

961718

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 8

961719

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.40. BRULLO Vito. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile, assieme a Salvatore DI GREGORIO, del reato di cui all'art.378 c.p. (capo 427), per avere aiutato Nicolo' MAUGERI a sottrarsi alle ricerche dell'autorita' di polizia, avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che il reato e' stato commesso il 24 luglio 1982 e pertanto esso e' estinto per prescrizione.

La relativa declaratoria va immediatamente adottata non essendovi agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti lo stesso DI GREGORIO aveva ammesso di avere appreso dal BRULLO la notizia delle ricerche del MAUGERI e di avere avvertito quest'ultimo, per incarico dell'altro, con una telefonata (intercettata e contestata).

10.41. BRUNO Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile, oltre che dei reati di omicidio volontario nella persona di Stefano GALLINA e di tentato omicidio in danno di Maria SIMONETTA (capi 131, 132, 133, trattati nel par.6.15), anche dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e, con la concessione delle attenuanti generiche, condannato alla pena di anni venticinque di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pronunzie accessorie.

E' stato proposto appello, in primo luogo, nell'interesse dello stesso imputato (rimasto latitante ed arrestato in un fase avanzata del dibattimento di secondo grado), sul rilievo della non adeguatezza delle risultanze probatorie sia sotto il profilo della vicenda di omicidio (nei termini esaminati nella sede richiamata), sia, per quanto qui interessa, sulla base della considerazione che la prova della pretesa affiliazione al sodalizio mafioso sarebbe stata ricavata esclusivamente in via induttiva dalla, pur contestata, partecipazione all'omicidio stesso.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi della concessione delle attenuanti generiche; mentre il procuratore generale ha dedotto che non poteva essere applicata la regola della continuazione fra reato associativo e reati-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti



conclusioni.


Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione del BRUNO e' stata compiutamente esaminata, sotto il profilo della responsabilita' per l'omicidio ed il tentato omicidio ascrittigli, nella sede gia' richiamata, alla quale occorre fare dunque integrale rinvio per quanto concorrera' qui a definire il contesto probatorio quanto alle residue imputazioni.

Giova comunque ricordare come le conclusioni di quelle indagini, univocamente pervenute alla sicura individuazione della responsabilita' dell'imputato per il delitto premeditato (di guisa che, per le ragioni ivi esposte, non si giustificavano neppure le attenuanti concesse, giusta doglianza del procuratore della Repubblica), avessero messo in luce come il ruolo attribuito al BRUNO nel quadro della organizzazione di esso era stato quello di contribuire a fermare, alla stregua di un occasionale automobilista di passaggio, la vittima designata intralciandone il percorso nel momento in cui si accingeva a passare con la sua auto attraverso uno stretto passaggio lasciato ai margini di un finto incidente stradale.

Giova pure ribadire come le corrispondenti risultanze processuali non abbiano consentito di stabilire con certezza la causale del delitto, pur genericamente inquadrabile in un contesto di guerra di mafia nella cosca di Cinisi, e cioe' soprattutto a causa del non esattamente definito schieramento del GALLINA negli assetti mafiosi conseguiti alla "deposizione" di Gaetano BADALAMENTI e connotati

dall'affidamento della reggenza a quell'Antonino BADALAMENTI, a sua volta destinato ad essere ucciso (in un quadro, anche qui, tutt'altro che univoco quanto ai veri retroscena del delitto, teoricamente attribuibile, nel caso del GALLINA, sia alla iniziativa del gruppo dominante, diretta ad eliminare uno degli altri alleati del vecchio capo depresso, nel cui ambito pare che la vittima con buona probabilita' si collocasse, sia ad una pure possibile punizione di gruppi alleati, a fronte di un tradimento o di un non bene manifestato atteggiamento di collaborazione).

Per quanto qui interessa, occorre ripetere pure che non vi e', contrariamente a quanto assunto dalla difesa, il rischio di una perversa circolarita' della prova (perche' l'una, sull'omicidio, sosterebbe l'altra, concernente l'associazione per delinquere, e quest'ultima a sua volta offrirebbe argomenti di sostegno alla prima, di guisa che in realta' l'una e l'altra avrebbero un fondamento arbitrario); anzi, come questa corte ha avuto modo di ribadire nella sede piu' volte richiamata (e che qui deve intendersi ovviamente ripetuta per intero), le carenze probatorie circa la causale del delitto (che in primo grado era stata effettivamente agganciata alla, per vero apodittica, proposizione che siccome il GALLINA faceva parte del gruppo di Gaetano BADALAMENTI solo i "corleonesi" potessero averne decretato la morte, e cio', appunto, senza indagare su quali potessero essere stati il vero ruolo della vittima e le sue vere responsabilita' di fronte ai suoi assassini) non potevano neppure influire in modo decisivo nella definizione della



responsabilita' del BRUNO, comunque processualmente accertata sul piano della materiale consumazione del delitto.

Di guisa che, a questo punto, occorre coerentemente puntualizzare che il residuo procedimento logico esperibile, quello cioè tendente a ricavare dalla comprovata partecipazione all'omicidio (di mafia) la prova dell'appartenenza al sodalizio associativo, se non autorizza una sicura, quasi automatica, conclusione, non e' tuttavia precluso da alcuna esigenza processuale ma e' anzi imposto dalla coerente valutazione di tutte le risultanze probatorie.

Orbene, i primi giudici e la pubblica accusa in questo grado di giudizio hanno indicato, come elementi sintomatici dell'affiliazione del BRUNO al sodalizio mafioso, una serie di elementi indiziari, che tuttavia a questa corte non appaiono esaustivi.

In primo luogo, si e' dedotto che, secondo le fonti di questo processo (e in particolare in base alle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO), un omicidio rientrante nella strategia della guerra di mafia non poteva essere commesso che da un affiliato; di guisa che la proposizione d'accusa non risulterebbe fondata su un mero sillogismo costruito su una premessa incontrollata.

Si e' poi messo l'accento sulla lunga latitanza dell'imputato, iniziata lo stesso giorno dell'omicidio GALLINA (1 ottobre 1981) e conclusasi solo a seguito di un'operazione di polizia oltre nove anni dopo, in pendenza

delle ultime fasi del giudizio di appello, ma dalla quale dovrebbe desumersi che il BRUNO aveva certamente beneficiato di notevoli protezioni.

Perfino l'accertata disponibilita' di diverse persone (come BIONDO e VITALE) ad offrire un falso alibi per costui, starebbe a testimoniare un ben specifico livello di inserimento nel sodalizio mafioso.

Se non che tali, per vero perspicue, proposizioni non consentono tuttavia di raggiungere, a giudizio di questa corte, un accettabile livello di certezza.

Soccorrono, innanzitutto le gia' richiamate considerazioni in ordine alla non chiarita causale dell'omicidio GALLINA (per esempio, neppure confidata da Gaetano BADALAMENTI a BUSCETTA); e da questo e' lecito ricavare una varietas di ipotesi, ma che non convergono tutte a definire un'immagine del BRUNO come di un personaggio sicuramente inserito. E se pure di stampo mafioso fosse stato il delitto, l'inserimento dell'imputato nel sodalizio, anche con salvezza delle verita' rivelate da BUSCETTA e da CONTORNO, potrebbe anche non essere imposto dalla partecipazione ad esso; ben potendosi prospettare, alla stregua di esperienze ricavabili aliunde, la possibilita' di un apporto occasionale, o per la prima volta (e tanto sarebbe testimoniato, nella specie, dallo stato di incensuratezza dell'imputato, dedito ad un'attivita' imprenditoriale), da parte di chi aspira all'affiliazione ma deve dimostrare lealta', disponibilita' e capacita' operative (di modo che, insomma, l'affiliazione avrebbe



fatto seguito all'omicidio).

Coerentemente, la stessa latitanza dell'imputato successiva al delitto, che (per quanto, come si e' detto nel par.6.15, non puo' essere rivolta a danno dell'imputato sul piano della prova, almeno) sul piano logico-indiziario puo' pure implicare la necessita' del godimento di un appoggio logistico, ottimamente apprestato dall'organizzazione mafiosa, finisce con lo svalutarsi come elemento di sicura affidabilita' di fronte alle considerazioni precedenti; ed in particolare in relazione alla ipotizzata possibilita' di un affiliaimento successivo (riguardo al quale, cioe', il delitto avesse perfino un significato propedeutico). Perche', anche in quest'ultimo caso, resterebbe il dubbio su una partecipazione solo occasionale alla vita associativa, almeno fino al momento del delitto, ossia della "prova"; laddove gli sviluppi successivi, quelli che appunto dovrebbero connotarsi di un piu' stretto rapporto di contiguita', quanto meno come giusta remunerazione per il sacrificio versato a favore dell'organizzazione (e il processo dimostra diversi casi di affiliazione successiva al compimento di delitti), non interessano la presente indagine, la quale e' limitata alla condotta del BRUNO fino al delitto GALLINA (e tanto va espressamente ribadito per ogni eventuale futuro fine di giustizia).

Peraltro (ribadendosi, marginalmente, lo scarso rilievo del contributo offerto da favoreggiatori di non comprovata estrazione mafiosa), una tale idea ricostruttiva troverebbe conferma nel fatto che nessuno dei "pentiti", nemmeno quelli

che hanno riferito gli sviluppi piu' recenti di "cosa nostra" (come MARINO MANNOIA), hanno detto di conoscere il BRUNO; e una cosi' singolare concordanza (trascurando BUSCETTA, il cui silenzio probabilmente e' reso non limpido dalla dubbia posizione del suo referente Gaetano BADALAMENTI) non puo' essere senza significato. Quanto meno, appunto, deve poter implicare un'eventuale crescita mafiosa del personaggio, dopo e in esito al delitto.

Non puo' essere dunque condiviso il convincimento espresso dai primi giudici e tanto puo' affermarsi anche in un contesto processuale in cui, come si e' detto nella piu' volte richiamata trattazione dell'omicidio, si e' negato qualsiasi presupposto legittimante la concessione delle attenuanti generiche (invece riconosciute dalla corte di primo grado). Perche', come e' evidente, perfino il dato, inopportuno messo in rilievo nella sentenza impugnata, relativo alla personalita' dell'imputato finisce con l'attestare, all'opposto, un maggiore disvalore della condotta medesima, appunto riferita ad un soggetto che con il mondo della criminalita' nulla dovrebbe avere in comune ma che pure si determina ad omicidi premeditati per scopi del tutto estranei alla sua sfera di interessi (e tale giudizio non sarebbe diverso neppure ipotizzando la passiva soggezione all'intimidazione ed alla sopraffazione mafiosa, che implica a sua volta una ragionata scelta morale).

La pena da infliggere, dunque, per l'omicidio ed il tentato omicidio e' quella legale dell'ergastolo, con le

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized on the left, and one smaller and simpler on the right.

statuizioni accessorie; mentre va pronunciata assoluzione
per i capi 1 e 10.


A handwritten signature or set of initials, possibly 'M. G.', written in black ink. The signature is stylized and somewhat abstract, with a large loop at the top and a long, sweeping tail.

10.42. BRUSCA Bernardo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) nonche' delle imputazioni concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22) ed e' stato condannato alla pena complessiva di anni ventitre' di reclusione e lire 200 milioni di multa; e' stato inoltre assolto, con varie formule, da tutte le imputazioni di omicidio originariamente ascrittegli.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo che le accuse erano basate sulle inattendibili rivelazioni dei "pentiti" e che comunque non soltanto non autorizzavano neppure il dubbio circa la responsabilita' per gli omicidi, in dipendenza di una pretesa partecipazione alla "commissione" di "cosa nostra", ma neppure giustificavano le pronunzie afferenti all'adesione al sodalizio mafioso e quelle riguardanti il traffico degli stupefacenti.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello in ordine alle assoluzioni per gli omicidi, deducendo che dalle univoche risultanze processuali il BRUSCA era stato indicato come autorevole componente della "commissione".

Anche il procuratore generale ha formulato analoghe doglianze, oltre a quelle, di ordine generale, concernenti la continuazione fra reato associativo e reati-scopo e il regime delle aggravanti per le imputazioni di stupefacenti (questioni, appunto, esaminate in via generale).



Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione di questo imputato e' stata gia' esaminata nella parte VI a proposito delle imputazioni di omicidio; ed a questa bisogna fare dunque rinvio (in particolare, alla trattazione riepilogativa di cui al par.6.30) non soltanto per richiamare le ragioni che hanno indotto la corte stessa a mandare assolto il BRUSCA da tutte le accuse corrispondenti alla strategia di sangue della guerra di mafia, ma soprattutto, per quanto qui interessa, per ricavare gli argomenti indiretti di supporto probatorio circa l'incontestabile inserimento dello stesso nel sodalizio mafioso e con il rango dirigenziale che le fonti gli hanno univocamente attribuito.

Giova, comunque, ricordare che tutti i "pentiti" escussi nel processo hanno concordemente riferito che la "famiglia" di San Giuseppe Jato (una localita' vicino a Palermo) era retta da Antonio SALAMONE (cioe' da quel personaggio, per certi versi ambiguo, che - come si ricordera' - era stato uno dei referenti-informatori di BUSCETTA, pur in un contesto di contraddizioni che, ad ogni buon fine, questa corte ha messo in luce nel par.6.1. e nel par.6.30); ma che, siccome costui si era rifugiato in Brasile, sostanzialmente mancando per lunghi periodi, il suo posto, nella "famiglia" e nella "commissione" (di cui appunto il SALAMONE era membro autorevole), era stato preso appunto dal BRUSCA, uomo fedele ai "corleonesi".

In questi termini si era espresso innanzitutto BUSCETTA, il quale aveva anzi ricordato (ma questo potrebbe rientrare in quel quadro di compiacenti reticenze del "pentito", spesso motivato ad attenuare l'immagine delle persone che gli erano state piu' vicine, onde accreditare, come si e' detto nel par.3.3, una propria, ma scopertamente inconsistente, tesi di "mafia buona") come in realta' il BRUSCA fosse andato anche al di la' del "mandato" che il SALAMONE gli aveva lasciato, che avrebbe dovuto essere di semplice sostituzione in "commissione", avendo infatti consolidato un suo prestigio personale, vieppiu' cementato dagli stretti rapporti con i "corleonesi", ossia con i "vincenti" della guerra di mafia, e cosi' avendo finito con il prendere sue decisioni senza che il SALAMONE stesso potesse previamente interloquire; tanto piu' che quest'ultimo pare che avesse a sua volta promesso solidarieta' a BONTATE per il suo progetto di eliminare RIINA (ff.450215-450229).

Anche CONTORNO aveva indicato nel BRUSCA il "capo" della "famiglia" di San Giuseppe Jato, nonche' componente della "commissione" (ff.456544 segg.- 456556); anzi i primi giudici avevano osservato come trapelasse l'attendibilita' del "pentito", che non aveva avuto contezza della posizione del BRUSCA, come sostituto del SALAMONE, dal fatto che lo stesso in realta' era un personaggio meno inserito nelle segrete cose del sodalizio mafioso.

La corte di primo grado aveva poi rilevato come perfino DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni (di cui si e'


ampiamente parlato nei par.6.1 e 6.5, alle quali sedi si rinvia integralmente), avesse indicato proprio il BRUSCA come uno dei piu' importanti alleati (una vera e propria "base") in Sicilia di Luciano LEGGIO e dei "corleonesi" in generale; e come, ancora, anche attraverso le dichiarazioni di Benedetta BONO, convivente del mafioso COLLETTI, fosse emersa la particolare familiarita' di costui, vicino ai "corleonesi", con il BRUSCA, espressa addirittura in termini di effusioni, in quel contesto ambientale assai significative (ff.486575 segg.).

Il processo aveva peraltro evidenziato, ad abundantiam, eloquenti riscontri in primo luogo in alcune intercettazioni telefoniche, delle quali in questa sentenza si e' fatto cenno nelle sedi prima richiamate, e dalle quali era emersa una certa tensione nell'ambito del sodalizio, connotata dalla particolare posizione assunta dal SALAMONE (il quale, come si ricordera', sarebbe stato alla fine indotto dai consociati siciliani a compiere un gesto clamoroso in Brasile, interpretato come la possibile soppressione di BUSCETTA, ma che - per le ragioni che non e' opportuno ripetere - potrebbe avere avuto un obiettivo diverso; certo e' comunque, ripetesì, che quel personaggio aveva ritenuto piu' conveniente tornare segretamente in Italia e costituirsi ai carabinieri: ivi).

Quanto a queste intercettazioni, la difesa si e' invero prodigata a dimostrare che il "Bernardo" di cui alle telefonate (decifrato da BUSCETTA come appunto Bernardo BRUSCA) era invece tutt'altra persona; che le questioni in

discussione erano in realta' controversie di vicinato per ragioni di acqua; e che lo "zio Stefano" del quale gli interlocutori parlavano (... "cosi' come non abbiamo detto nulla per lo zio Stefano"..) non era il BONTATE ma il vicino in lite (e cioe' il discorso non significava che il gruppo di San Giuseppe Jato, nelle persone dei vari BRUSCA, SALAMONE, BONO, sarebbe stato passivamente consenziente all'omicidio del BONTATE stesso).

Ma, a parte ogni altro rilievo (desumibile dalle considerazioni richiamate), la corte giudica perfino eccessivo ogni sforzo difensivo cosi' tendente a svalutare il contenuto di quelle telefonate, tanto univoco e' comunque il contesto probatorio; pur non potendosi negare come una semplice lettura della trascrizione delle stesse telefonate (per es.: ff.085568 segg.) faccia trasparire l'esistenza di una ben grave situazione di conflitto. Basta riferirsi ad alcune frasi (... "si puo' campare cosi'?"; .. "mi risulta che questo signore va dicendo che mio fratello getta fuori a quell'altro.."; .. "dobbiamo cercare di riparare, non di nascondere.."), oltre che allo stesso fatto che gli interessati alla "questione" si dovessero tutti incontrare, data l'importanza dell'affare ("senti a me, in questa situazione io vengo semplicemente per una chiarificazione di verita', perche' se Dio ne libera e' stato come dice Pinuzzu o come dice qualche altro, io verrei in un'altra maniera..."), per comprendere la evidente portata della conversazione, tutt'altro che afferente a marginali questioni di vicinato (questioni, che in un certo ambiente



non costituiscono affatto oggetto di alcuna apprensione, tanto facilmente possono essere risolte), ed invece proiettata nelle tensioni riguardanti gli assetti mafiosi (nei quali, come si e' detto, si era innestata appunto la tesi del possibile "tradimento" del SALAMONE agli occhi dei "corleonesi").

I primi giudici avevano poi messo in luce come significativi argomenti si potevano ricavare da un assegno da lire 16 milioni, emesso dal fratello dell'imputato, e che era stato individuato nel corso di indagini afferenti a personaggi gravitanti nell'organizzazione mafiosa e dedita al traffico di stupefacenti (gli assegni circolari emessi con quella provvista erano stati negoziati da un certo Pasquale LICCARDO, che era al centro di un giro di assegni al quale erano interessati personaggi siciliani, come Filippo MARCHESE, Mario GELARDI, Stefano BONTATE, Michele e Salvatore GRECO, Salvatore MAFARA, e napoletani agli stessi "vicini", come Michele ZAZA e Lorenzo NUVOLETTA).

Quanto, poi, al traffico di stupefacenti, i primi giudici avevano fatto leva sulle dichiarazioni di BUSCETTA, che aveva indicato il BRUSCA come uno dei piu' attivi trafficanti del settore (f.450252), e di CONTORNO, il quale aveva raccontato di avere appreso da Mario MARCHESE (infra, par.10.230) che lo stesso gestiva una raffineria anche per conto del BRUSCA (ff.456663-456680-456694), ed aveva precisato, in singolare assonanza con gli accertamenti bancari, che costui aveva partecipato a riunioni presso la tenuta dei NUVOLETTA per il coordinamento (prima del

contrabbando, poi) del traffico di stupefacenti (passim).

Il quadro probatorio, così sintetizzato, era dunque tale da consentire di affermare con certezza il ruolo del BRUSCA nel sodalizio criminoso e nell'organizzazione degli stupefacenti; ed è stato ulteriormente rafforzato dalle nuove acquisizioni probatorie, sopravvenute nel giudizio di appello.

In particolare, CALDERONE ha ampiamente confermato che il BRUSCA, da lui riconosciuto per fotografia, era il componente della "commissione" che interveniva al posto di Antonino SALAMONE e che anzi lui stesso aveva incontrato nella tenuta "Favarella" di Michele GRECO in occasione di riunioni della "commissione regionale". Il collaboratore ha pure confermato, ed il rilievo è assai significativo in relazione alle precedenti acquisizioni, che il BRUSCA era stato da lui incontrato anche a Napoli in ambienti a suo tempo dediti al contrabbando ed assieme a personaggi che, secondo le risultanze di questo processo, si erano poi dedicati all'ingente traffico di stupefacenti (Nunzio LA MATTINA, Nicola MILANO, Giovanni BONTATE, ed altri).

Anche MARINO MANNOIA non ha avuto alcuna esitazione nel ricordare gli stessi ruoli del BRUSCA, nei termini riferiti dagli altri collaboratori.

A fronte di un materiale probatorio così univoco e convergente, non può esservi dunque dubbio dell'inserimento del BRUSCA, ad alto livello dirigenziale (capo-mandamento, rappresentante nella "commissione"), nel sodalizio di tipo mafioso e nell'organizzazione dedita al traffico di



stupefacenti, senza pero' l'analogo livello direttivo, come hanno esattamente ritenuto i primi giudici.

Le risultanze esaminate non offrono, tuttavia, la prova certa della responsabilita' dell'imputato per specifici episodi di traffico di stupefacenti, pur intuitivamente desumibili dalla sua presenza nel giro medesimo. Di tal che appare conforme a giustizia pronunciare, nel dubbio, assoluzione dal capo 22, cosi' modificando la statuizione della corte di primo grado.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni undici di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.


Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni nove e mesi otto di reclusione, in cio' restando

implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene al reato di cui all'art.75 legge stupefacenti, la pena puo' essere determinata ex novo in anni sei e mesi quattro di reclusione e lire 120 milioni di multa (p.b.art.75, c.2= a.5 l.90 mil.+ aggr. c.4).

La pena complessiva e' dunque quella di anni sedici di reclusione e lire 120 milioni di multa, alla quale conseguono le statuizioni accessorie determinate dai primi giudici in base ad esatti criteri legali e di valutazione della personalita' e della pericolosita' dell'imputato, desumibile dalle risultanze esaminate.



961738

10.43 BRUSCA Giovanni - L'imputato é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 e con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22; ha proposto appello per conseguire l'assoluzione con formula piena. Ha proposto appello il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10 e rilevando che gli elementi di responsabilita' erano stati adeguatamente messi in luce dai primi giudici nella sentenza impugnata (il procuratore generale non ha fatto seguire motivi al proposto appello).

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte, che non possono essere condivise le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici in ordine all'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica.

Per vero, quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, i primi giudici avevano in primo luogo osservato che BUSCETTA, nel descrivere la composizione della "famiglia" mafiosa di San Giuseppe Jato, il cui capo effettivo era Bernardo BRUSCA, padre dell'odierno imputato, vi aveva compreso anche il figlio di costui del quale pero' aveva detto di non ricordare il nome (f.450016).

La corte di primo grado aveva, inoltre, ricordato che

anche Giuseppe DI CRISTINA (del quale si e' parlato nei par. 6.1 e 6.5, ai quali di rinvia) aveva ricordato come nell'ambiente della criminalita' organizzata fosse comparso diverse volte il figlio minore di Bernardo BRUSCA, il quale faceva da autista a Bernardo PROVENZANO (ff.283499 segg.).

I primi giudici avevano, infine, ricordato come il BRUSCA fosse stato riconosciuto dai carabinieri nel momento in cui si accingeva a uscire dall'abitazione di certo Giovanni GRIZAFFI, nipote di Salvatore RIINA, come e' noto, capo carismatico del gruppo dei cosiddetti "corleonesi" (f.282875).

La sentenza di primo grado aveva pure osservato che la stessa Benedetta BONO, convivente dell'esponente mafioso Carmelo COLLETTI, del quale si e' in altra sede parlato, aveva riferito di aver visto il COLLETTI stesso salutare affettuosamente, abbracciandolo, il BRUSCA (f.486579). Se non che i primi giudici, nel riesaminare i dati cosi' acquisiti al processo, avevano formulato il dubbio della affiliazione del BRUSCA al sodalizio mafioso sul rilievo della non univocita' delle indicazioni da parte delle fonti esaminate. Avevano, in particolare, osservato che l'indicazione del BUSCETTA era alquanto vaga dal momento che il BUSCETTA che, come si e' detto, non aveva potuto precisare il nome del figlio del BRUSCA da lui indicato, si era limitato ad una indicazione generica e questa indicazione diventava ancora piu' perplessa per il fatto che i figli del BRUSCA erano, in realta', tre.

I primi giudici avevano poi osservato che altrettante



perplessita' scaturivano dalla rivelazione del DI CRISTINA, il quale, nel parlare del figlio minore del BRUSCA, aveva indicato che costui potesse chiamarsi "Pino"; sicche' i primi giudici, nel rilevare che il BRUSCA aveva tre figli, del quale il minore si chiamava Enzo Salvatore ed era nato nel 1968, dunque troppo giovane per essere la persona di cui parlava DI CRISTINA nelle sue rivelazioni, avevano concluso che fosse presumibile che il DI CRISTINA stesso intendesse riferirsi proprio a Giovanni BRUSCA che pero' era il secondogenito.

Ma, in questo contesto, la corte di primo grado non giudicava dunque sufficientemente convergenti gli elementi di giudizio.

Se non che, osserva questa corte, che le perplessita' espresse dai primi giudici non hanno fondamento.

Ed invero, come risulta dagli atti (f.455789), il BRUSCA aveva tre figli: Emanuele, Giovanni ed Enzo Salvatore. Quest'ultimo, come giustamente osservato dai primi giudici, essendo nato nel 1968, era tuttavia troppo giovane per potere essere la persona descritta dal DI CRISTINA, sicche' la deduzione che la rivelazione si riferisse a Giovanni BRUSCA e cioe' all'odierno imputato appare alquanto convincente.

Ma in realta', il quadro probatorio e' stato completato in modo esauriente in questo dibattimento dalle sopravvenute dichiarazioni di MARINO MANNOIA il quale, nel delineare la composizione delle famiglie mafiose, a proposito della "famiglia di San Giuseppe Jato", ha

ricordato come Bernardo BRUSCA fosse stato capo mandamento in sostituzione di Antonino SALOMONE ed ha ricordato come, a seguito dell'arresto del BRUSCA, il posto di costui fosse stato preso proprio dall'odierno imputato. Tale rivelazione di MARINO MANNOIA e', peraltro, suffragata dall'indicazione di specifici episodi (tuttavia esulanti dal processo) riguardanti addirittura fatti di omicidio.

Ha ricordato in particolare il MARINO MANNOIA come in occasione di un omicidio che doveva essere eseguito nell'ambito della cosca, la richiesta di "permesso" fosse stata inoltrata tramite lo stesso Giovanni BRUSCA; anzi il collaboratore ha ricordato di avere assistito personalmente al colloquio tra Giovanni BRUSCA e Ignazio PULLARA' il quale era stato interpellato in quanto l'omicidio doveva svolgersi in zona di Santa Maria di Gesu' (e come si ricordera' il PULLARA' era stato nelle more nominato "reggente" della "famiglia" medesima).

Tali rivelazioni completano, dunque, in modo esauriente il quadro probatorio e consentono di dissipare quei dubbi che avevano individuato i primi giudici e che erano stati coerentemente rivolti a favore dell'imputato.

La corte ritiene dunque che occorre affermare la responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere. Per quanto attiene alla determinazione della pena, in applicazione dei principi di cui all'art.133 c.p. , la corte ritiene congrua la pena di anni sei di reclusione alla quale consegue il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante



la custodia cautelare nonche' la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ed infine la misura di sicurezza detentiva per un tempo non inferiore ad un anno, in relazione all'imputazione ritenuta (si rinvia ai par. 4.4. e 4.8 in ordine all'assorbimento nel reato di cui al capo 10 di quello di cui al capo 1 e in ordine alla eliminazione delle aggravanti contestate).

10.44 BUFFA Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre alle statuizioni accessorie. Ha proposto appello deducendo l'incosistenza delle fonti probatorie ed in particolare l'inattendibilita' dei "pentiti" in base alle cui rivelazioni era stato raggiunto il convincimento di colpevolezza. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di appello. Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che i primi giudici avevano ritenuto raggiunta la piena prova in ordine all'affiliazione del BUFFA al sodalizio criminoso denominato "cosa nostra" attraverso le rivelazioni, in primo luogo, di Salvatore CONTORNO il quale, nel corso degli interrogatori resi al giudice istruttore e al dibattimento di primo grado (ff.456536-456604-456665-456679-456683-013453 segg.), lo aveva indicato quale appartenente, assieme al fratello Vincenzo (di cui infra, par. 10.45), come componente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli. Il CONTORNO aveva, in realta', riferito che i fratelli BUFFA, che lui conosceva fin da ragazzi, in quanto abitavano a breve distanza da casa sua, in seno all'organizzazione mafiosa avevano una



sorta di funzione ausiliaria consistente nel nascondere latitanti o fornire documenti, ovvero occultare armi o autovetture destinate ad imprese delittuose.

I primi giudici avevano poi osservato che anche CALZETTA (ff.402841 - 402856-402861 segg.) aveva parlato dei BUFFA come aggregati alle fazioni dei "vincenti" del sodalizio mafioso indicandoli come soci delle imprese edili di FEDERICO e, inoltre, imparentati con Carmelo ZANCA, Ignazio PULLARA', Stefano PACE ed altri associati.

Per altro le concordi dichiarazioni di CONTORNO e di CALZETTA avevano trovato riscontro negli accertati rapporti dell'imputato con i predetti. Ma il particolare che attestava in modo assai eloquente la fondatezza dell'accusa riguardava l'accertata partecipazione dell'imputato alla sostituzione di una porta blindata dall'abitazione di Antonina CONTORNO (madre dei fratelli GRADO e zia dello stesso "pentito" CONTORNO. Era stato infatti lo stesso CONTORNO, nel corso delle sue rivelazioni, a raccontare che il Vincenzo BUFFA, il quale abitava nello stesso immobile ove era sito l'appartamento della zia e profittando dell'assenza di quest'ultima, aveva dato incarico al fratello Francesco, e cioè all'odierno imputato, di sostituire la porta blindata con un'altra lasciando perfino alcuni proiettili su un tavolo con evidente scopo di intimidazione (f.456569).

Gli accertamenti dei carabinieri (f.488788 segg.) avevano infatti confermato che Francesco BUFFA aveva effettivamente eseguito tale operazione. Tanto era in

particolare emerso attraverso le deposizioni di Stefano MARICCHIOLO, maresciallo dei carabinieri in congedo, il quale (f.459494) aveva riferito di avere notato (intorno al dicembre 1981, ma al giudice istruttore aveva detto che il fatto era avvenuto nel dicembre del 1982), una insolita puzza di bruciato avvertibile fin dall'androne dello stabile e che qualche giorno dopo aveva trovato il BUFFA intento assieme a due operai a smontare la porta blindata in questione, e il teste aveva in particolare ricordato come il BUFFA si fosse giustificato asserendo di essere stato incaricato di tale lavoro proprio dal titolare dell'appartamento.

Ma il dato processualmente rilevante era che il BUFFA stesso aveva finito con l'ammettere il fatto nel corso dell'interrogatorio reso al dibattimento (f.115761) precisando di essersi però limitato ad assolvere ad un incarico conferitogli dal fratello Vincenzo senza alcuna spiegazione.

L'episodio raccontato appare, dunque, correttamente giudicato come particolarmente significativo di un contesto mafioso nel quale trovava appunto collocazione quella specie di "ritorsione" ai danni degli (associati che il Marino MANNOIA ha definito) "scappati" e la portata indiziante promana proprio dalla tipica manifestazione di sopraffazione mafiosa che è connaturata a comportamenti di quel genere e che non muta la sua essenza qualunque fosse stata la ragione di una simile iniziativa (ancorchè dunque i BUFFA avessero agito a tutela di una propria pretesa).




Se non che osserva la corte che a carico dello stesso ⁹⁶¹⁷⁴⁶ imputato non è dato cogliere se non la responsabilità per questo fatto, non emergendo per contro la prova certa del suo inserimento nel sodalizio mafioso. Ed infatti, se è vero che CONTORNO lo aveva indicato come appartenente alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, è pure vero che tale indicazione appariva più esattamente riferibile a Vincenzo BUFFA, fratello dell'imputato (indicato da CONTORNO come partecipe del tentato omicidio in suo danno). Tanto che le residue risultanze processuali non solo sono rimaste vaghe ed imprecise (come le ricordate rivelazioni di CALZETTA, il quale si era limitato ad indicare il BUFFA come strettamente legato da vincoli di parentela ad altri associati mafiosi), ma hanno offerto una singolare smentita all'accusa le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (dopo aver ricordato che Vincenzo BUFFA, infra, par. 10.45, era "uomo d'onore") ha ribadito che l'odierno imputato era estraneo al sodalizio. Di tal che le risultanze processuali non consentono altre conclusioni che quelle di ritenere il BUFFA responsabile del reato di cui agli artt. 610-339 c.p., fattispecie che si è realizzata nell'aver l'imputato costretto la persona offesa a tollerare la sostituzione della porta dell'appartamento come espressione della sopraffazione mafiosa ed avvalendosi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza, effettiva o supposta, sua e del fratello Vincenzo, ad associazione criminali di tipo segreto come "cosa nostra".

Giudica peraltro la corte che sia nella specie

ugualmente soddisfatta l'esigenza di rituale contestazione, dal momento che la condotta di violenza privata costituisce una delle tipiche manifestazioni della sopraffazione mafiosa, alla stregua cioè di uno dei momenti attraverso cui si estrinseca la piu' vasta espressione dell'intimidazione rivolta ai terzi da parte dei partecipanti al sodalizio. Le originarie imputazioni vanno, quindi, coerentemente modificate e all'imputato, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va inflitta la pena, ritenuta adeguata, di anni due e mesi otto di reclusione, con esclusione delle pene accessorie delle misure di sicurezza inflitte in primo grado, non giustificate dalla superiore pronuncia.

Considerato che l'imputato risulta avere integralmente scontato la pena come sopra inflitta, ne va ordinata la scarcerazione.



961748

10.45. BUFFA Vincenzo. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonchè di quelli di cui ai capi 101, 102, 103, 104 e 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA e fatti connessi) ed é stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione e lire un milione di multa oltre statuizioni accessorie. Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo l'inconsistenza delle fonti di accusa accertatamente inquinate, comunque prive di validi riscontri processuali. Ha proposto, inoltre, impugnazione il procuratore generale, dolendosi della ritenuta continuazione tra il reato associativo e i reati-scopo giudicati in sentenza.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione del BUFFA quanto alle imputazioni relative al tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO, sono state esaminate nel paragrafo 6.11, al quale si rinvia, e dove é stata dimostrata la concorrente responsabilità dell'imputato in ordine a quei fatti.

Quanto alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, si osserva che vanno condivise ugualmente le conclusioni a cui sono pervenuti i primi giudici.

Nella sentenza impugnata, infatti, si era evidenziata

come l'affiliazione del BUSCEMI al sodalizio criminoso risultasse provata soprattutto dalle rivelazioni di CONTORNO il quale lo aveva indicato (ff. 456562 segg. -456635 segg.) quale appartenente (come si era detto nel paragrafo precedente, insieme al fratello Francesco) alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli ed appunto corresponsabile dell'attentato al quale egli era miracolosamente ed avventurosamente scampato.

Il "pentito", richiamando i rapporti di parentela che legavano l'imputato a noti esponenti mafiosi come Carmelo ZANCA, Ignazio FULLARA', Stefano FACE, Giuseppe e Mario PRESTIFILIPPO ed altri, aveva ricordato che il BUFFA era solito offrire appoggio logistico ai latitanti, tanto che una volta aveva dato in prestito i propri documenti d'identità a Stefano BONTATE (fatti confidatigli dallo stesso interessato).

I primi giudici avevano inoltre fondato il proprio convincimento sulle rivelazioni di CALZETTA (ff.402841-402856-402861 segg.), il quale aveva confermato che il BUFFA era un mafioso imparentato con gli ZANCA e che faceva parte della cosiddetta mafia vincente essendo peraltro socio (di fatto) delle imprese edili di Domenico FEDERICO (circostanza, quest'ultima, pacificamente ammessa dall'imputato).

A parte i riscontri individuati negli espletati accertamenti bancari e dai quali era emerso come il BUFFA fosse al centro di un notevole giro di assegni che lo collegavano a persone come il FEDERICO, Nicolò GRECO, i

961750

PRESTIFILIPPO, nonché i BISCONTI, OLIVERI, DI SALVO e PACE, tutti affiliati a "Cosa Nostra" o comunque ad essa collegati, la corte aveva giustamente attribuito notevole importanza all'episodio della sostituzione della porta blindata dall'abitazione di Antonina CONTORNO (fatti di cui si è parlato nel paragrafo precedente laddove si è messo in luce come Francesco BUFFA avesse in realtà agito come esecutore della volontà del fratello Vincenzo).

Sulla base di tali elementi non può dunque revocarsi in dubbio che la corte di primo grado abbia correttamente ritenuto la responsabilità del BUFFA in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; e che le deduzioni difensive, tendenti a svalutare la portata indiziante delle acquisizioni medesime, siano destinate a mostrare la loro intrinseca debolezza.

Nel caso dell'odierno imputato, infatti, la già convincente indicazione promanante dai "pentiti" non solo ha trovato ulteriore supporto nelle nuove rivelazioni sopravvenute nel giudizio di appello (laddove da una parte, CALDERONE - pag.65 dich. istr.- ha riconosciuto l'imputato per fotografia e d'altra parte MARINO MANNOIA ha confermato che il BUFFA era appunto un "uomo d'onore", ancorchè "posato" da qualche tempo; cosa che però non gli aveva impedito di ricevere "qualche incarico delicato"); ma soprattutto nei due episodi certamente univoci e significativi dell'appartenenza al sodalizio mafioso, quali la sostituzione della porta (tipico atto di sopraffazione mafiosa) e prima di ogni altro lo stesso tentato omicidio in


danno del CONTORNO.

Quanto a quest'ultimo episodio (al quale il BUFFA aveva partecipato come dimostrato nella sede richiamata) non può sottacersi come esso si inserisca proprio in uno dei più rilevanti momenti della guerra di mafia degli anni ottanta.

Va dunque confermato il convincimento espresso dai primi giudici anche in ordine alla ritenuta continuazione tra il reato associativo ed il reato scopo (questione esaminata in via generale nel paragrafo 4.6, al quale si rinvia, ivi restando assorbite le doglianze della pubblica accusa).

Per quanto attiene alla determinazione della pena, poichè non vi è doglianza del pubblico ministero sul punto della specifica graduazione, questa va calcolata detraendo dalla misura stabilita dai primi giudici (peraltro secondo corretti parametri) l'aumento figurativamente riferibile alla continuazione per il reato di cui all'art.416 c.p. che invece, come si è dimostrato nel par. 4.4, rimane assorbito nella condotta del reato di cui all'art.416-bis c.p.. La pena pertanto va determinata in anni quattordici e mesi sei di reclusione ferme restando le statuizioni accessorie.

Il reato di cui al capo 105 va dichiarato estinto per prescrizione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

10.46. BUSCEMI Salvatore - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre statuizioni accessorie, con il condono della pena nella misura di un anno. L'imputato è stato altresì assolto dai capi 13 e 22, concernenti il traffico di stupefacenti, per insufficienza di prove, nonché da tutti gli altri reati ascrittigli con formula piena.

Ha proposto, in primo luogo, appello l'imputato deducendo l'inconsistenza del materiale probatorio acquisito, sostanzialmente fondato sulle inattendibili rivelazioni dei "pentiti".

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, insistendo per l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai capi 13 e 22 della rubrica e deducendo che la responsabilità dell'imputato si ricavava attraverso gli stessi argomenti di prova esaminati dai primi giudici e in particolare attraverso i rapporti con esponenti mafiosi che erano scaturiti nel processo.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi della esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il

convincimento dei primi giudici in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato quanto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ed all'assoluzione dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti.

Per vero, quanto alle imputazioni associative, i primi giudici avevano ricavato la piena prova della responsabilità dell'imputato attraverso le dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale (ff.450001- 450098 segg.) aveva indicato il BUSCEMI quale capo della "famiglia" mafiosa di Passo di Rigano e come successore di Salvatore INZERILLO, a seguito della sua uccisione (fatti risalenti all'origine della guerra di mafia: par. 6.7). Tale indicazione era stata resa viepiù significativa in dipendenza della concorrente circostanza che, a seguito proprio della eliminazione dei capi responsabili delle spinte eversive contro la "commissione", questa aveva imposto la "reggenza" di personaggi di sicura e sperimentata lealtà (sul punto, per vero, l'illazione di cui al rapporto del 13 luglio 1982, secondo cui i BUSCEMI interessati allo scavo vicino al luogo del delitto avessero offerto appoggio logistico o comunque adesione al piano di eliminazione di INZERILLO, è rimasta sfornita di ulteriori riscontri).

Il convincimento dei primi giudici era stato inoltre sorretto dagli accertamenti bancari dai quali erano emersi gli stretti rapporti che il BUSCEMI intratteneva con grossi esponenti di "cosa nostra". In particolare era emerso che lo stesso era amministratore unico ed azionista di una società come la "Raffaello Immobiliare s.p.a.", di sospetta

estrazione; ma era stato giudicato significativo che il BUSCEMI avesse cambiato ventimila dollari senza avere saputo inizialmente giustificare la provenienza degli stessi ma precisando solo in appello di avere ricevuto quelle provviste in occasione di una non meglio precisata vendita di appartamenti.

La corte di primo grado aveva poi messo in luce una serie di rapporti cartolari intercorsi con Salvatore INZERILLO anche di cospicuo importo; ed inoltre con personaggi di sperimentato spessore mafioso come Rosario GAMBINO, Salvatore MONTALTO, Settimo MINEO, Tommaso CANNELLA e perfino con quel Vito CIANCIMINO che sarebbe divenuto un personaggio politico di sospettata continuità mafiosa.

Quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti la corte di primo grado aveva poi giudicato non sufficienti gli elementi di prova acquisiti, consistiti negli accertati rapporti con noti esponenti mafiosi il cui attivo inserimento nel traffico degli stupefacenti era peraltro provato (quale ad esempio Nunzio LA MATTINA, in compagnia del quale il BUSCEMI si era recato a Napoli nel febbraio del 1979); ed infatti essi soli non erano in grado di attestare la sicura matrice di quei rapporti come riferibili al traffico medesimo.

Orbene, a fronte di questi argomenti di prova le proposizioni difensive quanto all'accusa di appartenenza al sodalizio mafioso si sono accentrate nella scarsa attendibilità dei "pentiti" e nella, quanto meno equivoca, portata delle circostanze riferibili alle attività

imprenditoriali del BUSCEMI.

Quanto alle prime questioni, occorre fare rinvio alla generale trattazione delle problematiche connesse all'utilizzazione processuale delle chiamate in correità da parte dei collaboratori (onde si rinvia la parte III di questa sentenza e in particolare ai par. 3.1 e 3.2). Non può comunque sottacersi come quelle indicazioni abbiano trovato ulteriore ed eloquente riscontro non solo nelle indicazioni di CALDERONE, il quale (pag. 665 dich. istr..) ha riconosciuto in fotografia il BUSCEMI come quel costruttore facente parte della "famiglia" di Salvatore INZERILLO e presso di lui personalmente conosciuto; ma soprattutto in quelle di MARINO MANNOIA il quale ha confermato che il BUSCEMI era uno di quelli che aveva "tradito" INZERILLO ed era subito dopo divenuto il "rappresentante" di Passo di Rigano (ud. 5 gennaio 1990).

La evidente inconsistenza della tesi difensiva sul punto della associazione mafiosa si manifesta poi nella stessa spiegazione dei rapporti (personali e cartolari) già intrattenuti con l'INZERILLO da tempo risalente; laddove, nel proclamare che l'INZERILLO (dal quale da tutte le altre fonti processuali emerge lo spessore di capo mafioso di grosso calibro) fosse stato da lui assunto con mansioni di esattore per riscuotere i corrispettivi dovuti dai debitori per forniture di una cava, l'imputato ha finito con il confermare, nell'ingenuità del pretesto davvero incredibile, la incontestabile fondatezza dell'accusa (certamente quanto all'associazione mafiosa; ma in parte anche quanto alle




stesse imputazioni concernenti gli stupefacenti).

Per quanto invece attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti in ordine alle quali vi è impugnazione del pubblico ministero, questa corte ritiene che si debba, alla fine, condividere il dubbio espresso dai primi giudici. Ed invero l'accusa potrebbe giustificarsi alla stregua degli accertati rapporti con personaggi dediti al traffico di stupefacenti, ma soprattutto con Salvatore INZERILLO che, come è stato dimostrato (par. 6.1, 6.5, 6.7), era colui che coordinava il traffico del gruppo e distribuiva gli utili tra i "soci-finanziatori" (altro chè esattore per riscossioni commerciali). E questo potrebbe trovare riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, al dibattimento di appello, ha precisato che il BUSCEMI era appunto inserito nel traffico di stupefacenti diretto dall'INZERILLO.

Questa corte ritiene tuttavia che manchino adeguati riscontri di univocità dal momento che i rapporti economici vengono a confondersi nella prevalente attività imprenditoriale dell'imputato e il processo non ha evidenziato altri sicuri riferimenti. Anzi, come ha puntualmente messo in luce la difesa (con considerazioni che sono rimaste sostanzialmente non scalfite dalle opposte valutazioni dell'accusa) in sede di giudizio di prevenzione è stato definitivamente ed accertatamente stabilita la lecita provenienza del patrimonio del BUSCEMI alla stregua dei proventi risalenti alla cava origine dell'arricchimento economico prima del padre e poi dei figli.

Giudica pertanto la corte conforme a giustizia pronunciare formula assolutoria nei termini previsti dal nuovo sistema processuale.

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis c.p. si osserva che la stessa può essere congruamente determinata in anni sette di reclusione, tenuto conto delle doglianze sollevate dal procuratore generale sul punto e in considerazione del ruolo esponenziale dell'imputato nel sodalizio associativo; ferme restando le statuizioni accessorie già applicate ed escluso il condono non consentito dalla norma.



961758

10.47. CALAMIA Giuseppe. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) ed ha proposto impugnazione insistendo per l'assoluzione con formula piena.

Hanno proposto appello altresì il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere di cui ai capi 1 e 10, sul rilievo che CONTORNO avesse indicato il CALAMIA come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, perchè come tale gli era stato presentato da Nunzio LA MATTINA.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero meritano accoglimento. Ed infatti, i primi giudici avevano ritenuto non sufficientemente acquista la piena prova della responsabilità penale del CALAMIA ma avevano osservato che in effetti l'affiliazione di costui al sodalizio criminoso "cosa nostra" era stata esplicitamente affermata dal "pentito" Salvatore CONTORNO. Costui, nel corso degli interrogatori resi (ff.456550- 456665 segg.), lo aveva esattamente riconosciuto in fotografia e lo aveva indicato come uomo d'onore della "famiglia" di Porta Nuova.

Il CONTORNO aveva ricordato di aver conosciuto il CALAMIA nel carcere di Termini Imerese nel 1970 e che successivamente gli era stato presentato come "uomo d'onore" da Nunzio LA MATTINA; e inoltre di avere appreso negli ambienti di "cosa nostra" che lo stesso era dedito ad attività illecite prima nel settore del contrabbando di tabacchi e si era successivamente convertito al traffico di stupefacenti nel gruppo di Nunzio LA MATTINA.

La corte di primo grado aveva poi rilevato come anche CALZETTA (f.402862) avesse riconosciuto il CALAMIA nella riproduzione fotografica ricordando di averlo visto scambiare significative effusioni con Carmelo ZANCA che, come è noto (infra par. 10.376) era un esponente di spicco della "famiglia" di Corso dei Mille.

Tuttavia, la corte medesima, giudicando generiche le superiori acquisizioni pur confermate dalle stesse ammissioni dell'imputato, il quale aveva riconosciuto di essere stato coinvolto nel contrabbando di sigarette e di essere stato detenuto nel carcere di Termini Imerese intorno al 1970 (come ricordato da CONTORNO), aveva concluso ritenendo insuperabile il dubbio circa l'appartenenza del CALAMIA al sodalizio mafioso (all'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti).

Se non che, a giudizio di questa corte, le perplessità espresse dai primi giudici non appaiono giustificabili non soltanto alla stregua della generica credibilità dei collaboratori (nei termini diffusamente sperimentati nel processo e per le ragioni, e secondo i criteri, esposti

nella parte III di questa sentenza); ma soprattutto in considerazione anche delle nuove acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso ulteriore del processo.

Per vero, in primo luogo, appare opportuno evidenziare come le informazioni fornite dal CONTORNO fossero state rese in modo estremamente spontaneo (si legge in verbale al f.456550: "A questo punto l'imputato spontaneamente soggiunge: fra gli uomini d'onore che ancora non ho detto ricordo...CALAMIA o CALUMIA Giuseppe, anch'egli "sigaretтары" della famiglia di Porta Nuova, originario del quartiere Kalsa di Palermo. Trattasi di una persona di circa 55 anni..."); di guisa che era in re ipsa escluso qualsiasi condizionamento anche istintivo in ordine alla ipotizzata tendenza ad estendere le chiamate in correttezza nei confronti di quante più persone venissero sottoposte all'attenzione del collaboratore (tale essendo, come si è detto nelle parti richiamate, una diffusa perplessità difensiva circa il reale livello di attendibilità del "pentiti").

Ma siffatte indicazioni avevano pure trovato riscontro nelle convergenti dichiarazioni di CALZETTA, che se è vero che aveva in definitiva riferito fatti obiettivamente non univoci, quali appunto le manifestazioni di affettuosa familiarità con personaggi di spicco come Carmelo ZANCA, è pure vero che aveva contribuito al tempo stesso a delineare il contesto ambientale nel quale l'imputato si muoveva (e che nei reati associativi assume un ruolo indiziario concorrente di portata non indifferente).

Di tal che la circostanza descritta anche se in se

stessa priva di univoca valenza probatoria, nel confronto con le specifiche indicazioni di CONTORNO non poteva che assumere un peso rilevante.

Nè poteva attribuirsi alcun valore, come ha dedotto la difesa, al fatto che l'affiliazione del CALAMIA al sodalizio criminoso non fosse stata attestata da BUSCETTA, che pure faceva parte di quella "famiglia" di Porta Nuova; se è vero, come il processo ha ampiamente dimostrato anche nei risvolti più clamorosi (si vedano appunto le linee ricostruttive di cui al par. 3.3), che le rivelazioni di questo "pentito" sono state spesso inquinate da personali compiacenze verso settori allo stesso vicini (se è vero, insomma, che le fonti esaminate non restano svalutate sia dalla ipotetica effettiva non conoscenza del CALAMIA da parte del BUSCETTA, sia dalla sua possibile propensione a tacere parte della realtà per imperscrutabili ragioni).

La fondatezza di questa diversa lettura delle risultanze processuali, in armonia con le doglianze dell'accusa, è stata poi, con convincente definitività, rafforzata dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento ha confermato che il CALAMIA era effettivamente un affiliato di "cosa nostra".

Per vero, la corte non ignora che questo "pentito" ha mostrato a sua volta incertezza nell'includere l'imputato nella "famiglia" di Porta Nuova o di Corso dei Mille; ma non può negarsi che il dato non solo non è, con buona evidenza, decisivo, ma che, alla fine, sia leggibile persino in termini di esatta compatibilità con le risultanze



processuali.

Ed infatti a parte la intuitiva irrilevanza di una inesatta conoscenza da parte del collaboratore della fazione di militanza dell'associato, non sfugge come l'incertezza sia nella specie giustificata proprio dalla stretta vicinanza ai gruppi di Corso dei Mille (nei termini difatti confermati da CALZETTA) del CALAMIA, che invece era formalmente aggregato alla "famiglia" di Porta Nuova. E la certezza ribadita dal collaboratore al dibattimento (quando ha confermato di ricordare "perfettamente" che il CALAMIA fosse "uomo d'onore") rafforza il convincimento che questa corte ha ricavato dalle risultanze processuali.

L'imputato va dunque ritenuto responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella trattazione generale, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni sei di reclusione, alla quale conseguono le spese del doppio grado del giudizio, nonché la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'applicazione della misura di sicurezza detentiva imposta dalla norma e in dipendenza dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato.

La formula assolutoria per i capi 13 e 22, in ordine ai quali non vi è stata impugnazione del pubblico ministero, va adeguata ai nuovi criteri legali.

10.48. CALO' Giuseppe - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni ventitré di reclusione e lire duecento milioni di multa oltre a pena accessoria e misure di sicurezza. E' stato inoltre assolto, come si é rilevato in altra sede, da tutte le imputazioni concernenti gli omicidi attribuitigli, con formule varie.

Nei suoi confronti hanno proposto impugnazione sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale per insistere, come si é detto in altra sede, in ordine all'affermazione di responsabilità per gli omicidi originariamente ascrittigli.

Il procuratore generale ha dedotto, altresì, la scarsa entità della pena inflitta, nonché l'erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reati-scopo.

Ha proposto appello l'imputato dolendosi di tutte le statuizioni e chiedendo l'assoluzione da tutte le stesse.

I motivi di gravame dell'imputato si incentrano sostanzialmente, come si dirà in dettaglio, nella scarsa rilevanza delle fonti di prova acquisite.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per l'applicazione della massima pena in relazione alle

imputazioni di omicidio mentre la difesa ha concluso per l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato di grosso rilievo nel contesto dell'organizzazione mafiosa di cui si occupa il processo, è stata per buona parte esaminata nella specifica trattazione di tutti gli episodi di omicidio dei quali, come è noto, si era a lui dato carico sulla base dell'accertata appartenenza, peraltro in posizione altamente rappresentativa, alla "commissione".

L'integrale rinvio alle corrispondenti trattazioni e in particolare alle considerazioni riassuntive di cui al paragrafo 6.29, imposto dall'esigenza di non ripetere le valutazioni diffusamente esposte in quella sede, non può essere comunque disgiunto dalla necessaria avvertenza circa l'evidente integrazione con quelle risultanze che vanno ad esaminarsi allo specifico scopo di valutare la fondatezza dell'accusa circa le imputazioni di cui agli artt.416- bis e in ordine a quelle concernenti il traffico di stupefacenti e di verificarne la tenuta a fronte delle numerose e articolate proposizioni difensive. Molte delle quali (giòva ancora ripetere espressamente anche a proposito della posizione del CALO') sono state dirette a screditare la stessa metodologia di acquisizione delle prove e, in particolare, la valenza processuale della chiamata in correità, in riferimento allo spessore morale e psicologico dei pentiti e sono state, dunque, esaminate nelle corrispondenti trattazioni generali (specialmente nella

parte III di questa sentenza), alle quali si impone, per analoghe esigenze di sintesi, integrale richiamo ad integrazione delle complessive acquisizioni.

Difatti, gli argomenti difensivi, di stringente suggestione logica, ai quali le difese hanno affidato il compito di svalutare la costruzione accusatoria, hanno trovato tutta adeguata sistemazione nella approfondita analisi critica dei personaggi sulle cui rivelazioni da "pentiti" sono state basate le proposizioni accusatorie; laddove si è messo in luce, per doverosa esigenza di obiettiva ricostruzione, come costoro fossero magari soggetti di inquinata estrazione morale, certamente in buona misura animati da sentimenti di vendetta (ormai esprimibile solo negli schemi della collaborazione del processo), in qualche caso (come quelli di BUSCETTA e CONTORNO hanno dimostrato in modo emblematico) persino sospettabili di incompleta se non falsata rappresentazione della verità (rectius, di quelle verità "compromettenti" il loro ruolo, la loro posizione processuale e, in definitiva, la loro stessa immagine "di mafiosi buoni", in una accezione che è stato facile scoprire ed isolare), ma prevalentemente meritevoli di ottima considerazione almeno nel momento della rivelazione degli organigrammi del sodalizio criminoso.

Coerentemente si è visto (nelle sedi richiamate) come alcune reticenze di BUSCETTA, specificamente riguardanti il CALO', possano trovare spiegazione logica, come quelle relative alle vicende delle banconote (provenienti da sequestri di persona) che il CALO' avrebbe dato ad Antonio



BUSCETTA (episodio appunto che il "pentito" ha voluto riferire per mettere in buona luce il figlio, ma che non avrebbe avuto motivo di inventare in toto in un contesto di tante accuse lanciate a CALO'; ma nel quale può leggersi la rottura di una collaborazione criminosa, ad un certo punto interrotta dalle divergenti posizioni assunte dai suoi affiliati).

Si è visto (sia pure nella incidentalità imposta dal rispetto della ricognizione) come non siano neppure decisive le perplessità che scaturiscono dalle rivelazioni di BUSCETTA circa le discussioni avute con CALO' ai margini dell'omicidio del procuratore della Repubblica Gaetano COSTA (posto che, al di là delle sottolineature difensive circa i tempi degli avvenimenti, certo è che il "pentito" può non aver detto tutta la verità sulle responsabilità concorrenti a quelle di Salvatore INZERILLO, che non a caso costituiva uno dei poli principali della tensione degli anni ottanta in seno a "Cosa Nostra").


Si è detto, del pari, del valore da attribuire alle rivelazioni di BUSCETTA sull'incontro di BONTATE e INZERILLO da una parte e il CALO' dall'altra, in un "autogrill" sull'autostrada; si è visto come vanno lette pagine del processo come quelle della improvvisa attribuzione da parte di BUSCETTA a CALO' dell'omicidio di un personaggio ("Giannuzzu" LALLICATA) che il pentito prima non aveva mai rivelato pur essendo risalente. Si sono viste e commentate (anche in sedi come il paragrafo 6.22) persino le sottintese allusioni che i due personaggi si sono scambiate

nel corso del confronto esperito nel dibattimento di primo grado. Si é detto, e qui si ripete, come non sia pertinente la circostanza che il CALO' viveva a Roma per inferirne che non potesse partecipare alle riunioni di mafia e come anzi potrebbero pure ricavarsene spunti di segno contrario (anche sul rilievo, in ordine al quale molto l'accusa si é soffermata, che era processualmente certo che il CALO', che si faceva chiamare "Mario AGLIALORO", mantenesse frequenti contatti con Palermo).

Si é visto, in sintesi, come sia persino logico ritenere (coerentemente appunto alle proteste difensive) che personaggi come BUSCETTA e CONTORNO odiassero CALO' (BUSCETTA addirittura per l'istintiva e intollerabile gelosia verso l'uomo che lui stesso aveva iniziato alla mafia e che poi sarebbe divenuto capo della sua stessa "famiglia" di Porta Nuova); ma si é dimostrato come tali atteggiamenti meritevoli di attenta valutazione processuale, non svalutino le risultanze del processo più di quanto non sia dimostrabile (o non dimostrabile) nel generale contesto ricostruttivo.

Insomma, nella valutazione della posizione del CALO' occorre ritenere per ripetute tutte le considerazioni di carattere generale specifico già svolte nelle parti precedenti.

In ordine alla stessa, i primi giudici avevano dunque osservato come inequivocabilmente convergenti fossero le fonti di prova, in primo luogo, proprio attraverso le rivelazioni di tutti i "pentiti" le quali erano state



unanimi nell'attribuire al CALO' un ruolo di alto livello esponentiale nell'ambito del sodalizio criminoso, rivestito soprattutto nell'espletamento della carica rappresentativa nel massimo organo decisionale di "cosa nostra", che era, appunto, la "commissione".

Le rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO sono disseminate di numerosissime citazioni; tanto che, così come ogni tentativo di svalutazione non può che procedere attraverso la totale contestazione della generale utilizzabilità delle fonti (e tale è stato infatti, come si è detto, il precipuo obiettivo della difesa), allo stesso modo una pedissequa analisi di tutte finirebbe con l'apparire superflua (a tacer d'altro perchè, secondo i ripetuti criteri metodologici, una o più accertate reticenze, o inesattezze, o persino falsità, non renderebbero squalificate sul piano processuale le chiamate in correità sulla affiliazione alla associazione mafiosa).

Perfino Leonardo VITALE (quel "pentito" di cui si è altre volte ricordato come fosse stato sottovalutato, ritenuto pazzo e rivalutato soltanto dopo la sua uccisione) aveva indicato nel CALO' un grosso esponente del sodalizio (ff.452221 - 452235). Laddove il fatto che proprio il CALO' fosse stato uno dei soggetti usciti indenni dalle verifiche processuali di quelle pregresse rivelazioni, non può certo apportare argomenti utili alla difesa ma non può altresì costituire, evidentemente, causa di alcuna preclusione.

E così, anche Gennaro TOTTA (come si era ripetuto nelle sedi richiamate) aveva indicato l'esistenza di un

personaggio che si era trapiantato a Roma ma che costituiva uno dei più rappresentativi esponenti della mafia che, come si ricorderà, aveva dato ordine a vari associati nella carceri di eliminare gli "scappati" e, in primo luogo, CONTORNO: fatti, appunto, confermati dalle rivelazioni di altri "pentiti" minori a quel tempo detenuti.

Tutte le fonti, insomma, erano esattamente convergenti. Tanto che le nuove acquisizioni probatorie, venute in evidenza nel dibattimento di appello, hanno finito con il dimostrare ad abundantiam la fondatezza del contesto accusatorio delineato.

Basti vedere numerosissime indicazioni offerte da CALDERONE, il quale ha ricordato di averlo conosciuto negli anni settanta (quando ancora le cosche si dedicavano al contrabbando dei tabacchi), di averlo visto a Roma, a Favarella in numerose riunioni di mafia, e sempre con un ruolo altamente rappresentativo (pagg.6, 92, 132, 137 segg., 157 segg., 168, 197, 282, 402 segg. dich. istr.).

Per non parlare poi delle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale non ha mancato di suggerire la posizione di protagonista del CALO' persino nella strategia della guerra di mafia.

E sufficiente, in verità, fare riferimento alle (già richiamate) considerazioni che questa corte ha svolto in modo riepilogativo nel paragrafo 6.29, dove anzi è fortemente emergente il dubbio che il CALO' potesse essere stato proprio uno dei diretti responsabili morali di tutti gli omicidi della faida degli anni ottanta; e dove le



perplessità che la corte ha rivalutato, nello scrupolo decisionale, in ordine alle dette responsabilità, non solo non intaccano ma anzi rafforzano il convincimento della sicura appartenenza del CALO' al sodalizio mafioso.

La corte di primo grado ha, inoltre, esattamente ritenuto il CALO' responsabile delle imputazioni concernenti gli stupefacenti non soltanto facendo leva sulle citate rivelazioni dei "pentiti", ma procedendo persino ad una puntuale ricostruzione di tutte le vicende della vita di questo singolare personaggio il quale, da modesto commesso di un negozio di tessuti, era divenuto, nel breve volgere degli anni, titolare di una consistente posizione economica e di una possidenza immobiliare senza pari.

Sono stati evidenziati, in particolare, gli investimenti effettuati (persino in Sardegna) tramite Luigi FALDETTA che, come questo processo dimostra (infra, par. 10.125), altro non era che uno strumento nella mani di CALO' per il reinvestimento dei proventi derivanti dalle sue illecite attività; ovvero quelli effettuati tramite quel Domenico BALDUCCI (nelle more ucciso) del quale sono stati messi in luce i dubbi rapporti con il CALO' (contrassegnati da passaggi di ingenti somme di denaro); ovvero ancora i rapporti con Guido CERCOLA (anche a proposito dell'acquisto di una villa in provincia di Rieti nella quale erano stati rinvenuti esplosivo, droga, armi, in un contesto che ha dato luogo a diverse vicende giudiziarie anche per stragi, a carico del CALO').

E sono stati evidenziati, altresì, i puntuali

riscontri raccolti nel processo circa le trattative condotte dai complacenti prestanome che agivano con la presenza misteriosa di quel "Mario" che altri non era che il CALO' (pag.4337 sentenza impugnata).

Il coinvolgimento del CALO' nel traffico degli stupefacenti era stato inoltre desunto dagli stessi accertati rapporti dell'imputato con Antonino ROTOLO (con il quale il CALO' è stato trovato nel momento del suo arresto il 26 marzo 1985) ed è sintomatico che le abitazioni del CALO' e di costui fossero state, addirittura, collegate da apparecchi rice-trasmittenti; ovvero con Lorenzo DI GESU', anche lui coinvolto in traffico di stupefacenti.

Peraltro, alle parole dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO, che avevano confermato che questa fosse la prevalente fonte di guadagno del CALO', si sono aggiunte in questa fase di appello le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA. Il primo, infatti, fra l'altro ha ricordato specifici episodi, uno dei quali, per il suo valore storico, merita di essere sottolineato. Secondo il CALDERONE (pagg.400 segg. dich. istr.) una volta lui stesso si era recato ad un incontro che aveva come oggetto il traffico di stupefacenti (lo stesso dichiarante aveva apprestato una certa somma per finanziarlo) e a questo avevano preso parte personaggi come SANTAPAOLA, BONTATE, Michele GRECO ed altri, i quali erano stati poi accompagnati in una villa in cui vi era Gerlando ALBERTI (dove c'era anche Pietro VERNENGO e forse anche Tommaso BUSCETTA), quando era poi sopraggiunto il CALO' al quale il denaro era stato alla fine consegnato.



Anche MARINO MANNOIA ha raccontato del risalente inserimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti ricordando, per esempio, come Giovanni BONTATE (il quale era in rapporti astiosi con il fratello Stefano) si fosse associato con Michele GRECO ed appunto con il CALO' (pag.34 dich. istr.); come una volta lui stesso avesse provveduto alla lavorazione di un consistente quantitativo di eroina (circa 70 Kg.), che Salvatore CONTORNO gli aveva detto che apparteneva a Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", Tommaso SPADARO e, appunto, a "Pippo" CALO' (tanto che, essendosi rivelata la merce di scarsa qualità, si era ottenuta una resa minore, cosa che aveva fatto sospettare a quelli, compresi il CALO', che vi fossero state sottrazioni; e dopo Stefano BONTATE, al quale lui aveva rivolto le sue proteste per quelle illazioni, gli aveva confermato che i predetti erano appunto gli interessati alla lavorazione eseguita).

Laddove, tutti questi fatti sono stati confermati al dibattimento dal collaboratore, sulla cui affidabilità, specie sul punto del traffico di stupefacenti, questa corte ha ampiamente motivato nel par. 3.11 al quale si rinvia.


Le evidenti convergenze probatorie impongono dunque di confermare le statuizioni dei primi giudici in ordine alle imputazioni in esame.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si é premesso nel paragrafo 4.4. - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al

quale - come si è motivato nel paragrafo 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 C.P., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette e mesi sei di reclusione. Se non che, il procuratore generale ha giustamente dedotto che in relazione al notevole spessore criminale del CALO' sarebbe stata appropriata una pena più severa. E questa corte non può che condividere le doglianze del requirente, sul rilievo che le risultanze probatorie nei termini come sopra riepilogati, impongono una più appropriata graduazione, proporzionata al ruolo direttivo e di primo piano dell'imputato (anche se in tale valutazione restano sostanzialmente assorbiti gli aumenti di pena da eliminare perchè illegittimamente inflitti in primo grado come specificato nella trattazione generale).

In applicazione dunque dei criteri di cui all'art.133 c.p. si ritiene congrua la pena di anni 9 di reclusione (p.b. 416 bis C.P. = 6 anni + aggr.); per le imputazioni concernenti gli stupefacenti la pena va invece stabilita in anni 14 di reclusione e lire 200 milioni di multa (p.b. art.74 = anni 8 e lire 120 milioni + aggr. 1/2 = a. 12 e 180 milioni + 81 cpv. per 75).

Vanno mantenute ferme le statuizioni accessorie di cui alla sentenza impugnata, giustificate dal regime legale della condanna e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

961774

10.49. CAMPANELLA Attilio - L'imputato é stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) unificati per continuazione e condannato alla pena di anni sette di reclusione e lire 18 milioni di multa oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto impugnazione dolendosi della insufficienza delle fonti probatorie.

Ha proposto, altresì, appello il procuratore generale in ordine alla errata individuazione delle aggravanti sulle imputazioni medesime.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va sostanzialmente confermata, con le precisazioni di ordine generale di cui alla parte quarta.

I primi giudici avevano infatti ricavato argomenti di prova, in primo luogo, dalle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva indicato il CAMPANELLA come "uomo di fiducia" dei fratelli GRADO, fornitori di eroina a Milano.

Nel precisare che l'eroina veniva fornita proprio da un certo "Attilio" presso un bar (Washington) di Milano, il "pentito" aveva descritto costui come un uomo di circa quarant'anni, palermitano e scuro di carnagione (f.504670). Il CONIGLIO aveva peraltro ricordato di avere consegnato circa quaranta milioni ai GRADO in pagamento di una

fornitura di cocaina presso l'ippodromo San Siro di Milano e che questa era stata appunto effettuata da Vincenzo GRADO tramite lo stesso Attilio (f.504743).

Tale persona, riconosciuta dal CONIGLIO in fotografia nelle sembianze dell'odierno imputato (ivi), era stata con certezza identificata dalle indagini dei carabinieri (ff.180070 segg.) come "un ex macellaio di Palermo emigrato a Milano da circa quindici anni, di agiate condizioni economiche ed amante dei cavalli". E lo stesso imputato non aveva neppure negato di conoscere il CONIGLIO ed anche i GRADO (f.015501), ancorchè ovviamente negando il contenuto illecito dei rapporti.

A giudizio della prima corte le dichiarazioni di CONIGLIO avevano poi trovato riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO, il quale aveva a sua volta indicato il CAMPANELLA appunto come un ex macellaio di Palermo amante dei cavalli che da quando si era trasferito a Palermo aveva cambiato completamente tenore di vita grazie alle illecite attività alle quali era dedito (f.485429).

Ed un eloquente riscontro obiettivo era stato, altresì, individuato nella intercettazione di una conversazione telefonica, dal tenore piuttosto equivoco, intervenuta tra certa "Elsa" e l'"Attilio", il quale cercava di "Salvino" (noto diminutivo del CONIGLIO) e al quale l'Elsa rispondeva informandolo che costui era andato a sbrigare una non meglio specificata "commissione", tuttavia esattamente compresa dall'interlocutore (fot.485449).

La deduzione aveva trovato puntuale conferma nelle



dichiarazioni di Elsa LODETTI identificata appunto per una delle due persone in questione, la quale aveva precisato che l'interlocutore "Attilio" era un uomo di circa cinquant'anni, di origine siciliana con capelli brizzolati e carnagione scura, che spesso andava al bar e chiedeva del CONIGLIO (f.180089).

Orbene, non vi é dubbio che alla stregua di queste risultanze ben giustificate debba apparire il convincimento dei primi giudici a fronte del quale le proposizioni difensive si sono accentrate nella scarsa portata intrinseca (di ciascuna) delle fonti di prova, ma ovviamente cercando di svalutare la complessiva e convergente valenza di esse nel reciproco completamento logico e storico.


Di guisa che non sfugge come sia del tutto inconsistente l'osservazione che, per esempio, ANSELMO non avesse mai riferito di traffici di stupefacenti; affermazione vera ma riduttivamente limitata alla consistenza intrinseca dell'acquisizione la quale, per contro, dimostra la sua portata probatoria integrandosi con gli elementi descrittivi ricavabili dalle residue emergenze processuali.

Peraltro, la precisa descrizione (in tutti le fonti) e le esatte e convergenti indicazioni attraverso cui si é pervenuti ad identificare nel CAMPANELLA il personaggio "Attilio" ricorrente nelle rivelazioni e persino nella (ovviamente contestata) telefonata intercettata, non lasciano spazio ad alcuna doglianza neppure a quella pretestuosamente rivolta ad aleatori accertamenti peritali;

nè a quelle intuitivamente inconsistenti riposte sulla considerazione che altri collaboratori (ancorchè inseriti nel "giro" della droga) avessero (conosciuto e) citato il CAMPANELLA.

Va dunque confermata la statuizione finale dei primi giudici risultante dalle precisazioni di cui alla parte quarta e considerato che la misura della pena inflitta appare certamente adeguata all'entità dei fatti accertati.

Consegue la condanna alle spese.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a smaller, more complex signature.

10.50 CAMPANELLA Calogero - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 della rubrica (associazione per delinquere semplice) e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre statuizioni accessorie; è stato assolto da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Hanno proposto appello, oltre all'imputato che ha reclamato l'assoluzione con formula piena, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali hanno chiesto l'affermazione di responsabilità del CAMPANELLA in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli. Il procuratore generale ha dedotto la inadeguatezza della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che va affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p. in accoglimento di specifica doglianza da parte del pubblico ministero.

In realtà i primi giudici avevano ritenuto acquisita la prova che il CAMPANELLA fosse affiliato all'associazione per delinquere denominata "cosa nostra" quale componente della "famiglia" di Catania facente capo a SANTAPAOLA e rivestendone addirittura la carica di vicecapo.

Si era, in primo luogo, accertato che per alcuni mesi e nel corso del 1981 il CAMPANELLA aveva effettuato diversi

versamenti di somme di denaro a favore di detenuti, presso la casa circondariale di Catania, appartenenti al gruppo mafioso del SANTAPAOLA (f.075055); il che dimostrava, con eloquente univocità, che egli fosse inserito nell'organigramma della cosca, tra le cui abitudini (secondo convergenti acquisizioni) vi era quella appunto di sostenere gli affiliati (così come all'esterno, anche) nella contingente situazione carceraria.

E che le giustificazioni addotte dall'odierno imputato, il quale aveva sostenuto di avere elargito tali somme spontaneamente e per scopi di solidarietà umana, fossero esattamente irrilevanti, era risultato dimostrato dal numero e dalla personalità dei destinatari di quelle periodiche somministrazioni di denaro (che come il CAMPANELLA finirà con il riconoscere al dibattimento, potevano anche essere persone non conosciute). Che d'altra parte, come sostenuto dalle fonti di accusa, il CAMPANELLA fosse in stretti contatti con il SANTAPAOLA, era stato dimostrato dall'acquisizione di materiale fotografico dove i due, nell'occasione di una inaugurazione (di un esercizio commerciale di sospetta contiguità), erano stati ritratti l'uno al fianco dell'altro (f.075055).

Inoltre, i primi giudici avevano ricavato argomenti di prova da numerose intercettazioni telefoniche, nelle quali il CAMPANELLA veniva indicato come "Carletto", soprannome da lui stesso ammesso (v. int. 12 agosto 1982, f.058779), e da queste era emerso un ruolo certamente da protagonista nell'ambito della predetta "famiglia" di Catania. Difatti,



in queste intercettazioni telefoniche, effettuate sull'utenza di Domenico CONDORELLI, Salvatore CRISTALDI e Giuseppe LICCIARDELLO (alle cui posizioni rispettivamente si rinvia) si faceva chiaro riferimento ad argomenti concernenti la guerra di mafia esplosa nella zona del catanese tra i clan rispettivamente facenti capo ad Alfio FERLITO ed al SANTAPAOLA. Ed anzi il CAMPANELLA era stato indicato come il tramite per rintracciare o comunicare con il SANTAPAOLA il quale, all'epoca, era latitante.

In questo contesto, particolarmente significative erano state, per esempio, alcune telefonate come quella intercorsa tra il LICCIARDELLO ed il SANTAPAOLA, il quale ultimo, nell'informarsi circa la eventuale emissione a suo carico di ordini di cattura riguardo l'omicidio di Alfio FERLITO, aveva invitato il LICCIARDELLO a comunicare periodicamente appunto al Carletto ogni eventuale novità (f.057750 e segg.); ovvero quelle nelle quali il CAMPANELLA commentava con il LICCIARDELLO o perfino con "Nitto" (SANTAPAOLA) gli omicidi che si stavano verificando a Catania nel corso della guerra di mafia.

Tali elementi, già univocamente indizianti, avevano peraltro trovato riscontro nelle rivelazioni di un "pentito" gravitante nel mondo criminale catanese, Salvatore PARISI, il quale aveva appunto indicato il CAMPANELLA come appartenente alla "famiglia" mafiosa di SANTAPAOLA (f.486242).

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che può essere accolta dunque la doglianza del pubblico ministero in ordine

al capo 10 (art.416-bis c.p.).

Infatti, a fronte di questi elementi, i primi giudici sono pervenuti all'ineccepibile conclusione dell'affermazione di responsabilità per associazione per delinquere ma, in aderenza ad un criterio professato in via generale, hanno escluso la sussistenza del reato di cui all'art.416- bis, in quanto il CAMPANELLA era detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/1982.

Richiamando quanto questa corte di secondo grado ha osservato in via generale (par. 4.7), si osserva però che il processo ha offerto, altresì, la prova della permanenza del vincolo associativo pur nella sopravvenuta condizione carceraria.

A parte, infatti, che nell'eloquente condotta di somministrazione periodica di denaro ai detenuti (nei termini evidenziati, fra gli argomenti indizianti la posizione del CAMPANELLA) può cogliersi la ulteriore riprova di quella non-interruzione del vincolo associativo a fronte di una vicenda carceraria (che finisce con il divenire solo una specie di "incidente" fisiologico nella "carriera" dell'affiliato); non può comunque negarsi che i dati acquisiti proiettino a situazioni attuali le informazioni concernenti quel vincolo associativo.

Tali sono, peraltro, anche le nuove acquisizioni sopravvenute nella fase di appello e in particolare le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA i quali hanno significativamente rafforzato il quadro complessivo della personalità dell'imputato coerentemente indicato come



efficiente collaboratore di SANTAPAOLA, attualmente inserito e in pieno collegamento con l'esterno (ed anzi é stato tratteggiato lo spessore criminale dell'imputato, additato come persona dedita a delitti; come nell'eloquente racconto dell'affidamento di un "kalashnikov" che nella cosca veniva chiamato "Filippo" e che era quello che - scherzosamente o seriamente, ma di certo in modo assai significativo - veniva indicato come destinato ad uccidere Alfio FERLITO: si veda a pag.21 dich. istr. CALDERONE).

Particolarmente utili sono state poi nel processo le dichiarazioni di Francesco VANARIA (f.071374), il quale aveva raccontato che un certo ERCOLANO e appunto il CAMPANELLA erano andati a trovarlo in carcere per raccontare particolari dell'omicidio di FERLITO.

Deve dunque considerarsi superata la presunzione (con argomenti positivamente dimostrati sul piano processuale) in base alla quale la condizione carceraria come principio dovrebbe avere interrotto il vincolo associativo. Di tal che non vi é dubbio che avrebbe dovuto pronunciarsi la sussistenza del reato di cui all'art.416-bis c.p., (in esso assorbito - secondo i criteri trattati in via generale - quello di cui all'art.416 c.p.).


Per quanto attiene invece alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, la corte non può che condividere il convincimento espresso dai primi giudici sul fatto che i meri rapporti di conoscenza e collaborazione nell'ambito del gruppo criminale non potevano da soli implicare (neppure su un piano correttamente dubitativo) la

comune partecipazione ai traffici accertati per alcuni dei componenti il gruppo stesso.

Quanto alla determinazione della pena, in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene adeguata la pena di anni sei di reclusione, alla quale conseguono la pena accessoria e una sola misura di sicurezza (detentiva) imposta dal titolo di reato e dall'accertata pericolosità sociale dell'imputato.

Il condono non é consentito dal titolo di reato.

Consegue la condanna alle spese.



961784

10.51. CAMPOREALE Antonio . - Nei confronti del CAMPOREALE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa poggiava sulle dichiarazioni di CONTORNO, peraltro successivamente riscontrate da quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.

10.52 CANCELLIERE Domenico - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) ed è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22, concernenti gli stupefacenti.

Ha proposto appello lo stesso imputato dolendosi della inconsistenza delle fonti di prova e chiedendo dunque l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione proposta.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e l'imputato ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte, che la decisione dei primi giudici non merita alcuna censura sul punto dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

I primi giudici avevano difatti tratto argomenti indiziari in primo luogo dal fatto che l'imputato, assieme al fratello Leopoldo (infra par. 10.53), avesse ereditato dal nonno Leopoldo CANCELLIERE (indicato da BUSCETTA come capo della "famiglia" del Borgo: f.450007) le quote di partecipazione azionaria nella "Calcestruzzi Arenella

s.r.l." assieme al fratello Leopoldo, imputato in questo procedimento. La società risultava controllata da Rosario RICCOBONO, il quale secondo le fonti d'accusa ne seguiva le vicende attraverso l'intermediazione del cognato Paolo VITAMIA, formalmente amministratore unico della stessa (f.131617).

In secondo luogo, la corte di primo grado aveva fatto leva sulla rilevante circostanza che il CANCELLIERE era stato riconosciuto in fotografia da quel Francesco GASPARINI che, come si è detto nella ricostruzione della guerra di mafia (par. 6.1), aveva offerto attendibili e comprovate informazioni sulla famiglia del RICCOBONO. Il GASPARINI, in particolare - come si ricorderà - aveva narrato di una riunione svoltasi il 30 aprile 1981 proprio presso la villa del RICCOBONO, nel corso della quale si era parlato di droga e soprattutto dei delitti più rilevanti commessi, e da commettere, in quel periodo (ivi).

Fatto assai significativo era che il CANCELLIERE avesse perfino negato di conoscere quelle persone (f.130056) pur immortalate in reperti fotografici acquisiti (in occasione di nozze di parenti del RICCOBONO).

Invero, al di là delle deboli speculazioni difensive, la circostanza del riconoscimento fotografico da parte del GASPARINI e della storicamente accertata vicinanza dell'imputato al clan RICCOBONO costituiscono univoco e convergente indizio dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed è sintomatico rilevare come la difesa, nei suoi

tentativi di svalutazione di queste fonti così rilevanti, abbia finito con il cercare di rivalutare la figura e la credibilità di BUSCETTA (altrove aspramente stigmatizzata), per inferirne che, avendo costui smentito GASPARINI, lo stesso non fosse a sua volta credibile. Laddove, proprio in questo caso, è fin troppo evidente come e perchè BUSCETTA dovesse per esempio negare le circostanze narrate dal GASPARINI sugli incontri con lui avuti a Bangkok per traffici di stupefacenti (fatti di cui questa corte ha dato piena contezza nella parte III cui si rinvia).

Ma il riscontro decisivo, ove fosse stato necessario, è stato comunque offerto in questo dibattimento da MARINO MANNOIA, il quale ha indicato l'imputato come appunto uno degli affiliati al sodalizio mafioso, aggiungendo di averlo conosciuto personalmente.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p. nel quale - come si è premesso nel par. 4.4 resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c. p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, ed in ordine al quale - come si è motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n.1 c. p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poichè il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che

961788

disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti, di guisa che nella specie la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata, per eccesso, in relazione all'entità del fatto partecipativo correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene infine la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va quindi riformata nei termini medesimi.

10.53 CANCELLIERE Leopoldo - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove da tutte le imputazioni ascrittegli ed ha proposto appello invocando la formula piena sul rilievo della totale inconsistenza delle prove indicate dall'accusa.

Ha proposto a sua volta impugnazione il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) osservando che, attraverso le fonti di prova, l'imputato era stato indicato come partecipe del sodalizio criminoso assieme al fratello Domenico perchè legato dagli stessi rapporti da costui intrattenuti.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che quanto all'imputato Leopoldo CANCELLIERE non possono trovare accoglimento le doglianze del pubblico ministero.

Ed invero, anche costui era stato colpito dalla indiziante circostanza di avere ereditato la partecipazione azionaria della "Calcestruzzi Arenella s.r.l." dal nonno omonimo (v. supra, par. 10.52); ma, a fronte di questo, il solo fatto che (pur negando i rapporti di conoscenza a scopo difensivo) il CANCELLIERE avesse preso parte ad un ricevimento nuziale nel contesto della famiglia di RICCOBONO, non può implicare nè riscontro all'accusa nè



univoca convergenza verso lo stesso risultato indiziario.

Tali argomenti certamente sorreggono un dubbio sulla affiliazione anche di questo imputato al sodalizio mafioso. Ma esso non è risolto neppure dal fatto che costui frequentasse ambienti di sospetta estrazione; meno che mai il fratello Domenico. E il dubbio medesimo già reso consistente dalla equivocità dei dati acquisiti (viceversa supportati dalle decisive rivelazioni di GASPARINI quanto alla posizione di Domenico CANCELLIERE) è vieppiù compromesso dalle ulteriori indicazioni negative sopravvenute in questo dibattimento, allor quando MARINO MANNOIA ha negato appunto che l'odierno imputato fosse un affiliato mafioso.

Va quindi pronunciata assoluzione con formula adeguata al sopravvenuto regime processuale (anche per le imputazioni non oggetto di gravame da parte del pubblico ministero).

10.54. CANNIZZARO Francesco - Venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di associazione ex art.416 c.p. di cui al capo 1 (assorbito in questo più vasto contesto il reato associativo di cui al capo 7 riguardante il più specifico rapporto del prevenuto, e di altri soggetti, con l'organizzazione facente capo a Gaspare MUTOLO, connotata da legami fra gli ambienti palermitani e quelli catanesi ed alla quale non era apparso estraneo nel corso delle iniziali indagini lo stesso "pentito" Tommaso BUSCETTA); del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 10; del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13; del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 22; dei reati di associazione finalizzata al traffico anzidetto e di traffico di cui rispettivamente ai capi 17 e 40 (concernenti, come nel caso del capo 7, la più specifica posizione del prevenuto e di altri soggetti nella succitata organizzazione del MUTOLO con le stesse connotazioni surriferite anche a riguardo del "pentito" BUSCETTA); di altro reato ex articolo 416 c.p. ed altro ancora di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui rispettivamente ai capi 9 e 20 (concernenti come il CANNIZZARO anche altri soggetti collegati da vincoli o da interessi esplicitati in un sodalizio operante in Roma e facente capo ai fratelli catanesi FERRERA, sul quale fra dicembre 1982 e ottobre 1983



era stata condotta un'ampia indagine della Guardia di Finanza cui erano seguiti vari provvedimenti restrittivi emanati dall'autorità giudiziaria romana successivamente dichiaratasi incompetente per territorio a favore dell'autorità giudiziaria di Palermo, di questo sodalizio facevano parte il BELLIA ed il BONICA dei quali si è già detto; v. 10.26 e 10.34; di altri si dirà); infine, del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 51 (che contempla l'acquisto da parte del prevenuto, in concorso con Sergio GRAZIOLI, di stupefacenti da mani di John Mario CASTILLO (per un mero errore indicato negli atti istruttori come John Vittorio; v. nota in data 20 settembre 1984, f.122724) alias Josè Alberto MENDOZA; episodio che si inquadra nei fatti dell'organizzazione romano-catanese dei fratelli FERRERA sopra ricordata).

Il CANNIZZARO è stato condannato per tutti gli addebiti mossigli, assorbiti nei capi 13 e 22 i fatti di cui ai capi 17, 40 e 51 e ritenuta la continuazione fra i capi 1 e 10 e fra i capi 13 e 22 nonchè fra il capo 9 ed il capo 10 e fra il capo 20 e il capo 22, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre a pena accessoria e misure di sicurezza conseguenziali.

Il medesimo ha proposto appello deducendo la violazione dei diritti di difesa, per asserita inadeguatezza dei tempi di esercizio della stessa in relazione alla mole del processo, con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p.p., l'insussistenza di prova o, subordinatamente, l'insufficienza della stessa (peraltro

oggi parificata alla mancanza) e, più subordinatamente, l'esclusione delle aggravanti contestate, la sussistenza del vincolo di continuazione fra tutti i reati sopra elencati, e invocando, inoltre, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione dei minimi di pena.

Non c'è appello del procuratore della Repubblica, mentre l'appello del procuratore generale riguarda i noti temi della continuazione fra reati associativi e reati-scopo e della sussistenza o no delle aggravanti contestate a riguardo dei reati concernenti gli stupefacenti, temi che sono stati oggetto di trattazione nelle parti quarta e quinta, alle quali si rinvia per l'aspetto generale degli stessi.

Ciò premesso, e premesso, altresì, che della dedotta violazione dei diritti di difesa la corte si è occupata nella parte II e che nella specie l'articolazione dei motivi a sostegno dell'impugnazione dimostra per tabulas che la difesa ha svolto compiutamente il suo compito, la corte osserva che sul conto del CANNIZZARO, del fratello Umberto, dei fratelli Antonino, Francesco e Giuseppe FERRERA, e di altri soggetti di cui si dirà, avevano riferito all'autorità giudiziaria romana i finanzieri del nucleo centrale di polizia tributaria che col noto rapporto del 17 novembre 1983 n.55649 (preceduto da alcuni rapporti preliminari e seguito da talune relazioni integrative o chiarificative; v.114076, 114298; 114350; 114489; 114598; 120538; 120408; 121221; 122552; 123643; 129502) rassegnavano il risultato delle indagini condotte sin dal dicembre 1982 nella capitale



al fine di smascherare una potente organizzazione volta al traffico di stupefacenti che aveva punti di riferimento in Sicilia, particolarmente a Catania, e centro di operatività e di smercio a Roma.


Venivano denunciati, pertanto, oltre ai predetti - trascurando a tal riguardo i nomi di coloro che non sono o non sono stati imputati in questo processo - Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, Francesco CERTO, Vittorio CHIMERA, Mario D'ANGELO, Sebastiano DATTILO, Pietro Luigi DE RIZ, Cocan Patricia Heigler HONTECILLAS, Francesco GEREMIA, Antonietta GIUSTOLISI, Sergio GRAZIOLI, Michele e Salvatore IERNA, Giovanni LEOTTA, Concettina MORMINA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Saverio RIELA, Carlo SERRA, Benedetto SPATARO, Orazio TORRISI, Nicolo' TRAPANI, nonché i noti corrieri Anthony JOHNSON, Alan THOMAS, David BOWMAN ed il famosissimo trafficante orientale Koh Bak KIN, al cui servizio erano i predetti, arrestati, nel maggio 1983 (nel luglio successivo il KIN), nel corso di parallele indagini sul traffico di stupefacenti iniziate subito dopo l'arresto di Francesco GASPARINI, eseguito ad Orly il 10 novembre 1981, delle quali si erano occupati e si occupavano i nuclei della polizia tributaria di Palermo e Roma e la polizia di Stato di dette città.

Infatti, con un primo rapporto del 7 giugno 1982 n.8662 della Questura di Palermo erano stati denunciati per associazione ex art.416 c.p., associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (da cui traggono origine le imputazioni oggettivate nei capi 7, 17,

40) il GASPARINI e Gaspare MUTOLO (in quel tempo in regime di libertà vigilata a Palermo, già in regime di semilibertà a Teramo), Carlo DE CARO (nipote del MUTOLO), il KIN, ancora non noto, e Anna IANNI', Domenico CONDORELLI, Giuseppe LICCIARDELLO, Calogero CAMPANELLA, Salvatore CRISTALDI, Nicolo' MAUGERI, indicati come operanti in Catania e legati al MUTOLO che, come risulta dagli atti, era uomo di fiducia di Rosario RICCOBONO (v. rapporto giudiziario dell'8 febbraio 1983 in vol. 1/RB f.78), la cui organizzazione era legata saldamente a quella di Benedetto SANTAPAOLA (del resto sul punto le rivelazioni di Francesco GASPARINI non lasciano spazio a critiche demolitrici, tale è la forza delle stesse che corrispondono ad una realtà confermata da tutte le carte processuali).

Nell'ambito di queste indagini, specificamente concernenti il traffico con la Thailandia, via via gli addebiti sopra cennati furono estesi ad altri soggetti, in primis, limitatamente all'associazione finalizzata al traffico di droga (corrispondente al capo 17 della rubrica) al SANTAPAOLA nei cui confronti fu emesso il mandato di cattura n.388 del 7 ottobre 1982.

Successivamente, e interamente, per effetto di nuove acquisizioni di elementi probatori e di rapporti integrativi (dei quali è necessario ricordare quelli del 29 giugno 1983 n.430 e 34781 della squadra narcotici della Questura di Roma e del nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di Finanza, f.077607; del 30 agosto 1983 n.43032, del 28 ottobre 1983 n.52135, del 17 novembre 1983 n.55715 dello




stesso nucleo, ff.117240; 084861; 084881; del 18 novembre 1983 della squadra narcotici dell'anzidetta Questura, f.084881; del 18 aprile 1984 n.21195 del nucleo surrichiamato relativo al riepilogo generale e sistematico delle indagini stesse), gli addebiti furono estesi al Koh Bah KIN (ora noto), i cui rapporti con Gaspare MUTOLO, del quale il nipote Carlo DE CARO era validissimo strumento e dal quale, dopo l'iniziale negativa, è stato inesorabilmente chiamato in causa, siccome emerge dalle dichiarazioni rese nella fase dibattimentale dal medesimo in tutta sintonia con quelle del KIN (udienza del 19 dicembre 1986), sono stati da quest'ultimo ampiamente delineati in tutte le dichiarazioni che puntualmente registrano gli incontri, le decisioni, i regolamenti vari dei conti con costante atteggiamento che è uscito vittorioso anche dal lungo confronto col MUTOLO al dibattimento (f.033650 segg.).

Le relazioni, che si erano cementate per via della conoscenza fatta in carcere, erano talmente strette che in casa del MUTOLO, presenti il GASPARINI, - i rapporti di intimità con il quale risultano dai particolari descritti dal MUTOLO medesimo nella dichiarazione dibattimentale del 21.5.1986 -, Saro RICCOBONO, SANTAPAOLA ed i fratelli MICALIZZI, costoro del clan di Rosario RICCOBONO (questi ultimi tutti interessati al traffico; v. le citate dichiarazioni di Carlo DE CARO che li nomina singolarmente) -, si stabilirono le modalità per una rilevante fornitura di droga da acquistarsi in Thailandia (v. dichiarazione di GASPARINI del 3 febbraio 1983 su rogatoria; f.075734). Che

il MUTOLO sia stato, inoltre intermediario della conoscenza GASPARINI-Koh Bah KIN risulta dalla dichiarazione dallo stesso resa all'udienza del 21 maggio 1986 (f.019742) nel corso della quale riferiva di traffici del GASPARINI e del Koh Bah KIN assumendo, fra l'altro, che intendevano inserirlo nel traffico, ma che ne ottenevano un rifiuto (f.019764), e, però non dando in più lunghe divagazioni alcuna spiegazione del perchè le accuse convergenti del Koh Bah KIN e del GASPARINI dovrebbero ritenersi infondate (f.019773 e 019780). Sono interessanti, inoltre, le notizie sui rapporti col THOMAS che aveva una clientela propria pur attingendo al KIN al servizio del quale operava quando si trattava di fornire di droga il MUTOLO; (v., in particolare, le dichiarazioni dell'11 e del 26.8.1983).

Indi gli addebiti furono estesi, altresì, a Fioravante PALESTINI, che era stato già ospite di Gaspare MUTOLO che lo aveva conosciuto a Giulianova (era venuto a Palermo "per prendere il sole" dirà il MUTOLO, audacemente, il 16.6.1983 al giudice istruttore, e alla succitata udienza che era "un bravo ragazzo", un industriale, una delle persone più perbene di Giulianova") e venne arrestato dalla polizia egiziana il 24 maggio 1983 nel corso del sequestro della motonave "Alexandros G", condannato in Egitto e lì detenuto; (la posizione dello stesso é stata separata con l'ordinanza istruttoria dell'8 novembre 1985); a Michele ABBENANTE (arrestato il 21 ottobre 1982 a Fiumicino per traffico di stupefacenti e infrazione alle norme valutarie e sottoposto a procedimento penale in ordine al quale il giudice



istruttore di Roma, rilevando la sussistenza di connessione con il procedimento di Palermo, dichiarò la propria incompetenza per territorio con sentenza in data 13 febbraio 1984, f.094670; gli addebiti connessi all'episodio del 21 ottobre 1982 sono quelli oggettivati nei capi 42 e 43 della rubrica), al THOMAS, al JOHNSON, al BOWMAN, a Ronald CZEBENIAK, Tang Bech JAN, Michael COTTAGE, Michele COLAMARIA, Chiang Wing KEUNG, Gianfranco URBANI, Guerino LA MOLINARA (anche costui di Giulianova entrato nel giro del MUTOLO), Giovanni MUTOLO (fratello di Gaspare), Giuseppe CRISTOFORETTI (deceduto, la cui posizione era stata separata con l'ordinanza suddetta), Palmos FOTIOS, Dimitrios GHEROKUNAS, Dimitrios KARAKOSTANTIS, Cristos THEODORU, Stavros PAPASTAVRU, Michail KARAKOSTANTIS, Charalampos GHEORGULIS, al DE RIZ (a cui si era giunti a seguito dell'intercettazione di una conversazione fra il THOMAS e Karen VAN DER BERGH di quello moglie, f.114706), Joannis VENTURIS e, infine, a Francesco CANNIZZARO e Giuseppe FERRERA nei cui confronti fu emesso il mandato di cattura n.69 del 29 febbraio 1984 (riproducente le imputazioni poi oggettivate nei capi 7, 17 e 40 della rubrica) essendo emersi collegamenti fra l'organizzazione del SANTAPAOLA, nella quale militavano, e quella di Rosario RICCOBONO di cui Gaspare MUTOLO era l'alter ego.

A seguito del rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria del 17 novembre 1983 n.55649 (che, come si è detto, è fondamentale a riguardo delle indagini svolte sullo smercio della droga nella piazza di Roma) nei confronti di

Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, Francesco CERTO, Vittorio CHIMERA, Mario D'ANGELO, Sebastiano DATTILO, Pietro Luigi DE RIZ (che serviva da tramite fra il Koh Bak KIN ed il THOMAS: f.114707; v., anche, le dichiarazioni succitate del KIN dell'11 e del 26.8.83: diceva KIN che il DE RIZ, secondo THOMAS, lavorava per "uno di Catania, molto importante"), Cocan Patricia Heigler MONTECILLAS Francesco GEREMIA, Antonietta GIUSTOLISI, Sergio GRAZIOLI, Michele e Salvatore IERNA, Giovanni LEOTTA, Concettina MORMINA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Saverio RIELA, Carlo SERRA, Benedetto SPATARO, Orazio TORRISI, Nicolo' TRAPANI venivano emessi due provvedimenti restrittivi in data 22 novembre il primo, che si riferiva agli addebiti di associazione per delinquere ex art.416 c.p. e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (da cui traggono origine le imputazioni oggettivate nei capi 9 e 20 della rubrica; f.116222), l'altro in data 30 novembre 1983 (f.116881), ripetitivo quanto agli addebiti suddetti, estesi, a seguito delle dichiarazioni rese il 25 novembre 1983 dal DE RIZ (f.116773 segg.) a Josè Alberto MENDOZA (che sarà poi identificato nella persona di John Mario CASTILLO) ed a Paul Edward WARIDEL (noto intermediario internazionale nel traffico di stupefacenti, il cui nome ricorre ripetutamente nei traffici suddetti e nei rapporti con trafficanti orientali; la posizione del WARIDEL é stata separata con l'ordinanza istruttoria dell'8 novembre 1985), e innovativo a riguardo di numerosi addebiti per specifici episodi di traffico, che hanno dato luogo alle imputazioni di cui ai



capi 44 (imputati CHIMERA, D'ANGELO, RAPISARDA e SERRA), 49 (D'ANGELO e RAPISARDA), 50 (GIUSTOLISI, Michele e Salvatore IERNA), 51 (Francesco CANNIZZARO e GRAZIOLI), 52 (DE RIZ), 53 (CASTILLO alias MENDOZA), allorchè gli atti pervennero a Palermo a seguito della nota sentenza in data 31 marzo 1984 con la quale il giudice istruttore di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore dell'autorità giudiziaria palermitana, rilevando, in primis, che presso di questo pendeva un procedimento contro "Giuseppe FERRERA e Francesco CANNIZZARO", persone di vertice dell'associazione di cui alla lettera A (quella duplice associazione contestata con gli ordini di cattura del 22 e 30 novembre 1983, scissa, poi, nei capi 9 e 20 del presente processo secondo quanto si è già detto), nei cui confronti l'autorità predetta aveva emesso mandato di cattura (il n.69 del 29 febbraio 1984 sopra richiamato) per i reati di associazione per delinquere ex art.416 c.p., associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (sono i capi 7, 17, 40 della rubrica) nell'ambito del procedimento contro Gaspare MUTOLO, Francesco GASPARINI, Carlo DE CARO, Anna IANNI, Domenico CONDORELLI ed altri, e che, data l'identica natura dei fatti delittuosi, sussisteva la connessione di cui all'art.45 n.2 e 4 c.p.p. 1930, e poi, che nel contesto del procedimento anzidetto si procedeva per numerosi reati d'omicidio con le conseguenze, essendo i più gravi fra quelli contestati, di cui all'art.47 c.p.p. citato (f.090747).

In sostanza emergeva dalle carte del processo che il

CANNIZZARO ed il FERRERA erano componenti di una duplice organizzazione dedita a traffici di droga, una, quella scoperta dal nucleo di polizia tributaria di Roma nel corso delle indagini svolte dal dicembre 1982 al novembre 1983 per lo smercio degli stupefacenti nella capitale, nella quale i prevenuti avevano un ruolo di spicco (il ruolo direzionale è stato, però, contestato al solo FERRERA, la cui posizione è stata separata per assoluto impedimento dello stesso ad essere presente al dibattimento), l'altra, quella oggetto delle indagini avviate a seguito dell'arresto del GASPARINI, via via arricchitasi dai risultati, sempre più consistenti, delle investigazioni condotte dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato per mettere un punto fermo nel traffico fra Thailandia e Italia cui fossero interessate le organizzazioni mafiose siciliane, nella quale i due prevenuti erano inseriti in quanto gravitanti nella sfera operativa dell'organizzazione di Benedetto SANTAPAOLA collegata a quella di Rosario RICCOBONO di cui Gaspare MUTOLO era un uomo di fiducia, organizzazioni, queste ultime, inserite nel più vasto contesto operativo a cui le imputazioni oggettivate nei capi 1, 10, 13 e 22 si connettono.

Per completezza va detto che gli atti concernenti Alan THOMAS, Anthony JHONSON e David BOWMAN furono trasmessi all'autorità giudiziaria di Roma a seguito di sentenza istruttoria di incompetenza per territorio emessa nei loro confronti in data 23 febbraio 1984, risultando che a loro carico (e di altri soggetti fra cui il DE RIZ, nel processo

presente anche per le imputazioni di cui al capo 9 e 20 che hanno mantenuto la loro autonomia) a Roma pendeva analogo procedimento instaurato per un "giro" romano a cui i predetti erano interessati senza organico collegamento con le organizzazioni mafiose siciliane (f.086225). I predetti furono giudicati dal Tribunale di Roma (cfr. sentenza 5.7.1986; produzione ud.20.10.1987).

Premesso tutto ciò, la corte osserva che le doglianze espresse dalla difesa non sono condivisibili.


Esse muovono, infatti, dalla proposizione suggestiva secondo cui i primi giudici, particolarmente a proposito dell'addebito di cui al capo 51, avrebbero fondato il giudizio su un autentico travisamento delle carte processuali.

La corte potrebbe limitarsi, a ripetere, sulle scia delle argomentazioni svolte dai primi giudici i numerosissimi passi delle dichiarazioni accusatorie che, al di là delle inevitabili discrasie nella narrazione dei tanti fatti (oggetto dell'indagine che interessa e di altre) la cui ricostruzione costituisce pur sempre un notevole sforzo di memoria da parte dei soggetti dichiaranti, resistono a qualsiasi critica e dimostrano che Francesco CANNIZZARO svolgeva una molteplice attività nel traffico della droga ed era ben inserito nelle organizzazioni che gestivano tale traffico e conosciuto dagli operatori a livello di un CASTILLO (alias MENDOZA) o Alan THOMAS o Pietro Luigi DE RIZ, i quali, o abilissimi corrieri o attivissimi intermediari, non erano personaggi secondari ed erano anzi

"qualcuno" nel traffico stesso (giacchè è evidente, corrieri ed intermediari costituiscono la spina dorsale che collega il produttore del servizio al fruitore dello stesso), e però, intrinseco anche di personaggi di minore livello, anche se molto attivi nel traffico (come Giovanni RAPISARDA: v. f.114676).

Ma, avendo la difesa, fra l'altro, contestato che il CASTILLO-MENDOZA avesse riconosciuto fotograficamente il prevenuto ed invocato, a tal riguardo, il contenuto della dichiarazione resa il 12 luglio 1984 al giudice istruttore (f.122285) nel contesto delle indagini attinenti al procedimento contro Giuseppe BELLIA e gli altri soggetti già menzionati, tra i quali lo stesso dichiarante, trasmesso a Palermo a seguito della più volte citata sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria romana, la corte, affinché sia chiaro che i primi giudici, affermando che il prevenuto era stato fotograficamente riconosciuto, non si sono affatto allontanati dalle risultanze processuali rimanendovi, anzi, puntualmente ancorati, ribadisce che l'imputato, più volte per altro riconosciuto fotograficamente (v. DE RIZ, e THOMAS, dei quali si dirà), è stato perfettamente identificato anche dal CASTILLO - MENDOZA.

E', invero, sufficiente correlare - in tutta l'interezza - la dichiarazione resa dal predetto il 12 luglio 1984, sulla quale la difesa si è fermata solo parzialmente, con le altre dichiarazioni rese dal medesimo, che non sono soltanto quelle del 7 dicembre 1983 rese al



pubblico ministero di Roma, quando ancora il succitato procedimento contro Giuseppe BELLIA e compagni era pendente avanti a quell'autorità giudiziaria, ma anche le precedenti sino a risalire a quella del 6 luglio 1983, resa al pubblico ministero di Roma, subito dopo l'arresto avvenuto il 4 luglio mentre si apprestava a consegnare a Sergio GRAZIOLI, attivo trafficante, poco più di mezzo chilogrammo di cocaina.

Sentito dal magistrato inquirente il CASTILLO, allora ancora noto come José Alberto MENDOZA, disse che, venuto in Italia dalla Spagna, tale Luis, anche lui venuto dalla Spagna gli aveva presentato il GRAZIOLI e tali "Franco" e "Pietro". Dopo aver narrato vicende di traffico e quella del suo arresto, interrogato il 7 dicembre 1983 nella circostanza surriferita il CASTILLO-MENDOZA, premettendo di aver fatto col GRAZIOLI una molto buona conoscenza, riferendosi ad un incontro col medesimo, al quale erano presenti un amico di costui ed altro che faceva da interprete, ed aggiungendo di aver riveduto il primo dei due anzidetti in Piazza della Repubblica e di esserne stato richiesto della fornitura di un chilogrammo di cocaina, testualmente disse che non sapeva se Francesco CANNIZZARO e Pietro Luigi DE RIZ fossero persone a lui note e che, però, avrebbe potuto dare "risposta sicura" se gli fossero state mostrate in fotografia. Mostrategli, allora, un gruppo di otto foto segnaletiche, il CASTILLO-MENDOZA riconobbe in una l'effigie di una delle persone anzidette e dopo tale riconoscimento, in segno inequivoco dello stesso, firmò a

tergo la foto, la quale riproduceva l'effigie (frontale) di Francesco CANNIZZARO ("effigie singola" si dice nel verbale, e non a caso, e se ne dirà il motivo), e precisò che la foto anzidetta si riferiva alla persona di Piazza della Repubblica e che fra le foto non c'era quella della persona che negli incontri faceva da interprete (il DE RIZ, che ha ammesso di aver svolto tale compito). La conferma più sicura del riconoscimento suddetto proviene dalla stessa dichiarazione del 12 luglio 1984, allorchè il CASTILLO-MENDOZA, confermando le dichiarazioni del 7 dicembre 1983 aggiunse di confermare "in particolare il riconoscimento di Francesco CANNIZZARO". Essendogli stata, però, mostrata una raccolta fotografica dichiarò di riconoscere nella foto segnata col numero 11 il personaggio che faceva da interprete negli incontri col GRAZIOLI (il DE RIZ la cui foto, secondo quanto si è detto, non era fra quelle otto mostrate il 7 dicembre 1983) e, non avendo riconosciuto nelle foto numero 4 e numero 20 le sembianze del CANNIZZARO e del GRAZIOLI, dopo l'intervento dell'istruttore, precisò che notava una certa rassomiglianza. Ebbene la raccolta in discorso è quella medesima mostrata al DE RIZ nell'interrogatorio del giorno prima (nello stesso contesto di indagini, f.122445) ed il DE RIZ riconobbe nelle foto suddette le sembianze del CANNIZZARO e del GRAZIOLI. Il rapporto fra le due selezioni di foto, quella di otto mostrate il 7 dicembre 1983 e l'altra più vasta mostrata il 12 luglio 1984 (al DE RIZ l'11 luglio), sta in questo che la prima conteneva due foto del CANNIZZARO, una, quella



riconosciuta dal CASTILLO-MENDOZA, l'altra, che il CASTILLO non notò o non guardò con attenzione, corrispondente a quella segnata col n.4 della seconda raccolta (foto ripresa frontalmente e di profilo, vedi f.117093; a differenza dell'altra "a effige singola"). In sostanza il CASTILLO-MENDOZA riconobbe la foto che riproduceva le sembianze più recenti del CANNIZZARO. E il riconoscimento, conseguentemente, fu perfetto.

Del resto, il THOMAS, che già nel corso dell'interrogatorio del 30.10.1983 reso al giudice istruttore di Roma riferendosi agli incontri di Roma con Giuseppe FERRERA ed altri suoi fedeli, fra i quali il CANNIZZARO, aveva riconosciuto fotograficamente i partecipanti agli incontri (f.085148), nel corso del successivo interrogatorio reso il 17 novembre 1983 al giudice istruttore di Palermo, nel contesto delle indagini connesse al procedimento contro Gaspare MUTOLO ed altri (fra i quali lui medesimo e JOHNSON, BOWMAN, CZEBENIAK, LA MOLINARA, Chiang Wing KEUNG etc. nei cui confronti era stato emesso il mandato di cattura in data 12 luglio 1983, n.326 - f.078271 - riprodotte i capi di imputazione di cui al mandato n.326 del 23 luglio 1982 - f.058609 - emesso nei confronti del MUTOLO, di Tommaso BUSCETTA, di Carlo DE CARO, etc.) riconobbe nella prima foto delle sette mostrategli in sequenza numerata le sembianze del CANNIZZARO ripreso frontalmente e di profilo (f.083509 in relazione a f.083496; nella stessa circostanza il THOMAS riconobbe le fattezze del GRAZIOLI nelle foto segnate con i numeri 4 e 6, l'una

riproducente le sembianze giovanili del GRAZIOLI, ripreso frontalmente e di profilo, l'altra riproducente un GRAZIOLI già avanti negli anni ripreso frontalmente: f.083507 e 083529; anche il DE RIZ, osservando nel corso dell'interrogatorio dell'11 luglio 1984 la raccolta fotografica, che il giorno successivo venne mostrata al CASTILLO-MENDOZA, nella foto n.20 riconoscendo l'effigie del GRAZIOLI avvertì che si trattava di foto molto antica, appunto perchè era meno recente: f.122445).

Tanto la corte ha voluto sottolineare per significare anzitutto che i riconoscimenti, dei quali si è detto, anche di soggetti diversi dal CANNIZZARO, sono stati oggettivamente riscontrati dalla conferma immediata della riconducibilità della fotografia al soggetto di cui i dichiaranti avevano parlato, poi, perchè, si è avuta la conferma, attraverso le correlazioni anzidette, dell'identità del "Franco" presentato dal DE RIZ (che aveva conosciuto il CANNIZZARO a Rebibbia: f.083486) al THOMAS e da Sergio GRAZIOLI (che pure l'aveva conosciuto in carcere come è stato confermato all'udienza del 14 maggio 1984) al CASTILLO-MENDOZA, con Francesco CANNIZZARO. Il che, inoltre, offre qualche spunto di riflessione in ordine agli effetti prodotti dal riconoscimento stesso che, infatti, va oltre il mero ambito della contestazione dell'addebito di cui al capo 51 (acquisto da parte del CANNIZZARO e del GRAZIOLI di un chilogrammo di cocaina loro venduta dal CASTILLO alias MENDOZA a sua volta chiamato a rispondere del fatto suo come dall'imputazione di cui al capo 53; ma nei confronti del



CASTILLO la sentenza di primo grado é divenuta definitiva avendo il pubblico ministero, unico impugnante, rinunciato all'appello, donde la dichiarazione di inammissibilit  nelle more intervenuta), dal quale la difesa ha tratto la deduzione di che si   discusso, ed investe tutti gli atti del processo dove, appunto, il CASTILLO-MENDOZA, il THOMAS ed il DE RIZ chiariscono la presenza, il ruolo, l'attivit  del CANNIZZARO, e con lui naturalmente del GRAZIOLI in quelle circostanze in cui i due appaiono insieme, giacch , accertata l'identit  del "Franco" con Francesco CANNIZZARO, non v'ha ombra di dubbio che, quando i predetti, nelle circostanze dette, al "Franco" si siano riferiti, intendessero riferirsi al CANNIZZARO stesso e non ad altro soggetto.

In queste condizioni, e ad integrazione delle argomentazioni della sentenza nelle parti in cui sono richiamate le manifestazioni dell'attivit  del prevenuto, va detto che assumono sicuramente una significazione sintomatica specialmente l'episodio ricordato dal CASTILLO-MENDOZA della richiesta da parte del CANNIZZARO di "un chilogrammo di cocaina"; il riferimento pure del CASTILLO-MENDOZA alla vendita allo stesso di "950 grammi di cocaina" (f.122291; nel corso dell'interrogatorio reso il 29 giugno 1984 al giudice istruttore di Roma, al quale il CASTILLO, confermando di non chiamarsi Jos  Alberto MENDOZA, dichiarava, finalmente, le sue vere generalit ); la confidenza del GRAZIOLI al DE RIZ (della quale si dir ) relativa all'acquisto di 900 grammi di cocaina, insieme con

il CANNIZZARO, presso il CASTILLO-MENDOZA; l'episodio relativo all'acquisto di Kg.3,200 di eroina che, oggettivato nel capo di imputazione di cui alla lettera b) della sentenza dichiarativa della incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria romana nel procedimento contro Giuseppe BELLIA e gli altri, fra i quali Francesco CANNIZZARO, non trova collocazione nella sentenza come capo specifico a se stante; ma certamente, essendo stato il fatto contestato al prevenuto (dove la doglianza espressa dalla difesa col secondo dei nuovi motivi di appello presentati a norma dell'art.511 c.p.p. 1930 modificato dall'art. del D.L. 21.10.1988 n.445 conv. in L. 535/1988), rientra nella contestazione generica di traffico di stupefacenti mosso anche al CANNIZZARO, cui si è dato carico del traffico come dal capo 22 nel quale è stata assorbita l'imputazione del capo 40.

La difesa, con riferimento a quest'ultimo fatto, ha dedotto che non vi sarebbe prova della riconducibilità dello stesso al prevenuto e sottolineato che costui, imputato a Roma nel procedimento contro Sergio GRAZIOLI ed i fratelli Giuseppe ed Antonino FERRERA per traffico di stupefacenti (cessione a Raffaele PERNASETTI ed Enrico DE PEDIS di eroina), è stato assolto dall'addebito con sentenza definitiva (v.produzione alle udienze del 20 ottobre 1987 e del 26 ottobre 1990, finalizzata soprattutto ad acquisire agli atti il giudizio di inaffidabilità espresso dai giudici romani sul conto del DE RIZ che era l'accusatore nel processo; la corte tornerà sull'argomento), a tal riguardo

deducendo anche che il quantitativo di eroina ceduto ai due soggetti summenzionati avrebbe fatto parte del maggiore quantitativo di Kg.3,200 che "secondo DE RIZ avrebbe [il CANNIZZARO] ricevuto dal THOMAS e per cui è imputato nel presente procedimento" (vedi pag. 14 dei motivi in esame). In sostanza la deduzione è volta a sostenere che, se è stata riconosciuta infondata l'accusa di cessione al PERNASETTI ed al DE PEDIS di eroina, che avrebbe fatto parte del maggiore quantitativo suddetto, non si comprenderebbe la riferibilità al prevenuto della detenzione o del possesso di tale maggiore quantità.

La corte, però, osserva che, a prescindere dal fatto che ogni giudicato ha una sua propria autonomia e, certamente, connotazioni diverse in relazione alle questioni trattate (soltanto facendo eccezione la regola de ne bis in idem), non sembra che nella specie la deduzione difensiva sia sorretta dal contenuto dalle carte processuali.

Non trascurando la diversa collocazione temporale dei due episodi (febbraio 1983 il fatto giudicato a Roma; marzo-giugno 1983 quello ora in esame; melius marzo-maggio essendo stato il THOMAS arrestato il 23 maggio 1983; cfr. rapporto del nucleo centrale della polizia tributaria del 17 novembre 1983 n.55649; f.114705 segg.; inoltre il rapporto della stessa polizia tributaria in data 18.4.1984 n.21195; f.089711 segg.) sulla quale qualche perplessità, essendo stati due i trasporti di droga, potrebbe cadere soltanto in ordine al primo relativo a Kg. 1,800 nel gennaio-febbraio 1983 (potrebbe essere infatti quello a cui la difesa si

riferisce), restano gli altri kg. 1,400 dell'aprile 1983 (in totale, infatti, kg. 3,200; vedi la dichiarazione del 17.11.1983), e comunque non si può in nessun modo ignorare che il THOMAS ha confermato all'udienza dell'11 settembre 1986 le precedenti dichiarazioni (con la sola modificazione del riconoscimento del RAPISARDA, su cui la corte tornerà trattando la posizione del medesimo), con le quali aveva senza tentennamenti detto che entrambi i trasporti erano destinati ai siciliani.

Del resto la correlazione dei dati forniti dal THOMAS sin dai primi giorni del suo arresto conferma che il medesimo, apertosi con le autorità e disposto alla collaborazione, rappresentò un quadro veritiero del giro di traffici nel quale si era introdotto su opera di convinzione fatta dal "Wing" (l'imputato Chiang Wing KEUNG, che figura, secondo quanto si è già detto, tra i soggetti raggiunti dal più volte citato mandato di cattura n.326 del 12 luglio 1983 e che è rimasto nel processo con gli addebiti di cui ai capi 17 e 40 appunto mossi all'organizzazione di Gaspare MUTOLO) servendosi, a tal fine, dei corrieri JOHNSON, BOWMAN, CZEBENIAK e COTTAGE (questi ultimi due arrestati l'uno il 7.4.1983, l'altro il 5.6.1982). Per completezza va detto che i trasporti, essendo l'attività cominciata nel dicembre 1981 o gennaio 1982, furono parecchi e che il sesto in sequenza assoluta corrisponde al primo dell'anno 1983 (quello di gennaio), di guisa che il settimo corrisponde al secondo di detto anno (aprile) e l'ottavo al terzo che si concludeva con l'arresto e del THOMAS e del BOWMAN e dello JOHNSON



961812

(maggio). Appunto la corte ha voluto ciò riepilogare per sottolineare la particolare sintomatica rilevanza delle dichiarazioni del THOMAS.

In queste condizioni, manifestamente discendendo dalle notazioni suddette, tutte ancorate alle emergenze processuali, la molteplicità delle relazioni del prevenuto, si coglie più compiutamente la consistenza della precisazione del DE RIZ che nell'interrogatorio del 25 novembre 1983, reso al giudice istruttore di Roma non appena emesso il primo degli ordini di cattura conseguenti al rapporto giudiziario del 17 novembre 1983 n.55649 (f.114548) dichiarò di aver saputo un giorno di giugno 1983 che "sette giorni prima" il GRAZIOLI che gli faceva la confidenza, e Francesco CANNIZZARO avevano acquistato 900 grammi di cocaina da tale MENDOZA Mario arrestato il 4 luglio 1983 (si noti il prenome Mario; quando il MENDOZA confermò le vere generalità disse di chiamarsi John Mario CASTILLO; egli era abituato alle "falsità personali": v. interrogatorio del 29 giugno e 12 luglio 1984 sopra richiamati; non può suscitare meraviglia che il "MENDOZA", che si diceva "Josè Alberto" talvolta operasse come "Mario" e come tale il DE RIZ l'avesse conosciuto).

Nè la dedotta valutazione negativa della personalità del DE RIZ da parte del Tribunale di Roma nel giudizio surrichiamato contro Sergio GRAZIOLI, i fratelli FERRERA ed il prevenuto nel quale per effetto della separazione di alcune posizioni furono emesse le sentenze in data 11.12.1986 e 5.2.1987 richiamate dalla difesa (confermate

dalla corte di appello il 27.10.1988; ora definitiva, v. gli atti prodotti alle udienze del 20 ottobre 1987 e del 26 ottobre 1990) può spiegare effetti in questo giudizio. Esso riguarda esclusivamente quel giudizio. Il DE RIZ non è un personaggio immune da critiche, ma le sue dichiarazioni vanno analizzate e valutate nel contesto dei fatti a cui si riferiscono. Più volte il collegio ha avuto modo di affermare che non può il chiamante in correità essere disatteso in toto perchè colto in mendacio parziale. Se questo, poi, riguarda un altro giudizio, appare ingiusta la pretesa di estendere la valutazione a diverso giudizio. Dunque, la valutazione negativa anzidetta a cui la difesa ha attribuito molta importanza, in realtà si esaurisce nel diverso contesto del fatto esaminato da quei giudici ed avente sue proprie connotazioni.

Ma la difesa sul DE RIZ ha specialmente fermato l'attenzione, richiamando, sempre all'oggetto di inficiarne l'attendibilità, la sentenza del Tribunale di Roma del 5 luglio 1985 (sopra richiamata, emessa nel procedimento contro JOHNSON, THOMAS, BOWMAN, lo stesso DE RIZ, KohBak KIN etc....) della quale ha citato un passo isolato, staccato dal contesto generale la cui lettura conduce, invece, alla conclusione che quei giudici hanno dato credito al DE RIZ quando il medesimo è stato ritenuto, appunto, attendibile, senza coinvolgerlo in un totale giudizio di inaffidabilità per essere stato, a volte, ritenuto non meritevole di credito (per altro, va detto che il passo citato dalla difesa - vedi pag.13 dei suoi motivi di appello che



riproducono un passo dell'elenco prodotto all'udienza del 20 ottobre 1987 insieme con la sentenza in discorso ed altra documentazione - si riferisce ad una valutazione espressa all'oggetto della determinazione della pena a riguardo dello stesso DE RIZ imputato in quel processo). Ed ha, inoltre, osservato che nel procedimento contro il GRAZIOLI, i fratelli FERRERA ed il prevenuto (conclusosi con la succitata sentenza della Corte di Appello di Roma emessa il 27 ottobre 1988) già nella fase istruttoria il prevenuto - come del resto gli altri - era stato prosciolto dagli addebiti di traffico di stupefacenti conseguenti ad accuse del DE RIZ. E, però, la corte non ha motivo di scostarsi dai principi esposti, ribadendo, fra l'altro, che ogni processo ha una sua autonoma fisionomia e che non possono esserci travasi arbitrari che ad altro non servirebbero se non ad inquinare gli atti del processo nel quale si intendono introdurre.

Quanto, poi, alle critiche mosse alla sentenza laddove nella stessa si fa riferimento all'episodio narrato dal GASPARINI va detto che i primi giudici richiamandosi all'episodio stesso (quello che riguarda il negozio "Gins" ubicato nei pressi del provveditorato agli studi di Roma) hanno inteso sottolineare, in un quadro complessivo che si fondava sulle risultanze dei rapporti giudiziari e delle indagini successive che più specificamente conclamavano l'appartenenza dei FERRERA e dei CANNIZZARO all'organizzazione del SANTAPAOLA e l'intrinsichezza delle relazioni fra questa organizzazione e quella di Saro

RICCOBONO - Gaspare MUTOLO, gli interessi che legavano i due gruppi (del resto sintomatica non poco appare la dimestichezza del MUTOLO col CONDORELLI esponente della famiglia di Catania noto a MARINO MANNOIA che conosceva alcuni soggetti della famiglia suddetta e ancor più noto a CALDERONE; v. par.10.76 posizione di Domenico CONDORELLI). Non deve, dunque, guardarsi alla ragione della visita nel negozio (un furto di gioielli in danno del MUTOLO) per trarne la conclusione che l'oggettiva "pochezza" dello stesso (ma non sarà certo inutile ricordare che il valore era invece di circa 100 milioni; v. GASPARINI dichiarazione del 14 aprile 1983; f.092130) non potrebbe mai costituire un elemento significativo nella specie, ma al contrario, deve attribuirsi alla stessa, in un contesto così manifestamente intessuto di relazioni a catena nelle quali si proiettavano gli interessi anzidetti (ancora una volta giova richiamare il contenuto dei numerosi rapporti giudiziari concernenti le parallele indagini di cui si é detto inizialmente), un valore assolutamente sintomatico dell'importanza che in quel mondo di traffici illeciti i collegamenti di qualsiasi natura e genere, dell'apparentemente più modesto al realmente più consistente, avevano (per i contatti che si confermavano o che ne derivavano, per gli appoggi che si chiedevano e si ottenevano, per le informazioni che potevano tornare utili, etc.).

Del negozio Ginz si era già occupata la Questura di Roma che sospettava essere lo stesso un punto di incontro fra elementi della malavita romana, siciliana e napoletana e

961816

che nel prosiegua delle indagini (nel corso delle quali ripetutamente emergeva il nome di Umberto CANNIZZARO implicato in un vorticosissimo giro di relazioni malavitose; ff.116177 segg.; rapporto del 30 novembre 1981 N. 48271) giungeva alla conclusione essere cointeressati a detto negozio Umberto CANNIZZARO e i fratelli (v. rapporto del 5 novembre 1983 N. 2050; ff.116295 segg.).

Per tutto questo i primi giudici sono pervenuti alle conclusioni note. E quanto al riferimento della riconducibilità al clan del SANTAPAOLA della organizzazione più circoscritta dei fratelli FERRERA e dei fratelli CANNIZZARO i primi giudici, traendo spunto dai rapporti giudiziari in discorso, nei quali più volte l'organigramma della zona orientale della Sicilia relativo alle associazioni criminali é riportato, hanno giustamente richiamato la testimonianza di Salvatore PARISI (v. pag.4381) la cui "scheletricità" - secondo quanto si legge nelle deduzioni difensive - nulla toglie, però, alla consistenza della stessa, anzi, priva di "orpelli", finisce con l'avere un maggior peso e serve da conferma di quelle che erano le notizie e le informazioni della polizia giudiziaria. Nè incide in senso contrario la dichiarazione di Antonino CALDERONE che ha affermato non essere uomini d'onore i fratelli Umberto e Francesco CANNIZZARO, giacchè, secondo quanto si é già detto, se la riconosciuta qualità di "uomo d'onore" (che implica una sorta di iniziazione) può dirsi sintomaticamente segno di appartenenza al clan mafiosi, la mancanza di tale qualità non esclude

naturalmente che il soggetto non uomo d'onore possa essere ugualmente partecipe di associazione criminale anche di stampo mafioso secondo le regole proprie poste dalla struttura del reato associativo o da quelle che presiedono al concorso di reati. In questo senso, dunque, la testimonianza del PARISI é preziosa e, a fronte della stessa che suggella i risultati dell'indagine preliminare e istruttoria, secondo la corte, si spuntano le argomentazioni difensive volte a sostenere l'inesistenza di prove a carico del prevenuto. Tanto più che Giuseppe PELLEGRITI, sentito dalla corte di Alessandria il 3 ottobre 1989, dichiarandosi non delle famiglie SANTAPAOLA, FERRERA, ERCOLANO, CANNIZZARO (cioè non elemento "stabile"), ma in collegamento con le stesse ("ci scambiavamo favori"), e in particolare con "Pippo FERRERA" e con "SANTAPAOLA" (alla domanda se i collegamenti più stabili fossero con il FERRERA rispondeva: "con FERRERA e SANTAPAOLA), aggiungeva: "io ci tengo a precisare che la famiglia SANTAPAOLA, la famiglia FERRERA, la famiglia CANNIZZARO sono tutte imparentate ... io dico le famiglie perchè automaticamente già sono imparentate, ma anche fanno parte di un clan associativo" e alla domanda di un difensore ("... quindi come famiglia e come clan") ribadiva ... "e come clan associativo". E, infine, alla domanda del presidente se le avesse conosciute e frequentate "nell'uno e nell'altro modo" rispondeva: "certo, è normale", pronunziandosi affermativamente ancora alla domanda se la frequentazione e la conoscenza riguardavano i predetti come "famiglia di sangue e come famiglia intera nel significato


speciale che assume nell'organizzazione mafiosa questa espressione".

Con queste integrazioni e precisazioni la sentenza sul punto della responsabilità del Francesco CANNIZZARO va confermata, osservandosi quanto alle questioni relative alle aggravanti contestate, a quelle concernenti fra i reati associativi di natura diversa, la continuazione e problemi connessi, che la corte se ne è occupata nelle parti IV e V alle quali va fatto rinvio.

In ordine alla determinazione della pena, (per la quale non c'è appello del pubblico ministero) i primi giudici hanno stabilito la stessa in anni sei di reclusione per i reati di cui ai capi 1, 9, 10 (p.b. anni 4 con riferimento all'art.416 bis + 1/3 per VI dello stesso articolo + aggr. di cui all'art.112 n.1 c.p. + la continuazione) ed in anni undici di reclusione per tutti gli altri reati (che riguardano gli stupefacenti) partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa. Fermo rimanendo l'assorbimento nell'imputazione di cui al capo 10 della imputazione di cui all'art.416 c.p., contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, nella specie l'aumento per continuazione non viene meno giacchè l'associazione di cui al capo 9 ha mantenuto, secondo il convincimento espresso dai primi giudici e condiviso da questa corte, la sua autonomia. Viene meno, invece, l'aumento stabilito per l'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p. che è stata esclusa per incompatibilità con la struttura del reato associativo

di stampo mafioso (v. par.4.8).


La pena, pertanto, deve essere determinata eliminando l'aumento stabilito per l'aggravante anzidetta. Quanto alla pena per gli altri reati, giusta la riserva di cui al par. 5.7, la misura-base stabilita dai primi giudici va aumentata tenendo presente la circostanza più grave, che è quella di cui all'art.74 comma II della legge n.685/1975, la cui sussistenza è in re ipsa date le conclusioni cui la corte è pervenuta, con un ulteriore aumento ai sensi dell'art.63 comma IV, ultimo inciso, c.p.. Ciò detto, precisando che è infondata la domanda di concessione delle attenuanti generiche attesa la personalità del prevenuto, la pena per i reati di cui ai capi 9 e 10, esclusa l'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p., si riduce ad anni cinque e mesi dieci (p.b. anni 4 + 1/3 aggr. di cui al comma IV dell'art.416 bis + art.81 cpv. = a.5 e m.10), e, quanto agli altri reati, si determina in anni dieci e mesi due di reclusione e lire 120 milioni di multa secondo il seguente calcolo: pena base anni quattro e lire 30 milioni + aggr. ex art.74 comma II = anni sei e lire 45 milioni + aumento per effetto della riserva suddetta = anni otto e lire 60 milioni + art.81 = anni dieci e mesi due e lire 120 milioni. In totale sono anni sedici e lire 120 milioni, del tutto adeguata alla rilevanza dei fatti oggetto dell'indagine e niente affatto sproporzionata (e, per altro, osserva la corte, il calcolo si è operato partendo dalla misura minima edittale e con aumenti pur essi ancorati al minimo o a valori molto contenuti).

The block contains two handwritten signatures in black ink, positioned at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

Il condono va escluso. Fermo il resto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

10.55. CANNIZZARO Umberto. - Venne rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (capi 1, 10, 13, 22) nonché per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20, concernenti, come nel caso del fratello Francesco, anche altri soggetti vincolati da interessi espliciti in un sodalizio operante in Roma e facente capo ai fratelli catanesi FERRERA, sul quale fra dicembre 1982 e ottobre 1983 era stata condotta un'ampia indagine dalla guardia di finanza; sul punto v, il paragrafo precedente). E' stato condannato per tutti gli addebiti suddetti, ritenute la continuazione fra i capi 1 e 10 e fra i capi 13 e 22 nonché fra il capo 9 e il capo 10 ed il capo 22, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120.000.000 di multa, oltre a pena accessoria e misura di sicurezza conseguenziali. Ha proposto appello deducendo con più gruppi di motivi la violazione dei diritti di difesa, per asserita inadeguatezza dei tempi di esercizio della stessa in relazione alla mole del processo, con conseguenziale denuncia di nullità ex art. 185 c.p., l'insussistenza di prova o, subordinatamente, l'insufficienza della stessa (oggi parificata alla mancanza), e, più subordinatamente, l'esclusione delle



aggravanti contestate, la sussistenza del vincolo di continuazione fra tutti i reati sopraelencati e invocando, inoltre, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 c.2 della legge sugli stupefacenti, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione dei minimi della pena. Con altro gruppo di motivi ha chiesto, sempre in subordine rispetto alla principale richiesta assolutoria, che fosse ritenuta la sola partecipazione all'associazione ex art. 416 c.p. e la pena contenuta entro i limiti della custodia cautelare sofferta.

Non c'è appello del procuratore della Repubblica, mentre il procuratore generale ha lamentato l'esclusione delle aggravanti di cui agli articoli 75 c.5° e 74 c.2° della legge sugli stupefacenti e la ritenuta continuazione tra il reato associativo di cui al citato art. 75 ed il reato fine di cui al capo 22, temi questi che sono stati trattati nelle parti IV e V alle quali si rinvia per l'aspetto generale degli stessi.

Ciò premesso, e premesso, altresì, che della dedotta violazione dei diritti di difesa la corte si è occupata nella parte II e che nella specie l'articolazione dei motivi a sostegno dell'impugnazione dimostra per tabulas che la difesa ha svolto compiutamente il suo compito, la corte osserva che sul conto dell'Umberto, del fratello Francesco, dei fratelli Antonino, Francesco e Giuseppe FERRERA, e di altri soggetti (di cui si dirà) avevano riferito all'autorità giudiziaria romana i finanzieri del nucleo centrale di polizia tributaria che col più volte citato

rapporto del 17 novembre 1983 n.55649 (preceduto da alcuni rapporti preliminari e seguito da altri integrativi o chiarificativi) rassegnavano il risultato delle indagini condotte sin dal dicembre 1982 nella capitale al fine di smascherare una potente organizzazione volta al traffico di stupefacenti che aveva punti di riferimento in Sicilia, particolarmente a Catania, e centro di operatività e smercio a Roma. E poichè nella parte che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO, fratello gemello dell'Umberto, la corte ha indicato i passi salienti dello sviluppo delle indagini, non è necessario ripeterne i vari contenuti, avvertendo, per altro, l'esigenza di precisare che Umberto CANNIZZARO nell'indagine della guardia di finanza è entrato soprattutto per i suoi rapporti col clan dei cugini FERRERA e per i fatti romani di cui alle imputazioni oggettivate nei capi 9 e 20.

Umberto CANNIZZARO ha respinto gli addebiti, negando di conoscere, all'infuori dei cugini FERRERA (e ovviamente del fratello) nonchè di Carlo SERRA, tutti gli altri imputati dell'organizzazione romana (da BELLIA, BONICA, GIUSTOLISI etc. a SAVOCA, TORRISI, TRAPANI etc. non esclusi il DATTILO e il DE RIZ) e solo ammettendo che qualcuno di costoro potesse essergli noto di nome come cliente del negozio "Canada Pellicce" sito in via del Corso 18 da lui medesimo gestito col socio SERRA.

Senonchè osserva la corte la sua militanza nell'organizzazione, operante a Roma specialmente, risulta anzitutto dalla dichiarazione di Pietro DE RIZ, resa il 25

novembre 1983 al sostituto procuratore della Repubblica nell'ambito del procedimento instaurato a seguito della denuncia di cui al rapporto in data 17 novembre 1983 N.55649 del nucleo centrale di polizia tributaria sopra richiamato.

A tal riguardo, essendosi dalla difesa sostenuto che il DE RIZ "prima e seconda maniera" non avrebbe mai accusato di traffico di droga il prevenuto, è necessario puntualizzare che il DE RIZ nel corso dell'interrogatorio anzidetto, dopo aver precisato di aver veduto una sola volta il prevenuto insieme con Sergio GRAZIOLI, spiegò che in quell'occasione, volendosi dai GRAZIOLI e da Francesco CANNIZZARO vendere della cocaina, l'Umberto era stato interpellato dal GRAZIOLI perchè la vendesse "nel suo ambiente", richiesta non accolta giacchè al medesimo la cocaina non era apparsa "buona" (f.116775).

Or bene è manifesto: 1) che se il GRAZIOLI si era rivolto al prevenuto perchè cercasse di "piazzare" la droga nel suo ambiente, era segno questo di un interesse del predetto all'acquisto eventuale; 2) che se il prevenuto fosse stato immune da collegamenti col mondo del traffico, avrebbe risposto negativamente non per la scadente qualità della droga, ma per la sua estraneità ad ogni qualsifosse colleganza con il mondo suddetto.

A ciò può aggiungersi che, secondo risulta dalla dichiarazione dello stesso DE RIZ, costui ebbe lo scrupolo di chiedere che gli si mostrasse una fotografia del prevenuto avendo espresso il dubbio che potesse trattarsi del fratello Giorgio. Or bene nel corso dell'interrogatorio

reso il giorno 11 luglio 1984 il DE RIZ, confermando la dichiarazione del 25 novembre 1983, riconobbe nella foto n.5 della raccolta di fotografie esibitagli (quella stessa che il giorno appresso sarà mostrata a CASTILLO Mario Vittorio alias MENDOZA José Alberto) l'effigie di "Umberto CANNIZZARO" (f.122246).

Se si riflette sulla circostanza che il DE RIZ aveva detto di aver veduta una volta il prevenuto, proprio quella volta di cui all'episodio surriferito, è agevole concludere che il riconoscimento fotografico elimina qualsiasi dubbio sull'identità del prevenuto con la persona vista dal DE RIZ insieme con il GRAZIOLI.

E poichè sul DE RIZ sono state avanzate riserve a causa del giudizio negativo espresso circa la sua personalità dall'autorità giudiziaria romana nel procedimento contro sergio GRAZIOLI, Francesco CANNIZZARO ed i fratelli Antonino e Francesco FERRERA, imputati di traffico di stupefacenti per cessione di Kg. 1,800 di eroina a Raffaele PERNASETTI ed Enrico DE PEDIS (in Roma nel febbraio 1983) conclusosi con l'assoluzione dei predetti (sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 1988; v. atti prodotti all'udienza del 20 ottobre 1987 e del 26 ottobre 1990), è necessario, rinviando al paragrafo precedente per tutte le notazioni relative, ribadire che quel giudizio riguarda quel processo ed esaurisce in quel processo i suoi effetti. Così come, sempre a proposito del DE RIZ, essendo stato lo stesso giudicato non in tutto affidabile dal tribunale di Roma (sentenza 5

luglio 1985) nel procedimento contro JOHNSON, THOMAS, BOWMAN, lo stesso DE RIZ, Koh Bak KIN ed altri, la corte ha osservato (v. pure le notazioni svolte nel precedente paragrafo) che i giudici romani avevano ritenuto non meritevole di credito il DE RIZ in talune sue dichiarazioni, mentre gli avevano creduto quanto ad altre. Il che conferma non potersi un soggetto dire totalmente incredibile per essere stato ritenuto o scoperto in mandacio parziale, giacchè si finirebbe col rigettare acriticamente notizie che, invece, ben possono avere il crisma dell'attendibilità. E sul punto anzidetto nulla c'è in atti che induca a ritenere che DE RIZ non avesse visto GRAZIOLI e Umberto CANNIZZARO e non fosse stato lui presente alla richiesta che all'Umberto si era fatta di piazzare la droga nel giro delle sue conoscenze (testualmente "il GRAZIOLI e l'Umberto si incontrarono ...; parlarono della cocaina e, in particolare, l'Umberto venne richiesto di venderla nel suo ambiente. L'Umberto rifiutò tale proposta in quanto diceva che la cocaina non era buona"; f.116775).

In queste condizioni anche l'episodio che condusse all'arresto di Carlo SERRA il 9 febbraio 1983 per il quale il medesimo, imputato di detenzione di cocaina venne definitivamente condannato, è stato giustamente ritenuto dai primi giudici come un elemento sfavorevole al prevenuto, le cui argomentazioni difensive, sostanzialmente volte a conferire all'episodio suddetto una connotazione di esclusiva sua riconducibilità al soggetto SERRA, imputato e condannato nel relativo processo, e di non incidenza sulla

posizione del CANNIZZARO per essere stato costui estraneo a quello, non possono da questa corte essere condivise. Infatti, osserva la corte, se le risultanze di quel processo riguardano indubbiamente il SERRA e nulla può più esser detto in proposito di quanto la sentenza definitiva non dice, esse stesse, però, come fatto storico, ben possono essere oggetto di valutazione al di fuori della specifica posizione (definitiva) del SERRA, ove, secondo l'apprezzamento che delle stesse questa corte può fare, dovesse ravvisarsi una loro incidenza sulla posizione del CANNIZZARO, tanto più che quelle risultanze, connesse alle indagini svolte dal nucleo centrale di polizia tributaria secondo risulta dal rapporto del 17 novembre 1983 N.55649, sono state rassegnate dai finanziari compiutamente anche con detto rapporto. E, appunto, osserva la corte, il dato incontestabile che emerge dall'operazione di polizia del 9 febbraio 1983 è il rinvenimento dell'involucro contenente la droga nel magazzino di via Vigna Fabbri 8, il che costituisce una circostanza assolutamente oggettiva la quale va correlata all'altra, anch'essa incontestabilmente oggettiva, della disponibilità di detto magazzino da parte di entrambi i soci (anzi quel giorno vi lavorava il nipote del CANNIZZARO, Sebastiano GEREMIA, che, coinvolto nella vicenda, venne prosciolto nella supposizione che la sua presenza fosse dipendente dalla sua condizione di uomo di fatica secondo la versione del medesimo e del SERRA; cfr. sentenza-ordinanza del 9 luglio 1983; f.114589).

In queste condizioni non si può negare che i dati

surriferiti integrino gli estremi di un indizio molto grave a carico del prevenuto la cui condizione nella vicenda sostanzialmente non differisce da quella del SERRA se non per il dato della presenza di costui in loco, mentre appunto il CANNIZZARO non era in sito. Non è inutile ricordare che lo stesso tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi sull'appello contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore romano aveva rigettato la domanda di scarcerazione proposta, dal prevenuto, osservava "che il CANNIZZARO esperto uomo d'affari, certamente non avrebbe tollerato attività illecite del socio [il SERRA] proprio nel suo magazzino, qualora non avesse avuto concreto interesse al traffico di cocaina" (f.128816).

Se poi a ciò si aggiunge che i rapporti fra il CANNIZZARO ed il SERRA, i cui nomi erano emersi già nel maggio 1981 nel corso di indagini svolte dalla polizia di stato su assai sospetti incontri nel negozio Ginz (di cui si è detto nel paragrafo precedente) fra elementi della malavita siciliana, napoletana e romana (cfr. rapporto del 30 novembre 1981 N.48271 del nucleo centrale di polizia criminale; f.116177), a maggiore ragione dovevano andare, appunto per questo vorticoso loro inserimento in un giro ampio di relazioni illecite, oltre quelli che potevano essere i normali rapporti di due soci interessati ad un'ordinata e lecita attività, agevolmente si perviene alla conclusione che anche l'episodio del 9 febbraio 1983 sia da valutare quanto meno come un gravissimo indizio a carico del prevenuto.

Costui, dunque, fu veduto dal DE RIZ insieme col GRAZIOLI nella circostanza di cui si è detto, era molto vicino al SERRA protagonista (potrebbe dirsi) non occulto dell'episodio del 9 febbraio 1983 avvenuto nel magazzino di cui il CANNIZZARO pure disponeva, da altro notissimo corriere e fornitore di droga, Franco GASPARINI, buon conoscitore di uomini e di cose nel mondo del traffico, venne espressamente indicato come uno degli interessati con i FERRERA al traffico di cocaina da organizzare (f.92133). E' vero che il GASPARINI riferì che la riunione, da tenersi a Ladispoli, non si fece più, ma l'indicazione resta come sintomatica dell'interesse che il GASPARINI attribuiva al prevenuto nel settore della droga. la quale, con strana coincidenza, in tutte le circostanze esaminate riguardava "cocaina" (cocaina era la droga di cui il parlò DE RIZ, cocaina quella rinvenuta nel magazzino di via Vigna Fabbri 8, cocaina quella che sarebbe dovuta essere oggetto del traffico da organizzare con i FERRERA secondo GASPARINI; e, può allora puntualizzarsi, di cocaina i finanziari erano già convinti che il CANNIZZARO si occupasse con la copertura dell'attività di pellicceria).

In questo contesto, che è strettamente ancorato alle emergenze processuali, non possono censurarsi i primi giudici che hanno, altresì, richiamato talune frequentazioni del negozio di via del Corso 18 da parte di personaggi, come il BONICA o il RAPISARDA, perfettamente inseriti nel sodalizio romano-catanese dei cugini FERRERA, secondo si è detto nelle rispettive posizioni (v. par.10.34 e 10.94). Nè

può passare inosservato che per traffici illeciti il SERRA si servisse proprio dell'autovettura intestata al prevenuto (cfr. f.114625; v. il citato par.10.94) e che egli fosse presente nell'agosto ai Faraglioni, noto albergo di Acitrezza frequentato dal cugino Nino FERRERA, ma preferito anche da altri appartenenti al sodalizio (come, per esempio, Concetto MURABITO: v.par.10.261).

E se non può non darsi ragione alla difesa quando giustamente fa notare che la conversazione telefonica fra Antonietta GIUSTOLISI e tale Umberto non può riferirsi al prevenuto (ma su questo punto anche i finanziari avevano concluso allo stesso modo e la puntualizzazione dei medesimi sfuggì alla prima corte; v. par.10.335 TORRISI Orazio) ovvero che è molto discutibile che l'utenza intestata a Sebastiano CANNIZZARO, padre dei CANNIZZARO a quindici anni di distanza dal decesso del medesimo fosse riferibile a costoro che comunque non avevano relazione con l'abitazione indicata (via delle Banane 25; v. f.114776; ma anche le precisazioni del prevenuto nell'interrogatorio del 12 luglio 1984 e nella dichiarazione dibattimentale; ff.006729 e 006750), deve di converso ammettersi che non inesattamente è stata dai primi giudici evocata la testimonianza di Salvatore PARISI per inferirne la sicura appartenenza del prevenuto al clan catanese di cui i cugini FERRERA e Benedetto SANTAPAOLA erano tra le punte massime. Questa corte ha ricordato anche la testimonianza di Giuseppe PELLEGRITI sentito ad Alessandria il 3 ottobre 1989. E poiché sui punti anzidetti sono state svolte diffuse

notazioni trattando la posizione di Francesco CANNIZZARO (paragrafo precedente), non occorre ripetere le medesime argomentazioni, essendo sufficiente il rinvio al relativo paragrafo, anche per quanto riguarda le considerazioni sulla visita del GASPARINI al negozio "Ginz" e quelle concernenti la dichiarazione di Antonino CALDERONE.

Una notazione, infine, va fatta in ordine a quel passo della sentenza dove si fa menzione del possesso da parte del prevenuto di una quarantina di chitarre ovvero sia di pistole come queste si intendono nel gergo della malavita. E' riduttivo dire, come fa l'imputato, che egli non trattava chitarre e comunque che riteneva essersi trattato di una "telefonata sciocca" (cioè scherzosa) e che, però, non la ricordava (f.006725). Ma, appunto perchè non trattava le chitarre-strumenti musicali, e perchè, inoltre, che la telefonata fosse uno scherzo sta soltanto nella fantasia del prevenuto, il riferimento alle stesse nella conversazione anzidetta (f.116114) deve essere stato convenzionale. E, si badi bene, era il CANNIZZARO a dire che disponeva di una "quarantina" di chitarre (testualmente nel rapporto si legge: "infine Ciccio ... chiede ad Umberto se ha disponibilità <<di chitarre>>. CANNIZZARO afferma di averne un <<quarantina>> ma che può rivolgersi a Napoli per averne). L'accertamento è connesso a quel contesto di indagini alle quali si riferisce il citato rapporto del 30 novembre 1981; può ancora ricordarsi che i finanziari avevano riferito circa un collegamento del CANNIZZARO col pregiudicato napoletano Francesco GALA, residente a Milano,



sospettato di traffico di stupefacenti con Umberto MARESCA, altro pregiudicato, e coinvolto, non è noto a che livello, in una vicenda di acquisto di kg.270 di anidride acetica che rientra nel processo di trasformazione della morfina base.

E' chiaro che tali richiami interessano solo per puntualizzare in quale ambiente si muoveva il prevenuto e che la somma di tutte le indicazioni anzidette si aggiunge a tutte le altre numerose già esaminate, sicchè deve pervenirsi alla conclusione che sul punto della responsabilità del prevenuto in ordine a tutti gli addebiti mossigli la sentenza va confermata, osservandosi quanto alle questioni relative alle aggravanti contestate, a quelle concernenti il concorso fra reati associativi, la continuazione e problemi connessi, che la corte se ne è accupata nelle parti IV e V alle quali va fatto rinvio.

Quanto alla determinazione della pena, premesso che il prevenuto non appare meritevole di attenuanti generiche e che sull'esistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art.74 della legge sugli stupefacenti non ci sono dubbi di sorta giacchè che si trattasse di traffici di grossa dimensione emerge da tutto il contesto processuale, può farsi riferimento alla posizione di Francesco CANNIZZARO, in questa sede riportandosene il risultato finale del computo: anni 5 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui ai capi 9 e 10, ed anni 10 e mesi 2 di reclusione e lire 120.000.000 di multa per i reati di cui ai capi 13, 22, 20, con esclusione del condono e rimanendo fermo il resto.

10.56. CAPIZZI Benedetto - L'imputato è stato condannato in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) alla pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Nei suoi confronti si è dichiarato non doversi procedere ex art.90 c.p.p. in ordine ai capi 13 e 22 della rubrica, in quanto già giudicato con sentenza divenuta definitiva; è stato inoltre assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di plurimo omicidio di cui al capo 89 (omicidio in danno di Girolamo TERESI, Salvatore ed Angelo FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO, di cui al par. 6.8).


Lo stesso imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena da tutte le imputazioni ascrittegli, deducendo la totale inconsistenza delle fonti di prova indicate dall'accusa.

Ha proposto appello altresì il procuratore della Repubblica dolendosi della lieve entità della pena inflitta dai primi giudici, emergendo un coinvolgimento ad alto livello nel sodalizio criminoso.

Anche il procuratore generale ha formulato analoghe doglianze.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato coerenti conclusioni.

Osserva, ciò premesso, la corte che il CAPIZZI è stato



961834

già condannato con sentenza definitiva (corte d'appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988) per il medesimo reato di associazione mafiosa (appunto quale affiliato al sodalizio "cosa nostra"), a seguito delle indagini scaturite dal c.d. "blitz di Villagrazia" del 19 ottobre 1981 (di cui si è parlato nella parte VI e, in particolare, nel par. 6.1).

Difatti, non a caso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis era stata ricavata dai primi giudici innanzitutto proprio da questo episodio, certamente emblematico nel quadro delle vicende del sodalizio criminoso e specie nel periodo "caldo" della guerra di mafia.

Per vero, la sicura affiliazione a "Cosa Nostra" del CAPIZZI era stata ricavata, a parte le risultanze degli accertamenti bancari, dalle univoche e concordanti rivelazioni dei "pentiti", in primo luogo, di CONTORNO, che addirittura lo aveva dato come presente al "baglio SORCI" e cioè al quadruplice omicidio dei TERESI, DI FRANCO e FEDERICO (fatti nel cui merito non è dato entrare, più di quanto non si sia detto nella sede richiamata, posto che contro la pronunzia assolutoria nei confronti del CAPIZZI non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero). In secondo luogo, dalle ugualmente univoche rivelazioni di Salvatore CONIGLIO e Salvatore ANSELMO, i quali avevano appunto indicato il CAPIZZI quale componente dell'associazione mafiosa.

Il primo aveva infatti riferito (oltre al

coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti, imputazioni qui non più devolute) che lo stesso era addirittura un elemento di spicco del gruppo facente capo a Francesco ADELFINO (f.504991) ed era inoltre in stretti rapporti con i DI CARLO, peraltro con lui imparentati (f.504664).

L'ANSELMO, dal canto suo, aveva confermato questo dato precisando altresì che il CAPIZZI era un elemento di rilievo anche nel carcere dell'Ucciardone dove intratteneva stretti rapporti con personaggi come Leonardo GRECO, Pietro FASCELLA, Giuseppe GAMBINO, Salvatore FAZIO, i MADONIA e BONANNO (f.999882 segg.).

Per vero, è da queste ultime acquisizioni che a giudizio di questa corte si possono ricavare sicuri elementi di prova in ordine al perdurante vincolo associativo del CAPIZZI pur in presenza della vicenda carceraria che (nel processo ricordato) lo aveva coinvolto fin da prima della entrata in vigore della legge n.646/1982 (e secondo i criteri direttivi di cui al più volte richiamato, sul punto, par. 4.7.).

Che, contrariamente alle proposizioni difensive, i rapporti tra il CAPIZZI e gli altri detenuti di rilievo mafioso non fossero infatti l'espressione di una normale vita di relazione carceraria, ma che invece erano contrassegnati dalla permanenza del vincolo (che, come il processo in alcuni casi ha dimostrato, finisce con il rafforzarsi ulteriormente in dipendenza di traversie giudiziarie, facendo conseguire persino un maggior prestigio

all'affiliato detenuto), è stato, in modo assai eloquente, dimostrato anche dalle sopravvenute rivelazioni di MARINO MANNOIA. Costui, in questo dibattimento di appello, ha confermato (oltre gli episodi di omicidio non oggetto del processo e comunque coperti da statuizione assolutoria non impugnata) che il CAPIZZI aveva appunto mantenuto contatti mafiosi con uomini come Leonardo GRECO e Salvatore MONTALTO; contatti e discussioni, che avevano avuto infatti come oggetto la posizione di altri associati il cui comportamento veniva stigmatizzato secondo le regole di "cosa nostra" e che dunque dimostrano, oltre ogni ragionevole perplessità, come l'imputato avesse mantenuto in carcere quella posizione di prestigio che aveva formato oggetto dell'accertamento giudiziario definitivo.

La protrazione della condotta associativa oltre la detenzione e l'accertamento giudiziario del reato, implica la realizzazione di una nuova fattispecie analoga che, per intuitiva ragione di identità, va ritenuta unificata sotto il vincolo della continuazione alla condotta pregressa.

In applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. si ritiene equo un aumento della pena inflitta nel giudizio definitivo (pena di anni cinque e mesi sei di reclusione) nella misura di ulteriori anni tre di reclusione.

Per l'imputazione di cui al capo 89, come si è detto, la formula del dubbio (malgrado quanto sopra osservato) va tuttavia adeguata al nuovo regime processuale.

10.57 CARUSO Vincenzo - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonchè di quelli di cui ai capi 365 e 366, concernenti la detenzione di armi, tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono di mesi sei.


Ha proposto impugnazione lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni deducendo la totale equivocità delle fonti di prova indicate dall'accusa e formulando istanze subordinate.

Ha proposto, altresì, impugnazione il procuratore generale dolendosi della ritenuta continuazione fra il reato associativo e reati-scopi e dolendosi, inoltre, della misura della pena inflitta.

Il procuratore della Repubblica non ha fatto seguire da motivi la proposta impugnazione.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura sul punto dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui sopra.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures, one larger and more stylized than the other.

961838

In realtà i primi giudici avevano tratto il loro convincimento in primo luogo dalle rivelazioni di SINAGRA, il quale, avendolo senza incertezza riconosciuto in fotografie (f.012065), aveva indicato il CARUSO come appartenente alla cosca capeggiata da Filippo MARCHESE, che anzi si serviva di lui come esperto nella pulitura e nella rettifica di armi: fatti supportati dal preciso riferimento ad un episodio caduto sotto la sua attenzione, allorquando il di lui cugino (notoriamente sicario della cosca medesima) aveva fatto eseguire, per suo tramite, simili operazioni ad un fucile poi occultato nel "covo" del gruppo (f.011841).

Il SINAGRA aveva precisato che il CARUSO era proprietario di un bar di Piazza Sant'Erasmus e del ristorante "La Nave" (f.012077).

Significativa conferma era poi scaturita dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva indicato l'imputato come un elemento particolarmente vicino ai VERNENGO (f.999984); e costoro, come il processo dimostra, erano soggetti vicini a quella cosca.

Il CALZETTA aveva, in particolare, ricordato come nel locale del CARUSO si fosse tenuto un trattenimento di nozze di Stefano PACE, al quale avevano partecipato i "megghiu cristiani", ossia, nell'evidente accezione gergale, persone rivestenti un ruolo di spicco nell'organizzazione mafiosa (e, difatti: Giovanni BONTATE, Ignazio PULLARA', gli ZANCA ed altri).


Per vero, la corte di primo grado non aveva mancato di rilevare come, a preciso riscontro delle superiori

acquisizioni, il bar "Italicus" di Piazza Sant'Erasmus, del quale era appunto titolare il CARUSO, fosse notoriamente ritrovo abituale di mafiosi e pregiudicati della zona della Kalsa (f.011989).

A fronte di tutto questo la difesa (a parte le generiche questioni sui "pentiti" esaminate nella parte III, cui si rinvia) si è soffermata sui dati intrinsecamente equivoci promananti dalle superiori risultanze, deducendo che, per converso, il CARUSO era certamente una persona benestante, titolare di avviati esercizi commerciali e dotato di una immagine di notevole rispettabilità e che dunque non avrebbe avuto alcun motivo di affiliarsi a sodalizi criminosi di sorta; tanto più che gli eventuali contatti con persone sospette (peraltro inevitabili per chi gestisce esercizi pubblici) non potevano univocamente implicare l'adesione espressa e fattiva ad un'organizzazione delittuosa. E così, la stessa "passione" (non contestata) per le armi non poteva essere valutata alla stregua di sicuro indizio di appartenenza al sodalizio mafioso.

Ma non è difficile rilevare come tali proposizioni non colgano affatto nel segno di una utile svalutazione delle fonti di prova, se è vero che nelle stesse è dato ricavare all'opposto sicuri ed affidabili argomenti implicanti la colpevolezza dell'imputato.

Le, peraltro suggestive, deduzioni non tengono infatti conto che i locali gestiti dal CARUSO non erano esercizi soltanto frequentati (dunque possibilmente solo in modo occasionale) da pregiudicati, ma veri e propri punti di



961840
riferimento delle cosche mafiose. Difatti alle gravi e circostanziate affermazioni dei verbalizzanti (laddove si avvertiva come il bar di Piazza Sant'Erasmo fosse "notoriamente ritrovo abituale" di mafiosi e pregiudicati, con l'attestazione che personale di polizia vi avesse rinvenuto personaggi di sicuro spessore mafioso come gli SPADARO, TINNIRELLO e altri, e persino criminali pericolosi come Salvatore ROTOLO e Pietro SENAPA), fanno da eloquente contrappunto le spontanee dichiarazioni di SINAGRA il quale, nel raccontare le vicende connesse al suo "arruolamento" in "cosa nostra", aveva ricordato come il cugino (suo omonimo, detto "Tempesta" e suo iniziatore nelle imprese criminali mafiose) gli aveva raccomandato che la regola era che si facesse trovare sempre a disposizione in alcuni ben specifici punti di riferimento (luoghi di incontro del clan), tra cui appunto il bar di Sant'Erasmo del CARUSO (dich. dib. f.025042).

Di tal che non è dubbio che tali elementi costituiscano tra loro vicendevole quanto univoco riscontro.

E la corte non trascura che le indicazioni sul conto del CARUSO erano state spontaneamente fatte dal SINAGRA in occasione del sopralluogo immediatamente seguito all'inizio della sua collaborazione (f.258350); in maniera cioè del tutto immune da sospetti di inquinamento di ogni genere.


Ma lo spessore mafioso del CARUSO si ricava anche dal singolare episodio (descritto nel par. 3.5) delle intimidazioni rivolte al SINAGRA per farlo recedere dalle sue chiamate in correità (e che avevano avuto uno sbocco

parzialmente e temporaneamente positivo), laddove uno degli imputati da "salvare" attraverso opportune ritrattazioni (suggerite da ben chiari messaggi intimidatori) era proprio l'odierno imputato (f.059450).

Persino MARINO MANNOIA, l'ultimo "pentito" (in ordine di tempo, ma tra i più affidabili sul piano dell'attendibilità) di questo processo, ha con certezza confermato che CARUSO era "uomo d'onore" (nella accezione ben nota). Anzi il dato di significativo valore processuale è che questo collaboratore abbia definito l'imputato (testualmente: ud. 5 gennaio 1990) come "'un brav'uomo" nel senso di "Cosa Nostra"', precisando (malgrado l'evidenza) che tale espressione stava appunto a significare la condizione naturale di disponibilità ad ogni tipo di impresa delittuosa da parte dei soggetti affiliati al sodalizio anche rivestenti un'immagine sociale apparentemente "pulita".

A fronte di tutto ciò, di nessun rilievo può essere l'incertezza, introdotta dalla difesa, come l'individuazione del fabbricato (approssimativamente indicato da SINAGRA nel ricordato sopralluogo) nel quale il CARUSO aveva, di tanto in tanto, accudito alla preparazione delle armi; perchè, a tacer d'altro, ciò che è esaustivo è comunque il dato storico riferito e che non può essere svalutato dalla ricerca di una eventuale titolarità formale dell'immobile in questione.

La sentenza va dunque confermata, fermo restando l'assorbimento del reato di cui all'art.416 c.p. in quello



di cui all'art.416-bis c.p., secondo i criteri stabiliti in via generale.

Per quanto attiene alla determinazione della pena-base in relazione al reato associativo, che è il più grave, in coerenza con le giuste doglianze del pubblico ministero, essa va stabilita in anni cinque e mesi otto di reclusione, aumentati ad anni sei per effetto della continuazione con i reati relativi al possesso delle armi scaturenti dalle risultanze esaminate.

Difatti, la personalità dell'imputato ne viene, come si è detto, negativamente connotata dalle risultanze processuali, attraverso le quali emerge una personalità che peggio rappresenta, nell'immagine apparente di legalità di condotta di vita, quel pericolo di infiltrazione che rende vieppiù insidioso il fenomeno mafioso (in questo restando assorbite le istanze difensive tendenti subordinatamente all'attenuazione della pena ed al riconoscimento di circostanze, che invece non sarebbero da nulla giustificate).

L'aumento, relativo alla continuazione, in ragione di mesi quattro di reclusione, rimane tuttavia coperto dal condono di cui i primi giudici han fatto applicazione.


10.58 CASELLA Giuseppe - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., così modificata l'imputazione di cui al capo 1 (associazione per delinquere) e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa. E' stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) per non aver commesso il fatto.

Contro le relative statuizioni ha proposto impugnazione in primo luogo l'imputato reclamando l'assoluzione da tutte le contestazioni. Ha proposto impugnazione, altresì, il procuratore della Repubblica chiedendo la condanna dell'imputato per i reati di cui ai capi 10, 13 e 22 sul rilievo che lo stesso risultava legato ai VERNENGO ed agli SPADARO secondo le dichiarazioni di CALZETTA.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Invero, la corte di primo grado aveva ritenuto responsabile il CASELLA del reato di cui all'art.648 c.p. avendo accertato che lo stesso non era organicamente inserito nell'organizzazione criminale denominata "cosa



nostra", ma si era limitato ad assumere, rispetto ad essa, un ruolo di sostanziale contiguità. Tanto era stato ricavato, da una parte, da una serie di fatti giudicati sintomatici, come quelli in primo luogo risultanti dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito che l'imputato era legato ai VERNENGO ed agli SPADARO assieme ai quali lui lo vedeva spesso, tanto che i suoi autotreni, malgrado tenuti all'aperto, non subivano mai attentati (ff.402908 segg.).

Ma le vicende più significative erano state ritenute quelle della "Edilferro s.r.l.", della quale il CASELLA era amministratore unico.

Tale società, formalmente operante nel settore del commercio di materiale ferroso, era stata costituita nel febbraio 1980 dal CASELLA unitamente al fratello Antonino (ucciso nelle more del processo) e a Filippo MESSINA, Vincenzo SAVOCA, Pietro DI MAGGIO e Antonino CORRAO, alcuni dei quali già coinvolti in fatti di contrabbando di tabacchi.


Ciò che secondo l'accusa assumeva valore indiziante non era soltanto che nei locali della "Edilferro" fosse ubicata anche una società (G.M.G.) appartenente all'esponente mafioso Salvatore CUCUZZA (f.400416), o che all'interno della stessa fosse stato rinvenuto Giuseppe NANGANO, un affiliato mafioso, e inoltre rinvenuto (f.400416) un cartoncino della ditta "Edilbeton" di Filippo MARCHESE (fatti inspiegabilmente negati o non plausibilmente chiariti dal CASELLA: ff.400905 segg.); quanto che le

stesse vicende della società testimoniavano irregolarità e incongruenze così sospette ingiustificate, da attestare, in modo non equivoco, che la stessa altro non fosse che un paravento per il reimpiego di proventi illeciti.

Difatti, questa società era stata costituita nel febbraio del 1980 con un capitale sociale di lire 21 milioni che ogni socio (tutti, come si era detto, appartenenti ad una sperimentata organizzazione delittuosa dedita, allora, al contrabbando) aveva conferito con quote di lire 3 milioni ciascuno; ma nonostante l'esiguità del capitale stesso, fin dal primo esercizio sociale, era stata realizzata la costruzione di uno stabilimento industriale che aveva comportato esborsi per diverse centinaia di milioni.

Come era stato messo giustamente in luce dall'accusa, nessuno dei soci aveva saputo giustificare la provenienza di questo denaro e solo nelle proposizioni difensive sarebbe emersa la spiegazione di una tardiva contabilizzazione del ricavato delle vendite di ferro; i cui utili così illegittimamente ricavati avrebbero consigliato la fittizia operazione di aumento di capitale.

Ma non vi è chi non veda come tale espediente difensivo non solo sia rimasto del tutto privo di supporto probatorio ma che, soprattutto, non neutralizzi la portata iniziante dei fatti messi in luce dall'accusa, se è vero che, come è stato osservato, malgrado tali rilevanti esborsi sopportati nel gennaio del 1981, tutti i soci della "Edilferro" avevano trasferito le loro quote e, peraltro, dietro il semplice rimborso del rispettivo valore nominale



delle quote medesime in favore di certi Giovanni BOSCO e Giuseppe LO BIANCO, qualificati esponenti della cosca mafiosa di Salvatore INZERILLO (capo della "famiglia" di Uditore); destinati, a loro volta, ad essere estromessi nel settembre del 1981 dal CASELLA e persino a scomparire dalla scena mafiosa palermitana in concomitanza con il declino di quel gruppo (e altre volte si é sperimentato come tali "avvicendamenti" nelle questioni imprenditoriali fossero il segno concorrente degli assetti mafiosi).

Orbene, prescindendo dalle risultanze degli accertamenti bancari messe in luce dai primi giudici (esse stesse, peraltro, indizianti in modo concorrente nel fatto stesso di avere attestato rapporti del CASELLA con personaggi come Domenico SANSEVERINO, Domenico FEDERICO, Giovanni OLIVERI, Ignazio LO PRESTI, Carmelo GAETA e Giuseppe NANGANO, di spessore ben noto in questo processo), non vi é dubbio che tali indizi depongano univocamente (non, come vorrebbe il procuratore generale, per una vera e propria collaborazione organica a favore della cosca, ma) per una occasionale (ma cosciente e volontaria) intermediazione nel settore del reinvestimento dei capitali illeciti, emergendo infatti quel ruolo di secondaria importanza del CASELLA il quale, coerentemente, non é stato indicato come affiliato al sodalizio mafioso da nessun "pentito"; laddove le dichiarazioni di CALZETTA finiscono con il porsi a loro volta in esatta assonanza con queste conclusioni, non attestando altro che quella contiguità (qui però "esterna") che emerge anche dalle residue risultanze.

Giova, peraltro, ricordare come i fatti qui esaminati abbiano trovato analoga lettura in sede di applicazione di misura di prevenzione allorquando quel tribunale (con decreto del 6 novembre 1984) aveva esattamente collegato alle vicende della "Edilferro", l'unica possibile spiegazione del reinvestimento di denaro proveniente dalle illecite attività del gruppo medesimo.

La sentenza impugnata non merita dunque alcuna censura.


Consegue la condanna alle spese dell'imputato.

The image shows two handwritten marks in black ink. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'M. G.'. On the right is a smaller, more compact set of initials, possibly 'M. G.' or similar, written in a cursive style.

10.59. CASTELLANA Giuseppe. - L'imputato, il quale aveva proposto appello contro la sentenza impugnata che lo aveva condannato quale responsabile dei reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., e' deceduto nelle more del giudizio di appello.

Nei suoi confronti va, dunque, dichiarata l'estinzione del reato, cosi' riformata la prima sentenza.

10.60. CASTIGLIONE Francesco. La posizione
dell'imputato e' stata trattata nel par.10.38.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

10.61. CASTIGLIONE Girolamo. - L'imputato e' stato condannato, per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 344 e 345, alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Lo stesso e' stato assolto, con formula dubitativa, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Il CASTIGLIONE ha proposto appello deducendo l'inaffidabilita' delle fonti costituite dai "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per i capi 1 e 10, sul rilievo che, avendo realizzato i reati collegati alla cosca di corso dei Mille, l'imputato non potesse che esservi inserito.


In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno adottato coerenti conclusioni, la corte osserva che va condivisa la pronunzia dei primi giudici.

Quanto ai capi di imputazione per i quali e' stata pronunziata condanna in primo grado, si rinvia ai par.9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 e 9.19, dove la posizione del CASTIGLIONE e' stata esaminata nel contesto delle risultanze complessive (pervenendosi alla conferma per tutti i capi).

Per quanto attiene alla pretesa configurabilita' del

reato associativo a carico di tutti quelli che, come l'odierno imputato, avevano commesso i reati c.d. comuni nel territorio controllato dalla cosca di corso del Mille, si rinvia integralmente alla trattazione di carattere generale di cui al par.4.10, dove sono state appunto esaminate tutte le possibili angolazioni del problema e dove si e' appunto concluso che la pur consistente idea di una contiguita' fra gruppi criminali comuni e cosca mafiosa veniva compromessa dal dubbio che i primi agissero in forma autonoma e per il perseguimento di diversi scopi, ancorche' essendo tenuti al rispetto di regole e perfino al pagamento di percentuali: argomenti e riflessioni che qui si devono ritenere riprodotte per la posizione di questo imputato, a cui favore, poi, milita la specifica indicazione di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che fosse un associato, precisando che era solo un "ladruncolo", e nient'altro (ud.5 gennaio 1990).

La sentenza va, dunque, confermata anche per quanto concerne il regime sanzionatorio, avendo i primi giudici fatto buon uso del potere discrezionale di determinazione della pena in relazione alla quale appaiono infondate le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla misura della pena stessa, del tutto adeguata rispetto ai fatti processualmente accertati.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized on the left, and one smaller and more compact on the right.

961852

10.62. CATALANO Onofrio. - La posizione di questo imputato e' stata separata, come da ordinanza contestualmente emessa dalla corte.


10.63. CHIANG Wing Keung. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 17 e 40 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto ad una precedente sentenza passata in giudicato.

Solo il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi della ritenuta continuazione tra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento, il procuratore generale ha insistito nel gravame e la difesa ne ha chiesto il rigetto.

Osserva la corte che la questione sollevata dal procuratore generale e' stata trattata nel par.4.6, al quale si rinvia, ribadendosi in questa sede, peraltro, che i primi giudici avevano correttamente individuato l'identita' del disegno criminoso rispetto ad una precedente condanna, riportata dall'imputato nel quadro della sua attivita' di trafficante di stupefacenti.

La sentenza impugnata va, dunque, confermata.



10.64. CHIARACANE Giuseppe. - L'imputato, che era stato assolto con formula dubitativa dai capi 1 e 10 e nei cui confronti aveva proposto impugnazione il procuratore generale, reclamandone la condanna, e' deceduto nelle more del processo.

La difesa, nella discussione orale, ha tuttavia concluso per l'adozione di una formula ampiamente liberatoria ai sensi dell'art.152 c.p.p. (1930).

Osserva, cio' premesso, la corte che l'estinzione del reato, per morte del reo, deve essere subito pronunciata non essendovi agli atti la prova della assoluta inesistenza del fatto o della evidente innocenza dell'imputato e non potendosi neppure affermare che manca del tutto la prova della partecipazione del CHIARACANE al sodalizio (C. Cost. 16.1.1975 N.5). Basti, infatti, pensare che a carico del CHIARACANE convergevano le accuse del "pentito" SINAGRA, il quale - come aveva dedotto nel suo gravame il procuratore generale - lo aveva indicato come affiliato, in cio' confermato da CONTORNO e, recentemente, anche da MARINO MANNOIA.

Va, dunque, dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto poichè estinto il reato per morte del medesimo.

10.65. CHIARACANE Salvatore - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) nonchè di quello di cui al capo 406, unificati per continuazione e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza e con il condono in ragione di un anno e mesi sei di reclusione.

Contro questa statuizione ha proposto impugnazione soltanto l'imputato dolendosi della insufficienza del materiale probatorio acquisito in primo grado e chiedendo coerentemente l'assoluzione dalle imputazioni ascrittegli.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nelle ragioni di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che preliminarmente il reato di cui al capo 406 é estinto per prescrizione nelle more intervenuta e di tale evento va fatta immediata declaratoria non essendo evidente la prova che l'imputato non abbia commesso il fatto o che il fatto stesso non sussista e non potendosi affermare, siccome emerge dalle notazioni puntuali nella sentenza impugnata, che manca la prova della commissione del fatto.

Quanto alle imputazioni di cui all'art.416-bis, si

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The signature on the right is a stylized 'U' followed by a vertical line.

osserva che i primi giudici avevano ricavato il loro convincimento in primo luogo dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva dichiarato (f.402854) che il CHIARACANE fosse "collegato" a Filippo MARCHESE (noto capo della cosca di Corso dei Mille) ed era adibito dalle famiglie mafiose (f.402881).

Ma i dati di valutazione più corposi erano stati offerti dal "pentito" SINAGRA, il quale aveva definito il CHIARACANE un "collaboratore" della cosca al punto che lo stesso riferiva "tutto a Filippo MARCHESE e ne portava gli ordini in carcere". A supporto di tale indicazione il "pentito" aveva ricordato come in occasione del loro arresto per l'omicidio DI FATTA era stato l'avvocato CHIARACANE a suggerire, tramite "Peppuccio" SPADARO, di simulare la pazzia come unico espediente difensivo; ed aveva suggerito, al fine di catturare il MARCHESE, di far seguire fra gli altri l'avvocato CHIARACANE appunto per i frequentissimi contatti con quel latitante di spicco (e come si vedrà questo avrebbe trovato pacifico riscontro processuale).

Tale circostanza dunque, di centrale importanza sul piano indiziario, era stata specificata dal SINAGRA nel senso che il CHIARACANE veniva da lui trovato in compagnia di Filippo MARCHESE mentre era latitante tutte le volte in cui lui e i suoi cugini (noti sicari della cosca) andavano a trovarlo nei vari luoghi dove si nascondeva: luoghi che non venivano comunicati agli uomini della cosca stessa ma era noti soltanto ad Angelo BAIAMONTE ("consigliere" della "famiglia") ed ovviamente al CHIARACANE che vi andava

"spessissimo". Il pentito era comunque sicuro di avere incontrato il CHIARACANE in una villa in località Villabate ed in quella di via Giafar (ff.011837 segg.): luoghi promiscuamente utilizzati per commettere delitti (come da parte VIII cui si rinvia).

L'estrema contiguità dell'imputato nei confronti della cosca era stata descritta dal "pentito" in termini di disponibilità ad ogni forma di collaborazione soprattutto nel tenere contatti con l'esterno (essenziale prerogativa - come si è visto in altra sede - dell'organizzazione mafiosa) e perfino a fare entrare in carcere armi e addirittura droga (suo cugino Vincenzo gli aveva confidato che l'avvocato CHIARACANE aveva portato delle bustine di droga da fiutare a "Peppuccio" MADONIA; lui ne aveva dedotto che avesse portato anche coltelli ed armi dato che il cugino gli aveva detto che tramite lui "entrava tutto").

La gravità di tali affermazioni era sottolineata dal genuino racconto da parte del SINAGRA (ff.014126 segg.) di essere andato diverse volte nella villa usata da Filippo MARCHESE, dove lo stesso si nascondeva, e di avervi trovato ogni volta il CHIARACANE. Certo, aveva detto il "pentito", lui (che era infatti poca cosa nel sodalizio mafioso) non poteva stabilire se il CHIARACANE andasse di sua iniziativa in quel posto o perchè "convocato" dal MARCHESE; ma poteva comunque attestare che tutte le volte in cui lui era andato in quella villa lo aveva fatto assieme a numerosi membri dell'organizzazione armati ed alcuni addirittura latitanti, perchè si attendeva l'arrivo di "qualche persona da



strangolare o da far scomparire".

Come si era accennato, tale villa (nella quale il SINAGRA aveva detto di essere entrato dalla parte posteriore) era quella in cui loro avevano portato l'uomo identificato per Antonino MIGLIORE (nell'episodio di omicidio di cui al par. 8.10 cui si rinvia).

La corte di primo grado si è invero data carico della delicatezza del problema connesso alla necessità di discriminare i limiti tra l'attività professionale di difensore rispetto ad una più organica cointeressenza nel gruppo criminale. E secondo quei giudici deponevano negativamente proprio le "visite" al MARCHESE durante la sua latitanza che l'imputato aveva finito con l'ammettere, e che rivestivano un significato indiziante non tanto perchè sul piano di una comune deontologia non vi sarebbe stata ragione perchè un legale nel quadro di normali rapporti professionali si recasse fuori del suo studio professionale (e si noti che il CHIARACANE aveva detto che era stata la moglie del MARCHESE ad occasionare incontri a sorpresa: di tal che è assurdo che lui accettasse di andare ad incontrare la moglie del latitante, che poteva invece accedere al suo studio); quanto soprattutto perchè il fatto storico (dunque esattamente coerente con le residue indicazioni) era che tali incontri ai quali partecipavano altri appartenenti alla "famiglia" mafiosa, possibilmente anch'essi latitanti, fossero contrassegnati da evidenti effusioni (baci ed abbracci) nei termini appunto riferiti da SINAGRA. E, come aveva giustamente osservato quella corte, tanto era

oltremodo indiziante sia che il MARCHESE non fosse stato latitante (perchè non vi sarebbe stato motivo per simili visite da parte di un avvocato), sia che effettivamente lo fosse stato, perchè il diritto di difesa dell'imputato latitante non può spingersi fino a quei limiti.

Di tal che anche elementi sintomatici (astrattamente insignificanti) come il fatto che il CHIARACANE non venisse mai pagato (come da episodio opportunamente messo in luce), finivano con il confermare la consistenza estremamente negativa del contesto probatorio; tanto più che gli imputati difesi dal CHIARACANE altri non erano che in maggior parte gli stessi appartenenti alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille.

Allo stesso modo, episodi come il consiglio di simulare la pazzia come unico espediente difensivo, se pure di modesto contenuto potrebbe tuttavia rientrare in una certa logica da avvocato (e non da complice); ma appunto nel contesto finiva con il rendere più chiaro il quadro probatorio.

Certo, a giudizio di questa corte, anche le ombre che scaturiscono dagli avvenimenti connessi all'omicidio di GIACCONE (che, come si è detto nel par.7.4, aveva avuto un'animata conversazione telefonica con un "avvocato" che pretendeva che lui cambiasse gli esiti in una perizia depositata nel procedimento contro Giuseppe MARCHESE, giustappunto difesi dal CHIARACANE) finiscono con il proiettarsi negativamente sulla vicenda processuale di questo imputato; laddove gli sforzi difensivi, per altro



verso suggestivi ed encomiabili, non hanno potuto se non contestare ciascuno di questi fatti indizianti, isolatamente considerati, e che come tali potrebbero anche non rivestire un sicuro significato probatorio ma che solo appunto nella valutazione complessiva rendono certa e consistente la tesi d'accusa.

Così, se non si apprezzassero le possibili refluenze in un contesto tipicamente mafioso nel quale (in un modo o in un altro) il CHIARACANE si muoveva, non si potrebbe giudicare allarmante (come invece hanno giustamente fatto anche i primi giudici) il rinvenimento (si noti, non nello studio ma nell'abitazione di costui) di un "pezzetto di carta con scritto i componenti la seconda sezione della corte di assise di Palermo, dal presidente ai giudici popolari (f.012182).

Così come non sarebbe, da solo, significativo il fatto che personaggi come SINAGRA, ROTOLO, ed altri criminali della cosca, andassero a trovare l'avvocato non allo studio ma a casa; perchè solo nel confronto con le residue emergenze, quella consentita familiarità può assurgere al rilievo indiziante, coesenziale ai fini probatori.

Ed è nella stessa falsariga che ogni sforzo difensivo diviene sterile anche quando tende a mettere in discussione, fuori misura, perfino temi di deontologia professionale, che per vero non attengono al processo. Perchè potrà essere pure ipotizzabile (ma alla corte tanto appare solo su un piano di dialettica difensiva) che un avvocato vada a trovare un latitante tutte le volte che vuole; anzi, si potrebbe dar

forza alla tesi affermando che chiunque (in ipotesi) può andare a far visita a latitanti (senza avere il dovere di denunciarli o di discostarsene per scopi perfino anche morali). Ma se queste visite sono fatte dall'avvocato, esse dimostrano la loro inquinata connotazione proprio se sono frequenti, familiari, confidenziali, perfino richieste da personaggi di terribile spessore criminale.

Perchè, per concordare linee difensive (a meno che non vi siano rapporti di altro genere), basterebbe nessuno o al massimo qualche sporadico incontro (spesso neppure con l'interessato ma con i familiari); certamente non sarebbe concepibile un incontro fuori città o in luoghi di vero e proprio raduno di (altri) latitanti e criminali di ogni specie.

E che l'avvocato CHIARACANE non fosse presente sul luogo al momento dell'uccisione delle vittime da parte della cosca, non solo è pacifico (difatti non sono state elevate coerenti imputazioni), ma è soprattutto irrilevante ai fini qui in discussione; perchè ciò che conta è che da una parte l'imputato avesse familiarità con quei luoghi, destinati a scopi criminosi, e che, correlativamente, i criminali che li frequentavano e li utilizzavano per efferati delitti, li avessero indicati per propiziare incontri con (inconsapevoli) professionisti.

Certo la difesa avrà pure buon gioco a dimostrare che il CHIARACANE, come legale, avesse ben diritto ad accompagnare Michele GRECO in tribunale o a documentare che (qualche volta, troppo poche per verità) veniva pure pagato.



Perchè questi dati, intuitivamente ambigui (basti pensare per esempio a fatti di elusione fiscale), non possono implicare nulla; ma la loro eventuale svalutazione non può comunque significare smentita delle altre fonti di prova. Allo stesso modo dell'istigazione della simulazione della pazzia, che non è, da sola considerata, un fatto di obiettiva portata univoca; ma che, nel contesto, diviene significativa perchè perde quel possibile contenuto di modesto espediente di difensore per colorarsi di una contiguità più eloquente. E' ciò che conta non è che il CHIARACANE fosse stato davvero l'ideatore dello stratagemma (possibilmente, infatti, l'idea sarà spontaneamente sorta negli imputati), ma che venisse considerato dagli uomini della cosca un "consigliere" vicino e affidabile (per convincere l'altro, l'uno dice che è stato l'avvocato CHIARACANE a suggerire di fare i pazzi, vera o non vera che fosse la fonte).

Ancora, quando il "pentito" dice che in carcere poteva entrare di tutto (armi, droga) e tanto grazie ad uomini fidati come il CHIARACANE, non è utile stabilire se il fatto (non, purtroppo, la somministrazione dall'esterno di simili cose ma la effettiva responsabilità dell'imputato) fosse o non fosse vero; e difatti non colpisce nel segno la preoccupazione difensiva di sottolineare come gli accertamenti, anche giudiziari, si fossero conclusi negativamente. Perchè ciò che importa, e che assume un significato indiziante, è che il CHIARACANE venisse ritenuto, nella considerazione di quei personaggi, capace di

fare entrare in carcere droga ed armi; posto che questo doveva significare una progressa e sperimentata connivenza, diversa dalla stessa confidenziale conoscenza per scopi professionali.

E anche quando ci si appiglia a generiche o specifiche contestazioni sulla credibilità dei "pentiti", non solo non si colpisce nel segno di una reale svalutazione delle fonti, ma si finisce con l'addurre argomenti ulteriormente negativi.

Non ha infatti alcun serio peso (le questioni connesse alla generica credibilità dei "pentiti", o per esempio alle ingenuè bugie di CONTORNO sul fatto che tutte le notizie gli venissero da "Mimmo" TERESI, magari anche quando costui era morto, sono state trattate nella parte III) che si tenti di dimostrare che, contrariamente a quanto detto da SINAGRA, l'imputato non era figlio ma nipote di un CHIARACANE famoso affiliato mafioso; perchè, in un contesto processuale in cui la polizia aveva riferito come fosse "comune convincimento" che l'imputato fosse fratello del figlio di quel personaggio (f.068913), il dato finisce con il dimostrare, al contrario, la evidente genuinità della fonte, dunque non inquinata (che cioè non ha mentito perchè il fatto storico non era vero, ma che è attendibile proprio perchè questo era quanto risultava per cognizione diretta o comune).

Ma, ad abundantiam, nel corso del dibattimento di appello, le risultanze probatorie si sono ulteriormente arricchite di altri e significativi apporti probatori.

CALDERONE (pag.666 dich.istr.) ha riconosciuto per

fotografia il CHIARACANE; e MARINO MANNOIA (ud.5 gennaio 1990) ha confermato che lo stesso era appunto un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille (laddove sterili sono rimaste le proteste difensive sul fatto che, come detto dal "pentito", CHIARACANE e MARINO MANNOIA non potessero essersi parlati nel carcere di Trani, dove i due erano stati in effetti reclusi in sezioni diverse, ma dove, come chiarito dal collaboratore, e come empiricamente noto, era possibile conversare tra i vari cortili all'aperto).

La sentenza sul punto va dunque confermata, anche in ordine alla determinazione della pena, dove peraltro i primi giudici hanno mostrato particolare clemenza anche concedendo le attenuanti generiche.

Occorrendo, come si è detto nella parte generale, considerare assorbito il reato di cui all'art.416 in quello di cui all'art.416-bis c.p., ed eliminare l'aumento per continuazione applicato dai primi giudici, si deve dare atto che la pena base ritenuta congrua in primo grado è di anni tre di reclusione (contro la quale statuizione non vi è doglianza del pubblico ministero).

Il condono non è consentito dal titolo di reato; mentre è sufficiente, in relazione alla valutazione concreta, l'applicazione della sola misura di sicurezza della libertà vigilata.

10.66. CHIMERA Vittorio - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 387, 452 e 453, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 5 milioni di multa con il condono nella misura di due anni di reclusione e di lire 1.400.000 di multa; è stato assolto dal reato di cui al capo 44 per insufficienza di prove.

L'imputato ha proposto appello invocando l'assoluzione con formula piena dal reato di cui al capo 44 e chiedendo la concessione delle attenuanti generiche e una diminuzione della pena in ordine alle altre imputazioni.

Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale non hanno fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione proposta.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che, in ordine al reato di cui al capo 44, non essendo intervenuta impugnazione del pubblico ministero, la formula assolutoria dubitativa va adeguata automaticamente al nuovo regime processuale.

Per quanto attiene alla doglianza subordinata di concessione delle attenuanti generiche in ordine agli altri capi per i quali è stata pronunciata condanna, si osserva



che la stessa può trovare accogliamento.

I primi giudici avevano infatti accertato la responsabilità del CHIMERA in base agli accertati contatti soprattutto telefonici nei quali erano state messe in evidenza alcune operazioni di carattere illecito nello stesso tenore dei riferimenti di "scarpe" e "giubbotti".

Peraltro lo stesso CHIMERA aveva ammesso di commerciare in capi di abbigliamento di provenienza delittuosa (f.116840), e confessato di avere acquistato i quantitativi di tabacchi rinvenuti dalla guardia di finanza (f.116840 segg.).

In questo contesto, in relazione alle imputazioni predette, consistenti appunto nell'accusa di ricettazione e di contrabbando di tabacchi, potevano dunque concedersi le attenuanti generiche di cui all'art.62-bis c.p., certamente giustificate dal comportamento processuale dell'imputato e dalla condotta in genere risultante dagli atti.

In aderenza quindi alle superiori premesse la pena va diminuita ad un anno e nove mesi di reclusione e lire un milione di multa (procedendo dalla pena base di cui alla sentenza impugnata, ritenuta adeguata al caso concreto).

10.67. CILLARI Antonino - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonché di quelli di cui ai capi 22 e 37, unificati per continuazione ai reati accertati con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, e complessivamente condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; nei suoi confronti si è dichiarato inoltre non doversi procedere per il reato di cui al capo 13 della rubrica, per preclusione di precedente giudicato.


L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10, nonché da quelli di cui ai capi 22 e 37; e in subordine la declaratoria di non doversi procedere per vincolo di precedente giudicato.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale hanno proposto impugnazione alla quale hanno successivamente rinunciato.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e le difese hanno insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che vanno in primo luogo dichiarati inammissibili e l'appello del procuratore della Repubblica e quello del procuratore generale.

Per quanto attiene alle altre imputazioni osserva la



corte che non possono essere condivise in pieno le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di primo grado.

La primá corte aveva infatti fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato i fratelli CILLARI come componenti della "famiglia" di Porta Nuova (f.456539).

Ma le acquisizioni giudicate piú consistenti provenivano dalle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO e di Salvatore CONIGLIO; il primo aveva infatti indicato l'imputato, al pari del fratello Giacchino, come facente parte della cosca criminale di Giovanni DI GIACOMO (f.459295); il CONIGLIO, dal canto suo, aveva riferito che allo stesso gruppo criminale apparteneva Salvatore CUCUZZA (f.504716), e che inoltre entrambi i fratelli CILLARI godevano di un notevole ascendente fra i detenuti della casa circondariale di Palermo (f.504644).

Procedendo dalla considerazione che simili contatti difficilmente si sarebbero potuti instaurare tra persone la cui affidabilità rispetto al fenomeno mafioso non fosse stato reciprocamente garantito, la corte di primo grado ha dunque giudicato provata l'appartenenza anche dell'odierno imputato al sodalizio criminoso.

Ma contro queste deduzioni è giustamente insorta la difesa, la quale ha sottolineato come i primi giudici si fossero lasciati in definitiva condizionare dalle risultanze afferenti il traffico di stupefacenti, di cui appresso si dirà, ma senza considerare che, per acquisite proposizioni

processuali, l'appartenenza di un soggetto ad una organizzazione di tal genere non doveva potere implicare la corrispondente affiliazione al sodalizio mafioso (alla stregua di qualcuno degli altri complici nel traffico medesimo).

Certo, come in altre occasioni è stato anche da questa corte convenuto, l'intensa familiarità all'interno delle strutture carcerarie con appartenenti al sodalizio mafioso, prospetta una carica indiziante non trascurabile. Ma, con buona evidenza, il dato (difatti intrinsecamente non univoco, stante la naturale predisposizione a simili contatti nella condizione esistenziale dei detenuti), per essere opportunamente utilizzabile in una corretta valutazione processuale, dovrebbe trovare ulteriore e più sicuro riscontro in altre fonti di prova, che invece non è dato rinvenire quanto alla posizione del CILLARI; nè nella generica indicazione di "rispetto" goduto all'interno del carcere (e questo senza dovere accedere alla, per vero debole, tesi difensiva che quel riguardo andasse inteso non nel senso traslato dell'intimidazione mafiosa, ma in quello letterale, in dipendenza della condotta esemplare tenuta da reclusi), e neppure nella più specifica "vicinanza" al CUCUZZA (se è vero che, a precisazione di quanto aveva prima dichiarato, il CONIGLIO avrebbe poi precisato - come ha esattamente ribadito la difesa - che in realtà ignorava se i CILLARI appartenessero alla cosca di quest'ultimo, ma che soltanto lui aveva visto frequentarsi in carcere).

Sicchè, a questo punto, l'ulteriore indicazione



sopravvenuta in questo dibattimento di ⁹⁶¹⁸⁷⁰ parte di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha escluso che l'odierno imputato (a differenza del fratello, di cui, infra, par.10.68) fosse un affiliato a "cosa nostra", finisce con l'assumere un livello di credibilità notevole e con l'offrire un riscontro decisamente univoco nel senso della tesi difensiva.

Quanto poi alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che gli elementi probatori a carico del CILLARI consistevano unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale concluso con la ricordata sentenza del 25 febbraio 1985 (cosiddetto processo di "nonna eroina"); mentre quanto all'imputazione di cui al capo 37, relativa al trasporto in Milano in concorso con Gioacchino CILLARI, Giovanni DI GIACOMO, Vittorio ENNA e Vincenzo FIORENZA di ingenti quantitativi di eroina, la stessa aveva trovato conforto nelle dichiarazioni di ANSELMO, il quale aveva parlato di un infermiere del manicomio giudiziario di Palermo a nome Vittorio a sua volta individuato nella persona dell'imputato Vittorio ENNA (par.10.123). L'ANSELMO aveva in particolare riferito che costui aveva effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partite di droga per conto del DI GIACOMO e dei CILLARI (ff.459250 - 181656); di tal che la stessa costituiva un fatto nuovo non oggetto del precedente giudizio.

In tali indicazioni trovava dunque esatta giustificazione l'autonoma contestazione (appunto di avere

effettuato, diversi trasporti di droga in concorso con gli altri imputati, alle cui posizioni si rinvia per integrare la motivazione) rispetto all'accertamento di cui al processo esaurito.

E, al di là delle doglianze formulate con i motivi di appello, anche la difesa al dibattimento ha finito con l'ammettere la diversità delle rispettive contestazioni pur invocando l'unicità del contesto delittuoso (ed infatti, nel processo di "nonna eroina", al capo "AT", erano stati contestati la detenzione e lo smercio di grammi duecento di eroina: fattispecie certamente più riduttiva di quella emergente dalle fonti acquisite in questo processo).

Il riscontro reciproco di tutte le dichiarazioni di CONIGLIO e di ANSELMO, nonché il concordante accertamento sugli altri imputati (alla cui posizione si è fatto rinvio), non lasciano dunque spazio a perplessità di sorta circa l'esistenza storica della condotta (viaggi per Milano nel quadro di quel gruppo di trafficanti).

Essa però, con evidenza, è unificata sotto il vincolo della continuazione rispetto a quella già oggetto di definitivo giudicato; di guisa che sul punto la statuizione dei primi giudici, anche in ordine alla misura della pena in aumento, congruamente determinata (anno uno e mesi sei di reclusione e lire 3 milioni di multa), non merita alcuna censura e va confermata. Il condono va escluso così come le pene accessorie e le misure di sicurezza dipendenti dalla condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso.



961872

10.68. CILLARI Gioacchino - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonché dei reati di cui ai capi 22, 33 e 37 concernenti gli stupefacenti, unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla decisione di cui alla sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa oltre statuizioni accessorie; nei suoi confronti è stato dichiarato inoltre non doversi procedere in ordine al capo 13 della rubrica (art.75 legge stupefacenti) per preclusione di precedente giudicato. Il CILLARI, infine, è stato assolto dall'imputazione di cui al capo 39, per insufficienza di prove.

Contro le superiori statuizioni ha proposto appello lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni e formulando doglianze subordinate.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale hanno rinunciato alla rispettiva dichiarazione di impugnazione inizialmente formulata.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che vanno, in primo

luogo, dichiarati inammissibili e l'appello del procuratore della Repubblica e quello del procuratore generale; va inoltre adeguata la formula assolutoria per il capo 39, in ordine al quale non è intervenuta impugnazione del pubblico ministero.

Nel merito, si osserva che va sostanzialmente condivisa la statuizione dei primi giudici.

Quanto alla imputazione di associazione per delinquere, di cui all'art.416-bis c.p. (nella quale però, secondo i criteri generali già esaminati nel par.4.4, resta assorbita quella di cui all'art.416 c.p.), i primi giudici avevano ricavato argomenti di prova, in primo luogo, dalle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva indicato il CILLARI come appartenente alla sua stessa "famiglia" di Porta Nuova, riconoscendolo in fotografia e precisando di avere saputo dell'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa attraverso le confidenze degli altri affiliati alla cosca.

Salvatore CONTORNO, peraltro, aveva indicato nel CILLARI uno dei componenti della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova (f.456539), precisando che costui si occupava del traffico di droga nel gruppo di Tommaso SPADARO e Giacomo DI GIACOMO.

A giudizio della corte di primo grado, dovevano dunque ritenersi ugualmente convergenti le rivelazioni di CONIGLIO e di ANSELMO, i quali, riferendo dei traffici di droga ai margini delle cosche mafiose, avevano inserito l'imputato esattamente in quel gruppo.

Ne era, in particolare, emerso che i CILLARI godevano

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'J. J.', while the one on the right is a simpler, more legible signature, possibly 'M.'.

961874

un notevole ascendente tra i detenuti della casa circondariale di Palermo (ff.504644 segg.); e tanto assumeva un ruolo indiziante non trascurabile (esattamente alla stessa stregua di quanto si è osservato nel par.10.67, a proposito di Antonino CILLARI, riguardo al quale però quegli elementi erano rimasti privi di ulteriore riscontro).

Orbene, tali considerazioni resistono certamente all'ulteriore vaglio devoluto a questa corte, in quanto concentrate nella convergente ed univoca individuazione di un preciso contesto indiziario connotato dalle qualificate indicazioni da parte dei "pentiti" di indiscutibile estrazione mafiosa.

E tale convincimento ha trovato viepiù conforto nelle ulteriori acquisizioni sopravvenute in questo grado di appello, allorquando MARINO MANNOIA (altro "pentito" sicuramente ed accertatamente bene al corrente degli organigrammi di "cosa nostra") ha ricordato come il CILLARI (perfino da lui ricordato come autore di un omicidio esulante da questo processo) fosse appunto un affiliato della cosca di Porta Nuova (ud. 5 gennaio 1990), e come tale vincolo fosse stato mantenuto anche nel periodo della detenzione (come attestato dalla "presenza" dell'imputato nelle vicende che andavano evolvendosi ai margini della posizione del PUCCIO, oggetto poi di clamorosa uccisione anche dentro il carcere).

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti si richiamano le considerazioni già svolte a proposito dell'imputato Antonino CILLARI (supra, par.10.67) e degli

altri imputati ivi richiamati, data l'identità del materiale probatorio esaminato, nonché delle questioni sollevate dalla difesa circa l'eventuale duplicazione delle imputazioni di cui al procedimento di "nonna eroina", già definito con sentenza passata in giudicato.

Ed infatti il capo 33, che riguarda una cessione effettuata da Gioacchino CILLARI di una modica quantità di sostanza stupefacente (circa un grammo di eroina) a Gioacchino GAMMINO, trova fondamento nelle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO, il quale aveva riferito che Carmelo NICOSIA gli aveva presentato un tale Gioacchino GAMMINO con il quale era solito recarsi a Milano per trovare droga e gli aveva detto che costui era appunto alla ricerca di "roba"; di tal che l'ANSELMO aveva messo in contatto il GAMMINO con l'odierno imputato, il quale gli aveva ceduto un campione di un grammo di eroina, la quale peraltro si era rivelata di pessima qualità (f.181663).

Un riscontro alle dichiarazioni medesime era stato peraltro rinvenuto nella telefonata intercorsa tra Salvatore ANSELMO e lo zio del GAMMINO, tramite la quale il primo si era premurato di avvisare l'altro circa la pessima qualità del campione di eroina in questione (f.181663).

Per quanto attiene poi al capo 37, lo stesso concerne il trasporto in Milano, in concorso con Antonino CILLARI, Giovanni DI GIACOMO, Vittorio ENNA e Vincenzo FIORENZA, di ingenti quantitativi di eroina, e aveva trovato uguale supporto nelle dichiarazioni dell'ANSELMO, il quale aveva raccontato come un infermiere del manicomio giudiziario di



Palermo a nome Vittorio (identificato nell'imputato Vittorio ENNA, citato) avesse effettuato dei viaggi a Milano per trasportare partita di droga per conto del DI GIACOMO e dei CILLARI (ff.459250- 181656). Come si è detto nel paragrafo precedente, tali risultanze hanno poi trovato reciproco e completo riscontro nella posizione degli altri imputati (che è stata infatti richiamata per le integrazioni della motivazione).

E non vi è dubbio che correttamente i primi giudici abbiano alla fine unificato le suddette imputazioni con quelle di cui al capo 22 (formulato nei termini di cui la corte si è occupata nella parte IV, in particolare nei par. 5.2 e 5.3), che procedeva dalle ipotesi accusatorie secondo cui ai margini dell'associazione per delinquere mafiosa si era creata e rafforzata sotto diverse espressioni operative, una ingente organizzazione dedita al traffico di stupefacenti; e che altrettanto correttamente sia stata però ritenuta, quanto all'odierno imputato, la continuazione rispetto alle condanne riportate nel separato processo, definito con sentenza passata in giudicato.

Quanto alla pena, va eliminata per la fattispecie di cui all'art.416-bis la continuazione fissata dai primi giudici in mesi sei per l'imputazione di cui all'art.416 c.p., e determinata, per le altre imputazioni concernenti gli stupefacenti, in un anno e mesi sei la continuazione rispetto alla precedente condanna definitiva.

Di tal che la pena complessiva resta fissata in anni sette e mesi sei di reclusione.

10.69. CIRIMINNA Salvatore - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alle pene di legge.

Ha proposto appello l'imputato chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di gravame.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e l'imputato ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che non può essere condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

La sentenza impugnata aveva infatti basato la pronuncia di condanna in primo luogo sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva indicato il CIRIMINNA come un "uomo d'onore" della "famiglia" del Borgo e che lui aveva conosciuto negli anni sessanta e rivisto attorno ai primi degli anni settanta durante un periodo di detenzione in carcere (f.450186).

Secondo i primi giudici, il quadro probatorio era completato in modo significativo dalla evidente disponibilità economica manifestata dal CIRIMINNA, il quale fin dal 1973, quando cioè si era allontanato da Palermo per trasferirsi in provincia di Ancona, aveva alloggiato prima




per un lungo periodo in albergo e poi in un appartamento di proprietà, pur disponendo di imprecisate fonti di guadagno.

Per vero, tali acquisizioni sembrano sorrette anche dalle ulteriori rivelazioni di "pentiti" acquisite in questo secondo grado, laddove non solo CALDERONE ha ricordato (pag.414 dich. istr.) il CIRIMINNA come "padrino" di Giuseppe Giacomo e GAMBINO, ma anche MARINO MANNOIA ha finito con il confermare che l'imputato avesse militato in "cosa nostra".

Se non che la difesa ha opportunamente evidenziato che in realtà il CIRIMINNA era stato in passato perseguito per le vicende pregresse, quelle riferibili al periodo anteriore al suo definitivo allontanamento da Palermo, ed ha prodotto la dimostrazione che da quelle accuse di associazione per delinquere era stato definitivamente (con sentenza della Corte di cassazione del 25 settembre 1990) assolto.

Di guisa che non par dubbio a questa corte che le imputazioni in questa sede elevate non tanto finiscano per riprodurre gli stessi termini della accusa precedente (i cui esiti giudiziari non sono con buona evidenza sindacabili né riesaminabili), quanto piuttosto si concretino nella ricerca di condotte successive che invece le risultanze probatorie non accreditano in alcun modo. Ed è infatti sintomatico, a coerente completamento del quadro logico così delineato, che tutte le fonti sopra esaminate si riferiscano a periodi assai risalenti (perfino MARINO MANNOIA ha ricordato che il CIRIMINNA era "ex-rappresentante" del Borgo, adesso "messo fuori famiglia").

Appare dunque conforme a giustizia pronunziare formula
assolutoria.

Handwritten signature or initials, possibly reading 'M. M.' or similar, written in black ink.

10.70. CIULLA Cesare, CIULLA Giovanni, CIULLA Giuseppe, CIULLA Salvatore. - Gli imputati, tra loro fratelli, sono stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Cesare e Salvatore CIULLA sono stati assolti per insufficienza di prove dai capi 1 e 10 della rubrica e nei loro confronti è stato dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, per preclusione di precedente giudicato, Giovanni CIULLA è stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove, mentre Giuseppe CIULLA è stato giudicato responsabile delle stesse e condannato alle pene di legge.

Tutti gli imputati hanno proposto impugnazione formulando varie doglianze e sostanzialmente invocando l'assoluzione.

Nei confronti di Cesare e Salvatore CIULLA ha proposto impugnazione il procuratore della Repubblica, insistendo per l'affermazione di responsabilità in ordine ai capi 1 e 10. Lo stesso procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione per tutte le formule assolutorie nei riguardi di Giovanni CIULLA. Nei riguardi, infine, del Giuseppe CIULLA il procuratore generale ha riproposto la questione della esclusione delle aggravanti concernenti gli

stupefacenti.

All'odierno dibattimento il procuratore generale ha insistito nelle deduzioni proposte e le difese hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.


Osserva, ciò premesso, la corte che va preliminarmente dichiarato non doversi procedere a carico di Giuseppe CIULLA in ordine ai reati contestatigli perchè estinti per morte dell'imputato.

Quanto agli altri imputati, si osserva che le pronuncie assolutorie oggetto di gravame non prestano il fianco a fondate censure.

Ed invero la prima corte aveva osservato come in realtà numerosi testi ed imputati avessero collocato la famiglia CIULLA all'interno dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", e perfino ai vertici del traffico degli stupefacenti dalla stessa controllato.

Tali erano state certamente le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva affermato che, pur non conoscendo tutti (e cinque) i fratelli CIULLA, gli era tuttavia noto come gli stessi fossero ugualmente tutti "uomini d'onore". Allo stesso modo BUSCETTA, il quale invero si era più specificamente riferito a Giuseppe CIULLA, aveva collocato costui all'interno della "famiglia" mafiosa di Resuttana (ff.456602-4566. segg.).

I primi giudici non avevano neppure trascurato come perfino Gennaro TOTTA (un "pentito" al quale questa corte ha attribuito notevole affidabilità) avesse riferito di conoscere i CIULLA come persone dedite al traffico di



stupefacenti, in concorso con il gruppo dei GRADO e dei FIDANZATI (ff.000718 segg.); e come analogamente "pentiti" come Michele D'ALOISIO (f.003295) ed Angelo EPAMINONDA (ff.224815 -489705) avessero confermato che i CIULLA facevano parte del gruppo dei palermitani che a Milano operavano sotto la direzione e il coordinamento di Gaetano FIDANZATI, dei fratelli BONO e di Roberto ENEA, nel controllo del traffico di stupefacenti.

Anche Salvatore CONIGLIO li aveva annoverati tra i fornitori di stupefacenti nella zona del milanese, nel giro dei FIDANZATI (f.504715).

Ma quei giudici, dando peraltro atto della elevata attendibilità dei riferimenti offerti da tutti i coimputati, avevano tuttavia osservato come le indicazioni medesime riguardassero non in modo specifico ed individuale i singoli imputati bensì genericamente "i fratelli CIULLA", concludendo nel senso che non fosse dunque corretto fondare una sicura affermazione di responsabilità penale a carico dei singoli sulla base di una indeterminata accusa collettiva; laddove invece soltanto per il Giuseppe soccorreva la specifica chiamata in correità del BUSCETTA.


Quanto poi alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 ascritta a Cesare e Salvatore CIULLA, concernente l'inserimento dei medesimi in un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, si era rilevato come gli stessi avessero già riportato definitiva condanna dalla corte d'appello di Milano dell'1 febbraio 1985.

Ora, par giusto a questa corte che il pubblico

ministero abbia buon fondamento nel dolersi, come si duole, del risultato così indubbiamente riduttivo, a fronte di un quadro probatorio certamente pregno di non pochi momenti indizianti; e nella corrispondente e speculare considerazione che, se un'accusa (o chiamata in correità) rivolta ai "fratelli CIULLA" poteva non essere riferibile a ciascuno degli imputati singolarmente considerati, allo stesso modo non sarebbe stato per altro verso logico che essa non si fosse riferita proprio a nessuno dei medesimi.

Non sfugge, infatti, come tale risultato urti certamente contro un dato, non tanto suggestivo, quanto perfino storico (quello appunto della conclamata presenza criminale del gruppo familiare); a meno di non volere accedere al (comprensibile) espediente difensivo (difatti sommessamente registrato nel dibattimento) di accentrare tutte le responsabilità e di scaricare il peso delle risultanze probatorie nella sola posizione del Giuseppe CIULLA, (in quanto) deceduto.

Se non che tale, certamente perspicua, prospettiva non può tuttavia mutare i termini del compito decisionale devoluto al giudice; nel cui contesto (a differenza, per esempio, che nella sede di prevenzione) quel tipo di implicazioni (della necessaria assoluzione a fronte di elementi indiziari tuttavia convergenti ma non univoci) non possono in alcun modo condizionare il dovere di individuare le specifiche prove a carico di ciascun imputato e di arrestarsi, nel caso, anche a fronte di consistenti e gravi (ma appunto non decisivi) argomenti di valutazione



sfavorevole.

Se così non fosse - e tanto ne costituisce la riprova indiretta, ove necessaria - si finirebbe con l'esprimere non più un giudizio di valutazione della prova ma essenzialmente un apprezzamento suggestivamente condizionato da generiche indicazioni, accettando viepiù il rischio di un coinvolgimento indiscriminato di soggetti non colpevoli (ed il richiamo ad apprezzamenti empirici - sui quali le difese peraltro hanno avuto buon gioco a far leva - finisce qui con il corrispondere ad una esatta configurazione dello scopo stesso del processo, e dei suoi limiti fisiologici).

Non a caso le residue risultanze, ivi comprese quelle sopravvenute nel corso del dibattimento di secondo grado, non solo non hanno apportato specifici argomenti di supporto all'accusa (contro i singoli, non contro la collettività del gruppo familiare), ma hanno perfino rafforzato il dubbio correttamente espresso dai primi giudici (e che questa corte ritiene immune da vizi logici).

Difatti, così come CALDERONE ha confermato la notoria ed incontestabile presenza dei CIULLA nella scena della criminalità organizzata del traffico degli stupefacenti (pag.416 dich. istr.), MARINO MANNOIA, dal canto suo, ha finito con il ribadire che, per quanto fosse a sua conoscenza, solo Giuseppe CIULLA era un affiliato (ud.5 gennaio 1990); e se questo, come la corte ha più volte ribadito, non implica che il collaboratore abbia offerto un argomento di segno favorevole agli (altri) imputati, non può tuttavia, al tempo stesso, non significare l'ulteriore


verifica di un quadro processuale non univocamente utilizzabile nei riguardi di ciascuno degli imputati medesimi.

Appare dunque conforme a giustizia mantenere ferme le formule assolutorie di cui sopra che, pur nel consistente dubbio espresso, vanno adeguate al sopravvenuto regime processuale.



10.71. CIULLA Giovanni - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel paragrafo 10.70.

10.72. CIULLA Giuseppe - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel paragrafo 10.70.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a surname that appears to be 'CIULLA'.

10.73. CIULLA Salvatore - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel paragrafo 10.70.

10.74. CLEMENTE Antonino. - Nel confronti del CLEMENTE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 416 (favoreggiamento personale), contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena. I primi giudici hanno inoltre dichiarato non doversi procedere per amnistia in ordine al capo 401 (falsità materiale in atto amministrativo).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata in ordine al capo 416, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Per quanto attiene al capo 401, si osserva che effettivamente la causa di estinzione del reato andava dichiarata, non essendovi la prova evidente dell'insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato e non potendosi, in nessun modo, affermare essere mancante la prova della commissione del fatto. Infatti, il CLEMENTE, nella sua qualità di responsabile di

una delegazione comunale, aveva rilasciato una carta d'identita' falsa a Salvatore ROTOLO, come persona da lui personalmente conosciuta: laddove ogni indagine sulla buona fede e' chiaramente ultronea. E tali risultanze legittimavano peraltro il dubbio circa il contestato favoreggiamento personale, potendosi sospettare, specie a fronte degli accertati rapporti di reiterata frequentazione tra l'imputato ed il ROTOLO, una consapevole finalizzazione del falso a scopi di specifico aiuto a favore del latitante.

10.75. COLIZZI Anna. - L'imputata e' stata rinviata a giudizio per rispondere (capo 440) del reato di falsa testimonianza, per avere deposto il falso dinanzi al giudice istruttore di Palermo circa i rapporti fra Tommaso BUSCETTA, Armando FRAGOMENI e Nicola FARAONE.

La corte di primo grado dichiarava non doversi procedere per amnistia.

La COLIZZI ha proposto gravame deducendo che i primi giudici avrebbero dovuto pronunziare formula assolutoria.

Osserva, cio' premesso, la corte che la COLIZZI era convivente con il FARAONE ed e' stato altrove dimostrato che costui ha avuto piu' che penetranti contiguita' con il BUSCETTA, nei termini che saranno meglio approfonditi nella relativa posizione personale, cui si rinvia; prendendosi atto intanto, ai fini che qui interessano, che non ricorrevano certamente le condizioni per una immediata assoluzione con formula piena.

La statuizione va, quindi, confermata con le pronunzie conseguenti.

Handwritten signature or initials, possibly 'S. M.', written in black ink.

961892

10.76. CONDORELLI Domenico - Venne rinviato a giudizio per rispondere del reato d'associazione ex articolo 416 c.p. di cui al capo 1 (assorbito in questo più vasto contesto il reato associativo di cui al capo 7 riguardante il più specifico rapporto del prevenuto, e d'altri soggetti, con l'organizzazione facente capo a Gaspare MUTOLO, connotata da legami fra gli ambienti palermitani e quelli catanesi ed alla quale non era apparso estraneo nel corso delle iniziali indagini lo stesso "pentito" BUSCETTA); del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 10; del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13; del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 22; dei reati di associazione finalizzata al traffico anzidetto e di traffico di cui rispettivamente ai capi 17 e 40 (concernenti, come nel caso del capo 7, la più specifica posizione del prevenuto, e d'altri soggetti, nella succitata organizzazione del MUTOLO con le stesse connotazioni surriferite a riguardo anche del "pentito" BUSCETTA). Assolto con formula piena dall'addebito di cui al capo 10, è stato condannato per tutti gli altri addebiti, assorbiti nei capi 13 e 22 rispettivamente i fatti di cui ai capi 17 e 40 e ritenuta la continuazione fra gli stessi alla pena di anni 15 di reclusione e lire 50 milioni di multa con l'interdizione dai pubblici uffici, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e la libertà

vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ha proposto appello, deducendo l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza, oggi parificata alla mancanza) e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della pena nel minimo edittale.

Ha proposto appello anche il procuratore generale dolendosi dell'esclusione delle aggravanti di cui al 5° comma dell'articolo 75 ed al 2° comma dell'articolo 74 della legge sugli stupefacenti, della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo anzidetti (questioni di cui la corte si è occupata nella parte V alla quale si rinvia) nonché della misura della pena.

A dibattimento le parti hanno addotto conclusioni coerenti alle deduzioni svolte.

Domenico CONDORELLI (ucciso da uno sconosciuto in Gavorrano il 24.7.1991 mediante colpi d'arma da fuoco), amico di Gaspare MUTOLO, col quale si era conosciuto nella casa circondariale di Augusta nel 1966 mantenendo il rapporto nato nel corso di quella detenzione, il 2 febbraio 1982 era stato fermato a Catania insieme con il MUTOLO, Giovanni CUSIMANO e Michelangelo PEDONE da una pattuglia di agenti di polizia (v. rapporto 3 febbraio 1982 della Questura di Catania; f. 057416). I quattro erano attorno ad un'autovettura Ferrari, un'ispezione della quale con impiego di cani antidroga, estesa anche al chiosco con biliardi gestito dal CONDORELLI, non dava esito alcuno; però gli agenti notavano che gli animali davano segni di nervosismo, quei tipici segni che essi danno in presenza di sostanza



961894

stupefacente. Il CONDORELLI dichiarava di non conoscere quelle persone e d'essersi limitato a indicare loro un'officina per la riparazione di gomme, nel corso dell'istruzione ammettendo però la conoscenza col MUTOLO secondo si è testè detto. Essendo stata ispezionata anche la casa del prevenuto vi si rinveniva Carlo DE CARO, nipote del MUTOLO e suo corriere di droga.

Questo episodio, che la difesa ha cercato di sottovalutare presentandone un risvolto di comune accidente indipendente del tutto da qualsiasi ipotizzazione di coinvolgimento del CONDORELLI nel sodalizio associativo per fatti di mafia e nel traffico associato di droga, dai primi giudici è stato analizzato in rapporto ad alcune intercettazioni telefoniche relative a conversazioni registrate il 3, il 5 ed il 14 maggio 1982, il cui contenuto, mentre da un canto conferma l'ottima relazione d'amicizia tra il prevenuto ed il MUTOLO, dall'altro, agganciato come appare al tipico linguaggio convenzionale di chi vuol dire lasciandosi intendere soltanto da chi, ascoltando, è in grado di capire quel linguaggio (è un aspetto di quella tecnica di comunicazione che connota il linguaggio delle persone "addetta ai lavori"), rivela di che forza fosse intessuta la relazione anzidetta.

Allorchè, infatti, nella conversazione del 3 maggio MUTOLO comunicava al Condorelli l'arrivo a Catania del fratello Giovanni, latore di un messaggio che attendeva risposta ("...anche perchè ora io gli dico una cosa a mio fratello che ti deve dire e dopo tu mi dirai sì o no per

telefono..."); ovvero nella conversazione del 5 successivo MUTOLO, dopo aver dato al CONDORELLI i saluti per "Carletto" (Calogero CAMPANELLA, esponente della "famiglia" di Nitto SANTAPAOLA: v. par. 10.50), ne riceveva risposta negativa, per una certa "macchina" (che nel linguaggio dei trafficanti è uguale a "droga"; sul punto v. Koh Bak KIN); o ancora in quella del 14 è il CONDORELLI ad avvertire il MUTOLO che il giorno dopo invierà a Palermo due persone di fiducia dicendo così: "uno è come me e te, l'altro è un carissimo amico di Carlo" (le persone vennero identificate in Nicolò MAUGERI e Salvatore CRISTALDI) e concludendo: "mi devi mandare una cosa", il dato che si ricava non può prescindere dal significato che le conversazioni assumono in un contesto in cui Gaspare MUTOLO aveva un ruolo ben preciso per essere in contatto con GASPARIANI e Koh Bak KIN siccome è assolutamente incontestabile, non fosse altro per le stesse ammissioni di quel Carlo DE CARO che, dopo aver persistito in tutta la fase istruttoria nell'atteggiamento negativo iniziale, a dibattimento (udienza del 19 dicembre 1988; f.075141 segg.), in sintonia con le dichiarazioni di Koh Bak KIN, narrava tutta la sua vicenda di corriere dello zio MUTOLO e del clan di Sarò RICCOBONO: i viaggi a Roma ed a Firenze, gli incontri con Koh Bak KIN - la conoscenza col quale aveva ammesso all'udienza del 9 maggio 1986 pur non parlando di droga che tuttavia ben si coglieva fra le righe di quei detti -; il danaro trasportato; l'eroina ricevuta a Firenze e a Roma e consegnata poi a Palermo in quella sorta di centro operativo che il bar "Singapore Two"; le visite alla



moglie separata di Francesco GASPARINI, Anna JANNI', per provvederla di danaro - anche di questo caso un cenno si legge nella dichiarazione del 9 maggio 1986 -; gli scontri con un MICALIZZI, che non era eccessivamente tenero con il prevenuto; la delusione per essere rimasto sempre ai margini in posizione di sfruttamento quasi deliberato; ecco, sono tutte dichiarazioni la cui connotazione di credibilità affonda la radice nella disponibilità a parlare raggiunta quando, interrogato nel procedimento contro CIARAMITARO Pietro ed altri, dopo che contro di lui medesimo ed il MUTOLO era insorto il padre, Vincenzo DE CARO (la cui sorella è moglie al MUTOLO), ebbe finalmente a scegliere la strada della collaborazione (sul punto, cfr. la motivazione del mandato di cattura emesso il 1 dicembre 1986 dal giudice istruttore di Palermo; f.073581 segg.; solo per completezza si ricorda che è lo stesso mandato che riguarda i fatti del 30 novembre 1982 circa la soppressione di Saro RICCOBONO, Carlo SAVOCA, Salvatore MICALIZZI, Giuseppe e Salvatore LAURICELLA, Salvatore SCAGLIONE, Vincenzo LAURICELLA).

Questo il contesto nel quale il MUTOLO operava. In queste condizioni non è vero che le conversazioni succitate siano da considerarsi come elementi estranei al contesto suddetto. Al contrario il loro contenuto non può essere trascurato in un giudizio che deve tener conto di tutti gli elementi affioranti dalle carte processuali per giungere ad una valutazione globale. In sostanza anche nel caso di specie è valido quel che è stato detto a proposito di analoghe argomentazioni con le quali si intenderebbe tenere

isolati, separati, i vari elementi acquisiti per negare agli stessi qualsiasi forza probatoria. Ma il collegio, che ne ha fatto un punto fermo, ha ripetutamente detto che conta la valutazione d'insieme, perchè dalla valutazione che dovesse tenere distinti l'uno elemento dall'altro discenderebbe un risultato finale alterato (si potrebbe, perfino, dire che piuttosto che una valutazione ci sarebbe il rifiuto della stessa).

Appunto questa valutazione d'insieme conduce alla conclusione che l'incontro del MUTOLO col CONDORELLI del 2 febbraio 1982, lungi dall'essere un innocente episodio, aveva in sè le caratteristiche di un incontro finalizzato al raggiungimento di certe intese o di certi piani.

Nel racconto del DE CARO vi sono cenni di accadimenti che offrono vari spunti di riflessione. Anzitutto non è che il DE CARO abbia positivamente detto che CONDORELLI fosse estraneo a traffici di droga. Il giovane nipote del MUTOLO ebbe a riferire che il CONDORELLI in carcere diceva di essere innocente e che sul conto del medesimo e sul perchè lo zio avesse deciso di incontrarlo a Catania non sapeva nulla. Avere, però, detto di non sapere nulla non significa aver detto che il CONDORELLI fosse estraneo ai traffici del MUTOLO. Se poi questo non saper nulla del DE CARO e la sua comandata attesa, prima nel chiosco poi in casa ("tu aspetta qua" gli impose lo zio; f.075198) si correlano alla spiegazione che egli dà della funzione di corriere da lui assolta in autonomia ("estraneo"; f.055220), si comprende perchè gli era stato comandato di starsene buono ad



attendere il ritorno dello zio e del CONDORELLI. In sostanza il DE CARO, giovane, adibito alla funzione suddetta, non era ammesso alla conoscenza di intese o piani se non entro i limiti della funzione stessa. Al resto egli era estraneo e non aveva diritto alcuno di presenza. Ecco perchè gli era stato comandato di rimanere in attesa. Anzi da questo insieme di dati può perfino trarsi la conclusione che dovevano essere rilevanti gli impegni che avevano spinto il MUTOLO a recarsi a Catania per incontrarsi col CONDORELLI.

Alle argomentazioni dei giudici di primo grado bisogna, infatti, aggiungere alcune notazioni che riguardano il periodo da febbraio 1982 in poi. Esse traggono spunto dal materiale rinvenuto dalla polizia nel corso delle indagini cui si riferisce il rapporto in data 7 giugno 1982 N.8662 della Questura di Palermo. Faceva parte di detto materiale una cartolina indirizzata al MUTOLO dal KIN (allora non ancora identificato) il quale comunicava che si trovava in Cina e che presto si sarebbe recato a Bangkok (v. f.057358; un riepilogo è nel rapporto del 18.4.1984 N.21195, f.089692 segg.). La cartolina è datata 27 febbraio 1982 (f. 057421). Mutolo aveva lasciato il carcere di Teramo rientrando a Palermo in regime di libertà vigilata (f.074968). Sottoposto a controllo telefonico, le intercettazioni fornivano alla polizia una serie di indicazioni idonee a mettere in chiaro determinati contatti, specialmente con lo "straniero" (il KIN non era ancora conosciuto, come si è detto), ed a capire il ruolo del nipote. Si accertava anche l'ottima conoscenza con Fioravante PALESTINI (quello dell'Alexandros G che il

22 aprile 1982 era stato trovato in casa del MUTOLO: f. 057345; v. anche par. 10.54 posizione di Francesco CANNIZZARO).

Ma sono le conversazioni fra il DE CARO ed il MUTOLO registrate nei giorni 9 e 10 maggio 1982 ed i movimenti del DE CARO a Roma negli stessi giorni (f. 057496 e sgg) che, secondo questa corte, danno agli altri elementi acquisiti al processo, comprese le conversazioni alle quali si sono riferiti i giudici di primo grado, un senso più completo alle risultanze in tema di chiave di lettura delle stesse. Si coglie dal contenuto di dette conversazioni una pressochè incessante ansia relativamente a notizie concernenti un previsto incontro fra il DE CARO e lo "straniero". Correlando le date e tenendo presente che agli accadimenti dei giorni anzidetti il DE CARO aveva fatto riferimento, in negativo, nella dichiarazione dibattimentale del 9 maggio 1986 (dove qualche accenno al KIN ed alla moglie del GASPARINI pur tuttavia era stato fatto) e, in positivo, nell'altra del 19 dicembre 1986 nella quale, riferendosi esplicitamente agli stessi, si esprimeva dicendo che in quel frangente si era generato "un po' di caos" (f.075173; v. anche il citato rapporto del 1982, f.057374 sgg. dove tutta la sequenza e tutti i contenuti delle conversazioni denunciano un frenetico susseguirsi di informazioni e notizie sull'incontro anzidetto), si perviene agevolmente alla conclusione che i fatti in discorso si riferiscono al viaggio del DE CARO, relativo ai cinque chilogrammi di eroina.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

961900

Or bene, essendo andato a buon fine l'illecito negozio anzidetto, ed essendo venuti il MUTOLO e compagni in possesso dell'eroina, ben si spiega la conversazione del 14 maggio suindicata (quella appunto correlata alle precedenti del 3 e del 5 maggio essendone protagonista e comprotagonista il CONDORELLI).

Su questo punto, tuttavia, la difesa ha sostenuto che se corrispondevano al vero la gita a Palermo di Nicolò MAUGERI e Salvatore CRISTALDI (i due a cui il CONDORELLI si riferiva) e l'incontro di costoro col MUTOLO al Motel Agip e dopo nell'abitazione del medesimo dove tutti si erano recati, fermandosi nella stessa circa quarantacinque minuti, era altrettanto vero che nel viaggio di ritorno a Catania, il MAUGERI ed il CRISTALDI fermati dalla polizia stradale non erano stati trovati in possesso di droga. Sicchè, ha sottolineato la difesa, non potrebbe non darsi credito alla concorde versione del MUTOLO, del CONDORELLI, del MAUGERI, del CRISTALDI, secondo i quali la gita a Palermo era stata motivata dalla ricerca di lavoro da parte del MAUGERI, titolare di un'impresa di sbancamento di terra, tanto più che, ha aggiunto la difesa, dalla testimonianza resa da tal Giuseppe CREMONA emergeva la detta qualità del MAUGERI, il quale disponeva in proprio di sei o sette veicoli fra pale meccaniche, camions ed auto (cfr. pagina 16 dei motivi).

Sennonchè, osserva il collegio, le argomentazioni anzidette nella loro articolazione graduale sembrano conferire alla testimonianza del CREMONA, che dovrebbe secondo la difesa chiudere il cerchio a favore del

prevenuto, il ruolo di suggello della verità detta da costui, dal MAUGERI, dal CRISTALDI e dal MUTOLO), mentre dalla stessa, letta nella sua interezza, discende la figura di un MAUGERI, intanto non molto scrupoloso nelle scelte se era amico di tal NICOTRA, in realtà il latitante Francesco TRIASSI, e se in una determinata occasione aveva chiesto al CREMONA di fatturare a suo nome (suo, del MAUGERI) lavori da quello eseguiti, e poi titolare di una modesta impresa di lavori di sbancamento di terra ("non avendo fra pale meccaniche e camions che sei o sette veicoli") che avrebbe dovuto cercare occasioni di lavoro nella propria zona, e non altrove, non fosse altro per l'incidenza enorme delle spese generali nel trasferimento di un piccolo cantiere come era quello in discorso, senza dire che non è chiaro perchè mai si sarebbe dovuto rivolgere al MUTOLO venendolo a trovare a Palermo (insieme col CRISTALDI) quando sarebbe stata più che sufficiente un'informazione telefonica su eventuali possibilità di lavoro (sulla posizione del MAUGERI comunque a riguardo di detto episodio v. par 10.245).

Dunque l'apparente favorevole testimonianza del CREMONA secondo la valutazione che della stessa ha fatto la difesa non contiene alcunchè che dia forza alla versione anzidetta (per il CREMONA cfr. f.403075 segg.). Nè incide in modo negativo il mancato rinvenimento di droga da parte della polizia stradale, giacchè dal verbale risulta manifestamente che il controllo fu eseguito esclusivamente sui documenti, donde anche l'elevazione di una contravvenzione per difetto di bollo della patente di guida del CRISTALDI (f. 060746).



Quel che conta è l'avvenuto incontro annunciato dal CONDORELLI il cui interesse ad avere la "cosa" è manifesta. L'espressione, infatti, "mi devi mandare una cosa" è chiaramente convenzionale e non può essere riferita a invio di regalo, oltretutto perchè sarebbe privo di senso che un regalo fosse sollecitato dal destinatario dello stesso e perchè se di regalo si fosse trattato sarebbe stata naturale l'espressione confacente. Non va neppure trascurata la circostanza che il termine "cosa" è lo stesso adoperato dal MUTOLO nella conversazione del 3 maggio, sicchè tutto converge verso la convenzionalità suddetta.

In queste condizioni anche le menzogne iniziali, quelle relative all'episodio del 2 febbraio 1982 e che sono state rappresentate come il ricorso di chi, avendo avuto da fare con la polizia (v. dichiarazioni di MUTOLO), cerca di mettersi al riparo mentendo (in questo caso sulla conoscenza col CONDORELLI, ma la menzogna era di entrambi perchè anche costui negò di conoscere il MUTOLO), non sono elementi sottovalutabili, finalizzate come erano a dare ad intendere che l'incontro fosse stato meramente casuale, dovuto alla necessità di chiedere al CONDORELLI l'indicazione di un'officina. Menzogna grave a ben riflettere, tanto più che giusto nello stesso contesto i cani del nucleo antidroga, annusando la vettura, e poi l'ambiente del chiosco, manifestavano segni di inquietitudine, fatto oggettivo di cui non è lecito dubitare trattandosi di animali che, avvertendo nell'uomo o in qualsiasi ambiente l'odore della droga, danno manifestamente segni di agitazione (e per

questo sono allevati e vengono impiegati), il che induce intanto a non sottovalutare l'elemento dell'accusa che la droga fosse stata tolta dalla vettura e tempestivamente avviata in luogo sicuro. Tesi, questa accusatoria, niente affatto peregrina che nel corso di questo procedimento di appello ha trovato un addentellato rilevante nelle dichiarazioni di Antonino CALDERONE prodotte dal procuratore generale all'udienza del 2.3.1989 (all. 16) e confermate nel corso dell'audizione del medesimo a Roma il 12 ed il 13 maggio 1989 davanti al presidente ed al consigliere relatore delegati dalla corte (all'udienza del 19 maggio 1989 si è proceduto alla riproduzione della videoregistrazione delle stesse).

Il CALDERONE nell'ambiente aveva, appunto, sentito che quel giorno il MUTOLO trasportava a Catania, destinatario il CONDORELLI, una partita di droga la quale, prima dell'intervento della polizia, era stata messa al sicuro dal giovane DE CARO la cui reticenza sul punto si può ben spiegare con l'intendimento di non compromettere proprio la posizione del CONDORELLI. D'altra parte che la Ferrari fosse nella disponibilità del MUTOLO e che appaia sospetta la dichiarazione di costui nella parte in cui è detto che la vettura gli era stata data in momentaneo uso quella mattina discende dalla precisazione del DE CARO che della Ferrari ha parlato come di una vettura già disponibile da parte dello zio (v. f.75202).

Quanto, poi, all'inserimento del prevenuto nel sodalizio di stampo mafioso, CALDERONE ha affermato che il

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'Muto' and the other 'Uf'.


CONDORELLI era "uomo d'onore" e ne ha indicato anche le frequentazioni ed i rapporti con Benedetto SANTAPAOLA, col defunto Giuseppe CALDERONE, con Francesco MANGIONE, con Calogero CAMPANELLA (detto Carlo; sintomatica l'apprensione manifestata per la salute di "Franco", cioè di Francesco FERRERA, vittima di un'aggressione il 15.6.1982; conversazione dello stesso giorno alle ore 21.44; f.057800), con numerosi altri personaggi di spicco implicati negli scontri di mafia del catanese, precisando quando le rivelazioni che egli faceva al giudice erano dovute a conoscenza diretta delle cose e quando, invece, provenivano da confidenze che egli assumeva essergli state fatte in taluni casi dallo stesso CONDORELLI, in altri casi da altri soggetti (dei quali, a parte il defunto Giuseppe CALDERONE, va ricordato il cugino Salvatore MARCHESE).

Così, volendo richiamare qualcuno degli accadimenti di mafia a cui il CALDERONE si è riferito, può citarsi quello che si incentrava su un piano di violento sovvertimento della famiglia di Catania, progetto molto audace che avrebbe spaventato lo stesso CONDORELLI il quale non avrebbe trovato di meglio se non confidarsi col CALDERONE; ma può anche ricordarsi l'altro relativo all'omicidio di Mario FULCICIA, i cui particolari il CALDERONE ha dichiarato d'aver appreso dal CONDORELLI stesso; ovvero si può far menzione dell'omicidio in cui sarebbero stati implicati Benedetto SANTAPAOLA e Francesco MANGIONE dai quali, oltrecchè dal CONDORELLI medesimo, il CALDERONE assume di aver saputo le motivazioni.

La corte, come è ovvio, non si occupa di tali fatti nè della verità degli stessi sui quali, infatti, non può dire nulla neppure incidentalmente, però dalle rivelazioni del CALDERONE può trarre, come punti fermi, l'indicazione della condizione di "uomo d'onore" del CONDORELLI e le frequentazioni del medesimo in un ambiente che non era certo connotato da positive scelte di vita.

Sulla condizione di "uomo d'onore" e, meglio, sul significato di tale espressione come ricorre sulla bocca dei collaboratori e nel gergo dei clan mafiosi, la corte si è più volte ripetuta, e non conta, quindi, ritornare sull'argomento, qui soltanto avvertendo che l'espressione "uomo d'onore" nella significazione che ha "in concreto" indica colui il quale aderisce e partecipa alle regole ed alle discipline della famiglia di cui fa parte, e non è, dunque, riconducibile ad un significato meramente popolaresco-letterario, come tale privo di rilevanza sul piano giuridico.

Quanto alle frequentazioni del CONDORELLI la serie nutrita di accadimenti dei quali il CALDERONE ha parlato dimostra in quale ambiente egli si muovesse ed operasse, tenendo conto che erano, anche quelli interessanti Catania, anni di gravissimi scontri tra gruppi e gruppi di famiglie. Di tutte queste frequentazioni quella più consistente è indubbiamente la vicinanza al SANTAPAOLA, che conferma essere stati nel giusto l'accusa ed i primi giudici quando, riferendosi ad una conversazione telefonica del 17 maggio 1982 tra il MUTOLO ed il CONDORELLI al quale il primo diceva



di mettersi in contatto con "Nitto" (pag. 4592), affermarono che "Nitto" era Benedetto SANTAPAOLA. Nè su questo punto il prevenuto altro ha saputo dire se non che il "Nitto" sarebbe stato un tale che ogni mattina passava dal chiosco da lui gestito con una moto-ape carica di verdura e frutta (f.007432), troppo poco per convincere gli inquirenti prima ed i giudici dopo, ed ancora, a maggior ragione, oggi dopo le rivelazioni del CALDERONE.


Anche MARINO MANNOIA ha dichiarato che il CONDORELLI è "uomo d'onore" della famiglia di Catania, confermando tale condizione a dibattimento.

Pertanto si è in presenza di un coacervo di indicazioni tutte convergenti verso l'appartenenza del prevenuto ad una delle grandi famiglie associate interessata anche al traffico di droga.

Le doglianze espresse con le articolate argomentazioni difensive sia in ordine all'inserimento del prevenuto nel giro del traffico di droga sia in ordine alla partecipazione al sodalizio denominato "cosa nostra" non hanno, in definitiva, la forza di vincere le emergenze processuali.

Poichè non c'è appello del pubblico ministero quanto al capo 10 (associazione ex articolo 416-big c.p. dalla quale il CONDORELLI è stato assolto), la sentenza sul punto della responsabilità del prevenuto deve essere confermata negli stessi termini della pronunzia. Quanto alla determinazione della pena la corte ritiene adeguata la stessa nel suo complesso, soltanto osservando che deve essere modificato il calcolo relativamente alla misura

stabilita per i reati di traffico di stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico stesso. Infatti giusta la riserva di cui al par. 5.7, la misura-base stabilita dai primi giudici, aumentata per la circostanza più grave, che è quella di cui all'art. 74 comma II della legge n.685/75, va ulteriormente aumentata ai sensi dell'articolo 63 comma IV, ultimo inciso, c.p.. Ciò detto, precisando che è infondata la domanda di concessione delle attenuanti generiche attesa la personalità del prevenuto, quale si desume anche dal grave precedente di cui al certificato penale in atti, la pena per i reati suddetti rimane ferma nella misura di anni 9 e lire 50.000.000, partendo dalla stessa base di anni 4 e lire 15.000.000, aumentata ad anni 6 e lire 25.000.000 per effetto della più grave circostanza anzidetta e poi ad anni 8 e lire 30.000.000 secondo l'anzidetta riserva e ad anni 9 e lire 50.000.000 per la continuazione. Fermo il resto.

Handwritten signature consisting of two distinct parts, possibly initials or a full name, written in dark ink.

10.77. CONTORNO Antonino. - Nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna per il reato di ricettazione, cosi' modificata l'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; e' stato pure dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato in ordine al reato di associazione per delinquere; e' stata infine pronunciata assoluzione per il reato di associazione mafiosa.

Contro questo capo della sentenza e' stato proposto appello dal procuratore generale, il quale ha esteso anche nei suoi confronti la doglianza circa l'esclusione di un'aggravante relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il difensore dell'imputato ha presentato motivi di appello, malgrado non fosse stata formulata la relativa dichiarazione di impugnazione.

Il p.g., rinunciando all'appello proposto, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva la corte che, dichiarandosi separatamente l'inammissibilita' dell'appello del procuratore generale, nessuna indagine e' consentita sui motivi di appello del difensore mancando l'impugnazione. Non resta, dunque, altro se non la conferma della sentenza.

10.78. COPPOLA Giacomo. - Nei confronti del COPPOLA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale è inammissibile per mancata presentazione dei motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula del dubbio era più che legittimata dalle rivelazioni di BUSCETTA, che hanno trovato peraltro successivo riscontro in quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.



10.79. CORALLO Giovanni - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e, con la concessione delle attenuanti generiche condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alla pena accessoria ed alla misura di sicurezza detentiva (pena condonata nella misura di un anno). E' stato, altresì, assolto da tutte le altre imputazioni per non aver commesso il fatto.

Ha proposto appello lo stesso imputato invocando l'assoluzione piena e deducendo che, in subordine, avrebbe dovuto configurarsi l'ipotesi di cui all'art.416 c.p., trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n.646/1982, formulando altresì doglianze subordinate.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica dolendosi della concessione delle attenuanti generiche non giustificate dalle risultanze processuali.

Al dibattimento, il procuratore generale (la cui impugnazione non venne corredata di motivi) e la difesa hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti alle deduzioni svolte.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto al reato di associazione per delinquere. E difatti la prima corte aveva

ricavato argomenti idonei a sorreggere il convincimento di colpevolezza del CORALLO in ordine alle dette imputazioni in primo luogo dalle rivelazioni di BUSCETTA il quale, ricordando di averlo conosciuto da tempo risalente in quanto anche lui commesso di un negozio di tessuti come Giuseppe CALO, lo aveva indicato come capo della "famiglia" di Palermo-centro (f.450007); precisando che in realtà l'affiliazione del CORALLO e l'ascesa ai vertici del clan, dopo l'uccisione di Ignazio GNOFFO (par. 6.10), nei termini appresi da Gaetano BADALAMENTI (f.450183 segg.), erano state per lui una sorpresa.

Anche Leonardo VITALE (il "pentito" degli anni settanta, non creduto, considerato pazzo e poi ucciso) aveva indicato nel CORALLO uno degli appartenenti all'associazione mafiosa (precisando però che faceva parte della "famiglia" di Porta Nuova). E la prima corte gli aveva attribuito credibilità dato il riscontro con BUSCETTA (e, aggiungasi, considerata giustificabile la diversa indicazione della "famiglia" di Porta Nuova, dati i notevoli rapporti di vicinanza, persino di colleganza pregressa, con il CALO').

Le doglianze formulate dalla difesa contro queste valutazioni non appaiono dunque alla corte sorrette da adeguata giustificazione.

Vanno intanto richiamate, come sempre, le generali e complessive considerazioni già svolte circa la metodologia della prova, in particolare circa la utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti"; non mancandosi di rilevare come la posizione del CORALLO finisca per offrire una eloquente



verifica dei criteri medesimi nonché della reale tenuta delle proposizioni difensive non sempre coerentemente adattate a tutte le risultanze processuali.

Difatti, si è altrove (par.3.1 segg.) osservato come non sia consentito screditare da una parte le dichiarazioni dei "pentiti" quando in contrasto fra di loro e, d'altra parte, protestare che costoro avessero "preparato" persino un quadro di rivelazioni pianificate, magari d'intesa con gli inquirenti (e tanto, appunto, per rivendicare la libera valutazione di ogni elemento di prova anche implicante l'analisi delle possibili ragioni delle divergenze o delle lacune o addirittura delle volontarie reticenze); si può qui constatare come, proprio in ordine alla posizione del CORALLO, alcune proposizioni difensive si siano specificamente incentrate nella deduzione che CONTORNO, il quale aveva negato di conoscere l'imputato (persino indicando altra persona, Vincenzo SORCE, come - forse - "capo" di Palermo-centro), ne aveva coerentemente esclusa l'appartenenza al sodalizio criminoso.

Di tal che gli stessi "pentiti", che altrove si sarebbero "accordati" (avrebbero gli uni imparato a memoria le dichiarazioni degli altri per ripetere al giudice dati corrispondenti), in questo (come in qualche altro e neppure sporadico) caso, dimostrerebbero di essere in disaccordo e di smentirsi reciprocamente.

Ma in realtà, il confronto delle diverse acquisizioni offriva una coerente spiegazione logica nel fatto che il CORALLO, in concomitanza con un certo declino della


"famiglia" di Palermo centro (si veda appunto la richiamata trattazione dell'omicidio GNOFFO,) doveva essersi relegato per qualche tempo in una discreta emarginazione (difatti il VITALE sapeva quello che CONTORNO non sapeva e che BUSCETTA avrebbe appreso negli interi sviluppi solo dopo e con una certa sorpresa e cioè che avesse fatto carriera dopo essersi "appartato": ud.5 aprile 1986).

Il quadro probatorio è stato comunque completato dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale (essendo un "pentito" con ottimi aggiornamenti attuali) ha chiarito che il CORALLO era diventato "sotto-capo" della famiglia di Palermo-centro della quale capo, dopo l'uccisione dello GNOFFO, era divenuto il SORCE.

Laddove questi sviluppi delle vicende della fazione potevano appunto essere meglio noti a lui piuttosto che agli "scappati" BUSCETTA e CONTORNO.

E che il CORALLO avesse fatto "carriera" è spiegato, conclusivamente, proprio dalle vicende della guerra di mafia che avevano indotto i "vincenti" a collocare nelle posizioni strategiche sicuri ed affidabili amici (il CORALLO era un vecchio amico del CALO', a sua volta protagonista della faida: si veda il par.6.29).

In un simile contesto non solo non può essere dubbio alcuno sulla responsabilità dell'imputato in ordine alla contestata adesione al sodalizio criminoso, ma deve, altresì, convenirsi con il pubblico ministero appellante che nessuna giustificazione poteva sorreggere la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art.62-bis c.p.; non



certamente la personalità dell'imputato che in nulla può rivalutarsi a fronte della comprovata partecipazione all'organizzazione mafiosa, nel ruolo di fatto occupato nel suo ambito.

In applicazione dunque dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (p.b. 416 bis c. 2 = anni 4 + aggr. c. 6). Conseguono la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza già inflitta dai primi giudici giustificata dalla pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalle risultanze processuali e dal titolo di reato.

Consegue, infine, la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

10.80. CORONA Orazio - L'imputato è stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello invocando la formula piena sul rilievo della totale inconducenza degli elementi di prova acquisiti.

Ha proposto appello anche il procuratore della Repubblica deducendo che le risultanze processuali imponevano, per contro, l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la condanna dell'imputato e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che vanno condivise le considerazioni svolte dal pubblico ministero appellante.

Infatti, a giudizio della prima corte gli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato non erano sufficienti per l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica in quanto essi si esaurivano nelle rivelazioni di Stefano CALZETTA, il quale aveva indicato il CORONA come uno dei componenti del gruppo criminale facente capo a Pietro LO IACONO e che era dedito ad atti di estorsione in danno dei negozianti della zona della Stazione ferroviaria, assieme ad altri associati come Rosario MISTRETTA e Giovanni DI PASQUALE (f.402854).

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures, possibly initials or names, located at the bottom right of the page.

Avevano, per vero, notato quei giudici come lo stesso CORONA avesse ammesso di frequentare un certo esercizio da barbiere (di Luigi GATTO) che nel processo, grazie alle indagini degli inquirenti, era stato segnalato come un abituale luogo d'incontro di numerosi esponenti mafiosi ma, osservando altresì che i numerosi precedenti penali dell'imputato potessero meglio attestare l'inserimento dello stesso in un contesto di criminalità comune piuttosto che mafiosa, avevano appunto concluso ritenendo non superabile il dubbio scaturente dall'insufficiente quadro probatorio.


Se non che, si osserva che, a giudizio di questa corte, quelle considerazioni appaiono improntate ad una riduttiva valutazione delle risultanze acquisite e vieppiù isolate dal complessivo quadro delle emergenze di tutto il processo (oltre che, come altre volte si è notato, in certa misura condizionate dalla preconcepita affermazione di regole metodologiche non sufficientemente elastiche, quale, nella specie, la presupposta non totale affidabilità - ai pari per esempio di BUSCETTA - del "pentito" CALZETTA, invece sperimentata in altri e ben più rilevanti episodi del processo, come si evince dal par. 3.7: si vedano, però, soprattutto, gli episodi di omicidio di cui al par. 6.23).

E la dimostrazione di tale ingiustificata svalutazione della fonte processuale risiede in questo caso nella comprovata, corrispondente, affiliazione al sodalizio mafioso di quei personaggi (MISTRETTA e DI PASQUALE), di cui rispettivamente al par. 10.116 e 10.256, che qui devono

intendersi integralmente richiamati), i quali erano stati appunto indicati dal "pentito" come non tanto abituali accompagnatori dell'odierno imputato, quanto come persone abitualmente dedite, assieme a lui, alla commissione di reati; e questi poi, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, non avevano affatto la connotazione di delitti rientranti in un contesto di criminalità comune ma trattandosi di estorsioni finivano con l'acquistare la qualificata veste soggettiva nella quale le ripetute attività venivano espletate (notoriamente rientranti nella esclusiva competenza della cosca mafiosa che controllava il territorio: basterà, sul punto, riferirsi alle risultanze di cui alle parti VIII e IX di questa sentenza).

A pieno conforto di queste deduzioni si sono aggiunte nel dibattimento di appello le nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale ha ribadito (ud. 5 gennaio 1990, a conferma delle dichiarazioni rese in sede istruttoria) che il CORONA era effettivamente un affiliato al sodalizio mafioso come "soldato" della "famiglia" di Palermo centro; laddove non può negarsi la singolare coincidenza con il fatto (chiarito e confermato dallo stesso MARINO MANNOIA) che tale aggregazione fosse rimasta sciolta per congruo periodo (si vedano i par. 6.10, 10.79, 10.329 ed i riferimenti, ivi) e che nelle more quegli affiliati fossero stati aggregati alla "famiglia" di Santa Maria di Gesu' (onde i rapporti personali citati da CALZETTA).

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis nel quale, secondo i

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a cursive, stylized name, possibly 'M. M.', and the signature on the right is a more blocky, stylized name, possibly 'M. M.'.

criteri precisati in via generale nel par. 4.4, rimane assorbita la imputazione di cui all'art.416 c.p..

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. la corte ritiene congrua la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (che è doveroso cioè commisurare ai criteri già sperimentati nel processo e con limiti quantitativi condivisi dall'accusa, che non ha proposto gravame).

Conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno, imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato attestata dalle risultanze processuali.

Consegue, infine, la condanna alle spese.

10.81. COSTANTINO Antonino - L'imputato é stato giudicato responsabile per i reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) unificati sotto il vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa oltre pene accessorie e misure di sicurezza.


E' stato altresì assolto dai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) per non aver commesso il fatto.

Ha proposto appello in primo luogo l'imputato chiedendo l'assoluzione sul rilievo della totale mancanza di convergenti elementi di prova.

Ha proposto appello, inoltre, il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere la cui sussistenza era stata invece attestata dalla consistenza delle fonti di prova esaminate dai primi giudici.

Il procuratore generale, a sua volta, ha proposto gravame per dolersi dell'esclusione delle aggravanti concernenti il traffico di stupefacenti e per la ritenuta erronea applicazione della continuazione fra il reato associativo e i reati-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici resiste ad ogni censura.

La corte di primo grado aveva infatti ritenuto provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati concernenti il traffico di stupefacenti e non a quelli riguardanti l'associazione per delinquere cominciando con l'osservare che lo stesso era entrato nella sfera familiare dei VERNENGO in quanto cugino di Rosa VERNENGO, a sua volta moglie di Francesco MARINO MANNOIA, e che dunque credibile era la rivelazione di CALZETTA quando, ricordandone il soprannome di "Nino occhialino" (dovuto alle lenti di vista da lui usate), lo aveva indicato come uno tra i più intimi e fedeli collaboratori dei VERNENGO, per conto dei quali faceva frequenti viaggi soprattutto in Francia ed in Grecia con l'incarico di procedere all'acquisto di sigarette e di stupefacenti (nei termini, appunto, confidatigli dai VERNENGO).

Il CALZETTA, inoltre, aveva raccontato (ff.221014 segg.) un significativo episodio ampiamente evidenziato dai primi giudici a sostegno del loro convincimento e che cioè due giorni prima dell'uccisione del fratello di Francesco MAFARA (14 ottobre 1981) egli si era recato presso l'abitazione di Pietro VERNENGO da poco dimesso dal carcere e vi aveva trovato il cugino di costui, Ruggero VERNENGO, il COSTANTINO e Vincenzo SINAGRA detto "tempesta". All'arrivo del MAFARA, il Pietro VERNENGO lo aveva apostrofato con l'epiteto: "pezzo di merda"; di tal che lo stesso si era avvicinato con un certo imbarazzo a tutti i presenti

baciandoli e reiterando il gesto nei confronti del COSTANTINO, come alla ricerca di un conforto o di un gesto di solidarietà (infatti, sottolineando il tutto con la frase, apparentemente ingenua, ma nel contesto assai significativa: "bacciamoci un'altra volta").

L'episodio era stato per vero giudicato assai significativo dai primi giudici sia perchè, da una parte, dopo due giorni si sarebbe registrata la "scomparsa" del MAFARA (par. 6.16), sia perchè, per altro verso, si era dimostrata la presenza del COSTANTINO nel contesto di quel gruppo mafioso dedito al traffico di stupefacenti ma in una posizione di evidente emarginazione (difatti, alla stessa stregua del CALZETTA, secondo il racconto di costui, l'imputato era stato estromesso dalla riunione fra gli altri personaggi, fatto appunto giudicato sintomatico della non affiliazione del COSTANTINO stesso al sodalizio mafioso).

I primi giudici avevano poi notato che tali eloquenti risultanze avevano trovato riscontro in primo luogo nel fatto che si era accertato che il COSTANTINO era in possesso di regolare passaporto ed aveva effettuato frequenti viaggi all'estero: fatti peraltro confermati dalle sue stesse dichiarazioni, quando aveva ammesso di risiedere da parecchi anni in Francia e, significativamente, di recarsi molto spesso in Grecia, nazione di origine della moglie, e al tempo stesso di recarsi frequentemente a Palermo per brevi periodi.

A fronte di ciò, in realtà, il COSTANTINO aveva sostenuto che nell'ottobre 1981 si trovava sicuramente in

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom right of the page.

Francia e precisamente a Nizza dove prestava servizio alle dipendenze di tale Roger SABAGH; e tali circostanze erano state da costui confermate al dibattimento di primo grado con la precisazione che il COSTANTINO era stato alle sue dipendenze in qualità di autista dal 25 settembre all'1 ottobre 1981 senza mai allontanarsi da Nizza (ff.439711 segg.).

Se non che, quei giudici avevano osservato come evidente fosse emersa la compiacenza del teste essendo risultato da accertamenti esperiti tramite la polizia francese che in realtà il COSTANTINO aveva lavorato come clandestino a Nizza alle dipendenza del SABAGH non nell'autunno ma nella primavera del 1981 (f.468667).

Inoltre, il COSTANTINO aveva inspiegabilmente negato di conoscere il CALZETTA precisando in modo palesemente incredibile che avesse svolto all'estero l'attività di venditore ambulante. Laddove non era tanto significativa una tale mistificazione, quanto soprattutto il fatto che l'imputato non avesse fatto cenno dell'attività di rappresentante in Francia di una società ("Agrosicula" s.p.a.) che non solo aveva sede presso lo studio di un commercialista (Giuseppe MANDALARI) sospettato di contiguità mafiose ma soprattutto era interamente controllata proprio da Giuseppe VERNENGO, fratello di Pietro.

Il convincimento espresso nella sentenza impugnata era stato pure sorretto dalle rivelazioni di CONTORNO (f.456685), il quale aveva riferito di avere appreso dal MARINO MANNOIA, appunto congiunto dell'imputato, che costui

era un provetto chimico capace di occuparsi della raffinazione della morfina, essendo stato istruito assieme a tutti i VERNENGO e ad un certo Antonino DE SIMONE, da Antonino VERNENGO detto "u dutturi".

Orbene, tali risultanze così ricostruite dalla corte di primo grado, giustificavano ampiamente, anche a giudizio di questi giudici di appello, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per gli episodi di traffico di stupefacenti inseriti nel contesto dell'organizzazione facente capo a quel gruppo di soggetti. Laddove le proteste della difesa hanno finito con l'incentrarsi, da un lato, nelle generiche doglianze circa l'attendibilità dei "pentiti" (temi, sui quali non è dato ritornare se non facendo integrale rinvio alla trattazione di cui alla parte III); e dall'altro, nella specifica ricerca di momenti di svalutazione della prova, tuttavia ridotti ad aspetti soltanto marginali o concorrenti della complessiva vicenda processuale, come dimostrato dalla questione dell'esatta individuazione degli specifici episodi di traffico, nonché della loro precisa collocazione temporale e spaziale (atteggiamento difensivo ripreso ma con evidente risultato di insuccesso anche nella sede dell'esperimento del confronto con MARINO MANNOIA, di cui si dirà); quasi che, come questa corte ha motivato nella parte V (cui si rinvia, con particolare riferimento al par.5.3), la (talvolta fisiologica) impossibilità di indicare quei dati obiettivi potesse neutralizzare la portata delle contestazioni per altro verso giustificate da acquisizioni probatorie di



contenuto certo (ma di incerta individuazione degli specifici modi di attuazione della condotta lesiva: di tal che la provocazione tendente a far pronunciare la data esatta del commesso reato non può colpire nel segno di una perplessità introdotta nel contesto probatorio).

Ma che il convincimento dei primi giudici, ripetesì già adeguatamente sorretto da quella prova, fosse ampiamente giustificato alla stregua della corrispondenza alla realtà esplorata nel processo, è stato viepiù confermato dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA che sono sopravvenute nel giudizio di appello e che hanno assunto, per il COSTANTINO, un significato ancor più pregnante non solo o non tanto perchè coerenti alle residue acquisizioni e perchè provenienti da un soggetto altamente inserito in quel contesto di criminalità mafiosa dedita al traffico di stupefacenti; ma soprattutto per gli stretti legami, persino di parentela, che legavano questo "pentito" all'imputato.

Il MARINO MANNOIA, dunque, ha raccontato, sin dalle dichiarazioni istruttorie, numerosi episodi di traffico di stupefacenti commessi dal COSTANTINO nel gruppo dei VERNENGO, del quale faceva parte anche il collaboratore, indicando luoghi ed altri complici interessati alle "lavorazioni" medesime. E quando il COSTANTINO ha tentato (forse di far leva su sperati fattori emozionali e quindi) di smontare la portata delle circostanziate vicende raccontate dal MARINO MANNOIA con una richiesta di confronto, l'esito di questo atto ha finito con il mettere a nudo la portata inconsistente dell'espedito difensivo e la

solida consistenza della fonte di accusa (costringendo poi la difesa ad adottare la contraddittoria proposizione che il MARINO MANNOIA - secondo le sue stesse allusioni - avrebbe "accusato" COSTANTINO di traffico di stupefacenti per "salvarlo" dalle vendette di quelli che avevano infatti sterminato i suoi familiari facendolo, cioè, apparire in posizione critica con lo stesso "pentito"; e che dunque in realtà tali accuse sarebbero state false e di comodo: proposizione, ripetersi contraddittoria anche per le possibili obiezioni o che il COSTANTINO avrebbe avuto addirittura un rapporto sommerso con gli altri associati, da "salvare" agli occhi di questi, ovvero che, alternativamente, si finirebbe con il prefigurare un ingenuo tentativo di neutralizzare la vendetta trasversale contro familiari innocenti con uno stratagemma troppo scoperto agli occhi di chi, come gli altri affiliati, ben sapevano se e come il COSTANTINO fosse un loro associato).

Ma in realtà l'esito del confronto si è palesato estremamente negativo per il COSTANTINO, posto che a fronte delle proteste di costui il "pentito" ha persino "rincarato la dose", ricordando specifici episodi, tempi, luoghi, e complici, dei traffici di stupefacenti (anche episodi di cambio di valuta straniera sui quali la difesa ha innestato l'obiezione del mancato riscontro obiettivo, laddove la banca presso la quale l'operazione era stata compiuta poteva essere stata viceversa un qualsiasi sportello di una qualsiasi località).

Basta rileggere la trascrizione di quel confronto




(terminato con la definitiva "capitolazione" dell'imputato, che si era poi rifiutato di proseguire l'atto) per rendersi conto della portata probatoria che ne promana (ud. 5 gennaio 1990; "MARINO MANNOIA - tu hai lavorato con me nello stallone dei Chiavelli, nel 1979, nell'estate del 1979"; e poi: MARINO MANNOIA - la realtà è che hai lavorato di fronte al villino di Giovanni BONTATE, con me, nel laboratorio, quello che ha preso fuoco in Via Villagrazia. Hai lavorato con me in altri posti. Che vuoi che ti dica? Non ho capito"; COSTANTINO Antonino: Le date. Il giorno, mese ed anno in cui è avvenuto sti fatti"; MARINO MANNOIA - "Ma come, le date, i giorni, mesi e gli anni? Hai lavorato con me per circa due anni...").

La credibilità del "pentito" (che aveva appunto ribadito che il COSTANTINO non era tuttavia un affiliato al sodalizio mafioso, anche questo in esatta sintonia con le altre risultanze processuali) è stata persino condivisa dalla pubblica accusa che ha finito per il concludere per l'assoluzione dalle imputazioni associative di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte, osservando che del tutto priva di fondamento è la richiesta di concessione delle attenuanti generiche data la personalità dell'imputato, ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 40

milioni di multa (p.b. art.74 =a.4 e lire 20 milioni + aggr.
1/2 da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81
cpv.).

Fermo il resto.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature on the left is a cursive name, and the initials on the right are 'M'.

10.82. CRISTALDI Salvatore - Come Domenico CONDORELLI (par. 10.76) venne rinviato a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere di cui al capo 1, assorbito in questo più vasto contesto il reato associativo di cui al capo 7 (sul punto v. il paragrafo surrichiamato); del reato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 10; del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 13; del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 22; dei reati di associazione finalizzata al traffico anzidetto ed al traffico di cui rispettivamente ai capi 17 e 40 (concernenti, come nel caso del capo 7, la più specifica posizione del prevenuto nell'organizzazione di Gaspare MUTOLO; sul punto v. il paragrafo anzidetto). Assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione ex articolo 416 c.p. e con formula piena da quello di associazione di stampo mafioso, è stato condannato per i reati attinenti alla droga, assorbiti nei capi 13 e 22 rispettivamente i fatti di cui ai capi 17 e 40, ritenuta la continuazione fra i medesimi, alla pena di anni dieci di reclusione e lire cinquantamiliioni di multa con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza di prova a suo carico quanto all'associazione di cui all'articolo 416 c.p., la totale estraneità, inoltre, all'associazione finalizzata al

traffico di stupefacenti ed a qualsiasi traffico, e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione del condono in relazione alla condanna per il traffico, da ritenersi non aggravato ex articolo 74 2° comma, essendo stata l'aggravante esclusa dai primi giudici come da dispositivo, questo prevalendo sulla motivazione. Con un altro gruppo di motivi l'appellante ha dedotto, relativamente alla condanna, quanto meno l'insufficienza della prova a suo carico (oggi parificata alla mancanza), invocando, in subordine, l'applicazione degli aumenti di pena per aggravanti e continuazione in misura minima, e rappresentando, infine, alla corte l'inadeguatezza del termine per la redazione dei motivi di impugnazione.

Ha proposto appello anche il procuratore generale deducendo l'erronea esclusione delle aggravanti di cui agli articoli 75 c. 5° e 74 c. 2° della legge sugli stupefacenti e la ritenuta continuazione fra reato associativo e reato fine.

Al dibattimento le parti hanno concluso coerentemente alle deduzioni svolte.

Ciò detto, la corte sulla doglianza relativa all'inadeguatezza del termine succitato, che parrebbe sottintendere una questione di violazione dei diritti di difesa, rinviando alla parte II osserva che comunque nel caso di specie risulta per tabulas, data l'articolata esposizione dei motivi di impugnazione, che la difesa ha compiutamente svolto il suo compito.



Ciò precisato, la corte osserva che Salvatore CRISTALDI va assolto dall'imputazione di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 1) con la formula assolutoria prevista dal nuovo regime processuale, dandosi atto della labilità dell'unico elemento (la vicinanza a soggetti implicati nell'organizzazione mafiosa) a cui i primi giudici hanno ancorato la formula dubitativa di assoluzione e non potendo passare inosservate le dichiarazioni di Antonino CALDERONE e Francesco MARINO MANNOIA, i quali hanno affermato che il prevenuto non era "uomo d'onore" (nel senso che questa espressione ha nel linguaggio dei collaboratori). E' ben vero che la corte ha affermato in altri casi che si può non essere "uomini d'onore" nel senso anzidetto e tuttavia essere partecipi delle finalità dell'associazione; si tratta, però, di casi in cui altri elementi, che nella specie non sussistono, consentono tale conclusione (sul punto v. par. 10.54, posizione di Francesco CANNIZZARO).

In ordine alle accuse di traffico di droga e di associazione finalizzata a detto traffico, la corte ritiene che la sentenza di condanna non sia meritevole di censura, essendo i primi giudici pervenuti alla dichiarazione di responsabilità sulla base di argomentazioni condivisibili.

Ora in questa sede, con riguardo alle critiche mosse dall'appellante alle conclusioni dell'impugnata sentenza, il collegio osserva che l'episodio costituito dalla telefonata del CONDORELLI al MUTOLO in data 14 maggio 1982, della quale si è detto trattando della posizione del CONDORELLI alla

quale si rinvia (par. 10.76), non solo non può essere sottovalutato, così come si coglie dai motivi sul punto, ma costituisce per il CRISTALDI, in uno con altri elementi che scaturiscono dall'analisi dei dati acquisiti al processo, un fondamentale elemento di accusa.

E' pacifico che il CONDORELLI, conversando col MUTOLO nel corso della telefonata anzidetta, annunciava l'arrivo a Palermo di due uomini ed è altrettanto pacifico che i due erano il CRISTALDI e Nicolò MAUGERI. La conversazione si era chiusa con le parole di costui: "Mi devi mandare una cosa", linguaggio sicuramente convenzionale come, del resto, emerge dalla correlazione con precedenti conversazioni (delle quali va ricordata quella del 3 maggio 1982 sempre tra il MUTOLO ed il CONDORELLI; si è detto, trattando della posizione del CONDORELLI, che la cosa non poteva in nessun modo essere costituita da un regalo, ed alla stessa, pertanto, si rinvia anche su questo punto).

Avendo, però, la difesa sottolineato che, dopo l'incontro fra il MUTOLO, il MAUGERI ed il CRISTALDI costoro nel viaggio di ritorno a Catania, fermati dalla polizia stradale, non erano stati trovati in possesso di droga, la corte deve ribadire, come ha detto per CONDORELLI, che il controllo eseguito dalla polizia anzidetta cadde esclusivamente sui documenti e non andò oltre (f.060746). E quanto, poi, alla dedotta motivazione dell'incontro, ancorata alla necessità del MAUGERI di svolgere lavoro (il MAUGERI era un piccolo imprenditore di lavori di sbancamento di terra; su questo punto e sul perchè MAUGERI si sarebbe

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

rivolto al MUTOLO all'oggetto di ottenere possibilità di lavoro v. anche il par. 10.76) e dimostrativa, secondo le argomentazioni difensive, dell'assoluta liceità della gita in discorso, la corte osserva che è necessario analizzare gli accadimenti immediatamente precedenti la conversazione telefonica del 14 maggio 1982. Per questo occorre richiamare i passi salienti delle dichiarazioni del MAUGERI e del CRISTALDI, vecchi conoscenti del CONDORELLI, avvertendo che essendo stati i medesimi interrogati a dibattimento, nel quale si è pure data lettura dei precedenti interrogatori, i riferimenti saranno fatti alla collocazione dibattimentale.

Il MAUGERI ha giustificato il viaggio a Palermo e l'incontro con il MUTOLO, assumendo che il giorno prima della partenza, trovandosi in un bar vicino all'ufficio di Carlo CAMPANELLA e manifestando il suo disappunto per la mancanza di lavoro, pur disponendo di idoneo macchinario (d'altro si era disfatto ed era in attesa di ricevere dall'acquirente due autocarri per saldo del prezzo convenuto), il CONDORELLI, là presente insieme con il CRISTALDI, dopo aver detto che certamente il suo amico Gaspare MUTOLO lo avrebbe aiutato, aderiva alla preghiera di fissargli un appuntamento per il giorno appresso al Motel Agip. Indi a che, avendo il CRISTALDI manifestato l'intenzione di lasciare il lavoro svolto nella macelleria del fratello per darsi a nuova attività, lo aveva convinto ad accompagnarlo a Palermo, anche per prendere visione di uno dei due autocarri anzidetti, eventualmente per acquistarlo e lavorare nell'edilizia. Il giorno appresso, si


legge ancora nella dichiarazione del MAUGERI, al momento del congedo il MUTOLO lo pregava di consegnare al CONDORELLI un pacchetto che a suo dire conteneva un regalino per la nascita a quello di una figlia. A contestazione il MAUGERI ammetteva di essere stato in casa del MUTOLO e di aver detto agli agenti, che avevano eseguito il controllo surriferito, di provenire da Alcamo e non da Palermo (interrogatorio del 3 giugno 1983; f. 018078 segg.).

La versione del CRISTALDI non è in tutto convergente con quella del MAUGERI. Fermo, infatti, l'interessamento promesso dal CONDORELLI, costui, dichiarava il CRISTALDI, la stessa sera lo chiamava al telefono in casa, dove il MAUGERI si trovava a cena, per dire che il giorno dopo sarebbero dovuti andare (lui CRISTALDI e MAUGERI)... o "meglio il MAUGERI sarebbe dovuto andare a Palermo per parlare col MUTOLO" e, continuava il CRISTALDI, il MAUGERI allora, lo pregava di fargli compagnia.

L'indomani il MUTOLO, da lui conosciuto in quel frangente, promettendo che un giorno avrebbe dato risposta per far venire le pale a Palermo, consegnava al MAUGERI un pacchetto (da far recapitare al CONDORELLI) contenente - a dire del MUTOLO - un regalo per il figlio nato in quei giorni al CONDORELLI.

Il giorno seguente o la stessa sera del rientro a Catania il pacchetto veniva consegnato al destinatario. Apertolo, constatavano che vi era una collanina d'oro (interrogatorio del 12 agosto 1982; f.020491 segg).

Sembrerebbe, superficialmente lette, che le due



dichiarazioni non siano concettualmente diverse. E, invece, le divergenze, di cui si dirà, offrono spunti di riflessione che inducono a valutarne le emergenze relative, correlate al contenuto della telefonata del 14 maggio, non favorevolmente al CRISTALDI.

Anzitutto per tabulas risulta la menzogna di costui quanto al momento dell'asserito invito a far compagnia al MAUGERI. Infatti è impossibile che ciò accadesse dopo la telefonata del CONDORELLI al CRISTALDI, perchè il primo aveva già annunciato al MUTOLO l'arrivo dei due. La contraddizione veniva contestata al CRISTALDI all'udienza del 21 maggio 1986 e lo stesso rispondeva di non ricordare più (f.020487). In sostanza, secondo la corte, egli mirava a svuotare di importanza la parte da lui avuta nella missione di Palermo, il che spiega la correzione dell'iniziale suo dire ("sarebbero dovuti andare", lui ed il MAUGERI, a Palermo l'indomani ..., anzi, meglio "il MAUGERI sarebbe andato") e la collocazione dell'invito a far compagnia in un momento successivo alla suddetta telefonata, appunto per sottolineare l'estraneità alla vicenda e la casualità della sua presenza.

Ma in questo contesto appare ancora più strano che il CONDORELLI, chiamando l'utenza del CRISTALDI (a parte la contestazione che non risultava una chiamata in uscita da casa CONDORELLI sull'utenza del CRISTALDI, giacchè CONDORELLI avrà potuto chiamare da altra utenza; f.020454), non avesse ritenuto più coerente annunciare direttamente al MAUGERI l'esito favorevole dell'interessamento spiegato,

comunicandogli che l'appuntamento restava confermato per il giorno dopo al Motel Agip secondo il desiderio manifestato dallo stesso.

La stranezza anzidetta non sfuggiva al magistrato istruttore che contestava al CRISTALDI la circostanza. La risposta, sulla quale il prevenuto, insistette, fu che la telefonata era diretta a comunicare l'ora ed il luogo dell'incontro. E niente altro. Troppo poco per essere convincente. Con la conseguenza che la preferenza accordata dal CONDORELLI al CRISTALDI lascia intendere che tra i medesimi ci fosse un'intesa che andava oltre il mero fatto dell'interessamento a favore del MAUGERI, tanto più che mentre non risultava che costui avesse mai sentito parlare del MUTOLO prima dell'incontro del 15 maggio, non altrettanto può dirsi quanto al CRISTALDI che certamente sapeva chi fosse il MUTOLO, il quale, infatti, dopo aver detto nello stesso interrogatorio del 16 giugno 1983, nel quale aveva evasivamente affermato di non avere ricordo dell'incontro in discorso, di ricordare un certo CRISTALDI interessato ad una pratica di grazia, all'udienza del 21 maggio 1986 spiegava che il CRISTALDI sapeva bene chi lui fosse, il che, del resto, emergeva già dal contenuto di due lettere, rispettivamente datate 15 marzo e 19 aprile 1982 spedite al MUTOLO da Venerando CRISTALDI (allora detenuto ad Enna e, già, condetenuto del MUTOLO nella casa circondariale di Catania, quando costui vi era stato ristretto a seguito dell'arresto per il fatto del 2 febbraio 1982), dalle quali si deduce che il Salvatore era il tramite di un certo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

discorso cominciato a Catania tra il fratello Venerando ed il MUTOLO e non andato a buon fine (riguardante la condizione carceraria del primo) e che il Venerando sperava potesse essere ripreso dal MUTOLO (f.057427/28 e 057431/32), e aggiungeva che il CRISTALDI era venuto a Palermo per avere notizie della pratica di Venerando ("il fratello di Venerando... aveva interesse..."; f.019785; alla stessa udienza veniva data lettura degli interrogatori del MUTOLO al giudice istruttore; f.019704 e, segnatamente, 019711).

Senonchè quest'ultima aggiunta è in netto contrasto con la versione del CRISTALDI che ha sempre affermato di essere venuto a Palermo per mera compagnia al MAUGERI. Giusto lui che, se fosse stato spinto dall'interesse per il fratello (secondo la tardiva versione del MUTOLO, invece evasivo nella dichiarazione del giugno 1983), non avrebbe dovuto avere difficoltà a dichiararlo.

Non è, dunque, necessario immerare oltre sulla posizione del prevenuto, condividendo la corte il convincimento espresso dai primi giudici che esce rafforzato dalle considerazioni testè svolte.

Salvatore CRISTALDI, elemento vicino al CONDORELLI ed al MUTOLO, come giustamente ha osservato il procuratore generale svolgeva il ruolo di emissario, di collegamento siccome l'episodio del 15 maggio 1982 ha messo in evidenza.

Sul punto, dunque, della responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 la sentenza va confermata.

Circa le doglianze del procuratore generale la corte rinvia alla parte V (paragrafi 5.6 e 5.7) nella quale ha

trattato le questioni della sussistenza o no delle aggravanti di cui agli articoli 75 c.5 (associazione armata) e 74 c.2 (ingente quantità, formalmente esclusa dai primi giudici, che intendevano escludere l'aggravante del c.3 relativa all'uso di armi, siccome essi medesimi han detto in motivazione dove i calcoli sono stati operati con riferimento all'aggravante dell'ingente quantità).

E poichè nella specie, escluso che il CRISTALDI facesse parte di un gruppo associato armato, il reato più grave è quello di traffico, va detto che, mentre non sussiste l'aggravante dell'uso di armi, sussiste nella specie quella dell'ingente quantità, poichè l'azione del CRISTALDI, quanto meno, si è inserita in un contesto connotato dal prelievo da parte del DE CARO di ben cinque chilogrammi di droga (cfr. il paragrafo 10.76, posizione di Domenico CONDORELLI), sicchè sul punto sono infondate le doglianze della difesa.

In ordine alla misura della pena, premesso che il CRISTALDI non è meritevole delle chieste attenuanti generiche per la sua personalità, appare tuttavia fondata l'invocazione di un ridimensionamento del quantum stabilito dai primi giudici. Sicchè, avuto riguardo alle circostanze di cui all'articolo 133 c.p., nel suo complesso la pena per il reato più grave si stima adeguata in anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa, alla quale si perviene mediante l'eliminazione dell'aumento di cui all'articolo 74 n.2 e l'applicazione sulla pena aumentata per effetto dell'aggravante di cui allo stesso articolo c.2



di un contenuto aumento a norma dell'art. 63 4° c., ultimo inciso, c.p. secondo la riserva espressa di cui al paragrafo 5.7. Il calcolo è il seguente: pena base a.4 e lire 15.000.000 + aggr. art. 74 c.2 = a.6 e lire 25.000.000 + aumento secondo l'anzidetta riserva = a.7 e lire 30.000.000.

Per la continuazione si stima adeguato l'aumento di anno 1 e lire 10.000.000.

Fermo il resto.


10.83. CRISTALDI Venerando - E' stato condannato ad anni sette di reclusione, con pena accessoria e misure di sicurezza della casa di lavoro e della libertà vigilata, per gli addebiti di cui ai capi 1 e 10 unificati da continuazione. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza di prove a suo carico (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) quanto meno in ordine all'addebito di associazione di stampo mafioso, e, in subordine, invocando la concessione delle attenuanti generiche e l'inflizione del minimo di pena.

Ha appellato anche il procuratore generale dolendosi della misura della pena.

Al dibattimento le parti hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi della rispettiva impugnazione.

Ciò premesso, la corte osserva che le pacate e garbate critiche mosse dalla difesa alla sentenza muovono dalla premessa, che molte volte ha connotato anche altre analoghe linee di difesa, che la serie di singoli elementi indicati dai giudici di primo grado a sostegno del loro convincimento in ordine alla responsabilità del prevenuto non sarebbe idonea a giustificare tale conclusione di colpevolezza non avendo in sé gli elementi indicati la forza accusatoria che la prima corte ha loro impresso.

Il collegio può anche condividere le considerazioni difensive nelle parti in cui, analizzando il singolo



elemento visto nella sua dimensione e non confrontato con gli altri, pervengano al risultato essere l'elemento un indizio in se stesso non univoco potendo avere una doppia valenza nel procedimento di valutazione. Infatti se la sentenza si incentrasse sul sentimento di amicizia che legava il CRISTALDI al MUTOLO ovvero sull'altro verso Carlo CAMPANELLA o sul bonifico goduto dal CRISTALDI mentre era detenuto a Catania per iniziativa del CAMPANELLA, si potrebbe convenire con la difesa che ci sarebbe poco a sostegno dell'accusa di inserimento nel sodalizio denominato "cosa nostra". E avrebbe senso, come fa la difesa, richiamare le argomentazioni del giudice istruttore di Catania che nel febbraio 1983, ordinando la scarcerazione del CRISTALDI nel procedimento contro Benedetto SANTAPAOLA ed altri, osservava che i sentimenti di amicizia o la regalia del danaro non potevano considerarsi dimostrativi della partecipazione del CRISTALDI a quell'organizzazione facente capo al SANTAPAOLA (cfr. pag. 6 dei motivi in esame).

Senonchè, osserva la corte, prescindendo dalla considerazione che le valutazioni espresse da altre magistrature, anche quando vi sia incidenza del fatto, preso altrove in esame, sul fatto oggetto del diverso giudizio o quando vi siano connotazioni di coincidenza quantitativa o qualitativa (che non diano luogo naturalmente al principio del ne bis in idem), riguardano l'oggetto del relativo giudizio, incentrandosi sugli accertamenti lì eseguiti, hanno circoscritto il loro campo di efficacia e non possono

essere travasati sic et simpliciter nel diverso giudizio, essendo a tal fine necessaria la valutazione critica del giudice di questo, nella specie il giudizio complessivo, partendo dall'indicazione degli elementi suddetti ha valorizzato nel senso dell'accusa l'episodio del carcere (la lite con Alfio FERLITO sulla quale il prevenuto, consapevole che non si trattava di un fatto di poco conto, ha tergiversato trincerandosi sul "non ricordo": f.008628 interrogatorio del 4 marzo 1983, letto all'udienza dibattimentale del 24 marzo 1986) che è un elemento ben diverso da quelli surriferiti, del quale l'attenta difesa non ha affatto ignorato la centralità pur riferendola all'importanza allo stesso attribuita dalla prima corte, a tal riguardo, tuttavia coerentemente alla linea difensiva svolta, negando allo stesso sintomaticità particolare che avesse, cioè, la forza di condurre, pur nel vasto contesto in cui si inserisce, al risultato consacrato nell'impugnata sentenza.

E, però, la corte è dell'avviso, soprattutto per quel che si dirà ed indipendentemente dall'apporto del collaboratore CALDERONE sentito in questo grado di appello, che l'episodio suddetto connotava già negativamente la posizione del prevenuto, avendo in sé una fortissima valenza accusatoria tale da poter costituire, anche da sola, l'elemento portante dell'accusa. In sostanza vi si potrebbe fare affidamento anche se non ci fossero tutti gli altri elementi surriferiti. Che, però, ci sono, nella loro storicità, sicuramente. E che, considerati globalmente non




possono essere trascurati come potrebbe avvenire appunto se, disarticolati l'un dall'altro, si facessero valere separatamente senza un minimo di collegamento. Giacchè non è la stessa cosa dire che CRISTALDI Venerando era amico di Gaspare MUTOLO, era amico di Carlo CAMPANELLA, era stato da costui sovvenzionato o soccorso, mentre era in carcere (lui con altri), e precisare, invece, che era, sì, amico del MUTOLO e del CAMPANELLA i quali, però, non erano gli ultimi nel sodalizio e vi avevano un più specifico rapporto come emerge dall'addebito di cui al capo 7, connotato da legami fra gli ambienti palermitani e quelli catanesi (cui non era apparso estraneo inizialmente lo stesso BUSCETTA; cfr. paragrafi 10.54 e 10.76 rispettivamente relativi alle posizioni di Francesco CANNIZZARO e Domenico CONDORELLI), nel più vasto contesto associativo che pure li riguardava insieme e con il CRISTALDI e con quel Benedetto SANTAPAOLA anche costui chiamato a rispondere dei reati in argomento e tra i cui fedeli il CAMPANELLA ed il CRISTALDI venivano compresi.

Ma la corte accennando all'episodio della lite in carcere, nel corso della quale Alfio FERLITO, che era una grossa personalità del mondo del crimine a Catania ed era amico di mafiosi palermitani ed avversario del SANTAPAOLA a sua volta amico di altri mafiosi, veniva apostrofato a gran voce (nel braccio dove era da quell'altro che era in un braccio diverso) con le parole: "Alfio FERLITO, sei cornuto, sbirro" (è inutile ricordare che non c'è peggiore offesa per un malavitoso essere apostrofato con l'epiteto di sbirro,

che contiene una carica dispregiativa), ha osservato non a caso che il fatto ha una centralità che da sola potrebbe dirsi decisiva nel senso dell'accusa. I primi giudici, infatti, riduttivamente si fermarono all'episodio in se stesso per trarne la conclusione che per far ciò il CRISTALDI doveva essere certo del sostegno di un gruppo molto forte, quale era appunto quello del SANTAPAOLA. Troppo poco, in realtà. Un CRISTALDI, deciso ad apostrofare il FERLITO in quel modo solo perchè sicuro dell'appoggio suddetto, sarebbe stato protagonista pur sempre di una banalità qualsiasi. E le critiche della difesa (se non ci fossero le altre indicazioni di cui si dirà) potrebbero perfino cogliere nel segno non fosse altro perchè, qualunque potesse essere la certezza del CRISTALDI, l'episodio, visto in quella dimensione, sarebbe rimasto assolutamente banale.

In verità, l'episodio non era affatto banale e non era stato per nulla sottovalutato dagli organi di polizia ai quali non sfuggiva che esso, coinvolgendo persone che contavano molto nella malavita catanese, fosse segnale d'altri disegni (si ricorda che il maresciallo degli agenti di custodia Giovanni DE VIVO si era molto impressionato del fatto perchè i due, che erano "pezzi grossi" avevano anche "molti seguaci" all'interno del carcere; f.069754). Infatti, sebbene il FERLITO ed il CRISTALDI, in presenza del direttore della casa circondariale, si fossero riappacificati con dimostrazione (tanto più sospetta quanto più era) improntata ad affettuosità ("si baciaron ed abbracciarono"; f.059076; testimonianza del direttore




961944

Francesco CHIMENTO), gli organi predetti, consapevoli della situazione, ne considerarono la gravità anche per via di certe confidenze secondo cui il CRISTALDI avrebbe profferito minacce di morte nei confronti del FERLITO per dissensi e rivalità fra le rispettive organizzazioni e avrebbe, verosimilmente, attuato il suo proposito (f.058452). La corte, sul punto, si è espressa nella parte dedicata alla trattazione dell'omicidio del FERLITO (par.7.3) alla quale rinvia, qui avvertendo che l'interpretazione dell'accaduto come segnale di un possibile complotto per uccidere in carcere il FERLITO non è stata condivisa giacchè i dati raccolti, semmai, conducono all'esistenza di un disegno diverso: fare in modo che il FERLITO si allontanasse dal carcere di Catania. Donde il convincimento della corte che l'alterco fosse stato artificiosamente provocato dal CRISTALDI perchè allo stesso seguisse il provvedimento di assegnazione del FERLITO ad altro carcere (ma sul punto v. il citato par.7.3). E una provocazione artificiosa non sarebbe stata mai possibile se il CRISTALDI non fosse stato uomo del SANTAPAOLA e non avesse avuto mandato in tal senso, agendo in sostanza da collegamento con la "famiglia" di appartenenza.

Ma in questo grado di appello è stato sentito Antonino CALDERONE, un collaboratore del quale la corte si è occupata nella parte dedicata ai "pentiti" per metterne in evidenza l'importanza delle informazioni date. Anche nel caso di specie al contesto anzidetto dà una definitiva e incontestabile conferma il predetto, il quale, ottimo

conoscitore dell'organizzazione catanese, ha precisato che il CRISTALDI era entrato nella "famiglia" di Catania, insieme con altri individui tutti indicati, nel 1979 dopo la morte di Giuseppe CALDERONE. Il collaboratore ha affermato che prima della "nomina" erano stati interpellati dal SANTAPAOLA lui e gli altri "uomini d'onore" della famiglia per conoscere l'esistenza di motivi che fossero d'ostacolo alla investitura (v. interrogatorio del 4 novembre 1987; la condizione d'uomo d'onore del CRISTALDI è stata ribadita nella dichiarazione del 9 novembre 1987). Il CALDERONE, che ha riconosciuto fotograficamente il CRISTALDI (v. pagine 658 e 668 del volume 942/B), ha anche ricordato nell'interrogatorio del 9 novembre 1987 che in seno a "cosa nostra" era nota l'astuzia del medesimo. E, però, osserva la corte, non importa tanto che il prevenuto avesse un tal grado di astuzia da costituire addirittura un punto di riferimento nell'organizzazione, anche se alla luce di questa "qualità" quel certo episodio del carcere acquista un'ulteriore connotazione di artificiosità; piuttosto conta ancor più, per l'inequivocità del dato, il fatto che il CRISTALDI figurava un soggetto di "cosa nostra", il che conferma il suo inserimento nel sodalizio.

Non essendoci stati segni di dissociazione si deve ritenere che la detenzione del CRISTALDI anteriore al 29 settembre 1982 non abbia determinato il venir meno dell'affiliazione del medesimo. Del resto, come la corte, ha già osservato trattando la questione in generale il reato è unico e si qualifica per la connotazione di mafia. La




condotta, infatti, anteriore al 29 settembre 1982 non era diversa, sol che era punibile a norma dell'articolo 416 c.p. non essendo stata introdotta nell'ordinamento la figura dell'associazione di stampo mafioso.

Ai fini della determinazione della pena devono essere esclusi gli aumenti per continuazione e per l'aggravante di cui all'art. 112 n.1c.p. incompatibile con la struttura dell'associazione per delinquere ex articolo 416-bis c.p..

Residua la pena di anni cinque e mesi quattro che la corte ritiene adeguata così rimanendo assorbite le doglianze contrapposte delle parti (e comunque puntualizzando che il CRISTALDI non è meritevole di attenuanti generiche non fosse altro per i precedenti penali).

Va escluso il condono. E' sufficiente la sola misura di sicurezza detentiva, che per altro è adeguata alla pericolosità sociale del prevenuto la quale risulta da tutto il contesto esaminato, sicchè va esclusa la libertà vigilata.



961947

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 9

961948

S E G U E P A R T E D E C I M A


(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.84. CROCE Alfredo. - Nei confronti del CROCE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata corredata di motivi, donde coerentemente va dichiarata l'inammissibilità della stessa).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula del dubbio era in realtà giustificata dalle sole e generiche dichiarazioni di CONTORNO in ordine alla qualità di "uomo d'onore" del CROCE, negata dagli altri collaboratori e supportata da circostanze del tutto ambigue (presunta raccomandazione di Salvatore GRECO per l'assunzione presso

l'AMAT e rapporti con lo stesso).



961951

10.85. CROCE Domenico. - L'imputato era stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ma e' deceduto nelle more del processo.


Al dibattimento, le parti hanno concluso per la conseguente declaratoria di improcedibilita'.

Osserva la corte che l'estinzione dei reati per morte dell'imputato impone la immediata declaratoria di estinzione (non essendovi, peraltro, stante le risultanze gia' esaminate in primo grado e che avevano legittimato la condanna) la prova evidente dell'inussistenza del fatto o della non colpevolezza del Croce.

10.86. CROCE Giorgio. - Nei confronti del CROCE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale è inammissibile per mancata presentazione dei motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le accuse ed il riconoscimento di Salvatore CONTORNO legittimavano il dubbio, sull'appartenenza del CROCE all'associazione mafiosa.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

961953

10.87. CUCINA Luigi e MESSINA Pietro. - Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di cui al capo 431 (art.378 c.p.) e condannati il primo alla pena di anni due di reclusione ed il secondo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione con il condono di due anni.

Hanno entrambi proposto appello chiedendo l'assoluzione con formula piena non essendo stata acquisita una prova idonea al processo.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per il rigetto dell'appello di entrambi gli imputati e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici merita di essere sostanzialmente condiviso. Per vero con rapporto del 20 agosto 1984, la polizia aveva denunciato e tratto in arresto il CUCINA ed il MESSINA per il reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Giovanni CUSIMANO, imputato nel presente procedimento (f.134914 segg.).

I verbalizzanti avevano riferito che i predetti erano stati pedinati ed erano stati visti dirigersi, a bordo di una "Fiat 126" di colore bianco, verso la sommità di una collina retrostante lo stabilimento "Coca-Cola" di Partanna Mondello e qui contattare il latitante CUSIMANO. I due imputati, scesi dalla vettura, avevano dato agli agenti la netta impressione di essersi recati in quel posto allo scopo


di prendere contatti con il latitante (ff.134966 segg.); di tal che, i primi giudici non avevano dato nessun credito alle lacunose e contraddittorie deduzioni difensive dirette ad accreditare la causalità dell'incontro.

In effetti, il CUCINA aveva dichiarato di essersi servito assieme al MESSINA, per recarsi allo stabilimento della "Coca Cola", di una auto "Fiat 126" bianca guidata da un non meglio precisato amico di nome "Mario" (f.134959), mentre il MESSINA aveva parlato di un amico di cui non aveva saputo fornire le generalità, il quale, ma con una "Renault 5" azzurra, avrebbe accompagnato i due alla ricerca del medesimo "Mario".

Inoltre, come avevano osservato i primi giudici, mentre secondo la versione del MESSINA i due sarebbero rimasti insieme al conducente della "Renault" finchè, incontrato il CUSIMANO si erano trasferiti sulla Fiat 126 di questi, per il CUCINA essi sarebbero stati lasciati dall'amico Mario nei pressi dello stabilimento dove solo dopo alcuni minuti avrebbero incontrato il CUSIMANO (ff.134915 segg.).

Ed ancora, nell'interrogatorio reso davanti al giudice istruttore di Palermo l'1 settembre 1984, il CUCINA aveva per la prima volta parlato, come destinatario della visita dei due imputati, di un certo CARONIA del quale, però, non si era fatto alcun cenno nelle dichiarazioni del MESSINA, nè in quelle precedenti del CUCINA stesso.

L'esattezza del convincimento dei primi giudici è dunque correttamente dimostrata non soltanto dalla palese



contraddittorietà delle ricostruzioni degli imputati, ma in definitiva dalla stessa consistenza oggettiva delle risultanze.

Basti pensare, per esempio, al fatto che il MESSINA, per sua stessa ammissione (f.134922), era in possesso di una ottima autovettura ("Volvo"), ma che tuttavia loro si erano recati a cercare i probabili approcci con persone sconosciute facendosi accompagnare da un amico passato per caso; e che, come aveva detto il CUCINA (f.134920), questo amico li aveva lasciati (dunque abbandonandoli alla buona ventura) in un posto appartato alla ricerca, secondo questa versione, di un compressore. Ed invece, le chiare ed univoche attestazioni dei verbalizzanti (Francesco MIRENDA - f.134965- ed Andrea BADAGLIACCO - f.134968-) avevano messo in luce come gli imputati si fossero recati proprio dal CUSIMANO (definito "compare" nei discorsi fatti nell'immediatezza ma non confermati in sede di verbalizzazione).


Per vero la difesa ha, subordinatamente, sollevato la questione della non integrazione della fattispecie del favoreggiamento personale per il fatto che una visita, quale oggettivamente si desume dal tenore delle risultanze acquisite, non implicherebbe comunque una positiva collaborazione operativa (finalizzata, nella specie, allo scopo di eludere le investigazioni di polizia).

Ma non vi è chi non veda come, per contro, il collegamento logistico con il latitante che si nasconde in un luogo appartato (e che dunque incontra intuitive

difficoltà non solo di immediata sopravvivenza ma anche di mantenimento di contatti personali di ogni tipo) contribuisca in modo non trascurabile, anzi persino decisivo, a rafforzare la condizione di perdurante sottrazione alle indagini di polizia rendendo queste più precarie ed aleatorie; e come dunque tanto realizzi la fattispecie criminosa che di fatto altro non postula che una qualsiasi agevolazione comunque eziologicamente collegata ad una corrispondente condizione di latitante o di soggetto inquisito.

La decisione dei primi giudici resiste anche alla censure subordinate afferenti alla concreta graduazione della pena (anni due interamente condonati) certamente quanto al CUCINA (mentre la pena inflitta al MESSINA deve essere commisurata negli stessi limiti, non ravvisandosi ragioni di disparità); nonchè in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che da nulla sarebbero state giustificate in relazione al comportamento processuale degli imputati e dalla consistenza delle fattispecie contestata.

Consegue la condanna alle spese per il CUCINA.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned to the right of the text.

10.88. CUCUZZA Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso) e dei reati di cui ai capi da 101 a 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA e fatti connessi) e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 10 milioni di multa oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

E' stato, altresì, assolto per insufficienza di prove dai capi di imputazione concernenti gli stupefacenti e da tutte le altre accuse con formula piena.

Lo stesso imputato ha proposto appello in ordine a tutte le statuizioni negative invocando la piena assoluzione sul rilievo della inconsistenza e della contraddittorietà delle fonti di prova e in particolare delle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO le quali avrebbero, peraltro, trovato specifica smentita nelle risultanze del processo.

Ha, altresì, proposto impugnazione il procuratore generale per dedurre l'erronea applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo.


Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la condanna dell'imputato in ordine ai reati associativi e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la responsabilità del CUCUZZA in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p.

era stata affermata dai primi giudici in relazione alle convergenti risultanze probatorie ed in primo luogo (e soprattutto) all'accertata partecipazione al tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO.

Ed in effetti, avendo anche questa corte condiviso il convincimento espresso a proposito del fatto delittuoso in questione (in termini che, come si è detto nel par. 6.11, cui si rinvia, resistono certamente anche alle specifiche doglianze difensive), non può dubitarsi che la responsabilità del CUCUZZA in ordine a quell'episodio di sicura connotazione mafiosa (anzi esattamente rientrante proprio nella strategia della guerra di mafia) costituisca il fondamentale punto di riscontro dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio associativo.

Certo non può negarsi come le rispettive imputazioni, rectius le corrispondenti valutazioni processuali, finiscano con il refluire, in modo reciproco, a completare il quadro probatorio; ma non può sorgere il dubbio (sollevato in varie occasioni dalle difese: par. 3.1 segg.; par. 4.3 segg.) di un giro vizioso di argomenti apodittici, l'uno destinato a completare l'altro e quest'ultimo utilizzato a rafforzamento del primo, ma nessuno dotato di una sua autonoma portata decisiva, in quanto (per le considerazioni diffusamente esposte nelle sedi richiamate e che non merita ripetere oltre il conclusivo ed integrale richiamo) il vicendevole completamento delle fonti indiziarie costituisce piuttosto un procedimento ricostruttivo irrinunciabile a pena di denegare il dovuto giudizio.



961959

Di tal che, non può non osservarsi in questa sede come la sicura appartenenza del CUCUZZA al sodalizio mafioso fosse attestata in modo univoco e convergente da tutte le risultanze processuali (contro le quali le difese hanno agitato le generiche tematiche della prova, esaurite nelle richiamate parti generali, nonché le specifiche doglianze riguardanti la partecipazione al tentato omicidio di cui si è detto).

Difatti era stato BUSCETTA ad indicare nell'imputato, che lui aveva conosciuto in carcere intorno agli anni 1974-75, il capo della "famiglia" del Borgo e che era subentrato quale uomo particolarmente gradito ai corleonesi, a Leopoldo CANCELLIERE nella veste di "reggente" della cosca (f.450007).


Anche CONTORNO, poi, nel tracciare l'organigramma delle cosche mafiose, aveva indicato nel CUCUZZA il capo della "famiglia" del Borgo (f.456540) ricordandone le significative abituali frequentazioni con i noti Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", Giuseppe LUCHESE, PRESTIFILIPPO, Leonardo GRECO ed altri, tutti personaggi di primo piano nell'organizzazione, non solo per la sicura appartenenza ad essa ma soprattutto per la particolare qualificazione criminale di soggetti dediti alla commissione di gravi delitti.

E queste coerenti acquisizioni opportunamente valutate dai primi giudici in uno con le stesse risultanze degli accertamenti patrimoniali (laddove erano stati messi in luce frequenti quanto ingiustificati rapporti anche cartolari

dell'imputato con persone di imprese rientranti in circuiti mafiosi quali quelli sicuramente facenti capo ai GRECO, PRESTIFILIPPO, BUFFA, DI PACE, BISCONTI, TERESI e così via, nonché l'evidente sperequazione tra l'attività lavorativa dichiarata dall'imputato e l'entità dei redditi in capo allo stesso, il quale nel giro di pochi mesi aveva raggiunto una particolare agiatezza tanto da poter disporre insieme al fratello di cifre consistenti: f.015355), hanno trovato ulteriore, e per certi versi, decisivo riscontro nelle nuove rivelazioni acquisite nel dibattimento di appello.

In particolare, MARINO MANNOIA (dich. istr. pag.122 segg., 173 segg., 278 segg.; dib ud. 5 gennaio 1990) ha confermato che il CUCUZZA, il quale per un certo tempo era stato (come attestato dagli altri "pentiti") reggente della "famiglia" del Borgo, faceva in realtà parte di quel "gruppo di fuoco" del quale si servivano, durante la guerra di mafia, le fazioni opposte a BUSCETTA ed INZERILLO (assieme appunto ai predetti Giuseppe GRECO, LUCCHESI e PRESTIFILIPPO, etc.).

E le deduzioni difensive (di cui si è data ampia contezza nella richiamata sede del tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO), che hanno cercato di svalutare queste prove (per esempio sul rilievo delle apparenti perplessità scaturenti da alcune dichiarazioni di CONTORNO), non solo - ripetersi - non hanno incrinato il quadro indiziario univoco così richiamato, ma in realtà hanno finito con il trascurare che era proprio la sicura appartenenza del CUCUZZA, ed in posizione esponentiale di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

rilievo, al sodalizio mafioso che attestava l'impossibilità che quel "pentito" (come tutti gli altri) non conoscesse l'imputato e la sua attiva presenza nella scena della criminalità organizzata.

Va, dunque, condiviso il giudizio espresso dai primi giudici in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art.416-bis, nel quale (secondo i criteri individuati in termini generali) va considerata assorbita la fattispecie di cui all'art.416 c.p..


In merito alla determinazione in concreto della pena va ribadita (come nella generale trattazione di cui al par.4.6) la configurabilità della continuazione tra reato associativo ed il tentato omicidio commesso appunto nel quadro (addirittura specifico) del programma criminoso di affermazione della sopravvivenza del sodalizio; mentre non troverebbero giustificazione alcuna le attenuanti invocate dalla difesa in via subordinata.

Il capo 105 é estinto per prescrizione.

Pertanto si ritiene adeguata la pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione (p.b. anni 12 + 81 cpv.) oltre pena accessoria e misure di sicurezza inflitte in primo grado e imposte dal titolo di reato e dalla spiccata pericolosità dell'imputato nei termini evidenziati.

Per quanto riguarda le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 concernenti gli stupefacenti la mancata impugnazione della formula assolutoria da parte del pubblico ministero impone l'adeguamento ai nuovi criteri legali (malgrado le ulteriori acquisizioni di cui alle rivelazioni di MARINO

MANNOIA).

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct parts. The first part is a cursive, somewhat abstract scribble. The second part is a more recognizable cursive signature, possibly starting with a capital letter that looks like 'M' or 'W', followed by several loops and a trailing tail.

10.89. CUSIMANO Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

Ha proposto appello, deducendo la insufficienza del materiale probatorio acquisito al processo e invocando statuizioni subordinate.

Ha proposto, altresì, appello il procuratore generale, dolendosi della esclusione delle aggravanti contestate in ordine alle imputazioni degli stupefacenti e della erronea applicazione della continuazione fra i reati associativi e i reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici può essere confermata solo parzialmente.


E invero la corte di primo grado aveva ricavato il proprio convincimento dalle dichiarazioni di Francesco GASPARINI (come si ricorderà, quel "pentito" che era stato arrestato nel 1981 a Parigi in possesso di chilogrammi 4,6 di eroina e che aveva ammesso di avere fatto il "corriere"

per conto del gruppo facente capo alla "famiglia" di Rosario RICCOBONO). Costui, in particolare, aveva riconosciuto nella fotografia del CUSIMANO quell'autista-uomo di fiducia del RICCOBONO che aveva visto durante un incontro nell'appartamento di Gaspare MUTOLO, al quale avevano preso parte il RICCOBONO, KOH BAK KIN, grosso commerciante di droga (anch'esso imputato nel presente procedimento) e Benedetto SANTAPAOLA, e che aveva avuto il compito di controllare la zona avvalendosi al tal fine di altri individui a lui palesemente subordinati (f.071739).

Tali risultanze, di notevole valore indiziante, avevano trovato riscontro - a giudizio di quella corte - in primo luogo nelle stesse implicite ammissioni dell'imputato, il quale, in sede di interrogatorio, pur avendo dichiarato di non conoscere il RICCOBONO e di averne soltanto sentito parlare, lo aveva poi indicato con il significativo, perchè confidenziale, diminutivo di "Saro" (f.135719).

Il CUSIMANO, inoltre, nell'ottobre del 1981 era stato identificato mentre a bordo di un'auto intestata a Rosalia VITAMIA, moglie del RICCOBONO, attendeva un certo MANCUSO presso l'abitazione della cognata dello stesso RICCOBONO; e tanto ovviamente confermava, oltre ogni dubbio, non solo la conoscenza con tali persone, ma anche il ruolo attribuitogli nelle rivelazioni del GASPARINI.

Ma il fatto più sintomatico, nel quadro dei riscontri, era stato indicato nelle operazioni di polizia compiute (nel contesto delle indagini sui traffici del gruppo MUTOLO-RICCOBONO) quando, nel febbraio del 1982 il CUSIMANO era



stato fermato a Catania assieme al MUTOLO, a Michelangelo PEDONE e a Domenico CONDORELLI (alle cui rispettive posizioni si rinvia). In quella circostanza, come risulta nelle sedi richiamate, a casa del CONDORELLI era stato trovato Carlo DE CARO, nipote del MUTOLO, il quale aveva poi confermato che il CUSIMANO, il MUTOLO e il PEDONE erano partiti con lui da Palermo a bordo di due auto per recarsi appunto a Catania, onde incontrarsi con il CONDORELLI. Tale incontro, come specificato in altra sede (perfino a proposito dell'omicidio di Alfio FERLITO: par.7.3), aveva avuto come scopo traffici di stupefacenti, ma si inseriva certamente nel quadro degli stretti rapporti di collaborazione tra la cosca palermitana di RICCOBONO e quella catanese di SANTAPAOLA.

Era stato comunque evidenziato, ad abundantiam, che il CUSIMANO era stato alle dipendenze della "Calcestruzzi Arenella" s.r.l., società controllata dal RICCOBONO attraverso il cognato Paolo VITAMIA, e tanto costituiva un eloquente riscontro della presenza dell'imputato nel sodalizio criminoso nel suo ruolo subalterno.

Di tal che le proposizioni difensive, accentrate nella considerazione che nessun elemento sintomatico (soprattutto circa il tenore di vita) del CUSIMANO attestasse quella costante contiguità al gruppo criminoso, non solo non adducono argomenti di decisivo riscontro negativo, ma si collocano in definitiva in esatta assonanza con le risultanze processuali, dove la personalità dell'imputato viene tratteggiata alla stregua di un "guarda-spalle", cioè

cioè di un uomo di fiducia incaricato di supportare stabilmente le attività del gruppo criminoso.

E con altrettanta coerenza vanno poi lette e valutate le rivelazioni, sul punto, di MARINO MANNOIA, il quale (ud.5 gennaio 1990) ha ricordato come il CUSIMANO (che, secondo il suo parametro di attribuzione della corrispondente qualifica solo a chi fosse stato formalmente e solennemente officiato, non era un "uomo d'onore") era una persona "vicina" appunto a Rosario RICCOBONO.

Ora, non vi è chi non veda come una stabile disponibilità, ancorchè in compiti di supporto ausiliario, versata a favore del gruppo criminoso (al di là delle "regole" formali di "cosa nostra", di cui alle rivelazioni di MARINO MANNOIA), costituisca una vera e propria compartecipazione all'attività della cosca stessa, dunque sanzionabile alla stessa stregua della condotta di chi sia stato chiamato a comporre i quadri operativi del gruppo medesimo (salve le implicazioni ai fini della pena).

Ciò che invece, a giudizio di questa corte, deve scaturire dalla così ricostruita personalità del CUSIMANO e dal ruolo da lui occupato nel sodalizio, è che la sua responsabilità per i traffici di stupefacenti ne risulta quanto meno offuscata dal consistente dubbio intuitivamente connesso alla emarginata posizione all'interno del gruppo.

Se, infatti, il ruolo del CUSIMANO era quello di "proteggere" le attività del gruppo stesso, quali che esse fossero, non può con univoca certezza presumersi che gli altri lo avessero messo a parte (o comunque nelle condizioni

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'M. M.', and the one on the right is a shorter, more compact signature.

di sapere) dei traffici eventualmente realizzati di volta in volta (data, peraltro, la notoria posizione di distanza assunta dai ranghi esponentziali della criminalità rispetto ai gregari investiti di mansioni d'ordine).

Si deve pertanto ritenere conforme a giustizia pronunciare assoluzione per i capi 13 e 22.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (restando assorbito, come detto in via generale, il capo 1 nel capo 10), si osserva che non vanno accolte le istanze subordinate tendenti alla concessione di attenuanti, non giustificate da nessuna specifica ragione; mentre la valutazione del ruolo effettivo del CUSIMANO nel sodalizio criminoso va espressa nella graduazione appunto della pena che, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., può essere fissata nella misura contenuta di anni cinque e mesi dieci di reclusione (p.b. a.4 + aggr. 1/3 c.6 + art.7 legge 31.5.1965 n.575).

Detta pena risulta scontata per effetto della custodia cautelare sofferta, di guisa che va ordinata la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

10.90. CUSIMANO Pietro. - Nei confronti del CUSIMANO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale è inammissibile per mancata presentazione dei motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che in realtà le sole dichiarazioni di CONTORNO, esse stesse rese in forma assai perplessa (nella parte in cui costui non aveva saputo precisare che il CUSIMANO fosse ancora inserito nell'associazione mafiosa), legittimavano un'assoluzione forse meno che dubitativa, quanto meno in ordine al capo 10 (data, se mai, una sola pregressa partecipazione al sodalizio).



10.91. DAINOTTI Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica.

L'imputato ha proposto appello, invocando l'assoluzione da tutte le imputazioni, giudicando quanto meno insufficiente se non del tutto inconsistente, la prova a suo carico in dipendenza dei dati acquisiti nel processo.

Ha proposto appello, inoltre, il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e rilevando che gli elementi posti a base della condanna pronunciata dai primi giudici valessero anche per le imputazioni in questione; tanto era infatti dimostrato dalla accertata contiguità di rapporti con Giacomo DI GIOVANNI, "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, ed inoltre con i fratelli CILLARI, grazie ai quali aveva libero accesso nei laboratori di trasformazione della morfina in eroina, esattamente come gli altri affiliati.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha proposto


doglianze in ordine alla errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni concernenti gli stupefacenti ed alla erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti alle deduzioni svolte coi motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va sostanzialmente condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

Ed invero, il 14 gennaio 1983 il DAINOTTI era stato fermato alla guida di un'autovettura "Renault 5", con a bordo il Giacomo DI GIOVANNI, e dentro la quale erano stati rinvenuti una cospicua somma di denaro (oltre lire 67 milioni e cinquecentomila), nonché sedici mascherine del tipo normalmente utilizzato nei laboratori chimici, assieme a due provette di cristallo e ad un crivello. Nell'immediatezza dell'arresto dei due, nella casa di abitazione del DAINOTTI era stata poi rinvenuta altra ingente somma di denaro, della quale parte (lire 23.800.000) perfino celata sotto un cuscino del letto, e lire 5 milioni dentro una scatola metallica del soggiorno (f.131668), per un complessivo importo di oltre 106 milioni di lire in contanti.

In armonia con le stesse intuitive deduzioni ricavate dagli inquirenti, per il fatto che i crivelli, i setacci, le mascherine, le provette, erano proprio strumenti specificamente destinati e solitamente utilizzati dai laboratori clandestini di raffinazione di eroina (oltre alle

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'W. G.', while the one on the right is simpler and appears to be 'W.'.

961971

provette, infatti, i setacci vengono adoperati per la polverizzazione dell'eroina e la migliore miscelazione con le sostanze di taglio; mentre, come è noto, le mascherine vengono impiegate a protezione delle esalazioni di anidride acetica), anche i primi giudici avevano dunque correttamente individuato univoci elementi probatori, vieppiù rafforzati dalle residue risultanze.

In particolare, l'imputato era stato riconosciuto per fotografia dal "pentito" CONIGLIO come una persona che assieme al DI GIOVANNI aveva avuto frequenti contatti nel rione di via Perpignano con i fratelli CILLARI, a loro volta indicati come al centro di un vasto traffico di stupefacenti, anche nel processo cosiddetto di "nonna eroina".

Per vero, le stesse giustificazioni offerte dall'imputato in ordine al possesso degli strumenti e del denaro erano state, ed esattamente, ritenute oltre che intuitivamente pretestuose e inverosimili, anche palesemente contraddette dalle indagini esperite circa l'acquisto del crivello e circa la posizione della sorella, che l'imputato aveva perfino cercato di coinvolgere (f.133953).


A fronte di queste risultanze, di indiscutibile portata probatoria, la difesa ha in effetti cercato di innestare argomenti di perplessità, non tanto circa la credibilità del CONIGLIO (nei termini analizzati nel par.3.8 e comunque, come si ricorderà, ampiamente riscontrate anche nel c.d. processo di "nonna eroina" e in molte posizioni esaminate in questa sede), quanto, indirettamente, in ordine

alle concrete possibilità di incontro tra costui e l'imputato, il quale fra detenzione e semilibertà (ed obblighi connessi), avrebbe avuto ben poche possibilità di esporsi alla osservazione del "pentito".

Ma tali tentativi sono tuttavia destinati a restare affatto sterili, non solo per la vaghezza dei dati di valutazione negativa indicati (laddove ciò non sarebbe stato neppure prospettato un fatto storico obiettivamente impeditivo della circostanza descritta nell'acquisizione probatoria), ma soprattutto perchè, a ben vedere, da queste stesse premesse si potrebbe alla fine ricavare, a rafforzamento del convincimento d'accusa, la dimostrazione logicamente implicita che i rapporti tra il DAINOTTI e gli altri associati del "giro", ivi compreso dunque il CONIGLIO, fossero così intensi da potere essere esercitati pure in un contesto di obiettiva difficoltà di movimento dell'imputato.

Che, peraltro, il riconoscimento da parte del CONIGLIO fosse stato univoco (al di là delle generiche, ma non fondate, doglianze difensive), è dimostrato dal fatto che fin dall'immediatezza delle indagini, in coincidenza con la prima ed iniziale collaborazione con gli inquirenti, il "pentito" aveva indicato (ff.508278 segg.) tra i soggetti appunto in contatto con i trafficanti di droga della zona, il DAINOTTI e - significativamente - contestualmente anche il DI GIACOMO (già definitivamente giudicato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: infra, par.10.107).

Finendo con il non contestare più, sostanzialmente, il



valore intrinseco, sul piano probatorio, del possesso delle mascherine, provette, etc., la difesa ha allora dedotto che tale unico dato non potrebbe tuttavia giustificare la duplice conseguenza della sussistenza del reato di cui all'art.75 legge stupefacenti, unitamente al fatto stesso del traffico; e che comunque non sarebbe dato ricavare in modo adeguatamente oggettivo la consistenza della condotta (quanto all'entità degli eventuali traffici o dei supposti affiliati al sodalizio associativo specifico).

Se non che tali prospettazioni non colgono, neppure esse, nel segno di una rilevante svalutazione del quadro probatorio.

Da una parte, perchè nessuna regola logica nè processuale è violata dalla contestuale utilizzazione di una fonte di prova (qui, per vero, risultante dal combinato riscontro di altre acquisizioni), ai fini di ricavarne argomenti di sussistenza di più violazioni di legge (e nella specie, l'entità e la qualità dei materiali posseduti, l'importo del denaro e la frequentazione assidua di ambienti di traffico, suggerivano appunto che quelle attività non fossero il risultato di sporadiche ed occasionali scelte delittuose, ma invece rientranti in un ben avviato contesto organizzativo); d'altra parte, perchè, per le stesse ragioni, si prospettavano esattamente ineccepibili le valutazioni induttive circa la notevole consistenza dell'organizzazione, ricavabile dai dati oggettivi medesimi (basti pensare che una catena di lavorazione, quale si intravede attraverso gli strumenti sequestrati, non può

essere gestita, controllata, coperta e resa produttiva fino alle ultime attività di distribuzione, senza un apporto molteplice di sinergie concorrenti).

La decisione dei primi giudici non merita dunque, sul punto, alcuna censura. Non merita censura neppure sotto il profilo della giudicata perplessa sussistenza del reato di associazione per delinquere, dal momento che se tutto quanto si è detto è vero, e se cioè è legittimo ricavare argomenti di prova dai fatti esaminati ai fini delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, è pure vero che il quadro indiziario ai fini dell'adesione al sodalizio mafioso deve essere diversamente connotato.

I fatti sintomatici medesimi non possono, infatti, essere adoperati per inferirne, oltre un'apprezzabile ma non decisivo argomento logico-indiziario, che (come gli altri, anche) il DAINOTTI avesse avuto necessariamente accesso all'organizzazione (a tacer d'altro, per le considerazioni svolte nella parte quinta e in particolare nel par.5.2).

Di tal che la stessa, precisa, smentita di MARINO MANNOIA (che ha appunto escluso che il DAINOTTI fosse un'affiliato) finisce con il prospettarsi essa stessa in definitiva superflua.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

art.74 = a. 4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con
i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).


Fermo il resto.

10.92. D'AMICO Baldassare. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di ricettazione (cosi' modificata l'originaria imputazione di reato associativo), per essersi reso intestatario di quote sociali di una societa' del gruppo dei VERNENGO ("Enologica Galeazzo"), costituente reimpiego di illeciti profitti, senza avere nulla conferito ma solo come prestanome di Antonino VERNENGO.

Il D'AMICO ha proposto appello deducendo che in realta' la qualita' di socio era stata da lui assunta, e per un periodo assai breve, dopo avere intrecciato un fidanzamento con la figlia del VERNENGO, che in questo modo aveva inteso costituire una specie di dote a favore della stessa; tanto che, rotto il fidanzamento, aveva restituito le sue quote sociali.

Il p.g. ha concluso per l'assoluzione dell'imputato, in accoglimento del di lui gravame.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che in realta' le risultanze processuali non consentono un'affermazione certa di responsabilita' dell'imputato. A costui si e' infatti dato carico di essersi reso fittizio intestatario di azioni di una societa' che il futuro suocero Antonino VERNENGO, secondo l'accusa (ma sul punto si rinvia alla relativa posizione personale), aveva costituito per reinvestire i profitti derivanti dalle sue illecite

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

attivita'.

Orbene i primi giudici hanno fondato il loro convincimento su un apparente sillogismo, nel quale in realta' e' carente uno dei fondamentali passaggi logici, che invece vien dato come assiomatico. Procedendo dal presupposto che la "Enologica Galeazzo" costituisse (come dimostrato, a tacer d'altro, dalla perizia contabile) occasione di reimpiego di profitti illeciti ed avendo lo stesso imputato ammesso (apertamente, fin dal primo interrogatorio giudiziale) di non avere apportato suoi capitali, essendo state le somme approntate dal futuro suocero che in tal modo voleva gratificare la figlia (o probabilmente trovare un'occasione di sistemazione per il futuro genero), la corte di primo grado ne ha desunto che il D'AMICO non potesse essere dunque che consapevole dell'origine illecita dei capitali.

Per vero, se pure puo' darsi per scontato che il D'AMICO ben sapesse che la societa' costituiva un investimento della famiglia VERNENGO, la sua attivita' non puo' per questo ricondursi allo schema della ricettazione. Vero e' che egli fu uno dei due (apparenti) soci fondatori (assieme alla futura suocera) e che per il primo periodo assunse pure la carica di amministratore (qualita', di socio e di amministratore, mantenuta per poco piu' di tre mesi, a partire dal 27 marzo 1981, fino alla successiva rottura del fidanzamento); e che, ancora (come si desume dalle intercettazioni telefoniche in atti: ff. 151395 segg.), egli partecipò attivamente alla gestione della societa'. Ma

neppure tutto questo dimostra che conoscesse la provenienza illecita del denaro che, con la sua fittizia interposizione, il VERNENGO (la cui raffineria sarebbe stata scoperta alcuni mesi dopo, come si desume dalle risultanze esaminate a proposito del traffico di stupefacenti, cui si rinvia) aveva destinato a quell'investimento. Anche a volere considerare plausibile su un piano logico generale che il D'AMICO non ignorasse lo spessore non proprio cristallino del futuro suocero, neppure questo dimostrerebbe ancora con certezza la specifica conoscenza della provenienza illecita del denaro impiegato (che, in definitiva, fu apportato sotto forma di buoni del tesoro: f.149485).

Tutto cio', in sostanza, legittimerebbe se mai un dubbio sulla cosciente collaborazione dell'imputato nell'attivita' di riciclaggio di proventi illeciti. Sicche', su conformi richieste del p.g., questa corte ritiene di dover assolvere l'imputato dall'imputazione ascrittagli, cosi' riformando la decisione di primo grado.



961979

10.93. D'ANGELO Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

E' stato altresì assolto dai capi 101, 102, 103, 104, 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA), per insufficienza di prove.

Ha proposto appello lo stesso imputato, dolendosi della insufficienza del materiale probatorio acquisito, e in primo luogo della inaffidabilità e della contraddittorietà delle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, poste a base della sentenza impugnata.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma sul punto dell'associazione per delinquere della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale l'assoluzione per i capi 101, 102, 103, 104 e 105, pronunciata con formula dubitativa e contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione, precludendo ogni indagine in questa

sede, oltre a quella, reclamata dalla difesa, circa la credibilità della dichiarazione di CONTORNO, di cui si dirà subito dopo.

Quanto poi alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, si osserva che il convincimento espresso dai primi giudici è adeguatamente sorretto da motivazioni che si sottraggono ad ogni censura.

La prima corte aveva, infatti, ricordato come l'affiliazione del D'ANGELO al sodalizio mafioso fosse stata in primo luogo accertata attraverso le dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, il quale aveva ricostruito gli organigrammi delle "famiglie" ponendo l'imputato in quella di corso dei Mille (f.456534) e ricordando come lo stesso aveva qualche volta compiuto il tipico rituale di "presentazione" di altri affiliati (f.456686).

Con significativa simmetria, si era poi inserita la rivelazione di Stefano CALZETTA, il quale, dopo averne ricordato il soprannome di "pecora bianca" (per via dei capelli brizzolati, particolare confermato da CONTORNO) e l'abituale attività di allibratore clandestino, aveva descritto il legame esistente tra il D'ANGELO ed il gruppo degli ZANCA, non solo per via della parentela (Giuseppe D'ANGELO e Carmelo ZANCA erano infatti cugini per parte della madre), ma anche perchè il prevenuto, a dire appunto del "pentito", effettuava per conto di Melo ZANCA (Carmelo ZANCA, infra, par.10.376) la riscossione delle tangenti da costui imposte ai commercianti della zona (ff.221018-221044).



Oltremodo significative erano, poi, apparse, e giustamente, le dichiarazioni rese da Antonino FEDERICO, il quale aveva indicato l'odierno imputato come uno degli esponenti mafiosi cui il fratello Domenico, poco prima di essere ucciso, si era rivolto al fine di far desistere certo QUARTARARO, sospettato di essere l'omicida del congiunto, dai suoi propositi di vendetta verso il FEDERICO, a seguito di liti insorte fra i due; laddove, al di là del merito della vicenda (e prescindendo dunque dalle corrispondenti speculazioni difensive), ciò che era certamente eloquente era il fatto che in un modo o in un altro il D'ANGELO si fosse dimostrato al corrente dei retroscena del delitto parlando altresì della innocenza di un certo PIUMEFREDDO, che ne era stato giudizialmente incolpato (f.437595): e dunque non potendosi dubitare che una simile attività intermediatrice rispecchiasse la tipica metodologia mafiosa di diretta ed esclusiva gestione degli "affari" riguardanti gli ambienti controllati, in alternativa perfino allo stesso apparato statale.

Peraltro, il quadro indiziario, a parere dei primi giudici, era stato adeguatamente sorretto dallo stesso comportamento dell'imputato il quale, per esempio, negando di conoscere CONTORNO, aveva negato di conoscere pure quel Domenico CROCE che invece sarebbe stata la persona, assieme alla quale, secondo il "pentito", il D'ANGELO aveva fatto una "presentazione" mafiosa (e in effetti, a fronte della dimostrazione in sentenza della prova persino documentale - attraverso un rapporto cartolare - di quelle conoscenza, in

questo dibattimento l'imputato ha finito con l'ammettere che il CROCE aveva un'officina dove aveva eseguito una riparazione: rendendo con questo ancora più impervio il discorso difensivo, posto che un rapporto così innocente e così lecito - ma se vero fosse stato - non avrebbe potuto indurre ad alcun tipo di riluttanza ad ammetterlo).

Inoltre, il D'ANGELO aveva sulle prime negato di conoscere il titolare di un esercizio da barbiere di Via Torino (Luigi GATTO), che dagli inquirenti era stato individuato come abituale luogo di incontro di esponenti mafiosi.

Ed anche questo rivestiva un significato indiziante non solo perchè non vi sarebbe stata ragione di non ammettere la frequentazione di quel luogo, se lo scopo fosse stato l'innocente fruizione del servizio, ma soprattutto perchè aveva altresì negato di conoscere Felice BRUNO, un congiunto del GATTO, il quale aveva riferito di avere visto il D'ANGELO camminare armato con una pistola (f.440776); il tutto, naturalmente, prendendo atto subito dopo dell'evidente sospetto scaturente da tale reticenza (vieppiù supportata dal rinvenimento di un assegno emesso dal D'ANGELO a favore del GATTO) e raccontando di avere intrattenuto rapporti con il GATTO stesso e quindi con il BRUNO per l'acquisto di un terreno successivamente non conclusosi (ff.227848 segg.- 227853 segg.), ma così ulteriormente inquinando il quadro della sua personalità.

Laddove, si erano invece accertati intensi rapporti economici con società facenti capo a gruppi mafiosi come



quello degli SPADARO, GRECO, CASELLA, ARGANO, FEDERICO, CAPIZZI, etc..

A fronte di queste risultanze, le difese si sono attestate (oltre che nelle generiche questioni di prova e di valutazione delle chiamate in correità, trattate nelle parti generali) sullo specifico appiglio del presunto mendacio di CONTORNO sulla partecipazione del D'ANGELO al tentato omicidio in suo danno e che era stata smentita dagli stessi giudici di primo grado.

Ma ogni speculazione, sul punto, mostra subito la sua debolezza sotto il duplice profilo della preclusione, da una parte, di una specifica indagine, posto che la formula assolutoria corrispondente non è stata impugnata dinanzi a questa corte (si è più volte avvertito, nelle preliminari precisazioni di metodo, come comunque una assoluzione - almeno come quella a favore dell'odierno imputato - non postuli affatto la smentita del fatto storico); e, d'altra parte, della stessa obiettiva valutazione della portata della rivelazione del "pentito". Il quale, a ben vedere, non aveva giammai detto che il D'ANGELO avesse preso parte al delitto, ma si era limitato a riferire di averlo visto passare (anzi, come si è detto nel par. 6.11, era stato proprio lui la prima persona che aveva attirato la sua attenzione, perchè era un "uomo d'onore", che era fuori zona); tanto che si era (ripetesi, ormai insindacabilmente) ritenuto che il suo passaggio potesse essere del tutto casuale coincidenza (onde il dubbio giustamente espresso dai primi giudici, in termini peraltro neppure esattamente

intesi dal procuratore generale, che ha finito con il concludere nel senso della insussistenza di qualsiasi perplessità, ma non considerando che la dichiarazione di CONTONRO era quella che era e non poteva che ritenersi attendibile alla stregua di tutte le altre concorrenti accuse).

Ma non può sfuggire che la evidente credibilità del CONTORNO (nei termini comunque approfonditi nelle sedi richiamate) scaturiva soprattutto dalla considerazione che se costui avesse voluto mentire e calunniare, avrebbe potuto, per esempio, collocare il D'ANGELO in un ruolo operativo del tentato omicidio, invece di esprimersi, come aveva fatto, in termini dubitativi circa il significato della sua presenza sul luogo poco prima dell'agguato.

Ciò che certamente, comunque, non può negarsi è che da tutto ciò giammai possa scaturire un qualsiasi argomento di dubbio sulla credibilità di CONTORNO (che, viceversa, ne viene nella specie rafforzata).

La definitiva e decisiva verifica della fondatezza delle ragioni che avevano sostenuto la sentenza impugnata è scaturita poi dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello non ha avuto esitazione alcuna nel definire il D'ANGELO come "uomo d'onore" della "famiglia", appunto, di Corso dei Mille: riscontro e conferma, dunque, che dimostrano la intuitiva attendibilità della fonte (non offuscata dalle illazioni di cui si è detto nel par.3.11) proprio, in questo come in molti altri casi, nel confronto con le altre emergenze probatorie.



Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una

sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized signature on the left and smaller initials on the right.

10.94. - D'ANGELO Mario, RAPISARDA Giovanni, SERRA Carlo . - Sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di traffico di stupefacenti di cui al capo 44, il D'ANGELO ed il RAPISARDA dell'analogo delitto di cui al capo 49, il RAPISARDA ed il SERRA anche del delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti di cui al capo 20 e condannati, ritenuta la continuazione, il D'ANGELO alla pena di anni sette di reclusione e lire diciotto milioni di multa, il RAPISARDA alla pena di anni otto di reclusione e lire dodici milioni di multa ed il SERRA alla pena di anni sette di reclusione e lire quaranta milioni di multa. Il RAPISARDA ed il SERRA sono stati assolti dalla imputazione di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. con formula dubitativa.

Hanno proposto tutti appello. Il D'ANGELO ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio della corte e in subordine ha dedotto l'inesistenza di prova o almeno l'insufficienza (oggi parificata alla mancanza), dolendosi, ancora più in subordine, della mancata eliminazione dell'aggravante dell'ingente quantità contestata al capo 49, della misura della pena, della mancata concessione delle attenuanti generiche, dell'applicazione della pena accessoria e della misura di sicurezza.

Il RAPISARDA ha eccepito la nullità del procedimento di primo grado e l'incompetenza della corte, e nel merito ha


svolto deduzioni analoghe a quelle del D'ANGELO e così anche il SERRA il quale, erroneamente dolendosi di un'asserita mancata applicazione della continuazione fra il reato associativo e quello specifico, ha comunque invocato l'applicazione dell'art.81 c.p. rispetto alla condanna per traffico di stupefacenti di cui alla sentenza della corte di appello di Roma del 27 dicembre 1984, definita il 3 ottobre 1985, della quale i primi giudici non hanno tenuto conto.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto soltanto nei confronti del RAPISARDA e del SERRA, donde la coerente pronuncia di inammissibilità del gravame.

Il procuratore generale ha proposto appello nei confronti del RAPISARDA e del SERRA sul punto della ritenuta continuazione fra reato associativo e reati specifici.

Al dibattimento le parti hanno concluso coerentemente con le deduzioni svolte.

Sulle questioni attinenti all'eccezione di nullità del procedimento ed a quella di incompetenza si rimanda alla parte generale dove esse sono state ampiamente trattate, solo osservandosi in ordine alla posizione del D'ANGELO che, essendo egli coimputato del RAPISARDA e del SERRA per episodi specifici di traffico ed essendo costoro imputati di associazione finalizzata al traffico, imputazione che ha determinato lo spostamento della competenza da Roma a Palermo (sentenza del giudice istruttore di Roma del 31 marzo 1984), ragioni di economia processuale ed esigenze -

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'L' followed by a flourish, and the second is a cursive 'M' followed by a flourish.

che sono primarie - d'unitarietà del giudizio impongono la trattazione della posizione stessa in uno con quello dei suddetti altri prevenuti.

Ciò detto, la corte, premettendo ancora che la formula assolutoria riguardante il capo 9 (ascritto al RAPISARDA ed al SERRA) va adeguata al nuovo sistema processuale (ma in effetti appare debolissimo anche il solo sospetto che i prevenuti fossero inseriti in un'organizzazione avente contenuti volti verso una serie indeterminata di delitti), osserva quanto all'imputazione di cui al capo 44 che è necessaria una precisazione sulla data di commissione del reato. Il capo 44 corrisponde all'imputazione di cui alla lettera G dell'ordine di cattura romano del 30 novembre 1983, riportata allo stesso modo alla lettera J dell'epigrafe della sentenza istruttoria romana del 31 marzo 1984 dichiarativa dell'incompetenza per territorio di quell'autorità giudiziaria (dove l'inserimento, nel pur vasto procedimento pendente a Palermo contro Giovanni ABBATE e gli altri qui giudicati, degli imputati cui l'ordine anzidetto si riferisce). Inspiegabilmente, o forse per il motivo di cui sarà detto infra, l'indicazione della data di commissione del reato "sino all'ottobre 1983" che a chiare lettere si legge nell'ordine romano e nella sentenza succitata, ed era del resto coerente con il contenuto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Roma a partire dagli ultimi giorni del mese di dicembre del 1982 e protrattesi sino all'ottobre 1983 (cfr. i rapporti del 23 maggio 1983, preliminare, e 17 novembre 1983, definitivo),

negli atti successivi divenne "sino all'ottobre 1982" assolutamente incoerente con i contenuti suddetti.

Ritiene questo collegio, argomentando dal passo della sentenza, concernente la posizione del D'ANGELO, ove si richiama un rapporto dei carabinieri di Roma del 23 ottobre 1982 che riguarda il D'ANGELO stesso ed altri per fatti non oggetto di questo procedimento, che l'errore sia stato dovuto, appunto, alla confusione ingenerata dal rapporto relativo, anche, ad uno spaccio di stupefacenti del quale, però, non fu dato carico al D'ANGELO, rinviato a giudizio per rispondere dei reati preveduti e puniti dagli artt. 380 e 697 c.p. (atti generali, vol. 25; accertamento compiuto in grado di appello), il cui esito, peraltro, non è noto e non interessa (il precedente che risulta dal certificato penale è relativo ad altra condanna per contravvenzione all'art. 697 c.p., oggetto di un rapporto della Squadra Mobile di Roma del 26.3.1981; v. vol. 26 atti generali).

Non v'ha dubbio, dunque, che l'arco di tempo a cui l'imputazione oggettivata nel capo 44 si riferisce va sino all'ottobre 1983 e non all'ottobre 1982. E' agevole intuire il senso della precisazione, che non incide sulle ragioni di difesa dei prevenuti, i quali, interrogati sui fatti (che sono quelli del rapporto, dell'ordine romano e della sentenza istruttoria di incompetenza) in tutta la loro dimensione, anche temporale secondo la loro giusta collocazione nell'arco sino all'ottobre 1983, hanno potuto svolgere compiutamente le proprie difese; ma consente di far chiarezza sulla posizione degli imputati in relazione ai



quali i fatti loro attribuiti vanno verificati entro l'arco di tempo in cui sarebbero stati commessi.

Ciò precisato, sempre con riferimento all'imputazione di cui al capo 44, osserva il collegio che va riesaminata funditus la posizione del SERRA. Costui, infatti, è stato già condannato definitivamente per traffico di stupefacenti, precisamente di grammi 266 di miscuglio contenente grammi 135,20 di cocaina pura, proprio in relazione all'episodio al quale i primi giudici si sono riferiti e sul quale i medesimi si sono a lungo soffermati per analizzarne i contenuti (controllo telefonico da parte della Guardia di Finanza con registrazione delle conversazioni, sorpresa della Guardia di Finanza in un magazzino del SERRA, perquisizione e sequestro della droga; pag. 6483 della sentenza; il SERRA, come si dirà, venne condannato dal Tribunale di Roma il 3.2.84, con sentenza confermata in appello il 27 dicembre 1984, definitiva il 3.10.1985, f.14325 e 14339 in volume 314 atti del dibattimento di primo grado). Sul conto del SERRA, - detenuto dal 7 settembre 1982 al 2 dicembre, a seguito di denuncia dei carabinieri di Monterotondo (rapporto in data 8 settembre 1982; f.117602, richiamato in sentenza) che aveva dato luogo a due distinti procedimenti, uno per detenzione illegale di valuta straniera conclusosi con sentenza del tribunale di Roma in data 31 marzo 1983 d'assoluzione con formula piena, l'altro per ricettazione di un passaporto, falsità materiale, uso personale di droga, favoreggiamento personale conclusosi con sentenza dello stesso tribunale in data 2 dicembre 1982 di

condanna, per la sola ricettazione, a pena condonata (dove l'immediata scarcerazione; f.141331 nel vol.314 suindicato; a f.438079 nel vol.254 degli atti del dibattimento di appello la sentenza della corte di appello di Roma in data 30 giugno 1990, confermativa e non ancora definitiva) - le indagini della guardia di finanza di Roma, rientranti nella più vasta operazione iniziata nel dicembre 1982 e concernente il traffico di stupefacenti nella capitale attribuito all'organizzazione dei fratelli FERRERA, si concludevano con l'arresto del medesimo in data 9 febbraio 1983, a seguito del rinvenimento della cocaina in un magazzino del medesimo in via Vigna al numero civico 8. Gli atti vennero trasmessi immediatamente all'autorità giudiziaria e fu promosso nei confronti del SERRA procedimento conclusosi con la condanna definitiva di cui si è detto (della pendenza del procedimento i finanziari riferirono anche con i ben noti rapporti del 23 maggio 1983 e del 17 novembre 1983; v.f.114092 e f.114637 segg.).

Il SERRA, dal 9 febbraio 1983 detenuto, fu messo agli arresti domiciliari il 31 ottobre 1983 e nuovamente ristretto in carcere il 22 novembre 1983 in esecuzione del primo ordine di cattura romano con cui erano stati contestati il reato associativo finalizzato al traffico di droga ed il reato associativo ex art.416 c.p. in unica formulazione, ripetuta nella sentenza istruttoria più volte richiamata (lettera A dell'epigrafe nella stessa), e scissa successivamente, confluiti gli atti nel procedimento di Palermo, nei capi 9 (associazione per delinquere ex art.416




c.p.) e 20 (associazione finalizzata al traffico di droga). In sostanza il SERRA, arrestato il 9 febbraio 1983, "esce" dall'operazione romana, che continua sino all'ottobre, ed a suo carico rimane esclusivamente quel fatto del sequestro di grammi 266 di cocaina per la cui detenzione è stato definitivamente condannato. Coerentemente con questa oggettiva situazione del SERRA nei rapporti romani non si disse più nulla. E non c'era altro da dire giacchè l'unico episodio che vede protagonista il SERRA è quello anzidetto. Dunque, essendo stato il SERRA giudicato per questo reato, deve dichiararsi nei suoi confronti non doversi procedere a norma dell'art. 90 c.p.p. previgente.

Il D'ANGELO ed il RAPISARDA sono chiamati a rispondere del reato di cui al capo anzidetto e di quello di traffico di cui al capo 49, il RAPISARDA ed il SERRA anche del reato di cui al capo 20.

L'interesse del D'ANGELO, non ignoto alle cronache anche estere (a Bruxelles alcuni anni prima era stato sorpreso con 900 gr. di droga) e in grado tra il 1979 ed il 1981 di emettere assegni per 186.536.368 alcuni dei quali a favore di soggetti operanti nel traffico di droga (v.f.123791), e del RAPISARDA al traffico, ed il loro coinvolgimento nello stesso ed i loro rapporti inoltre, sono provati ampiamente. Giustamente i primi giudici hanno richiamato le conversazioni telefoniche più salienti, soffermandosi, quanto ai rapporti fra loro correnti, particolarmente sulla conversazione del 25.3.1983 (f.114711); ma sono meritevoli d'altrettanto incisivo

richiamo la conversazione del D'ANGELO con Giuseppe BELLIA registrata il 10 giugno 1983 alle ore 12.55 (ff.114352-114716), giacchè il BELLIA - che si presentava come l'amico di Gianni il siciliano e ricordava un incontro in un bar di via osteria del Finocchio - aveva nell'organizzazione dei FERRERA il ruolo di ausilio logistico, di cui si è ampiamente detto trattando della posizione del medesimo alla quale si rinvia (supra 10.26); per lo stesso motivo, quell'altra registrata alle 13.41 del 20.6.1983 fra il BELLIA, chiamante, e una donna alla quale ricordava che il Mario aveva un appuntamento "venerdì" con il "siciliano" (f.114352); ancora altra del 10 giugno intercettata sull'utenza del D'ANGELO fra costui ed il RAPISARDA (chiamante) il quale, invitandolo a rispettare gli appuntamenti si doleva di avere ricevuto delle "buche" (f.114351); quella, poi, molto significativa del 27 luglio 1983 tra i predetti (f.114727; D'ANGELO: "... e poi ho pure quelle cose lì per te ... non so se ti interessano ancora a te ... quel campione ... che mi avevi chiesto ..."; Giovanni: "si mi interessa ... tu ce l'hai?"; D'ANGELO: "non ce l'ho ... domani.. domani), la quale, correlata alla conversazione del 28 luglio 1983 (ore 17.35) registrata sull'utenza del D'ANGELO fra tale Paolo DI BATTISTI (chiamante) ed il D'ANGELO stesso, incontratisi a piazza Ragusa circa un'ora dopo (ff.114416-114417 e 114720), lascia intendere che il RAPISARDA avesse manifestato interesse a quel campione di cui detentore era il Paolo con il quale il D'ANGELO aveva stabilito di vedersi al solito posto (Piazza

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. S.', and the second is a shorter, more compact signature, possibly 'M. S.'.

Ragusa) per accordarsi sul denaro da chiedere e poi recarsi da "quello" (cioè col Rapisarda). Che, poi, il D'ANGELO non avesse come fornitore il solo RAPISARDA emerge da quel complesso di elementi e di dati che gli sviluppi dei loro medesimi rapporti evidenziano (v. la relazione del 9 agosto 1983; f.114416 segg. sopra richiamati; il D'ANGELO era un trafficante ed aveva contatti con chiunque fosse stato in grado di fornire a lui la droga o di acquistarla da lui medesimo; le sue relazioni col RAPISARDA e, quindi, i traffici con lo stesso si inquadrano in questo modus agendi del prevenuto che nel mondo della droga operava perfettamente a suo agio). Appunto in questo contesto di rapporti acquistavano contenuti precisi ed inequivoci la telefonata del 25.3.1983 (la prima che fece sorgere sospetti sui rapporti fra i due che già erano in contatto; f.114710), la quale ebbe per oggetto la promessa di "tre cartelle" di colore "bianco", dove il linguaggio convenzionale non ha bisogno di particolare commento per dire ciò che mascherava (f.116850), e le ammissioni del D'ANGELO medesimo in ordine all'episodio dell'acquisto di 5 Kg di hashish, che gli erano stati commessi da conoscenti e che lo avevano esposto in proprio non avendo costoro pagato il corrispettivo, donde l'obbligo assunto nei confronti del RAPISARDA al quale faceva pervenire per mezzo della NICOLOSI, recatasi in Piazza Indipendenza la sera del 29 aprile 1983 (in luogo del RAPISARDA, impedito), un acconto di lire trecentomila (si vedrà, trattando della posizione di Concetto MURABITO al par.10.261, che all'incontro sarebbe

dovuto intervenire costui, non intervenuto, però, per un disguido temporale: f.114715).

Altre intercettazioni telefoniche dallo stesso 29 aprile 1983 hanno una particolare significazione (per esempio quella col Nuccio, ossia Concetto MURABITO, che, a causa del disguido anzidetto, gli fissava appuntamento per il giorno successivo alle ore 9.30 sulla stessa piazza dove, infatti, si incontrarono; ma anche su questo punto v. il par. 10.261 suddetto), e giustamente i primi giudici hanno attribuito al contenuto delle stesse una rilevanza speciale non fosse altro perchè, come del resto emerge dalle indagini dei finanziari, la capillarità dell'organizzazione era sommamente favorita da una vasta e curata rete di comunicazioni telefoniche tanto che le utenze di taluno, in primis quella del Bellia o l'altra degli IERNA, o quella dello stesso RAPISARDA, erano grossi punti di riferimento dell'organizzazione).

Che, poi, il D'ANGELO abbia ritrattato, assumendo che non era vero quanto riferito circa l'acquisto dell'hashish, non può certo indurre ad una valutazione diversa, solo che si consideri che il rapporto con il RAPISARDA era stato minutamente esposto negli interrogatori del 29 novembre 1983 (f.116851 vol 16 R/A) e dell'11 luglio 1984 (f.122241 vol 41 R/A). L'analisi dei passi che si riferiscono espressamente all'argomento, per l'ampiezza dei particolari dati e la pedanteria con cui l'imputato esponeva la genesi, lo sviluppo, la conclusione ed il fallimento (per lui) dell'operazione, non lascia spazio a commenti negativi,



mentre tutta la costruzione della ritrattazione (f.122989) è dimostrativa dell'inconsistenza della stessa, del che i primi giudici si sono resi consapevoli attribuendo alla ritrattazione una significazione contraria all'apparente suo contenuto (pag. 4703 della sentenza).

Ma, pur ritrattando, il D'ANGELO non potè fare a meno di dire che "era noto che il RAPISARDA effettuasse questo genere di traffici" (f.122289). Insomma il prevenuto viveva di traffici di droga. Non diversa, del resto, nella sostanza del significato, la testimonianza delle sorelle Assunta e Rita Rech la quale non lascia spazio alcuno a dubbi sull'implicazione del RAPISARDA nei traffici, inutilmente contrastata dalle critiche della difesa. Le proposizioni: "il RAPISARDA vendeva cocaina" (così la Rita f.116711); "il RAPISARDA acquistava cocaina a Fiumicino" (così l'Assunta f.116713); il riferimento ai 50.000.000 in possesso del RAPISARDA: "soldi sozzi" (così nella conversazione tra tale Roberto e l'Assunta il 22 marzo 1983; f.114103), sol che si rifletta sull'intimità dei rapporti fra le due sorelle ed il RAPISARDA con il quale, entrambe - in tempo diverso - ebbero una relazione sentimentale, costituiscono indicazioni preziose perchè provengono da persone in grado di recepire compiutamente il genere di vita condotto dal prevenuto che ha creduto di poterne inficiare la credibilità dicendo a dibattimento che le RECH erano "di cattivi costumi" (interrogatorio del 31 marzo 1989; f.304456). Del resto, osserva il collegio, il RAPISARDA era noto come un grosso spacciatore di stupefacenti operante nella zona Casilina e

più specialmente in quella di piazza Sor Capanna. Voci diverse asserivano che il predetto disponesse dell'utenza telefonica di tale Elio MASI, ma le indagini, finalizzate ad intercettare eventuali conversazioni, venivano abbandonate poichè improduttive di utili notizie. Invece la sottoposizione del prevenuto a vigilanza condusse a buoni risultati. L'operazione, infatti, assunse un significativo contenuto l'11 gennaio 1983, allorchè una persona fu vista giungere a bordo di una vettura targata Roma 200759 e incontrarsi con un individuo in atteggiamento di attesa. Dopo uno scambio di parole il RAPISARDA (allora noto come tal "Giovanni") proseguiva con la vettura verso via Pietro Sanguineti arrestandosi al civico 21. Entrato nell'edificio, ne usciva qualche minuto dopo in compagnia di un individuo, che sarà identificato nella persona di Giuseppe FERRERA, il quale prendeva posto nella vettura. Seguitine i movimenti, i due furono veduti davanti il negozio "Yuppi Du", dove si incontravano con lo stesso individuo con cui s'era visto poco prima il RAPISARDA. Circa mezz'ora dopo l'autovettura si rimetteva in moto in direzione della via Sanguineti. Come è noto in questa via era la casa di Salvatore IERNA, conosciuto per contrabbandiere di tabacchi lavorati esteri e collegato all'organizzazione catanese dei FERRERA, per la quale l'abitazione era un punto di riferimento, servendo da centralino telefonico e da rifugio alberghiero. La conferma più sicura, nella specie, proviene dal controllo dei movimenti osservati il giorno suddetto: via Pietro Sanguineti è "protagonista" del contesto operativo. Li va il




RAPISARDA, perchè vi è la casa dell'IERNA, ne viene fuori il FERRERA, il poi la vettura ritorna. Così la personalità del prevenuto (ancora noto come "Giovanni") si andava via via delineando. Moltiplicandosi, infatti, i sospetti che le sue relazioni ed i suoi movimenti generavano, si otteneva di sottoporre a controllo l'utenza dell'appartamento di via G. Veronese 86, abitato dal RAPISARDA (subentrato nell'affitto a certa Viviana PANI a cui l'utenza rimaneva intestata f.118088-089), a far tempo dal 14 gennaio 1983, mentre quasi contemporaneamente, analogo controllo subiva l'utenza telefonica della famiglia IERNA (fu questo doppio controllo a consentire l'identificazione del RAPISARDA; prima il "Giovanni" della zona di piazza Sor Capanna aveva attirato su di sé l'attenzione dei finanziari per le "voci" che sul suo conto si sentivano).

Il 27 gennaio 1983 l'utenza del RAPISARDA veniva chiamata da certo "Carlo" (il SERRA non ancora identificato), che ripetutamente si riferiva "a quelle cose" (f.144624). Sebbene non fosse apparsa chiara la conversazione e non univoco il senso del riferimento a "quelle cose", però, osserva il collegio, certamente essa sottintendeva rapporti di comune interesse, un'intrinsichezza di relazioni che lo sviluppo successivo dei fatti doveva confermare.

Il 25 gennaio il RAPISARDA (ora noto col suo cognome) si incontrava in piazza Sor Capanna con il SERRA (ancora non identificato) che era a bordo di un'alfetta targata Roma W80337, intestata a Umberto CANNIZZARO, titolare di un

negozio di pelletteria in via del Corso ed il 1° febbraio era visto con Umberto o Francesco CANNIZZARO in piazza Sor Capanna (f.114091; più probabilmente con Francesco, f.114626 ; da una conversazione telefonica con costui, intercettata il 26.2.1983 ore 8.58, emerge una più che buona conoscenza con costui, contrariamente all'assunto del prevenuto; f.114676) e poi nella tante volte richiamata via Sanguineti. Ma l'episodio del 25 gennaio è quello che consentì ai finanzieri di identificare il SERRA, su cui la vigilanza si era intensificata a causa delle relazioni suddette; fu agevole, infatti, risalire al medesimo in quanto socio dell'Umberto CANNIZZARO intestatario dell'autovettura (della quale il prevenuto doveva essere solito servirsi, se, giusto il 9 febbraio 1983, quando venne arrestato per il noto fatto del sequestro della cocaina nel magazzino di via di Vigna Fabbri 8, era a bordo della stessa autovettura). Che il rapporto SERRA - RAPISARDA sottintendesse l'esistenza di una ben più vasta e complessa relazione d'affari non leciti, per il vero volti al traffico di droga, e la loro affiliazione al sodalizio dei catanesi finalizzato al traffico anzidetto, discende non soltanto da tutte le premesse notazioni, ma anche dai contenuti di talune conversazioni, intercettate sull'utenza del RAPISARDA che in un certo senso era il referente del SERRA.

Significativa, in particolare, la prima delle due conversazioni registrate il 30 gennaio 1983 dalla quale si coglie in pieno la subordinazione dei medesimi ad altro personaggio, diverso per spessore ed autorità, in grado di



prendere decisioni definitive con conseguente assunzione di precise responsabilità, connotazioni che si attagliano perfettamente a quel Giuseppe FERRERA che i finanziari ipotizzarono potesse essere il detto soggetto (ma non importa, a prescindere dalla disposta separazione della posizione del FERRERA, stabilire se in effetti il personaggio fosse costui, giacchè conta che un certo personaggio avesse poteri decisionali tali che soltanto a lui la soluzione di talune questioni potesse essere rimessa; questo è il tenore reale della conversazione, e il personaggio non poteva essere se non altro affiliato in posizione direttiva). Anche la seconda conversazione suggerisce qualche spunto di riflessione, attenendo ad un giro di danaro cui era interessato altro Giovanni (f.114630): il connubio danaro-droga è del tutto naturale, o il danaro costituendo il corrispettivo dell'acquisto o venendo in considerazione dell'investimento, che nello stesso si fa nel giro illecito degli affari, o in quell'altro "pulito" quando dall'investimento si è tratto guadagno con il fine di impiegarlo in affari leciti.

Arrestato il SERRA, i dati più significativi concernenti la posizione del RAPISARDA sono quelli puntualmente esposti dai primi giudici (pag.6321 segg. della sentenza). Sono di estrema rilevanza probatoria tutti gli incontri del RAPISARDA con i soggetti dell'organizzazione dei FERRERA che risultano dal controllo cui il medesimo era sottoposto nei movimenti e che i primi giudici hanno con cura richiamati perchè dimostrativi dell'intensità dei

legami del prevenuto con gli elementi più rappresentativi del sodalizio.

A nulla, pertanto, rilevano le molteplici deduzioni difensive ancorate o al richiamo di circostanze estrinseche del tutto ininfluenti o a premesse e considerazioni non condivisibili.

Con una prima deduzione la difesa rileva che un episodio negativamente valutato dalla corte in realtà non aveva avuto alcuna conseguenza sfavorevole per il prevenuto. Il 10.11.1983 costui era stato arrestato insieme a Benedetto SPATARO dai finanziari in Via Porto Fluviale, a causa del rinvenimento nell'autovettura dove si trovavano cento grammi di cocaina. Effettivamente è sfuggito ai primi giudici che nei confronti dei predetti, a seguito di immediata denuncia trasmessa all'autorità giudiziaria il giorno successivo - peraltro richiamata nel rapporto definitivo (f.114874) - era stato instaurato subito procedimento per illegale detenzione di droga conclusosi con l'assoluzione del RAPISARDA con formula piena (sentenza della corte di appello di Roma in data 29 marzo 1985 - definitiva il 19.3.86 - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 26 settembre 1984, che l'aveva assolto con la formula del dubbio; f.022744 e 022751, ud. 30.5.1986); ma l'esito favorevole anzidetto non torna a vantaggio del prevenuto raggiunto in questo procedimento da tutti gli altri elementi probatori a carico sopradetti che non possono essere nullificati dal giudizio romano emesso in un contesto circoscritto a quell'episodio (significativa la notazione che "manca in



particolare qualsiasi notizia in ordine a pregressa attività in comune dei giudicabili che del resto furono fermati dalla polizia tributaria senza che esistessero segnalazioni che li riguardassero" (f.022744); è manifesta la stretta dipendenza del giudizio dal contesto risultante dalla denuncia dell'11.11.1983, estrapolata, isolata dall'insieme dei fatti e delle vicende di cui ai rapporti più volte richiamati).

Del pari, la dedotta negativa valutazione della personalità del DE RIZ da parte del Tribunale di Roma nel giudizio contro Sergio GRAZIOLI ed altri imputati di detenzione illegale di stupefacenti (nel quale, per effetto della separazione di alcune posizioni, furono emesse le sentenze in data 11.12.1986, citata dalla difesa, e in data 5.2.1987, confermate dalla corte di appello il 27.10.1988 con sentenza ora definitiva; v. udienze 25 giugno e 26 ottobre 1990), riguarda soltanto quel giudizio. Poichè, sul punto, la corte ha espresso la propria valutazione sulla deduzione difensiva analoga svolta su Francesco CANNIZZARO non è necessario ripetere le relative argomentazioni essendo sufficiente il richiamo al par. 10.54.

Nè, ritiene il collegio, è fondata la deduzione relativa al mancato riconoscimento del RAPISARDA da parte di Alan THOMAS (costui all'udienza dell'11 settembre 1986 ha dichiarato di non riconoscere nel RAPISARDA la persona che aveva partecipato, insieme con Sergio GRAZIOLI, Giuseppe FERRERA, Pietro DE RIZ, Marcello BONICA, Franco CANNIZZARO all'incontro per le trattative della fornitura di droga da parte di Koh Bah KIN). E, però, osserva la corte che

giustamente i primi giudici non hanno creduto alla dichiarazione del THOMAS. E' sufficiente, a tal proposito, leggere il testo preciso della verbalizzazione del riconoscimento fotografico: "Riconosco nella foto n.7 l'effigie dell'autista di Pippo. L'ufficio da' atto che trattasi di RAPISARDA Giovanni. Si precisa che l'imputato ha dichiarato trattasi dell'autista di quel Pippo con riferimento alla foto n.3" (f.083496). Le fotografie sono quelle ai ff.083527 (la numero 7; é quella del RAPISARDA) e 083505 (la numero 3; é quella del Giuseppe FERRERA). Nessun equivoco, nessuna incertezza, al contrario la massima sicurezza. E la nitidezza delle immagini non é in discussione. Sicchè nel momento in cui il THOMAS, vedendo la foto del RAPISARDA (di cui non sapeva il nome, che neppure poteva leggere perchè non indicato, come é ovvio), diceva senza esitazione che era l'uomo presente all'incontro col Pippo, era ben certo di ciò che diceva. E la genuinità della precisazione conferma che il riconoscimento era perfetto.

Una notazione finale: la difesa del D'ANGELO ha dedotto che l'hashish sarebbe stato di "pessima qualità", tale da non potersi qualificare stupefacente; ma la deduzione non trova conforto neppure nelle stesse dichiarazioni del prevenuto che, parlando diffusamente dell'intermediazione svolta per l'acquisto, non ha mai riferito della qualità della droga, quand'anche ciò potesse apparire rilevante. Nè la deduzione, secondo cui l'esposizione in proprio da parte del D'ANGELO (essendo stata la droga rifiutata dai committenti) dimostrerebbe che



lo stupefacente sarebbe stato di pessima qualità, è condivisibile. Il fallimento, per il D'ANGELO, dell'affare, nei termini esposti, non induce in nessun modo alla conclusione suddetta, senza dire che la qualità cattiva non toglie interamente alla sostanza stupefacente le caratteristiche fondamentali sue proprie e vi aggiunge la nocività delle sostanze estranee impiegate per il taglio e può soltanto incidere sul valore commerciale del prodotto non buono, che a certi fini può sempre essere assoggettato ad un processo di rigenerazione mediante l'estrazione dalla massa delle sostanze estranee. La difesa ha anche rilevato che i primi giudici richiamando, come elemento probatorio a carico del prevenuto, il possesso da parte di costui di un bilancino di precisione, non avrebbero tenuto conto dell'attività di cartolaio dal medesimo esercitata. Sennonchè il collegio osserva che il bilancino anzidetto, sequestrato dai finanzieri il 28 novembre 1983, è del tipo di quelli usati dai trafficanti di droga (da quelli che smerciano lo stupefacente) e fu rinvenuto durante la perquisizione del domicilio del D'ANGELO in un sottoscala, circostanza che mal s'attaglia alla prospettata attività di cartolaio del prevenuto, alla quale si attaglierebbe meglio quel linguaggio usato nella conversazione del 25 maggio 1983, sopra richiamata a proposito della promessa di "tre cartelle di colore bianco", se non ne fosse in re ipsa la convenzionalità, per altro confermata dal D'ANGELO stesso (f.116850: "...allora preciso che con il termine cartelle bianche volevo riferirmi alla cocaina che il RAPISARDA aveva

promesso di darmi").

Riepilogando sul punto della responsabilità del D'ANGELO (capi 44 e 49), del SERRA (capo 20) e del RAPISARDA (capi 20, 44 e 49) in ordine ai fatti sopra esaminati la sentenza non é meritevole di censura.

PENALITA'. La pena inflitta al D'ANGELO é stata calcolata con riferimento ai minimi edittali ed aumentata per la ritenuta continuazione in modo adeguato. Il D'ANGELO peraltro ha dei precedenti sicchè, anche con riguardo alle circostanze di cui all'art.133 c.p., infondate appaiono le doglianze in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Per il SERRA, attesa la continuazione tra il reato di traffico, per il quale é stato definitivamente condannato, secondo quanto si é detto, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa, e il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di droga di cui al capo 20, adeguata é l'inflizione in aumento di anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa.

Per il RAPISARDA, al quale non vanno concesse attenuanti generiche a causa dei precedenti penali, appare proporzionata la pena di anni quattro di reclusione e lire sei milioni di multa, aumentata della metà a norma dell'art.74 cpv. legge n.75/685 (capo 49: é il reato più grave; l'aggravante dell'ingente quantità è in re ipsa) e quindi, per la continuazione con i due reati di traffico, di cui al capo 44, e l'associazione di cui al capo 20, di anno uno e mesi sei e lire un milione (in toto anni sette e mesi

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact.

sei di reclusione e lire dieci milioni di multa). Per il medesimo e per il D'ANGELO restano ferme la pena accessoria e la misura di sicurezza della libertà vigilata a tal riguardo condividendo la corte il giudizio di pericolosità formulata dai primi giudici, pericolosità sociale che emerge da tutto il contesto esaminato.


10.95. D'ANGELO Salvatore. - L'imputato e' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione con formula piena, sul rilievo della inidoneita' delle prove acquisite.

Contro questo capo della sentenza ha pure proposto appello il procuratore della Repubblica, chiedendo l'affermazione di responsabilita'.

Il procuratore generale (la cui impugnazione non fu corredata di motivi) ha concluso per l'accoglimento dell'appello del p.m..

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non merita censura. Infatti, l'insufficiente risultato probatorio e' stato correttamente fondato sulle scarse e non univoche risultanze probatorie acquisite, consistenti nelle rivelazioni di CONTORNO, che lo aveva indicato tra i soggetti gravitanti attorno alla cosca di corso dei Mille, riconoscendolo in fotografia. E tale propalazione avrebbe trovato riscontro, secondo l'accusa, nelle corrispondenti rivelazioni di CALZETTA.

Se non che e' dato osservare che le generiche indicazioni del primo, per vero gravemente indizianti circa l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso, non hanno trovato decisivo riscontro in altre fonti processuali; certamente, non nelle dichiarazioni, sul punto, del secondo,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar character.

il quale si e' limitato a parlare di una conosciuta attivita' di allibratore clandestino da parte del D'ANGELO. E se puo' pure ipotizzarsi una certa contiguita' di una tale attivita' rispetto agli interessi facenti capo agli associati alla cosca mafiosa, il dato non ne risulta affatto univoco.

Non va, peraltro, trascurato, ad ulteriore conforto del convincimento gia' espresso dai primi giudici, come l'appartenenza del D'ANGELO all'associazione criminosa sia stata esclusa anche dai collaboratori le cui rivelazioni sono state piu' recentemente acquisite, e cioe' CALDERONE e MARINO MANNOIA, i quali non hanno saputo fornire alcuna utile indicazione circa la posizione dell'imputato.

Appare, dunque, conforme a giustizia mantenere la pronunzia assolutoria, pur adeguata ai nuovi criteri processuali.

10.96. DATTILO Sebastiano. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ritenuto unificato sotto il vincolo della continuazione con i reati gia' accertati con precedente sentenza irrevocabile (corte d'appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986), e condannato all'ulteriore pena di un anno e sei mesi di reclusione e £.2.000.000 di multa.

Contro queste statuizioni, oltre al procuratore generale, il quale pero' non ha presentato motivi (come da separata pronuncia), ha proposto appello l'imputato, eccependo in via preliminare la nullita' del giudizio celebrato in sua assenza e chiedendo, nel merito, l'assoluzione, per avere partecipato solo ad un trasporto di sigarette, ed in via ancora piu' subordinata un'attenuazione della pena.

Il p.g. ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che le doglianze del DATTILO sono del tutto infondate.

Il dibattimento di primo grado si era infatti svolto in assenza dell'imputato detenuto, perche' rinunziante. Per vero, con due lettere rispettivamente in data 8 e 15 luglio 1987, quando ormai la discussione volgeva al termine e dopo cioe' che l'istruzione dibattimentale era stata chiusa, il DATTILO aveva fatto conoscere alla corte alcune sue

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.


deduzioni sui fatti oggetto della contestazione (testualmente: "ritiene necessario ed opportuno chiarire ai giudici la realta' dei fatti...in busta chiusa per essere certo..", concludendo: "posso, quando i giudici lo crederanno opportuno, essere sentito per chiarire meglio quanto contenuto nella presente.."; ed ancora: "il sottoscritto e' stato informato dal proprio legale...che lo stesso ha richiesto lasciando libera la corte di decidere che io sia sentito in relazione alle mie precedenti dichiarazioni e alla mia missiva dell'8 giugno 1987...non sapendo se la corte decidera', o meno, di sentirmi, anche se con questa insisto anche io per essere sentito, ritengo opportuno precisare..."). Ma dal tenore di queste non emergeva affatto la volonta' dell'imputato stesso di revocare la propria precedente rinuncia a presenziare al dibattimento gia' chiaramente ed univocamente espressa il 16 gennaio 1986 (f.054394), e cioe' ancor prima del suo inizio. Avendo peraltro il DATTILO manifestato il desiderio di fornire chiarimenti sulle sue precedenti dichiarazioni e chiesto, per questo fine (e non per partecipare alle ulteriori fasi del dibattimento), di essere eventualmente sentito, bene aveva fatto la corte a limitarsi a prendere atto delle precisazioni spedite per iscritto.

Anche le doglianze di merito del DATTILO appaiono poi chiaramente infondate. Come si e' ampiamente visto nelle parti relative al traffico degli stupefacenti (che qui non merita ripetere), costui aveva non solo confessato ma perfino fornito ampie e dettagliate rivelazioni, la cui

veridicità' sarebbe stata puntualmente dimostrata dalle residue risultanze, sulla sua partecipazione al programma del gruppo dei FERRERA, che consisteva nel trasporto di ingenti quantitativi di stupefacenti; egli infatti aveva assunto il ruolo di comandante della nave "Maria Catania" e si era intromesso nell'acquisto della nave "Alexandros T", ruolo di centrale importanza operativa ed implicante, intuitivamente, la piena conoscenza del programma.

La successiva ritrattazione del DATILO, parallela a quella di Paul WARIDEL (altro collaboratore che ha cercato di ridimensionare il proprio ruolo), tendente ad accreditare l'inverosimile versione che l'oggetto del traffico fossero i tabacchi, e' chiaramente smentita (oltre, appunto, alle precedenti puntuali ammissioni, obiettivamente riscontrate) dalla stessa considerazione che le ingentissime somme investite in quelle operazioni avrebbero dovuto essere destinate all'acquisto di inverosimili quantitativi di sigarette (argomenti altrove sviluppati in dettaglio e qui sinteticamente riportati).

Si osserva, infine, che i primi giudici, nel determinare l'aumento di pena da infliggere a titolo di continuazione, hanno fatto corretto uso dei criteri suggeriti dall'art.133 c.p., esattamente valutando la gravità dei fatti, seppure temperati dalle originarie confessioni dell'imputato (e laddove la questione relativa alla concessione delle attenuanti generiche rimane assorbita nel fatto che e' stata ritenuta appunto la continuazione, rispetto ad una condanna in relazione alla quale quelle

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more cursive, located at the bottom right of the page.

attenuanti erano state riconosciute).

Consegue la condanna alle spese.

10.97. DAVI' Salvatore. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione oltre alla pena accessoria ed alla misura di sicurezza.

Ha proposto appello l'imputato chiedendo l'assoluzione, sul rilievo che le fonti di prova consistevano soltanto nelle inconsistenti accuse di BUSCETTA e riguardanti soltanto fatti pregressi per i quali l'imputato era già stato giudicato.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione.

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere resiste con certezza alle critiche mosse dalla difesa.

Invero, secondo la corte di primo grado, la prova della responsabilità del DAVI' si ricavava dalle rivelazioni di BUSCETTA, il quale, nel ricostruire l'organigramma della "famiglia" mafiosa di Partanna Mondello, il cui capo prestigioso - come é noto - era stato Rosario RICCOBONO,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

aveva indicato il DAVI' quale componente della stessa (f.450198).

E tali dichiarazioni erano state valutate come pienamente attendibili per il fatto che, tra l'altro, il "pentito" aveva offerto puntuali indicazioni inequivocabilmente attestanti la loro confluenza nella persona del DAVI'.

Difatti il BUSCETTA aveva ricordato di avere conosciuto l'odierno imputato nel carcere di Palermo (circostanza pacificamente confermata dallo stesso imputato: f.449781), al tempo in cui costui era imputato insieme ad altri esponenti della sua fazione per l'omicidio dell'agente di polizia CAPPIELLO (fatti per i quali é intervenuta separata condanna e collegati ad un tentativo di estorsione in danno dell'imprenditore palermitano Angelo RANDAZZO).

Inoltre, anche CONTORNO aveva ribadito l'affiliazione del DAVI' alla "famiglia" mafiosa di Partanna Mondello (f.456542).


Le convergenti chiamate in correità, in sé stesse già idonee a giustificare il convincimento circa l'inserimento del DAVI' nell'organizzazione mafiosa, erano state poi ulteriormente suffragate dalle dichiarazioni di Carlo DE CARO (quel nipote del MUTOLO che, come si é detto in altra sede, era stato coinvolto nelle indagini circa i traffici del gruppo ed aveva finito col fare significative ammissioni). Costui, infatti, aveva fatto specifico riferimento al DAVI' quale componente del nucleo mafioso ricordato (dib. I grado ud. 19 dicembre 1986: f.075186).

A fronte di queste risultanze, le difese, oltre alle ricorrenti proteste circa l'inaffidabilità dei "pentiti" (per le quali, come sempre, si impone il richiamo complessivo alle trattazioni generali), hanno finito con l'incentrare le proprie deduzioni critiche sulla considerazione che le stesse traversie giudiziarie del DAVI' dovrebbero poter escludere la materiale eventualità di un suo fattivo inserimento nel sodalizio criminoso (nei periodi successivi al 1975, cioè all'epoca di una precedente contestazione dalla quale l'imputato è stato, nelle more, assolto).

Difatti, scarcerato nell'ottobre del 1979, costui era stato inviato a soggiorno obbligato in provincia di Perugia, dove era rimasto fino all'ottobre 1983 e cioè fino a pochi mesi prima dell'arresto (giugno 1984) per il procedimento di omicidio.

Orbene, non può sottacersi come, in questo caso, i primi giudici hanno correttamente disatteso la presunzione che la sottoposizione dell'imputato a provvedimenti restrittivi o comunque limitativi della sua libertà, possa influire in modo sicuramente decisivo nell'acquisizione (o nel mantenimento) del vincolo associativo; esattamente, in buona sostanza, nei termini che questa corte ha già, in via generale, ribadito (nella parte IV, ma specialmente nel par. 4.7).

Ed invero, le notizie riferite dalle fonti in esame convergono tutte nel definire induttivamente l'esistenza di quel rapporto di fattivo inserimento del DAVI' nel sodalizio

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

962017

mafioso, riferito non solo a periodi durante i quali lo stesso era stato (allora temporaneamente) tratto in arresto per le gravi accuse (poi rivelatesi fondate nel giudizio che ne era seguito); ma altresì a periodi, per vero non lunghissimi ma certamente neppure trascurabili, nei quali l'imputato era rimasto in libertà. Di guisa che non è ravvisabile, nell'alternanza delle varie vicende, alcuna effettiva rottura del rapporto associativo (senza dire poi che la stessa condizione di residenza obbligata non altera, ma spesso perfino rafforza, la validità di quel vincolo).

Il giusto risultato ricostruttivo raggiunto dai primi giudici ha trovato, poi, ulteriore e decisivo riscontro nelle più recenti acquisizioni probatorie intervenute nel processo di appello dove, in primo luogo, CALDERONE (pagg.436 segg. dich. istr.) ha ribadito, con sufficiente consistenza, di avere conosciuto l'imputato (ricordando infatti le vicende del processo per l'omicidio dell'agente e descrivendo minuziosamente i luoghi di latitanza del DAVI' e di altri associati mafiosi). E dove, poi, MARINO MANNOIA ha non solo confermato la qualità di "uomo d'onore del medesimo ed il suo inserimento, dunque, a pieno titolo negli organigrammi di "cosa nostra"; ma ha persino ricordato ulteriori sviluppi degli assetti intervenuti successivamente (e cioè che "adesso" il DAVI' e gli altri di quel gruppo "sono aggregati a Giuseppe Giacomo GAMBINO...": ud. 5 gennaio 1990).

Da che, è certamente ricavabile la sicura dimostrazione della permanenza del vincolo fino a quei

periodi descritti dagli altri "pentiti" e attraverso, appunto, le varie traversie giudiziarie (e carcerarie).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Ne l'imputato, stante le risultanze anzidette, e meritevole delle chieste circostanze generiche.



Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962020

10.98. DE RIZ Pietro. - L'imputato è stato condannato in ordine ai capi 10 e 52 della rubrica (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della corte di appello di Roma del 4 ottobre 1986, divenuta irrevocabile il 29 settembre 1987, con l'applicazione di una pena ulteriore di mesi dieci di reclusione e lire tre milioni di multa.

Ha proposto appello l'imputato, invocando un regime sanzionatorio più attenuato.

Ha proposto impugnazione, altresì, il procuratore generale, riproponendo la questione della continuazione tra reato-associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata resiste a tutte le censure mossele. In primo luogo, a quelle del procuratore generale, concentrate nella generale questione della configurabilità della continuazione fra reato associativo e reato-scopo, che questa corte ha già risolto nei termini di cui al par.4.6 e che comunque, nella specie, risulta altresì superata dal fatto che i primi giudici avevano correttamente ritenuto che i fatti accertati a carico dell'imputato si inserissero nello stesso sviluppo logico dei fatti già oggetto di precedente giudizio definito

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'C. R.', while the one on the right is simpler and appears to be 'M.'.

con sentenza passata in giudicato.

Quanto alle censure della difesa, ribadendosi che non sussiste la genericità (e dunque inammissibilità del gravame) eccepita dal procuratore generale, dato che le doglianze si riferiscono univocamente ed esattamente al regime di graduazione della pena, si osserva pure che in realtà i primi giudici, nell'infliggere la mite sanzione di cui sopra (a titolo di continuazione rispetto alle altre pene inflitte per separato giudizio), hanno puntualmente tenuto conto del fatto che il DE RIZ, con le sue utili rivelazioni, aveva portato un contributo ricostruttivo notevole in ordine al traffico internazionale di stupefacenti e così, al tempo stesso, dimostrato una concreta e reale resipiscenza. E la mitezza della pena (calcolata per le due imputazioni) è significativamente attestata dallo stesso confronto con l'ingente consistenza del traffico e la cospicua organizzazione contestata (e incontrovertibilmente accertata, nei termini non confutati dall'odierno imputato), che senza quelle benevoli considerazioni, avrebbe comportato un regime sanzionatorio ben più severo.

Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'imputato alle spese del giudizio.

10.99. DE SIMONE Antonino. - Nei confronti del DE SIMONE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita dalla presentazione di motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che contro l'imputato concorrevano le rivelazioni di CONTORNO, alle quali si sono aggiunte oggi quelle di MARINO MANNOIA.



962023

10.100. DI CACCAMO Benedetto. - L'imputato e' stato condannato per il reato di cui all'art.378 c.p., cosi' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, per essersi reso fittizio intestatario di un'autovettura presumibilmente utilizzata da Pietro VERNENGO allo scopo di eludere le investigazioni di polizia durante la latitanza. Tale auto era stata infatti individuata nel dicembre 1981 e nel febbraio 1982 (assumendosi da parte dell'imputato che la stessa non era stata piu' da lui acquistata per mancanza di denaro e quindi ceduta a Provvidenza AGLIERI, moglie appunto del VERNENGO).

In questo dibattimento di appello, su impugnazione dell'imputato - che ha reclamato l'assoluzione per mancanza di prove quanto meno sull'elemento psicologico -, e dopo che il procuratore della Repubblica ha rinunciato al gravame (in ordine ad altre imputazioni), il procuratore generale, la cui impugnazione non è stata seguita da motivi, ha concluso per l'assoluzione.

Osserva, cio' premesso, la corte in via preliminare che il reato ascritto all'imputato si e' consumato (nel luglio 1981) con l'acquisto dell'autovettura fittiziamente a lui intestata secondo l'accusa; sicche' lo stesso alla data odierna e' sicuramente estinto per prescrizione. La condotta di favoreggiamento, infatti, se pure e' stata idonea a

produrre effetti permanenti (per tutto il tempo in cui il soggetto agevolato dall'agente abbia potuto nella specie utilizzare il mezzo allo scopo di eludere le investigazioni di polizia), si e' consumata istantaneamente nel momento in cui e' stata posta in essere la fittizia interposizione; e non e' dunque certamente annoverabile nell'ipotesi di reato permanente di cui all'art.158 c.p..

Poiche' non vi e' la prova, in base alle risultanze premesse, che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso, va subito pronunciata la relativa declaratoria di estinzione.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

10.101 DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio - Gli imputati sono stati entrambi giudicati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannati alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati assolti dalle altre imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (concernenti gli stupefacenti), nonchè Andrea DI CARLO dalle imputazioni concernenti gli omicidi, con formula piena.

Gli imputati hanno proposto appello, chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni deducendo che il quadro probatorio non consentiva una sufficiente giustificazione del convincimento di colpevolezza espresso dai primi giudici.

Ha proposto impugnazione il procuratore della Repubblica in ordine ai capi 13 e 22 nei confronti di entrambi gli imputati, deducendo che nel covo di Via Pecori Giraldi era stata rinvenuta una documentazione attestante i collegamenti tra gli imputati e i c.d. "corleonesi"; inoltre, erano state rinvenute delle fotografie altamente significative.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente concluso in termini coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura quanto all'affermazione di


responsabilità degli imputati Andrea e Giulio DI CARLO in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (nel quale resta assorbito il reato di associazione per delinquere semplice nei termini svolti nel par. 4.4. al quale si rinvia).

I primi giudici avevano difatti cominciato con l'osservare che, in occasione della scoperta del covo di Via Pecori Giraldi, nel quale erano state trovate numerose armi e munizioni, nonché quattro chilogrammi di eroina, attraverso una documentazione ivi rinvenuta si era potuta stabilire l'esistenza di precisi collegamenti tra i gruppi mafiosi di Corleone e quelli di Altofonte (al quale appartenevano, appunto, i DI CARLO).

Procedutosi poi a perquisizione presso le abitazioni, si era rinvenuta ulteriore documentazione comprovante i rapporti degli imputati con persone come Tommaso CANNELLA, un soggetto sospettato di intermediazione e rapporti mafiosi.

Si erano poi acquisite due fotografie riproducenti i fratelli DI CARLO in atteggiamenti significativamente confidenziali con Giuseppe LEGGIO, Giacomo RIINA, Antonio GIOE' e Lorenzo NUVOLETTA.

Avevano dunque osservato quei giudici che, malgrado tali elementi non avessero consentito di mettere in luce, nel processo che ne era conseguito, una responsabilità dei DI CARLO quali componenti del consesso mafioso, la evidente affiliazione dei predetti poteva tuttavia presumersi dalle sopravvenute rivelazioni dei "pentiti" di "cosa nostra".

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

In primo luogo di BUSCETTA, il quale aveva appunto indicato i DI CARLO (assieme al fratello Francesco) componenti della "famiglia" di Altofonte, ricordando anzi come si trattasse di pericolosissimi associati alle dirette dipendenze dei "corleonesi" (ff.460015-450206).

Parallelamente, anche CONTORNO, il quale da tempo risalente aveva intrattenuto rapporti soprattutto criminosi con i DI CARLO e, in particolare, con Francesco DI CARLO (f.456579), aveva confermato l'appartenenza di costoro alla "famiglia" di Altofonte, precisando (ff.456543 segg.) che nel 1979 Andrea DI CARLO aveva sostituito il fratello Francesco quale rappresentante della medesima famiglia e aveva assunto la carica di componente della "commissione" di "cosa nostra" (nei termini recepiti dall'accusa, che aveva esteso a costui tutte le imputazioni di omicidio riferibili, secondo la tesi espressa, alla direzione strategica dell'organo centrale e direttivo di "cosa nostra").

Sia pure indirettamente, anche CONIGLIO aveva confermato poi l'affiliazione dei DI CARLO, difatti ricordando come Benedetto CAPIZZI, fornitore di droga del gruppo, vantasse un notevole prestigio per via della parentela con i predetti DI CARLO, noti potenti membri dell'organizzazione mafiosa di Altofonte (f.504669).

Ed infine, perfino Benedetta BONO (di cui si é parlato in varie occasioni) aveva infine riferito dei legami esistenti fra il suo "padrino" ed amante Carmelo COLLETTI ed i DI CARLO, ricordando come le fosse stato da costui confidato che gli stessi appartenessero ad un gruppo mafioso

diverso dal suo (f.076859-081283-486586-495857).

Orbene, la singolare quanto inequivocabile concordanza di questi dati processuali non poteva che giustificare la pronuncia di condanna formulata in primo grado; la quale, per vero, resiste non solo alle doglianze difensive di ordine generale (nei consueti termini afferenti alla pretesa inutilizzabilità delle chiamate in correità da parte dei "pentiti"), ma anche alle specifiche, dettagliate, confutazioni delle risultanze probatorie concernenti la posizione di questi imputati. Ai cui margini, va subito detto che, come esattamente segnalato dal procuratore generale, non può ritenersi in alcun modo incidente la precedente statuizione assolutoria (a proposito del covo di Via Pecori Giraldi), dal momento che quella contestazione riguardava tempi (fino al 1980) e persone (appartenenti ad un circoscritto contesto criminale, dunque) del tutto diverso rispetto alle formulazioni accusatorie di questo processo.

Ne può utilmente specularsi fra le righe del procedimento logico seguito dai primi giudici, laddove si è esposto che nella motivazione - nei termini prima riepilogati - si sarebbe sostanzialmente affermato che i dati inizialmente acquisiti, oggetto di negativa valutazione giudiziaria, fossero stati poi recuperati e riutilizzati per il nuovo - e dunque illegittimo - bis in idem (art.90 c.p.p. del 1930); perchè non può negarsi che ai fatti connessi al rinvenimento nel covo di Via Pecori Giraldi di documenti coinvolgenti i DI CARLO, i primi giudici abbiano dato un

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

rilievo esclusivamente storico (anzi esattamente contrassegnando gli sviluppi delle varie vicende giudiziarie con le decisive acquisizioni di cui alle rivelazioni dei "pentiti" di mafia, senza il cui apporto ogni diverso elemento indiziario sarebbe tuttavia rimasto allo stato di mero sospetto).

E di tale asserzione si rinviene puntuale dimostrazione nell'agevole verifica "di resistenza", laddove non é dubbio che le nuove prove (non oggetto del processo esaurito) sorreggano in modo autonomo ed esaustivo l'ipotesi di accusa, puntualmente riferita ad epoche successive (né esiste, ovviamente, una garanzia legale, perversamente estesa fino a far proiettare efficacia perenne ad una pronuncia assolutoria su un fatto associativo ipoteticamente esistente in tempi progressi, quasi che il vincolo non possa cioè instaurarsi in epoche successive).

Per analoghe ragioni, mutatis mutandis, va escluso che la conseguita assoluzione dalle imputazioni di omicidio attribuisca ad Andrea DI CARLO una qualificazione di soggetto non dedito a delitti e dunque neppure affiliato a sodalizi mafiosi.

A tacer d'altro, qui perchè quelle assoluzioni (ripetesi, comunque giammai implicanti la negazione di un fatto storico) procedono esclusivamente dalle verifiche connesse al funzionamento della "commissione" di "cosa nostra", lasciando ovviamente (non solo salva la teorica possibilità di una diversa realtà storica ed effettiva ma, soprattutto) pacifica la presupposta appartenenza

dell'imputato al sodalizio mafioso.

Né hanno pregio le deduzioni difensive, laddove hanno tentato (se non di screditare, almeno) di innestare un dubbio sulla consistenza delle prove, sul rilievo, per esempio, che le vicende giudiziarie (di Andrea DI CARLO) potessero in re ipsa attestare la materiale impossibilità dell'affiliazione (dopo la scarcerazione, nel 1982, l'imputato sarebbe stato poi soggetto a vicende non lievi di malattia).

Ed infatti, come é stato altre volte accertato da questa corte (e in via generale nel par. 4.7), a fronte della saldezza del vincolo associativo che promana dal sodalizio mafioso, le eventuali difficoltà di relazioni interpersonali (al limite, dunque, la stessa occasionale detenzione) non sono sicuro e decisivo ostacolo alla permanenza di esso; meno che mai le condizioni di salute (specie quelle documentate dall'imputato in esame, consistenti in gastroduodenite, labirintite, vertigini, disturbi neurologici, se per di più finalizzate a ragioni processuali o di accertamento di fatti invalidanti sul piano lavorativo).

Ma la definitiva e decisiva riprova dell'affiliazione dei due imputati al sodalizio mafioso (riferita ai tempi di cui alla contestazione) si ricava dalle nuove acquisizioni probatorie; laddove persino CALDERONE (pag.439 dich. istr.) aveva avuto notizia dei medesimi (riconoscendo Giulio in fotografia: pag.668 dich. istr.), e soprattutto MARINO MANNOIA ha confermato che i Di CARLO erano gli esponenti più

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'L. G.', while the one on the right is more legible and appears to be 'M.'.

rappresentativi della "famiglia" di Altofonte.

In particolare, secondo questo collaboratore, Andrea DI CARLO era stato nominato rappresentante della "famiglia" in sostituzione del fratello Francesco, il quale era stato estromesso per scorrettezze nel settore degli stupefacenti, e componente della stessa aggregazione era appunto il fratello Giulio.

A fronte di tali univoche risultanze non può dunque dubitarsi dell'esattezza del giudizio espresso dalla corte di primo grado.

Ed anche sul punto dell'assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, non può dubitarsi che nessuna censura possa muoversi alla decisione impugnata.

Infatti, è pur vero che, anche attraverso le indicazioni implicite di MARINO MANNOIA, potrebbe ipotizzarsi un inserimento del gruppo familiare nel traffico di stupefacenti e che questo troverebbe conforto nei significativi rapporti intrattenuti dai DI CARLO con personaggi sicuramente dediti al traffico medesimo.

Ma tale deduzione, di contenuto indubbiamente indiziario, dovrebbe ulteriormente materializzarsi in altri ed obiettivi riscontri del processo. Il quale, per converso, altro appiglio non offre che la spregiudicata affermazione di CONTORNO, quando aveva cercato di attribuire ai DI CARLO (e ai catanesi) la droga rinvenuta nella sua tenuta romana (f.456579), ma che (come si è visto nelle parti precedenti e in particolare nei par. 3.4, 6.1, 6.16, 6.18, 7.3) era stata proprio una delle concause scatenanti quella fase della

faida (proprio perchè quell'ingente quantitativo di droga era stato in realtà sottratto da CONTORNO agli associati siciliani): fatti ovviamente coperti da parte del "pentito" da un velo di reticenza per nascondere il suo coinvolgimento operativo in quelle vicende.

Quanto alla determinazione della pena in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., si ritiene equa la pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per ciascuno che appare adeguata rispetto ai fatti processualmente accertati e alle corrispondenti posizioni degli imputati, colpiti da analogo regime sanzionatorio. Va detto, inoltre, che la personalità dei predetti, siccome emerge dagli atti, non induce alla concessione delle chieste attenuanti generiche.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416 bis-c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità degli imputati, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta.

Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata inflitta ad entrambi gli imputati.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.




962033

10.102. DI CARLO Giulio - La posizione di questo imputato é stata trattata nel paragrafo precedente.

10.103 DI FEDE Francesco. - Nei confronti del DI FEDE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita da motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa trovava più che giustificato fondamento nelle rivelazioni di CONTORNO, le cui affermazioni hanno avuto riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA.



962035

10.104. DI FEDE Lorenzo . - Nei confronti del DI FEDE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita da motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa trovava più che giustificato fondamento nelle rivelazioni di CONTORNO, le cui affermazioni hanno avuto riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA.

10.105 DI FRESCO Onofrio - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre a statuizioni accessorie; è stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) per insufficienza di prove.

Ha proposto appello lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della assoluta inidoneità del materiale probatorio acquisito.


Ha proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

Il procuratore generale ha proposto impugnazione riproponendo la questione della erronea applicazione fra reato-associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso insistendo nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici può essere solo in parte condivisa.

Ed invero, la corte di primo grado aveva basato il suo convincimento sulle dichiarazioni di Stefano CALZETTA, il quale aveva riconosciuto nella fotografia del DI FRESCO quel "Maurizio" che aveva accompagnato Giovanni MATRANGA nel

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

marzo del 1983 a casa sua a prendere in consegna una partita di cocaina da Salvatore VIRZI' (ff.402829 segg.), aggiungendo di avere assistito ad altri incontri fra il DI FRESCO ed il cognato di questo, Angelo MANNINO (detto "Paluzzu"), per le consegne di stupefacenti (passim).

Inoltre, il giorno seguente a quello dei funerali del VIRZI' il MATRANGA si era recato assieme al medesimo "Maurizio" presso lo stabilimento balneare gestito da VIRZI' per prelevare un sacchetto di plastica contenente della cocaina (f.402831).

Una riprova indiretta dell'inserimento del DI FRESCO nel gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti era stata rinvenuta nel fatto che costui era stato arrestato in una località in provincia di Catanzaro (Cutro) il 25 agosto 1985, dove era stato latitante insieme a Cosimo VERNENGO, Giuseppe URSO, assieme cioè ad esponenti del clan dei VERNENGO al quale faceva capo la raffineria scoperta nel febbraio '82 nella Via Messina Marine; laddove era palesemente emersa la pretestuosità delle spiegazioni offerte dall'imputato, quando aveva affermato di essersi recato per caso in quel luogo, mentre era stato accertato che il gruppo aveva ivi preso alloggio per sottrarsi alla cattura.


Queste emergenze probatorie sono state, per vero, sottoposte a stringenti critiche da parte della difesa specialmente sul punto della attendibilità delle rivelazioni di CALZETTA (delle quali, in termini generali, questa corte si è occupata nel par. 3.7, al quale dunque è necessario

fare integrale rinvio). Si é, in particolare, osservata la stranezza dell'episodio descritto come avvenuto il giorno dopo del funerale (10 marzo 1983), esattamente coincidente con quello in cui il CALZETTA, accorgendosi (supponendo infondatamente, secondo la difesa) di essere oggetto di persecuzioni da parte del gruppo (che avrebbe tentato di somministrargli sostanze stupefacenti e probabilmente di sopprimerlo), si era recato al pronto soccorso e dopo aveva iniziato la sua collaborazione con gli inquirenti.

Di tal che, in sostanza, sarebbe (non impossibile che il fatto descritto fosse accaduto, ma piú esattamente) inspiegabile che il "pentito" non avesse subito raccontato l'episodio appena accaduto, pure in un contesto di minuziosa ricostruzione dei suoi precedenti spostamenti.

Orbene, tali deduzioni (nelle quali si inserisce la protesta difensiva che di essa la corte di primo grado non abbia tenuto conto, neppure implicitamente) non colgono tuttavia nel segno di una decisiva svalutazione della fonte.

A parte le (già richiamate) considerazioni di ordine generale sulla credibilità del "pentito" (specie, come si é detto, quanto alla descrizione dei fatti storici avvenuti sotto la sua personale percezione: si ricordino gli episodi di cui al par. 6.23), e dovendosi altresì giudicare davvero irrilevante che vere o erroneamente supposte fossero le manovre aggressive riferite dal CALZETTA (e che, correlativamente, veramente droga o altra sostanza apparentemente tale fosse quella che gli altri della cosca gli avevano fatto trovare a casa sua per coinvolgerlo in una

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'Caly' or similar. The second is a smaller, more compact signature, possibly 'W' or 'V'.

situazione quanto meno emotiva di soggezione), non vi é chi non veda come di nessuna affidabilità oggettiva sia la deduzione che il predetto non avesse raccontato subito di essere stato testimone di quel fatto.

Quando era andato a raccontare le manovre ritenute aggressive nei suoi confronti, il CALZETTA - come é naturale - su altro non poteva fissare la sua attenzione che sui particolari relativi ai supposti atti di ostilità ai suoi danni.

Solo dopo sarebbe iniziata, come é iniziata, la collaborazione, anche nella rivelazione di traffici altrui (dei quali era stato testimone).

Che poi, in alternativa ad altri possibili riscontri (sperimentati in altre occasioni nel processo, come le intercettazioni telefoniche o gli accertamenti bancari, la cui mancanza non é certo prova contraria all'accusa, alla stessa stregua di ogni utile precauzione adottata da chi é dedito alla commissione di reati), si sia potuto far leva solo sull'indizio promanante dalla latitanza trascorsa in compagnia degli altri associati del giro di stupefacenti, questo non può considerarsi, come invece vorrebbe la difesa, del tutto irrilevante. Non si può infatti sminuire la portata indiziante di un fatto che comunque implica l'esistenza di un saldo vincolo interpersonale, quale é appunto la scelta di un luogo lontano di comune latitanza (durata fino all'agosto 1985); e se tale rapporto coincide poi con la relazione e la frequentazione descritte dal "pentito", l'implicita quanto univoca conferma


dell'attendibilità del racconto (dunque non improntato a descrizioni fantasiose) ne viene attestata in modo processualmente convincente.

Se non che, se è vero che da tutto questo può trarsi il convincimento che il DI FRESCO fosse inserito in un gruppo associativo avente come scopo i traffici degli stupefacenti (traffici già magari commessi da alcuni degli associati secondo una sperimentata indagine: tali erano certamente i VERNENGO, VIRZI' E MATRANGA), è pure vero che il processo non ha acquisito, oltre il semplice dubbio, la prova che l'imputato avesse a sua volta concretamente preso parte attiva a qualcuna di quelle transazioni di stupefacenti.

Sorregge tale dubbio il fatto che, nei racconti del CALZETTA, il DI FRESCO aveva assunto un ruolo di accompagnatore (quasi passivo) del MATRANGA (talvolta aspettando in disparte); di guisa che appare possibile che l'inserimento nel gruppo non fosse tanto risalente da legittimarlo alla cointeressenza di specifici fatti di commercio descritti.

Va, dunque, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo di cui al capo 13, mentre va pronunciata assoluzione per il capo 22.

Quanto alle doglianze del pubblico ministero, si osserva che nessun elemento, come correttamente ritenuto dai primi giudici, poteva giustificare il convincimento dell'affiliazione del DI FRESCO al sodalizio mafioso;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

neppure certamente l'apodittica proposizione (altrove ampiamente esaminata: si veda in particolare il par. 5.2) secondo cui i soggetti inseriti nel giro degli stupefacenti dovessero essere necessariamente affiliati mafiosi. E la conferma, ad abundantiam, é stata offerta da MARINO MANNOIA, il quale (precisando di conoscere bene, lui esperto conoscitore degli ambienti della droga, l'imputato) ha escluso che lo stesso fosse uno dei componenti del gruppo mafioso ai margini del quale si erano realizzati cospicui traffici di stupefacenti.

Quanto alla pena di infliggere per il capo 13, la corte, in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., ritiene equa la pena di anni cinque di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Detta pena risulta interamente scontata per effetto della custodia cautelare sofferta e pertanto va ordinata la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

10.106. DI GAETANO Giovanni. - L'imputato e' stato condannato dalla corte di primo grado in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica (artt.416 e 416-bis c.p.), perche' ritenuto affiliato all'associazione mafiosa; e' stato altresì assolto dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti (capi 13 e 22) per insufficienza di prove.

Contro le statuizioni hanno proposto appello lo stesso imputato, il quale ha chiesto l'assoluzione piena da tutte le imputazioni, nonche' il procuratore della Repubblica, il quale ha insistito per l'affermazione di responsabilita' in ordine ai capi 13 e 22 (il procuratore generale ha proposto impugnazione in ordine alle misure patrimoniali, ormai esulanti da questa sede processuale).

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente concluso per l'accoglimento del proprio gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici merita di essere confermata.

Quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso, il giudizio di responsabilita' era in effetti fondato sulle rivelazioni dei collaboratori CALZETTA, CONTORNO e SINAGRA. Il primo, nelle sue chiamate in correita' e nel riferire gli schieramenti a lui noti delle famiglie mafiose, aveva parlato dei GRAVIANO (uno dei quali, siccome elementi di punta delle famiglie in quel tempo "vincenti", era stato ucciso durante la guerra di mafia, come si e' detto in altra

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'G. Gaetano', while the one on the right is simpler and appears to be 'U. U.'.

parte, dove si e' ricordato come anche i giudici di primo grado, oltre ai giudici istruttori, avessero espresso dubbi sulla possibile implicazione del "perdenti", fra i quali CONTORNO); ed aveva precisato che nel gruppo operava, fra gli altri, un macellaio soprannominato "'u parrineddu", il quale era appunto uno dei loro piu' assidui accompagnatori nelle gesta criminose. Costui era stato poi chiaramente identificato, e riconosciuto per fotografia dal CALZETTA, nel DI GAETANO.


Gli altri collaboratori SINAGRA e CONTORNO, a loro volta, avevano ugualmente riconosciuto l'imputato, indicandone il soprannome e riferendo di averlo visto in compagnia di altri associati e di averne conosciuto la sua stessa affiliazione (ff.011868, 456625).

Premesso che il soprannome medesimo e' stato riconosciuto dallo stesso imputato come a lui comunemente attribuito nell'ambiente frequentato, si osserva che siffatte chiamate in correita' trovano ampio e convincente riscontro nelle altre risultanze processuali. In primo luogo, nelle ulteriori rivelazioni di Francesco MARINO MANNOIA (che, come e' noto, ha cominciato la sua collaborazione durante il grado di appello), il quale ha confermato che il DI GAETANO e' un "uomo d'onore" (laddove la portata semantica e dunque probatoria del termine in questo processo e' stata altrove esaminata). E tale apporto appare vieppiu' significativo proprio per il fatto che l'imputato, per dichiarazione del collaboratore, viene indicato come "parente" di sua madre e cioe' come persona

conosciuta con piu' che apprezzabile margine di certezza.

Il riscontro per certi versi piu' significativo (trascurando ogni altra considerazione sugli indizi valutati in primo grado circa la partecipazione a nozze di mafiosi, cui si puo' attribuire un significato assai debole) si ricava pero', a giudizio della corte, proprio dalle modalita' dell'arresto dell'imputato, avvenuto il 21 agosto 1985 ed in occasione del quale costui fu sorpreso assieme a Filippo GRAVIANO (laddove non puo' trascurarsi la singolare coerenza con le rivelazioni dei "pentiti") ed in possesso di denaro e armi con munizioni (f.521638): riscontri assai significativi, sia sotto il profilo delle abituali frequentazioni con altri associati, nei termini esaminati, sia sotto l'aspetto del possesso di mezzi oggettivamente implicanti un'attivita' criminale.

In un simile contesto, non puo' poi che attribuirsi un valore indiziante notevole, seppure concorrente, al fatto che l'imputato sia stato ritenuto responsabile dell'omicidio di Vincenzo PUCCIO (affiliato mafioso, come gli altri presunti esecutori materiali del delitto) avvenuto in carcere nelle more del processo: la pendenza di un separato processo non consente certamente di ricavarne un elemento di prova inoppugnabile, ma e' del pari innegabile che il fatto storico, quale che possa essere lo sviluppo di quella vicenda giudiziaria, contribuisca a delineare una personalita' particolarmente legata agli ambienti criminosi con vincoli che - fatto assai singolare - tendono a permanere pur nella condizione carceraria (e cioe' con una

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is more blocky and less fluid.

connotazione che puo' essere qui utilmente definita quanto meno diversa, e di maggiore forza di coesione, rispetto all'id quod plerumque accidit).

Per quanto attiene, invece, alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, la corte osserva che in effetti gli unici elementi indiziari riposerebbero nelle accertate frequentazioni del DI GAETANO con altri soggetti a loro volta dediti anche a quelle attivita'. Laddove appare evidente, secondo equa valutazione, che a tanto non puo' attribuirsi nulla di piu' di un significato di sospetto, la cui portata probatoria, in assenza di altri argomenti anche indiretti di riscontro, non puo' giustificare un'affermazione di responsabilita'.

La riprova di tale convincimento e' peraltro agevolmente ricavabile dalle stesse, spontanee, affermazioni rese al dibattimento di primo grado (ud.9 luglio 1986) da uno dei "pentiti" e testualmente trascritte, laddove il CALZETTA, alla corte che lo stimolava e riferire quali collegamenti l'imputato avesse con i GRAVIANO, provocando la eventuale spiegazione che si trattasse di rapporti di parentela, aveva risposto (nel suo lessico dialettale): "no, di mafia avemu a parlari ddocu" (e cioe', qui dobbiamo parlare di mafia). Con cio', in definitiva, offrendo implicita e suggestiva conferma che i rapporti tra il DI GAETANO e gli altri associati erano contrassegnati dalla propensione alle imprese mafiose (e non anche, necessariamente, alla droga).

Ritiene, dunque, la corte che la formula assolutoria,

oggi senza alcuna specificazione, sia esattamente da condividere.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi dieci di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Nè, attesa la personalità, all'imputato van concesse le chieste attenuanti generiche.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized on the left, and one smaller and more compact on the right.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.107. DI GIACOMO Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22, in esso assorbito il capo 37 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sedici di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre a statuizioni accessorie.

Ha proposto appello deducendo di essere già stato giudicato in un precedente procedimento ed eccependo, dunque, la preclusione del giudicato.

Ha proposto impugnazione anche il procuratore generale, dolendosi della esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni sugli stupefacenti, nonché l'erronea applicazione della continuazione tra i reati associativi ed i reati-fine.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici appare congruamente sorretto dalle risultante processuali, ancorchè da queste debbano ricavarsi conclusioni parzialmente difformi. Ed infatti la corte di primo grado aveva ricordato come la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli si potesse desumere dalle numerose e circostanziate chiamate in

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a cursive, stylized name, possibly 'S. J.', and the signature on the right is a more vertical, blocky signature, possibly 'M'.

correttezza da parte degli altri imputati, ampiamente riscontrate dagli accertamenti svolti dagli organi inquirenti.

Il 14 maggio 1981, infatti, nel corso di una perquisizione operata nell'abitazione del DI GIACOMO era stata rinvenuta una carta d'identità recante la fotografia del DI GIACOMO stesso e intestata a tale Vito NAPOLI, il quale era però sconosciuto. Si era potuto stabilire che detta carta d'identità era stata a suo tempo rilasciata a certa Maria GRIFO', imparentata con i fratelli Salvatore e Michele MICALIZZI, quest'ultimo genero di Rosario RICCOBONO (entrambi associati a questa fazione e difatti coinvolti nella faida, di cui si è parlato nel par. 6.1). Successivamente, il 16 novembre 1981, la polizia aveva tratto in arresto il DI GIACOMO trovandolo alla guida di una "Alfa 6", acquistata da Salvatore LAURICELLA, genero dello stesso RICCOBONO, ed intestata ad Antonino GIUNTA, cognato del medesimo, ma che lui aveva affermato appartenente a certo Matteo ROMANO, il quale era in realtà un personaggio inserito nel giro del traffico internazionale di stupefacenti.


Ma il fatto certamente significativo era avvenuto il 14 gennaio 1983 quando (come si è detto nel par. 10.91, al quale si rinvia) la polizia aveva fermato una autovettura "Renault 5", guidata da Giuseppe DAINOTTI e con al bordo il DI GIACOMO, nella quale erano stati rinvenuti una cospicua somma di denaro (oltre lire 67.500.000), sedici mascherine del tipo usato nei laboratori chimici, due provette di

cristallo ed un crivello (oggetti, come si è detto nella sede richiamata, univocamente adoperati per la trasformazione chimica dell'eroina).

Peraltro, i due imputati avevano nell'immediatezza dichiarato alla polizia di avere rinvenuto per strada la somma di denaro, ma il DI GIACOMO, in sede di interrogatorio, ne aveva rivendicato la titolarità dichiarandola frutto delle sue molteplici attività lavorative, per di più giustificando la dichiarazione resa nell'immediatezza del fermo per il timore che gli agenti considerassero il possesso della somma di denaro come verosimilmente proveniente dal traffico di stupefacenti.

Circa il DI GIACOMO, poi, Tommaso BUSCETTA (ff. 450007-450176 segg.- 450242), riconoscendone le sembianze in fotografia, lo aveva indicato quale "uomo d'onore" e "capo-decina" della famiglia di Porta Nuova, e cioè del suo stesso gruppo (circostanze giustamente valorizzate dai primi giudici).

Anche Salvatore CONTORNO aveva ricordato che Giacomo DI GIOVANNI, inteso "il lungo", da lui riconosciuto nella fotografia mostratagli, fosse "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova ed attivamente inserito nel traffico di stupefacenti assieme ai già noti fratelli CILLARI (ff.456539-456631-456666). Tali chiamate in correità avevano poi trovato riscontro in quelle di Salvatore ANSELMO e Salvatore CONIGLIO, i quali avevano precisato di essersi riforniti più volte di eroina a Palermo presso il DI GIACOMO, il quale operava nel traffico assieme ai fratelli



CILLARI ed anche sul mercato di Milano, incontrandosi con personaggi tutti appartenenti alla "famiglia" di Porta Nuova all'interno del bar "D'Alba" della Zisa.

Il CONIGLIO aveva raccontato in particolare di uno specifico episodio, quando si era rifornito di duecentottanta grammi di cocaina presso il DI GIACOMO ed anche che quest'ultimo era solito procurare eroina, fra gli altri, anche a tale Gaspare BRUCIA con consegne di circa duecento grammi di sostanza ogni volta (ff.459201-459213 segg., 459222 segg., 459284 segg., 504687 segg., 504600 segg., 504702 segg.).

Dell'odierno imputato avevano infine parlato anche altri "pentiti" introdotti nel giro della droga. In primo luogo, Felice BRUNO aveva riferito che il DI GIACOMO frequentava l'esercizio da barbiere di Luigi GATTO (come si é visto in altre parti, tale esercizio era frequentato abitualmente da personaggi inseriti in "cosa nostra": f.440777).

Ma ciò che era particolarmente significativo era soprattutto che anche Francesco GASPARINI avesse riconosciuto il DI GIACOMO in fotografia, affermando che lo stesso frequentava il citato "salone da barba"; laddove la conoscenza del DI GIACOMO da parte del GASPARINI (che, come si é visto altrove, era un corriere della droga per conto del gruppo mafioso siciliano) non lasciava spazio circa l'univoco valore indiziante di quello che avrebbe potuto rivestire il ruolo di semplice coincidenza occasionale.

Infine, Giovanni MELLUSO aveva dichiarato che

l'imputato era molto "vicino" alla "famiglia" dei FIDANZATI; e ciò trovava convalida nelle indicazioni di CONIGLIO, il quale aveva appunto collocato l'imputato nel giro dei trafficanti collegati con la piazza di Milano (ff.434124, 439004, 504715).

La convergenza assolutamente univoca di questi elementi di prova non lascia dunque alcuno spazio alle censure delle difese, almeno sul punto della sussistenza dei fatti storici assunti dall'accusa (laddove adeguato ulteriore supporto si ricava altresì dalle posizioni degli imputati richiamati); certamente dell'affiliazione al sodalizio mafioso, concordemente confermate da tutti i "pentiti" escussi, alle cui rivelazioni (attendibili e valutabili nei termini riproposti nella parte generale, cui ulteriormente si rinvia) si sono peraltro aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, escusso nel dibattimento di appello.

Costui, sia nelle dichiarazioni istruttorie (pagg.118 segg.) sia in quelle dibattimentali (ud. 5 gennaio 1990), ha ribadito che il DI GIACONO era proprio "capo-decina" della "famiglia" di Porta Nuova e tale suo vincolo mafioso era perdurato anche durante la detenzione (fatti desumibili da alcuni episodi narrati dal "pentito", il quale ha riferito che proprio assieme a lui il DI GIACONO aveva intrattenuto rapporti con altri detenuti, raccogliendo sfoghi, mediando situazioni riguardanti altri associati, insomma continuando ad esercitare quel prestigio tipico della organizzazione mafiosa, che ne costituisce anzi la connotazione più evidente ed emergente).



Quanto poi alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, l'inserimento del DI GIACOMO nella organizzazione é conclamato dalle risultanze esaminate, laddove le convergenti indicazioni dei collaboratori hanno trovato eloquente riscontro nei fatti oggettivi del processo e soprattutto nel possesso degli strumenti utilizzati nella lavorazione dell'eroina.

Su questo episodio, in particolare, si richiama quanto si é già detto a proposito della posizione del DAINOTTI (supra, par. 10.91), in ordine alla univoca destinazione di quelle attrezzature (rinvenute assieme alla cospicua somma di denaro) ed al valore indiziante delle complessive risultanze ai fini della sicura sussistenza delle consotte associative specifiche di traffico ingente di sostanze stupefacenti. Dovendosi qui aggiungere ai margini delle ulteriori deduzioni difensive (a loro volte destinate a completare il quadro processuale anche con riferimento al DAINOTTI, la cui posizione va integrata anche con queste valutazioni), che nessun elemento di dubbio può utilmente indicarsi quanto alla imputazione della titolarità di quegli attrezzi e del denaro.

Anche se il DI GIACOMO ha, infatti, come si é premesso, rivendicato la titolarità del denaro (trovato nell'auto; ma in realtà, come si era detto, altre consistenti somme erano state rinvenute anche a casa del DAINOTTI) e il DAINOTTI quella delle attrezzature (che la di lui sorella avrebbe acquistato per scopi di giardinaggio: fatti ovviamente smentiti da Francesca Paola DAINOTTI,

f.132106), non può dubitarsi della identità della matrice dell'uno e delle altre, esattamente tutti riferibili al traffico di stupefacenti.

Senza dire poi che i verbalizzanti, escussi come testimoni (ff.135477 segg.), avevano confermato quanto riferito in rapporto (f.135472) e cioè che nell'immediatezza dell'arresto entrambi gli imputati, compreso dunque il DAINOTTI, si erano mostrati al corrente perfino dell'importo di denaro occultato sotto il sedile dell'auto; e che, inoltre, il crivello era, per esempio, avvolto in un quotidiano di quello stesso giorno, restando così smentita la (per vero, ingenua) affermazione che si trattasse di oggetti dimenticati in macchina (dalla sorella del DAINOTTI).

Deve, tuttavia, prendersi atto che in ordine al reato associativo di cui all'art.75 legge stupefacenti, l'imputato è stato giudicato definitivamente nel processo (c.d. di "nonna e*foina"), conclusosi con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 15 marzo 1987.

Altrettanto non può invece dirsi per le imputazioni di traffico, poichè certamente quelli in esame in questo processo, specie quelli contestati al capo 37, che era stato assorbito nel complessivo capo 22, non hanno formato oggetto del precedente giudizio.

Ma, pur nell'autonoma contestazione, non può negarsi che i fatti siano evidentemente collegati sotto il vincolo della continuazione a quelli che già hanno formato



oggetto del procedimento definito.

Di tal che appare equo infliggere una pena ulteriore, al titolo predetto, e che può, con prudente valutazione, stabilirsi in anni due di reclusione e lire 5 milioni di multa.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sette di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del

sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.



10.108. DI GIUSEPPE Pietro. - Nei confronti del DI GIUSEPPE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena (l'impugnazione del procuratore generale non venne seguita da motivi).

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.


Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dal mancato riscontro alle dichiarazioni di CONTORNO, che aveva indicato l'imputato quale affiliato alla cosca di Corso dei Mille, unico indizio in verità molto labile.

962058

10.109 . DI GREGORIO Francesco. - Nei confronti del DI GREGORIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dalle dichiarazioni di CONTORNO, che aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore", senza che di tali affermazioni si fosse rinvenuto, a giudizio della prima corte, un valido riscontro.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

10.110. DI GREGORIO Gaetano. - L'imputato era stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10.

Contro questo capo della sentenza aveva proposto impugnazione il procuratore generale ma l'appello e' stato, come da separata trattazione in altra parte di questa sentenza, dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi.

La difesa, per vero, ha presentato motivi di gravame, ma questi non possono essere presi in esame perche' non preceduti da rituale dichiarazione di impugnazione, giusta attestazione della cancelleria.


10.111. DI GREGORIO Salvatore. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile, assieme a Vito BRULLO, del reato di cui all'art.378 c.p. (capo 427), per avere aiutato Nicolo' MAUGERI a sottrarsi alle ricerche dell'autorita' di polizia, avvertendolo che nei suoi confronti era stato emesso mandato di cattura.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g., la cui impugnazione è inammissibile per mancata presentazione dei motivi, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che il reato e' stato commesso il 24 luglio 1982 e pertanto esso e' estinto per prescrizione.

La relativa declaratoria va immediatamente adottata non essendovi agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti lo stesso DI GREGORIO aveva ammesso di avere appreso dal BRULLO la notizia delle ricerche del MAUGERI e di avere avvertito quest'ultimo, per incarico dell'altro, con una telefonata (intercettata e contestata).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

10.112. DI LEO Vincenzo - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 31 (traffico di stupefacenti) e 362 (detenzione di armi) ed é stato condannato alla pena di anni nove di reclusione lire 40 milioni di multa oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello deducendo l'inconsistenza delle fonti di prova, esclusivamente consistenti nelle non convergenti dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO e Salvatore ANSELMO.

Al dibattimento, il procuratore generale, la cui impugnazione é inammissibile per mancata presentazione di motivi, ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni adottate dai primi giudici vanno solo in parte condivise.

Si deve, in particolare, ritenere adeguatamente fondato il convincimento espresso circa la responsabilità del DI LEO in ordine al reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 31.

Tanto, infatti, era risultato provato, in primo luogo, attraverso le dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva raccontato di un giovane di circa trent'anni, alto e snello, soprannominato "Billy", il quale era stato adibito da Salvatore LOMBARDO e dallo stesso CONIGLIO al trasporto di sostanze stupefacenti.

Il CONIGLIO aveva precisato che costui era andato a trovarlo presso il suo "stallone" (cioè in un riconosciuto luogo di raduno) a bordo di una moto di grossa cilindrata e accompagnato dal LOMBARDO, il quale era a bordo di una "Mercedes", e lui gli aveva consegnato dell'eroina.

Invitato a fornire indicazioni sulla persona di questo "Billy", il "pentito" aveva precisato che era colui che si trovava recluso in una certa cella, in una certa sezione del carcere di Palermo, assieme a Nunzio SCALIA, e ne aveva, inoltre, individuato in una fotografia dell'imputato una notevole rassomiglianza.

Tali emergenze, già intuitivamente attendibili, avevano trovato peraltro puntuale riscontro nelle dichiarazioni dell'ANSELMO, il quale aveva dichiarato che il LOMBARDO possedeva, oltre ad una "Mercedes" ed una "BMW", anche una moto di grossa cilindrata, utilizzata appunto dal "Billy" per effettuare viaggi fuori sede; e che era proprio costui che si recava talvolta dal CONIGLIO per consegnare la droga o intascare il denaro, spesso armato da una pistola (ff.179043 segg.).

A fronte di tali eloquenti argomenti probatori, certamente sterili sono rimasti gli espedienti difensivi quando hanno prima di tutto tentato di screditare il CONIGLIO nella sua complessiva credibilità (nei termini comunque trattati nella parte III e in particolare nel par. 3.8, alle quali sedi si rinvia); ma non tenendo conto che proprio in questo caso ne viene recuperata un'immagine di collaborazione spontanea e genuina.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Basti guardare alla scrupolosa descrizione, ma appunto limitata ai dati storici conosciuti, circa l'identità del personaggio di cui gli era noto soltanto il soprannome, per rendersi conto che questi non siano atteggiamenti da "pentito" mistificatore e calunniatore, da "pentito" che utilizza notizie di stampa o suggerimenti di inquirenti.

Perfino l'individuata, possibile, "rassomiglianza" con una riproduzione fotografica (ovviamente non fedele alla realtà attuale conosciuta delle sembianze del DI LEO), lungi dall'introdurre - come viceversa vorrebbe la difesa - argomenti di dubbio sulla attendibilità dell'indicazione, finisce con il rafforzare la generica genuinità della fonte (infatti non inquinata da nessun apporto precostituito, che avrebbe ovviato ad ogni incertezza) ed indubbiamente, dunque, anche la credibilità sul punto specifico in esame.

Basta ripercorrere gli stadi investigativi attraverso i quali si era pervenuti alla identificazione dell'imputato, per rendersene conto (e per comprendere la pretestuosità della doglianza relativa ad una ricognizione di persona mai eseguita, come se questa potesse comunque mettere in dubbio i dati oggettivi grazie ai quali si era pervenuti alla incolpazione del DI LEO).

A fronte delle (poche ma obiettive) indicazioni del CONIGLIO, i carabinieri si erano dunque messi alla ricerca di una persona che avesse lavorato nel locale denominato "Sombrero" e che avesse certi connotati fisici; ma soprattutto che fosse stato nella stessa cella con il predetto SCALIA.

A tal fine, avevano acquisito i nomi (f.181035) e le fotografie (ff.181041 segg.) di tutti i detenuti ed avevano interrogato i fratelli di Salvatore LOMBARDO.

Luigi e Pietro LOMBARDO (ff.181030 segg.) avevano detto che "Billy" (soprannome per vero da loro asseritamente non conosciuto) poteva essere solo il DI LEO (gli altri soggetti rappresentati nelle foto potevano essere tutt'al più avventori occasionali).

Interrogato, il DI LEO (ff.181059 segg.) aveva ammesso: a) (naturalmente) di essere stato in carcere nella stessa cella con lo SCALIA; b) di avere lavorato per conto di Salvatore LOMBARDO nel locale in questione; c) di avere fatto commissioni per suo conto, ma utilizzando la moto di grossa cilindrata solo come passeggero; d) che, infine, nessun altro, in quell'ambiente, era soprannominato "Billy" (fatti confermati da tutti i testi escussi).

Non può, dunque, non condividersi la certezza con la quale i primi giudici hanno concluso la loro indagine processuale, disattendendo ogni istanza difensiva (ivi compresa quella ridetta, di cognizione personale e di confronto, probabilmente affidata al cambiamento di atteggiamento, nel corso dei tempi, del "pentito"; laddove, come si era anticipato, la completezza dei dati probatori non suggeriva l'opportunità di un qualsiasi approfondimento ulteriore).

Non può essere invece condivisa la statuizione di primi giudici circa il porto illegale di armi, dal momento che la schematica indicazione di ANSELMO non può offrire un



adeguato sostegno probatorio quanto alla materiale consistenza dell'oggetto visto addosso al DI LEO (a fronte di possibili atteggiamenti esibizionistici o millantatori di chi, gravitando in certi ambienti, abbia buon gioco a lasciare intendere di essere dotato di un'arma vera ed efficiente).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il capo 31 (rifiutandosi la fondatezza delle doglianze difensive quanto alla reclamata attenuazione delle responsabilità penali, che da nulla sarebbe giustificata), può tuttavia procedersi ad una appropriata graduazione fissando questa in anni sette di reclusione lire 30 milioni di multa (p.b. art. 71-74 L. Stup. a. 4 e 18 milioni + aggr. 1/2 + 81 cpv.).

10.113. DI MARCO Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile di una serie di imputazioni connesse ai reati contro il patrimonio (rapine, furti), di cui si e' trattato nella parte IX di questa sentenza (in particolare, capi 313-322, 327, 328, 330, 334-336, 344-348, 350, 351) e, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, e' stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e £.2.000.000 di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Il DI MARCO e' stato altresì assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.).

Contro queste statuizioni (avendo il pubblico ministero rinunciato al gravame inizialmente proposto) insorge lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione da tutti i reati e, in subordine, una riduzione di pena previo giudizio di prevalenza delle attenuanti già concesse.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza (esclusa solo la misura di sicurezza), che la decisione dei primi giudici non merita censura.

Come si e' infatti ampiamente esaminato nella parte IX di questa sentenza (alla quale occorre fare integrale rinvio, onde non ripetere tutti gli argomenti ivi evidenziati ai fini dell'affermazione di responsabilita' per le specifiche imputazioni), gli elementi valutati dalla



corte di primo grado procedono proprio dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, le quali, offrendo riscontro alle parallele chiamate in correita' del SINAGRA (nato nel 1956), hanno consentito di mettere in luce una serie di gravi episodi delittuosi, originariamente rimasti senza sbocco di indagine e costituenti l'attuazione di un intenso programma criminoso del gruppo.

Per vero, va pure ricordato che il DI MARCO aveva cercato di ritrattare le sue chiamate in correita'; ma si e' visto come tale estremo tentativo di ridimensionare le accuse precise e circostanziate (appunto perfettamente riscontrate da quelle di SINAGRA) non fosse destinato ad assumere un'utile connotazione di credibilita', essendo per altro verso spiegabile in quel contesto di intimidazioni che si era determinato nel corso del processo ai danni dei c.d. "pentiti" (con margini di maggiore vulnerabilita' proprio con riferimento a quei personaggi di secondo piano fra i quali l'odierno imputato si collocava).

In un simile quadro probatorio, cosi' sintetizzato, non puo' che apparire sterile il tentativo difensivo di ottenere una pronuncia assolutoria, probabilmente esso stesso inserito nella medesima strategia di ritrattazione di cui si e' detto.

Sul piano, poi, della determinazione della pena, si osserva che i primi giudici hanno fatto corretto uso dei corrispondenti criteri di valutazione, concedendo, data la collaborazione utilmente prestata, le attenuanti generiche esattamente ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.

L'assoluzione, infine, dai reati associativi appare addirittura generosa, ove si consideri la intensa collaborazione prestata dal DI MARCO al gruppo di appartenenti alla cosca di corso dei Mille; e comunque la relativa statuizione va adeguata al nuovo sistema processuale, che ha espunto la formula dubitativa.

Two handwritten signatures in black ink are positioned below the text. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more vertical.

962069

10.114. DI PACE Giovanni. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (artt.416 e 416-bis c.p.) e con formula piena dai reati concernenti gli stupefacenti.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello lo stesso imputato, reclamando la formula piena stante l'assoluta carenza probatoria, nonche' il pubblico ministero, insistendo per l'affermazione di responsabilita'.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la statuizione dei primi giudici non appare meritevole di censura.

Infatti, secondo la sentenza impugnata, l'unico elemento sul quale si fonda l'accusa vagliata e' costituito dalle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, il quale aveva parlato dell'imputato come di un affiliato a lui presentato nella tenuta "Favarella" del GRECO; mentre tutte le altre risultanze, costituite dalla comprovata contiguita' con questi ultimi e dall'inserimento del DI PACE nelle attivita' economiche del gruppo, ivi comprese quelle colpite da sospetto perche' concretatesi in un'accusa di truffa ai danni della C.E.E., non avrebbero univoca valenza probatoria.

Ed invero, quanto a questi ultimi dati processuali, non puo' dubitarsi che la portata indiziante che potrebbe rinvenirsi nelle circostanze esaminate, ed appunto fatte

proprie dal pubblico ministero, subisce una sensibile svalutazione in relazione al fatto che l'imputato e' legato da vincoli di affinita' con Salvatore GRECO (detto "il senatore") avendo entrambi sposato due sorelle. Sicche', quelle emergenze, astrattamente riconducibili a comportamenti sintomatici di una stretta contiguita' con i gruppi mafiosi, nella specie assumono un rilievo quanto meno equivoco, non potendosi escludere che i medesimi rapporti siano soltanto il risultato di una diversa frequentazione, esulante dagli interessi illeciti.

Che infatti il DI PACE sia stato socio della cooperativa "Favarella" ed amministratore della "D.E.A.", ancorche' queste societa' - come risulta altronde - siano state utilizzate come paravento per attivita' illecite di reinvestimento di profitti illegali ovvero come mera apparenza di esistenza di attivita' lecite, non puo' significare di per se solo che lo stesso fosse pienamente e consapevolmente connivente nel complessivo disegno criminale. Laddove mancherebbe, nella specie, perfino il possibile riscontro negli accertamenti bancari e patrimoniali, essendosi accertata la portata riduttiva di questi nel rinvenimento di un assegno di cosi' modesto importo (due milioni) da suggerire, per converso, argomenti di segno contrario e favorevoli all'imputato.

La medesima circostanza dei rapporti di affinita' con i GRECO finisce poi, a giudizio della corte, con lo svalutare anche le dichiarazioni di CONTORNO, il quale ha ricollegato le sue pur attendibili affermazioni in ordine

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, stylized name, possibly 'S. J.', and the second is a more blocky, stylized name, possibly 'M.'.

alla conoscenza dell'imputato con la di lui presenza proprio nei luoghi che piu' naturalmente avrebbe dovuto frequentare e cioe' nella tenuta "Favarella"; restando, a giustificare il dubbio infatti manifestato dai primi giudici, solo il fatto che il collaboratore aveva parlato, quanto al DI PACE, di una formale presentazione quale "uomo d'onore". Ma se si considera la comprensibile familiarita' dei rapporti di costui con i GRECO, tale da potere in ipotesi indurre in errore il modesto gregario nelle occasioni di incontro (dove e' comprensibile il divario fra i rispettivi "ranghi", implicante comunque un dovere di "rispetto" verso le persone vicine agli affiliati di rilievo), e soprattutto se si pone mente al fatto che nessun altro collaboratore, anche tra quelli che bene avrebbero potuto conoscere l'ambiente nel quale i GRECO si muovevano, ha indicato a sua volta il DI PACE come effettivamente ed organicamente inserito nell'associazione criminosa, il dubbio medesimo e' destinato a restare tale, non autorizzando una sicura implicazione di colpevolezza (esattamente nei termini di cui alla sentenza impugnata).

Quest'ultima va dunque sostanzialmente confermata, con il solo necessario adattamento della formula assolutoria alle nuove regole processuali.


10.115. DI PACE Giuseppe. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 381 (art.648 c.p.), per avere, quale dipendente del Banco di Roma, compiuto operazioni tendenti ad occultare somme di denaro provenienti dall'organizzazione criminosa facente capo a Tommaso SPADARO, responsabile di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

Il DI PACE ha proposto appello, deducendo di avere agito nel corretto adempimento dei suoi doveri d'istituto e di avere compiuto le operazioni nell'interesse di normali clienti e comunque ignorando, in buona fede, l'origine del denaro.

Il procuratore generale ha chiesto la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che deve essere condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Nel contesto delle indagini relative all'associazione criminosa ed ai connessi traffici di stupefacenti (subito apparsi agli inquirenti di proporzioni colossali) si erano fra l'altro compiuti accurati accertamenti bancari ed era stato evidenziato che il 25 febbraio 1980 il DI PACE aveva negoziato tredici vaglia per un importo di 130 milioni, facenti parte di un gruppo di complessivo importo di 500 milioni (tutti destinati ad associati mafiosi), che erano

stati richiesti da Antonietta SAMPINO, cognata di Tommaso SPADARO (e costituenti, come si era accertato, la distribuzione di utili del traffico di stupefacenti diretto dallo stesso). Gli assegni, che erano stati dunque cambiati dal DI PACE, erano stati versati in un libretto costituito poco tempo prima a nome di certa Alessandra MANNINO, anch'essa parente dello SPADARO, con la rimessa apparentemente in contanti della somma di £.106.950.000, ma in realta' con denaro proveniente quasi interamente (esclusa una modesta somma di circa 2 milioni) da prelievi effettuati dallo stesso imputato da altri libretti al portatore, recanti nomi di fantasia. Se non che, anche nelle schede di questi ultimi erano state rinvenute altrettante annotazioni del nome del DI PACE.

I primi giudici hanno correttamente fondato il loro convincimento in primo luogo sul comportamento dell'imputato e sulle inverosimili spiegazioni offerte, di volta in volta adattate a scopo difensivo, ma tuttavia inidonee a definire un quadro di apprezzabile buona fede.

Il DI PACE, infatti, sentito inizialmente a chiarimento nel corso delle indagini (ff.422550 segg.), aveva rappresentato di avere conosciuto per caso una donna che si era presentata in banca con una voluminosa borsa contenente il denaro utilizzato per l'apertura del libretto di £.106.950.000 e di averla aiutata a compiere l'operazione; la stessa lo aveva successivamente interpellato per un'altra operazione, consistente nel versamento dei tredici assegni di complessive £.130 milioni

e da lui personalmente compiuta perche' non sarebbe stato possibile versare gli importi di assegni in libretti a risparmio.

Procedutosi alla contestazione del reato (essendosi, nell'istruzione, ipotizzata la partecipazione dell'imputato alle imprese criminose del gruppo), costui (ammettendo naturalmente il fatto storico incontrovertibile) dichiarava di non potere fornire alcuna spiegazione delle insolite operazioni compiute (ff.230255 segg.), aggiungendo di non conoscere neppure le persone interessate alle operazioni (ff.230264 segg.), ma finendo con il riconoscere (f.230265) che i libretti erano stati da lui costituiti e manovrati per esigenze dei clienti (sconosciuti) con accorgimenti tali da impedire che, come di norma, venissero identificati i soggetti che versavano somme superiori ad un certo importo (con la incredibile precisazione che in tutto questo lui, dipendente della banca, non ci vedeva nulla di male).

Poiche' comunque la posizione del DI PACE era apparsa assai significativa, ulteriori approfondite indagini avevano consentito di evidenziare altre "operazioni" compiute da costui nei periodi precedenti; ed anche su queste le spiegazioni dell'imputato erano state meno che evasive. Il DI PACE, infatti, dichiarava (ff.230266 segg.) di non ricordare di avere versato 170 milioni in un conto; di avere effettuato un altro versamento di quasi 200 milioni, a distanza di due giorni, per conto di un occasionale e sconosciuto cliente che parlava con inflessione dialettale; di non ricordare perche' avesse richiesto un assegno

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a cursive, stylized name, possibly 'G. P.' or similar. The signature on the right is a more blocky, stylized name, possibly 'M.' or similar.

circolare di £.78.500.000 a nome di Antonino ROSSINI e di avere poi costituito un libretto al portatore (dal quale, poco tempo dopo, aveva prelevato 52 milioni per richiedere, con firma falsa, un assegno circolare); di avere apposto un'altra firma falsa per negoziare un assegno (con intestazione "Guido Chiaramonti") di £.84 milioni, e anche questo per ragioni dimenticate.

Nel corso di altri interrogatori (e di contestazione di altre risultanze processuali) ammetteva poi di avere compiuto operazioni nell'interesse di Girolamo TERESI, Emanuele TERESI, Luigi GATTO (a questo nome, come risulta in altre parti del processo, corrisponde un barbiere il cui esercizio e' stato ritenuto ritrovo di associati mafiosi), ed altri, ma senza poter fornire spiegazione; ed altresì di avere effettuato cambio di valuta straniera per cospicui importi, ma sempre senza una plausibile ragione (ff.230279 segg.).


Dopo che nell'istruzione era stata eseguita perizia grafica, il DI PACE ammetteva di avere costituito diversi libretti e manovrato parecchio denaro per conto di Girolamo TERESI (il "boss" scomparso nel maggio 1981, con la prestigiosa carica di vice-capo della famiglia di Santa Maria di Gesu') (ff.437569 segg.); nonche' (ff.230299) di avere effettuato altre operazioni con firme false (alcune delle quali, come si dira', a nome di "Michele GRECO").

Questi ultimi gruppi di operazioni, per verita', non rientrano nella contestazione qui devoluta; ma non vi e' dubbio che, come hanno correttamente fatto i primi giudici,

dei relativi fatti possano essere tratti utili argomenti concorrenti di valutazione per desumere quella evidente mancanza di buona fede, in termini cioè esattamente opposti all'assunto difensivo dell'imputato.

Non può peraltro trascurarsi come perfino il collaboratore Francesco MARINO MANNOIA, in questo dibattimento di appello, abbia descritto il DI PACE come uno che "si prestava" a compiere operazioni di riciclaggio e di circolazione del denaro della cosca.

Che tutto ciò potesse rientrare in un atteggiamento di buona fede appare anche a questa corte da escludere, perfino ipotizzando - come ha suggerito la difesa - l'eventualità che il DI PACE sfruttasse queste operazioni per trarne vantaggio di carriera in banca, come "sviluppo" positivamente apprezzabile dall'ente. Non può infatti sfuggire come la tesi difensiva dovrebbe basarsi sul presupposto che il DI PACE agisse comunque in buona fede circa la provenienza del denaro, laddove invece (a parte le incredibili spiegazioni di cui agli interrogatori) una elementare diligenza dell'impiegato, che comunque si esponeva (come nell'emblematico caso delle annotazioni apposte nelle schede dei libretti ai portatore) sia nell'ambito dell'istituto che con la propria personale responsabilità patrimoniale, avrebbe imposto alcune cautele, prima fra tutte quella di far compiere le operazioni di prelevamento o di versamento a mezzo di titoli direttamente agli interessati (fermo restando, anche così, il risultato di "sviluppo" ai fini di benefici di carriera e

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

962077

di incentivazione retributiva).

Per converso, la specifica disponibilita' a consentire (e, come si e' detto, non solo nella circostanza delle operazioni a nome SAMPINO e MANNINO, ma in numerosi altri casi) che il dominus dell'operazione restasse segreto e dunque al riparo dalla possibilita' che emergessero i cospicui movimenti di denaro (difatti, puntualmente oggetto di indagini), e' sicura dimostrazione della perfetta consapevolezza dell'origine illecita del denaro stesso e delle altrettanto illecite ragioni di riservatezza dei soggetti occultati.

Il fatto poi che il DI PACE avesse consentito l'annotazione del suo nome nelle schede interne relative ai libretti in questione non implica, come vorrebbe la difesa, la di lui buona fede; essendo del tutto evidente, ed anzi perfino inevitabile, che la banca (nella specie, il collega richiesto delle relative operazioni) dovesse adottare la cautela minima di tener presente il responsabile della richiesta, ad ogni fine.

D'altra parte, non vi e' chi non veda come il DI PACE, accettando di assumere quel ruolo operativo all'interno della banca, non potesse sperare affatto di tenere nascosto quanto meno agli occhi dei colleghi che era proprio lui a compiere le operazioni per conto di persone che non dovevano figurare; e come tutto questo non sia in definitiva incompatibile con la consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro, dal momento che cio' costituiva appunto il rischio minimo e indispensabile.

A fronte di tutto questo, e del valore probatorio che ne promana, i possibili indizi contrari (indicati dalla difesa) rinvenibili nell'assurdità di alcuni comportamenti, come le falsificazioni di firme (alcune volte perfino con cinica ironia, come nel caso delle false firme a nome "Michele GRECO"), non depongono nel senso della buona fede, perché nella valutazione complessiva finiscono con il rientrare nel quadro di un atteggiamento di leggerezza e di sicurezza disinvolta.

D'altra parte, è lo stesso excursus della vita del DI PACE che finisce con il rivelare spunti altamente significativi. Egli infatti era stato alle dipendenze proprio di Girolamo TERESI, e venne assunto nel 1972-73 (f.230280) alle dipendenze del Banco di Roma (non è dato sapere in base a quale meccanismo, ma non è stato detto che abbia partecipato a concorsi o selezioni), mantenendo con il predetto parecchi contatti (pur solo dopo le perizie grafiche ha ammesso, come si è accennato, di avere compiuto operazioni per conto del TERESI, manovrando grosse somme di denaro e consentendo transazioni varie, anche di tipo personale, come l'acquisto di una imbarcazione: ff.230282, 437568 segg.). E tutto questo, ovviamente, va ricollegato alle rivelazioni di MARINO MANNOIA, che faceva parte della stessa "famiglia" del quale il TERESI era stato grosso esponente (ed era dunque egli stesso bene informato).

Che la condotta del DI PACE sia inquadrabile nello schema legale dell'art.648 c.p. (e non, come pretenderebbe in subordine la difesa, nella minore ipotesi dell'art.379

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name that appears to be 'Luz'. The signature on the right is a more compact, cursive name that appears to be 'M'.

c.p.) non puo' esservi dubbio, dal momento che l'attivita' di agevolazione risulta nella specie inserita (qui addirittura in forma stabile, onde si dovrebbe perfino intravedere una piu' specifica violazione di norma penale) nel contesto dell'organizzazione criminale e finalizzata allo scopo (non di arrecare un qualsiasi vantaggio, ma) di occultare, con una qualificata intromissione, il denaro di conosciuta provenienza illecita. Basti pensare che i libretti al portatore con nome di fantasia erano stati costituiti direttamente dall'imputato e quindi dallo stesso personalmente gestiti per conto di altri rimasti nell'ombra (e difatti solo dopo utilizzati per fare confluire l'ulteriore denaro sul nuovo deposito della MANNINO, dopo una accurata circolazione destinata a farne smarrire la provenienza). Inoltre, l'elemento sicuramente caratterizzante la sussistenza della fattispecie della ricettazione e' la qualificata finalizzazione della condotta ad un vantaggio di soggetti anche diversi da quelli che avevano compiuto il reato dal quale proveniva il denaro, nonche' a vantaggio intuitivamente anche dello stesso imputato, la cui presenza, come si e' detto, nell'ambito della banca (e dunque il suo lavoro, il suo inserimento sociale, perfino la sua carriera) era sostanzialmente giustificata dai favori che dovevano essere resi alla "cosca".

Deve essere, pertanto, pienamente condiviso il giudizio di responsabilita' espresso dai primi giudici.

Deve essere, invece, ritenuta fondata la doglianza

dell'appellante in ordine alla insussistenza della aggravante di cui all'art.61 n.9 c.p., risultante dalla contestazione di avere l'imputato commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua qualita' di incaricato di pubblico servizio.

E' infatti noto che, specie a seguito delle recenti novazioni legislative, l'attivita' bancaria in genere ha natura imprenditoriale e privatistica, sicche' mai l'agente puo' assumere la veste di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (Cass.pen., sez.II, 18 settembre 1989, imp. Aquino; Cass.sez.un.pen., 7 luglio 1989, imp. Cresti; Cass.pen., sez.VI, 18 febbraio 1989, imp. Bovalenta).

Ritiene tuttavia la corte che, lungi dall'eliminare la circostanza (avvertendosi una spiccata qualificazione della condotta, infatti resa possibile solo grazie alla qualita' di dipendente bancario dell'imputato), deve ritenersi sussistente la corrispondente fattispecie dell'art.61 n.11 c.p., per avere infatti il DI PACE profittato del rapporto di lavoro.

All'imputato, peraltro, per la sua condizione di persona incensurata, possono essere concesse le attenuanti generiche, che, con adeguata valutazione, vanno poi ritenute equivalenti all'aggravante di cui sopra. Di tal che, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene alla fine congrua la pena di anni due di reclusione, alla quale non possono conseguire la pena accessoria e la misura di sicurezza inflitta in primo grado.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'S. G.', and the signature on the right is a shorter, more compact cursive mark, possibly 'M'.

Detta pena e' interamente coperta da indulto.

10.116. DI PASQUALE Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato ad anni sette di reclusione oltre pena accessoria e misura di sicurezza.

Nel merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, il quale ha dedotto l'equivocità degli elementi posti a fondamento dell'accusa (sul punto dei rapporti anche economici con varie persone), nonché inaffidabilità e contraddittorietà delle rivelazioni dei "pentiti", i quali non avevano neppure offerto una collocazione univoca negli organigrammi del presunto sodalizio mafioso.

Su queste stesse proposizioni si sono accentrate le conclusioni dibattimentali, avendo peraltro il procuratore generale insistito per la conferma della sentenza.

Viceversa, a giudizio di questa corte, le risultanze processuali legittimavano ampiamente l'affermazione di responsabilità del DI PASQUALE, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Il quadro probatorio era stato, infatti, adeguatamente tratteggiato, in primo luogo, dalle rivelazioni di CALZETTA, (ff.402852 segg., 402895), il quale aveva indicato il DI PASQUALE, detto "Giannuzzu 'u beddu", come uno dei più stretti collaboratori di Pietro LO IACONO, e del quale anzi

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, possibly representing the name 'L. J.' or similar. The signature on the right is a more distinct, blocky cursive mark, possibly representing the name 'M.' or similar.

lo stesso aveva fatto sostanzialmente le veci a seguito del suo arresto (per il noto "blitz di Villagrazia", di cui si è detto nel par. 6.1; si rinvia altresì al par. 10.208).

Il CALZETTA aveva altresì ricordato come il DI PASQUALE fosse un frequentatore della sala da barba gestita da Luigi GATTO (di cui si è parlato in altre sedi di questa sentenza come sospetto luogo di ritrovo di diversi affiliati), e come tale circostanza era stata poi confermata non soltanto dal rinvenimento di un assegno emesso dal DI PASQUALE a favore del GATTO (che dimostrava l'esistenza di qualificati rapporti), ma anche dalle dichiarazioni di Felice BRUNO (congiunto del GATTO, il quale, come si è detto in altre occasioni, aveva appunto a sua volta rivelato le frequentazioni di quell'esercizio da barbiere), che aveva offerto, altresì, riscontro al fatto che il DI PASQUALE, detto appunto "Gianni il bello", fosse molto "vicino" al LO IACONO (f.440778).

Significativa era stata la circostanza, descritta dal CALZETTA (ivi), secondo cui l'imputato si trovava in compagnia di Pietro VERNENGO, Carmelo ZANCA e Nicola DI SALVO ed altri, quando il VERNENGO stesso aveva detto al CALZETTA che anche i suoi fratelli, titolari di una fabbrica di blocchetti di cemento, dovessero pagare il "pizzo", al pari di tutti i commercianti della zona (si veda il par. 9.4).

Anche Salvatore CONTORNO (f.456572) aveva a sua volta confermato l'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, affermando che, probabilmente, egli faceva parte

della "famiglia" di Palermo Centro (sul che, come si dirà, si sarebbero appuntate le doglianze difensive data la ritenuta contraddittorietà delle fonti.

Tali elementi probatori giustificavano dunque il convincimento espresso dai primi giudici, contro il quale la difesa è insorta, intanto contestando la valida utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", e di quelli escussi in particolare (ma tali questioni sono state affrontate nella parte III di questa sentenza e in particolare nei par. 3.4 e 3.7, in termini che è superfluo ripetere oltre all'integrale rinvio); e notando, poi, come il contesto processuale (rimasto, per il resto, del tutto sterile di altre possibili e significative acquisizioni di riscontro) si esaurisce dunque nelle medesime fonti peraltro del tutto contraddittorie.

Ma anche al secondo ordine di censure resiste la decisione dei primi giudici; i quali avevano, in verità, superato la non concordanza delle fonti (poiché Pietro LO IACONO apparteneva alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù) osservando che il dato esaustivo era comunque che CONTORNO (il quale aveva dato la diversa collocazione dell'imputato nella "famiglia" di Palermo-centro) avesse attestato l'appartenenza del DI PASQUALE all'organizzazione mafiosa, dato che la sicura individuazione delle persone delle quali i "pentiti" avevano parlato si ricavava, oltre ogni perplessità, dal singolare soprannome a lui affibbiato (e riconosciuto dallo stesso imputato in sede di interrogatorio).



D'altra parte, la prima corte non aveva neppure mancato di osservare come il DI PASQUALE avesse finito con l'ammettere sia i rapporti con il LO IACONO sia la frequentazione (ancorchè innocente) della sala da barba "sospetta".

Ma che, oltre le pur fondate considerazioni dei primi giudici, l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso risulti inequivocabilmente provata nel processo è dimostrato vieppiù dalle ulteriori acquisizioni probatorie, le quali hanno consentito non solo di rafforzare in modo decisivo gli elementi già raccolti nelle fasi precedenti, ma altresì di eliminare ogni residua incertezza, specie sul punto delle (apparentemente) non consonanti rivelazioni di CONTORNO. Il quale, in verità, aveva pure inserito il DI PASQUALE nella "famiglia" di Palermo-centro, ma, nel dire questo, aveva espressamente avvertito la sua possibilmente non esatta informazione ("... è uomo d'onore e, se non erro, fa parte...").

Se non che, in primo luogo, CALDERONE (sulla cui affidabilità ampiamente sperimentata nel processo è superfluo ritornare: par.3.9), il quale non ricordava l'imputato avendone sentito il nome, aveva subito, a fronte dell'indicato soprannome di "Giannuzzu 'u beddu", di ricordare bene che costui (il quale infatti vestiva in modo ricercato, così sottolineando il suo aspetto fisico giudicato attraente) era un affiliato da lui conosciuto e visto spesso in questo gruppo di Stefano BONTATE (pag.450 dich. istr.); e subito dopo, (pag. 762 dich. istr.) lo aveva

riconosciuto nella foto mostratagli (senza che, come risulta dal verbale, il giudice avesse anticipato a chi appartenesse).

Con singolare concordanza, anche MARINO MANNOIA ha poi non soltanto confermato che il DI PASQUALE, ossia "Gianni u beddu", era un affiliato della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (5 gennaio 1990), ma ne ha pure ricordato l'impegno operativo (perfino ai margini di episodi di omicidio, esulanti dal processo: pag. 38) all'interno di quel gruppo (le cui vicende erano difatti ben note a questo "pentito", specie negli assetti più recenti, successivi alla guerra di mafia, nei quali, come il processo ha dimostrato, il LO IACONO si era trovato ad assumere un ruolo esponenziale nella "famiglia" di Santa Maria di Gesù).

La decisione impugnata va pertanto confermata sul punto dell'affiliazione sull'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto



impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Nè all'imputato, date le risultanze suddette, possono concedersi le chieste attenuanti generiche.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.117. DI PIERI Pietro. - L'imputato é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (concernenti gli stupefacenti).

Contro le statuizioni concernenti l'assoluzione dai reati associativi ha proposto impugnazione il procuratore della Repubblica osservando che addirittura Salvatore CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia, aveva indicato l'imputato come "capo-decina" della "famiglia" di Brancaccio, ritualmente presentatogli da Stefano BONTATE e Giuseppe SAVOCA.

Inoltre il DI PIERI era inserito in una significativa lista di invitati al matrimonio della figlia di Giuseppe SAVOCA, nella quale erano compresi numerosi personaggi gravitanti nel mondo della criminalità mafiosa. Ha proposto impugnazione anche il procuratore generale non facendola, però, seguire da motivi, donde la inammissibilità della stessa.

L'imputato, proponendo a sua volta appello per invocare la formula piena, ha dedotto la genericità dei dati esaminati, dal momento che alle accuse di CONTORNO non suffragate da alcun riscontro erano state soltanto accostate relazioni come quelle con i SAVOCA, tuttavia a lui legati da rapporti di parentela, tali cioè da giustificare anche

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more blocky.

l'invito a nozze.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle deduzioni svolte.

Osserva, ciò premesso, la corte che le censure mosse dal pubblico ministero contro la sentenza impugnata appaiono fondate.

Difatti, i primi giudici avevano dato atto che il DI PIERI era stato indicato dal Salvatore CONTORNO quale affiliato e "capo-decina" della "famiglia" di Brancaccio (ff.456538 -456623 segg. -456671 -456687) e che lo stesso gli era stato difatti presentato (secondo un rituale pregno di significato nel contesto del sodalizio mafioso, secondo già chiarite risultanze processuali: par. 3.1 segg.; par.4.3) come "uomo d'onore" da Stefano BONTATE e Giuseppe SAVOCA.

Peraltro, il "pentito" aveva dimostrato di conoscere bene il DI PIERI tanto che non solo ne aveva indicato l'attività di commerciante di carne, probabilmente in società con il RANDAZZO, nonchè i vincoli di parentela che lo legavano ai SAVOCA, ma ne aveva univocamente riconosciuto le sembianze in fotografia (ivi).


In aggiunta a questo, la corte di primo grado aveva pure convenuto che le dichiarazioni di CONTORNO avessero trovato un certo riscontro, oltre che nei pacifici vincoli di parentela, anche negli accertamenti di polizia, laddove era emerso dal rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 6 ottobre 1984 (f.456770) e dalle dichiarazioni di Gaetano RANDAZZO (f.052858) che il DI PIERI era effettivamente

dipendente di una società ("Calcarne" s.p.a.), controllata dal RANDAZZO stesso.

E se pure il DI PIERI era stato magari assolto dalle relative imputazioni, il fatto di essere stato tuttavia coinvolto in passato in procedimenti penali per contrabbando (attività del gruppo facente capo ai SAVOCA, prima della riconversione in quella di traffico di stupefacenti), unitamente alla significativa inclusione nella liste degli invitati al matrimonio di Attilio CORRAO e Benedetta SAVOCA (piena di nominativi di mafiosi di rilievo) costituivano elementi indiziari di peso concorrente non trascurabile.

Se non che i primi giudici, nei termini che in altre occasioni sono stati messi in evidenza, hanno fatto anche in questo caso una troppo rigorosa applicazione al criterio (preconcetto, dunque, per questo stesso tendenzialmente inaffidabile) secondo il quale l'indicazione promanante da un solo "pentito" (che non fosse BUSCETTA, al quale era stata invece conferita una più corposa credibilità) non potesse da sola giustificare l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere.

Laddove, come questa corte ha avuto occasione di rilevare nelle più volte richiamate trattazioni generali, ogni tipo di metodologia non affrancata da proposizioni aprioristiche e dunque non essenzialmente agganciata al dato processuale obiettivo (meritevole di una sua libera valutazione) rischia di tradire il compito decisionale del giudice (che appunto - giova ripetere - non è ancorato a

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

parametri quantitativi e tanto meno a schemi qualitativi teorici: come l'esempio di Stefano CALZETTA ha, difatti, dimostrato in modo eloquente).

Viceversa, la non trascurabile consistenza delle fonti esaminate, consistenti nelle puntuali, coerenti e convincenti indicazioni di CONTORNO, a loro volte inserite in un contesto ambientale ben individuato e riferite a situazione aggregative obiettivamente riscontrate, avrebbe dovuto nella specie suggerire un diverso approccio valutativo.

Se, come è superfluo ripetere (dato l'integrale rinvio alle trattazioni generali), l'acquisizione della prova in ordine al reato associativo non può essere desunta che da argomenti indiziari, l'odierno imputato si presentava indubbiamente inserito in un quadro complessivamente univoco e significativo (a prescindere dalla casuale coincidenza dei rapporti di acquisita affinità con altri gruppi familiari di estrazione mafiosa, in certi casi positivamente indizianti quel dato di affiliazione). E la dichiarazione di CONTORNO, in un simile contesto, costituiva a sua volta univoco ed eloquente riscontro dei sospetti medesimi (di fatti già evidenziati dagli inquirenti).

La buona fondatezza di una simile prognosi è stata dimostrata poi, all'attenzione di questa corte, dalle successive acquisizioni probatorie.

CALDERONE, nel visionare un album di fotografie di presunti mafiosi, ha infatti riconosciuto l'imputato (indicandone però in modo imperfetto il nome di battesimo:


pag.668 dich. istr.); con questo dimostrando di avere conosciuto la fisionomia del DI PIERI nel contesto degli ambienti del sodalizio mafioso.

Ma anche più univocamente MARINO MANNOIA lo aveva indicato appunto come "sotto-capo" della famiglia di Brancaccio, così completando in modo eloquente il quadro probatorio.

Ritiene dunque la corte che debba affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale resta assorbita l'imputazione di cui al capo 1, secondo le premesse già trattate, e con l'esclusione delle aggravanti nei termini chiariti nel paragrafo 4.8.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. la corte ritiene equo infliggere la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione (p.b. anni 4 + aggravante 416-bis 6° comma), corrispondente alla misura normalmente applicata nel processo nei confronti di tutti gli altri imputati per questa ipotesi di reato (e senza alcuna attenuazione circostanziata, non giustificata da alcuna ragione).

Conseguono, oltre alle spese processuali, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la misura di sicurezza detentiva imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalle risultanze esaminate.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are smaller and more legible.

10.118. DI SALVO Nicola - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), 363, 364, 394 e 395 (concernenti la detenzione di armi, furto in danno dell'Enel ed evasione imposta erariale), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie. E' stato altresì assolto dalle imputazioni di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10) per insufficienza di prove.

Il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi di quest'ultima statuizione ed osservando che la particolare contiguità dell'imputato rispetto agli ambienti della criminalità organizzata, quale si ricavava dagli accertamenti connessi al traffico di stupefacenti, suggeriva l'affermazione di responsabilità anche in ordine a queste imputazioni.


L'imputato, a sua volta, proponeva inizialmente doglianze coinvolgenti il merito dell'affermazione di responsabilità, ma nelle conclusioni dibattimentali la difesa ha sostanzialmente insistito per l'accoglimento delle istanze subordinate di attenuazione della pena.

Il procuratore generale ha concluso in modo coerente.

Osserva, ciò premesso, la corte che la responsabilità

del DI SALVO in ordine ai reati ascrittigli può considerarsi ormai non più oggetto di contestazione a seguito delle sia pure stragiudiziali confessioni dell'imputato che, restando tuttavia latitante, ha fatto pervenire una lettera (31 luglio 1989, di cui infra) per riconoscere la fondatezza dell'accusa, e alla quale ha fatto séguito il coerente atteggiamento della difesa che nella discussione dibattimentale ha sostanzialmente concluso, come si é detto, per l'accoglimento delle istanze subordinate di attenuazione della pena.

Per vero, la responsabilità del DI SALVO era collegata alla scoperta del laboratorio di Via Messina Marine, impiantato appunto in una villetta in costruzione di sua proprietà (fatti più volte richiamati nel processo: si veda per esempio il par. 10.12), a fronte delle quali risultanze le originarie prospettazioni difensive (riassumibili nel fatto che era assurdo che il DI SALVO avesse impiantato una raffineria di droga a casa sua) rischiavano persino di apparire incomprensibili, posto che i carabinieri, facendo irruzione nella villa in questione, avevano trovato il laboratorio in piena attività, in termini che dunque non si prestavano ad alcuna discussione (laddove l'allegazione difensiva che il DI SALVO abitava già in parte in quel fabbricato insieme alla moglie ed ai figli, costituisce un'ulteriore riprova del pessimo livello morale dell'imputato e non poteva introdurre giammai alcun dubbio sulla sua colpevolezza, anzi ne aggravava la consistenza processuale, posto che non poteva sottrarsi alla sua

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'L. S.', while the one on the right is a simpler, more legible 'M'.

attenzione quello che avveniva davanti agli occhi di tutta la famiglia).

Tanto non può sfuggire alla valutazione della corte perchè non venga frainteso in termini di resipiscenza il senso della missiva spedita (dalla latitanza) a questa corte; la quale confessione non solo non è dunque apprezzabile in senso favorevole all'imputato (il quale non poteva ovviamente negare ciò che era stato accertato con evidenza storica inconfutabile) ma, dato il contenuto dello scritto, finisce, a sua volta, con il proiettare altre e più significative ombre sulla di lui personalità (per dissipare le quali, questa corte è chiamata ad un'ulteriore, più distaccato, sforzo di valutazione).

Difatti, nella cennata lettera il DI SALVO (oltre all'invocazione di clemenza sorretta dal racconto di fantomatici personaggi milanesi che lo avrebbero convinto di imparare quel modo di far quattrini per sopperire alle sue disagiate condizioni economiche: fatti troppo scopertamente inverosimili e comunque in conflitto con gli accertamenti patrimoniali di cui infra, se è vero che il DI SALVO acquistava terreni, automobili e cavalli di corsa) ha cercato di addossare solo a se stesso la responsabilità dei fatti, dunque tentando di scagionare i complici di sperimentato spessore mafioso. Il che, come immediata suggestione logica, potrebbe pure attestare (e difatti vi ha fatto riferimento anche la pubblica accusa) una perdurante condizione di alleanza con gli altri soggetti, e probabilmente trascendente il sodalizio finalizzato al

traffico (nei termini di cui si dirà, a proposito del gravame per i capi 1 e 10 della rubrica).

Quanto, tuttavia, alle imputazioni relative al traffico di stupefacenti (ed alle connesse contestazioni di sottrazione di energia elettrica e di detenzione di armi e munizioni rinvenute nel laboratorio), oltre alla intuitiva fondatezza del gravame del pubblico ministero sull'esclusione dell'aggravante connessa al possesso di armi (che, oltre a quelle sequestrate in loco, erano accertatamente possedute dal clan di Corso dei Mille, dedito agli stupefacenti; e difatti altre ne erano state rinvenute ai "Bagni Virzi" e nella "camera della morte"), va ribadita la sussistenza anche del reato associativo che, secondo una cauta prospettazione difensiva, potrebbe non concorrere, nella specie, con la contestazione della produzione-lavorazione di ingenti quantitativi di eroina.

Tanto è infatti attestato, in primo luogo, dalla stessa consistenza dell'organizzazione (come è peraltro desumibile dalle stesse riproduzioni fotografiche del laboratorio e dalla dovizia degli strumenti rinvenuti: ff.136301 segg.); la quale non può dunque essere riferita ad aggregazioni occasionali, a tacer d'altro, per il rischio connesso all'impresa, per le coperture necessarie, per l'apprestamento dei cospicui capitali di investimento, e per quant'altro insomma, impone che mezzi, uomini, progetti, energie, siano tutti finalizzati a scopi produttivi illeciti di spazio illimitato. E il quasi "sfacciato" insediamento della raffineria, in una villa in costruzione in un luogo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

962097

frequentato come la via Messina Marine, é il segno indiziante piú affidabile di una tranquillità che é solo di chi non ha bisogno di preferire la clandestinità al luogo meglio circondato da protezioni sicure e sperimentate.

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di cui all'art.416-bis c.p., la corte osserva che in realtà le doglianze del pubblico ministero non sono certamente prive di una loro portata logica. Difatti il processo aveva messo in luce (in termini, come si era anticipato, perfino confermati dalla condotta processuale dell'imputato) come la raffineria scoperta fosse sostanzialmente facente capo al gruppo mafioso dei VERNENGO (basti pensare alla significativa presenza, quanto meno come vedetta-guardiano, di "Pietro 'u zappuni", Paolo ALFANO, noto criminale della cosca: ivi); e il DI SALVO, a sua volta, era stato anche in pregresse operazioni di polizia (anche fuori sede) controllato assieme ad altri associati mafiosi (oltre ai VERNENGO, anche assieme per esempio a Michele GRAVIANO, altro esponente di spicco della cosca, ucciso per mano dei "perdenti" nel gennaio 1982).

Ma i legami fra l'imputato ed i VERNENGO erano stati concordemente riferiti da CALZETTA, CONTORNO, SINAGRA e Felice BRUNO. Il primo ne aveva ricordato la presenza assieme a Pietro VERNENGO, quando questi si era una volta incontrato con Giuseppe FERRERA dopo l'omicidio del GRAVIANO; nonchè quando ai suoi fratelli era stato imposto il "pizzo".

CONTORNO e SINAGRA avevano affermato a loro volta che

egli era perfino "compare" di Pietro VERNENGO (e, nel gergo, questo assume un significato assai qualificante di contiguità).

Ma anche sul piano economico erano risultati a carico del DI SALVO, il quale disponeva di appunti con numeri telefonici di Gaspare ARGANO, Gregorio MARCHESE, Salvatore MONTALTO, una grande quantità di titoli e rapporti con Ignazio PULLARA, Ludovico BISCONTI, Giovanni OLIVERI, Francesco ADELPIO, Benedetto CAPIZZI, Girolamo TERESI, Filippo MARCHESE, Vincenzo BUFFA e Federico AMATO.

Ed erano altresì risultate spese per l'acquisto di cavalli da corsa, per il pagamento di un trattenimento nuziale di tali Angelo CALCAGNO e Giuseppa TAGLIAVIA (al quale lui aveva partecipato insieme al VERNENGO ed ai GRAVIANO), per l'acquisto di un'auto presso una concessionaria (e destinata alla moglie di Pietro SENAPA).

Orbene, tutti questi dati indiziari, malgrado l'imponente convergenza, non offrono tuttavia una risposta univoca nel senso dell'accusa.

Se essi, infatti, devono essere valutati scevri da ogni suggestione, non possono che attestare in primo luogo (e per vero solo questo, con obiettivo rigore probatorio) che il DI SALVO aveva messo la sua persona a disposizione del gruppo mafioso per consentire alcune attività di rilievo esterno, come l'acquisto di beni o l'intermediazione nel reinvestimento dei proventi illeciti (cavalli da corsa, le auto, e così via, ne costituiscono l'esempio più significativo). Ma se l'imputato era colui che aveva



accettato di apparire all'esterno come centro fittizio di imputazione delle operazioni parallele della cosca (e, a ben vedere, perfino la lettera diretta a questa corte finisce con l'inserirsi nella stessa logica di possibile accolto di qualsiasi responsabilità dei soci di grosso livello criminale), tanto da costituire insomma un vettore di interessi mafiosi, tutto ciò non può comunque condurre al sicuro risultato della responsabilità per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Perché ciò che non è dato cogliere con rigorosa certezza è se codesto, indubbio e articolato, fiancheggiamento del DI SALVO rispetto al gruppo criminale del VERNENGO, sia stato di tipo esattamente organico o meramente occasionale; e soprattutto, detto questo, se lo stabile apprestamento da parte dell'imputato della propria collaborazione travalicasse, o meno, i limiti dell'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti.


Se è vero, insomma, che gli affiliati alla cosca (come si è detto nelle parti generali e in particolare nel par. 5.2) potevano (anzi, abitualmente preferivano) impiantare una separata ed autonoma organizzazione di controllo del traffico di stupefacenti, all'occorrenza avvalendosi di "esterni" al sodalizio mafioso, il DI SALVO, sicuramente inserito in quella organizzazione, poteva non solo non essere stato accolto nel sodalizio medesimo, ma neppure - ciò che più importa - essere stato chiamato a svolgere un ruolo di supporto stabile esterno ma funzionale alla cosca, diverso ed autonomo rispetto a quello apprestato ai fini del

traffico di droga.

MARINO MANNOIA, che é stato l'ultimo "pentito" escusso in questo processo (ma il piú accreditato specie nel settore degli stupefacenti, visto dal suo qualificato punto di vista di associato mafioso) non solo ha confortato quella regola ma ha offerto proprio una specifica conferma dell'estraneità del DI SALVO al sodalizio mafioso (ricordando che i VERNENGO avevano tuttavia solo "utilizzato" il villino di costui, e con la sua complicità).

L'assoluzione va dunque confermata (anche se la formula va adeguata al nuovo regime processuale, imposta anche nei casi di estrema incidenza del dubbio, come nel caso in esame).

Negate, per le ragioni già dette, le invocate attenuanti, la pena può essere tuttavia - a giudizio di questa corte - rideterminata in relazione alla personalità dell'imputato; di tal che, in applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., appare congrua la pena di anni sedici di reclusione e lire 130 milioni di multa (p.b. art.71-74 a. 8 + 1/2 aggr. + 81 cpv.), oltre la pena accessoria e la misura di sicurezza già inflitta.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly representing a judge or official. The signature on the right is smaller and more compact, also in cursive.

962101

10.119. DI TRAPANI Diego. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre statuizioni accessorie.

Ha proposto impugnazione lo stesso imputato, dolendosi della condanna, non giustificata dalle risultanze probatorie insufficienti e comunque contraddittorie.

Al dibattimento il procuratore generale ha insistito per la conferma della sentenza e la difesa si é riportata alle ragioni di gravame.

Osserva tutto questo premesso, la corte che deve essere condivisa la statuizione dalla corte di primo grado sul punto dell'affiliazione del DI TRAPANI al sodalizio mafioso.

Per vero, i primi giudici avevano basato il loro convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale lo aveva indicato (f.450009) come "uomo d'onore" della "famiglia" di Resuttana o di San Lorenzo, ricordando di averlo conosciuto personalmente in carcere e di avere appreso che faceva il meccanico ed era stato inoltre imputato nel procedimento c.d. "dei 114".

Aveva il "pentito" riferito che costui, in realt , non gli era simpatico ("per certi atteggiamenti che io non condividevo") ed anzi, avendo avuto occasione di parlare di

lui con Gaetano BADALAMENTI, questi gli aveva confidato che nella sua famiglia era affiliato uno dei fratelli di costui, nei cui confronti a sua volta anche lui nutriva qualche riserva (f.450194).

Tali indicazioni, per certo inequivocabili, avevano poi trovato riscontro nelle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva riferito di conoscere il DI TRAPANI ed i suoi due fratelli (ma poi avrebbe saputo che in realtà i fratelli DI TRAPANI erano in numero maggiore) come uomini d'onore, pur ignorandone la "famiglia" di appartenenza (f.457541); aveva, anzi, costui ricordato come l'imputato gli fosse stato presentato quale "uomo d'onore da Girolamo TERESI al tempo in cui egli aveva intrapreso la costruzione di una centrale del gas nella zona di Carini (ff.456671 segg.).

Le sostanzialmente convergenti dichiarazioni dei due collaboratori avevano poi trovato significativa conferma negli accertamenti esperiti nel corso dell'istruzione, laddove era emerso che DI TRAPANI aveva intrattenuto consistenti rapporti cartolari (assegni per oltre quaranta milioni di lire: ff.505308 segg.) con certo Mercurio SARDINA, a sua volta indiziato di appartenenza al sodalizio mafioso e che l'imputato aveva giustificato come scambio di favori.

Del resto, avevano osservato quei giudici, l'imputato era risultato persino coinvolto nelle indagini riguardanti i sequestri di persona avvenuti nel milanese (come il sequestro di certi TORRIELLI, ROSSI DI MOLTELERA), tanto che un teste, certo NANNINI, aveva riferito (f.509464) che in un



962103

locale frequentato da molti degli imputati, aveva visto il DI TRAPANI (da lui riconosciuto in fotografia) con Luciano LEGGIO ed Antonino QUARTARARO.

A fronte di queste valutazioni, la difesa ha opposto (oltre alle consuete doglianze sulla generica attendibilità dei "pentiti", di cui si é trattato nella parte III, anche) la specifica non concordanza delle fonti, peraltro neppure suffragate da autentici riscontri oggettivi; tali non essendo, secondo la difesa, nè i dati somatici o i riferimenti alla vita di relazione dell'imputato, nè l'isolato scambio di assegni con uno solo dei personaggi sospettati di affiliazione mafiosa (anzi attestante l'eccezionalità del rapporto), nè infine le risultanze degli accertamenti patrimoniali, dai quali era piuttosto emersa la liceità degli incrementi patrimoniali del DI TRAPANI (vieppiù suggerita perfino da fallimenti subiti da alcune sue imprese, a dimostrazione dunque dell'inesistenza di proventi illeciti di sorta).

Ma, a giudizio di questa corte, il quadro probatorio resiste a ciascuna di queste censure. E non tanto per le considerazioni (già richiamate) svolte in via generale circa la reale portata processuale delle dichiarazioni provenienti dai "pentiti" (laddove, per esempio, come in questo caso, la non testuale identità dei riferimenti di cui alle rispettive fonti finisce con l'offrire un concorrente contributo logico alla loro attendibilità, oltre alla corrispondente smentita delle protestate eventualità di "suggerimenti pilotati"), e neppure, in definitiva, per la

considerazione (anch'essa svolta in via generale) secondo cui anche ciò che, stricto sensu, non può ritenersi riscontro (come le indicazioni circa le abitudini di vita, le vicende personali, il lavoro, i dati somatici, e quant'altro) costituisce pur sempre un'utile argomento di valutazione sulla corposità della rivelazione e sulla sua pertinente confluenza verso l'obiettivo processuale preso di mira; quanto perchè la libera valutazione delle prove, laddove specialmente di tipo indiziario, non può subire condizionamenti negativi da insufficienti o comunque incomplete acquisizioni processuali, almeno finchè non soccorra, nel contesto complessivo, l'individuazione di argomenti di sicura connotazione contraria.

E tale non é coerentemente (e questo processo offre numerosi e significativi esempi al riguardo) neppure la mancanza di un adeguato ancoraggio patrimoniale.

Non solo perchè in definitiva, empiricamente, come un qualsiasi altro dato indiziante, anche un fenomeno "sospetto" di arricchimento può essere "mascherato" o dissimulato (nè, peraltro, un dissesto, di non accertata natura, di imprese gestite in forma di società di capitali può essere un elemento di sicura affidabilità); ma soprattutto perchè le stesse connotazioni del sodalizio mafioso, oggetto di questa indagine processuale, e le specifiche modalità di attuazione dei suoi fini istituzionali, rendono compatibili una condotta di adesione persino a livelli di estrema emarginazione sociale (non a caso la logica del reato di cui all'art.416-bis poggia sul



962105

prevalente momento del metodo mafioso come veicolo per qualsiasi forma di inserimento sociale).

Attribuita, dunque, particolare attenzione (nei termini di cui alle avvertenze generali) ai contributi ricostruttivi delle rivelazioni dei "pentiti", non può che condividersi il convincimento dei primi giudici; sia perchè le "imprecisioni" (per esempio sulla collocazione delle varie "famiglie" mafiose) non sono sicuro sintomo di inaffidabilità (specie data la contiguità anche geografica delle limitrofe zone di San Lorenzo-Resuttana, corrispondenti agli omonimi quartieri di sviluppo urbanistico della città, ormai costituenti un unico insediamento residenziale), sia perchè, a fortiori, non lo sono (in termini esattamente speculari rispetto alle precedenti considerazioni) le incomplete cognizioni del collaboratore circa l'intero contesto familiare del chiamato in correità (ove cioè comprendente fratelli o altri congiunti non affiliati o non conosciuti).

E la dimostrata resistenza di quella valutazione e vieppiù riposta nelle consistenti acquisizioni successive. Laddove, in questo dibattimento di appello, sono stati escussi altri due "pentiti" i quali, con singolare coincidenza, hanno entrambi confermato l'affiliazione del DI TRAPANI al sodalizio mafioso.

Così CALDERONE, il quale ha raccontato (pag.451 dich. istr.) di averlo conosciuto personalmente (precisando di averlo visto da BADALAMENTI: e questo, malgrado le diverse deduzioni difensive, non smentisce ma anzi rafforza le


rivelazioni di BUSCETTA, che aveva parlato di rapporti persistenti, ancorchè contrassegnati da atteggiamenti di interiore diffidenza); e MARINO MANNOIA, che non ha avuto esitazione a comprenderlo (ud. 5 gennaio 1990) tra gli "uomini d'onore" della "famiglia", appunto, di Resuttana e da lui personalmente conosciuto.

La statuizione impugnata va, dunque, confermata quanto al giudizio di colpevolezza.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more blocky.

sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo. Ne esistono motivi per la concessione delle chieste attenuanti generiche date le risultanze anzidette.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962108

10.120. DI TRAPANI Giovan Battista. - Nei confronti del DI TRAPANI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale, che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO prospettavano connotazioni di perplessità, avendolo costoro sostanzialmente indicato come fratello di Diego DI TRAPANI. Vero è che quest'ultimo non era appunto fratello dell'imputato, ma costui, nel suo interrogatorio (f.449488), aveva ammesso che con lo stesso aveva avuto intimi rapporti "fin da bambino"; sicchè potrebbe intravedersi in tale ultima circostanza una



possibile ragione della errata indicazione dei "pentiti".
Comunque, si tratta pur sempre di labilissimo indizio
insuscettibile di negativa valutazione.

10.121. DURANTE Samuele. - L'imputato e' stato giudicato responsabile delle imputazioni di cui ai capi 413 e 414 (artt.368 e 369 c.p.), per avere falsamente incolpato se' stesso e Pietro MARCHESE di un sequestro di persona, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e £.10 milioni di multa, oltre alla misura di sicurezza della liberta' vigilata.

Contro questa statuizione ha proposto appello solo l'imputato, chiedendo l'assoluzione, data l'obiettiva inverosimiglianza del racconto calunnioso, e in subordine una riduzione di pena, previa concessione di attenuanti e con i benefici di legge.

Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento delle istanze subordinate.

Osserva, cio' premesso, la corte che la responsabilita' dell'imputato non puo' essere messa in discussione. Costui, infatti, nel suo regime carcerario aveva chiesto di parlare con i magistrati rivelando di essere in possesso di segreti circa la persona di Pietro MARCHESE (prima di essere ucciso, come da altra parte di questa sentenza) ed aveva raccontato (dopo aver fatto il nome di molti associati effettivamente riconosciuti come tali, come Michele GRECO, Mario PRESTIFILIPPO, "Pino scarpuzzedda", e cosi' via, ed anzi facendo trapelare la possibilita' di svelare "livelli" di connivenza piu' alti, secondo uno schema tipico dei c.d.



"pentiti") di avere partecipato con il predetto ad un sequestro di persona in danno di certo Nicolo' DI NORA, fornendo certi particolari.

Ora, che i particolari (consistenti in un piano operativo posto in essere in una autostrada) dovessero essere di per se' stessi incredibili non e' davvero pensabile, a fronte del fatto che quel sequestro era in realta' avvenuto; sicche' l'accusa e l'autoaccusa erano certamente tali da determinare, come di fatto determinarono, le indagini di polizia giudiziaria.

L'imputato, peraltro, in una missiva spedita alla corte si e' dichiarato pentito (in senso letterale) del suo gesto, ovviamente finalizzato a creare una attenzione nei suoi riguardi.

Ritiene, tuttavia, la corte che il fatto possa essere ridotto alla sua effettiva portata di disvalore nella graduazione della pena e che, inoltre, specie per il comportamento processuale, possano essere riconosciute le attenuanti generiche. Pertanto (eliminandosi comunque la pena pecuniaria erroneamente inflitta), in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene equa la pena di un anno ed otto mesi di reclusione (p.b.: a.2 - 62-bis = a.1 m.4. + 81 cpv.), che va dichiarata interamente condonata.

La misura di sicurezza non e' giustificata da alcun concreto giudizio di pericolosita'.

10.122. ENEA Antonino - La posizione di questo
imputato è stata separata, come da contestuale ordinanza.



962113

10.123. ENNA Vittorio. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantita' (capo 37) e condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione e £.10 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato altresì assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13).

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello l'imputato, che ha dedotto la nullita' del dibattimento di primo grado ed ha reclamato l'assoluzione piena da entrambe le imputazioni, nonche' il procuratore della Repubblica, che ha rinunciato al gravame, ed il procuratore generale, che non ha presentato motivi (dove la coerente dichiarazione di inammissibilita').

In questo dibattimento, il p.g. ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che in primo luogo infondata e' la doglianza attinente alla nullita' del dibattimento di primo grado, dal momento che l'imputato non sarebbe stato presente all'udienza del 7 novembre 1987. Come risulta, infatti, dalla comunicazione dell'amministrazione carceraria (f.171330), l'imputato aveva dichiarato di rinunciare alla presenza in udienza per l'udienza medesima.

Nel merito, si osserva che le conclusioni della difesa

e dello stesso procuratore generale, circa la mancanza di prove sulla responsabilita' dell'imputato non possono trovare accoglimento. A giudizio di questa corte, infatti, l'ENNA e' stato raggiunto da prove certe ed inequivocabili di responsabilita' in ordine alla imputazione di traffico di stupefacenti.

Il collaboratore Salvatore ANSELMO aveva rivelato che nel traffico di stupefacenti tra Palermo e Milano, facente capo in particolare a Giovanni DI GIACOMO ed ai CILLARI (alle cui posizioni si fa rinvio per le opportune integrazioni, non meritando ripetere quanto in quella sede e' evidenziato), un certo ruolo era stato svolto da un tale "Vittorio", infermiere del "manicomio giudiziario" di Palermo, amico appunto di "Gianni 'u longu" (soprannome attribuito al DI GIACOMO), per il trasporto di partite di droga da Palermo a Milano, che consegnava, per conto del predetto, ad un certo "cinese" e ad un "catanese". Precisava l'ANSELMO che, per far questo, il "Vittorio" si faceva concedere alcuni giorni di permesso.

Dinanzi al giudice l'ANSELMO aveva poi rinosciuto, in un fascicolo fotografico mostratogli, la foto dello ENNA (del quale sconosceva il cognome).

Nei suoi interrogatori giudiziari, l'imputato negava pero' di conoscere l'ANSELMO (e con lui gli altri soggetti indicati come dediti al traffico di stupefacenti). E tale sintomatica, quanto ingiustificata, reticenza trovava significativi argomenti ulteriori, nella tesi d'accusa, nel fatto che lo stesso ENNA aveva finito con l'ammettere di



962115

essersi recato piu' volte a Milano (per una non comprovata, e obiettivamente poco convincente, finalita' di accompagnare il fratello per cure mediche) e di averlo fatto dovendo ogni volta ricorrere a congedi dal servizio (f.180417).

Nelle sue doglianze, l'imputato si e' lamentato di non essere stato messo a confronto con l'ANSELMO, come da lui richiesto al giudice. Ma tale argomento, nella sua infondatezza, finisce con il refluire a suo carico. All'ENNA, infatti, l'ordine di cattura relativo a questo procedimento era stato notificato (in carcere, dove si trovava ristretto da qualche mese per altra causa) il 25 ottobre 1984; e due giorni dopo (il 27 ottobre), interrogato dal magistrato della Procura, non aveva affatto chiesto alcun confronto (ff.180416 segg.). Tanto era stato invece da lui chiesto solo nell'interrogatorio del 3 gennaio 1985, dinanzi al giudice istruttore (f.181599 segg.); ma quando ormai l'ANSELMO era stato ucciso (12 novembre 1984).

La evidente portata probatoria delle rivelazioni di ANSELMO (il quale lo aveva riconosciuto, sapendone indicare l'attivita' di lavoro, i collegamenti e le modalita' di effettuazione dei viaggi per Milano) non puo' essere invero inficiata dall'errore circa la denominazione di "manicomio giudiziario" (struttura inesistente a Palermo), laddove l'imputato era invece infermiere dell'ospedale psichiatrico; tale lapsus ovviamente insignificante non e' comunque idoneo a compromettere l'identificazione della persona indicata, chiaramente riconosciuta anche in fotografia. Tanto piu' che lo stesso ANSELMO, in quella sede, aveva parlato di


"manicomio di via Pindemonte" (che e' appunto l'ospedale psichiatrico dove lavora l'imputato).

Tali rivelazioni, peraltro, oltre che - come si e' detto - implicitamente riscontrate dalle stesse ammissioni dell'imputato, hanno trovato nel processo ulteriore conferma nelle dichiarazioni di un altro collaboratore, Salvatore CONIGLIO. Costui, per vero, non ha fatto menzione dello ENNA (del quale ovviamente non aveva fatto conoscenza); ma ha rivelato, in termini assolutamente puntuali e coerenti, l'attivita' di traffico di stupefacenti del DI GIACOMO (alla cui posizione si fa ancora rinvio), confermando la significativa circostanza che costui spediva la droga a Milano, facendola recapitare, fra gli altri, ad un certo "cinese" che operava con i palermitani (f.504715).

Non va, infine, trascurato come perfino il collaboratore MARINO MANNOIA (escludendo che l'imputato fosse un "uomo d'onore") abbia ammesso di averlo conosciuto, a sua volta indicandone la qualita' di infermiere del manicomio. E questo assume un ruolo concorrente non insignificante, ove si pensi all'attivo inserimento del predetto nel traffico degli stupefacenti, al quale non e' ignota la persona dell'imputato.

Tali elementi, a giudizio della corte, erano dunque del tutto idonei a sorreggere il convincimento di responsabilita' dell'imputato.

Merita, invece, di essere accolta la doglianza subordinata relativa alla ritenuta aggravante del traffico ingente. Ed infatti, dalle rivelazioni dell'ANSELMO non e'

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

dato rilevare che l'imputato abbia effettuato trasporti di quantitativi notevoli di stupefacenti; laddove tale conclusione sarebbe esclusivamente fondata su un dato logico ma di mera supposizione (ancorché consistente), non tale comunque da giustificare un giudizio di certezza.

Infondate, infine, sono le istanze subordinate di concessione delle attenuanti generiche (che non sarebbero giustificate da alcuna ragione attinente sia alla personalità dell'imputato, coinvolto in altre vicende processuali e non meritevole di alcun beneficio per il pessimo comportamento processuale, sia alla obiettiva entità del fatto, dato l'inserimento nella pericolosa organizzazione dedita al traffico medesimo).

In considerazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene equo infliggere la pena di anni quattro di reclusione e lire 8.000.000 di multa, così riducendo quella applicata dai primi giudici con l'aggravante ora eliminata.

Consegue la pena accessoria; mentre la misura di sicurezza della libertà vigilata, imposta dalla pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalle risultanze processuali, può essere ridotta ad un periodo non inferiore ad un anno.

Per quanto attiene alla imputazione di cui al capo 13, si osserva che la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato. Ma il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la

formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame; sul punto, peraltro, osservandosi che le perplessità espresse dai primi giudici sono ancorate alle risultanze tutte degli atti concernenti l'imputato, specialmente attinenti al contesto operativo del quale si è detto, sicchè non è agevole vincere il dubbio, oggi superato soltanto dalla parificazione dello stesso alla mancanza di prova.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more legible.

10.124. FAIA Salvatore. - - L'imputato e' stato condannato, per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, e 332, alla pena di anni sei di reclusione e lire 2 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Lo stesso e' stato assolto, con formula dubitativa, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 352. 353 e 354.

Il FAIA ha proposto appello deducendo l'inaffidabilita' delle fonti costituite dai "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per i capi 1 e 10, sul rilievo che, avendo realizzato i reati collegati alla cosca di corso dei Mille, l'imputato non potesse che esservi inserito.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di impugnazione.

In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno adottato coerenti conclusioni, la corte osserva che va condivisa la pronunzia dei primi giudici.

Quanto ai capi di imputazione per i quali e' stata pronunziata condanna in primo grado, si rinvia al par.9.9 e 9.14, dove la posizione del FAIA e' stata esaminata nel contesto delle risultanze complessive (pervenendosi alla conferma per tutti i capi).

Per quanto attiene alla pretesa configurabilita' del

reato associativo a carico di tutti quelli che, come l'odierno imputato, avevano commesso i reati c.d. comuni nel territorio controllato dalla cosca di corso dei Mille, si rinvia integralmente alla trattazione di carattere generale di cui al par.4.10, dove sono state appunto esaminate tutte le possibili angolazioni del problema e dove si e' appunto concluso che la pur consistente idea di una contiguita' fra gruppi criminali comuni e cosca mafiosa veniva compromessa dal dubbio che i primi agissero in forma autonoma e per il perseguimento di diversi scopi, ancorche' essendo tenuti al rispetto di regole e perfino al pagamento di percentuali: argomenti e riflessioni che qui si devono ritenere riprodotte per la posizione di questo imputato, a cui favore, poi, milita la specifica indicazione di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che fosse un associato, precisando che era solo un "ladruncolo", e nient'altro (ud.5 gennaio 1990).

Per quanto attiene, infine, ai capi 352, 352 e 354, si osserva che contro la relativa assoluzione dubitativa ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena. Ma il il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame. Peraltro la corte osserva

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

che nelle specie gli atti non consentono di vincere il dubbio che ha indotto i primi giudici all'assoluzione con la formula relativa allora ammessa, dubbio oggi superato soltanto dalla parificazione dell'insufficienza di prova alla mancanza della stessa.

La sentenza impugnata va dunque riformata solo in questi ultimi termini, ferme restando le residue statuizioni anche in ordine alla misura della pena inflitta, che appare adeguata in relazione ai fatti contestati (nei termini rilevabili dalle trattazioni sopra richiamate); mentre l'imputato, per le medesime ragioni, non appare di certo meritevole di alcun beneficio o attenuante.

La misura di sicurezza inflitta in primo grado e' ampiamente giustificata dall'evidente pericolosità sociale dell'imputato, quale si desume dalle risultanze medesime e soprattutto dal suo inserimento in un contesto di tendenziale sbocco verso forme piu' qualificate di criminalita' organizzata.

10.125. FALDETTA Luigi - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.


Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo la insussistenza delle prove a suo carico e in subordine la sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art.648 c.p..

All'odierno dibattimento il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento della proposizione subordinata della difesa; quest'ultima ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che possono essere condivise le conclusioni formulate dal procuratore generale.

Per vero, i primi giudici avevano affermato la responsabilità del FALDETTA in ordine ai reati di associazione per delinquere sottoponendo a penetrante analisi tutte le operazioni di contenuto patrimoniale da lui compiute ed implicantì, nella complessiva valutazione, l'organico inserimento nella cosca a fianco del gruppo capeggiato da Giuseppe CALO'.

Si era dunque accertato, in primo luogo, che il FALDETTA aveva negoziato assegni di sicura provenienza illecita per circa lire 305 milioni, dello stesso tipo di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'L. Faldetta', and the second is a shorter, more compact signature.

quelli trovato addosso a Giuseppe DI CRISTINA (par.6.5, dove si è dimostrato come quei fondi provenissero dal traffico di stupefacenti che fin da allora veniva alla luce come stadio evolutivo ulteriore del contrabbando di tabacchi), nonché un assegno di lire 14.600.000 tratto su un conto corrente di Salvatore INZERILLO, noto "boss" di Passo di Rigano (e il processo ha ampiamente dimostrato che costui era proprio il coordinatore del traffico di stupefacenti delle cosche mafiose).

Vero era, secondo quei giudici, che quanto ai primi assegni il FALDETTA risultava imputato di ricettazione in altro procedimento e che, quanto all'assegno proveniente da INZERILLO, l'imputato aveva dichiarato di averlo ricevuto da certo Giovanni PILLITTERI perchè lo cambiasse (fatti tuttavia non suffragati da alcuna prova documentale: f.497541); ma in realtà, tali circostanze potevano, a giudizio della corte medesima, costituire un indizio delle attività illecite e dei contatti con ambienti mafiosi intrattenuti dall'imputato.

Peraltro, le indagini bancarie concernenti Tommaso SPADARO (trafficante di stupefacenti ad altissimo livello: infra, par. 10.336) avevano accertato che tre assegni da lire 10 milioni emessi dalla Banca d'America e d'Italia di Napoli erano stati negoziati a Palermo da Luigi FALDETTA e altri assegni, da lui contestualmente richiesti, erano stati versati in libretti al portatore di pertinenza di Tommaso SPADARO.

Inoltre, era emerso che altri assegni circolari,

962124

richiesti dal cognato dello SPADARO, Giovanni SAMPINO, e per un importo di lire 75 milioni, erano stati negoziati da FALDETTA, il quale aveva emesso un assegno di lire 200 milioni, negoziato da una società fiduciaria facente capo allo SPADARO (fatti giustificati dall'imputato, una volta come una concessione di prestito da parte di Francesco SAMPINO, suocero dello SPADARO: f.422611, e un'altra volta ancora come una operazione intrapresa in società con lo SPADARO e non andata a buon fine: f.449978).

L'assegno da lire 200 milioni sarebbe stato poi la restituzione di una operazione di prestito (ovviamente nella quale lo SPADARO non aveva ricevuto alcun compenso).

Per vero, la fisionomia dell'imputato era stata significativamente tratteggiata nel processo da Tommaso BUSCETTA, il quale aveva dichiarato che il FALDETTA, pur non essendo "uomo d'onore", rappresentava gli interessi di "Pippo" CALO' in numerosissimi affari apparentemente leciti, come la costruzione di un complesso residenziale in Sardegna in società con lo SPADARO (ff.450007, 450064, 450096).

In particolare, tale ultima circostanza aveva trovato riscontro nelle indagini di polizia.

Si era infatti potuto accertare (ff.501845 segg.) il sicuro interessamento dell'imputato in due società, la "Mediterranea" s.r.l. e la "Agroedil Olmo" s.r.l., che avevano realizzato immobili in località Porto Rotondo.

Significativo era che nel 1980 a Luciano MERLUZZI (prestanome di Domenico BALDUCCI) come amministratore della "Mediterranea" s.r.l. era subentrato certo Gaspare BELLINO,

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The signature on the right is a cursive 'M'.

che altro non era che un falegname di San Lorenzo ("nelle mani" di "Pippo" CALO') e la società stessa aveva dunque realizzato 56 "mini-appartamenti" di cui diciannove erano stati ceduti ad una società controllata da certo Ernesto DIOTALLEVI, che era in rapporti - a dire di BUSCETTA - con il CALO', e due a Luigi FALDETTA (f.451995).

In tutti questi "affari" era spuntato dunque il CALO', il quale si faceva chiamare "Mario AGLIALORO" (fatti pacificamente ammessi anche da questo imputato: supra, par. 10.48).

Un altro elemento che aveva dimostrato il coinvolgimento di FALDETTA nelle attività dell'associazione mafiosa e in particolare del CALO', riguardava l'acquisto di un appartamento sito in Roma, nella Via Aurelia, dove erano avvenute riunioni di trafficanti di stupefacenti, facenti capo a Nunzio LA MATTINA.

Tale appartamento era stato venduto nel febbraio del 1981 alla s.r.l. "Immobiliare Coma", una società della quale erano risultati soci i fratelli Gaspare e Vincenzo BELLINO, come si è detto prestanomi del CALO'.

Orbene, le trattative relative a questo affare erano state condotte dal FALDETTA e, come da lui stesso ammesso, il CALO' frequentava l'appartamento utilizzando il suo nome.

Ancora, un altro episodio che aveva avvalorato le tesi accusatorie riguardava la costruzione di due ville a Porto Rotondo, da parte dell'imputato, su terreni acquistati dalle società "Agroedil Ontano" e "Agroedil Olmo", quest'ultima avente come soci Domenico BALDUCCI e il solito Gaspare

BELLINO (prestanome del CALO'), e questa volta anche la moglie di costui, Angela MANISCALCO.

Lo stesso imputato avrebbe poi ammesso che nel corso dell'estate del 1981, in quelle ville avevano trascorso la villeggiatura "a contatto di gomito" il CALO' e Francesco PAZIENZA.

Da tutti questi argomenti indiziari, dunque, i primi giudici avevano tratto il convincimento che il PALDETTA, per quanto - come attestato da BUSCETTA - non organicamente inserito nel sodalizio mafioso, costituiva un vero e proprio alter ego del CALO' (partecipava a numerosi affari intrapresi per suo conto, effettuava investimenti mediante società sotto il suo controllo, intratteneva rapporti di cordiale intimità con lo stesso e con lui collaborava nell'investimento del denaro illecitamente acquisito, e così via); di guisa che poteva intravedersi l'ipotesi di concorso nel reato di associazione per delinquere (teoricamente configurabile).

A fronte di tutto questo, la difesa ha cercato di sfaldare il quadro probatorio sottoponendo però ad una specie di scomposizione i vari momenti ricostruttivi della decisione impugnata, allo scopo infatti di evidenziarne, nella isolata consistenza di ciascuno, la intrinseca equivocità o insufficienza (laddove, invece, come si ribadirà, è proprio nel contesto delle complessive valutazioni che è possibile ricavare il dato di giudizio opportunamente messo in luce dai primi giudici, al quale potrà essere apportata una sola rettifica nelle conclusioni

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'J. J.' or similar. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'M.' or similar.

finali).

Carto, può avere dunque buon gioco l'argomento difensivo che un solo assegno (e per di più dell'importo non ingente, anche se riferito al 1978, di lire 14.600.000) non costituisca un fatto decisivo per attestare che il FALDETTA fosse inserito nel "giro" di INZERILLO.


Ma non può dubitarsi che quel rapporto (sostanzialmente ingiustificato, come hanno giustamente ritenuto i primi giudici, dato che i rapporti di affari possono essere dimostrati, e troppo comodo rifugio è il pretesto dei cambi di assegni) costituisce comunque un segnale eloquente che, in un modo o in un altro, denaro di siffatta provenienza fosse arrivato fino al FALDETTA (e se questo non lo si considera in sé solo, ma appunto nel contesto delle residue risultanze, in connessione con il fatto che l'imputato investiva il denaro del CALO', non può più apparire privo di significato o di equivoca portata indiziante).

Così come, nel quadro delle stesse premesse, non possono che apparire palesemente pretestuose le giustificazioni e ai margini dei rapporti con lo SPADARO; nel cui contesto, è bastato ai primi giudici notare come stranamente un "prestito" o un "affare" da duecento milioni si fosse comunque concluso senza nessun conteggio di interessi corrispettivi, per desumere il valore indiziante del solito giro di capitali accreditato come restituzione.

Basta, in realtà, rileggere le stesse dichiarazioni rese dall'imputato sul punto, per ricavare, attraverso il

paradosso del racconto, la incontestabile infondatezza di una tesi, sulla quale ancora confluiscono gli argomenti difensivi.

"Circa i miei rapporti con Tommaso SPADARO - così aveva spiegato FALDETTA ai giudici - posso dire quanto segue: ero cliente di Francesco SAMPINO, titolare di una rivendita di pesce nella via Villareale di Palermo. Il SAMPINO mi chiedeva se avessi qualche intrapresa economica cui associare il genero, Tommaso SPADARO, e l'occasione si presentò quando mi venne proposto di partecipare all'asta giudiziaria per l'aggiudicazione di un appartamento sito in uno stabile ubicato in Piazza Castelnuovo di Palermo.... Lo SPADARO aderì a finanziare sia l'acquisto dell'appartamento all'asta sia la costruzione dell'edificio per una quota pari al 50%. Mi consegnò, per mezzo di suo cognato SAMPINO Giovanni, assegni circolari per circa novanta milioni.... Io ottenni l'aggiudicazione dell'appartamento per circa novanta milioni ma non fu possibile realizzare lo stabile perchè non si riuscì ad ottenere la licenza edilizia.... Allora la società con lo SPADARO cessò per impossibilità dello scopo e in relazione al denaro che egli mi aveva dato io gli consegnai un appartamento nell'edificio da me realizzato in Via Pietro D'Asaro.... Gli restituii la differenza pari a circa sessantacinque milioni in contanti. Altri rapporti non ho avuto con Tommaso SPADARO ad eccezione di un assegno di lire duecento milioni che egli mi consegnò per consentirmi di rientrare da una esposizione debitoria nei confronti della Banca Sicula, se mai non ricordo. Io gli diedi un

The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'L. J.' with a long vertical stroke extending downwards. To its right are the initials 'U' written in a cursive, handwritten style.

assegno di pari importo con scadenza a pochi giorni mentre quello dello SPADARO era a vista".

Laddove non può non cogliersi lo stridente, per certi versi grottesco, conflitto logico fra le entità degli affari conclusi e la sede nella quale ne erano scaturite le premesse. Come se cioè fosse plausibile ad un qualsiasi livello ipotetico che un imprenditore, andando dal pescivendolo, si determini a fare entrare in società un parente di costui, nientemeno che (appena capitata l'occasione) per acquistare un palazzo nel punto più centrale della città (Piazza Castelnuovo, ossia Piazza Politeama, zona di massimo costo edilizio). Come se avesse un minimo di senso logico, o perfino di serietà, che, comunque quell'affare sia andato, il genero del pescivendolo poi presti ad un imprenditore cliente del suocero, in difficoltà e per farlo rientrare da una esposizione bancaria, ben duecento milioni dietro corresponsione soltanto di un assegno post-datato .

Ed ancora, ai margini degli investimenti immobiliari in Sardegna, le strane figure di personaggi che ricoprono il ruolo di prestanome (in questo caso vi è un falegname di una borgata di Palermo), la presenza, anzi la familiarità, di un CALO' che si fa chiamare "Mario Agliadoro" a che poi diventa destinatario di unità immobiliari, attraverso passaggi finanziari che sono rimasti solo nelle mere affermazioni difensive dell'imputato; tutto insomma testimonia l'esistenza di una retrostante realtà di provviste non palesabili e che - come hanno giustamente osservato i primi

giudici - non potevano essere ignorate e quanto meno non capite dal FALDETTA nel loro contenuto illecito (tanto che qualche transazione cartolare ha finito anche lui con il farla, nei casi appunto evidenziati nel processo che, seppure sporadici, sono certamente significativi).

Nè può trovare buon frutto la deduzione difensiva che il FALDETTA sarebbe stato giudicato in altre sedi.

Costui, infatti, è stato processato a Napoli nel giudizio scaturito dalle indagini conseguenti all'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, allorquando attraverso alcuni assegni rinvenuti sul cadavere si era risaliti ad un colossale giro di centinaia di milioni (nel 1977-1978).

Gli assegni erano stati firmati da un certo LA PIETRA (il quale si era giustificato dicendo che era stato un sedicente "Don Mario" a chiedergli di effettuare le operazioni bancarie); e solo più tardi (con certezza solo in questo processo e in particolare a seguito delle rivelazioni di CALDERONE) si sarebbe scoperta la vera natura illecita di quegli affari. Il Faldetta, imputato in quella sede per rispondere dei reati di associazione per delinquere e ricettazione, era stato assolto dal reato di associazione per delinquere perchè ritenuto non associato con quegli altri personaggi ritenuti riciclatori (LA PIETRA, BALDUCCI, ed altri); era stato inoltre assolto per insufficienza di prove dal reato di ricettazione perchè i numerosi e consistenti assegni negoziati in attività di investimenti immobiliari (per centinaia di milioni) erano stati versati sul suo conto (argomento di buona fede) anche se nulla

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' or 'G' followed by a long tail. The second signature is a more compact, cursive 'M'.

l'imputato aveva provato circa le provenienze di quei capitali (argomento invece fortemente indiziante). Orbene, senza ovviamente entrare nel merito della decisione in esame, certo è che quella valutazione lambisce i confini di questo processo (per vero apportandovi significativi argomenti di valutazione, come, a tacer d'altro, la sinistra figura del "Don Mario", in una nuova realtà processuale acquisita, dove è pacifico che CALO' si facesse chiamare "Mario AGLIALORO", o come il fatto storico della circolazione di ingenti somme di denaro); ma non ne scalfisce la cognizione, nè sotto il profilo della fattispecie dell'art. 416 c.p., perchè come è stato detto in quella sede si è accertata una diversa ipotesi associativa, e neppure sotto il profilo della fattispecie dell'art. 648 c.p.. Infatti, in quella sede era stato accertato che degli assegni ricevuti dal BALDUCCI non era certo che lui conoscesse la provenienza illecita; laddove si mette invece in questa sede in evidenza un vero e proprio organico inserimento nella sfera del CALO' (di cui quella di Napoli poteva essere una piccola scheggia di una realtà molto più articolata, e nella cui scena mancava il dominus, appunto CALO').


Alla stessa maniera attribuire un valore decisivo ad un altro "spaccato" di quella più articolata realtà, come quella della indicata vicenda processuale romana (afferenti ad altri investimenti immobiliari in Sardegna) del FALDETTA, potrebbe essere fuorviante. Posto che in questa sede l'imputato non va ad essere giudicato nuovamente per quelle

imputazioni, ma viene guardato e valutato anche alla luce di fatti storici che comunque hanno avuto l'epilogo processuale autonomo (non in discussione).

Ciò che, in particolare, emerge è che il FALDETTA agiva in costante sintonia con il CALO'. E se, nell'altra sede, quei giudici non avessero rinvenuto prove sicure che, nella specifica operazione d'investimento, il FALDETTA avesse esattamente impiegato denaro proveniente da reato, questo nulla toglierebbe al significato, complessivamente emergente, della costante presenza del CALO' a fianco del FALDETTA in tutte le attività speculative.

Bene hanno fatto dunque i primi giudici a riservarsi un'autonoma e panoramica valutazione dei fatti, per ricavarne il convincimento dell'organica contiguità dell'imputato rispetto al CALO'. E va pure condiviso il giudizio espresso sul fatto che il FALDETTA fosse "succube" di quest'ultimo, sostanzialmente uno strumento nelle sue mani (fatti univocamente confermati, per esempio, anche da MARINO MANNOIA - all'ud. del 5 gennaio 1990 - ma chiaramente desumibili dal racconto stesso da parte dell'imputato sul fatto che lui "ottemperava" agli inviti di CALO', andandolo a prendere quando arrivava all'aeroporto per accompagnarlo dove lui voleva - f.017396 - : strano atteggiamento per un imprenditore che arrivava al punto di accorrere alle chiamate di CALO' a Roma per portargli un po' di buon pesce e per fare una chiaccherata - ud. 14 maggio 1986 -).

Difatti, quando la soggezione raggiunge questi livelli, l'imprenditore diviene strumento organicamente

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly starting with 'S'. The signature on the right is a smaller, more compact cursive mark, possibly starting with 'U'.

inserito a fianco degli associati.

E tanto dunque si pone effettivamente al limite del concorso del reato di associazione per delinquere, che anzi, sotto una certa prospettiva, potrebbe essere l'unica forma di concorso eventuale in fattispecie penali connotate da una necessaria plurisoggettività.

Nè potrebbe essere di ostacolo la considerazione che l'imputato si fosse dedicato soltanto ad attività di reimpiego di capitali illeciti; perchè anzi è proprio nella stessa configurazione della fattispecie di all'art. 416-bis c.p. che si coglie in questo un aspetto istituzionale del sodalizio mafioso.

Ciò che tuttavia non è di sicura affidabilità processuale e che dunque sorregge una diversa soluzione, è se tale integrazione organica sia avvenuta a favore della collettività o di una generalità di interessi del sodalizio, ovvero a favore del CALO' come singolo (ancorchè notoriamente, per l'imputato, dedito alle attività illecite promanant' dal sodalizio mafioso e dal traffico di stupefacenti). Perchè, in quest'ultimo caso (fermo restando, ripetesi, la esatta rappresentazione da parte del FALDETTA di uno sfondo di criminalità organizzata nella quale si muoveva il suo dominus CALO'), l'apporto non sarebbe orientato verso un fine associativo, ma individuale del singolo associato, a sua volta ed autonomamente posto nella personale necessità di reinvestire i proventi ricavati dalle attività compiute nel sodalizio.


E tale dubbio, non risolvibile allo stato delle

962134

cognizioni processuali, va dunque volto a favore dell'imputato, il quale va sottoposto al regime sanzionatorio meno severo dell'ipotesi della ricettazione (non ostandovi difficoltà di correlazione rispetto alla contestazione, per le ragioni esposte in via generale nel par. 4.11), esattamente nei termini di cui alle conclusioni del procuratore generale.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. la corte ritiene equa la pena nella misura di anni tre di reclusione e di lire 5 milioni di multa con il condono nella misura di due anni.

Consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; mentre, in dipendenza della superiore decisione, va esclusa l'applicazione della misura di sicurezza.



962135

10.126. FARAONE Nicola - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con formula piena dal reato di associazione per delinquere.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'impugnazione proposta; mentre il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi della esclusione delle aggravanti circa le imputazioni concernenti gli stupefacenti nonché della errata applicazione della continuazione tra il reato associativo e il reato-scopo.

L'imputato ha proposto appello, reiterando preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale e deducendo, nel merito, la totale inattendibilità delle fonti, in particolare del "pentito" Armando FRAGOMENI, sui fatti riferiti nel processo.


Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Le questioni di competenza sollevate dalla difesa (e reiterate in questo grado di giudizio) sono state già in termini generali esaminate nel par. 2.5, al quale si rinvia, ribadendosi l'inesistenza di una specificità della posizione

di questo imputato, al quale peraltro si è dato carico - come si vedrà nell'esame del merito di condotte realizzate, in concorso tra vari imputati, anche in luoghi rientranti in questa competenza territoriale; venendosi questo ad aggiungere alle considerazioni sulla - comunque - operante connessione soggettiva ed oggettiva (non certamente intaccata neppure dalla verificata insufficienza probatoria in ordine al reato associativo finalizzato, nei termini di cui infra).

Nel merito, dunque, si osserva che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici possono essere solo in parte condivise.

Per vero, la corte di primo grado aveva fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni del FRAGOMENI (che era, come è noto, un "pentito" inserito nel settore degli stupefacenti e che ha offerto un notevole contributo ricostruttivo in questo processo), il quale aveva indicato il FARAONE come trafficante di droga collegato a Tommaso BUSCETTA e a Gerlando ALBERTI. Costui aveva riferito di aver conosciuto, nel 1980, Antonino VESSICHELLI (chiamato "Tonino"), gestore di un maneggio a Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato il BUSCETTA (detto, appunto, il "principe della cocaina"), nonché Nicola FARAONE e certo "Maurizio" (identificato poi per Salvatore PROCIDA) dai quali aveva dunque acquistato diverse partite di droga che rivendeva poi a Torino e a Brescia. Il FRAGOMENI, che aveva riconosciuto per fotografia l'imputato, aveva inoltre raccontato un episodio

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.


verificatosi nell'agosto del 1980, quando il "pentito" si era recato in compagnia di amici a Palermo per rifornirsi di cocaina da prelevare presso un meccanico. Qui erano stati indirizzati presso un villino di Carini (la cui ubicazione corrispondeva, come accertato dai carabinieri - f.434198 -) a quello dove sarebbe stata scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando ALBERTI). Dopo iniziali titubanze, essi si erano dati appuntamento per il giorno successivo, quando si erano presentati appunto assieme al PROCIDA, al Gerlando ALBERTI, il giovane e la convivente del FARAONE, Anna COLIZZI, tutti a bordo di una "Volkswagen maggiolino" di colore verde (particolare significativo perchè coincidente con la realtà). Al FRAGOMENI era stato fatto presente, da parte del FARAONE e del PROCIDA, che a causa dello sciopero del periodo estivo vi era difficoltà di approvvigionamento, ma che a settembre lo avrebbero rifornito; e difatti da quel momento i rapporti con costoro (che dicevano di essere del "clan" di BUSCETTA), si erano intensificati (ff.410854 segg.) e protratti per alcuni mesi.

I primi giudici, valutando l'attendibilità del "pentito", avevano pure rimarcato le contraddizioni nelle quali era caduto l'imputato, il quale, nei suoi interrogatori, aveva negato di conoscere il FRAGOMENI ed ammesso di aver conosciuto il BUSCETTA ma solo a causa di alcuni acquisti da lui effettuati presso un negozio della moglie (f.232284): laddove, era invece facilmente individuabile la significativa reticenza difensiva, grazie al ritrovamento di un taccuino, sequestrato alla convivente

dell'imputato e recante l'annotazione del nome di "Roberto" (pacificamente, pseudonimo usato da BUSCETTA per i suoi traffici di mafia e di droga), nonché del nome del suocero dello stesso BUSCETTA, "GUIMARES". E che le spiegazioni dell'imputato (secondo cui "Roberto" era il figlio di questo BUSCETTA, occasionalmente conosciuto) fossero palesemente inconsistenti non era solo dimostrato dalla intrinseca assurdità che un commerciante annoti, senza motivo, il nome di un ragazzo, anziché del padre o della madre o in luogo del cognome, ma anche dal fatto che - appunto come esattamente rilevato dai primi giudici - la trascrizione di un cognome "GUIMARES", implicava una familiarità così accentuata da non potersi giustificare in una circostanza di conoscenza occasionale ed innocente.

Al che è d'uopo aggiungere, a giudizio di questa corte, che se taluno intendesse mantenere una riservatezza sulla propria identità (come nell'ipotesi di un BUSCETTA che avesse preferito non spendere il suo nome nei rapporti di quotidiana vita di relazione), non potrebbe comunque determinarsi a dare inutilmente nomi di figli o di suoceri o di mogli (meno che mai pseudonimi, che in quel contesto criminale sono vere e proprie "parole d'ordine") e certamente mai ad occasionali commercianti di abbigliamento.

A fronte di questi fatti, di imponente portata probatoria, la difesa ha ulteriormente insistito (dopo che le marginali deduzioni circa presunte contraddizioni delle rivelazioni di FRAGOMENI erano state - giustamente - disattese per implicito dai primi giudici) nel ribadire la

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, located at the bottom right of the page.


incredibilità delle dichiarazioni del "pentito".

Ma questa corte deve ribadire che è proprio nella coerente forza logica delle risultanze esaminate (già analizzate anche nel par. 10.11 cui si rinvia integralmente) che restano assorbite le deboli proposizioni di confutazione del contenuto di queste rivelazioni; non tanto, dunque, per l'obiettiva concordanza dei dati acquisiti (come - ripetesi - dimostrato nella sede richiamata) circa i luoghi, le persone e perfino l'auto usata dai protagonisti della vicenda (i quali insomma, per queste ragioni, non possono essere usciti dalla fantasia del collaboratore), quanto per la corrispondente portata assai riduttiva delle contrapposte obiezioni difensive. Le quali (tralasciando quelle sulla generica credibilità dei "pentiti" in generale e su questo "pentito" in particolare, già trattate nella parte III, cui si rinvia) non sono nella specie decisive se evidenziano divergenze sui prezzi della droga, sulle diverse fisionomie dei trafficanti, sulla loro personalità (fino a giungere all'illazione che per esempio sarebbe assurdo che fossero stati intrattenuti rapporti confidenziali con un personaggio, come il VESSICHELLI, che era stato considerato uno "spione"), cioè su aspetti che non solo non hanno una rilevante portata logica per svalutare in modo accettabile la fonte esaminata, ma che soprattutto non sono neppure in conflitto con quella realtà di criminalità, fatta di doppiezze, di ambiguità, di rischi, di evoluzioni rapide di rapporti e di organizzazioni di traffico. E non lo sono, ripetesi, a fronte della obiettiva portata storica degli

avvenimenti descritti, che hanno trovato una loro adeguata collocazione temporale e geografica nelle risultanze del processo.

Ne' possono avere buon gioco (nei termini ugualmente ripetuti nel paragrafo 10.11, qui già integralmente richiamato a completamento di motivi della decisione) le evidenti reticenze di BUSCETTA, il quale ovviamente mente quando afferma che non aveva mai conosciuto il FARAONE o il FRAGOMENI; e altrettanto coerentemente mente quando afferma che non aveva mai frequentato i luoghi del traffico di stupefacenti (per tentare, a sua volta, molto debolmente, di affrancarsi dall'immagine nitida di "principe della cocaina", di grande personaggio carismatico sovrastante il gruppo torinese del settore). Perchè, appunto, tutto questo è stato di agevole lettura, a nulla rilevando che (e per quali ragioni) nei confronti del BUSCETTA non siano state portate a buon esito le corrispondenti accuse di traffico.

Se non che, dalle superiori risultanze emerge che l'imputato, seppure responsabile di traffici specifici ulteriori (rispetto a quelli per i quali è stato già condannato, ora in via definitiva, a Torino), non può con certezza ritenersi inserito in un contesto organizzativo stabile; emergendo, per converso, alcune attività estemporanee, concretatesi in qualche viaggio e in qualche contatto in Sicilia per rifornimenti di droga, possibilmente pure finalizzati ad uno scopo di commercializzazione autonoma (in coerenza, peraltro, alla analoga pronuncia dei giudici di Torino, che hanno assolto il FARAONE dal reato di

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The signature on the right is a more compact, cursive 'M'.

cui all'art. 75 legge stupefacenti).

Pertanto, poichè gli episodi di traffico qui venuti in evidenza devono considerarsi unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto a quelli già accertati a Torino (sentenza della corte d'appello del 26 febbraio 1988, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 1989), la corte ritiene adeguato un aumento di pena nella misura di anni quattro di reclusione e lire 10 milioni di multa (pena che l'imputato risulta avere interamente scontato, imponendosene la scarcerazione).


10.127 FASCELLA Antonino - L'imputato é stato assolto da tutte, le imputazioni ascrittegli (capi 1, 10, 13 e 22) per insufficienza di prove ed ha proposto appello reclamando la formula piena.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione, dolendosi dell'assoluzione dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, e deducendo che l'affiliazione dell'imputato emergeva dalle risultanze processuali ed in particolare dalle dichiarazioni di CONTORNO e di CALZETTA. Il procuratore generale non ha fatto seguire motivi alla proposta dichiarazione di impugnazione.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, tanto premesso, la corte che il dubbio espresso dai primi giudici in ordine (per quanto qui interessa) alla affiliazione del FASCELLA al sodalizio criminoso, può essere alla fine condiviso.

Ed invero, nella sentenza impugnata si era messo in evidenza come la responsabilità dell'imputato potesse apparire attestata in modo gravemente indiziante dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia, indicandolo come "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, e che si occupava di allevamenti di maiali (ff.456594 - 456598).

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Gli inquietanti sospetti erano stati poi convalidati dal fatto che, secondo CALZETTA, i FASCELLA avevano una porcilaia a Gibilrossa e che, per informazione avuta dagli ZANCA, ivi si erano perse le tracce di alcuni scomparsi (f.220850).

Ma la corte di primo grado, prendendo atto che nessuna indicazione era stata data da CONTORNO in ordine ad episodi specifici che potessero in modo certo ed univoco dimostrare l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso, mentre le indicazioni di CALZETTA erano a loro volta vaghe ed imprecisate (nulla essendosi potuto accertare sui maiali già posseduti dai FASCELLA), aveva ritenuto appunto insufficientemente definito il quadro probatorio.

Di diverso avviso si è invece dichiarato il pubblico ministero, il quale ha osservato che CONTORNO e CALZETTA avevano fornito indicazioni accertatamente veritiere sul conto dei FASCELLA (riguardo anche ad attività commerciali costituenti paravento degli illeciti traffici: il che costituiva un significativo argomento di valutazione anche a fronte del fatto che l'imputato aveva - dunque immotivatamente - negato di possedere il magazzino descritto da CALZETTA). Ed in effetti non può negarsi, in uno alle deduzioni del requirente, che la convergenza di dati assimilabili allo stesso contesto ambientale suggerisce non pochi spunti indiziari circa la ipotizzata affiliazione del FASCELLA al sodalizio mafioso. Tanto che, per certi versi, quelle censure potrebbero apparire fondate; se non si fosse aggiunto un elemento in dissonanza con la tesi di accusa

attraverso le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale dinanzi a questa corte ha escluso che l'odierno imputato avesse allacciato, alla stessa stregua dei fratelli (che invece erano "uomini d'onore"), il vincolo associativo. E, a fronte dell'indicazione (pur ovviamente meritevole di complessiva valutazione, comunque certamente) orientativa, nei termini esaminati, non appare a questa corte possibile discostarsi più da quel dubbio già espresso in prime cure.

Tutte le formule dubitative vanno tuttavia adeguate al nuovo regime processuale.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

10.128. FASCELLA Francesco - L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonché di quelli di cui ai capi 313, 314, 315, 316, unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; è stato assolto dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti per insufficienza di prove.

Il pubblico ministero ha espressamente rinunciato all'impugnazione inizialmente proposta.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi dell'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi e i reati-scopo.

L'imputato, a sua volta, ha infine proposto appello dolendosi della totale inadeguatezza delle fonti di prova che non avrebbero mai potuto giustificare le pronunce addossate.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità dell'appello del procuratore della Repubblica.

Nel merito, si osserva che le statuizioni dei primi giudici possono essere sostanzialmente condivise.

Quanto, in primo luogo, alle imputazioni di cui ai

capi 313, 314, 315 e 316, si rinvia alla trattazione di cui al par. 9.9, dove è stata verificata la fondatezza delle conclusioni del primo giudizio.

Quanto, dunque, alle imputazioni di associazione per delinquere, si osserva che i primi giudici avevano esattamente ritenuto la consistenza dell'accusa attraverso l'analisi comparativa di tutte le risultanze processuali.

Infatti, Stefano CALZETTA aveva indicato il FASCELLA come affiliato al sodalizio mafioso e vicino ai fratelli PULLARA', assieme al fratello Pietro, arrestato nel c.d. "blitz di Villagrazia"; in particolare il "pentito" aveva ricordato (come si è detto nel paragrafo precedente) che i FASCELLA avevano una porcilaia nella zona di Gibilrossa dove, a dire degli ZANCA (come è noto, referenti del CALZETTA), vi erano tre maiali enormi, "addirittura dei mostri", capaci in dieci minuti di far sparire un corpo umano", cosa che sarebbe appunto in qualche caso avvenuto (f.220850).

Analogamente SINAGRA aveva poi confermato che l'imputato apparteneva alla "nuova mafia", intrattenendo rapporti con Giuseppe TINNIRELLO (f.258242).

Anche Salvatore CONTORNO aveva precisato che l'imputato era "uomo d'onore" (della "famiglia" di Santa Maria di Gesù) e che anzi si occupava di traffico di droga, insieme agli ADELPIO e ai PULLARA' (f.456531).

A fronte di queste convergenti indicazioni dei collaboratori (il cui valore, come si è detto nella parte III, assume un rilievo assai significativo nella ricerca

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

della prova circa la condotta associativa in esame), la difesa ha tentato di mettere innanzitutto in discussione la generica attendibilità delle fonti (nei termini che sono stati tuttavia esaminati nelle parti III e IV, cui è necessario fare integrale rinvio), osservando, nello specifico quadro probatorio concernente questo imputato, che esse sarebbero obiettivamente connotate da gravi e insanabili contraddizioni (che, in aggiunta alle perplessità di fondo, ne dimostrerebbero la totale e definitiva inaffidabilità).

Ma in realtà, a giudizio di questa corte, le proposizioni difensive non colgono nel segno di una decisiva svalutazione del livello probatorio raggiunto nel processo; come è dimostrato dal fatto che, in definitiva, esse si accentrano nella dedotta divergenza dei "pentiti" in ordine alla indicazione dell'esatta "famiglia" di appartenenza dell'imputato nel contesto associativo, nonché nell'accertata falsità delle rivelazioni concernenti la titolarità di un esercizio commerciale (articoli casalinghi) e della "porcilaia" tanto sinistramente tratteggiata nel racconto del CALZETTA.

Perchè, quanto a queste ultime doglianze, a parte l'irrilevanza della circostanza dell'esistenza del negozio (in realtà indiziante semmai al contrario, se è vero che i FASCELLA l'avevano negata ed invece da indagini di polizia esperite in questo dibattimento è emerso che Pietro e Francesco collaboravano appunto un parente nella gestione di un esercizio commerciale di articoli casalinghi: rapporto

del 5 aprile 1989), non può dubitarsi come di nessuna obiettiva menzogna possa tacciarsi, anche in questo caso, il CALZETTA. Costui, infatti, non aveva certo affermato (onde l'inutilità delle proteste dell'imputato) che nella porcilaia del FASCELLA fossero stati dati in pasto cadaveri ai maiali, ma solo che gli ZANCA gli avevano parlato di tali possibili fatti (con la genericità che si imponeva già nello stesso racconto di costoro). Il che, come ovviamente non riveste un significato probante autonomo (tanto che, come è superfluo notare, nessuna di quelle gravi accuse sono state mai elevate), non può neppure implicare una positiva smentita alla stessa affermazione, che rimane esclusivamente affidata al confronto con il fatto storicamente incontestato che i FASCELLA avessero una porcilaia (ma che negli ultimi periodi i maiali un tempo esistenti erano stati eliminati), e va dunque sostanzialmente utilizzato (non già come riscontro di qualsiasi natura, ma solo) come dato di riferimento necessario per l'identificazione delle persone oggetto della rivelazione del "pentito", in questo senso puntuale e veritiero.

Che poi si possa individuare sicura dimostrazione di falsità, anche solo di perplessità, nelle rispettive collocazioni operate dai "pentiti" nelle varie aggregazioni mafiose, è sicuramente da escludere.

A parte, infatti, che (come si è visto in altre sedi, ma specialmente nelle parti VIII e IX) i gruppi territoriali di Corso dei Mille e Santa Maria di Gesù erano contigui e stretti da particolari rapporti di alleanza operativa, certo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

é che SINAGRA si era limitato a riferire la "vicinanza" del FASCELLA ad alcuni personaggi di Corso dei Mille; mentre CALZETTA ne aveva ricordato la connivenza con i PULLARA' (appunto, di Santa Maria di Gesù) e ciò in esatta consonanza con la versione di CONTORNO, che, essendo di quella stessa "famiglia" bene informato doveva essere al riguardo.

Una singolare, e dunque decisiva, conferma é scaturita in questo dibattimento di appello dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha rappresentato l'attuale organigramma delle cosche (in termini pertanto non intaccati dalle vicende detentive nelle quali l'odierno imputato é stato nel frattempo coinvolto, e secondo cioè i criteri precisati da questa corte in via generale nel par. 4.7) e ha compreso il FASCELLA appunto nella "famiglia" di Santa Maria di Gesù (pagg. 39- 72 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990), così completando - ove necessario - il quadro probatorio sull'inserimento di costui nel sodalizio mafioso.

La sentenza va, dunque, sul punto confermata (con le sole modifiche di ordine generale, concernenti l'assorbimento del reato di cui all'art.416 in quello di cui all'art.416-bis, e l'eliminazione delle aggravanti, nei termini di cui ai paragrafi 4.4 e 4.8).

Quanto alla determinazione della pena, si osserva che questa va calcolata computando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado (anni 5 + c. 6 = a. 6 e mesi 8) e che corrisponde ad opportune valutazioni in concreto (data la personalità dell'imputato, al quale nessuna attenuante può essere concessa), da

aumentare per continuazione (per i capi 313, 314, 315 e 316) nella misura ulteriore di un anno e dieci mesi (invece di anni due) e lire tre milioni di multa; cioè complessivamente in anni otto e mesi sei di reclusione e lire tre milioni di multa, ferme restando le statuizioni accessorie imposte dal titolo di reato e dalla emergente pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalle risultanze processuali esaminate.

Le formule per i capi 13 e 22 vanno adeguate al nuovo regime processuale, dandosi atto tuttavia delle estrema povertà delle fonti di prova.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

10.129 FASCELLA Pietro., - L'imputato é stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione oltre statuizioni accessorie; é stato assolto con formula dubitativa da tutti gli altri reati ascrittigli e cioé dai capi 13 e 22 (concernenti gli stupefacenti) e 89 (quadruplici omicidio in danno di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO). Ha proposto appello, invocando la totale assoluzione da tutte le imputazioni ed eccependo comunque il vincolo di giudicato in ordine al reato di associazione per delinquere.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto; mentre il procuratore generale ha formulato doglianze soltanto in ordine alle misure patrimoniali di cui alla legge n.646/1982, che sono state tuttavia separate da questo processo.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici non possono essere mantenute per le considerazioni che seguono.

L'imputato era stato, infatti, ritenuto (esattamente)

affiliato al sodalizio mafioso sulla base delle rivelazioni di CONTORNO (ff.456561, 456594, 456713) e di CALZETTA (f.402860), il cui contenuto è stato riportato nei paragrafi precedenti, a proposito degli altri FASCELLA; ma sostanzialmente in relazione agli sviluppi del c.d. "blitz di Villagrazia", nel quale (come si è detto in altre parti della sentenza, in particolare anche nel par. 6.1) erano stati scoperti numerosi esponenti mafiosi riuniti a convegno in una villa della medesima località.

Ed è proprio in dipendenza di questi ultimi fatti che il FASCELLA è stato tratto a giudizio per associazione per delinquere e difatti condannato con sentenza della Corte di Appello del 13 maggio 1985, nel frattempo divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988.

Di guisa che, a fronte del dato ormai incontrovertibile del giudicato, l'indagine devoluta a questa corte viene a ridursi all'esame delle risultanze afferenti alla condotta successiva ai fatti di cui sopra e sostanzialmente riferibile al periodo in cui l'imputato è stato ininterrottamente detenuto.

La corte ha già affermato in via generale (par.4.7, e per le ragioni che non merita ripetere) che, contrariamente alla diversa soluzione alla quale sono pervenuti i primi giudici, la detenzione non è necessariamente un ostacolo di ordine pratico (nè giuridico) al mantenimento del vincolo associativo; ma che si impone una specifica analisi delle risultanze processuali per ricavare la prova che l'affiliato abbia mantenuto la sua posizione nel sodalizio.



Gli indizi offerti, sul punto, dal processo, si incentrano sostanzialmente nelle rivelazioni di ANSELMO, il quale aveva ricordato come il FASCELLA avesse mantenuto contatti all'interno del carcere con diversi imputati ritenuti appartenenti a "cosa nostra", come Benedetto CAPIZZI, Totò FAZIO, Giuseppe GAMBINO ed Armando BONANNO (ff.459118-459262).

Ma non vi è chi non veda l'equivocità di questi riferimenti, anche confrontati con le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ne ha invece ricordato le pregresse attività (compresa la partecipazione al quadruplice omicidio di baglio SORCI, dal quale però il FASCELLA è stato assolto, senza che l'accusa abbia mosso censura).


Poichè, dunque, la proposizione accusatoria (che non può essere letta nei termini ora esaminati) resterebbe affidata ad un dato meramente ipotetico, ancorchè consistente e grave (come la presupposta indissolubilità del vincolo mafioso anche a fronte di una lunga detenzione), la corte ritiene conforme a giustizia dichiararsi non doversi procedere per ostacolo di giudicato.

Per tutte le altre imputazioni, per le quali non vi è gravame del pubblico ministero, la formula va adeguata al nuovo regime legale, dandosi atto, per vero, della sostanziale inesistenza di prove quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, ed invece della grave consistenza degli indizi, date le rivelazioni di CONTORNO e di MARINO MANNOIA, quanto a quelle di omicidio.

10.130. FAVUZZA Giovanni . - Nei confronti del FAVUZZA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 E 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha corredato di motivi la dichiarazione d'appello.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era giustificata dalle rivelazioni di CONTORNO, che aveva indicato l'imputato quale appartenente al sodalizio criminoso, sempre che ciò avesse trovato ulteriori riscontri. E tale contesto probatorio appare alla Corte assai scarso.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

962155

10.131. FAZIO Ignazio. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui agli artt.416 e 416-bis c.p. e condannato alle pene di legge.

Il FAZIO ha proposto appello deducendo la mancanza di specifiche prove in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso.

Il procuratore generale (che aveva proposto appello ma non ha presentato motivi, donde la coerente statuizione di inammissibilita') ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva la corte, in esito alla discussione dibattimentale, che in realta' le risultanze processuali non consentono di formulare un sicuro giudizio di colpevolezza.

Infatti, a carico dell'imputato concorrevano solo le dichiarazioni del collaboratore SINAGRA, il quale lo aveva indicato quale appartenente alla cosca di corso dei Mille, alle dipendenze di Filippo MARCHESE (f.258244). Tale propalazione era stata poi sorretta da uno specifico episodio relativo ad una "spedizione punitiva" (ai danni di un certo MANCA, reo di avere schiaffeggiato un "uomo d'onore"), alla quale costui avrebbe partecipato assieme ad altri affiliati e che era stata pero' interrotta dal causale intervento della polizia (che aveva arrestato Antonino SINAGRA e sequestrato un'arma).

Ora non e' dubbio che l'episodio sia tale da offrire

non trascurabili indizi sulla effettiva affiliazione dell'imputato alla cosca mafiosa di corso dei Mille; ma tuttavia, a giudizio di questa corte, tali elementi non assurgono a quei livelli di certezza necessari per la formulazione di una conclusione di colpevolezza. Supposto, infatti, che il FAZIO gravitasse (come i suoi precedenti giudiziari potrebbero suggerire) nel sottobosco di piccola criminalita' nel quale la cosca reclutava le nuove leve da adibire alle varie imprese gradatamente impegnative, vivendo di piccole imprese criminali, non si ricaverebbe comunque la certezza del suo pieno inserimento nell'organizzazione criminosa di tipo mafioso; potendosi al piu' ipotizzare che si trovasse ancora in quello stadio di iniziale sperimentazione, che e' appunto l'utilizzazione per compiti di secondaria importanza. E se si riflette, tale possibilita' risulta vieppiu' confermata dallo stesso episodio narrato da SINAGRA, che si colloca in una fase evidentissima di iniziazione (neppure ancora ai furti, alle rapine, etc., secondo il cursus tipico del reclutamento) ed in una posizione ancora di non avvenuta affiliazione (il compito era quello di andare a picchiare una persona per punirla di uno sgarbo).

Tale convincimento risulta peraltro sorretto dalle genuine rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale, a proposito dell'imputato, ha ricordato - con sorprendente sintonia rispetto alle altre risultanze - che costui non era affiliato e soltanto che il padre era "succube" di Filippo MARCHESE: in cio' trovando spiegazione la propalazione di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

SINAGRA, che lo aveva indicato come facente parte del gruppo dei (piccoli) criminali della cosca.

Appare dunque conforme a giustizia, a fronte dell'insufficiente quadro probatorio, pronunciare assoluzione secondo la formula di rito.


10.132. FAZIO Salvatore - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre statuizioni accessorie; è stato assolto dai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), per insufficienza di prove.

Ha proposto appello lo stesso imputato reclamando l'assoluzione, sul rilievo della mancanza di prove e deducendo che alla data di entrata in vigore della legge n.646 del 1982 si trovava già detenuto; deduceva inoltre di avere intrattenuto rapporti di natura lecita con Filippo MARCHESE e gli altri associati (realizzazione di impianti elettrici, scambio di assegni, prestiti).

Le dichiarazioni di appello del procuratore della Repubblica e del procuratore generale non sono state seguite da motivi (onde ne va dichiarata la inammissibilità).

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non può essere condivisa in toto. La corte di primo grado, infatti, aveva ritenuto il FAZIO un affiliato al sodalizio criminoso sulla base delle risultanze

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom right of the page.

probatorie messe in luce dall'accusa. In particolare, con rapporto della squadra mobile di Palermo del 25 gennaio 1982 (f.050545) lo stesso era stato già individuato come appartenente al clan facente capo a Filippo MARCHESE. Egli era, difatti, contitolare di una ditta, la "Siciliana" s.n.c., operante nel settore degli impianti elettrici, assieme a Giovan Battista INCHIAPPA, a sua volta arrestato nel gennaio 1982 assieme a Giuseppe MARCHESE, nipote di Filippo MARCHESE, ed a Francesco SPADARO, nipote di Tommaso SPADARO, in quanto trovato in possesso di numerose munizioni ed armi (in particolare di due pistole calibro 38, del tipo utilizzato negli omicidi di mafia).

Era stato in questa circostanza che, esaminando la documentazione relativa alla società, si era accertato che essa aveva effettuato numerosi lavori per conto della ditta "Liistro" (impresa controllata da Tommaso SPADARO). E difatti le indagini bancarie avevano messo in luce che nel periodo compreso tra il 1979 ed il 1981, il FAZIO aveva emesso numerosi assegni per l'ammontare di alcune decine di milioni a favore di Filippo MARCHESE, Gregorio TINNIRELLO, Francesco Paolo CALTAGIRONE, Giuseppe LUPO (un altro prestanome dello stesso MARCHESE: infra, par.10.217), Giuseppe ABBATE, Filippo ARGANO, ed altri.

Il FAZIO, che inizialmente (prima che si scoprissero i rapporti bancari) aveva perfino negato di conoscere il MARCHESE, era stato controllato, nel 1974, dalla polizia mentre insieme allo stesso Filippo MARCHESE ed a Pietro MARCHESE si recava a Gaeta per accompagnarvi Giuseppe

962160

MARCHESE ivi destinato per soggiorno obbligato.

Il "pentito" SINAGRA aveva poi dichiarato di avere constatato che il FAZIO, anche negli ambienti carcerari, era circondato da molta considerazione e da qualificate compagnie di esponenti mafiosi (ff.258225 segg.); e lo stesso aveva confermato Salvatore ANSELMO (ff.459218 - 459490).

Se non che, tutte queste risultanze, così brevemente riepilogate, non giustificavano, a giudizio di questa corte, il sicuro convincimento dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed invero non può dubitarsi che il FAZIO fosse un personaggio inserito in certo giro di connivenze mafiose, e da tempo risalente; e che tali rapporti non fossero casuali o affidati ad evenienze contingenti, è egualmente dimostrato proprio dal perdurante mantenimento degli stessi livelli di familiarità, così come attestato dai "pentiti" (le cui rivelazioni, in sé stesse, potrebbero cioè non significare nulla di veramente indiziante, se non fossero correlate ai pregressi rapporti risalenti appunto agli anni '70).

Del resto, la stessa fisionomia della sua personalità e il singolare sviluppo delle sue vicende patrimoniali - nei termini puntualmente illustrati dal procuratore generale - hanno finito con il definire una nitida immagine di un soggetto venuto fuori dal nulla e, significativamente, sorretto però dalla presenza, sullo sfondo, di eminenti personaggi della criminalità mafiosa. Da semplice dipendente della "Coca-cola", ne era poi divenuto un concessionario di


Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

modeste proporzioni; ma - fatto sintomatico - aveva poi abbandonato tale attività proprio in concomitanza con un "salto di qualità", soprattutto in termini di incremento patrimoniale, di inspiegabile origine. Tanto, peraltro, non era sfuggito ai giudici della prevenzione i quali (con decreto di confisca del 20 dicembre 1984) avevano notato come il FAZIO avesse effettuato acquisti immobiliari di non giustificata consistenza (un fondo in contrada Maiorana di Casteldaccia del valore di circa 45 milioni, realizzandovi poi una costruzione a tre elevazioni; un fondo rustico compromesso per lire 490 milioni, di cui lire 150 milioni pagate in acconto; un nuovo esercizio di articoli sportivi con ulteriori esborsi di denaro, e ciò in aggiunta alla partecipazione alle società di cui sopra). Ma ciò che era apparsa effettivamente significativa era stata la partecipazione, assieme a Giovan Battista INCHIAPPA, alla società la "Siciliana" e, difatti oggetto di confisca, la cui evidente finalizzazione a scopi di reinvestimento emergeva non tanto dalla eloquente fisionomia dei due soci, quanto soprattutto dalle obiettive vicende di essa.

Infatti, come avevano notato quei giudici, nonostante l'esiguo capitale sociale iniziale e le modeste linee di credito concesse dalle banche, inspiegabilmente, a partire dal secondo anno di vita, la società aveva realizzato un notevole volume di affari (lire 326.913.000 nel 1980; lire 564.446.000 nel 1981; lire 601.764.000 nel 1982). La società inoltre aveva intrattenuto intensi rapporti con altre società sospettate di appartenere a mafiosi, tra cui la

"Olimar costruzioni", facente capo a Domenico FEDERICO, la s.n.c. "LIISTRO Giovanni e c.", sospettata dalla polizia di far capo a Tommaso SPADARO, la "Edilbeton", facente capo a Filippo MARCHESE, sia pure tramite il figlio Gregorio, e la cooperativa agricola "Favarella", della quale erano soci i fratelli GRECO di Ciaculli-Croceverde Giardini. Di tal che tutte quelle disponibilità economiche, in parte direttamente affluite nel patrimonio personale dell'imputato, e in parte versate, con conferimenti sfuggiti ad ogni controllo, non poteva giustificarsi certamente con i pochi redditi (accertati e quantificati anche nella sede di prevenzione) ufficialmente ricavati dai rapporti con la "Coca-cola". E tali conclusioni appaiono di stringente evidenza, pur senza soffermarsi sulla considerazione, messa in luce dal procuratore generale, che il FAZIO non aveva alcuna particolare competenza nel settore degli impianti elettrici, che costituivano l'oggetto dell'attività della società predetta (laddove, ulteriormente eloquente era la circostanza che invece essa aveva operato appunto, e in modo sostanzialmente esclusivo, con le grosse imprese mafiose).

La fisionomia che si ricava da questi dati di valutazione, comparati a loro volta con gli intensi rapporti cartolari accertati, e da essi completati, è quella di un soggetto inserito in un circuito di riciclaggio con il solo scopo di offrire copertura ad attività apparentemente illecite (delle cosche mafiose) e di disperderne la consistenza attraverso un frazionamento delle attività di impresa, tutte opportunamente affidate a compiacenti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.


intermediazioni fittizie.

Certo, una simile, totale, disponibilità verso tali forme di collateralismo, può pure implicare (come si è osservato in altri casi e in termini generali nella parte IV di questa sentenza) un vero e proprio inserimento organico nel sodalizio o comunque una rilevante forma di collaborazione agli scopi di questo; e tuttavia occorre rilevare che, nella specie, la certezza circa la individuazione di quel confine tra l'integrazione nel sistema criminale e la - pur continuativa - disponibilità ad un ausilio esterno (a favore dell'associato come singolo, e non del sodalizio) non può dirsi agevolmente raggiunta. Specie in un contesto in cui, al di là delle indicazioni dei "pentiti" escussi in prime cure (non contraddicenti l'accusa perchè genericamente riferite ai frequenti rapporti tra l'imputato e gli altri esponenti mafiosi), in questo dibattimento di appello un "pentito" aggiornato sugli organigrammi del sodalizio come MARINO MANNOIA ha escluso, categoricamente, l'affiliazione del FAZIO a "cosa nostra". Anzi, proprio nella sua semplice, ma pregena di significato, definizione (... "poveraccio, era succube di Filippo MARCHESE...: ud. 5 gennaio 1990), è dato cogliere in modo eloquente la conferma che il FAZIO altro non fosse che un soggetto che aveva trovato i suoi mezzi di sostentamento, anche consistenti, all'ombra di quel personaggio di spicco dell'organizzazione, rimanendo - probabilmente - estraneo ad essa (in termini di dubbio, dunque, che non è dato superare).

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt.81-648 c.p., per avere l'imputato ricevuto capitali di provenienza delittuosa allo scopo di procurare un profitto a sè e a Filippo MARCHESE, così dovendosi modificare l'imputazione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, senza che (per le ragioni esposte nel par.4.11) si pongano problemi di correlazione con l'accusa contestata.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., appare equo infliggere la pena di anni tre di reclusione e lire 5 milioni di multa, la quale si ritiene adeguata al caso concreto, e a cui consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Va invece esclusa la misura di sicurezza, non ricorrendone presupposti.

Quanto alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, la formula dubitativa va automaticamente adeguata al nuovo regime legale, dandosi atto dell'assoluta labilità del materiale probatorio sul punto.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more vertical.

10.133. FEDERICO Domenico. - L'imputato è stato ritenuto dai primi giudici responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto dalle altre imputazioni con formula piena.

Ha proposto quindi impugnazione lo stesso imputato deducendo l'insufficienza del materiale probatorio acquisito e comunque la equivocità dei dati indicati dall'accusa.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (di tal che ne va dichiarata l'inammissibilità).

Osserva, tanto premesso, la corte che la decisione dei primi giudici va condivisa sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

La corte di primo grado aveva, infatti, ricavato la prova della qualità, in capo al FEDERICO, di associato a "cosa nostra", attraverso le rivelazioni di CALZETTA e di CONTORNO.

Il primo (f.402857 segg.) aveva parlato del FEDERICO come di una delle "famiglie" palermitane diventate molto "rispettate" nel giro di poco tempo, avendo costruito numerosissimi edifici come prestanome di tutte le "famiglie mafiose" dominanti la zona di Corso dei Mille, via Conte

Federico, via Giafar e via Messina Marine. Il "pentito" aveva ricordato di averli visto spesso in compagnia dei fratelli ARGANO, dei TINNIRELLO, dei BISCONTI, nonché di personaggi come Mario PRESTIFILIPPO tutti particolarmente affiatati; anzi in questo contesto si inseriva l'episodio da lui descritto (e riferito a proposito dell'omicidio del prefetto DALLA CHIESA, par. 7.5) allorché il CALZETTA aveva visto arrivare negli uffici del FEDERICO proprio Mario PRESTIFILIPPO a bordo di una "BMW", in compagnia di Pietro BISCONTI, notando che il FEDERICO stesso si era precipitato ad accoglierli con atteggiamento molto deferente (passim).

Secondo Salvatore CONTORNO, poi, il FEDERICO era appunto un "uomo d'onore" (anche se non ne aveva saputo indicare la "famiglia" di appartenenza), socio di Giovanni PRESTIFILIPPO, padre di Mario (f.456572).

Per vero, i primi giudici non avevano mancato di osservare come un eloquente riscontro dell'affiliazione del FEDERICO al sodalizio mafioso si potesse rinvenire nella improvvisa ricchezza del medesimo, nei termini messi in luce dalle risultanze delle indagini bancarie relative alle società del suo gruppo, "Urania" s.r.l., "Atlantide", "SOCOPA", "COFED", "Adriana Costruzioni", nelle quali il FEDERICO risultava essersi associato solo con esponenti mafiosi (nella "Adriana Costruzioni", con Mario PRESTIFILIPPO, Ludovico BISCONTI e Vincenzo BUFFA; nella "Urania Costruzioni", sostanzialmente con lo stesso BUFFA; nella "Atlantide", con Giovanni BONTATE, Michele SACCONI e Giacomo VITALE, cognato del BONTATE; nella "SOCOPA" e nella


Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'L. G.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M'.

"COFED", ufficialmente con altri congiunti; nella "Minerva Costruzioni" con Giovanni BONTATE); nonché, in definitiva, dalle stesse eloquenti vicende della sua crescita imprenditoriale, fondata su nessuna base economica. Egli, infatti, aveva lavorato in passato come saldatore presso i cantieri navali, aveva poi assunto l'incarico di amministratore (ancorchè fosse in possesso soltanto della licenza elementare) presso alcuni condomini, per lavorare infine presso una cooperativa di trasporto di bagagli alla stazione di Palermo. Da questo, e grazie ad una, definita occasionale, conoscenza di Giovanni BONTATE, aveva iniziato la sua improvvisa quanto fortunata attività di imprenditore edile, asseritamente senza capitali, ma solo grazie a credito bancario. Di guisa che gli assegni individuati sarebbero state emissioni di favore finalizzate al reperimento di capitali da versare nell'impresa (assunto - secondo i primi giudici - smentito dal fatto che negli assegni negoziati dal FEDERICO non vi era comunque corrispondenza tra le somme ricevute e quelle versate, il che escludeva che si trattasse di operazioni "di favore").

Contro queste risultanze si sono accentrate le proteste difensive (non soltanto in ordine alla solita problematica della credibilità dei "pentiti", di cui alla più volte richiamata parte III, qui connotata dalla sola specifica circostanza di un'apparente ritrattazione del CALZETTA, in sede di confronto, giustamente svalutata dai primi giudici, perchè collocata nel quadro delle oscillazioni psicologiche del personaggio, il quale comunque

aveva riferito fatti obiettivi, in parte storicamente ammessi perfino dall'imputato, ma soprattutto) in ordine alla pretesa artificiosità della costruzione processuale sopra vicende di formazione e di affermazione di un imprenditore venuta dal nulla. Come se - si è sostanzialmente eccepito - tali fenomeni, specie in connessione a contingenze economiche (per esempio, appunto, l'espansione del settore edilizio), non fossero anche sul piano delle comuni conoscenze possibili o effettivamente (e spesso diffusamente) verificati; o come se non fossero perfino notorie le possibilità di finanziamento bancario di un'impresa, ancor più di una quelle rientranti nel medesimo contesto di espansione del mercato, al punto di consentire la realizzazione di cospicui utili non implicanti sostanzialmente altro capitale che il credito.

Se non che tali, indubbiamente suggestive deduzioni (sicuramente di simile tenore essendo i risultati di una serie di considerazioni sostanzialmente convergenti verso questo risultato dialettico, sul quale, a giudizio della corte, vanno a concentrarsi le possibili obiezioni contrarie all'accusa) non colgono, nella specie, nel segno di una fondata censura alla sentenza impugnata. Neppure sul punto, infatti, del riferimento a criteri empirici di valutazione di fenomeni imprenditoriali fortunati; laddove l'imprenditore "fattosi da sé" prospetta una ben diversa fisionomia della sua crescita (contrassegnata da diversi passaggi intermedi, tutti connotati da un sempre meno contenuto impegno finanziario, fino al passo decisivo verso

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

investimenti felici in settori di sviluppo economico) e soprattutto della sua origine.

Quello che infatti non può sfuggire è che negli stessi meccanismi di crescita e di espansione dell' "imprenditore" FEDERICO si agiti la sola, sinistra, ombra di "cosa nostra". Vero è che il capitale va cercato nel credito e che questo è spesso sufficiente a sorreggere l'impresa con un contenuto esborso ufficiale; ma il credito, anche nelle forme di finanziamento fondiario o comunque immobiliare, scaturisce da collaterali garanzie indispensabili a coprire il rischio bancario entro i limiti fisiologici. E tali garanzie sono o i beni o le persone.


Orbene, alla corte appare già da solo eloquente (senza ascoltare per esempio le parole dei "pentiti") il racconto fatto dallo stesso imputato nei suoi interrogatori, per comprendere le vere ragioni della sua fortuna imprenditoriale. Basta guardare alla descrizione da lui fatta dei momenti più significativi di quella. Nel 1967, dunque, egli era entrato a far parte della cooperativa di portabagagli alla stazione centrale; nel 1971, "casualmente", aveva conosciuto l'"avvocato" Giovanni BONTATE (il noto esponente mafioso, fratello ed antagonista di Stefano, eliminato nell'aprile 1981, a sua volta successivamente ucciso) per il fatto di avere accudito all'installazione alla di lui abitazione di alcuni infissi. E così il BONTATE lo aveva subito associato a lui per un'impresa edile (con un conferimento di lire 60 milioni), alla quale avevano fatto séguito le altre, tutte di

dimensioni notevoli.

La "Adriana Costruzioni" realizza contemporaneamente quattro edifici di notevole consistenza (edifici da quindici elevazioni, con quarantadue, trentadue, trentasei e ventisette unità immobiliari): e i soci sono Ludovico BISCONTI (supra par. 10.29), Mario PRESTIFILIPPO (famoso "killer" della cosca di Ciaculli, ucciso nelle mura di questo processo, nel quale era appunto imputato per numerosi omicidi) e, come socio occulto (di quote formalmente intestate allo stesso imputato), Vincenzo BUFFA (supra, par. 10.45).

Nello stesso contesto temporale, altra società ("COFED") realizza un altro edificio di ventotto appartamenti. L' "Atlantide costruzioni" viene costituita nel 1975 e realizza un "complesso di edifici" per un totale di settantotto appartamenti (per vero - fatto assai sintomatico - era stata costituita da altri soggetti, che avevano già ottenuto la licenza di costruzione su terreno già di proprietà della stessa società, ma era stata "rilevata", a seguito di "trattative" condotte dal BONTATE, sostanzialmente dietro nessun altro corrispettivo che l'accollo delle esposizioni debitorie allora esistenti presso le banche: come se ciò fosse, anche ad un minimo livello, plausibile o se non fosse piuttosto una eloquente, indiretta, ammissione dei veri metodi impiegati).

Naturalmente, per far fronte alle esigenze di cassa, sempre a dire dell'imputato, altro non si faceva che negoziare assegni del BUFFA, del BISCONTI, e degli altri

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'L. Buffa'. The signature on the right is a shorter, more compact cursive mark, possibly 'M. Prestifilippo'.

962171

soci, perfino di Giuseppe PRESTIFILIPPO fratello di Mario: a nulla rilevando (nella troppo scoperta ingenuità difensiva) che costoro fossero tutti grossi esponenti mafiosi ed i PRESTIFILIPPO addirittura due ragazzi poco più che ventenni, ma dediti ad attività altro che imprenditoriali (testualmente, "conosco Mario PRESTIFILIPPO...anni fa era studente universitario e io, per dargli lavoro, lo associi a me...": come se questo potesse essere creduto; "Giuseppe PRESTIFILIPPO è il fratello di Mario ed è mio amico...è possibile che io mi sia rivolto a lui per qualche assegno di favore in momenti di difficoltà...").

Non è difficile leggere dunque tra le righe di queste confessioni la vera origine dell'imprenditore FEDERICO; di guisa che quando i "pentiti" vengono a raccontare dei suoi rapporti di familiarità e di inserimento negli ambienti mafiosi, non è possibile insinuare (come vorrebbe fare la difesa) che queste illazioni altro non siano che, o il frutto di un malevolo atteggiamento da criminali emarginati in cerca di vendetta (o di favori da parte della giustizia) o comunque la descrizione di fatti ambigui, se non insignificanti.

Perfino CALDERONE, in questo dibattimento (pag.658 dich. istr.), ha riconosciuto la foto dell'imprenditore come quella di una persona che aveva giustappunto incontrato negli ambienti mafiosi di Sant'Erasmo (e cioè della cosca di Corso dei Mille), allora dediti al contrabbando (come se un imprenditore potesse avere ragione di perder tempo con i contrabbandieri o con i criminali di quartiere).

Ora, questa corte, in diversi casi concernenti forme parassitarie o di intermedizione fittizia a scopo di reinvestimento di capitali illeciti, ha avuto occasione di notare come sia non agevole, spesso, individuare il confine tra la mera collaborazione "esterna" al sodalizio, possibilmente rivolta a vantaggio del singolo associato (dunque qualificabile in termini giuridico-penali come fatti di favoreggiamento o di ricettazione), ed invece l'inserimento organico della cosca; problema interpretativo, reso vieppiù impegnativo dalla stessa logica che presiede alla definizione della fattispecie di cui all'art.416-bis c.p., dal momento che il reinvestimento verso settori imprenditoriali apparentemente leciti ne costituisce un momento saliente (anzi qualificante l'aspetto più insidioso del fenomeno mafioso e della sua diffusione nella società).

Orbene, rispetto agli altri casi, nei quali appunto non è stato possibile cogliere quel quid pluris rispetto alla mera condotta di intermediazione ricettatoria, in questa vicenda processuale è chiaramente decifrabile la fisionomia del personaggio "creato" dall'organizzazione mafiosa e poi stabilmente utilizzato per lo scopo di paravento.

Tanto si ricava da una serie di elementi sintomatici: in primo luogo, appunto dalla verificata completa integrazione, addirittura organica, nel sodalizio per la realizzazione di uno degli scopi istituzionali e cioè quello di reinvestimento dei profitti illeciti in attività apparentemente legali; in secondo luogo, dal carattere

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

totale ed esclusivo (e cioè non collaterale o alternativo) della disponibilità dell'apparente imprenditore verso gli scopi della cosca mafiosa; infine, e specificamente, dalla destinazione di questa disponibilità non a favore di un singolo associato (alla stregua di un rapporto personale ed autonomo di interposizione fittizia, non coinvolgente gli altri affiliati) ma della generalità della cosca.

E la conferma di questo si ricava per implicito anche dalle parole di MARINO MANNOIA (che certamente voleva esprimere ben altro concetto, perfino contrastante con i presupposti dell'accusa), quando ha ricordato (all'udienza del 5 gennaio 1990) che il FEDERICO era in società con diversi associati (ma, dice il "pentito", non era "uomo d'onore": affermazione che, come si è altre volte avvertito, non significa altro che, da quel punto di vista, la persona non avesse acquisito la qualità formale e sacramentale dell'affiliato, mentre non esclude la partecipazione, in termini giuridici, al sodalizio associativo).

Si deve, per completezza, osservare che le superiori considerazioni non sono compromesse dalle allegazioni difensive circa le condanne riportate (per assegni a vuoto) dal FEDERICO o dal di dissesto delle imprese nelle more verificatosi.


Come aveva giustamente notato la corte di appello di Palermo, che (con sentenza dell'1 dicembre 1987) lo aveva assolto con formula dubitativa dall'imputazione di bancarotta fraudolenta (e sulla base delle deduzioni difensive svolte in quella sede), il vero dissesto del

FEDERICO aveva in realtà preso le mosse dalle indagini condotte sulla sua persona e che avevano portato all'adozione di misure patrimoniali in attuazione della Legge n. 646/1982. Di guisa che la perdita delle provviste (degli assegni e delle imprese) non poteva più significare che quei fenomeni (difatti, di imprese già approdate a risultati di utili consistenti) fossero in qualche modo compromessi nel loro significato intrinseco.

Va, dunque, condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

(essendo altresì infondata la censura circa la inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 575/1965, ricorrendo i presupposti della pregressa sottoposizione a procedimento di prevenzione).

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.


Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.134. FEDERICO Giuseppe. - Nei confronti del FEDERICO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale la cui dichiarazione non è stata seguita da motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto del FEDERICO convergevano le circostanziate rivelazioni di CALZETTA, come ha osservato il procuratore generale, dolendosi dell'erronea rinuncia all'impugnazione da parte del procuratore della Repubblica.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

962177

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

ABBATE GIOVANNI + 386

VOLUME 10

962178

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.135. FERRERA Antonino e FERRERA Francesco. - Sono stati condannati, ciascuno, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire centoventimilioni di multa, dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, assegnati ad una casa di lavoro per la durata di un anno e sottoposti alla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione di stampo mafioso (capi 1 e 10, unificati da continuazione), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi 13 e 22, pur questi unificati da continuazione), nonché d'altra associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui ai capi 9 e 20 (rispettivamente unificati da continuazione agli altri analoghi suindicati) che agli imputati erano state contestate con gli ordini di cattura dei 22 e 30 novembre 1983 (in unica formulazione poi, confluiti gli atti a Palermo a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice istruttore romano, scissa nei capi anzidetti) dal procuratore della Repubblica di Roma nell'ambito del processo instaurato contro Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, i due fratelli CANNIZZARO, Francesco CERTO, i prevenuti di che trattasi ed il loro fratello Giuseppe, Antonietta GIUSTOLISI, Michele e Salvatore IERNA, Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Carmelo SAVOCA, Carlo SERRA, Orazio TORRISI, Nicolò TRAPANI, Saverio RIELA, a seguito della

denuncia del nucleo centrale di polizia tributaria che aveva svolto laboriose e lunghe e minuziose indagini su un'organizzazione operante in Roma e con mente direttiva a Catania dedita all'importazione ed allo smercio di droga (v. rapporto del 17 novembre 1983 N.55649; sullo sviluppo della vicenda, sul contenuto delle indagini e su parallele indagini, che riguardavano il traffico dalla Thailandia in Italia, e sulle interferenze reciproche v. il par.10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO e le relazioni col gruppo facente capo a Gaspare MUTOLO).

Hanno proposto appello con separate difese l'Antonino, che ha presentato più gruppi di motivi, deducendo la violazione dei diritti di difesa per asserita inadeguatezza dei tempi di esercizio della stessa in relazione alla mole del processo con conseguenziale denuncia di nullità ex art. 185 c.p.p., il medesimo ed il Francesco, che ha presentato un solo gruppo di motivi, l'insussistenza di prove a carico, o quanto meno l'insufficienza delle stesse (oggi parificata alla mancanza), più in subordine invocando la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena, e l'Antonino, ancora, l'unificazione di tutti i reati ascrittigli o per continuazione o sotto il profilo del concorso formale e l'eliminazione delle aggravanti.

Ha proposto appello anche il procuratore generale lamentando l'esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 75 c.5 e 74 c.2 della legge sugli stupefacenti, la ritenuta continuazione fra reati associativi e reato fine e la misura della pena inflitta di cui ha dedotto l'esiguità.



Ciò premesso, e premesso che della dedotta violazione dei diritti di difesa si è trattato in generale nella parte II, e per la questione sollevata in particolare nella posizione di Francesco CANNIZZARO (a cui è comune) sicché a questa può farsi rinvio (v. par.10.54), la corte osserva che le critiche mosse alla sentenza sul punto della responsabilità di Antonino e Francesco FERRERA in ordine ai reati loro ascritti non sono condivisibili.

Un punto, che è ampiamente toccato dalle argomentazioni difensive e sul quale occorre fare chiarezza immediatamente, è quello concernente i rapporti familiari. Si dice dalla difesa che i primi giudici, privilegiando come elemento negativo i rapporti familiari dei fratelli Antonino e Francesco col loro germano Giuseppe e con i cugini CANNIZZARO e SANTAPAOLA all'oggetto, appunto, di inferirne grave indizio di appartenenza al sodalizio mafioso e dedito al traffico di stupefacenti, avrebbero coinvolto i prevenuti in una sorta di responsabilità collettiva familiare negligendo in questo modo il principio fondamentale della personalità della responsabilità penale. E, però, osserva il collegio, l'argomento è assai riduttivo, non tanto perché i primi giudici sono pervenuti al convincimento essere i due fratelli FERRERA responsabili dei reati loro ascritti per ben numerose indicazioni tutte sfavorevoli agli stessi, quanto perché il rapporto familiare in se stesso indubbiamente non può costituire nulla di negativo, esso esprimendosi, al modo di tutti, secondo schemi ancorati al sentimento, all'affetto, alla reciproca assistenza, ma

diventa quanto meno indicativo di un diverso modo di intendere la relazione familiare quando vi si sovrappongono interessi che esulano del tutto dalla mera intrinsechezza di famiglia. E nel caso di specie nè i fratelli CANNIZZARO nè il SANTAPAOLA vengono in considerazione in quanto congiunti del FERRERA ma in quanto con i medesimi operavano e agivano legati da comuni interessi non certamente di famiglia o, se mai, di famiglia nel senso che questa espressione ha nei sodalizi di mafia. Dunque i primi giudici, richiamando il rapporto di parentela anzidetta non hanno fatto affidamento su questa come ragione principale del loro convincimento, ma per mettere in evidenza sul piano storico quello che costituisce un fatto oggettivo che, nella specie, aveva ed ha una connotazione negativa. Sul punto, del resto, anche le indagini della guardia di finanza erano pervenute alla conclusione che i FERRERA, i CANNIZZARO ed il SANTAPAOLA agivano in perfetta intesa.

Un altro punto, anch'esso ampiamente trattato dalle bene articolate argomentazioni difensive, è quello che riguarda il coinvolgimento specifico dei prevenuti nel traffico di stupefacenti. Si dice appunto che il coinvolgimento noto dei fratelli FERRERA nel traffico del contrabbando di tabacchi lavorati esteri non avrebbe dovuto indurre i primi giudici a ritenere acriticamente, e senza per altro indicazione specifica alcuna per Francesco FERRERA (cioè indicazione nominativa), il coinvolgimento dei medesimi nel traffico di stupefacenti. Tanto più, si è anche detto e ribadito, che quel DATILO, comandante della m/n

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.


Maria Catania che aveva nel luglio 1982 partecipato ad un'operazione di sbarco di hashish nelle coste calabresi nell'interesse dell'organizzazione dei FERRERA, in realtà, mentre la prima corte era in camera di consiglio, sentito dalla terza corte nel procedimento contro Abdel AZIZI aveva ritrattato (ritrattazione di cui c'era già traccia in due lettere pervenute in quel lasso di tempo alla corte), a parte che le stesse originarie dichiarazioni, per il loro contenuto, le vistose contraddizioni, le inaccettabili descrizioni del modo impiegato per lo sbarco di hashish sulle coste calabresi, non avrebbero mai dovuto conseguire il crisma della credibilità che dai primi giudici era stato loro erroneamente conferito.

Questa essendo in nuce la doglianza sul punto anzidetto la corte obietta che l'interesse unitario che muoveva i germani FERRERA ad occuparsi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri non può ritenersi essere venuto meno in un periodo in cui, come in altre parti della sentenza è stato detto (e principalmente nella parte che riguarda il traffico di stupefacenti), i canali che erano stati percorsi per il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri furono percorsi per il nuovo ed inoltre più remunerativo traffico di droga per il quale non si doveva fare altro se non sfruttare un'organizzazione già esistente ed efficiente, che si serviva di mezzi (nella specie e soprattutto) navali, verosimilmente gli stessi che già erano stati impiegati per l'altro traffico (che non si è mai detto essere del tutto venuto meno e che, collateralmente, poteva

continuare ad esistere, come nel caso del trasporto eseguito dall'Alexandros T sequestrata il 30 settembre 1983 al largo di Capo Spartivento, episodio che, secondo il collegio, ha una connotazione sua propria; sul punto v. par.10.357 che tratta la posizione di Nicolò TRAPANI).

Se, poi, si vuole affidare alla ritrattazione di DATTILO l'argomentazione ulteriore dell'estraneità dei prevenuti all'organizzazione del traffico di stupefacenti di cui è discorso, allora è necessario puntualizzare che il DATTILO, personaggio indubbiamente di pessima moralità (su questo punto la difesa ha pienamente ragione e trova, quindi, consenziente il collegio), non è assolutamente credibile nella ritrattazione la quale è connotata da palese mendacio specialmente laddove il collaboratore-pentito ha creduto di riacquistare dignità accusando organi dello Stato di vili compromissioni per ottenere da lui informazioni false da spacciare per vere.

Per una disamina approfondita dell'incredibilità della ritrattazione del DATTILO si rinvia alla posizione di Saverio RIELA il quale, insieme con Giuseppe FERRERA, Nicolò TRAPANI, Orazio TORRISI, e Francesco CERTO nonché con lo stesso DATTILO, fu imputato nel procedimento contro Francesco LAGANA' ed altri per l'operazione di sbarco succitata, conclusosi con sentenza di condanna definitiva (che non riguarda il TRAPANI ed il FERRERA le cui posizioni vennero separate, ma che fissa inequivocabilmente e definitivamente il fatto storico dello sbarco di kg. 11.300 di hashish sulle coste calabresi nel luglio 1982). I giudici



calabresi avevano anche raccolto la dichiarazione del libanese Adel Aziz CHIDIAC, ma di ciò meglio nel par.10.301 che appunto riguarda la posizione del RIELA. In questa sede interessa puntualizzare che quel traffico era proprio dell'organizzazione dei FERRERA e non importa che in quel processo i due prevenuti non fossero presenti, essendosi allora proceduto soltanto contro il fratello Giuseppe, importa che al giro di interessi che il Giuseppe rappresentava essi fossero collegati perché insieme essi esplicavano l'attività di traffico.

In questo contesto attaccarsi al giudizio negativo dato dai giudici romani alla personalità di Pietro DE RIZ che nel processo contro Sergio GRAZIOLI, Giuseppe e Antonino FERRERA e Francesco CANNIZZARO per la cessione di droga a Raffaele PERNASETTI e Enrico DE PEDIS concluso con l'assoluzione degli imputati (del quale si è detto ampiamente nella più volte citata posizione del CANNIZZARO alla quale, pertanto, può pure farsi rinvio) non è produttore. Come si è osservato nella posizione anzidetta, ma qui si ribadisce in breve, DE RIZ è un personaggio non immune da gravi sospetti di mendacio, ma la corte più volte ha affermato che il mendacio parziale o il mendacio accertato per un caso non può essere considerato come connotazione globale della personalità, di guisa che chi è colto appunto in mendacio parziale per questo non debba essere creduto in ordine ad altri fatti, senza dire che il giudizio espresso in un processo ha effetto nel processo e non può essere travasato in altro processo se non in quanto

il giudice di questo criticamente lo faccia proprio. E nella specie non c'è motivo di dire che DE RIZ dove ha parlato dei traffici a cui si è riferito in questo processo abbia mentito. Giustamente, per altro, il procuratore generale ha fatto rilevare (ma la corte ne ha pure fatto un argomento nella posizione di Francesco CANNIZZARO) che in quel processo i giudici romani avevano giudicato inaffidabile il DE RIZ che si riferiva ad episodio non confermati da Alan THOMAS).

Anche il riferimento al decreto del tribunale di Catania in data 21 luglio 1984 con cui Francesco FERRERA venne sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato altrove non è affatto improprio. Non è che i giudici di primo grado abbiano desunto una personalità criminale del prevenuto dal contenuto del decreto anzidetto, al contrario essi hanno dato atto che quella personalità, definita criminale proprio dai giudici catanesi, era per l'appunto quella che gli atti evidenziavano. Il decreto che in sentenza è citato per relationem è in atti ed esso costituisce un elaborato di notevole contenuto perchè i giudici che esaminarono il caso del FERRERA all'oggetto della misura richiesta e lo qualificarono "indiziato di mafia" procedettero ad una disamina minutissima di tutte le vicende in cui Francesco FERRERA era stato implicato, sicchè, a prescindere dall'esito giudiziario delle stesse quando esse presentavano connotazioni di rilevanza penale, i fatti storici, cui il FERRERA aveva preso parte ed era stato protagonista o comprotagonista, non possono sfuggire al



giudizio globale di una partecipazione attiva del medesimo al mondo criminale della zona catanese (nel decreto si accenna anche ai rapporti col SANTAPAOLA ed alle relazioni con la malavita palermitana). Se quei fatti erano allora buoni per conferire al FERRERA la condizione di "indiziato" di appartenenza a sodalizio mafioso, ed è noto che il giudizio di prevenzione si poggia su premesse diverse da quelle che sorreggono il giudizio penale, i contenuti delle dichiarazioni di Salvatore PARISI (un minore che ha dato utilissime informazioni), di Angelo EPAMINONDA, di Giuseppe LICCIARDELLO, e delle conversazioni telefoniche alle quali i primi giudici hanno fatto riferimento completano, confermando l'inserimento del FERRERA nella famiglia di Catania come esponente del clan del SANTAPAOLA, il quadro di insieme che esce impreziosito dalle puntualizzazioni di Antonino CALDERONE contenute nelle dichiarazioni acquisite nel presente grado del giudizio e confermate nel corso dell'interrogatorio reso al presidente del collegio ed al consigliere relatore, delegati dalla corte, a Roma il 12 ed il 13 maggio 1989. Il CALDERONE ha ripetutamente dichiarato che Francesco FERRERA era uomo d'onore dal 1962 cioè da quando lo divenne lui medesimo (v. pag.462) e ha dato una serie di particolari relativi a vicende in cui il FERRERA era stato protagonista o comprotagonista (v. pagine richiamate nella pagina anzidetta) procedendo anche al riconoscimento fotografico del soggetto (v. pag.602 e 669). Ma già Salvatore PARISI, parlando anche per l'Antonino, aveva detto che entrambi erano della famiglia di Catania e

4

del clan di SANTAPAOLA, e Angelo EPAMINONDA aveva riferito di essere stato anche presente ad una specie di dibattito fra Nello FERNICE e Gaetano FIDANZATI i quali, dopo la morte di Giuseppe CALDERONE avvenuta nel settembre 1978, opinavano l'uno per la successione in favore del FERRERA l'altro per la successione in favore del SANTAPAOLA, il che spiega la confidenza di LICCIARDELLO ad un funzionario di polizia circa la temerarietà del ferimento del 15.6.1982 ("si era colpito in alto") e le apprensioni per la salute di "Franco" come appare dalla conversazione telefonica fra Calogero CAMPANELLA e Domenico CONDORELLI (v. par.10.76 posizione del CONDORELLI). Anche DATTILO riferì che mentre era in Grecia aveva sentito del ferimento suddetto.

A proposito di DATTILO giova ricordare che Antonino FERRERA si era occupato della visita alla m/n Dusk (della quale ha parlato anche Paul WARIDEL). L'episodio della Dusk è sintomatico. Con la Dusk si voleva organizzare un trasporto di stupefacenti che non potè condursi in porto perchè il fermo dell' Alexandros G fece fallire il progetto. Ma Antonino FERRERA nel maggio 1983, insieme con Carmelo SAVOCA, si recò a Glifada (Atene) tra il 23 e il 27, giusto in quel lasso del fermo dell'Alexandros G. Il pretesto era l'incontro di calcio fra le squadre della Juventus e dell'Amburgo. In realtà i due non andarono alla partita, ma videro il DATTILO (sul punto v. la posizione di Carmelo SAVOCA, par.10.313; ma è lo stesso Antonino FERRERA ad ammettere che la partita, per la quale egli si era mosso dall'Italia - con molto entusiasmo secondo le prime



spiegazioni - fu veduta davanti ad un televisore).

Una notazione ancora in ordine alla dichiarazione di CALDERONE che ha escluso che Antonino FERRERA fosse uomo d'onore. La corte ha più volte detto che la condizione di uomo d'onore certamente è sintomatica dell'inserimento del soggetto così qualificato in sodalizio mafioso atteso che nel gergo della mafia la qualità di uomo d'onore ha una precisa significazione. Tuttavia il mancato riconoscimento di detta condizione (talvolta per motivi che vengono ritenuti ostativi a causa di particolari situazioni) non impedisce affatto che l'individuo a pieno titolo partecipi alla vita del sodalizio di cui condivide programmi e finalità. Questo è il caso, secondo il collegio, di Antonino FERRERA, nei cui confronti c'è la citata testimonianza di Salvatore PARISI, ma ci sono anche le indicazioni, non sottovalutabili, di Salvatore MALTESE che in carcere, raccogliendo notizie, seppe che le cosche palermitane erano collegate con quelle catanesi di SANTAPAOLA a loro volta vicine al "cavadduzzu" (f.413441) e di Pasquale D'AMICO che cita il "cavadduzzu" fra gli affiliati del SANTAPAOLA (f.411901).

Non è necessario, dunque, immerare oltre, giacché tutte le indicazioni anzidette convergono verso il pieno inserimento dei fratelli Antonino e Francesco FERRERA nel sodalizio operante in Catania, collegato alle famiglie palermitane e interessato al traffico degli stupefacenti, e in quell'altro, più specificamente circoscritto agli interessi romano-catanesi dei FERRERA stessi oggetto delle

indagini del nucleo centrale di polizia tributaria del 17 novembre 1983 n.55649 (oltre che nel par.10.54 che tratta della posizione di Francesco CANNIZZARO, utili richiami e riferimenti concernenti questo più circoscritto sodalizio sono contenuti nei paragrafi che trattano la posizione di ciascun coimputato da Giuseppe BELLIA a TRAPANI).

Sulle altre questioni sollevate dalle parti la corte si è occupata nella parti IV e V (così per le questioni connesse alle contestate aggravanti, al concorso fra i reati associativi di natura diversa, alla continuazione e problemi connessi) e per tanto alle stesse va fatto rinvio.

In ordine alla determinazione della pena, della cui misura il pubblico ministero si è doluto deducendone l'esiguità, la corte osserva che, premesso che gli imputati non sono meritevoli anche per i precedenti risultanti dai certificati penali in atti delle chieste attenuanti generiche, la pena nel complesso può rimanere ferma nella misura stabilita dai primi giudici modificando il calcolo nel modo seguente: a) per l'associazione di stampo mafioso, nella quale rimane assorbita l'associazione di cui al capo 1 secondo l'orientamento seguito da questa corte, esclusa l'aggravante di cui all'art.112 n.1 c.p. incompatibile con la struttura dell'associazione anzidetta e compresa la continuazione rispetto al capo 9, anni sei e mesi sei (p.b. a.4 e m.6 + 1/3 per aggr. ex art.416-bis VI c. + 81); b) per i reati di cui ai capi 13, 22, 20, essendo più grave il reato di traffico, l'ingente quantità essendo in re ipsa, esclusa l'aggravante di cui al n.2 dell'art.74 della legge



sugli stupefacenti (secondo quanto la corte ha precisato nella parte V) e compresi un aumento a norma dell'art.63 c.IV ultimo inciso c.p. (secondo la riserva espressa nella parte suddetta) e altro per la continuazione, anni 10 e mesi sei (p.b. a.6 e lire 45 milioni +1/3 per aggr. art.74 c.2 + aumento per effetto della riserva suddetta = a.9 e lire 80 milioni + art.81 = a.10 e m.6 e lire 120 milioni).

Fermo il resto.



10.136. FERRERA Francesco. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel paragrafo precedente.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or 'F', located below the text.

962193

10.137. FICARRA Giuseppe. - L'imputato e' stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) per insufficienza di prove e da quelle di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti) con formula piena.

Contro la relativa statuizione hanno proposto appello il procuratore generale, che non ha presentato motivi, il procuratore della Repubblica, che ha chiesto la condanna per tutte le imputazioni sulla base delle prove acquisite in processo, ed infine lo stesso imputato, il quale ha reclamato la formula piena anche per i reati associativi.

Nelle conclusioni di questo dibattimento, il p.g. ha chiesto l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte che effettivamente le conclusioni del requirente devono essere condivise.

Per vero, sul conto del FICARRA erano state acquisite le rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva affermato (f.450237) di aver "sentito parlare" dell'imputato come "uomo d'onore", forse appartenente alla stessa "famiglia" di Leonardo VITALE (un "pentito" ante litteram, da tempo deceduto, sulle cui rivelazioni sono state in questo processo tratti argomenti di giudizio), aggiungendo di non averlo mai conosciuto.


Secondo la tesi d'accusa, queste rivelazioni avrebbero potuto trovare riscontro nel fatto che il FICARRA era stato

processato nel 1977 per associazione per delinquere assieme ad altri coimputati di questo processo; nonche' nella circostanza che si era ricavato che lo stesso era stato in passato dedito al contrabbando di tabacchi, attivita' notoriamente sfociata nel piu' redditizio traffico di stupefacenti.

Ora e' innegabile che tali elementi non siano sufficienti a giustificare un giudizio di colpevolezza, non solo per la evidente genericita' dei riferimenti di cui alle dichiarazioni di BUSCETTA, ma soprattutto per la obiettiva mancanza di opportuni riscontri, che, specie in questo caso, avrebbero dovuto suffragare in modo assai piu' univoco la scarsa portata probatoria dell'indizio esaminato.

A cio' si aggiunga che perfino gli ultimi collaboratori escussi in questo grado di giudizio, CALDERONE e MARINO MANNOIA, i quali per altro verso hanno dimostrato buona conoscenza dei progressi schieramenti di "cosa nostra", non hanno indicato il FICARRA come sicuramente inserito nell'associazione criminosa.

L'insufficiente materiale probatorio, addirittura del tutto mancante quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, impongono la formula assolutoria prescritta dal vigente regime processuale.



962195

10.138. FIDANZATI Antonio. - L'imputato è stato ritenuto in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello il pubblico ministero dolendosi dell'assoluzione per i capi 1 e 10 e deducendo che, secondo BUSCETTA, CONTORNO e CALDERONE, i fratelli FIDANZATI erano tutti stabilmente inseriti nel traffico di stupefacenti ed anche nel giro mafioso dei fratelli BONO.

Le stesse doglianze sono state poi proposte dal procuratore generale, il quale ha pure dedotto le generali questioni concernenti l'esclusione delle aggravanti sui capi 13 e 22, nonché l'erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine, oltre che, nella specifica posizione dell'imputato, l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione con formula piena da tutte le imputazioni sul rilievo della totale insufficienza del materiale probatorio

acquisito e della sua sostanziale equivocità.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, tanto premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici possono essere sostanzialmente condivise. Ed infatti la prima corte aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità penale del FIDANZATI per i capi 13 e 22, sulla base di una serie di elementi di accusa univoci e concordanti (ancorchè in gran parte coinvolgenti l'intero gruppo dei "fratelli FIDANZATI": genericità, qui, non implicante alcuna utile dispersione, almeno sul punto di queste imputazioni, del valore probatorio delle fonti esaminate).

Il dato più consistente, posto a fondamento delle indagini a carico (dei FIDANZATI e dunque anche) dell'odierno imputato, era stata l'accertata abituale frequentazione di due società ("Datra s.r.l." e "Maprial", site in via Larga n.13) di Milano, che si era accertato fossero in realtà gestite, in ogni caso assiduamente frequentate, e per scopi non certamente legali, da personaggi come Gerlando ALBERTI, Antonino ENEA, Giuseppe BONO, Alfredo BONO, Ugo MARTELLO, esponenti dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti (ff.487872 segg.). Di guisa che l'ammissione dello stesso imputato circa tali fatti, nonchè sui rilevati rapporti confidenziali con l'ALBERTI (ff.487872 segg.), costituivano un primo e significativo traguardo probatorio peraltro destinato ad essere ulteriormente sorretto da altri



riscontri processuali.

I primi giudici avevano messo in luce come Giovanni MELLUSO (un "pentito" di contestato spessore morale, ma certamente in grado di riferire fatti obiettivi opportunamente valutabili) avesse intrattenuto durante la detenzione rapporti confidenziali con Gateano FIDANZATI (fratello dell'imputato, dotato del maggiore "prestigio" criminale, nei termini di cui, infra, al par.10.141) e di avere appreso da costui che anche l'odierno imputato era pienamente coinvolto nel traffico di stupefacenti (ff.439883 segg.).

Peraltro, in esatta assonanza, anche Salvatore CONIGLIO aveva dichiarato di conoscere bene l'imputato, con il quale aveva intrattenuto frequenti rapporti, incontrandolo diverse volte nel corso delle consegne di consistenti quantitativi di stupefacenti (ff.178895 segg.). E l'importanza di tale acquisizione andava esattamente correlata al dimostrato (e dallo stesso confessato) inserimento nel giro del traffico medesimo (secondo risultanze ampiamente esaminate in questo processo, oltre che in quello, ripetutamente citato in altra sede di questa sentenza, c.d. di "nonna eroina", conclusosi con condanna definitiva degli imputati chiamati in correità, e dove erano stati acquisiti puntuali elementi di prova, soprattutto grazie alle intercettazioni telefoniche ed alle rivelazioni di Salvatore ANSELMO).

Anche altri "pentiti" gravitanti nello stesso ambiente della criminalità organizzata dedita al traffico di

stupefacenti, avevano offerto significativa conferma.

Come, in primo luogo, Angelo EPAMINONDA, il quale aveva riconosciuto per fotografia l'imputato, ricordando di averlo incontrato in compagnia del più "rappresentativo" Gaetano (f.489723); o come Alfonso PASTURA, il quale aveva indicato il gruppo dei fratelli FIDANZATI come uno dei principali punti di riferimento dei traffici medesimi (ff.003362, 003373, 003383 segg.).

A fronte di queste considerazioni, che - come è evidente - nella loro stringente coerenza probatoria resistono ad ogni censura, le proposizioni difensive si sono incentrate oltre che nella ricorrente contestazione della portata probatoria delle chiamate in correità da parte dei cosiddetti "pentiti" (temi trattati in via generale nella parte III di questa sentenza) e in particolare di quelli escussi in ordine alla posizione di questo imputato (anch'essi oggetto di complessiva disamina nella sede richiamata), nel tentativo di individuare, quanto meno in termini di equivocità e dunque di dubbio, un significato ed una ragione leciti di quei contatti, di quelle frequentazioni, di quei rapporti.

Ma non è difficile rilevare come qualsiasi appiglio ad affari magari leciti (o di non comprovata connotazione illecita) non possa turbare il quadro probatorio definibile dal complesso delle risultanze esaminate; sia perchè, come viene evidenziato anche in altre sedi, gli affari che venivano in discussione presso quelle sospette sedi di società milanesi erano in larga parte di contenuto illecito



(e appunto, in particolare, afferenti proprio al traffico di stupefacenti), sia perchè, più in generale, è nello stesso ordine logico della realtà che tutto ciò che costituisce "paravento" di attività illecite abbia il promiscuo e parziale contenuto di transazioni formalmente lecite (onde non giova indagare, in una corretta dialettica processuale, se e come uno o più affari veri e reali siano stati trattati e perfezionati in quelle sedi).

Il riscontro probatorio è difatti affidato al reciproco completamento di fonti indiziarie, magari autonomamente equivoche, ma che appunto solo nella contestuale valutazione sorreggono il convincimento. E le stesse, ancorchè generiche, indicazioni afferenti all'intero gruppo familiare (appunto dei "fratelli FIDANZATI"), esse stesse dotate di contenuto intrinsecamente non decisivo, finiscono qui, nella complessiva valutazione, con l'apportare un concorrente, ma altrettanto significativo, contributo ricostruttivo: perfino quelle di cui si dirà, afferenti all'ipotesi accusatoria dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, e che hanno una loro notevole portata indiziarie (anzi, perfino ricevendo le accuse concernenti gli stupefacenti un maggiore supporto logico dalla carente dimostrazione dell'adesione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, dal momento che la presenza dell'imputato, conosciuta negli ambienti, finisce con il giustificarsi proprio alla stregua dell'attività di traffico e di adesione al sodalizio associativo allo stesso preordinato).

Quanto, dunque, alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, la corte di primo grado aveva osservato come le acquisizioni processuali avessero troppo genericamente colpito "tutti" i fratelli FIDANZATI. Difatti sia BUSCETTA che CONTORNO avevano espresso simili indicazioni sul conto di costoro (ff.450016-450340-450208), ed anzi il primo aveva finito con il manifestare dubbi proprio sul conto dell'odierno imputato (ivi). E se è vero che anche CALDERONE (pag. 659 dich. istr.) aveva riconosciuto nella foto dell'imputato una persona a lui nota (fatto, dunque, implicante appunto la "presenza" del FIDANZATI nel "giro" della criminalità, ma leggibile nei termini prima detti), così come è vero che Gennaro TOTTA ed altri "pentiti" avevano ricordato (si veda il par. 3.4) che si era dato un ordine, impartito fra gli altri ai FIDANZATI, di eliminare CONTORNO; è pure vero però che MARINO MANNOIA ha, molto significativamente, confermato (all'udienza del 5 gennaio 1990) che dei fratelli FIDANZATI costui (a differenza di altri due, come si dirà nei paragrafi seguenti) non era un "uomo d'onore".

Laddove, dunque, alla stregua di tutto ciò nulla consente di superare quella soglia di genericità e dunque di equivocità nella quale il contesto accusatorio si è arrestato una volta che l'imputato era comunque gravitante nell'organizzazione criminale dedita ai traffici illeciti.

Di guisa che la statuizione impugnata (con le correzioni di cui alle questioni di carattere generale, come l'erronea indicazione delle aggravanti di cui alle

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. S.', and the second is a more abstract, scribbled signature.

imputazioni sugli stupefacenti, nonché con la ritenuta continuazione fra reato associativo e reato-scopo, che assorbe di fatto la questione dell'aggravante dell'ipotesi di cui all'art. 75 legge stupefacenti: tutte questioni esaminate nella parte generale, e nei par. 5.6 e 5.7 in particolare) va sostanzialmente confermata (adeguandosi, altresì, la formula assolutoria dubitativa al nuovo regime processuale).

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale attesa la personalità di spicco del prevenuto nell'ambiente dei traffici di stupefacenti, la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il risultato finale resiste all'applicazione dei criteri indicati, onde anche questa statuizione va confermata con la seguente modificazione del calcolo: p.b. art. 71 = anni cinque e lire 20.000.000 più aggravante 1/2 (art.74 cpv, secondo i criteri esposti al par.5.7) più 81 cpv., così restando sostanzialmente accolta la doglianza del procuratore generale, legittimante il calcolo di cui sopra, e tuttavia inalterata nel suo complesso la pena inflitta dai primi giudici.

10.139. FIDANZATI Gaetano - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 (a questo unificato il capo 19) e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 180 milioni di multa oltre pena accessoria e misura di sicurezza.

Ha proposto appello il procuratore generale dolendosi dell'esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni sugli stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi ed i reati-scopo; ha altresì dedotto la esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto, a sua volta, appello eccependo l'assoluzione, sul rilievo dell'insufficienza o comunque della contraddittorietà delle fonti esaminate in ordine ai capi 1 e 10 della rubrica ed inoltre eccependo la preclusione del precedente giudicato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22; in subordine, invocando l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna riportata a Torino.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tanto premesso, la corte che il giudizio di

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a more vertical, cursive 'M' followed by a flourish.

responsabilità dell'imputato in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli resiste alle doglianze proposte, ancorchè, come sarà detto, la decisione impugnata debba essere riformata quanto al regime sanzionatorio.

I primi giudici avevano infatti cominciato con il notare come la preminenza della figura dell'odierno imputato fosse risalente ad epoche pregresse, allorquando per esempio nel 1970, a Milano, nei pressi della sua abitazione erano stati fermati personaggi come Tommaso BUSCETTA, Salvatore GRECO, Gerlando ALBERTI, Gaetano BADALAMENTI e Giuseppe CALDERONE, tutti noti componenti di "cosa nostra".

Ed in realtà, che Milano fosse divenuta il centro operativo distaccato del gruppo criminale facente capo ai fratelli FIDANZATI (indicazione generica da leggere nei termini altrove avvertiti, compreso nel paragrafo precedente), venendo anzi in aperto conflitto con il gruppo, originariamente alleato, dei GRADO, in concomitanza con le vicende cruente della guerra di mafia degli anni '80 (allorquando, come si è ampiamente illustrato nella parte VI e nel par. 6.1 in particolare, costoro, divenuti alleati e sostenitori dei "perdenti", anche per i vincoli di parentela con CONTORNO, erano stati costretti a rifugiarsi in Spagna), e divenendo dopo di ciò esclusivo dominatore del giro degli stupefacenti, era stato attestato dalle univoche risultanze acquisite nel processo.

Erano state, in particolare, di decisivo rilievo processuale le indagini esperite sul conto di due società (Datra s.r.l. e Maprial), entrambe aventi sede appunto a

Milano, nella via Larga (e delle quali si é fatto cenno pure nel paragrafo precedente).

Certi Luciano FERRI e Gabriella TASSO, coinvolti nella gestione amministrativa delle società, avevano precisato che i FIDANZATI si incontravano in quella sede che era un abituale ritrovo di Alfredo BONO, Tommaso BUSCETTA, Gerlando ALBERTI, i MARTELLO, tutti uomini che le successive indagini avrebbero consentito di inquadrare nell'organizzazione mafiosa (ff.439643 segg.).

Si era peraltro proceduto ad una serie di intercettazioni telefoniche sulle utenze del BONO (personaggio saldamente rimasto "fedele" alla linea strategica dei "vincenti" e capo della "famiglia" di Bolognetta, un piccolo centro in provincia di Palermo, della quale facevano appunto parte i FIDANZATI); e da queste erano emerse significative allusioni ai FIDANZATI (attraverso una ironica utilizzazione del cognome medesimo usato nel senso comune di "fidanzato": f.054295), ma che in realtà, attraverso l'oscuro cifrario adoperato nei colloqui, tradivano la vera matrice di illiceità degli affari in discussione.

Di tal che le rivelazioni dei "pentiti" sopravvenute nel contesto del processo, avevano finito con il rendere evidenti le prove di responsabilità (fra gli altri, anche) dell'odierno imputato.

Di coerente contenuto erano state infatti, in primo luogo, le indicazioni di BUSCETTA, il quale aveva ricordato come tutti i FIDANZATI facessero parte della "famiglia" di



Bolognetta (ff.450016, 450340), peraltro superando la genericità del globale riferimento (appunto a "tutti i fratelli FIDANZATI") con la ulteriore specificazione che, in particolare, proprio Gaetano FIDANZATI, che lui aveva conosciuto personalmente nel corso di un comune periodo di detenzione a Palermo, era un personaggio vicino a Giuseppe BONO (ff.450132- 450208).

A conferma di quanto rivelato da BUSCETTA, anche Salvatore CONTORNO aveva ricordato come, appunto, i fratelli FIDANZATI fossero componenti della "famiglia" di Bolognetta, vicini ai gruppi emergenti del c.d. "corleonesi" (ff.456543- 456649), e che si occupavano di smerciare nella piazza di Milano l'eroina prodotta nei laboratori siciliani (f.456698).

Peraltro, questo "pentito" era stato protagonista diretto di uno scontro verbale (condotto nella precarietà, ma non insormontabile, della comune condizione carceraria, e difatti messo in dubbio dalle difese, ma infondatamente) quando il FIDANZATI gli aveva raccontato di essere stato proprio lui ad invitare Antonino GRADO (par. 6.16, cui si rinvia) a presentarsi a Palermo durante la guerra di mafia (ff.456396 segg.).

Anche Stefano CALZETTA, peraltro, parlando dell'imputato, lo aveva ricordato come un "mafioso di rispetto" (f.221020).

Un altro "pentito", Armando PRAGOMENI, aveva riferito (ff.410851 segg.) che, trovandosi nel 1979 in Lombardia, si era recato in compagnia di altri pregiudicati in un

ristorante del centro di Milano per acquistare "roba" da "tale FIDANZATI" (identificato appunto dallo stesso FRAGOMENI nell'odierno imputato), il quale gli aveva procurato, tramite un terzo, una valigetta colma di ben tre chilogrammi di eroina e due chilogrammi di cocaina (fatti peraltro sottoposti a verifica dibattimentale, grazie ad un confronto fra il FRAGOMENI e l'imputato, all'ud. del 18 settembre 1986).

Ancora, Giovanni MELLUSO (i cui stretti rapporti carcerari con gli imputati erano stati oggetto di specifico accertamento anche attraverso le segnalazioni della autorità penitenziaria e comunque attestati da un altro collaboratore, Pasquale D'AMICO: f.083550), aveva ricordato di avere ricevuto confidenze in carcere dal FIDANZATI, il quale si era dimostrato informato dei fatti criminosi palermitani, finendo con l'ammettere che faceva parte del gruppo di mafia dominante a Palermo (ff.439886 segg.); anzi il FIDANZATI avrebbe fatto apprezzamenti sulla imminente fine del prefetto DALLA CHIESA per mano della mafia: fatti comunque irrilevanti, anche ai fini della corrispondente trattazione, trattandosi di mere conversazioni prive di obiettive consistenze, ma utilizzabili solo per rimarcare, come qui é necessario, la familiarità fra i due detenuti).

A sua volta, anche Angelo EPAMINONDA aveva precisato (f.495158) di avere appreso dalla voce di Nello PERNICE, anche lui "uomo d'onore", come anche il FIDANZATI rivestiva la qualifica di affiliato, aggiungendo di avere assistito nel 1979, a Milano, ad una riunione nel corso della quale si

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

erano discussi problemi connessi all'organizzazione mafiosa (f.493379); ricordando che lo stesso imputato, assieme a lui, aveva partecipato alla festa di battesimo del figlio di Francis TURATELLO, giustappunto riservata solo a uomini d'onore di rango e a grossi esponenti della malavita (f.489549), e precisando che i fratelli FIDANZATI detenevano comunque il monopolio nel nord Italia anche del traffico di cocaina (f.495158), tanto che gli aveva proposto, nel 1981, di partecipare per duecento milioni di lire ad una grossa importazione di tale sostanza dalla Bolivia (f.489641).

Infine, Pasquale D'AMICO aveva riconosciuto l'imputato in fotografia (f.083545) come l'uomo della mafia palermitana che era addetto ai rapporti con le organizzazioni camorristiche. Anche lo stesso FIDANZATI aveva partecipato a diverse riunioni aventi per oggetto rapporti tra le famiglie palermitane e gruppi camorristici napoletani: fatti confermati appunto dal "camorrista" Mario INCARNATO, il quale aveva riferito (ff.082757 segg.) di avere personalmente conosciuto l'imputato in occasione di una riunione tenutasi appunto a Marano, nel 1980, nella villa di NUVOLETTA.

A fronte di queste risultanze, gli sforzi difensivi (oltre che nelle consuete, ed altrove esaminate, questioni sulla credibilità dei "pentiti") si sono concentrati nella analitica scomposizione delle varie fonti, allo scopo di screditarne la portata intrinseca; imponendosi, dunque, anche in questo caso l'avvertenza, varie volte ripetuta nella presente sentenza, che una corretta valutazione delle

prove non può procedere (a parte, infatti, i pur encomiabili sforzi difensivi) che da una complessiva definizione del quadro probatorio, dove ogni incompleta emergenza si integra e dove acquisisce univoco significato concorrente il dato storico possibilmente ambiguo o apparentemente irrilevante.

Così, come si era pure accennato nel paragrafo precedente, sarebbe ultroneo cercare di giustificare la frequenza dell'imputato (e dell'intero suo gruppo familiare, di rinomata risonanza criminale) nelle sedi delle società milanesi con il possibile svolgimento (anche) di attività lecite, come la vendita di camion; ovvero sottolineare sull'inesistenza di sicuri appigli probatori sull'oggetto dei vari incontri (frequentazioni, telefonate, visite, ecc.) di cui si è detto. Perché questi, come gli analoghi dati indiziari, in tanto sono utili in quanto attestano, non già l'esistenza di una precisa attività (il cui specifico contenuto difatti non è stato contestato), ma soprattutto e in via generale l'immanenza di un vincolo associativo, nella specie di duplice valenza contenutistica (difatti, oltre che mirante ai generici scopi di criminalità mafiosa, anche finalizzato al traffico di stupefacenti), e dal quale scaturiscono i primi, significativi, indizi da confrontare con le residue risultanze.

Di guisa che le rivelazioni dei "pentiti", sulle quali si appuntano le dettagliate critiche difensive, finiscono con il realizzare il giusto completamento del quadro probatorio.

Non a caso, poi, le proposizioni difensive tendono a

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, while the one on the right is a more traditional, blocky signature.

sottolineare gli aspetti possibilmente problematici delle fonti singolarmente considerate, facendo cioè leva sulla minore portata indiziaria di ciascuna di esse, come risultante dalla analitica scomposizione.

Ma questa corte, che già nelle richiamate trattazioni generali si é data carico di sottoporre a meritata revisione critica le fonti in questione, esaminandone gli aspetti soggettivi (quelli cioè correlati alla personalità di ciascun "pentito") e quegli oggettivi, nella variegata casistica delle verifiche processuali, ha cercato di offrire una risposta adeguata alle numerose contestazioni difensive; traendone - per quanto qui interessa riepilogare - la conclusione di una necessaria verifica in concreto di ogni punto delle cospicue rivelazioni, tutte meritevoli di attenta considerazione processuale, senza preconcepita preclusione e senza nessuna prioristica professione di sicura attendibilità.

E il dato che si ricava, nella somma di quelle deduzioni, e con particolare riguardo alla posizione processuale dell'odierno imputato, é certamente quello di una singolare quanto inoppugnabile convergenza di elementi indiziari; nella specie, sicuramente concordanti nel definire il contesto criminale, nel quale il FIDANZATI (al pari dei suoi fratelli) si muoveva ed operava, nonchè gli specifici settori di attuazione del programma criminoso.

Le dettagliate indicazioni dei "pentiti" sulle attività di traffico di stupefacenti, qui arricchite dall'individuato collegamento tra la "base" operativa

milanese ed il centro direzionale siciliano (in termini dunque implicanti che quello lombardo costituiva l'insediamento periferico di una più vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti) e pertanto specificate nell'esistenza di movimenti di quantitativi di stupefacenti, prodotti e lavorati in Sicilia per il successivo smercio nella zona di Milano, consentono dunque di condividere la tesi accusatoria che ha dedotto la maggiore e per certi versi differente ampiezza delle presenti imputazioni, rispetto a quelle (relative ad alcuni specifici episodi di traffico) che già avevano formato oggetto del processo definito a Torino, nelle more (osservandosi, altresì, che la deduzione difensiva circa l'insediamento in Lombardia dell'imputato in alternanza a vari periodi carcerari non solo non smentisce il quadro probatorio ma afferisce ad elementi esattamente compatibili con le risultanze esaminate).

Di tal che la soluzione giuridica più corretta appare quella di considerare collegati dallo stesso disegno criminoso i fatti colà giudicati con quelli di cui alle imputazioni di questo processo, comprendenti anche - difatti - la contestazione del momento associativo sicuramente emergente degli atti, nei termini già esaminati.

Per quanto attiene alle imputazioni associative (capi 1 e 10), non solo non vi é, a fortiori, alcuna obiettiva preclusione processuale, ma neppure (e per le considerazioni anticipate in via generale nei par. 4.6 e 5.5, sostanzialmente riassumibili nella constatata autonomia dei



due diversi ambiti associativi, ciascuno ispirato ad una sua autonoma spinta volitiva), può ravvisarsi il medesimo vincolo di continuazione.

Peraltro, in aggiunta ai già corposi dati processuali ricordati, sono sopravvenute in questo dibattimento di appello le dichiarazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.


Il primo (pag.659 dich. istr.) ha riconosciuto nella riproduzione fotografica le sembianze di una persona a lui nota: a conferma, dunque, della "presenza" operativa del FIDANZATI in vasti spazi di criminalità organizzata (e CALDERONE era stato, come si è detto in altre sedi, qualificato testimone anche di fatti accaduti ai margini del traffico di stupefacenti).

Il MARINO MANNOIA, dal canto suo, ha univocamente confermato che Gaetano FIDANZATI (al pari del fratello Stefano, infra, par.10.141, e a differenza degli altri due, par. 10.138, 10.140) era un qualificato esponente della "famiglia" mafiosa di Bolognetta.

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla quale si sono pure appuntate le doglianze della pubblica accusa, la corte, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritiene adeguata la pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come specificato nelle premesse generali (p.b. a. 5 + aggr.c.6 = a. 6 m.8 + aggr. art. 7 L.575/65, sussistendone i presupposti legali, come da risultanze in atti).

In ordine, invece, ai reati concernenti gli stupefacenti, si ritiene adeguata la pena ulteriore di anni

cinque di reclusione e lire ottanta milioni di multa, da aggiungere a quella già inflitta dalla corte di appello di Torino, con sentenza del 13 novembre 1985, divenuta irrevocabile l'8 dicembre 1988.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized, cursive letter 'M' or similar character.

10.140. FIDANZATI Giuseppe - L'imputato è stato ritenuto in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello il pubblico ministero dolendosi dell'assoluzione per i capi 1 e 10 e deducendo che, secondo BUSCETTA, CONTORNO e CALDERONE, i fratelli FIDANZATI erano tutti stabilmente inseriti nel traffico di stupefacenti ed anche nel giro mafioso dei fratelli BONO.

Le stesse doglianze sono state poi proposte dal procuratore generale, il quale ha pure dedotto le generali questioni concernenti l'esclusione delle aggravanti sui capi 13 e 22 nonché l'erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine, oltre che, nella specifica posizione dell'imputato, l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione con formula piena da tutte le imputazioni sul rilievo della totale insufficienza del materiale probatorio acquisito e


della sua sostanziale equivocità.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Tutto ciò premesso, osserva la corte che la sentenza impugnata può essere sostanzialmente confermata quanto alle statuizioni adottate nei confronti dell'imputato Giuseppe FIDANZATI (con l'adeguamento della formula assolutoria dubitativa per i capi 1 e 10 ai nuovi regimi legali).

Come si è detto a proposito di Antonio FIDANZATI (par. 10.138), la cui posizione è per certi versi analoga a quella dell'odierno imputato, la prima corte aveva ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dello stesso per i capi 13 e 22, sulla base di una serie di elementi di accusa univoci e concordanti (ancorchè in gran parte coinvolgenti l'intero gruppo dei "fratelli FIDANZATI": genericità, anche qui, non implicante alcuna utile dispersione, almeno sul punto di queste imputazioni, del valore probatorio delle fonti esaminate).

Si era, in particolare, osservato come Giovanni MELLUSO (che, come si era detto, era un "pentito" di contestato spessore morale, ma certamente in grado di riferire fatti obiettivi opportunamente valutabili) avesse ricordato di avere intrattenuto durante la detenzione rapporti confidenziali con Gaetano FIDANZATI (fratello dell'imputato, dotato del maggiore "prestigio" criminale, nei termini di cui, infra, par.10.141) e di avere appreso da costui che anche l'odierno imputato era pienamente coinvolto nel traffico di stupefacenti (ff.439883 segg.).

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'G. Melluso', and the second is another signature, possibly 'G. Fidanzi'.

Quei giudici avevano poi rilevato che la credibilità di questa fonte scaturiva anche dalle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva ricordato come tutti i fratelli FIDANZATI, notoriamente, operavano nel giro degli stupefacenti (f.458871).

E l'importanza di tale acquisizione andava esattamente correlata al dimostrato (e dallo stesso confessato) inserimento nel giro del traffico medesimo (secondo risultanze ampiamente esaminate in questo processo, oltre che in quello, ripetutamente citato in altre sedi di questa sentenza, c.d. "nonna eroina", conclusosi con condanna definitiva degli imputati chiamati in correità, e dove erano stati acquisiti puntuali elementi di prova, soprattutto grazie alle intercettazioni telefoniche e dalle rivelazioni di Salvatore ANSELMO).

Si era, inoltre, osservato come il processo avesse offerto ulteriori e significativi riscontri per esempio nella interpretazione di una conversazione telefonica in partenza dall'utenza di Alfredo BONO, ritenuto nel processo come grosso esponente del traffico di stupefacenti, nella quale (f.054296) costui, conversando con certo Giorgio CAMERANO (rimasto estraneo a questo procedimento ma evidentemente partecipe di traffici illeciti) aveva precisato di essersi da poco incontrato con (una persona ritenuta dagli inquirenti identificabile con) l'imputato (ma da costui sostanzialmente smentito).

Ma ciò che era apparso - giustamente - significativo (al di là delle contestazioni difensive, specie sul punto

del diminutivo di "Pinuccio" ovvero degli appellativi di "padrino" e "figlioccio") era proprio la evidente familiarità che traspariva nei rapporti appunto tra il BONO ed il suo interlocutore di individuata appartenenza al gruppo dei FIDANZATI, tale da implicare l'esistenza di un vincolo ben più marcato della possibile, generica, conoscenza.

Peraltro, Angelo EPAMINONDA (f.489718), un "pentito" del quale in questo processo si è sperimentata la puntuale conoscenza degli ambienti criminali milanesi, specie di quelli dediti al traffico di stupefacenti, aveva riconosciuto in fotografia esattamente questo imputato, ricordando di averlo incontrato assieme al Gaetano FIDANZATI, in un'occasione di "discussione" su temi afferenti agli ambienti del crimine.

Ed anche Alfonso PASTURA (ff.003362-003373-003383) aveva finito con il raccontare (fra tante, pur contestate, affermazioni concernenti specifici episodi di traffico di stupefacenti) che tutto il clan dei fratelli FIDANZATI costituiva uno dei principali punti di riferimento della droga nella zona di Milano.

A fronte di queste risultanze, le proposizioni difensive si sono, come negli altri casi, soffermate nella individuale contestazione di ciascuna delle fonti, sul rilievo, così agevolmente esprimibile della intrinseca non univocità di esse.

Ma, come appunto negli altri casi, la corte non può mancare di sottolineare (al di là, ripetersi, delle generiche

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

questioni circa l'attendibilità dei "pentiti", diffusamente trattata nella parte III, e che qui deve per intendersi richiamata) come un simile procedimento analitico rischi di fare smarrire la complessiva portata delle fonti medesime, destinate ad una reciproca integrazione logica e storica.

L'obiettivo ambiguità di un singolo incontro, di una conversazione, perfino, di una discussione pur afferente a temi di criminalità organizzata, può pure infatti non assumere una specifica connotazione indiziaria; ma diviene utile e convergente nella valutazione comparativa.

E le stesse, ancorchè generiche, indicazioni afferenti all'intero gruppo familiare (appunto dei "fratelli FIDANZATI"), esse stesse dotate di contenuto intrinsecamente non decisivo, finiscono qui, nella complessiva valutazione, con l'apportare un concorrente, ma altrettanto significativo, contributo ricostruttivo: perfino quelle di cui si dirà, sempre relative all'ipotesi accusatoria dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, e che hanno una loro notevole portata indiziaria (anzi, come si è detto, in altra occasione a questa assimilabile, perfino ricevendo le accuse concernenti gli stupefacenti, un maggiore supporto logico dalla carente dimostrazione dell'adesione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, dal momento che la presenza dell'imputato, conosciuta negli ambienti, finisce con il giustificarsi proprio alla stregua dell'attività di traffico e di adesione al sodalizio associativo allo stesso preordinato).

E se dunque, come avevano osservato i primi giudici

(senza, difatti, coerentemente ricavarne il sicuro convincimento circa l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso), BUSCETTA (ff.450016-450340) e CONTORNO (f.456543) avevano riferito, peraltro concordemente, che "tutti i fratelli FIDANZATI", compreso dunque l'odierno imputato, erano affiliati al gruppo attivamente operante capo in Milano, questo contribuisce, alla luce delle precise risultanze, a dimostrare che anche costui era dunque un soggetto attivamente inserito in quel giro. E come si è visto o come si vedrà nelle residue posizioni degli altri FIDANZATI (par. 10.138, 10.139 e 10.141), anche le rispettive risultanze probatorie, dalle quali è emersa la sicura connotazione di quel gruppo criminale, dedito al traffico degli stupefacenti, finiscono per rafforzare ulteriormente, completandolo, il quadro probatorio; non essendo se non logico e plausibilmente consequenziale che anche l'odierno imputato si muovesse in quel contesto proprio per spalleggiare e sorreggere le attività di tutto il clan.

Di guisa che quando i nuovi "pentiti" escussi in appello, CALDERONE (pag. 659 dich. istr.) e MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990, quest'ultimo escludendo l'affiliazione di Giuseppe FIDANZATI al sodalizio mafioso: fatti leggibili nei termini evidenziati) hanno confermato con singolare concordanza di conoscere l'imputato, quando ne hanno cioè attestato il non causale ed estemporaneo inserimento in quel contesto criminale, hanno offerto a loro volta un significativo riscontro agli elementi di prova esaminati.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'L. G.'. The second signature is a more vertical, cursive mark that appears to be 'M.'.

Alla stregua di queste considerazioni che - ripetesi - si integrano con quelle afferenti alle richiamate posizioni degli altri PIDANZATI, ritiene dunque la corte immune da qualsiasi censura la sentenza impugnata, la quale va confermata (con le correzioni di cui alle questioni di carattere generale, come l'erronea indicazione delle aggravanti di cui alle imputazioni sugli stupefacenti, nonchè con la ritenuta continuazione tra reato associativo e reato-scopo, che assorbe di fatto la questione dell'aggravante dell'ipotesi di cui all'art.75 legge stupefacenti: tutte questioni esaminate nella parte generale e nei par. 5.6 e 5.7 in particolare).

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale attesa la personalità di spicco del prevenuto nell'ambiente dei traffici di stupefacenti, la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il risultato finale resiste all'applicazione dei criteri indicati, onde anche questa statuizione va confermata con la seguente modificazione del calcolo: p.b. art.71 = anni cinque e lire 20.000.000 + aggravante 1/2 (art.74 cpv. secondo i criteri esposti nel par.5.7) + 81 cpv., così restando sostanzialmente accolta la doglianza del procuratore generale, legittimante il calcolo di cui sopra, e, tuttavia, inalterata nel suo complesso la pena inflitta dai primi giudici.

10.141. FIDANZATI Stefano - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, deducendo che, come per il fratello Antonio, anche costui era inserito in un giro di criminalità organizzata a Milano; peraltro lo stesso aveva partecipato al matrimonio di Giuseppe BONO celebrato con grande fasto a New York, ed era stato arrestato a Palermo in compagnia di Antonino ENEA, Biagio MARTELLO e Giuseppe BONO.

Il procuratore generale, insistendo anche lui nelle stesse deduzioni, ha riproposto le generali questioni dell'esclusione delle aggravanti sulle imputazioni concernenti gli stupefacenti e la questione della erronea continuazione tra reato associativo e reato-fine; ed infine, quanto alla specifica posizione di questo imputato, ha dedotto l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato appellante ha dedotto, con motivi di appello, che in realtà le accuse nei confronti di Stefano



FIDANZATI riguardavano genericamente tutti i fratelli FIDANZATI; mentre i dati acquisiti, come le frequentazioni con il Giuseppe BONO e Biagio MARTELLO ed altri, nulla avevano di illecito e comunque nulla potevano provare, tanto che a Torino egli era stato assolto in un procedimento di analogo tenore.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato coerenti conclusioni.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici, condivisibile quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie concernente gli stupefacenti, va altresì riformata nei termini sollecitati dall'accusa, riguardo alla comprovata affiliazione dello stesso FIDANZATI anche al sodalizio mafioso, denominato "cosa nostra".

La corte di primo grado, infatti, precisando anche qui che il generico riferimento delle fonti esaminate ai "fratelli FIDANZATI" fosse comunque coerente con le fondamentali esigenze del processo (notando infatti ex professo - e ciò malgrado le dunque ingiustificate proteste della difesa - che un'analisi attenta consentiva l'indicazione specifica della colpevolezza dell'imputato), aveva rilevato come concorressero a dimostrazione dell'assunto accusatorio gli accertati rapporti di frequenza, commensalità, stretta amicizia, intercorsi tra l'imputato ed alcuni pregiudicati abitualmente dediti al traffico di stupefacenti (rapporti, peraltro, ammessi dallo stesso prevenuto).

Di guisa che significativo argomento poteva ricavarsi anche dal fatto che il FIDANZATI era stato arrestato, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, in data 26 luglio 1982, mentre, all'uscita di un ristorante centrale di Palermo, si trovava in compagnia di Biagio MARTELLO, Antonino ENEA e Giuseppe BONO, personaggi di tutto rispetto nell'organizzazione mafiosa e soprattutto coincidenti con quel gruppo di persone che a Milano operava massivamente e proficuamente per via della loro attività intensissima.

Ed il fatto che l'imputato, al momento dell'arresto, fosse alla guida di una autovettura di proprietà dell'ENEA, dimostrava, oltre ogni dubbio, la stessa familiarità di rapporti e comunque la non causalità dell'incontro.

Ma, come si è detto nei paragrafi precedenti (qui richiamati per le necessarie integrazioni della motivazione), il dato indiziante di più corposo rilievo oggettivo era l'accertata frequentazione, da parte dei fratelli FIDANZATI, di due società (Datra s.r.l. e Maprial avente sede nella Via Larga) di Milano, che (come si è appunto ricordato nelle sedi prima citate) costituivano un qualificato punto di incontro di personaggi gravitanti in quel giro di criminalità organizzata.

In particolare, merita ricordare come dalle dichiarazioni rese in istruttoria e al dibattimento da Luciano FERRI (f.048756) e Gabriella TASSO (f.048783) fosse emerso che i fratelli FIDANZATI erano appunto abituali frequentatori di quelle società, non a caso giudicate

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. Ferris'. The second signature is also cursive and appears to be 'G. Tasso'.

nient'altro che un paravento di varie attività illecite; e come, secondo quanto affermato dal FERRI e dalla TASSO, le due predette società fossero sostanzialmente controllate da personaggi quali appunto il MARTELLO e Gerlando ALBERTI (grossissimo trafficante nazionale ed internazionale di stupefacenti).

Come degli altri fratelli FIDANZATI, anche di questo imputato avevano poi parlato i collaboratori; in primo luogo, BUSCETTA, il quale, dopo avere confermato come tutti i fratelli FIDANZATI fossero membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta (ff.450016-450340), aveva precisato che lo Stefano FIDANZATI era però affiliato ad un'altra "famiglia" (San Giuseppe Jato).

Anche il CONTORNO aveva confermato che i FIDANZATI fossero affiliati al sodalizio mafioso, ma aveva collocato tutti i fratelli nella "famiglia" di Bolognetta (f.456543).


Lo spessore mafioso anche di questo imputato era stato poi attestato da Antonino FEDERICO (f.437599), il quale aveva riferito circa il notevole carisma del quale lui era circondato anche in carcere.

Ma il dato più significativamente concordante era scaturito dalle rivelazioni di Angelo EPAMINONDA, il quale aveva individuato nella fotografia raffigurante l'imputato uno dei fratelli FIDANZATI, a lui ben noti per essere il più "rappresentativo" di essi, Gaetano FIDANZATI, uno dei capi assoluti del traffico di stupefacenti a Milano (f.489723); nonchè da quelle del PASTURA, il quale aveva indicato appunto l'intero gruppo dei fratelli FIDANZATI come uno dei

principali punti di riferimento degli illeciti traffici in questione (ff.003373-003383-003362).

A fronte di tali considerazioni, anche in questo caso, sono stati riproposti temi difensivi di ordine generale (affrontati nella parte III della sentenza) e di specifico riferimento alla (così ritenuta) singolare condizione di questi imputati, coinvolti in un contesto probatorio complessivo ma possibilmente generico e non sufficientemente individualizzato. Di guisa che, anche in questa sede, devono ritenersi ripetute le considerazioni già svolte (nei parr. 10.138, 10.139 e 10.140, nella parti corrispondenti alle doglianze di comune rilievo) a proposito degli altri fratelli, laddove si è notato come gli elementi apparentemente sfornti di una intrinseca valenza probatoria univoca siano destinati ad assuemere un rilievo coerentemente concordante nella contestuale valutazione (si richiamano espressamente sul punto le considerazioni sviluppate a proposito della frequentazione delle sedi sociali-paravento non solo non più equivoche nel contesto, ma neppure meritevoli di specifico approfondimento sull'esistenza, e sulla consistenza - anche - di attività effettivamente legali, appunto perchè "di copertura").

Si è notato, infatti, che un dato sicuramente indiziante, perchè aggregante di tutti questi fatti apparentemente ambigui - alla stregua di un singolare comune denominatore - era la costante presenza di persone facenti parte giustappunto di quel contesto criminale (dedito pure al traffico di stupefacenti, come ribadito dalle fonti

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more legible.

esaminate anche nelle sedi richiamate e dunque non suscettibili di perplessità alcuna).

Onde si può, al tempo stesso, comprendere il valore attribuito (quanto alla posizione di questo imputato) non solo ad una circostanza sostanzialmente non decisiva, come la partecipazione al lussuoso ricevimento nuziale a New York (per vero implicante un livello di rapporti ben più consolidato di quello normalmente riferibile a relazioni di amicizia e certe volte anche di parentela); ma altresì perfino al fatto che le stesse persone sono state sorprese insieme al momento dell'arresto ed in una circostanza di vita (come un pranzo in un ristorante di lusso) intrinsecamente sfornita - come regola - di qualsiasi significato illecito.

Perchè, appunto, in tutti questi casi finisce con il trasparire, non già - come vuole la difesa - un contenuto criminoso del fatto, ma l'esistenza di dati, riferiti alla vita di relazione dell'imputato, che costituiscono il riscontro storico e logico alle altre acquisizioni probatorie, che si completano in modo esaustivo; e principalmente alle rivelazioni dei "pentiti", il cui tenore obiettivo non può essere riduttivamente letto negli schemi generici protestati dalla difesa (i "PIDANZATI" potrebbero essere tutti o nessuno in particolare, di ciascuno dei fratelli), in quanto ne viene completata la portata storica, dal punto indiziaro, con il fatto stesso che, per esempio, l'imputato era a sua volta conosciuto dal collaboratore, perchè visto nell'ambiente.

E tale conoscenza, peraltro, si estende a tutte le verifiche sperimentate nel processo: fino a CALDERONE e a MARINO MANNOIA, che in questo dibattimento hanno confermato l'inserimento dei FIDANZATI in quel giro di criminalità (MARINO MANNOIA ha puntualmente ricordato che, a differenza degli altri fratelli, solo Stefano e Gaetano erano "uomini d'onore"; per non parlare di Gennaro TOTTA che, come viene ricordato, aveva indicato i FIDANZATI come destinatari di un preciso ordine di eliminazione di CONTORNO).

Alla stregua di queste risultanze (ripatesi, integrate sul piano della motivazione dalle considerazioni già svolte nei tre paragrafi precedenti) non si vede come poter condividere il dubbio dei primi giudici in ordine al reato di associazione per delinquere mafiosa; una volta che quei dati iniziali, involgenti l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, conseguono in questo caso un eloquente e specifico riscontro nelle indicazioni dei "pentiti" (i quali, come si è detto anche in via generale, in questo caso dimostrano di non avere agito per malevola intenzione calunniatoria, se è vero che per esempio MARINO MANNOIA ha attestato l'affiliazione solo di alcuni; mentre gli altri hanno comunque confermato che tutti facevano parte di un contesto organizzativo, che era dunque certamente quello degli stupefacenti).

Laddove, non può essere neppure in questo caso di ostacolo, perchè oggettivamente non decisiva, la circostanza che l'imputato avesse sofferto congrui periodi



di carcerazione, posto che i riferimenti probatori (specie quelli di FEDERICO e di MARINO MANNOIA) sono improntati ad una indiscutibile attualità (e in alcuni casi, appunto, e ai fini di cui al par.4.7, perfino collegati ad una situazione di vita carceraria; si vedano le parole di FEDERICO: "dei FIDANZATI ho conosciuto in carcere solo Stefano. Ho appreso in carcere però che suo fratello Gaetano è più importante di lui. Fu lo stesso Stefano FIDANZATI a rivelarmi di essere persona di grande potere...", e proprio in faccende di criminalità organizzata dove gli interlocutori erano rispettivamente bene a conoscenza degli organigrammi e dei metodi di funzionamento).

Alla pena (congruamente, in relazione ai fatti) inflitta dai primi giudici, che resistono alle verifiche di ordine generale per le ragioni specificate anche nel paragrafo precedente, va dunque aggiunta la pena da applicare per il reato di cui all'art.416-bis (nella configurazione inserita nella parte IV di questa sentenza) e che, in coerenza con criteri di cui all'art.133 c.p., può essere stabilita in anni sette di reclusione (p.b. a.5 + aggr. c.6).

Consegue la condanna alle spese.

962228

10.142. FILIPPONE Gaetano. - Nei confronti del FILIPPONE la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale la cui dichiarazione non è stata seguita da motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto del FILIPPONE convergevano le rivelazioni di BUSCETTA (che lo aveva indicato come affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova), seguite da quelle di CALDERONE e di MARINO MANNOIA.



10.143. FINAZZO Emanuele. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art.648 c.p. così modificato il capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), e condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 4 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, con il condono di anni due di reclusione e della intera pena pecuniaria.

Ha proposto impugnazione soltanto l'imputato deducendo che l'accusa era ingiustamente fondata su alcune partecipazioni societarie effettivamente a lui riferibili; e in ogni caso che non era stata acquisita al processo la prova della conoscenza dell'origine illecita delle provviste. In subordine ha invocato le attenuanti generiche e una riduzione di pena.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione impugnata resiste alle censure sollevate dall'imputato.

I primi giudici avevano difatti ricordato come, con rapporto del 27 novembre 1983, i carabinieri di Partinico avevano tracciato la mappa delle cosche mafiose del luogo mettendo in evidenza come, nel gruppo facente capo a Gaetano BADALAMENTI, fosse emersa la figura del FINAZZO quale

compiacente prestanome per gli investimenti in affari apparentemente leciti dei profitti derivanti dalle attività criminose e in particolare dal traffico di stupefacenti (al quale, come si sarebbe dimostrato, quello era dedito ad alto livello internazionale). Si era, in particolare, rilevato come il FINAZZO non svolgesse alcuna attività lavorativa, ma era entrato a far parte di alcune società ("SIFAC" s.p.a., "Sicula Calcestruzzi", e "Copacabana" s.p.a.), con un presumibile impegno finanziario non indifferente e ammontante certamente ad alcune centinaia di milioni di lire (f.152713).

E difatti il FINAZZO, tratto a giudizio, aveva confermato di non avere ricavato alcun utile dalle società (pur essendo stato perfino amministratore unico di due di esse), precisando che al sostentamento della propria famiglia provvedeva la moglie con il suo reddito di insegnante elementare. Aveva, peraltro, negato di conoscere lo spessore mafioso dei soci di dette società (Vito GIANNOLA, nipote di Giacomo IMPASTATO, ed altri come i giovani figli di Gaetano BADALAMENTI).

Alla luce di queste risultanze, i primi giudici avevano dunque giudicato solo di comodo le prospettazioni difensive ritenendo che fosse invece provata la intermediazione fittizia del FINAZZO negli investimenti facenti capo al BADALAMENTI (nei termini accertati dai carabinieri).

A fronte della statuizione, le proposizioni difensive si sono accentrate, come si era anticipato, nella protestata

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is more blocky and less legible.

effettività degli investimenti fatti dall'imputato per suo conto, e con suo denaro, nonché nella subordinata non conoscenza (o comunque non provata conoscenza) dell'origine illecita del denaro. Ma esse appaiono, anche alla valutazione di questa corte, certamente infondate; sicuramente contraddette dalle stesse ammissioni, assai eloquenti, dell'imputato in sede di interrogatori giudiziali, dalle quali è dato ricavare in modo univoco la perfetta consapevolezza da parte di costui di avere interposto la sua persona a favore del noto trafficante e mafioso Gaetano BADALAMENTI.

In quelle sedi, infatti (f.152987 segg. -160197 segg.), il FINAZZO aveva esposto di essere stato amministratore unico delle società "SIFAC" e "Sicula Calcestuzzi" e di non avere mai saputo che Vito GIANNOLA fosse nipote di Giacomo IMPASTATO (ucciso) e di Gaetano BADALAMENTI; finendo più tardi con l'ammettere (f.152994) che tuttavia nel piccolo paese di Cinisi si conoscevano tutti.

Peraltro la sua affermazione, di non essere la moglie (Giuseppina BADALAMENTI) parente del famoso Gaetano BADALAMENTI, sarebbe stata contraddetta proprio da costui (dinanzi a questa corte, che si è recata ad assumerne le dichiarazioni nel penitenziario americano) ed anzi in tono apertamente polemico ("...chi ha detto che non è parente mia? sarà lontana, ma è parente mia!...": f.321930).

Può pure comprendersi, allora, l'implicita portata che si coglie (e che hanno colto anche i primi giudici)

nell'affermazione che tutti i soldi provenissero dalla moglie (che faceva l'insegnante), in alternativa ad oscure forme di finanziamento (come il prestito di 5 milioni per acquistare le azioni della "SIFAC").

Può comprendersi nella prudente reticenza leggibile tra le righe dell'affermazione che dette società non avevano mai dato utile (circostanza probabilmente vera dal suo soggettivo punto di vista, posto che è coerente che lui non avesse mai ricavato alcunchè, neppure a titolo di compenso per le cariche di amministratore unico): atteggiamento certamente significativo nel contesto. Perchè, quando il giudice gli contesta i fatti processualmente acquisiti (che il 26 febbraio 1975 aveva acquistato cinquecento azioni della "Sicula calcestruzzi"; che da tale società costituita da Giuseppe MANDALARI commercialista sospettato di contiguità mafiose ed anzi ritenuto il dominus degli investimenti dei "corleonesi", quest'ultimo era receduto contemporaneamente al recesso dalla "SIFAC" e le sue azioni erano state acquistate da Filippo PALAZZOLO; che il 20 aprile 1978, e quindi contemporaneamente alla "SIFAC", era stato aumentato a 200 milioni di lire anche il capitale della "Sicula Calcestruzzi" e le azioni di Filippo PALAZZOLO, a seguito di tale aumento di capitali, erano ammontanti a circa 134 milioni), il FINAZZO finisce con il confessare che lui faceva il camionista e di tutto ciò non capiva nulla (f.160199). E così, parlando della "Copacabana" (della quale socio era anche il fratello Giuseppe, a sua volta ucciso nella faida di Cinisi dell'anno 1981), con



962233

estrema ingenuità il FINAZZO racconta che vi era entrato quasi per caso perchè un certo BRUNO (cognome tuttavia mnemonicamente significativo nel contesto delle vicende della cosca: si veda il par. 6.15), conosciuto occasionalmente, gli aveva proposto di acquistare un terreno da lottizzare in zona di sviluppo; cosa che lui fece senza sborsare denaro ma compensando (asseriti) crediti per forniture di materiali, ma tuttavia senza sapere dove fosse il terreno, da lui neppure visionato (f.152992). Laddove, peraltro, non sapeva che gli altri soci erano giustappunto i giovani figli di Gaetano BADALAMENTI (tuttavia "persone rispettate" in paese: f.152994). Il tutto, poi, ammettendo in questo dibattimento che non sapeva neppure dove avessero sede le società.

Una singolare conferma è scaturita dalle ricordate dichiarazioni del BADALAMENTI, il quale ha finito con l'ammettere che l'immobile sul quale era stata impiantata l'attività della "SIFAC" era di sua sorella (laddove la difesa ha sottolineato l'errore storico, non considerando tuttavia che proprio da esso è dato cogliere l'implicita, quanto eloquente, conferma che quella società fosse uno strumento fittizio controllato dal BADALAMENTI).

Il dato forse più significativo offerto dal processo è, infine, che proprio alla "SIFAC" fosse intestata l'auto lussuosa utilizzata da Stefano GALLINA (al cui omicidio, nel richiamato par. 6.15, si rinvia per la concorrente dimostrazione che l'intestazione era di comodo e che l'auto era in realtà un bene personale del GALLINA).

In un simile contesto, non vi è chi non veda come l'accusa contro il FINAZZO (peraltro indicato da CALDERONE, significativamente, come persona da lui conosciuta) sia stata, dopo tutto in termini ragionevolmente benevoli, esattamente basata sul postulato della ricettazione, i cui estremi sono esaurientemente provati (compresa la conoscenza dell'illecita provenienza del denaro accettato, implicitamente attestata dai rapporti di profonda conoscenza tra l'imputato e il BADALAMENTI).

Di talchè la sentenza impugnata non merita censura alcuna, anche sotto il profilo sanzionatorio, non potendosi in alcun modo giustificare, in base a quanto detto, nè circostanze attenuanti nè ragioni di ulteriore mitezza della pena. Quanto alle questioni attinenti alla correlazione tra l'accusa contestata (associazione per delinquere) e condanna (per ricettazione), si rinvia ai par. 4.11 e 5.8.

Conseguono le spese del giudizio.



962235

10.144. FIorenza Vincenzo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 37 ed assolto con formula dubitativa dalla contestazione di appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico medesimo.

Contro la sentenza, sul punto relativo, hanno proposto appello il procuratore generale, che pero' non ha presentato motivi, e l'imputato, il quale ha reclamato la piena assoluzione da entrambe le imputazioni deducendo la mancanza di valide prove a suo carico, consistenti nelle inattendibili e contraddittorie rivelazioni di due "pentiti". L'imputato ha chiesto, in subordine, l'eliminazione delle aggravanti contestate e la concessione delle attenuanti generiche.

Osserva, cio' premesso, la corte, in esito al dibattimento, nel quale il pubblico ministero ha concluso per l'assoluzione dell'imputato, che in realta' va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilita' dello stesso per il reato di traffico di stupefacenti.

A carico del FIorenza, infatti, erano state raccolte le rivelazioni di Salvatore ANSELMO (il quale, come e' noto, prima di essere ucciso, aveva messo in luce i traffici di alcuni gruppi di persone operanti nel settore degli stupefacenti tra Palermo e Milano, nei termini

accertatamente veritieri risultanti dalle residue parti di questa sentenza, cui si rinvia).

Costui aveva riferito, in particolare (ff.459272 segg.), che: ""Giovanni 'u longu (idest, Giovanni DI GIACOMO) e Giovanni LIPARI erano in stretti rapporti con tale FIORENZA, soggiornante obbligato e meglio inteso "acidduzzu", il quale ha un'agenzia di assicurazioni in via l'Emiro...; questi qualche tempo fa e' stato arrestato in quanto a seguito di una perquisizione gli fu rinvenuta una calibro 22"". Sempre parlando dell'imputato, aveva poi precisato che costui gli risultava inserito "perfettamente" nel traffico di stupefacenti gestito dalla cosca "Porta Nuova-Danisinni", era stato da lui visto al bar "D'Alba" in compagnia dei CILLARI, di Giovanni ""u longu", di Gerlando ALBERTI (junior), di GUERRERI e di Giovanni LIPARI (f.459248); aggiungendo (f.181656) che il FIORENZA, nell'ambito di questa organizzazione, si recava spesso a Napoli e si imbarcava con la propria autovettura "A112". Lo stesso FIORENZA aveva poi un appartamento nel luogo dove era stato al soggiorno obbligato (f.459250) ed era da lui ben conosciuto, tanto da poterlo identificare (come era appunto avvenuto) in fotografia (f.459195).

Tale risultanze, benché - come si dira' - obiettivamente riscontrate, erano state però ritenute in un primo momento insufficienti a sorreggere l'accusa, tanto che lo stesso giudice istruttore (così segnandosi l'inizio della singolare vicenda processuale del FIORENZA) aveva ordinato la scarcerazione dell'imputato per mancanza di



962237

indizi, sul rilievo che il dato obiettivo della presenza di costui nel bar "D'Alba", punto di incontro di quel gruppo di trafficanti di droga, fosse giustificato dal fatto che il locale era gestito, fra l'altro, proprio dalla figlia del FIORENZA, sicche' potevano essere state fraintese per complici contiguita' quelle che erano solo occasionali ed insignificanti presenze negli stessi luoghi frequentati dai trafficanti.

Se non che, nelle more, erano state acquisite le rivelazioni di un altro "pentito", gia' inserito nello stesso traffico di stupefacenti, Salvatore CONIGLIO. Costui, parlando appunto dell'attivita' della cosca dedita al traffico di stupefacenti (nei termini diffusamente riscontrati dalle altre risultanze processuali, come si evince dalle parti della sentenza relative al traffico medesimo ed in particolare alla posizione degli altri coimputati), aveva parlato anche del FIORENZA.

Dopo avere infatti precisato che un certo Andrea LUCCHESI (giudicato in altro procedimento, detto di "nonna eroina") gli aveva presentato come parente una persona anziana di circa 55 anni, da lui rivista salutare i CILLARI qualche tempo dopo in un'aula del tribunale (dove si svolgeva appunto il processo di "nonna eroina"), e che inoltre aveva appreso nell'ambiente carcerario che lo stesso LUCCHESI era imparentato con un pregiudicato comunemente soprannominato "acidduzzu" (ff.178970 segg.), aveva riferito che il FIORENZA era sicuramente "coinvolto" nel traffico degli stupefacenti. Aveva aggiunto (ff.494987 segg.) che

costui era stato per un certo periodo a Milano ed una volta aveva fatto da intermediario fra lui ed il citato LUCCHESI per il pagamento di una somma di £.80 milioni in dipendenza della fornitura di 2 chilogrammi di cocaina.

Glioa ricordare che, nel corso delle sue rivelazioni, il CONIGLIO era stato colto da un momento di scoraggiamento per avere, a suo dire, subito tentativi di avvelenamento in carcere in concomitanza con l'uccisione dell'ANSELMO, ed in un certo periodo aveva tenuto un comportamento ritenuto poco consapevole, essendo perfino arrivato ad accusare i giudici (subendo condanna per calunnia) di avere promesso denaro e impunita' in esito alla collaborazione.'

Certo e' comunque che, superato questo momento (nel quale tuttavia nessuna ritrattazione aveva fatto sul conto dell'odierno imputato), lo stesso aveva dichiarato di volere riprendere la fattiva collaborazione ed aveva, anche in questa fase, confermato che il FIORENZA gli aveva chiesto di pagare il debito verso il LUCCHESI per fornitura di cocaina.

Tale affermazione era stata preceduta dalla precisazione che: "un certo ENZO, fratello della moglie di Andrea LUCCHESI, ..." gli aveva consegnato un chilogrammo di cocaina a Milano (f.504742).

Sicche' il giudice istruttore riteneva nuovamente suffragata l'accusa nei confronti dell'imputato, che veniva rinviato a giudizio in stato di custodia cautelare per rispondere di associazione finalizzata al traffico e di traffico di stupefacenti.

La tesi difensiva fa oggi leva sulla circostanza,



ritenuta (anche dal procuratore generale) decisiva che l'imputato (come già documentato, ma in realtà come pure riferito nell'immediatezza dai carabinieri incaricati dal giudice di accertare i necessari riscontri sulle dichiarazioni dei "pentiti" ANSELMO e CONIGLIO: f.181117) non aveva alcun vincolo di affinità con il LUCCHESE. Ma, come si vedrà, tale aspetto della vicenda non solo non è tale da influire in modo decisivo nel quadro probatorio complessivo, ma finisce per vero con il prospettarsi come il frutto di un possibile equivoco di ordine testuale.

Prescindendo intanto da quest'ultimo, è necessario rilevare come le affermazioni dei due collaboratori (ripetesi, accertatamente inseriti nel traffico di quella cosca e dunque sicuramente bene a conoscenza dei fatti e delle persone, come accertato in diverse posizioni processuali) trovino esatto riscontro nelle risultanze acquisite.

In primo luogo, non è dubbio che entrambi abbiano inteso riferirsi proprio al FIORENZA, indicato con l'inconsueto soprannome di "acidduzzu" (uccellino), da costui sempre ammesso in tutti i suoi interrogatori istruttori e dibattimentali. A parte, poi, il riconoscimento fotografico, di cui si è detto, le indicazioni date dai "pentiti" per individuare la persona sono state sempre puntuali e corrispondenti al vero. Vero era infatti che il FIORENZA aveva una agenzia di assicurazioni (intestata alla figlia, ammetterà a f.181515), che era stato arrestato per detenzione di una pistola (ivi) e che possedeva una vettura,

962240


modello "A112" (ff.181107, 180400).

Il FIORENZA, a sua volta, ha negato di conoscere le persone che invece lo hanno riconosciuto e tale circostanza non puo' apparire del tutto indifferente sul piano probatorio (essendo illogico il mendacio di chi non abbia nulla da nascondere nelle occasionali ed innocenti conoscenze di persone poi risultate dedite ad attivita' criminali).

Ma il riscontro piu' significativo (alle dichiarazioni, in particolare, dell'ANSELMO) e' costituito dal fatto che il FIORENZA in realta' aveva compiuto i viaggi imbarcando la propria macchina; come appunto accertato dai carabinieri (f.181107, dove si riferisce del rinvenimento dei biglietti di viaggio Palermo-Genova); e come lo stesso imputato, nell'interrogatorio dibattimentale di primo grado, finisce con il riconoscere ammettendo di essere stato a Milano.

Ed ancora va rilevato come ingiustamente la difesa abbia protestato per il mancato riscontro (per asserita inerzia del magistrato) circa l'episodio dell'incontro tra il FIORENZA e i CILLARI nell'aula del tribunale; tanto infondatamente, peraltro, non soltanto perche' l'indagine sollecitata era stata compiuta, quanto soprattutto perche' la circostanza era stata sostanzialmente ammessa dallo stesso imputato.

Difatti i carabinieri avevano accertato (ff.181108 segg.) che per vero il FIORENZA non era stato registrato (formalita' esperita in quella occasione per ragioni di



sicurezza) tra il pubblico presente alle udienze del processo in questione, ma che erano state registrate la figlia e la sorella di costui. In particolare si era rilevato intanto la evidente mancanza di una valida spiegazione per questo fatto e si era ipotizzato che anche l'imputato, profittando di particolari situazioni, avesse potuto effettivamente salutare i CILLARI, il processati, come riferito da CONIGLIO. Puntualmente, a sostegno di cio', era stato proprio il FIORENZA a spiegare la vicenda, precisando che effettivamente quella mattina, trovandosi per altre (non comprovate) ragioni al palazzo di giustizia, aveva incaricato sua figlia di chiamare il proprio difensore che si trovava in quell'aula dove si svolgeva il processo. Il che costituisce appunto il piu' evidente riscontro alla precisa indicazione del collaboratore, essendo inconcepibile che possa essere stato registrato il nome di una persona (la figlia dell'imputato) che solo si fosse avvicinata per chiamare un avvocato, e che si fosse registrato anche il nome di una persona (la sorella), che invece non si era neppure avvicinata, secondo la tesi.


Cio' che rimane perplesso, fra quanto evidenziato a difesa dell'imputato, e' dunque il fatto che il CONIGLIO (che avrebbe dato il necessario riscontro di fondo alle rivelazioni di ANSELMO) aveva detto che costui era fratello della moglie di Andrea LUCCHESI.

Orbene, a giudizio della corte, tale proposizione (ripetesi, condivisa anche dal procuratore generale) e' in realta' affidata ad un evidente errore di valutazione.

La precisa esegesi delle dichiarazioni di CONIGLIO dimostra infatti che costui ben conosceva la persona dell'imputato e che non ha commesso alcun errore nella sua indicazione.

Oltre a quanto si e' gia' detto, si osserva che il CONIGLIO aveva piu' volte parlato nei brani precedenti dello stesso LUCCHESI (ricordando peraltro che si trattava di un giovane di circa 34 anni -f.17886D- e cioe', ovviamente, di una persona che, secondo l'id quod plerumque accidit, non poteva essere cognato dell'anziano imputato), precisando che aveva, anche lui, appartamenti in via Eugenio l'Emiro (che era appunto il quartier generale del gruppo, dove era sito anche il bar "D'Alba", oltre alla abitazione ed al negozio del FIORENZA). Dello stesso, il collaboratore cosi' testualmente riferisce (ff.17897D segg.): "Andrea LUCCHESI e' stato da me incontrato anche a Palermo alla trattoria Corona; in quella occasione mi presento' una persona anziana di circa 55 anni...precisando che era suo parente". Quindi prosegue: "ho appreso poi all'Ucciardone che Andrea LUCCHESI e' imparentato con un pregiudicato che viene comunemente denominato come 'ucidduzzu'". Ed ancora: "detta persona anziana io ho poi rivisto salutare i CILLARI nell'aula di udienza...".

Leggendo questi brani, cosi' testualmente verbalizzati, si coglie nettamente la convinzione che, intanto, quest'ultima proposizione era collegata alla prima (parlandosi di una "persona anziana" in entrambi i casi), ma si ricava con certezza che il CONIGLIO non stava riferendosi



ad una persona che fosse al tempo stesso il cognato ("fratello della moglie", di cui infra) del LUCCHESE: perche' non avrebbe avuto motivo di esprimersi cosi'. Si evince pure che, comunque (il che e' dunque destinato a valere ove si supponga che la riferita affinita' tra l'imputato ed il LUCCHESE sia stata espressa proprio dal CONIGLIO), le informazioni del collaboratore provengono sia dallo stesso LUCCHESE che da voci raccolte nell'ambiente carcerario (onde, in sostanza, nella ipotesi, ove il CONIGLIO avesse mentito, lo avrebbe fatto per errore in buona fede).

Ma non e' cosi'; e l'analisi del brano in discussione lo conferma. Dopo aver dichiarato di essere disposto, malgrado tutto, a proseguire nella collaborazione, il CONIGLIO (ff.504742 segg.) chiede al giudice di avere mostrato materiale fotografico perche' e' in grado di riconoscere tutti i trafficanti del giro: "fra essi - prosegue - comunque ho ricordato un certo Enzo, fratello della moglie di Andrea LUCCHESE, il quale, per conto di quest'ultimo, mi ha consegnato, nel 1980 a Milano, un chilo di cocaina; FIorenza Vincenzo, inoltre, nei primi del 1981, mi ha chiesto 50 milioni...".


Ora non puo' essere messo in dubbio che il CONIGLIO, nelle due proposizioni, non sta parlando della stessa persona. Egli sta elencando quelle che gia' e' in grado di indicare (anche senza il supporto fotografico). E poi non ha motivo di chiamare "Enzo" quello che subito dopo chiamera' per nome e cognome. Anche sul piano della costruzione

sintattica, la verbalizzazione non avrebbe alcun senso se il dichiarante avesse voluto far riferimento in entrambi i casi all'imputato, ove cioè si fosse voluto dar atto che allo stesso erano attribuite entrambe le circostanze di avere consegnato droga e di avere chiesto il pagamento di cocaina.

In definitiva, la circostanza che il FIORENZA non fosse affatto cognato del LUCCHESI (come, ripetesi, era stato peraltro immediatamente accertato dal giudice istruttore), sulla quale è stato costruito tutto l'equivoco che ha condotto alle singolari vicende processuali, è del tutto irrilevante.

La difesa si è pure soffermata su un possibile mendacio del CONIGLIO in ordine all'ammontare della somma che, su sollecitazione del FIORENZA, egli avrebbe dovuto dare al LUCCHESI, indicata una volta in 80 ed un'altra in 50 milioni. Ma se si legge attentamente, in entrambe le occasioni il collaboratore ha parlato di 50 milioni pagati in contanti, precisando, in una delle due verbalizzazioni (f.494988), che la somma doveva essere di 80 milioni e che la parte residua era stata corrisposta in assegni.

La corte ritiene, dunque, dall'esame complessivo delle risultanze qui esaminate, unitamente a quelle che, valutate nelle altre parti della sentenza specie in riferimento agli altri imputati contemplati nello stesso capo di imputazione, attestano l'attendibilità delle rivelazioni dei collaboratori ANSELMO e CONIGLIO, che a carico del FIORENZA concorrono certi ed univoci elementi di prova in ordine al reato di traffico di stupefacenti (dell'imputazione di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'L. S.', and the second is a more vertical signature, possibly 'M. S.'.

appartenza ad organizzazione dedita al traffico medesimo non puo' farsi alcun esame, dal momento che contro l'assoluzione pronunciata in prime cure non e' stata proposta impugnazione, con il risultato, peraltro, che la stessa formula dubitativa dovra' essere eliminata in adeguamento al nuovo regime processuale).

Le rivelazioni dei "pentiti", come si e' visto, hanno trovato puntuale riscontro obiettivo. In particolare, il convincimento e' sorretto dal fatto che il bar "D'Alba" (che pure il FIORENZA frequentava perche' di proprieta' di propri congiunti) costituiva un vero e proprio quartier generale per lo smistamento, per la citta' e per destinazioni fuori sede, degli stupefacenti. Basti leggere le numerosissime citazioni fatte sia dall'ANSELMO che dal CONIGLIO (che non merita ripetere una per una, bastandone un riassuntivo rinvio) in ordine alle consegne, agli scambi, alle trattative di droga, esperiti dai soggetti poi condannati (in questo processo e in quello di "nonna eroina"), i quali si appartavano in un vano "riservato" al quale non si poteva accedere "senza il permesso del titolare" (si noti che tale circostanza, rivelata dall'ANSELMO, e' stata ridimensionata dal CONIGLIO nel periodo della sua crisi psicologica). Insomma (ANSELMO dira' che) "al bar D'Alba era una continua processione di ragazzi del quartiere...".

Pertanto, l'attribuita qualita' di corriere (oltre che di intermediario e cogestore del traffico, fattispecie che comunque rientrerebbe nello schema associativo, qui precluso), resa del tutto consistente dal contesto

probatorio e specificamente sorretta dalla prova del viaggio effettuato con la macchina alla volta di Milano, impone l'affermazione di responsabilita' nei termini ritenuti dai primi giudici, pur prescindendo dall'erroneo riferimento alla consegna di un chilogrammo di cocaina.

Va altresì confermata la contestata aggravante della quantita' ingente esattamente desumibile dalle risultanze esaminate (basti pensare al fatto stesso delle trasferte che intuitivamente, per essere remunerative, devono implicare un trasporto consistente); mentre vanno negate le attenuanti invocate, ma non giustificabili alla stregua di nessuna valutazione favorevole, anche di ordine strettamente soggettivo.

Di guisa che la statuizione dei primi giudici resiste anche sul punto della concreta determinazione della pena.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

10.145. GAETA Giuseppe. - L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati contemplati nei capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), con esclusione delle aggravanti di cui agli artt.416, comma 3 c.p. e 416-bis, comma 2, c.p., unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono della pena nella misura di un anno.

Hanno proposto appello il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale dolendosi della erronea esclusione dell'aggravante connessa alla qualità di "capo", nonché deducendo la esiguità della pena inflitta in concreto.

L'imputato a sua volta ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dalle imputazioni ascrittegli, rilevando la totale mancanza di convergenti ed univoci elementi di prova.


Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici resistono alle doglianze difensive quanto alla ritenuta affiliazione del GAETA al sodalizio mafioso. Per vero, la corte di primo grado aveva congruamente fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva indicato l'imputato (identificandolo in un primo tempo con l'erroneo nome di

"Giuseppe GALLO": f.450000) come "capo" della "famiglia" mafiosa di Termini Imerese. Il "pentito" aveva in realtà precisato di non conoscere l'imputato personalmente ma di avere appreso della sua appartenenza a "cosa nostra", allorquando, mentre si trovava detenuto all'Ucciardone, era stato indotto da una nipote e dal di lei marito, Giuseppe INZARANTO, costruttore di Termini Imerese, il quale aveva subito sorprusi e da ultimo perfino il furto di un autocarro, a mediare presso la ("competente") "famiglia" di quella zona per far cessare tali aggressioni: cosa che non aveva sortito effetto, in quanto il GAETA gli aveva fatto sapere, in risposta, che l'INZARANTO aveva preferito, alla sua, l'amicizia di un'appartenente alle forze dell'ordine e non appariva dunque meritevole di protezione. Tuttavia, secondo BUSCETTA, l'intervento nella questione di Giuseppe CALO', a sua volta legato al GAETA anche per una trascorsa comune detenzione, aveva evitato allo stesso INZARANTO ulteriori pregiudizi (f.450011 segg.).

Tale episodio aveva, peraltro, trovato riscontro nelle dichiarazioni innanzitutto di Serafina BUSCETTA, moglie dell'INZARANTO, la quale, pur tra comprensibili reticenze, aveva ammesso di essersi recata, assieme al marito, ad un colloquio in carcere con lo zio dopo che era stato appunto subito il furto di un autocarro (tuttavia negando di aver sollecitato l'intervento della "mafia": f.507284).

L'INZARANTO, dal canto suo, aveva dichiarato di essersi rivolto a molte persone tra le quali il GAETA, per recuperare il suo autocarro, ed aveva ammesso di avere

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name that appears to be 'Gallo', and the second is a more stylized signature that appears to be 'Buscetta'.

avvicinato il maresciallo dei carabinieri del luogo per ragioni attinenti al furto subito, cosa che peraltro era stata difatti notata (f.507281).

Perfino il GAETA, secondo le puntuali valutazioni dei primi giudici, pur negando di avere mai conosciuto il BUSCETTA, aveva tuttavia ammesso di essere stato contattato dall'INZARANTO per fargli recuperare l'autocarro rubato, spiegando questo a cagione della propria "esuberanza" e della propria "notorietà" a Termini Imerese (f.449672).


Peraltro, a completamento del quadro probatorio, anche Salvatore CONTORNO aveva ribadito l'appartenenza del GAETA a "cosa nostra", come "capo" della "famiglia" di Termini Imerese (f.456533).

Di tal che, considerati i riscontri acquisiti anche in ordine ai rapporti con CALO', attraverso gli accertamenti bancari (erano stati infatti individuati diversi rapporti cartolari tra il GAETA e Lorenzo DI GESU', nelle more deceduto, il quale era risultato in strettissimi legami con il CALO': f.05113), nonché in ordine ad altri sospetti rapporti economici (in un giro di assegni nel quale erano compresi personaggi come Salvatore MARSALONE, Giovanni SAMPINO, ed altri soggetti facenti capo all'organizzazione di Tommaso SPADARO: f.059510), ne era scaturita la prova univoca delle accuse formulate.

A fronte di queste risultanze (contestate dalla difesa con le consuete doglianze sulla affidabilità delle rivelazioni dei "pentiti", di cui alla parte III di questa sentenza, oltre che con la singolare deduzione di una specie

di empirica notorietà della totale immunità della zona di Termini Imerese dal fenomeno mafioso: argomento, quest'ultimo, che si commenta da solo per la sua evidente assiomaticità), le proposizioni difensive si sono sterilmente soffermate sulla contestata irrilevanza dei fatti emersi nel processo. A cominciare dall'episodio della (per vero significativa) mediazione del BUSCETTA per la protezione da assicurare al nipote acquisito, esperita appunto secondo le regole della metodologia mafiosa. Laddove, con buona evidenza, il fatto che l'INZARANTO avesse magari denunciato il furto (evenienza tuttavia compatibile con le regole della mafia, quando finalizzata al risarcimento assicurativo, nei termini chiariti dai "pentiti" in questo processo) non può certamente implicare la totale smentita di un fatto storico così chiaramente individuato (e, come si è detto, sostanzialmente ammesso da tutti gli interessati).

Quanto, poi, ai rapporti cartolari, ovviamente essi, se - come al solito - non postulano una prova specifica su un fatto di traffico illecito, attestano comunque l'esistenza di relazione non certamente chiarite nei loro contenuti. Difatti, lo stesso GAETA risulta beneficiario di assegni circolari facenti parte di un gruppo di titoli, tutti di taglio fisso (5 milioni) richiesti da Salvatore MARSALONE (infra, par. 10.238) ed accertatamente negoziati da vari esponenti mafiosi (così era rimasto accertato, malgrado le - sul punto incomprensibili - proteste difensive, attraverso l'acquisizione della relativa



962251

documentazione bancaria: f.059509 segg.).

E l'estrema aleatorietà, a questo riguardo, degli argomenti difensivi si coglie poi nella stessa questione, messa in luce nel dibattito processuale, che alla fine quegli altri soggetti (CALO', DI GESU', etc.) non appartenevano al gruppo territoriale di Termini Imerese; laddove questa proposizione non solo non dimostra, per ovvie considerazioni, la ipotizzata menzogna dei "pentiti" sugli organigrammi mafiosi, ma finisce proprio per suggerire che i corrispondenti rapporti dell'imputato al di fuori della sua sfera di interessi proiettavano la sua figura in un contesto di relazioni diverso, più ampio, ed in definitiva (e ancora una volta) non opportunamente decifrabile in termini di liceità.

La esatta consistenza del quadro probatorio è stata comunque, ad abundantiam, ulteriormente confermata dalle nuove acquisizioni processuali, sopravvenute nel giudizio di appello.

Difatti, in primo luogo, il "pentito" CALDERONE ha rivelato di aver conosciuto il GAETA (tanto bene da riconoscerne le sembianze in fotografia: pag.615 dich. istr.), ricordando che lo stesso aveva un allevamento di polli appunto in territorio di Termini Imerese e raccontando (pag.168 dich. istr.) l'episodio in cui egli era stato destinatario di un pagamento di un "pizzo" (a titolo di tangente di un'impresa dei COSTANZO in territorio di "competenza" della cosca) pagamenti mensili qualche volta effettuati dallo stesso collaboratore e dunque riferibili a

fatti di ben individuabile consistenza storica (ovviamente contestati dalla difesa sul presupposto - peraltro non documentato - che l'appalto dei COSTANZO a Termini Imerese fosse stato successivo alla morte di Giuseppe CALDERONE, referente del "pentito": fatto comunque irrilevante, se è vero che Antonino CALDERONE aveva ricordato di essere rimasto nei ranghi operativi di "cosa nostra" per qualche tempo, dopo l'uccisione del fratello, e bene dunque poteva avere effettuato i pagamenti descritti, tuttavia riferibili a lavori in appalto effettivamente eseguiti da quelle imprese catanesi; né hanno buon frutto, per le considerazioni svolte in via generale nella parte III, i tentativi difensivi di screditare la fonte sull'irrilevante presupposto che CALDERONE in altre occasioni giudiziarie non fosse stato creduto).

In secondo luogo, MARINO MANNOIA non solo ha confermato (fino alle verifiche dibattimentali: ud. 5 gennaio 1990) che il GAETA era un affiliato di "cosa nostra", ma che appunto era il "capo" di Termini Imerese: circostanza che, come si è visto, ha dunque trovato univoca e concordante dimostrazione in tutte le fonti acquisite al processo.

Di tal che - dovendosi ovviamente confermare la pronuncia impugnata sul punto dell'affermazione di responsabilità - appare intuitivamente fondata altresì la doglianza del pubblico ministero, quando ha dedotto l'erronea esclusione dell'aggravante connessa alla posizione direttiva dell'imputato; se è vero che, appunto, e da tempo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

risalente, costui era assunto e rimasto nella posizione di capo di una aggregazione ben definita (a nulla rilevando, come invece sostanzialmente assunto dai primi giudici, che egli non facesse parte della c.d. "commissione", che non era infatti l'unica espressione di comando o di direzione del sodalizio mafioso, ma un organo centrale di raccordo per gli scopi operativi di alto livello).

La misura della pena inflitta (di anni sette di reclusione) resiste tuttavia alla verifica delle circostanze applicabili secondo i criteri stabiliti in via generale nella parte IV (p.b. anni 5 + aggr. c.6).

Il condono é escluso dal tipo di reato.

La pena accessoria e le misure di sicurezza sono imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalle risultanze sopra esaminate.

Seguono le spese.

10.146. GAGLIANO Luigi, INSINNA Loreto, RIZZA Salvatore, VARA Ciro - Gli imputati sono stati tutti dichiarati responsabili del reato di cui al capo 428 (favoreggiamento personale) e condannati alla pena di due anni di reclusione per ciascuno, interamente condonata; hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione, deducendo la non univocità delle risultanze processuali e chiedendo, in subordine, un'attenuazione della pena.

Al dibattimento il pubblico ministero ha chiesto la conferma della sentenza e le difese hanno insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura.

Dalle intercettazioni telefoniche espletate, nel quadro delle indagini svolte dalla polizia per la cattura del latitante Giuseppe MADONIA, si era rilevato che, sparsasi il 22 novembre 1983 la falsa notizia della cattura di costui, il RIZZA aveva chiamato l'utenza di Catania, intestata al GAGLIANO, chiedendo di "u zu Luigi", il quale lo aveva rassicurato sulla sorte dell'imputato, riferendogli che questo era riuscito a sfuggire ad una irruzione dei carabinieri e che si trovava in una non meglio precisata località in compagnia del VARA e dell'INSINNA (ff.086747 segg.).

A loro giustificazione, correttamente disattesa nei

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'L' followed by a flourish, and the second is a cursive 'M' followed by a flourish.

confronti di tutti dai primi giudici, gli imputati avevano rappresentato: il GAGLIANO, di avere ricevuto la telefonata del RIZZA solo per conoscere l'esito di una pranzo fra numerose persone; l'INSINNA, di non aver conosciuto lo stato di latitanza del MADONIA, con il quale tuttavia si era allontanato in macchina, sparsasi la notizia delle operazioni dei carabinieri; il RIZZA, di avere dato l'allarme alla vista di persone armate, non sapendo che fossero carabinieri; ed il VARA, infine, di avere raccolto una telefonata di nessun valore sintomatico.

Dalle stesse, implicite, ammissioni degli imputati era dunque possibile ricavare la certezza che tutti si fossero adoperati per far sfuggire il latitante alla cattura.

Di tal che si impone dunque la conferma di una sentenza sorretta dalle evidenti ragioni logiche esposte nella motivazione.

Basta rileggere, infatti, la trascrizione delle telefonate, (f.086746 segg.) tutte connotate da frasari simbolici e riferimenti impliciti, per rendersi conto della pretestuosità delle difese degli imputati, i quali hanno reclamato la equivocità delle risultanze medesime.

Viene effettuata una telefonata dal RIZZA che lancia i primi messaggi; l'interlocutore cerca un'altra persona di rilievo da avvisare, e questa dice, scandendo: "gli dici a quello ... che si sono portati a Totò POLARA a Palermo ... hai capito? ... diglielo va"; e l'altro gli precisa: "a Ciro lo devi dire?". Il RIZZA poi richiama e sollecita una donna a farlo parlare personalmente con "'u zu Luigi", dicendo che

si trattava di "un amico". Richiamatolo, a questo "zu Luigi" (GAGLIANO) il RIZZA dice: "per quell'amico? ... che è successo"; "niente, tutto a posto" - l'altro gli risponde - ... sì, almeno ce ne siamo andati ... tutto a posto!". Ed il RIZZA: "e poi dove se n'è andato? rientrava di qua o andava di lì?". "No - gli risponde Luigi - verso là! ... se n'è andato con ...". "Con chi, con Ciro?, incazza il RIZZA"; e l'altro: "No, c'era Loreto ... ma si sono scambiati con ..."; "con chi, con Ciro? - azzarda il RIZZA, ottenendo conferma -. E più avanti, sollevato: "siccome al telegiornale dissero che hanno attaccato [idest: arrestato] a MADONIA ... per questo ci sto domandando...".

Non è dato, per vero, comprendere quale tipo di incertezza o di equivocità possa ricavarsi dal testo di queste telefonate (il cui contenuto è stato ammesso dagli imputati nel loro interrogatorio), a seguito delle quali il MADONIA era difatti fuggito con i due amici (Ciro e Loreto, peraltro, sono nomi tutt'altro che comuni; di guisa che l'agevole individuazione da parte degli inquirenti non può che condividersi).

Le pene, certamente adeguate, vanno confermate e non si ravvisano presupposti per concedere ulteriori attenuazioni o riduzioni.

Conseguono le spese.



962257

10.147. GAMBINO Giacomo Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22, in questo assorbito il capo 38 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove del reato di tentata estorsione di cui al capo 356.

Ha proposto appello il procuratore generale, deducendo l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni sugli stupefacenti nonchè l'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi ed il reato-scopo.

L'imputato, a sua volta, ha chiesto l'assoluzione da tutte le imputazioni contestando tutti gli elementi di prova acquisiti, deducendone la equivocità e la inconsistenza e, peraltro, la loro non riferibilità alla sua persona.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che (fermo restando il necessario adeguamento della formula dubitativa di cui al capo 356, non oggetto di gravame da parte del pubblico ministero, al nuovo regime processuale) la

decisione dei primi giudici, riguardo all'affermazione di responsabilità del GAMBINO in ordine ai reati ascrittigli, merita di essere integralmente confermata.

Dell'imputato aveva infatti dettagliatamente riferito Giuseppe DI CRISTINA nelle sue singolari rivelazioni (delle quali si è parlato nei par. 3.8, 6.1 e 6.5, cui si rinvia), raccontando che costui era una vera e propria "base di Luciano LEGGIO in Sicilia..." (ff.283597-493348).

Da queste dichiarazioni sarebbe già emersa quella singolarità (sulla quale - come si dirà - si innesteranno le speculazioni difensive) circa il nome dell'imputato, chiamato "Peppe" o "Pippo", e cioè con un diminutivo corrispondente ad un nome di "Giuseppe", ma che era in realtà (il suo secondo nome e) quello con il quale comunque veniva comunemente conosciuto.

Che d'altra parte (anche) il DI CRISTINA si riferisse a lui, è dimostrato dal preciso riferimento al fatto che il GAMBINO indicato era colui il quale, a quel tempo, si trovava detenuto tra Trapani e Marsala (l'imputato era stato infatti arrestato a Castelvetro nel febbraio 1977, significativamente assieme ad Armando BONANNO e Giovanni LEONE, quest'ultimo "dipendente" di Mariano AGATE, quando, a bordo di un'autovettura rubata e con targa falsa, nonché in possesso di armi, sostavano nei pressi dell'abitazione di un certo Ernesto CORDIO che, secondo le informazioni raccolte dai carabinieri, essi avevano intenzione di uccidere: né rileva, a questi fini - onde immotivate sono le proteste difensive - che altro non sia un sospetto non approfondito



quello connesso al pregressi agguati subiti dal CORDIO e dalla sua successiva uccisione, dal momento che il dato era stato giustamente utilizzato comunque per l'esatta individuazione della persona).

I primi giudici avevano, inoltre, evidenziato, come dimostrazione perspicua della particolare vicinanza dell'imputato al noto capo carismatico Salvatore RIINA, non soltanto che lo stesso era intervenuto a Corleone al matrimonio di un nipote dei RIINA, Giovanni GRIZZAFFI (f.40064), ma soprattutto come in occasione dell'arresto di Leoluca BAGARELLA, avvenuto il 6 agosto 1974, fosse stato accertato che costui era latitante insieme alla sorella Antonietta BAGARELLA e al cognato Salvatore RIINA in un appartamento costruito da Giovanni PILO (suo cognato) e venduto alla società "RISA" ("RIINA Salvatore", secondo i verbalizzanti), il cui contratto di fornitura elettrica, comunque, era stato stipulato proprio dal GAMBINO (f.400603: laddove la fragile consistenza degli argomenti difensivi si volgono nella protesta, reiterata nel dibattimento di appello oltre che nei motivi di gravame, circa la mancanza di prove sul punto, come se tanto volesse confortare una sorta di allegazione di falsità del fatto storico riferito dai verbalizzanti).

L'inserimento del GAMBINO nel contesto della organizzazione mafiosa era rimasta poi comprovata non soltanto dagli accertati vincoli di parentela di costui (difatti, cognato di Calogero SPINA, figlio di Raffaele SPINA - par. 10.339, nonché del costruttore Giovanni PILO -

infra, par. 10.278 -, cioè di colui che, come si è detto, aveva costruito e ceduto l'appartamento-covo degli illustri latitanti), ma anche da accertamenti obiettivi come quelli compiuti dai carabinieri il 20 novembre 1978, quando (f.400603) era stato rinvenuto un autocarro di proprietà del GAMBINO ed utilizzato dalla società "MAGEDI", facente capo al gruppo mafioso di Resuttana-San Lorenzo del MADONIA (infra, par. 10.151).

Anche Leonardo VITALE (f.452224) aveva parlato del GAMBINO quale membro della "famiglia" di San Lorenzo, ricordandone il nomignolo di "u turrittisi" (da Torretta, paese di origine della madre dell'imputato), e raccontando come per suo interessamento egli avesse ottenuto la "guardiania" di un cantiere edile del costruttore SEMILIA: fatti, oggetto di altre ingiuste speculazioni difensive, quasi che i primi giudici avessero voluto interloquire sul fatto storico, in sè stesso insignificante, ma solo in grado di consentire l'individuazione della persona e del tipo di inserimento sociale del quale era capace.

Ma l'affiliazione alla criminalità organizzata di tipo mafioso oggetto di questo processo, era stata attestata ugualmente da BUSCETTA, il quale aveva dichiarato di avere appreso da Stefano BONTATE e da Gaetano BADALAMENTI che il GAMBINO era un "pericoloso uomo d'azione", membro della "famiglia" di Resuttana.

E che questo "pentito" non sbagliasse persona, secondo le ricorrenti proteste difensive, era dimostrato dal contestuale riconoscimento fotografico (f.450008).



Per vero, il BUSCETTA aveva pure raccontato lo specifico episodio del tentativo di estorsione ai danni della pizzeria gestita dai figli dello stesso "pentito" (allorquando il BUSCETTA, telefonicamente interpellato, avrebbe mandato un significativo messaggio di rivolgersi a lui direttamente); ed esso concorre a dimostrare gli aspetti descrittivi, riferiti alla persona, a nulla rilevando - ovviamente - che il fatto sia stato processualmente ritenuto non adeguatamente sorretto da prove idonee a giustificare la condanna (tanto più che, come si è detto nelle trattazioni generali della parte III, questo non significa affatto smentita storica di un dato riferito dal collaboratore); in termini, comunque, non ulteriormente approfondibili, data la mancata devoluzione in questa sede dell'accusa corrispondente.

Salvatore CONTORNO, dal canto suo, aveva collocato il GAMBINO, anche da lui conosciuto come "u tignusu" (per via, appunto, della avanzata calvizie) nella "famiglia" di San Lorenzo, della quale anzi egli aveva affermato che fosse divenuto il capo per un certo periodo (f.456541).

Ed ancorchè queste affermazioni fossero state effettivamente contrassegnate da alcune riserve formali ("credo", "ritengo"), esse non meritano certamente le severe censure difensive, esse stesse contraddittoriamente basate sulla pretesa ricerca di un'esatta collocazione, alla stregua di una sorta di qualità formale, diversa dal fatto stesso dell'affiliazione al sodalizio e comunque dalla individuazione dell'area di inserimento (e il processo ha

dimostrato che le vicine - e territorialmente contigue - aggregazioni di San Lorenzo-Resuttana dei MADONIA, ecc., erano divenute principali capisaldi del gruppo dei "corleonesi").

Inoltre, nel processo erano state ulteriormente acquisite le dichiarazioni di Salvatore ANSELMO, un "pentito" inserito nel traffico di stupefacenti, il quale giustappunto lo conosceva molto bene, anche a cagione della calvizie, ma soprattutto per via del suo inserimento nel gruppo mafioso di cui si é detto (MADONIA, "corleonesi").

E costui aveva riferito appunto di averlo visto personalmente contattato dal fratello Vincenzo ANSELMO, da Giuseppe SPINA e da Salvatore CONIGLIO (personaggi ben noti nel processo per la loro qualità di imputati e, per alcuni, di collaboratori nel settore della droga controllata dalla mafia), per riceverne ordinazioni di partite di droga necessarie al giro nel quale i predetti si muovevano, e che lui esaudiva in breve spazio di tempo.

L'ANSELMO aveva pure ricordato che gli assegni versati al GAMBINO in pagamento della droga venivano, in realtà, negoziati dal cognato Giovanni PILO il quale, essendo un imprenditore edile, poteva facilmente occultare la provenienza degli stessi nel suo giro di affari (ff.459192-459214-459230 segg.).

Orbene, a fronte di tutte queste univoche, convergenti, risultanze, non vi é chi non veda la sterilità delle proposizioni difensive, tese a screditare ciascuna di queste acquisizioni; e soprattutto ad introdurre

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is more upright and blocky.

l'espedito della possibile confusione sul nome e sugli appellativi dell'imputato (la difesa arriva ad indicare il soprannome di "u cuvattu", che invece si riferisce a Giuseppe GAMBINO, di cui infra, e peraltro in coerenza con gli equivoci sul nome di battesimo). Laddove nessuna incertezza può seriamente sostenersi, a fronte della descrizione fisica, del riconoscimento fotografico, dell'indicazione dei trascorsi di vita e perfino delle parentele (particolari, come quelle di essere cognato del PILO, non enunciato a caso, ma nel preciso contesto dell'economia del racconto, come quello di ANSELMO); a fronte, soprattutto, del coerente inserimento dell'imputato in quello specifico gruppo associativo nel quale tutti hanno finito per collocarlo.

Di guisa che perfino superflue sarebbero le ulteriori, ed ulteriormente convergenti, rivelazioni dei "pentiti" escussi in appello; le quali tuttavia adducono un sostegno davvero inoppugnabile all'accusa.

CALDERONE, nelle sue dichiarazioni, ha diffusamente e reiteratamente parlato del GAMBINO (pagg. 115 segg., pagg. 132 segg., 161, 170 segg., 240, 244, 344, 372, 381, 414, 475, 476 segg., 511, 513, 553 dich. istr.) riassumendone, al dibattimento, la figura con la singolare, quanto eloquente, definizione di "ombra" di Salvatore RIINA.

E difatti, negli episodi descritti (alcuni ai margini perfino di omicidi e di altri gravi delitti), il GAMBINO appare sempre a fianco del grande capo carismatico.

Anche in occasioni, nelle quali lui aveva partecipato

per traffici di stupefacenti, era stato sempre presente l'imputato; fin dai tempi degli interscambi con i napoletani (di cui si é altre volte parlato per ricordare le forme progressive di riconversione del contrabbando in traffico di stupefacenti).

Ed é significativo che il CALDERONE abbia raccontato pure come, in altre occasioni giudiziarie, il GAMBINO si fosse nell'ambiente vantato di avere proficuamente speculato sugli equivoci del suo primo nome "Giacomo", diverso dal "Pippo" con cui veniva comunemente chiamato.

Naturalmente, nessun dubbio, anche in questo caso, sull'identificazione della persona descritta dal collaboratore, posto che il CALDERONE lo ha riconosciuto in fotografia (pag.670 dich. istr.).

Puntuale, corrispondente, conferma circa l'affiliazione del GAMBINO al sodalizio criminoso ed il suo inserimento nel traffico di stupefacenti e derivata, infine, dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha finito con il tratteggiarne il notevole spessore criminale, nella sempre più emergente scalata verso posizioni di preminenza nell'organizzazione.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove e mesi otto di reclusione e lire 150 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 60 milioni + aggr. 1/2 + un

aumento ex art. 63 c.4 ultimo inciso c.p. secondo la riserva di cui al par 5.7 = a.8 e lire 120.000.000 + 81 cpv.).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi. Fermo il resto.

10.148. GAMBINO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 406 (frode processuale), unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto con varie formule dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, concernenti gli stupefacenti, nonché dalla imputazione di omicidio di cui al capo 89.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, data la inaffidabilità delle fonti, e in subordine l'applicazione della continuazione rispetto a precedenti condanne.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha riproposto la questione dell'applicabilità della continuazione tra reati associativi e reato-scopo.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale le parti hanno rispettivamente insistito nelle deduzioni formulate con i motivi di gravame, che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa (per le imputazioni concernenti gli stupefacenti e per il quadruplice omicidio, a nulla rilevando la consistenza eventuale delle fonti di prova esaminate).

Per quanto attiene, poi, al reato di frode processuale di cui al capo 406, lo stesso è estinto per prescrizione; e



la relativa statuizione va subito pronunciata, non essendovi la prova (date le dichiarazioni di SINAGRA) che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso.


Per quanto attiene, dunque, alle imputazioni di associazione per delinquere, si osserva che le risultanze processuali consentivano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ancorchè il fatto debba essere unificato sotto il vincolo della continuazione alla precedente condanna riportata dal GAMBINO.

Costui, infatti (detto "u cuvattu"), era stato coinvolto nel cosiddetto "blitz di Villagrazia" del 19 ottobre 1981 (allorquando, come si è detto in altre sedi, e in particolare nel par. 6.1, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di Villagrazia di Palermo, sorprendendo numerosi esponenti mafiosi a convegno); e dalle indagini che ne erano scaturite era stato avviato un procedimento penale conclusosi con condanna definitiva (anche) di questo imputato per associazione per delinquere (sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988).

L'indagine processuale, dunque, si esaurisce in questa sede nella valutazione dei comportamenti successivi, dai quali dover desumere se, nelle epoche seguenti, il GAMBINO abbia mantenuto (pur nella condizione carceraria, come da criteri generali anticipati nel par.4.7) il vincolo associativo che lo legava al sodalizio mafioso.

E la dimostrazione della evidente fondatezza dell'accusa sul punto, senza dovere per questo rivisitare le

acquisizioni probatorie esaminate - correttamente - dei primi giudici, è riposta nella sola portata probatoria che scaturisce dall'accertata responsabilità dell'imputato in ordine all'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE (par. 6.20, cui si rinvia, anche per concorrenti indicazioni circa le nuove fonti acquisite, come le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato come gli esecutori di quel delitto fossero stati oggetto di una solenne investitura in carcere). Laddove, la già dimostrata (nella sede richiamata) matrice mafiosa dell'omicidio dimostra oltre ogni ragionevole perplessità che il vincolo associativo, lungi dall'essersi interrotto per effetto della detenzione, si era anzi perfino rinsaldato. L'aumento per continuazione (in relazione alla condanna già inflitta in anni cinque e mesi sei di reclusione) può essere congruamente determinata in anni tre di reclusione; di guisa che negli stessi termini va riformata la sentenza impugnata.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'G' with a long vertical stroke extending downwards. The signature on the right is a more compact, cursive 'M'.

10.149. GAMMINO Gioacchino. - L'imputato e' stato, fra l'altro, ritenuto responsabile del reato di cui al capo 33 (acquisto di modica quantita' di sostanza stupefacente) e condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 9 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza.

Contro questo capo della sentenza e' stato proposto un unico motivo di gravame da parte dell'imputato, che ha insistito per l'assoluzione (il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello formulata).


Al dibattimento, il p.g. ha concluso per la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di appello, comprendenti, in via subordinata, l'istanza di riduzione di pena.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita alcuna censura sul punto dell'affermazione di responsabilita' dell'imputato.

Nelle sue rivelazioni, connotate da ampie e specifiche chiamate in correita' (puntualmente riscontrate dalle altre emergenze processuali, come dimostrato anche a proposito di numerosi altri imputati oltre che in altri processi, come quello definito di "nonna eroina" e gia' coperto da giudicato), Salvatore ANSELMO aveva fra l'altro raccontato un episodio secondario facente capo appunto al GAMMINO.

Chiesto, infatti, di spiegare il contenuto di una delle numerose telefonate intercettate (dove si commentava che una certa cosa era "una merda e non serviva a nulla"), il collaboratore aveva riferito (ff.181662 segg.) che un certo Carmelo NICOSIA gli aveva presentato il GAMMINO, che era un macellaio originario delle parti di Campobello di Licata e dal quale si faceva accompagnare perche' "pulito", e lui lo aveva messo in contatto con Gioacchino CILLARI presso il bar D'Alba (quartier generale del gruppetto di trafficanti, come risulta da altre parti del processo: si veda per esempio, supra, al par. 10.144, la posizione di Vincenzo FIORENZA) perche' voleva appunto acquistare droga. Il GAMMINO si era fatto dare dal CILLARI un grammo di eroina a titolo di campione, per eventuali acquisti successivi, ma l'ANSELMO aveva poi saputo dagli interessati, Nino e Gioacchino CILLARI, che quella sostanza non era pura; sicche' si era affrettato a telefonare all'utenza telefonica dello zio del GAMMINO per avvertirlo appunto che quella (eroina) era "una merda...".

Ora, al di la' degli equivoci che erano sorti sulle prime circa l'individuazione dello "Iachino" (al quale, secondo il tenore della telefonata, la sostanza sarebbe stata restituita, e che non era infatti il GAMMINO ma appunto, anche in base al tenore logico del racconto, il CILLARI, in quanto venditore della droga), in ordine ai quali la difesa ha cercato di appuntare un argomento di dubbio, invece insussistente, non vi e' dubbio che il racconto del collaboratore sia connotato da obiettiva



credibilita'. E esso, infatti, e' basato sulla spiegazione della telefonata intercettata e corrisponde ad una spiegazione logica dell'episodio. Inoltre il GAMMINO e' stato individuato in modo inequivocabile, per la sua provenienza geografica, per la sua professione, perfino per il fatto di essere incensurato ("pulito"); ed il fatto stesso del recente conseguimento della patente (su cui si e' basato un argomento difensivo) risulta significativamente corrispondente alla indicazione dell'ANSELMO, che aveva precisato di non sapere se quello fosse in realta' fornito di tale autorizzazione.

Deve essere, invece, accolta la doglianza subordinata relativa alla determinazione della pena che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., puo' essere fissata in anni due di reclusione e lire seimilioni di multa.


La pena accessoria e la misura di sicurezza non sono giustificate dalla pronunzia adottata.

10.150. GARIFFO Carmelo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di ricettazione continuata, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), ed e' stato assolto con formula dubitativa dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti (capi 13 e 22).

Contro le relative statuizioni hanno proposto impugnazione il procuratore generale (che non ha pero' presentato motivi, donde la coerente declaratoria di inammissibilita'), nonche' lo stesso imputato, il quale ha chiesto l'assoluzione da tutte le imputazioni.

In questo dibattimento, anche il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione.

Osserva, cio' premesso, la corte che i primi giudici avevano fondato il loro convincimento di colpevolezza sulla considerazione che il GARIFFO, nipote di Bernardo PROVENZANO, figura esponentiale della "famiglia" di Corleone, fosse inserito nelle attivita' imprenditoriali del gruppo, operando in particolare nella "Medisud" srl, che annoverava tra i suoi soci proprio Salvatore PROVENZANO, fratello del predetto. Dalle indagini di polizia era poi emerso che l'imputato mostrava di possedere risorse economiche non proporzionate alle attivita' lavorative ufficialmente svolte. Infine, da alcune intercettazioni telefoniche eseguite, nonche' dalle indagini parallelamente

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'J' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a flourish.

compiute, erano emersi strani collegamenti con persone di dubbia attivita'.

Osserva la corte che in realta' tali elementi non sono tali da giustificare un sicuro giudizio di responsabilita' in ordine alla ritenuta ricettazione (consistente nell'addebito di avere l'imputato operato con lo specifico scopo di occultare capitali illeciti).

Ed infatti non e' dubbio che i rapporti di parentela con uno dei soci della "Medisud" (a prescindere, in particolare, dalla posizione di Salvatore PROVENZANO e dalla eventualita' che attraverso questi soggetti siano stati reinvestiti capitali illeciti provenienti dalle attivita' degli appartenenti alla cosca di Corleone), ne giustificavano, almeno su un piano formale, il suo inserimento; almeno cioe' fino a quando altri e piu' univoci elementi non attestassero la consapevolezza del GARIFFO di operare nel senso dell'accusa.

Per vero, nel processo sono stati pure acquisiti indizi di un certo tenore, quando e' emerso che l'imputato, dopo avere preso strani appuntamenti telefonici esprimendosi in termini certamente convenzionali (parlando, in almeno due telefonate, di dover "cambiare l'olio alla macchina": frasi della quali il GARIFFO non e' stato infatti in grado di fornire una accettabile spiegazione), era apparso agli inquirenti, accorsi sul posto indicato, in atteggiamento assai sospetto, una volta perfino scambiando non meglio identificati pacchi di plastica e valigie.

Ma questi soli elementi indiziari, seppure uniti alla

(però non meglio evidenziata) disponibilità di mezzi economici ingiustificati, non possono tuttavia fondare una pronuncia di condanna per ricettazione, denotando se mai un possibile inserimento in specifici affari di dubbia consistenza (sulla cui esistenza non può farsi luogo ad indagine, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero).

In aderenza, pertanto, alle conclusioni del procuratore generale, va pronunciata sentenza assolutoria, modificandosi altresì in relazione ai capi 13 e 22 la formula dubitativa in coerenza al nuovo regime processuale.



962275

10.151. GELARDI Mario. - L'imputato e' stato rinviato a giudizio e riconosciuto responsabile del reato di ricettazione continuata, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.), per avere ricevuto in piu' tempi denaro di provenienza illecita da parte del cognato Francesco MADONIA, del cugino Giovan Battista DI TRAPANI e di Michele GRECO; si era infatti accertato che il GELARDI era stato socio e amministratore della "MA.GE.DI." spa, sospettata di essere stata finalizzata alla copertura delle illecite attivita' del gruppo, ed aveva inoltre intrattenuto non chiari rapporti con personaggi sospettati di traffici illeciti.

Contro la relativa pronunzia ha proposto appello l'imputato, dolendosi della scarsita' del materiale probatorio e del fatto che le acquisizioni processuali non fossero state attentamente vagliate dai primi giudici, risultando del tutto leciti i rapporti sottostanti alla negoziazione degli assegni rinvenuti ed affatto trasparente (perfino nella sua denominazione sociale, che rievocava senza pudori i cognomi dei soci MADONIA-GELARDI-DI TRAPANI) l'attivita' di gestione della "MA.GE.DI."; sul cui conto, ad ogni buon fine, nessuna indagine era stata compiuta, neppure di ordine contabile, al fine di accertare se e come, al di la' delle reali operazioni compiute, potesse essere stato riciclato il denaro di illecita provenienza.

All'odierno dibattimento di appello il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che in realta' il GELARDI e' colpito da gravi indizi di colpevolezza (la cui gravidanza e' sfuggita al requirente).

Sul conto di costui gia' gli stessi organi di polizia avevano accentrato la loro attenzione, riferendo (ff.131161 segg.) che la sua (discreta) presenza era stata in alcuni casi segnalata in circostanze sospette (non tanto per la natura dell'avvenimento, del tutto lecito, come la celebrazione di un matrimonio, quanto per le persone che vi prendevano parte, legate ai "boss" emergenti della mafia corleonese); ma che soprattutto se ne era notata l'intromissione nelle attivita' apparentemente legali specialmente del cognato MADONIA, con una fattiva partecipazione ad esse, le quali facevano capo ad una impresa dagli utili decisamente modesti (la MA.GE.DI., appunto) e non tali comunque da giustificare il repentino arricchimento, fra gli altri, del GELARDI che, da modesto artigiano, nel volgere di pochi anni aveva acquistato parecchi immobili.

Quanto poi alla MA.GE.DI., si era evidenziato che perfino in sede di procedimento per misure di prevenzione (contro il DI TRAPANI) era stato avvertito che la stessa, singolarmente fondata e gestita sotto la direzione contabile di un commercialista sospettato di contiguita' mafiose ad alto livello (vicino ai corleonesi), certo MANDALARI (del quale questo processo non si occupa, ma che viene spesso

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

citato negli atti come il consulente del gruppo, tanto che a lui facevano capo quasi tutte le società "in odor di mafia"), era in realtà una "società di mero comodo che, al di là di ogni fittizio utile societario, nasconde(va) una complessa rete di illeciti traffici..." (f.131162).

Il GELARDI era stato peraltro sottoposto a misura di prevenzione fin dal 1980.

Per vero, non può tacersi che i sospetti degli inquirenti trovano riscontro nelle vicende storicamente incontestabili dell'imputato, il quale ha peraltro ammesso, nei suoi interrogatori (f.130063), di essere passato dalla modesta condizione di lavoratore alle dipendenze di terzi a quella di proprietario di immobili, acquistando, intorno agli anni sessanta ("22-24 anni fa..", rispetto all'interrogatorio dell'11 febbraio 1983) ed in società con il DI TRAPANI, un buon appezzamento di terreno edificabile e subito destinato alla realizzazione, con denaro loro, di sedici appartamenti divisi tra i soci di fatto: quando cioè ancora la MA.GE.DI. non era stata costituita (cioè sarebbe infatti avvenuto nel 1973). Laddove, in epoca più recente, sarebbero stati poi acquistati altri immobili, ovviamente con le disponibilità dipendenti dalla partecipazione agli utili della società predetta, che si occupava di commercio di agrumi.

La difesa ha molto accentratato le sue deduzioni sulla irrilevanza di qualsiasi dato estraibile dalla partecipazione dell'imputato alla società medesima, adducendo (il dato empirico, effettivamente apprezzabile secondo comune

valutazione) che il notorio ricorso a forme perfezionate di elusione fiscale sarebbe alla base di quella scarsa consistenza degli utili sociali, che sarebbe stata invece ritenuta come elemento sicuro da cui desumere che, con i pochi redditi figuranti, i tre soci non potessero ricavarne fonte di arricchimento.

Ora se tale proposizione, nei suoi termini generali, appare senz'altro corretta, non puo' del pari negarsi che lo stesso volume d'affari figurante dalle scritture obbligatorie non fosse tale da far supporre redditi di impresa, seppure sommersi, di notevoli proporzioni. E si noti che l'imputato, nelle sue deduzioni difensive, non ha certamente sostenuto (ne' tanto meno provato) che quelli ufficialmente figuranti dai bilanci, dai registri i.v.a. e dalle dichiarazioni dei redditi (ff.130985 segg.) fossero dati non veritieri o non contemplanti i reali acquisti fatti.

Esaminando tali atti (senza che sia necessaria una specifica indagine peritale, tuttavia non esperita nel processo), si evince che la societa', che faceva commercio di prodotti agricoli, aveva pochi clienti (mediamente 7, talvolta 6, 8 o 11), di cui solo due o tre di un certo fatturato, e che aveva comunque realizzato introiti lordi (obiettivi elementi di riferimento) di non ingente ammontare (circa 350 milioni nel 1977 e nel 1978, 494 milioni nel 1979, quasi 500 nel 1980 e 630 milioni nel 1981).

Difatti, confrontando questi dati con quelli relativi alle spese, tra cui soprattutto i costi di acquisto di



prodotti agricoli (rispettivamente indicati in 289, 365, 358, 386, 394 e 669 milioni) trattati e distribuiti, si coglie che i risultati di utile indicati non si dovrebbero discostare molto dalla realta', ove si consideri un grado minimo di incidenza di spese generali (personale, seppur ridottissimo, contributi, servizi essenziali, carburanti, etc.).

D'altra parte, che i proventi di questa attivita' di impresa non giustificassero una assai florida posizione economica, pur nel rilievo indiziario concorrente, non e' neppure decisivo ai fini della decisione, dal momento che, come si e' visto, la inspiegabile ricchezza del GELARDI andava riferita ad epoche pregresse, addirittura anteriori alla costituzione della MA.GE.DI.; sicche', se un qualsiasi valore puo' attribuirsi all'indizio in esame, esso non e' comunque strettamente riferito a quella attivita'.

Cio' che puo' in ogni modo ipotizzarsi, al di la' di specifiche conclusioni sulla natura e sulla provenienza del denaro che veniva inserito in quel circuito imprenditoriale, e' che una societa' "di comodo" poteva comunque costituire, nella sua ottimale finalizzazione, un necessario paravento per offrire un'immagine di lecito inserimento nei meccanismi di profitto (e difatti, non a caso, la MA.GE.DI., pur essendo una societa' di capitali destinata alla gestione di un'impresa commerciale, le cui vicende non dovrebbero essere condizionate da quelle personali dei soci, finisce di operare proficuamente proprio in coincidenza con le disavventure giudiziarie dei

medesimi).

Ed in questa, piu' perspicua, direzione concorrono utilmente ulteriori indizi processualmente acquisiti: come, per esempio, quanto riferito dai carabinieri (ai ff.400603 segg.) a proposito di (un altro personaggio di spicco dei traffici collegati all'associazione mafiosa come) Giacomo Giuseppe GAMBINO (alla cui posizione personale, supra, par.10.147, si rinvia per gli utili spunti di riflessione), il quale era stato egli stesso ritenuto interessato alla MA.GE.DI., per il fatto che uno dei mezzi di cui questa si serviva era proprio di sua proprieta'.

Ne' puo' avere decisiva influenza il fatto che il DI TRAPANI, l'altro socio e cugino dell'imputato, sia stato in questo processo assolto; non soltanto perche' questa pronunzia, come si legge nella relativa parte della sentenza, cui si rinvia, rimane tuttavia fondata su un dubbio consistente, la cui portata questo giudice di appello non ha potuto esaminare per difetto di impugnazione del pubblico ministero; ma soprattutto perche' proprio dalle parole del DI TRAPANI (nell'interrogatorio a f.130071) traspare lo stesso tipo di crescita economica, analogo a quello del GELARDI, laddove costui ricorda che la sua ricchezza era stata accumulata anche prima del suo recesso dalla MA.GE.DI., tanto che dal 1977 aveva sostanzialmente vissuto di rendita con i frutti derivanti dai suoi numerosi immobili, terreni ed appartamenti in zona residenziale.

Ad ulteriore sostegno del loro giudizio di colpevolezza, i primi giudici hanno poi appuntato



l'attenzione su una serie di girate di assegni, dalle quali trasparivano rapporti con persone (dedite a traffici illeciti) che non sarebbero altrimenti giustificati. Trascurando i presunti rapporti con Giuseppe GRECO, figlio di Michele (enfaticizzati dal giudice istruttore per lo spessore appunto del padre, ma che in realta' potrebbero essere riferiti, in tesi, all'attivita' di vendita di auto svolta dal predetto), era stato lo stesso imputato a rendere piu' consistente il sospetto nel momento in cui aveva negato di conoscere Pasquale LICCARDO (laddove non e' neppure decisiva la prova dei traffici illeciti di costui ai fini indiziari in esame), ricordandosi solo dopo molto tempo di avergli venduto prodotti agricoli. Laddove l'inconsistenza della tesi difensiva, secondo cui e' prerogativa tipica della persona in buona fede di non ricordare le oneste transazioni d'affari, e' agevolmente desumibile dalla gia' rilevata modestia degli affari legali dell'imputato, il quale cioe', tra i pochissimi clienti che aveva, non poteva dimenticare certamente un cliente, il cui nome gli era invece del tutto sconosciuto (suggerendo, in sostanza, che il nome fosse a lui sconosciuto proprio perche' la negoziazione dell'assegno rientrava fra le attivita' di comoda copertura che e' alla base dell'imputazione di ricettazione).


La difesa ha poi insistito sulla inesistenza di qualsiasi rapporto cartolare con certo Giacomo CONIGLIARO (altro personaggio del quale non e' dato se non registrare il sospetto, nutrito dagli inquirenti, di dedizione ad attivita' non lecite, proprio perche' non imputato in questo

processo). Ma trascura che durante il corso del dibattimento di primo grado era stata prodotta la copia di un assegno di £.3.460.000 emesso il 7 settembre 1977 da Vito Roberto PALAZZOLO (personaggio che si rinviene nel giro di "pizza connection" nella fase del riciclaggio del denaro attraverso i canali svizzeri) a favore del GELARDI e da questo girato appunto al CONIGLIARO (che risulta averlo incassato).

Ma non puo' ignorarsi, sul piano indiziario, che era stata prodotta (sempre nel dibattimento di primo grado) pure la prova documentale di un'altra singolare operazione bancaria. Infatti risulta dagli atti prodotti che nell'agosto 1977 lo stesso Vito Roberto PALAZZOLO aveva versato in una banca di Cinisi le provviste (in assegni e contanti) necessarie per l'emissione di due assegni circolari intestati a nome ("ESPOSITO Luigi", difatti ritenuto) di fantasia, entrambi di importo tondo di £.5.000.000, uno dei quali era stato poi incassato dal GELARDI.

Era stata pure acquisita la documentazione bancaria, da cui risultava che un altro assegno circolare di £.5.000.000 era stato incassato dall'imputato nello stesso 1977, e che tale assegno proveniva da una operazione compiuta in una banca della Campania, ma della quale non era stato possibile accertare la consistenza, e in particolare l'origine delle provviste, per definitivo danneggiamento del materiale conservato negli archivi della banca a seguito di un allagamento dovuto a rottura di tubo di scarico.

Tutti questi convergenti indizi hanno tuttavia il

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, stylized name, possibly 'C. G.', and the second is a more vertical, blocky signature, possibly 'M'.

significato di un campione eloquente di tipi di transazione che l'imputato aveva compiuto anche in periodi risalenti (in coincidenza con tempi non floridi per il commercio di agrumi nell'ambito della società', di cui sono stati acquisiti i documenti contabili solo dal 1977 al 1981), tali da suggerire che, per i non chiariti rapporti, ben altri interessi vi fossero alla base (e dove l'imputazione di ricettazione, supponendo la mera interposizione fittizia, costituisce il risultato minimo di incolpazione).

Ma e' proprio lo stesso imputato che, nei suoi interrogatori, finisce con il fornire ulteriori indizi, ancora una volta convergenti verso la stessa direzione.


Richiesto di chiarimenti circa l'acquisto di alcuni lotti di terreno, il GELARDI ha precisato (ff.132986 segg.) che uno di questi, sito nel fondo "Scalea", era stato da lui stesso contrattato (dopo avere notato un cartello di "SI VENDE" esposto al pubblico) e di averlo intestato al figlio che (pur non svolgendo alcun lavoro, ma solo una non meglio precisata attivita' alle dipendenze della MA.GE.DI., nei cui libri paga e matricola non figurava, oltre che avere assunto la qualita' di socio di una cooperativa, della quale era lo stesso GELARDI ad occuparsi in luogo del figlio, continuando a versare somme, come aveva fatto per il prezzo della compravendita, nel conto della cooperativa stessa per "spese di urbanizzazione") aveva approntato parte della somma occorrente; il residuo, per il dichiarato importo di £.10.000.000, era stato dato da una certa cognata nubile, Antonina PRESTIGIACOMO, la quale (pur essendo pensionata

dell'I.N.P.S.) aveva voluto fare questo regalo quale madrina di battesimo, utilizzando del denaro contante che teneva in casa.

Sempre nel corso dello stesso interrogatorio, l'imputato ha poi rappresentato che altro lotto del medesimo fondo era stato acquistato da Giuseppe MADONIA, figlio di Francesco (entrambi imputati in questo processo), ed il prezzo era stato pagato pero' dal GELARDI con un assegno che lui aveva rilasciato a suo nipote che (per incomprensibili ragioni) gli aveva contestualmente versato denaro contante di eguale importo (e da lui utilizzato per non meglio precisati pagamenti a fornitori).

Il GELARDI ha poi chiarito che la cognata Antonina PRESTIGIACOMO abitava in un appartamento di sua proprieta' ma che lui non le aveva mai chiesto alcuna pigione (cosi' giustificandosi il "regalo" di cui sopra).

Ora, non e' dubbio che tali circostanze suggeriscano in modo univoco l'assunzione da parte del GELARDI di un ruolo assai ben individuabile di amministratore di risorse economiche comuni alla famiglia, se e' vero, a fronte della inverosimiglianza delle spiegazioni difensive, che le transazioni commerciali dei vari congiunti, tra i quali (in armonia con l'imputazione elevata) il cognato Francesco MADONIA, passavano attraverso la sua intermediazione ufficiale. Sicche' non puo' negarsi il valore indiziante che scaturisce dalle esaminate risultanze processuali (ulteriormente destinate ad essere integrate con le residue acquisizioni attinenti agli altri soggetti qui citati, oltre

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, stylized name, possibly 'G. Gelardi'. The second signature is a vertical, stylized mark, possibly 'M. Prestigiaco'.

a quelle, soprattutto, concernenti Salvatore GRAZIANO, infra. par. 10.163, cui si rinvia, per ricavarne eloquenti indizi sulla conclamata metodologia mafiosa, impiegata per indurre i proprietari a vendere il fondo "Scalea").

Questa corte, valutati questi elementi, ritiene dunque che non possa non condividersi il convincimento dei primi giudici, imponendosi solo un piu' appropriato adeguamento alla condotta della pena inflitta; la quale va ridotta pertanto ad anni tre di reclusione e lire 8 milioni di multa (con il condono di anni due di reclusione e dell'intera pena pecuniaria).

La misura di sicurezza non e' giustificata dalla imputazione devoluta da parte dell'accusa.

10.152. GERACI Antonino. - L'imputato è stato condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonché per il reato di cui all'art.648 c.p., così modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena complessiva di anni dodici di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con varie formule dalle altre imputazioni (omicidi). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse, sul rilievo dell'assoluta inconsistenza delle prove acquisite.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione dolendosi che i primi giudici non avevano valutato che, secondo le risultanze probatorie, il GERACI era non solo "capo" della "famiglia" mafiosa di Partinico, ma anche componente della "commissione", sicchè (come si è detto in altra sede: par.6.31) gli si sarebbe dovuto dare carico degli omicidi commessi nello stesso periodo.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'esiguità della pena inflitta in relazione alla personalità del prevenuto.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata (rinviandosi, quanto alle imputazioni di omicidio,



alla richiamata sede della parte VI) può essere confermata solo nei limiti dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, così come definito nella parte generale.

A sostegno del loro convincimento, infatti, i primi giudici avevano rilevato come, in primo luogo, Tommaso BUSCETTA avesse indicato il GERACI (detto "Nenè") quale "capo" della "famiglia" di Partinico ed appunto componente della "commissione", al cui interno egli avrebbe pertanto partecipato alla deliberazione dei delitti di maggiore rilievo (f.450014-450085). Secondo questo "pentito" (come si è detto in via generale, certamente affidabile sul punto delle rivelazioni concernenti gli organigrammi di "cosa nostra"), il GERACI (da lui riconosciuto in fotografia: f.450241) costituiva un fedele alleato dei "corleonesi", tanto che, come gli era stato riferito da Gaetano BADALAMENTI, Salvatore RIINA aveva fatto di Partinico una sicura base di appoggio (f.450203).

Era stata peraltro giudicata assai significativa la circostanza, ancorchè risalente, che (come risultava da un rapporto dei carabinieri del 25 febbraio 1967), il GERACI era stato identificato a Roma, presso l'hotel Cesari, il 6 febbraio 1962, assieme a Domenico COPPOLA (nipote di Frank COPPOLA, egli stesso indicato come appartenente alla cosca di Partinico) e Gaetano BADALAMENTI; e che il giorno seguente nello stesso albergo era intervenuto, fra gli altri, anche Tommaso BUSCETTA (tanto, a fronte delle

affermazioni dell'imputato il quale aveva negato di conoscere quest'ultimo).

Anche Giuseppe DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni (delle quali si é ampiamente parlato specie nei parr. 3.8, 6.1 e 6.5) aveva confermato appunto che una delle principali basi di Luciano LEGGIO in Sicilia era "Iraci" (trasposizione dialettale di "GERACI") detto "Nenè", il quale disponeva pure a Partinico di un deposito di droga (f.493349).

E un altro "pentito" (le cui rivelazioni sono confluite in un altro processo, derivante dallo stralcio della complessiva inchiesta giudiziaria), Vincenzo MARSALA, aveva riferito di avere assistito nel 1981 (essendo lui al séguito del padre Mariano MARSALA) ad una riunione della "commissione", nella quale aveva notato la presenza di Salvatore RIINA, che era appunto accompagnato da un uomo riconosciuto in fotografia proprio nell'odierno imputato (f.501319).

Ed ancora, Salvatore CONTORNO aveva coerentemente confermato l'appartenenza del GERACI alla "famiglia" di Partinico ed anzi la sua qualità di capo, fino al momento in cui era stato sostituito dal suo più giovane omonimo, che ne aveva assunto anche la carica nella "commissione" (f.456543).

Ulteriori riscontri erano stati infine individuati nella deposizione di Benedetta BONO (della quale altre volte si é detto che era l'amante del mafioso agrigentino Carmelo COLLETTI, ucciso nel luglio del 1983), la quale aveva



raccontato di significative "raccomandazioni", appunto rivolte al GERACI (sintomo di quella qualificata "influenza" indiziante, nel contesto, l'appartenenza all'organizzazione mafiosa); nonché nelle stesse risultanze delle indagini bancarie, che avevano evidenziato rapporti dell'imputato con personaggi di spicco di "cosa nostra" e della criminalità comune dedita anche al traffico di stupefacenti, come Gaetano TINNIRELLO, Leonardo GRECO, ed un certo Italo ALTOBELLI (detto "il professore"), e denunciato per illecita esportazione di valuta nel quadro di altre indagini sul traffico di sigarette e stupefacenti: rapporti giustificati dall'imputato come vendita di una partita di limoni a favore di imprecisati personaggi.

A fronte di tutte queste risultanze non vi è chi non veda come l'affiliazione, e nell'alto ruolo esponenziale, dell'imputato al sodalizio mafioso sia rimasto provato con rigorosa certezza processuale. Specie se si considera che, alle acquisizioni esaminate, e poste a fondamento della decisione impugnata, si sono aggiunte in questo dibattimento di appello le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, i quali hanno concordemente confermato che il GERACI (da loro conosciuto e riconosciuto per fotografia dal CALDERONE: pag.670 dich. istr.) era il "capo" del "mandamento" di Partinico ed era molto legato, in termini di stretta alleanza operativa, ai "corleonesi".

E la puntuale concordanza delle fonti non è scalfita dalle deduzioni, prospettate dalla difesa, circa la complessiva inattendibilità dei "pentiti" (questione, come

al solito, riferibile alle tematiche già trattate in via generale nella parte III); come è dimostrato dall'evidentemente assai debole appiglio alla pretesa cessazione della carica in "commissione" da tempo risalente, che (se può avere una qualche influenza ai fini delle imputazioni di omicidio, tuttavia) non può neppure marginalmente svalutare i dati processuali riferiti alla perdurante esistenza del vincolo associativo in seno all'organizzazione mafiosa "cosa nostra".

Non può, invece, condividersi il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilità del GERACI per il reato di ricettazione (risultante dalla modifica delle originarie imputazioni di traffico di stupefacenti).

Infatti, si è nelle sedi generali (parte V, in particolare) osservato come non possa accettarsi in modo sostanzialmente aprioristico il postulato (appunto smentito dalle risultanze processuali) della totale compenetrazione, e dunque coincidenza, tra l'organizzazione mafiosa e la gestione del traffico degli stupefacenti (che invece, come si ricorderà, veniva attuata magari con il sostegno della metodologia e dei canali operativi del sodalizio mafioso, ma con forme aggregative non coincidenti con i quadri di questo ed anzi in una tendenziale esclusività).

E del GERACI il processo non ha individuato che deboli indizi (come i ricordati rapporti cartolari) che, come non dimostrerebbero (e difatti non hanno dimostrato) il suo inserimento nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, così non possono, per le stesse ragioni,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

attestare il reinvestimento di capitali comunque provenienti dal traffico medesimo (perchè tale è l'ipotesi accusatoria devoluta a questa corte).

Se poi si considera che, come ha giustamente dedotto la difesa, nella sede di prevenzione era stata accertata la liceità degli incrementi patrimoniali del GERACI, anche gli indizi connessi a quei rapporti cartolari, qualunque cosa possano implicare, finiscono con l'attestare sempre meno la plausibilità dell'ipotesi di intermediazione ricettoria; svalutando altresì l'unico, ed esso stesso incompleto, dato promanante dalla ricordata dichiarazione del DI CRISTINA.

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., la corrispondente doglianza del pubblico ministero, da accogliere per quanto di ragione, impone una nuova valutazione dei criteri di quell'art. 133 c.p. e dunque una più appropriata determinazione della pena (nei termini e con le aggravanti di cui alla parte IV) in anni sette di reclusione (anni 5 + 81 cpv); alla quale può conseguire, per la minore pericolosità sociale dell'imputato, tuttavia immanente (date le vicende connesse alla cessata carica in commissione, ferma restando l'affiliazione), l'applicazione della sola misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dai primi giudici.

Le formule assolutorie vanno comunque adeguate al nuovo regime processuale.

962292

10.153. GIACALONE Filippo. - La posizione di questo imputato è stata separata per le ragioni di cui alla contestuale ordinanza.



962293


10.154. GIULIANO Salvatore - La posizione di questo imputato, chiamato a rispondere del reato di cui al capo 332, ed assolto da tutte le imputazioni (senza che il procuratore della Repubblica e il procuratore generale abbiano fatto seguire da motivi le rispettive dichiarazioni di impugnazione), è stata esaminata nel par. 9.14 (dove si è concluso per l'assoluzione).

Le formule assolutorie vanno comunque adeguate al nuovo regime processuale.

10.155. GIUSTOLISI Antonietta. - L'imputata e' stata assolta per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 9, 20 e 50.

Contro questa statuizione avevano proposto impugnazione sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale; ma il primo vi ha rinunciato mentre il secondo non ha presentato motivi (come da corrispondenti dichiarazioni di inammissibilita').

Un difensore ha pure presentato motivi di appello, ma non risulta che fosse stata previamente proposta la relativa dichiarazione di impugnazione, come da certificazione di cancelleria. Sicche' la statuizione dei primi giudici diviene definitiva con la indicata dichiarazione di inammissibilita' degli appelli.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and simpler.

962295

10.156. GRADO Gaetano - L'imputato è stato giudicato responsabile di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello dolendosi delle condanne e deducendo che le prove acquisite erano tutt'altro che univocamente convergenti.

Mentre il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (onde la corrispondente declaratoria di inammissibilità), il procuratore generale ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo e il reato-fine, ed infine l'esiguità della pena inflitta.

In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di gravame, osserva la corte che la decisione impugnata, sul punto dell'affermazione di responsabilità del GRADO in ordine ai reati ascrittigli, non merita alcuna censura.

Rodolfo AZZOLI (un collaboratore proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti, il quale era stato arrestato in Spagna ed estradato in Italia, ammettendo le

sue responsabilità e consentendo, con le sue chiamate in correità, utili riscontri processuali) aveva difatti indicato nella famiglia dei GRADO (come si è detto nella parte VI, imparentati con CONTORNO e rimasti inizialmente neutrali in apparenza, prima di scendere apertamente in conflitto con le cosche "vincenti") quali efficientissimi gestori del traffico medesimo nella zona di Milano.

Costui aveva ricordato, in particolare, di avere conosciuto Antonino GRADO (suo diretto interlocutore) e suo tramite anche gli altri fratelli fra i quali appunto Gaetano (ff.410980 segg); ed aveva raccontato come verso la fine del 1981, l'intero gruppo familiare dei GRADO si fosse trasferito in Spagna per sfuggire alle ormai inevitabili rappresaglie degli avversari nel corso della "guerra di mafia" siciliana. Tanto gli era stato giustappunto confidato (ad Alicante in Spagna) da Salvatore GRADO, il quale gli aveva rivelato che erano tutti fuggiti dall'Italia perchè i FIDANZATI e le altre "famiglie" anche legate al traffico di droga, li avevano ormai segnati come avversari da eliminare (f.410989).

Peraltro, le indagini compiute in collaborazione con le autorità spagnole, avevano consentito di accertare che i GRADO avevano acquistato appunto a Benidorm (sotto falso nome e con denaro proveniente da conti svizzeri) numerosi immobili, corrispondenti ad un valore di cospicuo ammontare.

In esatta sintonia, il trafficante turco Saleh SAMI (anche lui prestatosi alla collaborazione) aveva indicato (ff.000727 segg.) l'imputato quale commerciante di droga

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

sulla piazza di Milano insieme ai suoi fratelli ed in contatto con numerosi elementi della criminalità turca ed in particolare con il WAKKAS (a sua volta, collaboratore nel processo).

Sul piano specifico dell'affiliazione al sodalizio mafioso, il BUSCETTA aveva poi confermato che Gaetano GRADO, da lui conosciuto personalmente (per averlo incontrato all'Ucciardone, dove gli era stato presentato secondo il rituale di "cosa nostra") era un "soldato" della "famiglia" di Stefano BONTATE (f.450137). E tanto aveva trovato poi riscontro nelle dichiarazioni rese da Salvatore CONTORNO il quale (pur nella sua verificata riluttanza a coinvolgere in responsabilità penali i suoi parenti ed amici fidati) non aveva potuto negare che l'odierno imputato fosse appunto un "uomo d'onore", appartenente alla famiglia di Stefano BONTATE (f.456531).

La eloquente convergenza delle fonti d'accusa (che, peraltro, risulta più chiaramente leggibile attraverso le risultanze specificamente afferenti agli altri fratelli: parr. 10.157, 10.158, 10.159) non è stata in alcun modo svalutata - a giudizio di questa corte - dalle deduzioni difensive, le quali (oltre alle generiche questioni sull'affidabilità dei "pentiti", di cui alla parte III) hanno finito con l'appigliarsi ad argomenti di non decisivo se non perfino irrilevante, tenore dialettico. Come la proposizione, intrinsecamente non pregnante, che per esempio sarebbe mancato il necessario, corrispondente, riscontro nelle rivelazioni di WAKKAS circa la specifica chiamata in

correatà da parte di Saleh SAMI; laddove, non può sfuggire come il supporto indiziario - difatti in termini evidenziato dai primi giudici - stava già nel complessivo riferimento al gruppo familiare dei GRADO, tutti direttamente interessati al traffico di stupefacenti. O come la questione, addirittura connotata da risvolti coerenti all'accusa, circa la fuga in Spagna dei GRADO durante la guerra di mafia: comportamento che, come univocamente attestato da tutte le risultanze processuali (e in particolare da quelle, già richiamate, concernenti la faida mafiosa, di cui alla parte VI), lungi dal significare, come vorrebbe la difesa, una positiva dissociazione (almeno dall'epoca corrispondente) dal sodalizio mafioso, implica la specifica quanto eloquente dimostrazione del ruolo spiccatamente protagonista assunto dai fuggiaschi nel contesto della faida medesima (difatti connotata, come si ricorderà, dalla soppressione di uno dei GRADO, convenuto a Palermo per rispondere delle sue colpe mafiose, maturata - come si è visto nel par. 6.16 - nel quadro dei traffici di sostanze stupefacenti).

In aggiunta agli elementi come sopra sintetizzati, non può mancare di rilevare come anche le nuove acquisizioni dibattimentali abbiano finito con il confermare in modo ulteriormente incontestabile la fondatezza delle accuse.

CALDERONE (pagg. 132, 149, 166, 273, 290 segg., 476, 478 dich. istr.) ha infatti ricordato di avere conosciuto (come gli altri, anche) Gaetano GRADO (puntualmente individuato nei reperti fotografici esibitigli dal giudice: pag. 670 dich. istr.) e di averlo incontrato ogni volta in

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, stylized name, and the second is a more vertical, blocky signature.

occasione di riunioni di mafia e di traffici di stupefacenti; come nel caso di una trattativa per alcuni chilogrammi di cocaina che certo BONSIGNORE intendeva vendere ai GRADO, conclusa con la materiale consegna della droga alla presenza appunto dell'odierno imputato (ivi).

Coerenti e decise conferme sono state poi ribadite da MARINO MANNOIA, il quale non ha avuto esitazione nel ricordare lo spessore criminale dei GRADO (anzi, come si vedrà nei paragrafi seguenti, a differenza di due fratelli, dallo stesso esclusi dalla formale qualità di affiliati, ancorchè tutti facenti parte del gruppo di trafficanti).

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale (sul puntuale rilievo della notevole personalità criminale dell'imputato), la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., essa può essere fissata in anni sedici di reclusione e lire 100 milioni di multa (p.b. art. 416-bis: anni cinque più aggravanti ex artt. 416-bis 6° comma e 7 L. 31.5.1965 N.575 = anni sette; p.b. artt. 71-74 anni cinque e lire 60 milioni + aggravante 1/2, da computare con i criteri di cui al par. 5.7 + 81 cpv. = anni nove e lire 100 milioni di multa).

Le misure di sicurezza restano giustificate dalla notevole pericolosità sociale dell'imputato (desumibile dagli elementi sopra esaminati, nel contesto del processo e delle sue risultanze complessive).

10.157. GRADO Giacomo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, sul rilievo di essersi sostanzialmente limitato ad effettuare operazioni finanziarie, ignorando le attività illecite dei fratelli.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione in ordine all'assoluzione di cui ai capi 1 e 10, deducendo che sull'affiliazione di tutti i GRADO convergevano le indicazioni di BUSCETTA, di CONTORNO e di AZZOLI, nonché di Gennaro TOTTA, le quali avevano trovato conferma nel fatto che, durante la "guerra di mafia", gli stessi erano sfuggiti in Spagna per sottrarsi alle rappresaglie degli avversari.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto altresì l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni concernenti gli stupefacenti e l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-fine, ed infine la esiguità della pena inflitta.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando richieste coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata resiste alle opposte censure degli appellanti, le quali vanno integralmente disattese.

I primi giudici avevano, infatti, correttamente ritenuto che le risultanze processuali rivelassero in modo certo e univoco il pieno coinvolgimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti condotto dai fratelli GRADO tra Palermo e l'Italia settentrionale.

Costui, infatti, era risultato il principale autore di tutte le operazioni bancarie relative a tali traffici ed accentrate, principalmente, su un conto corrente intestato alla madre dei GRADO, Antonina CONTORNO, presso un istituto di credito di Palermo; di tal che ne era in sostanza emerso un ruolo di "esperto finanziario" nell'ambito del gruppo familiare.

Attraverso le indagini bancarie era stato, in realtà, accertato (non formando questo oggetto di specifica censura) che dall'Italia settentrionale erano affluiti sui conti correnti e sui libretti di deposito a risparmio costituiti presso le banche palermitane, denaro contante e assegni di ingente importo (somme utilizzate per finanziare imprese edili, tra le quali in particolare la TEICO s.r.l., nelle quali erano risultati interessati sia il Giacomo GRADO che il cognato Pietro TERESI, ed in parte per acquistare immobili di notevole valore, come quelli acquistati in

Spagna) e tutte queste operazioni erano risultate condotte dall'odierno imputato.

Costui, peraltro, aveva ammesso (non soltanto i fatti sopra indicati, ma anche) il trasferimento in Spagna insieme ai fratelli (nei termini rivelati dall'AZZOLI e ricordati nel paragrafo precedente), ancorchè giustificato dall'intento di sottrarsi ad asserite vicende giudiziarie (f.449618).

A fronte di queste risultanze, storicamente attestanti un sicuro ruolo operativo dell'imputato, la difesa (esperiti i formali tentativi di confutare, alla stregua delle generiche problematiche sulla prova, di cui alla parte III), ha dunque finito con il concentrare le sue proposizioni sul dato, di minore rilevanza penale, della semplice attività di reinvestimento; che, in ogni caso, accertata con rigore probatorio la conoscenza dell'origine illecita delle provviste, dovrebbe al più configurare l'ipotesi di ricettazione.

In termini esattamente speculari, poi, l'accusa ha dal canto suo tentato di definire un più qualificato inserimento del GRADO, sostenendo, come premesso, l'appartenenza di costui (anche) al sodalizio mafioso, sul rilievo corrispondente che sarebbe illogico presumere un diverso livello di cointeressenza rispetto alla complessiva organizzazione facente capo all'intero gruppo familiare.

Come é facile comprendere, ciascuna di queste opposte posizioni prospetta una sua valida logica di fondo: l'una, mirante a ridurre all'essenziale ruolo finanziario

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

risultante dagli atti; l'altra, basata su un ineccepibile sillogismo. Alla stessa stregua di come, significativamente, per esempio, si tende rispettivamente a svalutare o ad esaltare il rilievo probatorio delle riunioni in Spagna (pacificamente oggetto di acquisizioni processuali): laddove, alla deduzione difensiva che la (confessata e, ripetersi, incontestata) partecipazione dell'imputato a quegli incontri di tono riservato, e palesemente "esclusivo", nulla di sicuro apporta per definizione, circa il contenuto delle conversazioni segrete, si oppone la diversa valutazione della dimostrazione, ed appunto nello stesso fatto, della specifica affiliazione al sodalizio mafioso.

E però, nel contesto, la corte ritiene esattamente conforme alle emergenze processuali, perchè da queste giustificata, la soluzione adottata dai primi giudici.

Da una parte, perchè una sistematica azione di supporto finanziario, non svolta cioè in modo occasionale ma secondo un ben programmato piano di investimenti (nei termini appunto risultanti dagli atti), non può considerarsi in alcun modo esterna o comunque (per gli aspetti giuridici che qui interessano) esulante dagli schemi di rilevanza penale e negli stessi termini di partecipazione alla medesima condotta (e più di una volta si è notato come il reinvestimento sia perfino uno dei momenti di migliore connotazione del sodalizio mafioso, di guisa che la sintomaticità del fatto può essere estesa fino a questi limiti).

D'altra parte, perchè l'esatta individuazione del sodalizio, nel cui ambito il GRADO operava, nei termini dunque del tutto conseguenti alle premesse di fatto, può attestarsi sul punto della sola organizzazione degli stupefacenti, a nulla rilevando la qualifica soggettiva di (alcuni tra gli) altri fratelli, in ipotesi affiliati al sodalizio mafioso.

Se, in sostanza, è chiaramente inconsistente la tesi difensiva (l'unica sulla quale, concretamente, l'imputato ha potuto far leva per giustificare il colossale movimento di denaro), secondo cui sarebbe stata posta in essere un'attività, professionalmente organizzata, di "scambista di assegni" (inter. imp., f.449618), quasi cioè in un inconsapevole intermediario finanziario (tesi questa, sicuramente smentita, a tacer d'altro, dai rapporti familiari, che non consentivano di lasciare coperti i traffici retrostanti), è ugualmente non del tutto affidabile l'idea che tanto coinvolgesse necessariamente l'odierno imputato in una cointeressenza esulante dagli stessi schemi organizzativi del traffico (i cui proventi venivano infatti da lui gestiti).

Può allora comprendersi la stessa incertezza ulteriore introdotta in questo dibattimento di appello dal "pentito" MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che questo imputato (al pari di un altro fratello, e a differenza di altri due) fosse affiliato a "cosa nostra" (ancorchè, come altre volte si è avvertito, tale proposizione possa apparire fondata su un aspetto, di diversa portata rispetto alla nozione

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

giuridico-penale di partecipazione al reato associativo, di formale, sacramentale, esperimento del rito di iniziazione).

E', dunque, conforme a giustizia la soluzione adottata dai primi giudici.

Quanto alla determinazione della pena, in ordine alla cui misura si sono sviluppate le specifiche doglianze del procuratore generale, attesa la funzione rilevante svolta dal prevenuto siccome è emerso da tutte le risultanze processuali, la corte osserva che, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. il risultato finale resiste alla applicazione dei criteri indicati, sicchè la statuizione va confermata con la seguente modificazione del calcolo: p.b. art. 71 anni cinque e lire 20.000.000 + aggravante ex art. 74 2° comma, secondo i criteri esposti nel par. 5.7, + art. 81 = anni 9 e lire 40.000.000, così sostanzialmente accolta la doglianza del procuratore generale, legittimante il calcolo anzidetto, e, tuttavia inalterata nel suo complesso la pena inflitta dai primi giudici.

Consegue la condanna alle spese.

10.158. GRADO Salvatore. - L'imputato é stato ritenuto, in primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) per insufficienza di prove.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e deducendo che sull'affiliazione di tutti i GRADO convergevano le indicazioni di BUSCETTA, CONTORNO, AZZOLI e TOTTA, le quali avevano trovato conferma nel fatto che, nel corso della "guerra di mafia", gli stessi erano fuggiti in Spagna.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto altresí erronea l'esclusione delle aggravanti concernenti gli stupefacenti, l'errata applicazione della continuazione tra reato associativo e reato-fine, ed infine l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato ha proposto impugnazione dolendosi della condanna e dell'assoluzione con formula dubitativa sul rilievo della totale inidoneità delle fonti di prova esaminate, ed eccependo, in subordine, il giudicato già



formatosi in un precedente procedimento conclusosi a Venezia.

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva la corte, tutto questo premesso, che la statuizione dei primi giudici deve essere riformata nei termini seguenti.

Ed invero, la corte di primo grado aveva osservato come l'odierno imputato fosse risultato, attraverso le indagini svolte soprattutto a Trento (f.000482), pienamente coinvolto nel traffico di stupefacenti condotto dall'intera famiglia GRADO nell'Italia settentrionale grazie ai collegamenti con alcuni fornitori turchi e siriani di eroina e di morfina base.

In particolare, proprio uno dei principali fornitori dei GRADO, il "pentito" di origine siriana WAKKAS, aveva dichiarato di essere stato messo in contatto con Salvatore GRADO (detto "Totuccio") e con Giovanni ZARCONE, con i quali aveva avuto numerosi incontri al fine di concordare le modalità di fornitura della morfina e del pagamento di questa (f.000754).

Anche il cittadino turco Asim AKKAYA aveva raccontato, nel corso della sua collaborazione, di avere assistito ad una trattativa per l'acquisto di una grossa partita di morfina base tra Salvatore GRADO ed il turco Ivan GALIE (f.251252).

E, come si é ricordato nei due paragrafi precedenti, il "pentito" AZZOLI aveva dichiarato di avere rappresentato

a Salvatore GRADO la possibilità di effettuare investimenti immobiliari in Spagna con i proventi dei traffici; cosa che i GRADO, in particolare l'odierno imputato, nel novembre 1981 avevano fatto (Salvatore GRADO presentandosi sotto il falso nome di Salvatore TERMINI), acquistando diverse unità immobiliari in Benidorm (naturalmente utilizzando somme di denaro fatte affluire su un conto svizzero acceso presso il Banco di Bilbao dall'AZZOLI con i fondi provenienti da alcuni conti correnti intrattenuti dallo stesso presso diverse banche svizzere e di cui i fratelli GRADO avevano la disponibilità: fatti non oggetto di alcuna specifica contestazione); e cioè in quella località dove tutto il gruppo si sarebbe trasferito durante la "guerra di mafia" (fatti, come si è detto, del tutto pacifici, specie a séguito degli accertamenti esperiti sul luogo).

Peraltro, si era evidenziato come il teste Miguel Angelo Peiro THOMAS, direttore del Banco di Bilbao di Benidorm, avesse riferito che l'AZZOLI gli aveva presentato, appunto sotto quel falso nome, il GRADO, il quale era stato autorizzato ad operare liberamente sul conto corrente che lo stesso AZZOLI aveva aperto presso quell'istituto (f.410992); e che in realtà colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre il GRADO (passim).

Coerentemente Gennaro TOTTA aveva riferito che il Salvatore GRADO era appunto un trafficante di droga sulla piazza di Milano e che anzi era uno di quelli che nel 1979 aveva partecipato (insieme al fratello Vincenzo) all'incontro con i trafficanti turchi presso un albergo per



sistemare alcune pendenze pregresse concernenti il traffico medesimo.

E tali dichiarazioni avevano poi trovato significativo riscontro nelle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva indicato come "Totuccio" quello dei fratelli GRADO presso cui si riforniva di droga (f.504649); nonché di Alfonso PASTURA, che lo aveva indicato quale uno dei titolari del laboratorio siciliano nel quale avveniva la trasformazione della morfina in eroina (f.003246); ed infine nelle dichiarazioni di BUSCETTA, il quale però (f.450001) aveva esitato nell'inserire Salvatore GRADO tra i componenti della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù, della quale era capo Stefano BONTATE (dubbio, che aveva senz'altro indotto la prima corte ha pronunciare assoluzione in ordine ai capi 1 e 10).

Ma, procedendo subito da quest'ultimo dato, non è difficile scoprire il sottile imbarazzo di BUSCETTA nel dovere ammettere che nella famiglia di Stefano BONTATE si fossero inseriti trafficanti di stupefacenti di quel livello (dopo avere, peraltro, apertamente mentito sul fatto che i suoi amici, come appunto il BONTATE, l'INZERILLO, fossero grossi, a quel tempo certamente i più grossi, trafficanti).

E tanto è stato agevolmente chiarito attraverso le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato (oltre agli specifici episodi di traffico di stupefacenti) come Salvatore GRADO fosse stato "iniziato" (cioè perfino elevato al rango formale dell'affiliazione con i crismi sacramentali) nel 1979 e proprio presso la famiglia di

Stefano BONTATE (la "cerimonia", da lui raccontata, era avvenuta nel fondo Magliocco, al tempo quartier generale della cosca di Santa Maria di Gesù, e aveva riguardato diversi personaggi di spicco, dei quali "padrino" era stato lo stesso BONTATE: pag. 186 dich. istr.).

Tali risultanze (a differenza che in altri casi, come nel paragrafo precedente) completano in realtà i dati indiziari messi in luce dall'accusa; che se è vero che in realtà afferiscono a comportamenti comunque promiscuamente riferibili a realtà associative ipoteticamente circoscritte al traffico di stupefacenti (nel senso cioè che la concomitante operatività dell'imputato poteva rientrare anche solo nel quadro dell'organizzazione finalizzata al commercio di droga), è pure vero che presuppongono la qualità di associato mafioso in capo (almeno) a qualcuno dei componenti di quel gruppo.

Perchè, come si è ripetuto (anche nei paragrafi precedenti e come si dirà in quello seguente), il dato univocamente significativo era appunto costituito dalla fuga in Spagna in tempo di guerra di mafia, implicante infatti la posizione di parte nella faida, vieppiù connotata dal vincolo di parentela con CONTORNO (oltre quei comprovati rapporti di alleanza durante la guerra, nei termini di cui alla parte VI: si veda, in particolare, il par. 6.1).

Non può dunque giustificarsi l'assoluzione dell'odierno imputato dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per quanto attiene, poi, alle imputazioni concernenti



gli stupefacenti, la corte osserva che il GRADO è stato condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti (ancorchè limitatamente ad un solo episodio di commercio di droga, ed esattamente di detenzione, in concorso con Antonino GRADO, di un chilogrammo di morfina-base, nel 1979) dalla corte di appello di Venezia (con sentenza del 16 febbraio 1986, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 1987).

E non può dubitarsi che quell'episodio, difatti scaturito dallo stesso contesto di indagini, sia rientrante nello stesso disegno criminoso che accomuna, come da imputazioni di questo processo, la volontà finalizzata alla formazione dell'intera struttura organizzativa e quella diretta ad attuare gli specifici programmi delittuosi omologhi.

Di guisa che la sentenza impugnata va anche su questo punto riformata.

Quanto alle determinazione della pena, la corte, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., ritiene adeguata la misura di anni 10 di reclusione e lire 20 milioni di multa (p.b. art.416 bis, come specificato nella parte generale, anni 4 + aggravante 416-bis VI comma = anni 5 mesi 4 + art. 7 L. 31.5.1965 N.575 = a. 6; aumento per continuazione per capi 13 e 22 = a. 4 e lire 20.000.000).

Conseguono le spese.

10.159. GRADO Vincenzo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello invocando l'assoluzione per la totale mancanza di riscontri alle accuse dei pentiti ed eccependo, in subordine, il giudicato per una precedente condanna riportata a Venezia (o almeno la continuazione rispetto alla stessa).

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10, sul rilievo che l'affiliazione di tutti i GRADO risultava dalle convergenti indicazioni di BUSCETTA, CONTORNO, AZZOLI E TOTTA, le quali avevano trovato conferma nella fuga in Spagna durante la "guerra di mafia".

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto altresì l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti gli stupefacenti, l'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-fine, ed infine l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato coerenti



962313

conclusioni.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata va riformata, quanto all'imputato Vincenzo GRADO, nei termini seguenti.

Per vero, i primi giudici avevano osservato che le risultanze processuali avevano evidenziato con certezza il coinvolgimento di tutti i fratelli GRADO (e in particolare dell'odierno imputato) nella vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti operante nella zona di Milano.

Come si è ricordato nei tre paragrafi precedenti, a proposito della posizione degli fratelli GRADO, le indagini relative avevano preso le mosse da un'inchiesta giudiziaria della magistratura di Trento, che aveva messo in luce il collegamento esistente fra costoro (i quali provvedevano alla distribuzione degli stupefacenti raffinati in Sicilia nella zona di Milano facendo capo alle famiglie FIDANZATI, CIULLA, e ad altri personaggi milanesi fra i quali Gennaro TOTTA: f.000483) e un gruppo di trafficanti orientali, dediti all'importazione di ingentissimi quantitativi di eroina pura e morfina base dalla Turchia e dalla Siria.

Tanto era rimasto univocamente confermato attraverso numerose e convergenti acquisizioni (in parte - ripetesì - esaminate nelle trattazioni precedenti), come le rivelazioni, in primo luogo, del WAKKAS (f.000484), il quale aveva dichiarato di sapere che la famiglia CIL (la principale fornitrice di stupefacenti importati in Italia) trattava la vendita della morfina unicamente con la famiglia dei GRADO (ff.000884 segg.).

Anche Saleh SAMI aveva rivelato che costoro e particolarmente Vincenzo GRADO, avevano intrattenuto intensi rapporti con elementi della criminalità turca e siriana ed anche, appunto, con il WAKKAS (ff.238076 segg.). Secondo il racconto di questo "pentito", gli incontri avvenivano spesso in un bar sito vicino corso Vercelli a Milano, ed una volta lui stesso aveva assistito personalmente ad una trattativa per la consegna (ai fratelli GRADO) di un partita di circa 11-12 chilogrammi di morfina base (nel 1979).

Gennaro TOTTA (un "pentito" sulle cui attendibili rivelazioni sono stati fondati alcuni decisivi passaggi ricostruttivi di questa sentenza) aveva offerto significativi riscontri, grazie ai suoi rapporti coi i GRADO. Anzi costui era stato proprio strettamente legato all'odierno imputato e da costui aveva appreso tutte le informazioni relative agli affari (di mafia e di droga) facenti capo agli stessi.

In particolare, il TOTTA aveva conosciuto Vincenzo GRADO intorno al 1975 ed aveva svolto con quest'ultimo attività di commercio di preziosi (attività che - come si dirà nella posizione di questo imputato - avrebbe dovuto costituire l'aspetto legale dei loro rapporti, sul piano delle specifiche posizioni difensive); ma aveva raccontato (cercando, come di è detto anche nel par. 3.8, di dissociare le sue responsabilità) di avere avuto più volte occasione di assistere ad incontri tra i personaggi turchi ed i fratelli GRADO ed alle corrispondenti transazioni riguardanti ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (forniture, che

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a flourish.

avvenivano anche più volte ogni settimana tramite "TIR" in ragione di qualche centinaio di chili, e che venivano immediatamente trasbordate su autocarri italiani per il trasporto verso i laboratori siciliani, dai quali la droga, dopo la raffinazione, veniva riportata sulla piazza di Milano per la distribuzione).

La puntualità dei riscontri era poi completata dal riconoscimento fotografico da parte del TOTTA, nella persona del WAKKAS, come uno dei personaggi siriani in contatto con i GRADO.

Peraltro, come si è detto in precedenza, il TOTTA aveva ricordato che dopo l'omicidio di Antonino GRADO, la villa di Vincenzo GRADO a Porto Ceresio, era divenuta un punto d'incontro di numerosi palermitani i quali temevano di essere uccisi; tanto che vi era stata quella fuga in Spagna (di cui si è parlato nei paragrafi precedenti): circostanza appunto confermata dalle dichiarazioni rese da Rodolfo AZZOLI (f.410981), nonché accertata attraverso le indagini svolte all'estero.

Ulteriori argomenti di prova erano stati poi raccolti grazie alle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva dichiarato di essersi rifornito, nel 1980, di eroina e di cocaina direttamente da Vincenzo GRADO e dal fratello Salvatore (f.504649); nonché di Alfonso PASTURA, il quale aveva dichiarato di avere conosciuto in carcere a Trento Vincenzo GRADO, dal quale aveva appreso che tutti e tre i fratelli, assieme al cugino Salvatore CONTORNO, avevano sempre contatti per il traffico di stupefacenti (f.053234);

ed infine di Alessandro ZERBETTO, il quale aveva conosciuto l'imputato nella villa di Porto Ceresio dove alla sua presenza sarebbe avvenuto un importante incontro fra Salvatore CONTORNO e Rosario D'AGOSTINO, i quali avevano peraltro commentato i delitti di mafia avvenuti in quei tempi a Palermo.

Alla luce di queste considerazioni, non vi è dubbio che bene abbiano fatti i primi giudici a ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine alle imputazioni di associazione finalizzate al traffico di stupefacenti e di traffico medesimo; imputazioni, che sono certamente diverse rispetto a quelle elevate nella separata sede giudiziaria (conclusasi con sentenza della corte di appello di Venezia del 19 febbraio 1986, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 1987), dove al GRADO si era dato carico (soltanto del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. - 71-74 legge stupefacenti, e cioè) dell'importazione di morfina base dall'Oriente (fino al gennaio 1981), mentre nel presente procedimento sono intervenute numerose e ulteriori acquisizioni, le quali hanno messo in luce l'esistenza di una più complessa organizzazione (onde, intanto, l'imputazione associativa non contestata in quella sede) connotata da un più completo sistema di commercializzazione della droga, fino alle fasi finali di distribuzione dell'eroina raffinata in Sicilia nei laboratori protetti da alcune cosche mafiose.

E tanto evidenzia l'esistenza di diverse ed ulteriori condotte che, se devono considerarsi collegate dallo stesso



disegno complessivo (traducibile nei termini giuridici della continuazione), non possono tuttavia ritenersi coincidenti con quelle già oggetto di giudicato.

Sul piano sanzionatorio, pertanto, va applicata una pena ulteriore rispetto a quella inflitta a Venezia, e che può stabilirsi, in relazione all'entità dei fatti e alla precedente condanna, in anni 4 di reclusione e lire 20 milioni di multa.

Quanto, poi, alle imputazioni riguardanti l'associazione per delinquere di tipo mafioso, la corte osserva che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Vero é, infatti, che la dichiarazione di CONTORNO (secondo il quale il cugino Vincenzo GRADO non era "uomo d'onore": f.456531) può apparire sospetta ed interessata (peraltro, nei termini messi in luce nella parte III di questa sentenza); ma é pure vero che il dato dell'affiliazione dell'odierno imputato al sodalizio mafioso non ha trovato altro possibile appiglio probatorio (richiamandosi qui le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti a proposito della non univocità della circostanza dell'inserimento di tutti i fratelli GRADO in una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti pur fiancheggiata dal sodalizio mafioso).

Sicchè anche la dichiarazione di MARINO MANNOIA, che (pur con i limiti altre volte evidenziati) ha escluso che questo imputato fosse un appartenente a "cosa nostra" (precisandone però i traffici di stupefacenti) finisce con

il chiudere il cerchio di complessive incertezze, che non consentono di superare il dubbio già espresso dai primi giudici (ancorchè destinato, nel nuovo regime processuale, alla formula assolutoria unificata).

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. It appears to be a stylized name or set of initials.A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. It appears to be a stylized name or set of initials.

962319

10.160. GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe. - Gli imputati sono stati riconosciuti tutti responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati ciascuno alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, con il condono nella misura di mesi sei; sono stati assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22.

Nei confronti di tutti i predetti, ha proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dai capi 13 e 22, sul rilievo che la responsabilità degli imputati in ordine all'inserimento nel traffico di stupefacenti risultasse dalle dichiarazioni di Salvatore CONTORNO, il quale li aveva indicati come coinvolti nel traffico medesimo, nonché di Stefano CALZETTA, il quale aveva precisato che l'impresa di produzione del cemento del padre dei GRAVIANO era un paravento per lo svolgimento del traffico di stupefacenti.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la proposta impugnazione, donde la declaratoria di inammissibilità della stessa.

Gli imputati, a loro volta, hanno chiesto l'assoluzione, deducendo la genericità delle rivelazioni dei "pentiti" (riguardanti, peraltro, indiscriminatamente "i

GRAVIANO") e l'irrilevanza degli altri elementi di prova valorizzati dai primi giudici.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici sul punto dell'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati in esame in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, nonché dell'assoluzione dalle accuse connesse al traffico di stupefacenti, resistono alle opposte censure delle parti.

Aveva, per vero, rilevato la prima corte che a carico dei fratelli GRAVIANO (tutti figli di quel Michele GRAVIANO che, come si è detto nei par. 3.4 e 6.1, era stato ucciso nel gennaio 1982, pare ad opera del gruppo dei "perdenti" e di Salvatore CONTORNO in particolare) concorressero univoci e convergenti elementi di prova.

In primo luogo, grazie alle rivelazioni dello stesso CONTORNO (suffragate dal riconoscimento fotografico), il quale aveva confermato la loro appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Brancaccio (f.456570).

Inoltre, in esatta sintonia, Stefano CALZETTA aveva indicato gli stessi fratelli come tutti affiliati alle cosche capeggiate dai SAVOCA e dagli SPADARO e "vicini" ai membri dell'organizzazione gravitanti nel quartiere della Kalsa (f.402857).

Quest'ultimo in particolare, aveva raccontato che i GRAVIANO erano soliti frequentare il locale di Salvatore VIRZI' ("Bagni Virzi") unitamente agli altri affiliati di

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'L.S.', while the one on the right is more fluid and appears to be 'M.'.

962321
"cosa nostra" ed erano pericolosi pregiudicati" (f.402826); ricordando come Benedetto si accompagnava spesso a Giuseppe BATTAGLIA, significativamente indicato come "guadaspalle" dei GRAVIANO (par. 10.25), e ad un macellaio, detto "u parrineddu", riconosciuto dallo stesso nella foto riprodotte le sembianze di Giovanni DI GAETANO (par.10.106), entrambi appunto riconosciuti membri del clan dei GRAVIANO (f.402857).

Peraltro, il legame dei fratelli GRAVIANO con Giuseppe SAVOCA e con il DI GAETANO risultava confermato dalle rivelazioni di SINAGRA (f.258284), nonché dal fatto che il DI GAETANO ed il SAVOCA erano stati sorpresi dalla polizia mentre viaggiavano nella zona di Brancaccio a bordo di un'auto risultata di proprietà di Benedetto GRAVIANO e condotta dal fratello Filippo (ff.402687- 402779).

Ed i primi giudici avevano giustamente notato che, se pure tale argomento era con maggiore evidenza ricollegabile al Filippo GRAVIANO, doveva ugualmente trarsi utile argomento di riscontro, in ordine agli altri fratelli, sul punto dei rapporti evidenziati dai collaboratori.

Peraltro, non era sfuggito alla prima corte neppure il valore indiziante che scaturiva dalle circostanze connesse all'arresto di Benedetto GRAVIANO, il quale il 20 settembre 1984 era stato sorpreso in un immobile di Via Bandita (dove erano stati rinvenuti e sequestrati numerosi preziosi ritenuti provenienti da reati contro il patrimonio: f.443146). E se pure sono nel giusto le proteste difensive sul valore ambiguo di tali fatti (che avrebbero peraltro

avuto uno sbocco giudiziario favorevole per gli imputati) non poteva certamente negarsi che essi servissero almeno a dimostrare le frequentazioni abituali riferite dai "pentiti" (a parte che risultava poco credibile la tesi sostenuta dall'imputato di non conoscere il SAVOCA e di avere per caso incontrato il BATTAGLIA: f.238189).

Ed inoltre, Filippo GRAVIANO era stato tratto in arresto il 21 agosto 1985, insieme a Giovanni DI GAETANO, con il quale si nascondeva in un rifugio delle campagne nei pressi di Casteldaccia.

Certo, non può dubitarsi (e questa corte ne ha dato atto, a fronte delle giuste proteste difensive) che la mancanza di una coerente imputazione a carico di CONTORNO in ordine all'omicidio di Michele GRAVIANO avrebbe dovuto suggerire, quanto meno, di non utilizzare il fatto come indiziante dell'appartenenza degli imputati al sodalizio mafioso.

Ma si é ugualmente precisato (nella parte III di questa sentenza) come il giudice chiamato a pronunciare sulle imputazioni devolutesgli (in base a criteri accusatori che si sottraggono ad alcun sindacato in questa sede) non possa mancare al dovere di valutazione delle prove pur ricavabili, attraverso un contesto processuale reso, quanto meno, impervio dalle strategiche reticenze dei "pentiti".

Ed allo stesso modo i primi giudici (per vero non dando atto espressamente di tutto questo) non avevano tuttavia taciuto dei forti sospetti che si addensavano (fin dalle stesse risultanze istruttorie, riepilogate nel

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'S', and the one on the right is a more vertical signature, possibly 'M'.

provvedimento di rinvio a giudizio) sul conto di questa sconcertante figura di collaboratore (certamente un "killer" spregiudicato) osservando, a loro volta, che il "pentito" SINAGRA (più umile, ma più affidabile collaboratore) aveva ricordato di avere appreso da Carmelo ZANCA che Michele GRAVIANO sarebbe stato ucciso dagli stessi "perdenti" per punirlo delle indicazioni da lui fornite circa i nascondigli di Salvatore CONTORNO.

Ed il GRAVIANO, come aveva riferito CALZETTA (anche lui ingiustamente sottovalutato pur nelle poche verità storiche raccontate) era molto legato a Pietro VERNENGO (che aveva accolto imprecando la notizia della sua morte), oltre che agli altri grossi esponenti della cosca di Corso dei Mille (alleata e sostanzialmente integrata nel territorio di Brancaccio).

A fronte di queste risultanze, non vi è dubbio che bene avevano deciso i primi giudici circa l'affiliazione degli odierni imputati al sodalizio mafioso.

E questa corte, che condivide quel convincimento, non può mancare di ribadire come la definitiva riprova della sua fondatezza sia scaturita dalle ulteriori acquisizioni sopravvenute nel giudizio di appello, nel quale il nuovo "pentito" MARINO MANNOIA ha confermato che tutti e tre i fratelli GRAVIANO, da lui conosciuti personalmente, erano appunto "uomini d'onore" (ud. 5 gennaio 1990), ricordando anzi particolari riguardanti perfino gli assetti carcerari (dunque comprovanti che quel vincolo associativo era perdurato pur nella corrispondente condizione da detenuti).

E le proposizioni difensive, sia quando genericamente riferite alla questione della chiamata in correità da parte di "pentiti" (nei termini di cui alla più volte richiamata parte III di questa sentenza), sia quando tendenti a screditare le specifiche acquisizioni, non hanno dunque, nel complesso, colpito nel segno di una utile compromissione del quadro probatorio. Come ai margini della giovanissima età di Giuseppe GRAVIANO (nato, appunto, nel 1963), la quale può solo destare sorpresa, per il fatto di una così precoce iniziazione (ad opera del padre, di grosso spessore criminale), ma che non costituisce certo una rilevante controindicazione rispetto al tenore, generico e specifico, delle risultanze esaminate; sia perchè casi di così giovane età degli affiliati sono stati ritenuti possibili dai collaboratori escussi, sia, soprattutto, perchè proprio con riferimento alla posizione di questo imputato era stato il CALZETTA a ricordare che il Michele GRAVIANO, noto per il suo eccezionale arricchimento (per via dei traffici di droga, di cui subito dopo si dirà), aveva un figlio "molto giovane" già sulla scena della criminalità organizzata (f.258284).

Ovvero, come nel caso della questione della indiscriminata indicazione, sulla quale non può esservi divergenza rispetto alle prospettazioni difensive, cioè sul fatto che una generica indicazione di un gruppo familiare non è da sola sufficiente a giustificare un'affermazione di responsabilità penale individuale.

Perchè anche questa corte (sia pure in altre

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

occasioni, come ai margini degli imputati CIULLA, FIDANZATI, sopra esaminate) non può mancare di ribadire che quelle risultanze erano state nella specie completate dagli specifici riscontri riguardanti ciascuno degli imputati; ed avevano trovato conferma, come si è detto, perfino nella individuale chiamata in correità da parte dei "pentiti", fino a MARINO MANNOIA.

E difatti, per altro verso, quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si osserva che correttamente i primi giudici avevano disatteso l'accusa sul rilievo che i fatti sintomatici evidenziati (il notevole patrimonio creato da Michele GRAVIANO in poco tempo, la generica indicazione di CONTORNO che tutti i GRAVIANO fossero inseriti nel traffico di stupefacenti, e quella di CALZETTA, secondo il quale l'attività commerciale di costui fosse solo un paravento per mascherare detto traffico) fossero tutti troppo genericamente riferibili ad un contesto familiare indefinibile nei contenuti personali, se non perfino meglio attagliati alla figura del padre degli imputati.

E MARINO MANNOIA, che ha raccontato come Filippo GRAVIANO fosse coinvolto in episodi di traffici di stupefacenti commessi in territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (dunque in un ambito esulante da questo processo), ha finito con l'offrire, in negativo, un argomento di riscontro al dubbio che alcuno degli imputati fosse stato (almeno assieme al padre) direttamente partecipe di quelle condotte illecite.

E, nel dubbio immanente, va tuttavia adeguata la formula assolutoria al nuovo regime legale.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione per ciascuno, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità degli imputati, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.161. GRAVIANO Filippo - La posizione di questo
imputato é stata trattata nel par. 10.160.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.A smaller handwritten signature or mark in black ink, possibly a second signature or a specific symbol.

10.162. GRAVIANO Giuseppe - La posizione di questo imputato é stata trattata nel par. 10.160.

10.163. GRAZIANO Salvatore Giuseppe - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 397 (estorsione), nonchè del reato di cui agli artt.81-648 c.p., così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto con formula dubitativa dai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Ha proposto appello lo stesso imputato dolendosi della equivocità e della insufficienza delle prove acquisite e chiedendo dunque l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'impugnazione proposta, mentre il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione dal reato di cui all'art.648 c.p. e la conferma per il resto; la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che non possono che accogliersi le conclusioni del procuratore generale.

In primo luogo, quanto all'adeguamento della formula assolutoria per le imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, posto che (malgrado le acquisizioni, ivi comprese quelle sopravvenute di MARINO

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a flourish.

MANNOIA, che ha addirittura indicato il GRAZIANO come "reggente" della "famiglia" di Partanna-Mondello) non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero.

Quanto alle altre imputazioni, si osserva che i primi giudici avevano correttamente ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di estorsione in danno di Giovanni VITALE.

Costui era un affittuario di un fondo (sito in zona di sviluppo urbanistico) di proprietà del principe Francesco LANZA di SCALEA, sul quale si erano dirette le attenzioni di alcuni speculatori fiancheggiati dall'organizzazione mafiosa; ed era riuscito, dopo che gli altri lavoratori agricoli erano stati allontanati in un modo o in un altro, a farsi riconoscere giudizialmente un diritto di prelazione in base alle disposizioni in materia agraria. Se non che, divenuto proprietario di una porzione di fondo (sul quale, come era evidente, doveva essere intrapresa una vasta speculazione edilizia), era stato costretto a venderla con le eloquenti pressioni del GRAZIANO, presentatosi come interessato all'affare, a condizioni da lui non ritenute remunerative.

La singolarità della vicenda è, peraltro, connotata perfino dal tentativo difensivo di ribaltare i termini storici del fatto, fino ad intravedervi invece una specie di posizione di prevaricazione ricattatoria da parte del VITALE (il quale avrebbe voluto profittare, oltre ogni ragionevole criterio economico, di quel fondo, per locupletarsi ai danni del GRAZIANO); laddove la evidente pretestuosità di una

simile prospettazione, come di quella, concorrente e subordinata, che si sarebbe comunque trattato di una controversia civilistica di nessun rilievo penale, emerge - a giudizio di questa corte - dalla stessa immediata lettura delle dichiarazioni del VITALE, sostanzialmente sorrette dalle altre acquisizioni probatorie (e che offrono dunque uno spaccato assai significativo della metodologia mafiosa, in termini perfino utili per la generale definizione della fattispecie associativa riferita al sodalizio "cosa nostra" e del tipo di penetrazione nella società e nelle coscienze dei cittadini).

Aveva dunque raccontato il VITALE (ff.132345 segg. - 132361 segg. - 133182 segg.) che nel 1978 il principe LANZA di SCALEA aveva comunicato che il fondo doveva essere liberato da tutti gli affittuari perchè destinato alla costruzione di centinaia di ville residenziali. Insorta controversia, con la mediazione di un legale, lui ed i suoi fratelli avevano accettato, come "buonuscita", oltre ad un conguaglio in denaro, tre lotti di terreno di metri quadrati duemila per ciascuno, che erano stati poi oggetto di divisione. Poco dopo si era presentato uno dei fratelli D'AGOSTINO (costruttori di sospette contiguità) chiedendo di acquistare il terreno per un corrispettivo di lire 20 mila al metro quadrato, palesemente non remunerativo in relazione alla vocazione edilizia (di tipo residenziale) della zona; ma, a fronte del rifiuto da parte del VITALE, nessuno si era più fatto avanti per altre offerte, fino a quando, sei mesi dopo, il fondo aveva cominciato ad essere abusivamente



utilizzato come discarica da parte di alcuni camionisti, del tutto indifferenti alle proteste suscitate.

Così, nei primi mesi del 1982, il fratello del VITALE, anche perchè pressato da bisogni economici (ma soprattutto perchè "angustiato" dal comportamento vessatorio dei camionisti), aveva "quasi regalato" il suo lotto di terreno ad un corrispettivo di L.22.500 al metro quadrato; e nell'autunno, alla fine (poichè ancora lui aveva resistito alle pressioni silenziose ma continue), si era presentato il GRAZIANO, qualificatosi costruttore, offrendo il prezzo di L.22.500 al metro quadrato, e cioè un corrispettivo di lire 45 milioni complessivamente, contro la sua richiesta di lire 200 milioni (dato che, trattandosi appunto di aree edificabile, con destinazione residenziale, e dato che nel frattempo i prezzi degli immobili erano sensibilmente lievitati, non poteva parlarsi di un prezzo inferiore alle centomila lire al metro quadrato).

Ma il GRAZIANO, dicendogli che il terreno non serviva a lui ma ad alcuni "amici", gli aveva offerto una somma (di lire dieci milioni) "di tasca sua" pur di favorire i predetti e, di fronte al perdurante rifiuto del VITALE (il quale aveva insistito contestando la destinazione speculativa del terreno e, a fronte del diniego del GRAZIANO, proposto allora di renderlo promissario di tre appartamenti per il caso di edificazione successiva), l'imputato aveva profferito adirate minacce, che concludevano nel senso che avrebbe fatto meglio ad accettare la proposta, "perchè andando per le campagne [gli] poteva

succedere qualcosa di grave".

Era stato così che il VITALE aveva sottoscritto un preliminare, per persona da nominare, e per trenta mila lire al metro quadrato, senza neppure ricevere (ovviamente) i dieci milioni prima promessi dal GRAZIANO.

A fronte di questi fatti, così eloquenti ed univoci, nessuna incertezza può introdursi sul piano del convincimento. Perchè non vale indagare se e come l'atto sia stato concluso, nè approfondire le ragioni di una sostanziale ritrattazione del VITALE al dibattimento (che anzi significa molto di più, ma non certamente nel senso voluto dalla difesa). Nè può discutersi sui modi di possibile attuazione della tutela dei diritti in simile contesto di sopraffazione; perchè non vi è spazio per alcuna indagine circa la possibilità di rivolgersi alla legge, per fare cessare le angherie dei camionisti o per ottenere protezione o giustizia nel campo civile o nella tutela della propria incolumità.

I fatti sono chiaramente significativi di una sopraffazione psicologica, che è tanto irresistibile da avere perfino piegato la (forse ostinata ma comunque ferrea) determinazione del contadino, al quale non rimane che quella "buonuscita" di tanti anni di lavoro negli ex-feudi del principe; e sono significativi in termini che proiettano certamente ulteriori ombre e dubbi, su quella assoluzione per associazione per delinquere di tipo mafioso che i giudici di primo grado avevano pronunciato (senza alcuna protesta da parte dell'accusa) sul riduttivo presupposto che

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.


mancassero rivelazioni di "pentiti" (per giustificare i fatti storici conosciuti nel processo).

Fuori misura, invece (ed infatti coerentemente oggetto di richiesta assolutoria da parte della stessa pubblica accusa), é la condanna per ricettazione derivante dalla modifica delle originarie imputazioni di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, sulle quali nessuna prova o indizio vi era, se non la mera ipotesi che il GRAZIANO, come altri associati, potesse aver fatto quel traffico (neppure, con riferimento ai traffici di RICCOBONO, rispetto al quale doveva essere dissenziente, se non perfino "traditore", se é vero che era sopravvissuto alla strage di quel "clan" e posto alla reggenza della "famiglia", come attestato da MARINO MANNOIA).

Le pronuncie assolutorie sono consequenziali.

Quanto alla determinazione della pena per il capo 397, si deve dunque mantenere ferma la misura, inflitta in primo grado, di anni quattro e mesi sei di reclusione (non apparendo, di certo, l'imputato meritevole di attenuazioni o benefici di alcun genere).

La misura di sicurezza non si giustifica con il titolo di reato.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized cursive mark, possibly starting with 'S'. The second signature is smaller and more compact, possibly starting with 'U'.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE ' PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z Á

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 11

962337

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

1

10.164. GRAZIOLI Sergio. - Rinvitato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) e di traffico di stupefacenti (capo 51), è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni sette di reclusione e lire quaranta milioni di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tempo non inferiore ad anni tre.

Ha proposto appello insistendo sull'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria palermitana, nel merito deducendo l'insussistenza di prova (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) e, in subordine, l'insussistenza delle contestate aggravanti, più in subordine dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura della pena.

Hanno appellato anche il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale che si sono doluti dell'esiguità delle pena inflitta ed il procuratore generale inoltre della ritenuta continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento la difesa ha prodotto la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 1988, definitiva, che ha assolto il GRAZIOLI da traffico di stupefacenti (in concorso con Francesco CANNIZZARO e Giuseppe FERRERA) del quale era stato accusato da Pietro Luigi DE RIZ, insistendo sulla deduzione che si tratterebbe

888888

- 2801 -

del medesimo fatto (sul punto v. anche la notazione contenuta nei motivi di appello che precede la trattazione del merito: pag.3).

Indi le parti hanno adottato conclusioni coerenti con le deduzioni svolte.

Ciò premesso la corte sull'eccezione di incompetenza territoriale rinvia a quanto ha detto nella parte generale e trattando della posizione di Mario D'ANGELO (par.10.94), qui ricordando che lo spostamento della competenza da Roma a Palermo conseguì alla pendenza in questo capoluogo del procedimento contro Gaspare MUTOLO ed altri, fra i quali Francesco CANNIZZARO e Giuseppe FERRERA coimputati del GRAZIOLI e di tutti gli altri soggetti di cui agli ordini di cattura romani del 22 e del 30 novembre 1983, concernenti il sodalizio ed i traffici di Roma oggetto delle indagini svolte dal nucleo centrale di polizia tributaria, i cui rapporti sono stati richiamati trattando della posizione del CANNIZZARO (par. 10.54).

Al GRAZIOLI, coimputato del CANNIZZARO e degli altri soggetti suindicati quanto al sodalizio di cui al capo 20, è stato addebitato in concorso con il predetto lo specifico reato di traffico di stupefacenti di cui al capo 51 per avere acquistato un chilogrammo di sostanza stupefacente dal CASTILLO alias MENDOZA, al quale, coerentemente, è stato addebitato lo stesso fatto (per aver venduto etc.; capo 53).

Orbene, fermo rimanendo che sostanzialmente per la posizione del GRAZIOLI è bastevole il rinvio alla posizione

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'L' or 'G' with a long vertical stroke extending downwards. The signature on the right is a more compact, cursive 'M'.

del predetto CANNIZZARO, laddove, appunto, si è trattato delle compresenze degli stessi nei traffici a cui hanno fatto riferimento il THOMAS, il DE RIZ ed il CASTILLO-MENDOZA, devesi ora chiarire, essendo l'addebito di cui al capo 51 l'unico specifico che si muove al GRAZIOLI (il quale, a differenza del CANNIZZARO, non è chiamato a rispondere di altri traffici, sebbene i fatti di cui all'imputazione b) del processo romano - non compresa negli ordini di cattura perchè formulata successivamente - lo indichino come uno dei destinatari dei Kg. 3,200 di eroina trasportata da Alan THOMAS), che, in relazione alla deduzione difensiva ancorata alla produzione della succitata sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 ottobre 1988, l'addebito di cui al capo suddetto non ha alcun rapporto con quelli di cui alla sentenza prodotta (v. udienza 25.6.1990; per tali addebiti v, f.084620). Non con quello di febbraio 1983 che, a parte la diversità temporale, concerne traffico di eroina (dove le notazioni svolte trattando della posizione del CANNIZZARO per un dedotto collegamento con il traffico dei Kg. 3,200 anzidetti), e neppure con quello contestato al solo Grazioli, relativo alla cessione tra giugno e luglio 1983 ad Alberto FIGLIUOLO di 200 grammi di cocaina ed a LIPPERA Paolo di 500 grammi della stessa sostanza perchè ha contenuti diversi. Dunque, non vi può essere confusione di sorta fra i detti addebiti, mentre si torna a ribadire quanto alla personalità del DE RIZ - che è l'accusatore del GRAZIOLI quanto all'addebito di cui al capo 51 - che la negativa valutazione espressa sul conto del

medesimo dal tribunale di Roma, e poi dalla Corte, esaurisce il suo effetto nel giudizio nel quale è stata formulata e non può estendersi ad altri giudizi (sul punto cfr. par.10.54 relativo alla posizione di Francesco CANNIZZARO).

In ordine, poi, all'inserimento del GRAZIOLI nel sodalizio di cui la capo 20, nessuna censura può essere mossa ai primi giudici i quali hanno compiutamente esaminato le fonti processuali che si riferiscono al GRAZIOLI, ricordando non soltanto gli incontri, cui il medesimo partecipava, ma anche l'impegno del medesimo, che, in un'occasione, si spinse sino ad offrire le garanzie necessarie affinché il negozio concernente una fornitura di eroina andasse a buon fine.

Una notazione sulle intercettazioni di conversazioni telefoniche nelle quali ricorre il nome di un "Sergio": si è detto dalla difesa che la mancanza di una perizia fonica non consente, o non dovrebbe consentire, l'utilizzazione dei contenuti relativi. L'osservazione, in via generale, può essere condivisibile. Ma, nella specie, in effetti non è necessario ricorrere ai contenuti anzidetti, poichè al GRAZIOLI, conosciuto dal MENDOZA-CASTILLO, dal DE RIZ e dal THOMAS, le carte processuali si richiamano tante volte che nessuna perplessità può sussistere in ordine al suo inserimento nel sodalizio di che trattasi (ancora una volta si rinvia alla trattazione della posizione di Francesco CANNIZZARO nella quale sono stati puntualizzati i riferimenti alle varie fonti processuali).

Sul punto, dunque, della responsabilità la sentenza va

Handwritten signature and initials at the bottom of the page. The signature is a large, stylized 'L' or 'G' shape, and the initials are 'M'.

confermata in pieno. Sulla sussistenza delle aggravanti non ricorrono dubbi, giacchè il sodalizio facente capo a Giuseppe FERRERA contava sulla partecipazione di oltre dieci soggetti, tutti con ruoli specifici accomunati dalla medesima finalizzazione della loro attività (v. le posizioni di BELLIA, BONICA, i fratelli CANNIZZARO, i fratelli FERRERA, DATTILO, DE RIZ, etc....), e l'ingente quantità di cui al capo 51 è in re ipsa trattandosi di ben 1 chilogrammo di cocaina.

Anche la misura della pena alla corte appare adeguata all'entità del fatto partecipativo del prevenuto, a cui non possono essere concesse le invocate attenuanti generiche a causa della sua personalità quale emerge anche dai precedenti che lo riguardano, restando assorbite così le doglianze del pubblico ministero sulla misura stessa (mentre per quanto riguarda la doglianza sulla ritenuta continuazione fra reato associativo e reato-scopo valgono le considerazioni svolte nella parte generale).

10.165. GRECO Francesco - Nei confronti del GRECO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputato era stato raggiunto da indizi, ritenuti insufficienti dai primi giudici, consistenti nelle rivelazioni di CONTORNO (che non ha avuto dubbi sulla qualità di associato del GRECO), alle quali si sono oggi aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, oggi non più valutabili per difetto di utile impugnazione da parte del pubblico ministero.



10.166. GRECO Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché dei reati di cui ai capi 247, 248 (tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO e fatti connessi), a loro volta unificati al capo 10, e condannato alla pena complessiva di quindici anni di reclusione e lire un milione di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata ai traffici di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Contro queste statuizioni ha proposto impugnazione l'imputato chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse e deducendo la equivocità delle fonti di prova esaminate ed, in particolare, la esiguità del livello di attendibilità di Stefano CALZETTA.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 13 e 22, deducendo che il GRECO non poteva che essere partecipe dei traffici di droga dei suoi alleati BONTATE, INZERILLO e BADALAMENTI.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'errata applicazione della continuazione tra reati associativi e reati-scopo.

140502

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, quanto alle contestazioni di tentato omicidio (in danno di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", e reati connessi) è stata esaminata nel par. 6.23, al quale occorre fare integrale rinvio.

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti i reati associativi, l'affiliazione del GRECO risulta univocamente provata attraverso le vicende della "guerra di mafia", quali sono state ricostruite nella parte VI di questa sentenza ed in particolare nel par.6.1, dove si è messo in evidenza il ruolo di primo piano di questo singolare personaggio, sottrattosi alla faida e rimasto latitante fin da quando, nel 1984, era stato l'ultima volta individuato in Brasile assieme a Tommaso BUSCETTA e a Gaetano BADALAMENTI, nell'epilogo di una guerra di mafia perduta ormai su tutti i fronti.

Ed il ruolo-protagonista di "Giovannello" era stato attestato dalla fuga alla volta del Brasile, nel giugno del 1981, interrotta a Zurigo e che avrebbe avuto come risultato la successiva soppressione degli altri due fuggiaschi, obiettivo di vendetta da parte degli associati palermitani, i quali avevano scoperto il "complotto" di BONTATE, appoggiato appunto dal gruppo di quei "perdenti" destinati alle severe sanzioni di "cosa nostra".

Tutto il processo, in realtà, conclama la posizione di affiliato di Giovanni GRECO detto "Giovannello", in ordine



al quale la difesa ha dedotto l'esistenza di un precedente giudicato di condanna (nel processo relativo all'omicidio del metronotte SGROI, in occasione della rapina alla Cassa di Risparmio del 1978): doglianza chiaramente infondata (non tanto per la considerazione svolta dal procuratore generale circa la diversa e lontana epoca di quel fatto ed i diversi assetti mafiosi corrispondenti, quanto in sostanza) perchè anche in questa sede il reato di associazione per delinquere (che secondo le pacifiche risultanze del processo il GRECO ha commesso pur dopo l'arresto per quel processo, fino alla successiva e definitiva latitanza) ha subito un trattamento sanzionatorio a titolo di continuazione (e difatti è stata applicata la pena di anni tre di reclusione, sia pure come continuazione rispetto al tentato omicidio: ma diverso, nè certamente più contenuto, risultato non poteva essere conseguito in ogni caso).

E la doglianza del pubblico ministero (non già sull'entità della pena, ma solo) appunto sulla continuazione tra reato associativo e reati-fine è stata comunque esaminata nel par.4.6 e giudicata non fondata, almeno nei casi, come quello in esame, in cui le specifiche condotte costituiscono la coerente attuazione del programma associativo.

Di guisa che, in sostanza, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura difensiva sul punto della pena inflitta (nella misura minima anche per il tentato omicidio).


Non può, poi, condividersi la doglianza del pubblico

ministero circa l'assoluzione del GRECO dai reati concernenti gli stupefacenti.

E difatti, anche in questo caso l'attenzione dell'accusa finisce con il concentrarsi verso aspetti non percorribili, perchè basati su un sillogismo di dubbia portata probatoria; e cioè sul fatto che, essendo il GRECO vicino a BONTATE, INZERILLO, BADALAMENTI, a personaggi che erano ampiamente inseriti nel traffico di stupefacenti (adde: vicino altresì a BUSCETTA, CONTORNO, loro stessi tutt'altro che immuni dal traffico medesimo), non potesse che esserne stato compartecipe. Laddove non è difficile individuare la debolezza logica della conclusione, così assiomaticamente sottoposta al vaglio dei giudici.

Peraltro, non si rinvencono neppure quelle specifiche indicazioni che, secondo l'accusa, provenienti da MARINO MANNOIA, attesterebbero l'esistenza di quella stretta cointeressenza nel traffico.

La formula assolutoria va comunque adeguata al nuovo regime processuale.



10.167. GRECO Giuseppe (nato nel 1954). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza detentiva; è stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 con formula piena.

Ha proposto appello lo stesso imputato chiedendo l'assoluzione e dolendosi del fatto che la sua posizione fosse stata valutata sulla base di una istintiva assimilazione a quella del padre, Michele GRECO, considerato il capo della "commissione".

Hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi della concessione delle attenuanti generiche, nonché il procuratore generale, per reclamare una pena più consistente.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici, tranne che per la configurazione del reato di associazione per delinquere (dato, infatti, l'assorbimento dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p. in quella di cui all'art. 416-bis c.p., nei termini chiariti in

via generale), non merita alcuna censura.

Ed invero, secondo quei giudici, l'appartenenza dell'imputato a "cosa nostra" era risultata provata attraverso le coerenti dichiarazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.

Il primo, in particolare, aveva affermato di essere sicuro della qualità di "uomo d'onore" del figlio di Michele GRECO, ricordando anzi come Gaetano BADALAMENTI gli aveva suggerito - a suo dire - di far sparire costui come ritorsione per la soppressione dei suoi figli e come, a fronte delle sue titubanze, poichè riteneva lo stesso un giovane innocuo ed estraneo alle vicende di mafia, fosse stato proprio il BADALAMENTI a dirgli che l'imputato era "combinato" e che cioè aveva prestato il rituale giuramento d'onore.

Dal canto suo, Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come membro della "famiglia" di Ciaculli, raccontando come associati dello spessore dei PRESTIFILIPPO abitualmente si accompagnassero a Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" e appunto ai figli di Michele e Salvatore GRECO (ff.456532-456682).

Il quadro indiziario era stato poi completato dalle attività svolte dall'imputato, il quale era socio (e sostanzialmente dominus) della "Grinta" srl, una concessionaria di veicoli che, secondo le indagini della polizia (rapporto del 4 febbraio 1983: f.000252), costituiva un comodo strumento per offrire anche a diversi affiliati mafiosi gli automezzi di cui avevano bisogno.



In realtà, era emerso nel processo un vero e proprio ruolo di riflesso prestigio assunto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa dall'imputato, il quale (come messo in luce nel rapporto di polizia del 7 settembre 1983) agiva sostanzialmente all'ombra della figura carismatica del padre Michele e come elemento di sicuro affidamento alle cosche (f.403950); tanto che perfino Antonino SALVO (già imputato in questo processo e nelle more deceduto) aveva concesso al GRECO di utilizzare una propria lussuosa vettura per effettuare alcune riprese di un film (attività alla quale lui voleva dedicarsi, con evidente spinta velleitaria, sorretta solo dalla potenza anche economica del padre, che gli aveva - a suo dire - finanziato l'iniziativa per diverse centinaia di milioni).

Di guisa che la notevole disponibilità economica e gli accertati rapporti con affiliati mafiosi di grosso calibro (come Salvatore MONTALTO, la cui utenza telefonica era annotata nella sua abitazione) completavano in modo significativo il profilo di un personaggio costruito soltanto sulle basi riflesse della criminalità organizzata.

Può dunque comprendersi il tono coerente delle proposizioni difensive, tutte incentrate nella doglianza che, in definitiva, la sua posizione processuale, come più in generale la sua personalità, fossero state confuse dalla figura del padre, costituente uno dei principali protagonisti dell'organizzazione mafiosa degli anni ottanta.


Ma, non può per contro negarsi come, pur affrancando la valutazione da simili condizionamenti riflessi, le

risultanze processuali attestino invece la puntuale fondatezza dell'accusa; emergendone non tanto una forma automatica di parassitario inserimento nel contesto familiare e dunque sociale del padre, quanto invece un'autonoma e ben definibile personalità espressa in quell'ambiente, ed anzi destinata a crescere grazie ad una solida base di inserimento iniziale: ed il tutto in dipendenza di una scelta meditata.

Tanto è infatti attestato dalla volontaria adesione al sodalizio associativo (che dunque costituisce uno stadio più connotato rispetto all'equivoca presenza nel contesto ambientale frequentato per ragioni familiari), anzi attuata secondo schemi rituali di inequivocabile significato intrinseco, individuabili appunto nella formale investitura da "uomo d'onore" secondo le regole sacramentali di "cosa nostra".

E la conferma, per certi versi decisiva, è poi scaturita dalle ulteriori acquisizioni processuali, quando entrambi i nuovi "pentiti" di mafia hanno attestato l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Così, CALDERONE, che significativamente ha riconosciuto in fotografia il GRECO (pag. 670 dich. istr.), ricordandone l'attività di concessionario di veicoli e la vocazione verso il settore cinematografico, ha ribadito (pagg. 69-572 segg. dich. istr.) che costui gli era stato "ritualmente presentato" (secondo una terminologia, che non va ulteriormente chiarita nel suo intrinseco significato di formale affiliazione), e questo era accaduto quando lui era



appunto in compagnia del fratello Giuseppe (e Giuseppe CALDERONE, come è noto, era il capo carismatico della famiglia di Catania, ucciso verso la fine degli anni '70), ed era stato proprio il padre a presentarglielo come "uomo d'onore" (il "pentito" ha poi ricordato che - come si è detto in altre occasioni - non c'era da meravigliarsi che il GRECO fosse così giovane, perchè questo poteva appunto accadere in particolari circostanze).

Di significativo rilievo sono state, infine, le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha ricordato che l'imputato era un "uomo d'onore" e che era stato un "piacere del padre" quello di farlo "combinare", ancorchè egli fosse soltanto "una femminuccia".

Laddove, proprio da quest'ultima acquisizione, oltre che l'eloquente conferma delle residue risultanze, si ricava la fondatezza del giudizio di merito espresso dai primi giudici, che avevano correttamente giudicato di secondario rilievo il ruolo dell'imputato nel sodalizio mafioso, concedendo le attenuanti generiche.

E in effetti, del tutto univocamente, traspare la figura di un giovane intensamente coinvolto dall'ambiente e dalla famiglia, ma tuttavia versato (ancorchè grazie alle provviste derivanti dal crimine) a sbocchi di vita (velleitari, ma in definitiva) leciti.

Va, dunque, disattesa la doglianza del pubblico ministero.

La pena resta fissata nella misura di anni quattro di

reclusione (escluso cioè l'aumento per continuazione, nonché il condono) e per la minore pericolosità sociale va applicata la sola misura di sicurezza della libertà vigilata.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'G' followed by a horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'W'.

10.168. GRECO Giuseppe (nato nel 1958). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto dalle altre imputazioni con formula piena.

Nei merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, dolendosi della assoluta inconducenza delle prove acquisite, basate sulla sostanziale valorizzazione del vincolo di parentela dell'imputato, figlio di Salvatore GRECO, nonché sulle inaffidabili rivelazioni dei c.d. "pentiti".

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici, sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, va confermata.

La corte di primo grado aveva infatti fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di Salvatore CONTORNO, il quale aveva indicato il GRECO come uno dei membri della "famiglia" di Ciaculli (f.456532), nonché come colui che assieme a Vincenzo BUFFA e ad altri

affiliati gli aveva fatto alcune di quelle rituali presentazioni, implicanti il pieno inserimento nella cosca.

Peraltro, la dichiarazione del "pentito" era rimasta suffragata da alcune circostanze obiettive dotate di una loro intrinseca carica indiziaria. Infatti, nel febbraio 1982 il GRECO era stato individuato nella strada che porta a Gibilrossa su una macchina guidata da Giuseppe PRESTIFILIPPO e a bordo della quale la polizia aveva notato un altro giovane che, alla vista degli agenti, si era nascosto il volto e che non era stato identificato perchè la vettura si era dileguata (f.401766): fatto dunque sintomatico di una sospetta compagnia.

Inoltre, nel maggio dello stesso anno, in occasione di un controllo effettuato dalla polizia nella zona di corso dei Mille, l'imputato era stato fermato in compagnia di Lorenzo TINNIRELLO a bordo di una vettura che era seguita da un'altra, nella quale si trovavano Giuseppe ZASA e Giuseppe PRESTIFILIPPO (f.401766).

Il quadro probatorio è stato dunque considerato carente nella prospettiva della difesa, che ha concentrato le sue proposizioni sia sulla generica inattendibilità di CONTORNO (nei termini esaminati nella parte III), sia sulla corrispondente mancanza, dopo tutto, di altre coerenti chiamate in correità (implicitamente attestante l'infondatezza dell'accusa) sia, infine, sulla equivocità dei rapporti di vita spesso influenzati dalle relazioni di parentela con i soggetti indicati.

Ma (a parte le già richiamate questioni di carattere

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the end of the document.

generale circa l'utilizzazione delle chiamate in correità da parte dei "pentiti") non è dato - a giudizio della corte - neppure approfondire lo specifico tema dell'attendibilità, sul punto, delle rivelazioni di CONTORNO, restando tale indagine sostanzialmente superata ed assorbita dalla singolare ed univoca convergenza delle nuove acquisizioni probatorie (che hanno dunque confermato il buon fondamento della proposizione accusatoria accolta in primo grado).

Ed infatti, in primo luogo, CALDERONE ha riconosciuto per fotografia l'odierno imputato (pag. 670 dich. istr.), raccontando poi (pagg. 572 segg. dich. istr.) di averlo avuto presentato da Michele GRECO, a Favarella, assieme al figlio di costui (supra, par. 10.168, cui si rinvia per le integrazioni opportune), e mentre lui si trovava in quel luogo d'incontro della cosca palermitana assieme al fratello Giuseppe (capo carismatico, al tempo, della cosca di Catania). Il "pentito" ha anzi riferito come Michele GRECO fosse "orgoglioso" di questi due giovani, così precocemente affiliati: fatto che, come si è ripetuto in altre sedi (e ancora nella sede appena richiamata), non costituiva affatto una evenienza rara secondo le regole di funzionamento del sodalizio mafioso.

Con esatta simmetria, e dunque a perfetto completamento del quadro probatorio, MARINO MANNOIA ha rivelato (ud. 5 gennaio 1990) che l'odierno imputato era appunto un "uomo d'onore", affiliato a quella cosca.


Simili acquisizioni rendono dunque significative e non più equivoche le risultanze afferenti alle relazioni di vita

dell'imputato, le quali, lungi dal potere essere state affidate ad una occasionale coincidenza (giustappunto, la polizia potrebbe essere intervenuta nei pochi casi di frequentazioni sospette), finiscono con il costituire un'eloquente campione di ben più saldi ed intensi rapporti di vita con personaggi dediti ad attività criminose nel quadro associativo.

Né gioverebbe obiettare che alcune persone, di cui ai riferimenti indicati, non siano state poi riconosciute individualmente responsabili del reato associativo; perchè, come si è più volte avvertito, e premesso nelle linee metodologiche generali, la circostanza di un' insufficiente acquisizione di prove contro un imputato non può significare, in re ipsa, obiettiva smentita del fatto storico, specie a fronte di una complessiva valutazione concordante nel risultato ricostruttivo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa



deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi sei di reclusione (sussistendo altresì l'aggravante di cui all'art. 7 della L. n.575 del 1965), in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.169. GRECO Giuseppe (nato nel 1952) - La posizione di questo imputato è stata separata, come da ordinanza contestualmente emessa, per dubbio di esistenza in vita.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'G. Greco'.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'M'.

10.170. GRECO Ignazio - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono nella misura di mesi sei. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la genericità delle fonti e dato che le indicazioni fornite dal SINAGRA circa la proprietà di un macchina usata dalla cosca erano errate perchè riguardavano invece il fratello (nelle more deceduto).

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi della esiguità della pena inflitta.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la proposta impugnazione che è, pertanto, inammissibile.

Al dibattimento il procuratore generale e la difesa hanno rispettivamente concluso in termini coerenti con le deduzioni svolte.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va sostanzialmente condivisa (con le sole, cioè, correzioni riguardanti l'assorbimento della fattispecie di cui all'art.416 c.p., nonché le aggravanti contestate, come da parte IV di questa sentenza).

Correttamente, infatti, il GRECO era stato ritenuto affiliato alla cosca mafiosa di Corso dei Mille e difatti


008888

legato da stretti vincoli di amicizia con il "capo" Filippo MARCHESE ed il suo più diretto collaboratore Angelo BAIAMONTE.

Per vero, il 19 agosto 1983, nel corso di un servizio per la repressione della criminalità organizzata svolta dai carabinieri, il GRECO era stato tratto in arresto perchè trovato in possesso di numerose armi e munizioni detenute illegalmente (due rivoltelle, due fucili e numerose munizioni).

Ma, ad evidenziare con certezza l'affiliazione del GRECO al sodalizio mafioso, erano state soprattutto le rivelazioni di Vincenzo SINAGRA, il quale aveva ricordato come costui aveva offerto un aiuto logistico al MARCHESE durante la sua latitanza, mettendogli a disposizione, come rifugio, nonchè come luogo di commissione di delitti, la sua abitazione di Corso dei Mille; peraltro il "pentito" aveva dichiarato di avere visto più volte il GRECO alle riunioni di mafia che si tenevano in detta villa oltre che in altri luoghi (come in una fabbrica di mattoni, da lui ugualmente indicata agli inquirenti) e di avere sentito Angelo BAIAMONTE chiamarlo confidenzialmente "compare" (ff.012819 segg.).

A fronte delle proteste di innocenza dell'imputato, il quale aveva dichiarato di non conoscere nessuno dei predetti soggetti, la corte di primo grado aveva poi notato, in primo luogo, come fosse stato accertato, nel corso di un servizio della polizia e dei carabinieri in relazione alle ricerche di Michele GRECO, che nei pressi del carcere di Palermo la

moglie di costui si intratteneva a colloquio con altre donne occupanti un'autovettura intestata appunto ad Ignazio GRECO; e come alcuni accertamenti bancari avessero evidenziato rapporti tra Ignazio GRECO e Michele GRECO (che erano stati individuati due assegni, dei quali comunque l'imputato aveva cercato di offrire una spiegazione, che tuttavia aveva lasciato in ombra le precedenti reticenze).

Contro questi argomenti, così sintetizzati, le proposizioni difensive (oltre alle consuete proteste circa l'utilizzabilità delle chiamate in correità da parte dei "pentiti", di cui alla parte III di questa sentenza) si sono concentrate nella specifica contestazione delle rivelazioni di SINAGRA, sul rilievo che, in dettaglio, esse sarebbero state rese perplesse perfino da un latente errore di persona.

In realtà, anche se spesso non a chiare note ma con il sotteso intento di introdurre un dubbio del genere, si è tentato di mettere in evidenza, come unico possibile responsabile dei fatti descritti dal "pentito" il fratello dell'imputato (nelle more, appunto, deceduto).

Ma una attenta lettura delle risultanze processuali mostra l'evidente inconsistenza di queste linee difensive.

Appena iniziata la sua collaborazione, il SINAGRA aveva, fra l'altro, condotto gli inquirenti a prendere visione dei luoghi da lui descritti (e così, infatti, erano stati individuati la c.d. "camera della morte" e gli altri punti di ritrovo della cosca di Corso dei Mille, nonché tutti i rifugi di Filippo MARCHESE e i luoghi dove erano

avvenuti i delitti raccontati: si vedano i par. 3.5, 6.17 e tutti gli altri episodi di omicidio della parte VIII); indicazioni, che erano state subito sottoposte ad attento controllo di polizia.

Così, il 13 gennaio 1984, il magistrato della procura aveva condotto il giro il "pentito" il quale, fra gli altri luoghi, aveva indicato (in Corso dei Mille, al n.1317) una tenuta nella quale sorgevano alcune abitazioni fra gli agrumeti. In uno di questi fabbricati, adibito a stalla, il SINAGRA aveva indicato (f.012797) il luogo dove era stato semidistrutto con l'acido il cadavere di Carmelo LO JACONO (par.8.11) e, in un magazzino poco distante, il luogo dove era stato ucciso Antonino MIGLIORE (par.8.10). Il magazzino presentava sul portone vari fori di armi da fuoco (come se, cioè, fosse stato utilizzato come bersaglio per esercitazioni di tiro).

Nella tenuta era stata poi rinvenuta una "Lancia Beta", alla cui vista il SINAGRA aveva detto di essere certo che si trattava di quella autovettura che la cosca aveva utilizzato per scortare Filippo MARCHESE, tanto che lui stesso vi aveva viaggiato (passim).

Il 15 gennaio successivo, sempre dinanzi ai magistrati della procura il SINAGRA aveva rivelato (ff.012819 segg.) di avere riconosciuto nella fotografia, pubblicata su un giornale il giorno prima, un uomo che si riuniva nella villa di Corso dei Mille, che lui riteneva fosse di proprietà di un medico; tale persona era quella stessa che Angelo BAIAMONTE ("consigliere" della cosca, la cui posizione è

Handwritten signature and initials at the bottom of the page. The signature is a stylized 'S' followed by a flourish, and the initials are 'M'.

stata stralciata in primo grado: ma si vedano le trattazioni richiamate) chiamava confidenzialmente "compare" (espressione, come è noto, piena di un significato gergale ben più connotato, rispetto al comune linguaggio anche dialettale, di contenuti tipicamente mafiosi).

Il "pentito" aveva dunque riconosciuto poi in Giuseppe GUTTADAURO (infra par. 10.175) il medico visto nella villa (e che, come si vedrà, era il genero del defunto fratello dell'imputato), confermando che la "Lancia Beta" era proprio quella utilizzata dalla cosca per scopi delittuosi e che una volta lui aveva visto alla guida "un signore anziano sui cinquant'anni" mentre faceva da scorta a Salvatore ROTOLO che portava i resti del cadavere del LO JACONO (passim).

Le indagini subito esperite avevano accertato che i caseggiati indicati dal collaboratore appartenevano all'odierno imputato (il quale aveva affermato di recarvisi solo raramente, con questo rafforzando il dubbio di come avrebbe potuto allora il SINAGRA conoscerlo così bene) e che la vettura risultava intestata alla vedova di Francesco GRECO, fratello dell'imputato stesso.

A fronte di tutto ciò, affatto sterile è destinato a rivelarsi il tentativo difensivo di offuscare l'identità del personaggio descritto da SINAGRA così univocamente individuato nell'imputato.

Il rilievo dell'età approssimativamente indicata ("sui cinquant'anni") ed asseritamente non corrispondente a quella del GRECO (nato nel 1922, dunque sessantenne al tempo dei fatti descritti dal "pentito"), non solo non colpisce

certamente nel segno di un'utile svalutazione della fonte, ma, a ben vedere, finisce con il rafforzarla. Proprio perchè (essendo escluso che estranei potessero avere utilizzato la vettura conservata nella tenuta all'insaputa dei proprietari), in primo luogo, la persona anziana alla guida non poteva essere certamente il giovane GUTTADAURO (anche per le ragioni di cui infra, nella sede richiamata della sua posizione personale); inoltre, poi, non può tacersi come la descrizione di SINAGRA coincida con quella di una persona che probabilmente mostrava una età più giovane di quella reale (se è vero, per esempio, che - come raccontato dal "pentito" - il SINAGRA detto "Tempesta" lo chiamava scherzosamente "superkiller", perchè lui assumeva atteggiamenti di "giovane aiutante" e spesso indossava una tuta da ginnastica). Di guisa che nessun altro poteva aver guidato la vettura nelle occasioni descritte da SINAGRA.

Ed il coerente atteggiamento difensivo, teso a scaricare sulla figura del defunto fratello il sospetto aleggiante sul misterioso personaggio operante ai margini della cosca, mostra la sua palese inconsistenza, a tacer d'altro, già a fronte della considerazione che Francesco GRECO era deceduto nel febbraio del 1982, mentre gli episodi temporalmente collegati alla presenza della persona riconosciuta nell'imputato erano accaduti nel maggio e nel giugno successivi.

E che quel luogo, di pertinenza dell'imputato, fosse stato un affollato posto di raduno della cosca, risulta indirettamente confermato dalla deposizione di Nicolò



PICONE, magistrato amministrativo in pensione, coniugato con una dei coeredi del fondo in questione, nelle more diviso, il quale (nel ribadire la proprietà e la disponibilità esclusiva in capo al GRECO dei luoghi appartati oggetto delle indicazioni di SINAGRA) aveva ricordato che per un certo periodo, circa un anno e fino al 1983, vi era stato "un buon movimento di gente", da lui, al tempo, non capito.

Di guisa che nessun dubbio può condividersi sul punto, come su quello del riconoscimento dell'imputato (nella fotografia riprodotta da un giornale) da parte del collaboratore; che se - come ha osservato la difesa - non è certo un atto ufficiale di ricognizione, costituisce tuttavia un fatto storico (verificatosi nel corso delle indagini ed utilizzato nel loro successivo sviluppo) del quale la corte deve tener conto per i suoi concorrenti rilievi probatori (nè, come si è in via generale precisato, è consentito ancorchè sommessamente insinuare, che in una simile sequenza di avvenimenti - rivelazioni, indagini, diffusione giornalistica, riconoscimento degli arrestati - si corra il rischio di "suggerire" al collaboratore i termini di un proficuo scambio di favori con la giustizia).

Così come, sotto altro aspetto, di nessun rilievo può essere il fatto che in una relazione di carabinieri l'imputato fosse stato indicato come persona immune da sospetti. Perchè questo, irrilevante ed obiettivamente smentito dai fatti qui esaminati, mostra la sua stessa debolezza solo leggendo il contenuto di quel rapporto (prodotto dalla difesa), nel quale (prescindendosi qui da

ogni valutazione, ad ogni buon conto) si conclude che se il GRECO aveva dato ospitalità a Filippo MARCHESE, possibilmente lo aveva fatto perchè costretto dal clima di intimidazione (cioè, pur nella evidente prevaricazione dei doveri istituzionali degli organi di polizia, sostanzialmente confermando i fatti storici qui accertati).

La sentenza impugnata va dunque confermata e la pena può essere contenuta nei limiti quantitativi che sono stati attuati nei confronti degli altri imputati (riguardo ai quali, nella quasi totalità, non vi era stata impugnazione da parte del pubblico ministero), e cioè in quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione, risultante dalla eliminazione delle aggravanti non giustificate e dalla continuazione (misura che, ovviamente, resiste anche alle censure della difesa, posto che un'ulteriore attenuazione a favore di questo imputato, di certo non meritevole di attenuanti, non troverebbe giustificazione processuale).

Il condono non è consentito dal titolo di reato.

Può essere sufficiente una sola misura di sicurezza, non detentiva, data l'attuale età dell'imputato.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, possibly reading 'L. S.'. The signature on the right is a more vertical, cursive mark, possibly reading 'M.'.

10.171. GRECO Leonardo. - La posizione di questo imputato é stata separata come da contestuale ordinanza.

10.172. GRECO Michele. - L'imputato é stato giudicato responsabile in primo grado dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinque semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), tra loro unificati per continuazione, nonché di numerosi episodi di omicidio oltre che, nel processo riunito, dell'omicidio di Pietro MARCHESE; è stato assolto da numerose altre imputazioni di omicidio con varie formule.

Ha proposto appello, deducendo, con articolate e dettagliate doglianze, la complessiva inconsistenza del quadro probatorio, posto che sarebbe stato responsabile di tutti i delitti solo a causa della sua (contestata) qualità di "capo" della c.d. "commissione", e cioè in base ad un postulato meramente assiomatico, non dimostrato da alcuna specifica risultanza processuale, e basato sull'automatica attribuzione della responsabilità morale dei fatti scaturiti da una inafferrabile deliberazione collegiale; laddove numerosi argomenti soccorrevano invece a dimostrare che, quale che fosse stato il suo ruolo, si trattava comunque di un soggetto del tutto immune da illeciti inquinamenti (e difatti circondato da numerose persone di rispettabilissima statura morale e sociale), anche sul punto del coinvolgimento nel traffico di stupefacenti (scaturito da una malevola e scopertamente calunniosa accusa di CONTORNO).

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Come si è detto nella parte VI, il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, reclamando la condanna del GRECO in ordine a tutti (gli altri) omicidi riferibili alla strategia della "guerra di mafia".

E di coerente tenore è stata, altresì, l'impugnazione del procuratore generale, il quale, anche in esito al dibattimento, ha concluso per la corrispondente affermazione di responsabilità.

La difesa, invece, ha concluso per la completa assoluzione da tutte le imputazioni.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, di intuitiva centralità nel processo, è risultata chiaramente tratteggiata già in altra parte della sentenza, dove (nella parte VI) si è messo in luce come ogni elemento di prova convergesse a definire l'esatto ruolo da lui assunto nel quadro dell'organizzazione mafiosa.

Dovendosi, dunque, richiamare (per relationem) quanto in quella sede si è evidenziato, e che non può essere ovviamente ripetuto, è sufficiente ricordare, in sintesi, come da tutte le fonti di prova (e particolarmente dalle rivelazioni di tutti i "pentiti", specie di quelli di estrazione mafiosa, fino ai nuovi collaboratori della fase di appello, CALDERONE e MARINO MANNOIA) il GRECO fosse stato concordemente indicato come il "capo" dell'organizzazione, "capo", forse più in termini di formale rappresentatività, che sul piano dell'effettivo ascendente in seno al sodalizio, specie nella fase patologica della "guerra di mafia" degli anni '80, caratterizzata - come si è detto nel

par. 6.1 - da una preponderante presenza volitiva del "corleonese" Salvatore RIINA). Tale carica, come si ricorderà, era stata da lui assunta nel 1978, in coincidenza con le vicende che avevano portato alla "deposizione" ed alla espulsione dalla organizzazione del grande capo Gaetano BADALAMENTI, costretto a riparare all'estero (per le ragioni diffusamente esaminate nella sede richiamata).

Giova, peraltro, subito avvertire che l'affiliazione del GRECO al sodalizio mafioso é stata già oggetto di giudicato definitivo nelle more intervenute (con sentenza emessa dalla corte di Appello di Messina del 21 dicembre 1988). Di guisa che il compito di questa corte, dato il vastissimo ambito temporale coperto da quella decisione (sostanzialmente coincidente, anche nei contenuti, con quello oggetto del presente processo), si riduce alla necessaria declaratoria di improcedibilità per l'ostacolo formale del giudicato; e si orienta, dunque, verso l'analisi delle residue imputazioni, in parte - come si dirà - sorrette sul piano delle proposizioni accusatorie dagli stessi argomenti di prova, già opportunamente e congruamente esaminati dai primi giudici.

Si deve pure avvertire che nella richiamata parte VI di questa sentenza, in sede di analitica ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia", si é dimostrata la responsabilità morale del GRECO (nella qualità di "capo" e coordinatore della "commissione" e dunque della strategia della "guerra di mafia") in ordine alle imputazioni concernenti gli omicidi, almeno quelli che la corte (per le

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature and the initials 'LH'.

ragioni ivi diffusamente esposte) ha ritenuto rientranti nella strategia medesima (omicidio BONTATE, par.6.6; omicidio INZERILLO, par.6.7; omicidio di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO, par.6.8; tentato omicidio CONTORNO, par.6.11; omicidio di Pietro MARCHESE, par.6.20); e si è riepilogato (nel par.6.26) in una valutazione riassuntiva la posizione di questo imputato quanto alle medesime imputazioni, in correlazione al postulato accusatorio, di verificata consistenza logica e processuale, secondo il quale proprio nella predetta qualità il GRECO aveva accertatamente partecipato, in termini di responsabilità morale (secondo i criteri enucleati nei parr.6.2 e 6.3), alla realizzazione di quegli omicidi (di guisa che, non ostando la preclusione del giudicato, se ne sarebbero potute trarre concorrenti argomenti di valutazione in ordine alla responsabilità per l'associazione per delinquere di tipo mafioso, ancorchè con l'avvertenza - altre volte premessa - che la reciproca interdipendenza dei rispettivi ambiti probatori non potesse innestare un giro vizioso di argomenti apodittici).

Merita soltanto, in questa sede, ribadire, per offrire la doverosa contezza alle articolate quanto scrupolose posizioni difensive (quando afferenti al merito delle acquisizioni probatorie), che la complessiva impalcatura non risulta intaccata dalle dettagliate contestazioni, da una parte sul punto della affidabilità delle rivelazioni dei "pentiti" e della loro utilizzazione processuale (temi trattati in via generale nella parte III, anche sulla base

di numerosi apporti critici espunti proprio dalla posizione di questo imputato); d'altra parte, riguardo alle specifiche acquisizioni, sulle quali l'accusa ha fondato le sue motivate richieste.

Quanto a questo secondo ordine di argomentazioni, può rilevarsi, in sintesi, che i tentativi difensivi tendenti a tratteggiare una personalità dell'imputato, ed un corrispondente contesto ambientale, del tutto immune da inquinamenti criminali, non solo sono rimasti complessivamente infruttuosi, ma - a ben vedere - hanno finito con l'offrire ulteriori e significativi spunti di riflessione, capaci di rendere viepiù consistente il convincimento di colpevolezza.

Difatti, quando si è cercato (con notevoli contributi probatori adottati anche nella sede di rinnovazione del dibattimento di appello) di dimostrare che il GRECO altro non era che un uomo mite, bene inserito nella "società-bene" di Palermo, che il suo fondo "Favarella" (da tutti i "pentiti" indicato come il quartier generale dell'organizzazione mafiosa) era frequentato da persone certamente al di sopra di ogni sospetto, tanto che perfino (almeno fino ad un certo periodo; per verità, come accertato in questo grado di appello) i carabinieri erano stati in possesso di alcune chiavi (dei numerosi cancelli di accesso), non soltanto non si è addotto un argomento di sicura affidabilità (neppure, in definitiva, come si dirà, ai fini della consistenza delle accuse concernenti l'esistenza di un laboratorio di raffinazione di eroina), ma

 11

si è in realtà accentuato l'approccio più significativo verso la vera dimensione (non tanto del fenomeno mafioso, quanto soprattutto, ai fini che interessano il processo) della struttura organizzativa e della metodologia operativa di "cosa nostra" (e delle sue capacità di subdola penetrazione verso le forme più imperscrutabili di presenza diffusa nel contesto sociale).

Di guisa che sarebbe perfino superfluo confutare, in dettaglio, ciascuna di queste proposizioni; per esempio ricordando come in realtà il GRECO, fin dal 1973, fosse stato sottoposto a diffida di polizia (f.455611), o come (nei termini che sono stati ricordati in diverse trattazioni della parte VI) si fosse accertato che le chiavi dei numerosi accessi strategici al fondo Favarella venivano sostituite in coincidenza con l'arresto di un pregiudicato che ne fosse stato in possesso. Perché queste, ed altre simili considerazioni, utilizzabili per un concorrente supporto dialettico, restano comunque assorbite dalla clamorosa ed univoca convergenza di tutte le fonti di prova (come si ricorderà, fino alle rivelazioni di CALDERONE e MARINO MANNOIA) che avevano dimostrato che comunque quella tenuta era (anche) il luogo di riunioni della mafia (riunioni, in particolare, della "commissione", come nel significativo episodio narrato da CALDERONE ai margini dell'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA).

Potrà allora discutersi (e si discuterà) se e come CONTORNO possa avere visto veramente una raffineria di droga in uno dei tanti caseggiati del fondo Favarella, ma non

potrà dubitarsi che costui abbia avuto effettiva conoscenza dei luoghi (peraltro, accuratamente descritti). E le proteste difensive, secondo cui questo personaggio ambiguo potrebbe avere abusivamente frequentato la tenuta (nella specie, per cacciare di frodo), restano comunque al di fuori degli schemi di specifica valutazione della prova (dove cioè resterebbe il dato storico riferito, meritevole di un diverso confronto con le residue risultanze processuali, ed utilizzabile appunto qualunque fosse stata l'occasione, palesata o taciuta, del dato di esperienza riferito dal collaboratore).

La sterilità - a fronte del quadro processuale complessivo - di un simile procedimento difensivo emerge poi, a chiare note, nello stesso dibattito (ultroneo, si badi, sia nelle prospettive difensive che in quella accusatoria) circa una espressione (che questa corte ritiene) sinceramente scaturita dall'invocazione assolutoria finale nel dibattimento di primo grado, quando il GRECO aveva voluto presentarsi affermando che la "violenza non [facesse] parte della [sua] dignità" (ud. 11 novembre 1987). Laddove, ogni sottilizzazione (talvolta vagamente allusiva) circa l'implicita ammissione di un abito mentale da "uomo di pace" tuttavia inserito nel contesto mafioso, è destinata a cedere, mostrando la sua equivocità, di fronte alla carica di autenticità del ruolo di grande mediatore della mafia (e che, come si è visto nel richiamato par.6.26, non può sollevare il GRECO dalla responsabilità morale degli omicidi maturati in un sodalizio deliberativo da lui coordinato,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'L. G.', and the second is a more fluid signature, possibly 'M. U.'.

nella qualità istituzionale di propulsore delle strategie decisionali)).

E, allo stesso modo, i tentativi difensivi, corredati da indagini psicologiche e perfino grafologiche, di dimostrare la mitezza dell'uomo, non apportano nulla di decisivo nel quadro delle accertate responsabilità penali; mentre, a ben vedere, finiscono con il prospettare spunti di valutazione esattamente coerenti alla descrizione del personaggio da parte di tutte le fonti (che lo avevano, in sintesi, tratteggiato come un "capo" di scarsa personalità, succube della volontà dei "corleonesi" e riluttante ad assumere il ruolo deciso ed intransigente di chi è preposto al coordinamento di un simile centro di potere criminale: si ricordino le parole di BUSCETTA sul fatto che il GRECO non avesse il coraggio di assumere posizioni decise, o quelle di MARINO MANNOIA, quando ha raccontato come il LO JACONO fosse stato condotto da lui al cospetto di RIINA, che era quello che in sostanza aveva "deciso" la "reggenza" di Santa Maria di Gesù; e così via). Basta leggere le conclusioni degli elaborati peritali, per trovare infatti la prova di una personalità "scialba, dipendente e sottomessa", di una dignità ossequiosa e rassegnata, nel cui ambito la non-violenza (a parte i rilievi di effettiva utilizzabilità di queste indagini) costituisce magari un dato caratteriale affatto compatibile (ma non con i criteri giuridico-penali della responsabilità morale nel quadro del concorso di persone).

Nel prendere, dunque, atto dell'intervenuto giudicato

sul punto dell'affiliazione al sodalizio mafioso, la corte non può che ribadire la fondatezza del quadro accusatorio prospettato, soprattutto per i suoi riflessi nella prova - altrove esaminata - circa le imputazioni di omicidio.

Non può essere, invece, a giudizio di questa corte, condiviso il giudizio di colpevolezza in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti.

L'accusa, infatti, era sostanzialmente basata (oltre che sul generico postulato accusatorio - altrove sottoposto a meditato riesame - secondo il quale specie un capo dell'organizzazione mafiosa non poteva che essere partecipe del lucroso traffico di stupefacenti) sulla rivelazione di CONTORNO, il quale aveva raccontato di avere constatato, una volta trovandosi nel fondo Favarella per riconsegnare un cane da caccia, che in un caseggiato appartato vi era in funzione una raffineria, che poi il GRECO avrebbe fatto spostare dai PRESTIFILIPPO per il pericolo che i numerosi visitatori (secondo le risultanze addotte dalla difesa, perfino un gruppo di ricercatori in materia agraria) potessero scoprirla.

La corte non ignora che di questa accusa il processo potrebbe offrire qualche riscontro indiziario (non certamente quello relativo ai consumi di energia elettrica, posto che gli accertamenti compiuti riguardano periodi in cui quel laboratorio non poteva più esserci, e cioè il 1983); come, in primo luogo quello dei consistenti accertamenti bancari, che avevano messo in rilievo una serie, quanto meno sospetta, di rapporti cartolari.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more legible.

Fra questi, poichè potrebbe intravedersi un riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA e di CALDERONE, merita ricordare un gruppo di assegni ricevuti da Giovanni BONTATE (uno da lire cinquanta milioni, undici da quattro milioni ciascuno, ed altri) del 1978, nonchè un altro gruppo (fra i numerosi accertati nel processo) provenienti da Napoli e nello stesso periodo (quasi tutti di importo "tondo" di lire cinque milioni) anch'essi di dubbia provenienza; e dunque tali anche perchè, in questo dibattimento di appello, sarebbero emersi nuovi dati processuali come la dichiarazione di MARINO MANNOIA (ud. 4 gennaio 1990, a conferma delle dichiarazioni istruttorie), secondo il quale il GRECO era partecipe dei traffici di stupefacenti assieme a Giovanni BONTATE (come si ricorderà, per i rilievi evidenziati nella parte VI, il fratello Stefano BONTATE lo aveva invece escluso dal suo colossale traffico internazionale), nonchè quella di CALDERONE, che ha ricordato (pag.97 dich. istr.) come il GRECO avesse stretti rapporti con il gruppo napoletano proprio verso la fine degli anni '70, dove si recava spesso. E tale rivelazione di CALDERONE sarebbe confermata dalla corrispondente dichiarazione di CONTORNO (f.456686), il quale aveva ricordato - in tempo non sospetto, perchè di gran lunga anteriore alla collaborazione del "pentito" catanese - di avere incontrato costui anche a Napoli sia presso Stefano BONTATE che presso Michele GRECO ed al tempo in cui si praticava "all'ingrande" il contrabbando di sigarette (per vero, la descrizione sembra riferirsi a Giuseppe CALDERONE

anzichè ad Antonino, poichè CONTORNO ne aveva ricordato la infermità alla gola che lo costringeva a parlare con un apparecchio da avvicinare al collo; onde - come ha pure ricordato PELLEGRITI - egli veniva chiamato con il nomignolo di "cannarozzo").

Orbene, questi dati, certamente costituenti i più significativi campioni di un quadro indiziario connotato da numerosi e cospicui sospetti, tutti riferiti alla singolare crescita economica del personaggio Michele GRECO (che acquista tenute ed altre tenute per centinaia di milioni in poco tempo, potendo solo giustificare i suoi redditi con la buona redditività dei suoi agrumeti), non definiscono tuttavia - a giudizio di questa corte - un contesto processuale univocamente e pacificamente riferibile ad un traffico di stupefacenti. Proprio perchè i dati più evidenti, testè ricordati, attengono ad un periodo (1977-1978) in cui non è sicuro se e come l'originaria attività di contrabbando si fosse riconvertita in quella assai più lucrosa degli stupefacenti (con l'impiego, come è noto - v. par.5.1, 5.2 - delle stesse strutture organizzative e logistiche, umane e materiali, e dei medesimi criteri operativi).

Tanto, in verità, appare con certezza provato quanto ad un gruppo di associati mafiosi facenti capo, a quel tempo, a Stefano BONTATE, Salvatore INZERILLO, ed altri (si ricordino le risultanze sull'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA - par.6.5 -; ma si veda comunque il richiamato par.6.1); ma il processo non ha offerto altrettanto sicure

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

indicazioni che anche altri gruppi, nei quali poteva essersi inserito il GRECO (che era già quello che andava profilandosi in opposizione, nel quale vi era Giovanni BONTATE, e che sarebbe passato dalla parte dei "corleonesi"), potessero avere intrapreso la nuova attività. Anzi, come si ricorderà (onde il richiamo al par.6.1), se vi era stata con certezza una ragione almeno palese di attrito tra i gruppi che si venivano a delineare, questa era stata proprio collegata al traffico di stupefacenti, dal quale i "corleonesi" si erano sentiti giustamente esclusi per volere di BONTATE e BADALAMENTI, che con esso avevano cominciato ad arricchirsi (ivi).

Tali considerazioni introducono quindi un dubbio, del quale la corte - nella sua valutazione - ritiene doversi dare carico, pure a fronte della indicazione di CONTORNO (circa la possibile esistenza, per qualche tempo, di un laboratorio in uno dei caseggiati di Favarella); la quale resta non solo isolata, e dunque tendenzialmente priva di ulteriore supporto probatorio (di guisa che massima cautela si impone nel farne uso probatorio in assenza di riscontri ancorchè solo logico-indiziari), ma soprattutto intrinsecamente inidonea, in sè stessa, ad esprimere un significato storicamente univoco.

Anche, cioè, considerata per vera la dichiarazione di CONTORNO, essa sarebbe da solo insufficiente a giustificare una soluzione certa, mancando dati di completamento (che si percepiscono nel processo come esistenti ma) che non sono stati adeguatamente esplorati; come, soprattutto, la vera

posizione di quei certi GALATI, che abitavano nel caseggiato indicato da CONTORNO come destinato a raffineria clandestina (e che anzi, secondo certe prospettive accusatorie, le cui notizie hanno sfiorato questo processo, ma senza un qualsiasi approfondimento, sarebbero stati "traditori" del "papa", al punto da averne agevolato l'arresto, ed al punto che lo stesso sarebbe stato accusato dell'omicidio di uno di essi).

Di guisa che, a fronte di questi dubbi, la pur consistente ipotesi accusatoria impone una formula assolutoria di giustizia.

Sul piano sanzionatorio, eliminate - come si é detto nel par.6.20 - le attenuanti generiche inspiegabilmente concesse in relazione all'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE (e comunque non potendo in alcun modo considerare attenuata la responsabilità dell'imputato per l'imputazione di omicidio), la pena resta complessivamente assorbita in quella dell'ergastolo, già inflitta in primo grado, con le pene accessorie e le misure di sicurezza aggiunte alla condanna.



10.173. GRECO Niccolò. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello deducendo che le accuse di CONTORNO erano inattendibili ed insignificanti e che, in ogni caso, si sarebbe potuta configurare l'ipotesi di cui all'art. 648 c.p..

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato alla impugnazione proposta; mentre il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello (onde ne va dichiarata la inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici, sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, può essere condivisa.

Il GRECO, infatti, era stato indicato come affiliato all'associazione mafiosa "cosa nostra" da parte di Salvatore

CONTORNO, il quale lo aveva compreso nella "famiglia" di Ciaculli, precisando che costui era considerato scomparso (f.456585).

Secondo le rivelazioni di questo "pentito" il GRECO era stato in società con i PRESTIFILIPPO, con Domenico FEDERICO e con i BISCONTI di Belmonte Mezzagno.

E difatti le espletate indagini bancarie avevano evidenziato che tra il settembre 1977 e il giugno 1982 l'imputato era stato interessato ad un imponente giro di assegni, per l'importo di oltre un miliardo, con Domenico FEDERICO (personaggio che - come si è visto nel par. 10.133 - era stabilmente dedito agli investimenti immobiliari di "cosa nostra"); nonché con affiliati come Vincenzo BUFFA, Pietro e Ludovico BISCONTI, Domenico SANSEVERINO, Giovanni PRESTIFILIPPO, padre di Mario PRESTIFILIPPO, Carlo TERESI ed altri.

In dipendenza delle superiori acquisizioni, la difesa ha coerentemente chiesto un accertamento contabile, per scrutare fra le pieghe di quelle operazioni bancarie; ma non considerando che, comunque potessero in ipotesi apparire giustificati i rapporti cartolari, il dato era stato utilizzato per definire le relazioni personali e l'inserimento ambientale dell'imputato, nei termini descritti da CONTORNO.

Se non ché, la sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie ha comunque superato la questione dell'adeguatezza del quadro complessivo; posto che, appunto, sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno offerto riscontri



ulteriori e per certi versi decisivi. Il primo, per il fatto di aver riconosciuto in fotografia l'imputato come appunto uno dei GRECO di Ciaculli (pag. 671 dich. istr.); il secondo, per avere concordemente ribadito (pag. 10 dich. istr.) quell'affiliazione (ricordando a sua volta che si trattava di una persona "scomparsa" da qualche tempo: ma in termini non sufficientemente concreti da indurre, come nei casi analoghi, questa corte a separare la posizione per la necessaria sospensione del processo).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci (considerata l'aggravante di cui

all'art. 7 della L. N.575/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

La formula assolutoria per i capi 13 e 22, in relazione ai quali non vi è stata impugnazione del pubblico ministero, va automaticamente adeguata ai nuovi criteri processuali, dandosi atto che nei confronti del GRECO vi erano più sospetti che altro.



10.174. GRECO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con formula piena da tutti gli altri capi di imputazione (omicidi). Ha proposto impugnazione chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse, sul rilievo della totale inconsistenza del quadro probatorio.

Hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica, sul punto della misura della pena inflitta, giudicata esigua; nonché il procuratore generale, anche in ordine all'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, e l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi e il reato-fine.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione impugnata può essere solo in parte confermata.

I primi giudici avevano infatti delineato la personalità di questo imputato alla stregua di un

000000

personaggio fortemente connotato dalla estrema vicinanza al fratello Michele (supra, par.10.172) e con lo stesso operante in perfetta sintonia, sia nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, sia soprattutto nelle iniziative di carattere economico, occupando un ruolo, pur non riferibile ai vertici decisionali, certamente di grande prestigio appunto per il rapporto di stretta parentela con il "capo" della "commissione". Il GRECO, inoltre, era comunemente conosciuto negli ambienti di "cosa nostra" come il "senatore", per la sua propensione ad intrattenere rapporti con il mondo politico (nel perverso, e forse mai compiutamente esplorato, meccanismo di reciproco scambio di favori in un'apparenza di formale legalità di atteggiamenti; e cioè in quella sottile ed imperscrutabile forma di commistione tra società legale e realtà illegali retrostanti, oggetto di così sofferto dibattito sociale ai margini del fenomeno mafioso, nei termini altre volte messo in luce in questa sentenza).

Ed è per chiarire questi aspetti, dunque non meno pertinenti, che i primi giudici (nonostante le proteste, certamente ingiuste sul punto, della difesa) avevano messo in luce significativi episodi, per vero tutti illuminanti (non soltanto delle forme reali di penetrazione e di infiltrazione del fenomeno mafioso, ma anche in definitiva) per analizzare la fisionomia dell'imputato. Come quello di un rapporto di polizia mai inoltrato al giudice (ma acquisito in questo processo: ff.455280 segg.), nel quale si era data contezza del ricovero in un reparto dell'ospedale

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

civico della moglie di Giuseppe CALO', alla quale era stata riservata la stanza dell'aiuto del reparto stesso, nel quale la polizia aveva rinvenuto anche l'odierno imputato (fatti, dei quali la difesa può avere buon credito nel protestare la sostanziale irrilevanza - in un ben diffuso contesto di favoritismi - ma che innegabilmente costituiscono il test più significativo del tipo di inserimento della "mafia" nei settori più disparati della vita sociale, quasi in una specie di frattura fra la società reale, che reclama la repressione di ogni forma di delinquenza, e le manifestazioni di criminalità organizzata comunque realizzate).

O come nel caso degli acquisti di cespiti immobiliari di ingente valore economico (il fondo "Vermumcaudo", il fondo "Tagliavia") effettuati anche da Salvatore GRECO, che costituivano (al di là delle specifiche prove di provenienza illecita delle provviste) il segno più tangibile dell'affermazione dei personaggi sorretti dalla potenza dell'organizzazione mafiosa (il primo, esteso Ha 150.14.76, era stato appunto acquistato da Michele e Salvatore GRECO nel 1979 per un prezzo dichiarato di lire 250 milioni, mentre pare che fossero stati pagate lire 650 milioni, a favore di una società, la "S.A.T., Siciliana Alberghi e Turismo", il cui amministratore era l'avvocato Luigi GIOIA, e con parallele operazioni bancarie di quantomeno dubbia portata; laddove il GIOIA aveva poi riferito di essersi occupato della sistemazione della complessa eredità del conte TAGLIAVIA, raccontando le "transazioni" fatte con i

fratelli Michele e Salvatore GRECO, affittuari).

O, ancora, come le frequentazioni e le amicizie, così stranamente dirette promiscuamente (oltre che verso la "buona società", come si è detto nel par. 10.172) anche nei riguardi di soggetti tutti inseriti nelle organizzazioni criminali (rapporti che magari, secondo i coerenti sforzi difensivi, potevano farsi risalire alle molteplici attività finanziarie dei GRECO, soprattutto nel contesto della cooperativa "Favarella", ma che attestavano comunque un eloquente intreccio di relazioni sospette, quanto meno per la qualità e la quantità dei soggetti interessati ai movimenti di denaro). Perfino episodi di truffa in danno della C.E.E. erano stati evidenziati come sintomatici del tipo di personaggi ormai assurti alla fase di utilizzazione di criteri operativi di comune diffusione, ma divenuti tali proprio per le retrostanti basi mafiose (onde le ingiustificate, anche sul punto, proteste difensive).

Di guisa che la proposizione accusatoria, essenzialmente basata sulle convergenti chiamate in correità dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO, che avevano confermato l'affiliazione del GRECO al sodalizio mafioso, nella prestigiosa posizione di vero e proprio alter ego del "papa", avevano in realtà chiuso il cerchio logico-indiziario di un contesto probatorio già definito in modo eloquente nei suoi schemi di fondo (e che la perfetta sintonia operativa dei due fratelli consentiva peraltro di integrare in modo ulteriormente significativo con le acquisizioni concernenti Michele GRECO).



Può dunque agevolmente comprendersi il notevole valore probatorio che questa corte, nel condividere il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, attribuisce alle ulteriori e, per certi versi, decisive rivelazioni dei nuovi pentiti escussi in fase di appello; perchè, puntualmente, sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno confermato che Salvatore GRECO, "il senatore", era un prestigioso esponente del sodalizio (forse più grazie al ruolo di primissimo piano del fratello, ma certamente con questo in completa sintonia di intenti).

CALDERONE (pagg. 6-28 dich. istr.) ha pure ricordato come una figlia di costui si fosse sposata con Giovanni SCADUTO (personaggio emergente della famiglia di Bagheria: infra, par. 10.317), e che, anche a Catania, era noto il suo soprannome per le sue amicizie politiche. E del tutto coerenti sono state le dichiarazioni di MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990).

La corte non ignora che questo imputato (al pari del fratello, Michele GRECO) è stato nelle more giudicato responsabile del reato di associazione per delinquere (in un procedimento conclusosi dinanzi alla corte di Messina); ma (ancorchè sul punto non siano state formulate istanze difensive in sede di conclusioni dibattimentali) non si ritiene di poter rilevare alcuna preclusione. Il GRECO, infatti, è rimasto sempre latitante ed è dunque evidente che, pur dopo i fatti oggetto di quel giudizio (scaturito dalle indagini per l'omicidio del magistrato Rocco CHINNICI)

ha realizzato una nuova ed autonoma condotta associativa, non coperta dal precedente giudicato e dunque meritevole di una diversa valutazione e di una sanzione ulteriore: che, tenuto conto della personalità dell'imputato e del suo notevole grado di inserimento nel sodalizio mafioso (tanto che appunto gli è stata assicurata una lunghissima latitanza), nei termini esaminati, può determinarsi in anni sei di reclusione.

Quanto, invece, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti la corte osserva che non può essere condiviso il convincimento espresso dai primi giudici. Richiamandosi, per ulteriori integrazioni, le considerazioni già svolte a proposito di Michele GRECO (supra, par. 10.172) e che, mutatis mutandis, attengono a valutazioni destinate a refluire sulla posizione di questo imputato, si osserva che, anche in questo caso, la corte di primo grado ha sostanzialmente fondato la sua decisione sulle stesse risultanze utilizzate per sorreggere la condanna per associazione per delinquere, con l'ulteriore e specifica integrazione di cui alle rivelazioni di CONTORNO. La quale, per le stesse ragioni esposte nella sede richiamata e che sarebbe superfluo ripetere, non può invece essere letta in termini univoci sul piano rigorosamente probatorio, pur nel contesto delle residue risultanze indiziarie (gli incrementi patrimoniali di ingenti proporzioni, i sospetti contatti con il mondo della criminalità dedita anche al traffico di stupefacenti, il pregresso inserimento, con buona verosimiglianza, nelle risalenti attività di contrabbando

Handwritten signature and initials in black ink at the bottom right of the page.

quanto meno a livello di finanziamento), le quali complessivamente definiscono, per vero, ripetesi, un quadro probatorio certamente assai sospetto, ma non assurgono (appunto, per le argomentazioni che non merita ripetere) ad un apprezzabile livello di univoca concordanza, tale da giustificare il giudizio di colpevolezza (ai margini di questa posizione, per le valutazioni che si sono premesse, giova ricordare come il GRECO avesse raggiunto quel livello superiore d'inserimento sociale, dove, secondo regole evolutive empiriche, comincia a smarrirsi l'origine strettamente criminale di molte provviste, per un più formalmente "pulito" grado di operatività affaristica: secondo cioè quella insidiosa commistione che rende vieppiù allarmante il fenomeno mafioso).

Di guisa che, anche in questo caso, il dubbio impone la formula assolutoria unificata.

La sola misura di sicurezza detentiva si prospetta adeguata alla pericolosità sociale dell'imputato e coerente all'esito del giudizio.


10.175. GUTTADAURO Giuseppe. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello invocando la formula piena, sul rilievo della inattendibilità e della equivocità delle dichiarazioni del "pentito" SINAGRA.

Ha, di contro, proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione ed osservando che il SINAGRA aveva notato l'imputato in compagnia di Filippo MARCHESE, quando era latitante; aveva riconosciuto nella fotografia del GUTTADAURO il medico indicato come proprietario della villa dove quello si rifugiava, ma che era risultata di proprietà di Ignazio GRECO, ritenuto suocero dell'imputato; ed aveva riferito di avere appreso dal cugino "tempesta" che "il medico era dei nostri" e che si prestava ad assistere gli affiliati in occasione di ferimenti o di altri fatti non denunciabili all'autorità.

L'appello del procuratore generale non è stato seguito da motivi, donde l'inammissibilità dello stesso.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione assolutoria dei primi giudici deve restare confermata, pur a fronte dei consistenti elementi indiziari acquisiti nel processo ed in parte sopravvenuti nella fase di appello.

La corte di primo grado, infatti, aveva rilevato come l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "cosa nostra" fosse stata affermata dal SINAGRA nel corso delle dichiarazioni da lui rese nel processo. Il "pentito", in particolare, descrivendo una delle ville adibite a rifugio di Filippo MARCHESE, ne aveva indicata una, che riteneva appartenente ad un medico, da lui visto passeggiare in atteggiamento confidenziale con il medesimo MARCHESE, quando era latitante, e che aveva appunto riconosciuto per fotografia nel GUTTADAURO (f.012056).

Peraltro, il suo omonimo cugino, detto "tempesta", gli aveva confidato (f.434039) che il "medico era dei nostri" (espressione gergale di inequivocabile significato per indicare una convenzionale, ancorchè velata, appartenenza al sodalizio mafioso, detto appunto per questo "cosa nostra"), ed inoltre prestava la sua assistenza agli affiliati mafiosi in occasione di ferimenti o di altri fatti non denunciabili (con l'ulteriore, inquietante, precisazione che quel medico si sarebbe pure prestato a dare loro aiuto perfino a completare attività omicidiarie).

In verità il SINAGRA aveva poi ridimensionato tali gravi affermazioni, limitandosi a confermare soltanto che comunque i suoi cugini Antonio e Vincenzo SINAGRA gli avevano indicato il GUTTADAURO come "uomo d'onore", al quale potersi rivolgere in caso di necessità di prestazioni sanitarie.

Le dichiarazioni di SINAGRA avevano trovato riscontro (non nel fatto, erroneamente presupposto anche dai primi

giudici, che l'imputato fosse il genero di Ignazio GRECO, proprietario della villa di Corso dei Mille, di cui si è detto nel par. 10.170, ma) essenzialmente nelle implicite ammissioni dello stesso imputato, il quale non aveva fatto mistero delle sue frequenti visite a Filippo MARCHESE (con il quale - a suo dire - era divenuto amico dopo una casuale visita ambulatoriale), ai suoi familiari, e perfino agli altri associati della cosca, sia pure giustificate sul piano dei rapporti professionali (come accade spesso, destinati a creare anche familiarità e conoscenza).

Ma i primi giudici avevano concluso, formulando il dubbio di cui si è detto, rilevando che le accuse del "pentito" non avessero trovato ulteriore, adeguato, riscontro nelle deposizioni di altri collaboratori.

Di guisa che le proteste del pubblico ministero, il quale ha rilevato come a quelle acquisizioni, già sotto certi aspetti chiaramente indizianti dell'appartenenza al sodalizio mafioso, si fossero comunque aggiunte altre ed univoche risultanze (come appunto le rivelazioni di MARINO MANNOIA che, all'udienza del 5 gennaio 1990, ha ricordato che il GUTTADAURO era addirittura il "consigliere" della "famiglia" di Roccella), potrebbero pure prospettarsi meritevoli di particolare attenzione.

Ed in realtà non può negarsi come un notevole peso probatorio assumano, nel contesto complessivo, le risultanze acquisite al processo. Laddove (al di là delle più o meno fragili giustificazioni) il possesso delle utenze telefoniche di diversi associati di grosso spessore mafioso

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

(Filippo MARCHESE, Salvatore GRECO, Salvatore PRESTIFILIPPO, Cosimo RACCUGLIA: ff.012923 segg.), probabilmente in se stesso poco significativo, diviene eloquente se riferito agli atteggiamenti confidenziali (riferiti da SINAGRA e sostanzialmente non negati) tra il "super-latitante" Filippo MARCHESE ed il medico che lo va a visitare (ed a passeggiare con lui sottobraccio); e può assumere un tono perfino decisivo, se correlato al fatto che quest'ultimo, come raccontato dallo stesso GUTTADAURO (ff.014174 segg.- 012701 segg.- 239370 segg.- 438522 segg.), era un medico ospedaliero a tempo pieno ma che ciò nonostante si recava (ed evidentemente mai per malattie invalidanti) a fare numerose visite al "boss" e a tutti i suoi parenti, a casa loro.

Potrebbe, forse, divenire decisiva anche la disponibilità della villa (e della macchina ivi conservata) di corso dei Mille n.1317 (di cui si è parlato nel richiamato par.10.170) appartenente in parte al suocero defunto ed in parte allo zio della moglie (e non suocero, come erroneamente ritenuto) Ignazio GRECO, di sicuro spessore mafioso (specie considerati i delitti che in quei luoghi venivano consumati); perchè questo dato finirebbe con l'offrire la giusta spiegazione dell'amicizia intima con gli uomini della cosca (al di là delle inverosimili versioni di rapporti di amicizia e di familiarità nati per caso, significativamente con diversi mafiosi, ogni volta sempre per visite ospedaliere di costoro).

Ma questa corte, nella valutazione delle prove,

ritiene non adeguatamente superato il dubbio già espresso dai primi giudici, i quali avevano comunque pronunciato un'assoluzione sul rilievo della ritenuta incompletezza dei dati indiziari; ed il margine, tuttora residuo, di dubbio attiene alla frammista qualità di medico che, pur nel dispregio di regole deontologiche o morali, potrebbe giustificare familiarità e premure verso i criminali, anche senza - ipoteticamente - un organico inserimento nella cosca (e le chiamate in correità dei "pentiti" potrebbero essere giustificate dalla medesima erronea valutazione dei dati storici e di relazione percepiti).

La formula va comunque adeguata alle nuove regole processuali.



962398

- 2860 -

962398

10.176 IERNA Michele - La posizione di questo imputato
é stata separata come da ordinanza contestualmente emessa.

64806

10.177. IERNA Salvatore - La posizione di questo imputato é stata separata come da ordinanza contestualmente emessa.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.A handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a vertical stroke.

10.178. IGNOTO Francesco - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), ed ha chiesto l'assoluzione con formula piena.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica, sul rilievo che il reato fosse stato provato dalle dichiarazioni di CONTORNO.

Il procuratore generale, la cui impugnazione è inammissibile per mancata presentazione di motivi, ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato.

Ed in effetti, in esito alla discussione dibattimentale, tali conclusioni devono essere accolte.

Infatti, dell'imputato aveva solo parlato Salvatore CONTORNO, il quale lo aveva indicato quale componente della "famiglia" di Ciaculli, riconoscendolo in fotografia (ff.456532 - 456604 - 456674).

Assolto perchè mancavano riscontri alle dichiarazioni di CONTORNO (e non già, per vero, come riduttivamente addotto dal procuratore generale, perchè costui non ne avesse ricordato la professione di medico), l'imputato non può ritenersi accertatamente affiliato, proprio perchè i riscontri sono stati anzi di segno contrario, nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che lo stesso fosse "uomo d'onore".

In queste condizioni è manifesto che l'indicazione del
CONTORNO appare debolissima, sicchè l'imputato va assolto
con la formula unica ora possibile (non aver commesso il
fatto).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a horizontal stroke, and then a vertical stroke that curves to the right at the bottom.A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke with a small loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

10.179. INCHIAPPA Giovan Battista. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unicati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale, proponendo appello, ha dedotto a sua volta l'esiguità della pena inflitta.


Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione, che non possono essere condivise le statuizioni adottate dai primi giudici, i quali avevano fondato il loro convincimento, per desumere l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, sul fatto che costui nel gennaio del 1982 era stato tratto in arresto nella zona di Brancaccio insieme a Giuseppe MARCHESE e a Francesco SPADARO a bordo di un'autovettura, nella quale erano state rinvenute armi da sparo con matricola abrasa (f.030382).

Per vero, il quadro probatorio era stato ulteriormente definito, non solo attraverso le incongruenze e le

contraddizioni nelle quali erano caduti gli interessati circa le ragioni, casuali o meno, di quella contestuale sortita (in realtà, non significative se non di un sotteso contenuto illecito del contesto, peraltro evidente per la flagranza di reato di porto d'armi illegale), ma anche in base alla individuazione dei rapporti intrattenuti dall'INCHIAPPA con vari personaggi delle cosche, anche attraverso una società, "La Siciliana" s.n.c., che aveva effettuati lavori a favore di imprese mafiose.

Orbene, sarà pure plausibile la proposizione accusatoria quando intravede, al di là dei fatti obiettivi teoricamente acquisiti, una carica sintomatica ulteriore, posto che una comitiva di quel genere, composta da altri due sicari, di sicuro spessore criminale, ed armata di tutto punto (e con armi dalla matricola abrasa, che non si portano certo in giro senza nessun motivo, per di più in piena guerra di mafia), non può che avere avuto uno specifico programma operativo delittuoso; nonchè considerato che, in effetti, dell'INCHIAPPA può pure individuarsi un qualificato inserimento nell'ambiente criminale, altrimenti impossibile, anche per via delle relazioni di affari intrattenute.

Ma non può dubitarsi (a parte le condanne separatamente inflitte per i fatti delittuosi specifici) che l'adesione ad un programma associativo (come a quello del sodalizio oggetto di questo processo) implica un ben più definito atteggiamento, che trascende le singole attività delittuose (le quali, infatti, possono pure essere occasionali o costituire il momento iniziale della



progressione di affiliazione) per proiettarsi in una serie indefinita di crimini (che, sul piano probatorio, dovrebbe quanto meno cogliersi attraverso la reiterazione dei comportamenti criminosi); ovvero che può essere desunto da un fatto di adesione ad un sodalizio che esponga a potenziali imprese delittuose se e quando richieste dai consociati (nei termini altre volte sperimentati nel processo), ma in questo caso grazie ad un supporto probatorio qualificato ed univoco. Laddove, invece, l'odierno imputato non è stato oggetto di alcune chiamate in correità da parte dei collaboratori di estrazione mafiosa (fino a MARINO MANNOIA, che ha anzi escluso che lo stesso fosse "uomo d'onore").


La formula va tuttavia adeguata ai nuovi criteri processuali.

10.180. INGRASSIA Ignazio. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, deducendo la equivocità e la insufficienza delle risultanze probatorie.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto appello in ordine ai capi 1 e 10, rilevando che il CONTORNO lo aveva indicato quale componente della famiglia mafiosa di Ciaculli; e che anche Stefano CALZETTA lo aveva definito come "soldato buono" legato ai PULLARA', e che aveva preso il posto del padre, ormai vecchio.

Analoghe doglianze sono state poi proposte dal procuratore generale, il quale ha pure dedotto, come in via generale, l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni di stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione tra il reato associativo e il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

Osserva, ciò premesso, la corte che, ferma restando la statuizione di primi giudici in ordine all'accertata sussistenza delle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, vanno altresì accolte le doglianze del pubblico ministero.

La corte di primo grado aveva infatti ricavato il convincimento circa il sicuro coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione del traffico di stupefacenti, in primo luogo, dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva ricordato che l'INGRASSIA, assieme al padre Andrea (entrambi affiliati mafiosi), si occupava del traffico della droga in collegamento con i PULLARA' ed i PRESTIFILIPPO (f.456674).

Erano stati inoltre individuati numerosi assegni, alcuni anche di notevole entità, provenienti da negoziazioni con noti personaggi operanti nel traffico di droga.

A parte alcuni rapporti cartolari di secondario rilievo indiziario (come l'assegno da lire 2.200.000 emesso dal Giovan Battista PULLARA', quello di lire 2.000.000 emesso da Giovanni BONTATE, ed infine quello di lire 1.500.000 emesso dall'INGRASSIA il 14 marzo 1979 a favore di Giovanni PULLARA'), era stato nel quadro delle indagini concernenti la vasta organizzazione dédita al traffico di stupefacenti facente capo a Tommaso SPADARO (infra, par.10.336) che era emerso che l'INGRASSIA aveva incassato due assegni circolari da lire 20 milioni ciascuno; e tali assegni erano proprio quelli provenienti da una partita di titoli per complessive lire 500 milioni, la cui emissione era stata richiesta da Antonietta SAMPINO, la quale aveva operato su libretti bancari di sicura pertinenza dello

SPADARO (secondo risultanze non oggetto di alcuna perplessità).

Significativamente, peraltro, alla ricerca degli altri destinatari degli assegni di questo gruppo, erano emerse negoziazioni alle quali erano stati interessati personaggi come Giacomo GRADO, Salvatore FRIOLO, Giovanni OLIVERI, Gaetano TINNIRELLO, Salvatore GRECO, padre di Giovannello GRECO, Giovanni PRESTIFILIPPO, Pietro BISCONTI ed altri, tutti operanti - secondo l'accusa - nel traffico della droga (di guisa che la relativa operazione bancaria costituiva con certezza la distribuzione di proventi del traffico medesimo).

Quanto, invece, alle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso, i primi giudici non avevano ritenuto raggiunta la piena prova della responsabilità dell'imputato, osservando che era pur vero che CONTORNO (f.456537) aveva indicato l'imputato quale componente, assieme al padre, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, e che CALZETTA aveva riferito (f.221042) che lo stesso era un "soldato buono" molto legato ai PULLARA', elementi di spicco dell'organizzazione mafiosa, nell'ambito della quale avrebbe preso il posto del padre Andrea INGRASSIA, ormai vecchio; ma era pur vero che, in mancanza di ulteriori specifiche acquisizioni, non poteva rilevarsi con certezza l'organico inserimento dell'imputato nella organizzazione mafiosa "cosa nostra".

Per vero, procedendo da queste ultime imputazioni, non è dato comprendere le ragioni che avrebbero indotto la

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

corte di primo grado a disattendere le rivelazioni di CONTORNO e di CALZETTA; tanto che le stesse proposizioni difensive si sono accentrate nella considerazione della contraddittoria indicazione di appartenenza alle fazioni associative (l'una, appunto, la "famiglia" di Ciaculli; l'altra, presumibilmente quella di Santa Maria di Gesu', quale era quella di PULLARA').

Ma non puo' sottacersi della debolezza di questa obiezione (nonche' della perplessita' sottesa alla decisione di primo grado, se tale era stata la base del dubbio espresso da quei giudici), sia perche' non occorrono specifici riferimenti probatori per sorreggere la considerazione che la contingente aggregazione in quelle cellule operative, che erano le "famiglie" (a loro volta raggruppate in "mandamenti" nell'ambito della provincia), non costituiva che un fatto di scelta collegata a varie evenienze contingenti; sia perche', comunque, l'erronea indicazione (o informazione, o rappresentazione di un ricordo soggettivamente impresso) da parte di un collaboratore non puo' svalutare, per questo solo, la fonte ; sia, infine, ma soprattutto, perche' CALZETTA non aveva indicato alcuna affiliazione ma un rapporto di amicizia con PULLARA'; onde se contraddizione poteva nella specie esservi, essa non era da porre nei termini ridetti, ma in altri e diversi. Dei quali infatti ha preso spunto l'attenta difesa, specie quando sono intervenute le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha indicato l'INGRASSIA (ricordandone il nomignolo di "boia cani") come affiliato

alla "famiglia" di Ciaculli, ricordando che il padre era aggregato a quella di Corso dei Mille (in una soluzione giudicata dalla difesa di compromesso perche' diretta a "salvare" l'impianto accusatorio): "famiglia", questa, alla quale lo ha attribuito CALDERONE", che ha - a sua volta - diffusamente confermato le accuse contro l'INGRASSIA.

Ma ogni speculazione dialettica, sul punto cede - come si diceva - di fronte alla evidente inconsistenza di un preciso riferimento aggregativo; e diviene ancor piu' debole se pretende di ricavare argomenti di dubbio dalla asserita tradizione familiare di appartenenza alle singole fazioni (laddove il processo, al contrario, dimostra ben piu' gravi e profonde divaricazioni tra parenti oltre che una naturale scelta di diverse famiglie da parte di fratelli, padre e figlio, e cosi' via, in dipendenza di particolari ragioni).

La verita' e' che ogni deduzione critica viene, nei fatti, superata dalla spiegazione, eloquente e decisiva, di MARINO MANNOIA, il quale (anche all'udienza del 5 gennaio 1990), ha chiarito che questo imputato era stato "combinato" nella "famiglia" di MICHELE GRECO, cioe' di Ciaculli, perche' quella di Corso dei Mille a quel tempo (nel 1977, come aveva detto a pagina 70 delle dichiarazioni istruttorie) era sciolta. E difatti tanto era avvenuto anche per ANTONINO MARCHESE (di sicura appartenenza al clan di Corso dei Mille: in ogni caso, ricadente nello stesso "mandamento" di Ciaculli).

Peraltro, che i riferimenti colpiscano proprio la persona dell'imputato non puo' essere oggetto di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

perplexita' (tale non potendo essere, in ogni caso l'eventuale erroneo riferimento che l'imputato - fuggito in definitiva latitanza in America - avesse sposato una parente); proprio perche', il diminutivo ripetuto (anche da CALDERONE: pagg. 44 e segg. dich. istr.) e soprattutto il riconoscimento fotografico non possono lasciare dubbi (CALDERONE ha perfino riconosciuto in fotografia l'abitazione dell'INGRASSIA, da lui descritta non solo nella ubicazione ma anche nei particolari esteriori: pagg. 586 e segg., 671, 857 dich. istr.).

La recuperata certezza processuale in ordine alla affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso corrisponde ad un ulteriore rafforzamento della prova in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Perche' non soltanto CALDERONE ha ricordato, come si e' detto, che questo ragazzo era una attivissima pedina della cosca palermitana (che lui addirittura sospettava che fosse stato impiegato per l'uccisione di suo fratello, ricavando questo dubbio da uno strano atteggiamento di Benedetto SANTAPAOLA che lo aveva "fulminato" con gli occhi quando l'INGRASSIA si era lasciato sfuggire un compromettente riferimento al luogo dove quel delitto era avvenuto: pag. 45 dich. istr.), con questo dimostrando quella attiva presenza in un periodo di gravi fermenti ai margini anche dei traffici di stupefacenti; ma soprattutto MARINO MANNOIA ha raccontato come l'odierno imputato avesse appunto partecipato ad operazioni di sbarco di (sigarette e) droga nel quadro dell'organizzazione facente capo a TOMMASO SPADARO (pagg.

140 e segg. dich. istr.). Laddove, non puo' sfuggire la singolare concordanza con le acquisizioni bancarie messe in luce gia' in primo grado (e che, come si e' detto, avevano offerto i piu' grossi dati indiziari proprio con riferimento a questo gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti).

Quanto alla determinazione della pena, in relazione ai criteri in linea di massima utilizzati nel processo (in gran parte, secondo le linee tracciate dai primi giudici e spesso non oggetto di doglianza da parte del pubblico ministero), si ritiene adeguata la pena di anni 6 di reclusione per il reato di quell'articolo 416-bis c.p., come specificato nelle linee generali di cui alla parte IV (p.b. anni 4 + aggr. 1/2).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 35 milioni di multa (p.b. art.74 = a.5 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Le misure di sicurezza sono imposte entrambe dalla particolare pericolosita' sociale dell'imputato.



10.181. INSINNA Loreto. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel par. 10.146, al quale si rinvia.

10.182. LABRUZZO Mario. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado colpevole dei reati di associazione per delinquere contestatigli (artt.416 e 416-bis c.p.) e condannato alle pene di legge.

Contro la relativa statuizione ha proposto appello lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione sul rilievo della inattendibilita' delle acquisizioni probatorie.

Al dibattimento, il procuratore generale, la cui impugnazione e' inammissibile per mancata presentazione di motivi, ha concluso per la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non puo' essere condivisa.

Secondo la corte di primo grado, infatti, il LABRUZZO sarebbe accertatamente inserito nell'associazione mafiosa di cui si occupa il processo, perche' le accuse di Stefano CALZETTA, il quale aveva riferito che costui "controllava", insieme a Giuseppe GAMBINO, la zona di piazza Guadagna in una posizione di contiguita' con la famiglia degli ZANCA (e venendo quindi in contatto con altri sicuri affiliati), avrebbero trovato riscontro nelle pregresse rivelazioni di Leonardo VITALE (il piu' antico "pentito" al quale, come e' noto, non era stato dato credito prima che venisse soppresso), di coerente tenore.

Ma queste risultanze, a giudizio della corte, non sono



tali da attestare la certa responsabilita' dell'imputato, ove si ponga mente allo stesso tenore formale delle rivelazioni esaminate, nella quali il LABRUZZO non viene descritto che come un personaggio secondario gravitante attorno ad altri soggetti affiliati. Che poi l'imputato, in queste occasioni di frequentazioni si dedicasse ad attivita' illecite o si muovesse all'ombra di quelle persone magari per trarne precarie risorse di sopravvivenza (conclusioni astrattamente ricavabili dai comportamenti descritti), non puo' tuttavia univocamente implicare che lo stesso fosse stato chiamato a far parte organica dell'associazione criminosa.

La riprova del fatto che quei comportamenti, cosi' come descritti da CALZETTA e VITALE, non fossero tali da comportare necessariamente la effettiva partecipazione del LABRUZZO alla struttura dell'associazione, e' offerta infatti dalle altre risultanze processuali, laddove altri "pentiti" (e di spessore certamente piu' incisivo, tale da comportare un migliore livello informativo) hanno dal canto loro escluso che lo stesso fosse "uomo d'onore". CONTORNO, in particolare, ha riferito che l'imputato altro non era che un "bonaccione", coinvolto nelle vicende giudiziarie solo per le abituali compagnie; e MARINO MANNOIA ha confermato la non affiliazione del LABRUZZO, precisando peraltro, al dibattimento di appello, che si trattava di persona da lui personalmente ben conosciuta.

L'insanabile contrasto fra le risultanze acquisite non puo' che implicare un esito del giudizio in senso favorevole

all'imputato il quale, in riforma della sentenza impugnata,
deve essere dunque assolto con la formula imposta dal nuovo
modello rituale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves downwards at the end.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves downwards at the end.

10.183. LA MANTIA Gaspare. - Nei confronti del LA MANTIA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa aveva trovato giustificazione nelle rivelazioni di CONTORNO, parzialmente riscontrate dalle ammissioni dell'imputato sui rapporti con il predetto e altri soggetti gravitanti nell'organizzazione.

10.184. LA MANTIA Matteo. - Nei confronti del LA MANTIA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale la cui impugnazione è inammissibile per mancata presentazione di motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la pronuncia dei primi giudici era fondata sulle rivelazioni di CONTORNO, scarsamente suffragata dalle altre risultanze processuali, residuando solo l'ammissione dell'imputato circa la conoscenza del predetto.



10.185. LA MANTIA Salvatore. - Nei confronti del LA MANTIA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa si basava esclusivamente sulle propalazioni di CONTORNO, solo parzialmente confortate dalle ammissioni dell'imputato sulla vecchia conoscenza del predetto.

962419

10.186. LA MOLINARA Guerino. - L'imputato é stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 17 e 40 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello deducendo di essere estraneo a vicende di traffico, essendosi limitato ad effettuare un viaggio turistico da Palermo a Bangkok interamente organizzato da un'agenzia di viaggi; in subordine l'insufficienza di prove (oggi parificata alla mancanza) e dolendosi, infine, della misura della pena e della sottoposizione alla libert  vigilata.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno dedotto l'esiguit  della pena, oltre che l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ci  premesso, la corte che le censure difensive contro la sentenza impugnata appaiono del tutto inconsistenti.

Richiamandosi quanto si   detto (supra, par.10.3) a proposito di Michele ABBENANTE,   d'uopo ricordare che il LA

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'L. G.' or similar. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'M.' or similar.

MOLINARA era stato individuato nell'organizzazione di trafficanti internazionali di stupefacenti coordinata da Gaspare MUTOLO, spalleggiato dai catanesi, come colui che aveva eseguito, appunto assieme all'ABBENANTE, i viaggi in Thailandia per l'approvvigionamento della droga.

Poichè il fatto storico (in quanto documentalmente accertato, non può essere e dunque) non è oggetto di contestazione, le proposizioni difensive, coerenti alle giustificazioni date dall'imputato, si sono accentrate nella eventualità che il viaggio a Bangkok altro non potesse essere (magari come mera ipotesi) che un viaggio turistico.

Se non che era stato accertato che l'odierno imputato si era sicuramente recato in Thailandia con l'ABBENANTE, con il quale aveva infatti preso alloggio nello stesso albergo e nella stessa camera (f.077675), dopo avere occupato due posti affiancati nello stesso aereo (f.077613), i cui biglietti, almeno nella tratta Palermo-Milano, avevano numeri progressivi (ff.077704 segg.).

E tutto questo suggerisce eloquenti coincidenze, che non possono connotarsi di alcun dubbio sul fatto di un abbinamento casuale di partecipanti ad una gita turistica (e difatti, il direttore dell'agenzia di viaggi, Giovanni LA CORTE, aveva concluso che comunque entrambi avevano acquistato i biglietti presso di loro: f.080083).


Peraltro, il dato esaminato, già esaustivo di un sicuro accordo con l'ABBENANTE, era stato completato, oltre ogni ragionevole perplessità, dal fatto che il LA MOLINARA era stato poi ospite in un albergo di Mondello, a Palermo, e

cioè nello stesso albergo in cui - secondo pacifiche risultanze - era andato a trovarlo Giovanni MUTOLO (il quale aveva ammesso il fatto, precisando che la visita a Palermo era destinata al fratello Gaspare, in quel momento detenuto).

Di tal che esattamente apodittiche appaiono (non le puntuali e diffuse motivazione dei primi giudici, ma) le stesse censure difensive quando affermano la mancanza di univoci elementi implicanti la collaborazione operativa dell'imputato rispetto all'ABBENANTE e all'organizzazione del MUTOLO.

La misura della pena, in relazione alla personalità di questo imputato (certamente non meritevole di alcuna attenuante o di alcun beneficio), appare tuttavia adeguata ai fatti; onde va pure disattesa la censura del pubblico ministero.

Consegue la condanna alle spese.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

10.187. LA ROSA Angelo. - L'imputato e' stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli (capi 1 e 10) per insufficienza di prove.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica chiedendone la condanna in base agli elementi di prova acquisiti, giudicati idonei a dimostrare la di lui appartenenza all'organizzazione mafiosa.

L'imputato, a sua volta, ha proposto appello dolendosi della formula dubitativa.

Il p.g., la cui impugnazione non è stata seguita da motivi in questa dibattimento, ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che a carico del LA ROSA erano stati in effetti acquisiti elementi di prova forniti di un certo valore indiziante. Sul conto dello stesso, infatti, Salvatore CONTORNO aveva riferito che lo stesso era affiliato alla "famiglia" di Ciaculli, tanto che lui stesso aveva avuto occasione di incontrarlo nella villa di Michele GRECO, dove si era recato a bordo di un'autovettura "Alfa Romeo Giulia" targata "Latina".

A conforto di queste rivelazioni, si era osservato (e si e' dedotto da parte del pubblico ministero appellante nelle questioni tuttavia abbandonate dal procuratore generale) che, a parte la fondatezza del riferimento di CONTORNO circa il possesso dell'auto indicata, il suo numero

di telefono era stato rinvenuto fra le carte sequestrate a Francesco GRECO ed a Giuseppe INGRASSIA. Egli, inoltre, aveva negoziato un assegno di £.25 milioni, emesso da Domenico FEDERICO.

Ora (a parte solo il rilievo che nulla puo' inferirsi sul conto di Francesco GRECO che, pur raggiunto da consistenti indizi, e' stato assolto dagli stessi reati associativi senza che sia stata proposta impugnazione), si osserva che in realta' tali elementi di prova assumono un valore indiziante di notevole portata, specie a fronte delle giustificazioni addotte dall'imputato in merito all'assegno del FEDERICO (che sarebbe stata la restituzione di un acconto di prezzo in dipendenza di un preliminare di compravendita, tuttavia non dimostrato): la frequenza della villa di Michele GRECO e i non del tutto chiari rapporti con gli altri personaggi citati (tanto da essere stato notato dal CONTORNO in base al sicuro riferimento dell'auto targata "LT") non nascondono la loro possibile valenza. Ma, a giudizio della corte, va condiviso il punto di vista del procuratore generale, sulla base della considerazione che i detti elementi indiziari, seppure gravi, non appaiono tuttavia concordanti verso l'univoca conclusione dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso; laddove e' pure possibile (ed e' proprio tale possibilita' che connota di non univocita' gli indizi) che il LA ROSA abbia solo intrattenuto marginali rapporti di contiguita' o di mera conoscenza personale, senza prendere parte del comune programma associativo.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Pertanto, pur modificandosi la formula nei termini imposti dal nuovo sistema processuale, va ritenuto sussistente il dubbio sulla responsabilita' dell'imputato.

962425

10.188. LA ROSA Antonino - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alle pene di legge; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto ed il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguenziale pronuncia preliminare di inammissibilità).

Ha proposto appello l'imputato chiedendo l'assoluzione con ampia formula da tutte le imputazioni, deducendo di essere stato solo un dipendente della "D.A.S.", azienda dei fratelli GRECO di Ciaculli, e di avere detenuto le chiavi di accesso della tenuta "Favarella" nonchè i documenti e le scritture contabili, oltre che negoziato assegni, solo per la corrispondente mansione lavorativa.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nelle deduzioni esposte in sede di gravame.

E tali prospettive difensive, secondo il giudizio di questa corte, in esito alla discussione dibattimentale, possono trovare accoglimento, almeno nei limiti di un consistente dubbio circa l'effettivo inserimento del LA ROSA

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

962426

nel sodalizio mafioso.

Infatti, l'impianto accusatorio era stato basato sul fatto che il 17 gennaio 1983 l'imputato era stato trovato in possesso, nel corso di una operazione di polizia, di una copiosa documentazione riguardante le aziende e le attività economiche facenti capo ai GRECO ed ai PRESTIFILIPPO, oltre che di numerose chiavi delle quali alcune, come da lui stesso ammesso, relative a lucchetti e cancelli installati nella zona di Ciaculli (di guisa che se ne era supposto un ruolo fiduciario esulante da un mero rapporto di subordinazione di lavoro).

Quanto, in particolare, al possesso delle chiavi si era rilevato (con un notevole costrutto logico) che, secondo le risultanze processuali e specificamente secondo le rivelazioni di CONTORNO (f.456691), tutta la zona di Ciaculli era intessuta da una fitta rete di strade interne, servite da cancelli apposti nelle posizioni strategiche, per impedire l'accesso agli estranei, e peraltro venivano sostituite in occasione di arresto di latitanti in possesso delle chiavi medesime (come era appunto avvenuto dopo l'arresto di Giovanni FICI: f.410763 segg. - 410834).

Il LA ROSA, inoltre, era risultato adibito alla gestione amministrativa della Cooperativa "Favarella" dei fratelli Michele e Salvatore GRECO (ritenuta un'attività di paravento per una formale immagine di legalità), in una specie di ruolo fiduciario che lo elevava a sospetto.


Coerentemente, infatti, dagli accertamenti bancari era emerso che era stato proprio lui a compiere moltissime

962427

operazioni per conto dei GRECO, PRESTIFILIPPO, e di altri.

Peraltro, in una agenda trovata in possesso del LA ROSA, erano stati rinvenuti alcuni appunti di chimica, che si era creduto fossero riferibili al processo di trasformazione della morfina base in eroina e, in singolare sintonia, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, erano stati trovati due alambicchi. In sede poi di perquisizione presso gli uffici della "D.A.S. - Derivati Agrumi Siciliani", alla quale era interessata la famiglia GRECO, erano stati rinvenuti due fogli dattiloscritti (ff.410590 segg.) che erano risultato gli originali dai quali il LA ROSA aveva ricavato gli appunti medesimi. Lo stesso imputato aveva ammesso (f.000220) che gli stessi erano relativi ad un tentativo, non riuscito, da lui posto in essere di trasformare la morfina in eroina, precisando subito dopo (f.000241 segg.) che però quegli appunti erano stati da lui copiati da un libro di scuola superiore per ottemperare alla richiesta di un professore che aveva invitato gli studenti ad effettuare una ricerca (assunto, ovviamente, smentito dal docente da lui indicato: ff.000256 segg.). E comunque nel processo si era accertato che le annotazioni in questione corrispondevano scarsamente ad un procedimento veramente efficiente di trasformazione della morfina.

Orbene, prescindendo dal valore sintomatico di questi ultimi dati, ovviamente afferenti alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti (per le quali non è stata proposta impugnazione contro l'assoluzione dubitativa,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

che va ad ogni modo adeguata al nuovo regime processuale), e pertanto neppure suscettibili di alcun giustificato approfondimento, la corte osserva che, invece, proprio l'imputazione connessa all'affiliazione al sodalizio mafioso risulta più offuscata da un dubbio di fondo, non superabile in base alle prove acquisite nel processo.,

Difatti, ciò che rende sicuramente ambigua la posizione di questo imputato (il cui totale coinvolgimento negli "affari" del GRECO - PRESTIFILIPPO non può essere, come non è, oggetto di discussione) è la sua posizione di lavoratore subordinato, la quale avrebbe potuto, da sola, giustificare l'intero complesso delle attività da lui svolte nell'ambito delle strutture imprenditoriali di quei soggetti. Le quali, per quanto si voglia discutere (e certo fondatamente) della loro reale natura di paravento legale di persone alla ricerca di una immagine ufficiale di inserimento sociale, erano comunque esattamente corrispondenti ad una attività realmente esercitata nelle tenute di Favarella.

E l'obiezione, che potrebbe ricavarsi dalla prospettiva accusatoria, secondo cui, per l'intima compenetrazione nei meccanismi amministrativi, il LA ROSA non potesse che conoscere anche le verità retrostanti, per quanto pertinente e certamente basata su valutazioni empiriche affatto apprezzabili, non calzerebbe comunque - e con univoco rigore logico - nei profili giuridico-penali, posto che una ubbidiente condizione subordinata non dovrebbe implicare, in sè sola, una volontaria collaborazione nelle

attività criminali non emergenti dalla formale gestione della società (né e' configurabile il dovere di denuncia da parte di un dipendente, come il LA ROSA, che per esempio avesse avuto cognizione delle sottostanti vocazioni delittuose dei propri datori di lavoro).

Ne', infine, puo' connotare in senso negativo (piu' di quanto non avrebbe offerto indicazioni circa le imputazioni non devolute a questa corte) il possesso degli appunti (ancorche', magari, privi di rigore scientifico) concernenti la trasformazione della morfina in eroina. Perche' una simile operazione probatoria finirebbe con il far refluire i relativi sospetti in un contesto accusatorio di ben diversa portata materiale e giuridica (come e' dimostrato dal fatto, qui ipotizzato per mera esigenza dialettica, che il LA ROSA avrebbe potuto essere un aspirante trafficante di droga, pur restando al di fuori degli schemi organizzativi del sodalizio mafioso).

Il dubbio (reso vieppiu' consistente dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che questo imputato fosse un "uomo d'onore"), cosi' valutato da questa corte, impone la formula assolutoria.



962430

10.189. LA ROSA Giovanni - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza, con il condono di un anno; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, tenuto conto della inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato quanto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Infatti, il LA ROSA era stato indicato da CONTORNO quale "uomo d'onore" e "capo-decina" della "famiglia" mafiosa di Ciaculli (ff.456609 segg., 456618-456625-456688).

Tale rivelazione aveva poi trovato obiettivo riscontro in un singolare episodio descritto dai carabinieri con un rapporto del 12 novembre 1983 (ff.000917 segg.). Infatti, l'11 novembre 1983 era stato riconosciuto Giovanni FICI (il

famoso "braccio destro" di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda") a bordo di un'autovettura "Ford Fiesta" che transitava nella zona di Villabate, e dalla quale si era lanciato fuori il FICI cercando riparo in un vicino negozio, dove era stato però arrestato, consentendo agli altri di dileguarsi. Costui aveva dichiarato di non conoscere la persona alla guida dell'autovettura, alla quale a suo dire aveva chiesto un passaggio per recarsi a Villabate per ritirare una sua autovettura presso un'officina. Il titolare di questa (ff.000947 segg.) aveva riferito che l'autovettura del FICI gli era stata portata giorni prima al traino di una "Ford Fiesta" (cioè dello stesso tipo di quella avvistata dai carabinieri) condotta da tale LA ROSA, riconosciuto in fotografia nell'odierno imputato.

Peraltro il FICI, prima dell'arresto, aveva tentato di disfarsi di un borsello, all'interno del quale erano contenuti armi, chiavi ed alcuni foglietti con appunti manoscritti di recapiti telefonici in codice (ff.410670 segg.). Nel borsello si era altresì rinvenuto un mazzo di chiavi con varie etichette, che risultavano aprire vari cancelli d'ingresso di proprietà della zona di Ciaculli (delle quali si è parlato in altre sedi); ma il fatto più significativo non era stato solo che i verbalizzanti avevano constatato (f.000928) che talune delle serrature erano state sostituite (e difatti il CONTORNO avrebbe rivelato, come si è detto, che tale sostituzione avveniva proprio in coincidenza dell'arresto di latitanti: f.456691); ma anche che lo stesso LA ROSA, in sede di arresto, era stato trovato

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

in possesso di numerose chiavi, alcune delle quali del tutto identiche a quelle del FICI (ff.411915 segg.-495179 segg.).

Ora, non può dubitarsi che alla luce di queste risultanze del tutto giustificata sia la certezza acquisita dai primi giudici sul fatto che effettivamente il LA ROSA fosse il personaggio descritto dal "pentito"; laddove non è utile sottilizzare circa gli specifici accertamenti (esperiti o non esperiti) circa i cancelli e le serrature effettivamente chiusi da quelle chiavi (fino a questo dibattimento di appello l'imputato ha infatti sostenuto che esse aprivano le sue proprietà), una volta attestata in modo incontestato, la corrispondenza con quelle del FICI, incaricato del controllo della zona da parte di quello "scarpuzzedda" che (specie dopo l'attentato da lui subito: v. par. 6.1 e 6.23) era rimasto assillato dall'idea di "ripulire" e controllare il territorio di Ciaculli, epurandolo da chiunque non fosse apparso massimamente affidabile (onde il cosiddetto "esodo da Ciaculli", di cui al par. 9.28). In realtà basta guardare il verbale di sequestro di quelle chiavi (con ciascuna un'etichetta indicante una località diversa) per rendersi conto, come correttamente motivato dai primi giudici, che non si trattasse di chiavi personali (ff.495179 segg.).

La stessa volontaria condotta del FICI di darsi in mano alle forze dell'ordine per "coprire" la fuga di altri, tra i quali il LA ROSA, conferma poi in modo eloquente il ruolo da "capo-decina" da costui rivestito, in relazione (anche) al quale era infatti doveroso che il "soldato" si

sacrificasse.

E la conferma più eloquente è scaturita poi dalle acquisizioni sopravvenute in questo dibattimento di appello, allorquando MARINO MANNOIA ha ribadito (all'udienza del 5 gennaio 1990) che il LA ROSA era stato fatto, proprio da Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", "capo-decina" di Ciaculli.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi otto di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece



962434

certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.190. LAURICELLA Calogero - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), con formula piena.

In ordine a tale ultima pronuncia ha proposto appello il procuratore della Repubblica, deducendo che il LAURICELLA era coinvolto nelle attività illecite della cosiddetta "faction" CATALANO, composta da persone organicamente inserite nel sodalizio mafioso, come era risultato dalle indagini della polizia americana.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti, l'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-scopo, nonché l'esiguità della pena inflitta.

L'imputato infine ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Tutto ciò premesso, si osserva che nessuna accusa resiste al vaglio di questa corte.

Per vero il LAURICELLA era stato coinvolto in un vasto

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America (noto come "pizza connection") facente capo alla cosiddetta "CATALANO faction". Nell'affidavit dell'agente Charles J. ROONEY, il LAURICELLA era stato indicato come coinvolto nelle attività concernenti il traffico medesimo; egli, originario di Cinisi e gestore a New York della "LAURICELLA Corredi", era risultato coinvolto in un episodio concernente l'acquisto di una partita di mezzo chilo di eroina eseguito da un agente "sotto copertura" della DEA, Steven HOPSON, il quale aveva appunto contattato a questo scopo Benedetto ZITO (par. 10.387). Costui aveva fatto da intermediario, fra l'agente "sotto copertura" ed altri membri della medesima fazione, per una fornitura di droga di un valore di circa 110 mila dollari, e che era avvenuta attraverso una serie di passaggi intermedi (Gaetano MAZZARA, che è cugino del LAURICELLA, aveva consegnato a Giuseppe GANCI un sacchetto contenente l'eroina che lo ZITO aveva poi consegnato all'agente "sotto-copertura", recandosi subito dopo presso l'abitazione del LAURICELLA).

Peraltro un biglietto da visita dello stesso LAURICELLA era stato ritrovato proprio nella documentazione sequestrata a Francesco CASTRONOVO (altro soggetto coinvolto in quell'organizzazione).

La tesi difensiva, alla quale questa corte attribuisce buon credito, quanto meno sul piano di un possibile dubbio sulla responsabilità dell'imputato, si è incentrata su una duplice considerazione: da una parte, che contro il LAURICELLA (a differenza di tutti gli altri imputati

dell'inchiesta di "pizza connection") non era stato iniziato procedimento penale negli U.S.A.; dall'altra, nel merito, che il dato sicuramente significativo sul piano oggettivo era che il MAZZARA si era recato a casa sua dopo la consegna della droga e tanto non poteva ancora significare che l'imputato facesse parte dell'organizzazione, invece di essere - per esempio - soltanto un amico di quegli altri trafficanti (imputati, questi, la cui posizione è stata separata perchè illegittimamente processati mentre erano detenuti negli U.S.A.: v. par. 2.3).

Il primo argomento è stato contrastato dall'accusa sul rilievo che l'ordinamento statunitense (a differenza di quelli che prevedono l'obbligatorietà dell'azione penale) consente che contro imputati, per esempio collaboratori, non si inizi procedimento (di guisa che le comunicazioni della procura di New York, sul fatto che le accuse non avevano avuto seguito, andassero intese come mera scelta di politica giudiziaria e non già come accertamento negativo). Ma, se pur questo è vero (e, però, nel caso di specie, in effetti le comunicazioni relative sono nel senso che l'accusa contro il LAURICELLA era caduta perchè sulla scorta della testimonianza dal medesimo resa non si sarebbe potuta sperimentare un'azione legale contro di lui; f.351750 segg.), la corte rinviene tuttavia nello sviluppo dei fatti una difficoltà pratica nel ritenere completa la prova contro il LAURICELLA (posto che gli elementi acquisiti in questo processo, che ha pure attratto le inchieste di "pizza connection", sono quegli stessi scaturiti dalle indagini

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

della polizia americana); e tale complessiva incertezza non appare colmabile sulla base delle residue risultanze.

Quanto, poi, al fatto che, nel merito, la casa del LAURICELLA fosse stata la meta finale degli spostamenti degli altri soggetti implicati nel traffico (e oggetto delle indagini di quella polizia), deve effettivamente giudicarsi non univocamente attestante la corresponsabilità dell'imputato nell'organizzazione e nel traffico di stupefacenti.

Tali notazioni - nella valutazione di questa corte - impongono l'assoluzione, oltre, ovviamente, alla conferma della sentenza impugnata sul punto dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.

962439


10.191. LA VARDERA Pietro - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato, con il condono di un anno, alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; nei suoi confronti si é pure dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, in ordine ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), con riferimento alla sentenza emessa dalla corte di appello di Firenze il 7 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987.

Lo stesso imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, data la genericità delle accuse di CONTORNO e, in subordine, le attenuanti generiche ed una riduzione della pena.

Il procuratore generale ha proposto appello, dolendosi della esiguità della pena inflita.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, ciò premesso, che la statuizione dei primi giudici, sul punto (oggetto delle convergenti doglianze) della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, va sostanzialmente condivisa.



I primi giudici avevano infatti osservato che l'appartenenza del LA VARDERA al sodalizio mafioso "cosa nostra" era stata confermata da Salvatore CONTORNO, il quale (f.456608) lo aveva indicato appunto, oltre che come contrabbandiere di droga, anche quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova (facente capo a Giuseppe CALO').

Il CONTORNO in particolare, aveva riconosciuto in fotografia l'imputato, precisando (ff.456618-456624-456759) che era stato "presentato" come "uomo d'onore" da Tommaso SPADARO, insieme al quale si dedicava al contrabbando di tabacchi, e che gli aveva confidato che era stato proprio lui il responsabile del sequestro dell'ingente quantitativo di eroina per il quale entrambi erano stati poi processati dinanzi ai giudici di Firenze (il LA VARDERA aveva commesso l'imprudenza di mettersi in contatto con una donna, così portando la polizia sulle tracce dello SPADARO e della sua organizzazione: ff.456696-456757-456760 segg.).

Nel processo svoltosi a Firenze, peraltro, si era accertato che il LA VARDERA aveva svolto un ruolo decisivo nello smistare tra i vari associati siciliani le ingenti somme di denaro provenienti dal traffico di stupefacenti.

Le censure della difesa hanno dunque cercato di svalutare la complessiva portata probatoria di queste risultanze, sul rilievo che si sarebbero utilizzati (esclusivamente o almeno prevalentemente) gli elementi riguardanti il traffico di stupefacenti (non più oggetto di esame in questa sede); ma esse, a giudizio della corte, non hanno pregio.

Ed infatti, seppure non può essere consentito, per la preclusione del giudicato, rimettere in discussione la cointeressenza del LA VARDERA nell'organizzazione facente capo allo SPADARO nella sua (parallela) destinazione al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, non sarebbe per altro verso giustificata la totale pretermissione di quelle risultanze nella contestuale portata probatoria ai fini delle imputazioni qui devolute; almeno nella misura in cui esse concorrono a dimostrare, a riscontro delle altre e specifiche acquisizioni, l'inserimento dell'imputato nel contesto associativo ulteriormente qualificato dall'adesione al sodalizio mafioso "cosa nostra".

In realtà, non è difficile rilevare, attraverso la stessa motivazione della sentenza impugnata, che i primi giudici avevano fondato il loro convincimento sulla valutazione complessiva delle fonti di prova, ma soprattutto sulla circostanziata chiamata in correità da parte di CONTORNO.

Che poi - secondo una generale prospettiva difensiva - le rivelazioni di questo "pentito" siano processualmente inutilizzabili, è risultato smentito dalle considerazioni che questa corte ha sviluppato nella parte III (qui integralmente richiamata, specie quanto al par.3.4); dove si è pure evidenziato (e questo, di contro ad altre doglianze difensive sul punto specifico di questa posizione) come di nessun rilievo decisivo sia l'eventuale mancanza di altre qualificate chiamate in correità (come, soprattutto, secondo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

la difesa, quella di BUSCETTA, che, essendo della "famiglia" di Porta Nuova, avrebbe dovuto ben conoscere l'imputato se ad essa fosse stato affiliato).

I concorrenti argomenti logici, secondo cui una simile omissione non sarebbe (come si é diffusamente dimostrato nelle sedi richiamate) utile a svalutare le acquisizioni processuali addotte dall'accusa, hanno comunque trovato, nella specie, ulteriore e significativo sostegno nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato che l'imputato, da lui conosciuto per il singolare nomignolo di "u cunigghiu" (ossia, coniglio), era appunto un "uomo d'onore" formalmente affiliato al sodalizio mafioso (ud. 5 gennaio 1990).

Va, dunque, ritenuta la sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui all'art.416-bis c.p., nei termini precisati nella parte generale (quanto alla configurazione delle aggravanti e quanto all'assorbimento dell'imputazione di cui all'art.416 c.p.), in ordine alla quale non si ravvisano giustificate ragioni per applicare una pena quantitativamente maggiore rispetto a quella inflitta agli altri imputati (secondo i criteri adottati dai primi giudici e largamente condivisi, per la gran parte degli altri imputati, dall'accusa); così come, a fortiori, ingiustificate sarebbero le attenuazioni sollecitate in via subordinata dalla difesa, stante la gravità del fatto e stante, soprattutto, l'adeguatezza della pena così determinata.

Va, pertanto, inflitta la pena di anni cinque e mesi

otto di reclusione, risultante anche in questo caso dall'eliminazione delle aggravanti insussistenti e della continuazione.

Il condono non é consentito dal titolo di reato; mentre la sola misura di sicurezza detentiva é adeguata alla accertata pericolosit  sociale dell'imputato.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

10.192. LEGGIO Francesco Paolo. - Nei confronti del LEGGIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che CONTORNO aveva affermato l'attiva affiliazione del LEGGIO alla cosca mafiosa, ma questo non era stato ritenuto sufficientemente riscontrato dai primi giudici (si ricorda che a bordo di un'autovettura dell'imputato era stato arrestato Salvatore RIZZUTO: f.458812).

10.193. LEGGIO Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato, con il condono di un anno, alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione piena da tutte le accuse e, in subordine, le attenuanti generiche ed il minimo della pena.

Ha proposto, inoltre, appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 ed osservando che Salvatore CONTORNO aveva riferito di avere appreso da Benedetto CAPIZZI e da Francesco DI CARLO che il gruppo corleonese trapiantato in Emilia, del quale faceva parte l'imputato, si occupava di commercializzare l'eroina lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione; ed il LEGGIO faceva appunto la spola tra l'Emilia e la Sicilia.

L'impugnazione del procuratore generale é inammissibile per mancata presentazione dei motivi.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle deduzioni svolte.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va



962446

sostanzialmente condiviso il convincimento dei primi giudici (sull'esistenza del reato di cui all'art.416-bis, configurato come nella parte generale e sul dubbio circa l'inserimento dell'imputato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti).

Infatti, la corte di primo grado aveva correttamente motivato la decisione rilevando che l'affiliazione del LEGGIO al sodalizio mafioso "cosa nostra" era stato attestato dal "pentito" Salvatore CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia (f.456554 - 456601 - 456676), indicandolo quale componente della cosca di Corleone. Questo "pentito" aveva, in particolare, riferito di avere appreso da Stefano BONTATE e da altri (Giuseppe PANNO e Francesco DI CARLO) che Giacomo RIINA, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, viveva in Emilia Romagna, dove possedeva grosse proprietà terriere, ed era circondato da quattro nipoti, di nome LEGGIO, e tutti "uomini d'onore" (ivi).

Peraltro il CONTORNO aveva dichiarato di avere conosciuto fisicamente soltanto uno di questi ultimi (quello appunto riconosciuto nella fotografia dell'odierno imputato) ed aveva precisato che uno di loro aveva preso moglie a Casteldaccia (probabilmente il proprietario di una autovettura "Mercedes", targata "BO", da lui vista nella villa di Giuseppe PANNO, che in quella occasione, secondo quanto gli era stato detto, aveva avuto appunto come ospite un "corleonese"): particolari che avevano trovato riscontro nel fatto che il LEGGIO e' sposato con una donna (Anna

CASTRONOVO) di Casteldaccia e soprattutto nella circostanza che testimone delle nozze era stato proprio Giuseppe PANNO.

E, significativamente, il LEGGIO era stato arrestato proprio in una abitazione di Casteldaccia.

Orbene, la qualificata e circostanziata chiamata in correità da parte di CONTORNO ha trovato ulteriore e definitivo riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, che questa corte ha interrogato in sede di rinnovazione parziale del dibattimento (udienza 5 gennaio 1990). E questo "pentito" ha confermato che il LEGGIO (dato per scomparso, vittima di quella soppressione definitiva, in gergo, "lupara bianca", dopo la scarcerazione) era appunto un valido "uomo d'onore" del clan corleonese, raccontandone anche i momenti piu' significativi del suo perdurante vincolo associativo durante la condizione carceraria (pag.16 e segg. delle dichiarazioni istruttorie, dove si raccontano le vicende connesse agli sviluppi degli assetti mafiosi alla vigilia dell'omicidio in carcere di Vincenzo PUCCIO, nel cui contesto, anzi, il collaboratore inserisce la parallela soppressione di vari affiliati, gia' fedeli ai "corleonesi", come suo fratello Agostino MARINO MANNOIA, in una sorta di epurazione strategica nei nuovi organigrammi di potere mafioso: pag.83 e segg. dich. istr.).

Non può dunque dubitarsi della corretta affermazione di responsabilità (che va confermata, non ravvisandosi - a giudizio di questa corte - un consistente dubbio sul fatto che la "scomparsa" del LEGGIO, e dunque l'attuale latitanza, al di la' delle notizie raccolte da MARINO MANNOIA, possano

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark, possibly representing the name 'L. G.' or similar. The signature on the right is a more distinct, blocky cursive mark, possibly representing the name 'M.' or similar.

962448

essere veramente collegate alla sua soppressione).

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si osserva che le doglianze del pubblico ministero ribadiscono coerentemente il dubbio già espresso dai primi giudici; il quale non è superato né alla stregua di ulteriori acquisizioni (non intervenute) né sul piano di una diversa valutazione delle risultanze già esaminate in primo grado. Le quali, nei termini prima riepilogati, non implicano infatti una ragionevole certezza sul fatto, che al di là dell'inserimento del LEGGIO nel sodalizio mafioso, costui si fosse dedicato anche a quei traffici.

Tanto, ovviamente, non è univocamente attestato dagli eventuali viaggi in Sicilia né, a fortiori, dalla foto scattata nello stesso contesto in cui era stata scattata quella rinvenuta nel "covo" di Via Pecori Giraldi; perché non sfugge, ad attenta riflessione, il carattere affatto indiretto, e dunque sfumato, del collegamento logico-indiziario tra il rinvenimento di una foto e della droga in un "covo" e l'effettiva cointeressenza nel traffico di un altro soggetto, ancorché prestatosi a posare nel luogo dove quella immagine era stata ripresa (e che non era certamente il "covo").

Di guisa che resterebbe suggerito, in termini pur notevoli il dubbio che un simile inserimento possa essersi veramente verificato; ma in modo da non consentire una conclusione improntata ad adeguate basi di certezza.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è

premessi nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi otto di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata



entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

La formula per i capi 13 e 22 va adeguata al nuovo regime processuale.

10.194. LEGGIO Leoluca . - Nei confronti del LEGGIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presnetato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata adottata dai primi giudici dalle rivelazioni di CONTORNO, che però non sono, in effetti, riscontrate da altri elementi di prova.



10.195. LEGGIO Luciano. - Nei confronti di questo imputato la corte di primo grado ha dichiarato non doversi procedere ordine al reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) commesso fino al 24 maggio 1974, per ostacolo di precedente giudicato in relazione della sentenza della corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979, divenuta irrevocabile il 2 aprile 1982; lo stesso é stato poi assolto con formula dubitativa dallo stesso reato di cui al capo 1, per i periodi successivi, nonché dai reati di cui ai capi 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto comunque appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni deducendo la inconsistenza delle prove acquisite nel processo.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale hanno proposto a loro volta appello dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 1 e 10, deducendo che il LEGGIO era stato il destinatario di numerose chiamate in correità, dalle quali risultava con univoca certezza che intatto era rimasto il potere, nell'ambito di "cosa nostra", del capo storico dei "corleonesi".

Rileva la corte, in esito al dibattimento - nel quale le parti hanno rispettivamente introdotto le opposte conclusioni, in coerenza con i motivi di gravame - che la posizione di questo imputato appare connotata dalle più

significative contraddizioni di fondo del processo; non solo, da una parte, della difesa, che ha proposto temi assolutori dopo che l'imputato aveva perfino cercato di fare uscire "allo scoperto" BUSCETTA, denunziandone alcune reticenze (come quelle circa le vicende risalenti agli anni settanta, ma sulle quali il "pentito" ha continuato a tacere), ma anche, sotto certi versi, soprattutto, della accusa che ha insistito, sorprendendosi della pronuncia di primo grado, nel reclamare l'affermazione di una presenza attiva e tuttora carismatica del grande capo di Corleone, dopo che nel processo, dopo tutto, si era formulata per implicito l'ipotesi che egli fosse stato assente e pretermesso rispetto agli scenari della "guerra di mafia" degli anni ottanta e dei nuovi assetti di potere in quel contesto convergenti.

La contraddizione é, probabilmente, nella fase genetica del processo dove, sulla base delle prime rivelazioni dei "pentiti" (come si ricorderà, dalla trattazione del par.6.1), vengono individuate le due figure emergenti dei sostituti del LEGGIO (ai tempi, perfino, del "triumvirato", quando costui aveva rivendicato un ruolo di primo piano rifiutandosi più tardi di partecipare alle riunioni di mafia per protesta, ma comunque al tempo della sua detenzione); ed il RIINA ed il PROVENZANO, che sorgono dunque sulla scena della direzione strategica dell'organizzazione come meri "rappresentanti" degli interessi del LEGGIO, sono poi destinati a diventare i protagonisti dei nuovi assetti mafiosi, al punto che, nella stessa formulazione dei temi

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the end of the document.

accusatori, specialmente il RIINA sarebbe divenuto ormai l'indiscusso "capo dei capi" del sodalizio.

E' dunque evidente che, in coerenza con questo sviluppo logico degli organigrammi di "cosa nostra", le vicende maturate verso la fine degli anni settanta ed esplose nella faida degli anni ottanta sono state lette in chiave di autonoma crescita degli originari sostituti (come se cioè costoro avessero del tutto emarginato il LEGGIO abbandonandolo al suo destino di condannato al carcere a vita); tanto che nessuna ipotesi accusatoria ha mai supposto, in questo processo, che quei reggenti si fossero resi, sempre o in un periodo limitato di tempo, portatori della volontà del grande capo detenuto (o che, più esattamente, la relativa strategia di mantenimento degli assetti e perfino di faida, fosse a lui stesso risalente).

Di guisa che la corte non può che rilevare come i primi giudici abbiano esattamente letto le risultanze processuali in coerenza con queste ipotesi accusatorie, tutte basate sulla autonoma determinazione organizzativa del RIINA e del PROVENZANO e dunque implicante la valutazione del ruolo attuale, nei tempi cioè corrispondenti, del LEGGIO.

Certo, come si é altrove ricordato (par.4.7), la corte di primo grado ha fatto pure una valutazione, che questa corte ha ritenuto eccessivamente rigorosa, circa gli effetti della detenzione sulla permanenza del vincolo associativo; di tal che sarebbe stato comunque coerente, a quell'impianto decisorio, ritenere che il LEGGIO non potesse in ogni caso

rispondere del reato associativo per il periodo corrispondente alla detenzione stessa. E questa corte, per opposta linea di coerenza, dovrebbe dunque ritenere non affatto ostativa la condizione carceraria, in linea con alcune proposizioni accusatorie; che vanno infatti sul punto condivise, pur non potendosi comunque cogliere il vero ruolo che, nella complessiva prospettiva, l'accusa intenderebbe attribuire al LEGGIO rispetto alle vicende della organizzazione mafiosa oggetto (per dimensione temporale e spaziale) di questo processo.

Stando, tuttavia, al tema devoluto, che si risolve nella indagine sulla immanenza del vincolo associativo ai fini della configurazione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, le premesse (difatti a tal fine svolte) consentono di non dovere ritenere influenzata l'indagine dalla complessiva scelta di fondo da parte dell'accusa (di non doversi, in sostanza, ravvisare smentita dell'accusa stessa nel fatto che al LEGGIO non si fosse dato carico di un qualsiasi apporto morale nelle strategie evolutive del sodalizio, successive alla sua detenzione). Perchè, altrimenti, avrebbero buon gioco quelle proposizioni difensive secondo cui vi sarebbe il rischio, nel processo così strutturato specie sul piano della prova, di perseguire un solo "tipo" di "mafioso", cioè di un personaggio connotato da atteggiamenti mutuati da una pur perversa cultura criminale, ma non responsabile di una effettiva adesione a (o promozione di) un sodalizio associativo.



Orbene, riesaminando alla stregua di queste considerazioni le risultanze processuali, si osserva che in realtà tutte le fonti considerate dai primi giudici erano risalenti a periodi pregressi, coperti dal giudicato; ovvero riguardavano fatti e circostanze non sicuramente implicanti il ruolo associativo.

La corte di primo grado aveva infatti ricordato come Giuseppe DI CRISTINA, nelle sue note rivelazioni ai carabinieri prima di essere ucciso (si vedano i par.3.8, 6.1 e 6.5), si fosse soffermato sul ruolo del LEGGIO, il quale si apprestava ad evadere, aveva intenzione di uccidere il giudice Cesare TERRANOVA, era proprietario di una grande tenuta vicino Napoli adibita anche alla lavorazione della frutta ma in realtà mascherante un deposito di droga; aveva fatto uccidere il procuratore della Repubblica SCAGLIONE; e così via (fatti, come si è detto nelle sedi richiamate, da riguardare con massima attenzione, data la comprovata tendenza del DI CRISTINA, che non era quel "mafioso buono" che BUSCETTA aveva tentato di far credere, a mistificare i fatti fino ad attribuire ai "corleonesi" le colpe per gli omicidi da lui commessi: e comunque certamente inutilizzabili nella parte in cui presumono che, nel quadro di quei dissidi tra mafiosi, fosse stato il LEGGIO a decretare la morte del DI CRISTINA, in termini del tutto esulanti dalle ipotesi accusatorie di questo processo).

Si era poi ricordato come anche dalle rivelazioni di Leonardo VITALE (di cui si è parlato più volte come un "pentito" non creduto a suo tempo, prima di essere giudicato

pazzo e poi ucciso) ora emerso il ruolo del LEGGIO nell'ambito di "cosa nostra" e della "famiglia" di Corleone (nel cui contesto era stato commesso peraltro l'omicidio del dottor Michele NAVARRA, "capo" appunto della "famiglia" medesima, e per il quale il LEGGIO é stato condannato alla massima pena detentiva).

Secondo BUSCETTA, poi, tutti i principali delitti "eccellenti" erano stati voluti dai "corleonesi" capeggiati dal LEGGIO tra cui l'omicidio del procuratore generale Pietro SCAGLIONE; ma, come si é detto, su queste contraddittorie proposizioni (in un contesto processuale in cui le accuse non sono state formulate o sono state giudizialmente disattese) non può basarsi alcuna corretta indagine.

Che poi Salvatore CONTORNO avesse ribadito la qualità di "uomo d'onore" in capo al LEGGIO, ben poco dice di decisivo; così come ambigue e irrilevanti sono le rivelazioni di Giovanni MELLUSO, il quale aveva riferito di una confidenza fattagli in carcere da Gaetano FIDANZATI sul fatto che il giudice TERRANOVA avesse fatto al LEGGIO molte ingiustizie; oppure quelle di Pasquale D'AMICO, che aveva definito il LEGGIO "un nababbo" che godeva in carcere di grande prestigio. Perchè se tale posizione preminente avesse implicato, come affermato dai primi giudici, la "direzione" perdurante di "cosa nostra", ben diverse avrebbero dovuto essere le conseguenze penali a carico del LEGGIO.

Ed ancora, non é dato cogliere il valore indiziante - che invece distingue l'accusa - delle rivelazioni di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

EPAMINONDA, sostanzialmente non controverse, sul fatto che un soggetto (ritenuto un "killer") come certo Antonino FARO lo chiamasse "parrinu" (supposto che questo legame non si fosse per esempio concretato in un qualche vincolo criminale).

Se poi da queste fonti si passa a quelle di nuova acquisizione, le conclusioni non possono che restare ambigue (e con la sottesa ambiguità di cui si è detto, tra una possibile presenza attiva e sovrastante pur dal carcere, ma in questo caso per tutte le strategie mafiose, ed una posizione di totale emarginazione da vecchio capo ormai privo di potere mafioso).

Così per CALDERONE, che ha raccontato fatti risalenti al periodo di "gloria" del LEGGIO (e dunque sostanzialmente coperti dal giudicato); ovvero anche per MARINO MANNOIA, che ha potuto raccontare solo l'episodio della lettura in aula di udienza, in primo grado, da parte di Giovanni BONTATE di un comunicato per dissociare "cosa nostra" dalla responsabilità dell'omicidio di un bambino: fatto assai criticato da tutti per le implicite ammissioni circa l'esistenza del sodalizio, ma giustificato da BONTATE (poi ucciso) per il fatto di averne avuto richiesta, fra gli altri, anche da parte del LEGGIO. Laddove, se è vero che tanto potrebbe implicare il perdurante vincolo mafioso, potrebbe pure dipendere dal riconosciuto prestigio verso un capo depresso e neutralizzato.

Secondo il giudizio di questa corte, non può dunque aggiungersi altra condanna a quella già riportata dal LEGGIO

per i fatti pregressi.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized, somewhat abstract mark with a few sharp strokes.

10.196. LEGGIO Salvatore. - Nei confronti del LEGGIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le dichiarazioni di CONTORNO non ritenute dai primi giudici sufficientemente suffragate da altri elementi di prova possono indurre al sospetto e non ad altro.

10.197. LICCIARDELLO Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 451 (ricettazione), nonchè di quello di cui al capo 7, qualificato come favoreggiamento personale, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 10 milioni di multa oltre statuizioni accessorie; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Si osserva, in primo luogo, che il reato di cui all'art.378 (per le false indicazioni fornite al capitano GUARRATA in occasione dell'omicidio di Alfio FERLITO) é estinto per prescrizione; onde va adottata la corrispondente declaratoria, non essendovi la prova della insussistenza del fatto o della innocenza dell'imputato, stante le risultanze esaminate in primo grado.

Quanto al reato di ricettazione, lo stesso é stato ammesso da parte dell'imputato medesimo, il quale difatti sul punto non ha formulato doglianze specifiche.

La pena, pertanto, resta determinata in anni tre di reclusione e lire sei milioni di multa, come risultante dalla eliminazione della pena corrispondente al reato di cui all'art.378.



10.198. LIPARI Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), tra loro unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, data la contraddittorietà, sul punto dell'associazione mafiosa, delle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, e data poi la genericità delle accuse di ANSELMO sul traffico di stupefacenti, non riscontrate da valide risultanze oggettive (tale non essendo la consistenza del suo patrimonio).

Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti nonché l'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi e i reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le conclusioni raggiunte dai primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per tutte le imputazioni ascrittegli non prestano il fianco ad alcuna decisiva

censura.

Il LIPARI era stato infatti riconosciuto per fotografia (f.450242) e indicato da Tommaso BUSCETTA quale "uomo d'onore" ed anzi come "vice-capo" della (sua stessa) "famiglia" di Porta Nuova; costui aveva in particolare raccontato che il medesimo, detto "'u tignusu" (per la sua calvizie), era stato insediato da CALO' nella predetta carica al posto di Tommaso SPADARO, degradato per scorretto comportamento nell'attività di contrabbando, ma che poi lo stesso CALO' gli aveva confidato che egli si era in realtà rivelato una "nullità", incapace di assolvere pienamente ai compiti affidatigli: cosa che, da quanto lui aveva appreso da Gaetano BADALAMENTI, era avvenuta con il conferimento della carica a Francesco SCRIMA (ff.450173 segg.).

Queste dettagliate dichiarazioni avevano peraltro trovato conferma nelle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva ribadito l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia", appunto, di Porta Nuova (ff.456539-456711).

Del LIPARI poi aveva parlato Salvatore ANSELMO (quel "pentito" inserito nel traffico di stupefacenti, le cui rivelazioni - come si è più volte ricordato - avevano consentito di definire in termini utili per l'accusa il processo c.d. di "nonna eroina"); e costui aveva dichiarato che l'imputato e Giovanni DI GIACOMO (supra, par.10.107) esercitavano un vero e proprio controllo indisturbato nella zona di piazza Ingastone sia nel traffico di droga che nelle altre attività illecite; tanto che tutti coloro che volevano intraprendere qualche impresa criminale dovevano rivolgersi

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'LJ'. The second signature is a more vertical, cursive mark that appears to be 'M'.

962464

a loro (secondo una precisa metodologia di tipo mafioso).

Il LIPARI, in particolare, era stato indicato come uno dei principali fornitori di droga nella zona del quartiere Zisa-Danisinni, che facevano capo al bar "D'Alba", dove vi era una vera "processione" di giovani interessati alla droga.

Egli era stato comunque riconosciuto in fotografia anche da MELLUSO e da CONIGLIO (quest'ultimo, come si ricorderà, era un altro "pentito" che aveva contribuito con l'ANSELMO a definire gli ambienti degli stupefacenti di quella zona).

Ciò che era apparso correttamente significativo era stata l'ascesa economica, consistente quanto rapida, del LIPARI che, da semplice ex-barbiere, era risultato proprietario di una lussuosa villa con piscina e di altri immobili, oltre ai numerosi appartamenti ed immobili vari intestati alla moglie.

Tali ultime circostanze hanno formato, in verità, oggetto delle centrali deduzioni della difesa, che ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo di una ingiustificata attribuzione ad esse di un valore indiziario decisivo, invece non solo, appunto, svalutato dall'equivocità del fatto, ma soprattutto neutralizzato dalla considerazione che le possidenze immobiliari sarebbero state acquistate dall'imputato in dipendenza della cessione del suo esercizio di barbiere.

Ma non è difficile rilevare come tali doglianze non colgano nel segno di una utile contestazione del quadro

probatorio complessivo; nel cui contesto i dati in questione assumono solo un ruolo concorrente, a completamento degli elementi indiziari scaturenti dalle rivelazioni dei "pentiti". Di guisa che non é neppure utile indugiare sulla evidente sproporzione tra le possidenze immobiliari (ovvero sul loro valore, indicato, in base alle risultanze ufficiali, in alcune decine di milioni negli anni '70) e la intuitivamente modesta attività di barbiere, il cui esercizio non é suscettibile, secondo comune esperienza, di una così remunerativa liquidazione (tanto più che il LIPARI era stato costretto, come la stessa difesa ha ricordato, a subire diversi anni di soggiorno obbligato lontano dalla Sicilia); ovvero indagare sulle ulteriori fonti di entrata (un' eredità a favore della moglie, tuttavia ricevuta in epoca successiva agli acquisti immobiliari, ovvero una vincita al totocalcio per circa 8.800.000, anch'essa successiva). Perchè le convergenti chiamate in correità costituiscono comunque un punto di riferimento ben consistente delle proposizioni di accusa.

Riguardo a queste ultime, poi, le doglianze difensive (oltre a quelle di ordine generale, esaminate nella parte III della sentenza, che qui deve intendersi richiamata per l'integrazione della motivazione) finiscono con l'affidarsi ad argomenti di così fragile portata, da dimostrare prima facie la loro palese inconsistenza. Come, appunto, l'obiezione della inaffidabilità della rivelazione di CONTORNO, il quale non avrebbe saputo indicare la qualità di "vice-capo" del LIPARI. Laddove é agevole osservare (oltre

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or a stylized name.

ai già richiamati profili generali, nella specie) che una simile insufficienza non solo non può compromettere la validità e la credibilità della chiamata di correo, ma - a ben vedere - finisce per rimarcare la genuinità (dimostrando, per esempio, che - di contro ad alcune allegazioni difensive - il collaboratore non era stato "suggerito" da chicchessia).

Il quadro probatorio è poi completato in modo eloquente e - occorrendo - decisivo, dalle rivelazioni dei nuovi collaboratori escussi nel giudizio di appello; dove, in primo luogo, CALDERONE ha ricordato come lui avesse conosciuto negli ambienti (allora) del contrabbando un tale LIPARI, detto "u tignusu", facente parte della famiglia di "Pippo" CALO' (pag.488 segg.-523 dich. istr.): e che questi fosse proprio l'odierno imputato è dimostrato dall'inequivocabile riconoscimento fotografico (pag.272 dich. istr.).

E del tutto coerenti sono state poi le indicazioni di MARINO MANNOIA, che (all'udienza del 5 gennaio 1990, confermando le dettagliate dichiarazioni istruttorie) ha ribadito l'affiliazione (alla "famiglia" di Porta Nuova) di questo imputato, anche da lui conosciuto con lo stesso soprannome.

Né può dubitarsi della contestuale convergenza in capo al LIPARI della duplice qualità di affiliato al sodalizio mafioso ed a quello dedito al traffico di stupefacenti, poichè un simile dubbio (in via generale riposto nella possibile ambiguità di certi atteggiamenti esteriori di

criminalità) é sicuramente esclusa dalle eloquenti rivelazioni dell'ANSELMO ("tutti coloro che intendevano... dovevano prima recarsi da Gianni "u longu" o da Giovanni LIPARI, per passare loro "la preferenza"... Giovanni DI GIACOMO...comanda unitamente a Giovanni LIPARI nella zona dei Danisinni..." ed erano tra "i fornitori principali della droga... ; confermo di conoscere Giovanni LIPARI, inteso "u tignusu", egli é una persona "di rispetto" della zona Danisinni..."); nelle quali si coglie, nella genuinità delle espressioni, il riconoscimento diffuso del ruolo di appartenenza ad un sodalizio capace di rafforzare le regole della criminalità con l'ulteriore carica di intimidazione, si da assicurare un controllo pacifico delle attività di smercio della droga.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice

LS M

di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sette di reclusione (anni cinque + 1/3 per aggravante IV comma art. 416-bis c.p. + aggravante art.7 L. n.575/1965), in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 100 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 40 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto.

10.199. LIPARI Giuseppe. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, con il condono nella misura di mesi sei, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Nel merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, chiedendo l'assoluzione e, in subordine, la qualificazione del fatto come ricettazione, oltre istanze ulteriormente subordinate.

Al dibattimento, in esito alla discussione, il procuratore generale ha chiesto la conferma della statuizione impugnata, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

La corte di primo grado aveva infatti notato che già nel rapporto cosiddetto "dei 162", più volte citato (del 13 luglio 1982), si era fatta menzione del LIPARI come di un tecnico, già dipendente dell'A.N.A.S., vicino a Salvatore RIINA, e che era divenuto un elemento di spicco dei "corleonesi", assieme al quale avrebbe compiuto delle estorsioni (ff.400292 segg.).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'G', and the one on the right is a stylized 'M'.

Tanto aveva trovato poi conferma nelle ulteriori indagini esperite dai carabinieri, i quali con rapporto del 27 novembre 1983 avevano confermato appunto che l'imputato era un uomo particolarmente vicino a Bernardo PROVENZANO, con il quale condivideva rilevanti interessi economici concernenti, in particolare, le attività delle società "MEDI Sud" e "SCIENTI Sud" s.r.l.: società che avevano il medesimo oggetto sociale, erano state rispettivamente costituite da persone chiaramente rivestenti il ruolo di semplici prestanome (Salvatore PROVENZANO, fratello di Bernardo, e quindi Marianna IMPASTATO, Arturo LIPARI e Concetta AGRUSA, rispettivamente moglie, nipote e cognata del LIPARI), ed avevano avuto, almeno fino al 1982, la stessa sede sociale.

Peraltro, nello stesso stabile (di via Umberto Giordano n.55) dove aveva sede la "SCIENTI Sud" s.r.l. nonché, fino al 1982, la "Residence Capo S. Vito" s.r.l. (altra società facente capo al LIPARI), uno degli appartamenti era stato formalmente acquistato da Saveria Benedetta PALAZZOLO, indicata come convivente di Bernardo PROVENZANO, mentre a sua volta il LIPARI possedeva appartamenti monolocali (f.160557).

Ulteriori indagini dei carabinieri avevano poi accertato che un'altra società, la "I.M.A." S.p.A., aveva la stessa sede (di via Umberto Giordano 55) e come presidente del collegio sindacale lo stesso consulente delle società "MEDI Sud", "SCIENTI Sud", "Residence Capo S. Vito" e "Costa Rossa", tutte facenti capo al LIPARI.

Questa società nel 1982 aveva trasferito la sede

sociale appunto nella via Alcide de Gasperi, dove avevano sede le altre società ed era altresì ubicata l'abitazione di Salvatore PROVENZANO (ripetesi, socio della "MEDI Sud" e fratello di Bernardo PROVENZANO) e di Carmelo GARIFFO, quest'ultimo nipote dei citati PROVENZANO ed impiegato della "MEDI Sud" (f.160558).

Erano state dunque disposte intercettazioni telefoniche sulle utenze delle società ed in particolare della "MEDI Sud" e si era accertato che gli impiegati di quest'ultima chiamavano spesso la "I.M.A." S.p.A. per richiedere la presenza, tra gli altri, anche del LIPARI, il quale nessuna qualità formale invece vi rivestiva (se non, asseritamente, quella suggerita nelle difese, ma di scarso livello di attendibilità, secondo cui egli aveva un rapporto di consulenza con la "I.M.A." e per questo si recava nei suoi uffici, finendo poi con l'utilizzare il telefono della "Arezzo Costruzioni" che ne aveva rilevato l'utenza: pag. 12 dei motivi di appello).

In realtà che il LIPARI fosse rintracciabile, evidentemente non per caso (come appunto dedotto in via difensiva) ma per accudire agli affari della società, emergeva anche da altre conversazioni telefoniche; come quella intercorsa con un impiegato di banca che aveva fornito indicazioni per la definizione di un mutuo di 700 milioni di lire in favore della "Residence Capo S. Vito" s.r.l. (f.160633 segg.), società incontestatamente facente capo all'imputato, o come quelle, intercettate sull'utenza di quest'ultima società (f.160638), dalla quale risultava

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

che nella sua sede veniva cercato l'amministratore unico appunto della "Arezzo Costruzioni".

Il quadro probatorio, ulteriormente connotato dal rinvenimento dei numeri di telefono del LIPARI nelle rubriche telefoniche di persone (come Tommaso CANNELLA e Giacomo PALAZZOLO) sicuramente gravitanti nell'orbita dei "corleonesi", nonché dagli accertati rapporti commerciali con la "ICRE" di Leonardo GRECO (indicato come grosso esponente mafioso di Bagheria, la cui posizione è stata qui separata), era stato alla fine completato dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato il LIPARI come un geometra dell'A.N.A.S., noto nella sua "famiglia" per essere "nelle mani dei corleonesi" (f.456583), nel cui interesse si occupava di tutte le pratiche concernenti lavori pubblici.

Per vero, il "pentito" aveva precisato di non essere stato con certezza informato del fatto che il LIPARI fosse un "uomo d'onore"; ma non poteva esservi dubbio sulla concordanza dei dati acquisiti, e cioè sul fatto di una totale integrazione delle attività dell'imputato nel contesto degli interessi del sodalizio mafioso, tanto più che Benedetta BONO (che, come si è detto altre volte, era stata l'amante del mafioso agrigentino Carmelo CORLETTI, ucciso nel 1983, e che aveva fatto utili confidenze agli inquirenti), aveva riferito (ff.486575 segg.) dei frequenti incontri insieme ad altri associati (tra cui Bernardo BRUSCA, come si è detto, supra, par.10.42, "reggente" della "famiglia" di San Giuseppe Jato in assenza di Antonio SALAMONE, tutti legati ai "corleonesi").

Orbene, non può dubitarsi della evidente concordanza di questi elementi, in termini che resistono certamente ad ogni censura difensiva.

Il processo ha infatti delineato in modo univoco ed esaustivo un inserimento del LIPARI nel sistema di circolazione dei proventi derivanti dalle illecite attività dei "corleonesi" e tale rapporto, non esterno ma in una vera e propria forma di integrazione organica, non può neppure qualificarsi (come sollecitato in via subordinata dalla difesa) come ricettazione o favoreggiamento, ma vera e propria adesione al programma associativo.

Tanto è attestato dagli elementi indiziari sopra sintetizzati, ma soprattutto dalla commistione e l'interscambio dei ruoli nell'ambito delle società facenti capo ai "corleonesi", ivi comprese quelle che l'imputato si è affrettato a dissociare dalla sua sfera di interessi, data la inequivoca connotazione mafiosa.

In realtà, basta vedere come il LIPARI venisse cercato dovunque, anche nella citata sede della società "I.M.A." (f.160584 dove, di contro alla ricordata tesi difensiva, è agevole notare che se egli veniva cercato da telefonate in arrivo, la sua presenza sul luogo non avrebbe potuto essere casuale); e come alla stessa utenza telefonica venisse cercata perfino la figlia dell'imputato (ivi), ovvero l'imputato stesso dal fratello (f.160591).

La cointeressenza del LIPARI (e la sua intromissione negli affari gestionali) nella "I.M.A." era stata comunque, sia pure cautamente confermata, da uno dei soci, Gaetano

SCHIMMENTI, all'uopo interrogato (f.161687 segg.).

Il LIPARI, però, veniva cercato anche presso la "Arezzo Costruzioni" (sulla quale, fino a questo dibattimento di appello, l'imputato ha negato di avere avuto un qualsiasi interesse) non certo per questioni familiari od estemporanee, ma giustappunto per affari non discutibili neppure per telefono (cfr. f.160591: chi aveva cercato il LIPARI presso la "Arezzo" racconta ad uno della "MEDI Sud" di avere ivi ottenuto il recapito telefonico di costui ma di non potere trattare l'"affare" per telefono).


Né può avere rilievo la deduzione difensiva che l'imputato non sia stato sottoposto a misure patrimoniali (come da decreto della corte d'appello di Palermo del 13 ottobre 1987, non soltanto perchè in questo provvedimento si presuppongono espressamente gli indizi di connivenza mafiosa del LIPARI, ma soprattutto) perchè una simile indagine nulla apporterebbe nel merito delle valutazioni qui devolute. Le quali possono magari restare influenzate dalla teorica considerazione che tante possono essere le forme di arricchimento illecito (talí cioè da giustificare il patrimonio di circa 900 milioni, acquisito nel 1978, come accertato in sede di prevenzione, e destinato ad altrettanto consistenti incrementi successivi), ma che non possono, nel contesto, che apportare un argomento indiziario concorrente verso una delle possibili fonti, appunto individuabili nelle attività economiche e imprenditoriali (perchè) svolte in forma sostanzialmente esclusiva dal LIPARI (e le intercettazioni telefoniche dimostrano che di altro costui

non si occupava).

Un decisivo contributo, per confermare la ricavata aggregazione dell'imputato al sodalizio mafioso, è stato alla fine offerto da MARINO MANNOIA, il quale, in questo dibattimento di appello (all'udienza del 5 gennaio 1990, ribadendo le dichiarazioni istruttorie) ha ricordato come il LIPARI fosse stato perfino formalmente affiliato alla "famiglia" di Partinico.

In realtà, la difesa ha cercato di smentire il collaboratore quando (in sede istruttoria) aveva raccontato (in assonanza con le residue acquisizioni) che il LIPARI era stato impiegato dalle cosche per effettuare "eleganti" estorsioni alle imprese, allegando dichiarazioni negative delle società indicate da MARINO MANNOIA come destinatarie delle intimidazioni ("Lodigiani" S.p.A., "F.lli Russotti").

Ma, a ben vedere, tali allegazioni hanno finito con il rafforzare la veridicità del collaboratore. Il quale aveva raccontato di minacce all'impresa "Lodigiani" che (naturalmente rappresentando di non avere nulla da sospettare contro il LIPARI) le ha in definitiva confermate; così come pure di un'altra minaccia realizzata in un albergo ("Holiday In", espressamente indicato dal pentito) di Giardini-Naxos ai danni dei "F.lli Russotti", nella cui camera da letto era stata fatta trovare una valigia contenente esplosivo. E questi fatti, storicamente veri (grazie alle produzioni difensive), suggeriscono dunque che il MARINO MANNOIA non avrebbe potuto altrimenti conoscere quei fatti così particolareggiati, avvenuti negli

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

anni dal 1976 al 1978-79 (e cioè in epoche in cui è impensabile che una eventuale notizia giornalistica possa avere lasciato una traccia così indelebile nella memoria), se non fosse stato appunto testimone, come raccontato, di essi (tanto che di quelle tangenti, per circa un miliardo, ricevute lui stesso aveva conseguito una piccola percentuale di cinque milioni).

Non vi è dunque chi non veda l'evidente concordanza delle fonti.

Questa corte, tuttavia, ritiene di dover riconoscere al LIPARI le attenuanti generiche da considerare equivalenti alle contestate aggravanti, non ostando i precedenti dell'imputato di tutt'altra natura. Di guisa che la pena può essere fissata in anni tre di reclusione, oltre pena accessoria e con esclusione del condono (non consentito dal titolo di reato) e della casa di lavoro (dato che è sufficiente una sola misura di sicurezza).

10.200. LO CASCIO Gaspare (nato nel 1963). - Nei confronti del LO CASCIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'assoluzione dubitativa era stata adottata dai primi giudici sulla considerazione che le affermazioni di CONTORNO sull'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, non avevano trovato adeguato riscontro. In effetti, osserva il collegio, le dichiarazioni suddette potrebbero dar luogo al sospetto e non ad altro.

10.201. LO CASCIO Gaspare (nato nel 1942). -

L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), tra loro unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 17 di reclusione e lire 120 milioni di multa, con il parziale condono, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, data la genericità delle rivelazioni di CALZETTA e di CONTORNO, il primo dei quali non lo aveva neppure conosciuto in sede di confronto.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto, con l'appello, l'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, ciò premesso, che la statuizione impugnata va nei termini seguenti riformata.

I primi giudici avevano infatti ritenuto provata l'affiliazione del LO CASCIO al sodalizio mafioso sulla base delle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva dichiarato (f.221040) di conoscere sia l'imputato che il fratello Giovanni (infra, al paragrafo successivo), definendoli entrambi pericolosi mafiosi, sullo stesso piano degli ZANCA,

con i quali erano infatti soliti riunirsi per imporre tangenti ed attuare ricatti ai commercianti. Gli stessi erano stati da lui incontrati nel corso di una riunione, a scopo di divertimento, tenutasi in una villa in località Gibilrossa di Francesco MARINO MANNOIA, ed alla quale erano state presenti molte persone gravitanti negli ambienti mafiosi emergenti (ff.402906 segg.).

Tali affermazioni - a giudizio di quella corte - avevano trovato conferma nelle dichiarazioni rese da CONTORNO, il quale aveva incluso i fratelli LO CASCIO tra gli "uomini d'onore" della "famiglia" di corso dei Mille (ff.456534 segg.), riconoscendo in fotografia l'odierno imputato (f.456604).

Quanto poi alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, la responsabilità dell'imputato era stata ugualmente dimostrata dalle stesse rivelazioni di CONTORNO, secondo il quale il LO CASCIO, unitamente a certo Domenico RUSSO (già imputato nel processo e condannato per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, ma nelle more ucciso), faceva la spola tra Palermo e Milano, mascherando tra carichi di agrumi e di frutta le partite di droga provenienti dalla raffineria dei PRESTIFILIPPO.

Il "pentito" aveva anzi raccontato (per il rilievo che il fatto assumerà nel processo sul piano delle prospettazioni difensive) che il LO CASCIO aveva pure costruito un edificio dove il RUSSO, al suo ritorno da Milano, si era installato per cominciare a gestire due negozi di frutta e verdura (ivi).



Orbene, a giudizio di questa corte, non può ritenersi validamente acquisita la prova dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ben vero, la pur generica affermazione di CALZETTA (ovviamente quella iniziale, avendo peraltro i primi giudici correttamente valutato l'irrilevanza della successiva condotta di ritrattazione da parte del "pentito" in piena crisi di identità) aveva trovato sostanziale specificazione nella indicazione di CONTORNO; ma costui, mentre era apparso (come si vedrà) bene informato sulle attività legali e illegali dell'imputato, si era in realtà ricordato di averlo saputo inserito nella "famiglia" di Ciaculli (ff.456536 segg.). Ed il fatto sintomatico (sul quale la difesa ha puntualmente speculato) è che, nel corso dello stesso interrogatorio, egli aveva compreso il fratello di costui, Giovanni, nella "famiglia" di Corso dei Mille (anzi con l'espressa indicazione: "Giovanni LO CASCIO, zio di Pietro ALFANO per parte di madre e fratello di Gaspare LO CASCIO" - f.456534).

E se può non essere questo neppure decisivo argomento per desumere (non certamente un mendacio, ma neppure) una carente o difettosa informazione da parte del "pentito", non può tuttavia nascondersi come la pur marginale perplessità sia stata resa viepiù consistente dalle precise dichiarazioni rese in questo dibattimento di appello da MARINO MANNOIA, il quale (confermando, come si dirà nel paragrafo seguente, che Giovanni LO CASCIO era "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio, integrata in quella

di Corso dei Mille) ha escluso che l'odierno imputato fosse stato effettivamente affiliato al sodalizio mafioso.

Le dichiarazioni di CONTORNO e di CALZETTA, peraltro, hanno una diversa, e questa volta coerente, chiave di lettura sul punto della frequenza degli ambienti criminali da parte del LO CASCIO per le attività di trasporto di droga mascherato fra carichi di frutta.

Laddove, la circostanza della costruzione di immobili per conto del RUSSO aveva trovato significativa conferma nelle dichiarazioni dibattimentali da costui rese, quando aveva appunto ricordato (all'udienza del 30 maggio 1986) che mentre lui era a Milano i lavori erano stati appunto intrapresi dall'odierno imputato.

E non va trascurato il rilevante apporto probatorio derivante dalle acquisizioni relative alla posizione processuale del RUSSO (non più devoluta in questa sede per morte dell'imputato, ma restando nel processo le relative risultanze), laddove era emerso (da intercettazioni telefoniche eseguite nel quadro delle indagini sul traffico internazionale di stupefacenti: ff.072842 segg.) che proprio costui ("Mimmo" RUSSO, secondo il tenore della conversazione attribuita al traffico predetto) era esattamente inserito in quel contesto criminale di stupefacenti.

Peraltro le proposizioni difensive che hanno sottoposto a penetrante critica le rivelazioni di CONTORNO hanno finito con il tradursi in prospettazioni implicitamente utili anche dal punto di vista dell'accusa, se è vero che (al di là delle specifiche contestazioni) è

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

stato dedotto che effettivamente l'imputato disponeva di un camion e che i "fratelli" RUSSO (figli) facevano commercio di generi alimentari (ancorchè iscritti come società in nome collettivo alla camera di commercio dal 1984, ma con questo ovviamente autorizzando a supporre che una coerente attività fosse stata ancor prima esercitata nell'ambito familiare).

Il riscontro conseguito dalla rivelazione di CONTORNO consente dunque di ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine al capo 22; mentre non altrettanto può dirsi per il capo 13, non essendo emerso (al di là dei "viaggi" descritti dal "pentito") alcun altro elemento sintomatico dell'organico inserimento nel sodalizio finalizzato a quel traffico.

Quanto alla determinazione della pena, la corte, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 80 milioni di multa (p.b. anni 4 e lire 45 milioni + 1/2 per aggr. = a. 6 e L.67.500.000 + 81 cpv.).

Vanno esclusi il condono e la misura di sicurezza detentiva, ferma restando la libertà vigilata data l'evidente pericolosità sociale dell'imputato risultante dagli atti.

10.202. LO CASCIO Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) e condannato alla pena di anni cinque, parzialmente condonata, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), per non aver commesso il fatto, e da quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), per insufficienza di prove. Ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione, data l'inconsistenza delle accuse di CONTORNO, peraltro in parte contraddittorie.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello, si è lamentato dell'assoluzione del reato di cui all'art. 416-bis (capo 10), motivata dall'insufficiente presupposto che l'imputato, al tempo dell'entrata in vigore della legge N. 646 del 1982, era detenuto.

In sede di discussione, le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di gravame.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che va in primo luogo adeguata al nuovo regime legale l'assoluzione dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale non è stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale (il quale, comunque, riconoscendo l'infondatezza dell'accusa, ha concluso in questa sede per la piena assoluzione del LO

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

962484

CASCIO).

Nel merito delle doglianze devolute, si osserva invece che la statuizione concernente il reato di associazione per delinquere non presta il fianco ad alcuna censura.

Nella sentenza impugnata, invero, si era dato atto che con il (più volte ricordato) rapporto del 13 luglio 1982 il LO CASCIO era stato indicato come affiliato ai gruppi di mafia "Vincenti" insieme al fratello Gaspare (supra par.10.201); e a conferma di questi legami associativi era intervenuta nel processo la dichiarazione (già ricordata nella sede richiamata) di Stefano CALZETTA, il quale aveva riferito come Giovanni LO CASCIO fosse un mafioso "pericoloso", dello stesso livello degli ZANCA, con i quali entrambi i fratelli si riunivano imponendo tangenti ai commercianti della zona.

Il "pentito" aveva poi precisato (di non ricordare specifici episodi sull'imputato, ma) che comunque lui stesso aveva incontrato i fratelli LO CASCIO in una riunione a scopo di divertimento in un villino in località Gibilrossa di Francesco MARINO MANNOIA, alla quale avevano partecipato personaggi di spicco delle "famiglie" mafiose (ff.402906 segg.).

Queste, pur generiche, indicazioni (delle quali si é fatta una valutazione critica nel paragrafo precedente) erano state comunque riscontrate dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva affermato che l'odierno imputato era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, anzi, come successivamente rettificato, di Brancaccio

(f.456534), raccontando come lo stesso avesse intrattenuto intensi rapporti con Domenico SANSEVERINO, un imprenditore edile coinvolto nell'organizzazione, e con il quale aveva costruito alcuni immobili nella zona della "Guadagna" (rientrante appunto nel territorio controllato dal cosca).

I primi giudici non avevano peraltro mancato di rilevare anche il valore indiziario degli accertamenti bancari dai quali era emerso un vasto movimento di assegni appunto tra il SANSEVERINO e il fratello dell'imputato, Gaspare LO CASCIO (che, come si ricorderà, aveva appunto formalmente espletato un'attività di costruzioni edili).

Le proposizioni difensive (oltre che sulle questioni riguardanti l'attendibilità dei "pentiti" e di quelli qui citati in particolare, delle quali si è data generale contezza nella parte III, cui occorre fare integrale rinvio) si sono dunque accentrate sulla specifica contestazione della chiamata in correità; deducendosi, da una parte, la equivocità dei fatti narrati da CALZETTA (anzi implicanti che, nell'unica occasione storicamente raccontata, la riunione non era di mafia ma di semplice divertimento), e dall'altra la mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo nella indicazione di CONTORNO circa l'affiliazione ad una cosca mafiosa.

Ora, già questa corte (come si è ricordato) ha sottoposto al vaglio processuale le medesime acquisizioni a proposito della contestuale chiamata in correità di Gaspare LO CASCIO (par.10.201), dando atto (in armonia con le giuste proposizioni difensive) che esse non potessero resistere al

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized cursive mark, and the second is a more legible cursive signature.

962486

dubbio di una equivoca portata, e proprio nel confronto con la posizione di questo imputato; il quale è stato invece raggiunto dalla specifica, chiara (e formulata senza alcuna incertezza), indicazione da parte di CONTORNO, che così ha potuto integrare il contenuto effettivamente generico dell'episodio narrato da CALZETTA.

E che la riunione conviviale di Gibilrossa (come peraltro confermato in questo dibattimento anche da MARINO MANNOIA, di cui si dirà) non avesse avuto uno specifico scopo di attuazione di un qualsiasi programma criminoso, non può certamente sminuirne il valore sintomatico; non soltanto perchè in realtà nulla di più aveva detto CALZETTA (il quale dunque non è stato colto in alcun mendacio, anzi ricevendo conferma, come si è detto, da MARINO MANNOIA), ma soprattutto perchè non è difficile desumere un significato indiziante dalla stessa partecipazione ad una riunione riservata agli esponenti delle cosche mafiose. Laddove, tale ultima sintomatologia non è a sua volta smentita dal fatto che il fratello dell'imputato, secondo le conclusioni di questa stessa corte, non era accertatamente un affiliato, poichè la di lui partecipazione all'incontro risultava comunque qualificata dal vincolo di parentela e dal dimostrato ruolo di soggetto prestatosi a trasporti di droga per conto di alcuni associati mafiosi.

Ma in realtà, una contestazione di questa fonte non tiene conto del fatto che la circostanza rivelata dal collaboratore, in sè stessa magari di portata ambigua, assume un valore indiziario concorrente, meritevole di

ulteriore e specifica integrazione con le altre risultanze.

Ed alla, già ricordata, chiamata in correità da parte di CONTORNO si è significativamente aggiunta la rivelazione di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato (come si è detto) i fatti descritti dagli altri "pentiti" ed ha ribadito appunto che il LO CASCIO (a differenza giustappunto dal fratello) era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio (e chi - come si è detto nella parte generale - pretendesse di leggere in queste pagine del processo una strumentale posizione di supporto, da parte di MARINO MANNOIA, rispetto alle risultanze processuali scaturite nelle fasi del processo alle quali lui aveva assistito, dovrebbe prendere atto di come, significativamente appunto in questo caso, il "pentito" ha mostrato la sua intrinseca attendibilità nell'escludere dal sodalizio uno dei due fratelli pur colpito da non trascurabili indizi di colpevolezza).

Quanto, poi, alle doglianze del pubblico ministero, il quale ha insistito nell'applicazione del regime sanzionatorio di cui alla fattispecie dell'art. 416-bis c.p., questa corte deve rilevare, in sintonia con le premesse svolte nel par.4.7 (dove si è affermata la compatibilità con la condizione carceraria della permanenza del vincolo associativo, purchè ne risulti superata l'empirica presunzione di segno contrario), che nessuna risultanza del processo ha consentito di attestarne la fondatezza, fino cioè alla dimostrazione dell'esistenza di elementi sintomatici di segno univoco e certo (diversi dai semplici



contatti di vita carceraria).

La sentenza impugnata va, in definitiva, confermata, dovendosi peraltro disattendere le istanze subordinate della difesa tendenti al conseguimento di attenuazioni e di benefici, che non sarebbero giustificati dalla personalità dell'imputato, come risulta dagli atti, nonché dalla natura del sodalizio associativo oggetto di questo processo.

10.203. LO CASCIO Giuseppe. - Nei confronti del LO CASCIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'assoluzione dubitativa era stata giustificata dai primi giudici sulla considerazione che le affermazioni di CONTORNO sull'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, non avevano trovato adeguato riscontro. Però, in effetti, osserva la corte, esse potrebbero dar luogo a soli sospetti e non ad altro.



10.204. LO CASCIO Salvatore . - Nei confronti del LO CASCIO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'assoluzione dubitativa era stata giustificata dai primi giudici sulla considerazione che le affermazioni di CONTORNO sull'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, non avevano trovato adeguato riscontro. Come si è detto nel paragrafo precedente le dichiarazioni di CONTORNO in effetti, non riscontrate, potrebbero dar luogo a sospetti ma non ad altro.


10.205. LO IACONO Andrea. - L'imputato é stato giudicato responsabile in primo grado dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, parzialmente condonati, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello deducendo l'intrinseca inutilizzabilità delle fonti di prova evidenziate dall'accusa e formulando istanze subordinate.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che va innanzitutto adeguata al nuovo regime legale la formula dubitativa in ordine ai capi 13 e 22, posto che contro la relativa statuizione non é stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto, ai fini reclamati dalla difesa, che l'imputazione di traffico di stupefacenti era sorretta dai non sottovalutabili rapporti

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more upright.

cartolari con noti esponenti anche implicati nel traffico medesimo).

Nel merito, poi, delle imputazioni concernenti l'associazione mafiosa (da configurare nei termini precisati nella parte IV), si osserva che il LO IACONO era stato indicato da BUSCETTA quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio (ff.450004-450152) e da lui riconosciuto in fotografia (f.450242).

Peraltro, era stato ricordato come l'imputato, che era titolare di un negozio di biancheria e di abbigliamento, aveva fornito gratuitamente a Felicia BUSCETTA, figlia di Tommaso BUSCETTA, un corredo di nozze, e tali fatti erano stati perfino confermati da costei (ff.459312 segg.).

Anche CONTORNO (f.456570) aveva rivelato che il LO IACONO faceva parte della "famiglia" di Brancaccio (a differenza del fratello Pietro, che invece era affiliato a quella di Santa Maria di Gesù); e le complessive risultanze erano state significativamente confermate da almeno due ordini di circostanze intrinsecamente indizianti.

In primo luogo, infatti, il nome dell'imputato era stato rinvenuto compreso in un elenco di invitati al matrimonio fra Benedetta SAVOCA (figlia del "boss" di Brancaccio, Giuseppe SAVOCA) ed Attilio CORRAO (elenco ritrovato durante una perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo, nel corso delle indagini scaturite dall'omicidio DALLA CHIESA) e che comprendeva il nome di personaggi tutti di spicco del sodalizio mafioso, come GRECO, SPADARO, CASELLA, DI SALVO, ed altri: f.402960); inoltre, le

stesse indagini bancarie avevano consentito di verificare l'esistenza di rapporti fra il LO IACONO e diversi personaggi mafiosi o loro prestanomi (Salvatore FAZIO, par.10.132, Giuseppe LUPPO, par.10.217).

Queste risultanze probatorie, messe in luce (nei termini sintetizzati) dai primi giudici, resistono certamente - a giudizio della corte - alle convergenti censure difensive (sia nei termini generali, di cui alla parte IV di questa sentenza, sia) nello specifico riferimento alla posizione dell'odierno imputato.

Esse, in particolare, non solo non sono rimaste in alcun modo svalutate dalle generiche doglianze circa la loro genericità (difatti, come si é detto nella sede richiamata, di nessun altro utile contenuto potrebbe essere dotata la chiamata in correità afferente all'adesione ad un sodalizio criminoso connotato dalle note regole di segretezza e di organizzazione verticistica), ma sono state ulteriormente suffragate, fino a livelli di inoppugnabile certezza processuale, dalle nuove acquisizioni che hanno qualificato lo svolgimento del giudizio di appello.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE ha ricordato (pagg.271, 489 segg., 625, 672 dich. istr.) di avere conosciuto anche l'odierno imputato (del quale ha pure fornito una descrizione fisica riconoscendolo poi in fotografia), precisando che lo stesso non era tuttavia affiliato alla medesima "famiglia" del fratello Pietro (Santa Maria di Gesù); laddove, una tale (per certi versi insolita, anche se non rara) particolarità finisce con



l'attestare la puntuale attendibilità della fonte (dunque in esatta consonanza con quelle già ricordate).

Ed inoltre MARINO MANNOIA, l'ultimo pentito escusso in questo processo, di comprovata e qualificata conoscenza degli organigrammi delle cosche mafiose, ha a sua volta confermato le stesse circostanze, ivi compresa l'affiliazione alla "famiglia" di corso dei Mille (come è noto, contigua ed integrata in quella di Brancaccio).

Di guisa che riacquistano, come è intuitivo, significativo valore concorrente anche gli accertati rapporti cartolari (di cui si è detto), tutti attestanti appunto la contiguità di rapporti proprio con grossi esponenti di quella specifica aggregazione mafiosa (FAZIO, LUPO).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice

962495

di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.



10.206. LO IACONO Antonino. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati tra loro per continuazione, e condannato, con il parziale condono, alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello dolendosi della totale inadeguatezza delle prove addotte dall'accusa e della equivocità dei fatti indicati quali riscontri.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello per dolersi dell'erronea esclusione delle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti, nonché dell'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi e il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni impuginate possono essere solo in parte condivise.

Difatti, la corte di primo grado aveva osservato che il LO IACONO (descritto come "un figlio di uno dei fratelli LO IACONO, sposato con la figlia di Giuseppe DI MAGGIO" e riconosciuto in fotografia come "Nino" LO IACONO, genero di Giuseppe DI MAGGIO: ff.456537-456604) era stato indicato da

962497

Salvatore CONTORNO come appartenente alla "famiglia" di Brancaccio. Il "pentito" aveva riferito che l'imputato gli era stato presentato come "uomo d'onore" appunto dallo zio, Pietro LO IACONO, ed aveva ricordato che lo stesso poi si occupava attivamente del commercio di droga assieme a Pino SAVOCA ed al cognato Pietro DI MAGGIO, arrestato a Terni perchè sorpreso in possesso di mezzo chilogrammo di eroina.

Le circostanziate e dunque attendibili dichiarazioni di CONTORNO avevano trovato, nella valutazione di quei giudici, riscontro nelle ulteriori acquisizioni processuali e in particolare nei numerosi rapporti di affari intrattenuti dal LO IACONO con esponenti mafiosi.

Si era infatti accertato (ff.402682 segg.) che aveva prestato a suo favore una fidejussione quel Michele GRAVIANO, ucciso nella "guerra di mafia" del 1982, e di cui si è parlato più volte (par. 6.1, 10.160 segg.); e si erano individuati alcuni rapporti cartolari ritenuti significativi (come l'assegno di lire 1.200.000 da lui ricevuto ed emesso da Giuseppe D'ANGELO all'ordine della "Meccanica" s.r.l., facente capo a Gregorio MARCHESE; l'assegno di lire 5.000.000 ed altri titoli, richiesti dall'A.S.P.O. dei GRECO di Ciaculli; l'assegno circolare di lire 7.000.000 richiesto da tale Romano PIEVANI, sospettato di illeciti traffici e in particolare di mediazioni bancarie a favore di esponenti della mafia, tanto che esso era compreso in una serie di titoli uno dei quali negoziato da Michele GRECO; ed infine l'assegno di lire 10.000.000, emesso da Domenico FEDERICO all'ordine di Domenico SANSEVERINO, il quale lo aveva girato

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

al LO IACONO).

Peraltro il LO IACONO, assieme al SANSEVERINO, era stato socio nella società immobiliare "Orsa Maggiore", che era stata individuata come impresa di copertura e di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite delle cosche.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che il LO IACONO, secondo le ricordate rivelazioni di CONTORNO, si dedicava attivamente al traffico in questione insieme al cognato Pietro DI MAGGIO ed a Pino SAVOCA. E tanto aveva trovato conferma, a giudizio di quella corte, nel fatto che il DI MAGGIO era stato appunto arrestato nel 1981 a Terni, nonché nel fatto che l'imputato era stato a sua volta arrestato proprio a Rimini, insieme al cognato ed a casa della suocera (f.243139); oltre che nel valore indiziario scaturente dagli accertamenti bancari di cui si è detto e in particolare dall'assegno proveniente da Romano PIEVANI, indicato dalla guardia di finanza come débito al traffico di stupefacenti, e che probabilmente costituiva il corrispettivo della partecipazione al traffico.

Le agevoli speculazioni difensive sulla portata solo eventuale (e difatti testualmente espressa in termini di probabilità sul piano della stessa motivazione) del riscontro cartolare, non possono che trovare utile ingresso tra le doglianze qui devolute; dandosi atto, per vero, che nessuna di quelle dedotte circostanze (meno che mai l'arresto del parente o il luogo di rifugio per la

latitanza) potesse assurgere alla dignità di riscontro della rivelazione (e non, sul punto, chiamata in correità) da parte di CONTORNO (di un "pentito" cioè che magari altre volte, secondo le valutazioni autorizzate da altre indagini, ha lanciato accuse di traffico di stupefacenti che non hanno resistito al vaglio processuale, come nel caso addirittura emblematico dei DI CARLO). Laddove essa non è certamente, prima facie, inattendibile, specie considerato il contesto ambientale e familiare nel quale si muoveva l'imputato, ma diviene, e in definitiva per le stesse ragioni, specularmente rivisitata, quanto meno ambivalente proprio in relazione al fatto che anche il "pentito", a sua volta, potrebbe avere acquisito deformate informazioni per l'identico inquinamento suggestivo dipendente dalle relazioni intrattenute dal LO IACONO.

Che poi i rapporti cartolari, e la stessa cointeressenza in società di sospetta connotazione mafiosa, possano con certezza attestare, in aggiunta all'inserimento nel sodalizio associativo, la contestuale ingerenza nell'organizzazione preordinata al traffico di droga, potrà pure corrispondere - certamente - ad una buona valutazione presuntiva; ma non può giammai ricavarne una valida conclusione sorretta dal necessario rigore probatorio, e ancora una volta per quella immanente ambiguità individuabile in un complesso di relazioni interpersonali comunque giustificate anche dall'appartenenza al sodalizio.

In realtà, se dunque fondati si sono rivelati gli sforzi difensivi tendenti a fornire a ciascuno di quei

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

rapporti economici una sua formale giustificazione, ciò è da ricollegare non già ad un comprovato successo di questo risultato probatorio (perchè non è dubbio che, al di là delle apparenti spiegazioni, resta comunque il fatto sintomatico di un collegamento a situazioni ambientali non raggiungibili da chiunque: basti pensare alle cointeressenze nelle società destinate al riciclaggio), ma al fatto che, in definitiva, la maggiore e decisa consistenza dell'impianto accusatorio per l'associazione per delinquere di tipo mafioso ha finito con l'indebolire quello riferito alle imputazioni di stupefacenti, rendendo insuperabile il dubbio che già poteva ricavarsi nelle stesse valutazioni dei primi giudici.

Difatti, quanto all'affiliazione del LO IACONO al sodalizio mafioso, nessun dubbio può ravvisarsi nè ai margini delle denunciate incongruenze delle rivelazioni di CONTORNO, nè riguardo alla personalità dell'imputato, che la difesa si è prodigata di delineare nei suoi aspetti di vita di relazione ufficiali e leciti (dati, questi ultimi, del tutto irrilevanti, come si è detto in molte premesse di carattere generale, data la natura stessa del sodalizio mafioso e soprattutto la sua propensione a dilagare verso forme apparentemente più immuni della realtà sociale).


Perchè, quanto alle specifiche contestazioni sulla chiamata in correità da parte del "pentito" (mentre quelle riferibili a questioni di ordine generale sono state trattate nella parte III), non può dubitarsi della sterilità della pur suggestiva critica difensiva ai margini della

consecuzione cronologica delle dichiarazioni di CONTORNO, il quale, nel corso del primo interrogatorio (f.456537), aveva dimostrato (parlando, come affiliato mafioso, di "un figlio di uno dei fratelli LO IACONO, sposato con la figlia di Giuseppe DI MAGGIO") di non conoscere neppure per nome quello che, poco tempo dopo, avrebbe perfino confidenzialmente chiamato "Nino" (nel corso della ricognizione fotografica al f.456604) e del quale avrebbe poi raccontato vicende di vita (e di traffici) del tutto particolareggiate (f.456679, cit.).

In realtà, non può sfuggire come (la difesa tradisca alla fine una sua sottile contraddizione di fondo, laddove) si dimentica che proprio la prima chiamata in correità era appunto corredata da riferimenti inequivocabilmente riguardanti l'imputato; di tal che, seppure si volesse ipotizzare - per esigenza dialettica - che le cognizioni o informazioni di CONTORNO possano essere state "integrate" da fonti estranee di qualsiasi genere, la sua genuina attendibilità, quanto meno nei dati di conoscenza originari, non potrebbe essere comunque contestata.

Il fatto è, tuttavia, che al di là di questi sforzi difensivi il quadro probatorio si è ulteriormente e definitivamente arricchito delle nuove acquisizioni processuali, dal momento che i "pentiti" escussi in fase di appello hanno univocamente confermato l'affiliazione del LO IACONO al sodalizio mafioso.

Difatti, in primo luogo, CALDERONE ha riconosciuto nella foto dell'imputato qualcuno che lui aveva conosciuto



(pag. 715 dich. istr.): e non possono colpire nel segno le deduzioni che tanto sarebbe ambiguo ed irrilevante, non potendosene negare la evidente portata indiziante; ma soprattutto, e in secondo luogo, MARINO MANNOIA (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha chiaramente confermato che egli era appunto un "uomo d'onore" di Corso dei Mille ("famiglia" contigua e sostanzialmente comprendente quella di Brancaccio).

La sentenza impugnata va dunque confermata solo quanto alle imputazioni associative.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in

anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Va, infine, ordinata la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, data l'assoluzione dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti.



10.207. LO IACONO Giovanni. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, parzialmente condonata, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la genericità e la inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti", non riscontrate da validi elementi processuali oggettivi.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità) e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che va in primo luogo adeguata la formula assolutoria dubitativa (contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione) per i capi 13 e 22 (dandosi comunque atto della esiguità della prova, basata sui rapporti personali e cartolari, di cui si dirà).

Nel merito delle doglianze riguardanti l'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva

962505

che la sentenza impugnata non merita censura.

Invero l'imputato era stato indicato da Tommaso BUSCETTA come il terzo dei fratelli LO IACONO, appartenente alla "famiglia" di corso dei Mille (ff.450153 segg.).

Tale dichiarazione aveva trovato conferma nelle parallele rivelazioni di Salvatore CONTORNO, il quale dopo aver parlato dei fratelli Pietro e Andrea LO IACONO, aveva riferito che vi era anche un terzo fratello, Giovanni, anch'egli "uomo d'onore", del quale tuttavia non conosceva la "famiglia" di appartenenza.

Peraltro, concorrenti riscontri sull'appartenenza del LO IACONO a "cosa nostra", erano stati individuati nelle indagini bancarie, dalle quali era emerso che erano pervenuti all'imputato, sia pure attraverso Andrea LO IACONO, assegni emessi da personaggi di sicura contiguità mafiosa, come Salvatore FAZIO e Giovan Battista INCHIAPPA.

Le doglianze difensive, in buona parte concentrate nel tentativo di dimostrare l'irrilevanza di queste relazioni di affari, non hanno tuttavia indebolito l'impianto accusatorio; il quale si è peraltro arricchito di ulteriori e convergenti elementi di prova (non certamente intaccati da alcuna possibile motivazione dei rapporti cartolari, comunque sintomatici di contatti inseriti in un ben qualificato contesto ambientale, quale lo specifico gruppo criminale di corso dei Mille, al quale appartenevano appunto l'imputato e gli altri soggetti sopra indicati).

Sono stati infatti acquisite in questo giudizio di appello le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, i



quali hanno pienamente confermato l'appartenenza del LO IACONO al sodalizio mafioso, ribadendo che costui era appunto il "consigliere" della "famiglia" di corso dei Mille (il CALDERONE ne ha pure riconosciuto l'immagine in una fotografia sottopostagli: cfr. pag. 271, 275, 489, 490, 659, 672 dich. istr.; si vedano pure le dichiarazioni dibattimentali di MARINO MANNOIA ud. 5 gennaio 1990).

Le coerenti e convergenti chiamate in correità impongono la conferma della statuizione dei primi giudici sul punto dell'affermazione di responsabilità.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in

anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.



10.208. LO IACONO Pietro - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto e lire centosessanta milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto con varie formule da tutte le imputazioni di omicidio ascrittegli.

Contro queste statuizioni ha proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione per i capi 81, 82 (omicidio di Stefano BONTATE) e 89 (omicidio di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore e Angelo FEDERICO), sul rilievo che, avendo assunto la "reggenza" della "famiglia" di S. Maria di Gesù (unitamente a Giovan Battista PULLARA'), dopo la morte del BONTATE, l'imputato non potesse che essere stato partecipe del programma omicidiario.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto in sede di gravame l'esiguità della pena inflitta, l'erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti, ed infine l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi ed il reato-scopo.

L'imputato ha chiesto l'assoluzione da tutte le

imputazioni, data la inattendibilità delle fonti di accusa.

Al dibattimento il procuratore generale ha invocato la massima pena, per la ritenuta responsabilità per gli omicidi, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione del LO IACONO, quanto alle imputazioni di omicidio oggetto delle impugnazioni devolute, è stata trattata nei par. 6.6. e 6.8, ai quali occorre fare rinvio (ma che qui vanno richiamati per i concorrenti rilievi ai fini delle imputazioni oggetto di separata valutazione in questa sede).

Come si è detto dunque in quelle parti della presente sentenza, il LO IACONO era stato raggiunto da convergenti acquisizioni, attestanti il suo ruolo emergente di "reggente" (assieme a Giovan Battista PULLARA') della famiglia di S. Maria di Gesù, carica conferitagli dai nuovi assetti mafiosi (e particolarmente per espresso gradimento di Salvatore RIINA, dinanzi al quale era stato condotto da Michele GRECO) onde assicurare una direzione del clan dopo il "tradimento" e la punizione di Stefano BONTATE; carica, dunque, rivestita anche nelle fasi ulteriori della guerra di mafia, subito dopo contrassegnata dalla conseguente punizione dei corresponsabili del tentato colpo di mano ideato dal BONTATE e dai suoi alleati (tutti oggetto di sistematica persecuzione, secondo i profili ricostruttivi approfonditi nel par. 6.1, che non possono essere trascurati ai concorrenti fini di valutazione).

Va, poi, ricordato (nella sintesi riepilogativa che

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

qui si impone) che il LO IACONO era stato successivamente coinvolto (ed arrestato) nel cosiddetto "blitz di Villagrazia", allorquando cioè, il 19 ottobre 1981, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di quella località palermitana sorprendendo numerosi mafiosi a convegno (nei termini appunto più volte esaminati; ma si veda, ancora, il par. 6.1). Nel processo che ne era seguito, conclusosi con sentenza della corte di appello del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988 (e cioè nelle more della instaurazione di questo giudizio di appello), il LO IACONO era stato, con gli altri, giudicato responsabile del reato di associazione per delinquere.

Tali premesse meramente storiche definiscono dunque, in primo luogo, l'ambito delle valutazioni rimesse a questa corte, essendo evidente che, quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, il compito decisionale si esaurisce nella valutazione dei comportamenti successivi all'arresto e cioè, in ultima analisi, di quelli riferibili al periodo della detenzione dell'imputato, al precipuo scopo di stabilire se la ulteriore permanenza del vincolo associativo pur nella condizione carceraria, ai fini già compiutamente trattati, in termini generali, nel par. 4.7 (al quale va fatto, ovviamente, rinvio, per le premesse della decisione, qui basata sulle specifiche acquisizioni probatorie).

Dovendosi, dunque, stabilire la non-interruzione del vincolo associativo sulla base delle risultanze raccolte nel processo, questa corte ritiene positivamente dimostrata la

effettiva e perdurante affiliazione del LO IACONO malgrado la ininterrotta detenzione subita.

L'avvertenza che qui si impone, oltre ai richiamati profili di motivazione circa il ruolo di primo piano dell'imputato nel sodalizio mafioso (e, s'intende, oltre alle premesse di ordine generale circa la compatibilità dell'accusa con la condizione carceraria), è che i dati ulteriori, oggetto della specifica indagine seguente, devono essere collegati, in una inscindibile interdipendenza logica e storica, con le risultanze attinenti (non soltanto all'accertata pregressa affiliazione del medesimo al sodalizio, nei termini coperti dall'intangibile giudicato separatamente intervenuto, ma anche) alla verificata operatività del ruolo da costui assunto nel quadro dello sviluppo degli assetti mafiosi.

Non può, infatti, trascurarsi che il LO IACONO aveva assunto, nella contingenza della gravissima crisi istituzionale dell'organizzazione mafiosa, un preciso ruolo direttivo (in termini che possono essere di certo valutati liberamente, a prescindere dalla specifica estensione di quel giudicato), grazie al quale la "famiglia" di S. Maria di Gesù doveva dunque (ri)acquistare una normale gestione operativa, ricucendo gli strappi cagionati dalla cruenta faida e assicurando quindi una nuova e tranquilla sopravvivenza a vantaggio di quegli associati che, non essendosi schierati dalla parte del BONTATE (al pari, per esempio, di Girolamo TERESI e dei suoi fidi collaboratori), erano stati riconosciuti incolpevoli nel (perverso) giudizio

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

della "commissione" di "cosa nostra".

Richiamando allora integralmente quanto si è detto nelle sedi citate (ripetesi, indispensabile supporto della ulteriore valutazione), va osservato che non può affatto dubitarsi della sicura permanenza del vincolo associativo.

Difatti, l'immanente ruolo direttivo del LO IACONO, non intaccato dalla vicenda carceraria, si coglie in primo luogo in uno dei brani delle rivelazioni di CONTORNO, laddove il "pentito", nel raccontare i fatti da lui (in parte vissuti e in parte) appresi circa la soppressione dei TERESI, FEDERICO e DI FRANCO (nei termini sottoposti ad ampia verifica nel richiamato par.6.8, specie sul punto del confronto con le rivelazioni di MARINO MANNOIA, oggetto di non trascurabili momenti di riflessione), aveva riferito di avere avuto in carcere un significativo colloquio con il LO IACONO, il quale gli aveva detto "di non avere potuto far nulla per Mimmo TERESI, perchè quest'ultimo si incontrava con Salvatore INZERILLO all'insaputa di tutti ed anche di esso LO IACONO, per cui non ispirava più alcuna fiducia" (f.456561). La conversazione tra i due "mafiosi", chiaramente schierati ormai in posizioni critiche e dunque apertamente connotata da tangibili spunti di diffidenza reciproca, aveva peraltro avuto uno svolgimento breve (perchè il LO IACONO, come riferito dal CONTORNO, si era fatto subito cambiare di sezione) ma non occasionale, di guisa che se ne potesse supporre la natura estemporanea, alla stregua di due conoscenti che, incontrandosi, non possono tacere di fatti di comune interesse. Perchè, sempre

secondo il racconto del "pentito" (che sul punto non vi è motivo di sospettare circa la sua veridicità, trattandosi di particolari dopotutto non essenziali nell'economia delle rivelazioni complessive), era stato proprio il LO IACONO che era andato a trovarlo in cella (passim).

E l'episodio si connota così di notevoli spunti indiziari, posto che il LO IACONO, nella sua qualità di "reggente" incappato nell'infortunio di Villagrazia, nessun'altra ragione avrebbe avuto di rivolgere le sue attenzioni al "soldato" CONTORNO (peraltro traditore e già oggetto di "condanna a morte" da parte della "commissione" di "cosa nostra" se non quella di esplorare il suo atteggiamento attuale, a seguito del di lui arresto (per i noti fatti romani di omicidio in danno di Duilio FRATONI, droga e armi: v. par.3.4).

Il processo, in primo grado, aveva poi acquisito le rivelazioni di altri due "pentiti", ANSELMO e CONIGLIO, i quali avevano rispettivamente raccontato episodi ugualmente significativi.

Il primo (f.459492) aveva riferito che all'interno del carcere dell'Ucciardone (e cioè in una sede di istituzionale "rispetto" verso i detenuti di spessore mafioso) LO IACONO svolgeva una vera e propria funzione da "paciere", tenendo a bada le sezioni e riducendo alla ragione i giovani più turbolenti (atteggiamento che, con scarso successo dialettico, la difesa ha cercato di qualificare in termini positivi, e infatti implicanti non già un ruolo di persona al di fuori dei quadri criminali ma anzi, nel contesto, di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the end of the document.

vero e proprio autorevole mediatore di ordinari interessi, riconosciuto soltanto ai personaggi di incontestato carisma mafioso: ancorchè, come nel caso appunto del LO IACONO, utilizzato per una composizione bonaria, da mafioso di "vecchio stampo").

Il CONIGLIO, dal canto suo (ff.504611 segg.), aveva confermato le stesse circostanze aggiungendo particolari ulteriormente significativi ("... Giovanni BONTATE si è oggi alleato con i "vincenti" e all'Ucciardone è divenuto "figlioccio" di Pietro LO IACONO, il quale è additato da tutti i mafiosi reclusi come "l'uomo della pace"", difatti, anche un altro detenuto gli aveva confidato "che "u zu Pitrino" LO IACONO è "il paciere" che viene utilizzato da tutte le "famiglie", le quali normalmente dispongono di un consigliere"); in termini cioè del tutto univocamente attestanti un perdurante ruolo di capo mafioso nel carcere.

Anche MARINO MANNOIA, nelle numerose rivelazioni fatte in questo dibattimento sul conto del LO IACONO, ha riferito alcuni eloquenti episodi; fra i quali, in primo luogo, quello del racconto, anche a lui fatto, delle modalità della soppressione dei quattro (TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, DI FRANCO), questa volta (come si è detto nel par.6.8) in termini circostanziati (pag. 235 dich. istr.), oltre ai particolari attinenti al "blitz di Villagrazia", dai quali, nella descrizione del "pentito" (pag. 233 dich. istr.), il LO IACONO aveva preso spunto per definire la personalità e il ruolo di vari associati mafiosi (atteggiamenti, dunque, chiaramente implicanti la


consapevole esternazione di un ruolo esponenziale nel sodalizio).

MARINO MANNOIA ha, infine, raccontato l'episodio di un comunicato letto da Giovanni BONTATE in aula di udienza (con il quale i detenuti asseritamente si dissociavano dalla uccisione di un bambino, che si era sospettata come addebitabile alla mafia), che aveva suscitato le proteste di tutti, per le gravi implicazioni di indiretta conferma dell'esistenza dell'organizzazione; e, ancora una volta, la questione era passata al vaglio (anche) del LO IACONO (pag. 258 dich. istr.).

Tali risultanze impongono dunque di ritenere provata la permanenza del vincolo associativo e, poichè la nuova condotta costituisce, con intuitiva evidenza, la prosecuzione di quella già oggetto di giudicato, la corte ritiene di dover applicare una pena ulteriore a titolo di continuazione e che può stabilirsi in anni quattro di reclusione.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si osserva che i primi giudici avevano fondato il loro convincimento sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva indicato il LO IACONO come uno dei più attivi trafficanti di eroina (f.450252). Il dato era stato ulteriormente sorretto dalla generica considerazione (che questa corte ha disatteso nei termini generali: v. parti IV e V) che specie un "capo" non potesse che essere partecipe dei traffici di stupefacenti.

Ma non vi è chi non veda l'estrema povertà di queste

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

risultanze, non solo non corredate da alcun riscontro oggettivo, ma soprattutto neppure dotate di intrinseca consistenza (specie a fronte delle fondate allegazioni difensive circa l'accertata liceità, nella sede di prevenzione, del suo patrimonio, contro le quali l'accusa non ha potuto opporre alcun efficace argomento storico o logico, come si desume appunto dalle stesse conclusioni del procuratore generale).

Di tal che si impone la pronuncia assolutoria nella formulazione unificata.

All'esito del giudizio è conseguenziale la pronuncia di scarcerazione.

10.209. LOMBARDO Giovanni. - L'imputato e' stato per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e con formula piena dalle altre imputazioni concernenti gli stupefacenti.

Contro la prima statuizione soltanto hanno proposto appello il procuratore generale, che non ha presentato motivi (come da separata declaratoria di inammissibilita'), il procuratore della Repubblica, che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' sulla base delle prove acquisite, nonche' lo stesso imputato, che ha dal canto suo reclamato la formula piena.

In questo dibattimento di appello il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, tanto premesso, la corte che in effetti le prove acquisite non consentono una sicura affermazione di responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di associazione per delinquere contestatigli.

Difatti, le stesse rivelazioni dei "pentiti" CONTORNO e CALZETTA non hanno evidenziato in modo univoco elementi tali da dimostrare che il LOMBARDO, al di fuori di una certa pur sospetta, contiguita', fosse inserito nell'organizzazione criminosa. Il primo si e' limitato a riferire che costui era "legato" alla famiglia di Ciaculli per avere sposato una sorella dei BUFFA; ed il secondo,

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

analogamente, che il LOMBARDO era "tutta una cosa" con gli stessi.

A supporto di tali equivoci elementi di giudizio avrebbero dovuto valutarsi i risultati degli accertamenti patrimoniali eseguiti; ma ne e' emerso che l'imputato aveva emesso alcuni assegni a favore dei BUFFA e ZANCA (anche con gli stessi legato da vincoli di affinita') e ricevuto altri assegni da parte di alcune persone ritenute di sospetta appartenenza al sodalizio criminoso. Per tutti questi, tuttavia, il LOMBARDO ha fornito una spiegazione (prestiti, affari vari), sulla cui attendibilita' una specifica indagine processuale non e' stata resa possibile.

Solo in relazione ad una firma di girata su un assegno di £.10 milioni emesso da tale Nunzio BARBAROSSA, di sospetto spessore criminale, si sarebbe potuto inferire un indizio nel senso dell'accusa; ma, avendo l'imputato disconosciuto la sottoscrizione, si era proceduto a perizia grafica, i cui risultati sono stati contraddittori. Pur potendo apparire prima facie plausibile il giudizio del prof. Amato MIRANDA, che ha rilevato talune analogie non casuali con le scritture di comparazione, deve tuttavia condividersi il dubbio dei primi giudici, sostanzialmente basati sulle diverse conclusioni degli altri periti, che hanno invece insistito sull'esistenza di sicure differenze di scrittura.

In un simile contesto probatorio, appare conforme a giustizia mantenere la pronunzia assolutoria, pur adeguata al nuovo regime processuale che ha unificato le formule

relative.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name.


10.210. LOMBARDO Sebastiano. - Nei confronti del LOMBARDO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto del LOMBARDO convergevano le rivelazioni di SINAGRA e di CALZETTA, alle quali si sono aggiunte quelle di MARINO MANNOIA.

Contro le assoluzioni dai capi 13 e 22 erano state invece proposte impugnazioni del pubblico ministero, dichiarate separatamente inammissibili.

10.211. LO MEO Costantino. - La posizione di questo
imputato e' stata trattata nel par.10.32.

Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are a smaller, simpler mark to its right.

962522

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 12

962523

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.212. LO PRESTI Salvatore. - L'imputato è stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, in quanto le accuse di BUSCETTA erano inattendibili e prive di riscontri, e in subordine deducendo la continuazione rispetto a precedenti condanne.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha concluso per la conferma della sentenza; mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime legale la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale la pubblica accusa non ha proposto gravame (dandosi atto, per i fini reclamati dalla difesa, che in realtà il dubbio era sostanzialmente basato sul, del tutto inconsistente, postulato che ogni mafioso potesse avere trafficato in droga).

Va, invece, condiviso il convincimento espresso dai

152520

primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

La decisione era stata, infatti, basata sulle rivelazioni di BUSCETTA, il quale aveva riferito che il LO PRESTI gli era stato presentato quale membro della "famiglia" di Porta Nuova, presso il carcere dell'Ucciardone, dove entrambi si trovavano detenuti (f.456540); e tanto aveva trovato eloquente conferma nei precedenti di vita e giudiziari.

Per vero, il LO PRESTI era stato arrestato il 28 novembre 1970 dai carabinieri di Castelfranco Veneto in compagnia di Giuseppe GALEAZZO, Salvatore RIZZUTO e Gaetano FIDANZATI, mentre tutti insieme, a bordo di due autovetture con targhe false ed armati di pistole e fucili a canne mozze, si trovavano nei pressi dell'abitazione di Giuseppe SIRCHIA; e che l'intenzione del gruppo criminale fosse stata quella di attentare alla vita di costui sarebbe pacificamente emerso dalle indagini successive (e confermato fino alle risultanze di questo processo, come da par.6.4, al quale si rinvia per la dimostrazione dell'ulteriore nesso tra quei fatti e le vicende di mafia connesse agli assetti della fine degli anni settanta, ancorchè la relativa indagine sia stata conclusa, in coerenza con i fatti storicamente noti e con le emergenze processuali, e in disaccordo con la prospettiva acritica dell'accusa, con la considerazione che quel delitto, a quel tempo, interessasse poco i "corleonesi" e molto di più BONTATE ed i suoi



722222

"amici").

Non può dunque dubitarsi che l'impianto accusatorio, al di là delle immotivate doglianze della difesa, sia stato correttamente basato non certo su una apodittica ed incontrollata (anche nei suoi imperscrutabili atteggiamenti interiori) chiamata in correità da parte di BUSCETTA (per vero, nella specie qualificata dalla comune appartenenza alla "famiglia" di Porta Nuova), ma su una adeguata valutazione di dati indiziari univoci e logicamente convergenti.

E le ulteriori acquisizioni di questo dibattimento di appello hanno poi definitivamente eliminato ogni eventuale residua incertezza.

Infatti sia CALDERONE (pag. 490 dich. istr.) che MARINO MANNOIA (pagg. 37, 118 segg. dich. istr.; udienza 5 gennaio 1990) hanno concordemente attestato che il LO PRESTI era appunto quell'"uomo d'onore", assai vicino ed elemento di fiducia del "capo" di Porta Nuova Pippo CALO'; tanto che, come ricordato da MARINO MANNOIA, egli aveva mantenuto in carcere un prestigio non indifferente.

Non può, poi, condividersi la prospettiva difensiva di unificazione del fatto, sotto lo stesso disegno criminoso, rispetto alle vicende del 1970; perchè se magari fin da quei tempi così risalenti l'imputato poteva essersi predisposto ad un organico inserimento nell'organizzazione mafiosa, la concreta valutazione processuale deve essere comunque ridotta a criteri di ragionevolezza e di adeguata proporzione (se così non fosse, si rischierebbe altrimenti

di legittimare un sistema che assicura, con una sola condanna di volta in volta aumentata, una copertura giudiziaria per l'intera vita del criminale associato). E il distacco tra quei fatti e quelli che formano oggetto di questo processo è così netto, e non soltanto in termini cronologici, che l'unificazione quoad poenam non corrisponderebbe in ogni caso neppure alla più permissiva lettura della norma di cui all'art. 81, cpv., c.p..

Non risulta poi che il LO PRESTI sia stato giudicato per associazione per delinquere in altri procedimenti più recenti (laddove l'eterogeneità della fattispecie accusatoria non consente l'invocata applicazione del criterio medesimo della continuazione).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiché il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla



pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.213. LO VERDE Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), fra loro unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello dolendosi della assoluta equivocità delle risultanze probatorie ed in particolare delle rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore generale, a sua volta, ha dedotto l'erronea esclusione delle aggravanti concernenti gli stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione fra reati associativi e reato-scopo.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza solo per il reato di associazione per delinquere; mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame, deducendo in subordine la preclusione di precedente giudicato o comunque la continuazione rispetto ad altra condanna.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che nelle deduzioni finali della difesa, in definitiva coerenti con le stesse proposizioni accusatorie, debba rinvenirsi l'esatta definizione delle questioni qui devolute.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'L. G.', while the one on the right is a simpler, more legible 'M'.

Va, infatti, precisato che (al pari di altri imputati di questo processo) il LO VERDE è stato nelle more giudicato responsabile di associazione per delinquere (con sentenza della corte di appello del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988), in dipendenza delle indagini scaturite dal cosiddetto "blitz di Villagrazia" (di cui si è più volte parlato, fino alla più recente trattazione della posizione di Pietro LO IACONO; tanto che sarebbe superfluo ripetere lo sviluppo storico e processuale di quella vicenda).

E tanto definisce dunque l'ambito decisionale ormai devoluto a questa corte che, pur prendendo atto delle risultanze afferenti ai tempi progressi, nei termini messi in luce dai primi giudici a sostegno della relativa pronuncia (allora giustificata dalla non definitività del parallelo giudizio), è chiamata soltanto a valutare, pur in corrispondenza delle condotte precedenti, le risultanze riguardanti le vicende successive; al fine di trarne cioè argomento per ritenere ulteriormente persistente il vincolo associativo già definitivamente accertato.

Per vero, la vicenda in questo caso non si connota tanto (o soltanto) della questione della compatibilità della condizione carceraria con la perdurante affiliazione al sodalizio mafioso (di cui al più volte richiamato par.4.7), quanto (e soprattutto) della più specifica problematica della configurabilità di un possibile vincolo di continuazione (in alternativa alla preclusione del giudicato, ove temporalmente coincidente) tra una pregressa

condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p. ed una nuova condotta ormai annoverabile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. (difatti, essendo stato il LO VERDE arrestato ben dopo l'entrata in vigore della legge N. 646 del 1982, non si pone nella specie la questione, altre volte esaminata, della sostanziale coincidenza fra il periodo di detenzione e la nuova configurazione penale dell'associazione di tipo mafioso).

Orbene, le premesse svolte da questa corte in via generale nella parte IV della sentenza (e in particolare nel par.4.4, che qui deve intendersi espressamente richiamato per legittimare i passaggi logici successivi) consentono di concludere in termini positivi l'indagine specifica; bastando osservare che la base del discorso rimane attestata sulla sostanziale coincidenza (non tanto della condotta, in termini di identità di fattispecie incriminatrice: il che si presterebbe probabilmente - come si è prestato in primo grado e nella inaccettabile prospettiva dell'accusa - a tergiversazioni di tipo dogmatico, quanto piuttosto) del regime penale rispettivamente applicabile nei diversi ambiti temporali (e sulla base della ricordata dimostrazione che la medesima condotta di partecipazione ad un sodalizio mafioso, considerata sul piano naturalistico, non potesse essere ascritta, prima del settembre 1982, che alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p.: tanto che, coerentemente, l'accusa corrispondente di cui al capo 1 era stata definita negli stessi, testuali, termini di appartenenza all'organizzazione mafiosa, detta "cosa nostra").



Se così è (ed anzi può pure notarsi che questa ipotesi concreta contribuisca a suo modo a dimostrare la buona fondatezza della soluzione teorica generale), non può dubitarsi che il precedente giudicato sia suscettibile di influenzare la presente decisione, appunto negli alternativi termini di preclusione ex art. 90 o (concorrendo la prova di una perdurante esistenza del vincolo associativo) di eventuale unificazione per continuazione.


Se non che la corretta soluzione, a giudizio della corte, è appunto nei termini per ultimo enunciati. Risulta, infatti, dagli atti (e in particolare nelle più volte ricordate vicende del "blitz di Villagrazia", oltre che nella generale ricostruzione della "guerra di mafia" di cui al par.6.1, cui si rinvia) che il LO VERDE, coinvolto in quelle indagini del 1981, era inquadrato in realtà nella stessa "famiglia" di S. Maria di Gesù, cioè nella medesima di Stefano BONTATE, nella quale vi era stata la profonda crisi di quel tempo; ed egli si era schierato dalla parte della "commissione" ufficiale.

Tanto risulta non soltanto dall'implicita portata logica degli avvenimenti (cioè del fatto che era con gli altri di quello schieramento, riuniti nella villa di Villagrazia per un raduno di scopo mafioso, come da giudicato), ma anche dalle precise rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (pagg. 38 segg. dich. istr., confermate al dibattimento all'udienza del 4 e del 5 gennaio 1990) ha disegnato in modo dettagliato gli assetti che erano seguiti all'uccisione di BONTATE e dei suoi diretti collaboratori

nell'operazione eversiva del 1981. In particolare il "pentito" ha raccontato che il periodo di sbandamento era durato per un certo tempo e che la situazione della "famiglia" (che era - come è noto - anche la sua) si era poi definitivamente assestata con l'uccisione di Giovanni BONTATE (avvenuta nel 1988) a seguito della quale erano stati riorganizzati i quadri operativi del gruppo (e, per esempio, lui stesso ed appunto il LO VERDE erano stati "assegnati direttamente al rappresentante Pietro AGLIERI"....: ivi).

L'attualità della permanenza del vincolo impone una nuova sanzione, che va però applicata nel regime della continuazione rientrando nell'identico disegno criminoso; e la corte ritiene congrua la pena di anni quattro di reclusione, da aggiungere a quella precedente.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, non può che condividersi l'affermazione del procuratore generale, obiettivamente basata sugli atti, che esse non siano sorrette da alcuna prova (tali non essendo neppure le poche risultanze bancarie, peraltro erroneamente valutate in primo grado nei riferimenti riguardanti il LO VERDE); la quale è rimasta sostanzialmente affidata alla solita, ma apodittica e dunque insufficiente, presunzione della necessaria interferenza dell'organizzazione mafiosa nel lucroso traffico della droga.



10.214. LUCCHESI Antonino. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati associativi (artt.416 e 416-bis c.p. - capi 1 e 10) ed assolto dalle accuse concernenti il traffico di stupefacenti per insufficienza di prova; con la stessa formula e' stato pure assolto dal reato di ricettazione.

Nei confronti delle statuizioni in esame non sono state proposte censure se non dalla difesa, che ha dedotto l'insussistenza di prove sufficienti a giustificare la condanna e, rispettivamente, la formula dubitativa.

Al dibattimento, il p.g., la cui dichiarazione di appello non è stata seguita da motivi donde l'inammissibilità consequenziale, ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nel gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici non puo' essere condivisa quanto alla ritenuta sussistenza della prova, a carico dell'imputato, circa la sua affiliazione all'associazione di tipo mafioso di cui si occupa questo processo.

I primi giudici hanno infatti fondato il loro convincimento innanzitutto (ma, come si vedra', soprattutto) sul fatto che l'imputato e' fratello del piu' noto Giuseppe LUCCHESI (elemento di grande spessore nell'organizzazione per il ruolo ricoperto e per le imprese delittuose attribuitegli); ma lo hanno sostanzialmente incentrato sulle

rivelazioni di CONTORNO, il quale ne aveva attestato l'affiliazione a "cosa nostra".

Sono state, altresì, utilmente apprezzate in prime cure le dichiarazioni di CALZETTA, il quale aveva indicato il negozio (di elettrodomestici) del LUCCHESE (oltre che come paravento per ricettazioni, anche) come ritrovo di mafiosi, e dove egli stesso avrebbe visto avvenire scambi di buste e di denaro; di tal che questi contatti con noti esponenti dell'organizzazione mafiosa comprovavano la fondatezza della chiamata in correita' del CONTORNO.

Ma in realta', a giudizio di questa corte, tali elementi, ai quali astrattamente potrebbe pure attribuirsi un certo valore probatorio, non solo non sono sorretti da altri argomenti anche indiretti di riscontro, ma sono - soprattutto - svalutati dalla portata di altre acquisizioni, il cui peso, nel confronto reciproco, non puo' affatto essere trascurato. Cio' che, infatti, appare fonte di perplessita' non e' tanto che collaboratori come BUSCETTA o CALDERONE (i quali potrebbero avere avuto notizie limitate sulle aggregazioni di quella "famiglia") non abbiano compreso l'imputato fra gli affiliati; quanto soprattutto che analoghe e coerenti indicazioni non siano venute ne' da SINAGRA ne' da MARINO MANNOIA, i quali ben conoscevano la realta' di quella cosca. Costoro (i quali non avevano alcuna plausibile ragione per "coprire" l'imputato) hanno indirettamente o apertamente escluso che il LUCCHESE fosse affiliato al pari del fratello.

A ben vedere, la stessa dichiarazione di CALZETTA



finisce con lo svalutarsi, se attentamente letta, visto che essa in realta' prospetta circostanze intanto non univoche quali la titolarita' di un esercizio commerciale e la occasionale frequentazione di altri associati.

Le circostanze, poi, attinenti allo scambio di buste sospette, che potrebbero fare ipotizzare il coinvolgimento in traffici di droga, ovvero alla presunta ricettazione non possono essere utilmente valutate, visto che contro le assoluzioni non e' stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero, onde non puo'neppure apprezzarsi se e come le eventuali prove indiziarie concernenti quegli addebiti refluiscono sull'esistenza del vincolo associativo di cui ai capi 1 e 10.

Quanto alle ultime imputazioni suddette, infine, la formula assolutoria va adeguata al nuovo regime processuale, dandosi, per altro, atto della scarsa consistenza dei dubbi rilevati dai primi giudici.

10.215. LUCCHESI Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 81 e 82 (omicidio di Stefano BONTATE e reati connessi), 101, 102, 103, 104 e 105 (tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA e fatti connessi), e condannato alla massima pena detentiva, oltre a 10 milioni di multa, con le statuizioni accessorie; è stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, data la equivocità e la inaffidabilità delle fonti di prova esclusivamente costituite da malevole e calunniöse rivelazioni di "pentiti".

Il procuratore generale ha rinunciato all'appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha comunque concluso per l'applicazione della massima pena, in dipendenza delle imputazioni di omicidio.

La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che va in primo luogo adeguata al nuovo regime processuale l'assoluzione dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione (dandosi atto, comunque, che l'accusa era basata sulla parentela con il trafficante Tommaso SPADARO e sulla ipotesi teorica di



controllo di questa attività come oggetto istituzionale del sodalizio mafioso).

Si osserva, poi, che la posizione del LUCCHESE, quanto alle imputazioni di omicidio e tentato omicidio, è stata esaminata rispettivamente nei par. 6.6 e 6.11, alle quali sedi è necessario dunque fare integrale rinvio, anche per i rilievi che concorrono, in questa sede, a definire il quadro probatorio circa l'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso.

Quelle risultanze, infatti, concludono da sole (la veridicità di quanto i collaboratori tutti, fino a quelli più recenti, avrebbero detto, e cioè) che il LUCCHESE era divenuto appunto un personaggio emergente nella scena dell'organizzazione mafiosa proprio in coincidenza con l'inizio della "guerra di mafia". E se il dubbio, introdotto dalle informazioni indirette riferite da BUSCETTA circa la partecipazione del "Lucchiseddu" già alla fase operativa dell'omicidio di Stefano BONTATE, non ha potuto assumere - nella prospettiva ritenuta corretta da questa corte - la connotazione più consistente di una prova, certamente la comprovata partecipazione del medesimo (all'altro, significativo, momento della strategia della "guerra di mafia", e cioè) all'attentato in danno di CONTORNO, altro "condannato a morte" per giudizio della "commissione", non può lasciare spazio alcuno ad incertezza sull'affiliazione dell'illustre personaggio di Ciaculli (emergente a fianco dello "scarpuzzedda" e con lui dedito all'esecuzione di delitti con l'uso delle armi).

Tanto che le prospettazioni difensive hanno finito con l'affidarsi ai deboli tentativi di discreditarle le fonti (nelle proposizioni più disparate, secondo la trattazione organica di cui alla parte III, e in particolare) insinuando che CONTORNO potesse essere stato animato da sentimenti di vendetta contro un LUCCHESE che gli aveva "insidiato" la moglie (e cioè proponendo il singolare tema di un nuovo tipo di reazione "di onore", insolitamente concretata non con le armi ma con gli strumenti, sia pur perversamente sfruttati, della giustizia).

Ma non è neppure il caso di immerare (pur con l'attenzione rivolta dai primi giudici a simili questioni) per avvedersi di come un simile impianto difensivo ben poco possa svalutare di quella notevole concordanza di elementi di prova sull'affiliazione al sodalizio mafioso da parte del LUCCHESE (mentre, si vedano le considerazioni svolte a proposito degli specifici episodi di omicidio esaminati); restando, infatti, nelle linee generali ancorato alla tematica complessiva della chiamata in correità e dell'utilizzazione delle rivelazioni dei "pentiti" (nei termini altrove trattati).

Di guisa che, appunto, le sopravvenute e decisive rivelazioni di MARINO MANNOIA (decisive perchè hanno consentito una visione aggiornata agli organigrammi attuali del sodalizio e che hanno appunto indicato nell'odierno imputato un capo emerso in modo prepotente dalle vicende della "guerra di mafia") si sono prestate all'unica obiezione difensiva (della cui sterilità si è dato atto



nella sede richiamata e in particolare nel par. 3.11) che costui altro non avrebbe fatto che ripetere quanto aveva sentito nel processo fino a prima della collaborazione; e cioè, ancora una volta, con la pretesa di accreditare un piano concordato tra "pentiti" (o peggio, come si era accennato, un perverso accordo tra "pentiti" e inquirenti) ai danni dei chiamati in correità. Come se il processo (nei termini che è superfluo ripetere) non offrisse numerosi ed eloquenti smentite di simili argomenti difensivi.

Ai fini della determinazione della pena, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione (v. par. 4.6), si ritiene adeguata, per i reati di cui ai capi 10, 101, 102, 103 e 104 (essendo quello di cui la capo 105 estinto per prescrizione), la pena di anni diciassette di reclusione (in ciò restando assorbite le istanze subordinate di attenuazione della pena, che sarebbe oltremodo ingiustificata data la personalità dell'imputato e date le risultanze processuali sul suo ruolo nel sodalizio mafioso: p.b. artt. 56-81-575-577 = anni 13 + 81 cpv. per il 416-bis, come specificato nella parte IV).

Conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché le misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro e della libertà vigilata per un periodo di almeno tre anni, imposte entrambe dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità dell'imputato emergente dagli atti.

10.216. LUPO Faro Maria e RANDAZZO Vincenzo Vito. -

Gli imputati fanno parte di quel gruppo di soggetti coinvolti nell'inchiesta cosiddetta di "pizza connection", alcuni dei quali, tra quelli le cui posizioni sono confluite in questo processo, sono stati oggetto di pronuncia di nullità perchè giudicati in condizione di non volontaria latitanza. Il LUPO è stato in primo grado giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti, gli unici per i quali era stato estradato), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Il RANDAZZO, invece, la cui posizione era stata separata in primo grado, è stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni ascrittegli di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi a e b della rubrica), nonché di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi c e d della rubrica), con sentenza della corte di assise di Palermo, sez. II, del 25 marzo 1987 (oggetto di impugnazioni qui ulteriormente riunite).

Hanno comunque entrambi proposto appello, chiedendo la piena assoluzione, sul rilievo della totale insufficienza dei dati probatori esclusivamente provenienti dalle indagini

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

compiute in prevalenza dagli organi di polizia americani.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello contro l'assoluzione del RANDAZZO deducendo che era stato invece provato il suo coinvolgimento nel traffico internazionale di stupefacenti e che quindi avrebbe dovuto ugualmente pronunziarsi condanna anche per il reato di associazione per delinquere mafioso.

Il procuratore generale ha proposto, a sua volta, impugnazione nei confronti del LUPO, dolendosi dell'errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni riguardanti gli stupefacenti, nonché dell'errata applicazione della continuazione tra reato associativo e il reato-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno rispettivamente concluso formulando coerenti istanze.

Osserva, ciò premesso, la corte che va riconosciuta la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti.

Costoro, fra loro parenti (il LUPO è figlio di una sorella del RANDAZZO), ed a loro volta imparentati con Gaetano BADALAMENTI (il RANDAZZO è figlio di una sorella di costui) erano stati, come si è detto, coinvolti nella inchiesta cosiddetta di "pizza connection" (perchè, in collaborazione con tra le polizie di diversi paesi, tra cui l'Italia e gli U.S.A., si era accertato un ingente traffico di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, con ritorno dei proventi attraverso la Svizzera, il tutto mascherato dalle gestioni di pizzerie negli Stati Uniti);

cioè in quella che ha già avuto uno sbocco definitivo negli U.S.A., dove Gaetano BADALAMENTI e gli altri sono stati condannati a severe pene detentive. Le indagini, come si è ricordato in altre parti della sentenza, erano state condotte, nella fase culminante delle operazioni di acquisizione dei dati di prova oggettivi (riprese fotografiche, pedinamenti, intercettazioni telefoniche) in territorio americano (dove erano appunto avvenuti gli scambi di droga e di denaro).

In particolare, per quanto attiene agli odierni imputati, i primi giudici avevano rilevato che il LUPO era stato fotografato mentre, a New York, si incontrava con (lo zio) Pietro ALFANO e con Salvatore MAZZURCO, Emanuele PALAZZOLO ed appunto il RANDAZZO, tutti sotto il controllo della polizia nel quadro delle indagini predette (f.024375).

Il 29 settembre 1983, sempre a New York, il MAZZURCO era stato visto consegnare a LUPO ed al RANDAZZO una "busta" di carta marrone (così l'espressione in inglese era stata tradotta, dando luogo alle speculazioni difensive di cui si dirà, dato che in realtà si trattava di una borsa); e, secondo lo svolgimento cronologico e logico degli avvenimenti registrati dagli attenti investigatori (si ricorderà che la polizia americana si era avvalsa di un agente "sotto copertura", "infiltrato" fra i trafficanti nel consueto ruolo di agente provocatore, allo scopo di conseguire la prova dei passaggi di droga e del possesso di essa da parte degli indiziati), quella borsa doveva contenere il denaro, formante il corrispettivo delle



transazioni (f.024378).

Peraltro, le intercettazioni telefoniche seguite in conseguenza di questo episodio, avevano consentito di accertare con sicurezza il coinvolgimento degli imputati (ff.024720-024764-024794 segg.-024797 segg.-024808 segg.); tra queste era stata certamente emblematica una telefonata intercorsa appunto fra il RANDAZZO ed il LUPO, nel corso della quale il primo sollecitava il secondo ad accertarsi che l'ALFANO portasse a termine l'importante "affare" (f.024720).

In un'altra conversazione telefonica intercettata (ff.024809 segg.) veniva chiaramente evidenziato, poi, il ruolo del LUPO (attraverso le indicazioni di Pietro ALFANO) quale corriere incaricato del trasporto del denaro in Svizzera.

A fronte dell'evidenza della prova anche documentale, visti i riscontri fotografici (f.244627) e le intercettazioni telefoniche (f.244628), ai quali si era aggiunta la specifica rivelazione di Fabrizio Norberto SANSONE, che aveva confermato la presenza anche in Brasile di quei parenti di Gaetano BADALAMENTI (f.508364: e questo "pentito", come si è detto altre volte, era proprio colui che aveva offerto supporto ai traffici di droga del gruppo BADALAMENTI), nelle loro prospettazioni difensive, gli imputati non hanno contestato il fatto storico, deducendo però l'equivocità dei dati sul punto specifico delle transazioni droga-denaro, e contestando in particolare i dati indiziari ricavati dall'evidente linguaggio

convenzionale utilizzato nelle telefonate intercettate.

In particolare, come si è avuto modo di accennare in altra trattazione di carattere generale (parte II, e specialmente nel par. 2.3 e nelle sedi ivi richiamate), le censure difensive si sono appuntate sulla utilizzabilità dei cosiddetti "affidavit" (dichiarazioni provenienti dall'organo di polizia e giudicate di innegabile consistenza probatoria in quanto peraltro confermate sotto giuramento davanti all'autorità, e dunque, secondo la corretta valutazione dei primi giudici, giuridicamente utilizzabili anche in questo processo), i quali comunque rivestivano un ruolo probatorio concorrente stante che - ai fini di stretta rilevanza processuale - il loro contenuto era stato confermato nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado (udienza del 7 gennaio 1987) dal funzionario che li aveva raccolti.

Giova, per doverosa completezza, ricordare (perchè su questo punto finiscono per esaurirsi le sostanziali doglianze) che era pur vero che il processo non aveva consentito la identificazione, e dunque l'escussione dibattimentale, degli "agenti sotto copertura" (difatti destinati a restare tali, secondo la stessa logica del meccanismo investigativo), ma tanto non era assimilabile tout court al regime legale (corrispondente, nel nostro diritto, a quello) dell'informatore non rivelato, posto che comunque il quadro probatorio, seppure appunto carente in questo aspetto, era stato correttamente ed esaustivamente integrato dai reperti processuali di consistenza oggettiva,

18 W

come appunto i rilievi e le intercettazioni telefoniche (difatti idonei a completare i dati storici riferiti dai teste escusso in sede di conferma delle relazioni riepilogative delle indagini).

Per vero, in particolare da parte del LUPO, è stato dedotto (con i motivi di appello, diffusamente e puntualmente illustrati nella discussione orale) che i contatti intercorsi tra gli inquirenti, nei termini registrati dalle indagini di polizia, avrebbero potuto trovare una diversa e già esauriente spiegazione degli stessi rapporti familiari; così come, in definitiva, il viaggio del LUPO in Svizzera con i dollari americani, nello stesso tenore della telefonata intercettata, avrebbe potuto giustificarsi per un semplice atteggiamento di acritica disponibilità a fare comunque un favore allo zio RANDAZZO; per non parlare, infine, della equivocità del riferimento alla "busta", divenuta "borsa" nelle successive precisazioni processuali.

Ora, non vi è chi non veda come assai fragile (al di là delle sottoilizzazioni difensive) appaia una simile proposizione complessiva; che ovviamente non tiene conto dell'inserimento di quei fatti storici registrati (scambio di borsa, viaggio con i dollari in Svizzera) in una successione di avvenimenti in cui l'esistenza della droga, oggetto della transazione, era stata oggettivamente rilevata dagli inquirenti. E la speculazione terminologica alla base di un'infelice traduzione (dal termine corrispondente a "borsa" o "pacco" ovvero oggetto assimilabile) non può avere

utile sbocco nella complessiva indagine, a fronte della materiale consistenza dell'oggetto, incontrovertibilmente riprodotto in fotografia (e corrispondente, secondo le stesse allegazioni dell'imputato, ad una sua borsa contenente oggetti personali: con questo, rafforzandosi il dato indiziario, perchè un bagaglio con esclusivo contenuto personale non passa da mano in mano nel corso di sospette transazioni).

E quando il LUPO protesta, nei motivi di gravame, che i giudici non avrebbero approfondito la natura e le ragioni di quella sua presenza in America, finisce con il rappresentare a sua volta (con una memoria depositata all'udienza dell'8 marzo 1989) la fragilità delle verità "ufficiali", sulle quali non è utile indugiare circa l'implicito significato indiziario (nel settembre 1981 egli era partito per andare a lavorare nella pizzeria americana di un suo "compaesano" ma vi era rimasto per pochi mesi, essendo scaduto il permesso di soggiorno; aveva dunque lavorato nella pellicceria milanese dello zio Faro RANDAZZO, fratello dell'odierno imputato, e nel novembre 1982 era stato fermato ad Alessandria con gli ottomila dollari che in realtà erano settemilacinquecento, che aveva guadagnato in quei pochi mesi, circa un anno prima, e che portava con se, non avendoli cambiati in attesa di condizioni favorevoli di quotazione; poi era andato con lo zio Vincenzo RANDAZZO in Brasile per svolgere attività commerciali nel settore delle pelli - ma si ricordino i chiarimenti di Fabrizio Norberto SANSONE -; ed ancora era andato negli U.S.A. per lavorare



nelle pizzerie e alla fine aveva deciso di tornare a casa, tramite la Svizzera, dove aveva trovato un magazzino per le pellicce).

E le analoghe proteste difensive del RANDAZZO, che ha insistito nel ribadire che i suoi erano davvero interessi commerciali leciti, non possono che inserirsi nel loro stesso contesto logico-indiziario, completato e connotato dalle complessive indagini esperite (oltre che dalle caute ammissioni del LUPO).

Va, quindi, confermato il giudizio espresso in primo grado riguardo al LUPO e va riformata, in termini coerenti, la statuizione assolutoria del RANDAZZO.

Per quanto attiene alla determinazione della pena (non ravvisandosi alcuna giustificazione per attenuazioni di pena) per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 30 milioni di multa per ciascuno (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto per il LUPO ed uguale trattamento per il RANDAZZO.

Quanto alle imputazione di associazione mafiosa addebitata al RANDAZZO, non può che condividersi il convincimento dei primi giudici, posto che (a parte l'insufficiente dato presuntivo della necessaria qualità di associati nei trafficanti di droga controllati

dall'organizzazione mafiosa) l'unico elemento conferente avrebbe potuto essere la rivelazione di BUSCETTA che è stata negativa; e sarà pure ipotizzabile una generosa compiacenza da parte di costui verso i nipoti dell'amico e alleato Gaetano BADALAMENTI, ma anche questo non addurrebbe nulla di più di un dubbio, altrimenti non colmato.



10.217. LUPO Giuseppe. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.648 c.p., cosi' modificata la originaria imputazione di associazione per delinquere, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione e L.10 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Contro le relative statuizioni ha proposto appello lo stesso LUPO, deducendo l'insussistenza del reato (che sarebbe consistito nell'aver reinvestito e contribuito a mascherare denaro, di provenienza illecita, di Filippo MARCHESE nella gestione di un bar) e chiedendo in ogni caso un'attenuazione della pena.

Il p.g. ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, tanto premesso, la corte che il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilita' dell'imputato risulta adeguatamente sorretto dalle risultanze processuali.

Procedendo, infatti, dalle rivelazioni dei collaboratori SINAGRA e CALZETTA circa gli assetti, le imprese e le vicende della cosca di corso dei Mille (nella quale gli stessi erano a vario titolo inseriti o comunque in una situazione di contiguita'), si era individuata fra gli altri la figura del LUPO, definito prestanome di Filippo MARCHESE (capo della cosca) nella gestione di un bar di piazza Torrelunga. In particolare, il SINAGRA aveva

032888

raccontato (f.258323) che gli era capitato, trovandosi in compagnia di altri affiliati, di passare da quell'esercizio, dove le consumazioni non venivano pagate proprio per la notoria appartenza al "capo". Con perfetta sintonia, CALZETTA aveva ribadito (f.402881) che il vero proprietario di quel bar era appunto il MARCHESE e che il LUPO era solo un prestanome per una fittizia intestazione dell'esercizio; riferendo particolari analoghi circa le abitudini del gruppo di non pagare (f.220852), costui aveva raccontato, a maggior supporto della informazione (f.402899), che una volta il MARCHESE aveva schiaffeggiato un dipendente, per una mancanza nel lavoro, soggiungendo che infatti il padrone era lui.

A fronte di queste risultanze, il LUPO ha ammesso, nei suoi interrogatori (ff.400956 segg., 244646 segg., 244703 segg., 244722 segg., 244798 segg.), di avere lavorato dapprima come banconista di bar alle dipendenze dei terzi (si noti, con un salario di £.120.000 alla settimana necessario a sostentare una numerosa famiglia composta da moglie e quattro figli minori) e di avere ad un certo punto deciso di "mettersi in proprio". Fu così che aveva conosciuto il MARCHESE, che era proprietario di un locale e si era dichiarato disposto (oltre a concedere in affitto l'immobile per 200 mila lire al mese) a finanziare l'intera attrezzatura di bar e laboratorio, approntando la somma di 158 milioni (altra volta dira' di 80 milioni, dopo che la prima volta aveva detto di non poterne precisare l'ammontare) da restituire a rate mensili.



L'imputato ha precisato che tale operazione era stata voluta da MARCHESE allo scopo di sistemare il figlio Gregorio ma che dopo poco tempo, avendo quest'ultimo cambiato idea e dovendosi procedere allo scioglimento del rapporto, lui era stato costretto a rimborsare ingenti somme per le anticipazioni ottenute.

Ora, non puo' esservi dubbio che nelle ammissioni dell'imputato trovino riscontro le propalazioni dei collaboratori. Le stesse vicende del LUPO appaiono infatti del tutto sintomatiche: egli passa da una situazione di grave indigenza ad una condizione di notevole floridita' economica (ammettera', nell'interrogatorio del 23 agosto 1982, che - dopo avere iniziato l'attivita' nel 1978 - gia' nel 1980 aveva acquistato due appartamenti pagando una congrua cifra; pur mentre era costretto a pagare le pesanti rate per la restituzione del "finanziamento" a MARCHESE).

Non sfugge poi la complessiva inverosimiglianza della ricostruzione difensiva, laddove il MARCHESE avrebbe dovuto affidare ad un modesto lavoratore, del tutto privo di risorse finanziarie, un rischio di impresa non trascurabile: il tutto, come candidamente ammesso dall'imputato, senza che fosse stata fatta alcuna scrittura anche solo diretta a tutelare una riserva di proprieta' dei beni acquistati per arredare l'esercizio commerciale.

Non puo', in realta', prestarsi ad equivoche letture la circostanza riferita dai "pentiti" in ordine alla prepotente presenza del MARCHESE nell'esercizio, del quale costui vantava la proprieta'; neppure con riferimento alle

consumazioni gratuitamente godute dagli uomini della cosca, le quali non potrebbero essere il segno di una intimidazione subita da un innocente gestore. Secondo ampie esperienze maturate in questo processo, ai margini delle vicende della cosca medesima (si vedano le parti VIII e IX della presente sentenza relative agli omicidi ed agli altri delitti di corso del Mille), era impensabile che venissero perpetrati soprusi ai danni di un esercizio commerciale sito in "zona protetta", sicche' sarebbe stato poi del tutto assurdo che fatti di indisciplina simile potessero impunemente colpire un bar (notoriamente) di proprieta' del "capo" Filippo MARCHESE.

Ma e' proprio dagli sviluppi successivi della gestione del bar, nei termini appunto raccontati dall'imputato, che e' agevole cogliere la vera finalita' dell'esercizio commerciale in questione. Il LUPO ha dovuto infatti ammettere di avere emesso numerosi assegni, per importi assai consistenti, non giustificati dall'attivita' commerciale; cominciando con il rappresentare che un assegno da £.6.300.000 era stato emesso per l'acquisto di un'autovettura del figlio di Filippo MARCHESE e tentando di attribuire ad altri pagamenti finalita' altrimenti non spiegabili. Così', un assegno da £.10 milioni era stato da lui (stranamente) emesso a favore di se stesso e l'importo era stato versato in un conto cointestato; un assegno da £.3.300.000, che -secondo la contestazione del giudice a f.274706- figurava emesso a favore di Giuseppe MARCHESE era stato da lui consegnato, senza alcuna ragione, a Filippo



MARCHESE; e lo stesso era avvenuto per altri assegni di importo non trascurabile, tutti consegnati a quest'ultimo, anche se (rectius, per giustificare che) i relativi incassi erano stati fatti da persone che ovviamente niente avevano a che vedere con il bar (tranne Filippo ARGANO, il quale avrebbe fornito fragole).

Non puo', in sostanza, sfuggire come da queste stesse ammissioni, supportate dalle indagini patrimoniali esperite nel corso dell'istruzione, traspaia che il bar aveva ben altre finalita' di copertura e di strumentale utilizzazione per il transito di denaro di diversa provenienza. E che tale provenienza fosse illecita e' ricavabile sul piano logico non tanto dal fatto che il MARCHESE era dedito ad attivita' criminali (come il processo ha clamorosamente dimostrato), quanto dalla considerazione che la necessita' di una cosi' preoccupata copertura doveva nascondere rapporti destinati a confondersi tra le apparenti transazioni commerciali, laddove sarebbe stato poi impensabile che il MARCHESE facesse confluire in quella gestione i suoi denari, senza appunto tali gravi necessita', a rischio di confonderli e di disperderli nella stessa.

Ne' e' apprezzabile lo sforzo difensivo dell'imputato quando deduce, come argomento subordinato, che in ogni caso non sarebbe stato consapevole (o non vi sarebbe, nel processo, la prova della consapevolezza) dell'illecita provenienza del denaro inserito dal MARCHESE nel ciclo imprenditoriale, tanto piu' che, non essendo della zona, non era affatto tenuto a conoscerne lo spessore criminale.

122524

Perche', anche a tal fine, e' sufficiente una disamina dei molteplici delitti di corso del Mille, per avvedersi come fosse impossibile per chiunque inserirsi in una realta' commerciale della zona senza impattare contro la prepotente presenza della cosca. Ed inoltre, la totale mancanza da parte del LUPO di una effettiva cointeressenza nella gestione dell'esercizio (desumibile dagli argomenti sopra esaminati), al di fuori ovviamente di quella concretantesi nel trarvi (anche non trascurabili) mezzi di sostentamento, non puo' che attestare la intuitiva consapevolezza di poter vivere, ma a patto di assecondare le necessita' di spessore illecito del socio occulto. E basti pensare, ancora una volta, ai pagamenti "per conto" del MARCHESE (nella ipotesi piu' benevola, secondo le ammissioni dell'imputato, consegnando a costui assegni per pagamenti di non conosciuta destinazione), per trarre argomenti decisivi sul piano del convincimento espresso.

Non puo' negarsi, anzi, come assai benevola soluzione sia stata quella di avere ricondotto la fattispecie nell'ipotesi di ricettazione, che rappresenta appunto lo stadio minimo di cointeressenza nelle attivita' illecite degli associati.

La corte, tuttavia, non trascura come la posizione personale dell'imputato meriti di essere ricondotta tra quelle forme parassitarie di contiguita', delle quali la metodologia mafiosa si alimenta, operando in settori di emarginazione sociale e finendo con l'apparire in queste fasce perfino una specie di risorsa di sopravvivenza, in un




perverso meccanismo della società' che non riesce ad eliminare il sottobosco di indigenza nel quale vengono raccolte le nuove leve e rafforzati i falsi consensi (spesso fraintesi e comunemente latenti in forma di omertà'). Sicché', in questa concreta prospettiva di giudizio, va ritenuta meritevole di accoglimento l'istanza subordinata di graduazione della pena in misura più adeguata e di concessione delle attenuanti generiche.

Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la corte ritiene equa la pena di un anno e sei mesi di reclusione e lire 4 milioni di multa.

Le pene accessorie e le misure di sicurezza vanno eliminate, non ricorrendone i presupposti di legge.

10.218. MADONIA Francesco. - L'imputato é stato giudicato, in primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 1-5 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato (in quanto ritenuto responsabile anche dei reati di cui ai capi 70, 71, 72 e 73, concernenti l'omicidio del cap. Emanuele BASILE e fatti collegati, qui separati) alla pena dell'ergastolo, oltre 200 milioni di multa e statuizioni accessorie; é stato altresí assolto da tutte le altre imputazioni (di omicidio) per insufficienza di prove. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, sul rilievo della genericità delle prove addotte dall'accusa, consistenti in inattendibili rivelazioni di "pentiti", specie sul punto della sua qualificata partecipazione al sodalizio criminoso quale componente della c.d. "commissione", oltretutto considerando che, in quasi tutto il periodo nel quale erano accaduti i fatti contestati, egli si trovava detenuto; in subordine ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche e una riduzione della pena.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello, insistendo nella tesi secondo cui il MADONIA, quale componente della "commissione", doveva ritenersi responsabile di tutti gli omicidi della "guerra di mafia".



Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha ribadito le stesse deduzioni; ma al dibattimento, preso atto dei periodi di detenzione del MADONIA, ha concluso chiedendone la condanna solo per quelli verificatisi prima e dopo di detto ambito territoriale.

La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato in ordine alle contestazioni di omicidio (escluso quello oggetto di separazione e per il quale il MADONIA ha riportato condanna) è stata trattata nella parte VI, alla quale si rinvia, con particolare riferimento al par.6.32, dove essa ha avuto una trattazione riepilogativa specifica. Giova solo ricordare, nel complessivo richiamo, che il MADONIA, secondo le stesse conclusioni del procuratore generale, essendo stato detenuto nel periodo dall'11 novembre 1980 al 13 novembre 1982, non poteva avere assunto diretto ruolo operativo nella strategia di sangue della faida (a meno di non supporre, ma in assenza di specifiche indicazioni processuali, che egli avesse esercitato una, pur teoricamente possibile, influenza determinante dall'interno del carcere); tanto che, secondo le risultanze di cui alla sede richiamata, il suo posto nella "commissione" era stato ricoperto da uno dei suoi figli, a sua volta emergenti nei nuovi assetti mafiosi.


Il presupposto stesso di tale complessiva ricostruzione processuale risiede tuttavia nelle acquisizioni concernenti la sua posizione, in particolare sul punto delle imputazioni associative, che vanno qui

riepilogate, onde confermare l'esattezza delle conclusioni raggiunte dai primi giudici.

La corte di primo grado, dunque, aveva osservato che l'appartenenza del MADONIA all'associazione mafiosa, nonché il ruolo di "capo" da lui occupato in una posizione di salda alleanza con i "corleonesi", era stata già esaurientemente messa in luce nei rapporti dei carabinieri del 21 giugno e del 25 agosto 1978, redatti ai margini delle note rivelazioni (di cui si è più volte parlato: par.3.8, 6.1, 6.5) fatte da Giuseppe DI CRISTINA, prima di essere ucciso (f.452307), il cui contenuto era stato peraltro confermato dalla deposizione del cap. Alfio PETTINATO nel dibattimento di primo grado.

Come dati altamente sintomatici, in particolare, era stato messo in luce che il MADONIA era intervenuto, assieme ad altri esponenti mafiosi, al matrimonio di Giovanni GRIZZAFFI, nipote di Salvatore RIINA; e che, inoltre, in occasione dell'arresto di Leoluca BAGARELLA, nell'agosto del 1974, il noto latitante corleonese si nascondeva assieme allo stesso RIINA e alla sorella, sposata a costui, in un appartamento (di largo San Lorenzo) sito nello stesso edificio, costruito da Giovanni PILO (par.10.278), nel quale era ubicato un altro appartamento dello stesso MADONIA.

Il DI CRISTINA, come si ricorderà, aveva rivelato tra l'altro che Francesco MADONIA era una delle principali "basi" a Palermo del LEGGIO; di tal che ne veniva confermata la non casualità dell'arresto del BAGARELLA nel luogo indicato.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Rivelando come assumesse un notevole significato indiziario il fatto che Giuseppe MADONIA, figlio dell'odierno imputato, era stato (separatamente) riconosciuto quale esecutore materiale dell'omicidio del cap. BASILE, quei giudici avevano poi attribuito essenziale rilievo alle rivelazioni di BUSCETTA (ff.450008 segg.-450086 segg.-450100- 450190 segg. - 450228-450252 -450331), il quale aveva confermato che lo stesso era il "capo" della "famiglia" di Resuttana ed appunto componente della "commissione" di "cosa nostra", come ricostituita verso la metà degli anni '70. Lo spessore mafioso del MADONIA era stato a lui confidato da Stefano BONTATE, il quale gli aveva detto di tenere costui in grande considerazione e, parlandone in "termini estremamente seri", gli aveva confermato che si trattava di uno dei più fedeli alleati dei "corleonesi" che, tramite quella famiglia, esercitavano un dominio notevole sulla "piana dei colli".

Queste indicazioni avevano poi trovato riscontro nelle corrispondenti rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva confermato (ff.456541-456546) che tutti i MADONIA erano potenti "uomini d'onore" della "famiglia" di Resuttana, il cui "capo" (appunto Francesco MADONIA) era componente dell'organo direttivo di "cosa nostra".

Peralto, anche Stefano CALZETTA e Vincenzo SINAGRA avevano accennato all'importanza di questo clan mafioso; il primo aveva rivelato (f.084590) di avere appreso da Onofrio ZANCA che si trattava di un gruppo "molto forte", ed il secondo aveva ribadito (f.258216) che nella zona di Tommaso

Natale "comandava" la famiglia MADONIA, i cui componenti, al pari degli altri mafiosi di prestigio, erano "padroni" all'interno dell'Ucciardone.

Quest'ultima circostanza era stata pure confermata da Salvatore ANSELMO (ff.459218-459231 segg.-459262- 459490 segg.), il quale aveva indicato come "elementi di spicco" all'interno del carcere dell'Ucciardone, fra gli altri, proprio i MADONIA.

Inoltre, di una circostanza riferita da SINAGRA (ff. 439572 segg.), secondo cui il MADONIA era in rapporti con Michele ZAZA e che un uomo del suo clan si recava in missione a Roma e a Napoli per compiere attentati assieme ad altri affiliati, si era trovata conferma nelle indagini bancarie, riguardanti non solo i rapporti da lui intrattenuti, laddove era risultato che Diego MADONIA, fratello dell'imputato, aveva negoziato nel 1976 un assegno circolare da dieci milioni di lire e richiesto proprio dallo ZAZA (all'ordine di un certo Giuseppe ESPOSITO, che era, con buona evidenza, una persona inesistente); ma anche e soprattutto quelli posti in essere dal cognato Mario GELARDI (alla cui posizione, supra par.10.151, si rinvia), il quale aveva intrattenuto sospetti rapporti cartolari con personaggi inseriti nei traffici illeciti (in particolare con quel Pasquale LICCARDO che, come risultava dai corrispondenti accertamenti bancari, era stato il tramite di diverse operazioni finanziarie con personaggi come Michele ZAZA, Salvatore FAZIO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore PRESTIGIACOMO, Lorenzo ed Angelo NUVOLETTA,



Antonino MARCHESE, Filippo ARGANO, Stefano BONTATE, Salvatore GRECO, Michele GRECO, i MAFARA ed altri).

Era stato anzi dallo sviluppo di queste indagini che era emersa pure la cointeressenza del MADONIA nel traffico degli stupefacenti, la quale aveva tosto trovato conferma nelle ulteriori acquisizioni procesuali.

In particolare, non solo BUSCETTA (ivi) era stato ad indicare i MADONIA come i più attivi trafficanti di droga; ma anche Giovanni MELLUSO (FF.439892-439896) aveva riferito che costoro erano cointeressati ad una raffineria di droga gestita da Gaetano FIDANZATI, come da lui appreso in carcere da Vincenzo PUCCIO (persona agli stessi vicina, perchè infatti a sua volta condannato assieme a Giuseppe MADONIA per l'omicidio del cap.BASILE).

Ed ancora ulteriori indagini bancarie avevano confermato i complessi rapporti cartolari del MADONIA con qualificati esponenti di "cosa nostra", molti dei quali implicati nel traffico di stupefacenti, come Francesco DI CARLO, Raffaele GANCI, Giuseppe GRECO, Giovanni OLIVERI, Carlo CASTRONOVO, Antonino MINEO, Alessandro VANNI CALVELLO).

Orbene, queste risultanze, di consistenza tale da resistere certamente alle censure difensive (in linea generale appuntate nelle consuete deduzioni circa le contraddizioni dei "pentiti" e la loro intrinseca inaffidabilità, oltre che nel tentativo di individuare formali giustificazioni di quei rapporti economici, comunque sicuramente attestanti il contesto ambientale nel quale

l'imputato si muoveva), hanno trovato poi eloquente e definitiva conferma nelle ulteriori acquisizioni sopravvenute in questo dibattimento di appello.

CALDERONE (che, come si è detto in altre sedi, era un personaggio bene al corrente degli organigrammi di "cosa nostra" specie nel periodo tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta) ha infatti ribadito (pagg.92, 152 segg. 282, 491, 660, 673 dich. istr., confermate al dibattimento) che il MADONIA era appunto quel "capo" di Resuttana che faceva parte della "commissione" e che lui stesso aveva conosciuto, riferendo particolari circa il suo impegno nell'organizzazione (come l'episodio dello scambio di ordigni esplosivi con i catanesi - pagg.153 segg., cit. - e che merita di essere sottolineato per il particolare rilievo che assume nel processo, dove già in primo grado si era messo in evidenza il rinvenimento di centinaia di candelotti di dinamite in un luogo di pertinenza del MADONIA, nei termini contestati dalla difesa).

Ampia e circostanziata dichiarazione ha poi reso MARINO MANNOIA, che (pag.11, 13, 57, 100, 104 segg., 241 segg.; ud.5 gennaio 1990) ha ricordato come l'imputato fosse il "capo-mandamento" di Resuttana, il quale faceva constare (nel settore del controllo delle attività imprenditoriali sul territorio di competenza, ma anche nelle questioni connesse alla commissione di delitti) tutta la sua autorevole ingerenza.

In particolare (fatto, questo, assai significativo, dato il notorio inserimento del "pentito" nei traffici di



stupefacenti, da lui stesso confessati), MARINO MANNOIA ha pure ricordato come il MADONIA avesse avuto una sua cointeressenza nella lavorazione dell'eroina. E tale chiamata in correità (ripetesi, qualificata) viene a completare il quadro probatorio già delineato in primo grado attarverso le ricordate dichiarazioni di BUSCETTA e MELLUSO, a loro volta riscontrate dagli accertamenti patrimoniali sui rapporti intrattenuti dall'imputato personalmente e tramite il cognato (prestanome) Mario GELARDI (come da trattazione sopra richiamata).

Quanto, però, all'imputazione di cui all'art.75 legge stupefacenti, va esclusa l'aggravante della posizione di capo o organizzatore, essendo emerso dalle risultanze processuali che la responsabilità dell'imputato si era limitata ad una partecipazione, a livello di finanziamento del traffico sul piano della complessiva organizzazione supportata dal sodalizio mafioso.

La pena da infliggere in concreto va dunque determinata, secondo i criteri di cui all'art.133 c.p., e valutato il notevole spessore del MADONIA (dunque non meritevole di alcuna attenuazione) nell'ambito del sodalizio mafioso, in anni ventitre di reclusione e lire 200 milioni di multa (p.b. art.416 bis, come specificato nella parte generale, nell'ipotesi di "capo" = a. 6 + 1/3 aggr. c.6 = anni 8 + art.7 legge n.575/1965 = anni 9; p.b. art.71-74 legge stup. = anni 8 e lire 100 milioni + 1/2 per 74 c.2 =anni 12 e lire 150 milioni + 81 cpv. = anni 14 e 200 milioni), alla quale conseguono l'interdizione perpetua dai

pubblici uffici, nonché le misure di sicurezza, imposte dal titolo di reato e dalla notevolissima pericolosità sociale dell'imputato, della casa di lavoro e della libertà vigilata.



10.219. MADONIA Giuseppe e MADONIA Salvatore Mario. -
Gli imputati, entrambi figli di Francesco MADONIA (supra,
par.10.218), sono stati giudicati responsabili dei reati di
cui ai capi 1-5 e 10 (associazione per delinquere semplice e
di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati
alla pena di anni sette di reclusione per ciascuno, oltre
pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati assolti
per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22
(associazione per delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica,
in ordine ai capi 13 e 22, deducendo che entrambi non
potessero che essere partecipi del traffico nel quale era
inserito il padre, secondo peraltro le indicazioni di
BUSCETTA, MELLUSO e GASPARINI.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto
l'esiguità della pena inflitta a Giuseppe MADONIA non
corredando di motivi la dichiarazione di appello contro
Salvatore MADONIA.

Gli imputati hanno proposto appello chiedendo la piena
assoluzione da ogni imputazione, sul rilievo che, al di
fuori dell'episodio concernente l'omicidio del cap. BASILE,
coinvolgente Giuseppe MADONIA, null'altro si poteva loro
addebitare oltre alle generiche ed inaffidabili rivelazioni
dei "pentiti".

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni adottate dai primi giudici vanno mantenute. La sentenza impugnata, che anche il procuratore generale ha ritenuto insufficientemente immotivata, aveva comunque osservato che BUSCETTA aveva ricordato (ff.450008 segg.) di avere conosciuto in carcere Francesco MADONIA e di avere appreso da Stefano BONTATE che anche il figlio giovane (Salvatore) di costui era divenuto "uomo d'onore"; e tanto era stato confermato anche da CONTORNO (ff.456541 -456546).

A queste concordanti indicazioni da parte dei collaboratori di estrazione mafiosa, si erano poi aggiunte le rivelazioni di MELLUSO, il quale aveva ricordato che specialmente Giuseppe, sottrattosi al processo per l'omicidio BASILE, si era rifugiato a Milano sotto la protezione di EPAMINONDA, dei FIDANZATI e del SANTAPAOLA. E' tanto assumeva rilievo non soltanto perchè un gruppo di persone (Francesco BONANNO, Costantino LO MEO e Salvatore RANDAZZO, di cui al par.10.32) aveva organizzato una vera e propria spedizione per agevolare la fuga dalla Sardegna degli imputati dell'omicidio BASILE, fra i quali appunto Giuseppe MADONIA, quanto perchè la coerente prosecuzione di quell'operazione aveva portato costoro in protezioni di chiara connotazione mafiosa.

Peraltro, Francesco GASPARINI aveva riconosciuto i MADONIA in fotografia (ff.131913 segg.), come persone incontrate a Palermo. E' questo, pur nelle valutazioni



motivazionali non espresse, concorrevano di certo a definire la personalità degli imputati, posto che il "pentito" (come si ricorderà) aveva raccontato di incontri di mafia e di droga presso la villa di RICCOBONO e i tempi di "guerra di mafia" (profili, difatti, utili per evidenziare anche la posizione del padre Francesco MADONIA, nei termini di cui ai parr.6.32 e 10.218, per le considerazioni ivi svolte).

E inoltre, non potevano neppure sottovalutarsi le dichiarazioni di CONIGLIO, di ANSELMO, e di SINAGRA circa la posizione di influenza in carcere assunta dai MADONIA (aspetti che possono apparire - e come tali sono stati denunciati nella dialettica processuale - del tutto irrilevanti e comunque ambigui, ma che, nel contesto, concorrono a loro modo a definire, sul piano indiziario, la personalità di questi soggetti).

Ora, non vi è dubbio che tale complessivo impianto probatorio attesti con certezza, in primo luogo, e al di là delle convergenti doglianze, l'affiliazione dei due imputati al sodalizio mafioso a fianco della qualificata posizione, al suo interno, del padre.

Le chiamate in correità, qui, non è neppure a discutere se e come siano (nei termini di cui ad una problematica generale trattata nella parte III) riscontrate in modo estrinseco ed oggettivo; perchè il valore indiziario concorrente di ciascuna delle proposizioni sopra sintetizzate, non può contestarsi sotto nessuna prospettiva dialettica. Non certamente discutendo se e come possa avere influenza (lo svolgimento o) l'esito non definitivo del

parallelo giudizio per omicidio che vede in prima linea uno dei giovani figli del "capo" di Resuttana che, al di là di ogni questione, si inserisce in un contesto che storicamente non può essere pretermesso); laddove il ruolo di questi figli, come si è visto nelle sedi prima richiamate, era stato perfino quello di sostituire il padre durante la detenzione, ma anche quello di muoversi negli ambienti della cosca con la padronanza e la qualificata connotazione (probabilmente, grazie al carisma sempre più emergente del padre) di chi può essere poi riconosciuto in fotografia da un GASPARINI estraneo all'ambiente mafioso e grazie solo a qualche estemporanea visita di costui (incontri, dunque, che non è lecito insinuare che potessero avere rivestito il valore di una mera coincidenza).

Nè gioverebbe assumere (di contro alle complessive deduzioni), che (come si è visto nella trattazione richiamata) la fuga dalla Sardegna (ed anche secondo il dubbio che questa stessa corte ha finito con l'esprimere) non dovesse necessariamente implicare la qualità di associati degli organizzatori (sul punto v. par.10.32); perchè lo spessore degli agevolati esce esaltato proprio dal fatto sintomatico che quella organizzazione sia stata messa a punto.

Per vero, non possono trovare utile ingresso neppure le doglianze difensive, amplificate nel dibattito, quando intendono contestare l'utilizzabilità del (pur modesto, ma a suo modo ugualmente concorrente) contributo probatorio delle rivelazioni di MELLUSO, sul rilievo che lo stesso non



sarebbe stato altre volte creduto; perchè si é (nella più volte richiamata parte III) spiegato come un simile procedimento ricostruttivo non sia praticabile in un corretto ambito di valutazione delle prove (tanto più che non é vero che questo processo, (a stare per esempio ad una delle tante proposizioni, non abbia dimostrato che anche BUSCETTA, come MELLUSO aveva detto, si era dedicato al traffico di stupefacenti; a nulla rilevando le ragioni, sottese alle insinuazioni difensive, per le quali non siano state qui elevate e coltivate coerenti imputazioni).

La verità é che il dibattimento di appello ha pure offerto una ulteriore e decisiva riprova della fondatezza dell'accusa, quando ha raccolto le rivelazioni di CALDERONE e MARINO MANNOIA, i quali hanno pienamente confermato l'inserimento di entrambi gli imputati nel sodalizio mafioso. E nel genuino e attendibile racconto di questi due "pentiti" sono emersi anzi i più significativi spunti di indagine, quando é risultato che i giovani figli del MADONIA (che certamente, malgrado le contrarie allusioni della difesa, non può essere confuso con l'omonimo affiliato di Vallelunga, quello ucciso nel 1978, come da parte VI, ai margini dell'omicidio DI CRISTINA e della crisi di quegli anni sfociata nella espulsione di Gaetano BADALAMENTI) erano stati affiliati giovanissimi.

CALDERONE (pagg.207, 573 dich. istr., confermate al dibattimento) ha pure ricordato che era stato personalmente Salvatore RIINA a fare da padrino al giovanissimo Giuseppe MADONIA (figlio di Francesco, appunto, di Resuttana), tanto

che lui stesso gliene aveva confidato le doti operative. E MARINO MANNOIA, nel confermare l'affiliazione di entrambi, ha pure ricordato (come si era detto nelle sedi richiamate) che Giuseppe aveva sostituito il padre durante la sua detenzione (segno di quella efficienza registrata dal grande capo corleonese).

Se dunque non può dubitarsi della evidente fondatezza dell'accusa quanto alla imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, non altrettanto può dirsi a proposito del presunto inserimento degli imputati nel traffico di stupefacenti.

Vero è infatti che alcune delle fonti esaminate addurrebbero argomenti indiziari in tal senso, ma (malgrado gli sforzi dialettici del procuratore generale, che pure aveva supposto la mancanza di motivazione della sentenza impugnata) non può negarsi l'ambiguità del fatto che ad uno dei giovani MADONIA fosse stata data ospitalità da mafiosi, che si occupavano anche di droga, nonché degli stessi incontri di GASPARINI presso il clan RICCOBONO (anch'esso dedito al traffico, e difatti si era servito di costui, ma non solo ad esso, posto che era prima di tutto una cellula dell'organizzazione criminale mafiosa).

E tale equivocità non è eliminata da nessun altro contributo probatorio, neppure da rivelazioni promananti da persone inserite nel traffico di stupefacenti; nè colmata dalle considerazioni che si sono fatte a proposito di Francesco MADONIA, che finirebbero con il refluire il modo sostanzialmente assiomatico nella posizione dei figli di



costui, qui colpiti solo da un dubbio.


La doglianza del procuratore generale sull'entità della pena é stata proposta solo nei confronti di Giuseppe MADONIA di talchè nei confronti di Salvatore MADONIA va determinata la misura di anni cinque e mesi quattro (secondo i criteri di cui alla parte IV e cioè eliminando le aggravanti sussistenti e la continuazione rispetto alla pena inflitta in primo grado); mentre nei confronti di Giuseppe MADONIA, la pena va determinata in anni sei e mesi sei di reclusione (p.b. anni 4 e mesi 6 + c.6).

Restano implicitamente assorbite le doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, e invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta.

Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

10.220. MADONIA Salvatore Mario. - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel par. 10.219.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature on the left is a cursive name, and the initials on the right are 'M' and 'M'.

10.221. MAGLIOZZO Tommaso e MAGLIOZZO Vittorio. - Gli imputati, fra loro fratelli, sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), ma solo il secondo è stato ritenuto responsabile delle prime imputazioni e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Mentre Tommaso MAGLIOZZO è stato assolto con formula dubitativa da tutte le imputazioni, Vittorio MAGLIOZZO è stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22.

Contro tutte le assoluzioni ha proposto appello il procuratore della Repubblica; e dall'assoluzione del primo per il reato di associazione per delinquere mafiosa si duole anche il procuratore generale, il quale ha chiesto l'applicazione di una più consistente pena.

Gli imputati hanno entrambi proposto appello dolendosi della inaffidabilità e della contraddittorietà delle rivelazioni dei "pentiti".

Al dibattimento, dove le difese hanno insistito nei motivi di appello, il procuratore generale ha concluso per la condanna di entrambi solo per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Tali conclusioni, a giudizio di questa corte, meritano

APUSOQ

962575

infatti di essere condivise.

I primi giudici avevano osservato che dei due fratelli MAGLIOZZO avevano parlato sia BUSCETTA che CONTORNO. Il primo aveva in particolare ricordato, nel delineare gli organigrammi delle "famiglie" mafiose, Stefano MAGLIOZZO e suo fratello Vittorio come uomini d'onore della famiglia di Porta Nuova, capeggiata da Pippo CALO' (ff.450007- 450178 - 450284). Il "pentito" aveva poi precisato che Vittorio MAGLIOZZO era sostanzialmente divenuto un vero e proprio "emissario" di Pippo CALO', tanto che, allorché lui si era allontanato da Torino, si era messo in contatto con il CALO' proprio grazie a costui, il quale gli aveva indicato la casa di Roma dove avrebbero potuto incontrarsi (cosa che in effetti era accaduta); ed altrettanto era avvenuto quando era stato commesso l'omicidio di suo cognato Mariano CAVALLARO, sul quale egli aveva acquisito notizie appunto dal CALO', ed il Vittorio MAGLIOZZO gli aveva indicato un numero di telefono di Palermo, al quale poteva raggiungere costui.

Tali rivelazioni avevano trovato poi eloquentissimo riscontro nelle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva raccontato (f.456575) di avere appreso da "Mimmo" TERESI che entrambi i MAGLIOZZO erano "uomini d'onore" della "famiglia" di Pippo CALO', e che quest'ultimo, che viveva a Roma, manteneva i suoi contatti con Palermo proprio grazie a Vittorio.

Quest'ultima circostanza, peraltro, aveva pure trovato un indiretto (ma, come si è detto in varie occasioni, ai

marginì di questa acquisizione processuale, non meno rilevante) riscontro nel rinvenimento di un elenco di invitati per le nozze fra Attilio CORRAO e la figlia di Giuseppe SAVOCA, nel quale il nome di Vittorio MAGLIOZZO era affiancato a quello di un "Pippo" (che la difesa ha protestato potersi trattare di qualsiasi persona, ma non riuscendo a reprimere la immediata suggestione di un così singolare accoppiamento, dato il notorio stretto collegamento del MAGLIOZZO, appunto, con il "Pippo" CALO').


Ora, i primi giudici avevano finito con il rilevare che probabilmente il BUSCETTA era incorso in un semplice lapsus nel chiamare "Stefano" il fratello di Vittorio MAGLIOZZO, allo stesso assimilato circa l'affiliazione al sodalizio mafioso; e per questo avevano pronunciato assoluzione a favore di costui.

Ma, in realtà, l'eccessiva enfaticizzazione del personaggio BUSCETTA aveva offuscato la corretta visione delle risultanze processuali, laddove non soltanto era riconoscibile (ed era stato coerentemente riconosciuto nella sentenza impugnata) un possibile errore di espressione da parte del collaboratore (posto che l'indicazione della persona era comunque corredata dal riferimento al fratello Vittorio); ma soprattutto non poteva trascurarsi una possibile connotazione di cauta reticenza nelle dichiarazioni del BUSCETTA, il quale infatti sarebbe stato sottoposto dal giudice all'imbarazzante contestazione sui suoi trascorsi di vita (e in particolare sul contenuto di una informativa della polizia, nella quale si evidenziavano

i sospetti maturati sul suo conto in ordine a episodi perfino di omicidio che secondo quelle risultanze avrebbero visto tra i complici lo stesso Tommaso MAGLIOZZO: ff.450845 segg.). Non poteva sfuggire, peraltro, che prima di concludere, nella cennata occasione, in termini stringati e negativi ("non conosco Tommaso MAGLIOZZO", appunto dopo le contestazioni di cui si è detto: f.450284), lo stesso "pentito" aveva pure ammesso di non conoscere nessuno "Stefano MAGLIOZZO" (f.450178), che pure aveva citato prima (f.450007, cit.) come fratello di Vittorio (di tal che, o si era trattato appunto di un lapsus, o si era di fronte ad una difficile situazione sul piano psicologico: nei termini che questa corte ha chiarito nella parte III ed in particolare nel par.3.3).

Nè miglior pregio possono avere le residue proteste difensive circa la complessiva inaffidabilità della chiamata in correità (per le valutazioni che, al di là dell'integrale rinvio alla citata parte III, non merita ripetere); neppure in ordine alle (per certi versi, corrispondenti) perplessità insite nel fatto che uno degli informatori del CONTORNO fosse stato quel Girolamo TERESI, invece soppresso nelle prime fasi della faida (perchè, come si è detto nel par.3.4, tanto non sarebbe significativo neppure per i fatti cronologicamente successivi alla morte del TERESI, la cui figura di referente era stata utilizzata per nascondere concorrenti posizioni di protagonisti a lui vicini: ivi).

Peraltro, gli elementi acquisiti nel processo sono stati ulteriormente arricchiti dalle puntuali rivelazioni,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. G.', and the second is a more compact, cursive signature, possibly 'M.'.

intervenute nel dibattimento di appello, di MARINO MANNOIA il quale (ud.5 gennaio 1990) ha confermato che entrambi i fratelli (con la precisazione per un certo periodo transitorio Vittorio MAGLIOZZO era stato posto "fuori famiglia") erano appunto "uomini d'onore" di Porta Nuova (anzi ha pure ricordato, a pag.238 segg. dich. istr., alcuni significativi episodi riguardanti Vittorio MAGLIOZZO ai margini perfino di omicidi esulanti dal processo).

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va affermata la responsabilità di Tommaso MAGLIOZZO per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come definito nella parte IV, e, in applicazione delle regole direttive di cui all'art.133 c.p., la pena va determinata secondo i criteri utilizzati nei confronti della genericità degli imputati (trovando dunque ostacolo, in questa esigenza di tendenzialmente paritario trattamento sanzionatorio, la doglianza del procuratore generale).

Detta pena va dunque stabilita in anni cinque e mesi quattro di reclusione per Vittorio MAGLIOZZO, ed è elevata ad anni cinque e mesi dieci per Tommaso MAGLIOZZO in dipendenza dell'aggravante, a costui contestata, di cui all'art.7 della legge n.575 del 1965.

Per entrambi, la conclamata pericolosità sociale ed il titolo di reato legittimano la sola misura di sicurezza detentiva.

Va eliminato il condono, non rientrando il reato fra i presupposti oggettivi del beneficio.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti,

come si é premesso, lo stesso procuratore generale ha dato atto dell'evidente insufficienza del quadro probatorio, consistente soltanto nella indiretta indicazione di CONTORNO, secondo il quale uno dei fratelli MAGLIOZZO era interessato a quel traffico ai margini degli ambienti milanesi.

Vittorio MAGLIOZZO va scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare.



10.222. MAGLIOZZO Vittorio. - La posizione di questo imputato é stata trattata nel par.10.221.

10.223. MANGANO Vittorio. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere semplice) e 22 (traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena complessiva di anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire 70 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Nei suoi confronti si é pure dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della corte di Appello di Palermo del 20 dicembre 1984, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 1985; lo stesso é stato, infine, assolto con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere mafiosa).

L'imputato ha proposto appello eccependo il precedente giudicato per tutte le ipotesi contestate e deducendo, nel merito, l'inconsistenza del quadro accusatorio, formato da inaffidabili rivelazioni di "pentiti".

Il procuratore generale ha proposto appello solo per dolersi delle aggravanti concernenti le imputazioni di traffico di stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso in termini coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che il convincimento



dei primi giudici va sostanzialmente condiviso, pur dovendosi ritenere il vincolo della continuazione tra la precedente condanna e le imputazioni qui devolute.

La corte di primo grado aveva infatti rilevato che Tommaso BUSCETTA aveva compreso il MANGANO fra i componenti della sua stessa "famiglia" di Porta Nuova, capeggiata da Pippo CALO' (f.450007), precisando (f.450176) di averlo conosciuto personalmente e di averlo avuto presentato "ritualmente" come "uomo d'onore" (nei termini più volte chiariti di inequivocabile rituale mafioso); ne aveva peraltro indicato le sembianze in fotografia (f.450241).

Anche CONTORNO, dopo una iniziale incertezza (avendo affermato in un primo tempo di non aver mai sentito parlare del MANGANO: f.456540), aveva rettificato la sua dichiarazione affermando (f.456548) di essersi invece ricordato che lo stesso era effettivamente un "uomo d'onore", incontrato a casa di Stefano BONTATE, il quale glielo aveva poi presentato come affiliato.

Ed ancora, Stefano CALZETTA, nell'elencare i frequentatori del clan degli ZANCA, aveva indicato fra gli altri anche l'odierno imputato, aggiungendo (f.221051) che egli era "un buon nome della mafia arrestato nel processo SPATOLA".

Secondo i primi giudici, inoltre, oltre che inserito nell'organizzazione mafiosa, il MANGANO era certamente introdotto nel traffico degli stupefacenti, tanto che appunto egli era stato coinvolto nel procedimento penale di cui in premessa (contro Rosario SPATOLA ed altri), dove,

specie in base alle intercettazioni telefoniche (acquisite anche in questo processo: ff.498450 segg.), era emerso un ruolo dell'imputato come attivo trafficante tra Palermo e Milano, nel contesto dell'organizzazione facente capo a Salvatore INZERILLO.

La corte aveva anzi evidenziato, attraverso l'analisi del testo delle trascrizioni di quelle telefonate, come fosse evidente l'allusione che in certi discorsi l'imputato faceva a partite di droga (come peraltro accertato nella sede separata).

Da alcune telefonate, infatti, traspariva un chiaro significato simbolico attribuito a termini come "vestiti" o "cavalli" (tale era una delle attività parallele del MANGANO), che però, nel contesto (dei "vestiti" si chiedeva se era "quella buona" e quale era la quotazione, indicata a "470"; dei "cavalli" si diceva di farli recapitare in albergo), non potevano essere stati nella specie impiegati nel loro senso effettivo.

Peraltro, anche le indagini bancarie (svolte in connessione con il processo in questione) avevano dimostrato l'inserimento del MANGANO nel traffico degli stupefacenti, essendo risultato che un assegno di lire 7 milioni, tratto sul conto di Antonina CONTORNO, madre del GRADO (di cui altre volte si è dimostrata la provenienza dal traffico in questione: vedi par.10.157 segg.), era stato negoziato da un certo Salvatore TUMMINIA, il quale aveva dichiarato di averlo a sua volta ricevuto proprio dal MANGANO.

Può dunque comprendersi come le censure difensive




(specie a fronte dell'inequivocabile base di valutazione costituita dall'accertamento giudiziale definitivo circa l'inserimento dell'imputato in quel contesto criminale dedito al traffico di stupefacenti), si siano accentrate nella eccepita preclusione del giudicato, sul rilievo che la precedente pronuncia, contrariamente all'assunto accusatorio, avesse sostanzialmente assorbito (ossia, appunto, precluso) ogni altra contestazione in quella sede deducibile.

Laddove una tale impostazione, al di là degli sforzi dialettici della difesa, non può essere condivisa, posto che la questione va correttamente impostata non tanto in termini di identità del fatto storico posto a fondamento della precedente statuizione (con la suggestiva implicazione di un bis in idem così risultante per tabulas), quanto, più propriamente, sul piano della individuazione dei limiti stessi del giudicato; la cui barriera non viene infranta, secondo comune ed ineccepibile interpretazione, dalla mera omissione di una contestazione giustificata nella configurazione giuridica del concorso formale (tra le più recenti, si vedano: Cass. 15 ottobre 1988, imp. BUCELLI; Cass. 15 febbraio 1989, imp. CINCHIO, dove si è giustamente ribadito, alla stregua di una impostazione teorica diffusamente accettata, come l'identità del fatto, di cui all'art.90, non è ravvisabile in relazione alla diversa e concorrente configurazione del fatto storico sotto l'aspetto della violazione di beni giuridici diversi; e la fattispecie associativa, come è noto, ha un campo di offensività affatto

autonomo rispetto alla condotta specifica e pur posta in essere nel quadro del programma associativo: vedi pure par.4.6 e par.5.6).

Le doglianze di merito, poi, non evidenziano alcuna seria obiezione, non tanto perchè qualsiasi tentativo di confutazione (come l'istanza di riascolto delle numerose e cospicue intercettazioni telefoniche, resa superflua - come questa corte ha deciso con ordinanza dibattimentale del 3 novembre 1989 - dalla puntuale trascrizione non oggetto di sostanziali contestazioni di non corrispondenza) trova un rilevante ostacolo logico nell'accertata consistenza di quelle acquisizioni, già oggetto di una separata e corretta valutazione; quanto perchè (a parte le generali questioni sull'utilizzabilità delle chiamate in correita', affrontate nella parte III) finiscono con l'esaurirsi nel problematico inserimento del dubbio di sospetta mistificazione da parte dei "pentiti", in un contesto di convergenti indicazioni che escludono le eventualità di un così perverso accordo, per di più consumato con la complice condiscendenza degli inquirenti.

E difatti, nella stessa linea di coerenza processuale, non può sottrarsi il notevole ed ulteriore rilievo che scaturisce dalle rivelazioni, raccolte in questo dibattimento di appello, dove, in primo luogo, CALDERONE (pagg.164 segg., 380, 492 segg. 639 segg., 673 dich. istr., confermate in dibattimento), ha ribadito che il MANGANO era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Pippo CALO', lo ha riconosciuto in fotografia, descrivendo puntualmente la sua



abitazione e la stalla (di notevole rilievo per le convergenti indicazioni circa il traffico di stupefacenti), e raccontando, assieme alle ordinarie abitudini di vita del medesimo, alcuni episodi di suo coinvolgimento in imprese, anche armate, di violenza mafiosa e perfino omicidiarie (in termini cioè, ripetesì, che escludono qualsiasi ipotesi di malevola invenzione). E dello stesso tenore sono state le rivelazioni di MARINO MANNOIA (del quale la difesa ha infatti insinuato che avesse riprodotto le dichiarazioni di CALDERONE), sul punto di fatti di mafia anche cruenti e soprattutto in ordine alla attuale e perdurante affiliazione alla "famiglia" di Porta Nuova.

Il contesto probatorio che ne scaturisce impone dunque di ritenere ulteriormente sussistente anche il reato di associazione per delinquere (da qualificare nei termini medesimi, ancorché riferito a periodi successivi al settembre 1982, posto che l'assoluzione per il capo 416-bis non è stata impugnata, senza che dunque in questo possa intravedersi alcuna preclusione e non essendo legittima una reformatio in pejus, quale sarebbe la più grave configurazione giuridica del fatto).

Va, tuttavia, osservato che questi fatti devono essere considerati unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alle corrispondenti condanne precedenti; di tal che la corte ritiene congruo l'aumento ulteriore di anni 5 di reclusione e L.20 milioni di multa (di cui 2 anni per il 416 c.p. e anni 3 e L.20 milioni per traffico di stupefacenti).

10.224. MANGIONE Antonino. - L'imputato e' stato, fra l'altro, giudicato responsabile delle imputazioni connesse alla rapina al vagone postale presso la stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 348, 350, 351) e condannato alla pena di anni 6 di reclusione e lire 2 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello, chiedendo l'assoluzione, data l'inattendibilita' delle rivelazioni dei "pentiti".

Ha proposto appello anche il procuratore della Repubblica, dolendosi della misura della pena; il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (dunque da dichiarare inammissibile) e al dibattimento ha concluso insistendo per una piu' severa condanna.

La difesa ha insistito nel gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione di questo imputato e' stata esaminata nel par. 9.22, dove, a proposito del corrispondente episodio delittuoso, si e' verificata la prova circa la di lui partecipazione nei termini propugnati dall'accusa.

Vanno qui esaminate, dunque, solo le specifiche questioni sollevate dalle parti in ordine alla concreta determinazione della pena; ai margini delle quali la corte osserva che il criterio adottato dai primi giudici resiste alle opposte censure. Da una parte, perche' l'obiettivo

San *W*

002229

gravita' del fatto (connotato da una accurata organizzazione, con l'impiego di armi e di metodologie di violenza disponibili a tutti gli sbocchi aggressivi) non giustificherebbe alcuna attenuazione; d'altra parte, perchè essa non appare tale da implicare un giudizio di valore ancora più grave, in termini cioè di ulteriore inasprimento della pena.

La sentenza impugnata va, in definitiva, sul punto confermata, con la condanna dell'imputato appellante alle spese del giudizio.

10.225. MANISCALCO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, 188, 189, 190, 191 (omicidio di Rodolfo BUSCEMI e Matteo RIZZUTO), 326 (ricettazione), unificati per continuazione al capo 10 e, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, condannato alla pena di anni 25 di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, date le incertezze e le contraddizioni delle accuse di SINAGRA, sulle quali era stata basata l'accusa.

Ha pure proposto appello il procuratore generale, ma solo per dolersi dell'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi e i reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22 (pur motivata in termini di condanna), in ordine alla quale non vi è stata



impugnazione del pubblico ministero (dandosi atto, per i fini reclamati dalla difesa, che in realtà la tesi dell'accusa era basata sulla presupposta contiguità dell'imputato agli uomini della cosca di corso dei Mille, dediti anche al traffico di stupefacenti).


Si osserva poi che la posizione di questo imputato quanto alle contestazioni di cui ai capi 188, 189, 190, 191 e 326 è stata esaminata nei paragrafi 8.10 e 9.11, alle quali sedi si rinvia. Tali trattazioni, peraltro, refluiscono in questa sede al fine di individuare la prova dell'affiliazione del MANISCALCO al sodalizio mafioso; specialmente, infatti, l'accertata partecipazione di costui ad un episodio di omicidio commesso dalla cosca (si veda il citato par. 8.10, dal quale si desume che l'imputato era arrivato sul luogo dell'"interrogatorio" e della "condanna" spalleggiando, assieme a SENAPA Pietro, il "capo" Filippo MARCHESE) non può che confermare il vincolo di stretto collegamento operativo (disponibilità, obbedienza) e soprattutto fiduciario (per la esigenza di segretezza che rende affidabili appunto gli uomini sottoposti a quel vincolo).

Tanto che la sicura individuazione della persona (oggetto della chiamata in correità) ha finito con il costituire l'oggetto principale della indagine dibattimentale, secondo il tenore delle difese; le quali però, come si era anticipato nelle sedi richiamate, non colgono utilmente nel segno, dal momento che la obiettiva, precisa, indicazione da parte del pentito non solo non ha

trovato smentita logica, ma si è inserita nell'esatto contesto probatorio.

Si è detto, in particolare, come non possa essere proficuo indugiare sulle possibili confusioni circa il nome (in collegamento al diminutivo di "Totò") con il quale l'imputato era conosciuto, dato che questo sarebbe comunque esaustivo anche se lo stesso "pentito" non si fosse poi corretto (tra "Antonio" e "Salvatore": e la difesa è arrivata al punto di indugiare, perfino ricordando famosi esempi del diminutivo "Totò", per la dimostrazione che il chiamato in correità sarebbe un certo ed altro "Antonio" e non "Salvatore", in termini non soltanto ultronei ma certamente pure in conflitto con il dato empirico della più ricorrente attribuzione, nel gergo locale, al secondo e non al primo del nomignolo medesimo, o comunque della loro equivalenza).

Ma, appunto, che il SINAGRA si volesse riferire proprio a lui (a parte la singolare istanza di riconoscimento giudiziale di un imputato latitante sin dall'istruzione) è dimostrato (oltre che dall'accertato inserimento nella cosca di questo solo "Totò" MANISCALCO, nei termini di cui si dirà, anche) dalla descrizione testuale ed esattamente coincidente, che ogni dubbio ha eliminato ("credo che abiti all'Uditore", "ha circa 38-42 anni" ed "è possessore di un Golf grigio e lavora con ROTOLO ...", aveva detto SINAGRA; e la polizia aveva accertato - f.019029 - che tutto questo era vero e che corrispondeva proprio all'imputato perfino quanto al



800102

962592

possesso di quella marca di autovettura).

L'argomento decisivo, che salda il complessivo impianto probatorio, è comunque l'affiliazione del MANISCALCO al sodalizio mafioso e in particolare la sua militanza nel gruppo di corso dei Mille: fatti confermati in questo dibattimento di appello anche da MARINO MANNOIA (pag.119 dich. istr., confermate all'udienza del 5 gennaio 1990). Di guisa che la remota possibilità, di cui alle speculazioni dialettiche della difesa, che potesse esistere un altro MANISCALCO (o un " Antonio" MANISCALCO), viene del tutto esclusa dal fatto che in quella cosca solo l'odierno imputato era effettivamente inserito.

Alle condanne per i reati specifici va quindi aggiunta anche quella per associazione per delinquere di tipo mafioso (nei termini definiti nella parte IV, quanto alle aggravanti, l'assorbimento dell'ipotesi di cui all'art.416 c.p. ed infine alla continuazione, dato che i delitti non potevano che costituire la coerente attuazione di quel programma che aveva visto l'imputato aderire al sodalizio mafioso e dunque accettare tutti i ruoli che gli sarebbero stati devoluti).


Contro la statuizione di concessione di attenuanti generiche (in un contesto peraltro, giustamente evidenziato dalle parti, di contraddittorietà per alcuni punti della decisione, e di mancanza di motivazione per altri, come appunto per questo) non e' stata proposta impugnazione; di tal che la pena va rideterminata (ovviamente disattendendo l'istanza di ulteriore mitigazione della pena, non

200804

- 3053 -

962593

giustificabile a fronte dei fatti accertati), tenendo conto della parte ideale di pena riferibile all'aumento per continuazione rispetto alla fattispecie dell'art. 416 c.p., ora assorbita in quella dell'art. 416-bis c.p., in anni 24 e mesi 6 di reclusione e lire 3 milioni di multa. Fermo il resto.

Two handwritten signatures in black ink are present on the page. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

10.226. MANNINO Angelo. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti); e' stato inoltre assolto con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Contro questo capo della sentenza hanno proposto impugnazione il procuratore della Repubblica, che vi ha pero' rinunciato, il procuratore generale, che ha dedotto l'erronea applicazione della continuazione e l'esclusione di una aggravante, nonche' lo stesso imputato, che ha chiesto l'assoluzione da tutte le imputazioni.

In questo grado di appello il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato da tutti gli addebiti.

Osserva, cio' premesso, la corte che in effetti il MANNINO era stato raggiunto dalle sole rivelazioni di Stefano CALZETTA, la cui portata, a prescindere dall'intriseca credibilita' (che difatti non si ritiene intaccata dalle pur diverse occasioni di scarso apporto probatorio registrate in questo processo), non era tuttavia tale da consentire la formulazione di un sicuro giudizio di colpevolezza.

Il collaboratore aveva, infatti, dichiarato (rivelando i traffici di stupefacenti della cosca di corso dei Mille,

facente capo allo stabilimento dei "Bagni Virzi") che quantitativi di droga potevano essere detenuti, fra gli altri, anche da un certo "Paluzzo", proprietario di un forno e cognato di Giovanni MATRANGA (identificato appunto nell'imputato, che pure aveva negato il soprannome) (f.402831); ed ancora che gli risultava che quantitativi di droga, provenienti da quella base, erano stati consegnati anche allo stesso (f.402835).

Orbene, non puo' sfuggire il carattere generico di queste affermazioni, che non consentono neppure di individuare lo specifico quantitativo di stupefacenti che sarebbe stato consegnato all'imputato e neppure il contesto e le modalita' di siffatte consegne.

Il processo, peraltro, come ha osservato il procuratore generale, non offre ulteriori e decisivi riscontri.

Vero e' infatti che il MANNINO era stato sospettato dagli inquirenti perche' il suo numero di telefono era stato trovato fra gli effetti del citato MATRANGA, fortemente indiziato di illeciti traffici (f.413517); e che inoltre era risultata veritiera la rivelazione che i due fossero "tutta una cosa" (v. f.438563). Ma non e' dubbio che l'una e l'altra circostanza potrebbero trovare esclusiva giustificazione nei rapporti di affinita' esistenti tra i due, e non essere comunque tali da consentire una diversa illazione nel senso dell'accusa.

Ne', infine, puo' essere ritenuto decisivo riscontro (se non appunto alla generica attendibilita' del CALZETTA)



10.202

il fatto che sia stato rinvenuto un certo quantitativo di stupefacenti nei luoghi di pertinenza della cosca.

La corte ritiene, dunque, conforme a giustizia l'assoluzione dell'imputato dagli addebiti di cui ai capi 13 e 22 per l'insufficienza delle prove a suo carico, adottandosi inoltre la formula imposta da nuovo regime processuale anche per le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, dandosi atto dell'estrema scarsità di dati che non vanno oltre il sospetto.

10.227. MARCHESE Antonino. - L'imputato è stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1-4 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13-15 e 22-23 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, ed inoltre dei reati di cui ai capi 196, 197, 198, 200 e 201 (omicidi di Carmelo LO JACONO e Antonino PERI) e 358, 359, 360 e 361 (porto e detenzione di armi), tutti unificati per continuazione al capo 10, e condannato alla pena complessiva dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie. È stato assolto, fra l'altro, dai reati di cui ai capi 339, 340 e 341 per insufficienza di prove.

Contro tutte queste statuizioni ha proposto appello l'imputato, deducendo, oltre alla nullità della sentenza per impedimento a comparire in una delle tante udienze tenute in primo grado (questione esaminata nella parte generale, par. 2.3, e comunque, nella specie neppure esattamente chiarita dalla difesa - a sollecitazione della corte - a fronte della indicazione di una data, 23 marzo 1986, in cui non era stata tenuta udienza), anche la totale mancanza di valide prove per tutte le accuse mossegli.

Il procuratore generale ha proposto appello solo per l'erronea esclusione delle aggravanti nelle imputazioni concernenti gli stupefacenti (questione assorbita dalla

Sy *M*

complessiva condanna alla pena massima); e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione di questo imputato quanto alle imputazioni di cui ai capi 196, 197, 198, 200, 201 è stata esaminata nel par. 8.11; mentre quella di cui ai capi 339, 340 e 341 e' stata trattata nel par. 9.17, alle quali sedi va fatto rinvio anche per i concorrenti contributi probatori).

Nel merito delle residue imputazioni, si osserva che va condiviso il convincimento espresso dei primi giudici, che hanno pronunciato condanna anche per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (contestazione, che questa corte, come motivato nella parte IV, ritiene assorbente, anche dell'imputazione di cui all'art. 416 c.p.), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (con le precisazioni di cui alla parte V della presente sentenza), nonché di detenzione e porto illegale di armi e munizioni.

La prima corte, aveva, infatti, rilevato che il 7 luglio 1979 si era presentato alla polizia un certo CIPOLLA Angelo, consegnando una pistola cal.38 carica e con matricola illeggibile, poco prima rinvenuta per strada abbandonata da due giovani che erano fuggiti alle grida di un ragazzo; costoro, esaudendo le speranze degli inquirenti, erano poi tornati per recuperare l'arma ed erano stati identificati appunto in Antonino MARCHESE e Antonino GIOE' (le cui caratteristiche somatiche corrispondevano a quelle

descritte dai testimoni e che si erano rivelati subito come coloro che avevano gettato l'arma posto che, con lo sguardo rivolto per terra, avevano indugiato come alla ricerca di un oggetto smarrito). Nell'autovettura (del GIOE') erano state rinvenute, oltre ad una cartuccia calibro 38, anche delle chiavi pertinenti ad appartamenti del MARCHESE; e quest'ultimo era stato trovato in possesso di una bolletta ENEL relativa ad un appartamento della Via Pecori Giraldi, dove erano state rinvenute due rivoltelle cal. "357 magnum" cariche, un fucile a canne mozze cal. 12, tutti con matricola illeggibile, numerose cartucce cal. 38, cal. 38 special, cal. 357 e per fucile cal. 12, nonché 8 sacchetti di plastica, ciascuno del peso di 500 gr. ciascuno, contenenti sostanza bianca, individuata come sostanza stupefacente, oltre a numerosi documenti, appunti e fotografie. Questi fatti avevano dato luogo al processo (cosiddetto del "covo di via Pecori Giraldi", di cui si è parlato in altre sedi e anche nel par.7.2, a proposito dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO, che appunto si era occupato anche del caso), nel corso del quale, però, a seguito di un primo accertamento medico-legale, il MARCHESE era stato giudicato, in istruzione, infermo di mente (f.419997).

Se non che, a seguito del noto rapporto del 13 luglio 1982, il MARCHESE (nelle more dimesso dal manicomio giudiziario) era stato colpito da mandato di cattura e, dopo lunga latitanza, nell'agosto 1983 era stato arrestato in una abitazione di Via Galletti n.247, dove si nascondeva sotto



falso nome detenendo numerose armi (una delle quali, secondo una perizia, poi smentita da una successiva, era stata utilizzata per consumare l'omicidio di Giacomo SCINA').


Nel procedimento penale all'uopo instaurato, venivano espletate nuove perizie psichiatriche, a conclusione delle quali si era accertato che l'imputato (aveva abilmente simulato l'infermità di mente, perchè) era pienamente capace di intendere e di volere (f.419895). Di tal che era stata disposta la riapertura della precedente istruzione ed al MARCHESE erano stati contestati i reati dai quali era stato prima prosciolto, oltre alle nuove imputazioni concernenti la detenzione ed il porto delle armi ulteriormente rinvenute.

Ciò premesso, i primi giudici avevano dunque rilevato che non poteva dubitarsi della responsabilità dell'imputato in ordine alle contestazioni concernenti il ritrovamento delle armi nonché l'inserimento dello stesso nell'organizzazione dedita al commercio di stupefacenti, tanto più che nelle more, con sentenza del 7 dicembre 1983, la corte di appello di Palermo (f.501063) aveva confermato la condanna già inflitta in primo grado agli altri imputati e in particolare a Leoluca BAGARELLA (fidanzato della sorella del MARCHESE) ed al GIOE', e con l'esplicito presupposto che costoro si fossero associati proprio con il MARCHESE per commettere più delitti diretti allo spaccio di sostanze stupefacenti (sentenza confermata per questa parte dalla Corte di Cassazione, e dunque divenuta irrevocabile sul punto). E se tanto non poteva certamente influire sulla

posizione dell'odierno imputato in termini di giudicato, assumeva comunque un significato probatorio assai rilevante, specie considerato che proprio il MARCHESE aveva procurato la disponibilità dell'immobile al BAGARELLA, il quale dirigeva il gruppo e del quale immobile egli si era reso promittente acquirente, secondo la documentazione sequestrata all'atto dell'arresto e delle indagini.

Difatti, e coerentemente, le doglianze difensive si sono incentrate nel tentativo di svalutare la portata concorrente di quelle acquisizioni parallele, sul rilievo della equivocità dell'atteggiamento (di ricerca dell'arma prima abbandonata) tenuto anche dal MARCHESE (oltre che appunto dal GIOE', separatamente giudicato) e del possesso della bolletta ENEL e del preliminare riguardanti l'immobile di Via Pecori Giraldi; dati che non possono che attestare, viceversa, e in modo del tutto inequivocabile, la posizione anzi di preminente disponibilità dello stesso luogo di raduno della cosca mafiosa dedita al traffico di stupefacenti.

Laddove, poi, l'esistenza della perfetta organizzazione criminosa, difatti coerentemente accertata nel separato giudizio, è comunque chiaramente attestata dall'entità della droga rinvenuta e che non poteva essere gestita da una estemporanea aggregazione di soggetti dedicatisi al quel traffico. Di guisa che, come peraltro avevano correttamente motivato i primi giudici, le stesse pur generiche indicazioni provenienti dai "pentiti" (in particolare da BUSCETTA e CONTORNO), sul fatto che il gruppo



dei "corleonesi" erano a loro volta bene inseriti nel traffico di droga, non può che assumere un rilievo indiziante concorrente, tale da completare la prova così saldamente acquisita nella prospettiva dell'accusa (anche se una tale ricostruzione va coordinata con le risultanze di cui alla parte VI, dove si è messo in evidenza come, verso la fine degli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta, fosse meglio organizzato il gruppo dedito agli stupefacenti di BONTATE e alleati, e cioè con la precisazione che, stanti i dati oggettivi come appunto il rinvenimento della droga, quest'altro gruppo aveva comunque messo a punto una sua strategia di traffico alternativa).

Quanto poi alle residue speranze della difesa di appigliarsi alla strategia dell'infermità di mente, è d'uopo ricordare come i primi giudici avessero fondato il loro esatto convincimento, oltre che sulle citate perizie psichiatriche, anche sulle rivelazioni di Vincenzo SINAGRA il quale, nel riconoscere in fotografia il MARCHESE, lo aveva indicato come una "persona in atto detenuta che fa finta di essere pazzo".

E che la personalità dell'imputato fosse quella di un soggetto a pieno titolo inserito nell'organizzazione mafiosa non risultava solo dalle dichiarazioni di questo "pentito" (che aveva precisato di averlo visto più volte nella villa di Filippo MARCHESE, assieme agli altri criminali del gruppo) ma soprattutto, appunto, dalla sua comprovata utilizzazione nelle imprese delittuose, anche di omicidio.

E dunque le finali rivelazioni di MARINO MANNOIA, il

quale ha confermato (nelle dichiarazioni istruttorie acquisite e al dibattimento di appello, ud. 5 gennaio 1990), che il MARCHESE era appunto uno dei più efficienti affiliati del gruppo mafioso (raccontandone i comportamenti carcerari, perfino i margini dell'omicidio in carcere di altri associati mafiosi), hanno completato in modo decisamente inoppugnabile il quadro probatorio come sopra sintetizzato.

Le imputazioni qui esaminate, ai fini del trattamento sanzionatorio, restano comunque assorbite nella più grave condanna di duplice omicidio che da sola implica la massima pena già applicata dai primi giudici (non rilevando, nella concreta determinazione della pena, che, per l'omicidio di Carmelo LO IACONO il MARCHESE, come si è detto nel par. 8.11, abbia concorso ex art. 116 c.p., dal momento che nessuna attenuante è ricorrente per l'omicidio del PERI, da lui direttamente commesso, e nel quale è stato contestato il nesso teleologico).

Rimangono, dunque, ferme le statuizioni finali adottate dai primi giudici.




10.228. MARCHESE Filippo. - La posizione di questo imputato é stata separata per dubbio di sopravvivenza in vita, come da separata ordinanza pronunciata in data contestuale.

10.229. MARCHESE Giuseppe. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) e (perché ritenuto in primo grado responsabile anche dell'omicidio di Antonino RUGNETTA , in questa sede separato e annullato) condannato alla pena dell'ergastolo, oltre statuizioni accessorie; é stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso). Ha proposto appello deducendo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e, nel merito, chiedendo l'assoluzione, data l'inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti"; in subordine, ha pure dedotto la totale infermità di mente.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, dolendosi dell'assoluzione dai capi 10, 13 e 22; ma, nelle conclusioni dibattimentali, il procuratore generale ha (sostanzialmente abbandonato l'accusa quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti e) insistito per l'affermazione di responsabilità soltanto per l'associazione per delinquere di tipo mafioso.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che (poiché con



ordinanza dibattimentale del 4 marzo 1989 e con contestuale sentenza è stata riconosciuta la nullità del giudizio di primo grado per l'omicidio RUGNETTA, in ordine al quale il MARCHESE era stato giudicato pur essendo, al tempo del fatto, minore degli anni diciotto) il residuo tema devoluto si esaurisce nelle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere. In merito a queste, va in primo luogo ribadito che giustamente i primi giudici avevano disatteso la questione della non imputabilità del MARCHESE per infermità di mente, rilevando come lo stesso avesse soltanto simulato la pazzia. Ed infatti costui, nel suo interrogatorio dinanzi al magistrato della procura della Repubblica, si era limitato a pronunciare frasi sconnesse, laddove pochi giorni prima (in relazione ad altri fatti) aveva invece reso un normale interrogatorio e si era difeso in maniera lucida e precisa.

Peraltro, durante l'istruzione del processo relativo alla c.d. strage di Bagheria (di cui si è avuto occasione di parlare a proposito dell'omicidio del professor Paolo GIACCONE, nel par.7.4, dove la perizia da costui eseguita era stata la causa scatenante del delitto; fatti che qui si intendono integralmente richiamati per i rilievi di cui si dirà), lo stesso era stato sottoposto a perizia psichiatrica, che lo aveva riconosciuto seminfermo di mente. Ma un successivo accertamento, rinnovato nel presente procedimento (anche sulla base delle rivelazioni di Vincenzo SINAGRA, sul fatto che il fratello dell'imputato, Antonino MARCHESE, supra par.10.227, voleva far dichiarare infermo di

mente anche lui), aveva finalmente evidenziato che l'imputato era perfettamente sano di mente e che aveva soltanto simulato la pazzia (con rilievi, giustamente condivisi dai primi giudici, che avevano osservato come inconsistenti fossero le argomentazioni fatte dal perito di parte, il quale non era mai intervenuto alle visite dell'imputato, e che si doleva in sostanza solo del fatto che non si fosse tenuto conto dei precedenti giudizi espressi, tuttavia riferibili all'atteggiamento simulatorio).

In realtà, il convincimento espresso dai primi giudici, sulla piena capacità di intendere e di volere del MARCHESE era sorretto non soltanto dalle univoche conclusioni peritali (sulle quali, con i motivi di appello, la difesa si è limitata a far confluire solo generiche istanze di approfondimento, ma rese superflue dalla corretta ed esauriente indagine esperita in primo grado), ma anche dalla eloquente condotta dell'imputato, come registrata nel verbale di interrogatorio, laddove (f.246858 segg.) si era dato atto che lo stesso, dopo avere tenuto un comportamento inebetito, connotato da scatti di (apparente) incontenibile irrequietezza, era stato poi notato dallo stesso magistrato, attraverso la finestra dell'ufficio matricola dell'istituto carcerario, in atteggiamento assolutamente normale di relazione con gli altri detenuti ("si notano - si dice nel verbale, non oggetto di doglianza - [il Gerlando ALBERTI] ed il MARCHESE, l'uno vicino all'altro intenti a confabulare; inoltre il MARCHESE viene notato nel momento in cui



addossato alla rete di recinzione del cortile fa segni con la mano e mostra di parlare con altri all'esterno della recinzione stessa"); tale cioè da suggerire, con certezza, l'intento simulatorio acutamente evidenziato in sede peritale.

Quanto alla imputazione concernente l'associazione per delinquere di tipo mafioso, i primi giudici hanno (anche in questo caso) fatto puntuale applicazione del principio, affermato in via generale, secondo cui lo stato di detenzione (nel quale infatti il MARCHESE si trovava al momento dell'entrata in vigore della legge N. 646 del 1982) impedisse la permanenza effettiva del vincolo associativo; tesi che questa corte ha disatteso in termini generali, sul rilievo (approfondito nel par. 4.7, qui ugualmente richiamato) che non esista una regola così astrattamente enunciabile, mentre si impone una verifica concreta (delle specifiche risultanze) circa l'effettivo mantenimento del vincolo medesimo.

E, nella specie, il perdurante inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso (già risultante univocamente, secondo le puntuali valutazioni dei primi giudici, attraverso le dichiarazioni di CALZETTA e di SINAGRA, laddove quest'ultimo in particolare aveva rivelato il coinvolgimento del MARCHESE nell'omicidio RUGNETTA, rientrante appunto nelle attività operative della cosca) è stato ulteriormente dimostrato dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA; costui ha raccontato (pag.17, 70, 82, 248, 280, 285, dich. istr.) che il MARCHESE era stato formalmente

(secondo cioè il rituale "ufficiale") affiliato in carcere nel 1981, malgrado la sua giovanissima età, ed era subito emerso tra le figure di primo piano dell'organizzazione, tanto da essere coinvolto nell'omicidio (appunto commesso in carcere, nel quadro dei nuovi assetti mafiosi) di Vincenzo PUCCIO.

La eloquente univocità di questi dati, nella loro indiscutibile corrispondenza agli avvenimenti storicamente accaduti, non lascia alcuno spazio di perplessità sul fatto che l'imputato fosse un associato e come tale sia rimasto anche dopo la detenzione (anzi, consolidando in questo periodo ulteriormente la sua posizione).

Si impone dunque la riforma della sentenza sul punto della sussistenza del reato di cui all'art.416-bis c.p., configurato come chiarito nella parte IV.

La pena, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. (non ravvisandosi alcuna circostanza attenuante), va determinata in anni sei e mesi otto di reclusione (p.b. anni 5 + 1/3). Conseguono le condanne alle spese, alla pena accessoria e alla misura di sicurezza detentiva, imposta dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, infine, in ordine alle quali, come si era premesso, lo stesso procuratore generale ha concluso per l'assoluzione, non può che rilevarsi, in effetti, la evidente insufficienza del quadro probatorio, basato soltanto sulla generica presunzione di cointeressenza a quel traffico di tutti i più

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'L' followed by a flourish, and the second is a cursive 'M' followed by a flourish.

rappresentativi affiliati al sodalizio mafioso. Va quindi pronunciata assoluzione.


10.230. MARCHESE Mario. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), nonchè dal quadruplice omicidio in danno di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Angelo e Salvatore FEDERICO (capo 89). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, deducendo che l'accusa era soltanto basata sulle inattendibili dichiarazioni di CONTORNO.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto appello solo per i capi 13 e 22, deducendo che la personalità dell'imputato, come emergente dagli atti, non potesse che implicare il pieno coinvolgimento anche nel traffico medesimo.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti alle posizioni processuali.

Osserva la corte che va, in primo luogo, adeguata al

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. G.', and the second is a shorter, more compact signature, possibly 'M. G.'.

nuovo regime legale la formula assolutoria dubitativa per il quadruplice omicidio, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione (registrandosi, qui, il singolare atteggiamento difensivo di reclamare, nella discussione orale, un espresso approfondimento della vicenda al dichiarato scopo di svalutare l'inattendibilità dei "pentiti", e di CONTORNO in particolare, laddove invece, come si è accennato nel par.6.8, dove i fatti sono stati trattati, le nuove acquisizioni processuali ed in particolare le rivelazioni di MARINO MANNOIA avrebbero ulteriormente connotato la posizione dello stesso imputato).

Quanto alle imputazioni devolute, si osserva, pure in via preliminare, come del tutto infondata sia la tesi difensiva secondo cui l'appello del pubblico ministero sarebbe (inammissibile perchè) non corredato da motivi. Basta, infatti, leggere le chiare deduzioni del requirente (il quale ha osservato che le risultanze processuali conducevano a contatti con personaggi, come quelli del c.d. "blitz di Villagrazia", dove si discuteva anche di droga, e che non potevano che implicare l'inserimento del MARCHESE nel traffico medesimo) per rendersi conto di come affatto incomprensibile si riveli l'assunto in questione.

Ciò premesso, la corte osserva che, condividendosi il convincimento dei primi giudici sulla responsabilità del MARCHESE in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (da definire nell'unico contesto normativo della fattispecie di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella parte IV), va altresì accolto l'appello

del pubblico ministero circa le imputazioni concernenti gli stupefacenti.

Per vero, i primi giudici avevano osservato che il MARCHESE era stato indicato da CONTORNO quale componente della "famiglia" mafiosa di Villagrazia (nonchè, come si è accennato, corresponsabile del quadruplice omicidio). E le accuse di questo "pentito" avevano trovato indiretto riscontro nelle risultanze del procedimento instaurato nei confronti anche del MARCHESE a seguito del c.d. "blitz di Villagrazia" (cioè, come si ricorderà, dell'arresto in data 19 ottobre 1981, in una villa di quella località, di numerosi esponenti mafiosi riuniti a convegno, alcuni dei quali "coperti" da una serrata sparatoria, erano riusciti a fuggire), laddove, appunto fra le persone sottrattesi alla cattura, si era ritenuto di individuare anche l'odierno imputato (per il fatto che la sua autovettura era stata trovata parcheggiata nelle vicinanze della villa), ma che tuttavia Benedetto CAPIZZI, un altro imputato di quel processo, aveva sostenuto di avere lui stesso utilizzato, consentendo poi al MARCHESE la difesa, corredata da una documentazione medica, secondo la quale nel giorno medesimo egli si trovava altrove per accertamenti sanitari.

Tanto (al di là delle ingiustificate proteste difensive) non postula certo una contestazione delle risultanze del separato procedimento (dove la dichiarazione del CAPIZZI e la documentazione erano state ritenute attendibili) ma era stato utilizzato solo per ricavare l'esistenza dei legami intercorrenti tra l'imputato ed il



CAPIZZI, che lo stesso CONTORNO aveva appunto definito "due cuori ed un'anima"; e dunque per evidenziare un rapporto personale indiziante, data la qualità di associato mafioso del CAPIZZI, scaturente quanto meno dal prestito della macchina (ma, in realtà, MARINO MANNOIA avrebbe poi chiarito che con questi stratagemmi difensivi, ivi compresa la falsa certificazione, il MARCHESE era riuscito a sottrarsi a quel giudizio, dopo essere fuggito all'irruzione della polizia).

Era stato lo stesso CONTORNO che, dopo avere riconosciuto in fotografia l'imputato, aveva riferito che costui una volta gli aveva mostrato una raffineria di droga tenuta nel seminterrato di una sua villa in costruzione, confidandogli che la gestiva, insieme al fratello Santo, per conto di Bernardo BRUSCA.

Orbene, non vi è dubbio che, alla stregua di questi elementi, non può che condividersi la doglianza del pubblico ministero sulla sottesa contraddittorietà del primo giudizio; il quale ha sostanzialmente svalutato la medesima fonte, pur ritenuta corredata da adeguati riscontri indiziari, solo quanto alle indicazioni del "pentito" sul traffico di stupefacenti. E tanto, a ben vedere, ha finito con il legittimare le speculazioni difensive, appunto ai margini delle rivelazioni di CONTORNO, peraltro sul punto elevato a sospetto per la consistenza progressivamente incrementata delle sue dichiarazioni sul conto del MARCHESE (chiedendosi la difesa, con evidente intento allusivo, come mai il pentito non avesse parlato subito dell'imputato - f.456538 - che pure poi avrebbe detto che gli era tanto amico, al

momento di raccontare la composizione della "famiglia" di Villagrazia, ed inoltre come mai solo in un secondo momento, perfino dopo avere riferito i particolari del quadruplice omicidio della "guerra di mafia", si sarebbe ricordato che lo stesso MARCHESE aveva gestito una raffineria di droga: ff.456663-456694).

Ma questa corte (che ha già ribadito, nella parte III della sentenza, che non sono legittime le più o meno velate insinuazioni sulla conduzione "pilotata" delle rivelazioni dei "pentiti", non potendosi formulare un giudizio del genere senza la consistente dimostrazione, e dunque esplicita allegazione, dell'infedeltà dell'inquirente, giudice o pubblico funzionario) deve dunque ripetere che il compito decisionale va lasciato esclusivamente affidato al dato processuale, il quale va valutato nella sua obiettiva consistenza e nella sua collocazione nel contesto complessivo; di guisa che non è lecito invertire il procedimento logico-ricostruttivo adducendo un generale sospetto sul "pentito" per inferirne la irrilevanza di ogni ulteriore confronto con le altre risultanze processuali. E da queste non risultava solo che il MARCHESE era stato comunque così intimamente legato al ("mafioso", perchè tale accertato nel separato giudizio) CAPIZZI (quasi che, cioè, CONTORNO avesse saputo della singolare sintonia delle tesi rispettivamente adottate da costoro nel processo del c.d. "blitz di Villagrazia"), e che i loro rapporti erano tali da giustificare quello che (anche in base alle risultanze ufficiali) era stato comunque un gesto di più che amichevole



solidarietà e non altrimenti giustificabile (quello cioè del CAPIZZI che era andato a raccontare, invece di difendersi, come spesso avviene anche contro l'evidenza, di essere stato lui a farsi prestare giustappunto l'auto del MARCHESE trovata dalla polizia); ma (al di là della più o meno sintetica motivazione della sentenza impugnata) risultava pure che il MARCHESE era di professione bidello. Di guisa che sarebbe bastato il minimo approfondimento critico per comprendere non solo il senso (altrimenti dunque ancora più ingiustificato) del rapporto che legava CAPIZZI a MARCHESE ma anche, ed ai fini specialmente dell'accusa per traffico di droga, della singolarità della inconsueta possidenza immobiliare dello stesso imputato, il quale aveva appunto costruito (oltre alla grande stalla, di cui si dirà) una villa a due elevazioni, oltre seminterrato (e la consistenza del fabbricato si ricava proprio dalla perizia prodotta dalla difesa, nel tentativo di dimostrare che nel vano seminterreato, perchè troppo angusto, non poteva esserci stata la raffineria di droga, come se questa comportasse l'installazione di macchinari numerosi o ingombranti).

Può dunque comprendersi il valore che merita attribuire alle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale non solo ha confermato (all'ud. del 5 gennaio 1990) che il MARCHESE era (diventato) il "rappresentante" di Villagrazia (e tanto finalmente spiega in modo incontrovertibile il senso del rispetto dovutogli dagli altri associati, che gli avevano consentito la fuga e la difesa efficacemente

documentata); ma ne ha raccontato il pieno coinvolgimento nel traffico di stupefacenti (laddove insignificante è l'affermazione, fatta al dibattimento dal "pentito", subito dopo aver parlato di "Mariano" MARCHESE come "rappresentante" di Villagrazia, che nulla ricordava di "Mario e Santo MARCHESE figli di Domenico": evidente equivoco mnemonico).

Questo "pentito", suscitando le vivaci reazioni dell'imputato e delle difese, aveva infatti mostrato agli inquirenti il luogo (una stalla sita nella stessa località della villa) dove per un certo periodo era stata impiantata la raffineria.

La chiamata in correità del MARINO MANNOIA è stata precisa e circostanziata (a pag.139 segg. dich. istr. ha raccontato di una "lavorazione" di 200 chilogrammi di morfina in quel locale dove lui stesso si era recato più volte, e in un caso lo stesso MARCHESE gli aveva detto che "i picciotti stavano lavorando nello stallone") e la difesa ha tentato di screditarla pretendendo di dimostrare (attraverso riprese aereofotogrammetriche di nessuna portata ufficiale e attraverso la compiacente deposizione di un teste, che avrebbe proceduto alla costruzione) che la stalla non era stata ancora realizzata quando (nel 1979-1980) MARINO MANNOIA aveva detto di esservi stato. Laddove, ancora una volta, una simile linea difensiva resta affidata alla mera illazione che siano stati gli inquirenti a "fargli riconoscere" quella stalla che il collaboratore non aveva potuto mai vedere perchè quando veniva costruita egli era



ancora in carcere (vien fatto di chiedersi, in realtà, come avrebbe potuto il "pentito" parlare nelle sue dichiarazioni istruttorie di una stalla di cui non avesse conosciuto l'esistenza, con il rischio di essere scoperto nella successiva sortita con gli inquirenti per i necessari riscontri sul luogo; e come avrebbe fatto poi ad "indovinare", dall'alto di un volo di elicottero e da terra, esattamente il fabbricato del MARCHESE se non avesse veramente avuto la dimestichezza raccontata).

Il che non è soltanto (per ragioni che merita ripetere) affatto apodittica quanto gratuita (oltre che ingiustificata) affermazione, ma risulta perfino smentito dal documento reperito dal procuratore generale, dal quale risulta che, nella dichiarazione allegata alla domanda di sanatoria di quella stalla, essa era stata realizzata nel 1965 (e la deduzione che si trattasse di una dichiarazione falsa e di comodo per beneficiare della sanatoria stessa, si inserisce nella medesima linea logica, specularmente corrispondente alle proposizioni di cui si è prima parlato). E certamente prova (negativa) non è la mancanza di consistenti consumi di energia elettrica, posto che non è dato sapere come e dove siano state reperite le fonti energetiche utilizzate dalla vasta organizzazione insediata nella proprietà del MARCHESE per lavorare la droga (e MARINO MANNOIA ha comunque riferito di avere notato che la stalla era priva di energia elettrica, e che vi era un collegamento "volante").

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato

anche per le contestazioni concernenti gli stupefacenti.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a cursive, stylized name, and the one on the right is a shorter, more compact signature.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni dieci e mesi otto di reclusione e lire 120 milioni di multa (p.b. art.74 = a.5 e lire 40 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Pertanto, va applicata la pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 120 milioni di multa.

Entrambe le misure di sicurezza inflitte in primo grado sono imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato, come si evince dagli atti.

00000

10.231. MARCHESE Rosario e MARCHESE Salvino. - Gli imputati, fra loro fratelli, sono stati giudicati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati alla pena, parzialmente condonata, di anni 7 di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie e misura di sicurezza; sono stati altresì assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione sul rilievo della inattendibilità della fonte di accusa, sostanzialmente unica, del "pentito" CONTORNO.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguenziale declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va confermata la statuizione sulla affiliazione degli imputati al sodalizio mafioso.

I primi giudici avevano infatti fondato il loro convincimento sulle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva riferito di conoscere da vecchia data entrambi i fratelli MARCHESE, che gli erano stati presentati da Ignazio



e Giovan Battista PULLARA' e da Emanuele D'AGOSTINO (f.456537).

Il CONTORNO, peraltro, dopo averli riconosciuti in fotografia (f.456605), aveva raccontato di costoro numerosi particolari concernenti la loro famiglia, la loro attività, come l'origine veneta dalla moglie di uno di essi, il commercio di calzature gestito in quella località dai fratelli di questa, l'acquisto da parte di Salvatore MICALIZZI, tramite lo zio Santo GRIFO', di un appartamento costruito dai MARCHESE in via Libertà, l'appartenenza agli imputati di un locale dove era ubicata la discoteca "Life", e l'attività di commercio di caffè esercitata dai parenti della convivente di Rosario MARCHESE (circostanze tutte accertatamente vere e dunque chiaramente indicanti l'esattezza dei riferimenti personali).

Inoltre, anche le espletate indagini bancarie avevano evidenziato sospetti rapporti, come alcuni assegni dell'importo di lire 466 milioni circa emessi a favore di una società facente capo a Vanni CALVELLO di San Vincenzo (che, al di là delle formali giustificazioni difensive, circa gli acquisti immobiliari, rafforzavano il contesto delineato da CONTORNO sui rapporti con persone gravitanti in un locale - sospettato di mafia e droga - di Trabia).

I primi giudici avevano pure osservato (forse in modo, qui, meno plausibile) che Leonardo VITALE (quel "pentito", che, come si ricorderà, era stato disatteso e considerato pazzo, prima di essere ucciso) aveva indicato l'impresa dei fratelli MARCHESE come vittime di una tentata estorsione; e

tanto implicava, secondo quella corte, che come in altri casi anche questi imprenditori, vittime di estorsioni, si fossero inseriti nell'organizzazione mafiosa allo scopo di sottrarsi ai pericoli delle interessate attenzioni di questa (ma, al di là di ogni questione, non é dubbio che il dato non possa neppure implicare, come vorrebbe la difesa, la sicura dimostrazione del contrario).

Orbene, il quadro probatorio così delineato in primo grado, si é ulteriormente arricchito nel giudizio di appello, quando MARINO MANNOIA ha confermato (pagg.74 segg., 199, 264 segg. 286 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che entrambi i fratelli erano affiliati al sodalizio mafioso e inseriti appunto (come già rivelato da CONTORNO) nella "famiglia" di Villagrazia. E che tale conoscenza da una parte oltre che, dall'altra, la presenza e la continuità dei MARCHESE non fossero giustificabili per altra ragione (come per esempio quella della obbediente soggezione ai ricatti della mafia) é dimostrato dal fatto che, nel racconto di questo collaboratore, costoro erano stati pure tra coloro che erano andati a trovarlo nel suo rifugio durante la latitanza. E non può certamente che attribuirsi a questo un significato affatto univoco.

Peraltro lo stesso MARINO MANNOIA ha raccontato di un attentato (di tipo mafioso) ad un campo di tiro a volo, i cui autori avevano fatto capo, appunto, ad una residenza di pertinenza di uno dei due MARCHESE, sita in posizione strategica (e sarà pure vero che in quella circostanza - individuata come storicamente avvenuta - i MARCHESE non



siano stati incriminati; ma è sintomatico che già allora fossero apparsi sospettabili dagli inquirenti, ff.174944 - 175931 segg.: fatti che certamente MARINO MANNOIA non avrebbe potuto conoscere se non fossero stati riferiti a specifiche sue esperienze di vita).

Di tal che non può dubitarsi come di nessuna consistenza si appalesi l'unico appiglio della difesa, che ha dedotto (quasi in correlazione con altri argomenti finora accennati) che in un'operazione imprenditoriale i MARCHESE erano stati costretti, in esito a lunga controversia giudiziaria, a pagare oltre 500 milioni a favore di terzi e per evitare la demolizione di un fabbricato.

Ma non vi è chi non veda come una simile allegazione (in quanto non suffragata da specifici riscontri documentali) non possa essere in sé stessa significativa; poiché essa non deve necessariamente potere implicare che - secondo l'assunto difensivo - in questo caso non si fosse sperimentata una forma violenta, e dunque mafiosa, di persuasione alternativa ai danni delle controparti. E difatti, non conoscendo esattamente i termini della questione (né essendo possibile per la corte approfondirli, in difetto di indicazioni e di riferimenti anche sui nominativi degli interessati alla vicenda), non è dato stabilire se e come quel (preteso) corrispettivo coincidesse con un oneroso esborso da parte di imprenditori sconfitti, oppure se costituisse una trascurabile "consolazione", "imposta" agli altri invece (come peraltro si dice nei motivi di appello) della disastrosa demolizione di un

edificio di (una zona di altissimo valore urbanistico-residenziale come la) Via Libertà (e peraltro il fatto potrebbe pure avere altre chiavi di lettura, posto che comunque, in primo luogo, la mafia non poteva uccidere tutti i numerosi controinteressati alla questione legale, soggetti che comunque, in ipotesi, avrebbero potuto a loro volta avere la loro "protezione", tale da indurre i MARCHESE alla ragione; ed infine potrebbe pure versarsi nell'ipotesi di fatti non meritevoli di interesse nella prospettiva della metodologia mafiosa).

Ma il vero é che, comunque, il valore probatorio complessivo degli elementi acquisiti era tale che non poteva neppure prospettarsi il dubbio della rilevante interferenza di un simile episodio, comunque connotato sul piano storico (se effettivamente accaduto).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che



disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.


Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi. Va tuttavia adeguata al nuovo regime legale la formula dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto appello (dandosi atto della povertà dei dati relativi).

820204

962627

10.232. MARCHESE Salvino. - La posizione di questo
imputato é stata trattata nel par.10.231.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a cursive 'S' followed by a long horizontal stroke and a vertical line. The initials are 'M' and 'S' written vertically.

10.233. MARCHESE Santo. - L'imputato é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), ed ha proposto appello invocando la piena assoluzione.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello per tutte le assoluzioni, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia riconoscendolo in fotografia; egli era peraltro fratello di Mario MARCHESE, che aveva confidato al pentito che gestiva la raffineria di droga assieme al fratello Santo e per conto di Bernardo BRUSCA.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguenziale declaratoria di inammissibilit ) e al dibattimento ha insistito per la condanna dell'imputato in ordine a tutte le accuse contestategli.

La difesa ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame.

Osserva, ci  premesso, la corte che l'insufficienza probatoria rilevata dai primi giudici (pur motivata nel sintetico riferimento al criterio metodologico, teoricamente contestabile, secondo cui la sola propalazione di CONTORNO non avrebbe potuto suffragare l'accusa) non solo non   stata

89.16

colmata da opportune integrazioni logico-indiziarie, ma è perfino risultata vieppiù accentuata dalle ulteriori acquisizioni.

Per vero (nel parlare della "famiglia" di Villagrazia) il "pentito" CONTORNO aveva affermato (f.456538) che anche il fratello di Mariano MARCHESE (supra, par.10.230) era "uomo d'onore", ma lui non ne ricordava il nome. Vero è che tale dichiarata dimenticanza (o non conoscenza) del nome del chiamato in correità, in relazione ai riferimenti dati, avrebbe potuto considerarsi non decisiva, tanto più che in appresso lo stesso CONTORNO avrebbe riconosciuto l'imputato in fotografia (f.456605) e perfino parlato della sua cointeressenza nella raffineria del fratello (f.456663) ed altresì precisato (f.456680) che lo stesso gli era stato "presentato" come "uomo d'onore" (dal fratello e da Benedetto CAPIZZI), ma è pure vero che, nella prudente valutazione della corte, questi dati non solo non sono adeguatamente sorretti da una loro portata intrinseca immune da qualsiasi perplessità, ma finiscono con lo svalutarsi, in termini di rilevante equivocità, proprio in relazione alla stretta parentela che legava l'imputato a Mariano MARCHESE (nel senso cioè di un possibile fraintendimento, sul piano storico, del vero ruolo di Santo MARCHESE che comunque aveva una obiettiva ragione per accompagnarsi al fratello o per essere da lui coinvolto nell'immagine recepita dal collaboratore).

Tale incertezza è stata, come si era anticipato, ulteriormente sottolineata dal negativo contributo



130804

probatorio offerto da MARINO MANNOIA il quale (se é vero, come si é pure accennato nel richiamato par.10.230, che può essere caduto in equivoco nell'affermare di non ricordarsi di "Mario MARCHESE e Santo MARCHESE, figli di Domenico", è pure vero che, a differenza appunto del personaggio, a lui ben noto, di "Mariano" MARCHESE) nulla ha saputo in concreto raccontare sul conto dell'imputato. E tanto assume rilievo sia per le imputazioni concernenti l'associazione mafiosa, sia per quelle afferenti al traffico di stupefacenti (rimaste dunque sostanzialmente affidate alle sole parole di CONTORNO, come si é detto non corredate da un accettabile contenuto univoco).

Di tal che si impone, nel dubbio, la formula assolutoria.

10.234. MARCHESE Vincenzo. - L'imputato é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti); ha proposto appello chiedendo la completa assoluzione.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello, ha dedotto la provata responsabilità dell'imputato in ordine a tutte le accuse, osservando che egli era fratello di Filippo MARCHESE e padre di Antonino e Giuseppe MARCHESE, entrambi condannati a gravi pene nel processo; la sua casa era frequentata da Leoluca BAGARELLA, fidanzato alla figlia Vincenza, e perfino Stefano CALZETTA lo aveva indicato quale personaggio al vertice della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille.

Al dibattimento il procuratore generale ha tuttavia concluso per la condanna solo per l'associazione per delinquere di tipo mafioso. La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che vanno condivise per quanto di ragione le conclusioni del procuratore generale.

Per vero i primi giudici avevano dato atto che la personalità dell'imputato risultava connotata dal suo

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a name or initials.

Inserimento nel contesto della sanguinaria cosca di Corso dei Mille, dato che, in particolare egli era appunto il fratello di Filippo MARCHESE.

Peraltro, nel corso delle indagini relative agli omicidi del Commissario Boris GIULIANO del Capitano dei carabinieri Emanuele BASILE era emerso che la sua casa (di Via Michele Cipolla) era assiduamente frequentata dal BAGARELLA, del quale erano state trovate sicure tracce.

E questi dati erano stati ulteriormente connotati dalle indicazioni di CALZETTA, il quale aveva detto (e non in termini di generiche "impressioni", come motivato dai primi giudici) che l'imputato, assieme al fratello, era a capo della "famiglia" di Corso dei Mille, "comprendenti anche i figli, più pericolosi dei padri" (f.219502); nonché di Pasquale D'AMICO, il quale aveva riferito di avere avuto confidato da Raffaele CUTOLO che tra i mafiosi siciliani vi era appunto Filippo MARCHESE con il fratello (f.411898).

E questo (a cui si aggiungevano le indicazioni di FEDERICO, il quale aveva riconosciuto in fotografia l'imputato pur senza saperne indicare particolari di vita) era stato ritenuto incerto ed evanescente pur nel complessivo contesto indiziario.

Ora, non é dubbio che la prova indiziaria indicata dai primi giudici (e difatti fatta propria dal pubblico ministero negli stessi termini ma per l'opposto fine accusatorio) fosse già connotata da una sua innegabile consistenza. Di guisa che l'ulteriore acquisizione sopravvenuta nel dibattimento di appello ha eliminato un

possibile margine di incertezza che costituiva oggetto della diversa prospettiva di valutazione.

Infatti, MARINO MANNOIA, dopo avere confermato in istruzione come la figlia dell'imputato fosse divenuta la fidanzata di Leoluca BAGARELLA, ha ribadito (all'udienza del 5 gennaio 1990) che lo stesso MARCHESE (da lui indicato con l'inequivocabile riferimento al fatto di essere il padre dei due, Antonino MARCHESE e Giuseppe MARCHESE, "uomini di azione" di sempre più emergente estrazione e di impegno criminale) era appunto "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso del Mille.

Tale ultima chiamata in correità dimostra dunque la buona fondatezza della valutazione dell'accusa. Di tal che va affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella parte IV, e in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. va inflitta la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione (corrispondente ai criteri mediamente attuati nel processo: p.b. a.4 + aggr. comma 6).

Conseguono la condanna alle spese, alla pena accessoria e alla misura di sicurezza detentiva imposta dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato.

Per i capi 13 e 22 va invece pronunciata l'assoluzione sollecitata dal procuratore generale, sul rilievo che l'accusa era esclusivamente fondata sull'insufficiente dato presuntivo dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso e dunque negli stessi traffici del gruppo.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'L. M.', while the one on the right is simpler and appears to be 'W.'.

10.235. MARINO Francesco. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 (rapine e fatti collegati) e 332 (furto), tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1, 10, 320, 321 e 322. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutti i reati.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'impugnazione proposta ed il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde le relative declaratorie di inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza e la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, quanto alle imputazioni devolute, é stata esaminata nei par. 9.9, 9.10 e 9.14, alle quali sedi si rinvia per le rispettive motivazioni circa le pronunce di condanna e di assoluzione.


Quanto alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 320, 321, 322, le formule assolutorie dubitative pronunciate in primo grado non hanno formato oggetto di gravame, di guisa che le stesse vanno automaticamente adeguate al nuovo regime

430007

962635

processuale (dandosi atto che, in particolare per l'imputazione di cui all'art. 416-bis c.p., sono sopravvenute nuove positive indicazioni di MARINO MANNOIA).

Poiché l'imputato, per la sua personalità, desumibile dall'obiettiva gravità dei fatti e dal suo inserimento nel contesto criminale per altro verso assai negativamente connotato, non appare meritevole di alcuna attenuazione, la pena va determinata, escludendo la parte ideale riferibile all'aumento per continuazione rispetto al delitto di cui al capo 332 dal quale il MARINO è stato assolto, in anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 2.500.000 di multa (p.b. per rapina aggravata = a. 6 e lire 1.700.00 + 81 cpv. = un anno e lire 300 mila, per gli altri titoli di reato non coperti da condono + 81 cpv. : mesi 6 e lire 500 mila per quelli condonati), con il condono di mesi 6 e lire 500 mila di multa e le statuizioni accessorie già inflitte.



10.236. MARINO MANNOIA Francesco. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni 17 di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; lo stesso imputato aveva proposto appello invocando l'assoluzione ma, a seguito della collaborazione nel processo, ha insistito per una attenuazione della pena.


Il procuratore generale, che aveva proposto appello deducendo l'errata esclusione delle aggravanti concernenti le imputazioni di stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione tra reati associativi e reati-scopo, ha concluso a sua volta per una diminuzione della pena fino a 12 anni di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la posizione di questo imputato é rimasta chiaramente definita dal suo stesso comportamento processuale, avendo lo stesso, nel corso del giudizio di appello, confessato la sua appartenenza al sodalizio mafioso nonché le sue numerose responsabilità in ordine ad ingenti traffici di stupefacenti (nei termini che sono conclamati da tutta la presente sentenza e con le connotazioni di attendibilità di cui al

par.3.11).

Tanto consente di ritenere non più controverso il merito delle imputazioni ed inequivocabile la meritevolezza del MARINO MANNOIA in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, che vanno ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.

Di guisa che la pena va in concreto determinata in anni 10 di reclusione e lire 40 milioni di multa (a. 4 per 416-bis, come specificato nella parte IV; p.b. a. 4 e lire 25 milioni di multa per artt.71-74 legge stupefacenti + 81 cpv. per art.75 = a. 6). Fermo il resto.



962638

10.237. MARSALONE Rocco e MARSALONE Salvatore Giuseppe. - Nei confronti del primo é stata pronunciata condanna, in ordine al reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), ad anni quattro di reclusione e lire 10 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, ed inoltre non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 22 (traffico di stupefacenti), per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del tribunale di Palermo in data 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987; nei confronti del secondo é stata pronunciata condanna, in ordine ai reati di cui ai capi 22 (traffico di stupefacenti), 404 (falsificazione di patente di guida) e 405 (ricettazione del medesimo documento), tutti unificati per continuazione, ad anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza, ed inoltre declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 13, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della corte di appello di Palermo del 16 novembre 1983, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 1985. Entrambi sono stati poi assolti poi con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso).

Hanno proposto appello entrambi gli imputati chiedendo

800.000
l'assoluzione o comunque eccedendo il giudicato o in
subordine la continuazione.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello in
ordine all'assoluzione per i capi 1 e 10, deducendo che il
coinvolgimento dei MARSALONE nel traffico degli
stupefacenti, gestito dall'organizzazione mafiosa,
comportasse necessariamente il loro inserimento organico
nella cosca, e dolendosi in ogni caso dell'esiguità della
pena inflitta.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha proposto
appello per dolersi dell'errata esclusione delle aggravanti
concernenti le imputazioni di stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente
formulato conclusioni coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni
adottate dai primi giudici vanno sostanzialmente condivise,
pur con le precisazioni seguenti.

In realtà, la corte di primo grado aveva
sinteticamente osservato la fondatezza della imputazione di
cui all'art.75 legge stupefacenti elevata nei confronti di
Rocco MARSALONE, sulla base degli elementi già raccolti nel
processo c.d. di "nonna eroina" (definito con sentenza del
tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta
irrevocabile il 13 febbraio 1987), i quali attestavano,
oltre alla sussistenza di fatti specifici di traffico di
stupefacenti, anche l'adesione di costui alla vasta
organizzazione criminosa dedita appunto allo spaccio ed alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti.



Peraltro, anche Salvatore CONTORNO aveva ricordato l'inserimento del predetto nella organizzazione, con la precisazione che entrambi i fratelli erano chimici esperti impiegati nella raffineria dei GRECO e dei PRESTIFILIPPO a Croceverde Giardini, dove lui li aveva incontrati (f.456681) e che in particolare "Giuseppe" (ossia Salvatore Giuseppe detto "Peppuccio") aveva effettuato numerosi viaggi negli Stati Uniti d'America per conto di Salvatore e Giovanni PRESTIFILIPPO, per il trasporto dei dollari provenienti dal traffico medesimo (ff.456698-456733 segg.).

Quanto a Salvatore MARSALONE, i primi giudici ne avevano (per vero senza adeguata motivazione) pronunciata la responsabilità, oltre che per i reati di ricettazione e di falso in autorizzazione amministrativa (in ordine ai quali la difesa si duole solo perchè è stata applicata, poco comprensibilmente, invero, la continuazione rispetto ai reati concernenti gli stupefacenti, anzichè una pena autonoma e comunque risultanti dagli accertamenti compiuti in occasione del suo arresto) anche per il reato di traffico di stupefacenti, in base agli elementi raccolti nel c.d. processo SOLLENA (dal nome del primo imputato, definito con sentenza della corte di appello di Palermo del 16 novembre 1983, divenuta irrevocabile il 18 gennaio 1985), i quali avevano comunque trovato ulteriore specificazione nelle ricordate provalazioni di CONTORNO, attestanti appunto l'inserimento dei due fratelli nella vasta organizzazione fiancheggiata dal sodalizio mafioso.


Le diverse censure, tuttavia convergenti, che le

difese hanno formulato nei confronti di quelle pronunce, oggetto dell'indagine devoluta, si sono comunque articolate, da una parte, nella pretesa dissociazione delle imputazioni medesime rispetto a quelle che già avevano costituito oggetto dei diversi giudizi separati e definiti con sentenza passata in giudicato; e dall'altra, nella specifica contestazione delle rivelazioni di CONTORNO sul fatto che entrambi gli imputati fossero chimici esperti, partecipi della organizzazione gestita da "cosa nostra".

Ma in realtà, a giudizio della corte, al di là delle denunciate carenze di motivazione (comunque irrilevanti nella prospettiva di questo giudizio di merito di secondo grado), si deve nella sostanza condividere la valutazione dei primi giudici.

Non può infatti, in primo luogo, equivocarsi sulla portata degli accertamenti dei separati giudizi, il cui contenuto non viene affatto duplicato in questa sede; mentre non può negarsi l'indubbio valore concorrente che può attribuirsi ai medesimi progressi accertamenti (peraltro riferiti a periodi sostanzialmente paralleli) per ricavare argomenti di convincimento circa il fatto che entrambi i fratelli fossero non solo coinvolti in una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti ma anche partecipi delle specifiche attività delittuose costituenti l'oggetto operativo di quella.

Non deve potersi equivocare, in definitiva, al di là delle sottilizzazioni dialettiche delle attente difese, sul fatto che le pronunce intervenute in questa sede non si



pongono affatto come una sorta di anomala integrazione del campo decisionale dei precedenti giudizi, vero essendo, al contrario, che proprio questi ultimi avevano semmai costituito un ostacolo formale (nei termini rispettivamente premessi) per la pronuncia di condanna in ordine ad entrambe le contestazioni concorrenti (di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti).

Per quanto poi attiene alle rivelazioni di CONTORNO, non é dato speculare sulla specifica attendibilità del brano riguardante l'esistenza della raffineria di droga nella tenuta "Favarella" del GRECO ed il suo trasferimento in un immobile di Salvatore PRESTIFILIPPO, messi in dubbio dalla corte, ancorchè il racconto fosse circostanziato dal particolare che dal luogo emanasse un "odore acre e soffocante" (f.456734); tanto più che (come si é visto a proposito della posizione del GRECO, par.10.172 e par.10.174, e come si dirà a proposito del PRESTIFILIPPO, par. 10.287) questa stessa corte, come si è appena detto, ha ritenuto non adeguatamente definito il corrispondente quadro probatorio. Perchè queste diverse ed autonome valutazioni che (come affermato secondo regole di metodologia processuale in generale e ribadito nelle specifiche trattazioni richiamate) non hanno neppure escluso, con certezza, l'esistenza del fatto storico descritto dal "pentito", non possono refluire (in una specie di perverso effetto devastante) sulla complessiva utilizzabilità della fonte.

S. I. 307

E nella specie la propalazione di CONTORNO non solo resiste alla necessaria verifica di tenuta (connessa alla ideale rimozione del particolare, non obiettivamente accreditato come certezza processuale, ma neppure smentito alla stregua di sicuro mendacio), ma é stata altresí corredata nel processo da altri ed affidabili dati indiziari, idonei a sorreggere l'accusa. Tali non sono soltanto le corrispondenti rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha confermato l'inserimento nell'organizzazione degli stupefacenti di entrambi i fratelli MARSALONE (ancorché, con piú convinta certezza, di "Peppuccio" MARSALONE, che "é una vita che ha lavorato per conto di Giovanni BONTATE: ivi; mentre il "pentito" ha precisato che poche conoscenze specifiche aveva sul conto di Rocco MARSALONE); ma soprattutto i dati obiettivi che già il processo aveva acquisito ed in particolare gli accertamenti bancari esperiti.

Queste risultanze, infatti, avevano evidenziato che entrambi i fratelli erano nel "giro" dell'organizzazione medesima, come attestato dalle operazioni compiute da Salvatore MARSALONE (il quale aveva per esempio chiesto, con un assegno da trenta milioni da lui negoziato in banca e con l'aggiunta di denaro contante per quindici milioni, assegni circolari di importo tondo poi incassati da personaggi a vario titolo inseriti nel traffico, come Lorenzo DI GESU', Domenico PRESTIFILIPPO, Giuseppe GAETA e Giovanni SAMPINO, quest'ultimo del gruppo di Tommaso SPADARO) ed anche dal fratello Rocco.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Quest'ultimo aveva a sua volta emesso alcuni assegni, all'ordine di Giovanni BONTATE (laddove non sfugge lo specifico riscontro delle indicazioni di MARINO MANNOIA), tutti vicini nel tempo e di importo tondo (lire 5 milioni o 4.500.000); fatti che lui stesso aveva giustificato (f.019611) per il fatto che si occupava di riscuotere gli affitti di alcuni immobili del BONTATE. Laddove la inverosimiglianza, in re ipsa, della tesi (per l'evidente considerazione che quelle non potevano essere cifre da affitti riscossi) esime da ogni approfondimento, peraltro ai margini dell'inerzia probatoria dell'imputato; il quale ha finito pure con il precisare (nella stessa occasione di contestazioni, anche a fronte di un assegno di lire 13 milioni emesso dal BONTATE a suo favore) che i loro rapporti erano stati contrassegnati da reciproci scambi di assegni a scopo di prestito (come se fosse in qualsiasi modo plausibile che un fattorino dipendente dell'ordine dei medici, come il Rocco MARSALONE, giusta documentazione prodotta dalla difesa, potesse avere quelle disponibilità o necessità di danaro così cospicuamente circolante alla fine degli anni settanta).

Ma in realtà, era stato proprio in occasione del sequestro della documentazione bancaria riguardante Salvatore MARSALONE che si erano acquisite numerose distinte di versamenti effettuati (e tutti vicinissimi nel tempo, tra maggio e giugno 1977) da Rocco MARSALONE sul conto corrente del fratello Salvatore; a dimostrazione dunque della organica e stabile collaborazione che a costui, il più



qualificato esponente dell'organizzazione, anche il fratello Rocco prestava da tempo risalente.

La significativa concretezza così conseguita dalle propalazioni dei "pentiti" giustifica dunque la soluzione propugnata dall'accusa; ma con la precisazione che le rispettive contestazioni non possono che collocarsi nello stesso contesto volitivo rispetto ai fatti già oggetto di precedente accertamento giudiziario, e tradursi cioè in termini di continuazione sul piano sanzionatorio.

Secondo criteri di concreta valutazione, la corte ritiene pertanto adeguato (in luogo della autonoma condanna) un aumento ulteriore di pena di anni tre di reclusione e lire 10 milioni di multa nei confronti di Rocco MARSALONE; e di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire dieci milioni di multa nei confronti di Salvatore MARSALONE, al quale vanno inflitti, altresì, anni 2 e mesi 6 di reclusione e lire 1.500.000 di multa per i capi 404 e 405 unificati per continuazione fra loro e che, secondo le stesse istanze difensive, non possono essere unificati per continuazione ai reati concernenti gli stupefacenti, secondo il calcolo seguente: anni 2 e lire 1 milione per il reato di cui al capo 405 + 61 n.2 = a.2 , m.2 e lire 1.200.000 + 81 cpv. per il capo 404).

Quanto, infine, alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che le doglianze del pubblico ministero non possono essere accolte, in quanto alle già incerte indicazioni di CONTORNO (che nulla di preciso, sul punto, aveva saputo specificare, a

dimostrazione - per inciso - della insussistenza della dedotta malevolenza accusatoria indiscriminata), si sono aggiunte le precise rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che i fratelli MARSALONE fossero "uomini d'onore" (dimostrandosi, anche in questo, la già assunta attendibilità di chiamate in correità non inquinate da spinte calunniatorie).

10.238. MARSALONE Salvatore Giuseppe. - La posizione di questo imputato é stata trattata nel par.10.237.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name.A smaller, more compact handwritten signature or set of initials in black ink.

10.239. MARTELLO Biagio, MARTELLO Mario, MARTELLO Ugo.

- Gli imputati, fra loro fratelli, erano stati tutti tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Essendosi separata in primo grado la posizione di Ugo MARTELLO, lo stesso é stato giudicato separatamente da altra sezione di corte di assise che, con la sentenza del 25 marzo 1987 (contro la quale sono state proposte le impugnazioni qui riunite), lo ha assolto con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi a) e c) (artt. 416 c.p. e 75 legge stupefacenti) e con formula piena dalle imputazioni di cui ai capi b) e d) (artt. 416-bis c.p. e 71 -74 legge stupefacenti). Gli altri due imputati, invece, sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, e condannati alla pena, parzialmente condonata, di anni 7 di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; sono stati altresì assolti con formula piena dai reati di cui ai capi 13 e 22. Tutti hanno proposto appello deducendo la insufficienza del quadro probatorio in relazione alle specifiche condizioni personali e di vita, che escludevano qualsiasi inserimento in sodalizi mafiosi siciliani e in organizzazioni dedita al traffico di stupefacenti.

Contro queste statuizioni ha pure proposto appello il

procuratore della Repubblica, invocando la condanna di tutti gli imputati per tutte le imputazioni originariamente ascritte.

Il procuratore generale, che aveva proposto appello per la ritenuta esiguità della pena inflitta a Biagio MARTELLO e a Mario MARTELLO, ha poi concluso, comunque, per l'assoluzione di tutti gli imputati dalle accuse concernenti gli stupefacenti.

Le difese hanno insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condivisa la prospettiva dell'accusa circa l'affiliazione dei tre fratelli MARTELLO al sodalizio mafioso "cosa nostra".

I primi giudici avevano osservato, infatti, che i fratelli MARTELLO erano stati indicati come "uomini d'onore" da Tommaso BUSCETTA il quale, parlando in particolare di Giuseppe BONO (la cui posizione è stata in questa sede separata), aveva riferito che costui era a capo di una "famiglia", quasi certamente di Bolognetta ("propenderei per Bolognetta":f.450016), della quale facevano parte, tra gli altri, Ugo MARTELLO detto "Tanino" ed il fratello Biagio. Invece, parlando della "famiglia" di S. Giuseppe Jato (capeggiata da Antonio SALAMONE) il BUSCETTA vi aveva compreso Mario MARTELLO (ibidem).

Raccontando dell'inserimento dei MARTELLO nelle rispettive "famiglie" contigue, nonché dei loro rapporti con i fratelli BONO (Alfredo BONO, la cui posizione è stata ugualmente qui separata, fratello di Giuseppe, era appunto della "famiglia" di S. Giuseppe Jato: a dimostrazione della

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, stylized name, possibly 'L. Jato'. The second signature is a simpler, more legible name, possibly 'A. Salamone'.

irrilevanza del dato familiare rispetto ai meccanismi aggregativi, invece oggetto di censura difensiva), il BUSCETTA aveva precisato di avere conosciuto in carcere Mario MARTELLO (f.450209), e che anzi lo stesso gli era stato proprio presentato come "soldato" della "famiglia" di Antonio SALAMONE (f.450217), ricordando che lo stesso, da lui riconosciuto in fotografia (f.450241), svolgeva l'attività di gioielliere.

Anche Salvatore CONTORNO aveva indicato come membri dell'organizzazione mafiosa tutti i fratelli MARTELLO (del più anziano dei quali egli non ricordava il nome: f.456543).

Ai primi giudici non erano peraltro sfuggiti alcuni riscontri obiettivi rispetto a queste rivelazioni dei "pentiti", per esempio nei precedenti di vita (come le partecipazioni a matrimoni di ambiente mafioso a Corleone), ovvero giudiziari di alcuni degli imputati, i quali nei rapporti e nelle indagini di polizia erano appunto risultati inseriti nel giro della criminalità organizzata (dei BONO e FIDANZATI in particolare), da tempo insediata a Milano, e per di più dediti (prima anche ai sequestri di persona e dopo, certamente) al traffico internazionale di stupefacenti.

Le deduzioni, così sintetizzate, poste a fondamento della condanna di Biagio e Mario MARTELLO di cui alla sentenza del 16 dicembre 87, non avevano peraltro trovato analogo riscontro nella decisione dei giudici chiamati a valutare, separatamente (e isolatamente, assieme ad un altro imputato "stralciato" in primo grado per ragioni di rito) la

posizione di Ugo MARTELLO. In questa diversa sede, infatti, la corte di primo grado aveva dato atto delle rivelazioni dei "pentiti", le quali avevano trovato riscontro anche negli accertamenti istruttori (come le dichiarazioni di Luciano FERRI e Gabriella TASSO circa le frequentazioni mafiose delle due società milanesi, "Maprial" e "Datra", costituenti la copertura dei traffici illeciti del gruppo: si vedano le posizioni dei FIDANZATI, par.10.138 segg.), oltre che perfino in altri giudizi pendenti, dove era risultata una organizzazione dedita anche alle estorsioni; ma aveva finito con il discreditare l'accusa su alcuni rilievi (che non sono, come vorrebbe la difesa, il segno di una patologica aleatorietà di giudizi affidati a valutazioni diversamente condizionate da fattori emozionali o contingenti, ma) che costituiscono il corollario della ridotta e parziale visione del fenomeno associativo oggetto del processo, e nel quale, nella complessiva lettura delle pur numerosissime acquisizioni probatorie, essa trova invece una concreta e reale definizione oggettiva.

Quei giudici, in realtà, avevano trovato difficile l'individuazione di un'associazione che affondasse le sue radici nell'organizzazione centrale palermitana ed avevano finito per vedere in questo processo una sostanziale duplicazione di accuse mosse all'imputato in altre sedi giudiziarie, ma coincidenti solo nel titolo di reato e non certo nel quadro di inserimento dell'organizzazione mafiosa (tanto che sarebbe stato infatti necessario leggere tutto questo processo, per esempio nelle numerose posizioni

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more blocky and stylized.

esaminate in questa parte X, in dipendenza delle premesse svolte nelle parti IV, V e VI, e anche nelle altre, per attribuire ai fatti il giusto rilievo storico; tanto che perfino la detenzione dell'imputato era stata vista come un evento impeditivo del permanere del vincolo associativo ancorché limitata a periodi non decisamente influenti nella struttura della fattispecie contestata: e si richiamano, comunque, le deduzioni di cui al par.4.7).

Per vero, gli elementi acquisiti nel processo erano certamente idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.416-bis c.p., per l'esatta convergenza delle prove che consentiva la coincidente definizione della personalità degli imputati e del loro inserimento nell'ambiente milanese (collegato all'organizzazione palermitana, per le evidenti dimostrazioni scaturenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di cui si è detto e di quelli di cui subito si dirà).

Ed infatti, una eloquente e decisiva conferma è pure scaturita dalle sopravvenute acquisizioni probatorie e in particolare dalle rivelazioni dei due nuovi "pentiti" escussi in grado di appello.

In primo luogo, CALDERONE (le cui dichiarazioni non possono essere inficiate da un primo, errato, riconoscimento fotografico di Biagio MARTELLO, subito dopo corretto, per via di una condivisibile somiglianza con la foto di un altro imputato) ha ribadito che tutti e tre gli imputati MARTELLO erano "uomini d'onore", ma soprattutto ne ha confermato i

collegamenti con i BONO (ricordando anche il soprannome di "Gino" di Biagio Martello e l'attività di orefice di Mario MARTELLO) ed il loro inserimento esattamente nel gruppo già indicato dagli altri collaboratori (pagg. 134, 167, 171, 496, 696, 673 dich. istr.).

E le stesse, puntuali e precise, conferme sono venute dalle corrispondenti rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale conosceva bene tutti i fratelli MARTELLO (compreso un quarto, di professione falegname, ma asseritamente estraneo all'organizzazione mafiosa); anche per le professioni ed i soprannomi, ed ha ribadito che erano tutti e tre "uomini d'onore" delle "famiglie" indicate dagli altri collaboratori.

E non può che bastare il rinvio alle valutazioni di cui alla parte III di questa sentenza per escludere una qualsiasi fondatezza delle doglianze difensive sull'attendibilità dei "pentiti", la cui concordanza non può certo implicare un accordo fra tutti loro e certa compiacenza verso gli inquirenti.

Mentre, nella specie, basterebbe solo osservare che le residue, ma generiche e non concrete (e difatti disattese anche dall'accusa in appello), indicazioni sul traffico di stupefacenti (affidate soltanto, anche nella prospettiva dei racconti dei "pentiti", alla insufficiente deduzione dell'inserimento di un gruppo che era comunque dedito a quella attività), per dimostrare la mancanza di una malevola e preconcetta predisposizione, da parte dei collaboratori, ad uno scopo persecutorio basato soltanto sul dato




calunnioso.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis, come specificato nella parte IV, essa può essere stabilita in anni 6 di reclusione per Biagio e Mario MARTELLO e in anni 5 e mesi 4 per Ugo MARTELLO (in considerazione di una meno emergente presenza nella scena della criminalità operatività, secondo le acquisizioni del processo): pena calcolata sulla stessa pena base (di a.4 di reclusione) ma con aumenti differenziati nelle rispettive posizioni in dipendenza dall'aggravante di cui al comma VI dell'art.416-bis c.p.. Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato nei confronti di Biagio e Mario MARTELLO.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione nei confronti degli stessi della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla loro pericolosità, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio ed anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Per Ugo MARTELLO, alla condanna conseguono le statuizioni accessorie medesime, comprese le spese del giudizio.

10.240. MARTELLO Mario. - La posizione dell'imputato é stata trattata nel par.10.239.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. M.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.

10.241. MARTELLO Ugo. - La posizione dell'imputato é
stata tratta nel par. 10.239.

10.242. MASSA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 384 (ricettazione) e 385 (violazione di norme valutarie), per avere esperito una intermediazione tra Francesco GASPARINI e Michele MINESI per il compimento di operazioni di cambio della valuta necessaria per il pagamento di partite di stupefacenti (come risulta nella parte relativa al traffico, del quale il primo, quale collaboratore, aveva rivelato i meccanismi). Secondo le indagini, infatti, il MINESI, nell'ammettere i fatti, aveva dichiarato che il GASPARINI gli era stato presentato dal MASSA, suo amico.

Contro questa statuizione ha proposto appello l'imputato, chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

Osserva la corte che in effetti, quanto alla violazione di norme valutarie, i primi giudici non hanno considerato che, dall'entrata in vigore della legge 29 settembre 1986 n.599, non rientrano nelle ipotesi di punibilita' le operazioni inferiori (come nella specie) a E.100 milioni.

Quanto poi alla contestata ricettazione, come ha esattamente rilevato anche il procuratore generale, dalle risultanze processuali non e' dato ricavare in alcun modo (al di fuori di un generico dubbio) che il MASSA, nel



segnalare al MINESI il GASPARINI, avesse la consapevolezza
di collaborare ad un'operazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, conoscendo cioè la provenienza del denaro e
la sua specifica destinazione; laddove lo stesso, in base
alle stesse concordanti rivelazioni degli interessati, era
rimasto del tutto estraneo ad ogni trattativa, essendosi
appunto limitato a far incontrare i due (per scopi dei quali
nessuno di costoro aveva, sul piano logico, interesse a
mettere a parte un terzo estraneo).

Si giudica, pertanto, conforme a giustizia pronunciare
assoluzione in ordine ad entrambe le imputazioni, perché i
fatti non costituiscono reato.

962658


10.243. MATRANGA Gioacchino. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione e dolendosi che le accuse a lui rivolte da Gennaro TOTTA erano basate sull'inconsistente ed equivoco dato dei suoi rapporti con i GRADO, con i quali aveva realizzato l'acquisto di una gioielleria, all'origine degli incontri e dei rapporti evidenziati.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello dolendosi dell'esiguità della pena inflitta, nonché della erronea esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti e dell'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla sussistenza dei reati ascritti all'imputato.

Costui, infatti, era stato indicato quale grosso trafficante di droga sia da Gennaro TOTTA che da Rodolfo AZZOLI, e cioè, come é noto, da quei "pentiti" che tanta



affidabilità avevano messo in luce in ordine alle rivelazioni sui traffici del gruppo milanese dei GRADO.

Peraltro, il TOTTA aveva riconosciuto il MATRANGA in fotografia (fatto, comunque, reso superfluo dall'ammissione dell'imputato, ripetuto in questo dibattimento di appello, di aver conosciuto da molto tempo il TOTTA: circostanza dunque assai significativa); ed aveva precisato che lo stesso, a Milano, sostanzialmente era divenuto il successore dell'AZZOLI (costui, secondo le sue stesse rivelazioni, prima di allontanarsi dall'Italia alla volta della Spagna assieme ai GRADO, gestiva sulla piazza Milanese un traffico di stupefacenti per un giro di affari di miliardi), tanto che, anche dopo la fuga dall'Italia dei fratelli GRADO (della quale si è parlato più volte, data la "guerra di mafia" in corso; ma, si vedano i par.10.56 segg.), il MATRANGA era rimasto in contatto con costoro al punto che il giorno in cui i carabinieri avevano effettuato una perquisizione nella villa dei GRADO, lui vi si era recato precipitosamente (e tanto che il MATRANGA stesso era stato visto dal TOTTA il giorno dopo della perquisizione portare via dei sacchi di contenuto non specificato; e soprattutto che la stessa moglie di Vincenzo GRADO, dopo il di lui arresto, aveva avvertito il MATRANGA prima ancora dello stesso avvocato: f.401218-401223-435499 segg.-435503 segg.).

Peraltro, l'esistenza di tali stretti rapporti era stata confermata non solo dalle indagini bancarie espletate (laddove erano stati rinvenuti i numerosi assegni negoziati

dai GRADO e con l'annotazione a margine: "Gioacchino", evidentemente riferentesi alla persona che li aveva consegnati), ma anche dallo stesso AZZOLI, il quale aveva tra l'altro rivelato che nel novembre 1981 i fratelli GRADO erano giunti in Spagna accompagnati da alcuni "amici" fra i quali si trovava appunto il MATRANGA il quale, poi, rientrato in Italia era a sua volta tornato in Spagna altre due volte per venirli a visitare (f.410989).

A fronte di questi evidentissimi dati processuali non può dunque non rilevarsi l'inconsistenza delle tesi difensive (prescindendo dalle contestazioni sulle firme negli assegni e dalla incidenza di qualche accertamento sulle stesse); le quali si sono basate sulla premessa, come si era detto, dell'effettiva conoscenza con il GRADO e con il TOTTA, ma motivata dal fatto di essersi lui reso cessionario dell'esercizio di una oreficeria che questi gestivano insieme. Laddove era stato proprio il TOTTA invece a svelare la vera natura dei rapporti con i GRADO (sia pure con i tentativi di ritrattazione di cui si è detto nel par.3.8) e che erano appunto improntati al traffico di stupefacenti. Ed il TOTTA aveva svelato in particolare che era stato proprio il MATRANGA, vecchio amico del GRADO, a restare sulla piazza di Milano per gestire il detto traffico allorché tutto quel gruppo familiare era stato costretto a fuggire in Spagna.

Sicché non è difficile comprendere la debolezza della tesi (ripetuta fino a questo dibattimento di appello) secondo cui il MATRANGA sarebbe andato in Spagna solo per

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more upright.

portare i soldi costituenti il corrispettivo della cessione della gioielleria; oltretutto perché, in re ipsa, non è plausibile che ciò possa essere avvenuto per ben tre volte, ed ogni volta recandosi lui personalmente (ne è attendibile la spiegazione che si trattava di vendita "clandestina"). Basti pensare al fatto, riferito dall'AZZOLI, che il MATRANGA era proprio uno di quelli che era arrivato in Spagna con i GRADO al momento della loro fuga.

Va, dunque, va confermata la decisione, con le precisazioni di quella parte V, quanto alle aggravanti contestate.

Per quanto attiene alla determinazione della pena, in ordine alla quale alla doglianza del procuratore generale circa l'esiguità della stessa si aggiunge quella contraria del prevenuto che invoca una diminuzione, fermo il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + B1 cpv.). Fermo il resto.

10.244. MATRANGA Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, nonché di quello di cui al capo 273 (detenzione illegale di armi), a sua volta unificato al capo 10, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la inattendibilità delle accuse di CALZETTA; in subordine, chiedendo l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna riportata a Roma nel 1976 per reati di stupefacenti.

Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha dedotto l'esiguità della pena inflitta, l'errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti nonché l'errata applicazione della continuazione fra reati associativi e reati-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici vanno solo in parte condivise.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'Sg', while the one on the right is a more fluid, cursive signature.

Il MATRANGA era stato infatti indicato da Stefano CALZETTA quale grosso trafficante di cocaina legato al gruppo mafioso degli ZANCA; secondo il "pentito" egli deteneva un grosso quantitativo di armi, parte delle quali aveva avuto occasione di cedere ad altri affiliati della cosca per le loro esigenze operative. In particolare, secondo il CALZETTA, il MATRANGA trafficava in cocaina assieme a Salvatore VIRZI', gestore dell'omonimo stabilimento balneare (nelle more deceduto), e ne aveva favorito la latitanza durante il processo per traffico di stupefacenti celebratosi dinanzi al tribunale di Roma (fatti appunto corrispondenti alla condanna colà riportata dall'imputato ed oggetto peraltro di istanza di applicazione della continuazione).

Era stato infatti lo stesso MATRANGA ad avviare alla droga il CALZETTA, il quale lo aveva incaricato una volta di accertare la disponibilità effettiva di cocaina da parte del MATRANGA e verificando dunque che costui ne disponeva in misura di circa dieci chilogrammi e, secondo il parere dello ZANCA, tutta di ottima qualità.

Secondo lo stesso CALZETTA, poi, il giorno successivo al funerale del VIRZI' il MATRANGA, accompagnato dal cognato Onofrio DI FRESCO (supra par.10.105), si era recato presso lo stabilimento balneare prelevando alcuni sacchetti di plastica per consegnarli al DI FRESCO per nasconderli.

Difatti, secondo lo stesso "pentito", era proprio nello stabilimento balneare predetto che il VIRZI' ed il MATRANGA nascondevano la droga, prelevandone di volta in

volta quantitativi richiesti da clienti (quali Salvatore ROTOLO, per circa venti milioni, Paolo ALFANO, per circa cinquanta grammi, e così via).

La circostanza, come si è ricordata in altre occasioni a proposito degli insediamenti logistici della cosca, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di un dipendente di nazionalità tunisina dei "bagni VIRZI", Ali MATHLOUTHY (del quale si era pure detto come non possa dubitarsi della utilizzabilità della dichiarazione da lui resa alla polizia, e che non è stata confermata al dibattimento, anche di appello, perchè lo stesso si era poi reso irreperibile allontanandosi dall'Italia). Costui aveva riconosciuto gli abituali frequentatori del locale (i quali si appartavano in una stanzetta "riservata") e fra questi vi era appunto il MATRANGA (e gli altri soggetti indicati da CALZETTA come inseriti nell'organizzazione di stupefacenti protetta dalla cosca di Corso dei Mille).

Infine, secondo lo stesso CALZETTA, il MATRANGA disponeva di numerose armi, che talvolta faceva sottoporre a modifica da un armiere di fiducia della cosca, ed alcune di queste erano state donate a personaggi come Gaetano TINNIRELLO o Carmelo ZANCA.

Era stato una volta lo stesso imputato che avrebbe mostrato queste armi al CALZETTA nello stabilimento VIRZI' (dove sarebbero state appunto rinvenute dalla polizia).

I primi giudici non avevano mancato di osservare che il CALZETTA, posto a confronto con il MATRANGA, aveva (inaspettatamente) dichiarato di non conoscerlo, ma tale



atteggiamento era stato correttamente riferito ai cedimenti psicologici del "pentito", sottoposto a forti pressioni (nei termini condivisi anche da questa corte, come da par.3.7, cui si rinvia).

Alle rivelazioni di CALZETTA si erano aggiunte peraltro le spontanee rivelazioni di SINAGRA, il quale nel carcere di Paliano, dove si era svolto un atto istruttorio, alla vista casuale del MATRANGA, aveva chiesto di essere sentito dal giudice ed aveva rivelato (ribadendolo poi in sede di confronto) che costui era una persona da lui ben conosciuta e la quale trafficava in droga con Salvatore VIRZI' e Salvatore ROTOLO, il quale lo aveva qualche volta incaricato di recargli messaggi inerenti al traffico medesimo.

A fronte di questi dati, messi in luce nella sentenza impugnata nella loro oggettiva concretezza, non può dunque che rinvenirsi, in questa posizione processuale, una delle conferme delle attendibilità del CALZETTA, di questo personaggio (come si é detto nella sede richiamata) pur oggetto di penetranti critiche da parte delle difese. Le quali non sono dunque mancate in questo caso, come ai margini dell'episodio collegato al funerale di VIRZI' (che già questa corte ha esaminato in altra sede onde, per non ripetere le stesse considerazioni, basti il rinvio alla posizione degli altri soggetti interessati alla vicenda, e in particolare del DI FRESCO, al citato par. 10.105); o nei termini più generali, anch'essi oggetto delle valutazioni complessive richiamate (e che qui devono intendersi

integralmente riprodotte).

Dimostrandosi come questo "pentito" fosse attendibile ancorchè nei modesti limiti dei pochi fatti che cadevano sotto la sua osservazione (perchè, come si è detto, egli era sostanzialmente un emarginato malamente tollerato dalla cosca), ma sempre rivelatisi esattamente corrispondenti alla realtà, non poteva comunque sfuggire la singolare conferma scaturita dalla rivelazione di SINAGRA, le cui dichiarazioni assolutamente spontanee escludono qualsiasi dubbio di inquinamento.

Ma è proprio perchè (appunto, a cagione dello scarso livello di coinvolgimento del CALZETTA nelle segrete cose del sodalizio mafioso) i fatti oggettivi narrati dal "pentito" si limitano al contesto operativo specificamente diretto al traffico di stupefacenti, che questa corte ravvisa elementi di perplessità in ordine alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso. Difatti, come si è pure osservato ai margini di altre posizioni, la presenza attiva del MATRANGA nel gruppo criminale di Corso dei Mille era comunque giustificata dall'indubbio inserimento nel traffico; laddove le frequentazioni di luoghi e di persone potevano essere motivate anche da solo questo impegno delittuoso (ancorchè reso più corposo, agli occhi del CALZETTA, dalla millantata alleanza con i personaggi mafiosi citati).

E la consistenza di questo dubbio è stata vieppiù accentuata dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, in questo dibattimento (ud. 5 gennaio 1990), ha escluso che in

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a flourish. The second signature is a cursive 'M' followed by a flourish.

realità il MATRANGA, da lui peraltro ben conosciuto (fatto ulteriormente sintomatico), fosse un affiliato di "cosa nostra".

Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, la corte ravvisa il dubbio che anche il MATRANGA (al di là, ripetesi, di possibili atteggiamenti millantatori) fosse il vero titolare (o contitolare) della disponibilità delle armi poi ritrovate dalla polizia (laddove, le assicurazioni esternate circa la possibilità di reperire armi potevano a loro volta fondare la loro motivazione nella verificata alleanza con i criminali della zona).

Va, dunque, rivolto a favore dell'imputato, con la conseguenziale statuizione assolutoria, il dubbio in questione.

Per quanto attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, non può essere accolta - a giudizio di questa corte - l'istanza difensiva tendente all'applicazione del regime legale della continuazione.

Basta, infatti, esaminare la sentenza del tribunale di Roma in data 5 marzo 1982, per rilevare come in quella sede il MATRANGA fosse stato ritenuto coinvolto in un contesto organizzativo ed operativo, nel settore degli stupefacenti, affatto diverso dal quello oggetto del presente procedimento (a tacer d'altro, per la totalmente diversa estrazione dei soggetti, con lui imputati in quella sede). Di guisa che l'accoglimento della prospettazione difensiva implicherebbe una individuazione soltanto di un programma di vita (dedicata a pur specifici settori delittuosi), in termini

cioè che esulano dalla ratio del criterio di cui all'art.81 cpv. c.p..

Pertanto, per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Non ricorrono i presupposti per il condono; mentre la sola misura di sicurezza della libertà vigilata è imposta dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato come si desume dai fatti sopra esaminati.



10.245. MAUGERI Nicolò. - E' stato condannato per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione di stampo mafioso (capi 1 e 10 uniti da continuazione) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico (capi 13 e 22 pur essi uniti da continuazione) alla pena di anni 17 di reclusione e lire 120.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno e libertà vigilata per tempo non inferiore ad anni tre. Ha proposto appello deducendo l'inconsistenza assoluta di tutto l'impianto accusatorio e la mancanza di motivazione in ordine alla posizione che lo riguarda, la mancata unificazione di tutte le imputazioni nell'ambito della continuazione (o, rectius, nel concorso formale di reati), in subordine invocando il minimo di pena, l'esclusione delle aggravanti contestate, la concessione delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto, la revoca della confisca e della pena accessoria.

Ha proposto appello anche il procuratore generale deducendo l'erroneità dell'esclusione delle aggravanti contestate quanto ai reati di droga e della ritenuta continuazione fra reati associativi e reati-fine.

Al dibattimento le parti hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi anzidetti.

Ciò premesso la corte osserva che le articolatissime

argomentazioni difensive vanno condivise in parte, laddove esse sviluppano una serie di doglianze a riguardo della ritenuta responsabilità del MAUGERI in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di stupefacenti, dovendosi convenire con la difesa che il prevenuto non è raggiunto da elementi che provino il suo inserimento in una qualsifosse organizzazione dedita al traffico di droga o che avesse egli stesso trafficato in stupefacenti.

A tal riguardo la corte rileva che l'unico elemento che potrebbe essere sfavorevolmente valutato nei confronti del MAUGERI è quello che scaturisce dal viaggio a Palermo insieme col CRISTALDI a seguito della conversazione telefonica del 14 maggio 1982 tra il CONDORELLI ed il MUTOLO. La corte, infatti, trattando delle posizioni del CONDORELLI e del CRISTALDI ha sottolineato non soltanto l'importanza delle espressioni chiaramente convenzionali che connotavano la conversazione, specialmente nella parte conclusiva, in cui CONDORELLI dice al suo amico MUTOLO: "Mi devi mandare una cosa" ma il proprio convincimento, che è quello stesso dei primi giudici, essere impossibile che la "cosa" fosse un regalo per il figlio o la figlia del CONDORELLI (anzi va, ancora, ribadita la stranezza che il CONDORELLI si facesse lui parte richiedente del regalo che, se mai, doveva costituire iniziativa del MUTOLO). Così la corte ha anche rilevato che la circostanza che il MAUGERI ed il CRISTALDI fossero stati controllati nel viaggio di ritorno a Catania dalla polizia stradale non ha significato



particolare giacchè il controllo fu esclusivamente documentale (f.060746).

Però, osserva ora la corte, nella vicenda che ebbe protagonisti il MAUGERI ed il CRISTALDI si sono inserite delle particolarità che la difesa ha giustamente segnalate ed altre di cui la corte si è dato carico trattando della posizione del CRISTALDI. Invero la ricostruzione storica dell'antecedente del viaggio a Palermo può riepilogarsi nel modo seguente: MAUGERI prega CONDORELLI (erano nel bar di Carlo CAMPANELLA, altro amico ed affiliato al clan di SANTAPAOLA) di fissargli un appuntamento col MUTOLO, che egli non conosceva e che era amico del CONDORELLI, il quale gliene aveva fatto il nome dicendo che sicuramente lo avrebbe aiutato a trovar lavoro (il MAUGERI era un piccolo imprenditore di lavori di sbancamento di terra); MAUGERI chiede al pure presente CRISTALDI di accompagnarlo, anzi gli prospetta che avrebbe potuto prendere visione di uno dei due autocarri che costituivano il saldo per lui, in luogo di numerario, della vendita di un macchinario, e decidersi ad entrare nei lavori edili; CONDORELLI telefona annunciando a MUTOLO l'arrivo dei due; CONDORELLI comunica, telefonando a casa CRISTALDI dove MAUGERI si trovava, che ha fissato l'appuntamento, ma non parla col MAUGERI; parla soltanto col CRISTALDI (v. par. 10.82). MAUGERI è, infatti, secondo la versione del CRISTALDI, estraneo alla conversazione la quale avrebbe avuto l'esclusiva finalità di far conoscere il luogo e l'ora dell'appuntamento a Palermo con il MUTOLO.

Or bene, senza ritornare sulle dichiarazioni del

MUTOLO nelle parti in contrasto con quelle del CRISTALDI, nè su quelle di costui in contrasto con quelle MAUGERI, nè sulle contraddizioni e sulle reticenze del CRISTALDI, che sostanzialmente era teso ad apparire assolutamente estraneo alla vicenda e soltanto un causale accompagnatore del MAUGERI, nè sulla valenza di tali emergenze, analiticamente trattate nel par. 10.82 a proposito della posizione del CRISTALDI, alla quale si rinvia anche per alcune notazioni sul MAUGERI (ma v. anche par. 10.76 che riguarda il CONDORELLI), in questa sede va detto che due elementi militano sicuramente a favore del prevenuto, i quali soverchiano l'ombra che è caduta sulla posizione dello stesso per la parte che si è sospettato avesse avuto nel collegamento fra il CONDORELLI ed il MUTOLO a riguardo dell'episodio in esame. Il primo elemento consiste nel fatto che MAUGERI chiede lui a CONDORELLI anzi, meglio, rassegna a questo la sua situazione di lavoro e che è il CONDORELLI a dirgli che avrebbe telefonato al MUTOLO, che MAUGERI non conosce, per un aiuto, donde la richiesta di costui per la fissazione di un appuntamento; il secondo nella conversazione fra il CONDORELLI ed il CRISTALDI, alla quale il MAUGERI rimase estraneo mentre sarebbe dovuto essere il naturale interlocutore, non fosse altro per essere, stando a quella versione della ricerca di lavoro, l'unico interessato al viaggio e l'unico che potesse col CONDORELLI avere un utile colloquio in proposito.

A questo tessuto si potrebbe obiettare che tutto l'impianto suddetto farebbe supporre esservi stata

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name that appears to be 'L. J.' or similar. The second signature is a shorter, more compact cursive mark, possibly 'M' or 'U'.

un'orditura in danno del MAUGERI nel senso che, costui incolpevole, CONDORELLI e CRISTALDI fossero d'accordo per profittare della gita del primo a Palermo per il motivo suddetto, far consegnare il pacchetto contenente la "cosa" allo stesso MAUGERI ignaro e raggiungere così lo scopo di avere la "cosa" a Catania senza che il contenuto della stessa al MAUGERI fosse noto, anzi il MAUGERI avrebbe sempre avuto il convincimento di aver portato a Catania con sé il regalo per il figlio o la figlia del CONDORELLI (tanto più che il MAUGERI non ha mai detto di aver veduto la "cosa" e di aver soltanto saputo dal MUTOLO che era un regalo per il CONDORELLI, mentre è stato il CRISTALDI a dire che, consegnato il pacchetto al destinatario, si era aperto e constatato che vi si conteneva una collanina d'oro).

E si potrebbe anche obiettare che la motivazione della gita a Palermo ancorata a quella ragione di lavoro sulla quale concordano tutti i prevenuti (CONDORELLI, MUTOLO, MAUGERI, CRISTALDI), potrebbe anche apparire come una mera invenzione di costoro per conferire una parvenza di liceità a quella gita finalizzata, invece, al ritiro della "cosa" che non era certamente un regalo per il CONDORELLI, tanto più che la corte si è chiesta perchè mai il MAUGERI non ricorresse ad un'informazione telefonica e non trovasse miglior spazio nella zona dove il suo piccolo cantiere avrebbe potuto meglio operare senza sopportare le spese di un trasferimento altrove (sul punto v. le notazioni svolte nel par. 10.76 che riguarda la posizione di CONDORELLI).

La corte non nega che obiezioni siffatte potrebbero

cogliere nel segno e indurre alla conclusione che un'orditura del tipo di quella suddetta potrebbe apparire audace sulla scorta degli elementi acquisiti e che la motivazione della ricerca di lavoro, affidata esclusivamente alle dichiarazioni dei quattro coinvolti nella vicenda, potrebbe apparire ispirata a sorreggere la liceità della gita con la conseguenza che al MAUGERI non potrebbe esser fatto un trattamento diverso da quello riservato al CRISTALDI (CONDORELLI e MUTOLO sono raggiunti da altri elementi oltre a quello comune al CRISTALDI e, secondo l'addebito, al MAUGERI).

E però la corte non può non considerare che in tutto il contesto surriferito vi è quello scollegamento, quella sconessione, della conversazione fra il CONDORELLI e il CRISTALDI a cui il MAUGERI è estraneo. Uno scollegamento che incide nel giudizio di valutazione degli elementi acquisiti nel senso che esso ingenera un dubbio sull'effettiva parte del MAUGERI nella vicenda, dubbio che la corte nel suo prudente apprezzamento ritiene invincibile.

Se a ciò si aggiunge che non inesattamente la difesa ha fatto notare che neppure aliunde risultano indicazioni contrarie al prevenuto (cfr. pagina 5 del foglio di conclusioni depositato all'udienza del 23 maggio 1990), il quadro d'insieme risulta non favorevole alla tesi accusatoria, con la conseguenza che il prevenuto va assolto dagli addebiti di cui ai capi 13 e 22 con la formula piena unica oggi consentita (non aver commesso il fatto nella specie).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'M' shape. The second signature is a simpler, more linear cursive mark.

Le conclusioni suddette manifestamente assorbono la, più che doglianza, puntualizzazione difensiva di cui a pagina 9 dei motivi concernente il dedotto assorbimento nel capo 22 dei capi 38, 40, 41, 47, 51, 54 che, dice la difesa, non riguarderebbero il MAUGERI e che, infatti, osserva la corte, non lo riguardano ad eccezione del capo 40, dichiarato assorbito nel capo suddetto come l'addebito di cui al capo 17 è stato dichiarato assorbito nel capo 13 (gli altri capi suindicati non sono stati dichiarati assorbiti nel capo 22 quanto al MAUGERI, ma soltanto elencati e assorbiti nel capo 22 rispetto ai prevenuti ai quali si riferiscono). Ma ciò la corte ha voluto puntualizzare per completezza, essendo la questione superata, come si è detto, dalle conclusioni adottate.

Non è, invece, meritevole di censura la sentenza nella parte relativa alla responsabilità del MAUGERI in ordine all'appartenenza al sodalizio mafioso denominato "cosa nostra".

La corte, premesso che per tutte le questioni sollevate dalla difesa concernenti la struttura del reato associativo e la metodologia della prova nell'ambito di tal reato va fatto rinvio alla parte della sentenza nella quale i problemi relativi sono stati esposti e trattati (v. parti III e IV), osserva che è intanto necessario sgombrare la materia dell'indagine da alcune prospettazioni di fondo che potrebbero costituire un'impostazione suggestiva delle argomentazioni difensive e che, però, non trovano il collegio consenziente. La difesa, invero, pone il problema

delle assoluzioni di "presunti correi", in particolare di quelle relative al CRISTALDI, assolto dagli addebiti di cui ai capi 1 e 10, al MUTOLO (condannato per il reato di associazione ex articolo 416 c.p. di cui al capo 1 ed) assolto dall'imputazione di associazione di stampo mafioso (capo 10; ma l'assoluzione del MUTOLO è stata affidata dalla prima corte alla considerazione, non condivisa da questa corte, che costui era detenuto da prima del 29 settembre 1982 ed è rimasta ferma in mancanza di appello del pubblico ministero, e per altro essa non incide sull'appartenenza del MUTOLO al sodalizio mafioso, che tale era ancor prima del 29 settembre 1982 ed era punibile a norma dell'art. 416 c.p. non essendo stata ancora introdotto nell'ordinamento l'art. 416-bis c.p.), al DE CARO assolto da entrambe le imputazioni, osservando che gli indizi di associazione "vengono ricavati per MAUGERI proprio dai presunti rapporti con questi imputati, onde la sentenza appare già immotivata sotto l'aspetto della contraddittorietà con la duplice conseguenza indicata in epigrafe della sua carenza formale e dell'erroneità dell'accertamento sostanziale" (cfr. pagine 13-14 dei motivi).

Sennonchè il collegio osserva che, secondo risulta dalle specifiche indicazioni contenute nelle pagine ove è trattata la posizione del MAUGERI, i primi giudici mentre, sul convincimento essere il MAUGERI inserito nelle attività di traffico di stupefacenti (convincimento da questa corte ora non condiviso), hanno fatto affidamento sui rapporti del prevenuto col CONDORELLI e col CRISTALDI e sui creduti



rapporti con il MUTOLO, quanto agli addebiti di cui ai capi 1 e 10 si sono riferiti anche ad altre fonti e precisamente a Giuseppe CREMONA, ai contenuti di alcune conversazioni telefoniche, alla nota frase del CONDORELLI, la conoscenza col quale è pacifica, nel corso della conversazione fra costui ed il MUTOLO ("uno è come me e te" interpretata nel senso "uno è uomo d'onore come lo se tu e lo sono io").

Giuseppe CREMONA era un imprenditore edile che, quando venne sentito dai carabinieri richiesti dal giudice istruttore di talune informazioni sul clan SANTAPAOLA-FERRERA, si trovava in cattive condizioni finanziarie anche a causa di una serie di disoneste operazioni consistenti nel rilascio di false fatture (oltre venticinque miliardi) per "lavori mai eseguiti" (f.071498). Il CREMONA riferiva di aver subito richieste di tangenti da parte di certo Filippo DI STEFANO (f.071499) e di essere stato richiesto del rilascio di false fatture dal MAUGERI al quale aveva opposto un rifiuto, e che il MAUGERI era amico di tale NICOTRA, in realtà il latitante Francesco TRIASSI (f.071760).

Al giudice istruttore, che ne aveva fatto richiesta, i carabinieri con nota del 18 marzo 1983 N. 2980/138-1982 (f.071425), concernente supposti componenti del clan SANTAPAOLA-FERRERA, avevano riferito l'esito delle indagini esperite, e con nota del 25 marzo spedivano un'informativa del comandante della sezione operativa, capitano PELLEGRINI, coadiuvato dal maresciallo GUAZZELLI, dalla quale risultava che il CREMONA nel corso di un colloquio col PELLEGRINI aveva riferito che il MAUGERI era strettamente legato al

SANTAPAOLA e al DI STEFANO (a quella data scomparso) ed al latitante TRIASSI; che un certo Salvatore SCARIANO era stato invitato proprio dal MAUGERI ad abbandonare alcuni lavori subappaltati nella zona del siracusano; che il SANTAPAOLA ed il MAUGERI si sarebbero dovuti incontrare prima della scomparsa del DI STEFANO in una proprietà di costui nei pressi dell'Hotel Jolly di Agrigento; infine che il MAUGERI ed il DI STEFANO erano stati subappaltatori di lavori per la diga di Lentini (f.071493 segg.; il capitano PELLEGRINI all'udienza del 7 novembre 1986 confermava tutti gli atti a sua firma).

Quanto alle conversazioni telefoniche, intercettate sull'utenza del MAUGERI, da una di esse manifestamente risultavano i rapporti con Giuseppe e Francesco FERRERA (5.7.1982; conversazione fra MAUGERI e DI STEFANO; vi è un riferimento a Pippo Cavadduzzu ed a Franco dello stato di salute del quale il DI STEFANO chiedeva notizie; il Francesco FERRERA era stato ferito in un agguato del 15.6.1982), da altra i rapporti con Nitto SANTAPAOLA (conversazione del 30 giugno 1982 fra il MAUGERI e Giuseppe MADONIA da Vallelunga; il MADONIA chiedeva notizie del cacciatore, come era inteso il SANTAPAOLA da taluno, e MAUGERI rispondeva che stavano "tutti bene", aggiungendo "ieri siamo stati assieme"; f.073975), da altra ancora i rapporti con il suocero di Piero PUGLISI, quel certo Giuseppe PULVIRENTI detto "Pippo 'u malpassotu" che era ritenuto uno dei principali esponenti del gruppo di SANTAPAOLA. Quest'ultima conversazione (del 24 luglio 1982

tra il MAUGERI e il detto PUGLISI; f.075148) è indubbiamente assai sintomatica perchè si riferisce all'arresto di tre persone imputate di rapina e di sequestro di persona (tutte indicate con prenome e cognome nel corso della conversazione) per le quali si pensava di spiegare un intervento presso un perito incaricato di un'indagine dattilografica. MAUGERI dà inizio al discorso con le parole: "Ieri sera con tuo suocero [il PULVIRENTI] e con Nitto abbiamo parlato del professore MARZIANO", il cui significato è univoco, non ha bisogno di speciale commento per coglierne il senso.

Ma quel che conta, dovendo dare ai tanti dati surriferiti un senso preciso a che si pervenga ad una corretta valutazione dell'insieme dei dati stessi, è la costante presenza del MAUGERI in un ambiente variegato in cui come appaiono gli interessi connessi al corrottissimo mercato degli appalti descritto dal CREMONA così appaiono quegli altri interessi fatti di interventi per aggiustamenti, di collegamenti con personaggi di spicco come erano, oltre naturalmente al SANTAPAOLA, i FERRERA, in un giro che non lascia spazio ad una qualsiasi notazione favorevole alla protesta del prevenuto.

E aggiunge il collegio che alle indicazioni suddette, alle quali sostanzialmente (anche se forse troppo succintamente) i primi giudici si sono riferiti, sono seguite quelle numerosissime e circostanziate di Antonino CALDERONE il quale ha ricordato che in una riunione di mafia, alla quale era intervenuta la "famiglia" di Catania

su richiesta di Giuseppe DI CRISTINA, il quale sospettava che elementi della stessa avessero partecipato ad una spedizione conclusasi con l'uccisione di due persone nei pressi di Riesi (e si sussurrava che uno degli incaricati non aveva potuto sparare perchè si era fatto male a un braccio e a una spalla), era intervenuto il MAUGERI che aveva un braccio ingessato e diceva d'essere caduto dalla scala (v. pagine 39-40 interrogatorio del 14.5.1987; è chiaro che la coincidenza fra la condizione del MAUGERI e quella che sarebbe stata la condizione del soggetto suindicato non conta se non, ed esclusivamente, per dire che il ricordo del collaboratore era connesso a questo particolare, ed a null'altro); che nel 1980 il MAUGERI gli aveva presentato come "uomo d'onore" certo Salvatore POLARA della "famiglia" di Vallelunga (v. pagine 72 e segg.; interrogatorio del 23.6.1987); che il MAUGERI era strettamente legato a Giuseppe MADONIA da Vallelunga e durante la latitanza era stato ospitato da Filippo DI STEFANO, scomparso in quel contesto (pag. 111; interrogatorio del 25.6.1987); che il MAUGERI era implicato, anche personalmente, in gravi episodi di sangue (ai quali il collaboratore ha fatto riferimento non generico; v. pagine 180-181; interrogatorio del 30 luglio 1987; anche in questo caso sfugge alla corte qualsiasi possibilità di accertamento della verità, non avendone per altro neppure i poteri ancor prima della competenza; ma le indicazioni del collaboratore valgono per comprendere la personalità del MAUGERI, proiettata in quel mondo di mafia in cui egli, "uomo

d'onore", era inserito, specificamente nella "famiglia" di Catania); che in occasione dei fatti anzidetti vi era stato l'intervento di Benedetto SANTAPAOLA, segno questo del legame che correva fra i due; che già nel 1975 il MAUGERI aveva fatto parte di una squadra operativa nel contrabbando di tabacchi (pag. 293; interrogatorio del 13 ottobre 1987); che nel 1981, a causa di un contrasto fra certo Enzo SPINA ed alcuni bagheresi, questi ultimi erano stati appoggiati dal SANTAPAOLA, da Giuseppe MADONIA di Valledlunga e dal MAUGERI (pag. 355; interrogatorio del 26.10.1987; la circostanza ha rilevanza perchè conferma il legame del MAUGERI agli esponenti di maggiore spessore del sodalizio mafioso).

CALDERONE ha riconosciuto fotograficamente il MAUGERI (v. pag. 673), il che è superfluamente confermativo di un dato incontestabile, l'ottima conoscenza che egli aveva del MAUGERI, della personalità e dei fatti di vita del medesimo. A dibattimento il collaboratore ha espressamente confermato la militanza del MAUGERI nella "famiglia" di Catania (v. dichiarazione resa il 13 maggio 1986 al presidente del collegio ed al consigliere relatore delegati dalla corte).

Una notazione è necessaria in ordine al punto della dichiarazione del prevenuto relativa alla conoscenza con tale Nitto SAPIENZA, camionista; ci fosse anche un tal Nitto nelle conoscenze del MAUGERI, le conclusioni non muterebbero perchè gli elementi indicati e le altre varie indicazioni di Antonino CALDERONE non lasciano dubbi sulla militanza del prevenuto nel clan di SANTAPAOLA. E in questo contesto


perfino la dichiarazione di Giuseppe PELLEGRITI che con molta circospezione nell'interrogatorio reso il 18 maggio 1989 al consigliere relatore, delegato dalla corte, nel carcere di Augusta disse che "sapeva che Nicola MAUGERI andava spesso a Palermo sotto incarico di Nitto..." (aggiungendo: "non lo so con esattezza", come per dire che non sapeva i particolari) ha una connotazione significativa che non viene scalfita dalla sottoposizione del medesimo a procedimento penale per calunnia in danno del SANTAPAOLA, del MAUGERI e di altri, accusati dell'omicidio dell'on. Piersanti MATTARELLA giacchè l'accusa riguarda un fatto specifico, la cui falsità il PELLEGRITI ha ammesso, e non concerne le conoscenze che il PELLEGRITI aveva della "famiglia" catanese.

A fronte di questi risultati si nullificano le argomentazioni difensive, e sostanzialmente sul punto della responsabilità in ordine all'appartenenza del MAUGERI al sodalizio mafioso la sentenza va confermata.

Coerente all'orientamento espresso in via generale dalla corte è l'unicità del reato associativo del quale il prevenuto deve rispondere, sicchè, non essendoci sul punto appello in ordine alla pena del pubblico ministero, questa va determinata escludendo l'aumento per continuazione calcolato dai primi giudici e quell'altro per l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p. incompatibile con la struttura del reato associativo ex art. 416-bis c.p.. La pena si riduce così ad anni cinque e mesi quattro di reclusione che non è affatto sproporzionata all'intensità del fatto

Luigi *U*

partecipativo del MAUGERI, il quale non è meritevole delle chieste attenuanti generiche. Resta ferma la pena accessoria ed è sufficiente la sola misura di sicurezza detentiva, attesa la pericolosità sociale del prevenuto quale risulta da tutto il contesto esaminato, sicchè va esclusa la libertà vigilata. Il condono non spetta data la natura del reato.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the main text block.

962685

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 13

962686

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.246. MELI Giacomo. - L'imputato é stato condannato per il reato di favoreggiamento personale ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione.

Osserva la corte che il reato é stato commesso il 9 gennaio 1982, sicchè alla data odierna é già estinto per prescrizione.

Tuttavia, sussiste nella specie la prova che l'imputato non ha commesso il reato addebitatogli.

Costui infatti era stato testimone oculare dell'omicidio in danno di Michele IENNA e si era rifiutato (per un atteggiamento interpretato come di omertà) di fornire qualsiasi elemento circa le persone che avevano commesso il delitto, affermando di essersi trovato girato di spalle.

Ma, come ha osservato il procuratore generale, non vi era la prova certa che egli avesse veramente visto persone o fatti utili ai fini dell'indagine.

Va dunque pronunciata assoluzione.

10.247. MESSINA Edoardo. - L'imputato é stato assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti); ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena da tutte le imputazioni.


Contro tutte le assoluzioni ha proposto appello il procuratore della Repubblica, deducendo che CONTORNO lo aveva indicato come "capo-decina" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, lo aveva riconosciuto in fotografia, ricordandone poi l'inserimento nel traffico di stupefacenti; e tanto aveva trovato riscontro nel fatto che era stato trovato dalla polizia assieme a (Mario LABRUZZO ed Antonino VERNENGO) personaggi inseriti nel traffico medesimo, oltre che dagli accertamenti bancari.

Il procuratore generale non ha corredato da motivi la dichiarazione di impugnazione.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte in esito al dibattimento, che le statuizioni dei primi giudici devono essere parzialmente riformate, accogliendosi per quanto di ragione l'impugnazione del pubblico ministero circa la sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per vero, i primi giudici avevano rilevato come il

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Sg' and 'M'.

MESSINA fosse stato indicato da CONTORNO quale "capo-decina" della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù; il "pentito" aveva riconosciuto l'imputato in fotografia ed aveva riferito particolari della sua famiglia e della sua attività (quali la morte del di lui fratello Andrea ed il suo impegno lavorativo nel settore edilizio, risultati tutti corrispondenti alla realtà, come era stato peraltro accertato attraverso le indagini di polizia: fatti dunque che dimostravano la perfetta conoscenza del chiamato in correità).

Tali elementi (per la più volte ricordata premessa metodologica rigorosamente applicata dai primi giudici nei casi di dichiarazione proveniente soltanto dal "pentito" CONTORNO) non erano stati dunque ritenuti sufficienti, anche sul punto dell'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, malgrado alcune significative risultanze degli accertamenti bancari, dai quali era emerso che il MESSINA aveva intrattenuto sospetti rapporti cartolari con Giovanni BONTATE, Alessandro BRONZINI, con il gruppo dei TERESI, con Nicolo' GRECO e con Domenico FEDERICO (tutti generalmente giustificati dall'imputato come prestazioni di coloritura eseguite su immobili in costruzione).

Orbene, tali perplessità non possono essere condivise, specie sul punto dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, dal momento che nessun argomento obiettivo o logico suggeriva la totale inaffidabilità del CONTORNO, il quale peraltro aveva parlato di un affiliato della sua stessa "famiglia"; e se poteva pure arrestarsi

sulla soglia del dubbio la vera matrice dei rapporti cartolari, certo é che da essi scaturiva comunque la prova di una significativa contiguità del MESSINA giustappunto con ambienti (anche se, in ipotesi, imprenditoriali) sicuramente governati dalle regole mafiose.

Ed infatti ogni incertezza é stata decisamente eliminata dalle sopravvenute rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato (pagg.169 segg. dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che il MESSINA era appunto un "capo-decina" di Santa Maria di Gesù, e che anzi espletava questo suo mandato di prestigio esigendo puntualmente corrispettivi anche per le attività di raffinazione di eroina eseguite nel territorio (il "pentito" ha raccontato di un episodio di raffinazione di cinquanta chilogrammi di eroina, eseguita anche da Salvatore CONTORNO, prima del cui inizio era stato chiesto il consenso al MESSINA, nella predetta qualità, e questi era stato poi lautamente retribuito).

Il quadro probatorio, così completato, impone la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art.416 bis c.p., come specificato nella parte IV.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene adeguata (esclusa ovviamente qualsiasi migliore graduazione) la pena di anni otto di reclusione (p.b. anni sei + c.6), alla quale conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla spiccata pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dal ruolo altamente attivo nel quadro dell'organizzazione


Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

mafiosa.

Le superiori considerazioni, tuttavia, inducono la corte a non ritenere superato il dubbio circa l'inserimento del MESSINA anche nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, e non tanto perchè le parallele vicende giudiziarie di un certo RISICATO non avrebbero avuto (secondo le allegazioni difensive) uno sbocco di positivo accertamento ai margini delle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, quanto soprattutto perchè la fisionomia dell'imputato é rimasta fortemente connotata dalla sua posizione di "capo-decina", con il ruolo (riferito da questo collaboratore) di regolamentazione territoriale delle attività criminose, e in termini da non implicare necessariamente, sotto il profilo penale, una diretta e personale corresponsabilità nelle stesse.

Di guisa che, pur a fronte del consistente quadro indiziario, si appalesa più appropriata la soluzione assolutoria già adottata dai primi giudici (a nulla rilevando la formula, oggi unificata).

10.248. MESSINA Pietro. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel par. 10.87, al quale si rinvia.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature on the left is a cursive name, and the initials on the right are 'M' and 'U'.

962693

10.249. MIGLIARA Carmela. - Nei confronti della MIGLIARA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 428, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputazione di favoreggiamento (per avere aiutato la latitanza di Giuseppe MADONIA) non trovava che debolissimo supporto probatorio in una telefonata che sarebbe stata propiziata con una donna per un possibile contatto con il MADONIA.

10.250. MILANO Nicolò. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati tra loro per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni 17 di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello deducendo l'inattendibilità e la genericità delle accuse di BUSCETTA e di CONTORNO, peraltro non riscontrate da alcun altro elemento oggettivo del processo.

Il procuratore generale, proponendo a sua volta appello, ha dedotto, come in generale, l'errata esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti, nonché l'errata applicazione della continuazione tra reati associativi e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici resiste alle censure proposte dalla difesa in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascritti (e da ritenere tuttavia configurati nei termini di cui alle parti IV e V della presente sentenza).

Il MILANO, infatti, era stato indicato come affiliato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' with a long vertical stroke extending downwards. The second signature is a simpler, more compact cursive 'M'.

al sodalizio mafioso nell'ambito della "famiglia" di Porta Nuova, da parte di Tommaso BUSCETTA il quale, come é noto, ne faceva parte.

Il "pentito" (f.450007-450147-450233) aveva in realtà non soltanto riconosciuto per fotografia l'imputato (f.450241), indicandone anche il soprannome (con il quale egli era generalmente noto) di "Nicola 'u ricciu", nonché l'attività da lui svolta di vendita di capi di abbigliamento in una bancarella rionale, ma ricordando che egli aveva prestato il giuramento formale di iniziazione dinanzi a Gaetano FILIPPONE, allora rappresentante della "famiglia", aveva precisato che era originariamente inserito nel contrabbando dei tabacchi (dati che, come si vedrà, rivestono notevole rilievo non soltanto per la nota riconversione di tale organizzazione nella più lucrosa attività di traffico di stupefacenti, ma altresì per il singolare riscontro rispetto alle altre acquisizioni processuali).

Anche Salvatore CONTORNO aveva confermato peraltro che il MILANO era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova (come del resto i suoi figli: di cui infra, nei paragrafi seguenti) e che lui aveva conosciuto a séguito di rituale "presentazione" (occasioni collocate in una villa di Trabia, dove erano avvenuti altri incontri di "uomini d'onore", e che assumono rilievo per le questioni sollevate dalla difesa nei termini di cui si dirà).

Anche questo "pentito", comunque, conosceva il MILANO con il suo soprannome "'u ricciu", del quale aveva poi

raccontato diverse circostanze di incontri e di scambi di rituali mafiosi alla presenza di altri affiliati. (f.456539-456576-456621 segg., 456646-456678-456683-456693-456706 segg.-456711).

Peraltro, dagli accertamenti bancari esperiti era risultato che Michele GRECO aveva emesso due assegni dell'importo di lire un milione ciascuno, che erano stati negoziati da Salvatore MILANO, figlio dell'imputato, e versati sul conto corrente intestato all'altro fratello Nunzio (v. par.10.251); e che un'altro assegno dello stesso importo, ed emesso dal GRECO all'ordine di Nunzio MILANO, era stato versato sul conto corrente intestato a Nicola MILANO ed alla moglie Provvidenza ZAPPAVIGNA .

Ed ancora, la polizia aveva accertato (f.496245 segg.) che il MILANO aveva preso parte ad un vertice mafioso tenutosi a Napoli presso il ristorante "Da Ferdinando" a Margellina, al quale avevano partecipato Nunzio LA MATTINA (noto trafficante di stupefacenti) Michele ZAZA, Ciro MATTARELLA, Alfredo BONO, ed altri personaggi inseriti nel giro di contrabbando (prima) e della droga (dopo e definitivamente).

Ed anche questo dato (sul quale la difesa si é soffermata a discuterne la portata equivoca) finisce con l'inserirsi nel medesimo e coerente contesto probatorio, connotato da elementi indiziari di sicura e convergente univocità.

Ed é dunque anche per questo che era stato dato corpo alla conclusione (anch'essa vivacemente contestata dalla

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'M.M.', while the one on the right is a simpler, more fluid signature.

difesa) che il trafficante di droga di cui aveva parlato Sebastiano DATTILO (che, come si ricorderà, era quel comandante di navi assoldato dal gruppo palermitano-catanese per la messa a punto di un programma di colossale importazione di droga dall'oriente, e che si era predisposto alla collaborazione raccontando i particolari dell'organizzazione medesima, magari cercando alla fine di attenuare la sua posizione processuale: v. par.3.8), e indicato come soltanto "Nicola RICCIO", fosse proprio l'odierno imputato.

Orbene, a fronte di questi argomenti addotti dall'accusa, i tentativi difensivi di svalutarne la portata hanno finito con l'accentrarsi sui particolari di alcune vicende (come le "presentazioni" descritte da CONTORNO in una villa di Trabia, o come i sospetti degli inquirenti sul personaggio descritto dal DATTILO) i quali tuttavia non assumono un rilievo decisivo; tanto che è agevole constatare la evidente tenuta del quadro probatorio complessivo anche malgrado l'ideale eliminazione di alcune di esse (ma non può comunque non rilevarsi come gli accertamenti sollecitati dalla difesa sulla villa di certi ANDRONICO non abbiano fornito l'esito sperato, in termini di fatti storicamente impossibili, poiché si è finito con lo stabilire che essa era in costruzione, giusta verbale di polizia giudiziaria, nella primavera del 1979, ed era stato proprio nell'estate di quell'anno che CONTORNO aveva detto di esservi recato).

In realtà, il momento di più significativa coesione

di tutte le acquisizioni probatorie (perfino di quelle riferite ai pur pochi accertamenti bancari) si accentra nella individuazione del contesto operativo, che é sempre e puntualmente indicato in tutte le fonti come la "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, e nell'attiva frequentazione di quegli ambienti palermitani e napoletani del contrabbando, dai quali sarebbero tosto scaturite le nuove organizzazioni di stupefacenti.

Può dunque comprendersi il significativo, e per certi versi decisivo, rilievo che hanno rivestito le nuove acquisizioni sopravvenute nel giudizio di appello, dove sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno puntualmente confermato le stesse circostanze, e non alla stregua di una mera ripetizione di fatti già descritti (perché tale, come si era premesso nella parte III ed in particolare nei par. 3.9 e 3.11, é stata una ricorrente protesta delle difese), ma adducendo perfino altri e diversi particolari.

Così CALDERONE, a sua volta riconoscendo in fotografia il MILANO (pag. 660, 673, e 648 dich. istr.) e ricordandone anche lui il soprannome di "'u ricciu", ha raccontato la conoscenza risalente sin dai tempi dei "turni" del contrabbando di tabacchi (sul cui significato si rimanda ai par. 5.1 e 6.1), riferendo altresì particolari come sulle riunioni a Napoli (cioé in esatta sintonia con le rivelazioni di CONTORNO e gli accertamenti obiettivi della polizia, nei termini ricordati) e perfino sugli stretti rapporti ("compare") con Michele GRECO (in coerente assonanza dunque con gli assegni, del cui valore ambiguo si

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'S. M.', and the second is a shorter, more compact signature, possibly 'M.'.

era pure discusso nel dibattito processuale); definendo cioè un personaggio esattamente corrispondente a quello descritto dagli altri collaboratori, come inserito nella "famiglia" di Pippo CALO' e attivamente impiegato sul fronte dei traffici illeciti (pagg.9, 137, 272, 347, 502, 589 dich. istr., confermate al dibattimento).

MARINO MANNOIA, dal canto suo, non solo ha confermato affiliazione e inserimento nell'organizzazione (ancora una volta, nella "famiglia" di Porta Nuova), ma ha pure raccontato di una colossale raffinazione di 40 Kg. di morfina nell'estate 1979, della quale era stato partecipe anche l'odierno imputato (pag.49, 118 segg. 132, 184 segg. dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990).

Non può dunque che confermarsi l'affermazione di responsabilità per tutte le imputazioni e con le precisazioni di ordine generale.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiché il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa

deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire cinquanta milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). La pena va dunque complessivamente calcolata in anni tredici e mesi quattro di reclusione lire 50 milioni di multa.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more vertical.

962701

10.251. MILANO Nunzio e MILANO Salvatore. - Gli imputati, figli di Nicolò MILANO (supra, par. 10.250), sono stati entrambi riconosciuti responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati alla pena, parzialmente condonata, ad anni 7 di reclusione per ciascuno, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; sono stati assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Nel merito di queste statuizioni hanno proposto appello soltanto gli imputati, chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della genericità ed inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti".

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre le difese hanno insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva la corte che va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa in ordine ai capi 13 e 22, contro la quale non é stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto che concorrevano gli argomenti indiziari facenti capo all'inserimento anche del padre nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e quelli relativi alle risultanze bancarie).

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che va condiviso il convincimento dei primi giudici.

Come si é infatti detto nel paragrafo precedente (il cui contenuto va qui richiamato per la necessaria integrazione della motivazione), era stato in primo luogo Tommaso BUSCETTA ad affermare che anche due figli di Nicola MILANO, detto "u ricciu", erano affiliati alla "famiglia" di Porta Nuova, che era appunto la sua stessa aggregazione mafiosa (ivi).

E tanto, appunto, aveva confermato anche Salvatore CONTORNO, il quale aveva riferito che Nicolò MILANO ed i suoi figli Nunzio e Salvatore (e forse anche un terzo) erano "uomini d'onore" della "famiglia" predetta (ivi).

Le convergenti chiamate in correità da parte dei due principali "pentiti" di "cosa nostra" erano state in verità oggetto di contestazioni difensive, trovandosi strano, sotto una prospettiva, che il BUSCETTA non ricordasse il nome di uno dei figli, se é vero che tutti facevano parte della stessa "famiglia"; e rilevandosi, d'altra parte, che anche CONTORNO avrebbe alla fine introdotto argomenti di perplessità sulla personalità di un terzo figlio, probabilmente un "affiliato", e comunque in termini tali da proiettare un'ombra su tutti gli imputati.

Ma non é difficile, a giudizio di questa corte, rilevare l'inconsistenza dei tentativi difensivi di screditare le convergenti chiamate in correità (qui, fra le considerazioni svolte nella parte III, merita osservare come

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized on the left, and one smaller and simpler on the right.

una precisa preordinazione di un piano di "rivelazioni concordate" non avrebbe dato luogo alle insufficienze denunciate dalle difese che, nelle opposte situazioni, hanno invece elevato a sospetto le troppo puntuali e concordanti indicazioni storiche o personali dei chiamati in correità da parte dei "pentiti").

E tale compito di valutazione della corte, già comunque assolto nel quadro delle problematiche afferenti a temi generali coinvolgenti più posizioni processuali (come appunto nella richiamata parte III della sentenza), è stato reso nella specie vieppiù semplificato dalla ulteriore acquisizione di altri elementi probatori, come soprattutto le rivelazioni dei nuovi "pentiti" escussi in appello (in ordine alla cui importanza, in particolare quanto alla posizione di Nicolò MILANO, si rinvia la paragrafo precedente, dove l'ulteriore spiegazione della concordanza con le precedenti risultanze processuali).

Ed infatti sia CALDERONE che MARINO MANNOIA hanno confermato l'affiliazione di (solo) questi due figli del MILANO (l'uno è figlioccio di Michele GRECO, l'altro di Pietro LO IACONO, ha precisato MARINO MANNOIA), in un contesto che non può prestare il fianco ad alcuna perplessità, specie se si tengono presenti le considerazioni già svolte nel più volte richiamato paragrafo precedente, e che qui, per non ripeterle, vanno ritenute integralmente riprodotta.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e'

premessi nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette per ciascuno di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro per ciascuno di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.


Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una



sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità degli imputati, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.252. MILANO Salvatore. - La posizione di questo
imputato si è trattata nel par. 10.251.

Handwritten signature and initials. The signature on the left is a cursive name, possibly 'Salvatore', and the initials on the right are 'MH'.

962707

10.253. MINARDO Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 332 (furto aggravato) e condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire un milione di multa, oltre statuizioni accessorie; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1, 10, 313, 314, 315 e 316; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello già proposto ed il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde le corrispondenti declaratorie di inammissibilità).

Al dibattimento anche il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte che la posizione di questo imputato, che va assolto dall'unica imputazione devoluta, é stata trattata nel par.9.14.

Le assoluzioni dubitative, contro le quali non vi é impugnazione del pubblico ministero, vanno adeguate al nuovo regime legale.

10.254. MINEO Settimo. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pene accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello sostanzialmente deducendo di non essere la persona colpita dalle chiamate in correatà da parte dei "pentiti"; la difesa al dibattimento ha concluso per l'assoluzione.

Il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Osserva, ciò premesso, la corte che in realtà la pronuncia dei primi giudici resiste alle censure difensive.

La corte di primo grado aveva infatti notato che il MINEO era stato chiamato in correatà, in primo luogo, dal "pentito" Tommaso BUSCETTA, il quale aveva riferito di avere (testualmente) conosciuto in carcere come appartenente alla "famiglia" di Pagliarelli un certo MINEO, gioielliere. Questo era avvenuto nel 1976 o nel 1979, ma il "pentito" certamente ricordava che costui attendeva da un momento all'altro di essere liberato, di guisa che aveva supposto che l'imputazione non dovesse essere grave (ff.450142 segg.).

Il personaggio descritto da BUSCETTA, per la professione e per la breve esperienza carceraria, era stato



962709

dunque individuato nell'odierno imputato, il quale per contro aveva negato di aver conosciuto in quei giorni in carcere il BUSCETTA.

I primi giudici avevano peraltro notato che del medesimo tenore erano state anche le rivelazioni di quel famoso Leonardo VITALE (di cui si è più volte parlato come di un "pentito" ingiustamente a suo tempo disatteso), il quale aveva compreso giustappunto nella "famiglia" di Pagliarelli "uno dei fratelli MINEO, che effettua vendite rateali di mobili e gioielli....."; nonché di Salvatore CONTORNO (f.456540), il quale ne aveva parlato come di un possibile aggregato alla "famiglia" di Palermo-centro per il fatto che lo sapeva molto legato ad Ignazio GNOFFO (ucciso durante la "guerra di mafia": par. 6.10) e comunque a sua volta specificandone l'attività di gioielliere.

Di significativo rilievo erano stati infine gli accertamenti bancari, dai quali era risultato che l'imputato aveva intrattenuto sospetti rapporti cartolari con personaggi gravitanti nell'ambiente della criminalità organizzata.

Come si era premesso, contro queste considerazioni la difesa si è attestata sulla proposizione che i riferimenti probatori sarebbero stati erroneamente attribuiti all'imputato. Il quale, è vero che era un gioielliere (come hanno detto tutti i "pentiti", ivi compresi quelli che minori dettagli hanno saputo fornire, di guisa che tale qualità non poteva promiscuamente attribuirsi a più persone), ma non era certamente, in primo luogo, secondo la

tesi, colui che BUSCETTA poteva avere incontrato in carcere.

E dopo che gli accertamenti disposti in appello hanno confermato che quella coincidente carcerazione si era in realtà verificata, le deduzioni si sono concentrate sul fatto che il "pentito" aveva detto (dopo una stringente ed incalzante richiesta di specificazioni nel dibattimento di primo grado sull'effettiva durata della "breve" carcerazione del MINEO) che quella persona indicata era rimasta all'Ucciardone per uno-due mesi, laddove si era trattato di circa una settimana; e sul fatto che, ancora, contrariamente a quanto affermato da BUSCETTA, il MINEO era stato ristretto solo alla nona sezione di quell'istituto carcerario.

In realtà, a parte ogni artificiosa elaborazione dei dati (non) detti dal collaboratore, certo è che costui aveva riferito di avere incontrato il MINEO gioielliere all'Ucciardone, presso l'infermeria; e non vi è alcun elemento obiettivo che dimostri che questo non potè affatto verificarsi. Ogni altro aspetto, come la durata dell'effettiva carcerazione allora patita dalla persona descritta, non ha rilievo; anzi diviene, al contrario, positivo argomento di rafforzamento della indicazione del "pentito", poichè non poteva esservi un altro gioielliere di cognome MINEO che giustappunto avesse subito una breve detenzione in coincidenza con quella di BUSCETTA.

Inoltre, quanto alla rivelazione di CONTORNO, non è dato ricavare in essa alcuna seria connotazione di inattendibilità, e meno che mai di inesatta riferibilità all'odierno imputato. Laddove anche in questo caso essa,




lungi dallo smentire il dato processuale acquisito, finisce con il rafforzario, posto che il "pentito" ha messo in luce un dato storico (particolare rapporto di vicinanza del MINEO ad Ignazio GNOFFO) del tutto incontroverso (difatti ammesso dallo stesso imputato) e che appunto conferma il riferimento alla persona del chiamato in correità. Che poi la mera supposizione del "pentito" (che, dati i rapporti, il MINEO fosse presumibilmente affiliato alla stessa cosca dello GNOFFO) possa tradursi in un momento di perplessità, è argomento dialettico che non trova adeguato spazio nella valutazione processuale (dove, come si è chiarito nelle premesse generali di cui alla parte III, non può avere rilievo la mancata o errata collocazione del chiamato in correità nel quadro degli esatti organigrammi del sodalizio); tanto più che CONTORNO si era appunto limitato, in difetto di precisa notizia, ad ipotizzare che il MINEO (tuttavia conosciuto come "uomo d'onore") potesse essere della stessa "famiglia" dello GNOFFO (che, come ha ricordato l'imputato, era a lui legato da un pur lontano vincolo di affinità).

E se analoghe considerazioni soccorrono poi per giudicare irrilevante la mancata informazione di CALDERONE (dato, peraltro, il suo non completo inserimento negli ambienti palermitani, dei quali conosceva bene i momenti associativi più significativi o quelli caduti sotto la sua diretta esperienza), non può del pari dubitarsi della convergente utilità del riferimento a suo tempo fatto dal VITALE. Costui, infatti, aveva significativamente parlato

non solo di un MINEO dedito ad attività commerciale nel settore dei preziosi e dei regali, ma aveva riferito di due fratelli della "famiglia" di Pagliarelli; laddove la concordanza non sta solo nell'esatta individuazione dei dati personali e di inserimento mafioso, ma anche nel fatto che solo due (fra i numerosi) fratelli MINEO fossero inseriti nella criminalità organizzata (e per i rilievi concorrenti di cui si dirà, fino alle rivelazioni di MARINO MANNOIA).

Non può sottacersi, dunque, come altre e ulteriormente convergenti indicazioni siano scaturite dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ribadito che Settimo MINEO era un "uomo d'onore" di Pagliarelli (pag.117 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990); e come queste non siano svalutate dal fatto che il "pentito" abbia affiancato a costui un fratello, chiamato in istruzione "Salvatore" e "Totuccio" al dibattimento. Perchè gli sforzi difensivi tendenti a dimostrare che il MINEO non aveva alcun fratello di nome Salvatore non possono colpire nel segno di una sicura smentita della rivelazione, dal momento che (oltre alle considerazioni di carattere generale sul valore e sul tenore delle chiamate in correità in relazione alla loro attendibilità, va qui in particolare osservato che) nulla toglie che il riferimento del "pentito" fosse a quel fratello Antonio (nome che si presta all'abbreviazione in questione) che era proprio colui il quale era inserito nel giro della criminalità (tanto che era quello che era stato arrestato insieme a lui nel 1979: v. f.455922) e che, come ammesso dallo stesso imputato, doveva considerarsi il vero

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'S. M.' or similar, with a large 'M' to its right.

autore di quella circolazione di titoli che era stata messa in evidenza dalle indagini bancarie.

Ed anzi, proprio con riferimento a queste ultime, la corte non può che rilevare la singolarità di quei rapporti cartolari con personaggi come Rosario SPITALIERI, Salvatore BUSCEMI, Filippo MARCHESE, ed altri, sul cui conto la difesa dell'imputato si è limitata ad attestarsi nella possibile motivazione di acquisti di preziosi, ma che assumono un rilievo significativo per il fatto che lo stesso MINEO ha affermato di non conoscere nessuno di quei soggetti e di non ricordare le occasioni di affari compiuti (laddove si trattava di diversi titoli, spesso di cifra tonda, emessi in tempi anche vicini, di tal che è impensabile che un cliente tornato più volte a fare acquisti, pagando con assegni o ricevendone a sua volta, fosse rimasto del tutto sconosciuto).

Va, pertanto, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom right of the page.

10.255. MISTRETTA Filippo. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (artt. 75 e 71 legge n.685 del 1985) e condannato alle pene di legge; e' stato altresì assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica (artt. 416 e 416-bis c.p.).

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello il procuratore della Repubblica, che ha insistito per l'affermazione di responsabilita' anche per i reati associativi, e lo stesso imputato, che ha chiesto di essere assolto da tutte le accuse.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati contestatigli.

Osserva, tanto premesso, la corte che le conclusioni del procuratore generale devono essere condivise.


Ed invero a carico del MISTRETTA, in realta' coinvolto in un complessivo giudizio assieme al fratello Rosario (la cui posizione pero', come si vedra' nella rispettiva trattazione, e' meritevole di un diverso approccio processuale), concorrevano in primo luogo (ma, come si vedra', sostanzialmente solo) le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva affermato di conoscere l'imputato come "uomo d'onore", cosi' presentatogli da altri due affiliati nell'esercizio da barbiere di un certo GATTO in

via Torino (sede, altre volte accertata, di incontri di mafiosi).

I primi giudici, nel formulare il convincimento complessivo, avevano tenuto pure conto delle dichiarazioni di CALZETTA, il quale però aveva fatto riferimento a Rosario MISTRETTA come uno dei luogotenenti di Pietro LO IACONO, ed avevano appuntato l'attenzione sul fatto che quest'ultimo utilizzava come base d'appoggio un esercizio dioreficeria, la cui utenza telefonica era intestata all'odierno imputato; nonché sul fatto che uno degli assegni individuati nel corso delle indagini relative al traffico di stupefacenti, tutti recanti la strana annotazione in margine: "Tano" (a significare "Gaetano" GRADO o BADALAMENTI) e versati a favore di Antonina CONTORNO, madre dei GRADO trafficanti di droga a Milano, fosse stato emesso proprio da Filippo MISTRETTA (il quale aveva pure emesso altri assegni, non riuscendo a fornire di tutti adeguata giustificazione circa la destinazione).

Ora, non vi è dubbio che gli elementi così sintetizzati siano dotati di una certa carica indiziante, dal momento che sembrerebbero concorrere ad attestare un coinvolgimento esulante dalla mera, occasionale, contiguita', magari propiziata dal giro di affari e di amicizie in comune con il fratello.

Se non che gli stessi, esaminati funditus nella loro reale portata obiettiva, pur nel complessivo contesto, non hanno una valenza univoca che giustifichi il giudizio di colpevolezza per tutte le imputazioni.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.


Non e' certamente univocamente significativa l'eventuale frequenza di persone e di locali "sospetti"; come non puo' trarsi sicura implicazione d'accusa nei rapporti intrattenuti con il fratello e per la gestione dell'esercizio di oreficeria (in presenza di un rapporto sociale irregolare dopotutto pacificamente ammesso dall'imputato nel suo interrogatorio dibattimentale).

E se si pone mente all'assegno confluuto nel giro dei CONTORNO-GRADO, non puo' trascurarsi come il suo modesto importo (£.500.000) non sia in grado, da solo, di suggerire un effettivo inserimento nell'associazione: ne' sul piano dell'organizzazione mafiosa (potendo implicare anche un "contributo") ne' tanto meno su quello del traffico di stupefacenti.

Argomento per certi versi decisivo in ordine alla perplessa partecipazione dell'imputato agli affari della cosca proviene dalle recenti dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso con tono deciso e perentorio che costui fosse associato o trafficasse in droga: "Filippo e' stato sempre un lavoratore, un orefice artigiano, un onesto lavoratore", ha precisato il collaboratore dinanzi a questa corte, sottolineando con le reiterazioni ed i riferimenti precisi la sua propensione a far conoscere la verita'.

E non puo' negarsi che tali dichiarazioni finiscano con il neutralizzare la portata delle opposte affermazioni di CONTORNO, innestando un elemento di dubbio che la corte ritiene di non poter superare attraverso altre risultanze

processuali. Il tenore di vita condotto in un modesto esercizio di artigiano, come documentato dalla difesa, la tutto sommato plausibile occasione di transazioni commerciali per modesti importi con persone alle quali il MISTRETTA ha asserito - senza smentita - di avere venduto articoli di oreficeria, e soprattutto la mancanza di altre chiamate in correita' di associati che avrebbero avuto ben motivo di conoscerlo, tutto concorre a mantenere il quadro probatorio in quello stato di incertezza, che va dunque risolto a favore dell'imputato con la pronunzia assolutoria sollecitata dalla pubblica accusa.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature on the left and the initials 'M' on the right.

962719

10.256. MISTRETTA Rosario. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione lire 40 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; é stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso); ha proposto appello, chiedendo la completa assoluzione da tutte le imputazioni, in quanto non sorrette da valide prove.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10, ed osservando che lo stesso era stato raggiunto dalle rivelazioni di Stefano CALZETTA, il quale lo aveva indicato quale esponente del gruppo criminale facente capo a Pietro LO IACONO, e di Felice BRUNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia confermando che si trattava di una persona assai vicina al LO IACONO.

Al dibattimento, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la condanna in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Osserva la corte, ciò premesso, che tali ultime

conclusioni dell'accusa meritano di essere condivise e che va coerentemente pronunciata riforma della sentenza impugnata.

I primi giudici avevano infatti osservato che il MISTRETTA era stato indicato da Stefano CALZETTA quale esponente della cosca criminosa facente capo a Pietro LO IACONO, il quale dirigeva l'organizzazione dedita al controllo della zona della Stazione centrale e che aveva come suoi più vicini collaboratoiri Giovanni DI PASQUALE, Orazio CORONA (ucciso nelle more) ed appunto il MISTRETTA, tutti dediti alla consumazione di estorsioni nel quartiere controllato.

Peraltro, secondo il "pentito", all'interno della cosca la posizione del MISTRETTA e del CORONA si era estremamente rafforzata dopo la soppressione di Emanuele D'AGOSTINO (v. par.6.8), del quale essi avevano soggezione (ff.402853 segg.). Il CALZETTA aveva poi aggiunto (ff.402894 segg.) che il D'AGOSTINO era solito frequentare, alla stregua di un luogo di ritrovo della cosca, l'esercizio di barbiere di Luigi GATTO (di cui si è parlato più volte), dove ostentava la sua preminente posizione carismatica offrendo "champagne" francese pregiato; e che tra i frequentatori di quel locale vi era appunto anche il MISTRETTA.

Tali indicazioni non solo non erano state smentite dall'imputato, il quale (negando di avere mai conosciuto il LO IACONO) aveva ammesso di frequentare (pur nella dedotta ambiguità della circostanza) quell'esercizio da barbiere,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'G. Gatto'. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'M. M.'.

nonché di avere conosciuto il CORONA ed il D'AGOSTINO (difatti non era negabile che con lui avesse avuto addirittura rapporti societari); ma erano state ulteriormente confermate dalle dichiarazioni di Felice BRUNO (del quale si è avuto occasione di parlare a proposito delle frequentazioni del locale del GATTO), il quale aveva riconosciuto in fotografia il MISTRETTA, precisando che si trattava di una persona vicina al LO IACONO e che, come altri esponenti mafiosi, frequentava la sala da barba in questione (ff.440778 e segg.).

La corte di primo grado aveva poi rilevato che era stato rinvenuto uno degli assegni (da lire 500 mila, ma tuttavia) giudicati sospetti perché versati nel conto appunto (intestato alla madre) del GRADO e recante una strana annotazione di "Tano" a margine ed a caratteri minuscoli, che faceva supporre l'esistenza di un giro di affari illeciti (che erano stati ritenuti riferibili alla prevalente attività del GRADO, organizzatori di un consistente traffico di stupefacenti protetto dall'organizzazione mafiosa).

Orbene, se può convenirsi con il procuratore generale che questo solo ultimo dato non possa assurgere alla dignità di prova certa dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione dedita al traffico in questione, non può tuttavia dubitarsi che gli elementi acquisiti nel processo conclamassero la responsabilità dello stesso in ordine al reato di associazione per delinquere.

Difatti, era certamente sfuggita ai primi giudici la

singolare concordanza dei dati sopra evidenziati, tutti concorrenti a definire l'esatto insediamento del MISTRETTA in un ben qualificato contesto criminale, connotato dalle regole dell'organizzazione mafiosa.

Non era stato, in particolare, considerato che le rivelazioni di CALZETTA erano connotate da una obiettiva consistenza, rispetto a fatti storicamente veri, perché accertati e ammessi perfino dall'imputato; e che i comportamenti descritti, da questo "pentito" come dal BRUNO, erano tutt'altro che generici ed equivoci, posto che, se non fosse stato un affiliato, il MISTRETTA non avrebbe potuto essere ammesso alle riunioni di tipico spessore mafioso. Laddove il ritrovo presso un locale da barbiere, che è un fatto in sé stesso ambiguo, se non indifferente, diviene di tutt'altro segno indiziario quando la frequenza sia connotata da atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con l'attività dell'artigiano.

Vi è perfino da dire, senza eccedere verso mere supposizioni assiomatiche (ma in base ai dati di esperienza rafforzati dalle risultanze ben eloquenti di questo processo), che anche la costituzione di una società di capitali, con scopi commerciali e con quote paritarie, costituisce in definitiva un dato sintomatico non indifferente, se è vero che il MISTRETTA non poteva associarsi con il D'AGOSTINO (ff.511691 segg.) se non avesse condiviso la sua stessa estrazione criminale (e che il D'AGOSTINO fosse un'associato mafioso non è dato che può essere discusso per quanto esposto nella parte VI e nella

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'V. G.' or similar, and the second is a more abstract signature that looks like 'M'.

962723

richiamata sede dell'omicidio in suo danno).

Ne può, in questo contesto, attribuirsi rilievo alle perplessità manifestate da MARINO MANNOIA, il quale ha dichiarato (ud. 5 gennaio 1990) di non essere sicuro che il MISTRETTA (a differenza del fratello Filippo, di cui, supra, par.10.255, per il quale poteva riferire dati di certezza) fosse un affiliato mafioso; perché i fatti narrati da questo "pentito" hanno finito per confermare l'accusa, non solo quanto alle frequentazioni già risultanti dalle altre acquisizioni ("camminava - nel senso traslato di attività criminali - con me e con Emanuele D'AGOSTINO..."), ma anche quanto al ruolo assunto in alcuni episodi di sicura matrice mafiosa (come quello di una spedizione punitiva, commessa nel medesimo contesto ambientale, ai danni del gestore di una sala da gioco, che aveva cagionato contrasti interni sfociati nell'intervento di Pippo CALO', alla cui "famiglia" apparteneva quel Giovanni LALLICATA - di cui si è parlato nel par.3.3 - che si era risentito del fatto).

Va, dunque, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p. come specificato nella parte IV e, in considerazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va inflitta la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione (corrispondente ai criteri quantitativi mediamente applicati nel processo: p.b. a. 4 + comma VI).

Conseguono la condanna alle spese, la pena accessoria e la interdizione dai pubblici uffici, nonché l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva, imposta dal titolo di

reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato risultante
con evidenza dagli atti del processo.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, starting with a large loop and ending in a long vertical stroke. The signature on the right is simpler, consisting of a few loops and a short vertical stroke.

10.257. MONDINO Michele. - Nei confronti di questo imputato si é dichiarato non doversi procedere in ordine ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), per ostacolo di precedente giudicato; lo stesso é stato pure assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), ma lo stesso ha proposto appello invocando la formula piena.

Mentre il procuratore generale non ha corredato da motivi la propria dichiarazione di appello, il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione, dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10 e osservando che il MONDINO era vicino a quel Salvatore DI GREGORIO, che aveva fatto rivelazioni sul conto delle "famiglie" mafiose e sull'omicidio di Stefano BONTATE, prima di essere soppresso; peraltro, la sua accertata attività di traffico di stupefacenti non poteva che essere protetta dall'organizzazione mafiosa.

Al dibattimento le parti hanno concluso formulando istanze coerenti e motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che non può che essere condiviso il dubbio espresso dei primi giudici in ordine alle imputazioni devolute, dovendosi dunque disattendere le doglianze del pubblico ministero (e comunque adeguare la formula assolutoria al nuovo regime


processuale).

Come è noto, il 12 agosto 1981 Michele MONDINO e Salvatore DI GREGORIO erano stati fermati ad un posto di blocco della polizia e, mentre il primo era riuscito a dileguarsi, il secondo era stato tratto in arresto, confessando che entrambi erano sul punto di consumare una rapina. Negli uffici di polizia, in realtà, il DI GREGORIO aveva pure reso importanti dichiarazioni relative alle organizzazioni mafiose ed alla uccisione di Stefano BONTATE (fatti di cui si è parlato anche a proposito di questo omicidio e di quello in danno dello stesso DI GREGORIO: par.6.6 e 6.19).

Inoltre, l'imputato era risultato locatario di un casolare di Via Villagrazia dove, a seguito di un incendio, determinato da corto circuito, era stata scoperta una raffineria di eroina.

Orbene, non vi è chi non veda come un tale contesto probatorio non possa affatto connotare l'inserimento del MONDINO nel sodalizio mafioso. Di lui, infatti, è dato sapere solo che era dedito ad attività criminali comuni, magari "protette" dalle cosche mafiose; ma che tali attività rientrassero in un disegno organizzativo di queste ultime e che dunque il MONDINO vi dovesse essere necessariamente inserito in modo organico, costituisce un pur apprezzabile dato presuntivo, che però non si prospetta in termini di consistente portata probatoria (per le considerazioni già svolte in altre occasioni ed anche in via generale).

Né può essere argomento di sicura affidabilità il

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'R. M.', and the second is a stylized monogram or set of initials.

fatto che il MONDINO si accompagnasse a quel DI GREGORIO che era a sua volta a conoscenza delle segrete cose del sodalizio mafioso; perchè questo (che pure sarebbe aleatoria deduzione quanto allo stesso DI GREGORIO) resterebbe affidato ad un falso sillogismo, difatti connotato da almeno un passaggio logico del tutto assiomatico (e cioè, quanto meno, che il DI GREGORIO avesse condiviso con il MONDINO, e viceversa, lo stesso livello di infiltrazione nelle cosche mafiose).

Di tal che la perentoria affermazione di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello (ud. 5 gennaio 1990) ha escluso che l'imputato fosse un "uomo d'onore", ha finito con il chiudere il cerchio di un dubbio già in se stesso assai consistente.

10.258. MONTALTO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché di quelli di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 87 e 88 (omicidio di Salvatore INZERILLO e fatti collegati), a loro volta unificati per continuazione al capo 10, e con la concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti è stato condannato alla pena di anni venticinque di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

Contro queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato dolendosi delle condanne e reclamando l'assoluzione, sul rilievo della totale inconsistenza delle prove addotte dall'accusa.

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza quanto ai capi 1 e 10 e l'assoluzione dell'imputato dalle accuse di omicidio.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che tali conclusioni del procuratore generale vanno appunto condivise. Quanto alle imputazioni connesse all'omicidio di Salvatore INZERILLO, si rinvia al par. 6.7, dove si è accertata l'inconsistenza delle prove specifiche (basate su una notizia de relato, o almeno apparentemente tale, propinata da BUSCETTA, ma in conflitto logico con il fatto che

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

l'agguato era stato predisposto da prima e non, come riferito dal "pentito", dal MONTALTO e nella proficua occasione della visita all'amante da parte della vittima).

Ma quella pronunzia assolutoria (peraltro, appunto, sollecitata anche dall'accusa) non può comunque implicare una sostanziale compromissione del quadro probatorio; anche perchè, per converso, alcune proposizioni indiziarie che avevano sorretto il convincimento dei primi giudici, circa la responsabilità per l'omicidio, finiscono con il mostrare la loro coerente utilità nel definire il contesto criminale nel quale era inserito l'imputato (come, per esempio, il fatto che il "tradimento" di INZERILLO fosse maturato nell'ambito della stessa cosca e fosse stato poi contrassegnato dalla corrispondente crescita di potere dei sopravvissuti, successori dell'ucciso).

I primi giudici avevano dunque ricordato come l'imputato fosse figlio di Salvatore MONTALTO, "capo" della "famiglia" di Villabate, e sarebbe diventato genero di Calogero DI MAGGIO; egli era in realtà una persona molto vicina al "capo" INZERILLO (tanto che, secondo la citata propalazione di BUSCETTA, si era dedotto che, essendo stato lui l'accompagnatore-autista di costui, non potesse essere stato che lui stesso l'organizzatore del piano omicida).

Sintomatica, poi, sarebbe stata l'ascesa del padre (infra, par. 10.259), che da membro della "famiglia" di Passo di Rigano, capeggiata appunto dall'INZERILLO, era passato al "vincenti", ricevendo dunque (quello che era stato ritenuto) il premio consistente nella designazione a

"rappresentante" della "famiglia" di Villabate, zona di sua originaria provenienza.

Si era poi accertato che Salvatore MONTALTO era stato uno di quelli che si era recato a ritirare l'auto blindata di INZERILLO; e se anche questo dato, ripetesì, non era sicuramente indiziante ai fini dell'omicidio (perchè inconsistente era la deduzione che solo lui potesse avere messo sull'avviso gli assassini, che, come si ricorderà, erano andati a "provare" il "kalashinkov" nella vetrina blindata di una gioielleria), poteva comunque implicare quel rapporto di particolare confidenzialità e soprattutto di fiducia che un capo non avrebbe intrattenuto con persone estranee al sodalizio.

Non sono dunque nel giusto le critiche difensive quando deducono che la verificata inconsistenza delle prove sull'omicidio finirebbero per svalutare tutte le risultanze riguardanti la posizione dell'imputato, residuando al più il debole riferimento ad un non significativo episodio (di sorpresa da parte della polizia con un bidone di benzina, e quindi presumibilmente) di mancato attentato in danno di qualcuno.

Perchè era la particolare prospettiva adottata dai primi giudici, che si erano appunto formati il convincimento circa la responsabilità del MONTALTO in ordine all'omicidio INZERILLO, che rendeva ogni altra indagine del tutto assorbita ed ultronea (tanto qualificante era la partecipazione all'omicidio).

Ma, recuperando i dati storici descritti dal

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

"pentito" (perchè il contesto probatorio per l'imputazione di omicidio è solo arricchito dalla deduzione de relato riferita da BUSCETTA circa l'ovvia partecipazione del MONTALTO al delitto stesso), non può negarsi che quel particolare rapporto di fiducia tra INZERILLO (capo spietato ed arrogante) ed il giovane MONTALTO, finisca appunto per qualificare quest'ultimo; e che lo stesso avvenga, considerata la posizione ed il ruolo del padre (infra, par. seguente).

D'altra parte, una ovvia conferma di queste deduzioni è venuta anche dalle nuove acquisizioni processuali, laddove MARINO MANNOIA non solo ha ribadito quello spessore mafioso sempre più emergente e sempre più consolidato del MONTALTO, specie a seguito degli avvenimenti della "guerra di mafia", ma ha perfino ricordato che era stato proprio lui a prendere il posto del padre, al vertice della "famiglia" di Villabate, quando costui si trovava detenuto (e che lo stesso sarebbe pure responsabile di fatti di omicidio esulanti dal processo); e il tutto procedendo dalla premessa che a suo tempo egli era "molto intimo con Salvatore INZERILLO" (ud. 5 gennaio 1990).

Nè colgono nel segno le deduzioni difensive ai margini delle (apparenti) incertezze di CALDERONE (quando ha affermato, pag. 693 delle dichiarazioni istruttorie, di non conoscere l'imputato ma di averne sentito parlare come figlioccio di Giuseppe DI CRISTINA); le quali invece finiscono con il ribadire, oltre alla attendibilità della fonte, proprio l'esatto inserimento del MONTALTO in

quell'ambiente di mafia (e DI CRISTINA , come si ricorderà, era intimo amico ed alleato di INZERILLO e dello stesso Salvatore MONTALTO: v. par. 6.5 e par. 10.259) dal quale aveva preso le mosse la sua stessa carriera.

Nel procedere alla determinazione della pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., va tenuto conto del particolare spessore criminale del soggetto (che impone di disattendere le istanze subordinate di attenuazione della pena stessa) e in termini che non possono considerarsi affatto preclusi dalla concessione, in primo grado, delle attenuanti generiche (contro la quale il pubblico ministero non ha trovato ragione di doglianza, ma che comunque vincola quanto alla statuizione e non quanto alle ragioni addotte, e cioè che il MONTALTO fosse in realtà soltanto un giovane tutto sommato succube del padre); laddove, senza entrare nel merito di quella pronuncia, nè della stessa meritevolezza da parte dell'imputato (tanto più che è agevole arguire che i primi giudici abbiano adottato la pronuncia nella prospettiva di graduazione della pena in ordine all'omicidio premeditato), non può negarsi che comunque l'accresciuto ruolo mafioso dell'imputato sia chiaro indice di una personalità connotata da notevole inclinazione al crimine organizzato.

Si ritiene dunque equa la pena di anni sei di reclusione, calcolata come pena base e con le attenuanti in questione equivalenti rispetto alle aggravanti ritenute sussistenti come da parte IV.

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di


Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'M. M.', while the one on the right is a simpler, more legible 'M.'.

reato, appare adeguata alla pericolosità sociale dell'imputato, nei termini risultanti dagli atti.

10.259. MONTALTO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché di quelli di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 87 e 88 (omicidio di Salvatore INZERILLO e fatti collegati), unificati per continuazione al capo 10, e condannato alla pena dell'ergastolo oltre 10 milioni di multa e statuizioni accessorie; è stato inoltre assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) per insufficienza di prove ed inoltre da tutti gli altri reati di omicidio con formula piena. Ha proposto appello rilevando la contraddittorietà delle rivelazioni dei "pentiti", comunque obiettivamente inconsistenti sul piano processuale.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello in ordine ai capi 13 e 22, ha dedotto la contraddittorietà della sentenza, nella cui motivazione, dopo essersi attestato l'inserimento a pieno titolo del prevenuto nel traffico di stupefacenti, si è concluso per l'assoluzione.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione dalle imputazioni di omicidio e la condanna per tutti gli altri capi d'imputazione devoluti. La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che, quanto alla posizione dell'imputato in ordine alle contestazioni di omicidio qui devolute (perchè la tesi della partecipazione del MONTALTO ai deliberati della "commissione" per gli omicidi della "guerra di mafia" era stata disattesa in primo grado senza che il pubblico ministero avesse formulato censure), occorre fare rinvio al par. 6.7, dove queste sono state trattate (e dove si è messo in rilievo come l'imputato, seppure chiaramente emergente nel ruolo di "traditore" di INZERILLO, a cagione della carriera folgorante fatta nel sodalizio mafioso dopo la di lui uccisione, non poteva per questo solo dubbio essere ricondotto in un contesto di decisione e di organizzazione del delitto: e sul punto vi è anche accordo da parte del procuratore generale).

Quanto alle altre imputazioni devolute, per le quali il MONTALTO è stato condannato (capi 1 e 10) e assolto (capi 13 e 22), si osserva che nelle more è divenuta definitiva la sentenza con la quale lo stesso è stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (c.d. processo SPATOLA), di tal che (trascurando le dedunziate incongruenze della sentenza impugnata) a questo evento va condizionata la complessiva valutazione rimessa a questa corte.

Come era stato detto in più sedi di questa sentenza (ma soprattutto nel par. 6.5), nell'occasione della uccisione di Giuseppe DI CRISTINA erano state compiute delle

indagini, che avevano consentito (grazie ad alcuni assegni trovati sul cadavere) di ricollegare l'ucciso agli ambienti mafiosi facenti capo a Salvatore INZERILLO ed appunto al MONTALTO (presso il quale costoro si erano incontrati il giorno prima del delitto, come si era accertato, per spartire i proventi del traffico internazionale di stupefacenti coordinato dall'INZERILLO) ed altresì di risalire alla colossale organizzazione criminale.

Se è dunque sorprendente che i primi giudici abbiano ritenuto il MONTALTO estraneo all'organizzazione medesima, del quale era certamente partecipe sul piano del finanziamento (e al di là delle contraddizioni palesi tra gli argomenti della stessa parte della motivazione, comunque non suscettibile di alcun sindacato in questo secondo giudizio di merito), va tuttavia osservato che (e anche il procuratore generale ha finito per convenirne, pur deducendo che - allora - la separata vicenda giudiziaria non si era definitivamente conclusa), oltre a quei fatti, nessun altro elemento è stato acquisito al processo in ordine alle medesime imputazioni; tanto più che l'imputato è stato da lungo tempo detenuto (dal novembre 1982) e l'ipotesi accusatoria resterebbe affidata alla mera ipotesi (meno che una presunzione) che come titolare di potere mafioso, anche dal carcere, il MONTALTO vedesse proseguita per suo conto l'attività di speculazione nel traffico di stupefacenti.

Va, dunque, innanzitutto, dichiarato non doversi procedere in ordine la capo 13, così modificando la pronuncia assolutoria, per ostacolo di giudicato (mentre non

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a cursive, stylized name, possibly 'C. J. ...'. The signature on the right is a more formal, blocky signature, possibly 'M. ...'.

può accogliersi alcuna censura sul capo 22, in mancanza di prove, come si è detto, su fatti specifici di traffico, al di fuori del comprovato inserimento nell'organizzazione; di tal che la relativa formula va adeguata al nuovo regime processuale).

Per quanto attiene, invece, alle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere, l'indagine devoluta si prospetta connotata dalla problematica della ulteriore permanenza del vincolo associativo, anche nella successiva condizione carceraria dell'imputato (onde va richiamata la trattazione di cui al par. 4.7). E la corte ritiene che una prova di tal genere sia stata positivamente acquisita al processo tanto da imporsi una ulteriore pronuncia di condanna (e non già alla stregua della singolare tesi del procuratore generale, il quale ha dedotto che il MONTALTO potesse essere di nuovo giudicato perchè prima affiliato al clan dei "perdenti" e successivamente passato a quello dei "vincenti": prospettiva, che è certamente incongrua sotto ogni profilo, sia in attinenza alla sostanziale unicità del sodalizio professata dallo stesso requirente, sia in aderenza ai fatti storici, contrassegnati da una frattura interna nell'ambito dell'organizzazione, che prima era unitaria anche tra le fazioni poi scese in lotta).

In realtà, che il MONTALTO fosse rimasto saldamente attestato nelle posizioni dominanti dell'organizzazione mafiosa, peraltro - ripetesì - sempre più consolidate dalla primavera del 1981 in coincidenza con i nuovi assetti del

sodalizio, risultava intuitivamente dalla successione dei fatti come coerentemente descritti dai "pentiti", nonché dalle evidenti alleanze da lui strette nel volgere di quegli avvenimenti con il gruppo dei "vincenti". E le indagini di polizia (ivi comprese quelle facenti capo al commissario CASSARA' ed al suo diretto collaboratore ZUCCHETTO, anche se, come si è visto nel par. 7.6, non utili sul piano processuale per definire il contesto dell'omicidio di quest'ultimo) avevano giustappunto messo in luce come il MONTALTO si fosse saldamente legato ai GRECO di Ciaculli ed ai loro più illustri alleati (sintomatiche, infatti, le frequenze e le compagnie di personaggi come i GRECO, tra cui lo stesso "scarpuzzedda", ed i PRESTIFILIPPO, in termini che le difese hanno tentato invano di svalutare; è sintomatica pure la latitanza trascorsa nella tenuta contigua alle proprietà dei GRECO che, per quanto possa discutersi sul fatto che - come protestato dalle difese - egli fosse in definitiva "a casa sua", offriva tuttavia un quadro indiziario di concorrente rilievo).

E non era sfuggito ai primi giudici neppure il valore indiziante delle rivelazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva riferito che il prevenuto, dopo il suo arresto (novembre 1982), unitamente ad altri personaggi mafiosi di rilievo, era poi il "padrone" dell'Ucciardone, dove circolava liberamente (ff.504655-504672).

Ma che le vicende carcerarie non avessero comunque intaccato la solidità del vincolo associativo è stato vieppiù confermato, ed in termini del tutto pacifici, dalle



nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (pag.17 segg., 29 segg., 83, 108 segg., 131 segg. dich. istr.; dibattimento udienze 4 e 5 gennaio 1990) ha raccontato fino agli episodi più recenti della vita in carcere (degli associati mafiosi ed anche) del MONTALTO, nei quali traspare evidente la immanente interferenza del personaggio di spicco mafioso (come ai margini degli avvenimenti culminati nell'uccisione di Vincenzo PUCCIO dentro lo stesso carcere; o come le autorevoli consultazioni riguardanti la posizione di affiliati o come, perfino, una specie di inchiesta mafiosa su un associato investito di funzioni direttive, conclusasi con la denuncia - tramite i canali di collegamento con l'esterno del carcere - al "capo-mandamento", che aveva poi deciso la destituzione del personaggio incaricando tre grossi esponenti detenuti, tra i quali appunto il MONTALTO, di notificare la decisione all'incolpato; e così via, come nelle sedi citate).

La comprovata permanenza del vincolo associativo, e nella rilevante posizione esponenziale, giustifica dunque l'ulteriore pronuncia di condanna per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (nei termini, tuttavia, specificati nella parte IV). Ma, come è evidente, la condotta non può che essere collegata a quelle precedenti, di tal che va applicato il regime della continuazione.

Considerato l'elevato spessore del personaggio, la corte ritiene adeguata la misura di anni sei di reclusione da infliggere in aumento rispetto alla precedente condanna (la quale risulta interamente scontata per effetto della

custodia cautelare, onde la necessaria pronunzia di
scarcerazione).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by a series of connected strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.A smaller handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, fluid strokes.

962741

10.260. MOTISI Ignazio. - L'imputato é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), nonchè da tutti gli altri reati ascrittigli (omicidi) per non aver commesso il fatto, ed ha proposto appello invocando la formula piena per tutte le imputazioni.

Hanno pure proposto appello sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale, dolendosi entrambi che dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia, e di Leonardo VITALE, emergeva la qualità di affiliato mafioso del MOTISI.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero sono fondate.

Per vero i primi giudici avevano osservato che Ignazio MOTISI era stato indicato da Leonardo VITALE (il "pentito" a suo tempo considerato pazzo e disatteso nel processo che era seguito alle sue rivelazioni) come componente della "famiglia" mafiosa di Pagliarelli e come responsabile di una estorsione ai danni di una clinica privata, ma che dalle accuse conseguenti alle rivelazioni medesime lo stesso era stato assolto.

L'attenzione (rectius, l'incertezza) della corte si era dunque concentrata sulle rivelazioni di BUSCETTA, il

quale, parlando di quella "famiglia" mafiosa, aveva detto (f.450003) che il capo era stato un certo Lorenzo MOTISI, deceduto per morte naturale, e che il suo posto era stato poi preso da Antonino ROTOLO, inteso "Roberto" (la cui posizione è stata in questa sede separata). Parlando, poi, della "commissione" del 1977, il BUSCETTA vi aveva inserito un "MOTISI", "cugino di quell'imputato nel processo prodotto dalle dichiarazioni di Leonardo VITALE" (f.450228); ma il brano più significativo delle rivelazioni in esame era stato quello in cui il BUSCETTA aveva introdotto un dubbio sulla esatta identità della persona ("ho appreso da Stefano BONTATE nel 1980 che il posto del vecchio MOTISI in seno alla "commissione" era stato preso da un altro MOTISI e cioè da un nipote del primo, cugino di quel MOTISI indicato erroneamente come mafioso da Leonardo VITALE ed estraneo, invece, all'organizzazione mafiosa": f.450142).

Se non che Salvatore CONTORNO aveva a sua volta parlato di Ignazio MOTISI quale "rappresentante" di Pagliarelli, precisando che anzi vi era "un altro Ignazio MOTISI, anziano, imparentato con il primo" ma del quale non sapeva dire se fosse o meno "uomo d'onore" (f.456537).

L'indicazione di questo "pentito" era stata peraltro corredata da una inequivocabile ricognizione fotografica ("riconosco nella foto... quell'Ignazio MOTISI di cui ho parlato": f.456600), poi confermata dalla precisazione di avere conosciuto costui presso Stefano BONTATE, che lui spesso frequentava, e dal quale aveva appreso il suo ruolo in "cosa nostra" (f.456681).



Da queste risultanze i primi giudici avevano dunque dedotto che l'ignazio MOTISI di cui aveva parlato CONTORNO non potesse essere altri che quel "MOTISI" indicato dal BUSCETTA come membro della "commissione"; ma poichè quest'ultimo (le cui affermazioni avevano avuto sempre un peso notevole nel quadro delle valutazioni di quella corte) aveva detto di avere appreso da Stefano BONTATE che la persona indicata dal VITALE era del tutto estranea alla mafia, e poichè non poteva esservi ugualmente dubbio sul fatto che la persona indicata dallo stesso VITALE fosse il medesimo MOTISI, i giudici avevano ritenuto non esaurientemente definito il quadro probatorio, pronunciando assoluzione.

Orbene, non può sfuggire, a giudizio di questa corte, l'evidente errore di valutazione nel quale sono incorsi i primi giudici, fuorviati dalle non puntuali dichiarazioni di BUSCETTA, il quale non aveva mostrato neppure di essere bene a conoscenza dei fatti (e la cui informazione indiretta, circa le confidenze che il BONTATE gli avrebbe fatto, aveva rivestito dunque un ruolo decisivo).

Era certamente sfuggito ai primi giudici (al di là delle pregresse vicende giudiziarie, risalenti agli inizi degli anni settanta, connesse alle rivelazioni di VITALE che non intaccano la portata nè delle imputazioni nè delle risultanze di questo processo) che il dato dal quale era necessario prendere le mosse era l'inequivocabile riconoscimento fotografico da parte di CONTORNO, che consentiva di eliminare ogni dubbio ingenerato dalle

possibili omonimie e da ogni altro riferimento indiretto alla persona del chiamato in correità.

In particolare, non si era in primo grado adeguatamente considerato che in definitiva, e già in base alle prime acquisizioni processuali (ivi comprese le stesse imprecise affermazioni di BUSCETTA), poteva profilarsi la fisionomia di un personaggio di un certo rilievo nel sodalizio ma non sorretto dal un perdurante consenso, tanto da essere per esempio relegato ad una posizione marginale dopo una breve parentesi direttiva. E tanto poteva dunque giustificare le imprecisioni di BUSCETTA, che poco in realtà aveva dimostrato di sapere sugli attuali organigrammi della "famiglia" di Pagliarelli, fatta eccezione per l'emergente (e difatti destinata a consolidarsi) figura di Antonino ROTOLO, detto "Roberto", personaggio cresciuto nell'ambiente anche grazie alla solida amicizia con "Pippo" CALO'.

E che questa fosse la verità (che avrebbe dunque consigliato di rivalutare le dichiarazioni di CONTORNO, svalutando quelle di BUSCETTA) è stato poi dimostrato in modo assolutamente univoco dalle risultanze processuali ulteriormente sopravvenute, le quali si sono collocate in esatta sintonia con quella linea ricostruttiva.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE (pagg. 269, 282, 507 dich. istr.), parlando a sua volta della "famiglia" di Pagliarelli, ha ricordato come il "rappresentante" era "un certo MOTISI, da [lui] conosciuto personalmente che [credeva] si chiamasse Ignazio"; ha ribadito, in particolare, che a capo di quella "famiglia" vi era prima un

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'L. G.', while the one on the right is simpler and appears to be 'M.'.

certo Baldassare MOTISI, più anziano, il cui posto era stato preso appunto da Ignazio, suo cugino.

Questo "pentito" ha precisato di avere conosciuto entrambi i MOTISI (al dibattimento, suscitando le perplessità della difesa, ha puntualizzato di non ricordare chi fosse esattamente il più vecchio tra i due: ma il dato, per quanto subito si dirà, non è decisivo); e, a dimostrazione di questo, ha difatti riconosciuto entrambi (Baldassare MOTISI, nato nel 1910, e l'imputato) nelle foto mostrategli senza alcuna didascalia (pag.274 dich. istr.).

Con singolare sintonia, anche MARINO MANNOIA ha ricordato (pag.114 segg., dich. istr.) che l'odierno imputato, ed inequivocabilmente lui ("Ignazio MOTISI, imputato nel maxi-processo"), era stato "per un certo periodo anche rappresentante di Pagliarelli", ma che successivamente aveva ceduto il posto al ROTOLO, restando soltanto un "uomo d'onore" (al dibattimento, ud. 5 gennaio 1990, ha precisato che nel periodo della "guerra di mafia" il MOTISI era "solo figurativamente" il "rappresentante" in "commissione").


Le risultanze impongono quindi l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine però al reato di cui all'art.416 c.p., poichè le acquisizioni del processo attengono proprio a periodi anteriori al 1982; ed anzi la sua figura tende a scolorire nei periodi successivi, grazie alle convergenti indicazioni dei "pentiti" circa la progressiva emarginazione (fino al mantenimento di una qualifica di "uomo d'onore" semplice, che potrebbe pure

sottendere ad un sostanziale recesso dal sodalizio).

Per le considerazioni svolte va poi esclusa l'aggravante connessa alla qualifica direttiva, di tal che la responsabilità dell'imputato va definita nella fattispecie del 2° e 5° comma dell'art.416 c.p..

In applicazione dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p. (esclusa ogni attenuazione, che non sarebbe in alcun modo giustificata), si ritiene adeguata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (p.b. anni 2 + 1/3 c.5 = a. 2 e m. 8 + art. 7 L.575/65 = a. 3 e m. 4), alla quale conseguono le spese del giudizio, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata, imposta dalla pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla tendenziale inclinazione a ricoprire ruoli esponentiali nella insidiosa criminalità organizzata.

L'imputato può beneficiare del condono.



962747

10.261. MURABITO Concetto. - E' stato assolto con formula dubitativa dall'imputazione di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. (capo 9) e riconosciuto colpevole del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire quaranta milioni di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici e libertà vigilata per non meno di un anno. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza di prova quanto al primo addebito, almeno l'insufficienza (oggi parificata alla mancanza) quanto al secondo, in subordine dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche, della misura della pena e della sottoposizione alla misura di sicurezza.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato al proposto appello donde la coerente pronunzia di inammissibilità del gravame. Al dibattimento la difesa ha insistito nelle deduzioni svolte e il procuratore generale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza.

La corte, premettendo che la formula assolutoria riguardante il capo 9 va adeguata al nuovo sistema processuale (ma in effetti appare debolissimo il sospetto che il prevenuto fosse inserito pure in un'organizzazione avente contenuti volti verso una serie indeterminata di delitti), osserva che sul punto della responsabilità quanto

all'addebito del capo 20 la decisione è giusta e va soltanto integrata mediante il richiamo e l'analisi di ulteriori elementi confermativi della fondatezza dell'accusa, non adeguatamente messi in risalto dai primi giudici sul piano relativo ai rapporti del MURABITO con la famiglia IERNA e con Giovanni RAPISARDA.

E, appunto, avendo la difesa sostenuto che la corte di primo grado non avrebbe dato conto del suo convincimento circa la sfavorevole proiezione nella posizione del prevenuto dei rapporti stretti da costui con i predetti soggetti ed insistito, inoltre, sulla natura lecita di tali rapporti, giustificati dal MURABITO come espressione di pura amicizia, va detto che nell'aprile 1983, nel corso delle intense investigazioni sul traffico degli stupefacenti nella capitale, nelle indagini della guardia di finanza venne coinvolto tal "Nuccio", che si serviva di una Renault 18 turbo, targata Roma Y46710, e "ruotava" attorno ad un certo "Giovanni", trafficante molto attivo nella zona di piazza Sor Capanna, attentamente sorvegliato sin dal gennaio di quell'anno, i cui rapporti con la famiglia di Salvatore IERNA, abitante in via Sanguineti 21, in una casa che era inequivoco punto di riferimento del gruppo dei FERRERA (il "Giovanni" l'11 gennaio era stato visto entrare in quell'edificio e uscirne in compagnia di Giuseppe FERRERA), ne avevano consentito l'identificazione appunto nella persona del RAPISARDA (f. 114086 segg.; 114620 segg.; dal contenuto delle telefonate intercettate sull'utenza di tale Viviana PANI, già inquilina di un appartamento nel quale andò, poi,


Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

ad abitare il prevenuto, e sull'utenza della famiglia IERNA, intestata ad Antonietta GIUSTOLISI moglie di Salvatore IERNA, i finanziari erano risaliti al RAPISARDA.

Il contenuto, poi, di alcune telefonate intercettate il 29 aprile 1983 sull'utenza del RAPISARDA consente di affermare: 1) che costui si sarebbe dovuto incontrare alle 11.30 di quel giorno in piazza Indipendenza con un individuo - poi identificato nella persona di Mario D'ANGELO, acquirente e spacciatore di droga -, presente il Nuccio; 2) che in luogo del RAPISARDA, impedito, era andata la sua convivente Pina NICOLOSI, che vide il D'ANGELO e prese da costui del denaro; era, però, assente il Nuccio; 3) che il Nuccio non si trovava nel luogo dell'appuntamento per un disguido d'orario, ma, fattosi diligente, aveva telefonato al RAPISARDA fissandogli un appuntamento per il giorno dopo alle ore 9.30 nella stessa piazza, dove, infatti, la mattina del 30 furono veduti (v. f.114712 segg.). Il 4 maggio nella piazza anzidetta si incontravano il RAPISARDA, il Nuccio e certa Rita RECH (che era molto vicina al RAPISARDA). Qualche giorno dopo (altre telefonate del Nuccio furono intercettate sull'utenza del RAPISARDA l'8, il 9 ed il 10 maggio, tutte finalizzate ad appuntamenti in vari luoghi) i finanziari poterono identificare il Nuccio nella persona del MURABITO (v. f.114722). Il 2 giugno 1983 ancora il MURABITO cercava del RAPISARDA, lasciando un messaggio per costui alla NICOLOSI (f.114350).

In quel lasso di tempo Salvatore IERNA decideva di lasciare Roma e di trasferirsi a Catania. Precedette la

moglie nel trasferimento, ma a Roma fu riveduto fra il 12 e il 14 maggio e poi il 22 (v. f.114301 segg.). Fra il 20 ed il 30 maggio si registrò una serie di telefonate all'utenza romana degli IERNA (la GIUSTOLISI era ancora a Roma). Nuccio (ormai identificato nella persona del MURABITO) desiderava sapere se certa persona o certe persone erano arrivate, se vi erano novità etc.... Con l'ultima - che era del 30 maggio - Nuccio apprendeva che Salvatore IERNA (Turi) a Catania attendeva una persona. Da una serie di telefonate intercorse fra Graziella IERNA e la madre si apprendeva che Nuccio era andato a Catania e che, però, la persone o le persone, con cui intendeva parlare, non avevano voluto riceverlo (f.114303). Da una telefonata intercettata sull'utenza di Domenico SAPUPPO (nella cui casa l'IERNA abitava a Catania) risultò che Nuccio aveva chiesto dello zio Turi e che costui non aveva voluto vederlo (dove la notazione dei finanziari che verosimilmente i rapporti fra il prevenuto e l'IERNA si erano guastati; f.114353). Orbene, a fronte di questi dati, che denunciano inequivocabilmente l'inserimento del MURABITO nello stesso sodalizio in cui il RAPISARDA e gli IERNA militavano (il programmato incontro col D'ANGELO è molto sintomatico e sintomatiche sono le assillanti informazioni che il prevenuto richiedeva e gli appuntamenti in vari luoghi dal medesimo fissati), è interessante registrare che il MURABITO: 1) quanto al mancato incontro del 29.4.1983 non ha escluso che esso fosse stato programmato e, però, ne ha attribuito la motivazione di fondo al fatto che in quel tempo era prevista una festicciola per la comunione del figlio o

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar character.

della figlia del RAPISARDA e che, pertanto, l'incontro poteva essere dovuto a tale circostanza oppure al semplice fatto dell'amicizia col RAPISARDA (f.116798); 2) quanto ai rapporti con la famiglia IERNA ha detto che sperava in un aiuto finanziario della stessa e che per questo motivo si era recato a Catania, dove era stato ricevuto da Salvatore IERNA, e che, però, la persona che avrebbe potuto concedergli un prestito non era in loco (f.122227); per agevolmente pervenire alla conclusione della pretestuosità delle giustificazioni offerte, esattamente come sul punto hanno sinteticamente affermato i primi giudici, non fosse altro perchè non si coglie nessun rapporto logico fra i contenuti delle telefonate sopra richiamate e le giustificazioni stesse, quella, con la quale il pervenuto ha tentato di sminuire il significato reale e la portata delle conversazioni del 29.4.1983, apparendo, perfino, priva di senso comune. In queste condizioni, con riferimento a quella parte della sentenza dove è evidenziato il ruolo di guardaspalle del FERRERA svolto dal prevenuto in quel 29.8.1983 all'uscita del bar Sauvage, non può essere sottovalutato il significato della presenza del medesimo a Catania nell'agosto anzidetto, che è di segno opposto a quello ancorato alla giustificazione di comodo essere stata la presenza dovuta a "ferie". C'è, infatti la chiara ed inequivoca verbalizzazione dei finanziari, testi diretti, molto attenti non solo alla descrizione del modo in cui si sono disposti gli uomini a protezione del FERRERA ("aria guardinga e tesa intorno a lui"; così nel rapporto, f.114843; più efficacemente nel

verbale "il gruppo di persone attorno a lui si era allargato disponendosi a riccio attorno alla sua persona", f.115497), ma anche nell'indicazione sicura della partecipazione del MURABITO a siffatta manovra ed a quella non altrettanto sicura di Carmelo SAVOCA la cui presenza venne riferita soltanto come "molto probabile" (f.115497). Dunque c'è una manifesta certezza da parte dei finanziari della presenza del MURABITO e non vale il tentativo di inficiamento di questa risultanza probatoria insito nella richiesta di confronto col capo pattuglia, avendo il finanziere Piero AMATO confermato gli atti relativi alle indagini a cui aveva preso parte (f.115497 e 066344). Del resto lo stesso prevenuto non ha affatto escluso di poter essere stato a Catania il 29.8.1983 (f.116803) e, se la sua venuta in Sicilia è stata proprio nell'agosto 1983, non può certo passare inosservata giusto la coincidenza della vacanza al "Faraglioni" (19 agosto 1983; f.114831; interrogatorio f.116803 "prendo atto di quanto emerge a pagina 234 del rapporto giudiziario e preciso che mi trovavo nel luogo indicato per motivi di diporto"), che è la denominazione di un noto albergo di Acitrezza frequentato da Nino FERRERA (v. interrogatorio 28 novembre 1983; f.116811). Un'ultima notazione che riguarda gli episodi delle intercettazioni telefoniche del 13.4.1983 (una conversazione fra "Nuccio" e Pippo FERRERA delle ore 13.26 preceduta da altra delle ore 10.27 tra il Nuccio e Lucia CANNAMELA dalla quale il primo apprendeva il rientro a Catania di Pippo) e dell'1.10.1983 (nel corso di una conversazione fra uno sconosciuto e Nunzia DI STEFANO, moglie di Nicolò TRAPANI,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'M. J.', and the second is a simpler signature, possibly 'U'.

imbarcato sulla motonave Alexandros T del FERRERA sequestrata il 30.9.1983 al largo di Capo Spartivento, si appurava che "Nuccio" aveva detto di avere il "150 pezzi di roba", dove è agevole cogliere il riferimento a droga): il MURABITO ha escluso di essere il Nuccio delle conversazioni suddette e quanto alla prima ha chiesto l'ammissione di perizia fonica. Ma la corte osserva che sarebbe un inutile accertamento perchè il materiale indicato e analizzato è già atto a sorreggere la fondatezza dell'accusa, il che rende anche superflua qualsiasi considerazione sull'identificazione del Nuccio delle intercettazioni dell'1.10.1983, sebbene, a questo riguardo, non appaia affatto peregrina l'argomentazione dei primi giudici che nel Nuccio, appunto, identificarono il MURABITO non fosse altro, aggiunge il collegio, perchè la sua militanza nell'organizzazione, e il suo muoversi da Roma a Catania e viceversa, sono tutti elementi che inducono ragionevolmente a tenere per certa l'identificazione suddetta.

In accoglimento per quanto in ragione del terzo motivo d'appello (esclusa la fondatezza della domanda di concessione delle attenuanti generiche, risultando per altro il MURABITO con un precedente penale di tentato furto), avendosi riguardo alle circostanze di cui all'art.133 c.p., la pena si reputa adeguata nella misura di anni quattro di reclusione e lire trentamilioni di multa (p.b. anni tre e lire venticinquemilioni più l'aggravante del numero delle persone), ferme rimanendo la pena accessoria e la misura di sicurezza (per la quale va condiviso il giudizio di

pericolosità sociale espresso dai primi giudici sulla base dell'intero contesto della posizione del prevenuto quale delineato negli atti).

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Jury'.A small, handwritten mark or initials in black ink, possibly 'M'.

962755

10.262. MUTOLO Gaspare. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui ai capi 1 (associazione per delinquere semplice), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione ed in essi assorbiti rispettivamente i capi 17 e 40, e condannato alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato assolto con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, dolendosi della artificiosità del quadro probatorio ingiustamente costruito sopra la figura di una persona del tutto estranea ad ogni attività criminosa.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello deducendo l'esiguità della pena inflitta e dolendosi inoltre della errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti e l'errata applicazione della continuazione fra i reati associativi ed il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va confermata sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati ed oggetto di impugnazioni qui devolute (con le precisazioni

di cui alle parti IV e V circa la configurazione delle fattispecie, anche sotto il profilo delle aggravanti ricorrenti, pur rilevandosi che in questo caso il pubblico ministero, dolendosi da una parte della esiguità della pena inflitta, non ha tuttavia proposto impugnazione contro l'assoluzione dal capo 10, motivata - come in diverse altre posizioni - dalla condizione carceraria dell'imputato al tempo dell'entrata in vigore della legge n.646 del 1982, il che non precluderà tuttavia l'analisi delle corrispondenti condotte, in ipotesi riconducibili allo schema dell'art.416 c.p.).

Per vero, la centralità del ruolo criminale del MUTOLO era risultato in modo esauriente dal rapporto dell'8 febbraio 1983, con il quale la polizia lo aveva indicato come uno dei principali organizzatori del traffico di droga tra la Sicilia e la Thailandia.

A parte i precedenti giudiziari e di polizia ricordati come premessa di inquadramento del personaggio (onde non si comprende la doglianza difensiva che si siano voluti riesumare vecchi trascorsi di vita dell'imputato) e cioè il fatto che il MUTOLO era stato in primo luogo coinvolto nelle indagini conseguenti all'omicidio dell'agente Gaetano CAPPIELLO (fatti per i quali era rimasto latitante fino all'arresto avvenuto dopo un drammatico inseguimento automobilistico per le strade del centro di Palermo), e che era stato poi protagonista di un episodio tipicamente mafioso (quando aveva costretto una persona a sposare la sorella, punendo perfino il sacerdote che, compreso il

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a cursive, stylized name, possibly 'C. J. ...'. The signature on the right is a more blocky, stylized name, possibly 'M. ...'.

fatto, si voleva rifiutare di celebrare le nozze), si era messo in luce come era stato dalle indagini conseguenti all'arresto di Francesco GASPARINI che sarebbero scaturiti positivi risultati circa l'individuazione di un traffico internazionale di stupefacenti.

Come si è più volte ricordato in varie occasioni (per esempio, e diffusamente, nella parte III, par.3.8 in particolare, e nella parte VI e nel par.6.1, oltre che nel par.7.3, a proposito dell'omicidio FERLITO) il GASPARINI (che poi si sarebbe convertito alla collaborazione con la giustizia fornendo preziose indicazioni, specie sul conto di quel gruppo di mafiosi dediti al traffico internazionale di stupefacenti facente capo alla "famiglia" di Partanna e capeggiata da Rosario RICCOBONO, del quale grosso esponente era lo stesso MUTOLO) era stato arrestato all'aeroporto di Parigi con un carico di droga, dopo che era stato in Estremo Oriente a mettere a punto il grosso della fornitura destinata ai trafficanti siciliani. Il gruppo era dunque quello costituito dai catanesi di SANTAPAOLA (i cui uomini di punta erano i CANNIZZARO ed i FERRERA, specie sul piano del traffico) e dei palermitani di RICCOBONO.

L'attività del MUTOLO nel campo degli stupefacenti era dunque risultata in modo inconfutabile dalle dichiarazioni del GASPARINI, le quali avevano trovato riscontro nelle confessioni di quel Koh Bah KIN ("pentito" a sua volta), il quale era stato appunto l'importatore orientale della droga; nonchè nelle sia pure parziali confessioni del suo stesso nipote Carlo DE CARO (come da confronto dibattimentale

carico di sottintesi) e soprattutto, sul piano oggettivo, nelle intercettazioni telefoniche.

Tali fatti sono stati ampiamente analizzati, sotto il profilo specialmente della operatività del gruppo catanese in sintonia con i palermitani di RICCOBONO - MUTOLO, nelle corrispondenti trattazioni individuali (si vedano il par.10.54 e le sedi ivi richiamate, il cui contenuto deve intendersi qui riprodotto ai fini della specifica motivazione). Merita solo ricordare come da alcune di queste intercettazioni (per esempio da quella al f.072849) emergesse in modo incontrovertibile la commistione tra assetti mafiosi e traffico di stupefacenti, nella espressione, giustamente enfatizzata dall'accusa, riferita ad un soggetto (che si sarebbe recato per una missione di droga) che viene indicato in termini ("come me e te") che gli interlocutori, di comune estrazione mafiosa, ben comprendono (rispetto a chi viene chiamato solo... "un amico").

Basti ricordare poi il tono di altre intercettazioni (di cui si farà cenno pure nel paragrafo seguente) per rendersi conto che le indicazioni dei vari "pentiti", come GASPARINI, Koh Bah KIN, non possano essere in alcun modo contestate. Esse erano state esaustivamente suffragate dalla completa chiusura del cerchio delle indagini, le quali avevano consentito di individuare l'origine dei rapporti con i referenti "esterni" del MUTOLO, conosciuti in provincia di Teramo, dove lui era stato in semilibertà (onde l'importanza delle acquisizioni, messe in luce dai primi giudici,



962759

riguardo a Fioravante PALESTINI, arrestato e detenuto in Egitto per traffico internazionale di stupefacenti, ma che aveva appunto collaborato con questo gruppo; o a Guerino LA MOLINARA, supra par.10.186).

Basta ricordare, fra i tanti spunti di obiettiva consistenza probatoria, la dichiarazione del Koh Bah KIN (f.099550) quando dice (senza che sia dato comprendere perchè dovrebbe aver voluto calunniare il MUTOLO) che: "quando Gaspare MUTOLO per telefono parlava con me di macchine, per convenzione il termine si riferiva ad eroina..."; oppure quando racconta: "...faccio presente, comunque, che io telefonavo soprattutto a Fioravante PALESTINI e molto meno a Gaspare MUTOLO, il quale temeva che il suo telefono fosse intercettato... una volta e cioè l'ultima volta che PALESTINI mi ha consegnato danaro di MUTOLO per il pagamento di eroina, egli mi ha fatto presente che aveva perso la valigia contenente 170 milioni di lire..." (ibidem).

Il dato che maggiormente merita di essere in questa sede approfondito (oltre cioè alle trattazioni richiamate sul traffico di stupefacenti) è proprio l'evidente inserimento del MUTOLO nell'organizzazione mafiosa. E si è pure richiamato il par.7.3 per ricordare come in realtà fosse stato nell'ambito di quel gruppo di mafiosi e trafficanti, strettamente legato da solida alleanza, che era maturata l'uccisione di Alfio PERLITO, resa infatti possibile dal controllo, da parte del "boss" di Catania SANTAPAOLA, del carcere del luogo (dove, come si ricorderà,

era stata inscenata una lite fra detenuti, propedeutica al delitto), e dalle ulteriori capacità operative del clan di RICCOBONO, uno dei più agguerriti gruppi criminali (si ricorderà che costui era nominato il "terrorista" ed il MUTOLO era il suo braccio destro, tuttavia scampato all'eccidio dell'intero clan perchè allora detenuto e presumibilmente, agli occhi dei giustizieri, incolpevole dei fatti attribuiti al RICCOBONO stesso ed ai suoi uomini: si veda il par.6.1, per le valutazioni riespilogative).

Non a caso, in concomitanza con l'imponenza del materiale probatorio a carico del MUTOLO, si sono registrate singolari e stridenti contraddizioni, annidate nelle stesse proposizioni difensive (di cui, tuttavia, si è fatto cenno in via generale e, nei casi, di volta in volta richiamate); come quella che tende a svalutare GASPARINI (con il suo evidentissimo peso probatorio sul conto del MUTOLO, che era infatti la persona di ruolo esponenziale con la quale egli aveva avuto rapporti) per il fatto che le sue rivelazioni sono in parte smentite da BUSCETTA (omettendosi però di ammettere l'evidenza della posizione di BUSCETTA, che è giustappunto inattendibile solo quando smentisce gli altri per coprire sé stesso dalle responsabilità per i non ammessi traffici di stupefacenti, come quelli appunto raccontati dal GASPARINI). Ed anzi, con strana dissonanza, in queste prospettazioni difensive (altrove, ovviamente, di tono esattamente opposto), la rivelazione di BUSCETTA viene utilizzata con scrupolosa precisione ed anzi sottoposta a minuziosa esegesi (sottilizzandosi sul fatto che, avendo



egli detto - f.450199 - che aveva conosciuto il MUTOLO in carcere e che lo stesso fingeva, anche di fronte a lui, la pazzia, tanto non potesse essere comportamento da "uomo d'onore", al cospetto di un altro "uomo d'onore"; e magari ignorandosi che peraltro allora il MUTOLO potesse non essere ancora affiliato).

Ma nella prospettiva difensiva diviene inaffidabile anche un funzionario del S.I.S.D.E., come Mario FABBRI, il quale aveva raccontato (ff.070849 segg.) di aver avuto contatti con il GASPARINI che gli aveva segnalato il MUTOLO come esponente della mafia siciliana; quest'ultimo aveva cercato poi di guadagnare i suoi favori anche per conto del RICCOBONO e (come si è detto nel par.7.5, a proposito dell'omicidio di DALLA CHIESA) gli aveva proposto di "incastrare" un terrorista facendolo trovare in possesso di un "kalanshinov" di cui lui poteva disporre.

Laddove, in simili indiscriminate illazioni difensive, non si comprende perchè mai il funzionario avrebbe dovuto calunniare il MUTOLO, o inventare il fatto, tanto più che quei contatti non avevano avuto uno sbocco concreto. Mentre, coerentemente, le stesse insinuazioni, può o meno velate (date dosate reticenze o allusivi riferimenti), colpiscono anche gli inquirenti (fors'anche i giudici istruttori) sul punto della singolare consonanza delle rivelazioni dei "pentiti" che - si afferma - stranamente dicono tutti la stessa cosa (trascurandosi - è solo il caso di osservare - che tanto può comunque avvenire giustappunto quando i dati riferiti sono veritieri e che soprattutto - come altre volte si è

denunziato - non é affatto vero che i "pentiti" abbiano sempre detto cose concordanti, magari in quest' altro caso innestandosi l'opposta tematica delle contraddizioni delle loro rivelazioni).

Al di là di queste considerazioni (che offrono soltanto uno spaccato del sofferto dibattito processuale) restano i dati esaminati con dovizia dei primi giudici, ai quali si aggiungono quelli che, puntualmente, si sono registrati, e di convergente tenore.

Così il CALDERONE (pagg.209 segg., 436, 465 segg., 509, 524 dich. istr.) ha confermato di avere conosciuto il MUTOLO quando ancora non era formalmente affiliato, cosa che sarebbe subito dopo avvenuta, e che a lui le cosche avevano pensato per la commissione di un omicidio dentro il manicomio giudiziario dove lui si trovava ricoverato (si ricorderà che BUSCETTA aveva raccontato che si fingeva pazzo); ed il delitto riguardava appunto quel VITALE che per primo aveva assunto il difficile ruolo di "pentito" della mafia.

Ma CALDERONE, che ha riconosciuto in due fotografie il MUTOLO (pag.660, 674 dich. istr.), ha pure confermato il significativo episodio (di cui si é parlato più volte) del fortunoso mancato sequestro da parte della polizia (che aveva seguito le mosse del gruppo attraverso le intercettazioni telefoniche) della droga portata da Palermo a Catania dal MUTOLO, a bordo della sua "Ferrari" e che era stata bene occultata, determinando solo un' eloquente irrequietezza dei cani anti-droga (e la difesa, ovviamente,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'M. G.', and the one on the right is a simpler signature, possibly 'M'.

ha insinuato che il "pentito" qui abbia voluto "completare" le insufficienze delle indagini).

E, naturalmente, anche MARINO MANNOIA (pag.99 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) ha confermato che il MUTOLO era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Partanna Mondello, anzi uno dei sopravvissuti al clan di RICCOBONO sterminato nel 1982.

Va, dunque, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli e la pena, secondo i criteri applicati nel processo, ma tenuto conto della notevole personalità criminale del MUTOLO, in questo restando assorbite le istanze difensive di ulteriore attenuazione, va complessivamente determinata in anni 14 di reclusione e lire 60 milioni di multa (art. 416 = anni 6; art.71-74-75 legge stup. = p.b. anni 4 e lire 30 milioni + 1/2 anni 6 e lire 45 milioni + 81 cpv.).


Restano ferme le statuizioni accessorie, comprese le misure di sicurezza imposte dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato quale risulta dagli atti.

10.263. MUTOLO Giovanni. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione e in essi assorbiti i capi 17 e 40, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; é stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, dolendosi della scarsa attendibilità dei "pentiti" escussi nel processo.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta appello deducendo l'esiguità della pena inflitta, nonché l'errata esclusione delle aggravanti sulle imputazioni di stupefacenti e l'errata applicazione della continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno concluso formulando istanze coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte che va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime legale la formula assolutoria per i capi 1 e 10, contro la quale non é stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto che, nella specie, l'imputato era raggiunto dal sospetto della comune affiliazione allo stesso gruppo nel quale operava il

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

fratello, di cui si é detto nel paragrafo precedente).

Nel merito delle imputazioni devolute, si osserva che va sostanzialmente condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti.

La corte di primo grado aveva infatti notato che l'inserimento a pieno titolo del MUTOLO nell'organizzazione (facente capo al clan RICCOBONO e dunque) del fratello, era risultata provata dalle intercettazioni telefoniche espletate nel quadro delle indagini riguardanti la stessa, operante in sintonia con i gruppi catanesi di Domenico CONDORELLI e Benedetto SANTAPAOLA. Di guisa che si impone in via generale il rinvio non solo alle considerazioni svolte nel par.10.265, sul conto di Gaspare MUTOLO, ma anche a quelle di cui alle parti ivi richiamate (e in particolare, oltre alla generale ricostruzione di cui alla parte V di questa sentenza, alle posizioni del CANNIZZARO, FERRERA, CONDORELLI, il cui contenuto va espressamente considerato qui premesso).

Nel corso dunque delle intercettazioni telefoniche si era accertato che il MUTOLO aveva preso contatti con gli alleati catanesi onde trovare ospitalità al fratello Gaspare, che doveva recarvisi in soggiorno obbligato, ma soprattutto per una questione alla quale l'interlocutore (CONDORELLI) avrebbe dovuto rispondere "con un si o no". Nella successiva conversazione, il CONDORELLI aveva replicato: "per quel discorso di tuo fratello, per quella

macchina che occorre a te, momentaneamente noi non ne abbiamo".

I primi giudici avevano dunque rilevato come fosse agevole subito comprendere quel linguaggio in codice (adoperato, secondo varie esperienze giudiziarie, dai trafficanti di droga) e già questa stessa conversazione ne palesava il sotteso contenuto, tanto più che non avrebbe avuto alcun senso la richiesta di una autovettura (ed ancora più illogico, aggiungasi, sarebbe stata la denunciata indisponibilità da parte degli altri).

Ma la riprova del vero contenuto della richiesta risiedeva nel tenore della telefonata intercorsa tra Gaspare MUTOLO e Koh Bah KIN (di cui si è detto anche nelle sedi richiamate), nel corso della quale il MUTOLO (che infatti - secondo le risultanze - era collegato al cinese per l'importazione di droga) aveva detto che c'era un grosso problema, perchè: "...la macchina non è quella che tu di solito mi dai" (e, come detto nel paragrafo precedente, il KIN avrebbe poi chiarito che il termine "macchina", nel linguaggio convenzionale, stava per "droga": ivi).

Peraltro, il coinvolgimento del MUTOLO nella organizzazione criminosa del fratello, era altresì emersa dalle indagini svolte in ordine alla permanenza a Palermo del corriere di droga Guerino LA MOLINARA e di Giacinto IANNI, che nell'ottobre 1982 e nel luglio 1983 fecero capo ad un albergo di Mondello (in cui prestava servizio la cognata del MUTOLO, madre di Carlo DE CARO), dove si era recato a cercarli appunto l'odierno imputato.



962767

Per vero, costui aveva ammesso che i due erano venuti a Palermo per trovare suo fratello Gaspare (detenuto) e che aveva pure avuto occasione di incontrare almeno un paio di volte Fioravante PALESTINI, presentatogli dal fratello Gaspare, il quale lo chiamava "Gabriele" (infatti il suo nome convenzionale nel giro).

Ed era stato proprio quest'ultimo ad accusare l'imputato quando, dopo essere stato arrestato in Egitto (perchè sorpreso con un carico di 233 Kg. di eroina, quello trasportato con la m/n "Alexandros G.", di cui alle sedi richiamate), aveva dichiarato spontaneamente ai funzionari della polizia italiana che era stato appunto Giovanni MUTOLO, dopo l'arresto del fratello Gaspare, a prendere con lui contatto telefonico per ben due volte al fine di sollecitarlo ad occuparsi del carico di eroina da trasportare via mare dalla Thailandia, dopo che tale proposta gli era stata per la prima volta fatta dai fratelli MICALIZZI (e come è agevole desumere, la rivelazione, in se stessa attendibile perchè non ispirata a nessuna presumibile finalità di propria difesa o di calunnia nei confronti di altri, aveva trovato significativo riscontro nella puntuale intromissione dell'odierno imputato nelle fasi di messa a punto del traffico nella contigenza della detenzione di Gaspare MUTOLO).

E' agevole, dunque, rilevare l'infondatezza delle tesi difensive, accentrate da una parte sul significato ambiguo delle telefonate intercettate, e dall'altra sulla pretesa mancanza di riscontri alle rivelazioni dei "pentiti".

Nè (in aggiunta alle considerazioni svolte) può considerarsi valido argomento di dubbio il fatto che il MUTOLO, in una delle visite dell'albergo di Mondello (dove erano alloggiati i trafficanti, da lui stesso appositamente sistemati in quel luogo abbastanza discreto), si fosse fatto accompagnare dalla moglie e dal bambino; perchè alla obiezione che questo non può prospettarsi come atteggiamento da trafficante di droga, dove opporsi la contraria considerazione, che quanto meno la neutralizza, che se tanto poteva servire a mascherare un contatto illecito, anche un simile éscamotage avrebbe potuto restituire una apparente naturalezza alla vicenda. Restando, per converso, ben definito il quadro complessivo di una ospitalità, preparata e coltivata, nei riguardi di soggetti (trafficanti di droga, e giustappunto in contatto con il gruppo individuato dalle puntuali indagini) che nessun'altra relazione ufficiale potevano intrattenere con l'imputato.

E se poi si considera, soprattutto, che questi contatti rientrarono nella complessiva evoluzione dei momenti organizzativi del traffico di stupefacenti (e difatti luoghi e persone erano stati individuati dalla polizia nel quadro dell'indagine supportata dal controllo delle conversazioni telefoniche e dei movimenti dei trafficanti), non può certamente dubitarsi che l'odierno imputato fosse consapevolmente inserito in quel contesto (non ravvisandosi la eventualità di un dubbio che il MUTOLO si fosse adoperato solo per sostituire il fratello detenuto per la contingente sua assenza, ma restando al di fuori

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, stylized name, and the second is a shorter, more compact signature.

dell'organizzazione; tale essendo un riscontro offerto dalle telefonate intercettate, dai cui contenuti non traspare affatto un atteggiamento inconsapevole e disinteressato).

Va, dunque, confermata la decisione impugnata sul punto dell'affermazione di responsabilità.


Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 (in essi assorbiti, come si è detto, i capi 17 e 40 comuni al gruppo dei trafficanti catanesi e palermitani del clan RICCOBONO-MUTOLO) da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni sette di reclusione e lire trenta milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto, restando assorbite tutte le istanze subordinate di attenuazione della pena, che non troverebbero alcuna giustificazione, né sul piano della personalità dell'imputato, né sul piano dell'obiettiva gravità dei fatti addebitati.

10.264. NANGANO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello dolendosi della genericità delle rivelazioni di CALZETTA e di CONTORNO, non adeguatamente riscontrate dagli accertamenti di polizia e patrimoniali.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento, nel quale la difesa ha insistito nei motivi di appello, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva la corte che tali conclusioni vanno condivise.

I giudici di primo grado avevano infatti osservato che l'affiliazione del NANGANO al sodalizio mafioso era stato in primo luogo riferita da Stefano CALZETTA, il quale lo aveva definito come persona "intesa" (cioè, destinataria di rispetto generale), molto legata alla "famiglia" CHIARACANE e in particolare a Filippo MARCHESE, nonchè descritta nella sua attività (anche) di gestore di un esercizio di frutta e verdura nella zona di Corso dei Mille; il "pentito" aveva pure raccontato un episodio (in sé stesso magari non decisivo, ma certamente) significativo della considerazione



di cui era circondato l'imputato, a cagione del suo ruolo di affiliato a "cosa nostra", allorquando vi era stata la mediazione di Paolo ALFANO (noto personaggio, tipica espressione della criminalità mafiosa della cosca di Corso dei Mille: vedi par.10.12), perchè al NANGANO venisse restituito un cane che gli era stato sottratto (f.402907-221022 segg.).

Inoltre, Salvatore CONTORNO (che giustamente i primi giudici avevano considerato più informato circa la composizione degli organigrammi delle "famiglie" mafiose) aveva riconosciuto in fotografia il NANGANO ed aveva rivelato che lo stesso era appunto un affiliato alla cosca mafiosa capeggiata da Filippo MARCHESE, tanto che era stato proprio quest'ultimo, personalmente, a presentarglielo come "uomo d'onore", cioè secondo le regole di "cosa nostra".

A parte i lontani trascorsi di vita dell'imputato (magari giustamente contestati dalle difese), la corte di primo grado aveva però individuato significativi riscontri indiziari nel fatto che nel novembre 1981 il NANGANO era stato notato assieme ad Angelo BAIAMONTE (braccio destro e "consigliere" del "capo" Filippo MARCHESE, persone di cui si è ampiamente parlato nelle parti VIII e IX); ed inoltre nel fatto che nel marzo 1982 egli era stato identificato nei locali della "Edilferro" di Giuseppe CASELLA (altro punto di riferimento degli ambienti mafiosi).

Il quadro probatorio era infine completato dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali erano emersi i rapporti del NANGANO con Filippo ARGANO,

Giuseppe e Antonino CASELLA, Salvatore ARGANO, Giuseppe D'ANGELO e Salvatore MILANO, tramite Salvatore MANISCALCO (tutti personaggi gravitanti nelle cosche mafiose).

A fronte di queste risultanze le proposizioni difensive si sono dunque accentrate (non solo sulla generica contestazione della validità e della utilizzabilità della chiamata in correità da parte dei "pentiti", come da disamina preliminare della parte III di questa sentenza, ma anche) sullo specifico tentativo di svalutare ciascuna di queste acquisizioni, sul rilievo della loro intrinseca insufficienza.

Ma la corte ha già avvertito che un simile procedimento analitico delle fonti isolatamente considerate non corrisponde ad una corretta metodologia di valutazione della prova; che va invece vista come risultante dalla complessiva e reciproca comparazione di ciascuno dei dati processuali. Con il rischio, altrimenti, di dedurre come doglianza (nei termini appunto ripetuti nelle difese scritte e orali) la circostanza che l'imputato, sulla base delle sole dichiarazioni di CALZETTA, e prima di quelle di CONTORNO, fosse stato scarcerato dagli stessi giudici che poi lo avrebbero rinviato a giudizio; quasi cioè ad ignorare che, nella corretta dinamica della prova, il dato inizialmente insufficiente (o ambiguo, o perplesso) sia invece suscettibile di adeguata specificazione e di esauriente completamento nel confronto delle successive e specifiche acquisizioni.

Né può avere buon esito la riflessione sul contenuto,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more upright.

apparentemente equivoco, di certi fatti storicamente accertati, come i controlli di polizia in atteggiamenti non implicanti un contenuto criminoso; perchè in questo caso, a parte il rilievo già detto afferente alla complessiva valutazione dei dati probatori, simili circostanze sono state piuttosto valorizzate per evidenziare la stranezza della negazione, da parte dell'imputato, di una conoscenza o di una frequentazione invece accertata (come quella con Angelo BAIAMONTE, che il NANGANO si è ostinato a negare di conoscere - ff.467826, 400947 - e che invece era proprio con lui in macchina a discutere del rapporto sottostante ad un assegno di congruo importo, che dunque attestava che quello non fosse stato un incontro occasionale; ma che in realtà, come si è detto, era il "consigliere" della "famiglia" di Corso dei Mille).

E, allo stesso modo, sarebbe sterile contestare che i rapporti cartolari, magari d'affari (come quelli con la "Edilferro"), potessero avere una portata casuale o comunque ambigua; quando tali elementi possono essere utilizzati (anche nella minima valenza indiziaria) come dimostrazione di contatti, relazioni, e quindi di un reiterato inserimento in un ambiente mafioso.

Se dunque tutti questi elementi indiziari concorrevano in modo univoco verso l'individuazione di una persona ben collocata in un preciso contesto ambientale (e che i "pentiti" parlassero proprio di lui è dimostrato dai concordanti riferimenti alla vita lavorativa e di relazione), può poi comprendersi l'ulteriore decisivo valore


che hanno assunto nel processo le dichiarazioni dei nuovi "pentiti" di mafia; in primo luogo di CALDERONE, che (pagg.275, 509 dich. istr.) ha ricordato di averlo conosciuto, come giustappunto inserito nella zona di Corso dei Mille, dove (anche lui sapeva che) gestiva un negozio di frutta e verdura.

Né possono avere sbocco le deduzioni difensive circa le iniziali incertezze, subito superate, nel corso di un riconoscimento fotografico (pag.763 dich. istr.); perchè tanto verrebbe ad insinuare che le incertezze e le lacune fossero state colmate per opera del giudice che interrogava il collaboratore.

D'altra parte, ed infine, anche MARINO MANNOIA non ha avuto alcuna esitazione a ricordare che il NANGANO era un "uomo d'onore" che tuttavia, forse, per un certo periodo poteva essere stato emarginato (ud. 5 gennaio 1990).

Peraltro, tale ultima acquisizione non sorregge neppure la tesi difensiva che non sarebbe provata la condotta sotto il vigore della legge n.646 del 1982, dal momento che tutti i dati scaturenti dalle indicazioni dei "pentiti" circa gli organigrammi del sodalizio, sono riferite a criteri di attualità e considerato, soprattutto, che la detenzione dell'imputato non copre tutto il periodo successivo alla vigenza della nuova configurazione penale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci (p.b. a. 4 + 1/3 comma 6 + art.7 L.575/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta'

vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical tail.A smaller handwritten mark or signature in black ink, appearing to be initials or a short signature.

10.265. NANIA Filippo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti" per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi le sue dichiarazioni di appello (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza. La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condivisa l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per vero, la figura del NANIA era stata messa in evidenza dalle indagini relative al traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti (dalle cui imputazioni tuttavia lo stesso è stato assolto senza che il pubblico ministero abbia proposto impugnazione, di tal che va comunque adeguata al nuovo regime legale la formula dubitativa); di lui aveva parlato peraltro Tommaso BUSCETTA, secondo le cui

rivelazioni il NANIA era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Partinico e, secondo le notizie fornite al "pentito" da Domenico COPPOLA, egli addirittura ne era il "vice-capo".

Il riferimento era stato completato con le indicazioni che si trattava di un costruttore (ff.450014-450202).

I primi giudici avevano poi osservato che Benedetta BONO (la quale, come si è detto altre volte, era l'amante del capo-mafia di Ribera Carmelo COLLETTI, nelle more ucciso) aveva riferito che fra il predetto ed il NANIA intercorrevano ottimi rapporti, ed aveva pure raccontato di un incontro avvenuto nelle campagne di S. Giuseppe Jato (per discutere faccende di appalti tra il COLLETTI e il NANIA, Giuseppe LIPARI e Bernardo BRUSCA, i quali, non solo secondo le prospettive della teste, erano tutti "individui della mafia").

Certo, ai margini di questa ultima acquisizione, può pure discutersi (come ha fatto la difesa) dell'ambiguità del fatto storico descritto, se non perfino della sua palese liceità (quanto meno nei termini che interessano il processo, posto che potrebbe esservi stato pure in quell'incontro un sotteso scopo illecito, di tipo speculativo ma non appunto mafioso). Ma non può che condividersi la valutazione dei primi giudici sul valore sintomatico del fatto che, in un settore verso il quale l'organizzazione mafiosa è così particolarmente attenta, si siano incontrati a discutere personaggi tutti di sicura appartenenza ad essa (e per il BRUSCA ed il LIPARI si rinvia, per quanto necessario, alle rispettive posizioni

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'M', while the one on the right is simpler and appears to be 'U'.

personali, par. 10.42 e 10.199, dove in particolare per il secondo è emerso il suo precipuo ruolo di operatore per conto della cosca dei "corleonesi", alla quale quella di Partinico era molto vicina, nel settore degli appalti pubblici, lui che era appunto un tecnico dell'Anas).


La definitiva conferma del quadro probatorio connotato da quei convergenti elementi indiziari è sopravvenuta poi nel corso del dibattimento di appello dove, in primo luogo, CALDERONE, dopo avere ammesso - a domanda del giudice - che il nome del NANIA gli era noto ma non sapeva in quel momento ricordare nulla di particolare (pagg.509 dich. istr.), nel corso della ricognizione dei reperti fotografici esibitigli, aveva riconosciuto nella foto dello stesso imputato (del quale coerentemente non aveva saputo dire le generalità) la figura di "un uomo d'onore che [lui] vedeva sempre insieme con Nenè GERACI" (pag.674 dich. istr.); laddove, la circostanza che il GERACI, come si è visto nella relativa posizione processuale (par.10.152), fosse proprio il "rappresentante" della "famiglia" di Partinico, della quale il NANIA era, come detto da BUSCETTA, il "vice", assume un significato straordinariamente concordante sul piano indiziario (che non viene neutralizzato dall'eventuale, allegata, lontana parentela tra i due, dato quel riferimento alla costante e reiterata frequentazione - "sempre insieme" - che suggerisce appunto un rapporto di ben diverso contenuto).

Ed inoltre, perchè non possa a dubitarsi della corretta valutazione di questi dati, va ricordato come anche

MARINO MANNOIA, nel riferire i quadri aggiornati dell'organizzazione mafiosa, abbia appunto collocato il NANIA come "sotto-capo" della "famiglia" di Partinico (quello stesso, ha detto il "pentito", a pag.128 dich. istr., che era stato coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti con gli U.S.A.), di quella cioè il cui capo era il GERACI (suscitando la solita protesta difensiva che egli abbia voluto ripetere pedissequamente le risultanze ben note del processo, nei termini comunque esaminati in via generale nella parte III).

Ed a fronte di questo, le generiche doglianze difensive, dirette a reclamare la prova su fatti specifici e non su atteggiamenti (ma si veda appunto la parte III già richiamata, dove si è dimostrata l'irrilevanza, nella stessa struttura del reato associativo, di specifici fatti delittuosi provati) ed a protestare come molti chiamati in correità, magari delle stesse aggregazioni mafiose, siano stati assolti (temi, anche questi, che sarebbe superfluo riesaminare dopo la generale disamina), sono dunque destinate a restare del tutto sterili.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci (p.b. anni 4 + c.6 + art.7 legge 575/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962782

10.266. NAPOLI Stefano. - L'imputato è stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione continuata ascrittagli come al capo 329, ed inoltre così modificata anche la contestazione di cui al capo 11, unificati per continuazione, e condannato, con parziale condono, alla pena di anni cinque di reclusione e lire quindici milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza.


Ha proposto appello soltanto l'imputato deducendo che il SINAGRA, nell'indicare il NAPOLI come ricettatore, aveva precisato che egli era socio di Francesco Paolo SINAGRA, pescivendolo di Romagnolo, mentre ciò non era vero.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato.

Rinviando alla trattazione di cui al par.9.12 per l'episodio di ricettazione collegato al furto in danno della gioielleria BRACCO, in ordine al quale, giova ricordare, sono state acquisite le convergenti rivelazioni e chiamate in correità da parte dei due "pentiti" SINAGRA e DI MARCO, si osserva, che della esatta individuazione del ricettatore nella persona dell'imputato non è luogo a discutere.

Infatti, nelle sue confessioni, il SINAGRA aveva

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'Sinagra'. The second is a smaller, more compact signature.

Indicato il ricettatore nel "gestore di una tabaccheria di Romagnolo", dove i complici del furto si recavano per discutere sul loro compenso che veniva corrisposto in modo dilazionato.

Per vero, a proposito di altro episodio delittuoso (rapina BALSAMO: par.9.10), il SINAGRA aveva riferito che le casse di sigarette (oggetto di quelle rapine) erano state vendute a Francesco Paolo SINAGRA, pescivendolo in Romagnolo e titolare di una tabaccheria in quella zona, e al suo socio Stefano NAPOLI; e che ad entrambi erano stati appunto venduti anche i gioielli sottratti al BRACCO. (f.014122 segg.).


Salvatore DI MARCO, dal canto suo, aveva raccontato che l'intero carico di sigarette (di cui sopra) era stato ceduto "al gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che era stato ritirato da tale NAPOLI, riferendo anzi che gli autori del furto si recavano spesso presso quella tabaccheria per discutere quanto loro dovuto dal ricettatore (f.419719 segg.).

Le indagini espletate avevano in effetti confermato che Francesco Paolo SINAGRA (il quale peraltro lo aveva ammesso nel corso del processo) frequentava assiduamente il Bar - Tabaccheria di Via Messina Marine ("Bar Marinaro"), formalmente gestita dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Stefano NAPOLI.

Quanto poi all'altra imputazione, al NAPOLI (assieme agli altri prestanome della società) si era dato carico di ricettazione per avere procurato la fittizia intestazione

della società "Enologica Galeazzo" (della quale socio "tiranno" era Antonino VERNENGO) di parte di capitale alla propria moglie; e così come anche in relazione agli altri (Federico AMATO, Baldassare D'AMICO, Giuseppe VIOLA, alle cui rispettive posizioni si rinvia: par.10.15, 10.92, 10.372) si era accertato che in realtà nessuno degli apparenti intestatari delle quote aveva mai o esborsato denaro o avuto qualsiasi cointeressenza effettiva, anche per l'odierno imputato si era formulata (degradando l'originaria ipotesi di associazione per delinquere) l'accusa di ricettazione.

A fronte di questi elementi, la difesa ha tentato di introdurre, in primo luogo, un argomento di dubbio nel confronto tra le dichiarazioni di SINAGRA e quelle di DI MARCO, il quale ultimo (a parte i successivi tentativi di ritrattazione, in periodi di crisi di affidamento all'apparato investigativo, come giustamente osservato dal procuratore generale) aveva parlato di un tale "Giuseppe NAPOLI"; errore, sul quale si era dunque molto speculato, ma non restituendo in realtà all'acquisizione la sua vera dimensione oggettiva. Infatti il DI MARCO, dopo avere parlato dell'altro episodio di rapina ("so che invece fu un tizio, che non so se si chiami Paolo SINAGRA, il quale gestisce una tabaccheria a Romagnolo ed al quale fu ceduto l'intero carico rubato"), aveva testualmente detto: "a domanda della S.V. preciso che sentii fare anche il nome di tale Giuseppe NAPOLI, che credo sia la persona che venne nel magazzino di Via Ponte di Mare a prendersi le casse di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

sigarette" (ibidem). Laddove non può sfuggire il carattere sfumato e indiretto della notizia, che può essere utilizzata come chiamata in correità solo ed in quanto accessoria rispetto all'indicazione precisa e circostanziata di SINAGRA.

Peraltro non può non attribuirsi significativo valore concorrente anche alle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha indicato l'imputato come uno che, ai margini della cosca, "compra merce rubata, pellicce, queste cose qua..." (ud. 5 gennaio 1990), in una evidente coincidenza di dati di fisionomia e di inserimento ambientale (e si ricordi che lo stesso NAPOLI aveva detto, nei suoi interrogatori, di occuparsi di "commercio" di pellicce); dati, che dunque lo connotavano coerentemente e che consentono di acquisire la certezza che non altro soggetto potesse essere quello indicato dai "pentiti" (e l'argomento difensivo, a pag.5 dei motivi di appello e ripetuto nella discussione orale, che il NAPOLI non potesse essere ricettatore di gioielli perchè a casa sua era stata rinvenuta una notevole quantità di gioielli di "famiglia" appartenenti anche ad altri congiunti - che giustappunto lui conservava - e che tutti questi erano stati restituiti perchè di non provata provenienza illecita, finisce con il creare più ombre che certezze di innocenza).

Quanto, infine, alle intestazioni delle azioni alla "Enologica GALEAZZO", le richiamate considerazioni nelle sedi già trattate (specialmente ai margini delle dichiarazioni di Baldassare D'AMICO, mancato genero del

VERNENGO, il quale aveva confermato che costui era il vero e l'unico titolare della società) sono sufficienti a dissipare ogni dubbio sulla consistenza dell'accusa; a fronte della quale l'imputato ha prospettato una difesa basata sull'ipotesi che la moglie o la suocera fossero vere intestatarie delle quote sociali (ma al tempo stesso offrendone l'immagine di ricamatrici casalinghe e deducendo, per di più, nei motivi di appello, che non era stato in grado di pagare la cauzione imposta in sede di scarcerazione, e cioè prospettando una fisionomia valida per chi non può essere ricettatore, perchè povero, ma non certamente per chi investe grossi capitali in imprese commerciali).

Nel confermarsi dunque la statuizione, la pena va ridotta ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinque milioni di multa (p.b. a. 3 e L. 4 milioni + 81 cpv).

La misura di sicurezza non è giustificata.



10.267. NICOLETTI Vincenzo. - Nei confronti del NICOLETTI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la pronunzia era basata solo su debolissime fonti, costituite da una generica indicazione di BUSCETTA.

962788


10.268. OLIVERI Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' del reato di ricettazione, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo il precedente giudicato, nonchè la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizioni inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni di cui alla sentenza impugnata possono essere solo in parte condivise.

A giudizio, infatti, dei primi giudici il coinvolgimento dell'OLIVERI nell'associazione mafiosa era in primo luogo attestata dai suoi stessi vincoli familiari, essendo egli sposato con Maria Giovanna TINNIRELLO, congiunta di Gaetano e Lorenzo TINNIRELLO nonché di Benedetto TINNIRELLO, a sua volta cognato di Filippo MARCHESE (noto come "capo" della cosca di Corso dei Mille al tempo delle faide sanguinarie di cui si occupa il processo).

E che in seno alla cosca di Corso dei Mille l'imputato occupasse un ruolo di prestigio emergeva pure dalla sua partecipazione alla "OLIMAR s.r.l.", cioè ad una società, che, nella sua stessa denominazione (OLiveri-MARChese), non faceva mistero della fisionomia dei suoi titolari (e difatti era stata costituita nel 1979 fra Benedetto TINNIRELLO, e Gaetano TINNIRELLO, Filippo MARCHESE ed appunto l'OLIVERI) e che, secondo gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza (a tacer d'altro, per gli ingenti quanto ingiustificati aumenti di capitale), doveva ritenersi uno strumento utilizzato da quei soggetti per il riciclaggio dei profitti illeciti (ff.001283 segg).

Il processo aveva poi acquisito le puntuali rivelazioni di Stefano CALZETTA (sul cui conto è superfluo immorare, in aggiunta alle considerazioni svolte nel par.3.7 e nelle varie verifiche processuali riguardo agli specifici episodi da lui descritti: si veda, tra i più significativi,

il par.6.23), il quale aveva indicato la "famiglia" OLIVERI come associata a quella dei GRECO, dei LO IACONO, degli SPADARO, degli ZANCA, dei MARCHESE, dei TINNIRELLO, dei SAVOCA, dei FEDERICO e dei BISCONTI, e ciò appunto negli schieramenti registratisi durante la guerra di mafia (ff.402842-402856 segg., 402872 segg., 402878 segg., 221021 segg.).

Un particolare (per quanto si dirà, ingiustamente contestato dalle difese, ma invece appunto) sintomatico di questo inserimento ambientale era che Michele GRAVIANO (quel personaggio mafioso schierato con i vincenti e che, come si è detto più volte, era stato ucciso nel gennaio 1982, pare ad opera "perdenti" e, secondo gli inquirenti, forse proprio per mano anche di Salvatore CONTORNO) imponeva a tutti gli imprenditori operanti nella zona di Corso dei Mille di acquistare i materiali da costruzione esclusivamente presso i fornitori facenti capo alla stessa organizzazione ("Edilceramica" di Gaetano TINNIRELLO, "Edilferro" dei CASELLA, e così via).

Di guisa che fortemente concordanti erano state sul punto, le rivelazioni di SINAGRA, il quale aveva riferito che, dopo l'uccisione del GRAVIANO, l'OLIVERI aveva manifestato una profonda apprensione per la propria incolumità, tanto che il "capo" Filippo MARCHESE aveva ordinato allo stesso SINAGRA, all'omonimo cugino, detto "tempesta", ed a Salvatore ROTOLO (questi ultimi, come è noto "valorosi uomini d'azione") di fargli da scorta ("guarda-spalle"), mentre l'OLIVERI, da canto suo, si era



premunito tenendo sotto il bancone del suo negozio un fucile cal.12 (ff.258270, 258288, 258352).

Peraltro, le risultanze delle indagini bancarie espletate avevano confermato tali saldi rapporti tra l'OLIVERI (e ovviamente il suo "socio" Filippo MARCHESE) e gli altri esponenti di "cosa nostra" (e seppure questi elementi potevano in linea di massima inserirsi, e dunque confondersi, nel giro di affari ufficiale della società della quale l'imputato faceva parte, essi certamente rappresentavano la obiettiva saldatura di un contesto probatorio nel quale la partecipazione alle imprese di riciclaggio non era neppure soltanto formale o "sulla carta" soltanto).

Procedendo da queste premesse, i primi giudici avevano dunque, e con corretta valutazione in concreto, desunto che (quanto meno) l'OLIVERI dovesse aver preso parte del meccanismo di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite; e che, siccome queste ultime, con riferimento alle persone costituenti i soci della società, erano anche e soprattutto versate nel traffico di stupefacenti, la corrispondente condotta a lui contestata dovesse configurarsi nello schema della ricettazione.

Tale conclusione, a giudizio della corte, per quanto, come si é detto, adeguatamente sorretta, merita di essere meglio specificata nei termini seguenti; soprattutto sul punto della non condivisibile divaricazione fra i due momenti accusatori, l'uno basato sul postulato dello inserimento dell'OLIVERI nel sodalizio mafioso, l'altro

consistente nella residuale riduzione delle originarie imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti nella ipotesi legale della mera intermediazione ricettatoria.

A ben vedere, infatti, le proposizioni accusatorie confluiscono nel definire un'unica, essenziale, fisionomia del soggetto, che é connotata da un organico inserimento nell'ambiente dominato della criminalità di tipo mafioso e con lo specifico ruolo di sostegno di quelle sinergie organizzative sul piano della circolazione dei proventi delle varie fonti di guadagno illecito. Tanto che non può non apparire alla fine riduttiva la sola specificazione nel settore degli stupefacenti (in ordine al quale, per vero, non mancano indizi di non trascurabile consistenza: basti pensare, oltre agli elementi valorizzati dai primi giudici, anche al fatto che nel c.d. processo SPATOLA - nel quale, come si é detto in altre occasioni, sono state raccolte evidenti prove del traffico di stupefacenti fiancheggiato dalla organizzazione mafiosa - allo stesso OLIVERI era stato dato carico di avere ricevuto denaro da quell'Onofrio CATALANO che altri non era che uno dei personaggi di spicco dell'organizzazione detta di "pizza connection"). E tanto, poi, che si finirebbe con l'escludere, come impostazione di fondo, l'esistenza di altre e consistenti fonti di profitto, delle quali il processo ha con certezza dimostrato la comune matrice illecita, in termini cioè di risultati probatori minimi.

Se, dunque, l'OLIVERI era quel personaggio importante, e cioè destinatario di adeguata protezione mafiosa (al punto



di essere accolto tra i soci di illustre spessore esponentiale e di apparire meritevole di una scorta armata da parte dei più "valorosi" uomini della cosca), tanto ancora non postula che egli fosse organicamente inserito (anche) nell'organizzazione mafiosa.

Ed una conferma rilevante, a fronte di questo quadro probatorio in definitiva ambivalente, è venuta proprio da MARINO MANNOIA, il quale, essendo bene al corrente degli attuali organigrammi del sodalizio, ha escluso che l'imputato vi fosse affiliato (ud. 5 gennaio 1990).

L'ipotesi accusatoria va, dunque, ridotta alla sola fattispecie della ricettazione; non ravvisandosi neppure il denunciato ostacolo di precedente giudicato (data la maggiore ampiezza della presente contestazione rispetto allo specifico episodio venuto in evidenza nel ricordato processo SPATOLA), nè comunque una ragione che legittimi il vincolo della continuazione (ancora una volta, a cagione della limitata portata della precedente accusa rispetto all'organico e stabile inserimento, qui registrato, nel sistema di riciclaggio delle attività provenienti dalle imprese della cosca di Corso del Mille: e, come si è detto altre volte, l'unicità del disegno criminoso non può snaturarsi nella individuazione di un generico programma di vita, orientato verso forme parassitarie di ricavo da fonti illecite di mezzi di sostentamento e di crescita economica).

La pena, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va ritenuta adeguata nella misura di anni tre di reclusione e lire 1.500.000 di multa.

Le misure di sicurezza non sono giustificate dal
titolo di reato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by several smaller loops and a long vertical line extending downwards.A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by several smaller loops and a long vertical line extending downwards.

962795

10.269. PACE Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello (onde la conseguente inammissibilità) e, al dibattimento, ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la decisione dei primi giudici non può essere confermata.

Il PACE era stato infatti raggiunto dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale lo aveva designato come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, anche se lo aveva in un primo tempo individuato come "Giovanni" DI PACE; ribadendo che era genero di Giuseppe LA ROSA, al quale era affidata la guardiana dei giardini ubicati tra Ciaculli e Gibilrossa e che gli era stato presentato presso il GRECO

(ff. 456625, 456689).


E quei giudici (che pure in altre occasioni avevano disatteso le sole rivelazioni di CONTORNO, quand'anche specifiche e dettagliate) avevano dunque osservato che, poichè il "pentito" non appariva mosso da alcuna animosità (perchè non aveva accusato il PACE anche di traffico di stupefacenti), egli andava creduto.

Ma, prescindendo da ogni altro, pur intuitivo, rilievo, non vi è chi non veda come nella stessa dichiarazione di CONTORNO, suppostane la massima veridicità, non siano ravvisabili gli elementi dai quali desumere il sicuro inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso.

Costui aveva infatti riferito che il PACE era genero del LA ROSA che si occupava della "guardiania", e che lo aveva avuto presentato presso il GRECO.

E se a questo si aggiunge che il MARINO MANNOIA, escusso nel dibattimento di appello (ud. 5 gennaio 1990), neppure ha ricordato di avere mai conosciuto l'imputato, si ricava un quadro probatorio ulteriormente reso perplesso dalla incertezza del vero ruolo rivestito dall'imputato stesso nel contesto in cui CONTORNO lo aveva notato.

Si impone, dunque, l'assoluzione.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more legible.

10.270. PACE Stefano e PACE Vincenzo Rosolino. - Gli imputati sono stati entrambi giudicati responsabili del reato di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannati alla pena di anni sei di reclusione per ciascuno, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati assolti per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Hanno proposto entrambi appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale non ha corredato da motivi la propria dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità) e, al dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza.

Le difese hanno insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni impugate non possono essere confermate.

I primi giudici avevano infatti giudicato gli imputati responsabili del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, sulla base delle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito di non sapere nulla di specifico, ma di esser certo che fossero dello stesso livello degli ZANCA, tanto che al matrimonio di Stefano PACE avevano partecipato "i megghiu cristiani" (f.221020). Il bar di Stefano PACE era

inoltre un luogo noto nell'ambiente della cosca (ff.402841, 402856 segg., 402861, 402881).

Si era pure osservato come il loro inserimento nella organizzazione mafiosa fosse motivato anche dai vincoli familiari (Stefano è coniugato con Maria BUFFA, sorella di Vincenzo BUFFA, e le di lei sorelle risultano rispettivamente coniugate con Carmelo ZANCA, Ignazio PULLARA' e Francesco Paolo MARCIANO'); nonchè attestato dalle indagini bancarie, specie sul conto di Stefano PACE, che aveva intrattenuto rapporti cartolari con Antonino LA ROSA, Nicolò GRECO, Domenico FEDERICO ed altri (ma tutti, per vero, di importo modesto).

Era stato in realtà Salvatore CONTORNO che aveva offerto indicazioni più specifiche attestando l'appartenenza dei fratelli PACE a "cosa nostra" nell'ambito della "famiglia" di Ciaculli (ff.456531, 456563, 456586, 456679).

Se non che in questi dati, che in verità avrebbero potuto prospettarsi dotati di una loro esauriente univocità, nell'ulteriore sviluppo del processo, si è inserito un argomento di perplessità, essendo intervenute le dichiarazioni di MARINO MANNOIA il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha escluso che entrambi i fratelli fossero affiliati al sodalizio mafioso. Laddove tale affermazione non può liquidarsi, come nella prospettiva del procuratore generale, alla stregua di una mera erronea informazione da parte del collaboratore, il quale ha mostrato, e con convinzione affermato, di conoscere bene entrambi i fratelli, ribadendo la certezza predetta ("lo escludo al



cento per cento; sono lavoratori").

E se pure questa corte ha ben professato l'avvertenza di una prudente e complessiva valutazione di tutte le fonti di prova, non può tuttavia, in questo caso, nascondersi come un simile atteggiamento del "pentito" (del quale non si riesce a cogliere una possibile spiegazione di compiacenza) introduca una innegabile suggestione indiziaria (che quanto meno pone la dichiarazione di CONTORNO negli stessi termini di possibile alterazione per cause magari di involontaria disinformazione).

E, quale che sia l'incidenza di questo dubbio, certo è che esso impone la soluzione più favorevole agli imputati.

Le assoluzioni dai capi 13 e 22 vanno automaticamente adeguate al nuovo regime legale (dandosi atto che le pronunzie erano basate solo sui modesti risultati degli accertamenti bancari).

10.271. PACE Vincenzo Rosolino. - La posizione di questo imputato é stata trattata nella par.10.270.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, followed by several smaller loops and a long vertical stroke extending downwards.A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few vertical and slightly curved strokes.

962801

10.272. PALAZZOLO Paolo e PALAZZOLO Saverio. - Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di ricettazione, così modificata l'imputazione di cui al capo 10, e condannati alle pene di legge.

Hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Al dibattimento il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza.

Tuttavia, a giudizio di questa corte, tali richieste non possono essere accolte.

Infatti gli imputati erano rimasti sostanzialmente coinvolti dal solo argomento indiziario di essere entrambi fratelli di quella Saveria Benedetta PALAZZOLO che risultava essere la convivente di Bernardo PROVENZANO. Ed il sospetto aveva trovato consistenza nel fatto che essi avevano eseguito acquisti immobiliari (per vero, di modesto valore) e comunque erano figurati in alcune operazioni finanziarie (la Saveria Benedetta PALAZZOLO aveva trasferito un terreno con fabbricato in costruzione ad una società, la "S.I.M.A.I.Z." s.p.a., che a sua volta aveva ceduto in locazione a Paolo PALAZZOLO due appezzamenti di terreno in Terrasini).

Ma non vi è chi non veda come, in assenza di qualsiasi ulteriore approfondimento, nè vincoli di parentela nè modeste presenze in affari possano testimoniare il riciclaggio di denaro proveniente da delitto (tanto più che

dagli atti risulta che i due imputati erano e sono rimasti
due modestissimi agricoltori).

Si impone dunque l'assoluzione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a large initial letter.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name with a large initial letter.

962803

10.273. PALAZZOLO Saverio. - La posizione di questo imputato é stata esaminata nel par.10.272.


10.274. PALMOS Potios. - L'imputato é stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 17 e 40 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

Oltre all'imputato, ha proposto appello il procuratore generale dolendosi della esiguità della pena inflitta nonché dell'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo ed il reato-fine.

Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato, perchè fuori termine (il 29 aprile 1988, dopo che l'estratto di notifica all'imputato contumace era stato notificato il 24 febbraio 1988, come da certificazione di cancelleria). Per vero, era stata pure presentata (il 17 dicembre 1987) una dichiarazione di impugnazione da parte di un legale (avv. CLEMENTI) che tuttavia non era mai stato nominato difensore dell'imputato (neppure d'ufficio, all'udienza tenuta all'esito del dibattimento di primo grado).

Va, poi, disattesa la censura del procuratore generale circa l'entità della pena, che invece corrisponde ai criteri che sono stati generalmente applicati in questo processo.

Infine, la questione della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reato-scopo é stata

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'J. M.', and the second is a stylized signature, possibly 'M.'.

esaminata nel par.4.6, al quale si rinvia.

10.275. PATRICOLA Stefano. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 13, 22 e 47 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha chiesto l'assoluzione per tutte le imputazioni, sul rilievo della totale insufficienza del quadro probatorio.

Ha proposto appello il procuratore della Repubblica deducendo che secondo le dichiarazioni di Stefano CALZETTA, il PATRICOLA si dedicava al traffico di stupefacenti assieme ad altri soggetti di comprovato inserimento nel settore e che una indiretta conferma era pure provenuta da Vincenzo SINAGRA.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la propria dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha concluso formulando istanze coerenti alla posizioni dell'accusa; la difesa ha insistito nei motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici non possono essere

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'V. Sinagra'. The second signature is a shorter, more compact cursive mark, possibly 'M. Calzetta'.

condivise.

La figura di questo imputato era stata infatti messa a fuoco, ai margini delle vicende della guerra di mafia, per il fatto che il padre (Francesco PATRICOLA: par.8.8) era stato ucciso, pare a cagione della posizione da lui assunta negli assetti della guerra di mafia. Era in particolare emerso, come si è pure accennato nella sede richiamata, che il giovane PATRICOLA era "vicino" a quel Giuseppe ROMANO, detto "l'americano", che nella evoluzione della faida avrebbe poi assunto con certezza un ruolo decisivo, tanto da essere stato mandato, dall'America dove si trovava, in Sicilia per un incarico di altissimo rischio come l'attentato a Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda" (par.6.23) ma che sarebbe costato invece la vita, oltre che a lui (perfino raggiunto degli assassini in America), anche ai parenti di BUSCETTA e di "Giovannello" GRECO, colpiti da vendette trasversali.


La vicinanza del PATRICOLA al ROMANO era stata dunque confermata da CALZETTA e da SINAGRA, i quali avevano entrambi evidenziato come vi fosse un possibile collegamento al fatto che le cosche vincenti lo "cercavano", in tempi di guerra, e come soggetto schierato dalla parte avversa.

In particolare, infatti, il CALZETTA lo aveva indicato come legato a Giovanni MATRANGA nel traffico della cocaina (e del quale i primi giudici avevano riportato le testuali dichiarazioni: "... frequentando assiduamente i Bagni Virzi e conversando con le persone che abitualmente vi si riuniscono, poichè godo della fiducia di tutti, ho appreso

... che Totò VIRZI' e Giovanni MATRANGA, quest'ultimo nativo di Piana degli Albanesi, da circa quattro anni trafficano in stupefacenti e cioè eroina e cocaina. Quella che io ho visto con i miei occhi è cocaina ma so che il MATRANGA commerciava prima con Stefano PATRICOLA in eroina. Per inciso devo dire che il padre di Stefano PATRICOLA venne ucciso perchè gli avversari del BONTATE volevano rintracciare Stefano PATRICOLA e il di lui padre si rifiutò di indicare dove Stefano si trovasse...": f.402835); e tale indicazione era stata completata dal fatto che anche "l'americano" (ossia il Giuseppe ROMANO) era associato al MATRANGA e al PATRICOLA nel traffico di stupefacenti e che comunque tutti si erano allontanati da Palermo perchè legati al clan BONTATE) f.402863).

A sua volta, il SINAGRA (come si è ricordato nelle sedi richiamate) aveva riferito che Francesco PATRICOLA era stato responsabile di non aver voluto indicare a Filippo MARCHESE il luogo dove si nascondeva il figlio Stefano, che era appunto colpevole di frequentare "l'americano" (ff.011774 -011867 segg.).

Ora, che l'imputato avesse avuto un qualsiasi collegamento con il gruppo dei "perdenti" non par dubbio a questa corte, che pure ha giudicato non univocamente definito il quadro probatorio relativo all'omicidio di Francesco PATRICOLA. Perchè non può dubitarsi (né nella sede richiamata si è disatteso il dato della sua possibile portata storica) che il giovane fosse una piccola pedina che gravitava attorno al clan che, nella guerra di mafia, si

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'Romy'. The second signature is a simpler, more blocky cursive mark, possibly 'M'.

962809

sarebbe schierato dalla parte degli originari alleati di Stefano BONTATE. E che abbia potuto costituire un possibile anello di congiunzione (per esempio alla stregua di Antonino RUGNETTA , il cui omicidio è peraltro coevo a quello del padre del PATRICOLA: par.6.17) tra le cosche "vincenti", in spasmodica ricerca degli avversari da "punire", e questi ultimi, non è difficile da ipotizzare.


Ma, anche definendo un simile contesto generale, non può tuttavia affermarsi che, per questo stesso fatto, egli avrebbe dovuto necessariamente essere inserito nelle cosche medesime; perchè, se lo stesso avesse costituito un tramite per giungere, per esempio al ROMANO o i suoi alleati, ciò si sarebbe potuto verificare anche se il PATRICOLA non fosse stato affiliato a "cosa nostra", a condizione che avesse avuto un qualsiasi rapporto che lo legasse al (ROMANO o a qualunque altro) "ricercato" (a ben vedere, come per esempio il RUGNETTA, che non era un affiliato a sodalizio).

E se, come nella specie, del PATRICOLA si ha una definizione processuale, quanto alla sua fisionomia personale, nel fatto che appunto era facente capo, come detto dai "pentiti" sopra ricordati, al quel gruppetto minoritario operante in Corso dei Mille nel settore degli stupefacenti ma in collegamento con altri canali organizzativi, non vi è dubbio che avrebbe potuto ugualmente assolvere a quello scopo; rendendosi con questo non più prespicua la tesi che, solo in quanto affiliato, potesse essere cercato dalle cosche avverse (si ricordi, per i notevoli spunti di riflessione scaturenti dall'analogia dei

dati indiziari, la posizione di RUGNETTA, che non era un affiliato ma era tuttavia inserito nel gruppetto degli stupefacenti dei CONTORNO-SORBI e alleati).

Tali valutazioni, se sminuiscono la portata probatoria degli elementi acquisiti quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso (laddove l'accusa è stata pure decisamente svalutata anche da MARINO MANNOIA che, all'udienza del 5 gennaio 1990, ha escluso che il PATRICOLA fosse un "uomo d'onore", mentre lo era appunto il padre, per questo a sua volta "punito" dalla cosca capeggiata da Filippo MARCHESE), restituiscono tuttavia consistenza all'accusa di inserimento dell'imputato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, in ordine alla quale imputazione (capo 13) le rivelazioni dei due "pentiti" appaiono decisamente concordanti e peraltro a loro volta suffragate dal corrispondente coinvolgimento anche dei soggetti che, secondo le fonti, erano coloro con i quali il PATRICOLA si accompagnava (mentre non vi è argomento di prova, neppure orale, per affermare che, nell'ambito del sodalizio, lo stesso si fosse effettivamente dedicato a specifiche attività di traffico, pure a fronte del consistente dato logico dell'inserimento presupposto).

Quanto alla determinazione della pena, in relazione alla personalità dell'imputato (non meritevole di alcuna attenuazione), si ritiene dunque equa la pena di anni 5 di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. a. 3 e L.20 milioni + aggravanti contestate), cui conseguono le statuizioni accessorie e, per la evidente pericolosità

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'Rugnetta' or similar. The second is a smaller, more fluid signature that appears to be 'M' or 'Mannoia'.

sociale del PATRICOLA (operante ai margini della efficiente organizzazione criminosa dedita anche a traffici illeciti), va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Per le altre imputazioni va invece pronunciata assoluzione.

10.276. PEDONE Michelangelo. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione e lire trenta milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 22 (traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo la completa assoluzione da tutte le imputazioni, dato che le scarse rivelazioni dei "pentiti" erano oltre tutto equivoche e non pertinenti.

Il procuratore della Repubblica, proponendo a sua volta appello per i capi 1, 10 e 22, ha dedotto che dalle stesse risultanze esaminate dai primi giudici emergeva la prova dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso ed inoltre della sua responsabilità per traffico di stupefacenti.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha impugnato il capo della sentenza riguardo all'erronea esclusione dell'aggravante di cui al comma V dell'art.75 legge stupefacenti.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze del

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

pubblico ministero sono fondate.

A carico del PEDONE la corte di primo grado aveva infatti rilevato come emergessero evidenti elementi di responsabilità in dipendenza dell'episodio (del quale si è detto altre volte, ai margini dei traffici del gruppo mafioso di Rosario RICCOBONO in collegamento con il clan catanese di SANTAPAOLA) avvenuto nel febbraio 1982 allorquando, nel corso di un servizio di polizia, erano stati fermati e identificati, perchè intenti a confabulare fra loro con atteggiamento sospetto, Gaspare MUTOLO, Domenico CONDORELLI, Giovanni CUSIMANO ed appunto il PEDONE; si era poi accertato che in casa del CONDORELLI si trovava Carlo DE CARO, nipote del MUTOLO (il quale era in stato di semilibertà) e nel corso della perquisizione dell'autovettura, i cani addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti, avevano dato segni di evidente irrequietezza annusando il portabagagli (f.131088).

Come si è detto nelle altre occasioni in cui l'episodio è stato descritto (e in particolare nelle posizioni dei precedenti coimputati), il fatto è stato ritenuto significativo, nel contesto degli accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal MUTOLO in correttezza col gruppo catanese di SANTAPAOLA, non soltanto per il riscontro offerto dalle (parziali) confessioni del DE CARO, circa l'esistenza di una vasta organizzazione criminale (si richiamano, nelle sedi citate, le risultanze relative anche alle deposizioni acquisite da parte dei corrieri internazionali quali, tra

gli altri, Francesco GASPARINI, Michele ABBENANTE, di cui alle rispettive posizioni, e Fioravante PALESTINI), ma anche perchè, appunto, ulteriore e decisiva conferma è stata offerta in questo processo da CALDERONE (ivi), il quale ha rivelato che in realtà il gruppo era riuscito utilmente ad occultare la droga prima della perquisizione (e si richiamano pure, specie sul punto dell'associazione mafiosa, le considerazioni svolte ai margini dell'omicidio di Alfio FERLITO, par.7.3, quando si è rilevato come quei gruppi alleati nella droga avessero svolto un ruolo decisivo nella organizzazione del delitto, peraltro maturato in un sicuro contesto di traffici di stupefacenti).

A carico del PEDONE si era poi evidenziato un altro singolare episodio (di contenuto oscuro e per vero non chiarito pur negli sbocchi giudiziari connessi), quando, il 21 novembre 1982, costui era stato sorpreso assieme a Salvatore GRAZIANO presso i magazzini "MAR", che nelle prospettazioni formali, anche in relazione alle dichiarazioni rese dagli interessati, avrebbe dovuto essere nient'altro che un furto, ma che in realtà (ai giudici di primo grado) era apparso quale elemento sintomatico di un più vasto programma estorsivo (e che certamente, per quanto è possibile qui osservare, esulando il fatto dalla cognizione devoluta, implicava comunque qualcosa di più e di più specifico contenuto criminoso).

Ad ogni modo, era stato anche Tommaso BUSCETTA che aveva indicato l'imputato quale componente della "famiglia" mafiosa di S. Lorenzo, con la precisazione che, addirittura,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, stylized name, and the second is a more abstract, scribbled mark.

962815

il suo ruolo non sarebbe stato neppure secondario, se è vero che per un certo periodo egli aveva assunto la qualità di "reggente" (succedendo allo scomparso Filippo GIACALONE: ff.450008-450196).

Alla stregua di queste risultanze non può che condividersi la doglianza del pubblico ministero, quando deduce la portata affatto riduttiva delle conseguenze che i primi giudici ne hanno tratto. Sia sotto il profilo della concorrente integrazione del reato di traffico di stupefacenti, dimostrato infatti dalle stesse considerazioni (ai margini del medesimo episodio) che avevano portato all'individuato inserimento del PEDONE nel sodalizio dedito al traffico medesimo (le quali, come si è detto, hanno trovato un significativo riscontro nelle complessive acquisizioni oltre che, ad abundantiam, in quelle successivamente intervenute nel giudizio di appello) e che, peraltro, escludevano la fondatezza della tesi difensiva che l'imputato si fosse recato a Catania per un non meglio precisato acquisto di camion; sia sotto il profilo della sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, difatti incongruamente escluso da considerazioni tutt'altro che coerenti (coerenti, quanto meno, alle dichiarazioni di BUSCETTA, che precise indicazioni aveva dato, senza che la prima corte avesse in alcun modo dimostrato le ragioni che avrebbero dovuto scongiurare di prestarvi fede).

Vero è invece, e le parallele trattazioni richiamate (che qui, ovviamente, devono intendersi integralmente

riprodotte) ne hanno offerto inequivocabile dimostrazione, che il PEDONE era esattamente inserito in quel gruppo criminale, facente capo a Rosario RICCOBONO, dalla cui crisi (culminata nel noto sterminio della fine del 1982) erano poi emersi i nuovi quadri direttivi.

Nè può avere rilievo l'incertezza che BUSCETTA aveva mostrato (e sulla quale la difesa ha puntualmente speculato, nel tentativo di discreditarne la fonte) quando, nel parlare di Giovanni PILO (infra, par.10.278), egli aveva precisato che costui era fidanzato "con la figlia di PEDONE o di GAMBINO" (f.251776); perchè questo, che non è neppure un lapsus (tale essendo, semmai, il riferimento incidentale di cui al f.450008), meno che mai una errata indicazione, non solo è in sè stesso irrilevante (tanto più che il "pentito", successivamente, si sarebbe corretto), ma non può soprattutto mettere in discussione l'individuazione del chiamato in correità nella persona dell'odierno imputato, il quale risulta esattamente descritto anche nelle residue fonti processuali. Ed il fatto che BUSCETTA abbia poi ricordato la "famiglia" di appartenenza in quella di S. Lorenzo, anzichè in quella di Partanna-Mondello, non può costituire (per le considerazioni svolte in via generale nelle parti III e IV) una decisiva controindicazione.

Per vero, la conferma della fondatezza dell'accusa è stata definitivamente acquisita in questo dibattimento di appello, quando MARINO MANNOIA ha ribadito (ud. 5 gennaio 1990) che il PEDONE era appunto un affiliato alla cosca di Partanna-Mondello; e ciò è in esatta sintonia con le residue

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

risultanze, che vedevano l'imputato operante nel gruppo medesimo (secondo le acquisizioni ricordate).

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis, come configurato nella parte IV, si ritiene congrua la pena di anni sei di reclusione (p.b. a. 4 + 1/3 per aggravante c. 6 + art. 7 L. N. 575/1965).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 60 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 30 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Va, dunque, inflitta la pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire 60 milioni di multa, alla quale conseguono le statuizioni accessorie già disposte in primo grado, compresa la misura di sicurezza imposta dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato e dal titolo di reato.

10.277. PERINA Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 26 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire quaranta milioni di multa oltre statuizioni accessorie. Ha proposto appello chiedendo soltanto una diminuzione di pena e la prevalenza delle attenuanti generiche concesse (come da motivazione e non da dispositivo).

Il procuratore generale, dal canto suo, ha proposto appello dolendosi dell'errata esclusione dell'aggravante di cui al 5° comma dell'art. 75 legge stupefacenti, nonché dell'errata applicazione della continuazione tra reato associativo e reato-scopo; e, al dibattimento, ha concluso per l'applicazione di una pena più severa.

Osserva, ciò premesso, la corte che va rimediata, con l'espressa statuizione, l'omissione nel dispositivo quanto alla concessione delle attenuanti generiche che non soltanto figurano nella motivazione ma che, soprattutto, si ricava che fossero state applicate attraverso la stessa entità della pena inflitta.

E in realtà il PERINA era stato uno di quei "pentiti" che, con le loro rivelazioni, avevano consentito la definizione del quadro probatorio relativo al traffico di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'Dany'. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'Ue'.

stupefacenti, di tal che non poteva dubitarsi della corretta valutazione quanto alla concessione delle attenuanti in questione, giustamente ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

La pena va, comunque, ridefinita in anni quattro e mesi due di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. a. 4 e L. 20 milioni + m. 2 per 81 cpv.).

La misura di sicurezza non è giustificata dalla personalità dell'imputato.

10.278. PILO Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di ricettazione continuata, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali, che invece attestavano la liceità della sua posizione economica e imprenditoriale.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la decisione dei primi giudici è esente da ogni censura.

Nella sentenza impugnata, infatti, la posizione del

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more upright.

962821

PILO era stata delineata, in primo luogo, in base alle rivelazioni di BUSCETTA, il quale lo aveva collocato nella "famiglia" di S. Lorenzo, della quale faceva parte il cognato Giacomo Giuseppe GAMBINO (supra: 10.147).

Il "pentito" aveva in particolare ricordato di avere conosciuto questo imprenditore nel carcere di Palermo e di avere successivamente appreso da altri "uomini d'onore" che anche lui era entrato a far parte della predetta cosca mafiosa (ff.450008-450197 segg.; ud. 4 aprile 1986).


Tali indicazioni avevano peraltro trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese da Salvatore CONTORNO, il quale aveva riferito che il PILO, riconosciuto nella fotografia mostratagli, era un "uomo d'onore" della "famiglia" di S. Lorenzo (ff.456601-456941); ed inoltre nelle rivelazioni di Salvatore ANSELMO (il quale, come si ricorderà, aveva delineato gli organigrammi di un efficiente gruppo dedito al traffico di stupefacenti), che aveva ricordato come lo stesso fosse inserito, assieme a Giuseppe SPINA, Vincenzo ANSELMO e (Giacomo) Giuseppe GAMBINO, nel traffico della droga (ff.459213 segg.-459230-459232-459238-459191-459490 segg.).

I primi giudici avevano poi rilevato, a riprova degli stretti rapporti e legami tra la "famiglia" di appartenenza del PILO e il clan dei "corleonesi", che Leoluca BAGARELLA era stato arrestato nel 1974 nell'appartamento di un edificio costruito e di proprietà di Giovanni PILO, il cui contratto di utenza di energia elettrica era stata stipulato da Giacomo Giuseppe GAMBINO (v. sul punto la citata

posizione personale di costui); ed inoltre che erano stati individuati numerosi assegni, tratti su conti correnti intestati a società facenti capo al PILO, girati o negoziati a favore di soggetti gravitanti nella organizzazione. E il dato (in sè stesso ambiguo, data l'attività imprenditoriale dell'imputato) era stato correttamente rivalutato sul piano accusatorio in dipendenza delle rivelazioni dell'ANSELMO, il quale aveva ricordato che il PILO svolgeva il compiacente ruolo di confondere nel suo cospicuo giro di affari gli assegni dati al (cognato) GAMBINO per le transazioni concernenti gli stupefacenti (ff.459214 segg., cit.); di tal che quei giudici avevano correttamente (e comunque insindacabilmente, sotto il profilo della mutata qualificazione giuridica del fatto, non oggetto di impugnazione) concluso che la condotta dovesse qualificarsi come attività di intermediazione ricettatoria.

E la corte di primo grado non aveva neppure mancato di giudicare irrilevante la tesi difensiva secondo cui l'ANSELMO avrebbe agito (da "pentito") per il risentimento dipendente dal mancato affitto di un appartamento da parte del PILO (e si veda il fascicolo di parte, dove è evidente che il fatto sia del tutto trascurabile, non emergendo nulla che potesse far scatenare l'assurda vendetta; tanto più che le dichiarazioni di ANSELMO avevano trovato riscontro nel contesto degli altri elementi di prova acquisiti ai margini dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti).

A fronte di queste risultanze, le difese (oltre che protestare per la complessiva inutilizzabilità delle



rivelazioni dei "pentiti", nei termini di cui alla parte III, e ribadire le tesi prospettate in primo grado, sopra sintetizzate e chiaramente inconsistenti) hanno appuntato le residue risorse nel fatto che, nelle more (con decreto della corte di appello di Palermo in data 15 settembre 1987-27 luglio 1989), il PILO é stato scagionato nella sede di prevenzione.

Se non che dal tenore del provvedimento (acquisito in copia) non solo non si evince alcuna obiettiva controindicazione (né, ovviamente, anche sul piano giuridico, preclusione) in ordine all'oggetto del presente giudizio ma, a ben vedere, ad attenta lettura della motivazione, finisce con il trasparire un contesto perfino più connotato in termini negativi.

Quella decisione risulta infatti sostanzialmente basata sull'esito di una consulenza contabile, che si era riproposta il fine di accertare se e come si potessero ricavare dati indiziari da momenti genetici dell'attività imprenditoriale dell'imputato, sul rilievo (peraltro corretto) che una regolare utilizzazione dei normali meccanismi finanziari potesse attestare l'assenza di contaminazioni illecite.

E quei periti, secondo quanto é riferito nella motivazione del provvedimento in questione, avevano difatti ipotizzato (ma, come si vedrà, solo ipotizzato e non dimostrato) che l'originaria attività di impresa, risalente ai primi degli anni sessanta, fosse stata utilmente influenzata dalla favorevole congiuntura economico-

imprenditoriale che notoriamente aveva consentito a molti operatori una crescita esclusivamente, o comunque prevalentemente, basata sul finanziamento creditizio, a sua volta sostenuto dai naturali cicli di reinvestimento produttivo.

Ma le pur esaurienti, e diffuse, argomentazioni tradiscono, a giudizio di questa corte, la sola (e per quanto qui interessa, ai fini del coordinamento delle rispettive valutazioni processuali, decisiva) utilizzazione di dati non storici ma logico-presuntivi; mentre i fatti (analiticamente descritti) suggeriscono la possibilità di ben altra lettura critica, se è vero che, per esempio (come esaminato a pag.41 e seguenti del decreto in questione), la prima (e dunque significativa, ai fini in discussione) attività di impresa del PILO era consistita in una costruzione realizzata su un terreno del quale solo dopo sarebbe stata formalmente acquisita la proprietà. E se è pure (ma solo) ipotizzabile che un imprenditore possa far ricircolare i primi risultati di incremento patrimoniale (nella specie, gli acconti pagati dai promissari delle costruende unità immobiliari), ovvero, o contestualmente, integrare le risorse con il ricorso al credito, vi è tuttavia da chiedersi come tutto ciò avrebbe potuto verificarsi, in assenza di altre e non palesate forme di finanziamento, a fronte di una obiettiva impossibilità di normale apertura di credito (stante, appunto, che neppure era stata acquisita la proprietà del suolo, che notoriamente giustifica l'erogazione del finanziamento bancario).



Ma, in realtà, a parte ogni questione sulla credibilità dei "pentiti", non può disconoscersi concorrente valore indiziario, e di segno decisamente univoco, perfino nelle modeste indicazioni di ANSELMO, al quale, nel suo modesto spessore di trafficante di caratura parassitaria, risultava tuttavia che il PILO era colui che faceva transitare nel cospicuo giro di affari delle imprese di costruzione i proventi delle illecite transazioni di droga facenti capo (anche) al cognato GAMBINO.

E non possono restare senza ulteriore e decisivo rilievo le acquisizioni processuali sopravvenute in questo dibattimento di appello quando, a fronte di qualche incertezza mnemonica del MARINO MANNOIA ("... io non so dire bugie, quasi certamente è un "uomo d'onore", ma non me lo ricordo in questo momento...": ud. 5 gennaio 1990), Antonino CALDERONE è stato preciso e perentorio nel ribadire l'affiliazione del PILO (da lui riconosciuto in fotografia: pag.674 dich. istr.) al sodalizio mafioso ("PILO è il nome di un costruttore palermitano, cognato di Giuseppe Giacomo GAMBINO, "uomo d'onore" della "famiglia" di San Lorenzo; credo che abbia sposato una sorella di Giacomo Giuseppe GAMBINO. Conosco personalmente il PILO che credo si chiami Giovanni; dovrebbe avere circa 55 anni; è magro, di statura media e mi è stato presentato come "uomo d'onore" dal cognato GAMBINO, a Palermo, intorno al 1974": pag.513 dich. istr., confermate in dibattimento dinanzi a questa corte).

La questione attinente alla correlazione tra l'accusa contesta (associazione finalizzata al traffico di

stupefacenti e traffico di stupefacenti) e la condanna (per ricettazione) è stata esaminata nei parr.4.11 e 5.8; e quella (oggetto di doglianza del procuratore generale) della continuazione tra reato associativo e reato-scopo, nei parr.4.6 e 5.6.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized on the left, and one smaller and more cursive on the right.

del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Alla pena come sopra determinata va applicato poi l'aumento per continuazione in relazione al reato di ricettazione e quindi la pena stessa va complessivamente stabilita in anni sette di reclusione e lire 3 milioni di multa.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.279. PIPITONE Angelo Antonino. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la infermità di mente e, nel merito, la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le valutazioni dei primi giudici, circa la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, vanno condivise.

The image shows two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more legible.

Ed invero la figura del PIPITONE era stata evidenziata nella sede di prevenzione, dove, a seguito di rapporto della polizia (che metteva in luce le sue relazioni con persone come Gaspare MUTOLO, Michele MICALIZZI, Salvatore MICALIZZI, Salvatore DAVI', cioè con gli affiliati alla "famiglia" facente capo a Rosario RICCOBONO), gli era stata applicata la misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

A parte poi una (secondaria) condanna per favoreggiamento personale, il PIPITONE era stato inserito nel noto rapporto del 13 luglio 1982, in quanto appunto ritenuto affiliato al sodalizio mafioso.

Si era in particolare messo in luce come, parallelamente alla sua ascesa nell'ambito della cosca, il PIPITONE era cresciuto anche sul piano economico-finanziario in quanto, da semplice mandriano di bovini ed ovini, nel breve volgere di qualche anno aveva acquisito cointeressenze in alcune imprese, anche intestate alla moglie Francesca PELLERITO, e dunque dimostrando disponibilità finanziarie certamente ingiustificate.

D'altra parte, che le fonti di guadagno dell'imputato fossero derivanti dal traffico di stupefacenti, era stato confermato anche da Tommaso BUSCETTA, secondo il quale l'imputato si era appunto attivamente e proficuamente inserito in esso, oltre a ricoprire un ruolo di spicco nell'organizzazione mafiosa.

I primi giudici avevano pure disatteso la tesi difensiva (qui ripetuta) della presunta infermità di mente, osservando che era stato con certezza chiarito che il

PIPITONE aveva solo simulato la pazzia. Tanto era scaturito attraverso gli accertamenti tecnici disposti da quella corte (uno eseguito dal prof. Francesco TRAINA; l'altro, da un collegio qualificato di medici militari) che ne avevano confermato in pieno le conclusioni.

Infine, si era rilevato come dal rapporto della polizia del 30 luglio 1984 si evidenziassero gravi elementi a carico dello stesso PIPITONE (ff.162698 segg.), specie grazie alla intercettazione di una telefonata tra un certo SCALICI ed il PIPITONE, in cui il primo si era lasciato sfuggire il vocabolo "roba" esortando l'altro a cercarla adagio e a stare attento perchè erano "mattoni che si [potevano] rompere o spizzicare"; ovvero in un'altra telefonata, nel corso della quale l'imputato aveva chiesto allo SCALICI a chi dovesse "consegnare il campione".

A fonte di questi dati, così riassunti, le difese si sono in primo luogo nuovamente attestate sulla questione dell'infermità di mente; rectius sull'istanza di nuovi accertamenti peritali, invece del tutto non necessari, come è dimostrato dallo stesso tenore delle doglianze difensive, che nessuno specifico rilievo hanno mosso alle perizie sopra ricordate (più propriamente, quanto al contenuto degli argomenti tecnici apportati a sostegno delle conclusioni) e che invece (a parte le solite denunce di inaffidabilità delle rivelazioni di BUSCETTA, che aveva parlato di un imputato PIPITONE, il quale si fingeva pazzo, di tal che i giudici avrebbero finito per credergli acriticamente anche in questo) si sono limitate ad osservare che l'imputato



aveva ottenuto ricoveri per osservazioni in base a preliminari e sommarie valutazioni degli istituti carcerari (che ovviamente non implicano alcun dato sicuramente indicativo, tra malattia reale e simulazione).

Ma le più rilevanti contestazioni attengono alla generale questione della utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", alla stregua di chiamata in correità o comunque di fonte di prova indiziaria da confrontare con gli altri elementi; in termini cioè che non si discostano dalle linee che hanno indotto la corte alle precisazioni preliminari di cui alla parte III (qui dunque integralmente richiamate) e che, nella specie, apporterebbero specifica dimostrazione della individuale inattendibilità della fonte, a sua volta insuscettibile di fornire riscontro ad altra, analoga, fonte ugualmente inaffidabile.

Se non che le censure difensive sulle rivelazioni dei "pentiti" (trascurando le insinuazioni circa la connivenza tra costoro e gli inquirenti, sulle quali - come si è detto - non merita immorare) si sono sostanzialmente ridotte, qui, alla questione della esatta individuazione della persona del chiamato in correità; e non tanto perchè il PIPITONE è stato indicato ora appartenente alla "famiglia" di Carini ora a quella di Villagrazia di Carini (laddove non è dato comprendere, al di là dell'enfasi dialettica delle difese, il reale grado di incidenza di una sfumatura che non è soltanto tale dal punto di vista terminologico, ma anche geografico, vista la contiguità delle località legate da un collegamento territoriale senza soluzione di continuità),

quanto per le reiterate, ed amplificate, divergenze riguardanti il nome dell'imputato, indicato come "Nino" invece che Angelo (e in concomitanza con la confusione di BUSCETTA che come "Angelo" avrebbe designato un fratello di "Nino"). E la confusione dipendente dal nome ha pure innestato un'altra vivace quanto ingiustificata polemica difensiva ai margini della separata vicenda giudiziaria che, giusta allegazione, avrebbe visto il PIPITONE assolto perchè il "Nino" di cui alle conversazioni telefoniche intercettate sarebbe stato altra persona (onde la protesta circa una pretesa disattenzione di giudizio spinta fino alla ignorata rilevanza di una simile circostanza).

Se non che, lungi dall'incedere in ingiustificati eccessi, le proposizioni difensive avrebbero potuto avvedersi che la sentenza di primo grado (la cui corposità doveva indurre ad una più attenta considerazione in relazione alla corrispondente mole del processo ed al non minore impegno che ha dovuto affrontare anche questa corte, a sua volta destinataria di una specifica messa in mora sulla puntuale trattazione delle questioni difensive) non aveva voluto certamente esprimere un decisivo giudizio basato su accertamenti esulanti dalla cognizione, meno che mai ignorando perfino l'opposto risultato giudiziario; ma piuttosto, come era peraltro doveroso nel contesto di una imputazione associativa (in cui, come si è detto e come è a tutti noto, sarebbe vano ricercare specifiche condotte afferenti a fatti delittuosi), si era delineato un necessario excursus della figura e della personalità




dell'imputato, contrassegnata pure da quelle vicende che nella prospettiva del giudice di una separata cognizione hanno il valore che possono assumere tutti i particolari di vita di un imputato.

Di tal che, non avendo nessun giudice la pretesa di invadere le cognizioni separate o di disattendere i giudicati, nulla può tuttavia impedire una complessiva valutazione delle fonti di prova sul fatto che, al di là delle speculazioni difensive, il nome con il quale l'imputato era comunemente noto era proprio "Nino"; perchè così lo conosce BUSCETTA (che magari si lascia psicologicamente condizionare dal clima processuale per introdurre un "Angelo", di parallela reminiscenza mnemonica, ma che non è certamente il frutto - secondo invece le gratuite insinuazioni - di una preordinata mistificazione, che sarebbe stata, altrimenti, documentata o basata su dati anagrafici ben noti ad inquirenti infedeli che li avessero voluti "suggerire"). Perchè come "Nino" lo conoscono pure tutti gli altri (trascurando CONTORNO, e non perchè la sua dichiarazione sarebbe oggetto di analoga "manipolazione" processuale, ma solo perchè alla fine nient'altro costui ha detto se non di avere sentito parlare, e basta, dei fratelli PIPITONE come "uomini d'onore"); fino ai nuovi "pentiti" di mafia che sono stati sentiti in questo grado di appello (anch'essi, ovviamente, destinatari di vivaci allegazioni a sospetto), come CALDERONE (pag.24 segg. dich. istr.), e soprattutto MARINO MANNOIA. Costui ha in particolare parlato (pag.69, 94, 245 dich. istr., ud. 5 gennaio 1990) di questo

PIPITONE, "inteso Nino", divenuto "reggente" di Carini (si noti come il "pentito" usi indifferentemente il nome di Carini o Villagrazia di Carini), indicandolo come anche coinvolto, con un fratello, nel traffico dell'eroina, tanto che lo stesso MARINO MANNOIA aveva personalmente consegnato l'eroina - per circa 10 chilogrammi - da lui stesso "lavorata"; laddove, oltre alle solite, ma di sterile contenuto, questioni di terminologia geografica, viene perfino addotto che la mancata (esatta) individuazione del fratello in questione (tra quelli di cui ai paragrafi seguenti) dovrebbe comportare la totale inutilizzabilità di tutta la fonte (argomento di evidentissima infondatezza negli stessi termini della prospettazione, in relazione alle regole di formazione del convincimento in base alle prove raccolte nel processo).

E la decisione impugnata è stata allora censurata per non avere tenuto conto (nella parte di sospetta indicazione degli incrementi patrimoniali dell'imputato, originariamente dedito alla cura di mandria di animali e divenuto in breve tempo imprenditore e dotato di notevoli capacità economiche) degli alti redditi ricavati dalla moglie del PIPITONE; in termini, dei quali non è dato cogliere la effettiva consistenza, posto che non si comprende se tali redditi - nella prospettazione difensiva - dovrebbero essere quegli stessi oggetto del sospetto e cioè, in definitiva, quelli infatti ricavati, alla stregua di utili o di fruttificazioni, dai medesimi investimenti finanziari o immobiliari, dei quali invece i giudici avevano dedotto



l'inspiegabilità dell'origine. Perché, al di là dei circoli viziosi dialettici, finisce poi con l'essere, da una parte, apodittico che un mandriano (trascurando l'infermità di mente) sia produttore di cospicui redditi, ed inoltre ugualmente insignificante che le quote della società proprietaria di un albergo in zona di villeggiatura siano state alienate per allegata impossibilità dei pagare il corrispettivo (quando non si mette in corretta evidenza che tanto avviene in un periodo, 1982, in cui cominciano le vicende giudiziarie per queste imputazioni del PIPITONE, in quel tempo datosi pure alla latitanza; ma quando, soprattutto, non si considera la evidente contraddizione di una simile affermazione con quella poco prima sviluppata ai margini della dimostrazione dei cospicui redditi familiari).

Riducendo, dunque, l'analisi alla corretta e serena valutazione delle prove, in termini il cui tenore sia appropriato alla sede processuale, scevra da ogni condizionamento suggestivo nella stessa fisionomia della giurisdizione, non si può che prendere atto della evidente convergenza delle prove, viepiù rafforzate dagli apporti di cui alle acquisizioni sopravvenute; ricavandosi dunque la certezza che l'imputato era affiliato al sodalizio mafioso, anzi in posizione di sempre più ascendente esponenzialità, ed ampiamente dedito al traffico di stupefacenti, siccome inserito in una parallela organizzazione allo stesso preordinata.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e'

premessi nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 80 milioni di multa (p.b.



962837

art.74 = a.4 e lire 30 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).


La pena va dunque complessivamente stabilita in anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire 80 milioni di multa; e ad essa conseguono, oltre alla pena accessoria applicata in primo grado, anche le misure di sicurezza da una parte imposte dal titolo di reato e dall'altra resa necessaria dalla notevole pericolosità sociale dell'imputato, quale si desume dalle risultanze del processo sopra esaminate.

10.280. PIPITONE Giovan Battista e PIPITONE Vincenzo.

- Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di ricettazione, così modificati i capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), e condannati alle pene di legge; sono stati inoltre assolti per insufficienza di prove dai capi 13 e 22. Hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione, mentre il procuratore generale non ha corredato da motivi la dichiarazione di appello (onde la relativa pronuncia di inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza. La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questi imputati era stata troppo negativamente influenzata da quella del fratello Angelo Antonino (supra, par.10.279); in particolare, e sostanzialmente soltanto, perchè gli stessi erano interessati, tramite le rispettive consorti, nella gestione di una società, "GE.CO.T.A.", che nell'ottobre del 1981 aveva acquistato un albergo, ed avevano inoltre acquistato un terreno, anch'esso fittiziamente intestato alle mogli, per un corrispettivo cospicuo. Laddove tali notevoli disponibilità finanziarie potevano essere derivanti dalle illecite attività poste in essere dalla "famiglia" di loro appartenenza e, in particolare, dal traffico di sostanze stupefacenti.

E tuttavia di tali argomenti ha fatto giusta

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'Ruy'. The signature on the right is a shorter, more blocky cursive mark, possibly 'U' or 'H'.

contestazione la difesa, quando ha osservato che un'ipotesi accusatoria di questo genere avrebbe dovuto trovare ulteriore e più specifico riscontro in dati (aggiungasi: obiettivi o anche solo logici) che tuttavia questo processo non ha acquisito (come si ricava dalla coerente conclusione del procuratore generale, che altro argomento non ha saputo indicare).

Si impone, dunque, l'assoluzione.

962840

10.281. PIPITONE Vincenzo. - La posizione di questo
imputato é stata esaminata nel par. 10.280.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'V. P.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A smaller, more compact handwritten mark or signature in black ink, possibly initials.

962841

10.282. PRESTIFILIPPO Giovanni (nato nel 1921). -

L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato inoltre assolto per insufficienza di prove da altre imputazioni.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione dolendosi solo delle assoluzioni dai reati di cui ai capi 398 e 399.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta esiguita della pena inflitta, per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni

coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello, rinunciando il procuratore generale ad insistere per i capi 398 e 399.

Osserva, ciò premesso, la corte che le imputazioni di cui ai capi 398 e 399 sono state esaminate nel par.9.28, al quale si rinvia. Invece, quanto alle residue assoluzioni dubitative, le stesse, poichè non vi è appello del pubblico ministero, vanno automaticamente adeguate al nuovo regime processuale (rinviandosi, in particolare, quanto al contenuto delle risultanze relative all'omicidio MAFARA-GRADO - capi 147, 148, 149 - al par.6.16).

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere mafioso e traffico di stupefacenti si osserva quanto segue.

I primi giudici avevano osservato che l'imputato era stato concordemente designato da Tommaso BUSCETTA e da Salvatore CONTORNO quale esponente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, nella quale intorno agli anni sessanta aveva assunto la qualifica di "capo".

In particolare il CONTORNO, nelle sue numerose citazioni riguardanti questo imputato (ff.456532, 456572, 456583 segg., 456587, 456592, 456665, 456668 segg., 456674 segg., 456678, 456681 segg., 456688, 456692 segg., 456698, 456732, 456734 segg.), aveva collocato questo (come gli altri parenti, e specialmente il fratello Salvatore, detto "bruciamontagna" - infra par. 10.287 - ed il cugino suo omonimo - infra paragrafo seguente) in un ruolo esponenziale notevole nella cosca mafiosa. E se pure i riferimenti agli omicidi MAFARA-GRADO, ovvero i fatti



cosiddetti dell'"esodo da Ciaculli" (v. sedi richiamate) non avevano avuto uno sbocco positivo nel senso ipotizzato dall'accusa, la figura di questi soggetti, saldamente inseriti nel contesto ambientale predetto nel corso della "guerra di mafia", ed alla stessa sopravvissuti, ne é rimasta ugualmente connotata da significativi toni indiziari.


In realtà (anche se, a sua volta, apparentemente irrilevante), il dato di maggiore incidenza, o almeno di iniziale impostazione ai fini ricostruttivi, era riferibile al fatto che l'imputato é padre di Mario Giovanni PRESTIFILIPPO, indicato da tutte le fonti come spietato "killer" di "cosa nostra" (ucciso nel corso del dibattimento di primo grado); il che assumeva un significato ben piú caratterizzato del mero dato, occasionale, del rapporto di parentela, perchè stava ad attestare un coinvolgimento familiare di tipo organico nell'organizzazione mafiosa, come vieppiú comprovato dall'uguale inserimento in essa anche dell'altro figlio dell'imputato, Giuseppe Francesco (infra, par.10.285).

Per vero, i primi giudici avevano pure ricordato (ma solo per sottolineare il risalente ruolo di primo piano dell'imputato nell'ambiente mafioso: onde l'inconsistenza delle proteste difensive) che fin dai primi degli anni sessanta, quando cioè il PRESTIFILIPPO era stato posto al rango direttivo della cellula aggregativa, si erano verificati significativi episodi, come un attentato con dinamite contenuta in un'auto abbandonata vicino alla casa

dello stesso imputato (in ordine al quale fatto è superfluo approfondire se si trattasse, come affermato da BUSCETTA, di un attentato proprio diretto contro di lui), ovvero quelli culminati nel famoso processo di Catanzaro (ai margini del quale ogni valutazione sull'esito del giudizio è certamente ultronea); o infine, come quello collegato al primo arresto di Luciano LEGGIO, laddove un certo Francesco Paolo MARINO avrebbe riferito di avere aiutato il LEGGIO per volontà dei GRECO di Ciaculli e di altri associati, ed era poi risultato che il capo dei corleonesi aveva fatto durante la sua latitanza uso dei locali di un immobile di appartenenza del PRESTIFILIPPO; fatti, dunque, che concorrevano a dimostrare l'inserimento ambientale di cui si è detto, e senza alcuna pretesa di riesumare avvenimenti pregressi o di rimettere in discussione esiti di indagini o di giudizi.

Il dato che era comunque emerso, in concorrente portata indiziaria, era stato l'inserimento del PRESTIFILIPPO in un complesso di attività economiche, significative peraltro perchè tutte gestite in collegamento con esponenti mafiosi, e dalle quali lo stesso aveva ricavato un cospicuo patrimonio immobiliare; tanto che CONTORNO aveva potuto dire che si era verificata una specie di "esplosione economica": considerazioni supportate dal "pentito" con il parallelo riferimento al fatto che in quello stesso periodo i PRESTIFILIPPO si erano attivamente dedicati al traffico di stupefacenti.

Come si era detto in altre sedi (e già nelle posizioni di Michele GRECO e dei fratelli MARSALONE: parr. 10.172,

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

10.237, 10.238), il CONTORNO aveva in particolare precisato che Giovanni PRESTIFILIPPO era cointeressato alla gestione della raffineria di eroina tenuta dai GRECO nella loro proprietà di "Favarella" e che gli stessi, ritenendo il posto poco affidabile, avevano trasferito in un edificio di proprietà appunto dei fratelli PRESTIFILIPPO (f.456682); laddove i dubbi sulle indicazioni di questo "pentito" - condivisi da questa corte - attengono alla riferibilità al GRECO di quell'attività, ma finiscono per proiettare un'ombra sulla collegata posizione del PRESTIFILIPPO (v. pure par. 10.287), ancorchè solo sullo specifico episodio di traffico di stupefacenti.

Per altro verso, l'inserimento (anche) dell'imputato in un contesto criminoso finalizzato ad un programma di sfruttamento dei traffici di stupefacenti, era stato dimostrato anche dalle indagini bancarie, le quali avevano consentito di accertare rapporti dell'imputato con Nicolò GRECO (indicato da CONTORNO come persona a lui molto vicina), con Vincenzo BUFFA, con Domenico FEDERICO e con Giovanni OLIVERI; ma il dato più significativo era stato offerto dal rilevato collegamento con l'organizzazione facente capo a Tommaso SPADARO (il PRESTIFILIPPO aveva negoziato due vaglia bancari da dieci milioni ciascuno, che si era accertato che facevano parte di un gruppo di assegni per complessivi 500 milioni di lire, distribuiti fra tutti i finanziatori del traffico medesimo).

A fronte di queste premesse, non può dubitarsi, in primo luogo, della sicura affiliazione dell'imputato al

sodalizio mafioso; laddove le indicazioni, coerenti e convergenti, dei "pentiti" già escussi in primo grado sono state ulteriormente suffragate dalle rivelazioni dei collaboratori intervenuti nel giudizio di appello, dove non solo si è conseguita conferma da parte di CALDERONE (pag. 115 dich. istr.) del livello di inserimento dei giovani figli del PRESTIFILIPPO e del di lui fratello detto "Totò bruciamontagna", ma soprattutto si è appreso da parte di MARINO MANNOIA (a conferma delle dichiarazioni istruttorie acquisite) che l'odierno imputato "anticamente era il rappresentante di Ciaculli" e poi ne era rimasto il "consigliere" (ud. 5 gennaio 1990).

Quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si è già accennato come la corte abbia ritenuto di dovere svalutare la portata delle rivelazioni di CONTORNO (cit.) sulla raffineria che sarebbe stata poi impiantata nel fondo "Favarella" del GRECO (rectius, nelle case coloniche dei GALATI) e poi "trasferita" in un immobile del PRESTIFILIPPO. Ma, per quanto qui interessa aggiungere, la posizione dell'odierno imputato sarebbe correlata, nel tenore stesso della dichiarazione del "pentito", alla comproprietà dell'immobile in questione; di guisa che l'episodio, non corredato da ulteriori e specifici riferimenti, se apre un varco indiziario non indifferente, anche in relazione all'inserimento del PRESTIFILIPPO nell'organizzazione preordinata ai risultati speculativi del traffico medesimo (nei termini di cui subito si dirà), risulta tuttavia sfornito di una sua consistente certezza

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'J. M.' or similar, and the second is a more fluid signature that appears to be 'M.' or similar.

sul punto dell'effettivo apporto operativo da parte dello stesso.


Viceversa, le convergenti indicazioni dei "pentiti" sulla cointeressenza (anche) dell'odierno imputato nella organizzazione predetta, hanno trovato indubbio e fondato supporto nelle residue risultanze indiziarie, come le ricordate vicende economiche del PRESTIFILIPPO, connotate da un arricchimento fuori del comune, e soprattutto, sul piano specifico, le inequivocabili risultanze bancarie, fra le quali spiccano i due assegni da lire dieci milioni rientranti nel giro della (comprovata, come da trattazione svolte in altre sedi) distribuzione di utili da parte del gruppo capeggiato da Tommaso SPADARO (e difatti quegli assegni erano stati tutti destinati a soggetti che avevano avuto cointeressenze speculative nel traffico medesimo).

E il convincimento è viepiù rafforzato dagli stessi atteggiamenti difensivi dell'imputato, il quale si è da una parte occupato di dimostrare l'alta redditività del commercio degli agrumi e delle fonti di acqua possedute (quasi che l'indagine non avesse dovuto riguardare, se mai, le provenienze originarie di questi beni), e d'altra parte, dopo avere appunto contestato l'assunto accusatorio della inesistenza di giustificate fonti di reddito proporzionate agli incrementi patrimoniali, ha finito con il negare la consistenza (ingiustificata) delle proprietà indicate.

Ed è pure significativo l'esame delle giustificazioni (fornite originariamente all'inizio delle indagini - ff.421153 segg. - e ribadite nelle successive posizioni

processuali) circa i due assegni ricevuti da Francesco SAMPINO ed emessi all'ordine di Antonietta SAMPINO, del gruppo appunto degli SPADARO: v. per riferimenti, (ivi); i quali sarebbero stati il pagamento di un acconto da lui ricevuto dal SAMPINO per una non più realizzata compravendita immobiliare, sottoposta a condizione risolutiva per il caso di inedificabilità, e che tuttavia (malgrado la clausola, a tacer d'altro) non era stata formalizzata in un compromesso redatto per iscritto, ed inoltre era stata risolta con la restituzione dell'acconto stesso, ma naturalmente corrisposto dal PRESTIPILIPPO in tutto denaro contante. Laddove, non è questione (processuale) di onere della prova circa i fatti dedotti a sostegno della difesa, a fronte di un quadro indiziario già intuitivamente significativo e certamente idoneo a sorreggere il convincimento complessivo.

In ordine alla determinazione della pena, vanno adottati criteri mediamente impiegati nella generalità dei casi, che questa posizione processuale non impone disattendere in modo sostanziale (ma prendendo comunque atto delle doglianze del procuratore generale), e pertanto (escludendo, anche qui, un'ipotesi di attenuazione) per il reato di quell'articolo 416-bis c.p. (come precisato nella parte IV) essa va determinata in anni sei di reclusione (p.b. a. 4 e mesi 6 + aggravante c.6); mentre per il reato di cui al capo 13 va fissata in anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. a.5 e lire 20 milioni + aggravante del numero delle persone).

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.


La pena accessoria e le misure di sicurezza inflitte in primo grado sono giustificate dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale connessa alla particolare insidia dipendente dalla natura e dai metodi di funzionamento del sodalizio mafioso.

10.283. PRESTIFILIPPO Giovanni (nato nel 1927). -

L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 7 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena, data la totale inidoneità del quadro probatorio.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello solo in ordine all'assoluzione di cui ai capi 7 e 10, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come affiliato alla "famiglia" di Ciaculli, unitamente ai figli Girolamo e Santo (quest'ultimo ucciso nelle mura del processo), i quali erano soliti accompagnarsi ai cugini Mario (anche lui ucciso) e Giuseppe, figli dell'omonimo imputato, nonché a Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ed ai figli di Michele e Salvatore GRECO.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha concluso per la condanna (ma precisando nella requisitoria depositata per iscritto che poteva mantenersi la pronuncia di primo grado; laddove lo stesso requirente aveva tuttavia avvertito che, nel caso di difformità tra le richieste orali e quelle scritte, le prime sarebbero state da attribuire ad



errore e le seconde invece quelle effettivamente formulate).

La difesa ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la valutazione dei primi giudici, in ordine alle imputazioni devolute (per le altre, un adeguamento della formula è automatico effetto di legge), non può che apparire riduttiva e dunque suscettibile di riforma nel senso propugnato dall'accusa.

Ed invero il PRESTIFILIPPO era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456532-456682) quale affiliato (insieme ai figli Girolamo e Santo) alla "famiglia" mafiosa di Ciaculli, con la precisazione che costui, impiegato presso l'azienda della nettezza urbana (e per questo chiamato nell'ambiente con l'appellativo di "spazzino") era una persona normalmente adibita dall'organizzazione a compiti di copertura, consentitigli dall'attività ufficialmente esercitata (grazie alla quale aveva potuto ottenere la licenza di porto d'armi).


Peraltro, a giudizio della corte di primo grado, l'indicazione doveva ritenersi univoca e affidabile in quanto corredata dal particolare del possesso di alcuni terreni contigui al fondo "Favarella", adibiti a porcilaia, di cui era stata riscontrata la veridicità (senza dire poi che da una documentazione fotografica rinvenuta in casa dell'imputato erano stati comprovati i - negati - rapporti con gli altri soggetti della cosca).

E tuttavia quei giudici, sulla falsariga del rigoroso

criterio (di cui questa corte ha disatteso la fondatezza metodologica) secondo il quale la sola rivelazione (di CONTORNO, di regola) non avrebbe potuto giustificare la condanna, hanno pronunciato assoluzione.

Se non che è agevole osservare (a specifico corollario delle considerazioni svolte in via generale nella parte III, intuitivamente richiamate nell'analisi delle posizioni individuali) che in realtà la chiamata in correità da parte del "pentito" si atteggiava (come, ripetesì, neppure disconosciuto in primo grado) in termini di oggettiva consistenza di attendibilità; a tacer d'altro, a cagione del coerente inserimento dell'imputato in quel contesto ambientale fortemente contrassegnato da connotazioni associative ben qualificate nel settore della criminalità organizzata.

Basti pensare all'inserimento, e non soltanto in termini di mera adesione (e cioè di generica predisposizione all'assolvimento dei compiti associativi) ma di specifica assunzione di ruoli operativi assai avanzati da parte degli stessi congiunti e perfino del figlio Santo (come si è detto, ucciso negli ultimi assetti dell'organizzazione mafiosa), per ricavare un quadro generale di insieme nel quale affatto coerenti e consistenti non potevano che apparire i riferimenti del collaboratore (si ricordi quello relativo all'attività lavorativa svolta dall'imputato, che non era solo utile per definire i dati di riconoscimento del chiamato in correità, ma apportava l'ulteriore, sotteso, significato di una familiarità di rapporti e di

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Muy' and 'U'.

frequentazioni, tali da giustificare il dato confidenziale promanante appunto dalla riconosciuta disponibilità).

Di guisa che le successive rivelazioni di MARINO MANNOIA (dunque tutt'altro che eziologicamente generate in un quadro di perversa logica accusatoria) hanno finito con il proiettare il loro significato di sostegno alla tesi dell'accusa in modo incontrovertibile, in quanto esse stesse corredate da inequivocabili riferimenti alla persona dell'imputato (anche da questo "pentito" definito "lo spazzino", padre di Santo PRESTIFILIPPO, a sua volta "uomo d'onore" ucciso per mano di soggetti ivi indicati: ud.5 gennaio 1990).

Va dunque, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella parte IV.


In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la pena va determinata (secondo i parametri di massima impiegati nel processo) in anni 5 e mesi 4 di reclusione (p.b. a.4 + aggravante c.6), e ad essa consegue l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, nonché la misura di sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale insita nella natura e nella struttura del sodalizio.

10.284. PRESTIFILIPPO Girolamo. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello contro l'assoluzione soltanto dai capi 1 e 10, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato come un soggetto affiliato alla "famiglia" di Ciaculli, unitamente al padre ed al fratello, e che era solito accompagnarsi ai cugini Mario e Giuseppe PRESTIFILIPPO, a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" ed ai figli di Michele e Salvatore GRECO.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di appello (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità); e al dibattimento ha concluso per la condanna (ma precisando nella requisitoria depositata per iscritto che poteva mantenersi la pronunzia di primo grado; laddove lo stesso requirente aveva tuttavia avvertito che, nel caso di difformità tra le richieste orali e quelle scritte le prime sarebbero state da attribuire ad errore e le seconde invece quelle effettivamente formulate).

La difesa ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'R. M.', and the second is a stylized 'M'.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione impugnata va mantenuta.

Ed infatti la posizione di questo imputato può considerarsi corrispondente a quella del padre, Giovanni PRESTIFILIPPO (par.10.283), in quanto anche lui raggiunto dalle rivelazioni di Salvatore CONTORNO (sul cui contenuto si fa rinvio alla sede richiamata).

Se non che, a differenza appunto del caso precedente, la pur consistente portata della chiamata in correità da parte di CONTORNO (ripetesi, adeguatamente suffragata da una ragionevole definizione del quadro ambientale di inserimento dell'imputato) ha trovato un momento di non trascurabile perplessità nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale (all'ud. del 5 gennaio 1990) è stato preciso nel confermare che solo il padre ed il fratello ucciso erano "uomini d'onore". E se pure la corte non può sentirsi vincolata da una sola indicazione di tal genere (specie in relazione al fatto che questo "pentito", come si è detto altre volte, ha inteso spesso riferirsi all'aspetto rituale dell'affiliazione a "cosa nostra", che dunque può prescindere dai riflessi giuridico-penali quanto alla condotta individuata), non può tuttavia sottacersi che il dubbio inserito finisca per compromettere perfino la portata delle rivelazioni di CONTORNO, il quale, in ipotesi, potrebbe avere recepito solo il dato esteriore delle compagnie abitualmente frequentate dall'imputato).

E tutto ciò, nella corretta valutazione delle prove, non può che refluire alla fine a favore dell'imputato, il

quale va pertanto assolto.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.A smaller handwritten mark or signature in black ink, possibly initials.

962857

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 14

962858

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.285. PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco. -

L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di ricettazione continuata, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 398 e 399 (v. par.9.28).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello e, nei motivi, ha dedotto l'erronea modifica della qualificazione giuridica dei fatti concernenti gli stupefacenti.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni

coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Va, preliminarmente, osservato come i motivi di appello enunciati dal procuratore della Repubblica non siano pertinenti alla dichiarazione di impugnazione che invece (f.192891) riguardava soltanto l'assoluzione dai capi 398 e 399 (in ordine ai quali non é stata proposta alcuna specifica censura, tanto che il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione, comunque imposta, oltre che per quanto osservato nella sede richiamata, dall'automatico adeguamento ai nuovi criteri processuali).

Nel merito, si osserva che la decisione dei primi giudici può essere solo in parte condivisa.

Per vero, il PRESTIFILIPPO era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456532, 456585) quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli (insieme al fratello Mario ed al padre Giovanni).

La chiamata in correità aveva trovato peraltro riscontro nei precedenti di vita dell'imputato (ancorchè non sfociati in esiti giudiziari positivi) e in particolare nel fatto che nel maggio 1981 egli era stato identificato dalla polizia in compagnia di Lorenzo TINNIRELLO (della "famiglia" di Corso dei Mille) e di Giuseppe GRECO (figlio di Salvatore, della sua stessa "famiglia" di Ciaculli: par. 10.168), ed inoltre, nel febbraio 1982, mentre nella zona di Corso dei Mille transitava a bordo di una macchina con lo stesso Giuseppe GRECO ed in compagnia di un altro giovane che significativamente si era nascosto il volto con le mani (ivi).

L'imputato era stato ritenuto altresì socio della "Urania Costruzioni" insieme a Domenico FEDERICO, socio del padre Giovanni e del fratello Mario nell'"Adriana Costruzioni"; ed inoltre, pur non disponendo di redditi ufficiali, risultava avere acquisito (fra il 1979 ed il 1982) un notevole patrimonio immobiliare, come emerso dagli accertamenti di cui al rapporto della polizia del 15 settembre 1983 (ff.412325 segg.).

Orbene, da questi elementi la corte di primo grado aveva tratto il convincimento che l'imputato, sicuramente affiliato al sodalizio mafioso, avesse prestato opera di intermediazione nel reinvestimento dei proventi ricavati (dal nucleo familiare e dagli altri esponenti della cosca mafiosa) dal traffico degli stupefacenti.

Se non che é agevole osservare che, se possono essere condivise le conclusioni quanto all'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, le ulteriori statuizioni risultano invece fondate su un dato meramente presuntivo non sorretto da prove certe.

Ed infatti, quanto al primo punto, la precisa chiamata in correità da parte di CONTORNO aveva trovato esatto inquadramento ambientale nel contesto del gruppo nel quale l'imputato aveva operato (nei termini che, come si é detto, non erano sfuggiti alle indagini di polizia negli episodi di sospetta natura ricordati) e soprattutto in quello familiare, fortemente connotato dalla spiccata qualità del fratello Mario (ritenuto uno dei più abili ed affidabili "killer" della cosca, ucciso nelle more del processo) e

dalla posizione di rilievo del padre (par.10.282).

Peraltro, con puntuale coerenza, di questo imputato hanno anche parlato i due "pentiti" di mafia escussi nel dibattimento di appello, laddove CALDERONE (pag.482 dich. istr.) ha ricordato che costui interveniva nelle occasioni di incontro, anche non finalizzati a specifici fatti organizzativi, ma in compagnia di esponenti qualificati; e MARINO MANNOIA ha ampiamente confermato la sua affiliazione al sodalizio (ricordandone l'impegno in un sequestro di persona) nonché la sua particolare vicinanza agli uomini della cosca di Ciaculli, fino ai tempi della latitanza (pagg. 9 segg., 16 segg., 80, 263 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990).

Ma se tutto questo definisce, con certezza, il quadro probatorio quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso, non può tuttavia - come si era premesso - giustificare l'ulteriore conclusione che l'imputato avesse assunto un qualsiasi ruolo nel settore della droga (nella specie, in coerenza all'imputazione devoluta, di reinvestimento dei relativi proventi).

Ed infatti non è difficile rilevare come i dati sintomatici prima riferiti (in particolare, gli investimenti immobiliari e speculativi), in difetto di altre indicazioni, se pure promananti da elementi di prove orali, non rivestano il necessario carattere di univocità (potendo cioè, per esempio, essere altre le fonti dei guadagni possibilmente illeciti).

Di tal che appare corretto pronunziare sul punto

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

assoluzione.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.


Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del

fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature followed by a smaller set of initials.

962865

10.286. PRESTIFILIPPO Nicola. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni otto di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione data la non conduzione delle prove e dei fatti accertati nel processo.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la statuizione impugnata, sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., resiste ad ogni censura.

Ed invero, i primi giudici avevano rilevato che la figura del PRESTIFILIPPO era emersa in occasione dell'arresto di Giovanni FICI (un esponente del clan di Ciaculli nelle more ucciso, molto legato agli altri "killers" del gruppo mafioso, e di cui si è parlato anche, incidentalmente, nel par.6.1, al quale si rinvia).

Orbene, l'11 novembre 1983, all'interno di un esercizio pubblico di generi alimentari, dove il FICI era

stato catturato, era stato rinvenuto un borsello contenente una rivoitella nonché diverse chiavi sulle quali si trovavano le annotazioni di "baglio 10 MACALUSO", "BONANNO portone principale" e "casa C A" (ff.410888 segg.).

Si era quindi accertato che la chiave con la scritta: "baglio 10 MACALUSO", si riferiva ad un cancello sito in località Ciaculli tramite il quale si accedeva ad un agrumeto; mentre le altre chiavi erano di pertinenza di altri fondi.

Se non che l'attenzione dei carabinieri si era soffermata su una villa di nuova costruzione, il cui ingresso era aperto da una di quelle chiavi, e che era delimitato da un muro di cinta con un cancello scorrevole munito di fotocellula che, in base agli accertamenti esperiti, era stato installato su commissione proprio del PRESTIFILIPPO (passim).

Tale episodio aveva dunque messo in evidenza la figura dell'imputato ed aveva stimolato ulteriori approfondimenti investigativi; e si era scoperto che il PRESTIFILIPPO, cognato del famoso Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", era tutt'altro che persona defilata o indifferente rispetto agli ambienti della cosca, se è vero che successivamente lo avrebbe indicato Salvatore CONTORNO appunto come "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli (f.456602).

Ma si era soprattutto accertato, a completamento della fisionomia dell'imputato, che costui aveva realizzato un altro immobile dotato di un nascondiglio accessibile attraverso il piatto doccia di uno dei servizi; ed inoltre



che aveva preso parte, assieme ad Antonino PUCCIO e Gaspare FINOCCHIO (ritenuti collegati alla cosca di Ciaculli), nonché a Giovanna FICI, madre di Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" (con le intuitive deduzioni ricavabili), all'acquisto di vaste estensioni di terreno in località Ciaculli (da potere di Luigi GIOIA, quale rappresentante della SAT: operazione sulla quale gravava quanto meno il sospetto di interferenze mafiose).

Le indagini bancarie, alla fine, avevano evidenziato intensi rapporti cartolari con personaggi di dubbio spessore e comunque di contenuto non adeguatamente chiarito (v. i numerosi assegni, per notevoli importi, emessi fra il 1978 ed 1980 da un certo Antonino LA ROSA).

Ed è proprio da tale ultima circostanza che comincia ad emergere la inconsistenza della tesi difensiva, volta a svalutare singolarmente le varie risultanze, laddove l'assiomatica affermazione che quei rapporti cartolari riguardassero compravendita di agrumi (come dedotto nei motivi appello) non trova neppure riscontro logico nelle condizioni di vita del giovane PRESTIFILIPPO che a quel tempo (come da lui steso ricordato alla polizia: f.031755) non svolgeva altra attività che quella di collaborare il padre nella conduzione delle proprietà terriere (e tanto non giustificava dunque la sua personale intromissione nella circolazione di cospicui importi di cui agli assegni rilevati, neppure, dunque, nella prospettiva introdotta dalla difesa circa la elevata redditività degli agrumeti (quand'anche cioè si volessero ritenere adeguati gli incassi

corrispondenti, contro tuttavia ben noti dati empirici di buona ma non certamente doviziosa redditività dell'agricoltura).

Ma la fisionomia dell'imputato, al di là delle speculazioni difensive, emerge con chiarezza anche dalle modalità relative all'acquisto del terreno in Ciaculli ed in particolare dall'eloquente raffronto tra la versione dell'imputato, che fino a questo dibattimento di appello (nel corso del quale si è costituito dopo lunga latitanza intrapresa dopo una iniziale scarcerazione) ha affermato di essere stato indotto all'affare da un cartello esposto sul luogo, ed i fatti storicamente accertati e già condensati (prima di ricevere pacifico riscontro processuale) nel rapporto di polizia (ff.489234 segg.). Si era, in particolare, accertato che un certo Rosario ALFANO aveva concluso un preliminare con Luigi GIOIA per l'acquisto di un terreno del valore di circa un miliardo (nel 1979) ma che, per "sopravvenute difficoltà" aveva dovuto cedere il contratto a Gaspare FINOCCHIO ed Antonino PUCCIO, imprenditori edili (e in realtà, secondo le puntuali segnalazioni di polizia - ff.502079 segg. - entrambi pregiudicati e sospettati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, difatti destinati ad emergere, specie il secondo, nelle cronache giudiziarie negli anni successivi); e che, poi, si erano presentati per acquistare le residue parti del fondo (giustappunto non acquistate dai primi due) un tale BONACCORSO (giovane nipote di Salvatore GRECO, detto l'"ingegnere", altro esponente della "famiglia"



di Ciaculli) e proprio il PRESTIFILIPPO, il quale aveva però contrattato per conto di Giovanna FICI, sua suocera e madre, come detto, dello "scarpuzzedda". A fronte dei quali dati sintomatici non può giudicarsi convincente il punto di vista della difesa, sorretto peraltro dalla (comprensibile) dichiarazione dell'ALFANO, il quale aveva escluso "categoricamente" di avere subito intimidazioni di sorta (f.502060) o delle corrispondenti e convergenti affermazioni degli interessati alla vicenda.

Nè l'indagine, al cui meticoloso approfondimento le difese hanno indotto la corte in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, circa le provviste utilizzate dal PRESTIFILIPPO per i suoi acquisti immobiliari o riguardo all'attività di agricoltore svolta con passione, può essere utile argomento per neutralizzare gli esaminati dati sintomatici (onde neppure conviene immorare sulla credibilità dei regali in denaro ricevuti dai parenti per acquistare il fondo). Specie se si considera la portata notevolmente indiziaria delle altre risultanze processuali, a cominciare dalla predisposizione di un cancello automatico, con una apertura comandata a distanza, in un villino di sospetta utilizzazione per i latitanti di spicco di Ciaculli. Laddove l'osservazione difensiva che si trattava di un immobile del tutto disabitato e neppure del PRESTIFILIPPO ma della di lui suocera (che, come si è ricordato, era la madre di "scarpuzzedda", a sua volta "coperto" e spalleggiato da quel FICI di cui si è detto sopra e nelle sedi richiamate), finisce con il rendere

ancora più evidente la portata indiziaria della circostanza accertata, emergendo una più spiccata sproporzine tra il luogo ed il macchinario installato.

E quando si obietta che erano state rinvenute solo le chiavi del portone di accesso alla casa e non quelle del cancello (a parte la evidente smentita della originaria tesi difensiva dell'imputato, il quale aveva affermato che le chiavi erano state da lui date al padre del FICI latitante perchè coltivasse il giardino, da lui che era coltivatore e comunque esponendosi alla contestazione che le chiavi asseritamente date a quel fine erano dell'abitazione e non del cancello di accesso al fondo da coltivare: ff.252741 segg.), si finisce con il dimenticare che il cancello era appunto munito di fotocellula da azionare con comando a distanza (e cioè, altresì, secondo criteri pratici che certamente si distaccano dalla normale utilizzazione di una residenza di campagna).

Ma il punto decisamente più significativo (e che dunque non si comprende come la difesa, nei motivi di appello, possa definire risibile) è costituito dalla costruzione di un rifugio sotterraneo nell'abitazione di pertinenza del PRESTIFILIPPO: che importa il coinvolgimento (pre)meditato in un ben preciso ambiente criminale, in termini del tutto diversi dall'atteggiamento di chi si trovi occasionalmente coinvolto in vicende giudiziarie (e d'altra parte la contiguità del PRESTIFILIPPO con soggetti come lo "scarpuzzedda" ed il FICI è la speculare ed eloquente dimostrazione del dato indiziario di fondo).

[Handwritten signatures]

Per dissipare ogni dubbio circa le possibili tergiversazioni, amplificate nel dibattito processuale (sul fatto cioè che non si trattasse di un locale occasionalmente venuto fuori dalla struttura stessa dell'immobile), basta rileggere il verbale di ispezione redatto dai carabinieri (ff.496147 segg.), ampiamente supportato da un accertamento peritale prodotto dalla stessa difesa (onde l'inutilità del reclamato accesso della corte sul luogo).

In un vano adibito a bagno si era dunque accertato che il piatto-doccia era soltanto poggiato sul pavimento ed era sorretto da due traversine di legno incassate nel cemento; tolte queste ultime, era stato agevole accedere (grazie ad alcuni blocchi di tufo collocati come scala) ad un varco sotterraneo alto circa metri 1,80 (il tecnico di parte ha osservato che tale altezza si raggiungeva in un vano attiguo, mentre in altre parti del sotterraneo l'altezza era di metro 1,30: ma non si comprende il valore di una simile obiezione) e largo metri 9,6, in terra battuta (inutile chiedersi la necessità della pavimentazione, data la destinazione del vano), altresì dotato di prese di aereazione ricavate sulle pareti per mezzo di tubi in pastica di cm. 10 di diametro, corrispondenti ad altri vani adibiti a cantina.

Che non si trattasse di un nascondiglio preorganizzato per ospitare latitanti lo ha sostenuto dunque con convinzione la difesa, che tuttavia non ha spiegato, assieme ai dati sintomatici già esaminati, perchè tutti i sanitari del bagno erano stati collocati e non il piatto-doccia (né

la malattia di un bambino può interrompere il lavoro dei muratori); e soprattutto perchè tutti gli altri servizi erano muniti, ovviamente, di scarico idraulico e non il piatto-doccia (che non era stato dunque rimosso per riparazione, come dedotto nei motivi di appello).

Nè pare possibile spiegare (al di là delle premure difensive) la specifica preparazione di passaggi e collegamenti sotterranei, tutti dotati di aereazione (le cui prese non erano visibili dall'esterno), e della stessa botola, infatti volontariamente ricavata nella soletta del pavimento (per di più, unitamente ad altra botola, soltanto sagomata - e secondo gli inquirenti destinata ad essere aperta - in corrispondenza della camera da letto).

Il valore sintomatico di tutti questi dati non può dunque che confermare il quadro probatorio delineato dall'accusa, nel quale la chiamata in correità da parte di CONTORNO si colloca in una esatta e coerente concordanza.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.287. PRESTIFILIPPO Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le decisioni di cui alla sentenza impugnata possono essere solo in parte condivise.

Ed infatti i primi giudici avevano osservato che



l'odierno imputato era stato denunciato con il rapporto del 13 luglio 1982 quale esponente mafioso della cosca capeggiata da Michele GRECO e da tempo insediatosi a Milano col cognato Giuseppe INGRASSIA, per operare con lui nel traffico di sostanze stupefacenti; e quindi coerentemente indicato da Salvatore CONTORNO quale affiliato alla "famiglia" di Ciaculli.

Nei numerosi richiami alla persona dell'imputato (ff.456531 segg., 456570, 456583, 456587, 456592, 456604, 456609, 456624, 456665, 456668, 456670 segg., 456674 segg., 456678, 456681 segg., 456688, 456692 segg., 456697 segg., 456701, 456731 segg., 456734 segg., 456765) il CONTORNO aveva peraltro riconosciuto il PRESTIFILIPPO in fotografia ed aveva con precisione indicato la di lui abitazione (in termini cioè che non avrebbe potuto conoscere se non avesse avuto reale dimestichezza con le persone degli interessati). E tale abitazione era poi quella stessa nei pressi della quale già nel settembre 1971, nel corso di un controllo di polizia, erano state notate due autovetture appartenenti rispettivamente a Michele GRECO ed a Maria COTTONE, moglie del di lui fratello Salvatore (f.400736): fatti che testimoniavano dunque la puntualità del riferimento, utilizzabile per la valutazione (del livello di informazione e dunque) della specifica attendibilità del CONTORNO.

I primi giudici avevano poi rilevato come il PRESTIFILIPPO a Milano doveva essersi dato a ben più lucrosa attività, se è vero che in quella località, dove era stato inviato per una misura di prevenzione, egli esercitava

ufficialmente l'attività di facchino, ma tuttavia aveva mostrato una disponibilità economica decisamente sproporzionata (perfino di un deposito bancario di circa 90 milioni di lire nel 1982); laddove, in realtà la polizia aveva segnalato suoi possibili collegamenti con noti trafficanti di droga, quali i fratelli FIDANZATI (e lo stesso Salvatore CONTORNO aveva appunto coerentemente confermato che nei mesi estivi Gaetano FIDANZATI era ospite abituale del PRESTIFILIPPO a Ciaculli).

Come si era poi detto anche in altre sedi (v. par. 10.172 e 10.182), il CONTORNO aveva raccontato che il PRESTIFILIPPO, unitamente ai fratelli Michele e Salvatore GRECO e al di lui fratello Giovanni, gestiva in Croceverde-Giardini (Ciaculli) una raffineria di eroina, la quale era stata prima ubicata nel fondo "Favarella" dei GRECO e quindi, per ragioni di prudenza, trasferita in un immobile appunto del PRESTIFILIPPO; secondo il "pentito", la droga ivi prodotta veniva dunque esportata in parte negli Stati Uniti d'America utilizzando quale corriere Giuseppe MARSALONE, ed in parte veniva inviata a Milano, attraverso alcuni corrieri, fra i quali Domenico RUSSO e Gaspare LO CASCIO, i quali occultavano l'eroina in carichi di prodotti ortofrutticoli diretti a Giuseppe INGRASSIA, appunto impegnato in tale commercio a Milano.

Peraltro, un ampio riscontro a tali dichiarazioni era stato fornito dalle risultanze delle indagini bancarie, dalle quali era emerso innanzitutto un cospicuo giro di assegni con l'INGRASSIA, con un certo Franco CASTALDO, il



quale aveva ammesso di essere in rapporti con i fratelli GRADO ed Alfredo BONO (anch'essi noti trafficanti di droga a Milano). In particolare, il predetto CASTALDO aveva dichiarato che un assegno al portatore da lui emesso il 27 marzo 1981 per l'importo di lire 4.500.000, era stato da lui consegnato a Salvatore GRADO; e lo stesso era stato appunto versato da Filippa BONTA' (moglie dell'imputato) sul suo conto corrente.

Ed inoltre era stato individuato un altro assegno da lire un milione emesso da Antonina CONTORNO, madre dei GRADO (che, come si é detto in altre occasioni, era intestataria del conto con il quale operavano i GRADO stessi), all'ordine di Filippa PRESTIFILIPPO e che era stato versato nel medesimo conto corrente di Filippa BONTA' (per non parlare poi degli intensi rapporti bancari tra Salvatore PRESTIFILIPPO, il fratello Giovanni e Giuseppe INGRASSIA, a testimonianza dunque dei comuni interessi nell'illecita attività rivelata da CONTORNO).

E sono proprio questi dati che, a giudizio della corte, testimoniano innanzitutto l'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso e nella parallela organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, in aperta smentita alla tesi difensiva secondo cui, essendosi trasferito da tempo a Milano, avrebbe "tagliato i ponti" con la Sicilia e con gli ambienti di origine. Perchè il trasferimento a Milano era stato dunque contrassegnato da un corrispondente inserimento nelle frange organizzative colà insediate (nei termini univocamente dimostrati in questo processo dalle

corrispondenti posizioni dei soggetti sopra richiamati); e giustappunto coronato da un successo economico testimoniato dai movimenti di denaro, depositi, investimenti (tutti secondo la scheda bancaria testualmente riprodotta in calce alla motivazione della sentenza di primo grado), ma che ben poca compatibilità, al di là di ogni sforzo difensivo, poteva avere con l'attività ufficiale da lui in quella sede svolta.

Peraltro, l'inserimento di questo imputato (detto "Totò bruciamontagna") nel sodalizio mafioso, è stato vieppiù testimoniato dalle puntuali chiamate in correità da parte dei due nuovi "pentiti" di mafia; laddove, in primo luogo, CALDERONE (pagg.169, 240, 482 segg., 514, 740) ne ha ricordato la risalente contiguità con i gruppi mafiosi, contrassegnata dalla sua ricorrente presenza negli incontri tra esponenti di rango. E che il "pentito" si sia riferito proprio a lui (al di là delle contestazioni, perfino sul tenore del nomignolo affibbiatogli nell'ambiente) è dimostrato dall'inequivocabile riconoscimento fotografico (pag.275 dich. istr.).

E la stessa conferma è inoltre derivata da MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990), il quale ha riferito circostanze del tutto corrispondenti.

Perquanto attiene, tuttavia, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, se va condiviso il giudizio espresso in ordine all'inserimento dell'imputato nel contesto organizzativo, non può invece confermarsi la pronuncia relativa alla responsabilità per specifici episodi



di traffico.

Quanto al primo aspetto, non può infatti negarsi che le generiche indicazioni di CONTORNO avessero trovato obiettivo riscontro nei fatti processualmente noti; e non solo negli accertamenti bancari, di cui si è detto, ma anche nelle corrispondenti posizioni dei soggetti con i quali quei rapporti cartolari erano stati intrattenuti, dalle quali è dunque possibile ricavare quel confronto incrociato che sorregge vicendevolmente le fonti di prova indiziaria. Di tal che, se pure si volesse credere che le rimesse (di cospicue somme di denaro) che il fratello Giovanni faceva a Milano a favore suo e dell'INGRASSIA erano il corrispettivo per la vendita di acqua derivante dai pozzi delle proprietà di Palermo, non sarebbe possibile trovare acconcia spiegazione nè per i rapporti con gli altri soggetti implicati nel traffico della droga nè - a ben vedere - per il sottostante incremento patrimoniale dal quale provenivano tutti quei flussi di denaro liquido.

La corte, tuttavia, avendo svalutato (per le ragioni dette nelle sedi richiamate e che non merita ripetere) le dichiarazioni di CONTORNO sul punto dell'installazione della raffineria nell'immobile dei PRESTIFILIPPO, ritiene che le residue risultanze accreditino soltanto la prova dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio associativo dedito al traffico di stupefacenti e non quella di specifica condotta di traffico.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è

premessi nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene invece, al capo 13, la relativa pena va fissata in anni sei e mesi due di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. anni 5 e lire 20 milioni + aggr. del numero delle persone).

Di guisa che la pena resta complessivamente determinata in anni undici e mesi sei di reclusione e lire



30 milioni di multa, cui conseguono la pena accessoria e le misure di sicurezza imposte dalla evidente pericolosità sociale dell'imputato, come si ricava dalla natura del sodalizio mafioso.

10.288. PROCIDA Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.


Lo stesso imputato ha proposto appello, eccependo l'incompetenza per territorio, deducendo il vincolo di precedente giudicato o la continuazione e, nel merito, la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (che va dichiarato inammissibile).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato è del tutto analoga (perchè sorretta dalle



stesse fonti di prova riguardo al medesimo episodio di traffico di stupefacenti) a quella di Nicola FARAONE, la cui trattazione (par.10.126) va dunque qui richiamata per far parte integrante della motivazione.

Si ribadisce, dunque, il rinvio anche all'esame della questione relativa alla competenza territoriale, ivi svolta, oltre che nel par.2.5, tra le eccezioni di carattere generale.

Si richiama pure la citata trattazione per la dimostrazione della fondatezza dell'accusa circa il traffico di stupefacenti, ricordandosi che il PROCIDA era l'amico del FARAONE (e indicato come "Maurizio"), inserito nello stesso gruppo operante a Torino e del quale questo processo conosce l'episodio della trasferta a Palermo del FRAGOMENI per l'acquisto di droga in zona di Carini.

Si richiamano, in particolare, le considerazioni svolte a proposito della esatta individuazione dei luoghi e delle persone; nonché quelle relative all'attendibilità del FRAGOMENI non compromessa dalla evidente riluttanza di BUSCETTA in ordine al suo inserimento nell'ambiente dei trafficanti (dati - come si ricorderà - puntualmente supportati dai riscontri obiettivi di cui all'annotazione, tra gli appunti della COLIZZI, del recapito del BUSCETTA, indicato come "Roberto"). Tutti argomenti ricostruttivi che non è opportuno ripetere pedissequamente, bastando l'avvertenza dell'integrale rinvio.

Si richiamano, infine, le valutazioni di identico tenore, perchè identici sono i presupposti di fatto, circa

il non provato inserimento anche di questo imputato nel sodalizio collegato ai clan siciliani nel traffico degli stupefacenti; come pure del tutto corrispondenti sono le considerazioni relative alla non identità del fatto rispetto alle imputazioni elevate (al FARAONE e) al PROCIDA a Torino, e che invece vanno orientate verso la conclusione della continuazione rispetto alla precedente condanna ormai definitiva.

Anche la pena da applicare ulteriormente a tal fine va dunque calcolata nella stessa misura.

Va ordinata la scarcerazione.



10.289. PROPETA Salvatore. - L'imputato é stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (associazione per delinquere semplice) e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; é stato altresí assolto con formula piena dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso), nonchè, con formula dubitativa, dalle imputazioni di cui al capo 89 (omicidi di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO).

Lo stesso imputato ha proposto appello, eccependo il vincolo di precedente giudicato quanto al capo 1 e, nel merito, chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore della Repubblica, proponendo appello, ha dedotto l'erronea esclusione della fattispecie di cui all'art.416-bis c.p..

Il procuratore generale non ha corredato da motivi la dichiarazione di impugnazione (onde la conseguente declaratoria di inammissibilità).

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle rispettive posizioni processuali.

Va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria per il plurimo omicidio di cui al capo 89 (dandosi atto che la posizione dell'imputato, dopo l'originaria accusa di CONTORNO, sarebbe stata nel prosieguo ulteriormente connotata dalle

rivelazioni di MARINO MANNOIA, nei termini di cui al par.6.8).

Nel merito delle imputazioni devolute, osserva la corte che la decisione impugnata non può essere confermata.

Il PROFETA era stato infatti coinvolto nel c.d. "blitz di Villagrazia" (allorquando, come si è detto più volte, nell'ottobre 1981, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di quella località sorprendendo diversi mafiosi a convegno) e per questo è stato già definitivamente condannato per associazione per delinquere.

Poichè lo stesso è stato ininterrottamente detenuto da allora, il tema della decisione si esaurisce dunque nella indagine relativa alla valutazione della condotta successiva, e più esattamente alla verifica processuale della permanenza del vincolo associativo malgrado la condizione carceraria.

Dandosi qui come premesse le considerazioni svolte in via generale nel par.4.7 (il cui contenuto deve intendersi dunque integralmente riprodotto), si osserva che in questo caso non possono dirsi acquisite concrete prove circa la perdurante affiliazione del PROFETA pur dopo l'arresto per i fatti ricordati.

Ed infatti, l'unico dato sul quale è possibile condurre una indagine in tal senso è quello promanante dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato (all'ud. 5 gennaio 1990) che il PROFETA era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, ma aveva pure inserito l'imputato (pag.30 dich. istr.) nel quadro



della narrazione delle vicende carcerarie che sarebbero sfociate nell'omicidio (appunto in carcere) di Vincenzo PUCCIO. Ma tuttavia il collaboratore si é, sul punto, limitato a riferire che il PROFETA si trovava nella stessa cella insieme ad altri associati; laddove, l'assenza di ogni riferimento ad una qualsiasi manifestazione di solidarietà o di immistione nelle faccende anche generiche di mafia oggetto delle conversazioni fra detenuti, imporrebbe di ricavare la fondatezza dell'accusa soltanto sul dato presuntivo (che, siccome affiliato, il PROFETA non sarebbe mai potuto recedere) che invece questa corte ha ritenuto insufficiente in una corretta valutazione delle prove.

Va, pertanto, confermata l'assoluzione per il reato di cui al capo 10 mentre va dichiarato non doversi procedere per vincolo di precedente giudicato in ordine al reato di cui al capo 1, così modificandosi la decisione impugnata.

10.290. PROVENZANO Bernardo . - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, nonché di numerosi episodi di omicidio, e dunque condannato alla massima pena oltre 200 milioni di multa, con statuizioni accessorie; da altre imputazioni di omicidio è stato assolto con varie formule.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse basate sulle dichiarazioni inattendibili e non riscontrate dei "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello chiedendo l'estensione della condanna agli altri episodi di omicidio.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Va, preliminarmente, ricordato che la posizione di questo imputato quanto alle accuse di concorso dei numerosi episodi di omicidio (della "guerra di mafia" e di pubblici funzionari), oltre che negli altri, è stata esaminata nelle parti VI, VII e VIII di questa sentenza. Si richiamano, in particolare, le considerazioni svolte nel par. 6.28, dove si è messo in luce come la tesi accusatoria, secondo cui il PROVENZANO, quale componente dell'organo direttivo di "cosa

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'M. M.', and the second is a more legible signature, possibly 'U. U.'.

962889

nostra", dovesse essere necessariamente partecipe di tutti i programmi delittuosi specifici (se pure astrattamente configurabile in termini di ragionevole consistenza materiale e giuridica), non aveva trovato tuttavia supporto probatorio specifico nella posizione del PROVENZANO (del quale si è rilevato come, nella accertata alternatività di reggenza rispetto al RIINA, fosse con maggiore certezza dedito al sistema di controllo degli investimenti immobiliari e speculativi, mentre la figura del RIINA ne sovrastava la posizione in "commissione", grazie soprattutto al ruolo di diretto controinteressato passivo alla aggressione da parte degli avversari, causa scatenante della "guerra di mafia").

E' dunque intuitivo che quelle considerazioni devono ritenersi richiamate per il necessario completamento della motivazione, che va qui orientata verso la verifica degli elementi di prova concernenti le imputazioni associative (in definitiva presupposte dalle premesse indagini sulla "guerra di mafia") e quelle di traffico di stupefacenti.

Quanto alle prime, il riepilogo sintetico delle innumerevoli risultanze probatorie può definirsi nella riassuntiva, quanto omnicomprensiva, proposizione che tutte le fonti del processo, in particolare tutte le rivelazioni dei "pentiti", hanno indicato, con indiscutibile coerenza, che il PROVENZANO era stato uno dei due "reggenti" destinati a sostituire nel ruolo direttivo della "famiglia" di Corleone quel Luciano LEGGIO, che ne era il capo storico, prima, allorquando costui aveva "contestato" il posto (da

lui ritenuto) riduttivo affidatogli nella fase di riorganizzazione dei ranghi direttivi del sodalizio mafioso, e dopo, allorchè era stato tratto in arresto (per essere poi condannato alla massima pena detentiva).

La risalente e perdurante latitanza (sostanzialmente ventennale) del PROVENZANO non può essere tuttavia confusa con una problematica esistenza reale del personaggio (ricavabile da caute allusioni difensive); non tanto perchè non può apparire irrazionale che un personaggio del genere riesca tuttora a muoversi in un contesto sociale dove magari taluni finiscano per conoscerne (le fattezze e) gli spostamenti, quanto soprattutto perchè non mancano specifici riferimenti anche relativamente recenti, circa appunto la perdurante presenza dell'illustre latitante (fino al CALDERONE, che ha ricordato che gli era stato riferito da persone che avevano avuto contatti con il PROVENZANO che costui, che prima era significativamente soprannominato: "u viddanu", per la sua evidente caratura contadina, nei tempi più recenti era divenuto perfino raffinato).

Di tal che gli sforzi difensivi, tendenti a svalutare singolarmente le fonti di prova esaminate, anche laddove colgono nel segno di indiscutibili perplessità, non riescono a scalfirne la complessiva portata. Come nel caso, per esempio, delle (singolari) rivelazioni di DI CRISTINA, del quale si è più volte dimostrato (nei par. 3.8, 6.1, 6.5, in particolare) non solo che era tutt'altro personaggio che il "mafioso-buono" di provincia che alcuni "pentiti" avevano voluto descrivere, ma che, nello specifico ambito di



indagine che qui interessa, era perfino arrivato al punto di "pilotare" le sue rivelazioni segrete ai carabinieri per paralizzare l'incombente condanna a morte da parte dell'organizzazione mafiosa, neutralizzando i "corleonesi", ma non facendosi scrupolo di attribuire loro anche delitti probabilmente da lui stesso commessi o voluti. Laddove tutto questo, lungi dal comportare la reclamata svalutazione, e dunque l'inutilizzabilità della fonte, finisce con il rafforzare la prova dell'appartenenza (anche) del PROVENZANO al sodalizio mafioso.

E che di questo personaggio (mitico, ma non irrealistico) avesse sentito parlare anche un modesto SINAGRA che, nell'abissale differenza di rango, potesse avere fornito anche inesatte indicazioni di attività commerciali da costui controllate, non solo non può implicare, quanto alle possibili imprecisioni, alcun momento di perplessità, ma finisce con il restituire al PROVENZANO quell'alto ruolo esponenziale che tutti gli riconoscono nell'ambito della cosca.

Le residue doglianze attengono ai limiti di utilizzabilità delle chiamate in correità da parte dei "pentiti" e sono state oggetto di trattazione nella parte III.

Non può dunque dubitarsi della corretta statuizione circa l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, in elevato ruolo direttivo.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, lo stesso procuratore generale ha finito con il riconoscere

l'assenza di specifici elementi di prova; e tuttavia, anche in questo caso, il requirente si è lasciato influenzare dalla stessa suggestione dipendente dall'intimo rapporto tra il PROVENZANO e il RIINA, estendendo quella specie di transività dell'accusa (che si era evidenziata a proposito degli omicidi) anche alle imputazioni in esame (si esclude - ha osservato il procuratore generale - che egli possa essere estraneo al traffico, anche per la strettissima conoscenza con il RIINA); laddove la debolezza dell'impianto accusatorio medesimo è denunciata dagli stessi termini della sua prospettazione.

Certo, la corte non ignora (anzi ne ha fatto puntuale richiamo nel par. 6.28) che il PROVENZANO era colui che certamente aveva effettuato cospicui investimenti immobiliari e speculativi (magari tramite compiacenti intermediari fittizi, siano essi parenti o amici o la convivente); ed anche i primi giudici avevano sottolineato come le deduzioni degli inquirenti avessero trovato puntuale conferma (basti riferirsi all'esame della posizione di Giuseppe LIPARI: par.10.199). Ma, supposto che gli acquisti o le quote di capitali di società, da chiunque gestiti, fossero appunto riferibili al PROVENZANO (e forse anche al RIINA o perfino all'intera "famiglia" di Corleone), non sarebbe ugualmente ricavabile da tutto questo null'altro che un (più o meno ragionevole) sospetto che i proventi canalizzati attraverso gli investimenti derivassero dal traffico di stupefacenti; in termini che certamente, non supportati da altri e convergenti argomenti di prova, non



consentirebbero di giustificare un giudizio di colpevolezza (bastando il rilievo che svariate possono essere le fonti di profitto illecito anche per gli associati mafiosi).

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (come specificato nella parte IV), l'elevato ruolo direttivo ed esponenziale del PROVENZANO impone una severa valutazione in concreto; di tal che essa va stabilita in anni 10 di reclusione (p.b. art.416-bis 2° c.: a.6 + 1/2 c. 6 = a.9 + art.7 L.575/1965), e vi conseguono la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché le misure di sicurezza imposte dalla intuitiva pericolosità sociale dell'imputato.

10.291. PROVENZANO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alle pene di legge; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti).

Mentre il procuratore generale non ha presentato motivi, l'imputato ha proposto appello chiedendo di essere assolto da tutte le imputazioni data la totale mancanza di prove.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo modificarsi la contestazione in ricettazione.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che non possono essere condivise le statuizioni impugnate nè le conclusioni formulate dal procuratore generale.

Ed invero la figura di questo imputato era stata sostanzialmente connotata, fin dal rapporto dei carabinieri, dal fatto di essere il fratello di Bernardo PROVENZANO (supra, paragrafo precedente) e sospettato di cooperazione nel riciclaggio di denaro proveniente dalle illecite attività di costui.

Si era in particolare rilevato che il PROVENZANO, dopo essere rientrato dalla Germania, aveva sottoscritto parte



del capitale sociale della "Medisud" s.r.l., di sospetta estrazione mafiosa per i personaggi che vi gravitavano, ed avente per oggetto sociale la rappresentanza, il commercio e la produzione di apparecchiature scientifiche.

Peraltro, ad una espressione del PROVENZANO, nel corso di una conversazione telefonica intercettata sull'utenza appunto di quella società (all'osservazione: "tu sei il padrone", costui aveva risposto: "... va bene, relativo") si era attribuito un sottinteso significato di riconoscimento di un ruolo da (alter ego del) "padrone", nella dominante figura retrostante del fratello.

Da queste premesse, assieme all'erroneo riferimento ad una indicazione da parte di BUSCETTA (che non era infatti vero - come protestato dalla difesa - che avesse indicato nel PROVENZANO un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone, dal momento che questo "pentito" aveva solo detto: "ignoro se lo sia anche Salvatore PROVENZANO, fratello di Bernardo - f.450015 -), la corte aveva dunque ricavato quel convincimento; il quale non può che apparire del tutto sfornito di supporto probatorio, a tacer d'altro, vista l'assenza di convergenti chiamate in correità da parte dei collaboratori a conoscenza degli organigrammi del sodalizio (infatti MARINO MANNOIA, in questo dibattimento, ha escluso a sua volta che l'imputato fosse un affiliato a "cosa nostra").

Ma non può neppure condividersi la prospettazione del procuratore generale (intuitivamente promanante dalla verificata inconsistenza del quadro probatorio circa

l'associazione per delinquere); perchè, a giudizio di questa corte, non può neppure configurarsi con certezza, nella specie, l'esistenza di una condotta di intermediazione ricettatoria.

Se infatti si affranca la valutazione dalla negativa influenza proiettata dalla qualificata figura del fratello e si riduce il fatto alla sua portata storica essenziale, può pure intravedersi (ma il dubbio va comunque volto a favore dell'imputato) la possibilità che il PROVENZANO abbia soltanto beneficiato di una "sistemazione" nell'ambito di un' organizzazione imprenditoriale, nella quale può avere apportato i suoi capitali o quelli magari donatigli da altri; ma senza con questo assumere un ruolo di attivo promotore di un meccanismo di riciclaggio parallelo od originario rispetto al funzionamento della struttura societaria.

Che, cioè, il PROVENZANO gravitasse nella "Medisud", dopo essere rientrato dalla Germania perchè tale era divenuta la sua scelta di vita (magari grazie al fratello che lo aveva ammesso a condividere il capitale della società) e di investimento dei soldi colà guadagnati, non solo non è una prospettazione difensiva immeritevole di credito sul piano logico, ma non è neppure contraddetta dalla (unica residua risorsa dell'accusa costituita dalla) conversazione telefonica intercettata, la cui lettura integrale suggerisce pure la possibilità che la sua posizione di privilegio dipendesse soltanto dal "raccomandato" ruolo di fratello di Bernardo PROVENZANO (si



veda al f. 153127: all'imputato che dice che si assenterà un paio di giorni, l'altro risponde: "ma.. tu sei il padrone!", al che il PROVENZANO replica: "va bene.. relativo.. tutto è relativo...", laddove, tutto questo potrebbe pure implicare, specie in un certo linguaggio di gergo tipicamente locale, che il PROVENZANO "era padrone", ossia era libero di fare quello che voleva, vuoi per la sua solida posizione, vuoi per la cortese comprensione degli altri, mentre il "relativo" di cui alla sua replica non è con certezza una confessione di intermediazione fittizia). In termini, cioè, che potrebbero anche non comportare il ruolo ipotizzato dall'accusa, come peraltro testimoniato dalla sua non intromissione in molte e diverse imprese facenti capo al fratello, ma solo in quella di cui si è detto.

Di tal che si impone l'assoluzione.

10.292. PULLARA' Giovan Battista. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), nonché di quelli di cui ai capi 89 (omicidio di Girolamo TERESI, Angelo e Salvatore FEDERICO, e Giuseppe DI FRANCO) e 406 (frode processuale), unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo la totale insussistenza dei fatti e comunque l'insufficiente prova degli stessi, in quanto essenzialmente basati sulle rivelazioni dei "pentiti", per definizione inattendibili e comunque non suffragate dalle risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 81, 82 (omicidio di Stefano BONTATE e fatti connessi), e deducendo che l'imputato era stato raggiunto dalle accuse di CONTORNO.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte.

Osserva la corte che la posizione di questo imputato, quanto alle contestazioni di omicidio devolute, è stata esaminata nei par.6.6 e 6.8, alle quali trattazioni si rinvia anche per i necessari spunti di motivazione quanto



962899

alle residue imputazioni; con l'avvertenza, intuitivamente emergente dalle richiamate considerazioni, che (oltre alla accertata responsabilità dell'imputato in ordine al quadruplice omicidio di cui al capo 89) anche la pronuncia assolutoria per l'omicidio di Stefano BONTATE (motivata dal dubbio dell'originario non coinvolgimento del PULLARA' nell'omicidio del capo della sua "famiglia", della quale infatti subito dopo sarebbe divenuto, con altri, il "reggente") finisce con l'offrire positivi argomenti in ordine all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Il reato di cui al capo 406, trattato nel par.9.30, è estinto per prescrizione (con le implicazioni di legge).

L'assoluzione dubitativa per i capi 101, 102, 103, 104 e 105 (tentato omicidio CONTORNO e FOGLIETTA), non oggetto di gravame, va comunque automaticamente adeguata al nuovo regime processuale.

Ciò premesso, si osserva che la responsabilità in ordine alle residue imputazioni devolute (associazione per delinquere, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti) è in effetti univocamente emergente agli atti.

Quanto all'associazione per delinquere di tipo mafioso, va rilevato come la posizione dell'imputato sia stata connotata dall'intervenuto giudicato (per associazione per delinquere ex art.416 c.p., che questa corte - come da argomenti svolti nel par.4.4 - ha ritenuto suscettibile di assorbimento nella fattispecie dell'art.416-bis c.p.), essendo stato il PULLARA' coinvolto nelle vicende scaturite

dal cosiddetto "blitz di Villagrazia" (allorquando, come si è detto più volte, la polizia aveva fatto irruzione in una villa di quella località sorprendendo diversi associati mafiosi a convegno), culminate appunto nella sentenza della corte di appello di Palermo del 13 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988.

Secondo le linee metodologiche già diverse volte precisate, poichè il PULLARA' è stato ininterrottamente detenuto da allora, l'indagine residua si concentra nella individuazione di ulteriori elementi di prova attestanti la permanenza ulteriore del vincolo associativo (vedi par.4.7); ed essa non può che condurre a risultati coerenti alla tesi dell'accusa, già inizialmente sorretta dalle cospicue, univoche e convergenti dichiarazioni di tutti i "pentiti" escussi, come BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA, CALZETTA, dalle quali si era infatti ricavata in primo grado la prova inequivocabile (che sarebbe stata confermata dalle puntuali rivelazioni di CALDERONE di MARINO MANNOIA) che l'odierno imputato (come peraltro conclamato dalle richiamate trattazioni relative agli omicidi) era stato nominato "reggente" della "famiglia" di S. Maria di Gesù, subito dopo la cruenta eliminazione di BONTATE. Laddove tale nuova e qualificata manifestazione di fiducia da parte specialmente dei nuovi ranghi direttivi del sodalizio (si ricorderà che la nomina era stata propiziata personalmente da Salvatore RIINA con la mediazione di Michele GRECO, anche in considerazione dell'affidabilità suggerita dal rapporto di parentela che legava il PULLARA' a Bernardo BRUSCA) apriva,

da quel momento, una fase nuova, e connotata dal ruolo conferito, destinata dunque ad una proiezione temporale prescindente dalla contingente detenzione.


Ma tale prospettiva, basata su dati di alto valore presuntivo, e già sorretta dalle dichiarazioni di SINAGRA (il quale aveva ricordato come il PULLARA' avesse fatto valere il suo prestigio all'interno del carcere, anche ai margini dell'episodio di cui al par.9.30, citato), nonché di CALZETTA (di tono equivalente quanto alle relazioni carcerarie), è stata in modo certo quanto eloquente confermata dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha riferito numerosi episodi di rilevante significato probatorio, e tratti dalla vita carceraria dell'imputato (e difatti oggetto di vivaci contestazioni difensive, dirette a colpire la complessiva utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", nei termini ampiamente affrontati e risolti nella parte III e , per quanto qui interessa, nel par.3.11). Nelle sue numerose ed articolate dichiarazioni istruttorie e dibattimentali (pag.30, 35 segg., 43 segg., 61 segg., 70 segg., 92 segg., 96 segg., 110 segg., 115 segg., 120, 128 segg., 138 segg., 162, 183, 192 segg., 221 segg., 231, 233 segg., 245 segg. 252 segg., 257, 263, 280 segg. dich. istr.; udienze 4 e 5 gennaio 1990) questo collaboratore ha dunque messo in luce, con dovizia di particolari, la personalità dell'imputato in termini affatto coerenti alla qualifica rivestita dalla primavera del 1981; e, per quanto interessa sottolineare, ha raccontato (oltre a numerosi episodi di omicidio, anche esulanti dalla cognizione di questo

processo) diverse manifestazioni di concreto esercizio di quella posizione dominante nell'ambito del sodalizio, espressa in termini di incisiva presenza nell'evoluzione degli equilibri mafiosi e in qualche caso perfino attuata con il diretto patrocinio di vere e proprie cerimonie di iniziazione (come quella di Ruggero VERNENGO, alla quale era presente, in quanto a sua volta detenuto, anche il MARINO MANNOIA, ed appunto avvenuta "su richiesta di Giovanni PULLARA' che allora godeva grande prestigio").

Non può dunque dubitarsi che l'imputato debba essere chiamato a rispondere anche del reato di cui all'art.416-bis c.p., che va ritenuto unificato per continuazione a quello già definitivamente accertato.

Quanto, poi, all'imputazione concernente il traffico di stupefacenti, va ugualmente condiviso il convincimento dei primi giudici, i quali avevano osservato che già secondo le rivelazioni di BUSCETTA, i PULLARA' erano tra i più attivi trafficanti di droga; laddove tale accuse avevano trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO, il quale aveva per vero precisato di avere conosciuto solo in carcere Giovan Battista PULLARA', e di non sapere dunque se lo stesso fosse interessato ai traffici di droga del fratello Ignazio, di cui però aveva riferito che lo stesso (assieme a Benedetto CAPIZZI e Francesco ADELPIO) era stato il suo fornitore di eroina negli anni ottanta e ottantuno.

I primi giudici non avevano mancato di mettere in rilievo anche i dati indiziari concorrenti emergenti dalle



indagini bancarie espletate, dalle quali era risultato che proprio Ignazio PULLARA' aveva intrattenuto significativi rapporti finanziari con Nicola DI SALVO (nel cui immobile di Via Messina Marine, come si ricorderà, era stata scoperta una raffineria di droga) e che l'odierno imputato aveva a sua volta emesso numerosi assegni a favore di Benedetto CAPIZZI e Ignazio INGRASSIA (si veda pure il paragrafo seguente, riguardo la posizione di Ignazio PULLARA').

Ma anche ai margini di queste acquisizioni (oggetto di analoghe censure difensive di tenore riferibile alle problematiche esaminate in via generale già richiamate) si sono sovrapposte, conferendovi un significativo contributo di sostegno, le rivelazioni di MARINO MANNOIA (sulle quali, fra le considerazioni richiamate, merita sottolineare la valutazione circa l'alto livello di affidabilità sul punto delle chiamate in correità concernenti appunto il traffico di stupefacenti, del quale il collaboratore era stato, secondo le sue stesse testuali confessioni, un protagonista di primo piano). Costui infatti ha raccontato, così conferendo corposa specificazione descrittiva alle indirette prove già acquisite nel processo, come l'odierno imputato fosse stato inserito nell'organizzazione degli stupefacenti, prendendo parte attiva a numerosi episodi di lavorazione e di circolazione della droga (si vedano: quello di importazione di 100 Kg. di morfina, destinato ad un gruppo capeggiato da Giovanni BONTATE e giunta insieme ad un carico di pertinenza di Stefano BONTATE, di cui alle pag.139 segg. dich. istr.

citata; quella di cessione a Leonardo GRECO di 50 Kg. di eroina, di spettanza dello stesso Giovanni BONTATE, propiziato dallo stesso PULLARA', di cui alla pag.183 dich. istr. citata; quello di "grandi quantità di droga" lavorate in un certo stallone anche dal PULLARA', incontrato sul luogo dallo stesso MARINO MANNOIA, di cui alle pag.192 segg. dich. istr. citate; o quello di produzione di eroina in una vecchia casa degli AGLIERI, di cui alla pag.231 dich. istr. citata).

Laddove da tutte queste descrizioni, ripetesi connotate da intrinseca affidabilità, emerge quel parallelo ruolo di protagonista anche del PULLARA' nel traffico medesimo.

Quanto alla determinazione della pena, si devono comunque lasciarsi ferme le statuizioni dei giudici di primo grado, che hanno inflitto (per gli omicidi) quella dell'ergastolo, con le pronuncie accessorie, nella quale infatti restano assorbite tutte le altre pene riferibili alle residue imputazioni.

Non possono peraltro trovare ingresso valutazioni favorevoli, in termini di attenuazione, le quali sarebbero infatti del tutto ingiustificate in relazione alla gravità degli addebiti ed alla spiccata personalità dell'imputato desumibile dai fatti medesimi.



10.293. PULLARA' Ignazio. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1-5 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), questi ultimi unificati per continuazione, rispetto alla condanna riportata con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza. E' stato altresì assolto, fra l'altro, per insufficienza di prove dai reati di omicidio di cui al capo 89 (par.6.8).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto (dunque inammissibile).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Va, preliminarmente, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria di cui al capo 89, contro la quale il pubblico ministero non ha proposto impugnazione (rinvandosi, per i contenuti dell'accusa, al par.6.8).

Nel merito, si osserva che le statuizioni dei primi giudici (con le precisazioni di cui alle trattazioni generali) vanno sostanzialmente confermate.

La corte di primo grado aveva infatti rilevato che era stato in primo luogo BUSCETTA ad indicare il PULLARA' come "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di S. Maria di Gesù, il cui fratello Giovan Battista (indicato come traditore di Stefano BONTATE) era divenuto uno dei protagonisti della "guerra di mafia" divenendo "reggente" della cosca medesima (ff.450001, 450048, 450098 segg., 450150, 450158, 450252).

Stefano CALZETTA (ff.402841-402856 segg.-402860 segg.-402886 segg.-402888 segg.-402901-402905-221022) aveva poi indicato la "famiglia" PULLARA' come una di quelle dominanti nella zona est della città ed estendente la propria influenza nella zona della Guadagna, unitamente alle "famiglie" VERNENGO, SPADARO, ZANCA, TINNIRELLO, MARCHESE, GRAVIANO, tutti indicati come mandanti di omicidio, estorsioni, attentati dinamitardi, verificatisi nella zona di Corso dei Mille-Brancaccio-Via Messina Marine. Lo stesso "pentito" aveva raccontato di riunioni che si svolgevano tra Ignazio PULLARA', suo fratello Giovan Battista e Giuseppe GAMBINO ed altri aderenti all'organizzazione criminosa in un



negozio di detersivi e casilinghi sito in Piazza Guadagna e gestito da Pietro FASCELLA (vedi par.10.129); peraltro, a conferma dell'esistenza di quei legami che sarebbero emersi a seguito del cosiddetto blitz di Villagrazia.

E ancora Salvatore CONTORNO (ff.456530, 456547, 456550, 456552, 456556, 456558 segg., 456562 segg., 456570, 456589, 456603, 456630, 456632, 456663 segg., 456672, 456674, 456680 segg., 456713 segg., 456717, 456728 segg.) aveva raccontato di avere prestato giuramento per il proprio ingresso quale "uomo d'onore" della "famiglia" di S. Maria di Gesù alla presenza di Stefano BONTATE, Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Ignazio e Giovan Battista PULLARA', confermando che quest'ultimo, insieme a Pietro LO IACONO, sarebbe divenuto "reggente" della cosca dopo l'uccisione di Stefano BONTATE (e si vedrà come tale particolare sia stato oggetto di vivace doglianza da parte della difesa).

Quanto poi, in particolare, alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che secondo le ricordate dichiarazioni di BUSCETTA, i PULLARA' erano tra i più attivi trafficanti di droga; laddove tali accuse avevano trovato coerente riscontro nelle dichiarazioni di Salvatore CONIGLIO (ff.504582 segg., 504590 segg., 504613, 504615, 504635 segg., 504651, 504659, 504663, 504669, 504671 segg., 504684, 504736, 504738 segg., 504741), le quali avevano condotto alla separata condanna di cui al cosiddetto processo di "nonna eroina" (di cui si è premesso) e dalle quali era emerso che l'odierno imputato, insieme a Benedetto CAPIZZI e

Francesco ADELFIGIO, era proprio il fornitore di eroina dello stesso collaboratore (come è noto, inserito in quel contesto di trafficanti).

Peraltro le indagini bancarie espletate avevano messo in luce significativi rapporti finanziari con Nicola DI SALVO (nel cui immobile di Via Messina Marine era stata rinvenuta una raffineria di droga).

A fronte di queste risultanze, le difese si sono concentrate (oltre che nella generica questione dell'utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", di cui alla parte III di questa sentenza) su alcune specifiche contraddizioni nelle quali sarebbero incorsi i collaboratori, a dimostrazione dunque dell'evidente inaffidabilità di simili acquisizioni probatorie. A cominciare dal riferimento fatto da CONTORNO alla sua formale iniziazione, alla quale, contrariamente al racconto del "pentito", l'odierno imputato non poteva avere presenziato posto che in quel tempo (1975) si trovava in una lontana località di soggiorno obbligato. E, nelle doglianze svolte in questa sede, sono state censurate pure le considerazioni svolte dai primi giudici, i quali avevano rilevato che il dato storico poteva essere stato falsato da un impreciso ricordo e che comunque, al di là di ogni incrinatura mnemonica, la complessiva attendibilità del CONTORNO non poteva essere compromessa.

In realtà (come la corte ha premesso nelle richiamate considerazioni generali sul tema complessivo), ciò che rischia di condurre verso dibattiti fuorvianti è proprio la

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

specifica e settoriale esegesi delle singole rivelazioni, le quali, proprio in relazione alla peculiare fisionomia dei "pentiti", possono pure improntarsi a palesi contraddizioni o reticenze ovvero, come la specie, essere offuscate da incongruenze storiche o logiche.

Il punto, come si è detto, è di individuare il dato complessivamente ricavabile, e desumibile dal confronto con le residue risultanze, cercando di evidenziare le ragioni delle incongruenze (talvolta, come è noto, generate da strumentali reticenze finalizzate a scopi di copertura personale) o, dove questi siano ingiustificabili, di definirne il valore effettivo nella complessiva economia del racconto.

Di guisa che, seppure il dato storico in discussione (della presenza dell'imputato nella iniziazione di CONTORNO) si appalesa fortemente contraddetto da un dato come quello dedotto dall'imputato, dotato a sua volta di una forza presuntiva difficilmente superabile (difatti sarebbe stato necessario provare se e come una presenza del PULLARA', in quelle difficili condizioni logistiche fosse stata quanto meno giustificata da proporzionate ragioni operative), tanto non può implicare che (appunto, non disponendo dello strumento di indagine adeguato) tutta la fonte debba essere pretermessa. Perchè, come si è altrove dimostrato, tutto questo renderebbe ingiustificati i numerosi e cospicui apporti positivamente ricavati in altri settori di indagine processuale.

E nella specie il dato di fondo, dell'affiliazione del

PULLARA' al sodalizio mafioso, certamente resiste anche alla eliminazione del particolare narrato dal CONTORNO, trovando riscontro nelle altre e convergenti fonti di prova (tanto valendo, mutatis mutandis, per le denunciate incogruenze delle rivelazioni di BUSCETTA).

La dimostrazione finale di un simile approccio ricostruttivo è stata peraltro offerta dalle cospicue rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale ha raccontato (pag.39, 71 segg., 117, 169, 198 segg., 214, 217 segg., 225, 229 segg., 237 segg., 246, 259, 268, 270 segg., 272 segg., confermate alle udienze del 4 e 5 gennaio 1990) come addirittura il PULLARA' fosse diventato "capo-decina" e come fosse attivamente inserito nel traffico di stupefacenti (commercio di hashish proveniente dal Libano e spedito in Inghilterra; lavorazione di eroina fatta dallo stesso MARINO MANNOIA e propiziato dall'imputato sul piano organizzativo; altra lavorazione di ingenti quantitativi di eroina, per la quale il "pentito" ricavava 5 milioni al Kg. di morfina lavorata e in esito alla quale congrua somma di denaro era stata data al PULLARA'; altra lavorazione ancora richiestagli dallo stesso imputato per ingente ammontare, dalla quale il MARINO MANNOIA verserà un compenso di 150 milioni); laddove i fatti raccontati da questo collaboratore ampliano notevolmente l'ambito della condotta rispetto a quella già oggetto del processo di "nonna eroina".

Si giustificano dunque, ampiamente, le statuizioni impugnate, ai cui margini va calcolata la pena in relazione ai criteri di ordine generale fissati in particolare nella



parte IV. Tenendo conto dei parametri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene equa la pena complessiva di anni 9 di reclusione e L. 50 milioni di multa (p.b. art.416 bis :a.4 e mesi 6 + aggravante c.6 = a.6; a.3 di reclusione e la multa per continuazione rispetto alla precedente condanna). Fermo il resto, ivi comprese le misure di sicurezza imposte dal tipo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato nei termini risultanti dagli atti.

10.294. RACCUGLIA Cosimo. - L'imputato, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonchè per i reati di cui ai capi 195, 313, 314, 315, 316, 332, 333, 346 e 379 (fatti di furti e rapine e lesioni), è deceduto nelle more del processo.

Va, quindi, dichiarato non doversi procedere per tale ragione, non ravvisandosi (stante il materiale probatorio acquisito) alcuna ragione di pronuncia liberatoria.



10.295. RANCADORE Giuseppe. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti); ha proposto appello chiedendo la totale assoluzione.

Mentre il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde la necessaria declaratoria di inammissibilità), il procuratore della Repubblica ha proposto appello per tutte le assoluzioni, osservando che Salvatore CONTORNO lo aveva indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Trabia, della quale in passato era stato il "capo", e aggiungendo che si era da tempo inserito nel traffico degli stupefacenti; fatti peraltro confermati dagli accertamenti bancari esperiti in istruzione.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte che le doglianze del pubblico ministero sono con certezza, almeno in parte, fondate.

Ancora una volta i giudici di primo grado hanno fatto in questo caso rigorosa ed acritica applicazione di una regola affermata in via generale (secondo cui una sola rivelazione, specie se di CONTORNO, non avrebbe potuto fondare la condanna) ma intuitivamente esulante dagli schemi

di libera valutazione delle prove.

Nella sentenza impugnata, infatti, si è dato atto che l'imputato era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456533-456621-456644 segg.-456683-456693-456707), che aveva mostrato di conoscere bene anche il figlio, attraverso i rilievi fotografici ed aveva precisato che lo stesso era un "uomo d'onore" (insieme al figlio Domenico) della "famiglia" mafiosa di Trabia, della quale era stato a capo.

Lo stesso "pentito" aveva pure precisato che la conoscenza era avvenuta in base a rituale presentazione e che aveva sentito dire ("mi risulta": f.456683, cit.) che era coinvolto nel traffico di droga assieme ai SAVOCA ed a "Masino" SPADARO (laddove, al di là delle speculazioni dialettiche, non è dubbio il tenore della frase: "... Domenico [il figlio di cui ha parlato prima] e Giuseppe quest'ultimo mi venne presentato come "uomo d'onore" da Nicola MILANO e tramite il padre [ossia Giuseppe] conobbi anche il figlio [prima riconosciuto in fotografia] ... mi risulta che il padre è coinvolto nel traffico ... "ibidem).

I primi giudici, infine, avevano preso atto degli esiti degli accertamenti bancari, concludendo che neppure da questo si potevano ricavare sicuri riferimenti indiziari, avendo l'imputato addotto perfino testimonianze a sostegno della tesi difensiva (ripetuta in questo grado di appello) che i numerosissimi assegni individuati erano stati tutti emessi con causale di favore, e per far fronte ad uno stato di bisogno.

La portata assolutamente riduttiva delle conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici emerge, in primo luogo, dalla evidente assiomaticità di un assunto del genere, non adeguatamente raffrontato alle risultanze obiettive.

Dagli atti (ff.485166 segg.) risultavano infatti numerosi assegni emessi sui conti correnti intestati a Giuseppe RANCADORE a favore di Girolamo MONDINO, in un numero veramente notevole e tutti di importo consistente e di cifra "tonda" (basti pensare alla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, in ragione di 172 assegni e 115 distinte di versamenti - f.485248 - ed inoltre altri 102 assegni, che vanno ad unirsi a quelli di cui alle schede bancarie allegate al processo): e tutto questo, in un contesto in cui le indagini avevano preso le mosse dalla casuale scoperta (a causa di un incendio) di un laboratorio di eroina di pertinenza dei MONDINO.

La corposa consistenza di simili riferimenti obiettivi renderebbe dunque fondata l'indicazione, sia pure de relato, di CONTORNO anche sul traffico di stupefacenti; se non fosse stata in certo senso svalutata dalle dichiarazioni dibattimentali di MARINO MANNOIA, il quale (udienza 5 gennaio 1990) ha affermato che "il padre" (cioè, l'odierno imputato) "andava chiedendo prestiti dovunque di assegni ...", introducendo dunque una spiegazione alternativa di quei vasti movimenti cartolari, diversa cioè rispetto al traffico di stupefacenti, del quale non gli risultava (a lui che era tuttavia ben addentro a quell'ambiente) che lo

stesso fosse partecipe.

Questo "pentito" ha invece confermato il (già credibile e consistente, in base alle rivelazioni di CONTORNO) dato dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, precisando appunto che lo stesso apparteneva alla "famiglia" di Trabia.

Per vero, anche ai margini di queste rivelazioni (come per quelle di CONTORNO, dato che Domenico è il nome sia del padre che del figlio dell'odierno imputato) la difesa ha molto speculato, inserendo il dubbio di confusioni di persona (come ulteriore corollario di precedenti valutazioni istruttorie sul conto del figlio Domenico).

Il MARINO MANNOIA (pag. 89, 119 dich. istr.) aveva in realtà parlato della "famiglia" di Trabia, inserendovi: "il figlio di Domenico RANCADORE, il quale figlio è anzi il "sotto-capo" della "famiglia", precisando più tardi, parlando di "Domenico": "e ho comunque il professore di ginnastica" (che è infatti la professione del figlio dell'odierno imputato); ma che tanto possa implicare che lo stesso potesse riferirsi ad altra persona è da escludere, dati i riferimenti individuali inequivocabili. Il dato residuo della qualifica di "sotto-capo", all'uno o all'altro (e quale che sia stata la sorte della posizione del figlio dell'imputato), è stato comunque chiarito nelle citate dichiarazioni dibattimentali, dove il collaboratore ha precisato che "... le cose sono cambiate adesso", e che comunque entrambi, padre e figlio, sono affiliati al sodalizio mafioso.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'M' with a long tail. The signature on the right is a more compact, cursive 'M'.

962917

Si impone, dunque, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (come specificato nella parte IV) e va inflitta la pena (coerente ai criteri di valutazione generale) di anni cinque e mesi quattro di reclusione (p.b. a.4 + c.6), alla quale conseguono le spese, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nonché la misura della sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla natura stessa del sodalizio associativo.

10.296. RANAZZO Giuseppe. - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel par. 10.14.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Smy' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few vertical and diagonal strokes.

10.297. RANDAZZO Salvatore. - La posizione di questo imputato è stata esaminata nel par. 10.32.

10.298. RANDAZZO Vincenzo . - La posizione di questo
imputato è stata trattata nel par. 10.216.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Vincenzo'.A small, handwritten mark or initials in black ink, possibly 'VF'.

962921

10.299. RAPISARDA Giovanni. - E' stato dichiarato responsabile di traffico di stupefacenti in concorso con Mario D'ANGELO e Carlo SERRA (capo 44), di altro analogo delitto in concorso con Mario D'ANGELO (capo 49) e dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 20 che riguarda anche Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, i fratelli Francesco e Umberto CANNIZZARO, i fratelli Antonio, Francesco e Giuseppe FERRERA (la posizione del quale è stata separata), Antonietta GIUSTOLISI, Salvatore e Michele IERNA (posizione anch'essa separata), Concetto MURABITO, Carmelo SAVOCA, Carlo SERRA, Benedetto SPATARO (nei cui confronti la sentenza è divenuta definitiva), Orazio TORRISI, Nicolò TRAPANI e Saverio RIELA.

La posizione del RAPISARDA, unitamente a quella del SERRA, è stata trattata insieme con quella del D'ANGELO alla quale si rinvia (10.54).

10.300. RICCOBONO Rosario. - La posizione di questo imputato è stata separata per dubbio circa la sua esistenza in vita (come ampiamente motivato nella parte VI).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosario Riccobono', with a large loop at the top and a long vertical stroke at the bottom.Handwritten initials in black ink, possibly 'RR', consisting of two vertical strokes with a small loop at the top.

10.301. RIELA Saverio. - E' stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione e lire trenta milioni di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'assegnazione a casa di lavoro per la durata di un anno e la libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, per i reati di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 10), ritenuta la continuazione, e ulteriormente unificati per continuazione ai reati di cui agli articoli 71/74 della legge sugli stupefacenti per i quali il medesimo ha riportato condanna definitiva con sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria in data 30 maggio 1986 (11 tonnellate di hashish sbarcate nelle coste calabresi nel luglio 1982 dalla m/n "Maria Catania" appartenente all'organizzazione di Giuseppe FERRERA).

Ha proposto appello l'imputato che, premessa una generale doglianza circa l'asserita violazione dei diritti di difesa per inadeguatezza dei tempi di esercizio con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p.p., ha dedotto l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) e, in subordine, invocato la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo edittale.

Hanno proposto appello il procuratore della Repubblica, che vi ha rinunciato, donde la declaratoria di

962924

inammissibilità, ed il procuratore generale che si è doluto della ritenuta continuazione.

Ciò detto, la corte, rinviando alla parte II in ordine alla questione della violazione dei diritti di difesa ed al par. 10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO, osserva che l'appello del RIELA è fondato relativamente all'addebito di partecipazione all'associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9), giacchè dalle carte del processo non emergono validi elementi che inducono alla conclusione essersi il prevenuto inserito in un sodalizio che avesse un generico ed indiscriminato programma di commissione di più delitti. Conseguentemente dall'imputazione anzidetta il RIELA va assolto a norma dell'articolo 530 n.c.p.p. mancando la prova dell'inserimento anzidetto.

A conclusione diversa si perviene a riguardo dell'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti oggettivata nel capo 20, non essendo sul punto meritevole di censura la sentenza impugnata.

Si tratta, infatti, di quel sodalizio romano-catanese cui si riferiscono gli ordini di cattura romani del 22 e 30 novembre 1983, seguiti al rapporto della Guardia di Finanza del 17.11.1983 N. 55649, più volte richiamato (f.114598; cfr. inoltre 10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO), relativamente al quale vi fu sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio del giudice istruttore di Roma.

Sul punto, osserva la corte, le critiche mosse dalla

difesa non sono condivisibili in nessun modo.

La difesa, invero, ha fatto leva sull'intervenuta ritrattazione del DATTILO, il quale aveva fornito amplissime informazioni sullo sbarco dell'hashish in Calabria e sulle implicazioni relative e sul ruolo del prevenuto, di Francesco CERTO, Nicolo' TRAPANI ed Orazio TORRISI, osservando che in ogni caso le dichiarazioni originarie del medesimo sarebbero prive di riscontro. Con motivi aggiunti ha anche dedotto l'inconstistenza degli argomenti utilizzati dai primi giudici incentrati: 1) sull'appartenenza asserita del prevenuto alla società Piatra in qualità di segretario (ma, dice la difesa, le informazioni sul punto si riferivano a tale Rosario RIELA); 2) sul coinvolgimento in un precedente contrabbando di tabacchi (nel 1976, dice la difesa, insieme con Francesco CERTO, Torrìsi Orazio e Giuseppe FERRERA; con una punta di ironia aggiungendo che "se l'intento della corte era quello di sottolineare la pericolosità del fumo, scrivendo di contrabbando di tabacchi in un processo per sostanze stupefacenti, il risultato è conseguito ..."); 3) sul riconoscimento fotografico da parte di DATTILO (è un fatto oggettivo, al quale, però, la difesa non dà molta importanza avvertendo che l'analisi verterà su "riscontri [quelli tali ritenuti dalla corte] di decisiva importanza"); 4) sugli incontri con il DATTILO (quelli, a cui la corte ha fatto riferimento, relativi uno alla questione del compenso, in relazione al trasporto dello hashish dal medio oriente in Calabria, l'altro alla riunione nei locali dell'Avimec nel giugno 1983, il terzo alla

convocazione del DATTILO da parte del FERRERA il 14 agosto 1983; tutti, dice la difesa, elementi privi di forza indiziante); 5) sulla conoscenza da parte del DATTILO del nomignolo dell'imputato indicato dal medesimo come Saro ventidue (dice la difesa, Saro è l'aferesi di Rosario e il DATTILO non ha mai indicato il RIELA col suo nome e cognome, ma col nomignolo anzidetto); 6) sull'asserita intercettazione telefonica di una conversazione sull'utenza della moglie di Salvatore IERNA (nessun'intercettazione, dice la difesa; la moglie di Salvatore IERNA è quella Antonietta GIUSTOLISI nei confronti della quale, assolta per insufficienza di prove dall'imputazione in esame e non appellante, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto e dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale; si ricorderà che casa IERNA era il centro di riferimento sia per l'apporto logistico sia per quello delle comunicazioni: v. sul punto 10.94 posizione di D'ANGELO ed altri).


Orbene dell'atteggiamento del DATTILO, personaggio assolutamente disponibile ai traffici illeciti (ma non per questo, o per la sua ambigua personalità o perchè veterano di illeciti traffici internazionali, squalificabile come persona idonea a riferire fatti veri, siccome ebbero ad osservare i giudici della corte di Reggio Calabria sulla considerazione che chi è inserito negli ambienti del crimine può conoscere uomini e fatti; v. pag. 87 della citata sentenza; questa corte precisa che chi è inserito massivamente nel crimine certamente conosce uomini e fatti

[Handwritten signatures]

del crimine), la corte si è occupata nella parte III della sentenza e nella parte V per mettere in chiaro quanto poco valga la ritrattazione intervenuta in un contesto di elementi accusatori che finiscono con l'uscire rafforzati proprio dall'irragionevole comportamento del prevenuto, il quale, sostanzialmente, stando alla ritrattazione, avrebbe confessato d'essere autocalunniatore e calunniatore. Giacchè non va dimenticato che il RIELA - e lo stesso DATTILO e con loro il TORRISI ed il CERTO - sono stati definitivamente condannati per traffico di stupefacenti dalla corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 30 maggio 1986. In quel processo le fonti principali di informazione furono il DATTILO e il libanese CHIDIAC. I giudici di Reggio, coordinando e correlando le dichiarazioni dell'uno e dell'altro e analizzando tutti i riscontri pervennero alla pronuncia di condanna. Ora appunto è necessario, e sembra alla corte che sul punto vi sia una mancanza nell'impugnata sentenza, puntualizzare che il libanese Adel Aziz CHIDIAC, sentito dai giudici di Reggio nel processo contro Francesco LAGANA' ed altri, lui stesso compreso, imputati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti a seguito delle indagini condotte dalla Questura di Reggio Calabria che ne aveva riferito con rapporto del 1° giugno 1982, a dibattimento rivelava alla corte che nelle coste calabresi tra Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria, dodici o quindici giorni prima del suo arresto avvenuto il 3 agosto 1982, erano state sbarcate undici tonnellate di hashish (f.129360). Per questo fatto, già emerso nel corso

delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Roma di cui al rapporto del 17 novembre 1983 N. 55649 (f.114598 segg.), e inserito nel contesto delle indagini giudiziarie conseguenti (v. ordine di cattura del 30 novembre 1983; f.116881) intanto procedeva a seguito della dichiarata incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria romana rispetto a tutti i reati contemplati nel suddetto ordine di cattura (v. f.90747; ma la corte si è occupata dello sviluppo generale di tali vicende processuali trattandone specialmente nella parte che riguarda Francesco CANNIZZARO:10.54), l'autorità giudiziaria di Palermo che, però, con sentenza in data 18 marzo 1985 si spogliava della competenza sul punto a favore dei giudici di Reggio Calabria (f.129314; per completezza va precisato che il riferimento temporale nell'ordine di cattura suindicato era al mese di settembre secondo le notizie allora raccolte dalla Guardia di Finanza, mentre la collocazione a luglio 1982 fu dovuta all'indicazione del libanese CHIDIAC; v. supra). Procedeva, inoltre, la procura della Repubblica di Reggio Calabria che aveva promosso azione legale nei confronti di tutti gli imputati del procedimento in corso e di Giuseppe FERRERA, Nicolò TRAPANI, il RIELA, Orazio TORRISI, Francesco CERTO, il DATTILO secondo quanto risulta dalla richiamata sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria (f.161733; in particolare pagine 18-19).

Rinviati gli imputati a giudizio, i due processi venivano riuniti all'udienza del 5 giugno 1985 (pagina 29 della sentenza suddetta).



962929

La seconda parte del dibattimento, quella che appunto
segui alla riunione dei due processi, faceva registrare
ulteriori dichiarazioni del CHIDIAC (la dichiarazione, che
aveva dato il via al nuovo processo, è stata letta
all'udienza dell'11 ottobre 1986: v. anche f.12830 e 128361
per lo sbarco e per il periodo). Costui, infatti, precisava
che Nicolò TRAPANI, visto ed identificato tra i coimputati,
e già identificato in fotografia (al 90% si dice in
sentenza, riprendendo la verbalizzazione istruttoria
f:129376; interrogatorio del CHIDIAC in data 23 gennaio
1985) era colui che aveva provveduto all'imbarco della droga
sulla M/N Maria Catania della quale, del resto, figurava
essere proprietario (v. pagine 28 e 31 della sentenza; ma
anche le informazioni di cui al rapporto del 17 novembre
1983 N. 55648; f.114806), pur essendo noto che il battello
era nella disponibilità di Giuseppe FERRERA, ed ancora che
attorno a questo sbarco di droga in Calabria si erano
intrecciati una serie di accadimenti, prima e dopo, relativi
alla fornitura ed al danaro.

In sostanza sulle dichiarazioni di CHIDIAC, della cui
attendibilità la corte di Reggio Calabria dà atto, e su
quelle amplissime di DATTILO, opportunamente e criticamente
coordinate anche secondo lo sviluppo logico delle vicende
del 1983 (che riguardavano gli incontri fra il DATTILO e
soggetti dell'organizzazione del FERRERA, fra i quali il
RIELA, il TRAPANI, il TORRISI, il CERTO cui la corte di
primo grado si è riferita per trarne argomenti di
valutazione e che secondo la difesa sarebbero privi di

significato) e su tutti gli elementi di riscontro che i giudici di Reggio minutamente indicano, procedendo all'analitica esposizione degli stessi, anche sotto il profilo dell'attendibilità del DATTILO di che si è detto, ed alla verifica dei medesimi sia con riguardo alle notazioni dei giudici del tribunale sia con proprie considerazioni (v. pag. 69 segg. della sentenza), è fondato il giudizio di condanna definitivo anzidetto (che riguarda anche il TORRISI e non il TRAPANI la cui posizione era stata separata; ma i dati raccolti in quel processo restano validi anche nei confronti di costui non fosse altro perchè è incontestabile che il battello impiegato per il trasporto dell'hashish era la M/N Maria Catania della quale il DATTILO aveva il comando "tecnico" ed il TRAPANI, ne fosse o no il proprietario, fosse cioè la proprietà vera o solo formale, la direzione "operativa" per il ruolo che egli aveva nell'operazione; CHIDIAC aveva riferito che era stato il TRAPANI a provvedere all'imbarco della droga; è intuitivo che al TRAPANI competesse anche il controllo "generale" dell'operazione).

Ora, secondo la corte, - e non si potrà più dire che una precedente condanna per traffico di tabacchi abbia potuto indurre ad una severa valutazione degli elementi emergenti dalle carte processuali spostandone le convergenze verso la responsabilità per traffico di stupefacenti -, l'imponenza del fatto sopra descritto conduce alla conclusione che l'operazione non era espressione di occasionale riunione di soggetti volti a commettere un reato di traffico, essa presupponendo un grosso impiego di mezzi



962931

ed uomini, e di danaro, che soltanto un'organizzazione fondata su una permanente intesa programmatica può assicurare. Su questo punto la corte ritiene opportuna la seguente notazione che scaturisce dall'accertamento compiuto dai giudici di Reggio Calabria. L'operazione per la quale fu impiegata la m/n Maria Catania, fu attuata per il fallimento di una precedente analoga operazione conclusasi negativamente, perchè la m/n Esperance, sulla quale erano stati imbarcati Kg. 5.350 di hashish, era stata fermata e sequestrata al largo di Cipro il 10 dicembre 1981 (è l'episodio che ha dato lo spunto all'autorità giudiziaria calabrese per addebitare a Francesco LAGANA' e agli altri imputati calabro-libanesi l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui alla lettera a) della rubrica di quel procedimento, mentre la lettera b) riguarda gli stessi imputati ed i menzionati FERRERA, TRAPANI, TORRISI, DATTILO, RIELA, CERTO per il traffico delle undici tonnellate di hashish di cui si è detto).

Da quel momento, secondo la ricostruzione che se ne fa in sentenza, una serie di frenetici incontri, contatti, movimenti caratterizzò le relazioni tra i soggetti colpiti particolarmente dal fallimento dell'operazione, sino a quando non fu possibile "con l'intervento di Paolo DE STEFANO" (un noto mafioso calabrese) perfezionare "l'aggregazione di un gruppo di malavitosi catanesi che fornisce la motonave "Maria Catania" ed il comandante DATTILO". (v. sentenza di Reggio, pagina 4 e segg. e 60).

In sostanza un gruppo di affiliati per traffici di

droga si rivolse ad un altro gruppo, che aveva le stesse finalità, per averne la collaborazione.

In questo contesto assumono sintomatica rilevanza tutte le indicazioni emergenti dagli atti ed alle quali i primi giudici si sono riferiti non fosse altro perchè dalle stesse escono dimostrati gli interessi, i legami vari, gli interventi spiegati in determinate circostanze, le conoscenze.

E più specificamente sul conto del RIELA, e con riferimento agli incontri del DATTILO col medesimo, su cui la difesa si è particolarmente fermata per dedurne l'inconcludenza ai fini probatori, mentre, come si è detto, correlati al fatto oggetto del giudizio di Reggio hanno una significazione precisa, è opportuna qualche altra notazione.

Non avrebbe senso il contatto del DATTILO col prevenuto, allorchè il primo si recò a Catania per reclamare il compenso delle sue spettanze (in relazione all'hashish sbarcato in Calabria; ecco l'importanza del collegamento), se non si desse per certo che il RIELA costituiva un punto di riferimento a cui il DATTILO potesse far capo per la ragione suddetta; e nello stesso tempo non si vede come potrebbe escludersi siffatta certezza quando non può non convenirsi che soltanto ad un sicuro punto di riferimento il DATTILO si sarebbe potuto volgere. E così ha senso la presenza del RIELA nei locali dell'Avimec dove erano anche il TRAPANI, il TORRISI ed il CERTO (giugno 1983 quando si voleva "liquidare" il DATTILO non più necessario all'organizzazione) in quanto il RIELA era un militante

dell'organizzazione. Ne v'era motivo che il 14 agosto 1983 il DATTILO si incontrasse col RIELA (perchè convocato dal FERRERA), se al RIELA non fosse stata assegnata quell'incombenza, che soltanto ad un affiliato poteva essere data. In sostanza, la presenza o la partecipazione del RIELA, responsabile (col TORRISI, col FERRERA, col TRAPANI, col CERTO) dello sbarco dell'hashish nelle coste calabresi, agli incontri col DATTILO confermavano che il ruolo del medesimo - e degli altri del resto - non si era esaurito con l'operazione di sbarco e si svolgeva ancora non come appendice di un fatto che si era consumato, ma come espressione della permanenza di un programma al quale egli e gli altri rimanevano legati siccome i contatti continui dimostrano (sul punto si rinvia anche alle notazioni sull'Alexandros T nel par. 10.357 che riguarda Nicolò TRAPANI).

Specificamente sulla ritrattazione. Dando ad intendere con lettere pervenute alla corte di primo grado il 17 gennaio ed il 15 luglio 1987 che l'attività posta in essere dal gruppo catanese del FERRERA fosse di contrabbando di sigarette e non di stupefacenti, il DATTILO mutava, come si è detto, atteggiamento. E, assumendo di essere stato mosso da grave risentimento ("una vera e propria animosità per non dire odio") nei confronti di Nicolò TRAPANI "braccio destro del FERRERA" perchè nel "giugno 1983" non gli aveva versato quanto dovutogli per la vendita della nave cui era interessato (egli si riteneva "truffato"), all'atto dell'arresto, avvenuto il 25 novembre 1983, diceva di aver

ricevuto "come un invito a nozze". Infatti in quel frangente "gli si proponeva di vendicarsi di quanto aveva fatto contro di lui Nicolo' TRAPANI ed in più gli si prometteva di avere un forte guadagno ricevendo documenti che potevano permettergli di riprendere con altro nome la propria attività all'estero" (così nella lettera datata 8 giugno pervenuta all'udienza del 17 giugno 1987). Per potere però "incastrare effettivamente Giuseppe FERRERA e compagni non doveva più parlarsi di contrabbando di tabacchi bensì di droga". Da ciò la promessa di ben 100.000.000, un passaporto, un libretto di navigazione, una nuova personalità. E così nella narrazione dei fatti offerta al magistrato inquirente a Roma il 29 novembre 1983 tutto era vero tranne la qualità della merce contrabbandata, avendo egli sostituito alle sigarette l'hashish.

Con la seconda lettera il DATTILO assumeva che quando la m/n Maria Catania si era allontanata dal porto di Katakolon aveva a bordo 3.000 casse da 50 stecche di sigarette da sbarcare nel porto di Limassol e che invece, aveva parlato di hashish per i motivi di cui alla prima lettera. Aggiungeva in relazione al viaggio in Spagna per il controllo dello stato della m/n Dusk (che, secondo le originarie dichiarazioni, Giuseppe FERRERA intendeva acquistare, per destinarla al trasporto di 300 Kg. di eroina dal Medio Oriente in Italia; l'operazione non aveva avuto seguito a causa del fermo della m/n Alexandros G nelle acque egiziane; vi era a bordo quel PALESTINI oggi ancora detenuto in Egitto: v. par. 10.154 posizione di Francesco CANNIZZARO)

che in effetti le dichiarazioni accusatorie erano dovute al sentimento ostile nutrito verso il TRAPANI.

Questi sono i passi salienti che costituiscono la struttura portante della ritrattazione in esame, i cui termini in linea di massima non sono stati modificati e sono state con delle aggiunte confermati.

Il DATTILO, invero, sentito come imputato di reato connesso nel procedimento contro Abdel Azizi AFIFI dalla corte di assise di Palermo (all'udienza del 20 novembre 1987) precisando di non confermare "pienamente" le dichiarazioni rese in precedenza (dal 29 novembre 1983 al 22 febbraio 1986) ribadiva che non vi era stato traffico di hashish ma di sigarette e che le sue accuse erano state dettate dal "diverbio" col TRAPANI per la questione della nave e dall'offerta dei 100.000.000 e resto. Testualmente: "... e poi c'era stata un'offerta che avevo anche da un capitano della tributaria, che se io fossi stato in grado di accusare FERRERA e compagni di commercio di stupefacenti, va bene, ... non mi ha detto... badi che io non voglio dire che mi hanno detto di mentire, mi hanno detto se ero in grado, e allora, quindi, mi offrivano 100.000.000, la libertà in pochi mesi e tutto il resto, e quindi io ho unito la vendetta all'utile ed ho fatto quelle dichiarazioni là. Sennonchè non hanno mantenuto la loro promessa i signori".

Sostanzialmente il DATTILO è rimasto fermo nella ritrattazione (v. anche la dichiarazione resa al dibattimento a questa corte).

Una prima considerazione: la fragilità della

ritrattazione sta nella stessa debolezza del perchè le accuse contro il TRAPANI sarebbero state formulate. Invero è talmente spropositato il risultato finale che si sarebbe conseguito, la punizione del TRAPANI, e di altri soggetti, al fine di appagare il desiderio di vendetta per una miserevole questione economica, che la corte non può in nessun modo dar credito a simile motivazione. In sostanza il DATTILO, accusatore anche di sè stesso, sarebbe stato travolto da una forza irresistibile che lo conduceva verso la attuazione della vendetta anzidetta. Non è possibile credere a tale "dramma". Senza dire che i sei mesi trascorsi dal giugno 1983, quando le ostilità sarebbero scoppiate, al 29 novembre 1983, giorno dell'interrogatorio, sono già molti per non rendere sospetta una tal forza vendicativa, che sembrerebbe abbia dovuto attendere quel fatto, assolutamente imprevisto nel giugno 1983, per potersi esplicitare con tanta vigoria.

Una seconda considerazione: il DATTILO assume che non gli si era chiesto di mentire ma Ma, osserva il collegio, non ci può essere alternativa: o gli si era chiesto di mentire, accusando falsamente Giuseppe FERRERA e compagni di traffico di stupefacenti, o gli si era chiesta la verità sull'attività espletata. La chiamata in causa di poteri dello Stato, cercando di accreditare ingiuriose compromissioni con gli stessi perchè non si dicesse il vero e si dicesse il falso, è da respingere fermamente. E la corte respinge tali insinuazioni.

Una terza considerazione: Dattilo dice che, così come



le cose si sono messe, egli pensava di unire la vendetta all'utile, come dire il diletto, la vendetta che appaga, all'utile, il guadagno non soltanto economico. Si sarebbe, dunque, esposto alle gravissime conseguenze della calunnia e dell'autocalunnia in un contesto di bassezza morale inaudita (vendetta e utile). Anche per questo la ritrattazione non convince.

Infine, per completezza, va detto che il collaboratore-pentito, ritrattando ha anche fatto un riferimento alla m/n Esperance, assumendo che questa era partita dal Libano con un carico di sigarette. Ma si è detto che la m/n anzidetta il 10 dicembre 1981 fu fermata al largo di Cipro con 5.350 Kg. di hashish e non di sigarette e che appunto il fallimento dell'operazione generò l'altra.

Concludendo, la ritrattazione del DATILO è priva di qualsiasi fondamento.

In queste condizioni appare manifesto che non è neppure necessario immerare sulle altre critiche mosse dalla difesa (sul nomignolo di Saro ventidue, sulle intercettazioni telefoniche, sulla qualità di segretario della società Piatra) giacchè la correlazione fra l'episodio dello stesso dell'hashish in Calabria e le vicende successive dimostra ampiamente l'inserimento del RIELA nel sodalizio del FERRERA, quello appunto di cui al capo 20 connotato dalla partecipazione di soggetti operanti a Roma e/o Catania i cui singoli ruoli sono stati trattati illustrando delle posizioni dei medesimi (v. BELLIA, BONICA, i CANNIZZARO, i FERRERA, MURABITO, RAPISARDA, SERRA,

GRAZIOLI, DATTILO, DE RIZ e per certi rapporti anche D'ANGELO e CHIMERA; la posizione di Giuseppe FERRERA, come più volte detto, è stata separata; Francesco CERTO, non ha presentato motivi e nei suoi confronti la sentenza è divenuta definitiva).

Le argomentazioni dei primi giudici, integrate dalle notazioni che precedono, resistono alle critiche della difesa le quali non hanno la forza di superare il risultato delle convergenti emergenze processuali.

L'assoluzione del prevenuto dall'impugnazione di cui al capo 9 assorbe la doglianza del procuratore generale in ordine alla ritenuta continuazione fra reato associativo ex articolo 416 c.p. e reato associativo finalizzato la traffico di stupefacenti, sicchè, procedendosi alla determinazione della pena per questo, si stimano adeguati anni quattro di reclusione e lire dieci milioni di multa. La libertà vigilata può essere esclusa, essendo bastevole la sola misura di sicurezza detentiva.



10.302. RIINA Giacomo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti) ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della totale inaffidabilità delle prove acquisite.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 13 e 22, e deducendo che era stato Salvatore CONTORNO ad indicarlo come "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone, insediatosi in Emilia-Romagna assieme a quattro nipoti, di nome LEGGIO, dediti al traffico di eroina con la Sicilia; inoltre Benedetta BONO ne aveva ricordato i rapporti con Carmelo COLLETTI ed alcune sue fotografie erano state infine rinvenute nel covo di via Pecori Giraldi ed a casa di Andrea DI CARLO.


Il procuratore generale non ha presentato motivi (onde la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto) e al dibattimento ha formulato conclusioni coerenti alle doglianze dell'accusa.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici resiste alle opposte censure mosse dalle parti.

Per vero, la corte di primo grado aveva rilevato che il RIINA era stato indicato da Salvatore CONTORNO (ff.456554-456601-456676 segg.) quale componente della "famiglia" mafiosa di Corleone. Dello stesso imputato aveva parlato pure Benedetta BONO (della quale altre volte si è ripetuto che era stata l'amante del mafioso Carmelo COLLETTI, a sua volta ucciso) la quale aveva in particolare ricordato che tra i due vi erano rapporti tali che il RIINA si era recato a riceverli all'aeroporto di Bologna (e se questo fatto non costituiva la prova di una condotta illecita - secondo una ovvia osservazione difensiva - attestava tuttavia un "rispetto" e una familiarità, entrambi significativi di rapporti non certo occasionali).

I primi giudici non avevano mancato di rilevare che già nel 1963 il RIINA era stato fermato con il nipote Giuseppe LEGGIO e trovato in possesso di numerose armi e munizioni, e che peraltro nell'occasione allo stesso erano state trovate significative annotazioni di recapiti telefonici di personaggi dell'organizzazione mafiosa e dedita a traffici illeciti, come Rosario ANSELMO, Tommaso BUSCETTA, Paolo BONTATE, Salvatore GRECO. Nel covo di via Pecori Giraldi, infine, erano state rinvenute alcune fotografie che ritraevano il RIINA in atteggiamenti confidenziali con i fratelli DI CARLO, che i primi giudici, annunziando



962941

espressamente di non volere in alcun modo infrangere il vincolo del precedente giudicato (onde la pretestuosità della tesi difensiva secondo cui non si sarebbe tenuto conto dell'esito del procedimento ai margini della scoperta di quel covo), avevano tuttavia utilizzato come semplice dato storico attestante una (dopo tutto non negata) relazione familiare con personaggi di un certo ambiente (a nulla rilevando - nei termini di cui ad un'altra ingiusta doglianza difensiva - che si trattasse di foto non riproducenti, ovviamente, situazioni illecite ma di occasioni familiari, dato appunto lo scopo indiziaro al quale l'argomento era finalizzato).

Peraltro, oltre che nei dati obiettivi esaminati, le indicazioni di CONTORNO avevano ricevuto conferma attraverso gli accertamenti di polizia riguardo alla posizione dei fratelli LEGGIO, in particolare quanto al loro insediamento nell'Emilia-Romagna, in termini insomma che non potevano procedere che da una puntuale informazione da parte del "pentito".

Il segno della aleatorietà delle risorse alle quali si è affidata la linea della difesa si coglie dunque (non tanto nelle consuete doglianze circa l'utilizzabilità delle rivelazioni dei pentiti, di cui alla parte III di questa sentenza, quanto) nella stessa singolarità del ricorso alla "fonte" BUSCETTA (in altri luoghi, vivacemente stigmatizzata specie sul piano della fondamentale attendibilità) per inferire che, siccome costui aveva detto di non conoscere l'imputato ed anzi di non sapersi neppure spiegare perchè

mai lo stesso potesse avere annotato il suo recapito telefonico (come "Masino" BUSCETTA ed assieme al di lui grande amico "ciaschitteddu" ed altri mafiosi allora sospettati di gravi delitti, compreso naturalmente il BUSCETTA: ff.452591 segg.), certamente incoerente sarebbe la corrispondente portata del quadro probatorio. Laddove, tutto questo si pone in evidente conflitto logico (non soltanto con la scoperta personalità di BUSCETTA che, come altri "pentiti", nega i fatti che possono condurre ad approfondimenti imbarazzanti - v. par.3.3 - e nel caso potrebbe pure annidarsi una inesplorata vicenda non confessabile, ma soprattutto) con il fatto che, comunque, il numero di telefono del grosso personaggio, già allora, della mafia era annotato proprio fra le carte dell'imputato (sicchè, potrebbe essere al limite teoricamente possibile che BUSCETTA non conoscesse - ancora - RIINA, ma giammai il contrario, che cioè quest'ultimo non sapesse chi era il primo e non avesse avuto una ragione per custodirne il recapito, assieme a quello dei mafiosi di spicco di quel tempo: e si ricordi, per meglio comprendere il significato retrostante agli argomenti indiziari già esaminati, che in quel periodo dovette avvenire qualcosa di molto significativo se è vero che alcuni esponenti di riguardo si erano pure defilati, come nel caso del noto "ciaschitteddu"; di tal che lo stesso insediamento in posti lontani da parte del RIINA, diviene pure di migliore comprensione).

Che poi, come assume la difesa, il riscontro alle dichiarazioni di CONTORNO si dovesse ricercare attraverso



indagini di tipo patrimoniali (per stabilire cioè se il RIINA si era veramente arricchito), non può che escludersi; dal momento che, seppure questo particolare fosse stato (amplificato, distorto, mal recepito e) riferito in modo non puntuale, in nessun modo la validità della fonte ne subirebbe incrinatura, perchè ferma ed innegabile resterebbe la certezza (come sopra sperimentato) circa il riferimento esattamente alla persona dell'imputato e non ad altri.

Le rivelazioni di MARINO MANNOIA, sopravvenute in grado di appello, secondo cui il RIINA era appunto un "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone (pag. 90 dich. istr.; udienza 5 gennaio 1990) ha dunque assunto un significato altamente attendibile e di esatto completamento del quadro probatorio.

Ma se tutto questo conclama l'affiliazione del RIINA al sodalizio mafioso, per nulla autorizza a ritenere giustificata l'accusa per traffico di stupefacenti, a sua volta basata sul valore indiziario (ma non univoco) dei rapporti con personaggi dediti a tale attività e dall'arricchimento di cui si è parlato, e cioè su un dato presuntivo destinato a restare del tutto ipotetico in difetto di ulteriori specifiche acquisizioni probatorie.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa

l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della casa di lavoro, peraltro inadatta all'età dell'imputato.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.303. RIINA Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di numerosi omicidi, tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

E' stato altresì assolto da altre imputazioni di omicidio, in ordine alle quali il procuratore della Repubblica ha proposto appello.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato quanto alle imputazioni di omicidio è stata trattata nelle parti VI, VII e VIII. Si richiamano, in



particolare, le considerazioni riassuntive di cui al par. 6.27, dove si è messo in luce come il RIINA fosse stato, innegabilmente, il protagonista (nella opposta posizione rispetto a Stefano BONTATE) della guerra di mafia, sviluppatasi sull'attrito risalente a contrasti di tipo personale, di supremazia, ma anche di controllo dei traffici di stupefacenti, e culminata nella sanguinosa contrapposizione di un gruppo (capeggiato da BONTATE) che aveva tentato di eliminare i capi più rappresentativi di un altro gruppo (capeggiato appunto dal RIINA) ma che aveva ottenuto "giustizia" attraverso i perversi meccanismi di funzionamento del sodalizio mafioso, sterminando i colpevoli dell'aggressione di primavera 1981.

E' necessario, in particolare, richiamare pure il par.6.1, dove la ricostruzione della guerra di mafia riproduce il ruolo protagonista di questo singolare personaggio, anche lui (come il "gemello" PROVENZANO: supra par.10.290) latitante da tempo immemorabile e tuttavia tutt'altro che scomparso (ma qui si ripetano, ai margini di un non certo perspicuo suggerimento difensivo, le osservazioni già fatte a proposito del PROVENZANO circa il rilievo che assume la lunga e significativa latitanza del RIINA, che è ben altro che quell'eufemismo che sottende il nulla probatorio, quel "fantasma" evanescente, di cui alle - non troppo sfumate - proposizioni difensive, mentre rappresenta semmai il culmine emblematico dell'immagine reale del sodalizio mafioso che, quanto più alto è il livello esponenziale dell'affiliato, tanto più difficile

diviene la possibilità di distinguere i contorni o la fisionomia del ruolo rivestito).

Basta ripercorrere, in realtà, i passi più salienti di questa singolare vicenda processuale, per cogliere la immanente presenza della figura di questo alter ego del capo storico dei "corleonesi" in tutti i passaggi-chiave dello sviluppo della faida dell'organizzazione stessa nei suoi assetti in evoluzione. Tanto che sarebbe necessario ripetere e riepilogare tutte le risultanze del processo, che trovano il loro momento di partenza e di sintesi nelle concordi affermazioni di tutti i collaboratori (e ciascuna di essi corredata da specifici riferimenti storici) circa il ruolo e la qualità altamente rappresentativa del RIINA. Tanto che, in sostanza, mettere in discussione l'appartenenza di costui al sodalizio mafioso, equivarrebbe a contestare tutto l'intero impianto processuale (come hanno cercato di fare le difese, sia pure con affrettato giudizio di sintesi, scaturente dall'assioma dell'istituzionale inaffidabilità di tutti i "pentiti").

Non meritano, dunque, neppure espressa menzione le nuove acquisizioni probatorie (idest, le numerose, convergenti e in alcuni casi perfino altamente illuminanti - come detto nella parte VI - rivelazioni di CALDERONE e MARINO MANNOIA) che si sono aggiunte a quelle già articolate e precise dei collaboratori precedentemente escussi; perchè tutte, pur con le precisazioni che questa corte ha ritenuto doveroso fare circa però i soli aspetti evolutivi della guerra di mafia, hanno con certezza assunto ed anzi



presupposto l'indiscutibile appartenenza del RIINA al sodalizio mafioso.

E, a riprova della sicura consistenza del quadro probatorio, va ricordato come questa corte, nella sede richiamata, ha individuato prove certe di responsabilità dell'imputato per quegli omicidi della faida mafiosa che sicuramente rientravano nella strategia di cui ai profili ricostruttivi, e sulla base appunto del medesimo, scontato, presupposto (che non è, ovviamente, esso stesso un dato assiomatico falsamente addotto a sostegno del fatto da provare; ma, più esattamente, il dato innanzitutto ricavabile da tutte le fonti del processo grazie al quale era stato possibile condurre la ricerca delle prove per gli omicidi).

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si è pure visto nelle sedi richiamate che questo costituiva addirittura lo sfondo in cui era maturata la "guerra di mafia" e giustificava almeno una buona parte di quei dissapori fra associati che sarebbero tosto degenerati nei reciproci atti di aggressione cruenta. Può soltanto ricordarsi, nella ulteriore sintesi di cui al presente riepilogo della posizione del RIINA, che, in primo luogo, CONTORNO aveva fatto cenno a due riunioni tenutesi nel 1974 e nel 1979 presso la proprietà dei NUVOLETTA a Merano, alle quali aveva partecipato il RIINA allo scopo di stabilire la divisione del lavoro fra siciliani e campani nel contrabbando di tabacchi e del traffico di droga, alla presenza dei GRECO, di Tommaso SPADARO, e Michele ZAZA, ed

altri (ff. 456630 segg.).

E tanto avrebbe poi trovato puntuale riscontro nelle significative rivelazioni di CALDERONE (pagg. 138 e 161 dich. istr.), il quale non soltanto ha ricordato (nei termini richiamati) il ruolo del RIINA nel quadro degli assetti di potere sul controllo degli affari di lucro illecito (si ricordi l'episodio, assai significativo, di un sequestro di persona commesso in odio a BONTATE e BADALAMENTI che si arricchivano con la droga), ma altresì il suo diretto e personale coinvolgimento, sia pure nelle diverse aggregazioni (come da parte V della sentenza), nel traffico medesimo (si veda, in particolare, a pag. 133 dich. istr., dove il "pentito" racconta che una volta era stato lo stesso RIINA a proporgli di entrare a far parte di un traffico (ai cui fini, esattamente come negli schemi operativi del contrabbando, venivano raccolti fondi per finanziare l'importazione e la distribuzione, per una successiva ripartizione degli utili)).

Ed anche secondo BUSCETTA, il RIINA era proprio uno dei più attivi trafficanti, avendo fra l'altro spedito negli Stati Uniti, avvalendosi di Salvatore INZERILLO, 50 Kg. di eroina prima dell'uccisione di Stefano BONTATE (ff. 450033, 450252; vedi pure le sedi richiamate); e se è pure vero (come questa corte ha messo in luce) che di questi fatti, finalizzati alla ricostruzione personalizzata di BUSCETTA degli avvenimenti della "guerra di mafia", costui aveva interesse a prospettare una visione alquanto amplificata, dai toni certamente caricati ai danni dei suoi avversari, è



pure vero che quelle cointeressenze erano pure emerse con certezza dalle medesime vicende. E proprio la contrapposizione dei gruppi finiva per dimostrare l'esatto contesto (da una parte, quello di BONTATE e BADALAMENTI che era molto bene organizzato, dall'altro quello dei "corleonesi", che cercavano di stare al passo ma con iniziative parallele: emblematico, fra tutti, l'episodio raccontato da MARINO MANNOIA della morfina importata separatamente, nella stessa imbarcazione e senza tuttavia che i gruppi ne fossero al corrente, e destinato appunto da una parte a Stefano BONTATE e ai suoi "amici" e dall'altra al fratello Giovanni BONTATE e ai suoi alleati "corleonesi").

In realtà, il coinvolgimento del RIINA anche nel traffico di stupefacenti è stato confermato da MARINO MANNOIA, che tanto bene informato era sul punto (vedi par.3.11), raccontando perfino episodi specifici di diretta cointeressenza risultante da esborsi di proventi da lui stesso rivolti proprio a favore dell'imputato (si veda l'episodio di cui a pag.214 segg., del quale vengono riferiti cointeressati alla lavorazione, e destinatari degli utili e perfino delle regalie per le protezioni ottenute nel corso della raffinazione).

La pena va mantenuta nei termini stabiliti dai primi giudici, anche se ora correlata a un numero inferiore di imputazioni di omicidio.

10.304. RIZZA Salvatore. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel par. 10.146, al quale si rinvia.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a few distinct strokes.

10.305. RIZZUTO Salvatore. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello eccependo il precedente giudicato e deducendo l'assoluta mancanza di prove adeguate per una condanna basata invece su inesistenti riscontri e perfino su clamorose sviste storiche e geografiche.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte, che la decisione impugnata non può che essere confermata (salvi gli aspetti di configurazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., come specificati nella parte IV).

I primi giudici avevano infatti osservato che la figura del RIZZUTO era stata messa in luce da Tommaso BUSCETTA (ff.450132 segg.-450180 segg.), il quale ne aveva rivelato la qualità di uomo d'onore della "famiglia" di Porta Nuova, affiliazione da lui ritualmente appresa nel carcere di Palermo (e particolarmente significativa data la sua stessa appartenenza alla cosca capeggiata da Giuseppe CALO').

Tanto, secondo il "pentito", gli era stato confermato da Giuseppe GALEAZZO, "uomo d'onore" della stessa "famiglia", il quale gli aveva raccontato di essere stato tratto in arresto con un gruppo di complici (del quale, oltre al RIZZUTO, facevano parte Salvatore LO PRESTI e Gaetano PIDANZATI) nel corso di una "spedizione" a Castelfranco Veneto (di cui si è parlato in altre occasioni: costoro, infatti, si erano recati in quel luogo per mettere a punto un attentato contro Giuseppe SIRCHIA - v. par. 6.4. - ed il fatto era comunque sfociato in una vicenda giudiziaria, alla cui definitiva condanna ha fatto appunto riferimento la difesa per dedurre l'ostacolo di precedente giudicato); e lo stesso gli avevano poi sostanzialmente confermato anche il LO PRESTI e il RIZZUTO (nei termini, comunque, non oggetto di contestazione dato il giudicato e date le emergenze richiamate).

Tale chiamata in correità (oggetto di vivaci quanto ingiustificate proteste difensive) aveva poi trovato riscontro, a giudizio dei primi giudici, nelle dichiarazioni rese da Benedetta BONO (che, come si è ripetuto più volte, era l'amante di quel Carmelo COLLETTI ucciso nelle more, la quale aveva raccontato utili particolari storici circa i rapporti e le frequentazioni di costui); costei aveva appunto riferito che in occasione di un viaggio a Bolzano assieme al COLLETTI, essi erano stati ricevuti all'aeroporto proprio dal RIZZUTO (f.486585 - ud. 5 settembre 1986).

Tale ultima acquisizione, fortemente contestata dalla difesa per il rilievo che (anche da parte dei primi giudici)

The image shows two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'Rizzuto', while the one on the right is simpler and appears to be 'Lo Presti'.

non si fosse posto mente al fatto che a Bolzano non vi è aeroporto, costituiva per l'appunto il riscontro evidenziato sul piano dell'accusa; laddove ogni speculazione difensiva mostra la sua immediata inconsistenza di fronte alla stessa lettura del testo della deposizione della BONO (evidentemente sfuggito anche alla vivace difesa che pure ha tacciato di falsità il fatto allegato), che testualmente descrive la circostanza in termini che non lasciano spazio a dubbio (se non a quello su un improbabile quanto incomprensibile atteggiamento calunniatorio della stessa BONO, che nessun rancore in verità avrebbe potuto esprimere nei confronti dell'imputato): "con noi c'era anche il ragioniere Giuseppe GIACOBBE; all'aeroporto di Bologna ci vennero a prendere tale Salvatore RIZZUTO, originario di Montelepre, ed altre due persone ..." (ivi).

Ciò che è sfuggito (anche alla troppo frettolosa protesta difensiva) è che un mero lapsus non può mai trasformarsi in una reale alterazione della fonte, che resta sempre il dato obiettivo sul quale condurre l'indagine processuale.


Ma, in realtà, è fin troppo evidente il richiamo alla persona dell'imputato (indicato perfino nella sua origine di Montelepre). E potrà pure discutersi se il fatto descritto costituisca o no un dato intrinsecamente indiziante (se cioè l'incontro con il COLLETTI avesse un contenuto o uno scopo illecito); ma ciò che premeva ribadire, nella prospettiva dell'accusa correttamente recepita dai giudici di primo grado, era che vi fosse stato quel singolare rapporto con

persone tutte inserite nell'organizzazione mafiosa.

Di tal che, correlativamente incomprensibili sono le ulteriori doglianze difensive circa la valenza probatoria delle fonti esaminate (doglianze espresse nei motivi di appello perfino in termini di "rincremento" e di "amarezza"), delle quali può esser dato discutere (come è stato opportuno fare nelle premesse generali di cui alla parte III di questa sentenza) se siano, o meno, indicative di un sicuro inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso; ma che non consentono di protestare un vuoto probatorio assiomaticamente colmato (dai giudici) con mere illazioni e congetture. Sarà pure possibile discutere (in termini, di cui questa corte ha ritenuto di doversi dare carico, nella sede richiamata, interpretando le generali istanze di riesame del materiale probatorio) se e come siano utilizzabili alla stregua di riscontri, o altro, fatti e circostanze oggettive che il chiamante il correità avrebbe potuto conoscere aliunde; ma è certamente innegabile, al di là di ogni valutazione critica, che i riferimenti alla persona dell'imputato, sia da parte di BUSCETTA che da parte della BONO, erano esattamente calzanti.

E le proposizioni difensive, enfatizzate fino al dibattito finale di questo grado del giudizio, appaiono tanto più ingiustificate, ove si consideri che la posizione di questo imputato è stata in modo assolutamente univoca tratteggiata dalle nuove rivelazioni sopravvenute.

In primo luogo, CALDERONE ha diffusamente confermato che il RIZZUTO era appunto un "uomo d'onore" della

Handwritten signatures in black ink at the bottom of the page. There are two distinct signatures, one on the left and one on the right, both appearing to be initials or short names.

962957

"famiglia" di "Pippo" CALO', da lui personalmente conosciuto (e d'altra parte riconosciuto in fotografia) anche per l'appellativo, dipendente dalla sua provenienza geografica, di "'u muncilibrisi", e perfino per il fatto di essere stato per un certo periodo "vice-rappresentante" della "famiglia" (pagg. 132, 159, 187, 475, 489, 531 segg., 553, 676 dich. istr.).

E tutte queste circostanze sono state puntualmente ribadite da MARINO MANNOIA, il quale (pag. 89 segg., 118 segg.; ud. 5 gennaio 1990) ha confermato la fisionomia del RIZZUTO come affiliato di un certo rilievo, poi destinato ad una posizione più emarginata (fino alla notizia non controllata di una sua recente "scomparsa").

Che, dunque, alla luce di queste risultanze, non possa dubitarsi della corretta pronuncia, non è in discussione; come non è ravvisabile alcun ostacolo di giudicato (o una fattispecie che legittimi la continuazione) in relazione ai fatti risalenti al 1970, che avevano avuto una loro collocazione storica e ambientale ben definita e che, costituendo se mai la premessa di una evoluzione di carriera nel mondo della criminalità, assumevano il significato di una base per ulteriori e diversi sviluppi di scelta di vita da parte del RIZZUTO (rilevandosi, anche qui, che non va confuso il programma di vita con il disegno criminoso di cui all'art. 81 cpv. c.p.).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui

all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei (compresa l'aggravante di cui all'art. 7 L. N.565/1965) di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta'

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'G. M.'. The signature on the right is a shorter, more vertical cursive mark, possibly 'M'.

vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

962960

10.306. ROMANO Pietro. - Nei confronti del ROMANO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata fondata sulle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato il ROMANO come un affiliato che svolgeva le mansioni di guardiano di cantieri.



962961

10.307. ROTOLO Antonino. - La posizione di questo imputato è stata separata come da ordinanza contestualmente emessa.

962962

10.308. ROTOLO Salvatore. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), e di numerosi episodi di omicidio, tutti unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di appello.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello. Osserva, cio'premesse, la corte che la posizione di questo imputato, quanto i reati di omicidio e fatti connessi,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'M. M.'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'M. M.'.

962963

nonchè in ordine alle altre imputazioni, è stata esaminata nelle parti VII, VIII e IX, alle quali sedi si rinvia, richiamandosi in particolare le trattazioni relative alle accuse, la cui fondatezza e' stata condivisa da questa corte (capi 150, 151, 152, omicidio RUGNETTA, par. 6.17; capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, omicidio BUSCEMI - RIZZUTO - MIGLIORE, par.8.10; capo 199 soppressione del cadavere di Carmelo LO JACONO, par. 8.11; capi 218, 219, omicidio GIACCONE, par.7.4; capi 280, 281, 283, 285, estorsioni ed altro, par. 9.7).

Si rileva, altresì, che i reati di cui ai capi 282, 284, 342, 343, 346 e 401 sono estinti per prescrizione; e si richiamano tutte le corrispondenti pronunce assolutorie di cui alle parti citate.

L'esame va, dunque, in questa sede limitato alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso (nei termini specificati nella parte IV) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti (anch'esse, con le relative specificazioni di ordine generale di cui alla parte V); in merito alle quali va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

Ai fini dell'imputazione di associazione mafiosa, appare, in primo luogo, ultroneo ripetere le considerazioni già svolte ai margini di quegli episodi, di omicidio e di altri delitti di tipica connotazione mafiosa, tutti commessi nel preciso contesto di inserimento dell'imputato, nell'organizzazione "cosa nostra"; laddove il ROTOLO,

secondo le risultanze richiamate, era proprio uno dei piu' attivi esecutori degli ordini criminali della cosca di corso dei Mille, peraltro noto - sul piano della considerazione generale nell'ambiente - per la freddezza d'animo che nella commissione dei delitti di sangue veniva espressa con un atteggiamento esteriore e di beffardo sorriso, (che ha formato, anch'esso, oggetto di indagine processuale, per i rilievi concorrenti a definire, per esempio, il quadro probatorio dell'omicidio GIACCONE).

L'unica dissonanza, in un quadro probatorio di nessun momento di perplessità, è stata per vero introdotta in questo dibattimento di appello dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale, pur confermando la responsabilità del ROTOLO in ordine ai molteplici omicidi, ha proposto una (per vero, indecifrabile) lettura della personalità di questo imputato, adducendo che lo stesso (pag. 17 e 63 dich. istr., ud. 5 gennaio 1990) non era "uomo d'onore" (della "famiglia" di corso dei Mille) perchè non aveva potuto assumere quella formale qualifica "per ragioni familiari".

Ma questa corte ha avuto modo (in via generale nel paragrafo 3.11 e nelle varie verifiche processuali) di chiarire che la falsariga nella quale si inserisce una simile proposizione di questo collaboratore (che potrebbe apparire strana, senza l'opportuna riflessione critica) è quella di un formalistico riferimento alla condizione di rituale affiliazione (dalla quale anche questo "pentito" fa discendere l'acquisto dell'effettiva posizione di "uomo d'onore", nel senso dell'organizzazione "cosa nostra"); che



dunque va vista in una angolazione non deformante rispetto agli schemi giuridico-penali, ai quali fini è comunque evidente che la organica collaborazione operativa ai fini del conseguimento di fini istituzionali del sodalizio costituisca un dato di sicura consistenza per la verifica della responsabilità per associazione per delinquere (e d'altra parte, restando solo il "silenzio" del "pentito" sulle "ragioni familiari" che avrebbero impedito la formale affiliazione del ROTOLO, quasi alla stregua di una deontologia sui generis del mondo dell'organizzazione mafiosa, nelle stesse parole di MARINO MANNOIA si coglie la certezza di quel risultato ricostruttivo : "" SALVATORE ROTOLO, detto "anatredda", vicino a "cosa nostra" ma non membro della stessa, non "uomo d'onore" della stessa, per motivi familiari"", ibidem).


La responsabilità del ROTOLO in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti era stata poi adeguatamente sorretta dalle risultanze processuali. Era stato infatti lo stesso CALZETTA, in primo luogo, a riferire, come si è detto, che costui faceva parte di quel gruppo di criminalità associata che si dedicava anche al traffico di stupefacenti (anzi sostanzialmente traendo da questo, oltre che dai reati contro il patrimonio - vedi appunto la parte IX - i mezzi di sostentamento).

Il "pentito" aveva in particolare raccontato (f. 402826) di avere visto il ROTOLO frequentare i "bagni Virzi" (che, come si è detto in altre occasioni, era un luogo di raduno della cosca utilizzato come base di appoggio per lo

smistamento della droga: si ricordino le dichiarazioni del dipendente nord-africano Ali MATLOUTHI ed i suoi riconoscimenti fotografici di cui si è parlato a proposito degli altri trafficanti di corso del Mille); ed anzi di avere personalmente assistito all'acquisto, da parte dell'imputato, di cocaina per venti milioni di lire prelevata appunto da quello stabilimento (f. 482829).

Anche SINAGRA aveva confermato queste circostanze, precisando che il ROTOLO, come altri associati, "lavorava" negli stupefacenti (f.012088). E che queste indicazioni siano altamente affidabili lo dimostra proprio la particolare intensità dell'inserimento dell'imputato in quel contesto criminale, con compiti di elevato rischio operativo e (come si è visto in altre occasioni: v. par. 10.268, dove appunto il ROTOLO era addetto a compiti "di scorta") comunque più in generale di protezione dell'intera organizzazione. Di guisa che è ben logico che dovesse a sua volta condividere anche le fonti di guadagno illecito.

E tanto (al di là delle contestazioni difensive circa i cedimenti psicologici del "pentito" nell'incalzante vicenda dibattimentale) è confermato non soltanto dal comprovato inserimento nel traffico anche degli altri soggetti indicati dai "pentiti" come dediti con il ROTOLO al traffico medesimo (si veda appunto la posizione di Giovanni MATRAMGA, par. 10.244, che è uno dei soggetti in questione); quanto pure dal rinvenimento (giustamente messo in luce dai primi giudici) anche di droga nel famoso covo di via Messina Marine (dove era sita la cosiddetta "camera della morte")

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more upright.

nel quale il ROTOLO si muoveva con qualificato atteggiamento di diretto controllo.

La pena per le imputazioni qui esaminate resta comunque assorbita in quella dell'ergastolo, imposta dalle diverse imputazioni di omicidio aggravato (non concorrendo, data la personalità dell'imputato e data la obiettiva gravità dei fatti addebitatigli, alcuna ragione per graduarla con diversi criteri di attenuazione). Conseguono le statuizioni accessorie già pronunciate in primo grado.

10.309. SALAMONE ANTONIO. - La posizione di questo imputato è stata separata come da ordinanza in data contestuale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

962969

10.310. SALERNO Luigi. - Nei confronti del SALERNO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 39, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dalle rivelazioni di ANSELMO, che a giudizio della prima corte non avevano trovato ulteriore riscontro nelle risultanze processuali.

962970

10.311. SALVO Ignazio. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 417 (procurata inosservanza di pena a favore di Tommaso BUSCETTA). L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le accuse, sul rilievo che la tesi dell'accusa era basata o su malevole calunnie dei "pentiti" o su risultanze obiettive malintese nel processo.

Il procuratore generale ha proposto appello per dolersi dell'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno precisato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per associazione per delinquere di tipo mafioso (fattispecie da ritenere specificata nei termini di cui alle premesse generali della parte IV).

La corte di primo grado, con la sentenza impugnata, aveva infatti rilevato come la figura del SALVO (unitamente al di lui cugino Antonino, deceduto nelle more del processo)

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more cursive.

962971

fosse stata adeguatamente messa in luce dalle stesse informative nel tempo acquisite dagli organi investigativi (ed il fatto, oggetto di contestazioni difensive anche specifiche, peraltro evidenziato per il giusto inquadramento della personalità dell'imputato, per altro verso destinatario di notevole considerazione a cagione dell'alto livello di inserimento imprenditoriale, è stato vieppiù stigmatizzato - ma ingiustamente, per quanto qui si specificherà - dalle difese sul rilievo di una pretesa valutazione indiscriminata della posizione dei due cugini, in collegamento allo stesso tenore di varie fonti probatorie espresse con riferimento a "i SALVO").


Avevano dunque osservato i primi giudici che i SALVO (sintetica espressione univocamente riferita ai due cugini qui imputati), in vari rapporti informativi redatti dai carabinieri, erano stati ritenuti inseriti nel contesto associativo mafioso, anche in dipendenza di una conosciuta tradizione familiare (il padre di Ignazio, per quanto qui interessa, era stato considerato in un certo periodo perfino il "capo-mafia" di Salemi).

Erano state, in realtà, le dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA che avevano confermato in modo chiaro ed inequivocabile l'attribuzione al SALVO (e al cugino) della qualità di "uomo d'onore"; perchè le stesse erano assai precise e circostanziate e per di più suffragate da obiettivi riscontri processuali.

Il dato di maggiore portata indiziaria era infatti riposto nel fatto che nel dicembre del 1980 il BUSCETTA, con

i suoi familiari, aveva potuto trovare comoda (rectius, lussuosa) ospitalità presso la villa dei SALVO adiacente al complesso alberghiero "La Zagarella", dove aveva ricevuto visite da entrambi i cugini e dopo che i familiari avevano effettuato un viaggio dal Brasile utilizzando un aereo privato noleggiato da una società (ff.495110 segg.) formalmente gestita da Ignazio LO PRESTI (imprenditore "vicino" ai "perdentí" e defilatosi in periodo di "guerra di mafia") ma sostanzialmente, secondo le deduzioni che ne erano state tratte, a carico dei medesimi SALVO.

In particolare, alcune intercettazioni telefoniche (anch'esse storicamente incontestabili, salve le deduzioni difensive sul loro tenore, di cui si dirà) avevano messo in luce uno strano interesse dei SALVO (idest, anche dell'odierno imputato) in ordine alla figura del BUSCETTA; si era infatti desunto, dalla comparazione di esse, che Ignazio SALVO (mentre il cugino, dopo aver fatto perfino rinviare le nozze della figlia, in piena "guerra di mafia", nel giugno 1981, si era dato a "vacanze" lunghe quanto fuori stagione, a bordo della sua imbarcazione: f.085742; si veda ff.061770 segg., dove in una telefonata la moglie di LO PRESTI definisce "troppo strani" lo spostamento del matrimonio e la "sparizione" di SALVO) si era attivato per stabilire un contatto con BUSCETTA in Brasile, interessando il LO PRESTI per ottenerne il numero di telefono da un certo faccediere Carmelo GAETA, comprendendosi dunque che lo scopo sotteso a quell'interesse, letto fra le righe delle conversazioni, era di propiziare il rientro in patria di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

962973

BUSCETTA (e non è ultroneo qui ricordare il ruolo di costui, decisamente sovrastante, nel quadro degli assetti facenti capo ai "perdenti" in lotta per una riscossa contro i "corleonesi" dopo le prime cruenti sconfitte subite in quella primavera: par.6.1).

Ed ancora, la eloquente vicinanza degli imprenditori (originari di Salemi, ma insediatisi da tempo risalente a Palermo, dove avevano conseguito una eccezionale crescita specie nel settore delle esattorie, a sua volta sospettato di inquinamenti mafiosi) agli ambienti della criminalità organizzata era stata confermata dal ritrovamento nel cadavere di Salvatore INZERILLO del loro recapito telefonico riservato (e l'INZERILLO poche ragioni di confidenziali rapporti poteva avere, nel suo incontestato spessore criminale); dalla "sistemazione" nel settore delle esattorie di due congiunti di Gaetano BADALAMENTI (Silvio BADALAMENTI, ucciso nel 1983 - v. par. 6.25 - e suo fratello, di sospetto inserimento mafioso, come da rivelazioni dei collaboratori - ivi -), nonché di altri personaggi di estrazione mafiosa (come Giovanni ZANCA, che faceva da autista a Francesco CAMBRIA, presidente del consiglio di amministrazione della "SATRIS": v. f.079223 e infra, par. 10.379); ed infine dalle stesse dichiarazioni di Benedetta BONO (l'amante del capo mafioso Carmelo COLLETTI, di cui si è parlato più volte) circa la scontata vicinanza dei predetti.

Ciascuno di questi dati, che nella loro sintetica analisi, denotano un quadro probatorio assai ben definito, ha formato in vero oggetto di specifica, penetrante ed

attenta contestazione nell'ambito delle proposizioni difensive devolute alla cognizione di questa corte, le quali tuttavia, nel loro complesso, non svalutano la portata del contesto accusatorio già oggetto di verifica in primo grado.

Ed invero, quanto alla definizione della personalità dell'imputato, come emergente dalle risalenti informative investigative, non colgono nel segno nè la complessiva protesta di generale inconducenza delle fonti medesime, nè le opposte indicazioni circa pretese valutazioni benevoli da parte dei carabinieri; e neppure, infine, i sottili argomenti logici costruiti su un dato, in parte storico ed in parte di acquisizione processuale.

Chiarito, come la sede processuale impone, che giammai i giudici intenderebbero fondare il loro convincimento sul contenuto di informative di carabinieri, possibilmente basate su fonti confidenziali o comunque incontrollabili, merita osservare che, seppure in qualche caso fosse stato espresso un apprezzamento favorevole, il fatto (fisiologicamente comprensibile) sarebbe comunque certamente neutralizzato dalle numerose e convergenti indicazioni nel senso invece prospettato dall'accusa (v. ff.059240-089072 segg.-087077), laddove proprio il padre dell'odierno imputato era stato indicato come il "capo-mafia" di Salemi, a sua volta coinvolto in faide locali per il controllo della supremazia criminale.

Potrà, allora, discutersi se ad una discendenza di quel tipo possa correttamente attribuirsi valore sintomatico (concorrente o decisivo); ma non potrà contestarsi, come



hanno dedotto le difese, che i SALVO, che avevano subito perfino un sequestro di persona (di Luigi CORLEO, suocero dell'esattore Antonino SALVO, di cui si è accennato nel par. 6.1), fossero piuttosto vittime della mafia (quando, specialmente, gli inquirenti avevano messo in luce inquietanti sospetti ai margini di numerosi omicidi in danno di pregiudicati ritenuti a vario titolo responsabili del sequestro medesimo, quasi alla stregua di una ritorsione mafiosa negli assetti contrapposti: v. f.079223).

Il vero è che tali argomenti (fatti di sospetti e di ipotesi non controllate, e dunque correttamente non utilizzabili se non ai limitati fini di inquadramento della personalità dell'imputato) avevano trovato adeguato e coerente sbocco nelle risultanze processuali. In primo luogo, nelle rivelazioni di BUSCETTA, difatti oggetto di vivaci contestazioni difensive.

Ma, ai margini di queste (oltre a quanto si è detto nella parte III, che in definitiva ne costituisce la premessa generale), va rilevato come non siano nel giusto le deduzioni circa la specifica inattendibilità del "pentito"; se è vero - e il dato è riassuntivamente esaustivo - che costui (ben disposto - come si è detto nelle sedi richiamate - a mitigare le chiamate in correità nei riguardi di persone a lui vicine) aveva in un primo tempo (in un contesto ormai di dichiarata collaborazione con la giustizia) perfino negato di conoscere i cugini SALVO, per essere alla fine costretto ad ammettere il contrario, a fronte delle contestazioni circa il contenuto delle telefonate

intercettate (e tuttavia mantenendo una linea abbastanza compiacente: "... il ruolo dei SALVO in "cosa nostra" era modesto ...").

E difatti dalle rivelazioni, inevitabili, di BUSCETTA è emerso che anche l'odierno imputato era un affiliato (ma "non coinvolto nelle vicende di mafia"); che anche lui era andato a trovarlo nella villa contigua alla "Zagarella" (minuziosamente descritta dal "pentito") dove aveva alloggiato alla fine dell'anno 1980; che aveva un rapporto notevolmente confidenziale con Stefano BONTATE (una volta, per scherzo, aveva criticato un tavolo troppo vecchio del BONTATE, proponendo al BUSCETTA di comprarne uno nuovo; un'altra volta aveva ironizzato sulla sua macchina: tutti atteggiamenti dunque di tono decisamente confidenziale), spinto al punto di parlare per esempio di Michele GRECO come di un uomo "senza spina dorsale e in mano dei corleonesi" (tutte acquisizioni, non oggetto di contestazione, diversa da quella, appunto non perspicua, di un intento calunniatorio da parte del collaboratore).

Anche il fatto storico della utilizzazione da parte di BUSCETTA del lussuoso rifugio offertogli dai SALVO non è oggetto di contestazione; deducendosi, però, da parte dell'imputato, che questo gesto di solidarietà a favore dell'illustre latitante (ma anche questo depone per comportamenti non da vittima ma da connivente) era stato il frutto di esclusiva iniziativa da parte del (defunto) cugino Antonino. Laddove, ogni questione, anche ai margini delle motivazioni dei primi giudici che hanno ritenuto la linea

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'L. M.', and the second is a more fluid signature, possibly 'U'.

difensiva artificiosamente costruita e sorretta perfino da testi compiacenti (sul fatto che Ignazio SALVO aveva allegato di avere trascorso all'estero quei giorni di fine d'anno, come da biglietti aerei prodotti, e di avere saputo solo dopo di quanto era avvenuto a sua insaputa), è destinata ad essere decisamente smentita dal rilievo che secondo lo stesso BUSCETTA anche l'odierno imputato era andato a trovarlo (e nulla prova la esatta coincidenza tra il viaggio e la complessiva durata della permanenza a Palermo di BUSCETTA, il quale aveva, come si è detto, ricordato che lo stesso era andato anche a trovare Stefano BONTATE); ed ancora una volta soccorrono le considerazioni di base in ordine alla verificata non animosità del "pentito" ed anzi al suo atteggiamento di segno decisamente contrario (restando ugualmente assorbito ogni rilievo sull'eventuale influenza dell'assoluzione di cui al capo 417, tuttavia non esaminabile perchè non devoluta dall'accusa).

Ugualmente infondate sono le articolate censure difensive ai margini delle intercettazioni telefoniche, la cui sequenza cronologica è essa stessa di sicura portata probatoria.

Il LO PRESTI, infatti, era un sicuro tramite di BUSCETTA, se è vero che a casa sua lo stesso aveva telefonato dal Brasile subito dopo l'omicidio INZERILLO per mettersi in contatto con il fratello dell'ucciso (ff.088594 segg.: egli si qualifica con il nome convenzionale di "Roberto", che la moglie di LO PRESTI, Maria CORLEO,

confermerà di avere bene conosciuto perchè era stato pure a cena a casa sua; e dà incarico alla stessa donna di riferire il messaggio al marito; il giorno dopo, f.088599 segg., richiama e parla con Ignazio LO PRESTI, che gli si rivolge con tono rispettoso e dandogli del "lei" - "signor Roberto" - mentre lui lo chiama confidenzialmente di "tu", e lo stesso lo avverte che se lui ritiene di dover venire loro avrebbero organizzato tutto, parlando di un certo "Nino" molto interessato alla cosa; si noti che lo stesso LO PRESTI e la moglie avrebbero fatto intendere che costui era il SALVO - ff.075524, 073713, e di questo lo stesso BUSCETTA avrebbe poi fatto confidenza a Fabrizio Norberto SANSONE). Ed è appunto per questo comprensibile che Ignazio SALVO telefoni al LO PRESTI il 22 giugno 1981 (ff.089115 segg.) per stabilire un contatto finalizzato agli ulteriori sviluppi (la difesa insisterà nel dire che si trattava di affari di prestiti di denaro, ma la telefonata è di tenore tutt'altro che coerente a questo, se è vero che il SALVO invita il LO PRESTI a venirlo a trovare a Salemi - "al paese nostro" - e in un posto chiaramente inadatto a quel fine: "alla casa di Paolo? ... in campagna?"; "all'acqua, là ..."; "in campagna ... dove c'è la fontana ...": insomma in luoghi di raduni di tipo diverso); e che il giorno dopo, di buon mattino, lo richiami per dirgli: "hai qualche cosa?" (cioè i soldi che gli doveva, secondo le poco perspicue deduzioni difensive: perchè se fosse vero che "qualche cosa" non può essere il recapito telefonico di BUSCETTA, non sarebbe meno vero che non possa essere neppure, a fortiori, la somma di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'M. J.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M'.

denaro della quale asseritamente il SALVO era creditore; tanto è vero che il LO PRESTI dice che sia il SALVO stesso a richiamarlo ancora, e questo, a tacer d'altro, contrasta con il tono ossequioso e obbediente del primo: "agli ordini"). Il tutto è comprensibile proprio perchè quello stesso giorno il LO PRESTI si mette in contatto telefonico con Carmelo GAETA (ff.088435 segg.), con il quale parla dell'amico "Nino", che è "partito", e poi gli chiede il recapito telefonico di "Roberto", che lui deve dare a "Giuseppe, che è il cugino di Nino", sottolineando il sottinteso, che tosto si capirà, con un: "hai capito?", carico di significato, allo stesso modo della risposta ermetica del GAETA: "ho capito" (aggiungendo, a chiarimento - onde l'incosistenza delle relative doglianze difensive - che "Roberto" avrebbe dovuto richiamare lui ma non l'aveva più fatto, solo che "ora invece sia Nino che suo cugino Giuseppe - hai capito? - hanno bisogno di mettersi in contatto con lui"; e "siccome domani mattina [il cugino di Nino] mi deve chiamare ...", tanto rivestiva carattere di urgenza).

E difatti il giorno successivo (mentre nelle more il LO PRESTI sarà arrestato) il SALVO ritelefona (f.089125) e parla ancora con la moglie, qualificandosi "Giuseppe" (la CORLEO dirà di avere ben inteso che si trattava di Ignazio SALVO; e si veda pure la deposizione di Vincenzo PALLUCA che lo ha confermato: f.086934); laddove la consecuzione logica dei comportamenti non può essere incrinata, nella sua portata indiziaria, neppure ammettendo (per vera la tesi difensiva) che la precauzione fosse giustificata


dall'arresto del LO PRESTI (ma si noti che questo fatto viene comunicato alla donna alle ore 15 circa di quel giorno - f.089129 segg. - mentre quella precauzione era stata "adottata" alle ore otto circa del mattino).

E naturalmente, in questo contesto, le pur riluttanti ammissioni di BUSCETTA (ff.450051 segg.) ai margini di queste vicende non prestano affatto il fianco ad alcuna perplessità; come pure, le ragioni dell'interesse ai contatti con quel personaggio in Brasile non possono che risiedere nei termini esatti dell'accusa.

Di tal che le ulteriori acquisizioni (di CALDERONE che ha confermato che l'imputato era un affiliato da lui conosciuto - pagg. 121 segg., 604, 768 dich. istr., confermate al dibattimento - e di MARINO MANNOIA che aveva avuto analoga notizia nell'ambiente - pagg. 137 segg. udienza 5 gennaio 1990) finiscono con il sovrapporsi ad un quadro complessivo di sicura portata probatoria.

Nel confermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 416-bis ritiene tuttavia questa corte che vadano concesse le attenuanti generiche, nella considerazione del possibile coinvolgimento irreversibile del SALVO nel sodalizio mafioso in dipendenza di originari condizionamenti familiari. La pena va dunque determinata in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e diminuita la misura di sicurezza della libertà vigilata ad un periodo di un anno.

La formula dubitativa del capo 417 va automaticamente adeguata al nuovo regime processuale.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

962981

10.312. SANTAPAOLA Benedetto. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13, 17 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di quelli di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 (omicidi FERLITO - DI BARCA - RAITI- FRANZOLIN - DI LAVORE e fatti collegati), 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 (omicidi DALLA CHIESA - SETTI CARRARO - RUSSO), tutti unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale: questioni comunque assorbite dalla massima pena inflitta per gli omicidi).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, in esito al dibattimento, la corte che la posizione di questo imputato è stata trattata, per l'esame delle contestazioni di omicidio di cui si è detto in premessa, nei par. 7.3 e 7.5, alle quali sedi si rinvia e con l'avvertenza dell'evidente refluenza in questa sede delle conclusioni alle quali il si è pervenuti; anche, in definitiva, di quelle connesse all'omicidio DALLA CHIESA (in ordine alle quali imputazioni, come si ricorderà, questa corte ha pronunciato assoluzione), dove la figura del SANTAPAOLA emerge tuttavia quale esponente rappresentativo dell'organizzazione mafiosa:

Quanto, dunque, alle residue imputazioni devolute, si osserva che proprio in base a quelle risultanze si consegue la certezza dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio "cosa nostra", che qui (a differenza pure degli altri casi in cui si è prospettato, nel dibattito processuale, che la reciproca interdipendenza probatoria delle imputazioni di omicidio da una parte e di associazione mafiosa dall'altra, finisse con il nascondere un giro vizioso di argomenti tutti da dimostrare) è rimasta vieppiù connotata dalla particolare posizione operativa e ambientale dell'imputato, il quale, pur essendo organizzato in un giro di criminalità operante a Catania, aveva difatti aderito al sodalizio oggetto di questo processo, nel quadro di quella diffusione capillare della associazione stessa, governata (come si è spiegato nella parte IV) da una specie di decentramento delle varie

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a cursive, stylized name, possibly 'V. M.'. The signature on the right is a simpler, more blocky cursive name, possibly 'M. M.'.

962983

cellule operative difatti coordinate in organi paritetici a livello provinciale e regionale.

Possono, in particolare, ricordarsi (e proprio per contrassegnare nella dovuta concretezza processuale il confine tra il "tipo" di "mafioso" e il soggetto effettivamente aderente al sodalizio criminoso) soprattutto i contributi probatori offerti - nella specifica prospettiva che qui interessa - da CALDERONE, il quale ha ricordato i numerosissimi contatti a livello operativo tra i rappresentanti delle varie province, che convenivano anche in vere e proprie riunioni regionali per discutere in "affari" comuni di "cosa nostra" (che erano sempre assetti di potere criminoso e di controllo delle attività di lucro). Ma altamente significative sono state le indicazioni scaturite dalle rivelazioni di un "pentito" di secondario interesse, escusso anche lui in grado di appello, GIUSEPPE PELLEGRITI (vedi par. 3.10), dalle quali si è raccolto lo spaccato più significativo di quella realtà criminale nella quale era inserito, a livello direttivo, il SANTAPAOLA, ricavandosi la netta separazione tra la mera organizzazione dédita al compimento di reati di ogni genere e quelle invece, più qualificate, di "cosa nostra", (dove si coglie cioè che molti, anche alle indipendenze del SANTAPAOLA o degli elementi rappresentativi a lui più vicini, non erano tuttavia - come lo stesso "pentito" - affiliati a "cosa nostra", per "entrare" nella quale si richiedeva una ben più specifica cooptazione).

E tanto è stato qui ripetuto, perchè sia per altro

verso dimostrata l'infondatezza dell'eccezione difensiva di preclusione per precedente giudicato (o della subordinata istanza di applicazione della continuazione), a proposito della quale va notato come non sia nel giusto la difesa quando considera appagati i presupposti delle fattispecie giuridiche in esame sulla base di una semplice identità strutturale e normativa della condotta; e quando ritiene poi configurabile la continuazione nei fatti comunque rientranti in un programma di vita criminosa. Vero essendo, invece (come questa corte ha altre volte affermato anche ai margini di singole posizioni), che il disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p. prospetta l'ambito più ristretto e più connotato di un contesto volitivo, anche generico, ma programmato in termini spaziali e temporali (altrimenti, come si è rilevato su un piano di empirica esemplificazione, ancorchè estesa ad ipotesi-limite, dovrebbe subire una sola condanna colui il quale avesse programmato la sua vita nel senso di ricavare solo da illeciti i mezzi di sostentamento).

Basti guardare al contenuto della sentenza (della corte di appello di Catania del 21 aprile 1986) di cui si è invocato il precedente per comprendere come non solo l'oggetto del giudizio ma perfino la fisionomia degli imputati (Rosario CAVALLARO, Giuseppe ANDRONICO, Salvatore GUELI) nulla ha a che vedere con l'organizzazione, la metodologia e la struttura del sodalizio oggetto di questo processo.

Come si era accennato, i primi giudici avevano



giustamente evidenziato l'inserimento del SANTAPAOLA nel sodalizio mafioso "cosa nostra", sulla base delle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA (ff. 450011, 450065 segg. 450146, 450219, 450220, 450344) e di Salvatore CONTORNO (ff. 456544 - 456546 - 456572 - 456651 - 456687), i quali avevano concordemente riferito che l'imputato era il capo della "famiglia" di Catania; e tale qualità gli era stata attribuita anche da altri esponenti della criminalità che avevano collaborato nel processo, come Pasquale D'AMICO (il quale aveva riferito di aver appreso da Raffaele CUTOLO che il SANTAPAOLA era amico dei mafiosi "vincenti"), Guido CATAPANO, Angelo EPAMINONDA (secondo il quale l'imputato era il capo della "filiale catanese" della mafia palermitana), Salvatore PARISI, Antonino SAIA, Roberto MIANO, e Salvatore MALTESE. E, come si è detto, su tutte queste eloquenti acquisizioni si è sovrapposta, con massima e definitiva portata decisiva, la rivelazione di CALDERONE che (essendo un "pentito" di estrazione mafiosa e di quella provenienza geografica e aggregativa) ben conosceva tutte le vicende della "famiglia" di Catania, dei suoi assetti interni, dei suoi rapporti con le altre "famiglie" e con le "province" alleate e dirette dall'organo centrale (tanto che citare e ricordare i numerosissimi episodi descritti sarebbe ultroneo, al di là del riassuntivo richiamo che suo fratello Giuseppe era stato lui, prima di essere ucciso, il "capo" della "famiglia"; ma per leggere uno dei tanti fatti raccontati, di volta in volta citati quando necessario alle singole posizioni, basti rifarsi al par. 6.5, dove si è

peraltro raggiunta, attraverso riscontri, la dimostrazione di quelle riunioni di mafia accentrate nelle sedi ufficiali di "cosa nostra"; ma si richiamano altresì le risultanze relative agli omicidi di Alfio FERLITO e alla stessa strage di via Carini, laddove traspare, anche attraverso le eloquenti conferme di CALDERONE, che questi personaggi avevano una attività operativa a fianco delle aggregazioni mafiose palermitane, anzi riproducendone i tipi di schieramenti, SANTAPAOLA con i "corleonesi" e FERLITO con i "perdenti").

Per quanto attiene poi alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si richiamano in particolare le considerazioni svolte anche a proposito delle posizioni soprattutto degli imputati Francesco e Umberto CANNIZZARO (par. 10.54, 10.55), Antonino e Francesco FERRERA (par. 10.135, 10.136), i quali costituivano appunto gli uomini di punta del gruppo mafioso diretto dal SANTAPAOLA e che aveva pure il precipuo compito di mettere a punto quel colossale traffico di stupefacenti che aveva perfino portato l'organizzazione a perfezionare l'acquisto di navi per l'importazione di enormi quantitativi di morfina da raffinare nei laboratori siciliani, per il ciclo di cui alla parte V di questa sentenza: trattazioni tutte, che qui devono intendersi integralmente riprodotte. Ma si vedano pure le considerazioni svolte nelle sedi richiamate della "guerra di mafia", dove il traffico di stupefacenti costituiva uno dei momenti sottesi di conflitto tra i componenti delle cosche mafiose ed inoltre quelle afferenti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.

al gruppo RICCOBONO-MUTOLO, con il quale il gruppo catanese di SANTAPAOLA operava in sintonia .

Per quanto attiene alla determinazione della pena, l'accertata responsabilità per il plurimo omicidio della circonvallazione impone la conferma delle statuizioni adottate dai primi giudici

10.313. SAVOCA Carmelo. - E' stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire trenta milioni di multa con pena accessoria e libertà vigilata per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 20 ed assolto dall'imputazione di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. di cui al capo 9 con formula dubitativa.

Ha proposto appello deducendo la violazione dei diritti di difesa per inadeguatezza dei tempi di esercizio con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p., l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza oggi parificata alla mancanza) e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della pena nel minimo edittale.

Hanno proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, che vi ha rinunciato, donde la dichiarazione di inammissibilità conseguenziale, il procuratore generale che si è doluto dell'esiguità della pena.

Ciò detto, la corte, rinviando in ordine alla questione dei diritti di difesa alla parte II ed al par.10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO, osserva che l'assoluzione del SAVOCA dall'imputazione di cui al capo 9 deve intendersi adeguata al nuovo regime processuale, dandosi atto, tuttavia, che in effetti dalle carte processuali non scaturiscono elementi convincenti



circa un inserimento del medesimo in un sodalizio, che avesse le connotazioni del reato associativo di cui all'art.416 c.p..

A diversa conclusione la corte perviene quanto alla imputazione di associazione finalizzata al traffico di droga di cui al capo 20. Si tratta di quel sodalizio catanese-romano di cui si riferiscono gli ordini di cattura romani del 22 e 30 novembre 1983, seguiti al rapporto della Guardia di Finanza del 17 novembre 1983 n.55649, più volte richiamato (f.124598; cfr. inoltre par. 10.54 che riguarda la posizione di Francesco CANNIZZARO), relativamente al quale intervenne sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale dal giudice istruttore di Roma (in data 31 marzo 1984: f.090747).

Le critiche della difesa sono principalmente volte - a parte la questione dell'attendibilità del DATTILO in relazione anche all'intervenuta ritrattazione del medesimo sulla quale la corte si è specificamente diffusa trattando della posizione di Salvatore RIELA (nella specie il prevenuto è interessato alla questione perchè era stato indicato dal DATTILO come uno dei soggetti che lo aveva raggiunto ad Atene per i preparativi del trasporto di Kg. 300 di eroina, operazione non portata a compimento) - a segmentare le tante indicazioni contenute nella sentenza impugnata al fine di, isolandole da contesto generale in cui confluirono, sostenere la tesi dell'inidoneità delle stesse a sorreggere adeguatamente la tesi dell'accusa. Sennonchè, come si è constatato in ordine ad altre posizioni, è

l'insieme dei dati che fornisce utili elementi di valutazione, perchè è l'insieme che dà il quadro esatto della realtà nella quale il soggetto, nei cui confronti l'indagine è condotta, si muove ed opera.

Orbene, i primi giudici hanno puntualmente indicato le fonti alle quali hanno ancorato il loro convincimento circa l'appartenenza del prevenuto all'organizzazione romano-catanese di cui si è detto.

Non è senza ragione che la corte trattando, in questa stessa parte, della posizione di altri appartenenti al medesimo sodalizio ha evidenziato che nella struttura di questo rientrava un variegato sistema di collegamenti che assicuravano agevoli punti di riferimento idonei a costituire centri sicuri o di comunicazione o di supporto logistico (sintomatico il ruolo svolto a tal riguardo da Giuseppe BELLIA o da Salvatore IERNA). Sicchè quando i primi giudici richiamano, tra gli elementi di valutazione, anche quello costituito da una chiamata telefonica dall'utenza dello IERNA a quella del prevenuto (meglio: del cognato Giancarlo FRANCESCON che stava a Milano e solo formalmente era titolare dell'utenza della quale il congiunto disponeva, ff. 114672, 115369) non sconvolgono alcuna metodologia di prova. L'elemento, infatti, era inserito in un contesto in cui il prevenuto aveva negato tutto (cfr. interrogatorio del 29 novembre 1983, nel corso della quale, dopo una prima risposta negativa aveva ammesso di conoscere il solo Nino FERRERA), compresa dunque la conoscenza con l'IERNA, sicchè non si comprende come mai da quella utenza fu chiamata



l'altra di cui egli si serviva, f.114672).

Così, a proposito degli altri elementi richiamati dai primi giudici, la correlazione fra gli stessi alla luce delle ammissioni, dove intervenute, e delle stesse negazioni dove ribadite, fornisce la giusta chiave di lettura che consente di valutarne la forza probatoria nel senso dell'accusa.

Il SAVOCA, detto "Melo" (è lui stesso che lo dice; f.116857), indottosi ad ammettere di conoscere Nino FERRERA nello stesso interrogatorio del 29 novembre 1983 (essendogli stato contestato che il FERRERA si era espresso in tal senso), nell'interrogatorio del 13 luglio 1984, recedendo parzialmente dall'iniziale atteggiamento, ammetteva di conoscere, e molto bene, Giuseppe FERRERA e la convivente del medesimo, Lucia CANNAMELA precisando anzi di essere stato assunto dal FERRERA in qualità di autista fra il febbraio ed il marzo 1983 e di essersi trasferito nell'estate successiva a Brucoli nella villa del FERRERA (f.122350 segg.). Nello stesso interrogatorio ammetteva di essersi recato ad Atene col Nino FERRERA nel maggio 1983 asserendo di esservi andato per assistere alla partita fra le squadre di calcio della Juventus e dell'Amburgo (f.122331; sul punto v. appresso). Dopo aver precisato che i FERRERA erano soprannominati "cavadduzzi", insisteva nelle risposte negative già date quanto alla contestata conoscenza con Orazio TORRISI e Sebastiano DATTILO, Francesco FERRERA (ignorava - così diceva - che Pippo e Nino avessero altri fratelli), Marcello BONICA, Concetto MURABITO, nonché in

quelle altre ancorate alle contestategli conversazioni telefoniche o alla presenza in determinati posti, e soltanto nell'interrogatorio del 18 dicembre 1984 ammetteva di conoscere fin dal 1970 i fratelli FERRERA allora interessati ad una torrefazione di caffè (ne aveva conosciuto anche il padre, che soleva accompagnare in automobile quando dalla sede del soggiorno obbligato si recava a Catania; conoscenza, dunque, collaudata dal tempo; f.123275 segg.).

E in questo contesto gli elementi richiamati dai primi giudici si inseriscono perfettamente.

I primi giudici, al fine di evidenziare gli stretti legami correnti fra il SAVOCA ed i FERRERA hanno richiamato le conversazioni telefoniche fra la moglie del prevenuto e Lucia CANNAMELA, convivente di Giuseppe FERRERA (f.114758). In effetti le successive ammissioni del prevenuto in ordine all'ottima conoscenza che aveva dei FERRERA rendono superflue considerazioni di sorta sull'argomento; non è, però, inutile evidenziare che nel corso delle conversazioni nomi ricorrenti (TORRISI, Marcello, Orazio, Pippo, Nino, Melo) esprimono (qualcosa di più di un semplice casuale accostamento ed) una convergenza di interessi che portavano i soggetti suddetti ad essere insieme e fuori più volte, donde certe preoccupazioni espresse dalle donne (f.114758, 115659). In particolare, nella specie, e in quel contesto che risulta da dette conversazioni, balzano all'attenzione di chi legge la sequenza delle chiamate del 13 aprile 1983 ed è indotto a correlarne i contenuti le conversazioni tra Melo e la Lucia anzidetta, registrata alle ore 5,27, tra



Orazio e la detta Lucia delle ore 8.55, tra costei e Nuccio delle ore 10.27 (f.114759 e 115360); la connotazione è comune: tutti vogliono sapere se Pippo è rientrato e Pippo era rientrato la notte fra il 12 ed il 13 prima della chiamata del Melo (Nuccio è Concetto MURABITO, Orazio è TORRISI). C'è un intreccio di interessi che ruota attorno ai FERRERA che costituiscono come un polo di continuo riferimento.

E' superfluo dire che i riferimenti a Melo, Orazio, Marcello etc. non possono indurre in errore circa l'appartenenza di tali nomi o diminutivi ai soggetti cui il contenuto delle conversazioni conduce. Particolarmente quanto a Melo l'utenza intestata al FRANCESCON è quella di cui il SAVOCA si serve e quanto all'Orazio l'utenza è quella del genitore Emilio TORRISI.

Altra telefonata richiamata dai primi giudici è quella fra "Melo" ed Orazio delle ore 19.28 del 14 agosto 1983. A questo proposito bisogna dire che la coincidenza che due soggetti, diversi dai prevenuti, giusto si chiamassero Melo ed Orazio (nome quest'ultimo non proprio molto comune) e parlassero di argomenti che di questo processo fanno parte sarebbe veramente diabolica. Il 13 agosto 1983 alle ore 19.20 Orazio TORRISI chiamava Sebastiano DATTILO invitandolo a "scendere" a Catania (f.114815) e DATTILO immediatamente si prenotava per il volo delle 9.30 del giorno appresso (ff.114816 e 115402) e la mattina dall'aeroporto avvertiva la sorella che stava per imbarcarsi (f.115404). Prelevato da Carmelo SAVOCA, con una autovettura Fiat 127 tg. CT 562226,

non presente nell'elaboratore dell'ispettorato, fu accompagnato a Brucoli (f.114816).

Alle ore 19.28 dello stesso giorno Melo chiama Orazio TORRISI sulla utenza del Lido Esagono. La conversazione ("Orazio - ciao - Melo sono ") ha per oggetto il rientro di quello a Roma; Melo assicura Orazio che "tutto è a posto" ed alla domanda: "quello se ne è andato", la risposta è: "quello se ne va stasera alle otto": f.114816; il riferimento a DATTILO è manifesto, ma non è superfluo puntualizzare che dal rapporto di servizio dei finanziari di Catania, allegato al rapporto del 17 novembre 1983 n.55649, risulta che il DATTILO era nella lista dei passeggeri del volo delle ore 20.30 per Roma (ff.115391 - 115392), dove era visto arrivare alle 21.30 (rapporto di servizio del 14 agosto 1983 dei finanziari di Roma che lo seguivano sino a casa; f.115827).

Nè può obbiettarsi che l'imputato ha sempre negato di aver conosciuto il DATTILO. La smentita viene da Nino FERRERA, il quale, interrogato il 28 novembre 1983, dopo un'iniziale negativa aveva ammesso di conoscere il SAVOCA (assumendo di aver detto di non conoscerlo per non comprometterlo) e negato di conoscere il DATTILO ("mai visto"; f.116811); però, sentito all'udienza del 15 maggio 1986, a proposito del viaggio in Grecia dove si era recato nel maggio 1983 col SAVOCA per assistere - come entrambi han detto (ma sul punto v. appresso) - all'incontro di calcio fra le squadre della Juventus e della'Amburgo -, così si esprimeva: "Ma io in Grecia non avevo rapporti con nessuno,




962995

io in Grecia ci sono andato per vedere la partita della Juventus - Amburgo e là ho incontrato il DATTILO che sarebbe a dire, in precedenza abbiamo fatto un viaggio insieme" (f.018131). Dunque ad Atene c'era DATTILO e l'incontro con costui ci fu. Ed allora DATTILO, sul punto confermato da Nino FERRERA, ha detto il vero. Mentre Carmelo SAVOCA ha mentito.

E' interessante qualche altro passo della dichiarazione dibattimentale del FERRERA, che si riporta per fugare qualsiasi perplessità sulla presenza del SAVOCA all'incontro (affinchè non si dica che FERRERA e DATTILO si siano incontrati all'insaputa del SAVOCA). Il FERRERA precisava: "arrivati in Grecia abbiamo preso un taxi e siamo andati... ; gli abbiamo detto ci porti in una località marittima... lo stesso giorno o l'indomani abbiamo incontrato, io lo conoscevo, ho incontrato il DATTILO che trovandosi ad Atene mi ha detto se gli potevo fare un prestito e allora io gli ho spiegato che c'era stato questo fatto dei soldi che il SAVOCA ha dovuto lasciare là terano cinque milioni rimasti fermi in dogana per cui avevamo un milione in tasca, non ci potevamo levare dei soldi in quanto dovevamo stare due, tre giorni ... questo quà è il discorso della Grecia" (la trascrizione è letterale; il prevenuto si esprimeva come dalla registrazione emerge; si comprende perfettamente che facevano vita insieme, sicchè SAVOCA non potè non incontrare il DATTILO).

E a proposito del viaggio in Grecia non può non considerarsi la stranezza della scelta di un programma di

viaggio inconsueto per chi dalla Sicilia (il FERRERA ed il SAVOCA erano a Catania) intenda recarsi ad Atene. Infatti i due si recarono in automobile a Roma da dove il giorno appresso partivano per Milano, imbarcandosi, il giorno dopo, sull'aereo per Atene. Ed è sintomatica la risposta che il prevenuto, richiesto di spiegare il perchè di tale programma, dava al magistrato istruttore: "era il FERRERA che disponeva quello che si doveva fare ed io non avevo alcun titolo per interloquire" (f.122331). C'è da ritenere che, se il FERRERA aveva deciso di andare ad Atene passando dalla Germania o dalla Scandinavia, il SAVOCA non avrebbe detto nulla. E' un po' troppo per non ritenere che le soste di Roma e di Milano rientrassero in un vasto disegno di intese e di accordi volti a fare il punto sulla situazione del momento. Tanto più che la presenza di DATTILO induce alla considerazione che costui aveva accennato ai preparativi per il trasporto di 300 Kg. di eroina dal medio oriente. Si ricorderà che il DATTILO aveva eseguito il controllo della m/n Dusk che sarebbe servita per il trasporto in alto mare del carico dall'Alexandros T, impresa non andata a buon fine per il fallimento dell'operazione in corso di svolgimento nel maggio 1983 quando, appunto, il 24 nelle acque egiziane veniva sequestrata la m/n Alexandros G (v. paragrafi 10.54, posizione di Francesco CANNIZZARO, e 10.301 posizione di Salvatore RIELA, sulla Dusk). Infine, tornando alla risposta del SAVOCA sopra trascritta, non può la corte non avvertirne l'eloquente significato: essa esprime il rapporto tra il gregario e chi dirigeva. E



certamente il SAVOCA il quel frangente non espletava le normali mansioni di autista e svolgeva un ruolo ben più importante come poteva essere quello di accompagnatore del FERRERA e di tutela e di ausilio, perchè costui in quell'occasione non fosse solo e disponesse di persona fidata ("faccendiere" dicono i finanzieri: f.114771; ma era qualcosa che andava molto oltre il disbrigo di comuni faccende se la gita di Atene ed i risvolti attorno alla stessa investono il SAVOCA in pieno).

Da ricordare ancora la conversazione fra il SAVOCA ed il TORRISI del 15 agosto 1983 ore 20.27, in uscita dall'utenza di cui disponeva il SAVOCA ed in entrata sull'utenza di Emilio TORRISI, padre di Orazio, alla quale i primi giudici si sono richiamati sempre a proposito della presenza di DATTILO a Catania il giorno precedente (ff.114817, 115405; c'è un riferimento a "quello" non diverso da analogo riferimento che c'è nella conversazione tra il SAVOCA ed il TORRISI della sera precedente: v.supra).

Ancora, giova far menzione della conversazione fra Nunzia DI STEFANO ed il marito Nicolo' TRAPANI, registrata il 16 agosto 1983 alle ore 14.07 ff.114821, 114828, 114829; v. par.10.357 che riguarda la posizione del TRAPANI), qui puntualizzandosi che la DI STEFANO, a seguito della richiesta del marito, fermo in Albania, di rintracciare "Orazio", impegnò per la bisogna il SAVOCA, come risulta dall'operazione di polizia di cui a pag.232 del rapporto del 17 novembre 1983 n.55649, dalla quale emerge che il SAVOCA portò a compimento l'incarico. Infatti, pedinato, fu visto

recarsi alla stazione di servizio Esso ubicata in Largo Parioli, vicino a Piazza Verga, dove era parcheggiata la vettura Renault del TORRISI (targata CT 522566, quella stessa con cui DATTILO era stato accompagnato dal TRAPANI e dal TORRISI stesso alla riunione del 23 giugno 1983 all'Avimec; v. f.114811).

Il quadro dei dati si completa ricordando che al dibattimento avanti a questa corte il FERRERA, dopo aver confermato di essere stato ad Atene per vedere la partita insieme con il SAVOCA, alla domanda se l'avesse vista rispondeva "No, non l'ho vista, l'abbiamo vista in televisione, anche se non si capiva quel che dicevano perchè era in greco" (trascrizione della registrazione, f.304730).

Qualsiasi commento è superfluo. E' veramente sorprendente che i due affrontassero un viaggio così lungo, considerando il tragitto seguito, per poi assistere alla partita, per la quale tanto ardore sembrava muoverli, stando davanti alla televisione senza neppure capire nulla per essere la lingua parlata il greco.

Donde la conclusione che Carmelo SAVOCA ed Antonino FERRERA non si recarono in Grecia per assistere alla partita fra la Juventus e l'Amburgo, ma per incontrare DATTILO proprio come costui aveva detto. E dovevano essere grossi impegni, se il 24 maggio alle ore 13.46 il SAVOCA telefonava alla moglie da Atene per avvertirla che prima di rientrare a Catania "doveva fare un giro per l'Italia" ed il 26 maggio alle 22.02 la richiamava avvertendola che sarebbe rientrato la domenica (ff.114305 e 115369).

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'Dati', and the second is a more stylized signature, possibly 'M'.

Non ritiene la corte di dovere immorare oltre. Sono infatti già sufficienti gli elementi testè analizzati, valutati nel loro insieme e non separati l'uno dall'altro (chè altrimenti si finirebbe col relegarli erroneamente tra il materiale non utile all'indagine col rischio dell'inquinamento del risultato finale), a dimostrare che i primi giudici sono pervenuti a giuste conclusioni.

In queste condizioni dovendosi condividere le notazioni dell'impugnata sentenza sulla sussistenza di una serie di concomitanti elementi probatori nel senso dell'accusa, sul punto della responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui al capo 20 la sentenza va confermata.

Va accolto l'appello del procuratore generale, restando così assorbite le contrarie doglianze del prevenuto, in ordine alla misura della pena che la corte, avuto riguardo alla personalità del SAVOCA, stima adeguata in anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 40 milioni di multa oltre alla pena accessoria ed alla misura di sicurezza adottate.

10.314. SAVOCA Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 180 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno condivise sul punto dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Per vero, la corte di primo grado aveva osservato come la personalità dell'imputato fosse emersa a chiare note, nel suo qualificato inserimento nel sodalizio mafioso e nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, già nelle prospettazioni degli inquirenti, dove si era in particolare messo in luce (come si ricorderà dalle premesse di fatto, in base allora a fonti non rivelate ma poi ampiamente riscontrate nel processo) come il SAVOCA fosse vicino al gruppo dei "vincenti" (o dei c.d. "corleonesi").

Ma i riferimenti probatori più consistenti facevano capo soprattutto alle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.


Il primo, infatti, aveva confermato che il SAVOCA (da lui conosciuto in fotografia nel corso dell'interrogatorio: ff.450004 segg.) era addirittura divenuto il capo della "famiglia" di Brancaccio, come successore di Giuseppe DI MAGGIO (passim). Il collaboratore aveva precisato di avere conosciuto l'imputato fin dagli anni cinquanta (per essere stato arrestato assieme a lui per contrabbando di tabacchi, e di avere saputo, al ritorno dal Brasile, che era stato fatto "uomo d'onore" e che era diventato un elemento di spicco di contrabbando (che, come si è premesso nella trattazione generale, si sarebbe presto riconvertito nel più lucroso traffico di stupefacenti)).

Cercando, anche qui (ma non è utile ripetere quanto osservato nel par. 3.3, a parte gli specifici rilievi che interessano questa posizione, di cui infra), di accreditare di sé e dei suoi "amici" (soprattutto, Stefano BONTATE) una (non veritiera) immagine di non contaminazione dal traffico

in questione, il BUSCETTA aveva riferito (tuttavia, in modo attendibile: e si è detto nella parte III della sentenza che l'interessata reticenza non implica una svalutazione della fonte) che le cosche si erano organizzate per la messa a punto del vasto programma di traffico, a cominciare (v. parte V) dalla fase di importazione della morfina, alla quale inizialmente presiedevano sia Nunzio LA MATTINA che appunto il SAVOCA (i quali - aveva precisato il "pentito" - lavoravano ognuno per conto proprio "mantenendo gelosamente segreti i propri canali"; mentre gli altri partecipavano solo finanziando l'acquisto e la raffinazione dell'eroina, per ritirare il prodotto finito dai laboratori palermitani: passim).

A questa fonte, di utilissimo sostegno probatorio, si era aggiunta poi la rivelazione di Salvatore CONTORNO, il quale aveva fornito ulteriori e convergenti indicazioni sull'affiliazione del SAVOCA all'organizzazione mafiosa e sul suo attivo inserimento nel traffico di stupefacenti nella medesima condizione di organizzatore dello stesso (ff.456537 - 456592 - 456595 - 456624 segg. - 456653 - 456671 - 456679 - 456683 segg. - 456683 segg. - 456687 - 456694 - 456714 - 456742 segg.).

Anche questo "pentito" aveva dunque indicato l'imputato come "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio ricordando significativi episodi, come la "presentazione" di altri "uomini d'onore" della "famiglia" da parte di costui (tipico atteggiamento intuitivamente implicante affiliazione e rango) e precisando, in esatta



sintonia con BUSCETTA (oggetto, come si dirà, di vivaci doglianze difensive), come lo stesso fosse stato inizialmente dedito al contrabbando per poi passare appunto alla droga (ivi), e più precisamente non occupandosi della raffinazione ma proprio della direzione del momento organizzativo dell'importazione della morfina-base assieme al LA MATTINA. Per la raffinazione - secondo CONTORNO - il gruppo si affidava alla organizzazione del gruppo dei VERNENGO (che, come il processo dimostra, erano molto vicini al clan di Brancaccio e di corso dei Mille).


Anche Stefano CALZETTA aveva poi offerto utili indicazioni sul conto dell'imputato, evidenziandone la contiguità con il gruppo dei GRAVIANO (attraverso la descrizione di fatti storici caduti sotto i suoi occhi, e cioè di incontri tra personaggi come appunto i GRAVIANO, SPADARO, BATTAGLIA, DI GAETANO, alle cui posizioni è sufficiente fare rinvio per i corrispondenti riscontri incrociati circa il loro inserimento in quel contesto criminoso: f.402857). E che il riferimento di questo collaboratore fosse preciso e corrispondente a situazioni effettivamente rispondenti al vero poteva pure considerarsi dimostrato (oltre che dalle residue risultanze probatorie, anche) dal fatto che il 1° settembre 1982 il SAVOCA era stato appunto identificato dalla polizia in un'auto assieme a Giovanni DI GAETANO e Filippo GRAVIANO (per essere poi arrestato mentre da latitante si nascondeva proprio con Benedetto GRAVIANO e Giuseppe BATTAGLIA : f.402779).

Di tal che il fatto (di cui altre volte si è parlato,

sottolineandone la carica indiziante pur a fronte dell'apparente irrilevanza) che il suo nome fosse compreso in una lista di nozze della famiglia SAVOCA (f.402786) assieme e numerosi e qualificati esponenti del sodalizio mafioso, finiva con il portare un ulteriore contributo chiarificatorio.

Ed infine, Vincenzo SINAGRA aveva a sua volta riconosciuto in fotografia e indicato il SAVOCA come un contrabbandiere di sigarette e di sostanze stupefacenti, che suo cugino, detto "tempesta", gli aveva segnalato come tale, ricordando che lo stesso era "venuto a prendere contatti" a piazza S. Erasmo con Pietro TAGLIAVIA (infra, par. 10.342) per discutere di un possibile modo di nascondere la droga nelle casse di sigarette (f.012061).

Le risultanze processuali così sintetizzate non lasciavano dunque spazio ad alcuna incertezza sulla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti configurati come nell'accusa; nè si espongono utilmente alle doglianze difensive, volte, anche in questo caso, a svalutare la portata delle dichiarazioni dei "pentiti" e la loro utilizzabilità nel processo (ma si richiamano le considerazioni generali sviluppate nella parte III), facendo leva, nella specifica posizione del SAVOCA, su una disamina esegetica delle dichiarazioni dei collaboratori (come si era accennato, qui tacciate di pedissequa - e sostanzialmente concordata, secondo quella prospettiva - ripetizione degli stessi riferimenti, magari trascurando gli altri e numerosi casi di divergenza). Tanto che si è in particolare tentato



di speculare perfino sul significato di una espressione di prudente distanza ("secondo me", come all'udienza del 7 aprile 1986) da parte di BUSCETTA (laddove i vivaci interventi difensivi al dibattimento avevano indotto il collaboratore a chiarire che essa significava comunque che le informazioni erano state raccolte nell'ambiente per la bocca degli stessi interessati); ovvero sul preteso errore storico commesso da CONTORNO, quando aveva raccontato che era stato Franco MAFARA (morto nell'ottobre 1981: vedi par. 6.16) a confidare il ruolo esponenziale assunto dal SAVOCA dopo la morte di Giuseppe DI MAGGIO (invece avvenuta nell'ottobre 1982), errore non utilmente rimediato dalla precisazione che la confidenza del MAFARA risalisse a prima della sua morte (ud. 15 aprile 1986: "prima 'i moriri, è logico..."), data comunque la notevole divaricazione cronologica dei fatti.

E, sul punto di quest'ultima deduzione, non può che richiamarsi la trattazione generale (si ricordi - v. par. 3.4 - l'altro errore storico di CONTORNO su un fatto asseritamente narrato da Girolamo TERESI); osservandosi, in particolare, che anche una specifica disamina non può che condurre allo stesso risultato di recupero e di utilizzazione della fonte. Perché, se errore o mendacio vi è stato, esso può essere spiegato o alla stregua di invenzione pura e semplice o di reticenza su un fatto possibilmente compromettente, o ancora come un errore involontario di ricordo; ovvero, infine, può pure darsi che il fatto descritto da CONTORNO rientri nel quadro di una verità

storica più articolata (per esempio, è possibile che l'avvicendamento tra DI MAGGIO e SAVOCA sia avvenuto prima, quando ancora il primo ed il MAFARA erano in vita; si pensi ad una graduale prevalenza della figura del nuovo personaggio destinato ad assumere poi formalmente il ruolo di "capo"). Ma, senza voler formulare una ipotesi conclusiva (che sarebbe affidata, in mancanza ulteriori riferimenti, e ad una mera presunzione), è sufficiente notare, ai fini della valutazione sulla tenuta di validità della fonte, che fra tutte le soluzioni ipotizzabili la meno perspicua appare proprio la prima: Perché (rileggendo la posizione istruttoria e quella dibattimentale, ci si avvede che) CONTORNO era perfettamente lucido e presente a sé stesso (tanto da aver compreso il senso dell'indagine sollecitata dalla difesa); se avesse voluto mentire, ossia inventare, avrebbe potuto indicare una diversa (o nessuna) fonte di riferimento, perfino cercando di rimediare alla svista commessa nella spinta calunniatrice, con una qualsiasi correzione o con un altro espediente. Ma soprattutto perché la circostanza sarebbe stata poi confermata da tutti gli altri collaboratori "pentiti".

Non possono, difatti, restare senza adeguato significato le ulteriori, e ulteriormente convergenti, acquisizioni raccolte nel giudizio di appello, laddove, in primo luogo, CALDERONE (pagg. 539 e 677 dich. istr.) ha riconosciuto per fotografia l'imputato, confermando che lo stesso era "uomo d'onore" e dédito, quando lui lo aveva tempo prima conosciuto, giustappunto all'attività di



963007

contrabbando; e MARINO MANNOIA (pagg. 17, 80 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990), in esatta sintonia, ha ribadito le stesse circostanze (con la sola precisazione che tosto il suo ruolo direttivo sarebbe divenuto solo "figurativo", avendo preso il sopravvento la posizione di Giuseppe GRAVIANO).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.


Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei di reclusione, (compresa l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 565/1965), in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece

certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni quindici e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.75 - 3 comma = anni 15 e mesi 2 e lire 120 milioni + 81 cpv.), il resto.

La pena resta dunque complessivamente fissata in anni 21 e mesi sei di reclusione e lire 150 milioni di multa, alla quale devono conseguire le statuizioni accessorie già applicate in primo grado e imposte peraltro, quanto alle misure di sicurezza, dal titolo di reato e dalla spiccata pericolosità sociale desumibile dagli atti e dalle risultanze esaminate.



10.315. SAVOCA Salvatore. - Nei confronti del SAVOCA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le rivelazioni del SINAGRA avevano ricevuto solo parziale riscontro negli accertati rapporti tra il SAVOCA ed altri affiliati alla cosca di corso dei Mille o a questa alleati.

10.316. SAVOCA Vincenzo. - L'imputato è stato, tra l'altro, assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello sollecitando la formula piena.

Contro questa statuizione hanno pure proposto appello sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale, deducendo che Salvatore CONTORNO aveva indicato l'imputato, inteso "'u siddiatu", come affiliato alla "famiglia" di Brancaccio, riconoscendolo in fotografia e precisando che gli era stato presentato come "uomo d'onore" da Tommaso SPADARO.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che le doglianze del pubblico ministero sono fondate.

Ed invero i primi giudici avevano finito con il subire una serie di condizionamenti negativi in dipendenza di alcune contingenti confusioni associate a casuali coincidenze; il tutto inserito in un contesto di varie omonimie, alle quali la difesa ha affidato anche in questa sede le sue risorse.

Era stato infatti, in primo luogo, Salvatore DI MARCO (quel "pentito" che ha raccontato i reati "minori") che aveva parlato di un personaggio denominato "'u siddiatu",



quale complice di una rapina; ma si era accertato, anche grazie al concorrente apporto di SINAGRA, che autore di quel fatto era comunque un'altra persona e non quella identificata dalla polizia attraverso le generalità e il soprannome di diffusa notorietà nell'ambiente (ma tali fatti non sono più comunque riesaminabili, perchè non più devoluta a questa corte la loro cognizione; potendosi solo prendere atto, per non autorizzare devianti suggestioni, che il DIMARCO - che come si è detto ha avuto momenti di ritrattazione - aveva parlato di un personaggio della "Kalsa", e di questo rione era comunque originario anche l'odierno imputato, come da lui stesso ammesso: f.256823).

Se non che Salvatore CONTORNO, parlando della "famiglia" di Brancaccio, vi aveva inserito Vincenzo SAVOCA, inteso "u siddiatu" (f.456537); ed inoltre, parlando di Giuseppe SAVOCA (supra, par.10.314), aveva ribadito che "uomo d'onore" era anche il fratello di costui, Vincenzo, mentre non sapeva se il cugino degli stessi, anche lui a nome Vincenzo, lo fosse altrettanto (f.456592).

Sottopostigli i reperti fotografici, CONTORNO aveva poi riconosciuto (f.456603) nella foto (n.5) Vincenzo SAVOCA "u siddiatu" (per vero al "pentito" erano state mostrate le foto di un certo album "C", dove vi erano degli errori nelle didascalie; ma si sarebbe poi accertato - f.256783 - che quella indicata da CONTORNO non era la foto del fratello di Giuseppe SAVOCA - che è Vincenzo SAVOCA, nato il 16 luglio 1933 - ma quella appunto dell'odierno imputato).

Ed era stato appunto per questo che il "pentito", nei

successivi interrogatori (forse preoccupato di cadere in contraddizione), aveva precisato (f.456684) che dei SAVOCA egli conosceva come "uomini d'onore" i due fratelli Giuseppe e Vincenzo e che anche quest'ultimo era soprannominato "u siddiatu", aggiungendo tuttavia che lo stesso gli era stato presentato, come affiliato, dallo SPADARO all'interno di un certo bar (sito nella via Stabile, sulla sinistra provenendo dal mare tra la via Roma e la via Ruggero Settimo; locale individuato dalla polizia nel "bar Vienna", ritenuto infatti ritrovo del gruppo SPADARO - SAVOCA: f.400379) e che soprattutto egli aveva un cugino, a nome Rosolino, detto "l'avvocato" (in realtà, dunque, aggiungendo rimedi apparentemente peggiorativi, posto che Rosolino era invece il fratello dell'odierno imputato).

Ma dopo che finalmente era stato messo di fronte alle esatte foto dei due cugini omonimi (l'uno figlio di Gaetano, l'altro, l'odierno imputato, figlio di Luigi) il "pentito" aveva chiarito (f.456742) che il vero ed unico errore da lui commesso era quello di avere indicato (perchè gli risultava invece in base evidentemente ad una erronea informazione) come fratello di "Pino" SAVOCA (fu Gaetano) l'odierno imputato che invece era cugino (di Luigi); laddove la persona da lui conosciuta come "uomo d'onore" era proprio quella di cui aveva indicato l'immagine in fotografia fin dal primo momento: cosa della quale non aveva alcun dubbio, trattandosi di rispettive fisionomie molto caratteristiche (ed infatti, basta esaminare le foto allegate nel processo, prescindendo dagli errori di cui si era detto, per rilevare



la fondatezza del rilievo, data la evidentissima differenza di fisionomia tra l'odierno imputato - f.438835 - e l'omonimo cugino figlio di Gaetano e fratello di Giuseppe qui imputato - f.013143, foto 24, f.412455 -; si confrontino pure, per completezza di valutazione, le foto del terzo cugino omonimo, Vincenzo SAVOCA di Francesco, nato l'8 dicembre 1924 - f.013169, foto 125 - a sua volta del tutto diverso, nonché quella di Giuseppe SAVOCA di Gaetano, qui imputato - f.013144, foto 25).

Inoltre, come ulteriore dato di riferimento obiettivo, il CONTORNO aveva precisato che la persona da lui riconosciuta (ma erroneamente ritenuta il fratello di "Pino" SAVOCA, anziché il cugino) era "interessata alla Edilferro" (e l'odierno imputato era a sua volta cointeressato a questa società: f.400379).

Inoltre, Tommaso BUSCETTA si era mostrato certamente informato, posto che aveva affermato (ff.450007 segg.) che della "famiglia" di Brancaccio faceva parte anche un certo Vincenzo SAVOCA, detto "u siddiatu", del quale sapeva che era interessato ad un bar di via Stabile (dunque in esatta sintonia con quanto detto da CONTORNO), ma che non riconosceva nelle foto mostrategli (e difatti l'album esibitogli portava, del gruppo in questione, solo la foto di Vincenzo SAVOCA di Francesco, nato l'8 dicembre 1924 - f.455555, foto 141) ed ancora, questo "pentito" era stato tanto preciso da riferire che si trattava del "cugino di Pino SAVOCA" (passim), il cui fratello, pure lui Vincenzo SAVOCA, dallo stesso conosciuto, era "del tutto estraneo

alla mafia" (passim).

Ma i primi giudici, fuorviati dall'errore di CONTORNO (che aveva indicato come "u siddiatu" il fratello di Pino SAVOCA) e in definitiva condizionati dall'affermazione del BUSCETTA, secondo cui questa persona era "completamente inoffensiva e priva di personalità" (ma il processo avrebbe ben dimostrato a quale offensività e personalità poteva far riferimento il BUSCETTA nel suo linguaggio convenzionale da mafioso), aveva ritenuto colpita da dubbio la esatta individuazione del chiamato in correità.

Ma è agevole osservare, a giudizio della corte, come quelle preoccupazioni fossero del tutto infondate, posto che (a parte, ripetesi, l'errore di CONTORNO sulla sua indicazione come fratello anziché cugino di Giuseppe SAVOCA) tutto concorreva alla individuazione in modo incontrovertibile della persona dell'odierno imputato.

E le proteste difensive sono ancora più ingiustificate laddove si consideri che CONTORNO (altrove tacciato di preordinata pianificazione delle sue rivelazioni), pur cadendo in errore sulle relazioni di parentela, aveva finito con il riconoscere la foto proprio dell'odierno imputato, malgrado gli errori di formazione dell'album.

Ma che fosse proprio lui il chiamato in correità (al di là del comprensibile diniego da parte dell'imputato di fronte alla contestazione del nomignolo attribuitogli nell'ambiente: f.256822), lo aveva confermato uno dei suoi cugini, Salvatore SAVOCA di Francesco e fratello di Vincenzo SAVOCA, nato nel 1924, il quale aveva precisato (f.400969)




che l'unico e solo parente soprannominato "'u siddiatu" era proprio l'odierno imputato, suo cugino e figlio di Luigi.

A ben vedere, anche SINAGRA (prendendo atto del comportamento del DI MARCO: sul quale si veda pure il par.9.11) aveva dato coerenti informazioni, quando aveva comparato le foto mostrategli (che erano quelle ai ff.013143 e 013144 citati) precisando che Vincenzo SAVOCA (di cui alla foto 24, appunto) era il fratello di Giuseppe SAVOCA (foto 25).

E tuttavia, ogni (pur improbabile) dubbio è destinato ad essere eliminato considerato che anche CALDERONE ha riconosciuto in fotografia l'odierno imputato ricordandone il famoso soprannome (pag.539, 676 dich. istr.); e lo stesso ha fatto MARINO MANNOIA, il quale ha pure ribadito (pag. 80 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che costui, divenuto "consigliere" della "famiglia", era appunto il gestore del bar "Vienna" di via Mariano Stabile (commettendo a sua volta, però, l'errore di ricordare Rosolino "l'avvocato" come cugino - e non fratello - dell'odierno imputato, a conferma così della diffusa tendenza alle confusioni di queste parentele, confusioni tuttavia non influenti data la sicura individuazione fisica del chiamato in correità).

Va, pertanto, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416-bis c.p., come specificato nella parte generale (parte IV), e la pena, in attuazione dei criteri adottati nel processo, va stabilita in anni cinque e mesi quattro di reclusione (p.b. anni 4 + aggr. c. 6).

Conseguono la pena accessoria e le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato, risultante dalla natura stessa del sodalizio associativo.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more cursive.

963017

10.317. SCADUTO Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, escluse le aggravanti riferite alla qualifica di capo e, concesse le attenuanti generiche, condannato alla pena di anni quattro di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), e con formula piena da tutti le altre imputazioni ascrittegli (omicidi della guerra di mafia). Ha proposto appello invocando l'assoluzione e deducendo l'inattendibilità delle rivelazioni dei "pentiti", incorsi in evidenti contraddizioni.

Mentre il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (onde la relativa declaratoria di inammissibilità), il procuratore della Repubblica ha proposto appello deducendo l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.


Va, in primo luogo, adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa, contro la quale non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto, ai fini in linea di

principio reclamati dalle difese, che contro l'imputato concorrevano i sospetti - suffragati da riscontri bancari - dipendenti dal suo inserimento nel contesto del mondo della criminalità di Bagheria nella quale operava un gruppo ben attrezzato di trafficanti, e notandosi, altresì, ai margini di una inconsistente deduzione difensiva, che nessuna speculazione - a tacer d'altro, per il rispetto della cognizione devoluta - è consentita in dipendenza di una presunta acquiescenza da parte dell'accusa, anche in ordine alle imputazioni di omicidio, a loro volta basate sulla proposizione della responsabilità morale scaturente dalla ritenuta partecipazione all'organo deliberante di "cosa nostra": v. parte VI, par.6.2 e 6.3).

Tutto questo premesso, osserva la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

La corte di primo grado aveva notato che alla individuazione della persona dello SCADUTO come componente, di rango emergente, dell'organizzazione mafiosa, si era pervenuti grazie alle dichiarazioni di BUSCETTA, il quale aveva riferito (ff.450001-450222 segg.-450245) di avere appreso da Stefano BONTATE che come "capo-mandamento" della "famiglia" di Bagheria era stato designato un parente di Michele GRECO, persona che lo stesso BONTATE gli aveva una volta mostrato da lontano (e che lui ricordava - ossia aveva inteso - che si chiamasse GRECO).

Tanto aveva assunto rilievo, nello stesso racconto di BONTATE, per il fatto che lo SCADUTO, imposto

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and cursive, while the one on the right is simpler and more stylized.

963019

dall'autorevole famiglia dei GRECO, assumendo la carica di "capo-mandamento", era entrato a far parte della "commissione".

La conoscenza dell'imputato, da parte del collaboratore, era stata comunque limitata a quella fugace indicazione da parte del BONTATE (di guisa che non appaiono giustificate le deduzioni difensive attinenti alle riserve espresse da BUSCETTA in sede di riconoscimento fotografico, laddove costui aveva precisato, individuando peraltro esattamente la foto dello SCADUTO e dandone una descrizione fisica pertinente, che il suo ricordo circa la fisionomia del chiamato in correità potesse anche non essere preciso).

Ma che non si annidasse un margine di dubbio nelle indicazioni di BUSCETTA era stato comprovato, secondo le corrette valutazioni dei primi giudici, dalla contestuale chiamata in correità da parte di CONTORNO, il quale (f.456533) aveva indicato proprio lo SCADUTO, genero di Salvatore GRECO, come quell'affiliato che aveva assunto l'incarico di "capo-mandamento", ancorché questo avesse rivestito nella specie un significato "onorifico", visto che il "vero" "capo-famiglia" era Leonardo GRECO (la cui posizione è stata qui separata).

Era stata peraltro (anche) questa la ragione che aveva indotto la corte di primo grado a mandare assolto l'imputato da tutte le accuse di omicidio correlate all'incarico rappresentativo in "commissione" (e tanto va ripetuto anche ai fini prima accennati).

Trascurando (perché più propriamente attinenti alle

imputazioni concernenti gli stupefacenti anche se in definitiva concorrenti ad attestare le specifiche contiguità criminose) le risultanze degli accertamenti bancari (laddove erano per esempio emersi significativi rapporti cartolari con quell'Onofrio CATALANO, implicato nell'organizzazione detta di "pizza connection" - assegni circolari da lire diecimilioni, facenti parte di un blocco di assegni per cinquecento milioni incassati da personaggi come Giacomo GRADO, Giovanni PRESTIFILIPPO, Antonino LA ROSA, Salvatore GRECO, padre di "Giovannello", Leonardo GRECO, Salvatore PRIOLO, genero di Nunzio LA MATTINA, Giovanni OLIVERI, socio di Filippo MARCHESE, Ignazio INGRASSIA -), i primo giudici avevano dunque desunto dal contesto di queste convergenti risultanze (quanto meno) la sicura affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

A fronte di queste conclusioni, la strategia difensiva si è affidata alla specifica contestazione delle rivelazioni dei "pentiti" (oltre alle questioni di ordine generale, comunque trattate nella parte III), tentando di individuarvi inesistenti momenti di perplessità specie in ordine alla aleatoria descrizione da parte di BUSCETTA (per esempio formulando l'affermazione che lo SCADUTO non era magro, come detto da costui, nè aveva motivo - di lutto - per vestire di nero, secondo appunto la stessa descrizione), ma trascurando la peraltro espressamente avvertita circostanza che quel collaboratore aveva visto solo di sfuggita l'imputato e soprattutto la (per questo ancora più significativa) circostanza che lo stesso lo aveva comunque riconosciuto in



fotografia. Riducendosi, in definitiva, la vera essenza dell'impianto complessivo della tesi difensiva all'impervia allegazione di un vero e proprio sospetto circa la "costruzione" della rivelazione (calzante infatti anche con quella di CONTORNO, a sua volta elevata a sospetto) ma con un necessario (quanto inconcepibile) contributo da parte degli inquirenti (temi, comunque, riferiti alle problematiche di ordine generale già richiamate).

E analogo, sterile, tentativo di svalutazione non poteva poi che colpire anche le successive rivelazioni dei "pentiti" escussi in grado di appello, la cui significativa consonanza rispetto alle precedenti acquisizioni ha infatti chiuso il cerchi probatorio quanto alla posizione di questo imputato.

Difatti, in primo luogo, CALDERONE, non solo ha dimostrato di conoscere molto bene lo SCADUTO (riconoscendolo in tre diversi reperti fotografici: pag.603, 618, 677 dich. istr., e riconoscendo perfino la foto del padre di costui: pag.711), ma ha puntualmente raccontato (pag.6, 28, 183 segg., 419, 480, 503, 540 segg.) come lo stesso, malgrado la sua giovane età (fatto, tuttavia, non isolato date le referenze familiari: e il "pentito" ha citato altri esempi), fosse stato appunto nominato "capo-mandamento" nei nuovi assetti della "famiglia" di Bagheria, a seguito del ritiro di certo Antonino MINEO, e dopo avere sposato la figlia di Salvatore GRECO, "il senatore" (nozze, alle quali lui stesso aveva partecipato in rappresentanza del fratello Giuseppe, "rappresentante" di Catania,

impedito: e questo suggerisce concorrenti riflessioni ai margini di tante contestate acquisizioni indiziarie basate su inviti a nozze di ambiente qualificato).

Laddove, le contestazioni difensive si sono concentrate nella dimostrazione di un presunto mendacio circa il luogo di un incontro descritto da CALDERONE ("nella proprietà di SCADUTO, sita tra Enna e Caltanissetta", descritta in modo particolareggiato), che doveva essere, secondo l'assunto, una tenuta invece venduta nel 1957 (ma la difesa ha prodotto un atto di compravendita di un immobile dei parenti della madre dell'imputato, Angela BIONDO, che ne era proprietaria per quota indivisa, il tutto per un' estensione di ha.29 circa con vecchio fabbricato rurale, e che difficilmente può coincidere con la "bella proprietà, di antiche origini" degli SCADUTO descritta dal CALDERONE: ma si noti comunque che in una dichiarazione resa nel 1982-f.402770- lo SCADUTO aveva parlato di una attuale proprietà di cento ettari in territorio di Catenanuova, in provincia di Enna, e se tanto non dimostra con certezza che fosse quest'ultimo il luogo descritto dal "pentito", attesta però l'aleatorietà di simili indagini tendenti a svalutare le fonti processuali).


In perfetta sintonia (che solo in alcune ingiustificate insinuazioni può ipotizzarsi come "sospetta"), anche MARINO MANNOIA ha poi confermato che lo SCADUTO, genero del "senatore", era stato appunto nominato "rappresentante" di Bagheria negli assetti evolutivi della cosca (pag.182 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990).

Nel confermarsi, dunque, la decisione impugnata, va

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom right of the page.

mantenuta altresì la misura della pena inflitta dai primi giudici, per la coerente considerazione che contro la concessione delle attenuanti generiche l'accusa non aveva sollevato specifiche doglianze (e non può, pertanto, graduarsi una pena particolarmente più severa in correlazione ad un definitivo giudizio di buona meritevolezza, comunque motivato in prime cure).

10.318. SCAGLIONE Salvatore. - La posizione di questo imputato è stata separata come da ordinanza emessa in pari data.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and cursive, while the one on the right is simpler and more stylized.

10.319. SCAVONE Gaetano. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e condannato alle pene di legge; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello invocando l'assoluzione piena.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto e il procuratore generale non ha presentato motivi a seguito della dichiarazione di impugnazione (onde le corrispondenti declaratorie di inammissibilità).

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che (dovendosi comunque adeguare l'assoluzione dubitativa non oggetto di gravame) non può essere condivisa la statuizione relativa alle imputazioni associative.


Secondo i primi giudici, lo SCAVONE era stato raggiunto dalle dichiarazioni di Leonardo VITALE (il "pentito" degli anni settanta non adeguatamente valutato a quel tempo) il quale lo aveva indicato come membro della "famiglia" di Porta Nuova, nonché da quelle di Stefano CALZETTA, che ne aveva testimoniato l'inserimento negli ambienti da lui

frequentati di Corso dei Mille.

Ma tali riferimenti erano stati in realtà tutt'altro che convergenti e consistenti, tanto da esporsi alle giuste doglianze difensive (perchè il VITALE aveva solo raccontato un episodio di recupero di una certa refurtiva, nel quale lo SCAVONE aveva collaborato con "Pinuzzu 'u tranquillu" - idest, Giuseppe BALDI: par.10.23; e il CALZETTA aveva sostanzialmente detto che lo stesso era prestanome nelle attività imprenditoriali del cognato Pino SAVOCA).

Vero è che l'argomento del "silenzio" di BUSCETTA sulla persona dell'imputato potrebbe essere neutralizzato dalla considerazione che costui era stato testimone alle nozze della figlia del BUSCETTA stesso (f.257368); ma tanto non autorizza, in sé stesso, a formulare una positiva conclusione opposta.

Di guisa che i pure indizianti apporti ulteriori (come quello di CALDERONE, che ha individuato nella foto dello SCAVONE una persona a lui vagamente nota: pag.661 dich. istr.; e di MARINO MANNOIA che, solo su espressa domanda, ha affermato, all'udienza del 5 gennaio 1990, che lo stesso era un "vecchio uomo d'onore in disarmo") finiscono con il non prospettarsi più dotati di una corposa valenza probatoria, tale da giustificare un giudizio di colpevolezza. E il dubbio, quale che ne sia la portata, va rivolto a favore dell'imputato.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are smaller and more compact.

10.320. SCIARABBA Calcedonio. - L'imputato, che era stato assolto con varie formule dai reati associativi e da quelli concernenti il traffico di stupefacenti, e nei cui confronti avevano proposto appello anche il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, e' deceduto nelle more del processo.

Nei suoi confronti va dunque dichiarata l'estinzione dei reati per tale ragione.

10.321. SCIARABBA Giusto. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt. 416 e 416-bis c.p.) e da quelle di cui ai capi 13 e 22 (stupefacenti) con formula piena.


Contro la relativa pronunzia hanno proposto appello il procuratore generale, che non ha presentato motivi, il procuratore della Repubblica, che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' per i reati associativi, nonche' lo stesso imputato, il quale ha reclamato la formula piena.

All'odierno dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte che le considerazioni del p.g., il quale ha sostanzialmente ritirato l'accusa nei confronti dell'imputato, devono essere condivise.

Per vero, le dichiarazioni di BUSCETTA, che aveva indicato lo SCIARABBA, da lui chiamato con il diminutivo di "Ino", come affiliato alla "famiglia" della Noce (f.450160), avevano trovato un momento di perplessita' nel fatto che lo stesso collaboratore, esaminando la foto che riproduceva le sembianze dell'imputato e che il giudice gli aveva mostrato, aveva detto non soltanto di non conoscerlo, ma perfino che la persona da lui conosciuta come Giusto SCIARABBA era piu' anziana di lui (laddove invece l'imputato e' piu' giovane di qualche anno) (f.450243).

I primi giudici hanno inoltre osservato che



(contrariamente all'erroneo assunto espresso nell'ordinanza di rinvio a giudizio) il CONTORNO aveva a sua volta negato di conoscere l'imputato (f.456539).

Vero e' che CALDERONE ha affermato l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso (precisando pero' di averlo visto pochissime volte), ma e' pur vero che MARINO MANNOIA, dal canto suo, lo ha sostanzialmente negato.

In un simile contesto probatorio, pur residuando qualche dubbio sulla fondatezza dell'accusa (magari giustificabile per la considerazione che l'imputato risulta da tempo stabilmente dimorante in localita' lontane da Palermo: essa stessa, pero', validamente utilizzabile nella opposta prospettiva difensiva), la corte ritiene conforme a giustizia la pronunzia assolutoria adottata, pur suscettibile adesso di adeguamento al nuovo sistema processuale.



963030

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 15

963031

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.322. SCRIMA Francesco. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni 7 di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; ha proposto appello deducendo la genericità e la inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti", sulle quali la condanna era stata esclusivamente fondata.

Il procuratore generale non ha fatto seguire i motivi alla dichiarazione di impugnazione (che va dunque dichiarata inammissibile) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. La difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici va confermata quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

A carico dello SCRIMA erano state infatti raccolte le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva riferito (ff.450007-450175-450241) che costui era un "uomo d'onore" facente parte della (sua stessa) "famiglia" di Porta Nuova, capeggiata da Pippo CALO', il quale era peraltro suo cugino, e con il rango di "sotto-capo" (carica tolta a Giovanni LIPARI, detto "u tignusu", rivelatosi inadatto).

Secondo il racconto di BUSCETTA, lo SCRIMA era stato

coinvolto nel sequestro di Luciano CASSINA per colpa di Leonardo VITALE (che, a seguito di questa vicenda, si sarebbe "pentito"), il quale aveva finito con l'ammettere di avere prestato proprio a lui un'auto, la cui targa era stata rilevata nel corso del sequestro (e si vedrà come il riferimento storico sia assai significativo nel contesto delle altre risultanze processuali).

Naturalmente tali dichiarazioni erano state corredate da un riconoscimento fotografico (dall'esito evidente, dato l'inserimento dello stesso BUSCETTA nella "famiglia" di Porta Nuova). Esse avevano comunque trovato riscontro nelle corrispondenti rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva confermato (f.456539) l'affiliazione dello SCRIMA alla "famiglia" di Porta Nuova (tuttavia non precisandone la qualifica di "sotto-capo": circostanza certamente non rilevante sul piano della coerenza della fonte, malgrado il contrario avviso delle difese, i cui atteggiamenti, come si è osservato in varie occasioni, hanno assunto un tenore contraddittorio, ora protestando per le troppo coincidenti - e quindi sospette - rivelazioni dei vari "pentiti", ora utilizzando la divergenza per inferirne il dubbio).

In realtà, secondo i primi giudici, i dati acquisiti risultavano esattamente calzanti con i precedenti conosciuti e in particolare con le citate rivelazioni del VITALE, che appunto avevano determinato la condanna dello SCRIMA per il ricordato sequestro di persona (ff. 452226 segg.).

E' sufficiente, dunque, richiamare quanto si è già ricordato nella parte VI e nel par. 6.1 in particolare circa



il significato che quel sequestro aveva assunto nello sviluppo degli assetti mafiosi anteriori allo scoppio della "guerra di mafia" e sul piano delle emergenti frizioni tra le fazioni che si andavano via via formando, per comprendere l'alto livello di inserimento dello SCRIMA nel sodalizio mafioso (si ricorderà come questo compito fosse stato affidato allo SCRIMA, che era cugino di CALO' e uomo di notevole affidabilità, difatti promosso a rango direttivo).

Vanno, in particolare, ricordate le dichiarazioni di CALDERONE (pagg. 92548 segg. dich. istr.) che molto illuminanti sono state sul ruolo dello SCRIMA nell'ambito della "famiglia" e del sequestro di persona (nonchè, come detto, sul significato di questo episodio); nonchè quelle di MARINO MANNOIA (pag. 118 e 102 segg. dich. istr.; udienza 5 gennaio 1990) che ha rappresentato che attualmente lo SCRIMA ha assunto il ruolo di "consigliere" della stessa "famiglia" (ma si ricordi che costui è stato per lungo tempo latitante, da quando aveva subito la condanna per sequestro di persona).


E tanto va ribadito perchè non appaia in alcun modo influente la precedente decisione, ormai definitiva (corte di assise di appello di Palermo del 29 novembre 1980, divenuta irrevocabile l'8 marzo 1983, con la quale lo stesso SCRIMA, condannato per sequestro di persona, è stato assolto per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere), non soltanto per la contenuta portata di quel contesto probatorio, ovviamente limitato allo specifico episodio delittuoso, ma soprattutto per la sua collocazione

in un preciso ambito cronologico, del tutto irrilevante nella valutazione complessiva della condotta associativa oggetto di questo processo; laddove non trova spazio - per le stesse ragioni, specularmente rilevanti - neppure l'opposta deduzione subordinata, secondo cui, essendo stati acquisiti solo elementi afferenti a tempi pregressi, non si ricaverebbe la prova di condotte successive al settembre 1982 (per i fini di cui all'art. 416-bis c.p.).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, (p.b. anni 4 c. 6 1/3 + art. 7 legge 565/1965) in cio' restando implicitamente



assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.


Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.323. SENAPA Pietro. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, nonchè di vari episodi di omicidio (omicidi TAGLIAVIA, capi 124, 125, 126; FIORENTINO capi 127, 128; RUGNETTA, capi 150, 151, 152; BUSCEMI-RIZZUTO, capi 188, 189, 190, 191, LO IACONO-PERI, capi 196, 197, 198, 200, 201) e di frode processuale (capo 406), e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; è stato assolto per insufficienza di prove dal reato di cui ai capi 135, 136 (omicidio PATRICOLA). Per quest'ultima pronuⁿzia ha proposto appello il procuratore della Repubblica.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale: questioni



comunque assorbite dalla pena massima inflitta).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la posizione di questo imputato quanto alle contestazioni di omicidio è stata trattata rispettivamente nei par. 8.6, 6.17, 8.10, 8.11 (omicidi FIORENTINO, RUGNETTA, BUSCEMI-RIZZUTO, LO IACONO-PERI, per i quali è stato ritenuto responsabile), 8.5. e 8.8 (omicidi TAGLIAVIA, PATRICOLA, dai quali va assolto), alle cui sedi si rinvia integralmente, anche per l'acquisizione dei dati utili alle residue imputazioni.

Il reato di cui al capo 406 (par. 9.30) è estinto per prescrizione e la relativa declaratoria va adottata non emergendo la prova evidente dell'insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato.

Quanto alle residue imputazioni devolute si osserva, in primo luogo, che le risultanze ora richiamate concorrono altresì a definire la prova certa dell'affiliazione del SENAPA al sodalizio mafioso.


Non è difficile infatti dedurre (ne' essa è apodittica o gratuita deduzione) che se costui era stato impiegato dalla cosca di corso dei Mille per l'esecuzione di delitti di rilevante importanza, e in una singolare reiterazione operativa, non poteva che essere introdotto nei quadri stabili dell'organizzazione e per il compito di presiedere alle più impegnative incombenze delittuose costituenti l'attuazione di uno dei momenti di funzionamento di essa (il delitto inteso come punizione mafiosa ai danni dei

disobbedienti costituisce il naturale corollario della metodologia di sopraffazione e di intimidazione).

D'altra parte, basterebbe la sola connotazione dell'omicidio RUGNETTA, sicuramente rientrante nella strategia della "guerra di mafia", per dimostrare l'inserimento di questa essenziale "pedina" operativa del clan anche nelle sue proiezioni esulanti dallo stretto ambito della regolamentazione degli assetti territoriali, essi stessi tuttavia di chiaro contenuto mafioso (e gli omicidi di corso dei Mille tendevano appunto all'affermazione di quella supremazia incontestabile).

E comunque può ricordarsi come, in evidente parallellismo, le stesse fonti processuali (SINAGRA, CALZETTA, ai quali si è aggiunto MARINO MANNOIA, assieme agli stessi MELLUSO e D'AMICO, nei termini ricordati nella sentenza impugnata) abbiano messo in luce lo stesso presupposto dell'affiliazione dell'imputato alla cosca mafiosa di corso dei Mille; in termini, dunque, che non lasciano spazio ad alcun dubbio (come è dimostrato dagli stessi sforzi difensivi, che si sono ovviamente concentrati nel tentativo di svalutare le risultanze afferenti agli omicidi - come da trattazioni richiamate - sulle quali è, a fortiori, basata l'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso).

Quanto alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, non può che rilevarsi invece la complessiva debolezza dell'impianto accusatorio. E difatti i primi giudici hanno pronunciato la condanna (che non resiste al



vaglio di questa corte) sul presupposto che il SENAPA era stato arrestato assieme a Giorgio AGLIERI, suocero di Pietro VERNENGO, e che inoltre nel covo di S. Erasmo era stato rinvenuto un certo quantitativo di sostanze stupefacenti (di tal che si doveva ritenere che anche l'imputato, date le sue frequentazioni e dato il suo stretto rapporto con il "capo", Filippo MARCHESE, fosse interessato al traffico di tali sostanze).

Ma tali dati, seppure in certo senso indizianti, non potevano tuttavia implicare una certa conclusione in quel senso; neppure grazie al riscontro bancario dei presunti rapporti tra il SENAPA e Nicola DI SALVO (proprietario dell'immobile dove era stato impiantata la raffineria di via Messina Marine) il cui assegno da lire 9 milioni e 100 mila era stato utilizzato per l'acquisto di una vettura intestata alla moglie dell'imputato (laddove, infatti, supponendo un "regalo" della cosca al SENAPA, l'origine della provvista di quell'assegno non coinvolgerebbe la posizione del destinatario della liberalità, o del corrispettivo per esempio per qualche incarico delittuoso assolto).

E lo stesso vale anche per altri assegni individuati (come quelle di Giuseppe LUPO, che era un prestanome di Filippo MARCHESE, a favore dell'imputato), tutti teoricamente riferibili alla posizione in seno alla cosca per le attività delittuose connesse.

La pena, tuttavia, va mantenuta ferma nei termini fissati dai primi giudici, eliminata la pena pecuniaria (riferibile alle imputazioni degli stupefacenti); chiaro

essendo che la posizione dell'imputato, per la obiettiva gravità dei fatti e per la spiccata personalità dimostrata, non si prospetta in alcun modo meritevole di attenuazioni di pena.


Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature on the left and a smaller set of initials on the right.

10.324. SERRA Carlo. - E' stato dichiarato responsabile di traffico di stupefacenti in concorso con Mario D'ANGELO e Giovanni RAPISARDA (capo 44) e dell'associazione per delinquere di cui al capo 20 che riguarda anche Giuseppe BELLIA, Marcello BONICA, i fratelli Francesco e Umberto CANNIZZARO, i fratelli Antonino, Francesco e Giuseppe FERRERA (la posizione del quale è stata separata), Antonietta GIUSTOLISI, Salvatore e Michele IERNA (posizione anch'essa separata), Concetto MURABITO, Giovanni RAPISARDA, Carmelo SAVOCA, Benedetto SPATARO (nei cui confronti la sentenza è divenuta definitiva), Orazio TORRISI, Nicolò TRAPANI e Saverio RIELA.

La posizione del SERRA, unitamente a quella del RAPISARDA, è stata trattata insieme a quella di Mario D'ANGELO alla quale si rinvia (10.54).

10325. SINAGRA Antonio e SINAGRA Vincenzo (nato nel 1952). Gli imputati sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e il secondo anche di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti), unificati per continuazione, e di numerosi episodi di omicidio (LO VERSO - FALLUCCA - SPARACELLO - INGRASSIA, capi 112, 113, 114; RUGNETTA capi 150, 151, 152; BUSCEMI - RIZZUTO - MIGLIORE, capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195) e di altri reati "minori" (estorsioni, capi 280, 281, 282, 283; rapine, capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 336, 339, 340, 341, 344, 345; furti, capi 327, 328, 330, 332, 347, 393), il secondo anche di quelli di cui ai capi 199 (soppressione del cadavere di Carmelo LO IACONO), 214, 215 (omicidio RAGONA); entrambi sono stati condannati all'ergastolo e, rispettivamente, a 10 e 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie ed hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, formulando censure specificamente attinenti alle singole acquisizioni probatorie riguardanti i fatti contestati.

Il procuratore della Repubblica ha rinunziato all'appello nei confronti di Vincenzo SINAGRA, mentre il procuratore generale non ha presentato motivi a corredo



della dichiarazione di appello proposta contro Antonio SINAGRA, deducendo invece, nei confronti di Vincenzo SINAGRA, le questioni (tuttavia assorbite dalle statuizioni complessive) relative alle aggravanti delle imputazioni concernenti gli stupefacenti e alla continuazione rispetto al reato associativo.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente concluso formulando istanze coerenti ai motivi di gravame.

Va preliminarmente adeguata al nuovo regime legale l'assoluzione dubitativa per i capi 74, 75, 76, 77, 78, 115, 116, 117, 129, 130, 141, 142, 235, 236, pronunciata nei confronti di Vincenzo SINAGRA, senza che sia stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (rinviandosi, quanto ai contenuti dell'accusa, ai par. 8.2, 8.3, 6.12, 8.7, 8.9, 8.13).

Ciò premesso, si osserva pure che la posizione di questi imputati, quanto alle imputazioni di omicidio e di fatti delittuosi specifici, è stata esaminata nelle parti precedenti (VI, VIII e IX), onde va fatto integrale rinvio alle rispettive trattazioni (par. 6.17, 8.4, 8.10, 8.11, 8.12, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.15, 9.17, 9.19, 9.21, 9.26).

I reati di cui ai capi 282, 284, 340 e 346 sono estinti per prescrizione, onde va adottata la relativa declaratoria, non essendo evidente la prova - stante le risultanze richiamate - circa l'insussistenza dei fatti o la non colpevolezza degli imputati nelle rispettive posizioni.


Per quanto attiene alle residue imputazioni, si

osserva che, in ordine a quelle di associazione per delinquere di tipo mafioso, va dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato. Ed infatti entrambi gli imputati sono stati condannati (nel processo relativo all'omicidio DI FATTA, anche) per questo reato e la relativa sentenza, della corte di assise di appello di Palermo del 18 febbraio 1988, è divenuta irrevocabile il 30 novembre 1988. In tal senso ha, peraltro, concluso il procuratore generale.

Non può, peraltro, trovare ingresso la questione sollevata dalla difesa circa la capacità di intendere e di volere degli imputati, a fronte della corretta motivazione, di cui alla sentenza impugnata, che gli accertamenti psichiatrici avevano dimostrato l'evidente atteggiamento simulatorio.

Tanto era comunque emerso attraverso le dichiarazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956, e collaboratore "pentito"), il quale (v. par. 9.30) aveva a sua volta ricevuto l'indicazione di simulare la pazzia, come linea difensiva suggerita dall'esterno (e che questa strategia sia scaturita dai consigli dati dall'avvocato Chiaracane - par. 10.65 - è indagine che non rileva in questa sede, anche per quanto subito si dirà).

In realtà la verifica obiettiva e definitiva (a cui si sono aggiunte le dichiarazioni di MARINO MANNOIA che ha riferito delle conversazioni in carcere utili per comprendere la lucidità degli imputati, pur colpiti dalla prova di gravissimi fatti delittuosi) si era conseguita




attraverso la deposizione di Andrea SERVI, infermiere (a sua volta suffragata dalla relazione di servizio di Andrea LICCIARDELLO) che aveva appunto raccontato (ff.434020 segg.) l'evidente atteggiamento simulatorio, scoperto anche attraverso opportuni espedienti (come la simulata somministrazione di farmaci per sperimentare le reazioni).

Per quanto attiene, infine, alla specifica posizione di Vincenzo SINAGRA (detto "tempesta", omonimo cugino del collaboratore in questo processo) va esclusa la sussistenza dei reati di cui ai capi 13 e 22, difatti non giustificata da alcuna specifica risultanza probatoria (corrispondente difatti alla carenza di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata), se non dalla generica presunzione di cointeressenza nel traffico di stupefacenti di tutti gli affiliati ai clan mafiosi (e di quello di corso dei Mille in particolare); laddove non può costituire esauriente riscontro il rinvenimento di stupefacenti nei nascondigli delle cosche (ivi compresa quella alla quale apparteneva l'imputato), che potevano pure costituire, come costituivano, una delle fonti di finanziamento, ma in un sistema di divisione di compiti nel cui ambito sarebbe arbitrario non distinguere le specifiche posizioni in relazione alle concrete risultanze del processo.

Entrambi gli imputati non appaiono di certo meritevoli di alcuna graduazione soggettiva o oggettiva (data l'eccezionale gravità dei fatti, costituente l'indice della personalità degli stessi, fortemente volta al delitto); di guisa che va mantenuta la pena detentiva massima inflitta

in primo grado, riducendo (per effetto delle imputazioni cadute) ad otto milioni la pena pecuniaria già inflitta ad entrambi gli imputati.

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the main text block.

963048

10.326. SINAGRA Francesco Paolo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di ricettazione di cui ai capi 323 e 329, unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni cinque di reclusione e lire 15 milioni di multa.

Ha proposto appello soltanto l'imputato, dolendosi della equivocità delle prove assunte in primo grado.

Al dibattimento, mentre la difesa ha insistito sui motivi di appello, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Rinviando alla trattazione di cui ai par. 9.10. e 9.12 per gli episodi di ricettazione collegati alla rapina BALSAMO e al furto in danno della gioielleria BRACCO, in ordine ai quali, giova ricordare, sono state acquisite le convergenti rivelazioni e chiamate in correità da parte dei due "pentiti" di corso dei Mille, SINAGRA e DI MARCO, si osserva che della esatta individuazione dei ricettatori nelle persone degli imputati non è luogo a discutere.

Va qui, onde non ripetere le stesse considerazioni, integralmente richiamata anche la motivazione di cui al par. 10.266, dove la difesa ha svolto le medesime deduzioni idonee, nella tesi, a refluire anche sulla posizione del


000000

SINAGRA. Difatti, come si ricorderà, il SINAGRA aveva riferito che le casse di sigarette sottratte al BALSAMO erano state vendute al SINAGRA, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar-tabacchi in quella zona, nonché al suo socio Stefano NAPOLI; e che allo stesso pescivendolo erano stati venduti anche i gioielli provenienti dalla gioielleria BRACCO. A sua volta, il DI MARCO (il quale aveva preso parte alle imprese delittuose) aveva ricordato che l'intero carico di sigarette era stato ceduto al "gestore di una tabaccheria di Romagnolo" ed era stato ritirato da tale NAPOLI (ricordando altresì che i complici si recavano presso la tabaccheria di Romagnolo per riscuotere quanto loro dovuto dal ricettatore, il quale si era riservato di pagare in diverse soluzioni).

Peraltro, le indagini espletate aveva confermato che il SINAGRA (il quale non ne aveva fatto mistero) frequentava assiduamente il bar-tabaccheria di via Messina Marine (bar "Marinaro"), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era appunto in rapporti di affari con il NAPOLI, indicato dal SINAGRA come suo socio.


Sia, dunque, l'individuazione del SINAGRA sia quella del NAPOLI, contrariamente alle deduzioni difensive, non erano affatto suscettibili di alcuna perplessità; laddove, quanto alla credibilità dei collaboratori indicati, basti il riferimento alle considerazioni richiamate e in particolare alla specifica trattazione degli episodi in questione (par. 9.10., 9.12).

Nel confermarsi la statuizione, la pena va pertanto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ridotta ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinque milioni di multa (p. b. a. 3 e lire 4 milioni + 81 c.v.).

10.327. SINAGRA Vincenzo (nato nel 1952). - La
posizione di questo imputato è stata esaminata nel par.
10.325.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is larger and more complex, while the second is smaller and simpler.

10.328. SINAGRA Vincenzo (nato nel 1956). - L'imputato, come si rileva nelle precedenti parti di questa sentenza, e' stato ritenuto responsabile, in base alle sue stesse confessioni, di delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di omicidio ed altri e, con la concessione delle attenuanti generiche, giustificate dalla collaborazione da lui prestata nel processo, e' stato condannato alla pena di ventuno anni di reclusione e € 10.000.000 di multa.

L'imputato ha proposto appello invocando la continuazione rispetto ad altre condanne definitive riportate in altro processo; mentre il difensore ha proposto generiche doglianze attinenti alla determinazione della pena.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di appello (onde la relativa statuizione di inammissibilita').

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che (richiamandosi i par. 6.17 - omicidio RUGNETTA - 8.10 - omicidio BUSCEMI-RIZZUTO-MIGLIORE - 8.11 - omicidio LO JACONO-PERI - 9.7 - estorsioni - 9.9, 9.10, 9.11, 9.17 - rapine - 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.21 - furti) vanno condivise le conclusioni del procuratore generale, il quale ha rilevato la genericita', e dunque l'inammissibilita', delle censure svolte dal difensore (laddove comunque i primi

giudici hanno concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, determinando la pena in misura certamente adeguata rispetto ai fatti ed al comportamento processuale dell'imputato).

Peraltro, per quanto attiene alla invocata continuazione rispetto alla condanna definitiva riportata aliunde, va rilevato che in effetti appare irrilevante l'accoglimento della relativa istanza, perche' il cumulo in sede di esecuzione non potra' che portare al risultato dell'applicazione della massima pena detentiva temporanea.

Va comunque dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, essendo stato il SINAGRA gia' giudicato in ordine allo stesso nell'ambito del processo per l'omicidio DI FATTA, nel quale si e' formato giudicato in data 30 novembre 1988.

Dal reato di cui al capo 393, il SINAGRA va assolto (v. par. 9.26). I reati di cui ai capi 282, 340, 342, 343 e 346 sono estinti per prescrizione; di guisa che, pronunciandosi la relativa declaratoria, la pena va rideterminata in anni diciannove di reclusione e lire ottomilioni di multa (p.b. anni 21 - 62-bis = a.16 + 81 cpv. = a.19 e l.8 mil.). Ferme le statuizioni accessorie.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

10.329. SORCE Vincenzo. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello dolendosi della genericità e della inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti" e chiedendo in subordine l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna riportata.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di appello (che va dunque dichiarata inammissibile) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tanto premesso, che non può che condividersi il convincimento espresso dai primi giudici, ancorché vada accolta, nel regime sanzionatorio, l'istanza subordinata della difesa.

Difatti, la corte di primo grado aveva rilevato che l'appartenenza di Vincenzo ("Cecè") SORCE all'organizzazione mafiosa era stata attestata da Tommaso BUSCETTA, il quale lo aveva indicato (f. 450184) come appartenente alla "famiglia" di Palermo-Centro.

Il BUSCETTA aveva ricordato di avere conosciuto l'imputato nel 1962 e che lo stesso, già implicato (con

esito favorevole, ma l'indicazione era ovviamente il frutto di un insignificante errore) nel processo di Catanzaro, era poi passato alla "famiglia" di S. Maria di Gesù assieme a Stefano GIACONIA ed Ignazio GNOFFO, per ritornare all'originaria aggregazione quando questa era stata poi ricostituita (e si veda in particolare il par. 6.10, dove le vicende della "famiglia" di Palermo-Centro sono state ricostruite ai fini della trattazione dell'omicidio dello GNOFFO).

Peraltro, tale chiamata in correità era stata riscontrata dalle rivelazioni di Salvatore CONTORNO il quale aveva appunto confermato (f. 456540) l'appartenenza del SORCE alla "famiglia" di Palermo-Centro, ed anzi, sia pure con qualche riserva ("credo ..."), l'acquisita qualità di "capo" in seno alla stessa.

A fronte di queste acquisizioni, correttamente valutate dai primi giudici a sostegno della tesi di accusa, si sono poi aggiunte le rivelazioni dei nuovi collaboratori escussi in appello.

CALDERONE, infatti (pagg. 167, 550 dich. istr.), ha ricordato, con significativa concordanza, che la "famiglia" di Palermo-Centro era stata sciolta e gli elementi più rappresentativi, tra i quali "Cecè" SORCE (da lui indicato fra le foto esibitegli: pag 677 dich. istr.), erano transitati nella "famiglia" di Stefano BONTATE (tra questi vi erano, in particolare, lo GNOFFO ed il GIACONIA, quest'ultimo tuttavia invisito al BONTATE per la sua vicinanza ai "corleonesi") ed era stato proprio presso di lui che lo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

963056

aveva incontrato e conosciuto.


Anche MARINO MANNOIA ha confermato questi fatti, ribadendo anzi (all'udienza del 5 gennaio 1990) che il SORCE, detto appunto "Cecè", è tuttora il "rappresentante" della "famiglia" di Palermo-Centro.

Non può dunque dubitarsi della univoca e significativa convergenza di tutte le fonti, in relazione alle quali non può considerarsi decisivo l'errore di BUSCETTA sottolineato dalla difesa (nei termini già ricordati); il quale anzi, contrariamente alla specifica doglianza difensiva (perché quelle di ordine generale sono state trattate nella parte III), non è affatto vero che faccia trasparire alcun livore nei confronti del SORCE, posto che (come si rileva dalla lettura della dichiarazione citata) il racconto è connotato da semplici riferimenti cronologici alle vicende delle "famiglie" mafiose (ed il SORCE nessuna posizione particolarmente vessatoria nei confronti del BUSCETTA aveva peraltro assunto sul piano degli schieramenti recenti, durante la guerra di mafia).

Se non che si osserva che il SORCE è stato appunto già condannato, nel processo ricordato, per la sua appartenenza al sodalizio mafioso (ancorché allora nella configurazione dell'art. 416 c.p.) e non può dunque dubitarsi che la ininterrotta affiliazione (non interrotta, stando alle fonti, neppure dalla condanna riportata) configuri adesso la nuova violazione dell'art. 416 - bis c. p.; che va ritenuta unificata sotto il vincolo della continuazione, data l'identità del disegno criminoso.

Si ritiene dunque corretto applicare una pena in aumento rispetto alla precedente condanna definitiva, e questa va determinata (in relazione alla durata della condotta ed alla qualificata partecipazione al sodalizio) in anni quattro di reclusione.

Il condono non è consentito dal titolo di reato.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

10.330. SORESI Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione e lire 30 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 22 (traffico di stupefacenti). Ha proposto appello dolendosi delle pronunce, basate su elementi di prova non utilizzabili e comunque non indicativi.

Ha proposto, a sua volta, appello il procuratore della Repubblica dolendosi dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 1, 10 e 22, basata sull'attribuzione all'imputato di un ruolo riduttivo di mero aderente all'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e non inserito nel sodalizio mafioso, nè responsabile degli specifici traffici accertati.

Il procuratore generale ha impugnato la sentenza per dedurre l'errata esclusione dell'ipotesi dell'associazione armata, nonché l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero sono parzialmente fondate.

I primi giudici hanno per vero pronunciato condanna,

come si è detto, in ordine al capo 13 e assoluzione per il capo 22, ma nella sede della stesura della motivazione questa è risultata impostata in termini esattamente opposti (dimostrandosi infatti l'esistenza di condotte specifiche di traffico di stupefacenti e negandosi - in verità in modo sostanzialmente apodittico - che esse implicassero l'inserimento dell'imputato - anche - nell'organizzazione dedita al traffico medesimo); di tal che (al di là delle vivaci proteste difensive, che hanno colpito nel giusto solo quando hanno correlato simili contingenze alla dimensione insolita del processo) non è dato comprendere se i primi giudici abbiano commesso l'evidente lapsus calami nel dispositivo (sul presupposto che il capo 13 si riferisse al reato di cui agli artt. 71-74 legge stupefacenti) ovvero nella motivazione. Ma poichè, errore materiale o di decisione o di diritto, l'impugnazione devoluta assorbe, con il completo riesame delle contestazioni, tutte le possibili nullità, ogni indagine e ogni censura difensiva appaiono alla fine ultronee (giustificandosi, questa precisazione, solo per i profili di motivazione di cui appresso).

I primi giudici avevano dunque rilevato che il coinvolgimento dell'imputato nei traffici di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America emergeva chiaramente dagli elementi raccolti nell'istruttoria relativa all'organizzazione definita di "pizza connection" (ossia ad uno dei molti contesti accusatori riuniti in questo processo, di cui si è parlato altre volte: si ricorderà che un'azione congiunta degli organi di polizia di diversi paesi



aveva accertato la messa a punto di un ingente traffico di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti, con rientro dei proventi attraverso la Svizzera, e individuato, attraverso pedinamenti, intercettazioni telefoniche, riprese fotografiche e soprattutto grazie all'infiltrazione di agenti provocatori americani - "sotto copertura", nel gergo di quel sistema investigativo - un gruppo bene affiatato di trafficanti, fra i quali spiccava Gaetano BADALAMENTI, molti dei quali, compreso quest'ultimo, sono stati giudicati e - definitivamente - condannati in America).

Secondo dunque il contenuto dei rapporti della polizia americana (c.d. "affidavit", di cui si è parlato in altre occasioni, precisandosene il valore probatorio acquisito attraverso la conferma dibattimentale da parte dell'agente Charles ROONEY, non compromesso, stanti i supporti obiettivi delle fotografie e delle intercettazioni telefoniche, dalla mancata rivelazione dell'identità degli agenti "sotto copertura"), la posizione del SORESI, per quanto qui interessa, era stata messa in luce dal contenuto di alcune telefonate. Una di queste, ricevuta in una cabina telefonica di New York ubicata nelle vicinanze di una pizzeria (pizzeria "Al dente") di proprietà di Giuseppe GANCI, aveva consentito di stabilire che un ruolo rilevante nella complessiva organizzazione era stato ricoperto appunto dal SORESI, come elemento di collegamento col gruppo (c.d. "faction CATALANO") per la fornitura dell'eroina siciliana destinata agli Stati Uniti.

Poichè dal tenore della telefonata, attraverso un

facilmente decifrabile linguaggio convenzionale, era stato possibile arguire che un emissario (Giuseppe LAMBERTI) si sarebbe dovuto recare in Sicilia per approntare le cospicue provviste, si era provveduto a riscontrare i movimenti di costui (previ controlli di polizia negli U.S.A. e in Italia) e ad accertare che il referente locale era proprio l'odierno imputato (il LAMBERTI si era recato a Borgetto, un piccolo centro vicino Palermo, dopo essere stato rilevato all'aeroporto da Natale SORESI, figlio dell'imputato, e vi si era trattenuto per tutto il tempo con entrambi i SORESI, recandosi ad un "discreto" incontro con altre persone in una località isolata di Romitello, previ opportuni accorgimenti per evitare pedinamenti).

L'inconsistenza della tesi difensiva scaturisce, per vero, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva dovuto ammettere (a fronte dei dati obiettivi rilevati), che si era recato tre volte in America (una volta per conoscere una fidanzata del figlio Natale, un'altra per partecipare al matrimonio della figlia di Giuseppe LAMBERTI, suo lontano parente, ed una terza volta in occasione della morte - rectius, dell'uccisione - di uno zio della nuora); e che aveva ricevuto in Sicilia il LAMBERTI offrendogli una naturale ospitalità e che la "passeggiata" a Romitello era stata determinata dallo scopo di visionare un terreno ivi esistente mentre le persone che, con un'altra vettura, si erano avvicinate a loro erano dei passanti sconosciuti che avevano chiesto informazioni. Ma il giudice gli aveva contestato che dai controlli di polizia, corredati da

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*

fotografie, era risultato che con costoro essi si erano scambiate evidenti effusioni (v. ff.044356 e segg.); il giudice gli aveva pure contestato che in realtà, in occasione dei suoi viaggi in America, egli si era incontrato con gli altri protagonisti del traffico di stupefacenti, i cui movimenti erano stati controllati, e fotografati, dagli agenti americani, che avevano "provocato" le transazioni di droga; ma soprattutto che la telefonata, con la quale era stato messo a punto l'accordo per la trasferta in Sicilia del LAMBERTI e destinata - per sicurezza rivelatasi inutile - ad un cabina telefonica vicino alla pizzeria, era stata fatta proprio dall'imputato: al che costui aveva modificato la sua versione affermando che aveva telefonato al LAMBERTI perchè sapeva che poteva essere interessato all'acquisto, giustappunto di un terreno a Romitello, e che lo stesso era dunque venuto in Sicilia per tali ragioni (tesi e atteggiamenti difensivi che si connotano, in re ipsa, di evidente inverosimiglianza).

In realtà, è proprio dalla stesso contenuto delle telefonate intercettate, che si ricava la certezza (che ha portato peraltro ad esiti condannatori definitivi in sedi separate). In esse (ff.044346 e segg.) gli interlocutori usano termini espliciti come "roba", o convenzionali come: "cavalli", "camicie", "pigiamama", "valigie". Sintomatico il riferimento ad un certo corrispondente che vuole sapere il prezzo della "pasta" di cui si prevedono spese di "dogana", ossia di importazione ("una pasta che fanno per gli U.S.A. e ci mettono le vitamine"); ovvero quello di chi ha "una casa

piena di valigie vuote", che corrispondono a quelle valigie che qualcuno dovrebbe portare a Palermo, "ad una persona, vicino alla biglietteria Alitalia" (passim).

Ma è il testo della telefonata del 19 novembre 1983 (citata appunto dai primi giudici e che si può leggere al ff.044349 segg.) che è certamente illuminante della cointeressenza dell'imputato nell'organizzazione del traffico. Qui il GANCI parla a SORESI di "quella cosa che si fabbrica...", e l'altro gli fa presente: "... se non gli completiamo la situazione, non cominciamo noi altri a fabbricare ..."; e, alle difficoltà dell'interlocutore, aggiunge: "io non capisco il motivo perchè lui non può partire e arrivare un giorno qua". "Deve venire per forza?", chiede GANCI, e SORESI, alle sue tergiversazioni, insiste: "senti a me, c'è stato un discorso di cui lui dice che, lui, se non si completa la situazione non c'è niente da studiare [nel gergo dialettale: non c'è niente da fare].... non cominciamo [e il coinvolgimento è attestato dal verbo, così ripetuto] a fabbricare, c'è poco da discutere...."; e alla fine il GANCI abbozza e conclude: "va bene, allora glielo dico io al tuo parente questo fatto", ricevendo l'ennesima raccomandazione di far presto: "non perdiamo tanto tempo"....."perchè poi io il mastro [nel gergo: il maestro d'arte che presiede ad un lavoro artigianale] non lo trovo più".

Non può dunque dubitarsi della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 (non condividendosi l'assunto del procuratore generale circa



l'errata esclusione dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art.75 legge stupefacenti, in mancanza di obiettivi riscontri).

Va invece mantenuta la formula assolutoria per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (adeguandosi comunque la stessa al nuovo regime legale). Vero è infatti che MARINO MANNOIA ha affermato che il SORESI è a sua volta un "uomo d'onore", ma tale acquisizione sembra solo obiettivamente concretata negli accertati rapporti tra l'imputato e i personaggi di cui al traffico di stupefacenti, per questo dunque suscettibili di ambigua spiegazione (mentre nessun'altra indicazione è scaturita dalle residue fonti).


Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto.

10.331. SORESÌ Natale. - Nei confronti del SORESÌ la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che il SORESÌ era stato sospettato di traffici illeciti per i viaggi compiuti negli Stati Uniti per ragioni non dimostrate in modo convincente, a fronte delle modeste risorse ufficiali (lui trasportatore, il padre inserviente all'Ospedale).

La confisca è stata erroneamente disposta dai primi giudici, stante la pronunzia assolutoria.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are smaller and more legible.

10.332. SPADARO Antonino. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.648 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni di associazione finalizzata al traffico e traffico di stupefacenti, per essersi reso destinatario di denaro proveniente dal commercio illecito del padre Tommaso (qui stesso imputato, come infra); e' stato poi assolto con formula dubitativa dai reati associativi di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.).

L'imputato ha proposto appello invocando l'assoluzione con formula piena dai reati associativi e deducendo il precedente giudicato quanto alla ricettazione.

Il procuratore generale ha rinunciato, coma da separata statuizione, all'impugnazione sul punto della mancata confisca.

Osserva, cio' premesso, la corte che i primi giudici, come si legge nella sentenza impugnata, hanno fondato il loro convincimento in merito alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il reato di ricettazione esclusivamente sul fatto che lo stesso si era reso intestatario di quote della "Lilstro Giovanni e C." snc, nella quale erano stati riversati i notevoli capitali di illecita provenienza facenti capo al padre Tommaso SPADARO.

Se non che tale identica condotta e' stata gia' giudicata, e ritenuta analogamente ascrivibile nella


fattispecie della ricettazione, dalla corte di appello di Firenze, che, con sentenza del 7 maggio 1986 (divenuta definitiva), ha condannato l'imputato per lo stesso reato.

Ne' sono apprezzabili le diverse "sfumature" cui fa riferimento la sentenza impugnata e che connoterebbero la diversita' delle due condotte.

Pertanto, in riforma della sentenza medesima, va dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato.

Quanto alle imputazioni per reati associativi, dalle quali lo SPADARO e' stato assolto con formula dubitativa, osserva la corte che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputato era stato raggiunto dalle gravi indicazioni di CONTORNO, che ha ricordato come l'affiliazione di costui all'associazione criminosa fosse connotata dalla sua reiterata presenza nei luoghi di affari mafiosi assieme al padre e dalla totale immisione nel giro della droga. A tali elementi, non ritenuti sufficienti dai primi giudici, si sono peraltro aggiunte le rivelazioni rese da MARINO MANNOIA in questo dibattimento di appello (onde il procuratore generale ha osservato come generose siano state le statuizioni dei primi giudici, a fronte della ingiuste doglianze dell'imputato).



10.333. SPADARO Francesco (nato nel 1958). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, 124, 125 e 126 (omicidio TAGLIAVIA), 127, 128 (omicidio FIORENTINO), 406 (frode processuale), unificati per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo, oltre statuizioni accessorie; è stato assolto fra l'altro per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 135, 136 (omicidio PATRICOLA). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni non sorrette da adeguata prova e fondate esclusivamente sulle inaffidabili rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore della Repubblica non ha corredato di motivi la dichiarazione di appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) mentre il procuratore generale ha proposto appello insistendo per l'affermazione di responsabilità anche per i reati di cui ai capi 135 e 136.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato, quanto ai capi d'accusa concernanti gli omicidi, è stata esaminata nei paragrafi 8.5, 8.6 e 8.8, alle quali sedi si rinvia, richiamandosi qui espressamente le relative risultanze per i fini di cui si dirà.


Il reato di cui al capo 406 (par.9.30) è estinto per prescrizione.

Si osserva dunque che le residue imputazioni, concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso, risultano ampiamente provate dagli atti (dovendosi, comunque, ritenere sussistente la fattispecie dell'art.416 - bis c.p., così come specificato nella parte IV).

Ben vero questa corte ha escluso potersi pronunciare condanna per gli omicidi, TAGLIAVIA (par.8.5) e PATRICOLA (par.8.8); ma, come è agevole desumere dal tenore delle considerazioni svolte nelle sedi corrispondenti, la decisione non procede affatto dalla svalutazione delle fonti processuali relative all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed infatti lo SPADARO (detto "Peppuccio") attraverso le dichiarazioni di tutti i collaboratori (fino, ovviamente, a MARINO MANNOIA, l'ultimo dei "pentiti" escussi in appello: ud.4 e 5 gennaio 1990) viene disegnato esattamente come uno degli uomini della cosca addetto alla commissione di delitti (e, come si è detto, la mancata verifica di una pluralità di questi non refluisce in termini negativi nella definizione del quadro complessivo); in termini dunque che non possono consentire spazio alla pur remota ipotesi (difatti del tutto incompatibile con gli schemi operativi dell'organizzazione mafiosa) di un impiego solo saltuario per (eventuali) singoli delitti, in luogo del conclamato inserimento organico nei quadri operativi più avanzati.

Di questa ovvia conclusione è comunque eloquente



963070

testimonianza lo stesso tenore delle deduzioni difensive, le quali si sono accentrate, sostanzialmente in modo esclusivo, sulle risultanze attinenti agli omicidi, sia attraverso la generica contestazione del quadro probatorio (e in particolare degli istituzionali limiti di utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti": questioni, affrontate nella parte III), sia attraverso la specifica confutazione di quelle, attraverso le quali si era pervenuti in primo grado alle statuizioni premesse: e dalle quali dovrebbe cogliersi indirettamente (anche) la conclusione della inaffidabilità delle fonti sul piano del postulato accusatorio dell'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso (solo in questo senso, peraltro, potendosi ritenere soddisfatto l'onere di specifica motivazione del gravame proposto contro tutte le pronunce adottate dalla prima corte).


Il ridimensionamento delle accuse verificate in questo grado di appello non modifica tuttavia le soluzioni adottabili, circa le pene infitte in primo grado (escludendosi solo quella pecuniaria non giustificata dal titolo di reato); laddove le istanze subordinate della difesa, tendenti ad una mitigazione del regime sanzionatorio, o ad una attenuazione comunque della valutazione concreta dei fatti, non possono che essere disattese, in vista del peggiore quadro di insieme testimoniato dalla commissione di delitti premeditati nel contesto dell'inserimento nella già insidiosa organizzazione mafiosa.

10.334. SPADARO Francesco (nato nel 1962). - Nei confronti dello SPADARO la corte di primo grado ha pronunciato, in primo luogo, assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, il procuratore della Repubblica che vi ha rinunciato ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle mure del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che sul conto dell'imputato gravavano le rivelazioni di CONTORNO, il quale, riconoscendolo in fotografia, lo aveva indicato come affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova (alle quali rivelazioni si sono aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, dello stesso tenore).

Nei confronti dello stesso SPADARO, inoltre, i primi giudici hanno dichiarato non doversi procedere, per ostacolo



di precedente giudicato, in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 (attinenti al traffico di stupefacenti), ritenendo l'identita' dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato dalla corte d'appello di Firenze (sentenza 7 maggio 1986).

Anche contro questo capo della sentenza l'imputato ha proposto appello, deducendo la non identita' del fatto e reclamando, gradatamente, l'assoluzione.

Osserva sul punto la corte (a parte la singolarita' dell'atteggiamento difensivo che, come ha esattamente osservato il procuratore generale, finirebbe con il tendere ad una possibile condanna autonoma) che il gravame non puo' considerarsi ammissibile. Come ha infatti costantemente affermato la Corte di Cassazione (Cass.25 febbraio 1987, Cappello; Cass. 9 novembre 1979, Vestita), il principio di tassativita' delle impugnazioni, scaturente dal combinato disposto degli artt.190, comma primo, e 513 n.2 c.p.p., esclude l'appellabilita' della sentenza di proscioglimento per precedente giudicato, a nulla peraltro rilevando le modifiche apportate all'art.513 predetto dalla sentenza emessa in materia dalla Corte Costituzionale e dalle leggi 24 novembre 1981 n.689 e 31 luglio 1984 n.400.

Fondata, infine, e' la doglianza circa l'erronea statuizione di confisca, non conseguita ad una condanna, di quote sociali.

10.335. SPADARO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) ed ha proposto appello chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni, sul rilievo della genericità delle fonti di prova.

Ha pure proposto appello il procuratore generale, per dolersi dell'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Va preliminarmente adeguata al nuovo regime processuale la formula assolutoria dubitativa per i capi 13 e 22, contro la quale non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (dandosi atto, ai fini sollecitati dalla difesa, che a carico dell'imputato concorreva l'inserimento in un qualificato contesto ambientale, reso significativo da una notevole consistenza patrimoniale).

Quanto alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che vanno condivise le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

La corte di primo grado aveva infatti osservato che in base alle risultanze processuali, lo SPADARO, fratello di Tommaso (par.10.336), e Vincenzo (par.10.337), nonché di Anna (madre di Antonino e Giuseppe LUCCHESI: par.10.214, 10.215), era certamente inserito nel sodalizio mafioso, come aveva attestato in primo luogo Tommaso BUSCETTA, il quale lo aveva indicato come membro della "famiglia" di Corso dei Mille capeggiata da Filippo MARCHESE, riconoscendone le sembianze in fotografia e dunque dimostrando di essere ben a conoscenza anche delle sue fattezze fisiche (f.450004-450153).

Il "pentito" aveva peraltro precisato (ivi) che gli SPADARO erano a lui ben noti fin dagli anni cinquanta, quando cioè esercitavano il contrabbando di tabacchi, destinato alla nota riconversione nella droga (evoluzione della quale infatti - come si è accennato in altra occasione - il gruppo degli SPADARO era stato uno dei maggiori fautori).

Salvatore CONTORNO, a sua volta, aveva indicato questo imputato come membro della "famiglia" di Corso dei Mille ricordando, con significativa sintonia, che egli faceva parte di quel gruppo di siciliani (tra i quali primeggiava anche Nunzio LA MATTINA, famoso importatore di droga negli assetti governati, negli anni settanta, da Stefano BONTATE) che a suo tempo aveva preso stabili contatti con gli ambienti napoletani per la gestione del contrabbando (f.456535-456587-456629).


Anche Stefano CALZETTA aveva poi indicato i fratelli

SPADARO parlando di quella (che nel gergo essenziale esprimeva come) "grande importanza" che tutti rivestivano nella cosca, connotata dagli stretti legami con gli ZANCA, i TINNIRELLO, i MARCHESE; tanto che, secondo questo "pentito", la "famiglia" degli SPADARO era subordinata solo ai GRECO.

Peraltro, non era neppure sfuggito ai primi giudici il valore altamente sintomatico della conclamata realizzazione da parte degli SPADARO di un ben avviato quanto consistente traffico di stupefacenti, come accertato nel giudizio svoltosi a Firenze, e di cui si dirà anche nel paragrafo seguente.

E se pure, come hanno (ma, alla fine, ingiustamente) protestato le difese, tanto potrebbe finire con il dimostrare l'arbitrarietà dell'indiscriminato coinvolgimento dell'imputato in un nucleo familiare qualificato, se è vero che in quelle vicende giudiziarie egli non era stato coinvolto, è pure vero che (prescindendo da ogni specifico rilievo, in definitiva irrilevante) il dato personalizzante era comunque costituito dalle specifiche chiamate in correità, inserite giustappunto in quello sfondo dunque significativo e, a suo modo, indiziante.

Peraltro, a completamento di esso, non erano neppure sfuggiti nè l'alto ruolo ricoperto dal di lui figlio Francesco, detto "Peppuccio" (supra par.10.333), difatti elemento di spicco nella più avanzata criminalità della zona, nè la stessa consistenza patrimoniale dell'imputato, non adeguatamente giustificabile in base ai redditi ufficiali: fatti a loro volta significativi di due ben



diverse, ma convergenti, realtà nelle quali si trovava coinvolto e con ruolo sempre più tendente verso qualificate esponenzialità.

Di tali che le conferme, sul punto assolutamente concordi (ud. 5 gennaio 1990) di MARINO MANNOIA non hanno fatto altro che adagiarsi su una piattaforma probatoria del tutto coerente ed univoca, idonea ad esprimere la certezza di quell'affiliazione non solo nota negli ambienti qualificati, ma perfino non sfuggita all'attenzione di persone di ben più modesto ruolo ai margini della cosca, come appunto il CALZETTA.

In considerazione di quanto sopra deve pure farsi utile valutazione circa la doglianza del procuratore generale sulla misura della pena (che, nella specie, con l'eliminazione delle aggravanti insussistenti delle continuazione rispetto al reato di cui all'art.416 c.p., invece assorbito, collocherebbe la condotta dell'imputato sulla stessa linea degli affiliati anche di secondo piano); di guisa che essa va determinata in anni sei e mesi sei di reclusione (p.b. a.4 e mesi 6 + c.6), in questo restando assorbita la doglianza subordinata della difesa di ulteriore attenuazione.


Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla evidente pericolosità sociale dell'imputato appaga la finalità di prevenzione.

10.336. SPADARO Tommaso. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire 180 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato pure assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 270, 271, 272 (v. par.9.1).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti concernenti l'associazione per delinquere, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali, attestanti un obiettivo mendacio.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'C. M.', and the second is a shorter, more stylized signature.

Va, preliminarmente, osservato che (come ha giustamente dedotto il procuratore generale) l'appello proposto dall'imputato è (espressamente) limitato alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (in esso assorbito quello di cui all'art.416 c.p., contestato al capo 1) ed alla misura della pena inflitta (per tutte le imputazioni), ritenuta eccessiva. Tanto va precisato, ai margini di una diversa proposizione difensiva illustrata nella discussione orale, quale che sia il possibile sbocco ulteriore (in sede di esecuzione) delle condanne riportate (come si dirà, lo SPADARO è stato definitivamente condannato a Firenze per reati di stupefacenti).

Tutto ciò premesso, osserva la corte che la sentenza impugnata deve andare immune dalle censure formulate dall'imputato.


Avevano infatti osservato i primi giudici che a carico dell'imputato convergevano, in primo luogo, le rivelazioni di CALZETTA. Costui, nelle sue numerose rivelazioni concernenti lo SPADARO ed il contesto nel quale egli operava, aveva raccontato (ff.402826-402828-402840 segg.-402844-402846-402854-402857 segg.-402865- segg.-402879-402891-402897 segg.-402909-221015 segg.-221026-221030-221040) che nella gerarchia delle cosche mafiose dell'ambiente da lui frequentato, gli SPADARO erano secondi solo ai GRECO di Ciaculli, seguiti dagli ZANCA e dal gruppo di Pietro LO IACONO, disponendo a loro volta di numerosi "killer" al loro servizio per l'esecuzione di omicidi (come

Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA detto "tempesta", Pietro SENAPA, Mario ABBATE, Giuseppe MARCHESE e Francesco SPADARO figlio di Giuseppe: tutti imputati in questo processo, alle cui posizioni si rimanda).

Peraltro, negli schieramenti conseguiti alla guerra di mafia, tutti questi si erano allineati ai "vincenti", nei cui confronti mostravano evidente deferenza (come, per esempio, nei riguardi di Mario PRESTIPILIPPO, il giovane "uomo d'azione" della "famiglia" di Ciaculli, nelle more ucciso, che appunto frequentava spesso il negozio di elettrodomestici degli SPADARO); ed inoltre, a loro volta, frequentavano i covi della stessa cosca di corso dei Mille, compreso lo stabilimento "Bagni Virzi" (che, come si e' detto piu' volte, era raduno di molti esponenti mafiosi ed altresì quartier generale dello spaccio di stupefacenti), oltre che essere, intuitivamente, intimi amici dei VERNENGO con rapporti risalenti a periodi progressi.

Anche il CALZETTA aveva infatti messo in luce (uno dei motivi ricorrenti del processo in ordine ai momenti evolutivi del traffico di stupefacenti, e cioè) che gli SPADARO, dediti (con altri) al contrabbando di tabacchi, si erano in tempi piu' recenti versati nel piu' lucroso traffico di droga, gestendolo in concorso con altre "famiglie" mafiose ed utilizzando (rectius, riconvertendo) la struttura organizzativa ed operativa ampiamente collaudata, appunto, nel contrabbando.

Analoghe dichiarazioni aveva poi reso SINAGRA (ff.011777-258216-258246-258266-258288-439570-469722), anche




lui indicando lo SPADARO come alleato delle "famiglie vincenti", legato ai GRECO di Ciaculli, e soprattutto come elemento direttivo dell'organizzazione degli stupefacenti, sul piano di quel Nunzio LA MATTINA (nelle more ucciso) già noto come uno dei capisaldi del settore e con il quale costituiva un punto di riferimento del traffico su vastissima scala (secondo, peraltro, acquisizioni di cui questo processo è ampiamente disseminato).

La singolare quanto significativa concordanza di questi due "pentiti" "minori" (tali, almeno, per il ruolo rispettivamente rivestito nel contesto criminale: v. par.3.5 e 3.7), aveva poi conseguito una più corposa consistenza nelle rivelazioni più qualificate (dato il diverso livello di inserimento) dei collaboratori di estrazione mafiosa.

Infatti, Tommaso BUSCETTA aveva puntualmente confermato (ff.450004-450007-450042-450064-450091 segg.-450096-450166 segg.-450175-450241 segg.-450246 segg.-450252-450293) che negli anni settanta si era registrato il salto di qualità dei vecchi contrabbandieri, le cui organizzazioni più rappresentative erano appunto quelle facenti capo allo SPADARO e al LA MATTINA, in collegamento con il gruppo napoletano di Michele ZAZA, tutti cooptati in "cosa nostra", che vi aveva intravisto la possibilità di ben più lucrosi affari, raccogliendo cospicui finanziamenti fra i suoi stessi adepti. A costoro, assieme a Giuseppe SAVOCA, spettava soprattutto il ruolo di importare la morfina-base per le successive fasi di lavorazione e di canalizzazione nel mercato.

Per vero, come questa corte ha avuto modo più volte di sottolineare, per doverosa ed obiettiva analisi ricostruttiva, il BUSCETTA aveva qui mostrato una delle sue reticenze nel non ammettere che di tale organizzazione, facente capo alle persone indicate (e specialmente al LA MATTINA), erano illustri protagonisti di quei "capi" mafiosi facenti parte del clan di BONTATE (v. par.3.3, dove tuttavia si dimostra l'irrilevanza di questi atteggiamenti complacenti, nel quadro della personalità del "pentito", ai fini della ricostruzione processuale). E', comunque, a questo tipo di acquisizione che, come si è detto nella parte V, fa capo quella ricostruzione che, anche in primo grado, aveva consentito di individuare la sostanziale autonomia delle strutture organizzative del traffico di stupefacenti rispetto a quelle del sodalizio mafioso: i trafficanti, secondo BUSCETTA, sul punto ampiamente confermato da tutte le fonti, lavoravano ciascuno per proprio conto, anzi mantenendo gelosamente segreti i loro canali, tanto che lo SPADARO, che era il "vice" della "famiglia" di Porta Nuova (alla quale apparteneva lo stesso "pentito"), era stato rimosso dalla carica dal "capo" Pippo CALO' proprio a causa di comportamenti scorretti in questo settore.

Inoltre, CONTORNO, nelle sue numerose e articolate rivelazioni concernenti l'odierno imputato (ff.456532-456535-456539-456550-456555-456576-456608-456610-456629-456631 segg.-456635-456646-456666-456683 segg.-456688-456696-456699-456700-456730-456754 segg.), aveva confermato l'appartenenza dello SPADARO alla "famiglia" mafiosa di



Porta Nuova ricordando che lo stesso era appunto dedito al traffico di stupefacenti, nei termini descritti dagli altri collaboratori.


Peraltro i primi giudici non avevano mancato di sottolineare l'importanza dei numerosi riscontri di cui agli accertamenti bancari (basti pensare ai numerosi assegni circolari - come quelli di Antonietta SAMPINO, sua cognata - individuati come risalenti al traffico medesimo, alcuni dei quali, come quelli a firma - di comodo - "Pasquale Esposito", tutti emessi a Napoli nel 1976 e dal lire dieci milioni ciascuno, lo stesso imputato ha riconosciuto in questo dibattimento di avere incassato) e del fatto storico, incontestabile, che con sentenza della corte di appello di Firenze del 7.5.1986 lo SPADARO era stato definitivamente condannato per reati di stupefacenti; notando, quanto a quest'ultimo punto (tuttavia - come si è premesso - non oggetto di gravame), che quella condanna altro non riguardava che uno specifico aspetto della più vasta organizzazione e dei numerosi e reiterati atti di traffico.

A fronte di queste risultanze, le proposizioni difensive si sono concentrate nella (generica, come da parte III, e) specifica contestazione delle rivelazioni dei "pentiti", dei quali sarebbe stato provato il mendacio e le retrostanti ragioni di astio.

Ed analoghe censure sono state poi riprodotte ai margini delle rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, le quali hanno contribuito a loro volta a rafforzare un quadro probatorio già cospicuo ed esauriente, specie sul

punto - oggetto delle contestazioni devolute - dell'affiliazione al sodalizio mafioso (ulteriori rivelazioni, sintetizzabili come racconto dettagliato di numerose riunioni di mafia, aventi appunto per scopo la trattazione di affari criminosi di tipo mafioso - e di droga - avvenute in luoghi di raduno delle cosche e alla presenza dello SPADARO: v. pagg. 11-44 segg.-138-363-389-553-587 dich. istr. di CALDERONE, che ha riconosciuto in due fotografie l'imputato, pagg. 605-677 dich. istr.; nonchè pagg. 68-132 segg.-139 segg.-160 segg.-172 segg.-184 segg.-200 segg. dich. istr. di MARINO MANNOIA, confermate all'udienza 4.5.1990).

Ma l'inconsistenza di simili tentativi difensivi di svalutare le prove appare, anche a questa corte, del tutto evidente. Come nel caso emblematico delle dedotte causali delle calunnie di CONTORNO che, contrariamente alle doglianze in esame, non può avere "inventato" i circostanziati racconti (singolarmente coincidenti con quelli di tutti gli altri "pentiti", quasi cioè alla stregua di un perverso, quanto inspiegabile, accordo fra tutti costoro) e solo in quanto animato da sentimenti di vendetta verso il nipote dello SPADARO (Giuseppe LUCCHESI: par.10.215) che gli avrebbe insidiato la moglie. Perchè se, come si è visto (nella sede ora richiamata), tale causale appare debole e inconsistente in relazione alle accuse di CONTORNO al LUCCHESI, a fortiori essa è destinata a prospettarsi di nessun sostegno logico con riferimento ai fatti attribuiti all'odierno imputato. Il quale poi, secondo

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

altra, ugualmente non perspicua, deduzione difensiva potrebbe essere stato vittima dell'odio che CONTORNO nutriva nei confronti del LUCCHESE stesso in quanto (indicato come) attentatore alla sua vita; laddove non può sfuggire, prima facie, la clamorosa inverosimiglianza di un simile approccio ricostruttivo, a fronte del quale basterebbe notare, se necessario, che il "pentito" in preda a spinta calunniatrice avrebbe calunniato SPADARO attribuendogli diretta cointeressenza nel tentato omicidio (e non può accettarsi la notazione della difesa, quando sottolinea che sarebbe leggibile una sottile insinuazione - che tale non è - nel riferimento da parte di CONTORNO al fatto che il LUCCHESE, indicato come esecutore materiale del delitto, era "nipote di Tommaso SPADARO": perchè da una segnalazione di parentela non poteva scaturire alcuna seria accusa).


Ovvero, come nel caso della pretesa dimostrazione del mendacio dei "pentiti" circa riunioni svoltesi a Napoli o a Palermo, sulla base della certificata sottoposizione, in quel periodo, a misure di prevenzione (le riunioni di Napoli erano quelle collegate agli affari di contrabbando e di droga; una in particolare, svoltasi a Palermo, è stata raccontata da CALDERONE ed aveva avuto per oggetto la "discussione" degli esiti conseguenti all'uccisione del fratello Giuseppe CALDERONE, capo della "famiglia" di Catania). Laddove la documentazione offerta (attestato in data 25.10.1989) dimostra piuttosto il contrario e cioè l'esatta compatibilità con il contenuto della chiamata in correità, se è vero che dalla stessa si deduce che nei

periodo della sottoposizione agli obblighi lo SPADARO era stato autorizzato a risiedere a Palermo, a recarsi molte volte a Mazara del Vallo e giustappunto a Napoli. Singolare concordanza è poi offerta proprio quanto alle rivelazioni di CALDERONE (che a pag. 857 dich. istr. aveva riconosciuto in fotografia proprio la villa di Tommaso SPADARO, nella quale non poteva dunque che essersi recato e) che aveva parlato della riunione tenuta nella anzidetta villa dell'imputato "situata nei dintorni di Bagheria", dove si attesta che (nel periodo esattamente indicato dal "pentito", e cioè) nel settembre 1978 lo stesso era stato autorizzato a permanere in località S. Flavia (frazione di Bagheria).

Non può dunque dubitarsi della corretta concordanza delle prove a carico dello SPADARO, del quale va confermata la condanna per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, come specificato nella parte IV.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par. 4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art. 416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par. 4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiché il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.


deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni sei di reclusione, (con le aggravanti di cui al c. 6 e dell'art. 7 della L. N.565/1965) in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, lo SPADARO è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 75 e 71-74 legge n.685/1975 ed i primi giudici, riconoscendo l'aggravante di cui al comma 3 dell'art.75 (per l'incontestabile qualità di capo dell'organizzazione) hanno applicato una pena in definitiva contenuta nei minimi (p.b. a.15 e lire 140.000.000 + m.2 e lire 10.00.000 per l'aggr.te di cui al c.4 + 81 cpv. per i reati di cui al capo 22 = a.15 m.6 recl. e lire 180.000.000 di multa); essa non può essere dunque che confermata, non ravvisandosi alcuna giustificazione per attenuanti di sorta (e restando in definitiva assorbita la doglianza del procuratore generale circa l'aggravante di cui all'art.74 c.2; mentre la censura attinente all'aggravante di cui al c.5 dell'art.75 non è sorretta dalle risultanze

processuali).

Nel complesso va, quindi, determinata la pena di anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire 180.000.000 di multa, ferme restando le statuizioni accessorie adottate in primo grado, ivi comprese le misure di sicurezza, giustificate dal titolo di reato e dall'eccezionale pericolosità sociale dell'imputato, in relazione alla sua posizione esponenziale nei sodalizi criminali.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive name, and the initials are 'U'.

10.337. SPADARO Vincenzo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto, per insufficienza di prove, dalle imputazioni di cui ai capi 127, 128 (omicidio FIORENTINO), 270, 271 e 272 (attentato alla "Termoblok").

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali; nella specie generiche e insignificanti.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'assoluzione dall'omicidio e inoltre dell'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti; della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale); e infine, dell'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

La posizione di questo imputato, quanto alle contestazioni di cui ai capi 127, 128, 270, 271, 272, è stata trattata rispettivamente nei par.8.6 e 9.1 alle quali sedi si rinvia, con l'espressa avvertenza, anche in questo caso, che quelle risultanze vanno qui tenute presenti per integrare la motivazione sulle residue imputazioni (soprattutto si richiama la trattazione dell'omicidio di Orazio FIORENTINO, dove l'assoluzione dell'imputato, come si ricorderà, da altro non procede se non dal dubbio che la di lui mediazione tra il "capo" della cosca ed i gregari adibiti per il delitto abbia potuto assumere un ruolo non efficiente sul piano della causalità, mentre vien data appunto come premessa la sua qualità di "consigliere" della cosca, in termini destinati ad essere appunto integrati, con reciproco interscambio indiziario, in questa sede).

Tutto ciò premesso, osserva la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno riformate solo nei termini seguenti.

La corte di primo grado aveva infatti osservato che la posizione dell'imputato Vincenzo SPADARO, detto "Cecè", era risultata strettamente collegata a quella del di lui fratello Tommaso (supra, par.10.336) sia sul piano dell'organizzazione mafiosa che di quella connessa al traffico di stupefacenti.

Dello stesso aveva parlato in primo luogo Tommaso BUSCETTA, il quale lo aveva riconosciuto in fotografia (f.450004-450242), ricordandone l'affiliazione (a differenza

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

del fratello Tommaso) nella "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, della quale era "consigliere"; e riferendo, altresì, che (come si è detto nelle sedi richiamate) i fratelli SPADARO erano un punto di riferimento assai significativo nel traffico di stupefacenti, posto che, assieme a pochi altri personaggi di spicco, avevano da lunghissimo tempo messo a punto una efficientissima organizzazione dedita al contrabbando (fin dagli anni cinquanta, ai quali risaliva appunto la conoscenza da parte del BUSCETTA stesso), destinata appunto ad essere riconvertita nel più lucroso settore degli stupefacenti (f.450153 segg.; ma v. pure il citato par.10.336, laddove si è dato atto della doglianza difensiva, comune a questa posizione processuale, circa una pretesa valutazione indiscriminata della figura dei fratelli SPADARO e senza una precisa specificazione del ruolo di ciascuno: certamente non appropriata neppure alla presente sede, dato il riconoscimento fotografico e le convergenti chiamate in correità, di cui infra).


Anche Salvatore CONTORNO (infatti) aveva senza alcun dubbio (su dati anagrafici, di inserimento ambientale, di aspetti di vita di relazione) parlato di "Cecè" SPADARO, fratello di Tommaso, come un affiliato alla "famiglia" di Corso dei Mille, descrivendone anzi l'inserimento (reale o apparente - ma, al di là di ogni sottilizzazione dialettica, il dato non è decisivo) nei centri di potere e di circolazione del denaro attraverso imprese paravento o di reinvestimento; ma soprattutto ne aveva raccontato la significativa presenza in quel gruppo di affiliati che

prendevano parte alle riunioni di Napoli (sul cui significato, ai fini delle refluenze processuali, si rinvia ancora al paragrafo precedente), attestando cioè che lo stesso non era a sua volta esente da un diretto coinvolgimento nell'organizzazione risalente al contrabbando e destinata agli sbocchi indicati (f.456537-456587-456629-456664 s., 456685-456719-456722; v. pure ud. 15 aprile 1986, dove sono descritte le riunioni alle quali partecipava anche "Cecè").

E non poteva sfuggire che i riferimenti di CONTORNO fossero qualificati dalla circostanza, da lui stesso raccontata, che in tempi precedenti gli SPADARO erano vicini al gruppo di BONTATE (e questo processo, secondo risultanze che sarebbe superfluo ricordare, ha dimostrato la significativa presenza di costui nei centri direzionali del traffico di stupefacenti).

Tali convergenti indicazioni avevano poi trovato conferma nelle dichiarazioni anche dei "pentiti" della cosca di Corso dei Mille. Quanto a SINAGRA, si è già detto (attraverso i richiami alla trattazione dell'omicidio FIORENTINO) come costui avesse confermato il singolare ruolo di "consigliere" della "famiglia" rivestito da "Cecè" SPADARO (si ricordi il brano assai significativo del colloquio tra il "pentito" e il cugino circa l'incauta dabbenaggine del FIORENTINO nel suo approccio con il "consigliere" che, da par suo, l'aveva trattato con sorpreso distacco).

Ma anche al CALZETTA, dal suo pur modesto osservatorio,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

non era sfuggito il ruolo preminente dell'imputato che lui aveva riferito di avere incontrato nei luoghi di raduno della cosca, e in particolare in quei "Bagni Virzi" che costituivano anche uno dei centri direzionali dello smistamento della droga gestita dal gruppo medesimo (ed è inutile ripetere gli innumerevoli riscontri processuali, sia quelli incrociati riferiti alle posizioni degli altri imputati, sia quelli obiettivi relativi al rinvenimento - fra l'altro - della droga stessa, ed alle dichiarazioni di quell'Ali MATLOUTHI resosi irreperibile). E si richiamano, ancora una volta, le risultanze di cui al paragrafo precedente dove le dichiarazioni di CALZETTA mettono in luce - ripetesì pur nella modesta prospettiva del personaggio ma forse per questo anche più eloquente - il livello esponenziale dello SPADARO che, in una specie di gerarchia raffiguratasi agli occhi del collaboratore, appariva sovraordinato perfino all'autorevole affiliato Carmelo ZANCA (infra: par.10.376).

Tali univoci, convergenti e del tutto coerenti, dati processuali, attestanti l'inserimento dello SPADARO, nei termini ricordati, nel sodalizio mafioso e in quello preordinato al traffico di stupefacenti, hanno poi trovato ulteriore conferma anche nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha messo a sua volta in evidenza (si veda in particolare all'udienza 5 gennaio 1990) il significativo ruolo rivestito nell'ambiente proprio da quel gruppo di SPADARO che (con buona prospettiva di ogni questione afferente alla dedotta indiscriminatezza dell'accusa)

costitutiva infatti un punto di riferimento di notevole spessore (e comunque il MARINO MANNOIA ha indicato, persona per persona, nei vari intrecci di relazioni familiari, tutti gli affiliati e quelli invece non coinvolti in alcuna attività illecita).

Non può dunque dubitarsi dell'adeguatezza della prova in ordine alle imputazioni di associazione per delinquere (da specificare nei termini di cui alla parte IV) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Qualche dubbio, invece, ravvisa questa corte in merito alla diretta ed effettiva responsabilità dello SPADARO nel traffico, posto che le risultanze processuali tendono meglio ad accreditare la figura di un personaggio coinvolto nell'organizzazione, grazie ad un ruolo riflesso (la carica in "cosa nostra") o mediato (fratello di Tommaso): e tanto, a prescindere dalla consistenza patrimoniale (sulla quale si è tanto discusso nel processo), ma che è certamente argomento di sostegno per qualsiasi attività illecita.

In ordine all'applicazione della pena (dove convergono le opposte istanze dell'accusa e della difesa, che ha pure invocato inammissibili attenuazioni), essa va determinata in anni undici e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art. 416 bis a.4 c.6 = anni 5 e mesi 4 + art. 7 legge 565/1965 = anni 6; p.b. art. 75, con le precisazioni di cui alla parte V, anni 5 e lire 25 milioni + aggr. = anni 5 e mesi 6 e lire 30 milioni), e vi conseguono le pene accessorie e le misure di sicurezza già inflitte, giustificate - queste ultime - dal titolo di reato e dalla



- 3548 - 963094

evidente pericolosità sociale dell'imputato che scaturisce dai dati oggettivi di connotazione del sodalizio e da quelli soggettivi di adesione da parte dell'imputato.

10.338. SPINA Giuseppe. - L'imputato e' stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 29 (per avere detenuto e ceduto ad Ignazio FLORENZA, deceduto, 500 grammi di cocaina, in epoca antecedente e prossima al 31 dicembre 1981) e 38 (per essersi reso cessionario, assieme a Vincenzo ANSELMO e da parte di Giacomo Giuseppe GAMBINO, di diversi quantitativi, in ingente misura, di eroina e di cocaina, fino al 13 febbraio 1982 e successivamente), unificati per continuazione anche rispetto alla condanna irrevocabile riportata con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985.

Contro questo capo della sentenza (avendo il procuratore generale ommesso di presentare i motivi di gravame, come da separata statuizione) ha proposto appello l'imputato, deducendo che i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare che i fatti oggetto della contestazione erano identici a quelli in ordine ai quali era stata riportata la precedente condanna definitiva, onde andava dichiarato non doversi procedere; e che le prove erano comunque insufficienti, avendo peraltro i primi giudici ommesso di indagare sui fatti in contestazione.

Al dibattimento di appello, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita alcuna censura in ordine

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

all'affermazione di responsabilita' dell'imputato per le imputazioni ascrittegli in questo processo.

Non e', in primo luogo, fondata la doglianza relativa al precedente giudicato che si sarebbe formato sugli stessi fatti. Nel processo celebrato dinanzi al tribunale di Palermo (comunemente denominato come processo di "nonna eroina") e definito con sentenza del 25 febbraio 1985 (acquisita agli atti), lo SPINA era imputato di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti (art.75 legge n.685 del 1985), unitamente a molti altri imputati, tutti soggetti diversi da quelli in concorso dei quali e' chiamato qui a rispondere; era altresì imputato del reato di cui all'art.71 della legge medesima, per avere (capo AL) detenuto e ceduto a Salvatore CONIGLIO in piu' tempi, dal 1981 al 13 febbraio 1982, rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, ed in particolare gr.300 di cocaina.


Ora e' evidente la diversita' delle due imputazioni rispetto al capo 29, dove si fa carico all'imputato di avere ceduto stupefacenti ad Ignazio FLORENZA. Ma e' ugualmente infondata la deduzione difensiva anche rispetto al capo 38, in ordine al quale la questione, se sia o meno assorbita nella condotta di detenzione quella di acquisto del corrispondente quantitativo di droga, e' del tutto irrilevante, dal momento che in questa sede allo SPINA si contesta di avere acquistato, assieme a Vincenzo ANSELMO, quantitativi piu' consistenti e diversi (eroina e coccoaina) di stupefacenti da parte del GAMBINO; sicche' potrebbe al piu' configurarsi una continenza, nella imputazione qui

elevata, della condotta già giudicata nel processo definito (e che implicherebbe appunto, come hanno correttamente ritenuto i primi giudici, l'applicazione della fattispecie dell'art.81 c.p.).

Nel merito, si osserva che le deduzioni difensive (parzialmente fatte proprie dal procuratore generale) sono infondate poiché esse in realtà si fondano, in parte su dati di non decisivo rilievo, in parte su un'erronea lettura delle risultanze processuali.

Infatti, avendo i primi giudici fondato il loro convincimento sul rilievo che le chiamate in correita dei collaboratori Salvatore ANSELMO e Salvatore CONIGLIO avessero trovato riscontro obiettivo nel rinvenimento di un assegno, dell'importo di £.1.660.000, emesso da Vincenzo ANSELMO a favore dell'imputato, si è dedotto che (a parte l'importo, comunque diverso da quello indicato, ma certamente irrisorio, del pagamento e la sua epoca, risalente al 1978) la diversità della persona dell'emittente fosse la prova più evidente dell'errore di valutazione delle prove.

Ma è agevole osservare come tale episodio, sul quale dunque tanto si è indugiato in questo processo, non attenga affatto alle specifiche imputazioni, formulate nei termini già ricordati, se non, forse, perché utilizzabile per dimostrare in via concorrente la generica attendibilità della corrispondente chiamata in correita; e laddove, comunque, nella complessiva economia della valutazione della prova, siccome un lapsus che ha consentito l'impiego di un



argomento ulteriore ma inesistente, al di là delle speculazioni difensive, non può avere un rilievo decisivo.

Nei motivi di appello e nella discussione orale si è poi insistito da parte della difesa sull'argomento della omessa indagine circa l'esistenza storica di fatti obiettivamente accertabili ed invece creduti tout court sulla base della sola parola del "pentito". Facendo, infatti, riferimento ad un brano delle rivelazioni di ANSELMO, dove costui aveva raccontato che lo SPINA, il quale aveva venduto droga al FLORENZA, era andato a Brugherio per farsi pagare tornandosene con una "BMW" targata "Milano" e intestata alla di lui moglie, presa coattivamente in pagamento (tanto che era poi insorta questione sul valore dell'auto, che sarebbe stata, secondo il FLORENZA, maggiore rispetto al debito verso lo SPINA), la difesa ha osservato che non sarebbe stato difficile accertare la veridicità del racconto attraverso una semplice indagine al P.R.A..

Ebbene, anche in questo caso la questione è connessa ad una erronea interpretazione dei fatti processuali.

Interrogato dal giudice a seguito della sua dichiarata disponibilità alla collaborazione, l'ANSELMO aveva confessato le sue responsabilità con le corrispondenti chiamate in correità, raccontando tutti gli episodi del traffico di stupefacenti. In particolare, chiesto di chiarire il contenuto di una telefonata intercettata dagli organi di polizia (in cui il FLORENZA diceva a lui stesso: "ma questo cornuto di SPINA ancora dei miei soldi non dice niente..."), l'ANSELMO spiegava (ff.459277 segg.) che le

ragioni delle pretese creditorie reclamate dal FLORENZA erano riferite al maggior valore dell'auto (18 milioni) prelevata in solutum dallo SPINA, rispetto al debito per la fornitura di cocaina, che ammontava a £.12.000.000.

Successivamente, nel corso di un altro interrogatorio (ff.459196 segg.), l'ANSELMO era stato invitato a spiegare il contenuto di un'altra telefonata tra lui e suo cognato Antonio (trascritta in una collocazione processuale diversa) ed aveva chiarito che in realta', venti giorni prima dell'1 novembre 1982, suo fratello Vincenzo e lo SPINA avevano fornito al FLORENZA mezzo chilo di droga per un prezzo pattuito di £.50.000.000 ma che quest'ultimo non era stato (neppure questa volta) in grado di pagarlo, tanto che lui stesso aveva dovuto intercedere presso gli altri perche' gli venisse praticato un abbuono (di circa 9 milioni) previo pagamento di acconto di 8 milioni.

Non puo' esservi quindi alcun dubbio che gli episodi siano assolutamente diversi e che quello dell'auto nulla abbia a che vedere con il capo di imputazione 29 (si noti, peraltro, che la prima delle due telefonate, quella appunto riguardante la "BMW", e' riportata nella sentenza di "nonna eroina", al f.511356, ed utilizzata come materiale probatorio di supporto circa la credibilita' delle accuse dell'ANSELMO). E su questo non potevano esserci dubbi di sorta, solo se si fosse rilevato che l'ordinanza di rinvio a giudizio (pag.7.170) faceva espresso riferimento proprio all'episodio della vendita di mezzo chilo di droga, come appunto riprodotto nel capo di imputazione, per un prezzo di

963100

lire 50 milioni.

Chiariti questi equivoci, e' evidente che questa corte e' chiamata a giudicare in modo autonomo dei due episodi contestati allo SPINA, senza alcuna preclusione di giudicato e senza doversi dare carico di riscontri che non attengono all'oggetto del giudizio; laddove lo stesso episodio della macchina prelevata, secondo il collaboratore, dall'imputato in pagamento della droga era stato, come si e' detto, utilizzato nell'altro processo per dimostrare, fra gli altri elementi di riscontro, la veridicita' delle chiamate in correita'.

E analogo giudizio di piena attendibilita' non puo' che essere riprodotto in questo giudizio. Anche sul punto la difesa ha incentrato doglianze, deducendo che non sarebbe lecito far ricorso ad una motivazione per relationem, affermando che quello che gli altri giudici, nel separato processo, hanno ritenuto attendibile anche qui debba essere rivestito, per questo solo, di analogo credibilita'. Ma non puo' non ribadirsi che, in realta', oltre le suggestive argomentazioni difensive, il giudice di un processo che utilizza i dati posti a fondamento di altra decisione non abdica dal proprio dovere di motivazione, perche' non si limita a riferirsi puramente e semplicemente al giudizio altrove espresso (il che non sarebbe esaustivo), ma da' atto che, nell'altro processo, definito con sentenza passata in giudicato, certi fatti sono stati accertati come corrispondenti al vero: tanto che non utilizzarne i dati ricavabili sarebbe proprio, all'opposto, una grave carenza


di valutazione delle prove.

Orbene, il fatto storico che i giudici del tribunale di Palermo avessero accertato la veridicità delle dichiarazioni di ANSELMO non poteva costituire che un supporto probatorio essenziale, specie a fronte dell'acquisizione in questo processo non solo della sentenza ma anche degli atti che supportavano quel giudizio.

La verità è che, a prescindere da tutto questo, le dichiarazioni di ANSELMO trovavano puntuale riscontro nelle corrispondenti dichiarazioni di CONIGLIO, il quale ha raccontato le imprese dello stesso gruppo dedito al traffico di stupefacenti negli identici termini del primo e con riferimento alle stesse persone indicate come responsabili; come peraltro si è avuto modo di constatare in diversi brani di questa sentenza, laddove si è riscontrata una attendibile sintonia delle fonti.

Non può poi trascurarsi che parecchie rivelazioni dell'ANSELMO erano state provocate dalla richiesta di chiarimenti sul contenuto di telefonate intercettate, sicché la chiamata in correità ne risulta ulteriormente rafforzata dal riferimento al fatto obiettivo.

Merita, invece, accoglimento la doglianza relativa alla determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione. La corte osserva, infatti, che se pure, come si è visto, gli episodi qui contestati assumono un ruolo del tutto autonomo rispetto al precedente giudizio, essi vanno tuttavia ricompresi in un contesto temporale ed ambientale che è del tutto identico a quello. Gli addebiti



di traffico qui elevati, in alcuni casi appunto formulati in piu' ampia dimensione, fanno parte dello stesso programma criminoso; sicche' la pena, da applicare per continuazione, andava commisurata alla specifica incidenza di questi ulteriori due episodi nel quadro del piu' vasto traffico gia' contestato.

Tanto valutato, la corte ritiene di dover determinare tale aumento in anni due di reclusione e lire diecimilioni di multa.

10.339. SPINA Raffaele. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, eccependo il giudicato e deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta. Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Ed invero la corte di primo grado aveva osservato che tanto era confermato in modo univoco e convergente dalle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, i quali lo avevano unanimamente indicato come affiliato alla "famiglia" della Noce.

Vero è che, come sostiene la difesa, tali indicazioni non sono state corredate dal riferimento a specifiche



condotte attestanti la diretta partecipazione ad imprese criminose di sorta; ma questa corte ha già ricordato (nella parte IV della presente sentenza) come sia notoriamente connotazione della stessa fattispecie associativa l'assenza di specifiche condotte delittuose (o, correlativamente, di prove sulle condotte stesse). E, siccome esse stesse esaustive del dato storico dell'affiliazione (ponendosi, se mai, un diverso problema processuale di valutazione di attendibilità), di nessuna ulteriore indagine avrebbero potuto farsi carico i primi giudici.


Se poi le rivelazioni di CALZETTA (che, secondo le proteste difensive, altro non aveva detto che lo SPINA fosse un "mafioso"), di CONIGLIO (che si era - secondo la riduttiva visione della difesa - limitato a riconoscerlo in fotografia), di ANSELMO (che aveva parlato solo di una sua presenza nel quartiere Noce) vanno lette nella stessa prospettiva di utilizzazione per ricavarne i dati indiziari di supporto, se ne ricava ulteriormente la infondatezza delle complessive censure difensive che (in aggiunta a quelle di cui alla parte III) hanno posto in termini di genericità un problema di valenza probatoria meritevole invece di una diversa metodologia di indagine.

E considerato, infine, che quelle acquisizioni hanno pure trovato conferma, eloquente e convergente, nelle nuove rivelazioni dei "pentiti" escussi in grado di appello, ogni argomento di dubbio diviene certamente di dimostrata inconsistenza.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE (pag. 175, 449, 553,

segg., 576, 616, 677) ha riconosciuto in fotografia l'imputato ricordando di averlo incontrato nei luoghi di riunione delle cosche mafiose e di averlo avuto indicato come (appunto) affiliato alla "famiglia" della Noce. E lo stesso, inoltre, ha confermato MARINO MANNOIA, anche in ordine alla esatta aggregazione di appartenenza (pag.110 dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990): dimostrandosi con questo che lo SPINA era tutt'altro che defilato (a nulla rilevando la certificazione di malattie o di cause invalidanti che non possono refluire nella condotta associativa).

Se non che l'imputato (difatti, vecchio "uomo d'onore", secondo le risultanze esaminate) è stato già condannato nel famoso processo di Catanzaro e non può dunque dubitarsi che la condotta qui evidenziata sia la stessa di cui a quella pronuncia definitiva. Di tal che il reato di cui all'art.416-bis va considerato unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla precedente condanna (non ricorrendo, ovviamente, la preclusione del giudicato - nei termini pretesi dalla difesa - stante che una condanna non può coprire le condotte successive); e va determinata una pena in aumento che, in relazione alla personalità dell'imputato ed al suo livello di inserimento nel sodalizio mafioso, la corte ritiene congrua nella misura di anni 4 di reclusione.

A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right corner of the page. To its right, there are smaller handwritten initials or a mark.

10.340. SPINONI Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 443 (art.372 c.p.), 444 (art.368 c.p.), 445 (art.368 c.p.), 446 (art. 648 c.p.), 447 (artt. 482-477 c.p.), 448 e 449 (art.367 c.p.) e condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

L'imputato ha proposto appello chiedendo perizia psichiatrica e, nel merito, l'assoluzione e in subordine una riduzione di pena previa concessione delle attenuanti generiche.

Al dibattimento di appello, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, escluse solo le pene accessorie e la misura di sicurezza.

Osserva la corte che la personalita' dello SPINONI, come si e' detto molto diffusamente a proposito dell'omicidio del prefetto DALLA CHIESA (della moglie e dell'agente di scorta), si e' dimostrata la piu' inquietante presenza nel grave fatto delittuoso. Si ricordera' - rinvandosi per il resto a quella parte della sentenza, par. 7.5, che qui deve intendersi integralmente riprodotta - come pochi giorni dopo il triplice omicidio, in pieno fervore di indagini di polizia giudiziaria, lo SPINONI si fosse presentato dinanzi ai carabinieri di Bergamo rivelando di essere in possesso di utili notizie. Raccontando di essersi trovato proprio quella sera a Palermo, avendo accompagnato

con un pullman un gruppo di turisti (tale era infatti una sua abituale attivita'), aveva precisato di avere visto la scena del delitto e l'aveva descritta con dovizia di particolari, indicando luoghi, mezzi usati e modalita' di esecuzione. Aveva, in particolare, affermato di avere riconosciuto, fra gli autori del crimine, un certo Nicola ALVARO, il quale era stato suo compagno di cella (piu' tardi avrebbe riconosciuto come l'altro occupante di una delle due macchine anche il SANTAPAOLA).

Valutata l'obiettivo portata di queste affermazioni, ne era scaturito un procedimento a carico (anche) dell'ALVARO, cui veniva dato carico del grave fatto delittuoso. Tanto era avvenuto perche' il racconto dello SPINONI, il quale appariva cosi' distante da ogni possibile interesse e quindi immune dal sospetto di una preordinata mistificazione intesa a depistare le indagini di polizia giudiziaria, aveva subito mostrato, anche ai magistrati che nell'immediatezza si erano recati ad interrogarlo, una impressionante coincidenza di dati obiettivi (come la descrizione dei veicoli, le modalita' dell'assalto, la presumibile posizione degli occupanti di una delle due macchine) che non potevano essere conosciuti se non da chi avesse veramente assistito alla scena del delitto (basti pensare, uno per tutti, alla presenza di bossoli di "kalashnikov" nella parte posteriore della "BMW" a fronte di una descrizione dell'arma e della posizione di chi sparava).

Questo, intanto, dimostra come infondati siano oggi gli sforzi della difesa che (continuando a reclamare una perizia

963108

psichiatrica pur dopo che nel processo e' stata acquisita la prova della sua piena capacita' di intendere e di volere: perizia prof.TRAINA ai ff.073750 segg.) ha dedotto la evidente ed immediata inverosimiglianza delle accuse, tali da escludere l'esistenza del mendacio contestato. Laddove, come si e' visto nella sede richiamata, erano stati necessari, pur a fronte di un generico quadro soggettivo sospetto (per i precedenti di vita e giudiziari dello SPINONI), lunghi ed articolati accertamenti fino a far cadere l'imputato nella obiettiva contraddizione circa i luoghi (per un provvidenziale fatto di omonimia di strade, che lo aveva fatto cadere in errore) e fino a stabilire che quel giorno, essendo accertatamente a Venezia, non poteva trovarsi a Palermo.

Colto in fallo, lo SPINONI si era trovato di fronte alla conseguente necessita' di spiegare le ragioni del mendacio e (forse rendendosi conto che una totale malattia di mente o un mero atteggiamento di esibizionismo non avrebbero giustificato la conoscenza di dati obiettivi coincidenti con la verita') aveva cominciato ad imbastire la storia dei LEMMA, ai quali aveva appunto attribuito il ruolo misterioso di ispiratori della manovra. Ne scaturiva anche il racconto sulla patente falsificata (sul cui fatto non vi e' doglianza della difesa).

L'esistenza dei reati contestati e la responsabilita' dell'imputato non possono essere messe dunque in discussione in base alle risultanze qui sintetizzate.

I reati di cui ai capi 443, 447, 448 e 449 sono

tuttavia estinti per prescrizione; di tal che la pena va proporzionalmente ridotta (operando sull'aumento per continuazione) ad anni quattro di reclusione.

La misura di sicurezza non e' giustificata dal titolo di reato.



10.341. SPITALIERI Rosario. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui agli artt.416 e 416-bis c.p. (capi 1 e 10) e condannato alle pene di legge.

Contro questo capo della sentenza ha proposto appello lo stesso SPITALIERI, deducendo, a mezzo dei suoi difensori, che nel processo non sarebbero state acquisite prove ulteriori e diverse rispetto a quelle gia' formanti oggetto di un separato giudizio.

Il procuratore generale (la cui impugnazione non venne corredata di motivi), in esito al dibattimento, ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che il gravame proposto a favore dell'imputato deve trovare accoglimento.

Lo SPITALIERI, infatti, e' stato ritenuto raggiunto da prove di colpevolezza in ordine ai reati associativi contestatigli soprattutto in base ai pregressi fatti, che hanno formato oggetto di un separato giudizio, allorquando si era proceduto anche nei suoi confronti (assieme appunto ad altri personaggi di spicco della criminalita' organizzata, come Pietro MARCHESE, "Giovannello" GRECO, Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda") per associazione per delinquere e omicidio a scopo di rapina (fatti risalenti al 1979, al tempo cioe' in cui non si erano ancora verificate le fratture che avrebbero caratterizzato la guerra di mafia

dei primi degli anni ottanta).

I primi giudici hanno osservato, sul punto, che in base alle risultanze delle indagini allora esperite il laboratorio di tappezzeria per auto dello SPITALIERI era di fatto un vero e proprio quartier generale del gruppo, dedito appunto ad imprese criminose sotto la protezione dell'organizzazione mafiosa, della quale alcuni associati erano esponenti di spicco: circostanze, che avevano trovato in particolare riscontro nelle dichiarazioni di un certo Domenico MAONE, che lavorava nel laboratorio.

Nel delineare la personalita' dell'imputato, inoltre, la corte di primo grado ha rilevato come costui fosse stato in realta' protagonista passivo della faida, per essersi schierato dalla parte dei "perdenti" e con gli stessi "scappato" durante il periodo della feroce persecuzione fra le opposte fazioni; tanto che, secondo l'impianto accusatorio, uno degli omicidi della guerra di mafia riguardava proprio il padre dello SPITALIERI, ucciso il 15 aprile 1982, perche' tramite per giungere, attraverso il figlio, fino a Giovannello GRECO ed in quanto fedele spalleggiatore di costui e di Pietro MARCHESE, da poco raggiunto in carcere dalla vendetta mafiosa.

Infine, si era appuntata l'attenzione su alcuni rapporti economici dello SPITALIERI, che aveva ricevuto assegni da personaggi sospettati di appartenenza al sodalizio criminoso.

Se non che tali elementi di prova, certamente tali da costituire un quadro indiziario notevole, sono risultati nel




prosieguo del giudizio alquanto incrinati. In primo luogo, a seguito della definitiva assoluzione, fra l'altro, dello SPITALIERI (con sentenza della corte d'assise di appello di questo stesso distretto in data 5 dicembre 1989) anche dalla imputazione di associazione per delinquere; tale da non consentire in questa sede alcuna corretta utilizzazione del materiale probatorio venuto all'esame degli altri giudici, neppure in ordine agli accertati rapporti con gli associati di cui si e' detto (specie, poi, se riferiti al diverso assetto dell'organizzazione mafiosa).

Quanto poi all'episodio dell'omicidio del padre dell'imputato, questa corte (come si rileva nella corrispondente parte di questa sentenza, cui si fa integrale rinvio) non ritiene sicuramente provata la causale collegata alla persecuzione degli associati schieratisi fra i c.d. perdenti, o dei loro fiancheggiatori, non risultando elementi certi che suffraghino tale convincimento. Si e' infatti osservato, nella sede richiamata, che perfino le rivelazioni di CONTORNO sono apparse alquanto sfumate sul punto; e che se la causale del delitto puo' pure apparire legata ad una ragione che fa capo appunto all'imputato, figlio della vittima (che, a sua volta, era sembrato del tutto estraneo ad ogni possibile giro di criminalita'), tanto non conduce ancora, in modo univoco, alla strategia della guerra di mafia (basti pensare al ritrovamento a casa della vittima di ritagli di giornale che riferivano di rapine con ingente bottino, e quindi alla possibile collocazione causale in un diverso contesto di criminalita')

comune, dunque estraneo alla presente indagine processuale e gia' oggetto di un separato accertamento negativo, nei termini sopra ricordati).

In un simile quadro probatorio e' poi evidente che nessun rilievo decisivo possano avere i (peraltro modesti) rapporti economici con persone sospettate di affiliazione a "cosa nostra"; laddove nessun altro elemento e' stato acquisito in processo, neppure attraverso le piu' recenti rivelazioni di CALDERONE (che non aveva mai sentito neppure parlare dell'imputato, e cio' magari a cagione della collocazione temporale, meno recente, delle notizie di cui il collaboratore era in possesso) e di MARINO MANNOIA (che ha manifestato solo una ipotetica possibilita' che lo SPITALIERI fosse stato "combinato", ossia arruolato, in epoca recente, data la sua scomparsa risalente al periodo della persecuzione da parte dei componenti dell'opposta fazione).

I residui dubbi che le risultanze processuali consentono di ritenere esistenti ai margini della, certo non limpida, figura dello SPITALIERI impongono che sia pronunciata assoluzione secondo giustizia, cosi' riformandosi la decisione dei primi giudici.

A large, stylized handwritten signature is written in the lower right quadrant of the page. To its right, there are smaller, more compact handwritten initials or a mark.

10.342. TAGLIAVIA Pietro. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato pure assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo la piena assoluzione da tutte le imputazioni e deducendo che le prove acquisite erano del tutto generiche e inaffidabili.

Il procuratore della Repubblica, impugnando la sentenza nel capo relativo all'assoluzione dell'imputato dai capi 13 e 22, ha osservato che costui era stato indicato dai "pentiti" escussi nel processo come inserito nel traffico degli stupefacenti.

Il procuratore generale, al canto suo, ha proposto appello dolendosi della esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, ciò premesso, che le statuizioni dei primi giudici vanno sostanzialmente confermate (sia pure come le precisazioni di ordine generale).

Secondo infatti pacifiche emergenze, il TAGLIAVIA era stato indicato da Vincenzo SINAGRA come affiliato alla cosca

mafiosa di Corso dei Mille e collegato al clan napoletano di Michele ZAZA. Il "pentito" aveva riferito, in particolare, che l'imputato, il quale era titolare di una pescheria in piazza Sant'Erasmo, era inserito nel traffico di stupefacenti che gestiva con Giuseppe SAVOCA, "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio, frequentava assiduamente Carmelo ZANCA e Paolo ALFANO (noti esponenti di spicco della "famiglia" di Corso dei Mille, come si deduce dalle rispettive posizioni), ed era infine proprietario di una barca a motore ormeggiata nel porticciolo di Sant'Erasmo, che veniva considerata a disposizione della cosca (e che, secondo le risultanze esaminate nella parte VIII, sarebbe stata qualche volta perfino utilizzata per gettare a mare cadaveri).

Le dichiarazioni di SINAGRA avevano trovato riscontro, secondo i primi giudici, non soltanto nelle pressioni mafiose subite dai familiari di costui perché ritrattasse le accuse (anche) contro il TAGLIAVIA (si veda, sul punto, il par.3.5, dove si dà atto delle dichiarazioni rese dal "pentito" per giustificare alcune sue titubanze nel corso del processo, appunto indotte dalle intimidazioni), ma anche nelle corrispondenti rivelazioni degli altri "pentiti".

Salvatore DI MARCO aveva appunto ricordato che il TAGLIAVIA frequentava assiduamente Angelo BAIAMONTE, Cosmo RACCUGLIA e i SINAGRA; Stefano CALZETTA aveva ribadito che lo stesso era socio (nel contrabbando) dei VERNENGO; ed infine Salvatore CONTORNO aveva a sua volta indicato il TAGLIAVIA quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei



963116

Mille. E, a fronte di tali convergenti chiamate in correità circa l'affiliazione al sodalizio mafioso, finiva con l'assumere concorrente rilievo anche il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Salvatore CONIGLIO (quel modesto gregario addetto allo smercio della droga di cui si è parlato più volte).

Per vero, anche dalle risultanze dell'omicidio di Gioacchino ("Ginnetto") TAGLIAVIA, nipote dell'imputato (al di là degli esiti ulteriori del processo a carico degli imputati di quel fatto delittuoso), potevano ricavarsi ulteriori argomenti indiziari, quanto alle indicazioni che, quale che fosse stata appunto la causale dell'omicidio, era stata ricordata la intromissione dello stesso, a livello di qualificato interlocutore nei confronti della cosca, a fronte delle "colpe" del ragazzo (v. appunto il par.8.5).

La indiscutibile adeguatezza del quadro probatorio (contestato dalle difese, in questo caso, con prevalente attenzione verso i temi di carattere generale, di utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", come da parte III) è rilevabile nello stesso tenore delle indicazioni fornite dai soggetti prima indicati. Laddove, non può che assumere una portata altamente significativa la circostanza che il SINAGRA, fin dalle sue prime esperienze al momento dell'inserimento nel sodalizio (propiziato, come ricordato nella sede già richiamata, dal cugino "tempesta"), avesse avuto indicato, fra le precise direttive impartitegli, proprio la pescheria del TAGLIAVIA come una delle basi logistiche della cosca (si è ricordato come al

dibattimento - f.025042- il "pentito" avesse raccontato che il cugino e gli altri lo aveva avvertito: "tu devi stare qua, a piazza Sant'Erasmus, o 'ni Pietro TAGLIAVIA, oppure al bar di Vincenzo CARUSO, perché di qua non ti devi muovere per nessun motivo; quando noi abbiamo bisogno ti chiamiamo": consegna che lui appunto assolveva con scrupolosa obbedienza; e che da queste postazioni, appunto, il modesto neofita avesse potuto dunque osservare le qualificate frequentazioni raccontate nel processo).

Tali acquisizioni, già da sole bastevoli a giustificare la statuizione, sono state comunque ulteriormente arricchite dalle rivelazioni dei "pentiti" escussi in grado di appello. Ed anzi, non può sottacersi come altamente significativa sia la circostanza che di questo imputato anche CALDERONE, il quale tuttavia era prevalentemente inserito nel contesto associativo di Catania ed aveva difatti conosciuto solo gli elementi più rappresentativi dei gruppi palermitani, abbia potuto offrire indicazioni convergenti ed univoche. Costui, infatti, ha riferito di avere conosciuto (ed ha descritto e riconosciuto in fotografia) il TAGLIAVIA, del quale ricordava (i dati puntualmente confermati dagli altri "pentiti") che era un pescivendolo di Sant'Erasmus, detto "il gioielliere" (appellativo ammesso dallo stesso imputato anche nelle dichiarazioni rese in appello e originato dai prezzi praticati per il pesce fresco), appunto inserito nella cosca di Corso dei Mille (pag.273, 554, 625, 661 e segg., 677 dich. istr.).

Inoltre, con maggiore precisione (per comprensibili

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'C. G.', and the signature on the right is a simpler, more legible name, possibly 'M.'.

ragioni), MARINO MANNOIA ha ribadito (pag.53, 63 e segg. dich. istr.; ud. 5 gennaio 1990) che lo stesso era divenuto "capo-decina" di Corso dei Mille.

Di guisa che perfino le indirette informazioni di BUSCETTA, il quale aveva a sua volta sentito parlare di questo TAGLIAVIA di Corso dei Mille, da lui non conosciuto (pag.819 delle dich. istr. allegate a quelle di CALDERONE e prodotte dal procuratore generale), finiscono con l'essere a loro volta significative.

Quanto, invece, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si osserva che l'ipotesi accusatoria è fondata sostanzialmente sulle rivelazioni di SINAGRA il quale (all'udienza del 12 giugno 1986) aveva precisato che suo cugino gli aveva detto che, visto che con le sigarette si guadagnava poco, si sarebbe potuto organizzare un traffico di droga, proponendogli a tal fine di parlare "cu zu Pietru", ossia con il TAGLIAVIA; e tanto, a completamento delle dichiarazioni istruttorie (ricordate nella posizione di Giuseppe SAVOCA, supra, par.10.314), nelle quali aveva ricordato che appunto il SAVOCA era venuto a piazza Sant'Erasmo "a prendere contatti" con Pietro TAGLIAVIA, il pescivendolo, allo scopo di organizzare un trasporto di stupefacenti utilizzando come contenitori le scatole di sigarette (ivi).

Ma tali indicazioni, supportate solo dal dato generico dell'affiliazione dell'imputato al gruppo mafioso che si occupava anche del traffico in questione, finiscono con il rivestire un significato dopo tutto equivoco (se è vero, per

esempio, che era regola di "cosa nostra" chiedere anche solo il permesso ai quadri direttivi, gerarchicamente sovraordinati, per operare nei vari settori criminosi, e che il TAGLIAVIA era "capo-decina" o comunque un personaggio di spicco nell'organizzazione). E tale dubbio non può che refluire a favore dell'imputato (dovendosi comunque adottare la formula assolutoria prescritta dal nuovo regime processuale, così modificando la statuizione impugnata).

Quanto alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416 bis c.p., non apparendo l'imputato meritevole di alcuna attenuazione, ed anzi tenendo conto delle censure del procuratore generale, essa va stabilita in anni sei di reclusione (p.b. anni 4 e mesi 6 + c.6 + art.7 L.565/1965), alla quale consegue la pena accessoria ex lege.

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla conclamata pericolosità sociale dell'imputato, è adeguata alla condanna.



10.343. TAORMINA Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (artt. 416 e 416-bis c.p.) e condannato alla pena di sei anni di reclusione, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.

Contro questo capo della sentenza ha proposto appello l'imputato, il quale ha chiesto l'assoluzione, deducendo l'inattendibilita' delle dichiarazioni di Stefano CALZETTA, unica fonte probatoria sulla quale e' stata basata la condanna.

Al dibattimento, il procuratore generale (la cui impugnazione non è stata corredata di motivi) ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici deve essere confermata quanto all'affermazione della responsabilita' dell'imputato.

La sentenza e' infatti basata sulle dichiarazioni del collaboratore CALZETTA, il quale, sul conto dell'imputato, aveva riferito che costui era entrato a far parte, recentemente, della "famiglia" degli ZANCA; e che anzi Carmelo ZANCA lo aveva fatto assumere come guardiano in un deposito di autobus della zona. Il TAORMINA, secondo il collaboratore, esplicava in realta' un ruolo ausiliario (fattorino, autista, factotum), tanto che era stato una volta impiegato per andare a recuperare una vettura che era

stata abbandonata ad un posto di blocco da Paolo ALFANO e Mario PRESTIFILIPPO, i quali cosi' si erano sottratti alla cattura, esponendosi a sua volta alle indagini di polizia. L'ALFANO, dal canto suo, si era poi astenuto dall'utilizzare piu' quella macchina.

Secondo i primi giudici, tali rivelazioni hanno trovato sicuro riscontro nelle risultanze obiettive del processo. In primo luogo, nella accertata veridicita' del racconto circa il recupero dell'auto da parte del TAORMINA, dopo che la stessa era rimasta abbandonata a seguito della fuga degli occupanti (f.402937). Era stato, fra l'altro, accertato che l'auto era di proprieta' della moglie dell'ALFANO.

In merito a questo episodio, l'imputato aveva inoltre fornito una versione del tutto inattendibile, sostenendo di essersi recato a prelevare la vettura su incarico della proprietaria (che non conosceva, malgrado fosse con la stessa legata da vincoli di parentela) la quale intendeva venderla; e di avere preso contatti con costei solo grazie ad un cartello "VENDESI" esposto nell'auto (ff.261322, 449805). Laddove la evidente reticenza sottende chiaramente la necessita' di nascondere l'incarico affidatogli, nel quadro delle sue mansioni d'ordine nella cosca, nonche' l'identita' dei committenti.

Ulteriore riscontro e' stato poi giustamente individuato nella dichiarazione resa alla polizia da un cittadino tunisino, Ali' MATHLOUTHI, il quale era stato impiegato presso i "Bagni Virzi" (noto ritrovo della cosca di Corso dei Mille, che, come risulta da altre parti di



questa sentenza, vi nascondeva anche sostanze stupefacenti) e, riferendo sui frequentatori del posto, i quali vi si intrattenevano per incontri riservati, vi aveva compreso anche il TAORMINA (opportunamente riconosciuto in fotografia).

In merito a questa acquisizione probatoria (sulla quale la corte non ha potuto procedere alla rinnovazione del dibattimento richiesta dalla difesa con l'audizione del teste, risultato irreperibile) e' stato eccepito che la stessa non sarebbe utilizzabile nel processo attraverso la lettura degli atti di polizia giudiziaria, a parte che il suo stesso contenuto sarebbe ambiguo per la dichiarata scarsa conoscenza, da parte dello straniero escusso, della lingua italiana. Ma e' agevole osservare che, premessa la verbalizzata comprensione delle dichiarazioni del teste (il quale aveva effettuato un riconoscimento fotografico, che ben difficilmente si presta a dubbi di comunicazione), proprio la di lui irreperibilita', accertata da questa corte, rende affatto utilizzabile, per il valore che nel processo puo' assumere, l'atto compiuto dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. E dallo stesso non puo' non essere ricavato quel valore concorrente di riscontro indiziario, giustamente individuato dai primi giudici. A parte che lo stesso imputato, nel suo interrogatorio (f.261322), aveva ammesso di frequentare il locale in questione.

Nei motivi di appello, la difesa ha eccepito pure l'irrilevanza della verita' storica del fatto che il

TAORMINA si fosse recato a prelevare l'auto dell'ALFANO, poiche' questo era bene a conoscenza degli organi di polizia; ma la deduzione, se tende ad introdurre il dubbio che la circostanza possa essere stata suggerita al "pentito" dagli inquirenti, non merita alcuna seria attendibilita' (nei termini peraltro chiariti nella parte generale sulle problematiche connesse alle rivelazioni dei collaboratori).

E' stato inoltre dedotto che, in subordine, la condotta integrerebbe il reato di favoreggiamento personale. Ma e' evidente che l'episodio viene utilizzato solo come momento sintomatico di una piu' generale condotta associativa, laddove contribuisce a dimostrare che, secondo le rivelazioni di CALZETTA, il TAORMINA era un modesto gregario addetto a compiti operativi di secondaria importanza.

Tali ultime considerazioni suggeriscono invece la fondatezza delle doglianze subordinate della difesa in ordine ad una graduazione della gravita' della condotta in relazione al caso concreto; apparendo, infatti, opportuna una determinazione della pena in misura piu' contenuta, dato appunto il modesto apporto dell'imputato alle attivita' dell'associazione criminosa. La stessa va, dunque, stabilita in anni tre di reclusione, concesse le attenuanti generiche da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti.

Il condono e' escluso dal titolo di reato e puo' applicarsi infine una sola misura di sicurezza di estensione piu' contenuta.

The block contains two handwritten signatures. The one on the left is a large, stylized signature, possibly 'L. J.', written in dark ink. The one on the right is a smaller, more compact signature, possibly 'U.', also in dark ink.

10.344. TERESI CARLO (nato nel 1924). - Nei confronti del TERESI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che le affermazioni di CONTORNO, non ritenute sufficienti dai primi giudici, trovano riscontro nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA.

10.345. TERESI Carlo (nato nel 1925). - L'imputato, già assolto con formule dubitative dalle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 13 e 22, e' deceduto nelle more del processo; onde va dichiarato non doversi procedere per tale ragione.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

10.346. TERESI Francesco. - L'imputato è stato assolto per insufficienza di prove dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) ed ha proposto appello invocando la formula piena, dato il comprovato mendacio di CONTORNO.

Mentre il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello proposto (onde la relativa declaratoria di inammissibilità), il procuratore generale ha impugnato la sentenza chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'imputato colpito dalle dichiarazioni, invece attendibili e qualificate, di CONTORNO ingiustamente quanto immotivatamente svalutate dai primi giudici.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte, tanto premesso, che le doglianze del procuratore generale colpiscono esattamente nel segno, avendo fatto i primi giudici, anche in questo caso, una rigorosa applicazione di una aprioristica, quanto acritica, premessa metodologica in ordine alla (non) adeguatezza della sola rivelazione di CONTORNO (tanto più inaccettabile, anche per la corrispondente non attuazione dello stesso criterio in casi di unica ma qualificata ed attendibile fonte processuale suscettibile di riscontro logico-indiziario).

Il CONTORNO aveva dunque raccontato di avere avuto presentato il TERESI come "uomo d'onore" dal di lui cognato

Antonino MANULI (il quale si trovava in quell'occasione assieme a Giuseppe DI MAGGIO; egli si era in particolare recato "una o due volte nella sua pizzeria di Mondello-paese" e sapeva inoltre che aveva in costruzione una "villa" a Santa Maria di Gesù, che lui stesso aveva visto (f.456685).

Interrogato dal giudice (f.467864 segg.) l'imputato aveva preso atto delle dichiarazioni di CONTORNO, chiarendo i rapporti (leciti) con altri chiamati in correità, ma negando di conoscere il collaboratore, malgrado costui lo avesse riconosciuto in fotografia, e tuttavia nulla obiettando circa le indicazioni da costui date sulla pizzeria gestita e sulla villa di Santa Maria di Gesù.

Solo nel dibattimento l'imputato aveva poi mutato atteggiamento (perseverando nella tesi difensiva riprodotta nei motivi di appello fino a questo grado del giudizio) contestando di non potere essere la persona indicata da CONTORNO, poichè non aveva mai avuto alcuna villa a Santa Maria di Gesù e poichè la pizzeria era sita a Mondello-Valdesi e non a Mondello-paese, mentre un locale ivi esistente era stato aperto in epoca di gran lunga successiva all'arresto di costui a Roma.

Si osserva tuttavia che tali deduzioni non colpiscono con certezza nel segno di una obiettiva svalutazione della fonte di prova. Ed invero (prescindendo dalla informativa di polizia prodotta dal procuratore generale, che attiene al locale di "Mondello-Valdesi", denominato "La Bussola", in ordine al quale non è utile conoscere se e quali prestanome



possano averlo gestito) non poteva sfuggire innanzitutto la non tempestività della contestazione del fatto storico, che sarebbe stata invece del tutto naturale nella contestuale espressione di sorpresa per una chiamata in correità da parte di uno sconosciuto CONTORNO. Non poteva poi trascurarsi che lo stesso TERESI aveva ammesso di avere effettivamente gestito una pizzeria a Mondello-paese e precisato altresì (ud. del 2 luglio 1986) di averla venduta tre anni prima (rispetto all'interrogatorio), solo che tale attività sarebbe durata solo pochi mesi (come da contratto di locazione, del marzo 1983, di un immobile in località "Fossa del Gallo", fra Mondello-paese e Capo Gallo). Di tal che la tesi difensiva, perfino non troppo sommessamente affidata all'ipotesi di un "suggerimento" da parte degli inquirenti (di dati che CONTORNO, in quanto detenuto, non poteva sapere e perchè vi costruisse un fantasioso racconto di frequentazione del locale) era destinata esclusivamente a misurarsi con la labile affermazione dell'imputato, sorretta da un sostegno documentale, che tuttavia mai avrebbe potuto provare che altre e diverse realtà di quel genere, vere o apparenti, con diretta gestione da parte del TERESI o (come d'abitudine: v. appunto la citata informativa prodotta dal procuratore generale) tramite terzi fittizi intestatari, non potessero essere state recepite dal collaboratore. Tanto più che "suggerimenti" e calunnie sarebbero stati parallelamente supportati da un altrettanto inammissibile riconoscimento pilotato (inconcepibile, come approccio metodologico, proprio perchè esperito dinanzi al giudice).

E analoghe considerazioni soccorrono per dissipare le perplessità insinuate quanto al particolare della "villa" di Santa Maria di Gesù, in ordine alla quale, tuttavia, soccorreva la stessa ammissione dell'imputato (alla stessa udienza citata) di avere una "casetta" a Santa Maria di Gesù (rectius: "io ho una casetta.... rurale..... che era di proprietà di mia madre....."): laddove non è dato qui comprendere (quanto meno sotto il profilo della coerenza rispetto alla precedente proposizione difensiva) quale strano meccanismo di preordinazione di rivelazioni "pilotate" avrebbe potuto fare in modo che a CONTORNO venissero da un parte "fornite" informazioni esatte da utilizzare per una ineccepibile calunnia, e dall'altra offerti dati obiettivamente del tutto inesistenti sulle abitazioni dell'imputato (e cioè su fatti agevolmente individuabili).

Ai primi giudici era certamente sfuggito pure che proprio dalle informazioni assunte durante quel dibattimento sulle possidenze del TERESI era emerso un dato assai significativo e cioè che costui, e i parenti a lui più vicini, avevano avuto diverse proprietà nella zona di via Conte Federico (v. nota della Guardia di Finanza allegata agli atti del dibattimento di primo grado: ff.036556 segg.), che era proprio la zona in cui dominava incontrastata la figura di CONTORNO (a tutti noto per il suo spessore criminale: v. per tutti il par. 6.11, dove la gente del quartiere aveva riconosciuto immediatamente nel noto "Totuccio" il personaggio oggetto dell'aggressione e



"sparito" dalla macchina in un attimo); e se può essere comprensibile - quanto non stigmatizzabile - che l'imputato neghi di conoscere il suo accusatore, diviene tuttavia quanto meno consistente l'ipotesi che CONTORNO, a sua volta, avesse detto il vero nell'affermare di conoscere il TERESI ed i suoi parenti ed affini.

Ogni perplessità è comunque destinata a cadere di fronte alle specifiche e convergenti indicazioni da parte di MARINO MANNOIA, il quale (all'udienza del 5 gennaio 1990) ha confermato che questo TERESI (esattamente individuato tra la "miriade" di persone con questo nome, per il fatto di essere chiamato con l'appellativo: "scaccia e mancia", e comunque in quanto gestore del locale "La Bussola" di Mondello: indicazione finalmente non oggetto di alcuna contestazione) era proprio un "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio, così come attendibilmente aveva riferito CONTORNO.

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato, al quale la corte ritiene di dovere concedere le attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alle aggravanti contestate, in considerazione del suo minore ruolo apparente nel sodalizio mafioso.

La pena va dunque stabilita in anni tre di reclusione, e alla stessa consegue, oltre alle spese, la misura di sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla connessa pericolosità sociale dell'imputato.

10.347. TERESI Giovanni. - L'imputato è stato assolto, fra l'altro, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), per insufficienza di prove, ed ha proposto appello invocando la formula piena, dato lo scoperto mendacio di CONTORNO.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno impugnato la sentenza dolendosi dell'assoluzione dell'imputato dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, osservando che costui era stato attendibilmente indicato da Salvatore CONTORNO quale "uomo d'onore" di Santa Maria di Gesù e dallo stesso riconosciuto in fotografia.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le doglianze dell'accusa sono affatto fondate; essendosi, anche in questo caso, fatta applicazione, da parte dei primi giudici, del postulato della insufficienza tout court delle sole rivelazioni di CONTORNO, nei termini appunto ricordati anche nel paragrafo precedente.

E CONTORNO, in questo caso, il quale era appartenente, come illustre affiliato, alla cosca di Santa Maria di Gesù, aveva riconosciuto in fotografia, descritto e indicato il TERESI, conosciuto con il nomignolo di : "u pacchiuni", come un associato di primissimo piano (testualmente: "il più



autorevole") "molto vicino a Stefano BONTATE" e perfino inserito nel traffico di stupefacenti (f.456685).


La decisione impugnata, acriticamente arrestatasi alla soglia di quella premessa metodologica, non aveva tuttavia valutato il valore intrinseco della chiamata in correità, contro la quale (pur a fronte dei residui dati obiettivi inconfutabili, come il singolare appellativo da lui stesso ammesso: f.467814) la difesa ha cercato di dimostrare l'inesistenza di alcuni dei riferimenti fatti da CONTORNO; il quale aveva dato indicazioni non puntuali sui rapporti di parentela fra i veri TERESI, attribuendo ad una sorella dell'imputato anche un fidanzamento con Giovanni PILO, nonché su attività di sub-appalto di lavori delle imprese CASSINA ed infine su possidenze immobiliari non corrispondenti al vero (ff.456530-456594-456598-456601-456604-456626-456656-456701).

Ma in realtà, come ha giustamente osservato il procuratore generale, tutte codeste pretese dissonanze, non solo non turbano nel complesso la validità della chiamata in correità (essendo comunque esaustiva, anche secondo le valutazioni che questa corte ha premesso in via generale nella parte III, la esatta individuazione del chiamato in correità), ma soprattutto non assumono neppure la consistenza di vere e proprie obiettive divergenze dalla realtà (meno che mai, al punto da legittimare un qualsiasi dubbio di preordinata definizione di un quadro calunniatorio).

Che, infatti, il CONTORNO avesse potuto percepire come

dati di conoscenza empirici rapporti di parentela non esattamente corrispondenti al vero (numero dei fratelli, alcuni dei quali così indicati essendo invece cugini; fidanzamento della figlia anziché della sorella, e così via), non può costituire sicuro indizio di una non adeguata informazione (mentre è - va detto nella doverosa incidentalità imposta dal tenore di molte allegazioni difensive - certamente sintomo della mancanza di una qualsiasi documentazione preventiva da parte del "pentito", nella prospettiva dell'intento calunniatorio o della compiacente adesione a suggerimenti anche solo impliciti degli inquirenti). Ma questo è anzi una dato di ben valutabile genuinità della fonte, specie se le informazioni indicate come non pertinenti vengono correlate all'indicazione precisa di punti di riferimento inequivocabili, quali - fra gli altri - il riconoscimento fotografico e lo stesso soprannome ("u pacchiuni") che, come si è detto, lo stesso imputato ha ammesso di avere avuto affibbiato nell'ambiente (con la debole difesa, però, che esso era condiviso anche da un suo cugino, da molto tempo deceduto, e cioè da un'epoca in cui - dieci anni prima dell'interrogatorio del 1984 - il CONTORNO non era ancora neppure affiliato a "cosa nostra").

E la certezza di un quadro probatorio, così non compromesso dalle inesattezze di CONTORNO, scaturisce pure dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, nel confermare a sua volta - come si dirà - l'affiliazione dell'imputato al sodalizio mafioso, ha significativamente denunciato (nella



sede dibattimentale dell'udienza del 5 gennaio 1990) il pericolo di possibili confusioni (chiedendo al presidente di porre domande il più possibile indicative, "perché i TERESI sono una marea, sono una miriade...").

Lo stesso riferimento all'inserimento dell'imputato in un contesto imprenditoriale gravitante attorno al gruppo CASSINA, laddove, come si è detto, si è protestato che non era vero che il TERESI avesse eseguito in sub-appalto lavori assunti da quello, aveva poi trovato un indiretto, quanto eloquente, riscontro nel fatto storico (documentato dallo stesso imputato) che lo stesso era appunto ufficialmente un dipendente di una delle imprese del gruppo; e se questo viene correlato alla precisazione del medesimo "pentito" (f.456685: "...risulta impiegato della ditta CASSINA o LESCA; in realtà egli è subappaltatore di lavori..."), è agevole comprendere che il problema processuale non sia più di stabilire la consistenza e l'estensione di una situazione apparente dissimulante altri rapporti.

Peraltro, come si era anticipato, anche le nuove acquisizioni sopravvenute nel giudizio di appello hanno univocamente confermato la fondatezza dell'accusa, laddove MARINO MANNOIA (pag.38 segg., 71, 198, 234, 270 dich.istr.; ud. 5 gennaio 1990) ha ribadito che in realtà il TERESI, detto appunto "u pacchiuni", era il "consigliere" della (loro) "famiglia" (attribuendogli anche responsabilità per omicidi di questo processo, esulanti tuttavia dalle imputazioni qui devolute): particolarmente significativo l'episodio, da lui narrato, dell'autorevole e decisiva

mediazione del TERESI (nella predetta qualità esponenziale) in una decisione di omicidio (esulante dal processo, deliberata dal "capo" Stefano BONTATE e che avrebbe dovuto essere eseguita dagli uomini della cosca, fra i quali appunto lo stesso MARINO MANNOIA oltre che CONTORNO - ma da quest'ultimo, come si ricorderà, non è stato possibile acquisire conferme di sorta, essendosi rifiutato di rispondere).

Di notevole significato è, infine, la convergente rivelazione di CALDERONE (pag.271, 273, 555, 557, 627 dich. istr.), il quale ha confermato di avere conosciuto questo "consigliere" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, detto "u pacchiuni" (da lui indicato senza esitazione in fotografia: pag.678 dich. istr.), che, secondo i suoi ricordi lavorava "in imprese di CASSINA..... con mansioni non meglio definite" ("è certo - ha precisato il collaboratore - che non lavorava manualmente"); offrendo così un formidabile riscontro alle altre acquisizioni probatorie (a fronte delle quali l'unica spiegazione alternativa sarebbe quella - del tutto inaccettabile - della dolosa preordinazione di un'accordo generale, a tacer d'altro, fra i "pentiti").

Va, dunque, affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p., come specificato nella parte IV e, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., va inflitta una pena da commisurare con adeguato parametro al ruolo dell'imputato nel contesto associativo oggetto del processo, e cioè da determinare in



anni otto di reclusione (p.b. a.5 + c.6 = a.7 + art.7 legge n.565/1965). Conseguo, oltre alle spese, la misura di sicurezza imposta dal titolo di reato e dalla intuitiva pericolosità sociale dell'imputato.

La formula assolutoria dubitativa per i reati di cui ai capi 13 e 22, contro la quale non è stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero, va automaticamente adeguata al nuovo regime processuale.

10.348. THEODORU Cristos . - Nei confronti del THEODORU la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 17 e 40, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha presentato motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che l'imputato era uno dei componenti l'equipaggio della nave "Alexandros G", a bordo della quale si trovava un ingente carico di eroina; sicchè la formula dubitativa, come ha dedotto il procuratore generale, che non ha coltivato l'impugnazione, deve ritenersi perfino generosa.

L'appello del procuratore generale, non seguito da motivi, va dichiarato inammissibile.



963138

10.349. TINNIRELLO Antonino. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 342 (tentata violenza privata) e condannato alla pena, interamente condonata, di anni due di reclusione; nei suoi confronti si è pure dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 343 (danneggiamento aggravato) perché estinto per amnistia, ed inoltre pronunciata assoluzione dubitativa per i reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Lo stesso imputato ha proposto appello chiedendo la piena assoluzione da tutte le accuse.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno mosso censura alla sentenza impugnata, deducendo che, essendo stato il TINNIRELLO autore, con gli altri associati, di un atto di danneggiamento di tipica connotazione mafiosa, non poteva che pronunciarsi condanna per il reato associativo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva la corte che le imputazioni di cui ai capi 342 (estinta per prescrizione) e 343 (già coperta da amnistia) sono state esaminate nel par. 9.18, alla quale sede si rinvia, richiamandosi qui in particolare il contenuto di quelle risultanze, infatti utilizzate - come si è premesso - dall'accusa a sostegno dell'impugnazione.

Per vero, come si ricorderà, era stato il "pentito"

SINAGRA ad indicare il TINNIRELLO quale partecipe, assieme al padre Lorenzo ed a Salvatore ROTOLO, del danneggiamento attuato a colpi di martello su un'autovettura, nella quale era stata lasciata una busta sigillata portata dallo stesso TINNIRELLO. E tale danneggiamento, secondo il racconto del SINAGRA, era stato ordinato da Filippo MARCHESE per costringere il proprietario, Augusto BRAMBILLA, rappresentante di una ditta commerciale, a lasciare liberi alcuni locali presi in affitto in una zona controllata dalla cosca.

Orbene, non è certamente fuori misura la deduzione del requirente quando osserva che dal contenuto di questo fatto (sul piano storico non neutralizzato dalla difesa dell'imputato, che ha sostenuto di essere stato a quel tempo in servizio militare, ma ammettendo - fino al dibattimento di appello - che proprio in quei giorni egli si trovava in licenza a Palermo e "pensava solo a divertirsi") scaturisca un non trascurabile indizio circa l'affiliazione del TINNIRELLO al sodalizio, dato che (stando al racconto di SINAGRA, ma sostanzialmente in base al tenore obiettivo dell'atto vandalico a scopo intimidatorio, confermato dalla persona offesa) esso era finalizzato alla realizzazione di uno scopo tipicamente mafioso, appunto maturato nel contesto della cosca di Corso dei Mille.

Ma tanto, a giudizio di questa corte, non assurge con rigorosa certezza al rango di prova della cosciente adesione da parte del giovane imputato alla struttura organizzativa del sodalizio in questione. Laddove, i coinvolgimenti



familiari ambientali (come le frequentazioni indicate dall'accusa), lungi dall'essere un sicuro ed affidabile indice di quell'affiliazione effettiva, finiscono con l'offrirne, in una sorta di equivoca ambivalenza, anche la spiegazione di una possibile influenza negativa per l'induzione a forme ancora solo embrionali di criminalità comune (per vero, spesso, stadio iniziale di una ascesa verso forme più qualificate).

E il dubbio che racchiude tale, pur benevola valutazione (ma tuttavia proiettata in una prospettiva ottimistica di resipiscenza dell'imputato, in correlazione anche agli effetti del provvedimento di clemenza da lui goduti) deve essere ridotto alla corrispondente formula assolutoria.

10.350. TINNIRELLO Benedetto. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché' di ricettazione continuata, così modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta e della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva la corte che le imputazioni di cui ai capi 270, 271 e 272 sono state esaminate nel par. 9.1. cui si rinvia. Quanto alle imputazioni ulteriori, si osserva che la

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

sentenza impugnata può essere solo parzialmente confermata.

Ed invero i primi giudici avevano delineato la figura di questo imputato, cognato di Filippo MARCHESE ("capo" spietato della "famiglia" di Corso dei Mille), soprattutto in relazione al suo inserimento in formali attività economiche facenti capo alla cosca. Egli era, infatti, socio della "OLIMAR" (quella società di cui si è parlato soprattutto a proposito di Giovanni OLIVERI - par. 10.268, il cui contenuto va considerato qui integralmente riprodotto - dove si è messo in luce come questa fosse certamente uno strumento di reinvestimento dei proventi illeciti della cosca) la quale aveva appunto intrattenuto - a dimostrazione della sua vocazione - rapporti con altre imprese riconducibili ad ambienti mafiosi (ivi).

Di tal che i numerosi riscontri bancari (pedissequamente elencati nell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza di primo grado), di operazioni facenti capo al TINNIRELLO, ma sproporzionate rispetto alle sue assai modeste condizioni economiche, tali da non consentire certamente neppure l'apprestamento dei capitali apparentemente conferiti nella società (lo stesso imputato aveva raccontato - f.262559 - di essere un ex-agricoltore, fruitore di una pensione di invalidità), si collocavano in esatta sintonia con il ruolo formalmente assunto (dimostrando, altresì, come si è detto nelle sedi richiamate, che gli "affari" di questa società erano comunque sostanzialmente circoscritti agli interessi di personaggi di spicco mafioso).

E che il TINNIRELLO non fosse stato altro che un semplice prestanome all'interno della società, si ricavava pure dalle eloquenti ammissioni da lui fatte in sede di interrogatorio giudiziale, quando (specialmente ai ff.262669 segg.), alle contestazioni del giudice, aveva finito con il riconoscere di non avere neppure conosciuto i soggetti con i quali aveva invece "ufficialmente" concluso affari, rappresentando di essersi solo limitato a firmare in bianco gli assegni che l'OLIVERI faceva poi circolare.

Per vero, non sfugge a questa corte che l'imputato era stato a sua volta raggiunto da specifiche indicazioni concernenti un suo possibile inserimento organico nella cosca mafiosa.

Infatti, in primo luogo, Stefano CALZETTA lo aveva compreso tra i "responsabili" della zona di piazza Scaffa (indicandolo, come si è detto nella sede appropriata, prima richiamata, come corresponsabile del danneggiamento a scopo estorsivo ai danni dei di lui fratelli: appunto, supra, par.9.1; ma v. pure ff.402840 segg., 221000 segg., 220849 segg.).

E Vincenzo SINAGRA aveva a sua volta riferito che lo stesso TINNIRELLO era un soggetto da lui visto negli ambienti della cosca di Filippo MARCHESE, in compagnia del quale costui infatti si trovava a Casteldaccia allorquando egli era stato presentato dal cugino, detto "tempesta", allo stesso MARCHESE (f.258262). In particolare, secondo il racconto di questo "pentito", il TINNIRELLO era destinatario di una specie di "pensione di mafia" (o di quella che tale




gli era sembrata); cosa che lui aveva desunto dal fatto che il cugino detto "tempesta" aveva avuto incarico di corrispondere al TINNIRELLO la somma mensile di lire un milione (f.258301).

Orbene, da tutti questi elementi (ai quali - giova precisare - non si è aggiunta nessuna delle altre acquisizioni fra quelle sopravvenute nel giudizio di appello), non può - a giudizio della corte - scaturire la certezza dell'inserimento del TINNIRELLO nel sodalizio mafioso. Perché non è dubbio che tutte le risultanze convergano soltanto a definire l'immagine di un personaggio dedito ad una parassitaria quanto compiacente funzione di intermediario fittizio per le operazioni di reinvestimento, e non necessariamente la detta affiliazione.

Di coerente tenore sono infatti - a ben vedere - anche le rivelazioni di SINAGRA e CALZETTA; dalle cui parole traspare solo quella presenza costante del TINNIRELLO negli ambienti della cosca, peraltro propiziata anche dalla relazione di affinità con il MARCHESE, che è però con certezza giustificata dalla sua disponibilità a svolgere il ruolo predetto. E la "pensione" di cui ha parlato SINAGRA, fosse stata veramente tale o anche (come alla corte sembra più perspicuo) la remunerazione da parte del MARCHESE per la compiacente interposizione nelle vesti legali degli affari sociali, nulla di più potrebbe addurre (implicando, anche in quel caso, che il TINNIRELLO sarebbe stato "collocato a riposo" da una condizione anteriore comunque definibile ma certamente non più esistente, e dunque difficilmente

decifrabile in termini di vera e propria affiliazione a quel sodalizio mafioso, dal quale - secondo le coerenti valutazioni dell'accusa - si può uscire in modo sostanzialmente sempre traumatico).

Solo l'accusa connessa alla ricettazione resiste dunque al vaglio ulteriore di merito, ed essa è certamente esaustiva dell'intero quadro probatorio; alla stessa stregua, in definitiva, della posizione dell'OLIVERI, tanto da imporsi, anche nella concreta valutazione, l'applicazione della medesima pena (calcolata cioè come nel richiamato par.10.268).



10.351. TINNIRELLO Gaetano. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di ricettazione continuata, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire tre milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato altresì, assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 214, 215 (omicidio RAGONA, par.8.12), 270, 271, 272 (attentato dinamitando alla "Termoblok" di CALZETTA, par.9.1), 339, 340, 341 (rapina in danno di BELLIA-PECORARO, par.9.17).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque nella specie generiche e positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello in ordine a tutte le assoluzioni, giudicandole non adeguatamente e coerentemente motivate.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione contro l'assoluzione dall'omicidio e inoltre

deducendo l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti, la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed il reato-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale), ed infine l'esiguità della pena inflitta.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le imputazioni oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero sono state esaminate nelle sedi già richiamate, la cui trattazione deve intendersi qui riprodotta ai fini di un'integrazione della motivazione (si ricorda che il TINNIRELLO va ritenuto responsabile anche dei reati di cui ai capi 339 e 341, essendo quello di cui al capo 340 estinto per prescrizione, riconosciuta tuttavia la diminvente di cui all'art. 116, c.2, c.p., per il reato di cui al capo 339, da ritenere equivalente alle contestate aggravanti; mentre va confermata per le altre imputazioni la formula assolutoria tuttavia corrispondente ai nuovi criteri legali).

Quanto alle imputazioni residue oggetto di doglianza principale da parte dell'imputato, si osserva che va sostanzialmente condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

La corte di primo grado, infatti, aveva messo in luce il qualificato inserimento del TINNIRELLO nell'ambiente della cosca criminale di corso dei Mille, connotato sia dalla relazione di parentela (egli era a vario titolo legato agli ZANCA e, indirettamente, proprio con il "capo" Filippo



MARCHESE) sia, soprattutto, dalle cointeressenze economiche nel gruppo stesso.

Particolarmente significativo, sul punto, era l'inserimento in società come la "OLIMAR" (v. par. 10.268 e 10.350, dove la dimostrazione del suo ruolo e della fisionomia dei soci) e la "Edilceramica" (ivi, anche per i collegamenti apparentemente commerciali di queste imprese, ma in realtà implicanti una chiara strumentalizzazione ai fini di circolazione di capitali della cosca). Ai margini delle quali risultanze, corroborate ancora una volta dagli accertamenti bancari (analiticamente descritti nell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella sentenza di primo grado) e dalle corrispondenti operazioni "sospette" (ancorchè mascherate e rese alla fine ambigue dall'apparente attività lecita delle imprese, tale essendo l'insidioso meccanismo di riciclaggio), erano stati pure evidenziati gli stessi conferimenti del TINNIRELLO nelle società, non giustificati dal reddito ufficiale. Ed i primi giudici avevano giustamente disatteso la tesi difensiva (dunque incongruamente riprodotta in questo grado di giudizio) secondo cui i flussi non giustificati sarebbero stati in realtà il risultato di operazioni (anticipi di prestiti di immobili pagati da promissari) non regolarmente contabilizzati e di poste di bilancio non reali (giacenze inesistenti); laddove, le corrette valutazioni dei primi giudici, che avevano osservato come ben possibile sarebbe stata invece l'annotazione degli incassi per i preliminari e del tutto ingenuo il sistema delle giacenze, può essere

aggiunto che, neppure su un piano strettamente empirico, questi siano sistemi di evasione (la quale si realizza, al contrario, facendo uscire dalla società, e non mai facendo confluire alla stregua di aumenti di capitali, le somme da sottrarre al controllo fiscale ed opportunamente non contabilizzate, nonché mascherando in altro modo le operazioni commerciali).

In esatta sintonia, Stefano CALZETTA, nelle sue numerose e articolate rivelazioni sulle vicende di questo clan, aveva indicato (ff.221000-263406 segg.-263408 segg.-402841-402864 segg.-402897-402879) i TINNIRELLO come una delle "famiglie" "dominanti" nella zona che dalla Stazione Centrale si estende fino verso la via Messina Marine (assieme ai LO IACONO, VERNENGO, SPADARO, ZANCA, MARCHESE, PULLARA', GRAVIANO), e difatti tutte responsabili di omicidi, estorsioni, attentati di tipo mafioso (tanto che, come si ricorderà, e quale che ne sia stato l'esito processuale, questo processo aveva compreso anche i suoi fratelli tra le vittime dei taglieggiamenti) e al tempo stesso attivamente impegnata nel controllo ai margini dell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti.

Coerentemente i locali della "Edilceramica" costituivano luogo di riunione di numerosi aderenti alla cosca quali SPADARO, ZANCA, PRESTIFILIPPO, SENAPA, ALFANO e così via (circostanza confermata anche dal SINAGRA).

Ma l'episodio forse più significativo dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, raccontato dal CALZETTA, ed adeguatamente messo in luce dai primi giudici,



è quello di un banchetto presso i "Bagni Virzi", al quale erano presenti tutti gli esponenti di maggior rilievo della cosca di corso dei Mille ("Cecè" SPADARO con il fratello, Mario PRESTIFILIPPO, Carmelo ZANCA, i figli di Vincenzo SPADARO, Gaetano TINNIRELLO, Pietro SENAPA, Paolo ALFANO, Salvatore ROTOLO, Mario ABBATE); il quale non era stato un qualsiasi incontro conviviale ma un vero e proprio suggello della "fusione" fra i gruppi ZANCA-TINNIRELLO e SPADARO-PRESTIFILIPPO (f.402865, cit.).

Anche SINAGRA aveva offerto coerenti indicazioni (ff.258238-258258-258278-258305), a nulla rilevando, come si è anticipato, che su alcune di esse non sia stato ritenuto adeguatamente sorretto il quadro probatorio quanto all'episodio di omicidio (secondo il SINAGRA, il TINNIRELLO era stato colui che aveva mostrato il RAGONA, destinato ad essere ucciso: ma v. la trattazione richiamata); mentre certamente significative sono almeno due circostanze riferite dal "pentito" a sostegno delle sue indicazioni circa l'alto ruolo dell'imputato all'interno del sodalizio mafioso, come la "scorta" che (anche) a lui era stata assegnata dalla cosca, per ordine del "consigliere" Angelo BAIAMONTE dopo l'omicidio GRAVIANO (di cui si è più volte parlato ai margini della figura di CONTORNO), o come la conservazione presso i locali della "Edilceramica" del TINNIRELLO di mezzi rubati e da utilizzare per imprese delittuose.

Alla stregua di queste risultanze non poteva dunque dubitarsi dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio

mafioso e della sua (quanto meno) disponibilità a "gestire" attraverso le attività apparentemente legali capitali provenienti da fonti illecite (e la fisionomia, sopra richiamata, della "OLIMAR" ne è il momento più significativo). E gli sforzi difensivi che hanno perfino condotto a deporre in grado di appello numerosi commercianti o professionisti o privati, all'asserito scopo di provare che non vi erano state quelle intimidazioni diffuse della zona, di cui avevano parlato i "pentiti" (specie sul fatto che determinati acquisti si "dovevano" fare negli esercizi dei mafiosi come nella "Edilceramica" di TINNIRELLO), nulla hanno concretamente apportato per svalutare le fonti di prova (le deposizioni potrebbero motivarsi in vario modo, ma tutte certamente non implicanti l'inesistenza del "controllo" del territorio descritto dai collaboratori escussi).

La vocazione dell'imputato ad assumere ruoli sempre più emergenti è stata, infine, attestata da MARINO MANNOIA il quale, in questo dibattimento di appello (udienza 5 gennaio 1990), ha ricordato che lo stesso (dopo la soppressione di Filippo MARCHESE) è divenuto il nuovo "rappresentante" di corso del Mille; con questo conseguendosi la prova ulteriore di quella risalente esponenzialità, nei termini oggetto di analisi processuale.

La pena rimane determinata nella stessa misura stabilita dai primi giudici (p.b. art. 416-bis a. 4 + 1/2 c.6 + art. 7 legge n.565/1965 = a.7 + 81 cpv per le altre imputazioni), così restando assorbite le contrapposte



doglianze, dell'accusa e della difesa, rispettivamente tendenti ad un inasprimento e ad un'attenuazione della stessa, invece, in tale misura, esattamente corrispondente a parametri proporzionati alle accuse contestate.

10.352. TINNIRELLO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione dato il trascurabile valore delle fonti esaminate.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le censure difensive appaiono fondate.

Difatti, i primi giudici avevano osservato che il TINNIRELLO era stato indicato dal "pentito" SINAGRA come una persona "che collabora con la mafia", e soprattutto indicato, come presunto affiliato al sodalizio mafioso, da parte di CALZETTA, il quale aveva raccontato che lo stesso, durante l'esecuzione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato a Santo Stefano di Camastra, riceveva dai fratelli congrue somme di denaro, che - secondo il "pentito" - costituivano i proventi delle estorsioni delle tangenti imposte nel territorio controllato dalla "famiglia". Egli era stato, inoltre, imposto da Carmelo ZANCA, unitamente ad altri familiari ed amici, quale guardiano in un cantiere di viale dei Picciotti, ma qui lui



stesso aveva preparato un furto asportando tutte le vasche da bagno e le rubinetterie che dovevano essere installate nell'edificio in costruzione; cosa che aveva fatto (giustamente) irritare Carmelo ZANCA, il quale l'aveva considerata come una offesa alla sua persona.

Basterebbe, in verità, quest'ultima notazione per comprendere come fuori misura appaia la tesi d'accusa; non soltanto, cioè, perché i fatti descritti sono a loro volta non dotati di intrinseca univocità indiziante (non può sfuggire il termine di "collaborazione con la mafia", estratto dal lessico del modesto "pentito"; come non può sottacersi che l'aver ricevuto dai familiari denaro proveniente da delitti non può implicare affiliazione al sodalizio mafioso), ma soprattutto perché un affiliato mafioso, "imposto" (e non semplicemente, raccomandato) come guardiano non offre quel tipo di risposta nè, alla sua condotta stigmatizzabile, determina una mera irritazione da parte dell'esponente che lo ha fatto assumere.

E la incompletezza del profilo accusatorio si coglie anche nella finale conferma di MARINO MANNOIA, che in questo dibattimento di appello non ha compreso il TINNIRELLO fra gli affiliati al sodalizio mafioso (a nulla rilevando dunque il dato, che aveva in certo senso condizionato l'accusa, dell'inserimento nel gruppo familiare comprendente più associati).

Si impone, pertanto, l'assoluzione.

10.353 TINNIRELLO Lorenzo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, nonché di quelli di cui ai capi 278 (danneggiamento), 339, 340, 341, 342, 343 (rapine, estorsioni, danneggiamento), a loro volta unificati per continuazione al capo 10, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato poi assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 235, 236 (omicidio SCALICI) e con formula piena da quelli di cui ai capi 337 e 338 (lesioni personali). Ha proposto appello dolendosi della complessiva inconsistenza del quadro probatorio.

Ha pure proposto appello il procuratore della Repubblica, dolendosi delle assoluzioni di cui ai capi 235, 236, 337 e 338, e deducendo che, secondo le rivelazioni di CALZETTA, era stata tratteggiata una personalità certamente capace di esprimere le vocazioni delittuose contestate e che, peraltro, le accuse avevano trovato riscontri indiziari nel processo.

Il procuratore generale ha impugnato a sua volta la sentenza dolendosi della misura della pena e della ritenuta continuazione fra reato associativo e reato-scopo.

Al dibattimento il procuratore generale ha insistito in

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'V. S.', while the one on the right is simpler and appears to be 'U.'.

queste doglianze, concludendo tuttavia per l'assoluzione dai capi 337 e 338.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato è stata pure esaminata, nelle rispettive imputazioni, nei par. 8.13, 9.5, 9.16, 9.17, 9.18, alle quali sedi si rinvia; dandosi atto che i reati di cui ai capi 278, 340, 342 e 343 sono estinti per prescrizione.

Quanto alle residue imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, si osserva che va condivisa l'affermazione di responsabilità pronunciata dai primi giudici.

La decisione era in effetti basata, in primo luogo, sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito che il TINNIRELLO era il "responsabile" della zona circostante Piazza Scaffa, nella quale operava in concorso con gli ZANCA e i MARCHESE. Peraltro questo "pentito" lo aveva indicato come mandante (insieme a Carmelo ZANCA) della uccisione di Gaetano SCALICI (fatti esaminati nel par. 8.13, le cui considerazioni vanno qui richiamate per ricavarne che la pronunzia assolutoria, condivisa da questa corte, non intacchi affatto l'autenticità delle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva raccontato fatti storici apprezzabili ulteriormente ai fini qui in discussione); nonché del (per certi verso collegato) danneggiamento dell'autovettura del predetto (le cui ruote erano state bucate, in presenza dello stesso CALZETTA, per ragioni di ritorsione confermate dalle deposizioni assunte nel processo - v. par.9.5 - di tal che non appaia preclusiva, a questi

fini, l'intervenuta estinzione del reato).

Uno tra i più significativi episodi, descritto anche nel par. 10.351, era quello della partecipazione anche di questo imputato (detto "Lillo", come da lui stesso ammesso: f.263290) ad una doviziosa riunione conviviale finalizzata a suggellare un vero e proprio patto di "fusione" (secondo le testuali parole di Calzetta: f.402865) tra i gruppi operanti nella zona.

Ma la consistenza della tesi d'accusa era scaturita dal confronto di queste indicazioni con quelle fornite dal SINAGRA, il quale aveva ricordato diversi episodi di atti di vandalismo, danneggiamento, aggressioni fisiche, tutti appunto rientranti nella metodologia mafiosa e soprattutto nelle finalità di attuazione dei suoi scopi di sopraffazione.

Basterebbe, d'altra parte, riferirsi al già richiamato episodio di danneggiamento e rapina al deposito di autobus (par. 9.17) per cogliere in pieno l'inserimento organico del TINNIRELLO negli schemi operativi della cosca (si ricordino le indicazioni di SINAGRA sul fatto che l'imputato, dopo avere ricevuto l'impulso da Angelo BAIAMONTE - "consigliere" della "famiglia" - aveva coordinato le operazioni con gli uomini del gruppo - i SINAGRA e gli altri - dando loro indicazioni e rilevando alcuni di essi dopo il misfatto: ff.258329 segg.).

Alla stregua di queste risultanze, così sintetizzate, non può dubitarsi dell'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso, a fronte delle quali, infatti, le risorse

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a cursive signature that appears to be 'Lillo', and the second is a stylized signature that appears to be 'M'.


difensive si sono affidate alla generale tematica dell'attendibilità delle rivelazioni dei "pentiti", e di quelle qui esaminate in particolare (come da trattazione preliminare della parte III), neppure svalutate, come si è detto, dagli eventuali sbocchi non condannatori delle specifiche chiamate in correità (laddove - ripetesi - ciascuna pronuncia procede da un diverso ordine di valutazioni complessive).

E la conferma, perfino decisiva, è scaturita poi in questa fase di appello dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA che, fra i numerosi TINNIRELLO (dei quali ha saputo, pur tra possibili confusioni di omonimie di parentele), ha indicato (ud. 5 gennaio 1990) l'odierno imputato, "Lillo TINNIRELLO, il cognato di Melo ZANCA" (essendo lui sposato appunto con Maria ZANCA, sorella di Pietro, Carmelo, Giovanni e Onofrio ZANCA: f.262304), a sua volta omonimo di "Renzino" TINNIRELLO (nato nel 1960, del quale avevano pure parlato i "pentiti") come affiliato a quel clan mafioso.

Quanto alla determinazione della pena, non emergendo particolari ragioni per ritenere una più spiccata esponenzialità dell'imputato nel sodalizio associativo (e dunque, seppure disattendendo le ingiustificate richieste subordinate di ulteriore attenuazione, e così giudicando non fondate le censure del requirente sull'entità in concreto della sanzione, oltre a quelle relative alla ritenuta continuazione - v. par. 4.6 - rilevandosi che i fatti specifici rientravano esattamente nel programma associativo), essa va stabilita in anni sette di reclusione

e lire 2 milioni di multa (p.b. art.416-bis, come specificato nella parte IV: a.4 + 1/3 c.6 + art.7 legge n.565/1965 + 81 cpv. = a.7 e lire 2 milioni).

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla emergente pericolosità sociale dell'imputato, assicura gli scopi di prevenzione.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature on the left and a smaller set of initials on the right.

963160

10.354. TINNIRELLO Vincenzo. - Nei confronti del TINNIRELLO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata giustificata dalle dichiarazioni di SINAGRA sul conto del TINNIRELLO, il quale aveva peraltro sostanzialmente ammesso un rilevante giro di assegni, in dipendenza di attività di contrabbando (f.263429).

10.355. TORRISI Orazio. - E' stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire due milioni di multa, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tempo non inferiore ad un anno, per i reati di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20), ritenuta la continuazione fra gli stessi, con ulteriore unificazione al reato di traffico di stupefacenti di cui alla sentenza della corte di appello di Reggio Calabria in data 30 maggio 1986 irrevocabile il 15 maggio 1987.

Ha proposto appello l'imputato deducendo la violazione dei diritti di difesa per inadeguatezza dei tempi di esercizio con conseguenziale denuncia di nullità ex articolo 185 c.p.p., l'insussistenza di prova a suo carico (o l'insufficienza, oggi parificata alla mancanza) e invocando, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena al minimo edittale.

Hanno proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, che vi ha rinunciato, ed il procuratore generale che si è doluto della ritenuta continuazione.

Premesso, in ordine alla questione dei diritti di difesa, che la corte si è occupata della stessa nella parte II e nel paragrafo 10.54 che tratta della posizione di Francesco CANNIZZARO, cui si rinvia, va detto che anche per

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'L. G.', and the signature on the right is a more fluid, cursive name, possibly 'M. G.'.

il TORRISI, come si è già detto per il RIELA, non emergono dagli atti validi elementi a carico del medesimo quanto al reato associativo di cui all'articolo 416 c.p.. L'appello, pertanto, è fondato e l'imputato va assolto da tale addebito.

A conclusione diversa si perviene a riguardo dell'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20), non essendo sul punto censurabile l'impugnata sentenza.

L'addebito si fonda sull'appartenenza del TORRISI a quel sodalizio catanese-romano, cui si riferiscono gli ordini di cattura romani del 22 e 30 novembre 1983, seguiti al rapporto della Guardia di Finanza del 17 novembre 1983 N.55649 (f.114598; cfr. inoltre 10.54 che si riferisce alla posizione di Francesco CANNIZZARO), relativamente al quale vi fu sentenza dichiarativa d'incompetenza per territorio del giudice istruttore di Roma.

Sul punto, osserva la corte, le critiche mosse dalla difesa non sono in alcun modo condivisibili.

La difesa, invero, ha fatto leva sull'intervenuta ritrattazione di Sebastiano DATILO e sulla dedotta inattendibilità delle originarie dichiarazioni del medesimo, ma la corte sul punto rinvia al paragrafo 10.301 che riguarda la posizione di Saverio RIELA dove è stata ampiamente trattata la questione della ritrattazione, alla quale il collegio non dà alcun credito; è stato richiamato, per l'incidenza indubbia sull'addebito oggi in esame, l'accertamento compiuto dai giudici di Reggio Calabria nel

procedimento contro il TORRISI, DATTILO, il libanese Adel Azizi CHIDIAC, il detto RIELA, TRAPANI, CERTO, Giuseppe FERRERA, Francesco LAGANA' ed altri per traffico di stupefacenti connesso allo sbarco (dalla m/n Maria Catania al comando del DATTILO e, operativamente in relazione al traffico, del TRAPANI) nelle coste calabresi tra Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria, nel luglio 1982, di ben undici tonnellate di hashish; sono state, inoltre, svolte considerazioni d'ordine generale e specifico in ordine alla partecipazione del RIELA, del TRAPANI e del TORRISI (per CERTO la condanna riportata in primo grado è definitiva e la posizione di Giuseppe FERRERA è stata separata) al sodalizio di che trattasi, la loro attività, successiva a quella dello sbarco anzidetto, e gli avvenimenti connessi non potendosi considerare come una sorta di appendice del fatto consumato anzidetto e dovendosi riguardare, per il loro contenuto, ed i tempi di accadimento, come espressione di una realtà operativa riconducibile allo schema del reato associativo (nella specie quello di cui al capo 20 della rubrica).

Non è, pertanto, necessario richiamare partitamente le considerazioni svolte, chè sarebbe un'inutile ripetizione, apparendo sufficiente il rinvio alla posizione del RIELA.

Del TORRISI la corte si occupa anche nei paragrafi 10.313 e 10.357 che riguardano la posizione rispettiva di Carmelo SAVOCA e di Nicolò TRAPANI, sul punto del rapporto fra elementi raccolti e processo di valutazione degli stessi.

Ai relativi argomenti può, dunque, farsi riferimento,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'Wey', while the one on the right is a simpler, more legible 'M'.

donde il rinvio ai paragrafi suddetti.

La corte di primo grado ha richiamato anche il contenuto di una conversazione, registrata il 15 ottobre 1983 alle ore 16.34 in uscita dall'utenza di casa IERNA (dove la famiglia era rientrata dopo la pausa di Catania: v. f.114859), fra Antonietta GIUSTOLISI e un "Umberto" che nel rapporto del 17 novembre 1983 N. 55649 si identifica nella persona del CANNIZZARO (f.114862 segg.). La conversazione aveva suscitato l'interesse dei finanziari perchè nel corso della stessa vi è riferimento a un "TORRISI". La chiusura della conversazione ("... in caso vengo con Orazio ...") non lascia dubbi circa il riferimento a Orazio TORRISI. Però sull'identità dell'interlocutore "Umberto" i finanziari successivamente espressero delle perplessità e, pur non rinunciando alla loro prima sensazione, essere Umberto CANNIZZARO il soggetto con cui l'Antonietta aveva parlato in quell'occasione, riferivano con rapporto del 27 dicembre 1983 N. 62077 che chi aveva risposto alla donna (che aveva chiamato l'utenza N. 5031125 intestata alla s.r.l. PE.MA.CO. di cui v. a f.120539) poteva essere tale Umberto TRIFILETTI, delegato alla vendita ed agli acquisti nell'impresa gestita da detta società, orientandosi per la certezza con rapporto del 17.8.1984 N.40167 (ff.122560-61). Questo particolare è sfuggito ai primi giudici ed è, invece, giusto evidenziarlo non soltanto perchè è dimostrativo della serietà dell'impegno della polizia tributaria, ma anche per essere il contenuto della conversazione, a questo punto, equivoco. Tuttavia la corte osserva che si tratta di un modesto

particolare che non si proietta negativamente sul resto degli elementi i quali sono manifestamente nel senso dell'accusa, siccome emerge da tutte le notazioni svolte dalla corte nei paragrafi richiamati.

Non occorre, dunque, immorare oltre. In queste condizioni, dovendosi condividere le notazioni dell'impugnata sentenza sulla sussistenza di una serie di concomitanti elementi probatori, nel senso dell'accusa, sul punto della responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui al capo 20 la sentenza va confermata.

A seguito dell'assoluzione del prevenuto dall'imputazione di cui al capo 9 resta assorbita la doglianza del procuratore generale sulla ritenuta continuazione fra i due reati associativi, sicchè la pena si stima adeguata in anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa. Fermo il resto.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are a smaller, simpler cursive mark.

10.356. TOTTA Gennaro . - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e lire 14 milioni di multa. Ha proposto appello, deducendo che in realtà non aveva preso parte attiva ai traffici di droga del gruppo GRADO ed eccependo, comunque, la preclusione di giudicato rispetto ad una condanna già riportata.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la propria impugnazione (della quale va dunque dichiarata l'inammissibilità).

Al dibattimento il procuratore generale stesso ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la difesa si è riportata ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le censure principali dell'imputato sono infondate.

Per vero, come si è anticipato nella parte III (v. par. 3.8, ma vedi, pure e soprattutto, la parte VI e il par. 6.1 in particolare), questo imputato aveva assunto nel processo un ruolo assai rilevante per le sue utilissime informazioni circa i movimenti dei gruppi mafiosi facenti capo ai GRADO (egli era in particolare amico di Vincenzo GRADO); che, in quanto gestori di un ingente traffico di stupefacenti (v.

par. 10.156 e segg.), costituivano un punto di riferimento per i trafficanti stessi e per gli affiliati al sodalizio mafioso (si ricorderanno le posizioni da costoro assunte nel corso della guerra di mafia, quando avevano offerto appoggio al gruppo dei "perdenti", anche per la particolare vicinanza, rafforzata dal vincolo di parentela, con CONTORNO, ed erano stati poi costretti a fuggire in Spagna).

I rapporti fra TOTTA e i GRADO non sono oggetto di contestazioni in questo processo (nè poteva essere altrimenti, date le articolate, puntuali, e riscontrate, confessioni dell'imputato), essendosi invece delineata una posizione difensiva tendente a dissociare il ruolo del primo rispetto ai traffici dei secondi (con il pretesto, ma solo apparente, che tali rapporti fossero stati solo finalizzati ad un commercio di gioielli).

Ma, in realtà, la (comprensibile) linea difensiva del TOTTA è destinata a restare sterile, posto che, come questo processo ha ampiamente dimostrato, egli era stato solo un anello di un più articolato meccanismo organizzativo di traffico di stupefacenti, se è vero che la di lui figura era stata messa in luce dalle eloquenti rivelazioni degli altri collaboratori (non facenti parte del sodalizio mafioso, ma) inseriti nel traffico medesimo, da Alessandro ZERBETTO (ff.071232 segg.) a Rodolfo AZZOLI (ff.410981 segg.), fino agli altri trafficanti come Salam WAKKAS (ff.000754 segg.), Alfonso PASTURA (ff.003352 segg.), Michele D'ALOISIO (ff.003446 segg.): i quali avevano tutti concordemente riferito della fattiva presenza del TOTTA nel quadro

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom of the page.


dell'organizzazione milanese dei GRADO ed anzi proprio come elemento di collegamento fra costoro (ZERBETTO ne aveva riferito la presenza nella villa di porto Ceresio dei GRADO quando egli vi si era recato incontrandovi anche CONTORNO e Rosario D'AGOSTINO; AZZOLI aveva raccontato di aver fatto conoscenza a Milano con i GRADO proprio tramite il TOTTA, aggiungendo, circa i suoi rapporti con Antonino GRADO, che "l'uno era a conoscenza di tutto ciò che sapeva l'altro"; WAKKAS aveva ricordato come alcuni trafficanti di droga turchi lo avessero cercato a Varese proprio presso il TOTTA; PASTURA e D'ALOISIO, infine, avevano perfino raccontato specifiche intromissioni negli aspetti operativi del traffico).

Di tal che non può in alcun modo credersi che l'imputato si muovesse in quel contesto in condizioni di totale estraneità rispetto al contenuto dei traffici medesimi.

Anche la doglianza subordinata (di preclusione di giudicato o di continuazione) è infondata. Il TOTTA è stato infatti giudicato a Milano (sentenza tribunale Milano 14 giugno 1984, corte d'appello di Milano 9 maggio 1985, definitiva il 19 aprile 1986) per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; ma dal tenore di quelle sentenze si evince che il contesto associativo (a tacere d'altro, per l'assoluta diversità dei circa quaranta imputati il giudicati, rispetto al gruppo oggetto di questo processo) nulla aveva a che vedere con quello qui in esame. Peraltro, in quella sede, il TOTTA era

stato assolto dal reato associativo (art.75 legge stupefacenti) e condannato per specifici episodi di traffico; di guisa che anche sotto tale profilo quella diversità è accentuata (non vertendosi, ovviamente, di fatti fra loro collegabili sotto il profilo della continuazione, data appunto l'autonomia delle rispettive attività, e dunque dei rispettivi impulsi volitivi, rispetto al contesto organizzativo qui contestato).

Può essere tuttavia ridotta nel minimo la pena (in considerazione degli utilissimi apporti scaturenti dalla collaborazione dell'imputato in questo processo) che, considerate le attenuanti generiche prevalenti già concesse, va determinata in anni due di reclusione e lire 8 milioni di multa (p.b. a.3 e lire 12 milioni di multa).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are smaller and more compact.

10.357. TRAPANI Nicolò. - E' stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire due milioni di multa, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tempo non inferiore ad un anno, per i reati di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p. (capo 9) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20), ritenuta la continuazione tra gli stessi.

Ha proposto appello l'imputato, che ha dedotto con due gruppi di motivi, la violazione dell'articolo 185 N.3 c.p.p. 1930 in relazione agli articoli 125 e 201 per non essere stata assicurata agli imputati l'assistenza tecnica adeguata nella predisposizione dei motivi di impugnazione, e, nel merito, l'inesistenza di prova a suo carico, o l'insufficienza (oggi parificata alla mancanza), e in subordine, l'eccessività della pena, invocando, infine, la concessione delle attenuanti generiche.

Hanno proposto appello, altresì, il procuratore della Repubblica, che si è doluto della misura della pena per dedotta esiguità della stessa, ed il procuratore generale che si è doluto della ritenuta continuazione fra i due reati (in contrasto, è detto nei motivi, con l'orientamento che la corte aveva espresso in via generale circa la non ravvisabilità della continuazione tra il reato associativo di cui agli articoli 416 o 416-bis c.p. e il reato

associativo di cui all'articolo 75 della legge sugli stupefacenti, orientamento che anche questa corte condivide) nonchè dell'applicazione della stessa (per la precisione con la motivazione, giacchè nel dispositivo non ve ne è traccia) fra associazione finalizzata al traffico di droga ed il traffico di cui alla sentenza della corte di appello di Reggio Calabria del 30 maggio 1986. Premesso che della dedotta violazione dei diritti di difesa la corte si è occupata nella parte II alla quale si rinvia e che, per altro, nella specie, le argomentazioni difensive contenute nei motivi dimostrano per tabulas che la difesa ha svolto compiutamente il suo compito, va detto che come si è già osservato per Orazio TORRISI e Salvatore RIELA, dalla posizione dei quali non diverge nella sostanza quella del TRAPANI, non emergono dalle carte processuali validi elementi a carico del prevenuto in ordine al reato associativo ex articolo 416 c.p.. L'appello del medesimo è, pertanto, fondato e lo stesso va assolto da tale addebito.

Del Trapani la corte si è in parte già occupata trattando la posizione del RIELA (supra 10.301), alla quale si rinvia anche sui punti della ritrattazione del DATTILO e della dedotta inattendibilità delle dichiarazioni originarie del medesimo nonchè sull'incidenza del fatto di traffico anzidetto sull'addebito di associazione di cui al capo 20 della rubrica, i quali investono la posizione come del RIELA anche del TRAPANI e del TORRISI . Il prevenuto, infatti, era imputato col predetto, con Giuseppe FERRERA, il CERTO, il DATTILO, il TORRISI ed altri, fra i quali Francesco



963172

LAGANA' ed il libanese Adel Aziz CHIDIAC, nel procedimento per traffico di stupefacenti promosso nei loro confronti dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria a seguito delle dichiarazioni di Sebastiano DATTILO e nel quale erano confluite le dichiarazioni del libanese anzidetto rese a dibattimento nel procedimento contro il LAGANA', lo stesso CHIDIAC ed altri imputati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il CHIDIAC aveva rivelato che nel luglio 1982 erano stati sbarcati nelle coste calabresi fra Melito di Porto Salvo e Reggio Calabria 11 tonnellate di hashish provenienti dal medio oriente e trasportate con la m/n Maria Catania di cui era intestatario il Trapani che aveva provveduto all'imbarco. Il DATTILO aveva dato amplissime informazioni. In grado di appello le posizioni del predetto e del FERRERA, condannati dal Tribunale rispettivamente ad anni otto di reclusione e venti milioni di multa e ad anni dieci di reclusione e lire trenta milioni di multa, furono separate. E la corte con sentenza del 30 maggio 1986, irrevocabile il 25 maggio 1987, confermò nei confronti di RIELA, TORRISI, CERTO, DATTILO, CHIDIAC, LAGANA' ed altri la condanna riportata in primo grado.

Non è, dunque, necessario ripercorrere l'iter processuale anzidetto, essendo bastevole, a tal riguardo rinviare agli argomenti svolti nella parte surrichiamata della sentenza, dove sono state ampiamente trattate anche le questioni relative alla dedotta inattendibilità del DATTILO e dalla ritrattazione del medesimo, nonché all'incidenza di quel fatto di traffico sull'addebito di cui al capo 20.

dovendosi in questa sede soltanto ribadire che i dati raccolti in quel procedimento restano validi ed utilizzabili nei confronti del TRAPANI, pur essendo stata separata la posizione di costui, giacchè è dato incontestabile, stante il risultato dell'accertamento lì compiuto, che il battello impiegato per il trasporto dell'hashish era la m/n Maria Catania, comandata dal DATTILO, e, però, nella disponibilità del TRAPANI che, ne fosse o no il proprietario, aveva la direzione operativa di tutto l'affare avendo egli stesso provveduto all'imbarco della droga sul natante.

E' manifesto che, incontestabile la partecipazione del TRAPANI alla suddetta operazione di traffico di droga, non regge la notazione difensiva, contenuta nel primo motivo di appello, secondo cui la m/n Maria Catania sarebbe stata adibita soltanto a contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'impiego della m/n Maria Catania nell'operazione suddetta svuota di contenuto la notazione stessa. Ma questa non si riferisce alla sola m/n Maria Catania e riguarda anche la m/n Alexandros T che, secondo la difesa, non sarebbe stata mai coinvolta in operazioni di traffico di droga. Orbene la m/n Alexandros T, già "Nina" di proprietà di Joannis TZATZALA, registrata presso il compartimento marittimo del Pireo, fu venduta il 24 marzo 1982 al TRAPANI ed al DATTILO (al 97% il primo). Il 30 settembre 1983 un guardacoste della Guardia di Finanza fermò la m/n suddetta a 60 miglia per 140° da Capo Spartivento. Poichè dalla verifica dei documenti risultava mancante il giornale di bordo e sulla nave erano presenti i cittadini italiani CERTO e tale



Giuseppe BATTAGLIA (che non è l'omonimo imputato di questo processo), i finanziari disponevano che la nave raggiungesse il porto di Catania. Contrariamente all'ordine la m/n cercava di allontanarsi mentre da bordo venivano lanciati a mare scatoloni di tabacchi lavorati esteri (che secondo la dichiarazione del comandante del natante Anthony William THOMPSON erano state trasbordate dal m/y Josè in quel frangente a rimorchio). L'operazione insospettiva i finanziari convinti che essa realizzasse un diversivo: distrarre con il lancio a mare dei tabacchi l'attenzione verso l'altro tipo di carico, che si rendeva urgente eliminare, e impegnare i militari al recupero dei tabacchi e così sottrarsi all'ordine. Sennonchè la m/n fu costretta a fermarsi ed a seguire il guardacoste sino a Catania. Qui eseguita l'ispezione della stessa (e del m/y Josè), pur con l'impiego di unità cinofile non fu trovata droga. I finanziari, però, notavano che in parte della stiva di poppa vi era molta nafta (presumibilmente uscita da una conduttura rotta) che impregnava il locale del suo odore. A bordo della m/n oltre al capitano erano cinque stranieri ed i due italiani suddetti facenti parte dell'equipaggio (il CERTO come "cuoco", il BATTAGLIA come "marinaio"). Il TRAPANI, presente, secondo la dichiarazione del capitano era un passeggero. Alla corte questa dichiarazione sembra un volo di fantasia del THOMPSON. La compresenza del CERTO e del TRAPANI è abbastanza sintomatica. Aggiunge la corte che gli scatoloni gettati a mare e recuperati contenevano 485 Kg. di tabacchi (a fronte della quantità di Kg. 1.500 dichiarata

dal THOMPSON, dichiarazione sulla quale la corte ha delle riserve come si dirà). Secondo il collegio il sospetto dei finanziari che il getto a mare degli scatoloni fosse un diversivo non è completamente privo di fondamento. Nella m/n ben potevano esserci tabacchi lavorati esteri coi duplice scopo o di commerciali ovvero - il più importante - di impiegarli per il diversivo anzidetto in caso di necessità. Il recupero di una modesta quantità (la dichiarazione del THOMPSON poté essere suggerita dal disegno di rappresentare un quadro più consistente per incentrare l'accusa sull'addebito di contrabbando meno grave dell'altra) dà forza al sospetto suddetto. Che rimane tale e che serve, tuttavia, alla corte per affermare che, come la m/n Maria Catania fu impiegata nello sbarco dell'hashish nelle coste calabresi, non può affatto escludersi che l'organizzazione del FERRERA impiegasse per analogo traffico l'Alexandros T, che - giova ancora evidenziarlo - a bordo, in quel giorno del sequestro, aveva il CERTO ed il TRAPANI, già impegnati con il RIELA, il TORRISI, il DATTILO, Giuseppe FERRERA nel traffico di hashish anzidetto.


In queste condizioni assumono un rilevante significato gli altri elementi indizianti dei quali vanno ricordati il contenuto della conversazione telefonica fra Nunzia DI STEFANO, moglie del prevenuto, ed un interlocutore rimasto sconosciuto che era rimasto stupito del fatto che a bordo dell'Alexandros T non fosse stato trovato "niente" (f.114842; è interessante la correlazione delle domande e delle risposte, perchè nel corso della conversazione fu

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

detto che "Nuccio là dice che aveva 150 pezzi di roba" e la DI STEFANO: "ma non hanno trovato niente, tutte cose via"; orbene poichè in realtà i finanziari avevano trovato 485 Kg. di tabacchi lavorati esteri, l'espressione: "non hanno trovato niente, tutte cose via" doveva riferirsi a ben altro carico, e tutto lascia intendere che si trattasse di sostanza stupefacente; sul Nuccio, par.10.261, posizione di Concetto MURABITO); il rinvenimento della documentazione concernente la m/n Maria Catania e appunti sui conti bancari presi dal prevenuto nell'abitazione di Antonino FERRERA (F.120542 E 120543; rapporto giudiziario della polizia tributaria di Roma del 27 dicembre 1983 N.62077); il chiesto intervento di Orazio TORRISI nel corso di una conversazione con la moglie, Nunzia DI STEFANO, registrata alle ore 14.07 del 16 agosto 1983, quando il prevenuto si trovava bloccato in Albania (f.114821-114829); la convocazione del DATTILO da parte del TRAPANI (conversazione telefonica delle ore 23.22 del 22 giugno 1983) e l'arrivo il 23 successivo a Catania dove veniva prelevato dal prevenuto, che lo attendeva, con una vettura di proprietà di Orazio TORRISI guidata da un giovane con i capelli ricci (f.114810 e 114811; la convocazione riguardava la riunione nei locali dell'Avimec dove erano convenuti anche il TORRISI, il RIELA ed il CERTO; la questione se il giovane dai capelli ricci fosse il TORRISI e se costui li avesse inanellati, come affermano i giudici di Reggio non dando peso al fatto, è effettivamente priva di rilevanza giacchè è certo che al di là dello stesso riconoscimento fotografico costituisce elemento probatorio

di indiscutibile validità la proprietà dell'autovettura che al TORRISI si apparteneva); la manifesta menzogna del prevenuto sul punto della convocazione del DATTILO, giacchè egli assumeva (cfr. le dichiarazioni) di avere invitato il DATTILO (col quale, aveva detto però in precedenza, i rapporti non erano più buoni) alla festa di battesimo del figlio (sembra che il ricorso ad asserite feste di famiglia per giustificare sospetti contatti fosse una sorta di parola d'ordine; Concetto MURABITO, altro del sodalizio, aveva detto qualcosa del genere - una festa di comunione - a proposito di una presa di contatto con Giovanni RAPISARDA, pur esso affiliato).

Tutti i predetti elementi sono stati puntualmente richiamati dai primi giudici. Questa Corte, laddove lo ha ritenuto necessario, ne ha integrato i contenuti per rendere più agevole la chiave di lettura nella valutazione di insieme, che prende l'avvio dall'episodio dello sbarco dell'hashish in Calabria e giunge sino al non sottovalutabile episodio del fermo della m/n Alexandros T. Come si è detto nella parte che riguarda la posizione del RIELA l'imponenza del fatto connesso allo sbarco dell'hashish non poteva prescindere dall'esistenza di un'attrezzata organizzazione di uomini, mezzi e danaro. I fatti successivi - i contatti, gli incontri, gli scontri - confermano la vitalità del sodalizio, mentre la ricorrenza dei nomi nelle vicende di "mare" e di "terra" ad esse connesse (CERTO, TORRISI, TRAPANI, RIELA, DATTILO etc.) è conferma che nel sodalizio un gruppo di persone aveva un




ruolo specifico più aderente alla propria personalità ed alle proprie attitudini, distinto da quello che a Roma o a Catania potevano svolgere un BELLIA, un RAPISARDA, un SERRA o gli IERNA o altri con funzioni e compiti diversi, tutti uniti, però, dalla finalità comune.

L'assoluzione del prevenuto dall'imputazione di cui al capo 9 assorbe la doglianza del procuratore generale in ordine alla ritenuta continuazione fra reato associativo ex articolo 416 c.p. e reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. Devesi, quindi, determinare la pena per questo reato. I primi giudici hanno calcolato la misura della pena come se, oltre alla dichiarata continuazione fra i due reati associativi (di che si è testè detto), fosse stata dichiarata anche la continuazione tra il reato ex articolo 75 sulla legge sugli stupefacenti e quello oggetto del procedimento di Reggio Calabria, di cui non v'ha traccia (giustamente) nel dispositivo perchè la posizione del TRAPANI era stata separata e la sentenza della corte di appello del 30 maggio 1986, irrevocabile per altri prevenuti, non lo contemplava.

In queste condizioni, poichè sul punto c'è specifica doglianza del procuratore generale che si è doluto anche della misura della pena, questa deve essere determinata dal collegio che, avuto riguardo alle circostanze di cui all'articolo 133 c.p. e non essendo l'imputato meritevole, per i numerosi precedenti e per la personalità di spicco nell'illecito traffico, delle chieste attenuanti generiche, stima adeguati anni quattro di reclusione e lire 20 milioni

di multa. Fermo il resto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, more complex set of letters, possibly 'M' or 'L'.

10.358. ULIZZI Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (artt. 416 e 416-bis c.p.). perche' ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa in base alle risultanze processuali.

Contro la condanna ha proposto appello l'imputato, deducendo che le rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, sulle quali quella si era fondata, non rivestivano peraltro neppure un crisma di precisione ed erano comunque in contrasto con la circostanza obiettiva che lo stesso da moltissimi anni si era allontanato da Palermo.

Il procuratore generale (la cui impugnazione non fu corredata di motivi) ha concluso per l'assoluzione dell'imputato.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che effettivamente le conclusioni del p.g. meritano di essere condivise.

Vero e' infatti che BUSCETTA aveva rivelato che, secondo le notizie da lui acquisite e le esperienze da lui fatte in seno all'associazione mafiosa, l'ULIZZI era un vecchio "uomo d'onore" della antica famiglia di Angelo LA BARBERA; ma aveva pure precisato che da moltissimo tempo, e cioe' da quando era rientrato in Italia dopo i periodi trascorsi all'estero (si veda sul punto la ricostruzione del profilo di questo collaboratore), non aveva piu' sentito


parlare di lui.

Allo stesso modo, e' pure vero che CONTORNO aveva parlato dell'imputato come di una persona della quale aveva appreso nell'ambiente l'appartenenza a "cosa nostra"; ma non e' dubbio che costui non era stato neppure in grado di indicare la "famiglia" di appartenenza dell'ULIZZI.

Tali sfumate risultanze processuali, corroborate dalla circostanza che l'ULIZZI si era da moltissimo tempo allontanato da Palermo (probabilmente in concomitanza con la crisi degli anni sessanta, che aveva coinvolto la famiglia di LA BARBERA), avrebbero dovuto suggerire la mancanza di prove specifiche sulla perdurante appartenenza dello stesso all'associazione mafiosa. Tanto piu' che le prove medesime erano nella specie imposte dal fatto che l'ULIZZI (nel famoso processo di Catanzaro) era stato gia' condannato per associazione per delinquere ed occorreva dunque un appiglio probatorio ulteriore che ne dimostrasse la ulteriore ed effettiva militanza.

Tale convincimento non e' poi contraddetto dalle ulteriori acquisizioni, anzi e' da queste corroborato, dal momento che sia CALDERONE che MARINO MANNOIA (i collaboratori escussi nel dibattimento di appello) hanno parlato dell'ULIZZI negli stessi coerenti termini di un "vecchio uomo d'onore", del quale non sono stati in grado di indicare uno specifico attuale inserimento nei quadri di "cosa nostra".

L'ipotesi accusatoria rimane dunque affidata ad una mera ipotesi di perenne affiliazione che pero' sul piano



processuale, ad altro non puo' legittimare che ad un dubbio sulla responsabilita' penale.

10.359. URSO Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) unificati per continuazione, e condannato alle pene di legge; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) ed ha proposto appello invocando l'assoluzione da tutte le imputazioni.

Mentre il procuratore generale non ha presentato i motivi a corredo della dichiarazione di appello (che va dunque dichiarato inammissibile), il procuratore della Repubblica ha impugnato l'assoluzione per i capi 13 e 22, deducendo che era stato CONTORNO ad indicare l'imputato non solo come "uomo d'onore" ma anche come chimico esperto nella raffineria della droga assieme al suocero Pietro VERNENGO.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le accuse non si prospettano sorrette da adeguato supporto probatorio.

Ed infatti i primi giudici aveva osservato che l'URSO era stato raggiunto dalle rivelazioni di CONTORNO, il quale lo aveva indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (f.456531); ma in realtà la tesi d'accusa aveva preso le mosse dall'iniziale suo coinvolgimento nel c.d. "blitz di Villagrazia" (del quale è

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'U' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive mark.

963184

superfluo ricordare ancora il significato, nel contesto di queste risultanze), dato che egli era stato fermato nei pressi della villa, dove aveva fatto irruzione la polizia, ma aveva rappresentato (così ottenendo di essere scagionato nel processo) di avere solo accudito alla sistemazione di impianti elettrici.

Inoltre, Stefano CALZETTA aveva ricordato di avere notato l'imputato assieme al suocero e ad altri VERNENGO nel cantiere di Federico AMATO (indicato dagli inquirenti, giustamente, come si è detto nelle sedi corrispondenti, luogo di incontri di alcuni affiliati mafiosi).

E, secondo l'accusa, la riprova del postulato inserimento dell'URSO nel sodalizio mafioso, poteva pure ricavarsi dal fatto che lo stesso era stato arrestato in una località della Calabria (Cutro) dove si nascondeva con personaggi come Cosimo VERNENGO e Onofrio DI FRESCO (dove era stato riconosciuto - ma il dato non è di alcun rilievo probatorio - dal locatore della villa da costoro utilizzata, certo Agostino LA FRANCA - f.507354 - che ne aveva ricordato il nome - "Franco" - con il quale veniva chiamato).

Ora, non vi è chi non veda come l'unico riferimento utilizzabile in chiave indiziaria sia quello scaturente dalle rivelazioni dei "pentiti" (alle quali, significativamente, non si sono aggiunte specifiche chiamate in correità neppure da parte dei nuovi collaboratori escussi in grado di appello); le quali tuttavia definiscono solo un contesto ambientale fortemente connotato dalla presenza del suocero (uno dei più qualificati esponenti del gruppo dei

VERNENGO) in termini che dunque, in definitiva, in base ad una obiettiva valutazione, perfino in grado di offuscare il ruolo effettivo da lui rivestito.


Tale dubbio, per vero, non procede affatto da una qualsiasi svalutazione delle fonti in esame; perché potrebbe pure ritenersi affidabile anche la più negativa indicazione dell'addestramento alla raffinazione di droga (da parte di Antonino VERNENGO, "u dutturi": infra, par.10.374) del giovane genero di Pietro VERNENGO, al pari di altri familiari o affiliati di particolare contiguità (ma in verità tale doveva essere una considerazione diffusa circa appunto le speciali attitudini del gruppo dei VERNENGO), e tuttavia neppure questo implicherebbe in modo assolutamente univoco nè un effettivo ruolo associativo nè un già attuato programma speculativo negli stupefacenti. Perché, appunto, ciò che nel complesso delle imputazioni devolute innesta il dubbio che questa corte ritiene - con sua valutazione - di dover rivolgere a vantaggio dell'imputato, è che la preponderante figura del suocero potrebbe avere connotato una presenza occasionale, o infatti motivata dalla relazione di affinità, attribuendovi - nella prospettiva dei messaggi ricevuti dai collaboratori - un autonomo ruolo operativo (e non è - come si è detto - senza significato che MARINO MANNOIA, che pure tanto bene informato era specie sui traffici di stupefacenti, nulla abbia saputo riferire: senza con questo attribuire alle rivelazioni di questo collaboratore, di qualsiasi tenore, un valore decisivo, ma appunto non potendo evitare una simile

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

concorrente riflessione a fronte di acquisizioni di portata non univoca).

L'assoluzione va dunque pronunciata per tutte le imputazioni, dovendosi tuttavia adeguare le formule dubitative al nuovo regime processuale.

10.360. VARA Ciro. - La posizione di questo imputato è stata trattata nel par. 10.146, al quale si rinvia.

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of two distinct, stylized characters.

10.361. VARRICA Carmelo. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di favoreggiamento personale (capo 388) e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni due e mesi sei di reclusione. Ha proposto appello soltanto l'imputato deducendo l'insussistenza del fatto. Il procuratore generale, al dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici.

Al VARRICA si era infatti dato carico di avere aiutato Faro RANDAZZO, imputato di associazione mafiosa ed altri delitti, ad eludere le investigazioni dell'autorità, consentendo che l'autovettura "Mercedes", targata MI 981635, fosse intestata a suo nome.


Infatti, in occasione dell'arresto del RANDAZZO (f.017796) costui era stato trovato in possesso di quell'auto e gli accertamenti subito esperiti avevano consentito di stabilire che in realtà essa era stata acquistata dal primo e fittiziamente intestata (per ragioni di elusione delle investigazioni) al secondo.

Tanto aveva precisato il venditore Italo CECCAGNOLI (ff.018565 segg.) e non era stato neppure sostanzialmente negato dall'imputato, il quale aveva sostenuto (f.017801) di averla acquistata e di averla ceduta al RANDAZZO perchè non

era stato in grado di pagare le rate: versione poi modificata con ulteriori precisazioni, sostanzialmente di avere pagato il prezzo e di avere ceduto l'auto al RANDAZZO (v. ff. 018567 segg. - 022251 segg.).

Orbene, che tale condotta fosse finalizzata ad offrire una evidente copertura a RANDAZZO non può essere messo in dubbio, specie se essa viene correlata al corrispondente favoreggiamento contestato anche al fratello dell'imputato (infra, par. seguente, che qui va ritenuto riportato), a dimostrazione dunque di un complessivo disegno di appoggio logistico finalizzato all'aiuto nei confronti del ricercato.

La pena può essere tuttavia ridotta ad anni due reclusione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a cursive name, and the initials are 'M'.

963190

10.362. VARRICA Franco. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di favoreggiamento personale continuato e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni due e mesi sei di reclusione. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale non ha fatto seguire i motivi alla dichiarazione di appello (che va dunque dichiarata inammissibile) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura.

Infatti, nel corso delle indagini di polizia concernenti le attività dei fratelli Faro e Vincenzo RANDAZZO, nipoti di Gaetano BADALAMENTI, si era accertato che costoro si erano rifugiati nell'abitazione di Carmelo VARRICA, fratello dell'imputato. Inizialmente rinviati a giudizio per associazione per delinquere di tipo mafioso, il VARRICA era stato poi ritenuto più propriamente responsabile di favoreggiamento personale. Disposta una intercettazione telefonica, era emerso che il VARRICA era un vero e proprio uomo di fiducia dei fratelli RANDAZZO; tanto che gli venivano commissionati gli incarichi più disparati. Si era pure accertato che il VARRICA si era perfino recato in Svizzera per prendere contatti con Vincenzo RANDAZZO, e una

volta a Montecarlo per prelevare Faro RANDAZZO.

Dal tenore di una telefonata (del 14 febbraio 1984) era emerso poi che Gaetano BADALAMENTI aveva chiesto notizie sui nipoti RANDAZZO e il VARRICA gli aveva risposto in termini circospetti ma significativi (ff.017140 segg.). Inoltre, il giorno successivo, il VARRICA aveva informato Faro RANDAZZO della telefonata di cui sopra, e quest'ultimo gli aveva risposto: "digli di andare in quel posto che sa lui, che domani verso le diciassette lo chiamo" (f.017144).

Alla stregua di queste risultanze non può dubitarsi della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli; che non è escluso, neppure su un piano di dubbio, dalla circostanza che egli (come il fratello, di cui al paragrafo precedente) fosse stato alle "dipendenze" dei RANDAZZO in attività formalmente lecite. Perchè questo, che da una parte rafforza la consistenza dell'accusa nella sua portata storica, non offre tuttavia una giustificazione della condotta (ma solo una spiegazione valutabile sul piano umano, ma dunque, solo, in questa sede, ai fini della graduazione della pena, peraltro fissata dai primi giudici in misura assai contenuta).

Va dunque confermata la statuizione impugnata, con tutte le conseguenze di legge.



963192

10.363. VASSALLO Andrea Salvatore. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni 4 di reclusione, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello deducendo la equivocità dei fatti posti a fondamento dell'accusa, in realtà collegati al normale espletamento di attività professionale di medico, nonché ad insignificanti aspetti di vita di relazione.

Il procuratore generale non ha fatto seguire dai motivi la dichiarazione di appello (onde la relativa declaratoria di inammissibilità) e al dibattimento ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva, ciò premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Per vero, la posizione di questo imputato prospetta uno dei temi di maggiore impegno ricostruttivo come più in generale ai margini di quei soggetti rivestenti un rango sociale formalmente insospettabile (specie imprenditori e, appunto, professionisti) in relazione ai quali la chiamata

in correttezza da parte dei collaboratori di sperimentata appartenenza al sodalizio mafioso rischia di essere offuscata, o resa comunque ambigua, da un' apparenza di contiguità che, comunque recepita nella rappresentazione soggettiva del "pentito", potrebbe pure scaturire da atteggiamenti di varia connotazione (graduabili in una crescente, ipotetica, gamma di valori che procedono da una condiscendenza passiva, alla stregua di tacita indifferenza, per assumere un più accentuato tenore di consapevole acquiescenza, fino a forme sempre più incisive di esplicito collateralismo, pur mascherato da un formale distacco: il tutto in armonia con le stesse manifestazioni di diffusione del fenomeno mafioso, difatti capace di infiltrarsi, oltre che nei livelli di criminalità operativa, anche in quelli di più elevata rappresentatività).

Ed il problema ricostruttivo, ossia essenzialmente probatorio, è reso arduo proprio dalla difficile demarcazione tra le forme, anche consapevoli, di connivenza, ma di aleatorio inquadramento negli schemi di repressione penale, e quelle di più qualificato, perchè meditato collateralismo, capaci di esprimere un supporto stabile quanto penalmente rilevante.

La figura, dunque, di questo professionista, primario ospedaliero di ortopedia, era stata messa in luce attraverso le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva appunto parlato di un medico che prestava servizio in una clinica e che egli sapeva affiliato alla organizzazione mafiosa. Costui aveva raccontato (f. 456545) di averlo conosciuto in una villa di

 14

Trabia, nella quale si era recato per incontrarsi con Franco DI CARLO; più esattamente, trovandosi da quelle parti, il DI CARLO lo aveva invitato ad entrare nella villa e lì, fra l'altro, gli aveva presentato, come appartenente a "cosa nostra", un medico che abitava uno dei due piani di cui era composto l'immobile e del quale aveva ricordato e descritto la fisionomia (una persona di circa 45 - 50 anni, di statura media: sul che si sarebbero appuntate alcune infondate doglianze difensive), ma del quale non aveva saputo indicare il nome.

Le indagini all'uopo esperite (ff. 456831 segg.) avevano consentito di stabilire che la persona indicata era appunto l'odierno imputato, il quale aveva ammesso di avere, oltre che locato parte della villa da lui abitata al DI CARLO, intrattenuto rapporti, ma solo di tipo professionale, con diversi soggetti implicati nella organizzazione mafiosa (negando, ovviamente, qualsiasi relazione diversa e la conoscenza delle qualità criminali dei medesimi).

Si trattava, secondo le sue stesse ammissioni (non oggetto, sul punto, di censura), di persone (che erano invece Rosario RICCOBONO, Giuseppe PANNO, Michele GRECO, Giovanni BONTATE, Alessandro VANNI CALVELLO ed altri, tutti ben noti agli inquirenti) che si rivolgevano a lui per essere visitate "amichevolmente" e senza che, almeno per il periodo in cui egli aveva prestato servizio presso l'Ospedale Civico, ne fosse rimasta traccia negli atti ufficiali.

Ma che i rapporti tra il VASSALLO e questi pazienti

"particolari" andassero al di là dei limiti fisiologici dell'attività professionale, per qualificarsi in modo decisamente negativo, era dimostrato - secondo i primi giudici - da alcuni significativi episodi.

Infatti, da alcune lettere sequestrate a certo Innocenzo PASTA (che, fino al dibattimento di appello, pag. 75 dich. istr., anche MARINO MANNOIA avrebbe indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Villagrazia) era emerso che Giovanni BONTATE si era rivolto dal carcere proprio a costui per ottenere dal VASSALLO certificazioni da utilizzare nel corso del processo e in vista di una eventuale libertà provvisoria giustificata da ragioni di salute (ed è sintomatico che fra i documenti sequestrati nell'abitazione del PASTA si fossero rinvenuti recapiti telefonici scritti in codice, tra cui quello di quel Luigi GATTO, barbiere di cui si è più volte parlato, il cui esercizio era ritrovo di associati mafiosi, ed appunto quello della villa di Trabia del VASSALLO - ff. 466851 segg. - il quale però aveva negato di conoscere il predetto: f.466864).

Inoltre, nel procedimento relativo all'omicidio del commissario Boris GIULIANO, la difesa di uno degli esecutori materiali del delitto, Armando BONANNO, aveva prodotto un certificato rilasciato appunto dal VASSALLO attestante la necessità di una operazione alla mano, da eseguirsi necessariamente presso una determinata clinica del nord Italia, ma della quale, in base agli accertamenti successivamente espletati, non vi era affatto alcuna

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. Gatto', and the second is a shorter, more abstract signature.

necessità.

Ancora, nel corso di indagini concernenti soggetti sospettati di appartenenza a cosche mafiose, si era accertato che certi RANCADORE di Trabia erano in possesso del recapito telefonico privato del VASSALLO (lo stesso del quale disponeva anche Giovanni BONTATE), significativamente annotato in codice, ma tosto decifrato (f. 507661).

Di tal che, ulteriormente indagando, si erano scoperte ulteriori e più eloquenti connivenze, posto che, come era risultato dal rapporto dei carabinieri del 10 aprile 1984, il VASSALLO aveva acquistato parte cospicua del capitale della "Arezzo costruzioni" s.r.l., e cioè di una società della quale era stato possibile agli inquirenti (f. 160668 segg.) stabilire il sospetto inserimento in un circuito di imprese controllate dall'organizzazione mafiosa facente capo ai cosiddetti "corleonesi", attraverso una serie di dati sintomatici (sede sociale coincidente con possidenze immobiliari riferiti a Bernardo PROVENZANO, utenza telefonica promiscuamente utilizzata da altre società di sicura appartenenza al gruppo mafioso, come la "Residence Capo San Vito" di Giuseppe LIPARI: supra, par. 10.199, al quale si rinvia per la questione - sollevata dalla difesa - circa la pretesa utilizzazione casuale dell'utenza precedentemente intestata ad altra società e per la dimostrazione, attraverso le intercettazioni telefoniche, della giustamente ritenuta promiscuità).

Il valore sintomatico di questa ultima circostanza, per chi ne commisuri la portata in relazione alle complessive

esperienze del processo (dove le cointeressenze economiche e imprenditoriali, specie se ben finalizzate ad avanzati scopi speculativi, non sono mai risultate affidate ad una casuale scelta, intuitu personae, di un operatore, consulente, meno che mai finanziatore), va ben oltre il dato, apparentemente irrilevante (ed infatti oggetto di puntuale dibattito difensivo), dell'investimento di denaro, ancorchè cospicuo (nel 1981 il VASSALLO aveva formalmente rilevato il sessanta per cento del capitale della società che aveva avuto come primo e importante affare l'acquisto di un immobile da parte di una impresa "in difficoltà" per un corrispettivo dichiarato dallo stesso VASSALLO - f. 162187 - in due miliardi e duecento milioni di lire). Perchè esso implica, nel contesto, una diversa e più qualificata connivenza, secondo un dato empirico che è rafforzato e reso nella specie concreto sia dalla fisionomia (di uomini gravitanti negli ambienti delle cosche: f.160669) degli altri soggetti rivestenti qualità di socio o di amministratore, sia dallo stesso insediamento in strutture organizzative promiscue (f.160667: l'amministratore veniva richiesto alle utenze telefoniche di altre società, come quelle facenti capo a LIPARI, persona che naturalmente il VASSALLO aveva affermato di avere conosciuto solo per visite ambulatoriali: f.162187).

E, alla fine, la stessa confessata ignoranza da parte dell'imputato dei movimenti di affari della società (ibidem) in un tipo di impresa che (essendo formata da due soci ed avendo lui la maggioranza) non la giustifica affatto sul

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

piano empirico, finisce con l'addurre significativi argomenti indiziari.

Di guisa che, gradatamente, il riesame degli altri dati indiziari consente di inquadrare in termini univoci la figura del VASSALLO; laddove non può più valutarsi alla stregua di mera coincidenza il fatto che personaggi mafiosi considerassero la buona disponibilità di questo primario ospedaliero, al punto non solo da consentirsi la confidenza di un rapporto di familiarità altrimenti assurdo (dato appunto il livello, a tacer d'altro, sociale degli uni rispetto a quello dell'altro), ma di ricevere segni tangibili di aiuto nelle occasioni più disparate, anche in sede di processo per omicidio (nè rileva il merito della questione medico-legale, data la eloquente coincidenza di reiterati atteggiamenti di disponibilità), e di offrire, fatto fra gli altri assai sintomatico, il proprio recapito telefonico privato, perfino quello della villa destinato alla villeggiatura estiva, a personaggi di molto dubbia appartenenza alla criminalità organizzata (i quali, a completamento di quella sicura portata indiziaria, lo avevano annotato in codice, così dimostrando la segretezza del rapporto, comunque destinato a non essere palesato alla stregua delle altre utenze "delicate" rinvenute dagli inquirenti).

Ma l'argomento che a giudizio della corte offre il maggiore indice di affidabilità per un sicuro sostegno del convincimento accusatorio è costituito da quello che altrimenti sarebbe il più illogico e irrazionale dei

comportamenti, invece storicamente individuati nel processo e che, nelle proposizioni difensive, è stato ugualmente oggetto di sterili tentativi di svalutazione alla stregua di casuali coincidenze.

Che, infatti, il VASSALLO abbia deciso perfino di condividere la sua residenza estiva (si badi, non locando semplicemente un immobile, ma cedendo parte della propria villa a mare) con personaggi che nessuna altra immagine potevano esprimere se non il loro spessore di mafiosi e di trafficanti di stupefacenti, come i DI CARLO, i quali infatti ricevevano visite di altri e non meno "qualificati" soggetti come CONTORNO, (che altro non faceva se non l'"uomo d'azione" della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù), non può che assumere un significato altamente indiziante e, a questo punto, e nel contesto, univocamente decisivo.

Basti rileggere le povere, quanto scoperte, spiegazioni del VASSALLO (f.467788 segg.), per rendersi conto della fragilità di ogni approccio difensivo (lui conosceva Francesco DI CARLO da bambino perchè il padre di costui faceva il barbiere nel suo stesso paese d'origine; un giorno un infermiere, tale Salvatore DI MAIO, era venuto a trovarlo perchè affittasse alla figlia, sposata al DI CARLO, la parte prospiciente sul mare della sua villa; alla richiesta di questo infermiere egli non aveva potuto resistere, malgrado la ovvia opposizione della moglie, perchè sapeva che lo stesso era stato vicino a un suo zio defunto che lo aveva nominato erede universale; il DI CARLO, d'altra parte,



faceva capo durante il giorno al "Castello" di San Nicola l'Arena, che - si noti - era un luogo oggetto di separate indagini per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, con cointeressenze dei DI CARLO e del VANNI CALVELLO sopra citato: luoghi e personaggi con i quali ovviamente il VASSALLO aveva familiarità, anche a cagione, quanto ai rapporti personali, della sua professione di medico ospedaliero). In termini cioè, che finiscono con l'assumere il significato di vere e proprie caute ammissioni; ponendosi semmai il dubbio - che tuttavia la corte ritiene subito inconsistente - se e come simili atteggiamenti possano rientrare nei fenomeni indotti della criminalità mafiosa, come esplicazione di quelle forme di intimidazione che spesso ingenerano rassegnata obbedienza (e quella inconsistenza si ricava proprio dal superato limite di tollerabilità di atteggiamenti confidenziali, come appunto la coabitazione estiva, che non possono rientrare nell'oggetto della forza di sopraffazione).


Non vi è chi non veda, dunque, come le dichiarazioni di CONTORNO (circa la familiarità e la disponibilità del medico come "uomo d'onore", formalmente cioè affiliato al sodalizio mafioso e che non può essere incrinata dalla sottilizzazione della statura, se "media" o "alta", della persona) non solo abbiano trovato il riscontro storico nel fatto che veramente il DI CARLO abitava nella villa del VASSALLO, ma abbiano ricevuto un complessivo sostegno da tutte le altre, convergenti, risultanze processuali.

E in questo contesto, non può alla fine dubitarsi del

valore assolutamente decisivo delle ulteriori acquisizioni probatorie, specie in ordine alle rivelazioni di CALDERONE, la cui conoscenza del VASSALLO è molto più significativa proprio perchè quel collaboratore, di provenienza catanese, aveva avuto possibilità di familiarizzare con le realtà associative più emergenti. Ed il CALDERONE (che ne ha riconosciuto le sembianze in fotografia: pag. 619 dich. istr.) ha raccontato che questo ortopedico era appunto un "uomo d'onore" che lui aveva conosciuto in una cena dal cugino di Stefano BONTATE, alla quale avevano partecipato diversi mafiosi (pag. 198, 244, 646 dich. istr., confermate e ampliate al dibattimento): laddove, anche qui, non è luogo a discutere se simili atteggiamenti possano definire piuttosto la figura di una vittima della sopraffazione mafiosa ovvero quella di un professionista casualmente portato, per la professione, ad intrattenere rapporti con tanta gente.

Nè, per altro, le incertezze di MARINO MANNOIA possono avere rilievo decisivo, non solo perchè una non informazione di costui non sarebbe come principio sicura controindicazione all'accusa, ma soprattutto perchè il "pentito" (all'ud. del 5 gennaio 1990), prima di precisare di non avere ricordi certi sull'imputato ("non mi ricordo bene"), aveva senza alcuna esitazione ricordato che si trattava di un medico e che, dunque, fatto assai significativo, lo conosceva.

Va, pertanto, confermata la statuizione impugnata, dovendosi solo procedere ad una rideterminazione della pena

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more legible.

(avendo i primi giudici calcolato una diminuzione di un terzo, per le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, sulla pena determinata attraverso gli aumenti dipendenti dalle aggravanti, alcune delle quali - come si è detto nella parte IV - insussistenti, ed operando un ulteriore aumento per continuazione); la quale va stabilita nella misura di anni tre di reclusione.

Il condono non è consentito dal titolo di reato.

Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato (art. 417 c.p.) è adeguata alle finalità di prevenzione, ed a tal riguardo è sufficiente l'assoggettamento dell'imputato alla libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.

10.364. VERNENGO Antonino. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonché' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sedici di reclusione e lire 90 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.


Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha dedotto l'esiguità della pena.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione anche per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la sentenza impugnata va integralmente confermata nei confronti dell'imputato Antonino VERNENGO. Costui aveva infatti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

assunto nel processo un ruolo da protagonista nel quadro dell'organizzazione mafiosa dedita anche al traffico di stupefacenti; in particolare il VERNENGO era stato individuato come anello di collegamento con una organizzazione siriana di trafficanti di droga, che veniva importata e lavorata nella locale raffineria.

Di notevole rilievo erano state infatti le dichiarazioni di Mamhoud BACH, il quale aveva riferito (f.136177 segg.) che lui ed il cognato Aziz Awad AHMED erano in contatto con un gruppo di quattro o cinque persone di Catania, le quali acquistavano la morfina-base, e con loro si era recato a Palermo per consegnare la droga che era stata ritirata da due uomini nell'autorimessa di una villa vicino al mare, a poca distanza dall'uscita dell'autostrada.

Tali dichiarazioni erano state poi confermate dall'AHMED (f.001664 segg.), il quale aveva acconsentito ad accedere sui luoghi per riconoscere e mostrare agli inquirenti l'autorimessa indicata, che era risultata appunto quella di Antonino VERNENGO (f.001174 segg.).

Anche Gennaro TOTTA (un "pentito" del quale è superfluo ricordare il livello di affidabilità e di conoscenza nei traffici di stupefacenti del GRADO) aveva a sua volta parlato dello spessore di questo imputato (conosciuto come "il dottore": ff.001715, 471609 segg.), che anche a lui dunque (significativamente) risultava, precisando pure che lo stesso, assieme al fratello Pietro (v. par.10.369), era riuscito a sfuggire all'irruzione dei carabinieri nella raffineria di droga di via Messina Marine.

E ciò che preme qui rilevare, per la notevole utilità nei precedenti approcci ricostruttivi ai margini dei più significativi passaggi delle vicende della guerra di mafia, è che il TOTTA aveva ricordato come i citati VERNENGO avessero costituito una "specie di società" con Giorgio AGLIERI e con quei Francesco MAFARA e Antonino GRADO, che sarebbero stati soppressi proprio nel quadro di quello "sgarbo" fatto agli altri associati, derubati dai gestori comuni del deposito di stupefacenti (v. par.6.16; ma v. pure il par.6.17, dove l'omicidio RUGNETTA, ricollegabile a questa strategia, vede significamente partecipe un Pietro VERNENGO, la cui presenza in quel luogo di tortura della cosca di Corso dei Mille sarebbe stata altrimenti illogica o comunque inspiegabile).

Stefano CALZETTA, dal canto suo, aveva riferito (ff.402875, 403038, 220847 segg., 221011 segg.) che la raffineria di via Messina Marine, gestita dai VERNENGO, era una struttura apprestata a favore delle "famiglie" della "mafia vincente" ed il chimico ad essa addetto era proprio l'odierno imputato che nell'ambiente veniva chiamato "Nino u dutturi" (appellativo ammesso dallo stesso imputato); costui si era in realtà impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi coinvolti nella raffineria di Gerlando ALBERTI ed era poi diventato un vero e proprio istruttore degli altri associati addetti al settore.

In particolare, secondo notizie che al CALZETTA erano state confidate dagli ZANCA, al momento della irruzione dei carabinieri il VERNENGO era riuscito a fuggire indossando

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

ancora il camice (e, trascurando il particolare, apparso magari pittoresco, certo è che il dato era coincidente con le indicazioni di TOTTA).

Così, anche Vincenzo SINAGRA (ff.439569 segg.) aveva finito con il confermare che l'imputato era un appartenente alla cosca dei MARCHESE (il che costituiva per vero una indicazione generica ma destinata al significativo riscontro nel contesto di tutte le risultanze processuali).

Tommaso BUSCETTA aveva, coerentemente, raccontato che tutti i VERNENGO facevano parte della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù e che appunto l'odierno imputato, che lui conosceva soprattutto perchè soprannominato "il dottore", era il chimico esperto nella raffinazione dell'eroina (ff.450005-450140; dib. ud. 5 aprile 1986; e non si può non rilevare la coerente, puntuale, sintonia delle fonti, che difatti le difese - in questi casi - hanno cercato di svalutare insinuando il dubbio della collusione, a tacer d'altro, fra i "pentiti").

E difatti, le stesse, identiche, circostanze erano state riferite pure da Salvatore CONTORNO, il quale aveva precisato appunto che "Nino 'u dutturi" aveva formato a sua volta un gruppo di provetti chimici, capaci di occuparsi della raffinazione dell'eroina (ff.456531-456685-456690).

Perfino Salvatore CONIGLIO aveva, infine, ribadito che era proprio alla raffineria dei VERNENGO che si approvvigionavano i trafficanti da lui frequentati (f.504591).

A fronte di queste risultanze non possono che mostrarsi

del tutto sterili i tentativi della difesa di svalutare il quadro probatorio complessivo, così chiaramente convergente verso la figura del VERNENGO. Non tanto perchè le generali doglianze circa l'affidabilità dei "pentiti" (come da trattazione della parte III) hanno finito per concentrarsi in questo caso nelle ingiustificate proteste di genericità di ciascuna rivelazione (laddove, non può sfuggire che una indicazione del tipo: "i VERNENGO", debba essere integrata con i residui dati descrittivi, perfino del soprannome, pacificamente ammesso dall'imputato fino all'interrogatorio reso in grado di appello); quanto per la evidente inconsistenza delle residue, così qualificate, incongruenze (per esempio circa l'origine dell'addestramento del VERNENGO prima di diventare a sua volta istruttore, laddove è infatti evidente la compatibilità fra l'indicazione di CALZETTA circa i chimici francesi e quella di CONTORNO riguardante altri chimici italiani, posto che è naturale supporre che l'imputato avesse stratificato una serie di esperienze successive fino ad acquisire la padronanza del settore: così come, peraltro, avrebbe confermato in questo dibattimento di appello MARINO MANNOIA, il quale ha appunto ricordato - pag.156 e segg. delle dich. istr.- che il VERNENGO, "giunto ormai ad una fase avanzata dello studio faceva delle prove pratiche" e chiedeva consigli a chimici italiani conosciuti nell'ambiente).

Dove poi non sarebbe dato comprendere, prescindendo dalla vivace polemica sul ruolo dei "pentiti", perchè mai gli stranieri avrebbero dovuto incolpare un VERNENGO invece



963208

sconosciuto; e come avrebbero potuto, soprattutto, costoro riconoscere la villa di VERNENGO.

Onde il ricorso, spesso velato, ma nel dibattito opportunamente dosato di significative, reticenti, allusioni, a quel programma di complessivo concerto tra i collaboratori sotto la disattenta - se non peggio - gestione da parte degli inquirenti (di cui si è parlato nelle premesse di ordine generale, e che qui trova una eloquente esemplificazione nel riscontro che perfino MARINO MANNOIA avrebbe dopo fornito al fatto, ricordato dai collaboratori di origine straniera, che il VERNENGO era in collegamento appunto tramite un catanese, "con un turco" venuto a Palermo "con un altro straniero", con una macchina americana che era entrata "nello scivolo del villino" dove lui stesso si trovava: pag.174 dich. istr.).

E non può neppure sfuggire la dissonanza fra queste doglianze così vivacemente protese a svalutare in radice il contesto probatorio (ma tentando una sterile contestazione delle singole fonti, ciascuna asseritamente inidonea a sorreggere l'accusa: ed invece appunto trascurando il valore complessivo) e le pur caute ammissioni del VERNENGO, che fino a questo dibattimento di appello ha riconosciuto di avere introdotto proventi del contrabbando (e il processo ne dimostra il sotteso significato, data la successiva riconversione di questa attività nel traffico di stupefacenti) nella "Enologica GALEAZZO" (di cui si è prima parlato a proposito del prestanome: onde l'imputazione di cui al capo 11, già ascritta a Federico AMATO, Stefano

NAPOLI, Giuseppe VIOLA, e Baldassare D'AMICO, ai margini della quale si è articolata un'altra ingiustificata censura, espressa perfino in termini di omessa pronunzia, laddove era invece evidente che quella contestazione avesse avuto un esito diverso per i prestanome, perseguiti per intermediazione ricettatoria - esclusa cioè l'ipotesi di connivenza associativa di qualsiasi tipo - e per i protagonisti del riciclaggio, ossia dell'attività rientrante nella condotta dell'associazione mafiosa); magari tentando di costruire un alibi per il periodo dell'irruzione della polizia nella raffineria di via Messina Marine, ma offrendo una documentazione insufficiente (come ha giustamente dedotto il procuratore generale, il VERNENGO ha provato di essere stato in un ufficio di polizia alle ore 11,45 del giorno in cui è avvenuta, verso le ore 11,00, l'operazione ricordata).

Di guisa che le conferme offerte (non solo da CALDERONE, che ne ha ricordato la fisionomia: pag.662, 678, 777, 851 dich. istr., ma soprattutto) da MARINO MANNOIA (pag.39, 43, 72, 138 segg., 156 segg., 162 segg., 168 segg., 174, 183, 186 segg., 189, 208 segg., 228) il quale ha raccontato numerosi e dettagliati episodi di traffico tutti commessi da lui e da altri, fra cui l'odierno imputato, finiscono con l'inserirsi in un quadro probatorio già esaurientemente univoco (basti, dunque, ricordare come il collaboratore, nel riferire i vari fatti di lavorazione di eroina, abbia ripetuto: "eravamo i soliti", comprendendo anche il VERNENGO: pag.164 dich. istr.. cit.).

La difesa ha, in subordine, insistito per l'applicazione della continuazione rispetto ad una precedente condanna (della corte di appello di Napoli del 3 aprile 1985); ma la evidente diversità dei due contesti organizzativi attestata, a tacer d'altro, dalla assoluta non coincidenza dei soggetti di quel processo rispetto alla realtà emergente in questo giudizio, esclude che tale istanza possa essere accolta (perchè, come si è più volte avvertito, non va confuso il programma criminoso di cui all'art.81 c.p. con il generico programma di vita dedicato a delitti anche omologhi).

Quanto alla misura della pena, tenendosi conto delle censure del procuratore generale e delle ingiustificate istanze subordinate della difesa di attenuazione, si ritiene adeguata la misura inflitta in primo grado (col seguente calcolo che tiene conto delle censure suddette e delle aggravanti eliminate, ed avuto riguardo ai criteri di cui all'art.133 c.p.: p.b. art.416-bis = a.4 e m.6 + c.6 = a.6; p.b. artt.71-74 legge stupefacenti = a.5 e m.6 e lire 40 milioni + aggr. 1/2, da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv. = a.10 e lire 90 milioni).

Fermo il resto, comprese le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

963211

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 16

963212

S E G U E P A R T E D E C I M A

(L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I)

10.365. VERNENGO Cosimo. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti). Ha proposto appello deducendo l'inconsistenza delle prove acquisite nel processo e basate solo su generiche e inaffidabili propalazioni di "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 13 e 22 ed osservando che l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione dedita agli stupefacenti emergeva dalle convergenti dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO e CALZETTA, nonché dalle sue accertate contiguità con i trafficanti.

Il procuratore generale ha mosso a sua volta censura circa la misura della pena inflitta.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che non possono essere condivise le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

Secondo le valutazioni espresse dall'accusa e fatte

proprie dalla corte di primo grado, il VERNENGO era stato infatti raggiunto dalle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva dichiarato che tutti i VERNENGO erano "uomini d'onore" affiliati alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù (ff.450005-450140-450252), precisando, al dibattimento (ud. 5 aprile 1986) che tanto gli era riferito da Stefano BONTATE (mentre lui non aveva saputo distinguere persona per persona tra i vari componenti di questo gruppo familiare).

A sua volta, Salvatore CONTORNO aveva accomunato l'imputato al fratello Luigi, ricordando che i figli di Giuseppe VERNENGO erano entrambi "uomini d'onore" e precisando che lo stesso era in realtà, in base alle informazioniategli da MARINO MANNOIA (ma le rivelazioni di quest'ultimo, di cui infra, avrebbero chiarito il livello personale di conoscenza del CONTORNO in quanto a sua volta partecipe dei numerosi traffici di stupefacenti), un chimico esperto nella raffinazione dell'eroina, opportunamente istruito da quell'Antonino VERNENGO, detto "'u dutturi" (par.10.364) che tale ruolo aveva difatti assunto (ff.456594-456685).

A giudizio della prima corte, tali accuse avevano trovato riscontro nel fatto che l'odierno imputato era stato trovato in compagnia di Francesco SPADARO (supra, par.10.333), arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, e non poteva considerarsi casuale il fatto che egli si accompagnasse a personaggi di quello spessore criminale; e che inoltre, nel maggio di quello stesso anno, si trovava in compagnia di Gioacchino TAGLIAVIA (v.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'M', and the second is a more complex signature, possibly 'M' with a flourish.

par.8.5), di Vincenzo SINAGRA detto "tempesta", e del cugino Ruggero, quando il gruppo - in base alle indagini esperite - si era reso responsabile di atti di violenza ai danni di una prostituta.

Coerentemente il VERNENGO era stato, infine, arrestato nel marzo del 1985, dopo lunga latitanza, in compagnia di Onofrio DI FRESCO, trafficante di droga, e Giuseppe URSO (indicato dall'accusa come affiliato mafioso: ma v. supra, par.10.359).

In ordine, invece, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici, malgrado le precedenti risultanze (di fatti indizianti se mai del coinvolgimento dell'imputato in questo diverso contesto organizzativo), ulteriormente rafforzate dal coinvolgimento familiare nel gruppo dei VERNENGO, avevano ritenuto non esaustivo il quadro probatorio.

Di tal che, non è dubbio, a giudizio di questa corte, che le conclusioni di cui alla sentenza impugnata debbano essere totalmente ribaltate.


Ed invero non poteva sfuggire che le risultanze processuali delineassero con univoca prevalenza l'inserimento dell'imputato nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, piuttosto che in quello di tipo mafioso; in ordine al quale, secondo le pertinenti censure difensive, le indicazioni dei "pentiti" erano state del tutto generiche e per certi versi perfino fraintese nella loro portata storica.

Come si è detto, BUSCETTA aveva infatti affermato

soltanto di avere sentito dire che tutti i VERNENGO erano affiliati mafiosi, precisando che nessuna specifica indicazione era in grado di fornire sul conto di ciascuno dei componenti di quel gruppo familiare. E CONTORNO, da parte sua, aveva dato sicure indicazioni circa il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, limitandosi ad un inciso, difatti solo incidentale, circa la di lui affiliazione assieme al fratello.

Ai primi giudici era sfuggito, poi, che se un dato poteva ricavarsi dal processo, questo qualificava in altra direzione (appunto riguardante gli stupefacenti) la posizione del VERNENGO; compresi i rapporti e le frequentazioni indicate, per quanto potesse ricavarsi di convergente sul piano indiziarlo.

Tale (opposta) prospettiva è stata infatti confermata dalle ulteriori acquisizioni sopravvenute nel dibattimento di appello, specialmente grazie alle rivelazioni di MARINO MANNOIA (che è cognato dell'imputato), il quale ha riferito numerosissimi episodi di traffici di stupefacenti, ma ha escluso che il VERNENGO fosse affiliato al sodalizio mafioso. Anzi il "pentito" ha raccontato (pag.186 segg. dich. istr.) di essere lui stesso intervenuto presso Stefano BONTATE perché facesse diventare "uomo d'onore" il cognato, vicino al gruppo per l'impegno nella lavorazione dell'eroina, ma lo stesso aveva preso tempo; e che tale situazione era rimasta immutata, tanto che Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", il quale aveva assunto il controllo delle principali attività verso la fine della guerra di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

mafia, gli aveva detto di escluderlo da alcune "lavorazioni" di eroina (pag.204 dich. istr.).


La corte non ha dubbio alcuno sull'attendibilità di queste rivelazioni, perché certamente esse non sono offuscate dal sospetto di possibili complacenze suggerite dai rapporti di affinità, qui difatti escluse proprio per la reiterata chiamata in correità appunto del cognato (che pure era stato assolto dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22) circa i traffici di stupefacenti.

Ed invece, quanto a queste ultime imputazioni, le chiamate in correità sono state numerose e articolate. Basti vedere le cospicue dichiarazioni istruttorie dove il "pentito" racconta reiterati e consistenti episodi di "lavorazione di eroina", sempre nell'ordine di molte decine, talvolta centinaia, di chilogrammi di morfina da raffinare: lavori che venivano eseguiti da un gruppo che il MARINO MANNOIA non esita a definire, ripetendolo più volte, come: "i soliti" (v. pag.164, 171, 174, 187 dich. istr.). Di tutti questi episodi egli ha raccontato, con scrupolosa analisi storica, luoghi, persone, quantitativi, cointeressenze, e quant'altro, compresi i sottesi sviluppi di rapporti fra i complici e i committenti delle varie lavorazioni (si v. pure le pagg.134, 139, 158, 168, 177, 183 segg., 186 segg., 190, 193, 200 segg., 205, segg. 208, 212, 214 segg., 218, 223 segg., 227 segg.: tutti racconti che non possono essere il frutto di una mistificazione calunniatoria, specie se correlate alle residue emergenze processuali, che avevano già definito un quadro di inserimento, generico e specifico,

del VERNENGO nell'avanzata ed attrezzata organizzazione dédita al traffico di stupefacenti).

Mentre, dunque, va pronunciata assoluzione per i capi 1 e 10, va pronunciata condanna per i capi 13 e 22 e, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene adeguata (esclusa ogni attenuante sconsigliata dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell'imputato) la pena di anni nove di reclusione (p.b. art.74 a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

Poiché la contiguità dell'imputato ai gruppi criminali più avanzati suggerisce una valutazione di pericolosità sociale, va aggiunta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni. La pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici segue per legge.



963219

10.366. VERNENGO Giuseppe (nato nel 1935). -

L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 - 5 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto per insufficienza di prove dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti). Ha proposto appello, dolendosi, nel merito, della inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti".

Ha pure proposto appello il procuratore della Repubblica per reclamare l'affermazione di responsabilità dell'imputato anche in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, osservando che lo stesso era stato raggiunto da prove specifiche (rivelazioni di BUSCETTA e CALZETTA) e generiche (inserimento familiare e ambientale).


Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno sostanzialmente condivise. Anche la posizione di questo imputato era stata infatti delineata attraverso le dichiarazioni (ricordate nel paragrafo precedente) di Tommaso BUSCETTA, il quale aveva appunto ricordato che, secondo le notizie da lui assunte

nell'ambiente, tutti i VERNENGO erano "uomini d'onore". Peraltro tali indicazioni avevano trovato riscontro nelle corrispondenti rivelazioni di CONTORNO, il quale lo aveva espressamente compreso tra gli affiliati della "famiglia" di Santa Maria di Gesù (f.456531).

In realtà, la fisionomia del VERNENGO era stata già in precedenza tratteggiata dal suo qualificato inserimento in quello che a quel tempo (verso la fine degli anni settanta) era certamente un gruppo criminale ben affiatato (come Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", Giovanello GRECO, Pietro MARCHESE ed altri) e che, secondo le indagini svolte a seguito della rapina alla Cassa di Risparmio (della quale si è trattato anche a proposito dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO: par. 7.2), aveva avuto come base logistica un esercizio di autotappezzeria gestita da Rosario SPITALERI. E, come si ricorderà, la sicura individuazione di questi soggetti, fra i quali vi era appunto anche l'odierno imputato, era stata obiettivamente affidata alle dichiarazioni di una teste, Rosetta SCIANNA, la quale li aveva riconosciuti in fotografia (ff.035509 e segg.). Laddove il valore indiziante di questo riferimento scaturisce soprattutto dalla accertata qualità di associati mafiosi di tutti i soggetti che frequentavano quel luogo (fra i quali vi era anche Ignazio PULLARA': ivi).

Non può dunque dubitarsi della adeguatezza delle prove in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, tanto più che la persona del VERNENGO era pure nota al CALDERONE (pag. 662 dich. istr.), il quale, come si è più



volte riferito, era un affiliato la cui provenienza dalla Sicilia orientale lo aveva posto nella condizione di conoscere gli esponenti più rappresentati delle cosche palermitane.

Per vero, un unico elemento di dissonanza è stato introdotto in questo processo dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale è genero dell'imputato, e che ha escluso che lo stesso fosse stato affiliato al sodalizio mafioso. Ma, pur senza indugiare sull'ipotetico atteggiamento compiacente di questo collaboratore, (il quale ha in realtà offerto consistenti prove di attendibilità arrivando al punto di formulare gravi accuse nei confronti di persone a lui più vicine: come Antonino COSTANTINO e come il cognato Cosimo VERNENGO, alle cui rispettive posizioni si rinvia), è possibile avvedersi, attraverso una vasta casistica venuta all'attenzione di questa corte, che lo stesso ha inteso sempre riferirsi - parlando della appartenenza dei coimputati al sodalizio associativo - al dato formale, sacramentale, di affiliazione (quello cioè connotato dall'esperimento dalla cerimonia di ufficiale consacrazione, previo giuramento rituale); mentre, come si è chiarito nella parte terza (ma vedi pure il par.3.11), i possibili riflessi giuridici di condotte non ancora riconducibili a quello schema convenzionale consentono di pervenire a soluzioni che dunque solo in apparenza si pongono in contrasto con l'indicazione dei "pentiti".

Va, inoltre, condiviso il dubbio dei primi giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati

concernenti gli stupefacenti.

Ed infatti non può negarsi che l'inserimento familiare e ambientale del VERNENGO (che era fratello di Antonino, detto "u dutturi") ne colorì la fisionomia in modo tendenzialmente negativo, tanto da accreditarsi un suo possibile coinvolgimento quanto meno nei momenti organizzativi di quel traffico; se non che tali indizi, di portata soltanto generica, non vanno oltre quella soglia del dubbio, imposto appunto dalla evidente non univocità (le dichiarazioni di MARINO MANNOIA, di cui alle conclusioni del procuratore generale, si riferiscono evidentemente a Giuseppe VERNENGO, nato nel 1940 - infra par. 10.367 - posto che, come si desume dal tenore delle complessive rivelazioni di questo "pentito", quando egli intende riferirsi all'odierno imputato, lo chiama, correttamente: "mio suocero").

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui articolo 416-bis, secondo i criteri esposti nella parte generale, la corte ritiene adeguata la pena di anni sei e mesi sei di reclusione (pena base anni 4 e mesi sei + c. 6) così restando assorbite le istanze difensive di attenuazione non giustificate dalle risultanze processuali. Una sola misura di sicurezza, imposta dal titolo di reato e dalla pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalla natura del sodalizio mafioso, appaga la finalità di prevenzione.



963223

10.367. VERNENGO Giuseppe (nato nel 1940). - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonché di quelli di cui ai capi 394 e 395 (furto di energia elettrica e altro, per la raffineria di via Messina Marine), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta e della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le conclusioni dei primi giudici vanno solo in parte condivise.

Nei confronti dell'imputato (cugino dell'omonimo Giuseppe VERNENGO, figlio di Cosimo, supra, par. precedente) si era proceduto a seguito delle indagini conseguite alla scoperta del laboratorio di via Messina Marine. Come si ricorderà, l'11 febbraio 1982 i carabinieri avevano fatto irruzione in una villa in costruzione di proprietà di Nicola DI SALVO (par.10.118, con ulteriori riferimenti, ivi), nella quale avevano rinvenuto un laboratorio attrezzato per la raffinazione di sostanze stupefacenti, fra l'altro alimentato da allacciamento alla rete elettrica abusivo (onde le imputazioni di cui ai capi 394 e 395) e, fra vari documenti, anche una polizza assicurativa intestata all'imputato, che si riferiva ad un pulmino (notato dai carabinieri, perché parcheggiato nelle zone adiacenti); e tanto aveva portato a supporre che fosse proprio lui una delle persone che, dato l'allarme da "Pietro 'u zappuni" (si v. il par.10.12), erano riusciti a dileguarsi (presenza attestata, nella perspicace prospettiva investigativa, nell'immediatezza dell'irruzione, dal rinvenimento di tre tazzine da caffè appena utilizzate).

Peraltro i legami del VERNENGO con il gruppo insediato in quel luogo ed in particolare con il DI SALVO erano stati accertati anche attraverso le indagini bancarie espletate, essendosi individuato un assegno di lire 3.500.000 emesso dal DI SALVO ed utilizzato per l'acquisto di un'autovettura intestata a Vita DE LUCA, madre del VERNENGO stesso.

Non era neppure sfuggito agli inquirenti che nel novembre 1979 l'imputato era stato controllato da una

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'M. J.'. The signature on the right is a simpler, more blocky cursive name, possibly 'M. L.'.

pattuglia della polizia in compagnia del cugino Pietro VERNENGO e del DI SALVO, e che quest'ultimo aveva dichiarato di essere un dipendente del VERNENGO stesso; e che inoltre il medesimo era rimasto poi coinvolto in una operazione compiuta dalla guardia di finanza a Siracusa, che aveva portato alla scoperta di una grossa attività di contrabbando.

Di tal che, secondo i primi giudici, del tutto coerenti ed univoche apparivano le rivelazioni non soltanto di BUSCETTA (che, come si è detto nei par. precedenti, aveva affermato che "tutti" i VERNENGO erano affiliati mafiosi e trafficanti di droga), ma anche di CONTORNO. Costui, infatti, aveva riferito (f.456585) di avere avuto confidato da MARINO MANNOIA che, fra gli altri, anche l'odierno imputato era un provetto chimico istruito da "Nino 'u dutturi" (idest, Antonino VERNENGO, supra, par. 10.364).


Ma è agevole subito osservare, in primo luogo, che nessuna di queste acquisizioni sorreggesse l'accusa di appartenenza al sodalizio mafioso, oltre la soglia di un generico indizio.

Ed infatti, come si è appena ricordato (al di là delle affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, difatti non riprese dal procuratore generale, che ha solo notato che l'attività di stupefacenti doveva svolgersi sotto la protezione di "cosa nostra"), CONTORNO non aveva affatto confermato la qualità di "uomo d'onore" del VERNENGO, essendosi limitato appunto ad inserirlo fra i trafficanti di droga, ma neppure BUSCETTA aveva dato una

indicazione specifica (e "tutti" i VERNENGO, in un contesto familiare così vasto, dove infatti molti risultano estranei alle attività criminose, è proposizione affatto generica e dunque non utilizzabile nella specifica posizione dell'imputato, in assenza di altri elementi).

E se poi si considera che perfino secondo MARINO MANNOIA l'odierno imputato non era affiliato a "cosa nostra", quel dubbio è destinato ad essere ulteriormente rafforzato.

Per quanto attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, si deve in realtà osservare come il dato indiziario del ritrovamento dei documenti del pulmino (che il VERNENGO ha sostenuto, con evidente intento difensivo, di avere venduto al DI SALVO senza aver fatto passaggio di proprietà), pur correlato agli altri argomenti scaturenti dei progressi rapporti fra questi soggetti, non sia con certezza indicativo della presenza del VERNENGO all'interno del laboratorio di via Messina Marine, ancorché appunto ne scaturisca un quadro indiziario altamente significativo (specie se completato dalle acquisizioni di cui si dirà); e non tanto per la pur pertinente deduzione logica (sviluppata nel dibattito difensivo) che solo il proprietario porterebbe con sé, e a casa sua, i documenti di un furgone, e non già un ospite, quanto per la più generale considerazione che una presenza nelle vicinanze (al limite, nei luoghi prossimi alla villa) non implicherebbe una sicura cointeressenza nella raffinazione dell'eroina (e l'argomento delle tazzine da caffè appena usate, per quanto suggestivo, si colloca

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

nella stessa dimensione di non univocità).

Se non che, se è vero questo, (che comunque comporta l'assoluzione per i capi 394 e 395), non è tuttavia dubitabile che la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 sia con certezza desumibile dagli atti.

Ed infatti le rivelazioni dei "pentiti", e in particolare quelle di CONTORNO, hanno trovato riscontro (non solo generico, nel riconoscimento fotografico di CALDERONE - pag.678 dich. istr. - attestante una familiarità di rapporti, ma anche specifico) nelle numerose ed articolate rivelazioni di MARINO MANNOIA. Costui, infatti, ha delineato una precisa fisionomia dell'imputato come di un soggetto dedito ad una sistematica e reiterata attività di traffico di stupefacenti (e, come si è avvertito nel par. precedente, i riferimenti a "Giuseppe VERNENGO" riguardano questo imputato e non l'omonimo figlio di Cosimo, che invece, come è naturale, il "pentito" chiama: "mio cognato").

Le chiamate in correità di MARINO MANNOIA (pag.139, 141, 158, 164, 168, 171, 174, 183, 187, 208, segg., 211, 215 dich. istr.) evidenziano dunque l'esistenza di un gruppetto ben organizzato, formato (da quelli che il "pentito" chiama: "i soliti", e cioè) dallo stesso dichiarante, da "Nino 'u dutturi" ossia Antonino VERNENGO, Pietro VERNENGO, Cosimo VERNENGO, Antonino COSTANTINO e, fra gli altri, anche appunto l'odierno imputato. Vengono raccontati episodi di lavorazione di eroina dal 1978-1979 fino ai tempi più recenti, e sempre con riferimenti a quantitativi cospicui

(per cominciare ad imparare qualche chilogrammo per volta, e poi sempre più consistenti partite di 10, 20, 30, 80, 100 chilogrammi, delle quali il "pentito" ha indicato committenti, addetti alla lavorazione, utili ripartiti, luogo di raffinazione, e così via): in termini che sarebbe arduo sospettare di totale invenzione a scopo di mera calunnia.

E i dati indiziari già raccolti nel processo completano dunque in modo decisivo la portata probatoria di queste acquisizioni.

Va, dunque, solo in questi termini riformata la sentenza impugnata.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto, compresa la misura di sicurezza della libertà vigilata (ed eliminata quella detentiva), in dipendenza della pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dalla insidiosa contiguità con gli ambienti della criminalità organizzata, dedita anche ad altre forme di gravi delitti.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly reading 'S. M.'. The signature on the right is a smaller, more compact cursive mark, possibly reading 'M'.

963229

10.368. VERNENGO Luigi. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena, parzialmente condonata, di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti). Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione sul rilievo della equivocità delle fonti di accusa.

Mentre il procuratore generale non ha corredato di motivi la sua dichiarazione di impugnazione (che va dunque dichiarata inammissibile), il procuratore della Repubblica ha impugnato l'assoluzione dalle contestazioni concernenti gli stupefacenti, deducendo che la prova poteva ricavarsi dalle dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO e CALZETTA.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che l'impianto accusatorio si prospetta tutto connotato da non trascurabili perplessità.

Ed infatti i primi giudici avevano osservato che il VERNENGO era stato in primo luogo indicato da CONTORNO quale affiliato alla cosca mafiosa di Santa Maria di Gesù. Per


vero il "pentito" aveva parlato di Giuseppe VERNENGO e dei suoi figli "Cosimo e Ruggero" (f.456531), cioè indicando l'imputato con quest'ultimo nome, che peraltro corrispondeva ad altro noto esponente di quel gruppo familiare.

Successivamente, prima di riconoscere l'imputato per fotografia (f.456605) il CONTORNO si era però corretto ricordando il nome di "Luigi" (f.456594) e precisando più tardi (f.456685) che anche lui era uno di quei soggetti che (come si è detto nei paragrafi precedenti), secondo le confidenze di MARINO MANNOIA, erano divenuti esperti nella lavorazione della droga.

Di tono generico erano state invece le indicazioni di Stefano CALZETTA e Tommaso BUSCETTA, i quali avevano compreso "i VERNENGO" in un giudizio complessivo di inserimento nelle cosche; ma si è visto (nei paragrafi precedenti) che, nella specie, tali tipi di chiamate in correità non possono assumere connotazione di univocità, data l'esistenza, per quanto è dato sapere nel processo, di diversi VERNENGO, dello stesso gruppo, non coinvolti in attività illecite.

Ed i riscontri che secondo i primi giudici vi si sarebbero adagiati (la scoperta della raffineria di via Messina Marine, e perfino la "guerra di mafia") non erano, con buona evidenza, di nessun contenuto specifico riguardo alla posizione di questi imputati.

Non vi è dunque dubbio che tutte le imputazioni restino affidate a dati indiziari non univoci; quelle di associazione per delinquere di tipo mafioso, perchè sorrette



soltanto dalle dichiarazioni di CONTORNO, che tuttavia aveva mostrato di confondere le persone chiamate in correità (e la successiva correzione dimostra la conoscenza ma non elimina in toto il dubbio per l'errore precedente, in difetto di più sicuri riscontri, qui mancanti), e quelle concernenti gli stupefacenti, perchè fondate sulle dichiarazioni (non di BUSCETTA e CALZETTA, come dedotto dal pubblico ministero appellante, ma nemmeno) di CONTORNO, le quali non sono state infatti riscontrate da MARINO MANNOIA (che, infatti, avendo accusato chicchessia di traffici di stupefacenti, non avrebbe avuto motivo per "coprire" questo cognato, così come non lo aveva fatto con l'altro cognato Cosimo VERNENGO).

Anzi tale ultima considerazione (del mancato riscontro nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA) finisce con il rafforzare il dubbio che CONTORNO potesse avere equivocato circa i riferimenti anche in ordine all'affiliazione al sodalizio mafioso (peraltro esclusa, appunto, dallo stesso MARINO MANNOIA). Di tal che, in definitiva, si impone l'assoluzione.


963232

10.369. VERNENGO Pietro. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonché di quelli di cui ai capi 150, 151, 152 (omicidio RUGNETTA), 394, 395 (furto di energia elettrica e fatti connessi alla raffineria di via Messina Marine), unificati fra loro per continuazione, e condannato alla pena dell'ergastolo e lire 200 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; è stato, infine, assolto - fra l'altro - per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 270, 272, 275 (v. par. 9.1 e 9.4).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (questioni comunque assorbite nella massima pena inflitta).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.



Osserva la corte che la posizione del VERNENGO quanto alle imputazioni di omicidio è stata trattata nel par. 6.17, alla quale sede si rinvia (con i richiami ulteriori, specie riguardanti l'inquadramento del fatto nel contesto della "guerra di mafia" e degli sviluppi scaturiti dall'inserimento di interessi concernenti il traffico degli stupefacenti). Le imputazioni "minori" sono state esaminate nelle sedi richiamate.

Tutto ciò premesso, e quanto alle residue imputazioni concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso e il traffico di stupefacenti (con fatti collegati, compreso il furto di energia elettrica), si osserva che le statuizioni dei primi giudici non meritano alcuna censura.

Ed infatti la figura di questo imputato era emersa nel corso delle indagini che avevano condotto alla scoperta alla raffineria di via Messina Marine, alla quale gli inquirenti erano pervenuti seguendo appunto i movimenti del VERNENGO e delle autovetture da lui usate. Come si è pure detto in altre sedi (ma v. soprattutto i par. 10.12 e 10.118) i carabinieri avevano pure riconosciuto il VERNENGO come uno che era uscito dal cancello della villa a bordo di una autovettura (targata Cosenza) in uso a lui stesso, come aveva ammesso la moglie Provvidenza AGLIERI.


Di tal che di notevole pregnanza si erano poi rivelate le dichiarazioni di CALZETTA, secondo le quali l'imputato, che faceva parte di una "famiglia" che dominava la zona di Palermo-est, assieme ad altri gruppi familiari, era un assiduo frequentatore di persone come Giovanni DI PASQUALE,

Carmelo ZANCA, Nicola DI SALVO. Secondo il racconto del "pentito", il VERNENGO (come si è detto nelle sedi richiamate) era stato colui che era intervenuto su Carmelo ZANCA affinché riducesse la tangente stabilita a carico dei suoi fratelli ed era comunque suo amico fin dall'infanzia, tanto che gli aveva proposto di portare a sua volta droga negli Stati Uniti, facendogli inoltre molte confidenze sull'organizzazione mafiosa (e una volta vantandosi con lui del fatto che la scoperta e il successivo sequestro di una ingente somma di denaro al suocero Giorgio AGLIERI, in occasione del c.d. "blitz di Villagrazia", non aveva recato sostanziale danno all'organizzazione).

Vincenzo SINAGRA, d'altra parte, aveva ampiamente parlato di questo imputato, non soltanto (come si è detto, indicandolo come uno dei complici dell'omicidio RUGNETTA, ma anche) come punto di riferimento del traffico di stupefacenti, tanto che era "compare" di Nicola DI SALVO e suo socio appunto nella raffineria di via Messina Marine.

E i rapporti fra l'imputato e il DI SALVO erano stati pure attestati da Felice BRUNO.

Un dato, ulteriormente significativo, messo in luce dai primi giudici era in realtà che la villa di via Valenza, dove nell'ottobre 1981 la polizia aveva fatto irruzione (c.d. "blitz di Villagrazia"), ancorché formalmente di proprietà di Ruggero VERNENGO, apparteneva in effetti all'imputato (circostanza questa, confermata sia da CONTORNO che più tardi da MARINO MANNOIA); laddove questo conferiva il giusto spessore al personaggio (anche) per questo

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'S. M.' or similar. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'M.' or similar.

rivestente un ruolo da protagonista nella c.d. "guerra di mafia".

Del VERNENGO, quale affiliato alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù, aveva pure parlato CONTORNO, il quale ne aveva ricordato il notevole ruolo esponenziale nell'ambito del gruppo del VERNENGO, nell'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti; e lo stesso aveva fatto, coerentemente, anche Tommaso BUSCETTA, il quale aveva raccontato dati di esperienza e confidenze degli interessati circa l'inserimento nel sodalizio mafioso e nel traffico di stupefacenti.

Le risultanze acquisite in primo grado e così sintetizzate (ed oggetto delle ricorrenti censure sull'attendibilità dei "pentiti", tuttavia questa volta fuori misura, a tacer d'altro, dati i riscontri storici inequivocabili) non potevano dunque che giustificare anche le pronunzie in esame a carico dell'imputato; la cui posizione, tuttavia, resta nel processo messa a fuoco dal parallelo accertamento della sua responsabilità in ordine all'omicidio RUGNETTA, e cioè ad un episodio della "guerra di mafia" del quale si è già richiamato il significato nel quadro degli assetti sia del sodalizio che dei corrispondenti interessi comuni al traffico di stupefacenti (RUGNETTA, ripetesi, era stato ucciso perché legato a CONTORNO e coinvolto nella sua operazione di stupefacenti in danno degli affiliati mafiosi in tempo di "guerra di mafia": onde la significativa presenza appunto del VERNENGO, protagonista di questo settore di interesse nell'ambito del

sodalizio).

Basta solo aggiungere, perché ogni dubbio sia dissipato, che perfino le nuove acquisizioni sono state univoche e convergenti.

Infatti, in primo luogo, CALDERONE nelle sue articolate rivelazioni (pag.200, 210, 273, 353, 402, 407, 561 segg., 662, 678, 777 dich. istr.) ha confermato l'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso (riconoscendolo in fotografia), raccontando numerosi episodi di riunioni fra associati, nelle quali costui rivestiva appunto una posizione di primo piano ed altresì di incontri maturati nello sfondo del traffico di stupefacenti.

E MARINO MANNOIA, pur nel suo rigoroso formalismo (di cui si è ripetuto nei paragrafi precedenti, a proposito degli altri imputati del gruppo VERNENGO, asseritamente non affiliati nel senso da lui inteso) ha appunto compreso l'odierno l'imputato tra coloro che anche quella solennità sacramentale dell'affiliazione avevano consumato; ed i racconti di questo "pentito" sono stati tutti precisi, circostanziati, dettagliati, specie in ordine agli episodi di traffico di stupefacenti. Si è già detto nei paragrafi precedenti - e non merita ripetere - che MARINO MANNOIA ha confessato le sue cospicue lavorazioni di droga, reiterate nel tempo ed eseguite da un gruppo ben affiatato ("i soliti...."), del quale faceva parte anche Pietro VERNENGO (pag.39, 43, 51 segg., 63, 72, 86, 93 segg., 104 segg., 123 segg., 128 segg., 157 segg., 174, 199, 209 segg., 222 segg., 271 segg., 288 segg.; ud. del 5 gennaio 1990: dove sono

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'R. M.', and the second is a more legible signature, possibly 'M.'.

963237

narrate appunto lavorazioni di quantitativi sempre cospicui di droga, 10, 20, 30, 50, 80, 100 chilogrammi, eseguite da questo attrezzato gruppo coperto dalle cosche mafiose).

La gravità delle imputazioni connesse all'omicidio RUGNETTA (in ordine alle quali è impensabile qualsiasi attenuazione) assorbe nella massima pena inflitta in primo grado le conseguenze sanzionatorie delle imputazioni qui esaminate; di tal che va confermata la pena stabilita, compresa la multa dipendente dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti.

10.370. VERNENGO Ruggero. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere semplice) nonché di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione e lire 70 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto dal reato di cui al capo 10 (associazione per delinquere di tipo mafioso).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esiguità della pena inflitta e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici vanno riformate come segue.

La corte di primo grado aveva osservato che questo imputato poteva considerarsi raggiunto dalle rivelazioni di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'R.M.', and the second is a shorter signature, possibly 'L.U.'.

BUSCETTA che (come si è detto nei paragrafi precedenti) aveva indicato "tutti i VERNENGO" come "uomini d'onore" e dediti al traffico di stupefacenti; da quelle di CONTORNO che ripetesì - aveva indicato tutto il gruppo dei VERNENGO come esperti raffinatori di eroina, comprendendovi appunto, espressamente, questo imputato (f.456685); ed infine dalle concorrenti accuse di CALZETTA (f.439569 segg.) che aveva inserito costui nell'ambito degli affiliati più in vista delle cosche mafiose; e perfino dalle segnalazioni (sia pure generiche, ma implicanti una significativa conoscenza) da parte di SINAGRA, CONIGLIO e ANSELMO) dati, questi ultimi, sintomatici dell'inserimento nel giro anche della droga).


Ruggero VERNENGO, peraltro, era stato uno di quegli affiliati coinvolti nel c.d. "blitz di Villagrazia", del quale è superfluo ricordare che la polizia aveva sorpreso numerose persone riunite in un vero e proprio "summit" di mafia, le quali, per sottrarsi all'arresto, avevano aperto il fuoco nei confronti degli agenti riuscendo a favorire la fuga di qualcuno.

Il VERNENGO, arrestato dunque in quella circostanza, era risultato intestatario della villa, la quale apparteneva originariamente a Rosario RICCOBONO (nel processo si sarebbe però scoperto, attraverso le rivelazioni di CONTORNO e di MARINO MANNOIA che, come si è detto nel paragrafo precedente, il vero proprietario della villa era in realtà il di lui cugino Pietro VERNENGO: v. pag.222 dich. istr. di MARINO MANNOIA).

Se non che i primi giudici, facendo una rigorosa

applicazione del criterio secondo il quale l'associato detenuto doveva considerarsi non più collegato al sodalizio mafioso (v. par.4.7), hanno pronunciato assoluzione per il capo 10, contro la quale, tuttavia (a differenza che in altri casi), la pubblica accusa non ha avanzato alcuna censura. E tanto innesta non trascurabili problemi giuridici, in considerazione del fatto che, da una parte, il VERNENGO è stato nelle more raggiunto dalla condanna definitiva per il reato di associazione per delinquere commesso fino al momento dell'arresto e che, d'altra parte, sia pure sotto questa diversa formulazione dell'accusa (art.416 c.p., appunto, e non già 416-bis c.p., oggetto di assoluzione definitiva), dovrebbe potersi considerare devoluta alla cognizione di questa corte la condotta successiva all'ottobre 1981 e fino alla data della contestazione; ma dovrebbe discutersi in definitiva se possa considerarsi implicitamente coperta da giudicato la pronunzia secondo cui durante la detenzione l'imputato non può avere commesso il reato associativo (a fronte, peraltro, del clamoroso dato processuale secondo cui il VERNENGO era stato addirittura ufficialmente investito del titolo di "uomo d'onore" con una cerimonia svoltasi in carcere e narrata dettagliatamente da MARINO MANNOIA).

E la corte, facendo corretta valutazione dei limiti che devono considerarsi ad essa devoluti, non può che concludere nel senso della totale preclusione per giudicato; chiaro essendo che l'accusa aveva fatto acquiescenza alla condanna pronunziata per il periodo anteriore all'arresto



963241

dell'imputato (a nulla rilevando che in - quasi - tutti i casi analoghi lo stesso pubblico ministero abbia formulato espressa doglianza).

Per quanto poi attiene alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, non può intanto non rilevarsi l'assoluta evidenza dell'inserimento dell'imputato nell'organizzazione dedita al detto traffico.

A tal fine devono soccorrere le convergenti indicazioni di BUSCETTA, CONTORNO, CALZETTA, SINAGRA, ANSELMO e CONIGLIO (che lo ha pure riconosciuto in fotografia), dalle quali si ricava che il l'imputato era uno dei personaggi più noti nell'ambito del gruppo dei VERNENGO.

E la - altrove denunciata - genericità di rivelazioni come quelle di BUSCETTA si completano non soltanto nella esplicita chiamata in correità da parte di CONTORNO (e si ricorderà, secondo le premesse della parte III, come vada utilizzata una chiamata in correità da parte di un "pentito" che, come costui, non è disposto ad ammettere tutte le sue responsabilità, che invece - quanto pure al traffico di stupefacenti - il processo ha ampiamente evidenziato); ma anche nel singolare riconoscimento, e dunque, come si era premesso, nell'eloquente conoscenza in ambienti dediti al traffico di stupefacenti, che erano quelli che persone come ANSELMO e CONIGLIO frequentavano in modo sostanzialmente prevalente, se non perfino esclusivo.

La stessa intestazione della villa di via Valenza, sede (per fatti accertati in via definitiva) di riunioni


dell'organizzazione mafiosa, ma significativamente acquistata per conto del cugino Pietro VERNENGO (vera o falsa che fosse la concordante indicazione, sopra ricordata dei collaboratori), finisce con l'attestare un consistente punto di arrivo di alcuni degli investimenti di denaro provenienti dal traffico di stupefacenti.

Ed infatti, o se ne dovrebbe dedurre una sostanzialmente significativa disponibilità di denaro, a fronte della giovane età dell'imputato, venticinquenne al tempo dell'acquisto (e con buona sorte di un accertamento di parte che avrebbe voluto dimostrare che tutto il nucleo familiare dei VERNENGO poteva avere tratto doviziosi redditi da una modesta fabbrica di ghiaccio); ovvero si dovrebbe, e più coerentemente, ritenere confermato l'accordo tra l'imputato stesso ed il cugino Pietro VERNENGO, grosso dirigente del traffico di stupefacenti (e MARINO MANNOIA, nella sede richiamata, ha raccontato perfino gli stratagemmi diretti ad "istruire" l'imputato per l'interrogatorio principale, perché convalidasse l'assunto di essere stato il vero acquirente della villa).

Ma tutto questo, se conferma le indicazioni dei collaboratori circa l'inserimento del VERNENGO nell'organizzazione degli stupefacenti, non dimostra l'esistenza storica di fatti di traffico riconducibili alla di lui sfera volitiva.

Di guisa che l'imputato va assolto dal reato di cui al capo 22.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.,

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

si ritiene adeguata, per l'imputazione di cui al capo 13, la pena di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa, alla quale conseguono le pene accessorie e la misura di sicurezza imposta dall'accertata contiguità dell'imputato agli ambienti mafiosi, implicanti una intuitiva pericolosità sociale.

10.371. VESSICHELLI Antonio. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pene accessorie e misura di sicurezza.


Lo stesso imputato ha proposto appello deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello (che va dichiarato inammissibile).

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che la posizione di questo imputato è collegata (perché sorretta dalle stesse fonti di prova riguardo al medesimo episodio di traffico di stupefacenti) a quelle di Nicola FARAONE e Salvatore PROCIDA, la cui trattazione (par.10.126 - 10.288) va dunque

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

qui richiamata per far parte integrante della motivazione.

Si ricorda che la corte di primo grado aveva fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni del FRAGOMENI, il quale aveva indicato il FARAONE come trafficante di droga collegato a Tommaso BUSCETTA e a Gerlando ALBERTI ed aveva riferito di aver conosciuto, nel 1980, Antonino VESSICHELLI (chiamato "Tonino"), gestore di un maneggio a Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato il BUSCETTA (detto, appunto, il "principe della cocaina"), nonché Nicola FARAONE e certo "Maurizio" (identificato poi per Salvatore PROCIDA), dai quali aveva dunque acquistato diverse partite di droga che rivendeva poi a Torino e a Brescia. Il FRAGOMENI aveva inoltre raccontato un episodio verificatosi nell'agosto del 1980 a Palermo quando il "pentito" si era recato in compagnia di amici per rifornirsi di cocaina da prelevare presso un meccanico. Qui erano stati indirizzati presso un villino di Carini (la cui ubicazione corrispondeva, come accertato dai carabinieri, a quello dove sarebbe stata scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando ALBERTI). Dopo iniziali titubanze, essi si erano dati appuntamento per il giorno successivo, quando si erano presentati appunto assieme al PROCIDA, al Gerlando ALBERTI, il giovane e la convivente del FARAONE, Anna COLIZZI, tutti a bordo di una "Volkswagen maggiolino" di colore verde. Al FRAGOMENI era stato fatto presente, da parte del FARAONE e del PROCIDA, che a causa dello sciopero del periodo del periodo vi era difficoltà di approvvigionamento, ma che a settembre lo avrebbero

rifornito; e difatti da quel momento i rapporti con costoro (che dicevano di essere del "clan" di BUSCETTA), si erano intensificati e protratti per alcuni mesi.

I primi giudici avevano valutato l'attendibilità del "pentito" anche grazie al ritrovamento di un taccuino, sequestrato alla COLIZZI e recante l'annotazione del nome di "Roberto" (pacificamente, pseudonimo usato da BUSCETTA per i suoi traffici di mafia e di droga), nonché del nome del suocero dello stesso BUSCETTA, "GUIMARES", il che implicava una familiarità così accentuata da non potersi giustificare in una circostanza di conoscenza occasionale ed innocente.

Al che è d'uopo aggiungere, a giudizio di questa corte, che se taluno intendesse mantenere una riservatezza sulla propria identità (come nell'ipotesi di un BUSCETTA che avesse preferito non spendere il suo nome nei rapporti di quotidiana vita di relazione), non potrebbe comunque determinarsi a dare inutilmente nomi di figli o di suoceri o di mogli (meno che mai pseudonimi, che in quel contesto criminale sono vere e proprie "parole d'ordine") e certamente mai ad occasionali commercianti di abbigliamento.

A fronte di questi fatti, di imponente portata probatoria, anche in questo caso la difesa ha ulteriormente insistito nel lamentare la incredibilità delle dichiarazioni del "pentito".

Ma questa corte non può che ribadire che è proprio nella coerente forza logica delle risultanze esaminate (già analizzate anche nel par.10.11, cui si rinvia integralmente) che restano assorbite le deboli proposizioni di confutazione



del contenuto di queste rivelazioni (si richiamano appunto le considerazioni di cui al par.10.126).


Nè possono avere, anche qui, buon gioco (nei termini ugualmente ripetuti nel par.10.11) le evidenti reticenze di BUSCETTA, il quale ovviamente (mente quando afferma che) non aveva mai conosciuto il FARAONE o il FRAGOMENI o che non conosceva il nome del VESSICHELLI nel cui maneggio non aveva potuto negare di essere stato; e altrettanto coerentemente non aveva mai frequentato i luoghi del traffico di stupefacenti (per tentare, a sua volta, molto debolmente, pur negli utili margini di credibilità guadagnati anche sul punto, di affrancarsi dall'immagine nitida di "principe della cocaina", di grande personaggio carismatico sovrastante il gruppo torinese del settore). Perché, appunto, tutto questo è stato di agevole lettura, a nulla rilevando che (e per quali ragioni) nei confronti del BUSCETTA non siano state portate a buon esito le corrispondenti accuse di traffico.

E, in questo caso, il processo ha acquisito una importante conferma da parte di CONIGLIO, che lo ha indicato quale grosso fornitore di droga (f.504732).

Se non che, dalle superiori risultanze emerge che l'imputato non può con certezza ritenersi inserito in un contesto organizzativo stabile; emergendo, per converso, alcune attività estemporanee, concretatesi nei viaggi e nei contatti in Sicilia per rifornimenti di droga, possibilmente pure finalizzati ad uno scopo di commercializzazione autonoma: alla stessa stregua, in definitiva, degli imputati

FARAONE e PROCIDA.

In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. si ritiene adeguata la pena di anni sei e lire 90 milioni di multa (p.b. a.4 e lire 20 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7); alla quale seguono la pena accessoria inflitta e la misura di sicurezza disposta, che viene ridotta ad un tempo non inferiore ad un anno.



963249

10.372. VIOLA Giuseppe. - L'imputato è stato giudicato responsabile del reato di ricettazione, così modificata l'originale imputazione di associazione per delinquere (già capo 11), e condannato alla pena, in buona parte condonata, di anni due e mesi due di reclusione e lire due milioni di multa. Ha proposto appello deducendo l'insussistenza del reato.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Osserva la corte, tutto ciò premesso, che la decisione impugnata non merita alcuna censura.

Ed infatti il VIOLA era stato correttamente individuato quale uno dei prestanome di Antonino VERNENGO nell'ambito della "Enologica Galeazzo" s.p.a., e cioè di quella società che, come si è detto in altre occasioni, altro non era che uno strumento di riciclaggio del denaro proveniente dalle attività illecite del predetto.

Quanto alla posizione di questo imputato, si era accertato che egli era titolare di un modesto negozio di abbigliamento a Partinico e non poteva dunque avere effettivamente sborsato la cospicua somma (lire centocinquanta milioni) apparentemente conferita nella società (denaro, ovviamente, pagato in contanti e prelevato dai risparmi liquidi tenuti nel cassetto di un mobile della

camera da letto, secondo le ingenuè affermazioni dello stesso imputato - f.149714 segg. - il quale peraltro non aveva saputo spiegare come mai i certificati azionari fossero in possesso di un commercialista).

Ai margini di questa posizione non possono che ribadirsi dunque le considerazioni già svolte a proposito di Federico AMATO, Baldassare D'AMICO e Stefano NAPOLI (supra, par.10.15, 10.92, 10.266), dove è dimostrato, a tacer d'altro, dalle limpide ammissioni del D'AMICO, mancato genero di Antonino VERNENGO, che solo costui era il vero dominus della società (v. ff.149106 segg.).

E che tale condotta realizzi la fattispecie contestata (e non quella di favoreggiamento) non può dubitarsi perchè (a fronte delle ingiustificate proteste difensive) merita ricordare come perfino il VERNENGO (supra, par.10.364) avesse finito con il fare caute ammissioni riconoscendo di avere riversato nella sua "Enologica Galeazzo" denaro proveniente dal contrabbando; ed inoltre perchè il profitto, nella formulazione dell'art.648 c.p., è tipicamente riferito anche alla sfera soggettiva di altri (onde l'inconsistenza della tesi difensiva, che ha dedotto l'inesistente, o non provato, profitto a vantaggio dell'imputato).

Il problema della correlazione tra l'accusa e la pronuncia è stato trattato nel par.4.11, cui si rinvia.

Infine la pena, calcolata in misura certamente contenuta, è adeguata ai fatti.

Alla conferma della sentenza consegue la condanna e le spese del giudizio.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

963251

10.373. VITALE Gregorio. - L'imputato e' stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.) e per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 13 e 22 (artt.75 e 71 legge n.685 del 1975).

Contro questo capo della sentenza ha proposto appello il procuratore della Repubblica, chiedendo la condanna dell'imputato in ordine alle imputazioni ascrittegli ai capi 13 e 22, sul rilievo che era stata acquisita la prova che costui faceva parte del gruppo dei GRADO allorquando costoro si erano rifugiati in Spagna.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale (la cui impugnazione non fu seguita da motivi) ne ha chiesto la condanna solo per il capo 13 (art.75 legge citata).

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la decisione dei primi giudici non merita censura.

Vero e', infatti, che il VITALE (in base alle dichiarazioni rese nel processo da Rodolfo AZZOLI, da Enrique CAVELLO e da Maria Dolores MARTINES FERNANDEZ, dagli stessi perfino riconosciuto in fotografia) si era recato in Spagna (a Benidorm) al seguito del gruppo dei GRADO, dove costoro si erano rifugiati, assieme a CONTORNO ed alcuni familiari, dopo avere acquistato tramite l'AZZOLI alcune unita' immobiliari; ed e' pure vero che in quegli appartamenti, come riferito dai testimoni ricordati, si tenevano riunioni (ritenute dagli stessi) riservate, alle

quali partecipava anche il VITALE. Ma bene hanno fatto i primi giudici a ritenere tutto questo non univocamente implicante l'effettivo inserimento (anche) dell'imputato nei traffici dei GRADO-CONTORNO.

Non va dimenticato, per vero, che nella seconda meta' del 1981, dopo gli avvenimenti che contrassegnarono la prima fase della guerra di mafia, culminata nel mancato omicidio di CONTORNO e nella fuga di costui da Palermo, non solo quest'ultimo (che era ormai divenuto una vittima designata, per le ragioni ampiamente esposte nella relativa parte della sentenza, cui si rinvia), ma anche i GRADO costituirono un bersaglio dei c.d. vincenti per le rappresaglie innestate fin dalla primavera di quell'anno (come avrebbero testimoniato le successive uccisioni di molti loro familiari). Sicche' la fuga in Spagna, come e' incontestato, aveva avuto lo scopo quanto meno principale (magari, appunto, unitamente a quello accessorio di organizzare, se del caso, i traffici di cui il gruppo viveva) di trovare un piu' sicuro rifugio per sottrarsi alla cruenta faida che ormai, secondo le regole di "cosa nostra", si sapeva che sarebbe stata senza esclusione di colpi.

Ora, l'inserimento del VITALE nell'ambito di questa comitiva (al pari, possibilmente, di altri parenti o accompagnatori subalterni di nessuno spessore operativo) non puo' implicare, in re ipsa, il suo certo coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti. E tale dubbio non risulta neppure incrinato dal fatto che l'imputato fosse stato tra i partecipi delle riunioni "segrete"; proprio perche'

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

l'incertezza probatoria afferisce anche al contenuto di siffatte riunioni.

Non va dimenticato, infatti, che a carico del VITALE nessun altro elemento e' stato acquisito, laddove (tralasciando le rivelazioni di CONTORNO, che potrebbero essere offuscate da una sottesa compiacenza) non vi e' stata alcuna indicazione neppure da parte dei collaboratori che potesse far supporre l'effettivo inserimento di costui nel traffico degli stupefacenti.

La formula del dubbio va tuttavia adeguata, anche in ordine al capo 13, al nuovo sistema processuale.

10.374. VITALE Paolo. - L'imputato e' stato condannato per il reato di favoreggiamento personale (capo 134), per avere, durante le indagini di polizia tendenti ad accertare gli autori dell'omicidio di Stefano GALLINA, affermato falsamente di essersi trovato all'ora del delitto in compagnia dell'imputato Francesco BRUNO, assieme all'altro socio.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, preliminarmente, la corte che il reato contestato, commesso nell'ottobre 1981, e' prescritto. Di tale evento va fatta dunque immediata declaratoria, non essendovi la prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti, come si e' detto a proposito dell'omicidio GALLINA, cui si rinvia, l'alibi che i due soci cercarono di fornire al BRUNO si e' rivelato del tutto insussistente, sia per le precisazioni degli altri testimoni escussi sia, soprattutto, per la confermata presenza sui luoghi del delitto (nei termini che non e' opportuno ripetere) dell'imputato BRUNO.



963255

10.375. VITRANO Arturo. - Nei confronti del VITRANO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la tesi accusatoria, non ritenuta sufficientemente suffragata dai primi giudici, si fondava sulle rivelazioni di BUSCETTA che lo aveva indicato quale affiliato alla sua "famiglia" in epoca lontana. Secondo la difesa, queste rivelazioni non giustificavano neppure la formula dubitativa, ancorchè successivamente il CALDERONE avrebbe sorretto quella tesi, riconoscendo (pur con qualche difficoltà) l'imputato.

Certo è comunque che gli unici elementi indiziari potrebbero al più sorreggere l'accusa in ordine al capo 1

(art. 416 c.p.) e non quella di cui al capo 10 (art. 416-bis c.p.), non essendovi alcuna prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso per il periodo successivo al settembre 1982.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are a smaller, simpler cursive mark.

963257

10.376. ZANCA Carmelo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonchè di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di quello di cui al capo 275 (estorsione in danno di CALZETTA: par.9.4), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e lire 160 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 74, 75 (omicidio AMBROGIO: par.8.2), 141, 142 (omicidio CALABRIA: par. 8.9.), 235, 236 (omicidio SCALICI: par.8.13), 270, 271, 272 (attentato dinamitardo alla "Termoblok": par.9.1), 372, 373 (detenzione e porto illegali di armi).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi delle assoluzioni di cui ai capi 235, 236, 270, 271, 272, 372 e 373, deducendo la sussistenza di prove adeguate a sorreggere l'accusa.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta

impugnazione dolendosi dell'esiguità della pena inflitta, nonché della ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza, previa eliminazione della continuazione e con aumento di pena, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le risultanze processuali impongono l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, come specificato nelle premesse generali (parte IV), e di traffico di stupefacenti (capo 22); quanto alle residue imputazioni relative a specifici episodi (capo 275, per il quale va ugualmente affermata la responsabilità), nonché agli altri, dai quali va assolto, in conformità alle conclusioni del procuratore generale, si rinvia alle corrispondenti trattazioni di cui ai paragrafi richiamati. Per le imputazioni di cui ai capi 372 e 373, quanto alla fondatezza del dubbio già espresso in primo grado, si rinvia alle considerazioni svolte nel par.10.12, a proposito di Paolo ALFANO, coimputato negli stessi reati.

I superiori richiami, peraltro, impongono anche in questo caso la specifica avvertenza che l'esito di quelle valutazioni processuali non possono atteggiarsi a smentita dell'attendibilità delle fonti, e in base alla puntualizzazione di ordine generale che questa corte ha premesso nella parte III, il cui contenuto deve intendersi

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive, stylized name, possibly 'M. M.', and the signature on the right is a simpler, more legible name, possibly 'M.'.

qui integralmente riprodotto anche per le questioni, circa l'utilizzabilità delle rivelazioni dei "pentiti", per i riflessi nelle imputazioni da esaminare.

I primi giudici avevano dunque osservato, in ordine alla posizione di questo imputato, che lo stesso era stato segnalato come elemento di particolare spessore esponenziale nell'ambito del gruppo mafioso di corso dei Mille, come è noto a suo tempo capeggiato da Filippo MARCHESE (ed alleatosi, nei periodi oggetto delle imputazioni devolute, con le cosche dei c.d. "vincenti").


La fonte più incisiva era stata Stefano CALZETTA (sul cui conto è superfluo ripetere, oltre il mero integrale rinvio al par. 3.7, il valore assai significativo delle sue rivelazioni, specie sul conto degli ZANCA, alla cui ombra egli si muoveva, e dei quali aveva descritto con accertata precisione storica, fatti, rapporti e atteggiamenti).

Nelle sue lunghe ed articolate rivelazioni (ff.220997 segg.-221000-221015-221018-221023 segg.-221044-402836 segg.-402842 segg.-402845 segg.-402847-402851 segg.-402858 segg.-402861 segg.-402865-402881 segg.-402895 segg.-402909 segg.) il CALZETTA aveva indicato gli ZANCA come dediti al traffico di stupefacenti nonché soprattutto ad atti di tipica sopraffazione mafiosa, come le estorsioni in danno dei commercianti e degli imprenditori della zona controllata (in corso dei Mille - Brancaccio), costretti a pagare le tangenti, a pena di danneggiamenti mediante esplosivo (e l'episodio della estorsione in danno della "Termoblok" costituiva un eloquente esempio).

Il notevole livello di costoro emergeva, in particolare, dall'episodio (come si è detto più volte, assai significativo anche dell'affidabilità di questo "pentito") relativo alla sparatoria avvenuta a Ciaculli il giorno di Natale del 1982 (v. par. 6.23) che li aveva visto, come si ricorderà, direttamente coinvolti nelle convulse fasi successive al tentato omicidio in danno dello "scarpuzzedda", e negli effetti successivi, tanto che, secondo il racconto di CALZETTA, gli stessi si erano mostrati guardinghi affermando che "correvano tempi brutti" (atteggiamenti dunque correlati al coinvolgimento, diretto o indiretto, ma indiscutibile, nella faida in corso).

Di particolare e coerente rilievo erano state quindi tutte le indicazioni offerte dal collaboratore circa i rapporti dagli stessi intrattenuti con i più grossi esponenti del sodalizio mafioso, quali i TINNIRELLO, VERNENGO, MARCHESE, PACE, PULLARA', FEDERICO, SPADARO, SAVOCA, ARGANO e GRECO (con i quali, secondo le testuali parole di CALZETTA, essi formavano una "comunità di criminali").

E in tutti questi racconti (che sarebbe superfluo descrivere nei dettagli, avendo formato oggetto di particolare attenzione, nel dibattito processuale, il complessivo livello di attendibilità in correlazione alla modesta figura di questo oscuro gregario, emarginato e bistrattato), il dato costantemente emergente era il ruolo maggiormente rappresentativo dell'odierno imputato (che, come si vedrà, collima esattamente con le residue risultanze

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'L. M.', and the one on the right is a shorter, more compact signature, possibly 'M.'.

963261

processuali).

Costui, sempre secondo il CALZETTA, era inserito nel traffico della droga e prima, con certezza, nel contrabbando di tabacchi (tanto che una volta lo ZANCA gli aveva proposto di fare da prestanome per l'acquisto di un motoscafo da utilizzare a questo scopo). E il "pentito" aveva in particolare raccontato un significativo episodio, avvenuto alla sua presenza, quando (come si è ampiamente detto nei par. 10.12 e 10.39, ai quali si rinvia) Alessandro BRONZINI aveva effettuato alla presenza dell'ALFANO, "uomo d'azione" della cosca e "braccio destro" dello ZANCA, la consegna di una valigetta (contenente, secondo la ricostruzione richiamata, stupefacenti) proprio nelle mani dell'odierno imputato che gli aveva a sua volta consegnato una cospicua somma di denaro.

Anche SINAGRA aveva parlato dello ZANCA e lo aveva dal canto suo indicato come appunto un elemento vicino al gruppo dei GRECO e soprattutto in contatto costante con Paolo ALFANO e Pietro TAGLIAVIA; ricordando comunque che il livello di costui era tale che aveva perfino assunto la connotazione di un fatto notorio (ff.258264-258345).

Coerentemente Tommaso BUSCETTA aveva confermato l'inserimento dello ZANCA nell'organizzazione "cosa nostra" e precisamente nella "famiglia" di corso dei Mille, riconoscendone le sembianze in fotografia (e tanto elimina ogni dubbio ai margini delle perplessità evidenziate dalle attente difese, dopo che il BUSCETTA al dibattimento - ud. 4 aprile 1986 - aveva detto di non ricordare da quale fonte

avesse appreso la notizia dell'affiliazione dello ZANCA: ma si ricordi pure il suggerimento di diffusa notorietà negli ambienti delle cosche mafiose, offerto anche da CALZETTA e SINAGRA).

Ed anche CONTORNO aveva confermato che l'imputato era con certezza un "uomo d'onore" della "famiglia" di corso dei Mille ed era interessato al traffico degli stupefacenti.

Di concorrente, quanto significativo, rilievo era stata infine la dichiarazione di Angelo EPAMINONDA (un "pentito" inserito negli ambienti criminali di Milano), il quale aveva ricordato che "Melo" ZANCA gli era stato presentato dal nipote Giuseppe ZANCA, e che era una specie di "capo-zona" nell'ambito del gruppo criminoso al quale apparteneva (f.493378): e l'importanza di questa ulteriore indicazione sta nel fatto che Giuseppe ZANCA era proprio colui il quale aveva fatto in sostanza da collegamento tra gli ambienti milanesi e quelli palermitani per il ricordato episodio di traffico di stupefacenti riferito al BRONZINI.

Una così cospicua convergenza di dati processuali non poteva, dunque, che legittimare la pronunzia impugnata; certamente, in primo luogo, in ordine all'affiliazione dello ZANCA al sodalizio mafioso. Tanto che le nuove acquisizioni probatorie, sopravvenute nel dibattimento di appello, si sono aggiunte ad un contesto già di sicura consistenza, ma non mancando di apportare, per una migliore certezza del risultato processuale, argomenti di più stringente sintonia.

Così, infatti, quando CALDERONE (del quale è superfluo ricordare sia il grado di ulteriore attendibilità sia,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'M. G.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M. G.' or similar.

963263

soprattutto, il livello di conoscenza degli organigrammi più rappresentativi del sodalizio mafioso degli insediamenti della Sicilia occidentale) ha confermato che lo ZANCA (da lui riconosciuto senza incertezza in fotografia: pag. 278 dich. istr.) era uno degli esponenti più in vista della "famiglia" di corso dei Mille (e il "pentito" ne ha riferito dati somatici, di relazione e perfino di attività apparentemente legali), peraltro dedito al contrabbando, ha finito con l'apportare un eloquente riscontro alle residue acquisizioni (si vedano le pagg. 275-522-564 segg.-645 delle dich. istr.). E, allo stesso modo, MARINO MANNOIA che, nel raccontare gli assetti, fino ai più recenti, del sodalizio mafioso, ha ricordato che l'odierno imputato era divenuto il "consigliere" della "famiglia" di corso dei Mille (del quale ha puntualmente riferito l'impegno attivo nell'ambito dell'organizzazione, così come si evince dalle pagg. 81-115-136 segg.-266 delle dich. istr., confermate e precisate al dibattimento, ud. 5 gennaio 1990, quando ha ripetuto alla corte che lui stesso era "intimo" di "Melo" ZANCA, e da tempo risalente).


Quanto alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, il quadro d'insieme testimonia con certezza una certa vicinanza dello ZANCA agli ambienti dei trafficanti. Tanto, come si è detto, è emerso dalle convergenti dichiarazioni di CALZETTA, SINAGRA, CONTORNO e dagli altri collaboratori; dal contesto delle cui rivelazioni non può che scaturire la buona fondatezza dell'assunto accusatorio secondo cui, specie per il ruolo prestigioso rivestito

963264

nell'organizzazione mafiosa, l'odierno imputato non potesse che esercitare un suo controllo o conseguire, in qualsiasi modo, una sua cointeressenza (e il processo dimostra ampiamente che coloro che esplicavano un controllo nel territorio erano comunque destinatari dei profitti delle attività illecite).

Tali considerazioni, per vero, trovano specifica concretezza nell'episodio dello scambio droga-denaro facente capo ai BRONZINI (e illustrato nella corrispondente trattazione, già richiamata, che sarebbe superfluo ripetere, stante la esatta specularità dei dati già riferiti alla medesima posizione processuale, nel senso che l'accertata veridicità e l'accertato significato univoco di quell'episodio storicamente descritto da CALZETTA non possono che prendere consistenza anche in ordine alla posizione dello ZANCA, per questo dunque certamente responsabile del reato di cui al capo 22). Ma, in realtà, pare a questa corte che il solo episodio in questione, pur correlato alla pregressa attività di contrabbando (riferita, essa specificamente, dai "pentiti"), a quel settore cioè che sarebbe stato convertito appunto nel traffico degli stupefacenti, non offrono adeguata concretezza all'accusa di inserimento organico dello ZANCA (anche) nel sodalizio preordinato al traffico medesimo.

Tale dubbio, la cui incidenza è ultroneo illustrare (per la già sufficiente idoneità della sua stessa esistenza a giustificare una pronuncia assolutoria), è stato ulteriormente sorretto, nella valutazione di questa corte,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

dal fatto che MARINO MANNOIA, che tanto bene informato era stato (perchè protagonista lui stesso) dei traffici e cioè in particolare delle lavorazioni, degli addetti fissi o saltuari e perfino delle cointeressenze a livello di finanziamento, nulla sul conto di questo imputato ha in concreto riferito.

Va, dunque, mantenuta la condanna solo per il capo 22.

In ordine alla determinazione della pena (su cui confluiscono le opposte censure dell'accusa e della difesa, queste ultime per vero ingiustificate dato lo spessore criminale dell'imputato), la corte ritiene che una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. giustifichi una condanna ad anni tredici di reclusione e lire cinquanta milioni di multa (p.b. art.416-bis c.p., come specificato nella parte IV = a.5 + 1/3 per aggr. c.6 + 81 cpv. per il capo 285, da ritenere unificato per continuazione data la sua collocazione nella strategia operativa del sodalizio = a.7; p.b. artt.71-74 = a.4 e lire 34 milioni + aggr. 1/2, da computare con i criteri di cui al par.5.7 = a.6 e lire 50 milioni).

Restano ferme le pene accessorie e le misure di sicurezza imposte dal titolo di reato e dalla particolare pericolosità sociale dell'imputato desumibile dalla natura dei reati e dal grado della sua partecipazione psicologica.

10.377. ZANCA Emanuele. - Nei confronti dello ZANCA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale hanno proposto impugnazione l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena, ed il procuratore generale che non ha fatto seguire motivi.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula dubitativa era stata adottata, in base alle dichiarazioni di CALZETTA, che si era limitato ad affermare in modo generico che lo ZANCA era affiliato alla cosca di corso dei Mille, elemento la cui vaghezza è in re ipsa.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

963267

10.378. ZANCA Giovanni (nato nel 1941). - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quello di cui al capo 22 (traffico di sostanze stupefacenti), i primi due unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione e lire 12 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato altresì assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).

Nel merito di queste statuizioni ha proposto appello soltanto l'imputato, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Al dibattimento, il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di appello.

Ciò premesso, osserva la corte che le statuizioni impugnate possono essere solo in parte condivise.


Ed infatti i primi giudici erano pervenuti alla soluzione indicata, rilevando che l'imputato era stato indicato soprattutto da Stefano CALZETTA come inserito nel clan capeggiato da Carmelo ZANCA, e responsabile di numerose

attività delittuose, come in primo luogo le estorsioni in danno di commercianti della zona e di traffico di stupefacenti.

Il CALZETTA aveva peraltro incluso questo imputato nell'episodio dello scambio di droga fra Alessandro BRONZINI e Carmelo ZANCA (di cui si è parlato nei par.10.12, 10.39 e per ultimo nel par.10.376, le cui considerazioni vanno qui integralmente richiamate), allorquando, come si ricorderà, il primo aveva consegnato una valigetta ricevendo in cambio una cospicua somma di denaro, e tale fatto, secondo appunto il "pentito", era avvenuto alla presenza di Paolo ALFANO, detto "Pietro 'u zappuni", e anche dell'odierno imputato (f.402836).

Il CALZETTA aveva poi indicato lo ZANCA (il quale, essendo macchinista alle ferrovie, gli risultava che facesse da "basista" per furti su vagoni-bagagliai: f.221052) come colui che, insieme a Paolo ALFANO, Carmelo ZANCA, Pino SCALIA, Giuseppe D'ANGELO, si recava personalmente presso i commercianti della zona di corso dei Mille-Brancaccio per riscuotere tangenti, precisando che tale fatto gli constava personalmente non solo per averlo saputo da alcuni suoi parenti ma soprattutto avendolo visto lui stesso recarsi ogni mese presso un deposito di giornali sito in una certa ubicazione all'uopo indicata (ff.220998-402851 segg.).

E che lo stesso avesse un ruolo nell'ambito della cosca era, in quella prospettiva, desumibile anche dalla sua partecipazione al matrimonio di Stefano PACE, al quale, secondo le incisive parole del CALZETTA, erano intervenuti

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name that appears to be 'Pino Scalia'. The second signature is a shorter, more compact cursive mark.

"i megghiu cristiani", come Giovanni BONTATE, Ignazio e Giovan Battista PULLARA', ed altri aderenti di spicco della cosca (ff.221020 segg.).

Secondo i primi giudici (che avevano però erroneamente compreso tra le fonti anche le rivelazioni di CONTORNO, suscitando le puntuali proteste difensive, ma di tenore non certamente decisivo dato il quadro probatorio complessivo), tali significative dichiarazioni avevano poi trovato riscontro in quelle rese dal SINAGRA, il quale aveva indicato (f.258244) lo ZANCA, da lui riconosciuto per fotografia, come elemento affiliato alla cosca di corso dei Mille (suscitando, per vero, anche questo argomento, una vivace protesta difensiva dal momento che il SINAGRA aveva più esattamente dichiarato di non conoscere il nome dell'individuo effigiato nella foto mostratagli, precisando solo che si trattava di "una persona che faceva parte della cosca"; laddove la evidente inconsistenza della tesi difensiva sta proprio nel fatto che un riconoscimento di questo genere finisce con l'assumere un significato del tutto genuino).

Sulla base di tali elementi probatori sembra alla corte che del tutto giustificata sia, in primo luogo, l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Laddove le proteste della difesa si sono infatti concentrate nei temi generali dell'utilizzabilità delle rivelazioni dei pentiti (v. parte III) e in particolare della specifica attendibilità di quelli qui escussi, soprattutto CALZETTA.

Contro il quale si è pure tentata una specifica svalutazione, sia complessiva (osservando che era assai sintomatica la circostanza che costui inducesse SINAGRA ad "accusare" gli ZANCA, dunque destinatari di un preciso atteggiamento vessatorio) sia particolareggiata (dimostrandosi, per esempio, che lo ZANCA non aveva potuto partecipare al matrimonio del PACE perchè quel giorno era in servizio); ma trascurandosi che tutti questi argomenti prospettano una loro diversa, se non opposta chiave di lettura.

Difatti, oltre a quanto si è già osservato in via generale (par.3.7) sul conto di questo singolare collaboratore (ma dai contorni umani e psicologici ben definibili e comprensibili, difatti meritevole di un consistente recupero di attendibilità, perchè autenticamente capace di esprimere pochi ma certi punti di riferimento storici), merita rilevare che nessuna delle obiezioni logiche, in parte già accennate, e per le intuitive ragioni indicate, comprime in modo decisivo la consistenza della fonte. Tanto che il dibattito finisce con il radicalizzarsi in temi del tutto secondari (discutendosi, fino alle conclusioni finali, se e come possa essere coerente, nella prospettiva del procuratore generale, che la difesa da una parte si affretti a dimostrare, con aleatoria quanto incompleta - perchè non riportante gli orari del turno di lavoro - documentazione, che lo ZANCA era in servizio il giorno del matrimonio del PACE, il quale d'altra parte, nella deduzione dell'imputato, era un suo parente ed era

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

963271

dunque del tutto naturale che lui andasse al suo matrimonio); laddove, infatti, restando sempre comprovato l'inserimento dell'imputato in quel preciso contesto, comunque cioè esso fosse stato originariamente giustificato, il particolare dell'effettiva partecipazione ad un matrimonio rimane in questo caso in sé stesso privo di autonomo significato (e tale resterebbe se pure si fosse dimostrato l'errore storico del "pentito").

Come pure, a ben vedere, perfino l'argomento della pretesa induzione del SINAGRA, da parte del CALZETTA, ad "accusare" gli ZANCA, perchè tutti criminali mafiosi, non solo si presta alle chiavi di lettura di ordine generale, di cui alle trattazioni richiamate, ma nel caso di specie finisce proprio con l'apportare uno specifico quanto eloquente argomento a sostegno della tesi di accusa; se è vero, come si era premesso, che SINAGRA aveva indicato solo la fisionomia, e non il nome, dell'imputato (che se avesse voluto invece calunniare sulla base della spinta del CALZETTA o di una collusione con lo stesso, avrebbe invece potuto, esattamente al contrario, menzionare per nome e non distinguere nei tratti somatici; a meno di non supporre che nomi ed immagini siano stati in altro modo suggeriti: ma di simili illazioni, quando sommesse o anche talvolta meno velate, non va fatto, come si è ripetuto, un giustificabile argomento di indagine).

La verità è che, al di là di ogni protesta difensiva, le rivelazioni di CALZETTA avevano trovato significativo riscontro proprio nei punti di più alto valore


ul

indiziario, se è vero che lo ZANCA aveva finito per l'offrire una indiretta conferma sul punto delle periodiche riscossioni delle tangenti.

E difatti, nei suoi interrogatori (ff.265707-413783), l'imputato aveva ammesso di essersi recato più volte, "a fine mese", assieme suo cugino Pietro, esattamente presso il deposito di giornali indicato da CALZETTA; e la spiegazione è essa stessa assai eloquente, avendo lo ZANCA rappresentato di aver fatto questo allo scopo di riscuotere i corrispettivi della benzina prelevata dal titolare (come se cioè fosse credibile, ad un qualsiasi livello logico, che la benzina si acquisti a credito e che, poi, sia il gestore del rifornimento a mandare in giro parenti a riscuotere i pagamenti).

E questo dato altamente indiziante, che restituisce alla rilevazione di CALZETTA un'incontestabile consistenza obiettiva, implica pure la dimostrazione che, se anche l'affiliazione dello ZANCA al sodalizio fosse stato oggetto di mera intuizione o supposizione da parte del "pentito", tale processo logico meriterebbe di essere condiviso e, negli stessi termini, ripreso per inferirne le conseguenze giuridiche in ordine alla tipica condotta di attuazione di uno dei momenti operativi di maggiore rilievo dell'organizzazione mafiosa (quale è appunto quello di riscuotere tangenti dai commercianti della zona).

Se, dunque, dalle dichiarazioni di CALZETTA - come sopra riscontrate - può ricavarsi la prova della responsabilità dello ZANCA per associazione per delinquere

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

963273

di tipo mafioso, altrettanto non può concludersi - a giudizio della corte - in merito al traffico di stupefacenti (laddove, comunque, l'imputazione di associazione finalizzata a detto traffico non è stata qui devoluta, non avendo il pubblico ministero impugnato l'assoluzione, che va peraltro adeguata automaticamente al regime legale sopravvenuto). Ed infatti i primi giudici hanno, come giustamente osservato dal procuratore generale, valorizzato l'episodio BRONZINI (sul quale non merita tornare, a parte il rinvio alle sedi richiamate); ma esso, se testimoniava appunto l'attiva presenza dello ZANCA nei luoghi e negli ambienti dove quelle attività si svolgevano, non portava tuttavia in sé la necessaria dimostrazione che anche l'odierno imputato fosse stato partecipe di quello specifico traffico.

Riesaminando, infatti, lo stesso racconto del CALZETTA (specie come precisato all'udienza del 7 luglio 1986), ci si avvede che il BRONZINI era andato presso il rifornimento di benzina di Carmelo ZANCA e al suo arrivo vi erano, oltre a quest'ultimo, destinatario della consegna, Paolo ALFANO (la cui presenza, come si è detto nelle sedi corrispondenti, era comunque giustificata dal fatto di essere sempre assieme a Carmelo ZANCA, specie per esercitare le sue naturali funzioni di protezione), ed appunto l'odierno imputato (che, come si è visto, nell'ambito del gruppo aveva una sua funzione). Di tal che appare pur possibile che costui vi si fosse trovato per caso (o per la immanente presenza, ripetesi, finalizzata ad altri scopi associativi); appare


pure plausibile che anche lui avesse ricevuto cointeressenze nelle complessive attività illecite del gruppo, ma non è certo che anche lui fosse destinatario della consegna in questione.

E il dubbio va rivolto a favore dell'imputato.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiche' il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza



del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.379. ZANCA Giovanni (nato nel 1939). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e 279 (danneggiamento) unificato per continuazione al capo 10, e condannato alle pene di legge; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.


Il procuratore generale ha proposto appello per dolersi della continuazione fra il reato associativo e il reato-scopo.

Va preliminarmente ricordato che il reato di cui al capo 279 è estinto per prescrizione (v. par.9.6, al quale si rinvia per l'esame dei fatti e della loro consistenza storica, ulteriormente valutabili ai fini delle residue imputazioni).

Osserva, ciò premesso, la corte che le risultanze processuali definiscono un quadro indiziario consistente ma tuttavia non idoneo a sorreggere, con adeguata certezza, le accuse di associazione per delinquere di tipo mafioso.

La corte di primo grado aveva infatti ricavato significativi spunti indiziari, in primo luogo, dall'inserimento dell'imputato in un contesto ambientale e familiare assai negativamente connotato.

Lo ZANCA era infatti fratello di Carmelo, Pietro e Onofrio, nonché cognato di Lorenzo TINNIRELLO, la cui "famiglia", come si è detto nei paragrafi precedenti, era

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

assurta ad un ruolo di primo piano negli assetti mafiosi.


Di lui, in particolare, aveva parlato Stefano CALZETTA, il quale aveva ricordato (ff.220994-220997 segg.-221032 segg.-402824-402828-402845-402862 segg.-492881) che lo stesso lavorava alle dipendenze del CAMBRIA (dirigente dell'esattoria dei SALVO) con la significativa mansione di autista che sottendeva quella di "guardia-spalle"; tanto che gli era stata donata una "Range-Rover" (di colore rosso che "Melo" ZANCA teneva parcheggiata nei pressi del proprio distributore di benzina: fatti sostanzialmente ancorchè indirettamente, ammessi dall'imputato e riscontrati in accertamenti di polizia: v. ff.402941-478442).

Peraltro il CALZETTA pur senza attribuirgli alcuno specifico ruolo, aveva collocato lo ZANCA in quel clima di tensione, fra Gaetano SCALICI (v. par.8.13) e i TINNIRELLO-ZANCA, che avrebbe condotto all'uccisione del primo (ma, nella sede richiamata, la corte non ha ravvisato elementi a carico degli imputati e a maggior ragione dello ZANCA, al quale nessuna accusa era stata rivolta); nonchè in quel contesto storico nel quale il CALZETTA aveva appreso dell'attentato a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" (v. par.6.23). In questa ultima circostanza, come si è detto nella sede opportuna, il CALZETTA si trovava in compagnia proprio dello ZANCA quando si era diffusa la notizia ed erano iniziati i concitati conciliaboli tra i componenti di quel gruppo. Anzi, era stato proprio Giovanni ZANCA che aveva rintracciato il fratello Carmelo e con lui si era subito intrattenuto a commentare il grave fatto.

inoltre, secondo il CALZETTA, l'odierno imputato era stato colui il quale aveva danneggiato l'auto di certa SPARACINO, dipendente dell'esattoria, la quale aveva avuto dei contrasti con Nives MILILLO, collega della predetta, ed amica dello stesso ZANCA (fatti oggetto della citata imputazione di cui al capo 279, e comunque storicamente riscontrati dagli accertamenti di polizia e soprattutto dalle dichiarazioni della MILILLO, che - ff.402409 segg. - aveva ammesso di avere avuto degli screzi in ufficio con la SPARACINO, conclusisi con sua soddisfazione, e della stessa SPARACINO, la quale aveva riconosciuto il fatto, ricordando però di non avere ritenuto opportuno inoltrare denuncia: f.403942).

Secondo i primi giudici, infine, tali rivelazioni avevano trovato (pur generico) riscontro nelle dichiarazioni di SINAGRA e CONTORNO, che avevano confermato l'inserimento dell'imputato in quel contesto ambientale.

Osserva, tuttavia, la corte che le superiori risultanze non definiscono un quadro indiziario univoco e certo. Infatti (prescindendo dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA che, all'udienza del 5 gennaio 1990, ha escluso che questo imputato fosse un affiliato), dal tenore dei fatti storici descritti dal CALZETTA (e - ripetesi - riscontrati dalle altre fonti solo nel generico riferimento a semplici dati di vita di relazione) non si ricava altro, con il rigore che la valutazione processuale impone, che lo ZANCA era un personaggio, tipica espressione della prepotenza di quartiere, introdotto nell'esattoria dei SALVO grazie al

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

"prestigio" del fratello Carmelo, e dunque dedito alle coerenti manifestazioni di intimidazione (ma esse stesse possibilmente sorrette dal titolo familiare e dalle retrostanti coperture millantate o conosciute dagli altri).

E tale fisionomia, che certo (e la corte non lo ignora) costituisce il primo gradino di elevazione al rango associativo qualificato, non esprime ancora, tuttavia, un dato univocamente indiziante il raggiungimento di quel diverso livello di inserimento. Laddove, dunque, anche le generiche indicazioni dei "pentiti" possono giustificarsi proprio con la percezione di quella realtà latente, ma appunto - almeno sulla base degli elementi acquisiti - non decifrabile come sicura appartenenza al sodalizio. Così come pure vi si adagiano, con analogo coerenza, i ricordati fatti di prepotenza e di millanteria pseudo-criminale.

Poiché, dunque, tali dubbi (fra l'inserimento vero e proprio nel sodalizio ed il mero atteggiamento di prepotenza di quartiere) non sono superabili allo stato degli atti, si impone una conseguente pronuncia assolutoria.

963280


10.380. ZANCA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) di quello di cui al capo 22 (e traffico di sostanze stupefacenti), nonchè di quello di cui al capo 406 (frode processuale: par.9.30), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni quindici di reclusione e lire 30 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; è stato assolto dal reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalle residue risultanze processuali.

Il procuratore generale non ha fatto seguire dai motivi l'impugnazione proposta (della quale, va, dunque, dichiarata l'inammissibilità) e al dibattimento ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa ha insistito nei motivi di gravame.

Va, preliminarmente, ricordato che il reato di cui al capo 406 (vedi par. 9.30, citato) è estinto per prescrizione.

Nel merito delle residue imputazioni, si osserva che

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

le statuizioni dei primi giudici possono essere confermate solo quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso).

La corte di primo grado aveva infatti fondato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale, nelle sue lunghe e articolate rivelazioni riguardanti il gruppo criminale insediato nella zona di corso dei Mille, aveva ricordato (ff.220995 segg., 402828 segg., 402837, 402886 segg.) che lo ZANCA era un soggetto che gli risultava (in base anche alle sue stesse confidenze) dedito al traffico di stupefacenti nel nord-Italia e in particolare a Roma a Torino e soprattutto a Milano, dove si dedicava al "controllo" delle bische clandestine (tanto che si era vantato di godere di una influenza così incisiva da poter frequentare i più costosi locali della città senza pagare le relative consumazioni). Peraltro era, egli stesso, un consumatore di cocaina che era solito assumere appunto in compagnia dello stesso CALZETTA, oltre che di altri componenti di quel gruppo criminale.

In realtà il CALZETTA aveva saputo che lo ZANCA era rimasto coinvolto in una città del nord in una sparatoria e che non faceva mistero della sua dedizione alle imprese delittuose, associandosi con personaggi come Giuseppe BATTAGLIA e (fatto assai significativo, per gli obiettivi riscontri) con quell' Alessandro BRONZINI che (come si è visto in altre sedi ma soprattutto nella di lui posizione, al par. 10.39, oltre che nei par.10.12, 10.376 e 10.37) era proprio quel trafficante che, tramite il collegamento

propiziato appunto da Giuseppe ZANCA, si era recato a Palermo per effettuare consegne di sostanze stupefacenti); né nascondeva il suo inserimento nel sodalizio mafioso, tanto da vantarsi perfino dei rapporti avuti in carcere con illustri esponenti come Giovanni BONTATE.

Anche Vincenzo SINAGRA (ff.258269, 258334 segg., 258347) aveva a sua volta indicato lo ZANCA come appartenente alla "mafia vincente" e collegato sul piano dei rapporti agli esponenti più rappresentativi, assieme a Carmelo e Giovanni ZANCA (tanto che era stato proprio lui uno degli animatori della strategia difensiva di simulazione della pazzia suggerita ai SINAGRA dopo l'arresto per l'omicidio DI FATTA, fra i quali lo stesso "pentito"; onde l'episodio di cui al richiamato par. 9.30 (il cui epilogo processuale non può dunque impedire di ricavarne significativi dati indiziari concorrenti per desumere l'affiliazione dello ZANCA al sodalizio mafioso).

Di Giuseppe ZANCA aveva pure fatto utili rivelazioni Antonino FEDERICO (che non a caso era un collaboratore che si era trapiantato negli ambienti della criminalità torinese), il quale aveva confermato (ff.437594 segg.) che lo ZANCA era a sua volta dedito alla consumazione di rapine. Di significativo rilievo era stato invero l'episodio da lui narrato circa la conoscenza fatta con lo ZANCA il quale a Torino, dove lui si era rifugiato dopo l'uccisione di un fratello, lo aveva avvicinato, come avevano fatto altri esponenti del gruppo, allo scopo di convincerlo dell'innocenza di un certo Ignazio FIUMEFREDDO, che di quel



delitto era stato ritenuto responsabile (ed esso è significativo, al di là del fatto storico in sé stesso, e ovviamente prescindendo dal merito di quelle questioni in discussione fra gli interessati, proprio perché attestava un ruolo esponenziale che altrimenti non avrebbe legittimato lo ZANCA a mediazioni di quel genere). In altre occasioni, poi, in cui si era discusso di "colpe" di alcuni degli affiliati, si era deciso di interpellare il GRECO di Ciaculli a Palermo per ottenere addirittura una autorizzazione - negata - a consumare il delitto a scopo punitivo.


E di non minore rilievo indiziario, anzi di eloquente convergenza probatoria, erano state le rivelazioni di un altro "pentito", anche lui inserito nell'ambiente della criminalità dell'Italia settentrionale, in particolare a Milano. Infatti Angelo EPAMINONDA aveva dichiarato (ff. 489517, 489647 segg., 489654 segg., 489702 segg., 493376 segg., 495158 segg.) di avere conosciuto lo ZANCA e (giustappunto) il BRONZINI (cioè in esatta sintonia con le residue fonti processuali) a Milano e di averli inseriti nella sua "organizzazione", adibendoli alla "gestione" delle bische milanesi, avendo appreso del prestigio dagli stessi acquisito per omicidio commesso in quella zona.

Secondo questo collaboratore, nessuno dei due, a quel tempo era "ancora" entrato a far parte della "mafia" e di questo aveva avuto modo di lamentarsi esplicitamente lo ZANCA del quale lui aveva conosciuto lo zio, a nome "Melo" ZANCA che era in realtà una specie di "capo-zona" della consorteria mafiosa palermitana. Laddove, dunque non può

sfuggire la singolare concordanza di questi dati con quelli che scaturiscono dalle altre rivelazioni, in particolare circa i rapporti di stretta frequentazione fra lo ZANCA e il BRONZINI, che l'imputato ha perfino negato (f.438354) di conoscere così come ha negato di conoscere il FEDERICO, malgrado sia stato con lui coimputato (e condannato) in un processo per omicidio a Milano (sentenza corte di assise di Milano 14 aprile 1988).

Non può dunque dubitarsi della completezza del quadro probatorio, sulla base di questi elementi, ai quali si è pure aggiunta la precisa indicazione di MARINO MANNOIA, che ha compreso l'imputato fra quelli che, nell'ambito del gruppo degli ZANCA, erano stati formalmente affiliati a "cosa nostra" (ud. 5 gennaio 1990); laddove questo collaboratore ha pure raccontato (pag. 279 dich. istr.) di avere appreso dallo stesso ZANCA perfino della soppressione ("lupara bianca") di Filippo MARCHESE (indizio di sicuro inserimento, a notevole livello esponenziale, data l'esclusività di quel tipo di notizie nell'ambiente della criminalità mafiosa).

Gli stessi elementi, tuttavia (poichè le rivelazioni dei "pentiti" altro non attestano che lo ZANCA aveva a sua volta consumato droga, e che gravitava nel contesto degli associati che erano pure trafficanti), non autorizzano l'affermazione di responsabilità per il reato di traffico di stupefacenti; la cui esistenza rimane esclusivamente affidata al dato presuntivo (ancorchè consistente sul piano indiziario) dell'inserimento in un gruppo criminale che a



quella attività era d'édito (e tanto, prescindendo dalla non coerente assoluzione dal reato di cui al capo 13, che implicherebbe, sul piano delle impostazioni accusatorie, che l'imputato, estraneo all'organizzazione di stupefacenti, si fosse reso responsabile solo di specifiche transazioni di quelle sostanze).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si è premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si è motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Poiché il pubblico ministero non ha proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa deve essere rideterminata in anni sei di reclusione (p.b. a.4 + c.6) in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with a few distinct strokes.

963287

10.381. ZANCA Onofrio. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; è stato assolto, per insufficienza di prove, dai reati di cui ai capi 74, 75 (omicidio AMBROGIO: par.8.2), 235, 236 (omicidio SCALICI: par.8.13), ed inoltre da quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), con formula piena. Ha proposto appello chiedendo l'assoluzione, sul rilievo della non univocità delle fonti di prova.

Ha proposto appello, a sua volta, il procuratore della Repubblica, dolendosi dell'assoluzione relativa ai capi 13 e 22, posto che il processo aveva evidenziato una comunanza di interessi fra l'imputato ed il fratello Carmelo e che CALZETTA aveva riferito che alla raffineria di via Messina Marine erano interessate tutte le "famiglie mafiose" operanti nella zona.

Il procuratore generale ha impugnato la sentenza dolendosi dell'entità della pena inflitta e al dibattimento ha insistito soltanto in tale ultima doglianza, sostanzialmente abbandonando quella concernente il traffico degli stupefacenti; mentre la difesa ha insistito nei motivi


di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni impugnate non possono essere mantenute.

Rinviando, per le imputazioni di omicidio, ai par.8.2, 8.13 (e dandosi atto, comunque, della mancata impugnazione da parte del pubblico ministero, di tal che si impone l'automatico adeguamento della relativa formula dubitativa), si osserva che non resiste dunque al vaglio ulteriore di merito neppure l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Difatti i primi giudici avevano ricavato il loro convincimento dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito che lo ZANCA, unitamente a "Cecè" SPADARO, al fratello Carmelo, a Lorenzo TINNIRELLO ed a Paolo ALFANO, era solito commentare in modo negativo l'operato del prefetto DALLA CHIESA (commenti ritenuti necessariamente provenienti da soggetti inseriti nell'organizzazione mafiosa); ed inoltre aveva a lui confidato l'esistenza di appartenenti alle forze dell'ordine che collaboravano con l'organizzazione mafiosa stessa (anche questo, testimonianza ulteriore dell'inserimento in questione).

Era stato poi proprio l'odierno imputato che, nell'occasione della "tufiata di Ciaculli" (v. par.6.23), aveva raccontato al CALZETTA, il quale aveva insistito per avere delucidazioni sui concitati movimenti svoltisi sotto i suoi occhi, della sparatoria di quella mattina di Natale, commentando più o meno esplicitamente i risvolti del fatto

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

nel quadro degli assetti di quel momento.

Infine, lo ZANCA, che era stato peraltro assunto come guardiano in un cantiere (fatto smentito dall'imputato e per vero non compiutamente dimostrato dall'accusa) aveva riferito al CALZETTA di essere stato fermato nel 1963 (e tanto corrispondeva la vero: circostanza che anche il procuratore generale ritiene dimostrativa dall'inserimento dell'imputato nel sodalizio mafioso).

Le dichiarazioni di CALZETTA avevano poi trovato riscontro, secondo i primi giudici, nel riconoscimento fotografico da parte di SINAGRA, il quale aveva così indicato la persona che faceva parte della cosca di Corso dei Mille che stava sempre assieme a Filippo MARCHESE e che lui aveva inserito nella scena dell'omicidio RUGNETTA.


La evidente inconsistenza di questo impianto probatorio è attestata, come dato sintomatico, da tale ultima considerazione; se è vero che nella sede di rivelazione dell'omicidio RUGNETTA (e BUSCEMI-RIZZUTO, come da corrispondenti trattazioni: par.6.17, 8.10) il SINAGRA (non importa, qui, se involontariamente o allo scopo di "coprire" alcuno dei colpevoli cedendo a pressioni esterne) aveva mostrato gravi confusioni, innestando alternative precisazioni e ritrattazioni che avevano indotto i giudici a pronunciare assoluzioni (definitive): ma, comunque, certo essendo che sul piano accusatorio non poteva venire in discussione la posizione dello ZANCA (controvertendosi, appunto - come si ricorderà - della individuazione dei fratelli ARGANO).

Ma se il riscontro è dunque inesistente, non meno inconsistente è, come si è visto, il contenuto delle rivelazioni di CALZETTA, il quale non ha chiamato in correità lo ZANCA ma ha solo raccontato fatti che, comunque si vogliano connotare (commenti su DALLA CHIESA, sull'attentato a "scarpuzzedda", e così via), certamente non implicano che lo stesso fosse affiliato al sodalizio mafioso.

Ampia credibilità va dunque attribuita a MARINO MANNOIA che (all'ud. del 5 gennaio 1990) ha confermato che l'odierno imputato non era un "uomo d'onore".

Che tali elementi (se mai di inserimento ambientale e familiare) potessero, infine, importare anche l'appartenenza all'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, è affermazione che, come ha riconosciuto lo stesso procuratore generale, non regge ad un pur approssimativo vaglio critico.

Le assoluzioni sono, dunque, imposte.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, starting with a large loop and ending in a long vertical stroke. The signature on the right is simpler, consisting of a few connected loops.

963291

10.382. ZANCA Pietro (nato nel 1931). - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso), unificati per continuazione, e 275 (estorsione in danno di Vincenzo CALZETTA: par.9.4), a sua volta unificato per continuazione al capo 10, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; ha proposto appello deducendo l'inaffidabilità delle rivelazioni dei "pentiti", e di CALZETTA in particolare.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi dell'errata applicazione della continuazione tra i reati associativi e il reato di cui al capo 275.

Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, preliminarmente, la corte che la posizione di questo imputato, in ordine alla contestazione di cui al capo 275, è stata esaminata nel par.9.4, la cui trattazione va qui integralmente richiamata per le refluenze ai fini della imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso (e difatti il reato di estorsione si inserisce nel quadro dell'attuazione delle finalità proprie del sodalizio mafioso).


Ciò premesso, si osserva che anche in ordine alla imputazione in esame, va confermata la decisione dei primi

giudici.

Lo ZANCA era stato infatti indicato dal CALZETTA (ff.220992 segg., 221036 segg., 402852 segg., 402909 segg.) come il più violento, insieme al fratello Carmelo della famiglia ZANCA. Egli era diffusamente noto per i suoi attacchi di epilessia che tuttavia, come talvolta aveva confidato allo stesso CALZETTA, gli erano serviti per conseguire una benevola attenzione da parte degli organi di polizia (come quando, una volta, si era strofinato energicamente un accendino in fronte, cagionandosi il malessere che aveva appunto indotto la polizia a rilasciarlo).

Il CALZETTA aveva pure riferito di numerosi atti di violenza commessi dallo ZANCA, contrassegnati dalle intimidazioni rivolte a chi era stato percorso o bastonato perchè non presentasse denuncia; nonchè (come appunto dimostrato dalla imputazione di cui al capo 275) di estorsione e di altri delitti contro il patrimonio (merita ricordare che una delle somme pagate per l'estorsione ai danni dei fratelli di CALZETTA era stata, secondo il racconto del "pentito", consegnata da quest'ultimo all'odierno imputato; merita ricordare altresì l'inconsistenza delle perplessità difensive ai margini di quell'episodio anche in ordine alla individuazione di un assegno, di cui non si conosce l'origine, asseritamente versato nella circostanza).

Anche Antonino FEDERICO (il collaboratore di cui si è detto, per ultimo, nel par.10.380, cui si rinvia per gli opportuni riferimenti) aveva riferito che quando una volta

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'FEDERICO'. The signature on the right is a shorter, more compact cursive mark, possibly 'CALZETTA'.


certi Luca BONANNO e Aldo D'AMICO avevano intenzione di uccidere Giuseppe ZANCA, ritenendolo responsabile della morte di tale Enzo VAGLICA (omicidio, come si ricorderà in ordine al quale non era stato conseguito il consenso del GRECO di Ciaculli), egli era stato invitato da Carmelo ZANCA ad una riunione di associati mafiosi, fra i quali appunto l'odierno imputato, presso il cinema ORIENTE, dove era stato interrogato sui fatti in discussione (ff.437594-437597 segg.); laddove, secondo le pertinenti valutazioni dei primi giudici, una riunione di questo genere costituiva un elemento altamente sintomatico dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso e ovviamente della posizione di particolare rilievo in essa rivestita dallo ZANCA.

Gli elementi di prova così riassunti (facenti capo soprattutto alla significativa chiamata in correità da parte del CALZETTA, non svalutata dalle contestazioni difensive, per le ragioni illustrate nella parte III nel par.3.7 in particolare), concorrono dunque a definire un quadro probatorio certamente esaustivo. Laddove non possono considerarsi incidenti le (apparentemente) contrarie indicazioni di MARINO MANNOIA che, in questo dibattimento di appello (ud. 5 gennaio 1990), ha ribadito che, fra gli ZANCA, l'odierno imputato non era "uomo d'onore", non tanto perchè - come si è più volte chiarito in via generale (par.3.11) e nelle varie posizioni individuali, con considerazioni che sarebbe ultroneo ripetere - questo collaboratore ha inteso offrire una risposta di sacramentale

affiliazione (difatti chiamando "uomini d'onore" solo coloro che fossero stati solennemente officiati nelle forme rituali del sodalizio mafioso), quanto perchè, proprio (anche) in questo caso è possibile rinvenire la prova di concorrenti condotte riferibili alla fattispecie di cui all'art.416-bis, pur prescindendo dalle (ossia, anche considerate vere le) formalistiche prospettive del MARINO MANNOIA. E ne costituisce appunto evidente dimostrazione la partecipazione dello ZANCA alla estorsione in danno dei fratelli CALZETTA che, in base alle rivelazioni dei "pentiti" e grazie cioè al contesto complessivo da queste delineato, non poteva considerarsi un fatto del tutto occasionale (ma, appunto, propiziato dal ruolo attestato dalla significativa presenza nelle varie attività della cosca).

Sostenere, poi (come hanno fatto le difese), che il CALZETTA fosse animato da sentimenti di vendetta (anche) per via della estorsione subita dai fratelli, equivale - con buona evidenza - a rafforzare il dato sintomatico esaminato (che difatti poggia sul presupposto dell'esistenza storica di quell'atto di intimidazione mafiosa), neutralizzando l'obiezione di partenza.

La buona fondatezza delle superiori deduzioni risulta comunque viepiù rafforzata dalle significative rivelazioni di CALDERONE (significative, perchè - come si è avuto occasione di rilevare in varie occasioni - questo collaboratore di estrazione catanese aveva conosciuto le figure più rappresentative del gruppo palermitano). Costui, infatti, ha riferito (pag.275, 564, 662 segg., 678 dich.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

istr.) di avere conosciuto come affiliato al sodalizio mafioso (anche) l'odierno imputato, del quale ha indicato dati somatici e di vita di relazione (riconoscendolo inoltre, senza esitazione, nei reperti fotografici esibitigli).

Quanto alla misura della pena, fissata dai primi giudici in anni nove di reclusione e lire 3 milioni di multa, unificando per continuazione al reato di cui all'art.416-bis anche quello di estorsione (e correttamente in questo caso, trattandosi di una condotta esattamente rientrante nel programma volitivo dell'affiliato), si osserva che la stessa va rideterminata sulla base delle premesse di ordine generale (parte IV) circa le aggravanti inesistenti e l'assorbimento della fattispecie di cui all'art.416 c.p.. Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene congrua la pena di anni sette di reclusione e lire 2 milioni di multa (p.b. art.416-bis = a.4 + c.6 = a.6 + 81 cpv. per il capo 275), in ciò restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzinata per eccesso in relazione all'entità del fatto partecipativo correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entità del fatto partecipativo stesso in relazione al tipo di

sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va pertanto eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.A small, handwritten mark or signature in black ink, appearing as a cursive 'U' or similar character.

10.383. ZANCA Pietro (nato nel 1938). - L'imputato e' stato assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 (artt.416 e 416-bis c.p.); e' stato pure prosciolto, per intervenuta amnistia, dal capo 274 (di cui si e' trattato al par.9.3).

Contro le statuizioni relative ai reati associativi hanno proposto appello il procuratore della Repubblica, che ha dedotto la sussistenza di prove di responsabilita' desumibili dalle dichiarazioni di Stefano CALZETTA, e lo stesso imputato, che ha reclamato la formula piena.

Il p.g. ha concluso chiedendo la condanna dell'imputato.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che la decisione dei primi giudici non merita censura.

Infatti, secondo il punto di vista del requirente, la responsabilita' dello ZANCA dovrebbe basarsi sulle rivelazioni del CALZETTA, il quale aveva riferito, in particolare appuntando l'attenzione sul padre di costui, Cosimo ZANCA (definito "persona di rispetto"), che lo stesso era, al pari del fratello (Giovanni), un individuo particolarmente "pericoloso"; aggiungendo di avere acquisito il convincimento che fosse stato lui, assieme a Paolo ALFANO, l'autore dell'incendio ai danni di una baracca di Giovanni AMBROGIO (del cui omicidio si tratta al par.8.2), a causa di precedenti contrasti con la famiglia ZANCA, per il

fatto che i due presunti autori erano rimasti visibilmente imbrattati di una vernice verde collocata in una persiana, vicino alla quale era necessario passare per accedere alla baracca incendiata.

Tale fatto, secondo l'accusa, apriva peraltro inquietanti dubbi sulla contiguita' dell'imputato ai margini dell'omicidio dell'AMBROGIO.

Se non che tutto questo non puo' univocamente attestare, a giudizio della corte, l'effettivo inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminosa; non soltanto perche' dell'episodio dell'incendio in questa sede non si e' potuto definire un accertamento giudiziale, ma soprattutto perche', se anche vera fosse stata la responsabilita' dello ZANCA (palesamente espressa dal CALZETTA in termini di mera congettura), il fatto resterebbe collocato in una dimensione di criminalita' comune, connotata da vicende di contrasti personali.

Quanto poi alla possibile contiguita' dell'imputato nella vicenda dell'omicidio, al di la' di ogni valutazione sulla portata assolutamente ipotetica di una tale evenienza, resta il fatto che neppure in questo caso e' stata giudizialmente esperita un'accusa (laddove e' stata pronunciata assoluzione nei confronti di altri imputati).

Se a cio' poi si aggiunge che perfino Francesco MARINO MANNOIA ha escluso che lo ZANCA fosse un affiliato e che, in definitiva, lo stesso CALZETTA in sede di confronto con l'imputato ha finito con l'incedere in toni assai piu' contenuti (non apparendo alcuna possibile intimidazione,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

dato il contesto nel quale il collaboratore ha continuato ad accusare gli altri ZANCA), si deve concludere che i sospetti dai quali l'accusa era scaturita non hanno trovato riscontro processuale nelle risultanze acquisite.

Va, dunque, pronunciata assoluzione.

10.384. ZANCA Salvatore. - Nei confronti dello ZANCA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1, 10 e 275, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata, a prescindere dalla originaria fondatezza del gravame.

Sul punto, peraltro, si osserva che la formula del dubbio era stata adottata dai primi giudici, sul rilievo che le rivelazioni di CALZETTA non avessero trovato ulteriori, convincenti, riscontri (troppo poco, osserva il collegio, anche per la stessa formulazione di un dubbio).



10.385. ZARCONE Giovanni. - L'imputato è stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire 40 milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; ha proposto appello chiedendo l'assoluzione e deducendo la sola generica e comunque insufficiente indicazione della sua persona da parte dei collaboratori.

Il procuratore generale ha proposto appello dolendosi dell'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo e il reato-scopo.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni rispettivamente coerenti ai motivi di impugnazione.

Va, preliminarmente, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità, sollevata dall'imputato, circa la notifica dell'impugnazione da parte del procuratore generale (la quale, tuttavia, come si è affermato in via generale, nella parte V, va disattesa ravvisandosi appunto i presupposti di diritto per la ritenuta continuazione).

La difesa ha, in realtà, accettato che detta notifica era stata eseguita nelle mani di una persona (bambinaia) non stabilmente convivente nel domicilio dell'imputato. Se non che, prescindendo dallo specifico rilievo della

qualificazione esposta all'ufficiale giudiziario da parte della persona che aveva ricevuto l'atto (il 19 gennaio 1988, come da relata di notifica in atti), è assorbente la considerazione che l'imputato, all'atto della scarcerazione, aveva eletto un domicilio (presso l'"Hotel Ponte"), nel quale non era stato invece rinvenuto, di guisa che si era provveduto alla reiterazione della notifica ai sensi dell'art.171 c.p.p. (onde quella notifica, oggetto della eccezione in esame, era stata peraltro eseguita ad abundantiam).

Nel merito, si osserva che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.

Difatti era stato, in primo luogo, Gennaro TOTTA (della cui attendibilità non è luogo a discutere, per le considerazioni ampiamente svolte in processo ed in particolare nel par.3.8) a rivelare (f.000712 segg.) che lo ZARCONI era uno degli uomini di fiducia del GRADO, e con loro partecipe dei traffici internazionali di stupefacenti. Di lui il TOTTA aveva ricordato, descrivendone le fattezze fisiche e la disponibilità di certi tipi di automobili costose, che era soprannominato "il postino" (si sarebbe chiarito -per ammissione dello stesso imputato: f.001541- per via della sua pregressa qualità di dipendente dell'amministrazione delle Poste) e che era stato presente agli incontri fra i GRADO e "i turchi" per le trattative di importazione di sostanze stupefacenti; e inoltre che era stato uno di quelli che era fuggito in Spagna a seguito del



gruppo dei GRADO (v., per es., i par.10.156 segg.; fatto comunque storicamente confermato dallo ZARCONE: f.267004).

Le rivelazioni del TOTTA avevano poi trovato conferma in quelle di Rodolfo AZZOLI (altro "pentito" che - come si è in vari casi ricordato - era a sua volta a conoscenza, siccome a sua volta partecipe - dei traffici di quel gruppo), il quale aveva riferito che proprio insieme allo ZARCONE egli aveva studiato la possibilità di investire, per conto del gruppo dei GRADO, i notevoli proventi della droga in immobili in Spagna, dove lo stesso ZARCONE si era appunto recato a loro seguito (ff.410986-410989).

E la circostanza, come si è detto indirettamente ammessa dall'imputato, aveva trovato obiettiva conferma nelle indagini svolte in Spagna ed in particolare nelle dichiarazioni, corredate da riconoscimento fotografico, del portiere dell'edificio dove erano insediati i GRADO e i loro uomini, Enrique CAVELLO (f.410994 segg.).

Peraltro, si era potuto così completare il quadro probatorio dipendente anche dalle dichiarazioni di Salek SAMI (f.000731) e del WAKKAS (f.060880), altri collaboratori stranieri che appunto avevano rivelato quei traffici, secondo i quali Salvatore GRADO, nelle trattative e negli acquisti di droga, era sempre accompagnato da un certo "Giovanni" (esattamente come aveva detto anche il TOTTA).

I primi giudici non avevano mancato, infine, di sottolineare gli ulteriori riscontri scaturiti dalle dichiarazioni di certo Sante GAIARDONI (f.048326), il quale aveva confermato di aver venduto allo ZARCONE una "BMW" a

sei cilindri, e cioè un'auto dello stesso tipo di quello descritto dal TOTTA nelle sue rivelazioni.

Le censure difensive, dunque, sono rimaste sostanzialmente affidate alla sterile contestazione del quadro probatorio, sul punto dell'esatta individuazione della persona dell'imputato attraverso le descrizioni dei "pentiti" (difatti, per esempio, espresse nella osservazione che il WAKKAS aveva indicato un uomo alto circa metri 1,78, e che invece l'imputato è di altezza "normale": come se si potesse leggere divergenza in simili dati; ovvero nella considerazione che era ben strano che TOTTA, il quale era stato a sua volta in contatti di lavoro e di affari, anche con scambi di assegni, con lo ZARCONE, non ne conoscesse il nome ma solo un soprannome: come se questo non finisse per rafforzare l'attendibilità del collaboratore, dimostrando pure che non vi era una correntezza di rapporti di affari ma una conoscenza derivante da incontri di diversa natura). Laddove è proprio nella univoca convergenza dei dati raccolti nel processo che si coglie la certezza che l'uomo di fiducia del GRADO, "Giovanni", detto "il postino", fosse proprio l'odierno imputato. E la completezza del quadro probatorio è infine attestata dalle ultime acquisizioni poste che, in primo luogo, CALDERONE (pag.663 dich. istr.) ha riconosciuto nella foto dell'imputato una persona (significativamente) a lui nota; e che, soprattutto MARINO MANNOIA (ud. 5 gennaio 1990) ha indicato lo ZARCONE come uno che "se la faceva con i GRADO a Milano".

Per quanto attiene alla determinazione della pena

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo - come si è detto - evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del più vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni otto di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.). Fermo il resto, compresa la misura di sicurezza imposta dalla emergente pericolosità sociale dell'imputato, a cagione della sua accertata contiguità con gruppi criminali dediti ad attività delittuose di notevole allarme sociale.


10.386. ZERBETTO Alessandro. - L'imputato è stato condannato per il reato di cui al capo 13 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti), per aver fatto parte di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il procuratore generale non ha presentato i motivi di gravame e l'imputato ha chiesto l'assoluzione, deducendo di essere stato separatamente giudicato a Roma e di avere comunque collaborato con la giustizia raccontando i traffici dell'organizzazione, alla quale era tuttavia rimasto estraneo.

Al dibattimento il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza mentre la difesa si è riportata ai motivi di impugnazione.

Osserva, ciò premesso, la corte che lo ZERBETTO è stato in effetti giudicato con sentenza definitiva (corte di appello di Roma 14 maggio 1988, irrevocabile il 4 luglio 1990) per gli stessi fatti in ordine ai quali si è qui proceduto (suo inserimento in un gruppo di trafficanti facenti capo a CONTORNO e ai GRADO, nel quale voleva apportare un suo sistema di importazione di droga dall'estero).

Di guisa che si impone la relativa declaratoria di improcedibilità.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

10.387. ZITO Benedetto. - L'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), unificati per continuazione, e condannato alla pena di anni nove di reclusione e lire quaranta milioni di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza; è stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso). Ha proposto appello deducendo l'inutilizzabilità e comunque la non univocità delle fonti di prova.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello dolendosi dell'assoluzione dai capi 1 e 10 e osservando che lo ZITO era inserito, come protagonista, nel grande traffico degli stupefacenti della c.d. "faction CATALANO"; di tal che era inconcepibile che lo stesso potesse aver assunto quel ruolo fiduciario senza essere anche membro effettivo di "cosa nostra".

Il procuratore generale ha impugnato a sua volta la sentenza, deducendo l'esiguità della pena inflitta nonché l'errata applicazione della continuazione fra il reato associativo e il reato-scopo.


Al dibattimento le parti hanno rispettivamente formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Tutto ciò premesso, osserva la corte che la sentenza

impugnata resiste alle opposte censure formulate dalle parti.

I primi giudici avevano infatti rilevato che il coinvolgimento dell'imputato nei traffici di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America emergeva chiaramente dagli elementi raccolti nell'istruttoria relativa all'organizzazione definita di "pizza connection" (ossia ad uno dei molti contesti accusatori riuniti in questo processo, di cui si è parlato altre volte: si ricorderà che un'azione congiunta degli organi di polizia di diversi paesi aveva accertato la messa a punto di un ingente traffico di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti, con rientro dei proventi attraverso la Svizzera, e individuato, attraverso pedinamenti, intercettazioni telefoniche, riprese fotografiche e soprattutto grazie all'infiltrazione di agenti provocatori americani - "sotto copertura", nel gergo di quel sistema investigativo - un gruppo bene affiatato di trafficanti, fra i quali spiccava Gaetano BADALAMENTI, molti dei quali, compreso quest'ultimo, sono stati giudicati e - definitivamente - condannati in America).

Secondo dunque il contenuto dei rapporti della polizia americana (c.d. "affidavit", di cui si è parlato in altre occasioni, precisandosene il valore probatorio acquisito attraverso la conferma dibattimentale da parte dell'agente Charles ROONEY, non compromesso, stanti i supporti obiettivi delle fotografie e delle intercettazioni telefoniche, dalla mancata rivelazione dell'identità degli agenti "sotto copertura"), la posizione dello ZITO, per quanto qui

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

interessa, era stata messa in luce proprio dalle dichiarazioni dell'agente Steven HOPSON (ff.021738 segg.), della cui deposizione, a conferma del contenuto dell'"affidavit", si era data lettura al dibattimento, ud. 21 gennaio 1987). L'agente speciale HOPSON aveva dunque dichiarato di avere acquistato dallo ZITO tre quantitativi di eroina, il primo di mezzo chilo e gli altri due di un chilo ciascuno, oltre ad altri campioni di minore rilievo, confermando che la fonte di approvvigionamento dello ZITO era rappresentata da Giuseppe GANCI, la cui posizione è stata stralciata in precedenza.

Il contenuto, di tenore obiettivo, di queste risultanze non lascia spazio ad alcuna incertezza in merito al coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione e nel traffico di "pizza connection".

Sostenere, come ha fatto la difesa, che la prova degli episodi specifici non dimostrerebbe in ogni caso altresì l'inserimento nel sodalizio associativo specifico, significherebbe per vero ignorare il valore complessivo degli accertamenti esperiti (e che sono stati riepilogati anche nelle altre posizioni degli imputati coinvolti nello stesso traffico, ossia di quelli che sono stati qui giudicati in parallelo al processo svoltosi negli USA e nei cui confronti non si è pronunciata - per le ragioni premesse nella parte II - declaratoria di nullità del giudizio: v., per ultima, la posizione di Giuseppe SORESI, par.10.330); poichè non è dubbio che l'operazione complessiva, eseguita nei termini già detti, era stata contrassegnata dalle

transazioni dell'agente provocatore con lo ZITO, ma rientrava in quel vasto ambito di controlli, pedinamenti, rilievi fotografici, che avevano consentito l'individuazione dell'organizzazione e, nel suo contesto, dell'odierno imputato appunto come uno dei soggetti impegnati nel traffico.


Se va, quindi, riaffermato il valore indiscutibile delle prove raccolte, va ugualmente disattesa la censura del pubblico ministero circa la sussistenza anche del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso; perchè questa corte ha più volte osservato che il binomio organizzazione mafiosa-traffico di stupefacenti (da leggere come occasionale commistione di interessi, di apparati protettivi e quindi di uomini, ma senza una immedesimazione organica dell'uno nell'altra) costituisce solo un postulato d'accusa meritevole di specifica valutazione a fronte di un quadro complessivo di segno non univoco. E, nella specie, anche questo traffico di droga, ai margini e sotto la protezione di uomini di "cosa nostra", poteva (come si è detto nelle sedi analoghe) anche non implicare una compenetrazione totale nel sodalizio medesimo.

Anche la determinazione della misura della pena resiste alle opposte censure; sia perchè di nessuna ulteriore attenuazione può apparire meritevole l'imputato in relazione al fatto oggettivo di particolare gravità, sia perchè, dopo tutto, ricalcolando la pena con le precisazioni di cui alle premesse generali (p.b. a.4 e lire 18 milioni + aggr. 1/2, come da par.5.7 + 81 cpv.), la stessa si

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

prospetta - a giudizio della corte - adeguata al caso concreto.

Anche la misura di sicurezza è imposta dal notevole livello di pericolosità sociale dell'imputato, desumibile oltre che dal fatto in se stesso anche dalla insidiosa contiguità con insediamenti criminali di notevole allarme sociale.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

963312

P A R T E U N D I C E S I M A

STATUZIONI FINALI

11.1. Statuizioni concernenti le parti civili. -

Coerentemente con le pronunzie adottate in questa sentenza, vanno infine aggiunte le statuizioni concernenti le parti civili quanto alla condanna al pagamento delle spese di questo grado del giudizio.

Tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui ai capi 1 e 10 vanno condannati al pagamento di dette spese in favore delle parti civili Vita RUGNETTA, Comune di Palermo, Amalia, Antonino e Camilla GIACCONE, Rosa Maria PRESTINICOLA, Paola GIACCONE, Regione Siciliana e Ministeri delle Finanze e del Tesoro.

Ed inoltre vanno pronunciate le seguenti condanne: a carico di tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22, in favore della parte civile Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di Michele ABBENANTE e Wing Keung CHIANG, dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 17 e 40, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di Giuseppe SPINA, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 38, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita'; a carico di Nicola DI SALVO, dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 394 e 395, in favore

della parte civile ENEL; a carico di Salvatore DI MARCO e Antonino MANGIONE, dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 348, in favore della parte civile Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; a carico di Pietro VERNENGO, Vincenzo SINAGRA (cl.1956), Salvatore ROTOLO, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA (cl.1952), dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 150, 151, in favore della parte civile Vita RUGNETTA; a carico di Benedetto SANTAPAOLA, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 202, in favore delle parti civili Salvatore e Serafina DI LAVORE, Ministeri dell'Interno e della Difesa, Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, in proprio e nella qualita', Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, in proprio e nella qualita', Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI; a carico di Salvatore ROTOLO, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 218, in favore delle parti civili Amalia, Paola, Antonino e Camilla GIACCONE e Maria Rosa PRESTINICOLA, Ministero dell'Interno e Universita' degli Studi di Palermo.

In base alle parcelle e note spese prodotte e comunque effettuate le necessarie liquidazioni, le spese medesime vanno cosi' determinate: a favore di Vita RUGNETTA, £.20.103.000, di cui £.20.000.000 per onorari; a favore del Comune di Palermo, £.25.680.000, di cui £.25.000.000 per onorari; a favore di Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI, £.25.400.000, di cui £.25.000.000 per onorari; a favore dell'ENEL, £.2.208.000, di cui £.2.120.000 per onorari; a favore di Serafina DI LAVORE, £.10.406.000,



di cui lire 10.000.000 per onorari; a favore di Salvatore DI
LAVORE, £.10.400.000, di cui £.10.000.000 per onorari; a
favore di Rosa Maria PRESTINICOLA, Antonino e Camilla
GIACCONE, £.15.300.000, di cui £.15.000.000 per onorari; ed
infine, a favore di Paola ed Amalia GIACCONE, £.15.300.000,
di cui £.15.000.000 per onorari; a favore degli enti
pubblici rappresentati dall'Avvocatura dello Stato,
£.80.000.000.

11.2. Provvedimenti cautelari. - In dipendenza delle pronunzie assolutorie vanno revocati i mandati e ordini di cattura emessi nei confronti dei seguenti imputati: Calogero BAGARELLA (m.c.323/84), Francesco BONANNO (m.c.280/84, m.c.323/84), Calogero LAURICELLA (m.c.164/84, m.c.323/84, m.c.1263/83 R.G.P.M.), Paolo PALAZZOLO (m.c.253/83), Rosario SPITALIERI (o.c.169/82, mm.cc.343/82, 237/83, 164/84, 323/84).

Nei confronti di Salvatore ADELFO, che era stato assolto nel primo giudizio, nel quale era stato latitante, e condannato in questo grado di appello, si impone la nuova misura restrittiva.



963317


11.3. Avvertenze finali e riassuntive. - Va, ovviamente, precisato che, in ordine a quanto non espressamente stabilito, si intende confermata la statuizione dei primi giudici; così dovendosi interpretare il dispositivo che consta di pronunce di carattere generale, afferenti alle imputazioni tendenzialmente comuni a molti imputati, in coerenza, peraltro, con lo stesso schema seguito nella parte motiva, dove non sarebbe stato possibile, stante l'elevatissimo numero di imputazioni e di imputati, integrare la specifica posizione con la ripetizione (che sarebbe stata, a parte che gravosa, oltre tutto ultronea) di tutte le risultanze. Di guisa che si è fatto rinvio alle trattazioni di carattere generale, dovendosi cioè considerare come ripetute le considerazioni altrove svolte (e tanto, come è naturale nel contesto della motivazione di una sentenza, anche laddove il richiamo esplicito dovesse essere mancato o alterato da un possibile refuso di stampa). Di guisa che, infine, si impone pure l'avvertenza che - a tale precipuo scopo - gli indici che sono stati redatti assieme a questo corpo di motivazione, se ne devono ritenere parte integrante a tutti gli effetti (al fine, che merita espressamente ribadire, di consentire attraverso il loro impiego di risalire in modo appropriato alle sedi di motivazione concorrenti nella valutazione complessiva).

P. Q. M.

visti gli artt. 209, 213, 523 c.p.p.;

1) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati: ADELFIGIO Francesco, ADELFIGIO Giovanni, BAGARELLA Calogero, CILLARI Antonino, CILLARI Gioacchino, ENNA Vittorio, FARAONE Nicola, FASCELLA Francesco, FASCELLA Pietro, FAZIO Salvatore, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI Antonietta, GRADO Gaetano, GRAZIANO Salvatore, GRECO Nicolo', LA ROSA Antonino, MARINO Francesco, MURABITO Concetto, OLIVERI Giovanni, PROCIDA Salvatore, PULLARA' Ignazio, RAPISARDA Giovanni, RIELA Saverio, ROTOLO Salvatore, SAVOCA Carmelo, SCAVONE Gaetano, SERRA Carlo, SINAGRA Vincenzo (cl.1952), SPADARO Francesco (cl.'58), SPADARO Francesco (cl.'62), TERESI Francesco, TORRISI Orazio e VESSICHELLI Antonio;

2) dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti degli imputati: ABBATE Mario, ADELFIGIO Francesco, ADELFIGIO Giovanni, ADELFIGIO Mario, ALAIMO Rosolino, ALBERTI Gerlando (cl. 27), ALTADONNA Francesco, AMATO Federico, ANSELMO Vincenzo, BADALAMENTI Emanuele Vito, ARCOLEO Vincenzo, BAGARELLA Calogero, BAGARELLA Leoluca, BALDI Giuseppe, BELLIA Giuseppe, BISCONTI Pietro, BONANNO Francesco, BONANNO Luca, BONICA Marcello, BONURA Francesco, BRUSCA Giovanni, BUFFA Francesco, CAMPOREALE Antonio.




CANCELLIERE Domenico, CHIMERA Vittorio, CILLARI Antonino,
CILLARI Gioacchino, CIRIMINNA Salvatore, CONTORNO Antonino,
COPPOLA Giacomo, CORALLO Giovanni, CROCE Alfredo, CROCE
Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'ANGELO Giuseppe, D'ANGELO Mario,
D'ANGELO Salvatore, DATTILO Sebastiano, DAVI' Salvatore, DE
SIMONE Antonino, DI CACCAMO Benedetto, DI FEDE Francesco, DI
FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI GREGORIO Francesco, DI
GREGORIO Gaetano, DI GREGORIO Salvatore, DI LEO Vincenzo, DI
MARCO Salvatore, DI PIERI Pietro, DI TRAPANI Giovan
Battista, ENNA Vittorio, FAIA Salvatore, FASCELLA Antonino,
FAVUZZA Giovanni, FAZIO Ignazio, FAZIO Salvatore, FEDERICO
Domenico, FEDERICO Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE
Gaetano, FIORENZA Vincenzo, GAGLIANO Luigi, GAMMINO
Gioacchino, GARIFFO Carmelo, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI
Antonietta, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO
Giuseppe, GRAZIANO Salvatore, GRECO Francesco, GRECO
Ignazio, GRECO Nicolò, GUTTADAURO Giuseppe, IGNOTO
Francesco, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspare, LA MANTIA
Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA ROSA
Antonino, LA ROSA Giovanni, LEGGIO Francesco Paolo, LEGGIO
Giuseppe, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LO CASCIO
Gaspare (cl. '63), LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Salvatore,
LO IACONO Andrea, LO IACONO Giovanni, LOMBARDO Giovanni,
LOMBARDO Sebastiano, LO MEO Costantino, LO PRESTI Salvatore,
LUCCHESI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Salvatore,
MANGIONE Antonino, MARCHESI Mario, MARCHESI Rosario,
MARCHESI Salvino, MARCHESI Santo, MARINO Francesco, MESSINA
Edoardo, MINARDO Giovanni, MONDINO Michele, NANGANO

Giuseppe, NANIA Filippo, NICOLETTI Vincenzo, PACE Giuseppe,
PACE Stefano, PACE Vincenzo, PATRICOLA Stefano, PIPITONE
Giovan Battista, PIPITONE Vincenzo, PRESTIFILIPPO Giovanni
(cl. 27), PRESTIFILIPPO Girolamo, PRESTIFILIPPO Nicola,
PROFETA Salvatore, PROVENZANO Salvatore, RANDAZZO Giuseppe,
RIINA Giacomo, RIZZUTO Salvatore, ROMANO Pietro, SALERNO
Luigi, SAVOCA Salvatore, SCADUTO Giovanni, SCAVONE Gaetano,
SCIARRABBA Giusto, SCRIMA Francesco, SINAGRA Antonio,
SINAGRA Vincenzo (cl.56), SORCE Vincenzo, SORESI Natale,
SPADARO Francesco (cl.62), SPINA Giuseppe, SPITALIERI
Rosario, TAORMINA Giovanni, TERESI Carlo (cl.24), THEODORU
Cristos, TINNIRELLO Vincenzo, TOTTA Gennaro, ULIZZI
Giuseppe, URSO Giuseppe, VARRICA Franco, VASSALLO Andrea,
VERNENGO Luigi, VITALE Gregorio, VITRANO Arturo, ZANCA
Emanuele, ZANCA Giuseppe, ZANCA Salvatore, ZERBETTO
Alessandro.

3) dichiara che l'imputazione di cui al capo 1, quando contestualmente addebitata agli imputati con quella di cui al capo 10, e' assorbita in quest'ultima;

4) dichiara insussistente, quanto alle imputazioni di cui al capo 10, l'aggravante di cui all'art.112 n.2 c.p.;

5) dichiara sussistente, quanto alle imputazioni di cui al capo 22, l'aggravante di cui all'art.74, comma 2, legge 22 dicembre 1975 n.685 (ingente quantita'), salve le specifiche esclusioni individuali; ed insussistente quella di cui al comma 3 della stessa disposizione, salve le specifiche

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'M. J.', and the second is a more legible signature, possibly 'M.'.

963321

posizioni individuali;

6) in parziale riforma delle sentenze emesse dalla Corte d'Assise di Palermo il 16 dicembre 1987, il 25 marzo 1987 e il 17 novembre 1984, rispettivamente appellate come in epigrafe dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dai sottoelencati imputati, così decide:

ABBATE Giovanni: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378, cpv., c.p., per avere aiutato Filippo Marchese e altri coimputati del reato di cui all'art.416-bis c.p. a sottrarsi alle ricerche delle autorità, così modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

ABBATE Mario: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della libertà vigilata;

ABBENANTE Michele: eleva la pena inflitta dai primi giudici ad anni tredici di reclusione e lire centoventimilioni di multa e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ADELFIQ Francesco e ADELFIQ Giovanni: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione per ciascuno, con

esclusione della liberta' vigilata, e li assolve dall'imputazione di cui al capo 89 per non aver commesso il fatto;

ADELFIGLIO Mario: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.416, cpv., c.p., con l'aggravante di cui al comma 5, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; dichiara la pena inflitta interamente condonata;

ADELFIGLIO Salvatore: lo dichiara colpevole del reato di cui al capo 10, assorbita l'imputazione di cui al capo 1, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22 e 89 per non avere commesso il fatto;

AGATE Mariano: dichiara unificate le imputazioni ascrittegli sotto il vincolo della continuazione rispetto alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 luglio 1983, divenuta irrevocabile il 28 novembre 1985, e lo condanna alla ulteriore pena di anni sei e mesi sei di reclusione e lire settantamila di multa;

ALBERTI Gerlando (cl.27): lo dichiara responsabile del reato

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

963323

di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, determina la pena in anni otto di reclusione e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ALBERTI Gerlando (cl.47): dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, della legge n.685/1975, lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e determina la pena in anni nove, mesi sei di reclusione e lire trentamilioni di multa;

ALFANO Paolo Giuseppe: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, della legge n.685/1975, dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 284 e 395 perche' estinti per prescrizione, lo assolve dai reati di cui ai capi 372 e 373, per non aver commesso il fatto e conferma la misura della pena inflitta dai primi giudici;

ALIOTO Gioacchino: lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 1, 10, 332 e 369, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni sette, mesi sei di reclusione e lire duemilionicinquecentomila di multa;

ALTADONNA Francesco: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 450 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui al capo 383 in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa; dichiara anche condonata la pena accessoria;

AMATO Federico: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 420 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara condonata anche la pena accessoria;


ANSELMO Vincenzo: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

ARCOLEO Vincenzo: lo assolve dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

ARGANO Filippo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni otto di reclusione, escluso il condono; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

ARGANO Gaspare: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sette di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190 e 191, per non aver commesso il fatto;

BAGARELLA Leoluca: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni quattro di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, esclusa la liberta' vigilata;

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

BALDI Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

BATTAGLIA Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 e 46, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire quattromilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, escluse le misure di sicurezza;

BELLIA Giuseppe: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

BIONDO Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli perche' estinto per prescrizione;

BISCONTI Ludovico: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

BONANNO Francesco: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorita', dopo che

era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione; dichiara la pena interamente condonata;


BONANNO Luca: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Torino del 7 dicembre 1984, irrevocabile l'8 giugno 1988;

BONICA Marcello: conferma la sentenza di primo grado in ordine al capo 20 e lo assolve dal reato di cui al capo 9 per non aver commesso il fatto;

BONURA Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art. 416-bis, c.p., in esso assorbito il reato di cui al capo 1, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione, con le pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte;

BRAZZO' Giuseppe: lo assolve dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

BRONZINI Alessandro: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni sei di reclusione e lire novemilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto;

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

BRULLO Vito: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

BRUNO Francesco: escluse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

BRUSCA Bernardo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, nonche' di quello di cui al capo 13 della rubrica, e determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centoventimilioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 232, 233 e 234 perche' il fatto non sussiste e da tutte le altre ascrittegli per non aver commesso il fatto;

BRUSCA Giovanni: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;


BUFFA Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui agli artt.610-339 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni, e lo condanna alla pena di anni due e mesi otto

di reclusione, con esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza; ordina la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

BUFFA Vincenzo: determina la pena, per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 101, 102, 103 e 104, in anni quattordici e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione;

BUSCEMI Salvatore: determina la pena, per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni sette di reclusione, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte, con esclusione del condono, e lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

CALAMIA Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

CALO' Giuseppe: lascia ferma, per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13 e 22, la misura della pena in quella di anni ventitre' di reclusione e lire duecentomilioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234 perche' il fatto non sussiste e da tutti gli altri per non aver commesso il fatto;

CAMPANELLA Attilio: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CAMPANELLA Calogero: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, e determina la pena in anni sei di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo condanna alle ulteriori spese del giudizio;

CANCELLIERE Domenico: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

CANNIZZARO Francesco: determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centoventimilioni di multa, con le pene accessorie e misure di sicurezza inflitte ed escluso il condono;

CANNIZZARO Umberto: determina la pena in anni sedici di

reclusione e lire centoventimilioni di multa, con le pene accessorie e misure di sicurezza inflitte ed escluso il condono;

CAPIZZI Benedetto: ritenuta la continuazione, quanto al reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, lo condanna alla ulteriore pena di anni tre di reclusione; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

CARUSO Vincenzo: determina la pena in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

CASELLA Giuseppe: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

CASTIGLIONE Francesco: lo assolve dal reato ascrittogli perche' il fatto non sussiste;

CASTIGLIONE Girolamo: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

CHIANG Wing Keung: conferma la sentenza impugnata;

CHIARACANE Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

prescrizione, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p. in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, che sostituisce con la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

CHIMERA Vittorio: concesse le attenuanti generiche, determina la pena, per i reati di cui ai capi 387, 452 e 453, in un anno e nove mesi di reclusione e lire unmilione di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 44 per non aver commesso il fatto;

CILLARI Antonino: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica e conferma nel resto l'impugnata sentenza, determinando la residua pena in un anno e sei mesi di reclusione e lire tremilioni di multa, esclusi il condono e le pene accessorie e le misure di sicurezza;

CILLARI Gioacchino: lo assolve dal reato di cui al capo 39 per non aver commesso il fatto e determina la pena in anni sette e mesi sei di reclusione;

CIULLA Cesare e CIULLA Salvatore: li assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto;

CLEMENTE Antonino: lo assolve dal reato di cui al capo 416 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

COLIZZI Anna: conferma la sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;


CONDORELLI Domenico: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CORALLO Giovanni: eliminate le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza già inflitta; lo condanna altresì al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CORONA Orazio: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art. 416-bis c.p., e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo condanna inoltre al pagamento della spese processuali e di mantenimento in carcere;

COSTANTINO Antonino: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni otto di reclusione e lire quarantamiloni di multa;

CRISTALDI Salvatore: riduce la pena inflitta dai primi giudici ad anni otto di reclusione e lire quarantamiloni di

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

multa; lo assolve dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto;

CRISTALDI Venerando: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

CUCINA Luigi: conferma la sentenza impugnata e condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali;

CUCUZZA Salvatore: determina la pena in anni quattordici e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza inflitte; lo assolve dal reato di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105 perche' estinto per prescrizione;

CUSIMANO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

DAINOTTI Giuseppe: riduce la pena ad anni otto di reclusione e lire quarantamiloni di multa;

D'ANGELO Giuseppe: determina la pena, per il reato di cui al

capo 10, come sopra specificato, in anni sei e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 101, 102, 103, 104 e 105, per non aver commesso il fatto;

D'ANGELO Mario: conferma la sentenza di primo grado e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DATTILO Sebastiano: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DAVI' Salvatore: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DE RIZ Pietro Luigi: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

DI CACCAMO Benedetto: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

DI FRESCO Onofrio: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10 e 22, per non aver commesso il fatto e determina la pena per

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and simpler.

963335

il reato di cui al capo 13 in anni cinque di reclusione e lire trentamillioni di multa; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

DI GAETANO Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi dieci di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

DI GIACOMO Giovanni: dichiara non doversi procedere in ordine al capo 13 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987; dichiara che l'imputazione di cui al capo 37, gia' dichiarato assorbito nel capo 22, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai fatti di cui alla predetta sentenza definitiva; determina nel complesso la pena in anni nove di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con esclusione della liberta' vigilata;

DI GREGORIO Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

DI LEO Vincenzo: lo assolve dal reato di cui al capo 362 e determina la pena per il reato di cui al capo 31 in anni

sette di reclusione e lire trentamilioni di multa;


DI MARCO Salvatore: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

DI PACE Giuseppe: concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante di cui all'art.61 n.11 c.p., così rettificata l'imputazione, determina la pena in anni due di reclusione, interamente condonata, escluse pene accessorie e misure di sicurezza;

DI PASQUALE Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della libertà vigilata;

DI PIERI Pietro: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p. e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo condanna, infine, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

DI SALVO Nicola: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, legge n.685/1975, e riduce la pena ad anni sedici di reclusione e lire centotrentamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per non aver commesso il fatto;

DI TRAPANI Diego: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e dalla liberta' vigilata;

DURANTE Samuele: concesse le attenuanti generiche, riduce la pena ad un anno ed otto mesi di reclusione, che dichiara interamente condonata, con esclusione di pene accessorie e misure di sicurezza;

ENNA Vittorio: esclusa l'aggravante dell'ingente quantita', determina la pena in anni quattro di reclusione e lire ottomilioni di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e ridotta ad un anno la liberta' vigilata; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto;

FAIA Salvatore: lo assolve dal reato di cui ai capi 1, 10, 352, 353, 354, per non aver commesso il fatto; conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FALDETTA Luigi: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., cosi' modificate le originarie imputazioni di associazione per delinquere, e lo condanna alla pena di anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque


anni ed esclusa la misura di sicurezza; dichiara la pena condonata nella misura di due anni;

FARAONE Nicola: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 26 febbraio 1988, irrevocabile il 21 dicembre 1989, e determina la pena ulteriore in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto; dichiara la pena inflitta interamente scontata per effetto della custodia cautelare e ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

FASCELLA Francesco: lo assolve dai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni otto e mesi sei di reclusione, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

FASCELLA Pietro: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988; lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22 e 89, per non aver commesso il fatto;

FAZIO Salvatore: lo dichiara responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 648 c.p., per avere ricevuto capitali di

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'Fazio', and the second is a shorter, more stylized signature.

provenienza delittuosa allo scopo di procurare un profitto a se' e a Filippo MARCHESE, cosi' modificate le originarie imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e determina la pena in anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ed escluse le misure di sicurezza; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

FEDERICO Domenico: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

FERRERA Antonino e FERRERA Francesco: determina la pena nella misura gia' rispettivamente inflitta dai primi giudici e condanna gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali;

FIDANZATI Antonio: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FIDANZATI Gaetano: dichiara che i reati di cui ai capi 13 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13 novembre 1985, irrevocabile l'8 dicembre 1986, e determina la pena ulteriore per le imputazioni ascrittegli nella misura complessiva di anni dodici di reclusione e lire ottantamilioni di multa;

FIDANZATI Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;

FIDANZATI Stefano: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 1 e 10 e lo condanna alla pena complessiva di anni sedici di reclusione e lire quarantamillioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, ferme restando pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte;


FINAZZO Emanuele: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

FIORENZA Vincenzo: lo assolve dal reato di cui al capo 13, per non aver commesso il fatto; conferma la sentenza impugnata quanto al capo 37, esclusa la libertà vigilata;

GAETA Giuseppe: dichiara sussistente l'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 2, c.p., ferma restando la pena nella misura inflitta dai primi giudici, con esclusione del condono, e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GAGLIANO Luigi: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

GAMBINO Giacomo Giuseppe: determina la pena, per i capi 10,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

963341

come sopra specificato, 13 e 22, in anni sedici di reclusione e lire centocinquantamila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 356, per non aver commesso il fatto;

GAMBINO Giuseppe: dichiara che il reato di cui al capo 10 è unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988, e determina la pena in aumento in anni tre di reclusione; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perché estinto per prescrizione; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

GAMMINO Gioacchino: riduce la pena ad anni due di reclusione e lire seimila di multa, con esclusione della pena accessoria e della libertà vigilata; dichiara la pena interamente condonata;

GELARDI Mario: riduce la pena ad anni tre di reclusione e lire ottomila di multa; dichiara condonata la pena nella misura di due anni di reclusione e dell'intera pena pecuniaria, con esclusione della libertà vigilata;

GERACI Antonino: determina la pena per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni sette di reclusione, esclusa l'assegnazione alla casa di lavoro; lo


assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

GRADO Gaetano: determina la pena in anni sedici di reclusione e lire centomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

GRADO Giacomo: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GRADO Salvatore: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e ritenuta, quanto ai reati di cui ai capi 13 e 22, la continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 19 febbraio 1986, irrevocabile il 28 gennaio 1987, determina la pena complessiva in anni dieci di reclusione e lire ventimilioni di multa; lo condanna infine al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

GRADO Vincenzo: dichiara che i reati di cui ai capi 13 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 19 febbraio 1986, irrevocabile il 28 gennaio 1987, e determina la pena in aumento in anni quattro di reclusione e lire ventimilioni di multa;

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

963343

GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo e GRAVIANO Giuseppe:
determina la pena in anni cinque e mesi quattro di
reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della
liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e
22, per non aver commesso il fatto;

GRAZIANO Salvatore Giuseppe: determina la pena per il reato
di cui al capo 397 in anni quattro e mesi sei di reclusione,
escluse le misure di sicurezza; lo assolve dagli altri reati
contestatigli, per non aver commesso il fatto;

GRAZIOLI Sergio: conferma la sentenza impugnata e lo
condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

GRECO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22
per non aver commesso il fatto e conferma nel resto
l'impugnata sentenza;

GRECO Giuseppe (cl.54): determina la pena in anni quattro
di reclusione, con le attenuanti generiche gia' concesse e
con esclusione del condono e sostituendo alla casa di lavoro
la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

GRECO Giuseppe (cl.58): determina la pena in anni cinque e
mesi sei di reclusione, con esclusione della liberta'
vigilata;

GRECO Ignazio: determina la pena in anni cinque e mesi

quattro di reclusione, con esclusione del condono e sostituendo alla casa di lavoro la liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

GRECO Michele: ritenutane la responsabilita', oltre che dei reati di cui ai capi 83, 84, 85 e 86 (omicidio Inzerillo e reati connessi), 89 e 90 (omicidio Teresi, Federico, Federico e Di Franco e reati connessi), 101, 102, 103 e 104 (tentato omicidio Contorno e reati connessi), nonche' di quelli di cui al processo riunito (omicidio Marchese e reati connessi), anche dei reati di cui ai capi 81 e 82 (omicidio Bontate e reato connesso) ed escluse le attenuanti generiche concesse nel processo riunito, lascia ferma la pena dell'ergastolo inflitta dai primi giudici con pene accessorie e misure di sicurezza gia' determinate; dichiara non doversi procedere a carico dello stesso in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione, nonche' in ordine a quelli di cui capi 1 e 10 della rubrica, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Messina del 21 dicembre 1988; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e tutti gli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

GRECO Nicolo': determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione e lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

GRECO Salvatore (cl.27): lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto e determina la pena, per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

INGRASSIA Ignazio: lo dichiara responsabile anche del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e determina la pena complessiva in anni quattordici, mesi sei di reclusione e lire trentacinquemilioni di multa, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo di tre anni;

INSINNA Loreto: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

LA MOLINARA Guerino: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

LA ROSA Giovanni: determina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

LA VARDERA Pietro: determina la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della

liberta' vigilata;

LEGGIO Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;


LEGGIO Luciano: conferma la sentenza impugnata;

LICCIARDELLO Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.378 c.p., perche' estinto per prescrizione, e determina la pena per il reato di cui al capo 451 in anni tre di reclusione e lire seimilioni di multa;

LIPARI Giovanni: determina la pena in anni quindici di reclusione e lire centomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

LIPARI Giuseppe: concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla liberta' vigilata per un anno, con esclusione del condono e della casa di lavoro;

LO CASCIO Gaspare (cl.42): lo assolve dai reati di cui ai

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

capi 1, 10 e 13, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il capo 22 in anni sette di reclusione e lire ottantamiliioni di multa, con esclusione del condono e della casa di lavoro;

LO CASCIO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

LO IACONO Andrea: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

LO IACONO Antonino: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui al capo 10, come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; ordina la scarcerazione dell'imputato per decorrenza di termini di custodia cautelare, se non detenuto per altra causa;

LO IACONO Giovanni: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

LO IACONO Pietro: dichiara che il reato di cui all'art.416-

bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo condanna alla ulteriore pena di anni quattro di reclusione; lo assolve da tutte le altre imputazioni per non aver commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

LO MEO Costantino: lo dichiara colpevole del reato di cui all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorita', dopo che era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, cosi' modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione;

LO PRESTI Salvatore: determina la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

LO VERDE Giovanni: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla imputazione di cui alla sentenza della Corte d'Appello di

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.

Palermo del 3 maggio 1985, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo condanna alla ulteriore pena di anni quattro di reclusione; lo assolve dagli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

LUCCHESI Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 13, 22, 81 e 82, per non aver commesso il fatto; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 105, perche' estinto per prescrizione; determina la pena per i reati di cui ai capi 1 e 10, nonche' per quelli di cui ai capi 101, 102, 103 e 104 (tentato omicidio Contorno e fatti connessi), unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni diciassette di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo di tre anni;

LUPU Faro Maria: determina la pena in anni sette di reclusione e lire trentamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

LUPU Giuseppe: concesse le attenuanti generiche, determina la pena in un anno e sei mesi di reclusione e lire quattromilioni di multa, escluse pene accessorie e misure di sicurezza;

MADONIA Francesco: determina la pena per il reato di cui al

capo 10, come sopra specificato, nonche' 13 e 22, esclusa l'aggravante di cui all'art.75, comma 3, legge 685/1975, in anni ventitre' di reclusione e lire duecentomilioni di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per tre anni; lo assolve da tutti gli altri reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto;

MADONIA Giuseppe: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis, come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MADONIA Salvatore Mario: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MAGLIOZZO Tommaso: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

963351

ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MAGLIOZZO Vittorio: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa, per scadenza dei termini di custodia cautelare;

MANGANO Vittorio: dichiara che i reati di cui ai capi 1 e 22 sono unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 20 dicembre 1984, irrevocabile il 14 dicembre 1985, e determina l'ulteriore pena in aumento in anni cinque di reclusione e lire ventimilioni di multa;

MANGIONE Antonino: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

MANISCALCO Salvatore: determina la pena in anni ventiquattro e mesi sei di reclusione e lire tremilioni di multa; ferme restando pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;


MARCHESE Antonino: dichiara assorbita nel capo 10 l'imputazione di cui al capo 1 e conferma la pena

dell'ergastolo, con le pene accessorie gia' inflitte in primo grado; lo assolve dai reati di cui ai capi 339, 340 e 341, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e determina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle ulteriori spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Mario: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 13 e 22 e determina la pena complessiva in anni sedici di reclusione e lire centomilioni di multa, oltre alle spese processuali, con esclusione del condono e con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

MARCHESE Rosario e MARCHESE Salvino: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive, stylized name, likely 'Rosario' or 'Salvino'. The signature on the right is a shorter, more compact cursive signature, likely 'Mario'.

MARCHESE Vincenzo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

MARINO Francesco: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 320, 321, 322 e 332, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, e 319, unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni sette e mesi sei di reclusione e lire duemillicinquecentomila di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte; dichiara condonata la pena nella misura di mesi sei di reclusione e lire cinquecentomila di multa;

MARINO MANNOIA Francesco: concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, determina la pena complessiva in anni dieci di reclusione e lire quarantamiliioni di multa;

MARSALONE Rocco: dichiara che il reato di cui al capo 13 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato ritenuto con sentenza del Tribunale di Palermo del 25

febbraio 1985, irrevocabile il 13 marzo 1987, e determina la pena in aumento in anni tre di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto;

MARSALONE Salvatore Giuseppe: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato ritenuto con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16 novembre 1983, irrevocabile il 18 gennaio 1985, e determina la pena in aumento, nonche' quella per i reati di cui ai capi 404 e 405, ritenuta la continuazione fra questi ultimi, nella complessiva misura di anni sei e mesi sei di reclusione e lire undicimilionicinquecentomila di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

MARTELLO Biagio e MARTELLO Mario: determina la pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione per ciascuno, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto;

MARTELLO Ugo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art. 416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura

di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi c) e d) della rubrica (artt.75, 71-74 legge 685/75), per non aver commesso il fatto;

MASSA Giuseppe: lo assolve dai reati ascrittigli perche' il fatto non costituisce reato;

MATRANGA Gioacchino: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire trentamillioni di multa;

MATRANGA Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10 e 273, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 in anni sette di reclusione e lire trentamillioni di multa, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro;

MAUGERI Nicolò: lo assolve dai reati di cui ai capi 13-17 e 22-40, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

MESSINA Edoardo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento della spese processuali e di mantenimento in carcere durante

la custodia cautelare; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per tre anni;


MESSINA Pietro: riduce la pena ad anni due di reclusione, interamente condonata;

MILANO Nicolo': determina la pena in anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire cinquantamiloni di multa, escluso il condono;

MILANO Nunzio e MILANO Salvatore: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione per ciascuno, escluso il condono e la liberta' vigilata; li assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MINEO Settimo: determina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione, escluso il condono e la liberta' vigilata;

MISTRETTA Rosario: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p. e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai



963357

pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

MONDINO Michele: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

MONTALTO Giuseppe: lo assolve dai reati di cui ai capi 83, 84, 85, 86, 87 e 88, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e con le attenuanti già concesse, in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

MONTALTO Salvatore: dichiara che le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, come sopra specificate, sono unificate sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati accertati con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 5 dicembre 1988, definitiva il 22 marzo 1990, e determina la ulteriore pena in aumento in anni sei di reclusione; dichiara non doversi procedere in ordine al capo 13 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla medesima sentenza e lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 22, 83, 84, 85, 86, 87 e 88, per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa;

MOTISI Ignazio: lo dichiara responsabile del reato di cui


all'art.416, commi 2 e 5, c.p., e lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed alla liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno; dichiara condonate la pena principale nella misura di anni due e la pena accessoria; lo assolve dal reato di cui al capo 10, per non aver commesso il fatto;

MURABITO Concetto: riduce la pena per il capo 20 ad anni quattro di reclusione e lire trentamiloni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto;

MUTOLO Gaspare: riduce la pena ad anni quattordici di reclusione e lire sessantamiloni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

MUTOLO Giovanni: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire trentamiloni di multa; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

NANGANO Giuseppe: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

963359

NANIA Filippo: determina la pena in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

NAPOLI Stefano: riduce la pena ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

OLIVERI Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui agli artt.81 cpv.- 648 c.p.in anni tre di reclusione e lire unmilione cinquecentomila di multa, escluse le misure di sicurezza;

PALMOS Fotios: dichiara inammissibile l'appello dell'imputato e conferma la sentenza impugnata;

PATRICOLA Stefano: lo dichiara responsabile del reato di cui al capo 13 e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione e lire trentamilioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre; lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 22 e 47, per non aver commesso il fatto;

PEDONE Michelangelo: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 1, 10 e 22 e lo condanna alla pena complessiva di anni quattordici di reclusione e lire sessantamillioni di multa, oltre alle spese processuali ed alle pene accessorie e misure di sicurezza inflitte;


PERINA Giovanni: concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, riduce la pena ad anni quattro e mesi due di reclusione e lire trentamillioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

PILO Giovanni: riduce la pena ad anni sette di reclusione e lire tremillioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

PIPITONE Angelo Antonino: riduce la pena ad anni tredici e mesi quattro di reclusione e lire ottantamillioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.21): lo assolve dai reati di cui ai capi 22, 147, 148, 149, 398 e 399, per non aver commesso il fatto e determina la pena per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, e 13, in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamillioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.27): lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact.

reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; lo condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco: lo assolve dai reati di cui all'art.648 c.p., nonche' dai reati di cui ai capi 398 e 399, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

PRESTIFILIPPO Nicola: riduce la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

PRESTIFILIPPO Salvatore: lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per il reato di cui ai capi 10, come sopra specificato, e 13 in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamiliioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

PROCIDA Salvatore: dichiara che il reato di cui al capo 22 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto ai reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di

Torino del 26 febbraio 1988, irrevocabile il 21 dicembre 1989, e determina la pena ulteriore in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 13 per non aver commesso il fatto; ordina la scarcerazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

PROFETA Salvatore: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1 per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988, e lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

PROVENZANO Bernardo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni dieci di reclusione, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alle misure di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno e della liberta' vigilata per un periodo non inferiore a tre anni; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutte le altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

PULLARA' Giovan Battista: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato per continuazione con il reato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 13 maggio 1985, irrevocabile

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

il 15 gennaio 1988; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lascia ferma, anche per le imputazioni di cui ai capi 13, 22 e 89, la pena dell'ergastolo e le pene accessorie inflitte; lo assolve da tutte le altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

PULLARA' Ignazio: determina la pena complessiva in anni nove di reclusione e lire cinquantamiloni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 89, per non aver commesso il fatto;

RANCADORE Giuseppe: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni due; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

RANDAZZO Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 450 perche' estinto per prescrizione e determina la pena per il reato di cui al capo 383 in anni tre di reclusione e lire quattromiloni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara condonata la pena accessoria;

RANDAZZO Salvatore: lo dichiara colpevole del reato di cui


all'art.378 c.p., per avere aiutato Armando BONANNO, Giuseppe MADONIA e Pietro PUCCIO, indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ad eludere le indagini e a sottrarsi alle ricerche della pubblica autorità, dopo che era stato commesso l'omicidio di Emanuele BASILE, in Sardegna, nei primi di aprile 1983, così modificate le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, e lo condanna alla pena di anni due di reclusione; dichiara la pena interamente condonata;

RANDAZZO Vincenzo Vito: lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi c) e d) (sentenza Corte d'Assise del 25 marzo 1987) e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione e lire trentamiliioni di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

RAPISARDA Giovanni: riduce la pena ad anni sette e mesi sei di reclusione e lire dieci milioni di multa; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto;

RIELA Saverio: lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni quattro di reclusione e lire diecimilioni di multa, esclusa la libertà vigilata;

RIINA Giacomo: determina la pena in anni cinque e mesi



quattro di reclusione, con esclusione del condono e della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

RIINA Salvatore: ritenutane la responsabilita' per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13, 22, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 101, 102, 103, 104, 105, 169 e 171, nonche' per quello di cui al capo 170, modificata l'imputazione in lesioni personali aggravate (artt. 61 nn. 5 e 11, 112 n. 1, 577, 582 c.p.), lascia ferma la pena dell'ergastolo e lire duecentomilioni di multa e le pene accessorie gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 232, 233 e 234, perche' il fatto non sussiste, e da tutti gli altri reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto;

RIZZA Salvatore: conferma la sentenza impugnata e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

RIZZUTO Salvatore: determina la pena in anni sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

ROTOLO Salvatore: ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 218, 219, 280, 281, 283 e 285, lascia ferma la pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa, con le

pene accessorie gia' inflitte; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 284, 342, 343, 346 e 401, perche' estinti per prescrizione; lo assolve da tutte le altre imputazioni, per non aver commesso il fatto;

SALVO Ignazio: concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, con esclusione del condono e della casa di lavoro e ridotta ad un anno la liberta' vigilata; lo assolve dal reato di cui al capo 417, per non aver commesso il fatto;

SANTAPAOLA Benedetto: ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 13-17, 22, 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208, conferma la pena dell'ergastolo, con le pene accessorie inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 231, per non aver commesso il fatto;

SAVOCA Carmelo: eleva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire quarantamiliioni di multa, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza gia' applicata; lo condanna alle ulteriori spese processuali;

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

SAVOCA Giuseppe: riduce la pena ad anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire centocinquantamillioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte;

SAVOCA Vincenzo: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; lo condanna inoltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno;

SCADUTO Giovanni: lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto e conferma la pena inflitta dai primi giudici;

SCRIMA Francesco: determina la pena del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi dieci di reclusione, con esclusione della libertà vigilata;

SENAPA Pietro: ritenutane la responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 127, 128, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 196, 197, 198, 200 e 201, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con le pene accessorie già inflitte dai primi giudici, eliminando la pena pecuniaria; dichiara non doversi procedere in ordine al

reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lo assolve da tutti gli altri reati, per non aver commesso il fatto;

SERRA Carlo: dichiara che il reato di cui al capo 20 e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alle imputazioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 3 febbraio 1984, irrevocabile il 3 ottobre 1985, e determina la ulteriore pena in aumento in anni tre di reclusione e lire cinquemilioni di multa; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 44, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla medesima sentenza definitiva; lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto

SINAGRA Antonio: ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 112, 113, 114, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 280, 281, 283, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 341 e 347, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con pene accessorie gia' inflitte, riducendo la multa a lire ottomilioni; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282 e 340, perche' estinti per prescrizione, ed in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988, irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve dai reati di

cui ai capi 344 e 345, per non aver commesso il fatto;

SINAGRA Francesco Paolo: riduce la pena ad anni tre e mesi due di reclusione e lire cinquemilioni di multa;

SINAGRA Vincenzo (cl.52): ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 112, 113, 114, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 280, 281, 283, 285, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 339, 341 e 347, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con pene accessorie gia' inflitte, e riduce la pena pecuniaria a lire ottomilioni di multa; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 284, 340 e 346, perche' estinti per prescrizione ed in ordine a quelli di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988, irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve da tutte le altre imputazioni, per non aver commesso il fatto;

SINAGRA Vincenzo (cl.56): dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 282, 340, 342, 343 e 346, perche' estinti per prescrizione ed in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 18 febbraio 1988, irrevocabile il 30 novembre 1988; lo assolve dal reato di

cui al capo 393, per non aver commesso il fatto, e determina la pena per le altre imputazioni ascrittegli in anni diciannove di reclusione e lire ottomilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte;

SORCE Vincenzo: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973, irrevocabile il 12 maggio 1975, e determina la ulteriore pena in aumento in anni quattro di reclusione, con esclusione del condono;

SORESI Giuseppe: lo dichiara responsabile anche del reato di cui al capo 22 e determina la pena complessiva in anni nove di reclusione e lire quarantamilioni di multa; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto; conferma nel resto;

SPADARO Antonino: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art.648 c.p., per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 7 maggio 1986, irrevocabile il 5 aprile 1987; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Francesco (cl.58): ritenutane la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 127 e 128, lascia ferma la pena dell'ergastolo, con le pene



accessorie gia' inflitte, esclusa la pena pecuniaria; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Francesco (cl.62): lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto, e conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

SPADARO Giuseppe: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Tommaso: determina la pena complessiva in anni ventuno e mesi sei di reclusione e lire centottantamiloni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dalle imputazioni di cui ai capi 270, 271 e 272, per non aver commesso il fatto;

SPADARO Vincenzo: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e per quello di cui al capo 13, in anni undici e mesi sei di reclusione e lire trentamiloni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto;

SPINA Giuseppe: riduce la pena da applicare per continuazione in anni due di reclusione e lire diecimilioni di multa;

SPINA Raffaele: dichiara che il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e' unificato sotto il vincolo della continuazione rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 28 dicembre 1973, irrevocabile il 12 maggio 1975, e determina la ulteriore pena in aumento in anni quattro di reclusione;

SPINONI Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 443, 447, 448 e 449, perche' estinti per prescrizione e riduce la pena ad anni quattro di reclusione, esclusa la liberta' vigilata;

TAGLIAVIA Pietro: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

TAORMINA Giovanni: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, in anni tre di reclusione, con esclusione del condono e dell'assegnazione alla casa di lavoro e riducendo



la liberta' vigilata ad un periodo di un anno;

TERESI Francesco: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un periodo non inferiore ad un anno;

TERESI Giovanni: lo dichiara responsabile del reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonche' alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Antonino: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 342, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Benedetto: determina la pena per il reato di cui all'art.648 c.p. in anni tre di reclusione e lire unmilionequingecentomila di multa, oltre all'interdizione

dai pubblici uffici per anni cinque, e lo assolve dalle altre imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Gaetano: lo dichiara responsabile anche dei reati di cui ai capi 339 e 341, che dichiara ugualmente unificati sotto il vincolo della continuazione rispetto al reato di cui al capo 10, come sopra specificato, e riconosciuta, quanto all'imputazione di cui al capo 339, la diminvente di cui all'art. 116, comma 2, c.p., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, lascia ferma la pena complessiva inflitta dai primi giudici; dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 340, perche' estinto per prescrizione, e lo assolve dai reati di cui ai capi 214, 215, 270, 271 e 272, per non aver commesso il fatto;

TINNIRELLO Lorenzo (cl.38): determina la pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., come sopra specificato, e per quelli di cui ai capi 339, con la diminvente di cui all'art. 116, comma 2, c.p., e 341, in anni sette di reclusione e lire duemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata; dichiara non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 278, 340, 342 e 343, perche' estinti per prescrizione; lo assolve dai reati di cui ai capi 235 e 236, per non aver commesso il fatto;

TORRISI Orazio: lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni

quattro di reclusione e lire duemilioni di multa;

TOTTA Gennaro: riduce la pena ad anni due di reclusione e lire ottomilioni di multa;

TRAPANI Nicolo': lo assolve dal reato di cui al capo 9, per non aver commesso il fatto, e determina la pena in anni quattro di reclusione e lire duemilioni di multa;

VARA Ciro: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VARRICA Carmelo: riduce la pena ad anni due di reclusione, interamente condonata;

VARRICA Franco: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VASSALLO Andrea Salvatore: determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni tre di reclusione, con esclusione del condono ed eliminata la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro e applicando quella della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

VERNENGO Antonino: lascia ferma la pena inflitta dai primi giudici e lo condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali;

VERNENGO Cosimo: lo dichiara responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di anni nove di reclusione e lire quarantamilioni di multa, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

VERNENGO Giuseppe (cl.35): determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei e mesi sei di reclusione, esclusa la liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

VERNENGO Giuseppe (cl.40): lo assolve dai reati di cui ai capi 1, 10, 394 e 395, e determina la pena per i reati di cui ai capi 13 e 22 in anni nove di reclusione e lire quarantamilioni di multa, oltre alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni;

VERNENGO Pietro: lascia ferma la pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa, con pene accessorie gia' inflitte; lo assolve dai reati di cui ai capi 270, 271, 272 e 275, per non aver commesso il fatto;



VERNENGO Ruggero: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1, per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 3 maggio 1985, irrevocabile il 15 gennaio 1988; lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto; determina la pena per il reato di cui al capo 13 in anni quattro di reclusione e lire trentamilioni di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed alla liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;

VESSICHELLI Antonio: lo assolve dal reato di cui al capo 13 e determina la pena per il reato di cui al capo 22 in anni sei di reclusione e lire trentamilioni di multa, oltre alla pena accessoria inflitta e riducendo la liberta' vigilata ad un tempo non inferiore ad un anno; ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa;

VIOLA Giuseppe: conferma la sentenza impugnata e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

VITALE Paolo: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli, perche' estinto per prescrizione;

ZANCA Carmelo: determina la pena per i reati di cui ai capi 10, come sopra specificato, 22 e 275, in anni tredici di reclusione e lire cinquantamilioni di multa, con pene accessorie e misure di sicurezza gia' inflitte; lo assolve

da tutti gli altri reati, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giovanni (cl.41): determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni cinque e mesi quattro di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata; lo assolve dai reati di cui ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giovanni (cl.39): dichiara non doversi procedere in ordine al capo 279, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto;

ZANCA Giuseppe: dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 406, perche' estinto per prescrizione; lo assolve dal reato di cui al capo 22, per non aver commesso il fatto e determina la pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., come sopra specificato, in anni sei di reclusione, con esclusione del condono e della liberta' vigilata;

ZANCA Pietro (cl.31): determina la pena in anni sette di reclusione e lire duemilioni di multa, esclusa la liberta' vigilata;

ZANCA Pietro (cl.38): lo assolve dai reati di cui ai capi 1 e 10 per non aver commesso il fatto e conferma nel resto l'impugnata sentenza;



ZARCONI Giovanni: riduce la pena ad anni otto di reclusione e lire trentamillioni di multa; conferma nel resto;

ZERBETTO Alessandro: dichiara non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli per ostacolo di precedente giudicato rispetto alla sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14 maggio 1988, irrevocabile il 4 luglio 1990;

ZITO Benedetto: lascia ferma la pena inflitta dai primi giudici e lo condanna alle ulteriori spese processuali;

7) assolve, inoltre, dalle imputazioni loro ascritte, per non aver commesso il fatto, i seguenti imputati: ALAIMO Rosolino, BADALAMENTI Emanuele, BAGARELLA Calogero, BATTAGLIA Antonino, BISCONTI Antonino, BISCONTI Pietro, CAMPOREALE Antonio, CANCELLIERE Leopoldo, CIRIMINNA Salvatore, CIULLA Giovanni, COPPOLA Giacomo, CROCE Alfredo, CROCE Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'AMICO Baldassare, D'ANGELO Salvatore, DE SIMONE Antonino, DI FEDE Francesco, DI FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI GREGORIO Francesco, DI PACE Giovanni, DI TRAPANI Giovan Battista, FASCELLA Antonino, FAVUZZA Giovanni, FAZIO Ignazio, FEDERICO Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE Gaetano, GARIFFO Carmelo, GIULIANO Salvatore, GRECO Francesco, GUTTADAURO Giuseppe, IGNOTO Francesco, INCHIAPPA Giovan Battista, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspare, LA MANTIA Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA ROSA Antonino, LAURICELLA Calogero, LEGGIO

Francesco Paolo, LEGGIO Leoluca, LEGGIO Salvatore, LO CASCIO
Gaspare (cl.'63), LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Salvatore,
LOMBARDO Giovanni, LOMBARDO Sebastiano, LUCCHESI Antonino,
MANNINO Angelo, MARCHESI Santo, MELI Giacomo, MIGLIARA
Carmela, MINARDO Giovanni, MISTRETTA Filippo, NICOLETTI
Vincenzo, PACE Giuseppe, PACE Stefano, PACE Vincenzo,
PALAZZOLO Paolo, PALAZZOLO Saverio, PIPITONE Giovan
Battista, PIPITONE Vincenzo, PRESTIFILIPPO Girolamo,
PROVENZANO Salvatore, ROMANO Pietro, SALERNO Luigi, SAVOCA
Salvatore, SCAVONE Gaetano, SCIARABBA Giusto, SORESI Natale,
SPITALIERI Rosario, TERESI Carlo (cl.'24), THEODORU Cristos,
TINNIRELLO Giuseppe, TINNIRELLO Vincenzo, ULIZZI Giuseppe,
URSO Giuseppe, VERNENGO Luigi, VITALE Gregorio, VITRANO
Arturo, ZANCA Emanuele, ZANCA Onofrio, ZANCA Salvatore;

8) dichiara non doversi procedere a carico di: CASTELLANA
Giuseppe, CHIARACANE Giuseppe, CIULLA Giuseppe, CROCE
Domenico, RACCUGLIA Cosmo, SCIARRABBA Calcedonio e TERESI
Carlo (cl.'25), in ordine ai reati loro rispettivamente
ascritti, perche' estinti per morte dell'imputato;

9) dispone la separazione della posizione processuale dei
 seguenti imputati, come da separate ordinanze: BONANNO
Armando, GIACALONE Filippo, GRECO Giuseppe (cl.1952),
MARCHESE Filippo, RICCOBONO Rosario, SCAGLIONE Salvatore,
BONO Alfredo, BONO Giuseppe, ENEA Antonino, SALAMONE
Antonio, CATALANO Onofrio, GRECO Leonardo, ROTOLO Antonino,
IERNA Michele e IERNA Salvatore;

10) condanna in solido al pagamento delle spese di questo grado del giudizio:

- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui ai capi 1 e 10, in favore delle parti civili Vita RUGNETTA, Comune di Palermo, Amalia, Antonia e Camilla GIACCONE, Rosa Maria PRESTINICOLA, Paola GIACCONE, Regione Siciliana e Ministeri delle Finanze e del Tesoro;

- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 13, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';

- tutti gli imputati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 22, in favore della parte civile Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';

- Michele ABBENANTE e Wing Keung CHIANG, dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 17 e 40, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Assessorato Regionale della Sanita';

- Giuseppe SPINA, dichiarato colpevole del reato di cui al capo 38, in favore delle parti civili Comune di Palermo e Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanita';

- Nicola DI SALVO, dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 394 e 395, in favore della parte civile ENEL;

- Salvatore DI MARCO e Antonino MANGIONE, dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 348, in favore della parte civile Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- Pietro VERNENGO, Vincenzo SINAGRA (cl.1956), Salvatore

ROTOLO, Pietro SENAPA, Vincenzo SINAGRA (cl.1952),
dichiarati colpevoli dei reati di cui ai capi 150, 151, in
favore della parte civile Vita RUGNETTA;

- Benedetto SANTAPAOLA, dichiarato colpevole del reato di
cui al capo 202, in favore delle parti civili Salvatore e
Serafina DI LAVORE, Ministeri dell'Interno e della Difesa,
Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, in proprio e nella
qualita', Silvana IIRITANO vedova DI BARCA, in proprio e
nella qualita', Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI;

- Salvatore ROTOLO, dichiarato colpevole del reato di cui al
capo 218, in favore delle parti civili Amalia, Paola,
Antonino e Camilla GIACCONE e Maria Rosa PRESTINICOLA,
Ministero dell'Interno e Universita' degli Studi di Palermo;

LIQUIDA

in favore delle parti civili medesime le seguenti somme:

- a Vita RUGNETTA, €.20.103.000, di cui €.20.000.000 per
onorari;
- al Comune di Palermo, €.25.680.000, di cui €.25.000.000
per onorari;
- a Gaetana CAMERINO vedova FRANZOLIN, Silvana IIRITANO
vedova DI BARCA, Roberto RAITI e Paolina BRIANTE in RAITI,
€.25.400.000, di cui €.25.000.000 per onorari;
- all'ENEL, €.2.208.000, di cui €.2.120.000 per onorari;
- a Serafina DI LAVORE, €.10.406.000, di cui lire 10.000.000
per onorari;
- a Salvatore DI LAVORE, €.10.400.000, di cui €.10.000.000
per onorari;
- a Rosa Maria PRESTINICOLA, Antonino e Camilla GIACCONE,

963383

£.15.300.000, di cui £.15.000.000 per onorari;

- a Paola ed Amalia GIACCONE, £.15.300.000, di cui £.15.000.000 per onorari;

- agli enti pubblici rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, £.80.000.000;

11) revoca i mandati e ordini di cattura emessi nei confronti dei seguenti imputati: BAGARELLA Calogero (m.c.323/84), BONANNO Francesco (m.c.280/84, m.c.323/84), LAURICELLA Calogero (m.c.164/84, m.c.323/84, m.c.1263/83 R.G.P.M.) PALAZZOLO Paolo (m.c.253/83), SPITALIERI Rosario (o.c.169/82, mm.cc.343/82, 237/83, 164/84, 323/84);

12) ordina la cattura dell'imputato ADELFO Salvatore, come da separato provvedimento.

13) conferma, nel resto, le sentenze impugnate.

Così deciso e data lettura del dispositivo il 10 dicembre 1990.

[Handwritten signature]

Vincenzo Sturpino
Luigi Sturpino

Depositato in Cancelleria
oggi..... **30 LUG. 1991**

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
[Handwritten signature]

CORTE ASSISE DI APPELLO
SEZIONE PRIMA PALERMO

È foto-copia conforme all'originale per
uso ufficio. **4 OTT. 1991**

Palermo,
IL DIRETTORE DI SEZIONE
[Handwritten signature]

INDICE DEI NOMI

ABBATE Giovanni, 444, 454, 562, 564, 788, 2002, 2455, 3773
ABBATE Giuseppe, 441, 454, 566, 2006, 2625
ABBATE Mario, 441, 593, 2009, 3533, 3604, 3770, 3773
ABBATE, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011,
2012, 2013
ABBENANTE Michele, 593, 797, 2015, 2265, 2881, 3272, 3765,
3773, 3833
ABBENANTE, 798, 2016, 2017, 2882, 2883
ACCORDINO Francesco, 1661
ADAMITA, 763
ADAMO Calogero, 902
ADELFIO Francesco, 441, 470, 593, 1056, 2019, 2303, 2564,
3358, 3364, 3770, 3773
ADELFIO Franco, 469, 1055
ADELFIO Giovanni, 441, 469, 470, 593, 1055, 1056, 2025,
3770, 3773
ADELFIO Mario, 444, 593, 2030, 3770, 3774
ADELFIO Salvatore, 444, 453, 470, 1056, 3774, 3835
ADELFIO, 2020, 2021, 2022, 2026, 2027, 2030, 2031, 2033,
2034, 2612
AFIFI Abdel Azizi, 3391
AGATE Mariano, 441, 451, 749, 769, 2117, 2722, 3774
AGATE, 2036, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043
AGLIALORO Mario, 2235, 2597
AGLIERI Giorgio, 3494, 3659, 3686
AGLIERI Pietro, 1311, 1424, 2993
AGLIERI Provvidenza, 2489, 3685
AGLIERI, 756, 777, 780, 3360
AGRUSA Concetta, 2932
AHMED Aziz Awad, 3658
AHMED, 3658
AKKAYA Asim, 448, 792, 794, 2771
ALAIMO Rosolino, 593, 2044, 3770, 3831
ALBANO, 1037, 1536, 1667
ALBERTI Gerlando (junior), 2700
ALBERTI Gerlando (nato nel 1947), 441, 451, 2055, 3775
ALBERTI Gerlando (cl. 27), 441, 446, 593, 2045, 3770, 3774
ALBERTI Gerlando, 449, 626, 627, 633, 645, 769, 793, 805,
836, 837, 980, 2052, 2058, 2059, 2061, 2239, 2602,
2603, 2660, 2667, 2668, 2687, 3067, 3659, 3697
ALBERTI Gerlando il giovane, 2603
ALBERTI Gerlando senior, 794
ALBERTI, 2045, 2046, 2048, 2051, 2053, 2060, 2061, 2062,
2660
ALDUINO Francesco Paolo, 446, 565
ALDUINO Francesco Paolo, 593
ALFANO "Pietro", 1393
ALFANO Paolo Giuseppe, 3775
ALFANO Paolo, 451, 522, 539, 542, 544, 555, 556, 557, 698,
1393, 1778, 1897, 1909, 1917, 1920, 2010, 2063, 2085,
2181, 2563, 3125, 3229, 3569, 3574, 3604, 3710, 3713,
3720, 3725, 3740, 3749
ALFANO Pietro, 444, 451, 453, 565, 801, 2068, 2942, 3003
ALFANO Rosario, 3324

ALFANO, 540, 1898, 1900, 2010, 2011, 2064, 2065, 2066, 2067,
 2068, 3004, 3325, 3575, 3576, 3603, 3713
 ALIOTO Gino, 1962
 ALIOTO Gioacchino detto "piripicchio", 545
 ALIOTO Gioacchino, 444, 546, 547, 549, 550, 552, 556, 784,
 1924, 1925, 1932, 1940, 1954, 1961, 1974, 2072, 3775
 ALIOTO Giuseppe, 1157
 ALIOTO, 546, 1924, 1956, 1959, 1963, 1975, 2072
 ALTADONNA Francesco, 556, 559, 593, 1174, 2075, 3770, 3775
 ALTADONNA, 2076, 2077, 2078, 2079
 ALTOBELLI Italo, 2753
 ALVARO Nicola, 1625, 3561
 ALVARO, 1625, 1627, 3561
 AMATO Baldassare, 444, 453, 565, 801
 AMATO Cristoforo, 2091
 AMATO Federico, 559, 593, 788, 2066, 2082, 2564, 3242, 3638,
 3662, 3702, 3770, 3776
 AMATO Michele Angelo, 1646
 AMATO Piero, 3210
 AMATO, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2089, 2090
 AMBROGIO Giovanni, 521, 542, 1777, 1908, 3749
 AMBROGIO, 521, 522, 1777, 1778, 1779, 3709, 3739, 3750
 AMBROSOLI, 1509
 AMODEO Giovanni, 502, 503, 1387, 1388, 1389, 1404, 1406,
 1409
 AMODEO Paolo, 502, 930, 1387, 1388, 1397, 1404, 1406, 1409
 AMODEO Vincenzo, 502, 1388, 1405, 1406
 AMODEO, 503, 1406
 ANDRONICO Giuseppe, 3440
 ANDRONICO, 3155
 ANELLO Paolo, 1854, 1856
 ANELLO, 1855, 1856, 1858, 1859, 1876
 ANSELMO Rosario, 3396
 ANSELMO Salvatore, 701, 2020, 2094, 2243, 2302, 2336, 2343,
 2516, 2527, 2580, 2626, 2661, 2679, 2699, 2726, 2733,
 2925, 3021, 3279, 3551
 ANSELMO Vincenzo, 593, 2093, 2726, 3279, 3549, 3550, 3770,
 3776
 ANSELMO, 702, 2022, 2058, 2093, 2094, 2244, 2303, 2338,
 2339, 2341, 2343, 2528, 2530, 2580, 2581, 2619, 2702,
 2703, 2704, 2705, 2708, 2709, 2726, 2727, 2734, 2735,
 2924, 2926, 2929, 2975, 3028, 3280, 3283, 3425, 3552,
 3553, 3555, 3558, 3691, 3693
 ARCOLEO Vincenzo, 444, 593, 2096, 3770, 3776
 ARCOLEO, 2098
 ARGANO Filippo, 441, 453, 2099, 2101, 2103, 2107, 2108,
 2110, 2625, 3022, 3229, 3776
 ARGANO Gaspare, 441, 453, 489, 533, 1253, 1837, 2099, 2100,
 2102, 2105, 2108, 2110, 2111, 2564, 3776
 ARGANO Salvatore, 3230
 ARGANO, 685, 1838, 1847, 1849, 2102, 2103, 2106, 2107, 2108,
 2145, 2449, 2632, 3712, 3741
 ARMELLINI Renato, 1329
 ARMELLINI, 646, 830, 1385
 ARMETTA Maurizio, 522, 1777

AYED HAFIDHA Bent Mohamed, 494, 851, 1098, 1326, 1330,
1332, 1333
AZIZI Abdel, 2647
AZZOLI Rodolfo, 436, 448, 707, 792, 795, 859, 915, 1230,
2759, 2779, 3119, 3621, 3703, 3755
AZZOLI, 795, 2764, 2766, 2770, 2771, 2772, 2776, 3120, 3121,
3122, 3622, 3703

BACH Mamhoud, 3658
BADAGLIACCO Andrea, 2421
BADALAMENTI Angela, 913
BADALAMENTI Antonino, 479, 636, 653, 654, 845, 877, 910,
1172, 1174, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1215, 1216,
1219, 1427, 1433, 2075, 2076, 2077, 2191
BADALAMENTI Emanuele Vito, 4, 593, 2112, 3770
BADALAMENTI Emanuele, 3831
BADALAMENTI Gaetano, 449, 458, 462, 478, 479, 493, 506,
507, 515, 567, 623, 627, 628, 631, 634, 636, 639, 644,
649, 653, 655, 664, 793, 795, 804, 832, 834, 835, 836,
844, 845, 846, 862, 864, 866, 894, 909, 915, 919, 936,
961, 980, 983, 988, 994, 1107, 1163, 1172, 1178, 1179,
1180, 1181, 1183, 1216, 1217, 1218, 1219, 1331, 1334,
1357, 1371, 1374, 1382, 1409, 1425, 1426, 1427, 1428,
1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1440, 1442, 1452,
1453, 1479, 1481, 1508, 1522, 1528, 1573, 1608, 1618,
1621, 1675, 1676, 1723, 1730, 2046, 2076, 2172, 2190,
2191, 2193, 2195, 2379, 2568, 2667, 2693, 2694, 2695,
2697, 2724, 2751, 2807, 2811, 2833, 2925, 3002, 3003,
3004, 3009, 3030, 3429, 3514, 3644, 3645, 3760
BADALAMENTI Giuseppina, 2695
BADALAMENTI Salvatore, 663, 922, 1217
BADALAMENTI Silvio, 506, 653, 877, 910, 923, 1174, 1215,
1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1434, 3429
BADALAMENTI, 458, 480, 481, 489, 508, 516, 634, 635, 636,
637, 638, 642, 643, 644, 650, 653, 658, 794, 832, 833,
846, 847, 849, 852, 854, 856, 859, 863, 864, 877, 885,
894, 895, 896, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 928,
929, 980, 983, 984, 990, 991, 992, 1172, 1174, 1176,
1375, 1381, 1382, 1383, 1410, 1429, 1445, 1449, 1452,
1502, 1522, 1528, 1609, 1676, 1677, 1678, 1679, 1729,
2077, 2079, 2571, 2694, 2697, 2698, 2806, 2809, 2811,
2842, 3004, 3406, 3407
BAGARELLA Antonietta, 2723
BAGARELLA Calogero, 444, 593, 2113, 3770, 3831, 3835
BAGARELLA Leoluca, 441, 446, 454, 593, 1509, 1511, 1518,
1519, 2114, 2723, 3019, 3060, 3091, 3093, 3279, 3770,
3776
BAGARELLA, 1511, 1518, 2116, 2117, 2118, 3019, 3061, 3092
BAIAMONTE Angelo, 524, 535, 556, 1590, 1598, 1783, 1786,
1852, 1989, 2324, 2823, 2825, 3229, 3231, 3569, 3604,
3611
BAIAMONTE Gaetano, 1023

BAIAMONTE, 525, 1591, 1593, 1784
BALDI Giuseppe, 441, 593, 2120, 3482, 3770, 3777
BALDI, 2122
BALDUCCI Domenico, 2238, 2590, 2591
BALDUCCI, 2596, 2597
BALISTRERI Francesco, 1806
BALISTRERI, 1806
BALSAMO Giuseppe, 546, 1932
BALSAMO Vincenzo, 546, 1932, 1934
BALSAMO, 691, 1569, 1934, 1935, 1936, 1937, 1975, 3241,
3502, 3503
BARONE Giovanni, 544, 1917
BARONE, 1919
BARRALE, 1949
BASILE Cira, 531, 1835, 1840
BASILE Emanuele, 437, 509, 850, 1501, 2156, 3017, 3092,
3800, 3816
BASILE, 510, 511, 566, 1483, 1485, 1503, 1506, 1514, 1840,
2161, 3020, 3022, 3026, 3027
BASTONE, 2040
BATTAGLIA Antonino, 444, 454, 2125, 3831
BATTAGLIA Giuseppe, 441, 453, 454, 545, 546, 1924, 1925,
2129, 2785, 3459, 3628, 3733, 3777
BATTAGLIA Paolo, 545, 1924, 1926
BATTAGLIA, 545, 1063, 2125, 2126, 2127, 2129, 2130, 2131,
2132, 2133, 2134, 2786, 3459, 3628
BAZAN Arturo, 1964
BELLIA Benedetto, 551, 1967
BELLIA Giuseppe, 451, 593, 2135, 2262, 2267, 2271, 2272,
2277, 2460, 2643, 2654, 3377, 3446, 3496, 3770, 3777
BELLIA, 691, 1968, 1969, 2136, 2137, 2138, 2260, 2291, 2460,
2462, 2804, 3393, 3600, 3632
BELLINI Calogero, 485, 504, 931, 1221, 1224, 1287, 1294,
1296, 1308, 1360, 1389
BELLINI, 504, 858, 1224, 1295, 1300, 1301, 1302, 1307
BELLINO Gaspare, 2590, 2591, 2592
BELLINO Vincenzo, 2591
BELLOMO Pietro, 544
BENFANTE Giovanni, 539, 1897
BENFANTE Pietro, 539, 1897
BENFANTE, 539, 540, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901
BERTOLINO Giuseppe, 444, 565, 593
BETTINI Luciano, 1705
BIONDO Angela, 3478
BIONDO Salvatore, 481, 1184, 2140, 3777
BIONDO, 1186, 1201, 2193
BISCONTI Antonino, 444, 2141, 2145, 3831
BISCONTI Ludovico, 441, 453, 574, 2143, 2144, 2151, 2564,
2632, 2636, 2845, 3777
BISCONTI Pietro, 444, 453, 574, 593, 2151, 2632, 2845, 2869,
3770, 3831
BISCONTI, 2141, 2142, 2145, 2146, 2147, 2148, 2151, 2152,
2218, 2426, 2632, 2636, 2845, 3248
BONACCORSO Pietro, 558, 1992
BONACCORSO, 3324

BONANNO Armando, 441, 509, 560, 568, 1998, 2154, 2156, 2157,
 2619, 2722, 3649, 3800, 3816, 3832
 BONANNO Francesco, 441, 593, 2155, 3027, 3770, 3777, 3835
 BONANNO Luca, 441, 593, 2163, 3745, 3770, 3778
 BONANNO Santa, 1404
 BONANNO, 559, 1998, 2303, 3322
 BONDI' Rosalia, 1510
 BONICA Marcello, 451, 593, 2164, 2262, 2267, 2469, 2643,
 3377, 3447, 3496, 3770, 3778
 BONICA, 2165, 2166, 2167, 2169, 2260, 2291, 2297, 2804, 3393
 BONO Alfredo, 441, 451, 567, 579, 588, 639, 1479, 2170,
 2660, 2668, 2679, 2687, 3109, 3154, 3333, 3832
 BONO Benedetta, 704, 1403, 2200, 2207, 2493, 2752, 2934,
 3236, 3395, 3396, 3410, 3429
 BONO Giuseppe, 441, 451, 463, 466, 469, 470, 472, 477, 476,
 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493, 496,
 497, 498, 500, 501, 504, 513, 519, 529, 540, 567, 579,
 588, 635, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160,
 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293,
 1294, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1579, 1737, 1827,
 1899, 2171, 2660, 2669, 2682, 2684, 2685, 2686, 2687,
 3109, 3832
 BONO, 589, 1688, 2201, 2350, 2659, 2668, 2677, 2680, 3109,
 3110, 3113, 3411, 3412
 BONSIGNORE, 2763
 BONTA' Filippa, 3333
 BONTA' Gasperina, 1423
 BONTA' Nino, 1080
 BONTA', 718, 1068, 1069, 1076, 1077, 1079, 1423
 BONTATE Giovanni, 441, 454, 560, 839, 872, 892, 903, 1069,
 1087, 1108, 1998, 2240, 2306, 2394, 2632, 2633, 2635,
 2840, 2842, 2868, 2920, 2976, 2977, 2993, 3103, 3104,
 3147, 3359, 3360, 3407, 3648, 3649, 3650, 3721, 3734
 BONTATE Paolo, 3396
 BONTATE Stefano, 435, 449, 456, 458, 459, 460, 467, 468,
 476, 480, 489, 491, 497, 500, 515, 530, 633, 641, 644,
 649, 651, 655, 656, 660, 664, 665, 707, 733, 793, 804,
 832, 833, 834, 846, 847, 851, 856, 876, 879, 881, 887,
 889, 893, 898, 902, 903, 917, 935, 957, 964, 975, 986,
 994, 997, 1000, 1001, 1006, 1008, 1016, 1017, 1025,
 1031, 1053, 1054, 1057, 1061, 1064, 1065, 1106, 1107,
 1108, 1122, 1136, 1159, 1160, 1168, 1226, 1236, 1290,
 1293, 1297, 1315, 1317, 1318, 1338, 1346, 1353, 1361,
 1443, 1444, 1447, 1517, 1518, 1523, 1527, 1716, 1832,
 1895, 1898, 1902, 2005, 2101, 2102, 2184, 2202, 2217,
 2240, 2551, 2554, 2555, 2724, 2761, 2773, 2774, 2840,
 2841, 2908, 2970, 2971, 2992, 2997, 2998, 3020, 3022,
 3027, 3042, 3183, 3184, 3200, 3201, 3267, 3354, 3355,
 3359, 3362, 3363, 3403, 3406, 3407, 3432, 3433, 3457,
 3474, 3509, 3528, 3586, 3589, 3655, 3666, 3668
 BONTATE, 436, 461, 462, 464, 465, 466, 468, 471, 472, 473,
 477, 485, 489, 508, 509, 644, 650, 652, 653, 661, 665,
 794, 832, 833, 835, 838, 847, 848, 849, 853, 854, 855,
 856, 857, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 875, 882, 884,
 886, 888, 890, 891, 893, 894, 895, 897, 898, 899, 900,

901, 902, 903, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 914,
 934, 935, 959, 960, 961, 975, 980, 982, 983, 984, 986,
 988, 990, 991, 992, 994, 996, 997, 998, 999, 1000,
 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1009, 1010, 1012, 1013,
 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
 1023, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034,
 1035, 1037, 1046, 1047, 1054, 1060, 1066, 1068, 1070,
 1082, 1085, 1089, 1099, 1103, 1107, 1108, 1109, 1110,
 1112, 1121, 1127, 1137, 1159, 1161, 1221, 1232, 1233,
 1235, 1237, 1238, 1246, 1247, 1301, 1304, 1311, 1318,
 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1329, 1334, 1335, 1338,
 1340, 1394, 1396, 1437, 1438, 1444, 1445, 1446, 1449,
 1452, 1453, 1454, 1455, 1459, 1464, 1465, 1470, 1471,
 1472, 1480, 1481, 1488, 1502, 1503, 1506, 1507, 1514,
 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1532, 1536,
 1537, 1540, 1543, 1553, 1571, 1668, 1669, 1672, 1691,
 1710, 1723, 1733, 1897, 2199, 2201, 2234, 2239, 2632,
 2635, 2636, 2773, 2774, 2806, 2807, 2809, 2834, 2842,
 2920, 2970, 2971, 2973, 2985, 2992, 3062, 3104, 3201,
 3266, 3356, 3403, 3406, 3407, 3432, 3474, 3475, 3535,
 3545, 3796

BONURA Francesco, 441, 446, 454, 462, 466, 469, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491,
 493, 496, 497, 498, 529, 593, 995, 1034, 1056, 1089,
 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289,
 1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1827, 2172, 2174,
 3770, 3778

BONURA, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177

BORGHESE Giovanna, 1223

BORGHESE, 1716

BOSCO Giovanni, 2314

BOSIO Sebastiano, 486, 1228

BOWMAN David, 2262, 2269

BOWMAN, 2266, 2274, 2279, 2281, 2294

BRACCO Salvatore, 548

BRACCO, 692, 1944, 1946, 3240, 3241, 3502, 3503

BRAMBILLA Augusto, 552, 1972, 3593

BRAZZO' Giuseppe, 2178, 3778

BRIANTE Paolina, 3766, 3834

BRONZINI Alessandro, 446, 451, 453, 700, 2065, 2180, 3147,
 3713, 3720, 3733, 3778

BRONZINI, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 3714,
 3716, 3725, 3735, 3736

BRUCIA Gaspare, 2517

BRULLO Vito Carmelo, 559

BRULLO Vito, 2188, 2526, 3779

BRULLO, 2188, 2526

BRUNO Antonino, 1197

BRUNO Felice, 2448, 2517, 2549, 2563, 3177, 3179, 3686

BRUNO Francesco, 441, 481, 1183, 2140, 2189, 3706, 3779

BRUNO, 481, 1183, 1184, 1185, 1186, 1190, 1191, 1193, 1194,
 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214,
 1215, 2140, 2190, 2192, 2193, 2195, 2448, 2697, 3180,
 3706

[Handwritten marks]

BRUSCA Bernardo, 441, 451, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
 473, 476, 477, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491, 493,
 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 507, 510, 511,
 513, 517, 519, 529, 540, 635, 844, 957, 964, 995,
 1026, 1034, 1056, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1172,
 1184, 1222, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1295, 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1477,
 1503, 1504, 1529, 1578, 1610, 1737, 1827, 1898, 2197,
 2200, 2206, 2207, 2209, 2934, 3021, 3074, 3088, 3236,
 3356, 3779
 BRUSCA Giovanni, 444, 454, 593, 2206, 2208, 2209, 3770, 3779
 BRUSCA, 466, 964, 996, 1035, 1115, 1222, 1296, 1328, 1352,
 1362, 1390, 1418, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482,
 1530, 1531, 1579, 1610, 1738, 2197, 2198, 2199, 2200,
 2201, 2207, 2208, 2209, 3236
 BUBBEO Francesco, 1630
 BUBBEO, 1630, 1631, 1636, 1637, 1638
 BUCCOLA, 2057
 BUCELLI, 3044
 BUFFA Francesco, 441, 790, 593, 2211, 2212, 2218, 3770, 3779
 BUFFA Maria, 3256
 BUFFA Vincenzo, 442, 474, 476, 1113, 1115, 2212, 2214, 2216,
 2564, 2632, 2636, 2816, 2845, 3256, 3303, 3780
 BUFFA, 475, 837, 1114, 1125, 1126, 1145, 1146, 1147, 1148,
 1149, 1150, 1306, 2146, 2211, 2212, 2213, 2214, 2216,
 2217, 2218, 2219, 2426, 2632, 2636
 BUSCEMI Giuseppe, 520, 1774
 BUSCEMI Michela, 1775, 1840, 1843
 BUSCEMI Rodolfo, 531, 553, 1775, 1835, 1839, 1841, 1978,
 3049
 BUSCEMI Salvatore, 442, 453, 454, 462, 466, 469, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491,
 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519,
 520, 529, 540, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115,
 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292,
 1293, 1294, 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1425,
 1579, 1737, 1774, 1827, 1835, 1899, 2220, 3171, 3780
 BUSCEMI, 520, 531, 532, 533, 685, 687, 1043, 1047, 1279,
 1774, 1793, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1842, 1843,
 1844, 1845, 1846, 1847, 2099, 2107, 2108, 2217, 2221,
 2222, 2223, 2224, 3419, 3491, 3492, 3497, 3506, 3741
 BUSCETTA "Masino", 3398
 BUSCETTA Antonio, 500, 646, 1361, 1363, 1366, 1367, 1369,
 1370, 1378, 1385, 1986, 2234
 BUSCETTA Benedetto, 500, 503, 931, 1361, 1362, 1363, 1366,
 1367, 1369, 1370, 1377, 1378, 1387, 1388, 1604, 1986
 BUSCETTA Felicia, 502, 1362, 1363, 1365, 1386, 1388, 1400,
 1401, 1986, 2954
 BUSCETTA Serafina, 2712
 BUSCETTA Tommaso, 436, 442, 449, 459, 464, 467, 500, 501,
 503, 515, 527, 555, 564, 567, 605, 608, 625, 644, 736,
 793, 797, 827, 834, 838, 903, 964, 983, 1032, 1054,
 1103, 1361, 1363, 1364, 1365, 1370, 1374, 1376, 1377,
 1378, 1379, 1382, 1384, 1387, 1388, 1397, 1400, 1401,
 1403, 1406, 1407, 1420, 1528, 1608, 1801, 1826, 1986.

2046, 2056, 2221, 2239, 2259, 2274, 2359, 2516, 2590,
 2602, 2667, 2668, 2711, 2751, 2807, 2925, 2954, 2967,
 3042, 3109, 3153, 3160, 3166, 3236, 3272, 3287, 3300,
 3396, 3409, 3426, 3427, 3441, 3469, 3486, 3508, 3528,
 3534, 3543, 3660, 3666, 3671, 3682, 3687, 3697, 3713
 BUSCETTA Vincenzo, 503, 931, 1377, 1387, 1388, 1407, 1408,
 1604
 BUSCETTA, 440, 455, 457, 458, 460, 461, 462, 465, 471, 472,
 478, 479, 500, 504, 505, 509, 510, 516, 609, 622, 623,
 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646,
 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,
 658, 660, 667, 669, 670, 672, 673, 677, 709, 710, 711,
 804, 805, 829, 830, 832, 834, 838, 842, 844, 845, 846,
 847, 849, 852, 855, 856, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
 870, 872, 873, 875, 877, 878, 879, 882, 883, 887, 890,
 891, 897, 905, 907, 908, 911, 918, 919, 920, 921, 922,
 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 936, 937,
 940, 943, 957, 959, 960, 962, 972, 974, 975, 979, 994,
 995, 996, 998, 999, 1008, 1009, 1025, 1027, 1033,
 1036, 1037, 1048, 1049, 1051, 1052, 1065, 1067, 1071,
 1072, 1083, 1089, 1096, 1097, 1100, 1101, 1103, 1106,
 1107, 1108, 1111, 1163, 1168, 1169, 1172, 1178, 1179,
 1180, 1181, 1297, 1331, 1334, 1354, 1357, 1361, 1364,
 1365, 1366, 1367, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,
 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385,
 1390, 1392, 1396, 1397, 1398, 1400, 1401, 1402, 1404,
 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1417, 1421, 1423, 1427,
 1432, 1433, 1445, 1447, 1454, 1463, 1472, 1479, 1481,
 1494, 1503, 1507, 1509, 1511, 1514, 1515, 1528, 1530,
 1531, 1553, 1557, 1558, 1562, 1573, 1605, 1609, 1618,
 1619, 1621, 1673, 1675, 1677, 1678, 1679, 1680, 1692,
 1700, 1710, 1716, 1724, 1726, 1728, 1729, 1731, 1732,
 1746, 1803, 1807, 1820, 1830, 1986, 2027, 2047, 2050,
 2061, 2112, 2113, 2115, 2118, 2172, 2174, 2184, 2192,
 2193, 2195, 2199, 2200, 2206, 2207, 2229, 2233, 2234,
 2235, 2236, 2239, 2253, 2255, 2259, 2341, 2345, 2349,
 2350, 2359, 2360, 2377, 2379, 2381, 2384, 2410, 2423,
 2425, 2426, 2480, 2481, 2493, 2556, 2567, 2572, 2574,
 2591, 2592, 2602, 2603, 2604, 2606, 2657, 2658, 2659,
 2664, 2668, 2669, 2677, 2682, 2687, 2692, 2712, 2713,
 2714, 2724, 2725, 2761, 2764, 2770, 2773, 2776, 2809,
 2811, 2838, 2851, 2904, 2915, 2918, 2919, 2924, 2954,
 2977, 2984, 2985, 2986, 2998, 3009, 3020, 3022, 3024,
 3026, 3027, 3030, 3035, 3036, 3061, 3109, 3110, 3152,
 3160, 3166, 3167, 3168, 3186, 3187, 3189, 3199, 3200,
 3201, 3202, 3218, 3220, 3237, 3245, 3265, 3273, 3274,
 3279, 3288, 3290, 3291, 3302, 3339, 3351, 3356, 3358,
 3362, 3363, 3366, 3397, 3398, 3406, 3412, 3427, 3428,
 3431, 3432, 3433, 3434, 3436, 3457, 3458, 3461, 3470,
 3474, 3475, 3476, 3482, 3484, 3486, 3487, 3508, 3510,
 3535, 3544, 3557, 3572, 3634, 3665, 3667, 3671, 3677,
 3681, 3683, 3691, 3693, 3697, 3698, 3699, 3707, 3713
 BUTTIGLIERI Antonino e Vincenzo, 544, 1917

CALABRESE Rosa, 1358, 1398
 CALABRESE, 1399
 CALABRIA Agostino, 530, 1832
 CALABRIA, 530, 3709
 CALAMIA Giuseppe, 444, 453, 2226, 3780
 CALAMIA, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230
 CALCAGNO Angelo, 2564
 CALDERONE Antonino, 567, 630, 642, 666, 709, 828, 831, 834,
 886, 888, 969, 981, 988, 999, 1001, 1533, 1542, 2044,
 2284, 2299, 2371, 2398, 2412, 2651, 2716, 3140, 3142,
 3283
 CALDERONE Giuseppe, 627, 630, 709, 846, 889, 969, 981, 982,
 987, 988, 989, 991, 1532, 1546, 2046, 2372, 2413,
 2652, 2667, 2716, 2814, 2840, 3538
 CALDERONE Onofrio, 544, 1917, 1920
 CALDERONE, 629, 644, 648, 649, 709, 710, 711, 723, 724, 725,
 726, 734, 735, 747, 807, 832, 835, 844, 845, 846, 847,
 849, 886, 888, 889, 912, 940, 981, 982, 983, 984, 985,
 986, 988, 991, 1129, 1178, 1238, 1301, 1340, 1428,
 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1449, 1452, 1456, 1464,
 1465, 1469, 1470, 1488, 1498, 1517, 1518, 1523, 1533,
 1543, 1555, 1599, 1650, 1685, 1686, 1687, 1688, 1710,
 1721, 2021, 2026, 2031, 2048, 2102, 2121, 2175, 2218,
 2223, 2237, 2239, 2249, 2250, 2252, 2283, 2331, 2346,
 2352, 2371, 2372, 2373, 2374, 2377, 2409, 2413, 2475,
 2483, 2496, 2551, 2557, 2571, 2596, 2637, 2651, 2653,
 2658, 2659, 2664, 2675, 2677, 2682, 2690, 2692, 2698,
 2715, 2716, 2727, 2728, 2753, 2762, 2813, 2818, 2832,
 2836, 2840, 2845, 2852, 2871, 2872, 2920, 2928, 2955,
 2963, 2967, 2968, 2986, 3023, 3030, 3045, 3046, 3112,
 3142, 3156, 3161, 3169, 3189, 3202, 3220, 3232, 3237,
 3272, 3291, 3304, 3318, 3334, 3346, 3356, 3404, 3406,
 3412, 3436, 3439, 3441, 3442, 3462, 3471, 3477, 3478,
 3482, 3485, 3488, 3509, 3536, 3537, 3538, 3539, 3558,
 3567, 3571, 3572, 3589, 3635, 3655, 3663, 3672, 3679,
 3688, 3707, 3714, 3746, 3756
 CALDERONE, 726
 CALISTA Gaetano, 442
 CALO' Pippo, 646, 665, 907, 1026, 1107, 1111, 1335, 2047,
 2928, 2986, 3035, 3042, 3045, 3036, 3157, 3181, 3202,
 3413, 3486, 3535
 CALO' Giuseppe, 442, 451, 457, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
 472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490,
 491, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 505, 506,
 507, 510, 511, 513, 517, 519, 529, 540, 579, 588, 630,
 646, 733, 800, 958, 964, 995, 1026, 1034, 1037, 1056,
 1089, 1090, 1103, 1104, 1115, 1159, 1164, 1172, 1184,
 1222, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295,
 1316, 1327, 1352, 1361, 1362, 1384, 1389, 1407, 1418,
 1425, 1459, 1468, 1470, 1503, 1504, 1529, 1578, 1610,
 1707, 1737, 1827, 1898, 2231, 2379, 2588, 2712, 2850,
 2902, 3409, 3781

CALO', 466, 472, 640, 646, 647, 648, 653, 666, 830, 838,
 842, 843, 844, 856, 893, 960, 962, 964, 996, 1035,
 1103, 1107, 1109, 1115, 1222, 1296, 1328, 1352, 1362,
 1390, 1407, 1418, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
 1474, 1475, 1476, 1530, 1531, 1579, 1610, 1738, 2232,
 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241,
 2379, 2381, 2590, 2591, 2592, 2593, 2595, 2597, 2598,
 2599, 2713, 2715, 2925, 3035, 3488

CALTAGIRONE Francesco Paolo, 2625

CALZETTA Stefano, 436, 444, 465, 471, 476, 483, 485, 487,
 501, 518, 520, 521, 530, 539, 541, 565, 607, 697, 855,
 882, 999, 1033, 1089, 1159, 1221, 1251, 1288, 1364,
 1387, 1391, 1737, 1774, 1777, 1832, 1891, 1897, 1904,
 1905, 1909, 1910, 2383, 2446, 2502, 2557, 2612, 2669,
 2783, 2784, 2806, 2867, 2875, 2946, 3020, 3042, 3091,
 3124, 3177, 3178, 3228, 3247, 3264, 3362, 3459, 3481,
 3528, 3569, 3574, 3597, 3603, 3638, 3659, 3682, 3711,
 3719, 3729, 3749

CALZETTA Vincenzo, 541, 542, 1904, 1909, 1910, 1911, 3743

CALZETTA, 483, 501, 521, 528, 530, 538, 542, 543, 697, 698,
 699, 700, 703, 876, 879, 928, 1224, 1228, 1289, 1301,
 1357, 1387, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 1410,
 1415, 1619, 1620, 1681, 1747, 1777, 1779, 1807, 1820,
 1826, 1829, 1832, 1891, 1893, 1895, 1898, 1900, 1901,
 1907, 1908, 1913, 1914, 1915, 2009, 2010, 2011, 2012,
 2064, 2065, 2083, 2100, 2121, 2125, 2126, 2127, 2129,
 2130, 2131, 2132, 2133, 2142, 2145, 2151, 2180, 2181,
 2183, 2184, 2212, 2214, 2217, 2227, 2228, 2230, 2306,
 2311, 2312, 2314, 2324, 2384, 2385, 2388, 2389, 2390,
 2474, 2503, 2504, 2505, 2506, 2508, 2509, 2511, 2548,
 2549, 2563, 2608, 2609, 2612, 2613, 2614, 2615, 2618,
 2631, 2632, 2633, 2642, 2787, 2788, 2789, 2869, 2870,
 2876, 2940, 2942, 2943, 2947, 2948, 2982, 3068, 3092,
 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3178, 3180, 3228, 3230,
 3255, 3265, 3356, 3357, 3421, 3482, 3493, 3530, 3532,
 3533, 3545, 3546, 3558, 3574, 3577, 3598, 3600, 3603,
 3607, 3609, 3610, 3611, 3659, 3661, 3665, 3671, 3681,
 3683, 3685, 3691, 3693, 3709, 3711, 3712, 3713, 3714,
 3715, 3716, 3718, 3720, 3721, 3723, 3724, 3725, 3729,
 3730, 3733, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745,
 3746, 3749, 3750, 3752

CAMBRIA Francesco, 3429

CAMBRIA, 3729

CAMERANO Giorgio, 2679

CAMERINO Gaetana, 3766, 3834

CAMPANELLA Attilio, 451, 2242, 3781

CAMPANELLA Calogero, 442, 446, 454, 2246, 2263, 2363, 2372,
 2652, 3781

CAMPANELLA Carlo, 2400, 2408, 2410, 3132

CAMPANELLA Francesco Paolo, 1201

CAMPANELLA, 1555, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248,
 2249, 2250, 2408, 2410

CAMPORA Domenico, 494, 563, 1325

CAMPORA, 1341, 1344, 1581

CAMPOREALE Antonino, 444

CAMPOREALE Antonio, 593, 2252, 3770, 3831
CAMPOREALE, 2252
CAMPORETTO Filippo, 553, 1783, 1981
CANALE Paolo, 2105
CANCELLIERE Domenico, 442, 453, 593, 2253, 2258, 3771, 3781
CANCELLIERE Leopoldo, 444, 453, 2253, 2257, 2425, 3831
CANCELLIERE, 2254, 2257
CANGIALOSI Giovanni, 444, 451, 453, 565, 801
CANNAMELA Lucia, 3210, 3447, 3448
CANNELLA Tommaso, 2222, 2492, 2934
CANNIZZARO Francesco, 442, 451, 2166, 2259, 2266, 2268,
2270, 2272, 2273, 2275, 2276, 2277, 2280, 2284, 2286,
2291, 2292, 2293, 2299, 2300, 2367, 2398, 2410, 2466,
2469, 2644, 2645, 2649, 2650, 2654, 2800, 2801, 2803,
3380, 3384, 3390, 3442, 3444, 3445, 3452, 3496, 3615,
3616, 3777, 3781
CANNIZZARO Franco, 2469
CANNIZZARO Giovanna, 544
CANNIZZARO Sebastiano, 2298, 3211
CANNIZZARO Umberto, 442, 451, 2284, 2289, 2291, 2293, 2294,
2465, 2466, 3618, 3377, 3442, 3496, 3781
CANNIZZARO, 712, 799, 2165, 2259, 2260, 2261, 2269, 2273,
2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2282, 2284, 2285, 2295,
2296, 2297, 2298, 2299, 2643, 2645, 2646, 2649, 2801,
2802, 2804, 3215, 3223, 3393, 3618
CANOUN Abdel Rahman, 448, 792, 794
CANZONIERI Raimondo, 1757, 1760
CAPITANO Francesco, 551, 1967, 1968
CAPIZZI Benedetto, 442, 469, 470, 1055, 1056, 2301, 2493,
2564, 2619, 2907, 3073, 3089, 3358, 3359, 3363, 3782
CAPIZZI, 2301, 2302, 2303, 2304, 2449, 3073, 3074, 3075,
3076
CAPPIELLO Gaetano, 3214
CAPPIELLO, 2481
CAPUANO Agostino, 463, 1031
CARDELLA Michele, 1525
CARELLA Luigi, 1616
CARELLA, 1620
CAROLLO Giovanni, 1296
CAROLLO Michele, 1646
CARONIA, 2420
CARUSO Vincenzo, 442, 555, 2305, 3571, 3782,
CARUSO, 2109, 2306, 2307, 2308, 2309
CASAMENTO Giovanna, 1060
CASCIÒ INGURGIO Vincenzo, 1743
CASELLA Antonino, 442, 454, 3230
CASELLA Giuseppe, 446, 454, 2311, 3229, 3782
CASELLA, 2311, 2312, 2314, 2449, 2954, 3248
CASERTA Nicola, 1613
CASERTA, 1613
CASISA Francesco Paolo, 965
CASISA, 966, 967, 968, 973, 987
CASSARA', 518, 1661, 1662, 1665, 1666, 1736, 1745, 1749,
1763, 3196
CASSINA Luciano, 650, 831, 3487

[Handwritten signatures]

CASSINA, 653, 1452, 1470, 1523, 3588, 3589
 CASTALDO Franco, 3332
 CASTALDO, 3333
 CASTELLANA Giuseppe, 442, 593, 2316, 3832
 CASTIGLIONE Francesco, 2178, 2317, 3782
 CASTIGLIONE Girolamo, 444, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
 552, 1924, 1925, 1932, 1940, 1944, 1949, 1954, 1961,
 1974, 2318, 3782
 CASTIGLIONE Mimmo, 1962
 CASTIGLIONE, 546, 1197, 1924, 1938, 1956, 1957, 1963, 1975,
 2318
 CASTILLO John Mario, 2260, 2267, 2280
 CASTILLO John Vittorio, 565
 CASTILLO Mario Vittorio, 2293
 CASTILLO, 2268, 2270, 2271, 2272, 2274, 2276, 2801
 CASTILLO-MENDOZA, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277,
 2802
 CASTRONOVO Anna, 2909
 CASTRONOVO Antonino, 801
 CASTRONOVO Carlo, 801, 3022
 CASTRONOVO Francesco, 442, 451, 565, 801, 2898
 CATALANO Onofrio, 442, 451, 801, 802, 3250, 3476, 3832
 CATALANO Salvatore, 442, 451, 565, 800
 CATALANO, 2897, 3514, 3759
 CATAPANO Guido, 3441
 CAU, 2157
 CAVALLARO Carmela, 1401
 CAVALLARO Mariano, 3035
 CAVALLARO Melchiorra, 1402
 CAVALLARO Rosario, 3440
 CAVASINO, 2039
 CAVATAIO Michele, 460, 626, 957, 979
 CAVELLO Enrique, 3703, 3755
 CECCAGNOLI Italo, 3642
 CERCOLA Guido, 2238
 CERTO Francesco, 451, 565, 593, 2262, 2267, 2643, 2648,
 3381, 3384, 3393
 CERTO, 3383, 3385, 3387, 3388, 3389, 3617, 3625, 3626, 3627,
 3628, 3629, 3630, 3631
 CESARINI, 1601, 1602
 CHARLIER Eric, 1238, 1522
 CHARLIER Paul Eric, 842
 CHARLIER, 853
 CHIANG Keung Wiang, 451, 3765, 3833
 CHIARACANE Giuseppe, 444, 2322, 3832
 CHIARACANE Salvatore, 442, 559, 1998, 2323, 3782
 CHIARACANE, 1586, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329,
 2330, 2331, 2332, 3228
 CHIAZZESE Filippo, 471, 868, 1098, 1329
 CHIDIAC Adel Aziz, 2649, 3383, 3617, 3626
 CHIDIAC, 3383, 3384, 3385, 3386, 3626
 CHIMENTO Francesco, 2412
 CHIMERA Vittorio, 453, 556, 559, 593, 2262, 2267, 2333,
 3771, 3783
 CHIMERA, 2268, 2334, 3393

CHINNICI Rocco, 2852
 CHINNICI, 643
 CIACCIO MONTALTO Giangiaco, 628
 CIANCIMINO Vito, 843, 2222
 CIARAMITARO Pietro, 2364
 Ciaschiteddu, 870
 CILLARI Antonino, 442, 451, 579, 593, 2335, 2342, 2343,
 2734, 3770, 3771, 3783
 CILLARI Gioacchino, 442, 451, 453, 579, 593, 2338, 2340,
 2343, 2734, 3770, 3771, 3783
 CILLARI, 1688, 2336, 2337, 2338, 2340, 2341, 2342, 2344,
 2435, 2437, 2516, 2517, 2580, 2700, 2701, 2704, 2705,
 2706, 2734
 CILLUFFO Giuseppe, 1117
 CINA' Giacomo, 499, 918, 1351
 CINA', 500, 1352, 1360
 CINARDO Francesco, 889, 1517
 CINCHIO, 3044
 CIPOLLA Angelo, 3058
 CIRIMINNA Salvatore, 442, 593, 2345, 3771, 3831
 CIRIMINNA, 2345, 2346
 CITARDA Giovanna, 1057, 1061
 CITARDA, 1057, 1058
 CIULLA Cesare, 444, 2348, 2350, 3783
 CIULLA Giovanni, 444, 453, 2348, 2354, 3831
 CIULLA Giuseppe, 442, 451, 2348, 2349, 2351, 2352, 2355,
 3832,
 CIULLA Salvatore, 444, 2348, 2350, 2356, 3783
 CIULLA, 666, 794, 2051, 2349, 2350, 2351, 2352, 2777, 2789
 CLEMENTE Antonino, 2357, 3783
 CLEMENTE Vittorio, 1043
 CLEMENTE, 2357
 CLEMENTI, 3262
 COGNATO Giovanni, 1400, 1401
 COLAMARIA Michele, 2266
 COLIZZI Anna, 588, 2057, 2359, 2603, 3697, 3784
 COLIZZI, 2359, 3339, 3698
 COLLETTI Carmelo, 704, 2101, 2207, 2493, 2752, 3236, 3395,
 3396, 3410, 3429
 COLLETTI, 704, 1403, 2200, 2207, 3236, 3410, 3411
 COLLICA Maria Carmela, 1760
 COLLURA, 1422
 CONDORELLI Domenico, 446, 451, 796, 799, 1551, 2248, 2263,
 2268, 2283, 2360, 2361, 2396, 2405, 2410, 2431, 2652,
 3223, 3271, 3784
 CONDORELLI, 799, 1552, 2283, 2361, 2362, 2363, 2365, 2366,
 2368, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2398, 2399, 2400,
 2401, 2402, 2403, 2404, 2431, 2652, 3131, 3132, 3133,
 3134, 3135, 3137, 3138, 3223, 3271
 CONIGLIARO Giacomo, 2004, 2745
 CONIGLIARO, 2746
 CONIGLIO Salvatore, 611, 701, 2020, 2026, 2242, 2302, 2336,
 2350, 2516, 2527, 2582, 2661, 2679, 2701, 2726, 2773,
 2779, 3196, 3358, 3363, 3550, 3551, 3570, 3660
 CONIGLIO, 612, 701, 702, 2021, 2022, 2027, 2031, 2034, 2050,

2083, 2094, 2242, 2243, 2244, 2336, 2337, 2339, 2341,
 2437, 2438, 2493, 2517, 2518, 2527, 2528, 2529, 2702,
 2703, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2926, 2975, 2976,
 3028, 3555, 3558, 3691, 3693, 3699
 CONTINO, 1031, 1034, 1036, 1309, 1536, 1540, 1616, 1672
 CONTORNO "Totuccio", 1118, 1282
 CONTORNO Antonina, 2212, 2218, 2765, 3043, 3333
 CONTORNO Antonino, 446, 451, 2376, 3771
 CONTORNO Rosa, 1295
 CONTORNO Salvatore, 436, 446, 449, 451, 465, 467, 473, 474,
 482, 486, 487, 490, 492, 496, 504, 514, 566, 567, 578,
 593, 608, 641, 660, 705, 793, 794, 827, 835, 851, 857,
 1033, 1054, 1103, 1113, 1116, 1206, 1251, 1287, 1291,
 1292, 1295, 1297, 1316, 1378, 1742, 2067, 2130, 2211,
 2216, 2226, 2240, 2341, 2418, 2423, 2424, 2426, 2445,
 2446, 2516, 2535, 2549, 2554, 2555, 2612, 2632, 2669,
 2713, 2725, 2752, 2761, 2779, 2780, 2783, 2784, 2787,
 2811, 2816, 2845, 2862, 2884, 2902, 2907, 2908, 2919,
 2959, 2967, 2997, 3088, 3100, 3110, 3148, 3153, 3160,
 3167, 3200, 3229, 3248, 3256, 3279, 3300, 3308, 3309,
 3312, 3313, 3316, 3322, 3331, 3332, 3363, 3369, 3370,
 3395, 3396, 3441, 3458, 3466, 3467, 3509, 3528, 3544,
 3569, 3585, 3660, 3666
 CONTORNO, 440, 455, 457, 461, 468, 469, 471, 474, 475, 478,
 483, 484, 485, 488, 489, 491, 492, 497, 504, 505, 609,
 610, 622, 641, 644, 645, 652, 660, 661, 662, 663, 664,
 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 677, 711,
 718, 794, 795, 832, 852, 853, 855, 857, 858, 859, 860,
 861, 872, 876, 879, 884, 885, 886, 892, 893, 896, 900,
 903, 904, 905, 909, 913, 914, 915, 916, 918, 919, 931,
 935, 936, 937, 940, 994, 998, 999, 1002, 1007, 1009,
 1012, 1022, 1025, 1027, 1037, 1047, 1048, 1054, 1055,
 1060, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,
 1073, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083,
 1086, 1089, 1097, 1109, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118,
 1119, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128,
 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137,
 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146,
 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155,
 1156, 1157, 1164, 1168, 1169, 1170, 1180, 1221, 1224,
 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1238,
 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247,
 1249, 1252, 1262, 1263, 1273, 1275, 1276, 1277, 1278,
 1279, 1283, 1287, 1288, 1290, 1291, 1293, 1295, 1297,
 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,
 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1320, 1331,
 1335, 1336, 1338, 1343, 1354, 1355, 1409, 1417, 1430,
 1437, 1438, 1439, 1445, 1447, 1449, 1454, 1463, 1473,
 1475, 1494, 1507, 1515, 1519, 1524, 1527, 1536, 1537,
 1558, 1559, 1560, 1566, 1573, 1616, 1619, 1668, 1672,
 1691, 1729, 1803, 1807, 1820, 2002, 2006, 2020, 2022,
 2026, 2027, 2030, 2033, 2034, 2035, 2048, 2049, 2064,
 2083, 2101, 2115, 2118, 2121, 2131, 2141, 2142, 2145,
 2172, 2173, 2174, 2184, 2192, 2193, 2199, 2211, 2212,
 2214, 2217, 2219, 2226, 2227, 2228, 2229, 2233, 2235,

2236, 2237, 2239, 2252, 2302, 2322, 2331, 2336, 2349,
 2380, 2381, 2390, 2415, 2423, 2425, 2426, 2434, 2446,
 2447, 2449, 2450, 2474, 2481, 2488, 2493, 2497, 2498,
 2500, 2501, 2508, 2509, 2523, 2524, 2536, 2550, 2551,
 2554, 2555, 2557, 2563, 2568, 2574, 2608, 2609, 2615,
 2618, 2619, 2620, 2631, 2659, 2664, 2667, 2677, 2682,
 2687, 2690, 2760, 2764, 2770, 2774, 2776, 2781, 2784,
 2786, 2789, 2805, 2809, 2811, 2817, 2818, 2831, 2834,
 2836, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2851,
 2853, 2862, 2863, 2867, 2868, 2869, 2870, 2876, 2878,
 2879, 2880, 2884, 2885, 2888, 2892, 2893, 2901, 2902,
 2903, 2906, 2908, 2909, 2913, 2922, 2924, 2925, 2927,
 2934, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946,
 2947, 2948, 2949, 2951, 2952, 2954, 2959, 2960, 2961,
 2962, 2963, 2974, 2975, 2998, 2999, 3020, 3027, 3035,
 3037, 3039, 3042, 3061, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
 3081, 3082, 3083, 3088, 3089, 3090, 3100, 3101, 3102,
 3103, 3105, 3146, 3147, 3152, 3155, 3156, 3160, 3168,
 3169, 3199, 3201, 3202, 3228, 3230, 3253, 3254, 3257,
 3268, 3291, 3300, 3302, 3303, 3304, 3310, 3313, 3317,
 3328, 3331, 3332, 3333, 3335, 3341, 3354, 3355, 3356,
 3364, 3365, 3366, 3369, 3371, 3372, 3397, 3398, 3405,
 3416, 3457, 3459, 3461, 3462, 3467, 3469, 3470, 3475,
 3477, 3485, 3487, 3525, 3535, 3537, 3538, 3545, 3557,
 3566, 3578, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586,
 3587, 3589, 3604, 3621, 3622, 3634, 3635, 3637, 3647,
 3653, 3654, 3661, 3665, 3666, 3668, 3672, 3677, 3679,
 3681, 3682, 3683, 3686, 3687, 3691, 3693, 3703, 3704,
 3705, 3714, 3715, 3721, 3730, 3758, 3796, 3801

COPOLA Frank , 2751

COPPOLA Giacomo, 444, 593, 2377, 3771, 3831

COPPOLA, 836, 2377, 2751, 3236

CORALLO Giovanni, 442, 454, 462, 466, 469, 470, 472, 473,
 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493,
 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519, 529,
 540, 593, 608, 995, 1034, 1056, 1089, 1103, 1104,
 1111, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289,
 1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390,
 1426, 1472, 1579, 1737, 1827, 1899, 2378, 3771, 3784

CORALLO, 2379, 2380, 2381

CORDIO Ernesto, 2722

CORDIO, 2723

"Coriolano", 1331

CORLEO Luigi, 649, 830, 3431

CORLEO Maria, 1049, 3433

CORLEO, 848, 3435

CORLETTI Carmelo, 2934

CORONA Matteo, 444, 554, 566, 593, 1784, 1787, 1982

CORONA Orazio, 444, 2383, 3178, 3784

CORONA, 1784, 1785, 1788, 1982, 2383, 2384, 2385, 3178, 3179

CORRAO Antonino, 2312

CORRAO Attilio, 2556, 2954, 3036

CORRAO, 1651

CORSINO Salvatore, 496, 916, 1287, 1293, 1308

CORSINO, 858, 1302, 1303, 1307, 1309

COSTA Gaetano, 2234
COSTA, 647, 655, 1036, 1494
COSTANTINO Antonino, 446, 451, 2387, 2394, 3673, 3679, 3784
COSTANTINO, 2388, 2389, 2390, 2392, 2393, 2394
COSTANZA, 2090
COSTANZO, 648, 649, 831, 983, 1685, 2715, 2716
COTTAGE Michael, 2266
COTTAGE, 2279
COTTONE Maria, 3331
CREMONA Giuseppe, 2368, 3138
CREMONA, 2368, 2369, 3138, 3140
CRESCENZI Luigi, 1616
CRESCENZI, 1681
CRISTALDI Salvatore, 444, 446, 451, 799, 1552, 2248, 2263,
2363, 2368, 2396, 2398, 2404, 3784
CRISTALDI Venerando, 442, 1545, 1551, 1554, 2403, 2407,
2410, 3785
CRISTALDI, 1546, 1554, 2368, 2369, 2399, 2400, 2401, 2402,
2403, 2404, 2405, 2408, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414,
3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3137
CRISTOFORETTI Giuseppe, 2266
CROCE Alfredo, 444, 593, 2415, 3771, 3831
CROCE Domenico, 442, 593, 2417, 2447, 3832
CROCE Giorgio, 444, 593, 2418, 3771, 3831
CROCE, 1688, 2415, 2417, 2418, 2448
CUCINA Luigi, 559, 2419, 3785
CUCINA, 2419, 2420, 2421, 2422
CUCUZZA Salvatore, 442, 453, 454, 462, 466, 469, 470, 472,
473, 475, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490,
491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513,
519, 529, 540, 671, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1114,
1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290,
1292, 1293, 1294, 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390,
1425, 1473, 1579, 1737, 1827, 1899, 2312, 2336, 2423,
3785
CUCUZZA, 1116, 1124, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155,
1156, 1157, 1474, 2337, 2423, 2424, 2425, 2426
CUSIMANO Giovanni, 442, 451, 799, 1551, 2361, 2419, 2429,
3271, 3785
CUSIMANO Pietro, 444, 593, 2434, 3771, 3831
CUSIMANO, 2419, 2420, 2421, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434
CUSUMANO Antonino, 1429
CUSUMANO Vincenza, 1188
CUSUMANO, 1188, 1200, 1211, 1429, 1431
CUTOLO Raffaele, 3092, 3441
CUTOLO, 836
CZEBENIAK Ronald, 2266
CZEBENIAK, 2274, 2279

D'AGOSTINO Emanuele, 468, 1053, 1054, 1572, 3082, 3178, 3181
D'AGOSTINO Ignazio, 483, 492, 876, 916, 1287, 1288, 1291,
1306

D'AGOSTINO Rosario, 492, 915, 916, 1291, 2780, 3622
 D'AGOSTINO, 468, 469, 470, 492, 858, 859, 885, 904, 1054,
 1055, 1056, 1065, 1066, 1076, 1078, 1079, 1081, 1082,
 1291, 1300, 1312, 2796, 3178, 3179, 3180
 DAINOTTI Francesca Paola, 2519
 DAINOTTI Giuseppe, 444, 451, 572, 2435, 2515, 3785
 DAINOTTI, 576, 2436, 2438, 2440, 2519, 2520
 D'ALIA Salvatore, 2126
 D'ALIA, 2127
 DALLA CHIESA Carlo Alberto, 437, 513, 1608, 1701, 1747
 DALLA CHIESA, 515, 517, 637, 677, 710, 713, 833, 880, 929,
 1121, 1380, 1381, 1479, 1492, 1498, 1527, 1528, 1530,
 1537, 1538, 1540, 1541, 1557, 1558, 1573, 1574, 1612,
 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1630, 1633, 1634, 1636,
 1637, 1640, 1642, 1643, 1644, 1646, 1650, 1652, 1653,
 1655, 1667, 1668, 1670, 1677, 1679, 1682, 1683, 1684,
 1686, 1687, 1689, 1690, 1693, 1694, 1703, 1705, 1707,
 1708, 1710, 1712, 1717, 1719, 1720, 1721, 1725, 1727,
 1729, 1731, 1733, 1734, 1745, 1767, 1770, 1771, 2151,
 2632, 2670, 2954, 3219, 3437, 3438, 3560, 3740, 3742
 D'ALLOISIO Michele, 448, 792, 794, 2051, 2350, 3621
 D'ALLOISIO, 3622
 D'AMICO Aldo, 3745
 D'AMICO Antonino e Orazio, 502, 1387, 1388
 D'AMICO Antonio e Orazio, 931, 1363, 1400
 D'AMICO Baldassare, 451, 2084, 2442, 3242, 3243, 3663, 3702,
 3831
 D'AMICO Diane, 1362, 1364, 1365, 1373
 D'AMICO Pasquale, 836, 2116, 2653, 2670, 2671, 2919, 3092,
 3441
 D'AMICO Simone, 544, 1917, 1920
 D'AMICO Umberto, 1401, 1402
 D'AMICO, 1377, 1401, 1402, 1403, 1409, 1599, 1919, 2084,
 2089, 2090, 2442, 2443, 2444, 3493, 3702
 D'AMORE Maria, 1851, 1857
 D'AMORE, 1859, 1868, 1873
 D'ANGELO "Pino", 1113
 D'ANGELO Giuseppe, 442, 476, 593, 1115, 2445, 2446, 2959,
 3230, 3720, 3771, 3785
 D'ANGELO Mario, 588, 591, 594, 2262, 2267, 2453, 2801, 3207,
 3377, 3496, 3771, 3786
 D'ANGELO Pino, 474
 D'ANGELO Rosario, 1329
 D'ANGELO Salvatore, 444, 594, 2474, 3771, 3831
 D'ANGELO, 1126, 2268, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2453,
 2454, 2456, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2470, 2471,
 2472, 2473, 2475, 3207, 3208, 3377, 3382, 3393
 D'ANNA Maria Teresa, 1739
 D'ANNA, 1754
 D'ANTONE, 1660
 D'ANTONI, 2069
 DAPUETO Luigi, 887
 D'ARPA Vito, 1043
 DATTILO Sebastiano, 436, 451, 577, 594, 706, 799, 820, 887,
 2165, 2262, 2267, 2476, 3155, 3447, 3449, 3616, 3626,

3771, 3786
 DATTILO, 706, 801, 2167, 2168, 2291, 2476, 2477, 2478, 2647,
 2648, 2652, 2804, 3155, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385,
 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3445,
 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3617, 3625, 3626,
 3627, 3629, 3630, 3631
 DAVI' Salvatore, 442, 594, 2480, 3287, 3771, 3786
 DAVI', 2480, 2481, 2482, 2483
 DE ALMAGRO Iolanda, 1363, 1364, 1367, 1369, 1370, 1372
 DE ALMAGRO, 1364, 1370, 1372, 1373, 1375
 DE ALMEIDA GUIMARAES Maria Cristina, 630
 DE ANGELIS Luana, 798, 2016
 DE CARO Carlo, 451, 799, 1551, 2263, 2264, 2268, 2274, 2362,
 2363, 2431, 2481, 3215, 3224, 3271
 DE CARO Vincenzo, 2364
 DE CARO, 1552, 2365, 2366, 2367, 2371, 2405, 3137, 3271
 DE LUCA Vita, 3676
 DE PEDIS Enrico, 2277, 2293, 2649
 DE PEDIS, 2278
 DE RIZ Pietro Luigi, 2262, 2267, 2270, 2272, 2800, 3786
 DE RIZ Pietro, 436, 451, 707, 798, 2165, 2291, 2469, 2486,
 2649
 DE RIZ, 1552, 2165, 2266, 2267, 2268, 2269, 2271, 2273,
 2275, 2276, 2277, 2278, 2280, 2281, 2282, 2291, 2292,
 2293, 2294, 2297, 2469, 2487, 2649, 2650, 2802, 2803,
 2804, 3393
 DE SALVO Pietro, 976
 DE SIMONE Antonino, 445, 453, 594, 2391, 2488, 3771, 3831
 DE SIMONE Francesco, 2186
 DE SIMONE, 2488
 DE STEFANO Paolo, 3387
 DE VARDI Lorenzo, 445, 451, 453, 565, 801
 DE VIVO Giovanni, 2411
 DENTICE Salvatore, 2097
 DIANA Bernardo, 460, 957, 959
 DI BARCA Luigi, 514, 1527
 DI BARCA, 3437, 3766, 3834
 DI BATTISTI Paolo, 2460
 DI BELLA Susanna, 1419
 DI CACCAMO Benedetto, 442, 454, 594, 2489, 3771, 3786
 DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio, 3786
 DI CARLO Andrea e Giulio, 2492
 DI CARLO Andrea, 442, 454, 457, 496, 497, 498, 499, 501,
 504, 505, 506, 507, 510, 511, 513, 517, 519, 540,
 1293, 1294, 1296, 1327, 1352, 1362, 1390, 1418, 1426,
 1504, 1529, 1579, 1610, 1737, 1899, 2491, 2493, 2495,
 2496, 2497, 3395
 DI CARLO Francesco, 1240, 1560, 2493, 2907, 2908, 3022, 3653
 DI CARLO Franco, 3648
 DI CARLO Giulio, 442, 454, 2491, 2499
 DI CARLO, 506, 609, 1241, 1418, 2303, 2492, 2493, 2494,
 2496, 2497, 2961, 3396, 3648, 3653, 3654
 DI CESARE Paolo, 1201
 DI CRISTINA Angelo, 967, 968
 DI CRISTINA Giuseppe, 435, 458, 703, 807, 845, 846, 963,

1001, 1017, 1428, 1453, 1520, 1534, 1723, 2047, 2207,
2589, 2596, 2722, 2752, 2836, 2841, 2918, 3019, 3141,
3189, 3193
DI CRISTINA, 459, 460, 629, 703, 711, 835, 847, 848, 849,
889, 920, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 972,
973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983,
984, 985, 986, 987, 988, 990, 991, 992, 1017, 1437,
1442, 1453, 1461, 1477, 1516, 1723, 2021, 2199, 2208,
2722, 2755, 2918, 3019, 3030, 3190, 3346
DI CRISTOFALO, 544
DI FATTA Diego, 512, 1578
DI FATTA, 513, 559, 679, 1589, 1590, 1591, 1593, 1595, 1598,
1896, 1921, 1998, 2324, 3499, 3507, 3734
DI FAZIO Giovanni, 476, 1159
DI FAZIO, 690, 1161
DI FEDE Francesco, 445, 594, 2500, 3771, 3831
DI FEDE Giorgio, 559, 975, 1988
DI FEDE Lorenzo, 445, 594, 2501, 3771, 3831
DI FEDE, 2500, 2501
DI FRANCO Giuseppe, 467, 505, 609, 851, 903, 1019, 1053,
1060, 1417, 2019, 2025, 2301, 2617, 2834, 2970, 3071,
3341, 3354
DI FRANCO, 467, 468, 718, 855, 905, 1053, 1054, 1061, 1062,
1064, 1067, 1069, 1078, 1081, 1421, 1438, 1449, 1599,
1919, 2302, 2974, 2976, 3796
DI FRESCO Antonino, 1116
DI FRESCO Francesco, 496, 1287, 1292, 1302
DI FRESCO Giovanni, 483, 492, 876, 916, 1287, 1288, 1291
DI FRESCO Onofrio, 445, 451, 2502, 3124, 3638, 3667, 3786
DI FRESCO, 483, 858, 1289, 1301, 1312, 2502, 2503, 2506,
3124, 3126
DI GAETANO Giovanni, 442, 453, 2508, 2785, 2786, 3459, 3787
DI GAETANO, 2509, 2511, 2785, 3459
DI GESU' Filippo, 553, 1783, 1981
DI GESU' Lorenzo, 2239, 2713, 3103
DI GESU', 2715
DI GIACOMO Giacomo, 2341
DI GIACOMO Giovanni, 442, 451, 2336, 2338, 2343, 2514, 2580,
2700, 2925, 2929, 3787
DI GIACOMO, 1688, 2338, 2344, 2438, 2515, 2516, 2517, 2518,
2518, 2519, 2580, 2582
DI GIOVANNI Giacomo, 2435, 2436, 2516
DI GIOVANNI, 2437
DI GIUSEPPE Pietro, 445, 594, 2523, 3771, 3831
DI GIUSEPPE, 2523
DI GREGORIO Carlo, 1024, 1315
DI GREGORIO Francesco, 445, 594, 2524, 3771, 3831
DI GREGORIO Gaetano, 445, 594, 1317, 2525, 3771
DI GREGORIO Salvatore, 461, 489, 559, 594, 994, 1005, 1007,
1019, 1315, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 2188, 2526,
3183, 3184, 3771, 3787
DI GREGORIO Stefano, 461, 489, 994, 1006, 1007, 1009, 1012,
1018, 1019, 1023, 1025, 1315, 1318, 1319, 1321, 1322,
1323, 1324
DI GREGORIO, 490, 1007, 1009, 1012, 1013, 1015, 1018, 1019,

2 W

1021, 1316, 1317, 1321, 2188, 2524, 2526, 3184, 3185
DI LAURI Ferdinando, 1690
DI LAVORE Giuseppe, 514, 1527
DI LAVORE Salvatore e Serafina, 3766, 3834
DI LAVORE Salvatore, 3767, 3834
DI LAVORE Serafina, 3766, 3834
DI LAVORE, 3437
DI LEGAMI Antonina, 965
DI LEO Vincenzo, 555, 594, 2527, 3771, 3787
DI LEO, 2527, 2529, 2530, 2531
DI MAGGIO Calogero, 470, 1048, 3187
DI MAGGIO Giuseppe, 2958, 2963, 3457, 3461, 3581
DI MAGGIO Pietro, 2312, 2959, 2960
DI MAGGIO Procopio e Giuseppe, 1216
DI MAGGIO Procopio, 697
DI MAGGIO Rosario, 844, 971, 982
DI MAGGIO, 2960, 3461
DI MAIO Salvatore, 3653
DI MARCO Salvatore, 436, 445, 520, 545, 546, 548, 553, 594,
689, 694, 695, 786, 1774, 1844, 1924, 1925, 1944,
1978, 2532, 3241, 3466, 3569, 3766, 3771, 3788, 3833
DI MARCO, 523, 524, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554,
691, 692, 695, 696, 1782, 1783, 1784, 1785, 1787,
1788, 1789, 1790, 1927, 1928, 1930, 1932, 1934, 1935,
1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1949,
1950, 1951, 1954, 1955, 1956, 1958, 1961, 1962, 1963,
1964, 1974, 1975, 1976, 1981, 1982, 2097, 2532, 2533,
2534, 3240, 3242, 3467, 3471, 3502, 3503
DI NORA Nicolò, 2577
DI NOTO Francesco, 471, 906, 1089, 1093, 1103, 1330, 1344
DI NOTO Giacomo, 1092
DI NOTO Vincenzo, 1092, 1093
DI NOTO, 471, 472, 906, 907, 1089, 1090, 1091, 1097, 1099,
1100, 1101, 1102, 1127, 1438
DIOTALLEVI Ernesto, 2591
DI PACE Giovanni, 445, 454, 2535, 3831
DI PACE Giuseppe, 556, 2538, 3788
DI PACE, 2426, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541,
2542, 2543, 2544, 2546, 3253
DI PAOLA Vincenza, 1040
DI PAOLA, 1042
DI PASQUALE detto "Giannuzzu 'u beddu", 2548
DI PASQUALE Giovanni, 442, 2383, 2548, 3178, 3685, 3788
DI PASQUALE, 2384, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552
DI PERI Giovanni, 1234
DI PERI Pietro e Salvatore, 515, 1609, 1645
DI PERI, 880, 1652
DI PIERI Pietro, 445, 454, 594, 2554, 3771, 3788
DI PIERI, 2554, 2555, 2556, 2558
DI SALVO Nicola, 445, 451, 555, 557, 2102, 2146, 2549, 2559,
3359, 3364, 3494, 3676, 3684, 3765, 3788, 3833
DI SALVO, 2105, 2218, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565, 2566,
2954, 3676, 3677, 3678, 3686
DI STEFANO Filippo, 3138, 3141
DI STEFANO Nunzia, 3210, 3453, 3629, 3630

DI STEFANO, 3139, 3453, 3630
DI TRAPANI Diego, 442, 2567, 2574, 3789
DI TRAPANI Giovan Battista, 445, 594, 2574, 2739, 3771, 3831
DI TRAPANI, 2567, 2568, 2569, 2571, 2574, 2739, 2740, 2741,
2744
DOMINICI Andrea, 692, 1923
DOMINICI Domenico, 693
DUMAS Salvatore, 544
DURANTE Samuele, 559, 2576, 3789

EPROSYNI Romilia, 517, 1736
ENEA Antonino, 442, 451, 567, 588, 2578, 2660, 2684, 2686,
3832
ENEA Roberto, 2350
ENEA, 2686
ENNA Vittorio, 451, 593, 594, 2338, 2343, 2344, 2579, 3770,
3771, 3789
ENNA, 2580, 2581, 2582
EPAMINONDA Angelo, 516, 1529, 1533, 2182, 2350, 2651, 2652,
2662, 2670, 2680, 2687, 3441, 3714, 3735
EPAMINONDA, 1682, 2182, 2183, 2186, 2920, 3027
ERCOLANO Salvatore, 442, 451, 566, 588
ERCOLANO, 712, 2250, 2285
Esposito Ciro, 987
ESPOSITO Giuseppe, 3021
ESPOSITO Luigi, 2746

FABBRI Mario, 1705, 3219
FAIA Salvatore, 445, 545, 546, 549, 555, 594, 1924, 1925,
1927, 1954, 1984, 2585, 3771, 3789
FAIA, 546, 1924, 1928, 1956, 1984, 2585
FALCONE, 1621, 1682
FALDETTA Luigi, 436, 442, 2238, 2588, 2589, 2591, 3789
FALDETTA, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596,
2597, 2598, 2599
FALLUCA Vincenzo, 3435
FALLUCCA Giovanni, 523, 554, 1782, 1981
FALLUCCA, 524, 525, 554, 687, 1782, 1784, 1785, 1786, 1787,
1790, 1792, 1982, 3497
FANALE Giuseppe, 558, 1992
FARAONE Nicola, 446, 451, 588, 593, 632, 645, 2056, 2359,
2601, 2602, 3339, 3696, 3697, 3770, 3790
FARAONE Salvatore e Vincenzo, 558, 1992
FARAONE, 1404, 1811, 2057, 2060, 2061, 2359, 2602, 2603,
2606, 3339, 3340, 3697, 3699, 3700
FARO Antonino, 2920
FASCELLA Antonino, 445, 453, 594, 2608, 3771, 3831
FASCELLA Francesco, 442, 453, 546, 593, 1925, 2611, 3770,
3790

FASCELLA Pietro, 442, 469, 470, 593, 1055, 1056, 1931, 2303,
 2617, 3363, 3770, 3790
 FASCELLA, 545, 1924, 1925, 1927, 2608, 2609, 2612, 2613,
 2614, 2615, 2618, 2619
 FAVUZZA Giovanni, 445, 594, 2620, 3771, 3831
 FAVUZZA, 2620
 FAZIO Ignazio e Salvatore, 574
 FAZIO Ignazio, 442, 594, 1966, 2621, 3771, 3831
 FAZIO Salvatore, 442, 453, 593, 594, 2303, 2624, 2955, 2967,
 3021, 3770, 3771, 3790
 FAZIO Totò, 2619
 FAZIO, 2101, 2621, 2622, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629,
 2956
 FEDERICO Angelo, 467, 1053, 1062, 1067, 1069, 1078, 2019,
 2025
 FEDERICO Angelo e Salvatore, 903, 1058, 2617, 2834, 2976,
 3071, 3341, 3354
 FEDERICO Antonino, 2051, 2182, 2447, 2687, 3734, 3744
 FEDERICO Domenico, 442, 541, 594, 1620, 1904, 1905, 2152,
 2217, 2314, 2628, 2631, 2845, 2885, 2959, 3147, 3256,
 3303, 3317, 3771, 3791
 FEDERICO Giovanni, 1059, 1063
 FEDERICO Giuseppe, 454, 574, 594, 2642, 3771, 3831
 FEDERICO Salvatore e Angelo, 505, 609, 851, 1417, 2970
 FEDERICO Salvatore, 467, 872, 905, 1053, 1060, 2019, 2025,
 3363
 FEDERICO, 467, 468, 503, 718, 855, 904, 905, 1053, 1054,
 1055, 1060, 1062, 1064, 1067, 1077, 1081, 1389, 1421,
 1438, 1449, 1688, 2142, 2145, 2146, 2212, 2217, 2301,
 2302, 2447, 2449, 2631, 2632, 2633, 2635, 2637, 2639,
 2640, 2642, 2691, 2885, 2974, 3092, 3248, 3712, 3736,
 3796
 FERDICO Vittorio, 509, 1501, 1503
 FERDICO, 510, 1504, 1508, 1525
 FERLA Anna Maria, 1738
 FERLA, 1752, 1754, 1755, 1759, 1761
 FERLITO Alfio, 438, 514, 664, 712, 885, 981, 1241, 1492,
 1527, 1608, 1667, 1691, 1697, 2248, 2250, 2409, 2410,
 2431, 2923, 3217, 3272, 3442
 FERLITO, 514, 516, 713, 886, 892, 917, 929, 982, 988, 989,
 1121, 1243, 1249, 1528, 1529, 1531, 1532, 1533, 1535,
 1537, 1541, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1549, 1554,
 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,
 1565, 1572, 1573, 1574, 1576, 1609, 1616, 1619, 1621,
 1667, 1668, 1673, 1676, 1678, 1679, 1682, 1683, 1685,
 1690, 1733, 2250, 2411, 2412, 3215, 3437, 3442
 FERRANTE Erasmo, 801
 FERRERA "Pippo", 2165, 2166
 FERRERA Antonino e Francesco, 2293, 2645, 2653, 3442
 FERRERA Antonino Francesco e Giuseppe, 2290, 3496
 FERRERA Antonino, 442, 451, 2167, 2643, 2652, 2653, 3454,
 3630, 3791
 FERRERA Antonio Francesco e Giuseppe, 3377
 FERRERA Francesco, 442, 451, 2372, 2643, 2646, 2650, 2651,
 2656, 3139, 3447, 3791

FERRERA Giuseppe e Antonino , 2277, 2649
FERRERA Giuseppe e Francesco , 3139
FERRERA Giuseppe, 442, 451, 566, 2167, 2266, 2268, 2274,
2464, 2467, 2469, 2470, 2563, 2648, 2800, 2801, 2804,
3206, 3379, 3381, 3384, 3385, 3390, 3392, 3393, 3447,
3448, 3617, 3625, 3629
FERRERA Nino, 2298, 3210, 3446, 3447, 3450, 3451
FERRERA Pippo, 2285, 3210
FERRERA, 706, 712, 799, 809, 1560, 2135, 2136, 2137, 2138,
2165, 2167, 2259, 2260, 2261, 2269, 2280, 2282, 2284,
2285, 2289, 2291, 2297, 2298, 2458, 2460, 2464, 2465,
2467, 2478, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651,
2652, 2654, 2804, 3138, 3140, 3206, 3209, 3211, 3215,
3223, 3381, 3385, 3387, 3388, 3389, 3391, 3393, 3447,
3448, 3449, 3451, 3452, 3454, 3626, 3629
FERRI Luciano, 2668, 2686, 3111
FERRI, 2687
FERRO Angela, 1897
FICANO Francesca, 502, 642, 867, 1329, 1388, 1397, 1399
FICANO Gaspare e Giuseppe , 629
FICANO Gaspare e Michele , 502, 930, 1387, 1397
FICANO Gaspare, 502, 503, 1388, 1389, 1405
FICANO Michele, 1358, 1398, 1399
FICANO, 1357, 1358, 1377, 1396, 1398, 1399, 1403, 1405,
1406, 1409
FICARRA Giuseppe, 445, 454, 594, 2657, 3771, 3831
FICARRA, 2657, 2658
FICI Giovanna , 3323, 3325
FICI Giovanni, 442, 556, 558, 559, 840, 1236, 1329, 1993,
2888, 2892, 3321
FICI, 841, 1236, 1237, 1688, 2893, 2894, 3321, 3325, 3326
FIDANZATI Antonino, 445, 451
FIDANZATI Antonio, 2659, 2678, 3791
FIDANZATI Carlo, 442
FIDANZATI Gaetano, 442, 449, 451, 793, 836, 837, 1225, 2350,
2652, 2661, 2666, 2669, 2675, 2678, 2680, 2687, 2919,
2985, 3022, 3332, 3410, 3791
FIDANZATI Giuseppe, 445, 451, 2677, 2678, 2682, 3792
FIDANZATI Stefano, 445, 451, 585, 2684, 2685, 2687, 2691,
3792
FIDANZATI, 666, 859, 917, 1245, 1247, 1621, 1688, 2039,
2350, 2518, 2659, 2660, 2662, 2663, 2664, 2667, 2668,
2669, 2670, 2671, 2673, 2675, 2677, 2678, 2679, 2680,
2681, 2682, 2683, 2685, 2686, 2687, 2689, 2690, 2691,
2760, 2777, 2789, 3027, 3110, 3111, 3332
FIGLIUOLO Alberto, 2802
FILIBERTO Giuseppe, 1842
FILIBERTO, 1842
FILIPPI Ettore, 1661, 1671
FILIPPI, 1660, 1661
FILIPPONE Gaetano, 445, 594, 2692, 3153, 3771, 3831
FILIPPONE, 2692
FINAZZO Emanuele, 1218, 2693, 3792
FINAZZO Giuseppe, 489, 1216
FINAZZO, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698

FINOCCHIARO Giuseppe, 528, 1824
 FINOCCHIARO, 528, 687
 FINOCCHIO Gaspare, 3323, 3324
 FIORENTINO Orazio, 526, 1801, 3543
 FIORENTINO Rita, 1813, 1816
 FIORENTINO Tommaso, 1812, 1815
 FIORENTINO, 526, 527, 687, 1801, 1802, 1805, 1806, 1807,
 1809, 1810, 1811, 1812, 1815, 1817, 1819, 1820, 1822,
 3491, 3492, 3522, 3542, 3545
 FIORENZA Vincenzo, 453, 594, 2338, 2343, 2699, 2707, 2734,
 3771, 3792
 FIORENZA, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706,
 2708, 2709
 FIUMEFREDDO Francesco Paolo, 1881, 1882, 1886
 FIUMEFREDDO Ignazio, 521, 1777, 3734
 FIUMEFREDDO, 521, 522, 1777, 1778, 1887, 1888, 2447
 FLORENZA Ignazio, 3549, 3550
 FLORENZA, 3552, 3553
 FOGLIETTA Giuseppe, 474, 671, 1113, 2216, 2423, 2445, 2997
 FOGLIETTA, 474, 514, 1113, 1116, 1118, 1120, 1121, 1128,
 1129, 1130, 1131, 1136, 1527, 3355
 FONTANA Francesco, 544
 FOTIOS Palmos, 2266, 3262, 3811
 FRAGOMENI Armando, 611, 632, 707, 836, 1403, 2056, 2359,
 2601, 2669
 FRAGOMENI, 612, 707, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2602,
 2603, 2604, 2606, 2670, 3339, 3697, 3699
 FRANCESCON Giancarlo, 3446
 FRANCESCON, 3449
 FRANZOLIN Silvano, 514, 1527
 FRANZOLIN, 3437, 3766, 3834
 FRATONI Duilio, 794, 2975
 FRATONI, 1240
 FRATTADONIA Santo, 1646
 FULCICIA Mario, 2372

GAETA Carmelo, 629, 2314, 3428, 3435
 GAETA Giuseppe, 442, 722, 1374, 2711, 3103, 3792
 GAETA, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 3435
 GAGLIANO Luigi, 559, 594, 2718, 3771, 3792
 GAGLIANO, 2718, 2719, 2720
 GAIARDONI Sante, 3755
 GALA Francesco, 2299
 GALATI, 2843, 3304
 GALEAZZO Giuseppe, 442, 565, 594, 2985, 3410
 GALEAZZO, 3662
 GALIE Ivan, 2771
 GALIOTO Emanuele, 1760
 GALLEA Bruno, 565, 594
 GALLINA Stefano, 481, 653, 877, 910, 1152, 1174, 1178, 1183,
 2140, 2189, 2697, 3706
 GALLINA, 481, 1183, 1185, 1187, 1188, 1192, 1200, 1203,

- 3861 -

1207, 1208, 1210, 1212, 1215, 1216, 1217, 1218, 2077,
 2140, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2697, 3706
 GALLO Giuseppe, 2712
 GAMBINO Francesco, 626
 GAMBINO Giacomina, 957
 GAMBINO Giacomo Giuseppe, 442, 555, 594, 1986, 2721, 2744,
 3279, 3283, 3549, 3792
 GAMBINO Giuseppe Giacomo, 451, 2094, 2483, 3283
 GAMBINO Giuseppe, 442, 454, 469, 470, 494, 560, 563, 1055,
 1056, 1325, 1332, 1998, 2303, 2619, 2727, 2730, 2875,
 3279, 3362, 3793
 GAMBINO, 1044, 1335, 1337, 1340, 1341, 2346, 2722, 2723,
 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2731, 3274, 3280, 3283,
 3550
 GAMBINO Rosario, 2222
 GAMMINO Gioacchino, 451, 2343, 2733, 3771, 3793
 GAMMINO, 2343, 2733, 2734, 2735
 GANCI Giuseppe, 635, 847, 2898, 3514, 3761
 GANCI Raffaele, 3022
 GANCI, 3517
 GANCITANO Andrea, 2041
 GARELLA, 1681
 GARGANO Iolanda, 1893, 1915
 GARIBALDI Renato, 1263
 GARIFFO Carmelo, 442, 453, 594, 2736, 2933, 3771, 3831
 GARIFFO, 2736, 2737
 GASPARINI Francesco, 436, 449, 451, 465, 631, 707, 733, 796,
 835, 865, 883, 999, 1033, 1705, 2116, 2254, 2262,
 2263, 2268, 2364, 2429, 2517, 3027, 3215, 3272
 GASPARINI Franco, 2297
 GASPARINI, 449, 632, 707, 796, 797, 798, 883, 1488, 1552,
 1553, 1554, 2254, 2255, 2258, 2263, 2264, 2265, 2269,
 2282, 2283, 2297, 2299, 2363, 2367, 2430, 2517, 3026,
 3029, 3031, 3215, 3216, 3218, 3219
 GATTO Luigi, 2384, 2448, 2517, 2541, 2549, 3178, 3649
 GATTO, 2448, 2549, 3179
 GELARDI Mario, 2202, 2739, 3021, 3024, 3793
 GELARDI, 2739, 2740, 2741, 2743, 2744, 2746, 2747, 2748
 GENDUSA Leonardo, 553, 1783, 1981
 GENNARI Giacinto, 544, 1917
 GENNARO Diego, 522, 526, 682, 1780, 1801
 GENNARO Rosalia, 526, 1801, 1805
 GENNARO, 687, 688, 1781, 1806
 GENOVA Giuseppe, 502, 629, 930, 1363, 1387, 1388, 1400
 GENOVA, 931, 1376, 1400, 1401, 1402, 1403, 1409
 GERACI Antonino, 442, 457, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491,
 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 507, 510,
 511, 513, 517, 519, 529, 540, 844, 958, 964, 995,
 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1172, 1184,
 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1316,
 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1483, 1503, 1504,
 1529, 1579, 1610, 1737, 1827, 1898, 2750, 3793
 GERACI Giorgio, 1739
 GERACI Nenè, 3237

GERACI, 1173, 1328, 1418, 1483, 1530, 1531, 1664, 1739,
 1740, 1741, 1754, 1755, 1759, 1761, 1763, 2750, 2751,
 2752, 2753, 2754, 2755, 3237, 3238
 GEREMIA Francesco, 2262, 2267
 GEREMIA Sebastiano, 2295
 GERLANDI Tony, 2056, 2059
 GHEORGULIS Charalampos, 453, 454, 565, 594, 2266
 GHEROKUNAS Dimitrios, 453, 454, 565, 594, 2266
 GIACALONE Filippo, 442, 454, 568, 844, 2756, 3273, 3832
 GIACCONE Amalia e Camilla, 3833
 GIACCONE Antonino e Camilla, 3765, 3767, 3834
 GIACCONE Paola ed Amalia, 3767, 3835
 GIACCONE Paola, 3765, 3833
 GIACCONE Paola, Antonino e Camilla, 3766, 3834
 GIACCONE Paolo, 437, 511, 1380, 1577, 1921, 3066
 GIACCONE, 512, 687, 736, 1577, 1580, 1582, 1584, 1585, 1586,
 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1595, 1596, 1598, 1603,
 1652, 1653, 1692, 1699, 1748, 1921, 2327, 3419, 3420
 GIACOBBE Giuseppe, 3411
 GIACONIA Stefano, 653, 832, 3509
 GIACONIA, 832, 3509
 GIALDI Maurizio, 448, 792, 794
 GIANNO Pietro, 544
 GIANNOLA Vito, 2694, 2695
 GIGLIO Calogero, 1375, 1732
 GIGLIO, 1381
 GIOE Antonino, 1511, 1842, 2492, 3058
 GIOE', 1841, 3059, 3060, 3061
 GIOIA Luigi, 2850, 3323, 3324
 GIOIA, 2850
 GIROTTI Vera, 630
 GIULIANO Boris, 437, 508, 656, 807, 836, 850, 889, 1331,
 1483, 1497, 1501, 1506, 1510, 1524, 1746, 3059, 3092,
 3649, 3672
 GIULIANO Salvatore, 445, 545, 549, 593, 594, 1924, 1925,
 1954, 2757, 3770, 3771, 3831
 GIULIANO, 508, 509, 510, 1483, 1484, 1486, 1501, 1502, 1504,
 1505, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515,
 1516, 1518, 1519, 1520, 1525, 1925, 1930, 1956, 1959,
 2115
 GIUNTA Antonino, 2515
 GIUSTOLISI Antonietta, 454, 593, 594, 2262, 2267, 2298,
 2643, 2758, 3207, 3377, 3382, 3496, 3618, 3770, 3771
 GIUSTOLISI, 2268, 2291, 3208
 GNOFFO Ignazio, 472, 881, 894, 1103, 1472, 2379, 3167, 3169,
 3509
 GNOFFO Rosa, 1106
 GNOFFO Salvatore, 626, 907
 GNOFFO, 472, 473, 895, 907, 908, 1103, 1104, 1105, 1106,
 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1438, 1473, 2381, 3169,
 3509
 GOTELLI, 1509
 GRADO Antonino e Gaetano, 672
 GRADO Antonino, 478, 485, 491, 492, 504, 876, 914, 916,
 1164, 1169, 1221, 1222, 1224, 1226, 1230, 1232, 1291,

1292, 1295, 1287, 1358, 2669, 2760, 2775, 2779, 3622,
3659

GRADO Enzo, 1453, 1470, 1516

GRADO Gaetano, 442, 451, 593, 668, 2759, 2761, 2762, 3770,
3794

GRADO Giacomo, 446, 451, 1224, 2764, 2765, 2869, 3476, 3794

GRADO Salvatore, 445, 451, 793, 794, 2760, 2770, 2771, 2772,
2773, 3333, 3755, 3794

GRADO Vincenzo, 446, 451, 478, 704, 1066, 1164, 1166, 1225,
1229, 1338, 1559, 2243, 2776, 2777, 2778, 2779, 2781,
3120, 3620, 3794

GRADO, 449, 478, 485, 492, 504, 663, 704, 705, 732, 793,
794, 795, 809, 836, 839, 859, 885, 896, 913, 914, 915,
917, 931, 936, 1148, 1164, 1166, 1169, 1170, 1221,
1224, 1225, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1249,
1277, 1291, 1295, 1300, 1301, 1304, 1312, 1313, 1344,
1358, 1430, 1437, 1470, 1475, 1524, 1566, 1575, 2212,
2242, 2243, 2350, 2667, 2759, 2760, 2762, 2763, 2764,
2765, 2766, 2768, 2770, 2771, 2772, 2773, 2775, 2776,
2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 3043, 3119, 3120, 3121,
3122, 3179, 3300, 3333, 3620, 3621, 3622, 3658, 3703,
3704, 3754, 3755, 3756, 3758

GRASSI Michelangelo, 1624

GRAVIANO Benedetto, 442, 453, 594, 2783, 2785, 3459, 3771,
3795

GRAVIANO Filippo, 442, 453, 594, 2510, 2783, 2785, 2786,
2789, 2792, 3459, 3771, 3795

GRAVIANO Giuseppe, 442, 594, 2783, 2788, 2793, 3463, 3771,
3795

GRAVIANO Michele, 484, 490, 661, 876, 916, 1289, 1299, 2130,
2563, 2784, 2786, 2787, 2788, 2789, 2959, 3248

GRAVIANO, 876, 1311, 1312, 1688, 2011, 2125, 2126, 2130,
2131, 2508, 2511, 2563, 2564, 2783, 2784, 2785, 2787,
2789, 3248, 3362, 3459, 3603, 3604

GRAZIANO Salvatore Giuseppe, 2794, 3795

GRAZIANO Salvatore, 445, 557, 593, 594, 2749, 3272, 3770,
3771

GRAZIANO, 2795, 2797, 2798, 2799

GRAZIOLI Sergio, 451, 588, 2136, 2260, 2262, 2267, 2272,
2275, 2277, 2280, 2292, 2293, 2469, 2649, 2800, 3795

GRAZIOLI, 2268, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2280, 2282,
2292, 2293, 2294, 2297, 2800, 2801, 2802, 2803, 3393

GRECO "Pine'", 558, 1992, 1994

GRECO Angela e Giuseppe, 499

GRECO Angela, 1351, 1353, 1359

GRECO Carlo, 1311

GRECO Francesco, 445, 594, 2805, 2826, 2827, 2885, 3771,
3831

GRECO Giovannello, 471, 473, 487, 493, 494, 497, 499, 501,
502, 503, 509, 516, 520, 532, 558, 628, 641, 642, 644,
647, 665, 830, 837, 840, 851, 863, 866, 867, 868, 869,
871, 879, 906, 917, 918, 929, 930, 935, 936, 937,
1037, 1098, 1102, 1237, 1240, 1252, 1262, 1283, 1284,
1300, 1308, 1325, 1326, 1328, 1331, 1334, 1340, 1347,

1351, 1353, 1356, 1357, 1358, 1377, 1378, 1385, 1387,
1388, 1389, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1404,
1405, 1406, 1410, 1411, 1432, 1439, 1443, 1445, 1446,
1454, 1502, 1508, 1512, 1529, 1533, 1573, 1691, 1692,
1726, 1746, 1774, 1831, 1836, 1992, 1994, 3265, 3564,
3565, 3672,
GRECO Giovanni, 453, 503, 894, 1391, 1412, 1439, 2806, 2807,
3795
GRECO Giuseppe "scarpuzzedda", 464, 475, 476, 478, 484, 520,
524, 652, 699, 841, 1114, 1115, 1163, 1377, 1387,
1439, 1443, 1447, 1486, 1490, 1508, 2240, 2425, 2807,
2811, 2893, 2895, 3312, 3322, 3323, 3564, 3672, 3729
GRECO Giuseppe (cl.1952), 442, 445, 451, 456, 466, 470, 471,
473, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 487, 488, 490, 493,
495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 507, 510, 511,
517, 518, 525, 529, 532, 533, 540, 541, 558, 568, 576,
840, 927, 937, 939, 1026, 1056, 1034, 1089, 1090,
1104, 1159, 1164, 1165, 1171, 1172, 1184, 1222, 1252,
1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1360,
1362, 1389, 1418, 1425, 1503, 1504, 1529, 1579, 1610,
1737, 1784, 1786, 1791, 1827, 1837, 1847, 1898, 1899,
1904, 1905, 1993, 1995, 2821, 3832
GRECO Giuseppe (cl.1954), 442, 454, 2810, 3795
GRECO Giuseppe (cl.1958), 442, 454, 2816, 3795
GRECO Giuseppe, 462, 503, 509, 585, 744, 837, 860, 879, 930,
937, 939, 995, 1033, 1035, 1036, 1138, 1165, 1166,
1170, 1228, 1237, 1289, 1295, 1351, 1387, 1389, 1391,
1409, 1412, 1413, 1416, 1501, 1502, 1511, 1575, 1605,
1673, 1692, 1745, 1749, 1772, 1774, 1783, 1784, 1786,
1830, 1836, 1992, 2426, 2745, 2806, 3022, 3265, 3308,
3316, 3668
GRECO Ignazio, 442, 594, 2822, 2824, 2855, 2857, 2858, 3771,
3795
GRECO Leonardo, 442, 451, 457, 460, 461, 466, 469, 470, 472,
473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491,
493, 496, 497, 498, 506, 507, 510, 511, 517, 529, 567,
801, 802, 958, 964, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115,
1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292,
1293, 1294, 1316, 1327, 1418, 1426, 1504, 1529, 1827,
2303, 2304, 2425, 2753, 2830, 2934, 3360, 3475, 3476,
3832
GRECO Michele e Salvatore, 2202, 2811, 2850, 2851, 2888,
3308, 3312, 3332
GRECO Michele, 434, 442, 451, 456, 457, 458, 460, 461, 462,
466, 468, 469, 470, 471, 473, 476, 477, 479, 480, 482,
484, 485, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 499,
501, 503, 505, 506, 507, 510, 511, 513, 516, 519, 529,
540, 541, 558, 563, 564, 724, 729, 734, 836, 844, 845,
846, 866, 870, 871, 884, 887, 912, 939, 957, 964, 975,
983, 990, 995, 996, 1026, 1029, 1034, 1035, 1054,
1055, 1056, 1080, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1164,
1172, 1179, 1184, 1222, 1246, 1253, 1254, 1289, 1290,
1292, 1293, 1294, 1295, 1315, 1316, 1317, 1320, 1323,
1325, 1327, 1328, 1340, 1349, 1351, 1362, 1389, 1418,
1425, 1436, 1439, 1442, 1446, 1447, 1448, 1454, 1455,

1469, 1472, 1503, 1504, 1523, 1529, 1575, 1578, 1579,
 1610, 1617, 1692, 1737, 1738, 1827, 1898, 1904, 1992,
 1993, 1996, 2141, 2143, 2145, 2239, 2240, 2329, 2541,
 2544, 2576, 2739, 2810, 2811, 2818, 2823, 2824, 2831,
 2840, 2841, 2851, 2852, 2853, 2871, 2884, 2885, 2959,
 2971, 3022, 3154, 3156, 3161, 3302, 3331, 3356, 3432,
 3474, 3648, 3796
 GRECO Nicolò, 442, 453, 593, 594, 2146, 2217, 2844, 3147,
 3256, 3303, 3770, 3771, 3796
 GRECO Pinè, 870
 GRECO Pino, 1227, 1396
 GRECO Rosaria, 1329
 GRECO Salvatore "cicchiteddu", 1421
 GRECO Salvatore (cl.1927), 442, 452, 460, 461, 466, 469,
 470, 471, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 490,
 491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 506, 507,
 510, 511, 513, 517, 519, 529, 540, 541, 558, 749, 958,
 964, 995, 1034, 1055, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160,
 1164, 1173, 1184, 1222, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1503,
 1504, 1529, 1610, 1737, 1827, 1904, 1993, 3797
 GRECO Salvatore (cl.1933), 442, 452, 565
 GRECO Salvatore (cl.1952), 513
 GRECO Salvatore (detto "il senatore"), 2536
 GRECO Salvatore detto "cicchiteddu", 506, 558, 627, 633,
 1418, 1992
 GRECO Salvatore padre di Giovannello GRECO, 2869
 GRECO Salvatore, 445, 462, 489, 498, 499, 558, 629, 801,
 917, 983, 1253, 1351, 1352, 1359, 1360, 1578, 1898,
 1992, 2415, 2667, 2816, 2848, 2850, 2852, 2858, 3022,
 3324, 3396, 3475, 3476, 3477
 GRECO Totò, 980
 GRECO, 465, 471, 483, 487, 502, 510, 521, 532, 563, 729,
 809, 856, 858, 867, 872, 894, 913, 1033, 1089, 1108,
 1170, 1231, 1252, 1262, 1288, 1301, 1323, 1329, 1353,
 1359, 1405, 1440, 1441, 1443, 1444, 1446, 1447, 1449,
 1688, 1692, 1737, 1746, 1747, 1748, 1750, 1775, 1836,
 1994, 1996, 2004, 2100, 2145, 2426, 2449, 2535, 2536,
 2537, 2628, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2812, 2813,
 2814, 2816, 2817, 2822, 2823, 2826, 2828, 2829, 2832,
 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2842,
 2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2851, 2852, 2854, 2887,
 2888, 2889, 2890, 2954, 2959, 3100, 3102, 3154, 3196,
 3248, 3254, 3302, 3303, 3304, 3332, 3405, 3474, 3475,
 3529, 3532, 3534, 3712, 3713, 3735, 3745
 GRIFO Maria, 2515
 GRIFO Santo, 3082
 GRIZZAFFI Giovanni, 2207, 2723, 3019
 GUARRATA, 2923
 GUAZZELLI, 3138
 GUELI Salvatore, 3440
 GUERRERI, 2700
 GUGLIELMINI Giuseppe, 1045
 GUIMARES DE ALMEIDA Maria Cristina, 1371
 GUIMARES, 2604

GUTTADAURO Giuseppe, 445, 594, 2826, 2855, 3771, 3831
GUTTADAURO, 2827, 2855, 2856, 2857, 2858

HAJED HAFIDHA Bent Mohamed, 474
HEIGLER Cocan Patricia, 2262, 2267
HOPSON Steven, 582, 2898, 3761

IANNI' Anna, 565, 594, 2263, 2268, 2364
IANNI' Carmelo, 769
IANNI' Giacinto, 3224
IDILLIO Mario, 1039
IDILLIO, 1040, 1042
IEMMA Franco, 2186
IEMMA, 2181, 2182
IENNA Michele, 491, 876, 916, 1287, 1290, 1300, 1307, 1312,
3145
IENNA, 491, 858, 1290, 1301
IERNA Graziella, 3208
IERNA Michele e Salvatore, 568, 588, 2267, 2268, 2643
IERNA Michele, 452, 593, 2860, 3832
IERNA Salvatore e Michele, 3377, 3496
IERNA Salvatora, 452, 593, 2262, 2464, 2861, 3206, 3207,
3208, 3209, 3382, 3446, 3832
IERNA, 2462, 2465, 3206, 3207, 3208, 3209, 3382, 3446, 3618,
3632
IGNOTO Francesco, 445, 594, 2862, 3771, 3831
IIRITANO Silvana, 3766, 3834
IMPASTATO Giacomo, 493, 1178, 1217, 1219, 2694, 2695
IMPASTATO Luigi, 1178, 1216, 1219
IMPASTATO Marianna, 2932
IMPASTATO Nicolò, 1216
IMPASTATO, 1219
INCARNATO Mario, 916, 2671
INCARNATO, 666, 1309, 1621, 1682
INCHIAPPA Giovan Battista, 442, 453, 2625, 2627, 2864, 2967,
3831,
INCHIAPPA, 2101, 2865
INGRASSIA Andrea, 2869
INGRASSIA Domenico, 523, 1782
INGRASSIA Giuseppe, 2885, 3331, 3332, 3333
INGRASSIA Ignazio, 445, 452, 2867, 3359, 3476, 3797,
INGRASSIA, 524, 525, 554, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
1981, 1982, 2868, 2870, 2872, 3332, 3335, 3497
INSINNA Loreto, 559, 2718, 2874, 3797
INSINNA, 2718, 2719
INZARANTO Giuseppe, 2712
INZARANTO, 2712, 2713, 2714
INZERILLO Giuseppa, 1166
INZERILLO Giuseppe, 477, 629, 1163, 1165, 2174

INZERILLO Pietro, 493, 877

INZERILLO Salvatore, 435, 456, 458, 459, 462, 463, 470, 489, 500, 633, 635, 654, 707, 733, 807, 840, 844, 851, 866, 871, 887, 893, 894, 904, 908, 914, 935, 941, 963, 964, 965, 994, 996, 1008, 1027, 1031, 1053, 1086, 1108, 1109, 1111, 1315, 1361, 1494, 1518, 1527, 1534, 1557, 1616, 2080, 2173, 2175, 2221, 2222, 2223, 2224, 2234, 2314, 2589, 2841, 2974, 3043, 3186, 3189, 3192, 3194, 3406, 3429

INZERILLO Santo, 442, 453, 565, 638, 846, 862

INZERILLO, 436, 463, 464, 465, 468, 469, 473, 478, 479, 509, 644, 652, 655, 665, 673, 835, 838, 847, 853, 854, 855, 867, 868, 869, 871, 873, 877, 881, 882, 883, 884, 886, 888, 889, 890, 891, 893, 895, 897, 898, 899, 901, 903, 905, 906, 914, 921, 928, 934, 966, 968, 970, 971, 972, 975, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 991, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1054, 1055, 1066, 1082, 1104, 1107, 1108, 1110, 1111, 1121, 1137, 1163, 1166, 1167, 1168, 1230, 1309, 1329, 1334, 1413, 1438, 1445, 1447, 1449, 1464, 1488, 1497, 1503, 1507, 1515, 1520, 1522, 1532, 1536, 1537, 1540, 1541, 1543, 1553, 1557, 1564, 1667, 1668, 1672, 1751, 2221, 2223, 2224, 2234, 2426, 2589, 2593, 2773, 2806, 2809, 2834, 3187, 3188, 3189, 3190, 3193, 3194, 3429, 3433, 3796

IZZO Gioacchino, 656

JAN Tang Bech, 2266

JOHNSON Anthony, 2262, 2269

JOHNSON, 2266, 2274, 2279, 2281, 2294

KARAKOSTANTIS Dimitrios, 2266

KARAKOSTANTIS Michail, 2266

KEUNG Chiang Wing, 2266, 2274, 2279, 2321, 3782

KIN Koh Bak, 436, 449, 452, 565, 707, 796, 820, 1552, 2262, 2264, 2265, 2267, 2281, 2294, 2363, 2430, 2469, 3215, 3216, 3217, 3224

KIN, 449, 450, 796, 797, 798, 799, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2366, 2367, 3224

LA BARBERA Angelo e Salvatore, 626

LA BARBERA Angelo, 1106, 3634

LA BARBERA, 3635

LABRUZZO Mario, 442, 594, 2875, 3146, 3771, 3831

LABRUZZO, 2875, 2876

Handwritten scribbles at the bottom right of the page.

LA CARA Francesco, 1117
LA CORTE Giovanni, 2882
LA FATA Giuseppe, 2079
LA FATA, 1174
LA FRANCA Agostino, 3638
LA FRANCA Pasquale, 544, 1917, 1920
LA FRANCA, 1599
LAGANA' Francesco, 2648, 3383, 3387, 3617, 3626
LAGANA', 3626
LALLICATA Giovanni, 640, 3181
LALLICATA, 640, 2234
LAM SING Choy, 452, 565
LA MALFA Giuseppe, 556, 1989
LA MALFA, 557, 1989
LA MANTIA Gaspare e Matteo, 670
LA MANTIA Gaspare, 445, 594, 2878, 3771, 3831
LA MANTIA Matteo, 445
LA MANTIA Matteo, 594, 2879, 3771, 3831
LA MANTIA Rosa, 1117
LA MANTIA Salvatore, 445, 594, 2880, 3771, 3831
LA MANTIA, 671, 1140, 1141, 1688, 2878, 2879, 2880
LA MATTINA Nunzio, 891, 892, 2222, 2226, 2227, 2591, 3154,
3458, 3476, 3528, 3534
LA MATTINA, 3459, 3534, 3535
LAMBERTI Giuseppe e Salvatore, 801
LAMBERTI Giuseppe, 442, 452, 565, 3515
LAMBERTI Salvatore, 442, 452, 565
LAMBERTI, 3515, 3516
LA MOLINARA Guerino, 452, 2016, 2266, 2881, 3217, 3224,
3797
LA MOLINARA, 2274, 2882
LANZA di SCALEA Francesco, 2795
LANZA di SCALEA, 2796
LANZETTA Giovanni, 1363
LANZETTA, 1367
LA PIETRA, 2596
LA ROSA Angelo, 445, 594, 2884, 3771, 3831
LA ROSA Antonino, 442, 453, 594, 2887, 3256, 3323, 3476,
3770, 3771, 3831
LA ROSA Francesco, 446, 565, 594
LA ROSA Giovanni, 442, 594, 1353, 2892, 3771, 3797
LA ROSA Giuseppe, 3253
LA ROSA, 2884, 2885, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892,
2893, 2894, 2895, 3254
LA TORRE Pio, 1612
LAURICELLA Calogero, 446, 452, 2897, 3831, 3835
LAURICELLA Giuseppe e Salvatore, 2364
LAURICELLA Salvatore, 2515
LAURICELLA Vincenzo, 2364
LAURICELLA, 2897, 2898, 2899, 2900
LA VARDERA Pietro, 442, 2901, 3797
LA VARDERA, 2902, 2903
LEGGIO Francesco Paolo, 453, 594, 2906, 3771, 3832
LEGGIO Giuseppe, 442, 453, 594, 2492, 2907, 3396, 3771, 3798
LEGGIO Leoluca, 445, 453, 594, 2913, 3771, 3832

LEGGIO Luciano, 436, 445, 449, 453, 458, 506, 631, 642, 710,
 793, 834, 836, 844, 848, 853, 939, 961, 976, 1417,
 1420, 1421, 1451, 1456, 1477, 1716, 2200, 2569, 2722,
 2752, 2914, 3302, 3345, 3798
 LEGGIO Salvatore, 445, 453, 594, 2922, 3771, 3832
 LEGGIO, 642, 794, 834, 848, 849, 976, 977, 978, 985, 992,
 1421, 1422, 1451, 1456, 1461, 2906, 2907, 2908, 2909,
 2910, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920,
 2922, 3019, 3302, 3395, 3397
 LEMMA, 1626, 3562
 LENTINI Brigida, 1740
 LENTINI, 1741, 1757
 LEONE Giovanni, 2722
 LEONE Vincenzo, 801
 LEOTTA Giovanni, 2262, 2267
 LEOTTA Ines Maria, 1510
 Leotta, 773
 LETO Pietro, 1043
 LICASTRI Emilio, 1188
 LICASTRI, 1192, 1193, 1194, 1200, 1203, 1204, 1206, 1207,
 1210, 1211
 LICCARDO Pasquale, 2202, 2745, 3021
 LICCIARDELLO Andrea, 3500
 LICCIARDELLO Giuseppe, 2923, 3798
 LICCIARDELLO Giuseppe, 559, 1561, 2248, 2263, 2651, 2923,
 3798
 LICCIARDELLO, 2248, 2652
 LIISTRO Giovanni, 556, 565, 2628
 LIISTRO Giuseppe, 1059
 LIISTRO, 1078
 LIONETTI Francesco, 1659
 LIPARI Arturo, 2932
 LIPARI Giovanni, 442, 452, 2700, 2924, 2929, 3486, 3798
 LIPARI Giuseppe, 442, 1422, 1465, 2931, 3236, 3348, 3650,
 3798
 LIPARI, 2925, 2926, 2927, 2928, 2931, 2932, 2933, 2934,
 2935, 2936, 2937, 2938, 3236, 3651
 LIPPERA Paolo, 2802
 LO BIANCO Giuseppe, 2314
 LO BOCCHIARO Giuseppe, 494, 563, 1325, 1332
 LO BOCCHIARO, 1336, 1337, 1340, 1341
 LO BONO, 1197
 LO CASCIO Gaspare (cl.1963), 445, 453, 2939, 3771, 3832
 LO CASCIO Gaspare (cl.1942), 443, 452, 2940, 3798
 LO CASCIO Gaspare, 594, 2942, 2947, 3332
 LO CASCIO Giovanni, 443, 446, 453, 2942, 2945, 2946, 3799
 LO CASCIO Giuseppe, 445, 453, 594, 2951, 3771, 3832
 LO CASCIO Salvatore, 445, 453, 594, 2952, 3771, 3832
 LO CASCIO, 2939, 2940, 2941, 2943, 2946, 2949, 2951, 2952
 LO CICERO Vincenzo, 1202
 LODETTI Elsa, 2244
 LO IACONO "Nino", 2958
 LO IACONO "Pietrino", 1245
 LO IACONO Andrea, 442, 453, 594, 2953, 2967, 3771, 3799
 LO IACONO Antonino, 442, 452, 2958, 3799

LO IACONO Carmelo, 533, 1851, 3063, 3497
 LO IACONO Giovanni, 443, 453, 594, 2966, 3771, 3799
 LO IACONO Pietro e Andrea, 2967
 LO IACONO Pietro, 442, 452, 462, 466, 468, 469, 470, 472,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 496, 529,
 994, 995, 996, 1007, 1008, 1025, 1028, 1034, 1054,
 1055, 1056, 1057, 1065, 1069, 1090, 1104, 1115, 1160,
 1164, 1173, 1184, 1222, 1226, 1253, 1289, 1327, 1447,
 1455, 1827, 2383, 2548, 2550, 2959, 2970, 2976, 2990,
 3161, 3177, 3178, 3363, 3532, 3799
 LO IACONO, 508, 535, 1028, 1029, 1030, 1067, 1068, 1083,
 1085, 1086, 1087, 1246, 1447, 1502, 1852, 2549, 2551,
 2552, 2954, 2955, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963,
 2967, 2968, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977,
 3177, 3178, 3179, 3248, 3491, 3492, 3603
 LO IACONO Carmelo, 1851, 1857, 2825, 3057, 3419
 LO IACONO, 687, 1793, 1857, 1858, 1859, 1860, 1866, 1868,
 1869, 1870, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
 2826, 2838, 3506
 LOMBARDO "Totuccio", 1118
 LOMBARDO Carmela, 1118, 1291, 1303
 LOMBARDO Giovanni, 445, 454, 594, 3771, 3832
 LOMBARDO Giuseppe, 1118
 LOMBARDO Luigi e Pietro, 2530
 LOMBARDO Maria Carmela, 1291
 LOMBARDO Rosaria, 1310
 LOMBARDO Salvatore, 1118, 1310, 2527, 2530
 LOMBARDO Sebastiano, 445, 454, 594, 2982, 3771, 3832
 LOMBARDO, 2528, 2982
 LO MEO Costantino, 443, 594, 2155, 3027, 3771, 3800
 LO MEO, 2157
 LO NIGRO, 540, 1898, 1900
 LO PRESTI Gaetano, 494, 563, 1325, 1332, 1341, 1474
 LO PRESTI Ignazio, 628, 633, 638, 839, 862, 903, 1045, 1432,
 1726, 2314, 3428, 3434
 LO PRESTI Salvatore, 443, 453, 594, 2984, 3410, 3771, 3800
 LO PRESTI, 862, 1045, 1049, 1335, 1337, 1340, 1341, 1474,
 2985, 2986, 2987, 3410, 3428, 3433, 3434, 3435
 LO VERDE Giovanni, 443, 452, 2989, 3800
 LO VERDE, 2990, 2991, 2992, 2993
 LO VERSO Maurizio, 523, 554, 1782, 1981
 LO VERSO, 524, 525, 554, 687, 1782, 1784, 1785, 1786, 1787,
 1790, 1792, 1982, 3497
 LUCCHESI Andrea, 2701, 2702, 2705, 2706, 2707
 LUCCHESI Antonino, 443, 453, 549, 594, 1949, 3771, 3832
 LUCCHESI Giuseppe, 443, 453, 462, 475, 476, 594, 995, 1009,
 1027, 1114, 1115, 1227, 2425, 2997, 3528, 3537, 3771,
 3801
 LUCCHESI, 462, 995, 1028, 1143, 1144, 1145, 1688, 1950,
 2011, 2065, 2426, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 2708,
 2998, 2999, 3537, 3538
 Lucchiseddu, 1950
 LUPARELLO Santo, 1201
 LUPO Faro Maria, 3001, 3801
 LUPO Faro, 452, 801

LUPO Giuseppe, 2146, 2625, 2955, 3494, 3801
LUPO Luigi e Benedetto, 490
LUPO, 2147, 2956, 3001, 3002, 3003, 3004, 3006, 3007, 3008

MACALUSO, 3322
MACLEADO DA SILVA Valentino, 1618
MADDALONI Rosario, 1106
MADDALONI, 1107, 1108
MADONIA "Peppuccio", 2325
MADONIA Diego, 3021
MADONIA Francesco, 443, 452, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
473, 476, 499, 503, 505, 506, 507, 510, 511, 519, 540,
845, 958, 964, 977, 983, 985, 995, 1017, 1026, 1034,
1056, 1089, 1090, 1104, 1115, 1184, 1295, 1327, 1352,
1389, 1418, 1425, 1485, 1503, 1504, 1723, 1737, 1898,
2739, 2748, 3017, 3019, 3020, 3026, 3027, 3028, 3031,
3801
MADONIA Giuseppe, 443, 453, 509, 1487, 1488, 2155, 2718,
2748, 3020, 3022, 3026, 3027, 3030, 3026, 3032, 3139,
3141, 3142, 3151, 3800, 3802, 3816
MADONIA Salvatore Mario, 3026, 3033, 3802
MADONIA, 466, 846, 847, 848, 849, 854, 901, 920, 964, 977,
978, 983, 984, 985, 986, 989, 990, 991, 997, 1035,
1090, 1104, 1115, 1179, 1296, 1316, 1328, 1390, 1418,
1426, 1453, 1485, 1486, 1487, 1488, 1518, 1522, 1738,
2157, 2303, 2719, 2720, 2724, 2726, 2739, 2740, 3017,
3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3027, 3028,
3030, 3031, 3139, 3151
MADONIA Salvatore, 443, 453, 594, 3026, 3032, 3771
MAFARA Francesco, 485, 492, 795, 842, 1221, 1222, 1224,
1233, 1292, 1295, 1516, 2388, 3659
MAFARA Franco, 1227, 1237, 1278, 3461
MAFARA Giovanni, 485, 1221, 1223, 1225, 1226, 1233
MAFARA, 449, 664, 793, 839, 841, 842, 854, 913, 914, 917,
936, 1223, 1225, 1226, 1227, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246,
1277, 1300, 1304, 1313, 1344, 1437, 1520, 1522, 1524,
1561, 1566, 1575, 2037, 2388, 2389, 3022, 3300, 3461
MAGLIOZZO Stefano, 3035, 3037
MAGLIOZZO Tommaso, 445, 453, 3034, 3034, 3037, 3038, 3802
MAGLIOZZO Vittorio, 443, 454, 3034, 3035, 3036, 3038, 3039,
3040, 3803
MAGLIOZZO, 3035, 3036, 3039
MALTESE Salvatore, 632, 1403, 2051, 2653, 3441
MANCA, 2621
MANCINO Fortunato, 1946
MANCINO Salvatore, 545
MANCUSO, 2430
MANCA Salvatore, 552, 1977
MANDALA', 482, 858, 1118, 1288, 1310
MANDALA' Maria, 1118
MANDALA' Francesco, 483, 496, 1287, 1288, 1293, 1308, 1310

MANDALA' Franco, 916
 MANDALA' Gaetano, 489
 MANDALA' Pietro, 482, 496, 1287, 1292, 1293
 MANDALA' Rosaria, 482, 1288
 MANDALARI Giuseppe, 2390, 2696
 MANDALARI, 2740
 MANFRE' Gaetano, 879, 932, 1378, 1397
 MANGANO Vittorio, 443, 446, 452, 3041, 3803
 MANGANO, 3042, 3043, 3045
 MANGIAPANE Mario, 1040, 1043
 MANGIONE Antonino ("u piluseddu"), 554, 1982
 MANGIONE Antonino, 594, 1784, 3047, 3766, 3771, 3803, 3833
 MANGIONE Francesco, 2372
 MANGIONE, 1784, 1788, 1789, 1790
 MANISCALCO "Totò", 3051
 MANISCALCO Angela, 2592
 MANISCALCO Antonio, 1885
 MANISCALCO, 1848, 3050, 3052
 MANISCALCO Salvatore, 443, 453, 532, 533, 548, 1836, 1837,
 1848, 1940, 3049, 3230, 3803
 MANNINO Angelo (detto "Paluzzu"), 2503
 MANNINO Alessandra, 2539
 MANNINO Angelo, 445, 452, 3832
 MANNINO Elisabetta, 1165
 MANNINO, 2543, 2545
 MANULI Antonino, 3581
 MANZELLA Cesare, 1646
 MANZELLA Cosimo, 1646
 MANZELLA, 2107
 MAONE Domenico, 3565
 MARABETI Gioacchino, 545, 1924
 MARABETI, 1924
 MARCHESE "Mariano", 3090
 MARCHESE Antonino e Giuseppe, 3091
 MARCHESE Antonino, 443, 452, 500, 534, 535, 551, 555, 577,
 1352, 1511, 1852, 1853, 1876, 1967, 2067, 2871, 3022,
 3057, 3058, 3066, 3093, 3803
 MARCHESE Filippo, 3064, 3832
 MARCHESE Filippo, 443, 452, 462, 466, 470, 472, 473, 475,
 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 487, 488, 490, 491,
 493, 494, 495, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 510,
 511, 513, 517, 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 543, 544,
 546, 547, 551, 552, 553, 555, 556, 559, 563, 564, 568,
 685, 837, 869, 937, 995, 1034, 1056, 1090, 1097, 1100,
 1101, 1104, 1114, 1115, 1152, 1159, 1164, 1173, 1184,
 1222, 1227, 1233, 1252, 1253, 1262, 1279, 1283, 1289,
 1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1311, 1314, 1316, 1325,
 1327, 1328, 1339, 1343, 1344, 1352, 1362, 1390, 1425,
 1503, 1504, 1525, 1529, 1578, 1579, 1582, 1589, 1603,
 1606, 1610, 1620, 1646, 1653, 1697, 1698, 1726, 1737,
 1774, 1775, 1782, 1783, 1784, 1786, 1792, 1794, 1795,
 1796, 1800, 1801, 1802, 1807, 1817, 1824, 1826, 1827,
 1836, 1837, 1840, 1847, 1852, 1879, 1880, 1881, 1887,
 1889, 1890, 1897, 1899, 1904, 1905, 1917, 1918, 1919,

1920, 1923, 1924, 1925, 1927, 1932, 1939, 1972, 1978,
 1984, 1988, 1989, 2003, 2007, 2064, 2101, 2146, 2147,
 2202, 2306, 2312, 2324, 2325, 2564, 2621, 2622, 2624,
 2625, 2628, 2629, 2630, 2823, 2824, 2825, 2829, 2855,
 2856, 2857, 2858, 3021, 3050, 3062, 3064, 3091, 3092,
 3171, 3228, 3229, 3247, 3248, 3249, 3266, 3268, 3476,
 3494, 3528, 3593, 3596, 3597, 3602, 3605, 3711, 3736,
 3741, 3791, 3832

MARCHESE Giuseppe (cl.1963), 566, 1254

MARCHESE Giuseppe, 443, 446, 453, 454, 487, 488, 512, 513,
 1252, 1253, 1577, 1578, 1582, 1585, 1595, 2327, 2625,
 2626, 2864, 3065, 3093, 3533, 3804

MARCHESE Gregorio (nato nel 1907), 1887

MARCHESE Gregorio (nato nel 1959), 1886, 1887

MARCHESE Gregorio, 536, 880, 1646, 1881, 1885, 1886, 1887,
 1888, 2564, 2959

MARCHESE Mariano, 468, 1055, 1067, 3077, 3089

MARCHESE Mario e Santo, 3077

MARCHESE Mario, 443, 453, 470, 594, 608, 1056, 3071, 3088,
 3090, 3771, 3804

MARCHESE Pietro, 473, 474, 493, 494, 495, 496, 497, 509,
 516, 558, 563, 647, 665, 768, 830, 837, 840, 851, 863,
 867, 868, 869, 871, 894, 906, 917, 935, 936, 1037,
 1098, 1101, 1102, 1275, 1294, 1300, 1304, 1309, 1325,
 1326, 1327, 1328, 1331, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338,
 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1347, 1349, 1354,
 1385, 1432, 1438, 1445, 1446, 1449, 1474, 1502, 1508,
 1511, 1512, 1518, 1522, 1529, 1533, 1546, 1580, 1581,
 1691, 1887, 1888, 1992, 1994, 2052, 2576, 2625, 2732,
 2831, 2834, 2843, 3564, 3565, 3672

MARCHESE Pippo, 1589

MARCHESE Rosa, 1887

MARCHESE Rosario, 443, 453, 594, 3081, 3082, 3771, 3804

MARCHESE Salvino, 443, 453, 594, 3081, 3087, 3771, 3804

MARCHESE Santo, 445, 453, 594, 3088, 3089, 3090, 3771, 3832

MARCHESE Saverio, 1887

MARCHESE Vincenzo, 445, 454, 3091, 3805

MARCHESE, 471, 498, 521, 524, 525, 528, 529, 532, 533, 536,
 537, 544, 545, 557, 563, 608, 685, 856, 867, 869,
 1070, 1074, 1075, 1079, 1089, 1090, 1101, 1102, 1116,
 1124, 1151, 1227, 1228, 1235, 1294, 1327, 1329, 1330,
 1335, 1338, 1345, 1347, 1348, 1446, 1474, 1475, 1512,
 1586, 1688, 1697, 1698, 1699, 1775, 1783, 1784, 1786,
 1787, 1794, 1795, 1796, 1797, 1799, 1824, 1828, 1829,
 1831, 1836, 1837, 1842, 1843, 1859, 1879, 1880, 1881,
 1886, 1887, 1888, 1917, 1970, 1988, 2106, 2118, 2147,
 2324, 2325, 2326, 2327, 2625, 2823, 2856, 3059, 3060,
 3061, 3062, 3063, 3066, 3067, 3068, 3072, 3073, 3074,
 3075, 3076, 3077, 3078, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085,
 3093, 3247, 3248, 3362, 3529, 3597, 3598, 3603, 3610,
 3660, 3712, 3796

MARCHESE Salvatore, 709, 1329, 2372

MARCIANO Francesco Paolo, 3256

MARCIANO Salvatore, 1216

MARCIANO, 1037, 1537, 1668

MARCIANTE Pietro, 1601
 MARCIANTE, 1602
 MARESCA Umberto, 2300
 MARICCHIOLO Stefano, 2213
 MARINO Antonino, 1812
 MARINO Francesco Paolo, 3302
 MARINO Francesco, 445, 545, 546, 547, 549, 594, 1924, 1925,
 1932, 1954, 3094, 3770, 3771, 3805
 MARINO MANNOIA Agostino, 2909
 MARINO MANNOIA Francesco, 443, 452, 567, 606, 664, 714, 802,
 828, 849, 872, 889, 901, 908, 911, 915, 984, 999,
 1001, 1025, 1373, 1876, 2044, 2098, 2388, 2398, 2509,
 2542, 2941, 2946, 3096, 3750, 3805
 MARINO MANNOIA, 608, 609, 653, 661, 714, 715, 716, 717, 718,
 719, 723, 727, 743, 769, 807, 813, 832, 834, 835, 837,
 839, 841, 844, 851, 853, 854, 855, 857, 858, 860, 861,
 871, 872, 873, 878, 891, 898, 899, 900, 904, 905, 907,
 926, 927, 940, 941, 947, 986, 988, 999, 1001, 1017,
 1027, 1028, 1029, 1030, 1046, 1050, 1060, 1067, 1068,
 1069, 1070, 1071, 1073, 1075, 1076, 1078, 1079, 1081,
 1083, 1084, 1085, 1087, 1097, 1101, 1108, 1110, 1111,
 1132, 1137, 1138, 1139, 1161, 1178, 1226, 1230, 1231,
 1232, 1233, 1235, 1237, 1246, 1247, 1277, 1278, 1284,
 1298, 1302, 1307, 1311, 1320, 1335, 1337, 1339, 1340,
 1341, 1343, 1344, 1346, 1348, 1356, 1357, 1409, 1424,
 1427, 1441, 1446, 1447, 1455, 1464, 1467, 1469, 1470,
 1471, 1472, 1474, 1475, 1487, 1511, 1518, 1523, 1543,
 1556, 1567, 1570, 1571, 1590, 1603, 1606, 1649, 1673,
 1689, 1695, 1697, 1698, 1699, 1712, 1733, 1748, 1793,
 1811, 1820, 1849, 1895, 1995, 2006, 2010, 2011, 2012,
 2021, 2026, 2031, 2032, 2034, 2035, 2041, 2048, 2052,
 2060, 2062, 2067, 2069, 2073, 2087, 2093, 2103, 2117,
 2118, 2121, 2127, 2132, 2133, 2143, 2148, 2153, 2160,
 2176, 2186, 2195, 2208, 2209, 2213, 2214, 2218, 2223,
 2224, 2229, 2237, 2239, 2240, 2249, 2252, 2255, 2258,
 2283, 2304, 2309, 2319, 2322, 2332, 2338, 2342, 2346,
 2352, 2374, 2377, 2381, 2385, 2390, 2391, 2392, 2393,
 2394, 2426, 2428, 2432, 2440, 2450, 2475, 2483, 2488,
 2496, 2497, 2500, 2501, 2507, 2518, 2544, 2552, 2558,
 2566, 2572, 2582, 2586, 2598, 2610, 2615, 2619, 2622,
 2629, 2639, 2658, 2664, 2675, 2682, 2690, 2691, 2692,
 2716, 2728, 2732, 2753, 2763, 2768, 2773, 2781, 2787,
 2789, 2795, 2799, 2805, 2809, 2814, 2818, 2832, 2836,
 2838, 2840, 2845, 2852, 2857, 2862, 2866, 2870, 2871,
 2872, 2876, 2891, 2895, 2904, 2909, 2920, 2928, 2937,
 2942, 2948, 2949, 2956, 2964, 2967, 2968, 2974, 2976,
 2977, 2982, 2986, 2992, 2999, 3023, 3024, 3030, 3031,
 3038, 3046, 3052, 3062, 3068, 3072, 3074, 3076, 3077,
 3078, 3083, 3084, 3090, 3093, 3095, 3097, 3103, 3104,
 3106, 3113, 3127, 3148, 3149, 3156, 3157, 3161, 3170,
 3181, 3185, 3189, 3197, 3203, 3221, 3232, 3238, 3243,
 3251, 3254, 3256, 3268, 3274, 3283, 3291, 3292, 3304,
 3311, 3313, 3318, 3334, 3342, 3351, 3356, 3357, 3358,
 3359, 3360, 3366, 3371, 3372, 3399, 3404, 3407, 3413,
 3420, 3421, 3436, 3462, 3471, 3478, 3482, 3485, 3488,

3493, 3499, 3510, 3518, 3523, 3525, 3530, 3536, 3537,
 3546, 3547, 3559, 3567, 3572, 3578, 3584, 3587, 3588,
 3589, 3605, 3608, 3612, 3635, 3639, 3649, 3655, 3661,
 3662, 3663, 3666, 3668, 3669, 3673, 3674, 3677, 3678,
 3679, 3682, 3683, 3686, 3688, 3691, 3692, 3694, 3715,
 3717, 3730, 3736, 3742, 3745, 3746, 3756
 MARINO, 547, 1930, 1933, 1938, 1956, 1959, 3095
 MARRONE Accursio, 2078
 MARRONE, 2080
 MARSALA Mariano, 2752
 MARSALA Vincenzo, 2752
 MARSALA, 440
 MARSALONE "Peppuccio", 3103
 MARSALONE Giuseppe, 3332
 MARSALONE Rocco, 445, 452, 3098, 3099, 3103, 3104, 3105,
 3805
 MARSALONE Salvatore Giuseppe, 3098, 3107, 3806
 MARSALONE, 508, 1502, 1688, 3099, 3103, 3106, 3302
 MARSALONE Salvatore, 445, 452, 559, 2713, 2714, 3100, 3103,
 3104, 3105
 MARTELLO Biagio e Mario, 3110, 3114
 MARTELLO Biagio, 443, 454, 588, 2684, 2685, 2686, 3108,
 3109, 3112, 3806
 MARTELLO Mario, 443, 454, 3108, 3109, 3110, 3113, 3115, 3806
 MARTELLO Ugo, 562, 2660, 3108, 3109, 3111, 3114, 3116, 3806
 MARTELLO, 562, 2668, 2687, 3109, 3110, 3112, 3113
 MARTINES FERNANDEZ Maria Dolores, 3703
 MARTORANA Liborio, 1632
 MARTORANA Pietro, 1646
 MARZIANO, 3140
 MASI Elio, 2464
 MASI, 1480
 MASSA Giuseppe, 556, 3807
 MATHLOUTHI Ali, 2067, 3575
 MATLOUTHI Ali, 3125, 3422, 3546
 MATRANGA Gioacchino, 452, 3119, 3807
 MATRANGA Giovanni, 443, 452, 541, 1907, 2502, 3123, 3265,
 3266, 3422, 3807
 MATRANGA, 2503, 2506, 3120, 3121, 3122, 3124, 3125, 3126,
 3127, 3128, 3266
 MATTARELLA Ciro, 3154
 MATTARELLA Piersanti, 1746, 3143
 MAUGERI Nicolò, 443, 452, 799, 1552, 2188, 2263, 2363, 2368,
 2399, 2526, 3130, 3807
 MAUGERI Nicola, 3143
 MAUGERI, 2188, 2368, 2369, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403,
 2404, 2526, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137,
 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144
 MAZZARA Gaetano, 2898
 MAZZARA, 2899
 MAZZOLA Emanuele, 483, 492, 1287, 1288, 1291, 1302, 1307,
 1310
 MAZZOLA, 483, 858, 1288, 1302, 1310
 MAZZOLA Salvatore, 1216
 MAZZURCO, 3003

MAZZURCO Salvatore, 443, 452, 565, 801, 3003
MELI Giacomo, 491, 1290, 3145, 3832
MELIS Paolo, 2157
MELLUSO Giovanni, 916, 1533, 2051, 2116, 2517, 2661, 2670,
2678, 2919, 3022
MELLUSO, 666, 1309, 1682, 2116, 2117, 2926, 3024, 3026,
3027, 3029, 3030, 3493
Melo ZANCA, 2446, 3612
MELZI Giuseppe, 1509
MELZI, 1510
MENDOZA José Alberto, 2260, 2267, 2272, 2276, 2293
MENDOZA, 2268, 2270, 2271, 2272, 2280, 2801
MENDOZA-CASTILLO, 2803
MERCURIO Tommasa, 1798
MERLUZZI Luciano, 2590
MESSINA Edoardo, 445, 454, 594, 3146, 3771, 3807
MESSINA Filippo, 2312
MESSINA Pietro, 559, 1632, 2419, 3150, 3808
MESSINA, 2419, 2420, 2421, 2422, 3147, 3148, 3149
MIANO Roberto, 3441
MICALIZZI Michele, 3287
MICALIZZI Salvatore e Michele, 2515
MICALIZZI, 2264, 2364, 3225
MICALIZZI Salvatore, 2364, 3082, 3287
MICILLO Giovanna, 1332
MICILLO, 1333, 1349
MIGLIARA Carmela, 3151, 3832
MIGLIARA, 3151
MIGLIORE Antonino, 533, 1835, 2326, 2825
MIGLIORE, 533, 1837, 1839, 1844, 1845, 3419, 3497, 3506
MILANO Nicolò, 443, 3152, 3159, 3160, 3161, 3808
MILANO Nicola, 452, 3154, 3160, 3370
MILANO Nunzio, 443, 453, 3154, 3159, 3808
MILANO, 3152, 3153, 3154, 3156, 3161
MILANO Salvatore, 443, 453, 3154, 3159, 3164, 3230, 3808
MILILLO Nives, 3730
MILILLO, 3730
MILONE Livio, 1585
MINARDO Giovanni, 445, 594, 1925, 1954, 3165, 3771, 3832
MINARDO, 545, 1924, 1925, 1930, 1956, 1959
MINEO Antonino, 445, 566, 3022, 3477
MINEO Settimo, 443, 2222, 3166, 3170, 3808
MINEO, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171
MINESI Michele, 556, 565
MINIATI Salvatore, 801
MINICHELLI Gaetano, 1659
MINORE Antonio, 643
MIRANDA Amato, 1584, 1585, 2147
MIRANDA, 1586, 1587
MIRENDA Francesco, 2421
MISTRETTA Filippo, 445, 452, 3832
MISTRETTA Rosario, 445, 452, 2383, 3177, 3808
MISTRETTA, 2384, 3178, 3179, 3180, 3181
MISURACA Calogero, 1216
MONDINO Carmela, 1059

MONDINO Girolamo , 1060, 3371
MONDINO Michele, 445, 594, 1006, 1315, 1317, 3183, 3184,
3771, 3809
MONDINO, 1060, 1318, 1322, 1323, 3183, 3184, 3185, 3371
MONGIOVI, 886
MONTALTO Giuseppe e Salvatore , 1035, 1036
MONTALTO Giuseppe, 443, 1051, 3186, 3809
MONTALTO Salvatore e Giuseppe, 465, 1034
MONTALTO, 464, 966, 970, 1032, 1035, 1038, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1745, 1746, 1748, 1750, 1751, 1752,
1766, 1770, 1772, 2106, 3187, 3188, 3189, 3190, 3193,
3194, 3195, 3196, 3197
MONTALTO Salvatore, 443, 453, 454, 458, 462, 464, 469, 470,
471, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490,
491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 513, 529, 963, 965,
995, 1032, 1033, 1045, 1048, 1049, 1050, 1056, 1089,
1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289,
1290, 1292, 1293, 1294, 1316, 1327, 1352, 1362, 1579,
1698, 1745, 1827, 2222, 2304, 2564, 2812, 3187, 3188,
3190, 3192, 3809
MONTELEONE, 1792
MORELLO Angelo, 544
MORELLO Luciano, 1964
MORIN, 1037, 1537, 1538, 1540, 1668
MORMINA Concettina, 2262, 2267
MORMINO Antonino, 1061
MORMINO, 1061
MOSCARELLI Paolo, 1525
MOTISI Baldassare, 3203
MOTISI Ignazio, 445, 454, 457, 460, 461, 463, 466, 469, 470,
472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490,
491, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 506, 507,
510, 511, 513, 517, 519, 529, 540, 958, 964, 995,
1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184,
1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1316,
1327, 1352, 1362, 1390, 1418, 1426, 1503, 1504, 1529,
1579, 1610, 1737, 1827, 1899, 3199, 3200, 3201, 3203,
3809
MOTISI Lorenzo, 3200
MOTISI, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203
MURABITO Concetto, 452, 2262, 2267, 2298, 2461, 2462, 2643,
3205, 3377, 3447, 3449, 3496, 3630, 3631, 3770, 3810
MURABITO, 3206, 3207, 3208, 3210, 3211, 3393
MUSANTI Silvana, 509
MUSANTI, 511
MUSU Giuseppe e Giovanni , 2157
MUSULLULU Yasar Avni, 449, 796
MUTOLO Gaspare, 446, 452, 796, 798, 799, 883, 1551, 1705,
1733, 2259, 2263, 2264, 2265, 2266, 2268, 2269, 2274,
2279, 2283, 2360, 2361, 2363, 2396, 2400, 2410, 2430,
2644, 2801, 2882, 3213, 3217, 3223, 3224, 3225, 3271,
3287, 3810
MUTOLO Giovanni, 445, 452, 799, 2266, 2883, 3222, 3225, 3810
MUTOLO, 797, 798, 799, 883, 1551, 1552, 1553, 1554, 2016,
2259, 2263, 2264, 2265, 2266, 2274, 2283, 2360, 2361,

2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370,
 2371, 2373, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404,
 2408, 2410, 2430, 2431, 2481, 2883, 3131, 3132, 3133,
 3134, 3135, 3137, 3138, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218,
 3219, 3220, 3221, 3223, 3224, 3226, 3227, 3271, 3442
 NANGANO Giuseppe, 443, 594, 2312, 2314, 3228, 3772, 3810
 NANGANO, 2101, 3228, 3229, 3231, 3232
 NANIA Filippo, 443, 453, 594, 782, 801, 3235, 3772, 3811
 NANIA, 3235, 3236, 3237, 3238
 NANNINI, 2568
 NAPOLI Giuseppe, 3242
 NAPOLI Stefano, 548, 1944, 3240, 3241, 3503, 3663, 3702,
 3811
 NAPOLI Vito, 2515
 NAPOLI, 1938, 1946, 3240, 3241, 3243, 3503
 NAPOLITANO Carlo, 975
 NAPOLITANO Vittorio, 1740
 NAPOLITANO, 1741
 NAVARRA Michele, 2919
 NICOLETTI Vincenzo, 445, 594, 3245, 3772, 3832
 NICOLETTI, 3245
 NICOLOSI Pina, 3207
 NICOLOSI, 2461, 3207
 NICOSIA Carmelo, 594, 2343
 NICOTRA, 2369, 3138
 NUCCIO Vincenzo e Salvatore, 1044
 NUVOLETTA Lorenzo ed Angelo, 3021
 NUVOLETTA Lorenzo, 2492
 NUVOLETTA, 2671, 3405

OLIVERI Giovanni, 443, 2314, 2564, 2869, 3022, 3246, 3303,
 3476, 3596, 3770, 3811
 OLIVERI, 2218, 3247, 3248, 3249, 3250, 3597, 3599
 OROPINO, 1640

PACE Gaetano, 1236
 PACE Giuseppe, 443, 594, 3253, 3772, 3832
 PACE Stefano, 443, 453, 594, 2212, 2217, 2306, 3255, 3256,
 3720, 3772, 3832
 PACE Vincenzo Rosolino, 3255, 3258
 PACE Vincenzo, 443, 453, 594, 3772, 3832
 PACE, 2218, 3253, 3254, 3256, 3712, 3722
 PADRUT Michele, 1039
 PADRUT, 1039, 1040
 PAJEWSKI Margaret, 2157
 PALAZZOLO Emanuele, 3003
 PALAZZOLO Filippo, 2696
 PALAZZOLO Francesco, 1613
 PALAZZOLO Giacomo, 2934

PALAZZOLO Paolo, 3259, 3832, 3835
 PALAZZOLO Saveria Benedetta, 2178, 2932, 3259
 PALAZZOLO Saverio, 3259, 3261, 3832
 PALAZZOLO Vito Roberto, 2746
 PALAZZOLO, 1508
 PALESTINI Fioravante, 798, 2016, 2265, 2366, 3217, 3225,
 3272
 PALESTINI, 798, 2016, 3217, 3390
 PALMERI Gaetano, 553, 1783, 1981
 PALMOS Fotios, 452
 PANDOLFI Paolo, 1708
 PANI Viviana, 2465, 3206
 PANNO Giuseppe, 435, 651, 875, 894, 997, 1646, 2908, 2909,
 3648
 PANNO, 651, 652, 875, 880, 895, 1646
 PAPASTAVRU Stavros, 2266
 PARISI Giusto, 1646
 PARISI, 1682, 2285
 PARISI Salvatore, 516, 1528, 1533, 2248, 2284, 2298, 2651,
 2653, 3441
 PASSALACQUA Piero, 1615
 PASSALACQUA, 1663
 PASTA Innocenzo, 3649
 PASTA, 3649
 PASTURA Alfonso, 448, 792, 794, 2051, 2662, 2680, 2773,
 2779, 3621
 PASTURA, 2687, 3622
 PATERNO Giovanni, 1561, 1690
 PATERNO Giuseppe, 1117
 PATRICOLA Francesco, 528, 1826, 1829, 3265, 3266
 PATRICOLA Stefano, 443, 453, 454, 528, 529, 595, 1826, 1829,
 3264, 3266, 3772, 3811
 PATRICOLA, 529, 1830, 1831, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268,
 3269, 3491, 3492, 3522, 3523
 PAU Roberto, 1741, 1742, 1757, 1758
 PAZIENZA Francesco, 2592
 PECORARO, 551, 1967, 3600
 PECORELLA Stefano, 477, 629, 673, 1163
 PECORELLA, 1166
 PEDI Ignazio, 553, 1783, 1981
 PEDONE Ignazio, 1646
 PEDONE Michelangelo, 445, 452, 799, 1551, 2361, 2431, 3270,
 3812
 PEDONE, 1551, 2107, 2431, 3271, 3272, 3273, 3274
 PELLEGRINI, 3138, 3139
 PELLEGRINO Francesco, 1661
 PELLEGRITI Giuseppe, 567, 656, 712, 1542, 2285, 2298, 3143,
 3439
 PELLEGRITI, 648, 712, 713, 1543, 1555, 1683, 1684, 2841,
 3143
 PELLERITO Agata, 1174
 PELLERITO Francesca, 3287
 PELLERITO, 2077
 PELLICANE Carmelo, 1832
 PEREGO Luigi, 1058

PERI Antonino, 534, 1851, 1854, 3057
 PERI Francesco, 1856, 1858
 PERI Maria Teresa, 1854, 1856, 1864
 PERI Nicasia, 1854, 1855, 1871
 PERI, 534, 535, 687, 1793, 1853, 1857, 1858, 1859, 1860,
 1861, 1862, 1864, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1874,
 1878, 1879, 3063, 3491, 3492, 3506
 PERINA Giovanni, 436, 448, 452, 792, 795, 3276, 3812
 PERINA, 3276
 PERNASETTI Raffaele, 2277, 2293, 2649
 PERNASETTI, 2278
 PERNICE Nello, 848, 977, 985, 2652
 PERNICE, 2670
 PESCO Rosaria, 1351
 PESCO Vincenzo, 499, 930, 1351, 1389
 PESCO, 1352, 1360
 PETTINATO Alfio, 977; 3019
 PETTINATO, 986
 PIAZZA Roberto, 1512
 PIAZZA, 971
 PICCIONE Giuseppe, 1176
 PICONE Giusto, 454
 PICONE Nicolò, 2828
 Pietro "u zappuni", 1920
 PIEVANI Romano, 2959, 2960
 PILLITTERI Carmela, 472, 1103
 PILLITTERI Giovanni, 2589
 PILLITTERI, 1104, 1105
 PILO Giovanni, 443, 2723, 2726, 3019, 3274, 3278, 3279,
 3586, 3812
 PILO, 2727, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283
 PINELLO Francesco, 1646
 PIOMBINO Nicolò, 493
 PIPITO Matteo, 553, 1783, 1981
 PIPITONE Angelo Antonino, 839, 3286, 3812
 PIPITONE Angelo e Giovan Battista, 579
 PIPITONE Angelo, 443, 452
 PIPITONE G. Battista, 453
 PIPITONE Giovan Battista, 443, 595, 3296, 3772, 3832
 PIPITONE Vincenzo, 443, 453, 595, 3296, 3298, 3772, 3832
 PIPITONE, 840, 2077, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292,
 3293
 PIRAINO Edoardo, 549, 1911, 1953
 PIRAINO, 785, 1954, 1956, 1958, 1959
 PISANO, 1949, 1951
 PITARRESI Biagio, 1234
 PITARRESSI Onofrio, 1117
 PIZZO Maria, 545, 1924, 1926
 PIZZUTO Calogero, 480
 POLARA Totò, 2719
 POLARA Salvatore, 3141
 POLIZZI Francesco, 452, 565, 801
 PORCELLI Antonino, 928
 PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco e Giovanni, 558, 1993
 PRESTIFILIPPO "Toto", 1225, 1245

PRESTIFILIPPO Domenico, 3103
 PRESTIFILIPPO Filippa, 3333
 PRESTIFILIPPO Giovanni (cl. 27), 595, 3308, 3772, 3812
 PRESTIFILIPPO Giovanni (cl. 21), 443, 452, 3299, 3812
 PRESTIFILIPPO Giovanni, 445, 453, 485, 1221, 1222, 1224,
 2632, 2845, 2869, 3303, 3313, 3476
 PRESTIFILIPPO Girolamo, 445, 453
 PRESTIFILIPPO Girolamo, 445, 453, 595, 3312, 3772, 3832
 PRESTIFILIPPO Giuseppe e Mario, 2217
 PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco, 3315, 3813
 PRESTIFILIPPO Giuseppe, 443, 2637, 2817
 PRESTIFILIPPO Mario e Giuseppe, 3312
 PRESTIFILIPPO Mario Giovanni, 464, 518, 1033, 1736, 3301
 PRESTIFILIPPO Mario, 474, 1113, 1619, 1681, 1745, 1746,
 1749, 1765, 2145, 2151, 2576, 2632, 2636, 2637, 2845,
 3533, 3575, 3604
 PRESTIFILIPPO Nicola, 443, 454, 595, 3321, 3772, 3813
 PRESTIFILIPPO Salvatore e Giovanni, 3100
 PRESTIFILIPPO Salvatore e Mario, 1227
 PRESTIFILIPPO Santo, 3311
 PRESTIFILIPPO, 485, 518, 519, 1124, 1126, 1127, 1145, 1221,
 1225, 1227, 1234, 1245, 1246, 1247, 1620, 1688, 1737,
 1745, 1747, 1748, 1750, 1764, 2012, 2146, 2152, 2218,
 2425, 2426, 2637, 2811, 2839, 2845, 2868, 2888, 2889,
 2890, 2941, 3100, 3102, 3196, 3301, 3302, 3303, 3304,
 3305, 3306, 3309, 3316, 3321, 3322, 3323, 3325, 3326,
 3331, 3332, 3335, 3603, 3604
 PRESTIFILIPPO Salvatore, 443, 452, 2858, 3102, 3333, 3813
 PRESTIGIACOMO Antonina, 2747, 2748
 PRESTIGIACOMO Salvatore, 3021
 PRESTINICOLA Maria Rosa, 3766, 3834
 PRESTINICOLA Maria, 3833
 PRESTINICOLA Rosa Maria, 3765, 3767, 3834
 PRESTINICOLA Rosamaria, 512, 1577
 PRESTINICOLA, 1582, 1583, 1584, 1587
 PRIOLO Salvatore, 2869, 3476
 PROCACCIANTI Paolo, 555, 1988
 PROCIDA, 810, 1404, 1811, 2057, 2060, 2061, 2603, 3339,
 3340, 3697, 3700
 PROCIDA Salvatore, 446, 452, 588, 645, 2056, 2602, 3338,
 3696, 3697, 3770, 3813
 PROFETA Salvatore, 595, 443, 446, 469, 470, 1055, 1056,
 3341, 3772, 3814
 PROFETA, 3342, 3343
 PROVENZANO Bernardo, 436, 443, 452, 456, 460, 461, 466, 470,
 471, 473, 476, 477, 479, 482, 484, 489, 490, 491, 493,
 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 510, 511, 513,
 517, 519, 529, 540, 642, 844, 951, 957, 964, 995,
 1026, 1034, 1056, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1164,
 1184, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295,
 1316, 1327, 1351, 1362, 1389, 1418, 1456, 1461, 1503,
 1504, 1529, 1578, 1610, 1737, 1827, 1898, 2178, 2207,
 2736, 2932, 2933, 3259, 3344, 3350, 3352, 3650, 3814
 PROVENZANO Salvatore, 453, 595, 2736, 2737, 2932, 2933,
 3350, 3351, 3772, 3832

- 3882 -

PROVENZANO, 462, 480, 485, 507, 853, 976, 992, 1172, 1222,
 1425, 1457, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466,
 1467, 1579, 1738, 2915, 2916, 2933, 3344, 3345, 3346,
 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3403
 PUCCIO Antonino, 443, 566, 595, 3323, 3324
 PUCCIO Giuseppe, 595
 PUCCIO Pietro, 443, 566, 2155, 3800, 3816
 PUCCIO Vincenzo, 443, 453, 509, 566, 595, 769, 1226, 2116,
 2155, 2157, 2510, 2909, 3022, 3069, 3197, 3343
 PUCCIO, 2042, 2117, 2156, 2342
 PUGLISI Gaetano, 1789
 PUGLISI Piero, 3139
 PUGLISI, 3140
 PULEO Costantino, 1202
 PULLARA' Giovan Battista, 443, 452, 462, 466, 468, 469, 470,
 472, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 496, 560,
 995, 997, 1008, 1025, 1030, 1034, 1054, 1055, 1056,
 1090, 1104, 1115, 1131, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222,
 1226, 1289, 1311, 1327, 1336, 1827, 1998, 2868, 2970,
 2971, 3354, 3358, 3814
 PULLARA' Giovanni e Ignazio, 469, 1055
 PULLARA' Giovanni, 872, 1069, 2868, 3358
 PULLARA' Ignazio e Giovan Battista, 3082, 3363, 3721
 PULLARA' Ignazio, 443, 452, 462, 466, 469, 470, 472, 473,
 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493,
 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519, 529,
 540, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164,
 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1425, 1579, 1737,
 1827, 1899, 2212, 2217, 2306, 2564, 3256, 3359, 3361,
 3362, 3672, 3770, 3815,
 PULLARA', 468, 1028, 1029, 1054, 1065, 1069, 1083, 1084,
 1085, 1086, 1087, 1133, 1150, 1246, 1311, 1480, 1688,
 2612, 2615, 2867, 2868, 2869, 2870, 3355, 3356, 3357,
 3358, 3360, 3362, 3363, 3365, 3366, 3603, 3712
 PULVIRENTI Giuseppe, 3139
 PULVIRENTI, 3140

QUADRINI Luigi, 547, 1940
 QUADRINI, 1940, 1942
 QUARTARARO Antonino, 2569
 QUARTARARO, 1849, 2447

RACCUGLIA Cosmo detto "a musca", 443, 453, 533, 545, 546,
 549, 550, 552, 555, 556, 559, 1837, 1924, 1925, 1926,
 1953, 1954, 1977, 1984, 1988, 2858, 3368, 3569, 3832
 RACCUGLIA, 1850, 1930, 1954, 1956, 1959, 1960, 1984, 1988
 RAGONA Pietro, 536, 1880
 RAGONA Rosario, 1886

RAGONA, 536, 537, 687, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886,
 1887, 1888, 1889, 1890, 3497, 3600, 3604
 RAITI Roberto, 3766, 3834
 RAITI Salvatore, 514, 1527
 RAITI, 3437, 3766
 RANCADORE Domenico, 446, 566, 3372
 RANCADORE Giuseppe, 445, 453, 3369, 3371, 3815
 RANCADORE, 3650
 RANDAZZO Angelo, 2481
 RANDAZZO Faro, 556, 565, 595, 3007, 3642, 3645
 RANDAZZO Gaetano, 2555
 RANDAZZO Giuseppe, 479, 556, 559, 595, 1172, 1174, 2075,
 3374, 3772, 3815
 RANDAZZO Salvatore, 443, 2155, 3027, 3375, 3815
 RANDAZZO Vincenzo Vito, 562, 3001, 3816
 RANDAZZO Vincenzo, 3007, 3376, 3644
 RANDAZZO, 2078, 2079, 2157, 2555, 2556, 3001, 3002, 3003,
 3004, 3006, 3008, 3642, 3643, 3644, 3645
 RAPISARDA Giovanni, 452, 588, 2166, 2262, 2267, 2271, 2453,
 2470, 2643, 3206, 3377, 3496, 3631, 3770, 3816
 RAPISARDA, 2268, 2279, 2297, 2453, 2454, 2455, 2459, 2460,
 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469,
 2470, 2471, 2472, 3206, 3207, 3208, 3209, 3377, 3393,
 3496, 3632
 RAPPA, 1197
 RECH Rita, 3207
 RECH, 2463
 REDINI Giandolfo, 511, 1577
 REDINI, 1596, 1600, 1601, 1602
 Regione Siciliana, 3833
 Regione Siciliana-Assessorato Regionale della Sanità, 3833
 RICCIO Nicola, 3155
 RICCOBONO Rosario, 443, 449, 452, 461, 462, 465, 466, 468,
 469, 470, 471, 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485,
 489, 490, 491, 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505,
 506, 507, 513, 517, 519, 529, 540, 568, 796, 844, 928,
 958, 995, 1026, 1033, 1034, 1054, 1055, 1056, 1066,
 1081, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159, 1164, 1172, 1184,
 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295, 1316,
 1327, 1352, 1362, 1389, 1418, 1425, 1479, 1490, 1529,
 1551, 1552, 1570, 1578, 1694, 1695, 1705, 1733, 1737,
 1827, 1898, 1899, 2254, 2263, 2264, 2266, 2269, 2430,
 2432, 2480, 2515, 3215, 3271, 3274, 3287, 3378, 3648,
 3691, 3832
 RICCOBONO Saro, 2264, 2283, 2363, 2364
 RICCOBONO, 466, 517, 631, 632, 707, 797, 798, 877, 878, 879,
 883, 925, 926, 927, 928, 929, 935, 937, 996, 1035,
 1082, 1115, 1222, 1249, 1296, 1328, 1352, 1362, 1379,
 1390, 1418, 1472, 1488, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554,
 1557, 1561, 1564, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579,
 1610, 1617, 1690, 1695, 1696, 1699, 1706, 1733, 2016,
 2017, 2254, 2257, 2430, 2431, 2515, 2799, 3028, 3031,
 3215, 3216, 3218, 3219, 3221, 3223, 3227, 3442
 RIELA Rosario, 3381
 RIELA Salvatore, 3445, 3452, 3625

RIELA Saverio, 452, 2262, 2267, 2644, 2648, 3377, 3379,
 3496, 3616, 3770, 3816
 RIELA, 2649, 3380, 3382, 3383, 3384, 3385, 3387, 3388, 3389,
 3393, 3616, 3617, 3625, 3626, 3629, 3630, 3631
 RIINA Giacomo, 443, 453, 595, 2492, 2908, 3395, 3772, 3816
 RIINA Salvatore, 436, 443, 452, 456, 458, 460, 461, 466,
 469, 470, 471, 473, 476, 477, 479, 482, 484, 489, 490,
 491, 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 506, 510,
 511, 513, 517, 519, 529, 540, 642, 649, 834, 836, 838,
 844, 867, 890, 911, 951, 957, 964, 995, 1026, 1029,
 1034, 1037, 1056, 1084, 1089, 1090, 1104, 1115, 1159,
 1164, 1184, 1253, 1254, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
 1295, 1316, 1327, 1334, 1351, 1362, 1389, 1418, 1447,
 1448, 1451, 1469, 1488, 1503, 1504, 1529, 1578, 1610,
 1737, 1827, 1898, 2207, 2723, 2727, 2751, 2752, 2833,
 2931, 2971, 3019, 3030, 3356, 3402, 3817
 RIINA, 462, 478, 480, 485, 500, 507, 629, 653, 832, 843,
 853, 871, 872, 884, 891, 893, 897, 898, 934, 935, 976,
 992, 1163, 1172, 1222, 1361, 1425, 1445, 1446, 1449,
 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461,
 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1470, 1471, 1472,
 1475, 1476, 1518, 1523, 1571, 1579, 1617, 1692, 1738,
 2118, 2199, 2723, 2838, 2915, 2916, 3019, 3345, 3348,
 3396, 3398, 3399, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407
 RINELLA Carmela, 539, 1897
 RISICATO, 1311, 3149
 RIZZA Salvatore, 559, 2718, 3408, 3817
 RIZZA, 2718, 2719, 2720
 RIZZUTO Benedetta, 531, 1835, 1839, 1840
 RIZZUTO Matteo, 531, 553, 1835, 1841, 1978, 3049
 RIZZUTO Rosa, 1835, 1841, 1843
 RIZZUTO Salvatore, 443, 595, 2906, 2985, 3409, 3411, 3772,
 3817
 RIZZUTO Teresa, 1841, 1842
 RIZZUTO, 532, 533, 685, 687, 1279, 1793, 1836, 1837, 1839,
 1842, 1844, 1845, 1847, 2099, 2107, 2108, 3409, 3410,
 3412, 3413, 3419, 3491, 3492, 3497, 3506, 3741
 ROGNONI Virgilio, 1720
 ROMANO Giuseppe detto "l'americano", 502, 529
 ROMANO Giuseppe, 652, 879, 930, 932, 1377, 1387, 1394, 1398,
 1826, 1829, 1927, 3265, 3266
 ROMANO Matteo, 2515
 ROMANO Pietro, 445, 494, 1325, 1326, 1328, 1332, 3416, 3772,
 3832
 ROMANO Salvatore, 595
 ROMANO, 495, 879, 1326, 1327, 1332, 1333, 1345, 1346, 1347,
 1349, 1378, 1397, 1409, 1830, 3265, 3267, 3416
 ROMEO Franco, 981, 982
 ROMEO Rosario Francesco, 981
 ROMEO, 982, 985, 986, 987, 989
 ROONEY Charles, 582, 2898, 3514, 3760
 ROSSI DI MOLTELEA, 2568
 ROSSINI Antonino, 2541
 ROTOLO Antonino, 443, 452, 567, 802, 2239, 3200, 3202, 3417,
 3832

ROTOLO Salvatore, 443, 452, 487, 488, 501, 513, 522, 530,
 532, 533, 536, 537, 538, 539, 540, 544, 547, 548, 550,
 552, 556, 559, 677, 686, 698, 1251, 1253, 1339, 1387,
 1393, 1578, 1620, 1778, 1832, 1836, 1837, 1880, 1881,
 1891, 1892, 1897, 1898, 1914, 1917, 1919, 1932, 1944,
 1961, 1962, 1967, 1972, 1977, 1989, 2308, 2358, 2826,
 3125, 3126, 3248, 3418, 3421, 3533, 3593, 3604, 3766,
 3770, 3817, 3834
 ROTOLO, 513, 530, 532, 535, 538, 539, 540, 544, 547, 557,
 687, 691, 692, 1282, 1339, 1344, 1578, 1579, 1589,
 1590, 1592, 1597, 1599, 1600, 1601, 1602, 1688, 1778,
 1833, 1836, 1848, 1852, 1889, 1891, 1892, 1894, 1897,
 1898, 1900, 1901, 1902, 1917, 1919, 1932, 1933, 1946,
 1947, 1961, 1963, 1964, 1970, 1989, 2011, 2067, 2328,
 2358, 3051, 3203, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423
 RUFFINO Gabriella, 1431
 RUGNETTA Antonino, 486, 566, 672, 683, 1139, 1229, 1242,
 1251, 1256, 1847, 3065, 3267
 RUGNETTA Vita, 1273, 1278, 3765, 3766, 3833, 3834
 RUGNETTA, 488, 685, 687, 861, 1242, 1243, 1249, 1252, 1253,
 1255, 1257, 1258, 1260, 1263, 1264, 1268, 1269, 1270,
 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1283, 1313, 1336,
 1344, 1437, 1561, 1566, 1575, 1588, 2099, 2106, 2107,
 3066, 3068, 3267, 3268, 3419, 3491, 3492, 3493, 3497,
 3506, 3659, 3684, 3686, 3687, 3689, 3741
 RUSSO Domenico, 443, 452, 513, 566, 1608, 2941, 3332
 RUSSO Giuseppe, 459, 848, 964, 977
 RUSSO Salvatore, 1117
 RUSSO, 977, 1136, 1612, 1613, 1614, 1635, 1658, 2941, 2943,
 2944, 3437

 SABAGH Roger, 2390
 SABATINI Elio, 1940
 SACCONI Michele, 2632
 SAIA Antonino, 516, 1528, 1533, 1682, 2038, 2042, 3441
 SALAMONE Antonino, 443, 452, 462, 464, 467, 567, 628, 634,
 638, 844, 846, 866, 870, 891, 984, 994, 1008, 1032,
 1054, 1434, 2172, 2198, 2209, 2934, 2934, 3109, 3110,
 3424, 3832
 SALAMONE, 634, 635, 638, 639, 640, 658, 847, 923, 1048,
 1065, 1445, 1479, 1481, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202
 SALERNO Luigi, 595, 3425, 3772, 3832
 SALVO Antonino, 2812, 3431
 SALVO Ignazio, 443, 834, 3428, 3426, 3433, 3434, 3435, 3818
 SALVO, 628, 648, 649, 830, 831, 834, 839, 854, 863, 1617,
 1709, 1710, 1726, 3426, 3427, 3428, 3431, 3432, 3434,
 3435, 3436, 3729, 3730
 SALZA, 1037, 1536, 1667, 1672
 SAMI Saleh, 448, 792, 793, 2760, 2762, 2778, 3755
 SAMMARCO Maurizio, 1584, 1585, 1586
 SAMPINO Antonietta, 2539, 2868, 3306, 3536

SAMPINO Francesco, 2590, 2594, 3306
 SAMPINO Giovanni, 2590, 2713, 3103
 SAMPINO Salvatore, 1760
 SAMPINO, 2543, 2594, 3306
 SANNA Maria Paola, 2157
 SANSEVERINO Domenico, 2314, 2845, 2947, 2959, 2960
 SANSONE Fabrizio Norberto, 628, 636, 642, 922, 1383, 1433,
 1729, 1746, 3004, 3007, 3434
 SANSONE Rosario, 443, 566, 595, 637, 922, 1433, 1730, 2173,
 2174, 2175
 SANTAPAOLA Benedetto, 443, 449, 452, 514, 517, 709, 796,
 1529, 1531, 1551, 1610, 1625, 2263, 2269, 2298, 2363,
 2372, 2374, 2408, 2410, 2430, 2872, 3139, 3142, 3223,
 3437, 3766, 3818, 3834
 SANTAPAOLA, 515, 516, 648, 666, 709, 712, 799, 979, 981,
 982, 985, 1249, 1340, 1528, 1532, 1533, 1542, 1543,
 1546, 1547, 1549, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557,
 1558, 1560, 1561, 1562, 1570, 1575, 1576, 1608, 1609,
 1617, 1625, 1627, 1628, 1629, 1680, 1683, 1684, 1686,
 1689, 1690, 1710, 1721, 1728, 2239, 2246, 2247, 2248,
 2250, 2263, 2264, 2266, 2282, 2284, 2285, 2373, 2408,
 2410, 2411, 2412, 2413, 2431, 2645, 2646, 2651, 2652,
 2653, 3027, 3132, 3138, 3139, 3140, 3142, 3143, 3215,
 3217, 3271, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3561
 SANTORO Francesco, 1510
 SAPIENZA Nitto, 3142
 SAPUPPO Domenico, 3208
 SARDINA Mercurio, 445, 565, 595, 2568
 SARKIS ABD0, 763
 SAVOCA Benedetta, 2556, 2954
 SAVOCA Carlo, 2364
 SAVOCA Carmelo, 452, 2166, 2643, 2652, 3210, 3377, 3444,
 3449, 3451, 3454, 3496, 3617, 3770, 3818
 SAVOCA Giuseppe, 443, 452, 462, 466, 469, 470, 472, 473,
 476, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 493,
 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 519, 529,
 540, 645, 995, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1160,
 1164, 1173, 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293,
 1294, 1296, 1316, 1327, 1352, 1362, 1390, 1425, 1579,
 1737, 1827, 1899, 2554, 2555, 2785, 2954, 2959, 2960,
 3467, 3468, 3469, 3470, 3482, 3564, 3569,
 3572, 3819
 SAVOCA Salvatore, 445, 453, 595, 3465, 3470, 3772, 3832
 SAVOCA Vincenzo, 445, 454, 1943, 2312, 3467, 3466, 3469,
 3470, 3471, 3819
 SAVOCA, 1651, 2291, 2554, 2555, 2556, 2784, 2785, 2786,
 3248, 3370, 3444, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452,
 3453, 3454, 3455, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3465,
 3468, 3572, 3712
 SBEGLIA Salvatore, 801
 SCADUTO Giovanni, 443, 453, 457, 462, 466, 469, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491,
 493, 496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 506, 507, 510,
 511, 513, 517, 519, 529, 540, 595, 995, 1034, 1056,
 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222, 1253.

1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1296, 1316, 1327, 1352,
 1362, 1389, 1418, 1425, 1503, 1504, 1529, 1579, 1610,
 1737, 1827, 1899, 2852, 3473, 3772, 3819
 SCADUTO, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478
 SCAGLIONE Pietro, 2919
 SCAGLIONE Salvatore, 443, 452, 460, 461, 462, 466, 470, 471,
 473, 476, 477, 479, 480, 482, 484, 485, 489, 490, 491,
 493, 495, 497, 498, 499, 501, 503, 505, 507, 510, 511,
 513, 517, 519, 529, 540, 568, 844, 957, 964, 995,
 1026, 1034, 1056, 1089, 1104, 1115, 1159, 1164, 1172,
 1184, 1222, 1253, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294, 1295,
 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1425, 1490, 1503, 1504,
 1529, 1578, 1610, 1737, 1827, 1898, 1899, 2364, 3480,
 3832
 SCAGLIONE, 848, 977, 997, 1035, 1115, 1173, 1222, 1296,
 1328, 1352, 1390, 1530, 1531, 1610, 2918
 SCALETTA Giuseppe, 697
 SCALIA Giuseppe, 445, 566, 595, 3720
 SCALIA Nunzio, 2528
 SCALIA Rosario, 537, 1881
 SCALIA, 1883, 1884, 2529, 2530
 SCALICI Edoardo, 1580
 SCALICI Gaetano, 537, 543, 1602, 1891, 1913, 3610, 3729
 SCALICI Rosaria, 1893
 SCALICI Stefano, 538
 SCALICI, 538, 1581, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1913,
 1914, 3288, 3609, 3709, 3739
 SCARIANO Salvatore, 3139
 SCAVONE Gaetano, 443, 453, 595, 3481, 3482, 3770, 3772, 3832
 SCHIAVO Carlo, 548, 549, 566, 595, 1944, 1945, 1949, 1950
 SCHIFAUDO Antonino, 496, 1292, 1310
 SCHIMMENTI Gaetano, 2936
 SCIANNA Rosetta, 3672
 SCIARABBA Calcedonio, 445, 446, 453, 3832
 SCIARABBA Giusto, 445, 454, 595, 3484, 3772, 3832
 SCIORTINO Adelina, 1753
 SCRIMA Francesco, 443, 454, 595, 1470, 2925, 3486, 3487,
 3488, 3772, 3819
 SEIDITA Annunziata, 1060
 SEIDITA Ignazio, 1060, 1061
 SEMILIA, 2724
 SENAPA Pietro, 443, 452, 487, 488, 525, 526, 527, 528, 529,
 532, 533, 534, 535, 539, 559, 1252, 1253, 1794, 1795,
 1801, 1802, 1807, 1826, 1827, 1836, 1837, 1852, 1897,
 1998, 2097, 2101, 2308, 2564, 3050, 3491, 3533, 3604,
 3766, 3819, 3834
 SENAPA, 535, 540, 560, 1797, 1798, 1800, 1802, 1817, 1827,
 1848, 1852, 1853, 1859, 1879, 1898, 1900, 1998, 2011,
 2067, 2098, 2108, 2109, 3492, 3494, 3603
 SERRA Carlo, 452, 2262, 2267, 2291, 2294, 2453, 2643, 3377,
 2453, 3496, 3770, 3820
 SERRA, 2268, 2291, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2453, 2454,
 2455, 2457, 2458, 2459, 2465, 2466, 2467, 2472, 3377,
 3393, 3496, 3632
 SERVI Andrea, 3500

SETTI CARRARO Emanuela, 513, 1608
 SETTI CARRARO, 1635, 1641, 1642, 1717, 1727, 3437
 SETTI Ferdinando, 1634
 SEVERINO Salvatore, 472, 907, 1103
 SEVERINO Vincenzo, 472, 907, 908, 1103,
 SEVERINO, 473, 894, 895, 908, 1103, 1104, 1109, 1110, 1111,
 1438
 SGROI Alfonso, 509, 1502, 2808
 SIMONETTA Maria, 481, 1183, 1187, 2189
 SIMONETTA, 481, 1183, 1187, 1188, 1190, 1200, 1203, 1204,
 1207, 1210, 1211
 SINAGRA Antonio, 443, 487, 488, 513, 524, 525, 531, 532,
 533, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 559, 595,
 1251, 1253, 1578, 1782, 1784, 1786, 1802, 1804, 1836,
 1837, 1917, 1918, 1919, 1924, 1932, 1940, 1944, 1949,
 1954, 1966, 1974, 1998, 2856, 3497, 3498, 3772, 3820
 SINAGRA Francesco Paolo, 547, 548, 1933, 1938, 1944, 3240,
 3241, 3502, 3821
 SINAGRA Paolo, 1945, 3242
 SINAGRA Vincenzo (cl. 1952), 443, 452, 477, 488, 522, 523,
 525, 531, 533, 535, 537, 539, 544, 546, 547, 548, 550,
 552, 1160, 1162, 1253, 1775, 1778, 1780, 1837, 1852,
 1881, 1892, 1896, 1917, 1932, 1949, 1952, 1966, 1974,
 3497, 3766, 3770, 3834, 3821
 SINAGRA Vincenzo (cl.56), 443, 476, 487, 488, 497, 512, 520,
 522, 526, 528, 531, 533, 595, 1780, 1788, 1835, 2533,
 3505, 3772, 3821
 SINAGRA Vincenzo detto "tempesta", 487, 552, 528, 530, 686,
 687, 688, 689, 693, 1578, 1775, 1778, 1780, 1782,
 1788, 1802, 1807, 1824, 1832, 1833, 1835, 1840, 1924,
 1927, 1975, 1977, 2308, 2388, 2827, 3533
 SINAGRA Vincenzo, 436, 522, 549, 607, 1578, 1774, 1784,
 1801, 1919, 1940, 1949, 1998, 2004, 2067, 2823, 2856,
 3020, 3062, 3066, 3264, 3460, 3497, 3498, 3499, 3500,
 3568, 3597, 3660, 3667, 3686, 3734
 SINAGRA, 476, 487, 488, 489, 498, 520, 523, 524, 525, 528,
 529, 532, 533, 534, 536, 538, 543, 545, 546, 547, 548,
 549, 550, 551, 552, 553, 554, 557, 675, 676, 677, 678,
 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 689, 690, 691,
 692, 693, 694, 695, 696, 698, 1159, 1161, 1251, 1252,
 1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263,
 1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273,
 1275, 1277, 1279, 1280, 1282, 1283, 1284, 1294, 1338,
 1339, 1343, 1579, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593,
 1594, 1595, 1597, 1598, 1601, 1602, 1620, 1653, 1680,
 1688, 1698, 1774, 1775, 1778, 1780, 1781, 1782, 1783,
 1785, 1786, 1787, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796,
 1797, 1799, 1800, 1802, 1803, 1807, 1808, 1809, 1811,
 1812, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,
 1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1833,
 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845,
 1846, 1847, 1848, 1851, 1853, 1857, 1859, 1860, 1861,
 1863, 1866, 1871, 1872, 1873, 1877, 1878, 1880, 1882,
 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, 1917,
 1919, 1920, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932,


1934, 1935, 1936, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1947,
 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1958, 1961, 1962,
 1963, 1964, 1966, 1967, 1970, 1972, 1974, 1975, 1976,
 1977, 1978, 1981, 1982, 1989, 1999, 2002, 2003, 2004,
 2007, 2009, 2011, 2064, 2097, 2100, 2106, 2107, 2108,
 2109, 2130, 2306, 2308, 2309, 2322, 2324, 2325, 2326,
 2328, 2331, 2508, 2509, 2533, 2563, 2612, 2615, 2621,
 2622, 2623, 2626, 2731, 2785, 2787, 2822, 2824, 2825,
 2826, 2827, 2828, 2855, 2856, 2858, 2982, 3021, 3028,
 3049, 3051, 3068, 3126, 3127, 3240, 3241, 3242, 3243,
 3248, 3265, 3266, 3347, 3356, 3357, 3422, 3465, 3467,
 3471, 3493, 3502, 3503, 3507, 3533, 3545, 3569, 3570,
 3572, 3593, 3598, 3603, 3604, 3607, 3611, 3614, 3691,
 3693, 3713, 3714, 3715, 3721, 3722, 3723, 3730, 3734,
 3741
 SINDONA Michele, 1509, 1510
 SIRCHIA Giuseppe, 626, 850, 957, 1335, 1483, 2985, 3410
 SIRCHIA Maria Filippa, 957
 SIRCHIA, 460, 959, 961, 1483
 SOLLEMA, 508, 1502
 SOLLENA, 3100
 SORBI Maria, 1273
 SORBI Pietro, 563, 1278, 1331, 1332, 1336
 SORBI, 1274, 1276, 1340, 3268
 SORCE Vincenzo, 443, 595, 2381, 3508, 3509, 3772, 3822
 SORCE, 2381, 3509, 3510
 SORCI Antonino, 505, 654, 1417, 1419, 1423
 SORCI Carlo, 505, 654, 1417, 1419, 1422, 1423
 SORCI Francesco, 505, 1417, 1419
 SORCI Nino, 468, 1054, 1076
 SORCI Sandra, 1419
 SORCI, 505, 506, 718, 1067, 1068, 1069, 1072, 1074, 1075,
 1076, 1077, 1079, 1080, 1417, 1420, 1421, 1422, 1423,
 1424, 2021, 2022, 2027, 2302, 2619
 SORESI Giuseppe, 445, 452, 801, 3512, 3761, 3822
 SORESI Natale, 445, 453, 595, 801, 3515, 3519, 3772, 3832
 SORESI, 3514, 3515, 3517, 3518, 3519
 SORGE Roberto, 1636
 SORGE, 1636, 1637, 1641, 1644, 1718, 1719
 SORINO, 1511
 SPADARO "Masino", 3370
 SPADARO Antonino, 445, 3520, 3822
 SPADARO Francesco (cl.58), 443, 529, 559, 1794, 1827, 1998,
 3522, 3770, 3822
 SPADARO Francesco (cl.62), 595, 3525, 3770, 3772, 3823
 SPADARO Francesco detto "Peppuccio", 527, 528, 2067, 2324
 SPADARO Francesco, 445, 525, 526, 527, 1795, 1801, 1802,
 1817, 1826, 2625, 2864, 3533, 3666
 SPADARO Giuseppe, 443, 453, 3527, 3823
 SPADARO Tommaso, 443, 452, 541, 800, 1009, 1904, 2120, 2122,
 2240, 2341, 2538, 2539, 2589, 2594, 2625, 2628, 2713,
 2868, 2872, 2902, 2925, 2997, 3103, 3303, 3305, 3405,
 3466, 3520, 3531, 3538, 3539, 3823
 SPADARO Vincenzo detto "Cece", 527, 3544, 3545, 3604, 4740
 SPADARO Vincenzo, 443, 452, 527, 541, 1801, 1802, 1807,

1819, 1821, 1904, 3542, 3543, 3604, 3823
 SPADARO, 1108, 1688, 1797, 1800, 1807, 1819, 1820, 1822,
 1827, 2012, 2065, 2100, 2121, 2123, 2308, 2311, 2312,
 2449, 2539, 2590, 2593, 2594, 2595, 2784, 2869, 2902,
 2903, 2954, 3248, 3306, 3362, 3459, 3468, 3523, 3525,
 3528, 3529, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538,
 3539, 3540, 3544, 3545, 3546, 3547, 3603, 3604, 3712
 SPARACELLO Giacomo, 523, 1782
 SPARACELLO, 524, 525, 1783, 1784, 1787, 1790, 3497
 SPARACINO Carmela, 1916
 SPARACINO, 543, 3730
 SPATAFORA Antonino, 544
 SPATARO Benedetto, 454, 565, 595, 2262, 2267, 2468, 3377,
 3496
 SPATOLA Filippa, 970, 1044, 1046, 1165
 SPATOLA Rosario, 3042
 SPATOLA, 1044, 3042, 3193, 3250, 3251
 SPICA Antonino, 473, 493, 494, 647, 840, 851, 867, 917,
 1098, 1325, 1326, 1328
 SPICA, 474, 495, 867, 868, 869, 906, 1098, 1099, 1326, 1327,
 1328, 1330, 1332, 1333, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349
 SPINA Calogero, 2723
 SPINA Enzo, 3142
 SPINA Giuseppe, 452, 595, 2093, 2726, 3279, 3549, 3765,
 3772, 3824, 3833
 SPINA Raffaele, 444, 2723, 3557, 3824
 SPINA, 2094, 3550, 3552, 3553, 3554, 3558, 3559
 SPINNATO Natale, 545
 SPINONI Giuseppe, 559, 1622, 3560, 3824
 SPINONI, 559, 930, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1629, 1665,
 1680, 1713, 1714, 1715, 1720, 1727, 1728, 1730, 1771,
 3560, 3561, 3562
 SPITALE Francesco, 463, 1031
 SPITALIERI Rosario, 444, 509, 595, 1308, 1502, 1508, 1513,
 3171, 3564, 3672, 3772, 3832, 3835
 SPITALIERI Salvatore, 497, 917, 1287, 1293, 1308, 1513
 SPITALIERI, 1300, 1308, 1314, 3564, 3565, 3566, 3567
 STASSI, 1037, 1536, 1667
 SUSINI Giorgina, 1329
 SUSINI, 830

TAGLIAVIA Ginetto, 1799
 TAGLIAVIA Gioacchino, 525, 1794, 3570, 3666
 TAGLIAVIA Giuseppa, 2564
 TAGLIAVIA Pietro, 444, 453, 526, 1794, 1796, 3460, 3568,
 3571, 3572, 3713, 3824
 TAGLIAVIA, 525, 1794, 1797, 1798, 1799, 1800, 2109, 2850,
 3491, 3492, 3522, 3523, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572,
 3573
 TAIBI Angelo, 1550
 TAORMINA Angelo, 481, 1183
 TAORMINA Giovanni, 444, 595, 3574, 3772, 3824

TAORMINA, 1185, 1186, 1189, 1192, 1194, 1195, 1196, 1198,
 1199, 1202, 1206, 1208, 1209, 1210, 1212, 3574, 3575,
 3576, 3577
 TARALLO Giovanni, 1201
 TARGIA Cristina, 1117
 TARGIA Santa, 1093, 1095
 TASSO Gabriella, 2668, 2686, 2687, 3111
 TERESI Carlo (cl.24), 445, 453, 595, 3578, 3772, 3832
 TERESI Carlo (cl.25), 445, 453, 3579, 3832
 TERESI Carlo, 2845
 TERESI Emanuele, 1057, 2541
 TERESI Francesco Paolo, 490, 492, 876, 916, 1287, 1290,
 1291, 1300
 TERESI Francesco, 445, 3580, 3770, 3825
 TERESI Giovanni, 445, 453, 3825, 3585
 TERESI Girolamo, 467, 505, 609, 665, 851, 872, 903, 935,
 1047, 1053, 1057, 1061, 1062, 1120, 1417, 2019, 2025,
 2301, 2541, 2544, 2564, 2568, 2617, 2834, 2970, 2973,
 3037, 3071, 3341, 3354, 3363, 3461
 TERESI Margherita, 1007, 1024
 TERESI Mimmo, 478, 1086, 1164, 1168, 2331, 2974, 3035
 TERESI Pietro, 1057, 1058, 2765
 TERESI, 467, 468, 469, 491, 673, 718, 855, 903, 904, 905,
 906, 1047, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1061, 1065,
 1066, 1067, 1069, 1072, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
 1086, 1087, 1168, 1169, 1224, 1290, 1301, 1311, 1335,
 1421, 1438, 1445, 1447, 1449, 2101, 2302, 2426, 2544,
 2974, 2976, 3037, 3147, 3578, 3580, 3582, 3583, 3584,
 3585, 3586, 3588, 3589, 3796
 TERMINE Pasquale, 1630, 1632
 TERMINE, 1630, 1631, 1636, 1637, 1638, 1641, 1643, 1718
 TERMINI Salvatore, 2772
 TERRANOVA Cesare, 848, 977, 1746, 2918, 2919
 TESAURO Girolamo, 1191, 1197
 TESTA Francesco, 545, 1924, 1926
 TESTA Vittorio, 559
 THEODORU Cristos, 454, 595, 2266, 3591, 3772, 3832
 THOMAS Alan, 798, 2165, 2262, 2269, 2270, 2469, 2650, 2802
 THOMAS Miguel Angelo Peiro, 2772
 THOMAS, 2165, 2265, 2266, 2267, 2271, 2274, 2275, 2276,
 2278, 2279, 2280, 2281, 2294, 2470, 2802, 2803
 THOMPSON Anthony William, 3628, 3629
 TINNIRELLO "Renzino", 3612
 TINNIRELLO Antonino, 445, 552, 1972, 1973, 3592, 3825
 TINNIRELLO Benedetto, 444, 541, 1904, 3247, 3595, 3825
 TINNIRELLO Gaetano, 444, 536, 537, 541, 551, 1880, 1881,
 1904, 1905, 1967, 1968, 1969, 1970, 2753, 2869, 3125,
 3247, 3248, 3600, 3604, 3826
 TINNIRELLO Giuseppe, 444, 2612, 3607, 3832
 TINNIRELLO Gregorio, 2625
 TINNIRELLO Lillo, 3612
 TINNIRELLO Lorenzo (cl.38), 444, 3826
 TINNIRELLO Lorenzo (cl.60), 446, 565, 595
 TINNIRELLO Lorenzo, 501, 538, 539, 543, 550, 551, 552, 1387,
 1393, 1891, 1892, 1913, 1966, 1967, 1969, 1972, 2817,

3247, 3316, 3609, 3728, 3740
TINNIRELLO Maria Giovanna, 3247
TINNIRELLO Michelangelo, 446, 565, 595
TINNIRELLO Vincenzo, 445, 595, 3614, 3772, 3832
TINNIRELLO, 538, 539, 551, 1688, 1882, 1889, 1891, 1892,
1893, 1894, 1898, 1914, 1971, 2011, 2012, 2065, 2100,
2145, 2308, 2632, 3248, 3362, 3529, 3592, 3593, 3596,
3597, 3598, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3607, 3608,
3610, 3611, 3612, 3614, 3712, 3729
TOGNOLI Olivero, 801, 802
TOMASULO William, 628
TORREGROSSA Antonino, 1042
TORRETTA Pietro, 626
TORRIELLI, 2568
TORRISI Emilio, 3449, 3453
TORRISI Orazio, 452, 2262, 2267, 2298, 2644, 2648, 3377,
3381, 3384, 3447, 3449, 3496, 3615, 3618, 3625, 3630,
3770, 3826
TORRISI, 2291, 3383, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3448,
3449, 3453, 3616, 3617, 3618, 3625, 3626, 3629, 3630,
3631
TOTTA, 436, 448, 452, 465, 478, 485, 564, 595, 664, 673,
704, 705, 792, 794, 795, 801, 836, 884, 860, 884, 885,
895, 896, 914, 915, 999, 1033, 1066, 1071, 1109, 1164,
1166, 1167, 1180, 1221, 1225, 1228, 1229, 1239, 1240,
1241, 1242, 1243, 1249, 1301, 1338, 1444, 1445, 1453,
1454, 1464, 1470, 1516, 1522, 1558, 1559, 1621, 1681,
2236, 2349, 2664, 2690, 2764, 2770, 2772, 2776, 2777,
2778, 2779, 3119, 3120, 3121, 3620, 3621, 3622, 3658,
3659, 3660, 3754, 3755, 3756, 3772, 3827
TRAINA Francesco, 3288
TRAINA Maria, 1274
TRAINA, 3562
TRAMONTANA Giuseppe, 652, 879, 930, 932, 1378, 1398
TRAMONTANA, 879, 1398, 1409, 1830
TRAPANI Nicolò, 452, 2262, 2267, 2644, 2648, 3210, 3377,
3381, 3384, 3385, 3389, 3453, 3496, 3617, 3624, 3827
TRAPANI, 2291, 2648, 2654, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389,
3390, 3391, 3453, 3617, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629,
3630, 3631, 3632
TRIASSI Francesco, 2369, 3138, 3139
TRICARICO Giuseppe, 1632, 1633, 1636, 1643, 1718
TRIFILETTI Umberto, 3618
TRIPICIANO Edoardo, 1202
TROMBETTA Antonino, 1854, 1855, 1871
TROMBETTA, 1854, 1856, 1858, 1859, 1862, 1875, 1876
TUMMINIA Salvatore, 3043
TURATELLO Francis, 629, 2671
TURCO, 1949
TZATZALA Joannis, 3627

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

U piluseddu, 1982
ULIZZI 3634, 3635
ULIZZI Giuseppe, 444, 595, 3634, 3772, 3832
URBANI Gianfranco, 2266
URSO Giuseppe, 444, 454, 595, 2503, 3637, 3667, 3772, 3832
URSO, 3637, 3638

VAGLICA Enzo, 3745
VALDITARA Lorenzo, 1707
VALENTINO Pietro, 553, 1978
VAN DER BERGH Karen, 2266
VANARIA Francesco, 2250
VANNI CALVELLO Alessandro, 3022, 3082, 3648, 3654
VARA Ciro, 559, 2718, 2719, 3641, 3827
VARISCO Nicolò, 1091, 1092, 1095, 1096
VARRICA Carmelo, 556, 3642, 3644, 3827
VARRICA Franco, 595, 3644, 3772, 3827
VARRICA, 3642, 3644, 3645
VARVARA Giuseppe, 553, 1783, 1981
VARVARA Rosario, 1405
VASSALLO Andrea, 444, 595, 3646, 3772, 3827
VASSALLO, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655
VELINI Giuseppe, 1419
VENTURIS Joannis, 454, 565, 595, 2266
VERNENGO Antonino detto "u dutturi", 2391
VERNENGO Antonino, 444, 452, 574, 2082, 2442, 3146, 3242,
3639, 3657, 3658, 3666, 3677, 3679, 3701, 3702, 3827
VERNENGO Cosimo, 444, 454, 2503, 3638, 3665, 3673, 3679,
3683, 3828
VERNENGO Giuseppe (cl.35), 444, 454, 3671, 3828
VERNENGO Giuseppe (cl.40), 444, 452, 3675, 3828
VERNENGO Giuseppe, 557, 2390, 3666, 3674, 3676, 3679, 3682
VERNENGO Luigi, 444, 454, 595, 3681, 3772, 3832
VERNENGO Pietro, 452, 462, 466, 469, 470, 471, 473, 476,
477, 479, 480, 482, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 493,
496, 497, 498, 499, 501, 504, 505, 507, 513, 517, 519,
529, 540, 541, 542, 556, 557, 872, 995, 1034, 1055,
1056, 1089, 1104, 1115, 1160, 1164, 1173, 1184, 1222,
1252, 1253, 1277, 1282, 1289, 1290, 1292, 1293, 1294,
1296, 1311, 1316, 1327, 1352, 1362, 1389, 1425, 1529,
1578, 1610, 1737, 1827, 1899, 1904, 1909, 1910, 2239,
2388, 2489, 2549, 2563, 2564, 2787, 3494, 3637, 3639,
3659, 3677, 3679, 3684, 3688, 3691, 3694, 3766, 3828,
3833
VERNENGO Rosa, 2388
VERNENGO Ruggero, 444, 446, 452, 1337, 1341, 2388, 3358,
3686, 3690, 3691, 3829
VERNENGO, 450, 800, 809, 837, 857, 893, 1108, 1249, 1262,
1265, 1278, 1280, 1282, 1283, 1341, 1342, 1343, 1688,
2066, 2083, 2084, 2086, 2087, 2105, 2109, 2306, 2311,
2312, 2388, 2391, 2392, 2442, 2443, 2444, 2489, 2503,
2506, 2549, 2563, 2564, 2565, 2566, 3244, 3362, 3459,

3533, 3569, 3603, 3638, 3639, 3658, 3659, 3660, 3661,
 3662, 3663, 3666, 3667, 3668, 3670, 3672, 3674, 3676,
 3677, 3678, 3681, 3682, 3685, 3686, 3687, 3688, 3691,
 3692, 3693, 3694, 3702, 3712
 VESSICHELLI Antonio, 446, 452, 645, 2056, 2602, 3696, 3697,
 3770, 3829
 VESSICHELLI, 810, 1811, 2056, 2605, 3699
 VIOLA Giuseppe, 3242, 3663, 3701, 3829
 VIRZI Salvatore, 2503, 2784, 3124, 3126, 3266
 VIRZI, 2503, 2506, 3124, 3125, 3126, 3546
 VITALE Giacomo, 2632
 VITALE Giovanni, 557, 2795
 VITALE Giuseppe, 445, 452, 565, 595, 801
 VITALE Gregorio, 446, 454, 595, 3703, 3772, 3832
 VITALE Leonardo, 702, 2046, 2236, 2379, 2657, 2724, 2875,
 2918, 3082, 3167, 3199, 3200, 3481, 3487
 VITALE Paolo, 481, 1184, 3706, 3829
 VITALE, 703, 1186, 1201, 2120, 2193, 2381, 2795, 2796, 2797,
 2798, 2876, 3169, 3201, 3220, 3482, 3487, 3703, 3704,
 3705
 VITAMIA Paolo, 2254, 2431
 VITAMIA Rosalia, 2430
 VITRANO Arturo, 446, 595, 3707, 3772, 3832
 VOLUTI Antonino, 517, 1736

WAKKAS, 448, 792, 793, 2761, 2771, 2777, 2778, 2779, 3621,
 3622, 3755, 3756
 WARIDEL Paul Eduard, 449, 567, 706, 796, 801, 887, 2136,
 2267, 2478, 2652

ZANCA Carmelo, 444, 452, 522, 530, 538, 541, 542, 556, 1393,
 1778, 1832, 1892, 1894, 1904, 1905, 1906, 1909, 2064,
 2181, 2185, 2212, 2217, 2227, 2228, 2446, 2549, 2787,
 3125, 3256, 3546, 3569, 3574, 3604, 3607, 3608, 3610,
 3686, 3709, 3714, 3715, 3719, 3720, 3725, 3729, 3734,
 3735, 3745, 3829
 ZANCA Cosimo, 3749
 ZANCA Emanuele, 446, 595, 3718, 3772, 3832
 ZANCA Giovanni (cl.39), 444, 454, 543, 1916, 3728, 3830
 ZANCA Giovanni (cl.41), 452, 3719, 3830
 ZANCA Giovanni, 501, 1387, 1392, 2181, 3429, 3729, 3734
 ZANCA Giuseppe, 444, 452, 454, 560, 595, 1998, 2182, 3714,
 3732, 3734, 3745, 3772, 3830,
 ZANCA Maria, 3612
 ZANCA Onofrio, 444, 501, 522, 539, 1387, 1393, 1395, 1778,
 1892, 2106, 3020, 3612, 3739, 3832,
 ZANCA Pietro (cl.31), 444, 3743, 3830
 ZANCA Pietro (cl.38), 446, 3749, 3830
 ZANCA Pietro, 521, 522, 542, 1777, 1778, 1908, 1909

ZANCA Salvatore, 446, 542, 595, 1909, 1910, 3752, 3772, 3832
 ZANCA, 503, 521, 525, 530, 543, 607, 697, 698, 1336, 1393,
 1394, 1688, 1777, 1794, 1833, 1908, 2011, 2012, 2065,
 2100, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2217, 2306, 2446,
 2609, 2612, 2614, 2875, 2940, 2946, 3042, 3124, 3248,
 3255, 3362, 3529, 3532, 3574, 3601, 3603, 3604, 3610,
 3659, 3711, 3713, 3714, 3715, 3716, 3718, 3720, 3721,
 3722, 3723, 3724, 3725, 3728, 3729, 3730, 3733, 3734,
 3735, 3736, 3740, 3741, 3742, 3744, 3745, 3746, 3749,
 3750, 3751, 3752
 ZANNINI Mirella, 632, 865
 ZAPPAVIGNA Provvidenza, 3154
 ZAPPONE, 2068, 2086
 ZARCONE Giovanni, 446, 452, 793, 2771, 3753, 3831
 ZARCONE Giuseppe, 1091
 ZARCONE Salvatore, 1311
 ZARCONE, 554, 1787, 1981, 3754, 3755, 3756
 ZASA Giuseppe, 2817
 ZAZA Michele, 3021, 3154, 3405, 3534, 3569
 ZERBETTO Alessandro, 436, 448, 452, 595, 663, 707, 792, 794,
 884, 914, 999, 1552, 2780, 3621, 3622, 3758, 3772,
 3831,
 ZITO Benedetto, 446, 452, 801, 2898, 3759, 3760, 3761,
 3762, 3831
 ZUCCHETTO Calogero, 437, 517, 518, 1654, 1655, 1656, 1657,
 1658, 1659, 1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1715, 1727,
 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1743, 1744, 1745,
 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755,
 1756, 1757, 1758, 1761, 1762, 1763, 1765, 1766, 1767,
 1768, 1769, 1771, 3196

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly reading 'L. S.'. The signature on the right is a smaller, more compact cursive mark, possibly reading 'M.'.

I N D I C E - S O M M A R I O

INTESTAZIONE	p.	1
POSIZIONE SINGOLI IMPUTATI	"	90
CAPI IMPUTAZIONE	"	237

(VOLUME I)

P A R T E P R I M A

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(VOLUME II)

1.1. - Le indagini iniziali.	p.	434
1.2. - L'associazione per delinquere denominata "cosa nostra"	"	439
1.3. - Il traffico di stupefacenti	"	448
1.4. - Gli omicidi rientranti nella c.d. "guerra di mafia".	"	455
1.5. - Gli omicidi di pubblici funzionari ed episodi collegati.	"	508
1.6. - Gli omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille.	"	520
1.7. - Gli altri capi d'imputazione.	"	541
1.8. - Le misure patrimoniali.	"	561
1.9. - I processi riuniti.	"	562
1.10. - Il dibattimento di appello.	"	565

P A R T E S E C O N D A

MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONI PRELIMINARI

(VOLUME III)



2.1.	-	Questioni di nullità concernenti il giudizio di appello.	p.	570
2.2.	-	Questioni di nullità dell'istruzione.	"	571
2.3.	-	Questioni di nullità del giudizio di primo grado.	"	576
2.4.	-	Questioni di legittimità costituzionale.	"	584
2.5.	-	Eccezioni di incompetenza.	p.	588
2.6.	-	Istanze di rinnovazione del dibattimento.	"	592
2.7.	-	Inammissibilità delle impugnazioni.	"	593

P A R T E T E R Z A

QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE: A) SUL REGIME PROBATORIO

COMPLESSIVO

3.1.	-	Chiamata in correità. Valutazioni generali sui c.d. "pentiti".	p.	597
3.2.	-	segue: l'esigenza processuale dei riscontri.	"	619
3.3.	-	Profili ricostruttivi dei collaboratori: a) Tommaso BUSCETTA.	"	625
3.4.	-	segue: b) Salvatore CONTORNO.	"	660
3.5.	-	segue: i collaboratori del clan di corso del Mille: a) Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956).	"	675
3.6.	-	segue: b) Salvatore DI MARCO.	"	69.
3.7.	-	segue: c) Stefano CALZETTA.	"	69
3.8.	-	Gli altri "pentiti" escussi in primo grado.	"	70
3.9.	-	I collaboratori escussi nel giudizio di appello: a) Antonino CALDERONE.	"	70
3.10.	-	segue: b) Giuseppe PELLEGRITI.	"	71
3.11.	-	segue: c) Francesco MARINO MANNOIA.	"	71

3.12.- Considerazioni riassuntive. p. 720

P A R T E Q U A R T A

SEGUE: B) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTI

LE FATTISPECIE ASSOCIATIVE

- 4.1. - L'indagine devoluta: a) la struttura dell'associazione. p. 722
- 4.2. - segue: b) unita' e centralita' dell'associazione criminosa. " 731
- 4.3. - segue: c) la metodologia della prova. " 738
- 4.4. - Problematiche di principio sollevate in via generale: a) il rapporto tra le fattispecie degli artt. 416 e 416 bis C.P.. " 748
- 4.5. - segue: b) il rapporto tra le fattispecie dell'art.416 bis C.P. e dell'art.75 Legge n. 685/1975. " 760
- 4.6. - segue: c) la continuazione fra reato associativo e reati - fine e fra reati associativi. " 763
- 4.7.- segue: d) la detenzione dell'imputato come causa di interruzione della permanenza della condotta. " 768
- 4.8.- Le aggravanti contestate. " 774
- 4.9.- Le condotte esterne rispetto alla organizzazione criminosa: a) il concorso di persone estranee al sodalizio criminoso. " 782
- 4.10.- segue: b) le forme di microcriminalità operante nel territorio. " 784
- 4.11.- segue: c) correlazione tra la contestazione di associazione per delinquere e condanna per ricettazione (e favoreggiamento o altro). " 788

P A R T E Q U I N T ASEGUE: C) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI
STUPEFACENTI

5.1.	- Il traffico di stupefacenti oggetto del processo.	p.	792
5.2.	- Problematiche sollevate in via generale: a) rapporti tra associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.	"	803
5.3.	- segue: b) ritualita' delle contestazioni.	"	809
5.4.	- segue: c) metodologia della prova.	"	815
5.5.	- segue: d) rapporti tra le fattispecie degli artt. 416 bis e 75 legge 687/1975 e il problema della continuazione (rinvio).	"	817
5.6.	- segue: e) la continuazione tra le fattispecie degli artt. 75 e 71-74 legge 685/1985 (rinvio).	"	818
5.7.	- Le aggravanti contestate	"	819
5.8.	- Correlazione fra le contestazioni concernenti il traffico di stupefacenti e la condanna per altro titolo di reato (rinvio).	"	824

P A R T E S E S T A

GLI OMICIDI RIENTRANTI NELLA C.D. GUERRA DI MAFIA

(VOLUME IV - TOMO I)

6.1.	- Il quadro probatorio complessivo: a) la ricostruzione degli avvenimenti della "guerra di mafia".	p.	826
6.2.	- segue: b) la responsabilita' dei componenti la c.d. "commissione".	"	938

- 6.3. - segue: c) la metodologia della prova. p. 953
- 6.4. - Omicidio di Giuseppe SIRCHIA, Giacomina GAMBINO e tentato omicidio di Maria Filippa SIRCHIA (capi 79, 80). " 957
- 6.5. - Omicidio di Giuseppe DI CRISTINA (capi 60, 61, 62). " 963
- 6.6. - Omicidio di Stefano BONTATE (capi 81, 82). " 994
- 6.7. - Danneggiamento della gioielleria CONTINO e tentato omicidio in danno di Francesco SPITALE e Agostino CAPUANO; omicidio di Salvatore INZERILLO (capi 83, 84, 85, 86, 87, 88). " 1031
- 6.8. - Omicidio ed occultamento di cadavere di Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Angelo FEDERICO, Giuseppe DI FRANCO ed Emanuele D'AGOSTINO (capi 89, 90, 91). - " 1053
- 6.9. - Omicidio di Francesco DI NOTO (capi 92, 93, 94) " 1089
- 6.10.- Omicidio di Vincenzo SEVERINO, Salvatore SEVERINO, Ignazio GNOFFO; tentato omicidio di Carmela PILLITTERI (capi 95, 96, 97, 98, 99, 100) " 1103
- 6.11.- Tentato omicidio in danno di Salvatore CONTORNO e Giuseppe FOGLIETTA (capi 101, 102, 103, 104, 105). - " 1113
- 6.12.- Omicidio di Giovanni DI FAZIO (capi 115, 116, 117). - " 1159
- 6.13.- Omicidio di Giuseppe INZERILLO e di Stefano PECORELLA (capi 118, 119, 120). " 1163
- 6.14.- Omicidio di Antonino BADALAMENTI (capi 121, 122, 123). " 1172
- 6.15.- Omicidio di Stefano GALLINA, tentato omicidio in danno di Maria SIMONETTA e imputazioni collegate (capi 131, 132, 133, 134). " 1183

(VOLUME IV - TOMO II)

- 6.16.- Omicidio di Giovanni MAFARA, Francesco MAFARA e Antonino GRADO (capi 145, 146, 147, 148, 149). p. 1221
- 6.17.- Omicidio di Antonino RUGNETTA (capi 150, 151, 152). " 1251
- 6.18.- Omicidi (ritenuti rientranti nella strategia di isolamento di Salvatore CONTORNO) di Pietro MANDALA' ed Emanuele MAZZOLA (capi 137, 138, 139, 140); di Francesco Paolo TERESI (capi 156, 157); di Michele IENNA (capi 158, 159); di Antonino GRADO, cl.1948 (capi 161, 162); di Giovanni DI FRESCO (capi 163, 164); di Ignazio D'AGOSTINO (capi 165, 166); di Francesco DI FRESCO (capi 173, 174); di Francesco MANDALA' (capi 175, 176); di Salvatore CORSINO (capi 186, 187); di Calogero BELLINI (capi 255, 256); e di Salvatore SPITALIERI (capi 177, 178, 179, 180). - " 1287
- 6.19.- Omicidio di Salvatore DI GREGORIO (capi 153, 154). " 1315
- 6.20.- Omicidio di Pietro MARCHESE, di Pietro ROMANO, di Antonino SPICA e tentato omicidio in danno di Domenico CAMPORA (capi 169, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 185 e processo riunito). - " 1325
- 6.21.- Omicidio di Salvatore GRECO, di Giacomo CINA' e di Vincenzo PESCO; tentato omicidio di Angela GRECO e di Giuseppe GRECO (capi 209, 210, 211, 212, 213, 259, 260). " 1351
- 6.22.- Omicidio di Benedetto BUSCETTA e di Antonino BUSCETTA (capi 232, 233 e 234). " 1361
- 6.23.- Tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" (c.d. "tufiata di Ciaculli") e omicidi di Gaspare e Michele FICANO, Giuseppe GENOVA, Antonino e Orazio D'AMICO, Paolo AMODEO, Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, Giovanni AMODEO (capi 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 257, 258). " 1387

6.24.- Omicidio di Antonino SORCI, Carlo SORCI e Francesco SORCI (capi 265, 266).	p. 1417
6.25.- Omicidio di Silvio BADALAMENTI (capi 261, 262, 263, 264).	" 1425
6.26.- Valutazione riassuntiva della posizione processuale dei mandanti (componenti la c.d. "commissione"): a) Michele GRECO.	" 1436
6.27.- segue: b) Salvatore RIINA.	" 1451
6.28.- segue: c) Bernardo PROVENZANO.	" 1461
6.29.- segue: d) Giuseppe CALO'.	" 1468
6.30.- segue: e) Bernardo BRUSCA	" 1477
6.31.- segue: f) Antonino GERACI	" 1483
6.32.- segue: g) Francesco MADONIA.	" 1485
6.33.- Le altre posizioni separate: Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", Rosario RICCOBONO e Salvatore SCAGLIONE.	" 1490

P A R T E S E T T I M A

GLI OMICIDI DI PUBBLICI FUNZIONARI

(VOLUME V)

7.1. - Il quadro processuale complessivo.	p. 1492
7.2. - Omicidio di Boris GIULIANO e di Vittorio FERDICO (capi 64, 65, 66, 67, 68, 69).	" 1501
7.3. - Omicidio di Alfio FERLITO, Luigi DI BARCA, Salvatore RAITI, Silvano FRANZOLIN, Giuseppe DI LAVORE (capi 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208).	" 1527
7.4. - Omicidio di Paolo GIACCONE (capi 218, 219).	" 1577
7.5. - Omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO, Domenico RUSSO (capi 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231).	" 1608
7.6. - Omicidio di Calogero ZUCCHETTO (capi 237, 238).	" 1736

P A R T E O T T A V A

OMICIDI DELLA COSCA DI CORSO DEI MILLE

(VOLUME VI)

- | | | |
|-------|--|---------|
| 8.1. | - Omicidio di Salvatore BUSCEMI e tentato omicidio di Giuseppe BUSCEMI (capi 57, 58, 59). | p. 1774 |
| 8.2. | - Omicidio di Giovanni AMBROGIO (capi 74, 75). | " 1777 |
| 8.3. | - Omicidio di Diego GENNARO (capi 76, 77, 78). | " 1780 |
| 8.4. | - Omicidi di Maurizio LO VERSO, Giovanni FALLUCCA, Giacomo SPARACELLO e Domenico INGRASSIA; rapina al vagone postale alla stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 348, 349, 350, 351). | " 1782 |
| 8.5. | - Omicidio di Giocchino TAGLIAVIA (capi 124, 125, 126). | " 1794 |
| 8.6. | - Omicidio di Orazio FIORENTINO (capi 127, 128). | " 1801 |
| 8.7. | - Omicidio di Giuseppe FINOCCHIARO (capi 129, 130). | " 1824 |
| 8.8. | - Omicidio di Francesco PATRICOLA (capi 135, 136). | " 1826 |
| 8.9. | - Omicidio di Agostino CALABRIA (capi 141, 142). | " 1832 |
| 8.10. | - Omicidio di Rodolfo BUSCEMI, Matteo RIZZUTO e Antonino MIGLIORE (capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195). | " 1835 |
| 8.11. | - Omicidio di Carmelo LO JACONO e Antonino PERI (capi 196, 197, 198, 199, 200, 201). | " 1851 |
| 8.12. | - Omicidio di Pietro RAGONA (capi 214, 215). | " 1880 |
| 8.13. | - Omicidio di Gaetano SCALICI (capi 235, 236). | " 1891 |
| 8.14. | - Omicidio di Giovanni BENFANTE (capi 249, 250). | " 1897 |

P A R T E N O N A

L E A L T R E I M P U T A Z I O N I

- | | | | | |
|-------|---|--|----|------|
| 9.1. | - | Attentato dinamitardo alla "Termoblok" di Vincenzo CALZETTA (capi 270, 271, 272). | p. | 1904 |
| 9.2. | - | Detenzione di armi ascritta a Giovanni MATRANGA (capo 273). | " | 1907 |
| 9.3. | - | Incendio di una baracca di Giovanni AMBROGIO (capo 274). | " | 1908 |
| 9.4. | - | Estorsione ai danni di Vincenzo CALZETTA (capo 275). | " | 1909 |
| 9.5. | - | Danneggiamento in danno di Gaetano SCALICI (capo 278). | " | 1913 |
| 9.6. | - | Danneggiamento in danno di Carmela SPARACINO (capo 279). | " | 1916 |
| 9.7. | - | Estorsioni della zona di corso dei Mille (capi 280, 281, 282, 283, 284, 285). | " | 1917 |
| 9.8. | - | Altre imputazioni di estorsione e danneggiamento della zona di corso dei Mille (capi 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312). | " | 1923 |
| 9.9. | - | Rapina SICILPIERRE - MARABETI (capi 313, 314, 315, 316). | " | 1924 |
| 9.10. | - | Rapine in danno di Vincenzo e Giuseppe BALSAMO (capi 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323). | " | 1932 |
| 9.11. | - | Rapina in danno di Luigi QUADRINI e di Elio SABATINI e ricettazione (capi 324, 325, 326). | " | 1940 |
| 9.12. | - | Furto in danno della gioielleria BRACCO (capi 327, 328, 329). | " | 1944 |
| 9.13. | - | Furti ai danni delle gioiellerie PISANO e BARRALE-TURCO e ricettazione (capi 330, 331). | " | 1949 |

- 9.14.- Furto in danno di Edoardo PIRAINO (capi 332, 333). p. 1953
- 9.15.- Rapina ai danni della "Pronto-credito" srl (capi 334, 335, 336). " 1961
- 9.16.- Lesioni ai danni di un autista rimasto sconosciuto (capi 337, 338). " 1966
- 9.17.- Rapina in danno di Benedetto BELLIA e danneggiamento in danno della ditta PECORARO (capi 339, 340, 341). " 1967
- 9.18.- Estorsioni e danneggiamento ai danni di Augusto BRAMBILLA (capi 342, 343). " 1972
- 9.19.- Rapina negli uffici della "Colibri" srl (capi 344, 345). " 1974
- 9.20.- Lesioni in danno di Salvatore MANCA (capo 346). " 1977
- 9.21.- Furto in danno di Pietro VALENTINO (capo 347). " 1978
- 9.22.- Rapina al vagone postale nella stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 348, 349, 350, 351). " 1981
- 9.23.- Rapina all'ufficio delle Poste-Ferrovia (capi 352, 353, 354). " 1984
- 9.24.- Tentata estorsione in danno di Felicia, Antonio e Benedetto BUSCETTA (capo 356). " 1986
- 9.25.- (rinvio). " 1987
- 9.26.- (rinvio). " 1988
- 9.27.- Furto in danno di Giuseppe LA MALFA (capo 393). " 1989
- 9.28.- (rinvio). " 1991
- 9.29.- Violenza privata in danno di numerose persone residenti in Ciaculli (c.d. "esodo da Ciaculli") (capi 398, 399). " 1992
- 9.30.- (rinvio). " 1997
- 9.31.- Frode processuale relativa all'istigazione alla pazzia di Vincenzo SINAGRA e altri (capo 406). " 1998

P A R T E D E C I M ALE SINGOLE POSIZIONI
(VOLUME VII)

10.1.	-	ABBATE Giovanni	p.	2002
10.2.	-	ABBATE Mario	"	2209
10.3.	-	ABBENANTE Michele	"	2015
10.4.	-	ADELPIO Francesco	"	2019
10.5.	-	ADELPIO Giovanni	"	2025
10.6.	-	ADELPIO Mario	"	2030
10.7.	-	ADELPIO Salvatore	"	2033
10.8.	-	AGATE Mariano	"	2036
10.9.	-	ALAIMO Rosolino	"	2044
10.10.	-	ALBERTI Gerlando (n. 1927)	"	2045
10.11.	-	ALBERTI Gerlando (n. 1947)	"	2055
10.12.	-	ALFANO Paolo	"	2063
10.13.	-	ALIOTO Gioacchino	"	2072
10.14.	-	ALTADONNA Francesco e RANDAZZO Giuseppe	"	2075
10.15.	-	AMATO Federico	"	2082
10.16.	-	ANSELMO Vincenzo	"	2093
10.17.	-	ARCOLEO Vincenzo	"	2096
10.18.	-	ARGANO Filippo e ARGANO Gaspare	"	2099
10.19.	-	ARGANO Gaspare	"	2111
10.20.	-	BADALAMENTI Emanuele Vito	"	2112
10.21.	-	BAGARELLA Calogero	"	2113
10.22.	-	BAGARELLA Leoluca	"	2114
10.23.	-	BALDI Giuseppe	"	2120

10.24.	-	BATTAGLIA Antonino	p.	2125
10.25.	-	BATTAGLIA Giuseppe	"	2129
10.26.	-	BELLIA Giuseppe	"	2135
10.27.	-	BIONDO Salvatore	"	2140
10.28.	-	BISCONTI Antonino	"	2141
10.29.	-	BISCONTI Ludovico	"	2144
10.30.	-	BISCONTI Pietro	"	2151
10.31.	-	BONANNO Armando	"	2154
10.32.	-	BONANNO Francesco, LO MEO Costantino e RANDAZZO Salvatore	"	2155
10.33.	-	BONANNO Luca	"	2163
10.34.	-	BONICA Marcello	"	2164
10.35.	-	BONO Alfredo	"	2170
10.36.	-	BONO Giuseppe	"	2171
10.37.	-	BONURA Francesco	"	2172
10.38.	-	BRAZZO' Giuseppe e CASTIGLIONE Francesco	"	2178
10.39.	-	BRONZINI Alessandro	"	2180

(VOLUME VIII)

10.40.	-	BRULLO Vito	p.	2188
10.41.	-	BRUNO Francesco	"	2189
10.42.	-	BRUSCA Bernardo	"	2197
10.43.	-	BRUSCA Giovanni	"	2206
10.44.	-	BUFFA Francesco	"	2211
10.45.	-	BUFFA Vincenzo	"	2216



10.46.	- BUSCEMI Salvatore	p. 2220
10.47.	- CALAMIA Giuseppe	" 2226
10.48.	- CALO' Giuseppe	" 2231
10.49.	- CAMPANELLA Attilio	" 2241
10.50.	- CAMPANELLA Calogero	" 2246
10.51.	- CAMPOREALE Antonino	" 2252
10.52.	- CANCELLIERE Domenico	" 2253
10.53.	- CANCELLIERE Leopoldo	" 2253
10.54.	- CANNIZZARO Francesco	" 2259
10.55.	- CANNIZZARO Umberto	" 2289
10.56.	- CAPIZZI Benedetto	" 2301
10.57.	- CARUSO Vincenzo	" 2305
10.58.	- CASELLA Giuseppe	" 2311
10.59.	- CASTELLANA Giuseppe	" 2316
10.60.	- CASTIGLIONE Francesco	" 2317
10.61.	- CASTIGLIONE Girolamo	" 2318
10.62.	- CATALANO Onofrio	" 2320
10.63.	- CHIANG Wing Keung	" 2321
10.64.	- CHIARACANE Giuseppe	" 2322
10.65.	- CHIARACANE Salvatore	" 2323
10.66.	- CHIMERA Vittorio	" 2333
10.67.	- CILLARI Antonino	" 2335
10.68.	- CILLARI Gioacchino	" 2340
10.69.	- CIRIMINNA Salvatore	" 2345
10.70.	- CIULLA Cesare	" 2348
10.71.	- CIULLA Giuseppe	" 2354
10.72.	- CIULLA Giovanni	" 2355
10.73.	- CIULLA Salvatore	" 2356



10.74.	- CLEMENTE Antonino	p. 2357
10.75.	- COLIZZI Anna	" 2359
10.76.	- CONDORELLI Domenico	" 2360
10.77.	- CONTORNO Antonino	" 2376
10.78.	- COPPOLA Giacomo	" 2377
10.79.	- CORALLO Giovanni	" 2378
10.80.	- CORONA Orazio	" 2383
10.81.	- COSTANTINO Antonio	" 2387
10.82.	- CRISTALDI Salvatore	" 2395
10.83.	- CRISTALDI Venerando	" 2406

(VOLUME IX)

10.84.	- CROCE Alfredo	p. 2414
10.85.	- CROCE Domenico	" 2416
10.86.	- CROCE Giorgio	" 2417
10.87.	- CUCINA Luigi e MESSINA Pietro	" 2418
10.88.	- CUCUZZA Salvatore	" 2422
10.89.	- CUSIMANO Giovanni	" 2428
10.90.	- CUSIMANO Pietro	" 2433
10.91.	- DAINOTTI Giuseppe	" 2434
10.92.	- D'AMICO Baldassare	" 2441
10.93.	- D'ANGELO Giuseppe	" 2444
10.94.	- D'ANGELO Mario, RAPISARDA Giovanni, SERRA Carlo	" 2452
10.95.	- D'ANGELO Salvatore	" 2473



10.96.	- DATTILO Sebastiano	p. 2475
10.97.	- DAVI' Salvatore	" 2479
10.98.	- DE RIZ Pietro	" 2485
10.99.	- DE SIMONE Antonino	" 2487
10.100.	- DI CACCAMO Benedetto	" 2488
10.101.	- DI CARLO Andrea e DI CARLO Giulio	" 2490
10.102.	- DI CARLO Giulio	" 2498
10.103.	- DI FEDE Francesco	" 2499
10.104.	- DI FEDE Lorenzo	" 2500
10.105.	- DI FRESCO Onofrio	" 2501
10.106.	- DI GAETANO Giovanni	" 2505
10.107.	- DI GIACOMO Giovanni	" 2513
10.108.	- DI GIUSEPPE Pietro	" 2522
10.109.	- DI GREGORIO Francesco	" 2523
10.110.	- DI GREGORIO Gaetano	" 2524
10.111.	- DI GREGORIO Salvatore	" 2525
10.112.	- DI LEO Vincenzo	" 2526
10.113.	- DI MARCO Salvatore	" 2531
10.114.	- DI PACE Giovanni	" 2534
10.115.	- DI PACE Giuseppe	" 2537
10.116.	- DI PASQUALE Giovanni	" 2547
10.117.	- DI PIERI Pietro	" 2553
10.118.	- DI SALVO Nicola	" 2558
10.119.	- DI TRAPANI Diego	" 2566
10.120.	- DI TRAPANI Giovan Battista	" 2573
10.121.	- DURANTE Samuele	" 2573
10.122.	- ENEA Antonino	" 2577
10.123.	- ENNA Vittorio	" 2578



10.124.	- FAIA Salvatore	p. 2584
10.125.	- FALDETTA Luigi	" 2587
10.126.	- FARAONE Nicola	" 2600
10.127.	- FASCELLA Antonino	" 2607
10.128.	- FASCELLA Francesca	" 2610
10.129.	- FASCELLA Pietro	" 2616
10.130.	- FAVUZZA Giovanni	" 2619
10.131.	- FAZIO Ignazio	" 2620
10.132.	- FAZIO Salvatore	" 2623
10.133.	- FEDERICO Domenico	" 2630
10.134.	- FEDERICO Giuseppe	" 2641

(VOLUME X)


10.135.	- FERRERA Antonino e FERRERA Francesco	p. 2643
10.136.	- FERRERA Francesco	" 2656
10.137.	- FICARRA Giuseppe	" 2657
10.138.	- FIDANZATI Antonino	" 2659
10.139.	- FIDANZATI Gaetano	" 2666
10.140.	- FIDANZATI Giuseppe	" 2677
10.141.	- FIDANZATI Stefano	" 2684
10.142.	- FILIPPONE Gaetano	" 2692
10.143.	- FINAZZO Emanuele	" 2693
10.144.	- FIORENZA Vincenzo	" 2699
10.145.	- GAETA Giuseppe	" 2711
10.146.	- GAGLIANO Luigi	" 2718
10.147.	- GAMBINO Giacomo Giuseppe	" 272



10.148.	- GAMBINO Giuseppe	p. 2730
10.149.	- GAMMINO Gioacchino	" 2733
10.150.	- GARIFFO Carmelo	" 2736
10.151.	- GELARDI Mario	" 2739
10.152.	- GERACI Antonino	" 2750
10.153.	- GIACALONE Filippo	" 2756
10.154.	- GIULIANO Salvatore	" 2757
10.155.	- GIUSTOLISI Antonietta	" 2758
10.156.	- GRADO Gaetano	" 2759
10.157.	- GRADO Giacomo	" 2764
10.158.	- GRADO Salvatore	" 2770
10.159.	- GRADO Vincenzo	" 2776
10.160.	- GRAVIANO Benedetto	" 2783
10.161.	- GRAVIANO Filippo	" 2792
10.162.	- GRAVIANO Giuseppe	" 2793
10.163.	- GRAZIANO Salvatore Giuseppe	" 2794

(VOLUME XI)

10.164.	- GRAZIOLI Sergio	p. 2800
10.165.	- GRECO Francesco	" 2805
10.166.	- GRECO Giovanni	" 2806
10.167.	- GRECO Giuseppe (cl. 1954)	" 2810
10.168.	- GRECO Giuseppe (cl. 1958)	" 2816
10.169.	- GRECO Giuseppe (cl. 1952)	" 2821
10.170.	- GRECO Ignazio	" 2822
10.171.	- GRECO Leonardo	" 2830
10.172.	- GRECO Michele	" 2831



10.173.	- GRECO Nicolo'	p. 2844
10.174.	- GRECO Salvatore	" 2848
10.175.	- GUTTADAURO Giuseppe	" 2855
10.176.	- IERNA Michele	" 2860
10.177.	- IERNA Salvatore	" 2861
10.178.	- IGNOTO Francesco	" 2862
10.179.	- INCHIAPPA Giovan Battista	" 2864
10.180.	- INGRASSIA Ignazio	" 2867
10.181.	- INSINNA Loreto	" 2874
10.182.	- LABRUZZO Mario	" 2875
10.183.	- LA MANTIA Gaspare	" 2878
10.184.	- LA MANTIA Matteo	" 2879
10.185.	- LA MANTIA Salvatore	" 2880
10.186.	- LA MOLINARA Guerino	" 2881
10.187.	- LA ROSA Angelo	" 2884
10.188.	- LA ROSA Antonino	" 2887
10.189.	- LA ROSA Giovanni	" 2892
10.190.	- LAURICELLA Calogero	" 2897
10.191.	- LA VARDERA Pietro	" 2901
10.192.	- LEGGIO Francesco Paolo	" 2906
10.193.	- LEGGIO Giuseppe	" 2907
10.194.	- LEGGIO Leoluca	" 2913
10.195.	- LEGGIO Luciano	" 2914
10.196.	- LEGGIO Salvatore	" 2922
10.197.	- LICCIARDELLO Giuseppe	" 2923
10.198.	- LIPARI Giovanni	" 2924
10.199.	- LIPARI Giuseppe	" 2931



10.200.	- LO CASCIO Gaspare (cl.1963)	p. 2939
10.201.	- LO CASCIO Gaspare (cl.1942)	" 2940
10.202.	- LO CASCIO Giovanni	" 2945
10.203.	- LO CASCIO Giuseppe	" 2951
10.204.	- LO CASCIO Salvatore	" 2952
10.205.	- LO IACONO Andrea	" 2953
10.206.	- LO IACONO Antonino	" 2958
10.207.	- LO IACONO Giovanni	" 2966
10.208.	- LO IACONO Pietro	" 2970
10.209.	- LOMBARDO Giovanni	" 2979
10.210.	- LOMBARDO Sebastiano	" 2982
10.211.	- LO MEO Costantino	" 2983

(VOLUME XII)

10.212.	- LO PRESTI Salvatore	p. 2984
10.213.	- LO VERDE Giovanni	" 2989
10.214.	- LUCCHESI Antonino	" 2994
10.215.	- LUCCHESI Giuseppe	" 2997
10.216.	- LUPO Faro Maria e RANDAZZO Vincenzo Vito	" 3001
10.217.	- LUPO Giuseppe	" 3010
10.218.	- MADONIA Francesco	" 3017
10.219.	- MADONIA Giuseppe	" 3026
10.220.	- MADONIA Salvatore Mario	" 3033
10.221.	- MAGLIOZZO Tommaso e MAGLIOZZO Vittorio	" 3034
10.222.	- MAGLIOZZO Vittorio	" 3040
10.223.	- MANGANO Vittorio	" 3041



10.224.	- MANGIONE Antonino	p. 3047
10.225.	- MANISCALCO Salvatore	" 3049
10.226.	- MANNINO Angelo	" 3054
10.227.	- MARCHESE Antonino	" 3057
10.228.	- MARCHESE Filippo	" 3064
10.229.	- MARCHESE Giuseppe	" 3065
10.230.	- MARCHESE Mario	" 3071
10.231.	- MARCHESE Rosario e MARCHESE Salvino	" 3081
10.232.	- MARCHESE Salvino	" 3087
10.233.	- MARCHESE Santo	" 3088
10.234.	- MARCHESE Vincenzo	" 3091
10.235.	- MARINO Francesco	" 3094
10.236.	- MARINO MANNOIA Francesco	" 3096
10.237.	- MARSALONE Rocco e MARSALONE Salvatore Giuseppe	" 3098
10.238.	- MARSALONE Salvatore Giuseppe	" 3107
10.239.	- MARTELLO Biagio, MARTELLO Mario e MARTELLO Ugo	" 3108
10.240.	- MARTELLO Mario	" 3115
10.241.	- MARTELLO Ugo	" 3116
10.242.	- MASSA Giuseppe	" 3117
10.243.	- MATRANGA Gioacchino.	" 3119
10.244.	- MATRANGA Giovanni	" 3123
10.245.	- MAUGERI Nicolò	" 3130



(VOLUME XIII)

10.246.	- MELI Giacomo	p.	3145
10.247.	- MESSINA Edoardo	"	3146
10.248.	- MESSINA Pietro	"	3150
10.249.	- MIGLIARA Carmela	"	3151
10.250.	- MILANO Nicolò	"	3152
10.251.	- MILANO Nunzio e MILANO Salvatore	"	3159
10.252.	- MILANO Salvatore	"	3164
10.253.	- MINARDO Giovanni	"	3165
10.254.	- MINEO Settimo	"	3166
10.255.	- MISTRETTA Filippo	"	3173
10.256.	- MISTRETTA Rosario	"	3177
10.257.	- MONDINO Michele	"	3183
10.258.	- MONTALTO Giuseppe	"	3186
10.259.	- MONTALTO Salvatore	"	3192
10.260.	- MOTISI Ignazio	"	3199
10.261.	- MURABITO Concetto	"	3205
10.262.	- MUTOLO Gaspare	"	3213
10.263.	- MUTOLO Giovanni	"	3222
10.264.	- NANGANO Giuseppe	"	3228
10.265.	- NANIA Filippo	"	3235
10.266.	- NAPOLI Stefano	"	3240
10.267.	- NICOLETTI Vincenzo	"	3245
10.268.	- OLIVERI Giovanni	"	3246
10.269.	- PACE Giuseppe	"	3253

10.270.	- PACE Stefano e PACE Vincenzo Rosolino	p. 3255
10.271.	- PACE Vincenzo Rosolino	" 3258
10.272.	- PALAZZOLO Paolo e PALAZZOLO Saverio	" 3259
10.273.	- PALAZZOLO Saverio	" 3261
10.274.	- PALMOS Fotios	" 3262
10.275.	- PATRICOLA Stefano	" 3264
10.276.	- PEDONE Michelangelo	" 3270
10.277.	- PERINA Giovanni	" 3276
10.278.	- PILO Giovanni	" 3278
10.279.	- PIPITONE Angelo Antonino	" 3286
10.280.	- PIPITONE G. Battista e PIPITONE Vincenzo	" 3296
10.281.	- PIPITONE Vincenzo	" 3298
10.282.	- PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.1921)	" 3299
10.283.	- PRESTIFILIPPO Giovanni (cl.1927)	" 3308
10.284.	- PRESTIFILIPPO Girolamo	" 3312

(VOLUME XIV)

10.285.	- PRESTIFILIPPO Giuseppe Francesco	p. 3315
10.286.	- PRESTIFILIPPO Nicola	" 3321
10.287.	- PRESTIFILIPPO Salvatore	" 3330
10.288.	- PROCIDA Salvatore	" 3338
10.289.	- PROFETA Salvatore	" 3341
10.290.	- PROVENZANO Bernardo	" 3344
10.291.	- PROVENZANO Salvatore	" 3350
10.292.	- PULLARA' Giovan Battista	" 3354

10.293.	- PULLARA' Ignazio	p. 3361
10.294.	- RACUGLIA Cosmo	" 3368
10.295.	- RANCADORE Giuseppe	" 3369
10.296.	- RANDAZZO Giuseppe	" 3374
10.297.	- Randazzo Salvatore	" 3375
10.298.	- RANDAZZO Vincenzo	" 3376
10.299.	- RAPISARDA Giovanni	" 3377
10.300.	- RICCOBONO Rosario	" 3378
10.301.	- RIELA Saverio	" 3379
10.302.	- RIINA Giacomo	" 3395
10.303.	- RIINA Salvatore	" 3402
10.304.	- RIZZA Salvatore	" 3408
10.305.	- RIZZUTO Salvatore	" 3409
10.306.	- ROMANO Pietro	" 3416
10.307.	- ROTOLO Antonino	" 3417
10.308.	- ROTOLO Salvatore	" 3418
10.309.	- SALAMONE Antonio	" 3424
10.310.	- SALERNO Luigi	" 3425
10.311.	- SALVO Ignazio	" 3426
10.312.	- SANTAPAOLA Benedetto	" 3437
10.313.	- SAVOCA Carmelo	" 3444
10.314.	- SAVOCA Giuseppe	" 3456
10.315.	- SAVOCA Salvatore	" 3465
10.316.	- SAVOCA Vincenzo	" 3466
10.317.	- SCADUTO Giovanni	" 3473
10.318.	- SCAGLIONE Salvatore	" 3480
10.319.	- SCAVONE Gaetano	" 3481
10.320.	- SCIARABBA Calcedonio	" 3483

10.321. - SCIARABBA Giusto p. 3484

(VOLUME XV)

10.322. - SCRIMA Francesco p. 3486
10.323. - SENAPA Pietro " 3491
10.324. - SERRA Carlo " 3496
10.325. - SINAGRA Antonio e
SINAGRA Vincenzo (cl.1952) " 3497
10.326. - SINAGRA F. Paolo " 3502
10.327. - SINAGRA Vincenzo (cl.1952) " 3505
10.328. - SINAGRA Vincenzo (cl.1956) " 3506
10.329. - SORCE Vincenzo " 3508
10.330. - SORESI Giuseppe " 3512
10.331. - SORESI Natale " 3519
10.332. - SPADARO Antonino " 3520
10.333. - SPADARO Francesco (cl.1958) " 3522
10.334. - SPADARO Francesco (cl.1962) " 3525
10.335. - SPADARO Giuseppe " 3527
10.336. - SPADARO Tommaso " 3531
10.337. - SPADARO Vincenzo " 3542
10.338. - SPINA Giuseppe " 3549
10.339. - SPINA Raffaele " 3575
10.340. - SPINONI Giuseppe " 3560
10.341. - SPITALIERI Rosario " 3564
10.342. - TAGLIAVIA Pietro " 3568
10.343. - TAORMINA Giovanni " 3574



10.344.	- TERESI Carlo (cl.1924)	p. 3578
10.345.	- TERESI Carlo (cl.1925)	" 3579
10.346.	- TERESI Francesco	" 3580
10.347.	- TERESI Giovanni	" 3585
10.348.	- THEODORU Cristos	" 3591
10.349.	- TINNIRELLO Antonino	" 3592
10.350.	- TINNIRELLO Benedetto	" 3595
10.351.	- TINNIRELLO Gaetano	" 3600
10.352.	- TINNIRELLO Giuseppe	" 3607
10.353.	- TINNIRELLO Lorenzo	" 3609
10.354.	- TINNIRELLO Vincenzo	" 3614
10.355.	- TORRISI Orazio	" 3615
10.356.	- TOTTA Gennaro	" 3620
10.357.	- TRAPANI Nicolò	" 3624
10.358.	- ULIZZI Giuseppe	" 3634
10.359.	- URSO Giuseppe	" 3637
10.360.	- VARA Ciro	" 3641
10.361.	- VARRICA Carmelo	" 3642
10.362.	- VARRICA Franco	" 3644
10.363.	- VASSALLO Andrea Salvatore	" 3646
10.364.	- VERNENGO Antonino	" 3657

(VOLUME XVI)

10.365.	- VERNENGO Cosimo	p. 3665
10.366.	- VERNENGO Giuseppe (cl.1935)	" 3671
10.367.	- VERNENGO Giuseppe (cl.1940)	" 3675



10.368.	- VERNENGO Luigi	p. 3681
10.369.	- VERNENGO Pietro	" 3684
10.370.	- VERNENGO Ruggero	" 3690
10.371.	- VESSICHELLI Antonio	" 3696
10.372.	- VIOLA Giuseppe	" 3701
10.373.	- VITALE Gregorio	" 3703
10.374.	- VITALE Paolo	" 3706
10.375.	- VITRANO Arturo	" 3707
10.376.	- ZANCA Carmelo	" 3709
10.377.	- ZANCA Emanuele	" 3718
10.378.	- ZANCA Giovanni (cl.1941)	" 3719
10.379.	- ZANCA Giovanni (cl.1939)	" 3728
10.380.	- ZANCA Giuseppe	" 3732
10.381.	- ZANCA Onofrio	" 3739
10.382.	- ZANCA Pietro (cl.1931)	" 3743
10.383.	- ZANCA Pietro (cl.1938)	" 3749
10.384.	- ZANCA Salvatore	" 3752
10.385.	- ZARCONE Giovanni	" 3753
10.386.	- ZERBETTO Alessandro	" 3758
10.387.	- ZITO Benedetto	" 3759

P A R T E U N D I C E S I M A

STATUZIONI FINALI

11.1.	- Statuizioni concernenti le parti civili.	p. 3765
11.2.	- Provvedimenti cautelari.	" 3768
11.3.	- Avvertenze finali e riassuntive.	" 3769

DISPOSITIVO

" 3770

INDICE DEI NOMI

" 3836

INDICE - SOMMARIO

" 3896

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'V. M. G.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A small, handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few loops and a short vertical stroke.